REPERTORIO

SULL' AMMINISTRAZIONE CIVILE

DEL REGNO

DELLE DUE SICILIE

REPERTORIO
AMMINISTRATIVO

OSSIA

COLLEZIONE DI LEGGI
DECRETI, REALI RESCRITTI, MINISTERIALI DI MASSIMA
REGOLAMENTI, ED ISTRUZIONI
SULL' AMMINISTRAZIONE CIVILE

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

COMPILATO

Dal Barone Pompilio Petitti

VICE-PRESIDENTE DELLA GRAN CORTE DE' CONTI DI PALERMO

QUARTA EDIZIONE

ARRICCHITA DI NUOVE NOTE, ED OSSERVAZIONI, E DI MOLTISSIME RECENTI
DETERMINAZIONI GOVERNATIVE

VOL. II.

NAPOLI
DALLO STABILIMENTO DEL TRAMATER
1846

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE

IN QUESTO

SECONDO VOLUME.

Decreti, regolamenti, istruzioni, e ministeriali sulla percezione delle Contribuzioni dirette. . *pag.* 1

È a scelta degli Esattori di astringere co'mezzi coattivi i proprietari, od i fittuari debitori de' medesimi, al pagamento delle contribuzioni. *Ministeriale del 14 giugno 1809.* . . . . . » ivi

Decreto degli 8 Novembre 1809. Sul metodo di riscossione delle pubbliche contribuzioni, e sulle cauzioni ed emolumenti de' Ricevitori, e de' Percettori. . . . . » 2

TITOLO I.	.	*De' Ricevitori Generali*	»	ivi
TIT. II.	.	*De' Ricevitori di distretto*	»	3
TIT. III.	.	*De' Percettori*	»	4
TIT. IV.	.	*Disposizioni Generali.*	»	5

In quali casi permettesi di delegare crediti particolari pel pagamento della contribuzione foudiaria. *Minist. del 18 Novembre 1809.* » 7

Regolamento sull' ordine della percezione delle contribuzioni dirette emanato dal Ministro delle Finanze a 25. febbrajo 1810, secondo il titolo III. del Decreto degli 8. Novembre 1809 . . » 8

TITOLO I.
Disposizione preliminari . . . » ivi

§ I. *Degli agenti di percezione* . . . . » ivi
§ II. *De' funzionari che soprintendono alla percezione* . . » 9

TITOLO II.

Rimessa de' ruoli, Istruzioni de' Percettori . » 10
§ I. *Rimessa de' nuovi ruoli al principio dell' anno* . . » ivi
§ II. *Consegna de' ruoli nelle mutazioni de' Percettori e degli Esattori.* . . . . » 11
§ III. *Istruzione de' Percettori, e degli Esattori* . . » 13

TITOLO III

Obbliganze . . . . » 14
§ I. *Delle scadenze* . . . . » ivi
§ II. *Firma degli stati di obbliganza* . . . . » 15

TITOLO IV.

Riscossione, e coazioni verso i contribuenti morosi. » 16
§ I. *Avvertimenti, e ricevute* . . . . . . » ivi
§ II. *Della esattezza nella riscossione* . . . . » 18
§ III. *Delle coazioni reali verso i contribuenti morosi* . » 19
§ IV. *Delle coazioni delle guardie in casa* . . . » 22
§ V. *Regole comuni alle due specie di coazioni* . . » 23
§ VI. *De' reclami collettivi* . . . . » 24

TITOLO V.

Contabilità de' percettori. Versamenti. . » 25
§ I. *Delle scritture* . . . . » ivi
§ II. *Delle ordinanze sul fondo di disgravio, e sulla reimposizione* » 27
§ III. *De' versamenti* . . . . » 28
§ IV. *De' grani addizionali per spese comunali* . . » 30
§ V. *Del dritto di percezione* . . . . . . » ivi
§ VI. *Delle ricevute da rilasciarsi a' Percettori, ed agli Esattori* » 31
§ VII *Uffizio de' Cassieri nella contabilità de' percettori* . » 32

TITOLO VI.

Verifiche ordinarie delle scritture. Stati di Situazione » ivi
§ I. *Verifiche ordinarie delle Scritture* . . . . » 33
§ II. *Stati di situazione de' Percettori, e degli Esattori* . » 34

TITOLO VII.

Reddizione de' conti . . . . » 35
§ I. *Conti finali a saldo degli esercizi* . . . . . » ivi
§ II. *Conti resi nel corso degli esercizi* . . . . » 36

TITOLO VIII.

Procedura in caso di ritardo o di malversazione de' Percettori e degli Esattori . . . . » 37
§ I. *Coazioni per ritardo de' versamenti* . . . . » ivi
§ II. *Procedure per malversazione de' Percettori, e degli Esattori* » 38

Del pagamento della contribuzione imposta su' beni assegnati a' creditori de'contribuenti. *Minist. de' 6 Giugno 1810.* . . « 39

Regolamento in supplemento a quello del dì 25 febbrajo 1810. « 40

TIT. I. *De' Controlori della percezione* . . « ivi

TIT. II. *Discussioni periodiche dell' arretrato. Risponsabilità de' Ricevitori distrettuali* . . . « 42

TIT. IV. *Della vigilanza de' Controlori ordinari sulla percezione* . . . . . « 44

Regolamento del 1. febbrajo 1816 emanato in esecuzione del decreto del 27. dicembre 1815 . . . . « ivi

Modello del conto finale che si rende a saldo degli esercizi, corrispondente all' articolo 156 del regolamento del 25 febbrajo 1810. 52

Modello che riguarda il conto reso nel corso degli esercizi, corrispondente all'articolo 163 del regolamento del 25 febbraio 1810.« 53

Le intimazioni agl' inquilini e fittajuoli non debbono eccedere il numero di quelli, l' estaglio de' quali è sufficiente a pagare la contribuzione maturata. *Minist. de' 14 Giugno 1817.* . . . « 54

Li Sindaci, e Decurioni sono solidalmente obbligati non solo di soddisfare le somme malversate dagli Esattori Comunali, ma altresì i vuoti emersi da partite non riscosse, o che non si potessero riscuotere per colpa degli Esattori medesimi. *Parere del Consiglio delle contribuzioni dirette approvato con Ministeriale del 17 Giugno 1817.* . , ... « ivi

Dichiarasi che delle malversazioni degli Esattori sono risponsabili i Sindaci ed i Decurioni in esercizio, allorchè la malversazione si commette. *Rescritto del 9 Luglio 1817* . . . . . « 56

Gli esattori in caso di arretrato sul carico del ventesimo comunale sono sottoposti alle coazioni stesse che si adoperano per la percezione delle contribuzioni dirette. *Minist. del 12 Luglio 1817.* « ivi

Gli atti per incasso di contribuzioni nelle somme minori di ducati dieci possono farsi collettivamente. *Rescritto del 25 Agosto 1817* « 57

Si determina il tempo in cui debbono depositarsi i ruoli nella Direzione delle contribuzioni dirette. *Rescritto del 20 dicembre 1817* « ivi

Li Sindaci e Decurioni che usassero negligenza ne' disimpegni loro af-

fidati per la esazione della contribuzione fondiaria sono soggettati a delle multe. *Minist. del 1. Aprile 1818* . . . » 58

A' Decurionati appartiene il dritto di rimovere sempre che loro piaccia gli Esattori comunali. *Parere della Commissione de' presidenti presso la Gran Corte dei Conti approvato conMinisteriale del 25 Aprile 1818.* . . . . » 59

Li Sindaci e Decurioni possono essere solidalmente astretti al pagamento delle reste dovute per contribuzione fondiaria. *Circolare della Tesoreria Generale del 9. maggio 1818* . . . . . » 60

Quali specie di coazioni sono da praticarsi contro i Sindaci, e Decurioni in caso di malversazione o di attrasso nella percezione. *Circolare della Tesoreria Generale del 17. Giugno 1818.* . . . » 61

Decreto del 20 Dicembre 1819 relativo ai versamenti che possono farsi in moneta di rame nelle casse regie. . . . . » 62

Possono li Sindaci procedere, e dar parere sulle istanze di rivindica per oggetti sequestrati per contribuzione. *Minist. del 30 Agosto 1820* » 63

La contribuzione fondiaria imposta su'beni delle Amministrazioni diocesane, e sopra i fondi che fan parte dell' Amministrazione de' *beni riservati*, e di que' *donati e reintegrati* allo Stato, debbe pagarsi dagli affittatori de' fondi stessi sugli estagli dovuti. *Ministeriale del 9 maggio 1821* . . . . » ivi

Si vieta a'Ricevitori di spedire al Banco delle due Sicilie monete di rame rotte. *Minist. del 7 Luglio 1821.* . . . . . » 64

I Giudici di circondario sono competenti per qualunque somma nelle contestazioni per arretrati di contribuzione fondiaria. *Rescritto del 29 Settembre 1821* . . . . » 65

Sulle misure da prendersi per rendere più spedita la esecuzione degli atti contro i consegnatarî di oggetti pegnorati per debito di contribuzioni dirette. *Minist. del 16 Aprile 1823.* . . . . » ivi

Istruzione sul pagamento del contributo fondiario imposto su' beni di spettanza della Cassa di Ammortizzazione. *Circolare dell' Amministrazione della Cassa di Ammortizzazione del 7 Giugno 1823* » 66

La fondiaria imposta sopra i beni della Cassa di Ammortizzazione deve pagarsi direttamente da' Ricevitori distrettuali agli Esattori. *Circolare della Tesoreria Generale del 14 Giugno 1823.* . . » 68

È in libertà degli Esattori fornirsi di stampe per la percezione delle contribuzioni da chi meglio loro piaccia. *Minist. del 29 Novembre 1823.* . . . . » 70

L'arresto de'contribuenti morosi al pagamento della contribuzione fondiaria è l'estremo rimedio contro la morosità; e n'è rimessa l'adozione alla prudenza degl' Intendenti. *Minist. del 9 Giugno 1824* » 70

I notai possono essere Esattori comunali delle contribuzioni dirette. *Minist. dell' 11. Settembre 1824* . . . . » 71

Non è vietato l' arresto di un Esattore fondiario, malversatore del pubblico danaro, abbenchè settuagenario. *Minist. del 19 Febbrajo 1825* . . . . » ivi

Si fissa la competenza del potere giudiziario ed amministrativo nella percezione delle contribuzioni dirette. *Minist. del 16 Aprile 1825* » 72

Dilucidazioni di taluni dubbi sul modo di percezione delle contribuzioni dirette. *Circolare della Tesoreria Generale del 2 Luglio 1825.* . . . . » 73

Decreto del 6 Settembre 1825 che approva un regolamento circa gli obblighi de' Sottintendenti nell' esercizio del Controllo sulle Ricevitorie distrettuali . . . . » 74

Nella pratica delle coazioni a carico de' contribuenti morosi debbono vigilare gl' Intendenti perchè sia allontanato ogni abuso, o vessazione. *Minist. del 22 Luglio 1826* . . . . . . » 77

Il pagamento del dazio sul macino deve farsi per cinque sesti in argento, ed un sesto in rame. *Minist. del 9 Settembre 1826* . » 78

S' inculca agl'Intendenti la più severa sorveglianza, perchè non siano commessi atti arbitrari contro i poveri debitori per contribuzioni dirette. *Minist. del 29 Settembre 1826* . . . . » 79

I Controlori Provinciali non hanno alcun' attribuzione sugli Esattori comunali. *Minist. del 29 Settembre 1826* . . . . . » ivi

Prescrizioni per reprimersi gli abusi nella percezione delle contribuzioni dirette. *Rescritto del 5 Gennaio 1827.* . . . . » 80

Li Cassieri comunali son' obbligati di versare la somma dovuta dai comuni pel dazio sul macino presso li Esattori delle contribuzioni dirette a favore dei quali sono tenuti sottoscrivere le obbliganze. Si accorda un premio all'Esattore per le spese di conservazione e trasporto di queste somme nelle Casse distrettuali. Li decurionati risponder debbono della gestione degli Esattori anche pel detto dazio. *Minist. del 10 Gennaio 1827* . . . . . . » 81

De' casi, ne' quali è limitata la responsabilità de' Ricevitori Generali

per le operazioni de' Ricevitori distrettuali. *Rescritto del 17 Febbrajo 1827*. . . . . » 82

I versamenti degli Esattori deggiono essere accompagnati da bordero vistati da' Sindaci, che mostrino, e distinguano le somme del rame, e dell'argento. *Minist. del 3 Marzo 1827.* . . . » 83

Prescrizioni pe' versamenti che si fanno nelle Casse Generali. *Minist. del 7 Luglio 1827* . . . . » ivi

S'inculca a' Ricevitori distrettuali di verificare almeno tre volte l'anno secondo i regolamenti le scritture degli Esattori. *Circolare della Tesoreria Generale del 7 Giugno 1828.* . . . . . » 84

Nella deliberazione discrepante di più Comuni di preferire il Percettore all'Esattore della fondiaria deve prevalere il parere del Capo-luogo del Circondario, e si scelga sempre per Percettore chi possa personalmente, e non per sostituto, esercitare l'impiego. *Minist. dell' 11 Luglio 1829.* . . . . » 85

Non è necessario che i sequestri precedano la spedizione de' piantoni contro i contribuenti morosi; ed è nella prudenza degl' Intendenti e de' Sottintendenti di preferire l'uno o l'altro mezzo di coazione. *Rescritto del 9 Giugno 1830* . . . . » ivi

Vigilanza sugl' intimatori degli Uffici delle contribuzioni dirette. *Minist. del 16 Giugno 1830* . . . . » 86

Non possonsi cumulare nella stessa persona le cariche di Cassiere, e di Esattore comunale. *Minist. del 24 Luglio 1830* . . » 87

Si dichiara non essere stati abrogati li Decreti del 3 Luglio, e 7 Agosto 1809 relativi al procedimento per l'esazione del contributo fondiario colla pubblicazione del codice in vigore. *Minist. del 27 Agosto 1831* . . . . » ivi

Si vieta agl' Intendenti di accordare congedi a' Percettori di circondario senza la preventiv' autorizzazione del Ministero delle Finanze. *Minist. del 15 Febbraio 1832* . . . . » 88

Gli atti di sequestro per somme minori di ducati dieci contro più contribuenti possonsi riunire in un sol foglio di carta bollata. *Rescritto del 18 Aprile 1832* . . . . » ivi

S'inculca agl' Intendenti la maggior vigilanza, perchè non siano i contribuenti vessati per dare in moneta di argento una quantità maggiore di quella a cui son' obbligati. *Minist. del 17 Novembre 1832.* » 89

S' incaricano gl' Intendenti acciò nella nomina degli Esattori prescel-

gano quelli proposti all'unanimità dai Decurionati, o che siano stati almeno appoggiati da' voti de' Decurioni, i di cui beni siano sufficienti a guarentire l'esazione. *Minist. del 6 Marzo 1833* . » 90

Si richiama ad osservanza il Decreto del 9 Ottobre 1809, pel pagamento della contribuzione per i fondi, che cangiano di proprietario, laddove fra sei mesi non siano fatte le mutazioni di quote. *Rescritto del 31 Luglio 1833* . . . . » ivi

Si deroga a quanto è prescritto nel Decreto del 3 Luglio 1809 intorno al permesso del Magistrato per la vendita degli oggetti pegnorati a' contribuenti morosi, non occorrendo più tale permesso: e s' insinua agl' Intendenti d' invigilare perchè non si abusi di tale facilitazione. *Minist. del 29 Marzo 1834* . . . . . » 91

Un' Esattore novello deve incaricarsi della riscossione delle reste del predecessore, la somma delle quali non oltrepassi le obbliganze da scadere: e che l'Esattore novello nel ricevere i ruoli può fare le sue riserve, e proteste per quelle partite che fossero divenute di difficile riscossione per la trascuratezza dell' Esattore antico. *Minist. dell' 11 Aprile 1834* . . . . » 93

Sul modo come tassarsi gli atti coattivi per la riscossione della contribuzione fondiaria. *Rescritto del 28 Giugno 1834* . . » 94

Non è dovuto alcun dritto di percezione sulle somme malversate *Minist. del 27 Settembre 1834* . . . . » ivi

Sul modo di formarsi i verbali di malversazione per lo ricupero del dritto ch'è vietato di esigersi sulle somme malversate. *Minist. del 29 Settembre 1834* . . . . » 95

Ogni Esattore può nominare intimatori; e gl' Intendenti, quando non trovano dubbio sulle persone, deggiono rivestirli di patente. *Minist. del 30 Settembre 1834*. . . . , ... » ivi

Dilucidazioni sui regolamanti per lo invio, trasporto, e consegna del numerario al Banco. *Minist. del 31 Ottobre 1834* . . . » 96

Non può un' Esattore, che ha cessato dalle funzioni, spedire coazioni per gli arretrati, comunque li avesse versati col proprio danaro: ma debbono essi riscuotersi dal successore, cui potrà il primo assistere. *Minist. del 13 Marzo 1835* . . . . . . » 98

Sono in obbligo i Sindaci di farsi esibire dagli Esattori le ricevute a tallone al momento che costoro ritornano dalla Ricevitoria ove si recano per versarvi danaro. *Minist. del 10 Giugno 1835* . » 99

L' indennità di grana quindici a miglio a prò de' Commessari deve

pagarsi non solo per l'andata, ma anche pel ritorno. *Minist. del 29 Settembre 1835* . . . . » 99

Prescrizioni intorno all'esecuzione degli atti di coazione amministrativa contro li contabili finanzieri. *Minist. del 30 Dicembre 1837* » 100

Decreto del 30 Novembre 1824 riguardante l'abolizione de'*Secreti e Prosecreti* in Sicilia, e sostituzione a questi agenti finanzieri di Percettori, Ricevitori Distrettuali, e Ricevitori Generali, non che i rispettivi loro averi; e norme da osservarsi nella percezione, conservaziono, e trasmissione de' fondi Regl. . . . . . » 101

Regolamento per l'ordine della percczione delle contribuzioni dirette, e de' versamenti in esecuzione del Decreto del 30 Novembre 1824, approvato con *Rescritto del 20 Dicembre 1826*. . . . » 107

PARTE PRIMA.

Percezione delle contribuzioni dirette . . . » ivi

PARTE SECONDA.

Versamenti del prodotto delle contribuzioni dirette; ed obbligazioni dei Ricevitori generali, e distrettuali, e de' Percettori . » 110

Tariffa delle spese di coazioni approvata con Sovrano rescritto de' 20 Dicembre 1826 . . . » 114

Decreto del 15 Luglio 1828 che faculta i Percettori e gli Esattori comunali di arrendare, o far coltivare i fondi abbandonati, e soggetti a debito di fondiaria . . . . » 115

Non è regolare procedersi contro i Decurionati per lo semplice inadempimento delle così dette obbliganze di rinvio soscritte dagli Esattori pe' territorii di Palermo, e Monreale, bensì risponsabili sono dei valimenti, malversazioni, ed appropriazioni delle somme in qualunque modo dagli Esattori di loro nomina riscosse col titolo dell'officio. *Minist. de' 27 Decembre 1832* . . . . » 117

Spiegazione sulla risponsabilità per le contribuzioni scadute, e non esatte nella successione di un Percettore, o Esattore ad un'altro. *Rescritto de' 4 Febbrajo 1835* . . . . » 118

Li dritti dovuti agli uscieri e serventi comunali per le notifiche di sequestro fatte a terzi in danno di un contribuente moroso, debbono esser regolati con la limitaziono contenuta nella tariffa giudiziaria del 1819. *Minist. del 28 Maggio 1842* . . . » 119

I fitti che si fanno dagli Esattori e Percettori de' fondi soggetti a tassa fondiaria non debbono eccedere la durata di due anni. *Minist. de' 5 Febbrajo 1845*. . . . . » 120

Decreto del 17 Dicembre 1838 sulla macinazione de' frumenti, orzi e granoni in Sicilia con le analoghe istruzioni su tale dazio. » 122

Istruzioni sulla tassa de' Negozianti in Sicilia . . . . . » 128

Distribuzione della tassa sulli negozianti in Sicilia. *Minist. de' 2 Marzo 1835* . . . . » 129

Procedura da osservarsi ne' reclami verso la ripartizione della tassa così detta dei negozianti. *Minist. del 21 Luglio 1832*. . » ivi

Li Consigli d' Intendenza debbono conoscere in linea contenziosa dei reclami avverso la ripartizione della tassa così detta dei Negozianti. *Minist. dei 17 Aprile 1833* . . . . » 131

Decreti ed Istruzioni riguardanti il modo come i Contabili dipendenti dalla Tesoreria Generale e da ogni Amministrazione Finanziera tanto de' Reali Dominii continentali, che della Sicilia debbono dare le cauzioni, e norme ad osservarsi per lo disvincolo . » 133

Decreto del 9 Aprile 1812 con cui si ordina che le cauzioni date da' Contabili del pubblico danaro siano garanti non solo in prò del Governo, ma anche di tutti coloro che possono averv' interesse. 133

La cauzione data da un Contabile può garentire una seconda sua gestione in un altro burò, purchè l' Amministrazione da cui egli dipende sia sicura di non esistervi vuoto o malversazione relativamente alla prima gestione; e salvo il supplimento, o riduzione della medesima cauzione a seconda del più o meno della materia amministrabile del secondo burò. *Parere dato dal Procuratore Generale presso la Gran Corte de' Conti di Napoli, approvato dal Ministro delle Finanze* . . . . » 134

Decreto del 28 Maggio 1816 che prescrive un nuovo metodo per darsi le cauzioni da' Contabili Finanzieri . . . . . . » 135

Decreto del 20 Luglio 1818 con cui ordinasi che le cauzioni che si danno in beni fondi od in contanti, debbono indistintamente calcolarsi a ducati cinque di rendita per ogni conto ducati di capitale » 136

Decreto del 14 Luglio 1826 pel disvincolo dello cauzioni do'Contabili delle Amministrazioni finanziere . . . . » 137

Decreto del 18 marzo 1830 che stabilisce la norma come valutarsi gl' immobili che vengono offerti in cauzione da' Contabili delle Am-

ministrazioni Finanziere, e dagli appaltatori, ed altri aggiudicatarii di fondi, dazii, e dritti regli . . . . . . » 139

Le cauzioni pel ramo finanziero debbonsi deffinitivamente discutere a cura della Commessione de' Presidenti presso la Gran Corte dei Conti con l'intervento del Ministero pubblico, e dell'Agente del Contenzioso. *Rescritto dell'8 Novembre 1832.* . . . » 140

Decreto dell'8 Agosto 1833 prescrivente il modo come i contabili dipendenti dalla Tesoreria Generale e da ogni Amministrazione finanziera di Sicilia debbono dare le cauzioni . . . » 141

Si prescrive che per i Ricevitori generali, e Ricevitori distrettuali, che sono in arretrato delle obbliganze può precedersi alla vendita delle cauzioni. *Minist. dell' 8 Aprile 1834* . . . . . . » 142

In pendenza della liquidazione e dichiarazione di libertà possono provvisoriamente darsi in cauzione da' Contabili in Sicilia i crediti come sono notati ne'libri di contabilità. *Rescritto del 17 Giugno 1834* » 143

L'esame della libertà delle rendite sull'Erario di Sicilia, che si offrono in cauzione da' Contabili finanzieri dev' eseguirsi da quella Gran Corte de' Conti. *Minist. dell' 11 Agosto 1834* . . » 144

Gli Uffiziali ed Agenti delle Regie poste soggetti a dar cauzione, possono darla in biglietti di tenuta a firma di benestanti, e proprietarii in conformità del disposto nel decreto del 10 Novembre 1819. *Rescritto del 6 febbrajo 1835* . . . . » 145

I Ricevitori dei rami e dritti diversi possono dare le cauzioni o con biglietti di tenuta approvati dall' Intendente, e da rinnovarsi in ogni semestre, oppure in immobili. *Rescritto del 16 Maggio 1835* » ivi

Le cauzioni a favore del Real Governo che debbonsi dare in beni fondi, o con biglietto di *tengo in mio potere* rilasciato da negozianti accreditati possono essere sostituiti coll' immobilizzazioni, e deposito di certificati di crediti legali iscritti su' ruoli della Tesoreria Generale, purchè però siano liberi da qualsiasi vincolo, e siano commerciabili. *Minist. del 30 Aprile 1836* . . . » 146

Si determina il valore de' certificati di crediti legali iscritti sui ruoli della Tesoreria Generale, allorchè si accorderà il permesso di sostituirsi a delle garanzie in beni fondi, od in biglietti di *tengo in mio potere* rilasciati da' negozianti accreditati. *Minist. del 25 Maggio 1836* . . . . » 147

Sono accordati novelli termini per la conversione delle antiche cauzioni, decadimento de' Contabili; modo di richiamarne il concorso, ed ammissione dei Contabili provvisorii con biglietti di tenuta in mancanza de' titolari. *Minist. del 5 Ottobre 1836* . . » ivi

Le cauzioni offerte in rendita iscritta sul Gran libro di Napoli debbono accogliersi in preferenza, non ostandovi il disposto del decreto dell' 8 Agosto 1833. *Rescritto del 16 Novembre 1836* . » 149

Si dichiara non poter essere obbligato a soggettarsi alla condizione dell' arresto personale quei Contabili che provvedono alle cauzioni ne' modi prescritti dal decreto dell' 8 Agosto 1833, ed in rendite sul Gran libro di Napoli. *Minist. del 2 Febbrajo 1837.* . » 149

Le quote di cauzioni che pria del decreto dell' 8 Agosto 1833 si trovavano date da' Contabili in uno de' modi prescritti nel medesimo decreto possono nella equivalente somma ritenersi per la conversione cui sono essi Contabili tenuti. *Rescritto del 12 Agosto 1837* » 150

Si possono costituire in cauzione i crediti quantitativi dipendenti da arretrati di rendita sulla Tesoreria Generale, i di cui titoli siano stati ammessi dalla Commessione verificatrice. *Rescritto del 23 Agosto 1837* . . . . » 151

Prestandosi da' Contabili finanzieri la cauzione in crediti arretrati sull' Erario, deve serbarsi la regola stabilita col Rescritto de' 23 Agosto 1837; e debbono i crediti essere liquidati dalla Commessione liquidatrice. *Minist. del 24 Maggio 1838* . . . . » 152

Si divieta d' immobilizzarsi rendite sul Gran Libro per cauzione dei Contabili, senza che le loro nomine siano state partecipate al Direttore Generale del Gran libro. *Minist. del 21 Novembre 1838* » ivi

Le cauzioni de'Contabili dello Stato debbono essere esaminate dalla Gran Corte de' Conti. *Ministeriale del 3 Dicembre 1838* . » 153

L' esame ed il giudizio delle cauzioni de'Contabili dello Stato, e di ogni altra persona che per cautela de' fondi regii è a ciò obbligata, si appartiene alla Gran Corte de' Conti, e non al Tribunale civile. *Minist. del 6 Maggio 1839* . . . . » 154

Norme che si osservano ne'Reali Dominii continentali ne' casi di fallimento o di vuoti di cassa de'Contabili dello Stato per la indennizzazione a favore del Tesoro dell' equivalente somma della cauzione. *Minist. del 4 Settembre 1839* . . . . . . » ivi

I Contabili dello Stato per l'ammissione deffinitiva delle loro cauzioni sono sottoposti alla pronunziazione della Gran Corte de' Conti, nulla ostando le sentenze emesse da'Tribunali ordinarii precedentemente sulle cauzioni stesse. *Minist. del 18 Maggio 1840* . » 155

Norme da seguirsi dalla Gran Corte de' Conti, e dalla Direzione generale de' rami e dritti diversi per lo riesame delle cauzioni, che i Contabili si trovavano aver date innanzi a'Tribunali. *Minist. del 6 Luglio 1840* . . . . » 156

Si stabilisce che le cauzioni de' Contabili postàli in Sicilia debbono essere fissate sul prodotto netto di tre mesi. *Rescritto dell' 8 Marzo 1841* . . . . » 157

Decreto del 23 Novembre 1842 con cui si dispone che il capitale della rendita rappresentata da certificati liberi della Tesoreria di Sicilia sia valutato per la cauzione de' Contabili ducati cento per ogni cinque ducati di rendita . . . . , » ivi

Decreto del 31 Dicembre 1845 con cui si ordina, che le cauzioni de' Contabili dello Stato, e delle pubbliche Amministrazioni, che debbono immobilizzarsi in rendita iscritta sul Gran Libro, potranno esser date o in rendita iscritta al cinque per cento, o in rendita iscritta al quattro per cento, calcolati entrambi alla pari. » 158

Decreti, Regolamenti, Rescritti, e Ministeriali, relativi al reclutamento dell' Armata di terra

Decreto organico del 19 Marzo 1834 pel reclutamento dell'Armata, specialmente per mezzo della Leva . . . . . . » 160

TITOLO I.

Disposizioni fondamentali . , . » ivi

Capo I. *Modi di reclutazione.* . . . . » ivi
Capo II. *Durata del servizio militare* . . . . . . » ivi

TITOLO II.

Leva . . . . » 161

Capo III. *Distribuzione de' contingenti della leva* . . » ivi
Capo IV. *Appartenenza pel domicilio degli uomini soggetti alla leva, età, e classificazione relativa; statura, e designazione relativa ad essa, ed al mestiero per le diverse armi* . . . . . » 163
Capo V. *Esenzioni per eccezioni, ed esclusioni per reati, ed incapacità* . . . . » 165
Capo VI. *Operazioni da farsi ne' comuni* . . . . . » 171
Capo VII. *Spedizione delle quote de' comuni al proprio Consiglio di leva* . . . . » 175
Capo VIII. *Cambii ed altri modi di sostituzione* . . . » 176
Capo IX. *Refrattarii* . . . . » 177
Capo X. *Consigli e depositi di leva; ed operazioni da farsi presso di essi ne' Capo-luoghi delle Provincie, e delle Valli.* . » 178
Capo XI. *Spedizione delle reclute da' depositi provinciali di leva alla loro destinazione* . . . . » 181
Capo XII. *Visita delle Reclute al loro arrivo al corpo* . . » 182
Capo XIII. *Delle reclute che volontariamente si rendono inabili al servizio militare* . . . . » 183

Capo XIV. *Considerazioni di coloro che hanno servito nell' Armata.* » 183

TITOLO III.

Elenco delle malattie , e de' vizii nella conformazione , che escludono dall' ammettersi un individuo al servizio militare, o che danno dritto alla riforma , ovvero al congedo . . . . . . » ivi

Elenco delle malattie , e dei fisici difetti da surrogarsi a quello annesso al decreto del 19 Marzo 1834. *Rescritto del 20 Marzo 1841.* » 190

Nuovo elenco delle malattie e de' difetti fisici approvato al 1 Aprile 1845 . . . . » 214

Decreto del 4 Dicembre 1839 e Regolamento relativo alla formazione, alle riunioni periodiche, alla istruzione, ed alla disciplina della Riserva del Reale Esercito . . . . » 231

Le reclute che si presentano spontaneamente, debbono essere inviate sciolte a' depositi : ma i refrattari legati , e colla pena del doppio servizio. *Rescritto del 2 Febbraio 1825* . . . . » 235

È vietato adunarsi nelle Chiese Parocchiali per la formazione della leva, e per discutere ogni altro affare. *Minist. del 5 Agosto 1826* » 236

La spesa dello sperimento di una recluta, che muore durante il medesimo, è a carico del suo comune. *Minist. del 30 Agosto 1826* » ivi

Gli attestati di buona condotta pe' volontari al servizio militare deggiono essere formati dagl' Intendenti. *Minist. del 9 Settembre 1826* » 237

Ne' Consigli di leva i Presidenti de' Consigli di Guarnigione rimpiazzano i Commessari di guerra. *Minist. del 25 Giugno 1834.* . » ivi

Sulla elezione di un' Uffiziale idoneo per l' incarico del Deposito di reclutazione. *Minist. del 5 Luglio 1834* . . . . . . » 238

I Consigli di ricezione son' obbligati a prender parte dell' esame nell' ammissione de' requisiti delle passate leve. *Minist. del 9 Luglio 1834* . . . . » ivi

L' età di anni 21 ed un giorno, sino alla quale i minoristi sono esenti dal marciare devesi computare dal di della nascita. *Minist. del 26 Luglio 1834.* . . . . » ivi

Il bussolo della leva s' intende effettuito nel giorno fissato, non ostante si fosse differito per qualche imperiosa circostanza. *Minist. del 30 Luglio 1834* . . . . » 239

Sul numero de' Consiglieri d' Intendenza , che debbono far parte del

Consiglio di leva, e sulla presidenza del Segretario Generale in mancanza dell'Intendente; o del Comandante di Provincia. *Minist. del 2 Agosto 1834* . . . . » 239

Soluzione di taluni dubbi in riguardo alle famiglie, che composte di quattro figli maschi, due ne siano Sacerdoti; ed alle altre che avendo un Sacerdote, ed altri due figli, uno di questi sia separato. *Minist. del 5 Agosto 1834*. . . . . . . » 240

Qual funzionario deve rimpiazzare nel Consiglio di leva il Commessario di guerra nel caso di assenza o impedimento di questi. *Minist. del 23 Agosto 1834* . . . . » 241

Di tre fratelli de' quali due esercitano fuori la loro patria degl' impieghi amministrativi o giudiziari, non dev' essere il terzo esente della leva. *Minist. del 26 Agosto 1834* . . . . . » ivi

I cambiamenti di numero non possono eseguirsi che tra i sorteggiati del Comune stesso. *Minist. del 17 Settembre 1834* . . » 242

Possono permettersi le sostituzioni tra i sorteggiati e gli unici assoluti quando questi rinuncino al dritto di esenzione. *Minist. del 24 Settembre 1834* . . . . » ivi

I volontari debbono presentarsi a' Depositi di ricezione nelle Provincie per essere ammessi al Real Servizio. *Minist. del 4 Ottobre 1834* . . . . » ivi

Chi si offre di servir forzosamente per cinque anni tra le Guardie d'Onore è esente dalla leva. *Minist. del 18 Ottobre 1834* . » 243

Nuove facilitazioni per la sostituzione de' numeri fra le reclute sorteggiate. *Minist. del 22 Ottobre 1834* . . . . . » ivi

De' casi ne' quali i Presidenti de' Consigli di leva son obbligati far rapporto a' Reali Ministeri degli Affari Interni, e della Guerra per eccezioni riguardanti le reclute. *Minist. del 22 Novembre 1834* » 244

Metodo da serbarsi dalle reclute di leva, che intendono farsi rimpiazzare al servizio militare da' cambi. *Minist. del 22 Novembre 1834* . . . . » 245

Si definisce a carico di chi debbono cedere le spese cagionate dalle reclute di leva per diversi oggetti *Ministeriale dell' 11 Aprile 1835* « 246

Chiamato a rimisura un requisito, se mostrasi contumace potrà esser dichiarato refrattario. *Ministeriale del 17 giugno 1835* . « 247

I Percettori delle contribuzioni dirette sono esenti dalla leva militare *Rescritto del 20 giugno 1835* . . . . » 247

Non sono tenut' i Comuni a rimpiazzare i requisiti alla leva se siano stati già ammessi, e posteriormente morissero o si congedassero perchè inabili al servizio militare prima di avere destinazione di corpo nell'Armata. *Ministeriale dell' 8 Luglio 1835* . . . 248

La emancipazione per essere produttiva di esenzione dal far parte della leva, deve aver avuto luogo ne' modi legali. *Ministeriale del 8 Luglio 1835.* . . . . » 249

Si può far uso de' piantoni contro i requisiti di leva renitenti a presentarsi. *Ministeriale dell' 11 Luglio 1835.* . . . . » ivi

I fratelli consanguinei non hanno lo stesso dritto che i fratelli germani per la esenzione dalla leva. *Rescritto dell' 11 Luglio 1835* » 250

I projetti ammogliati due anni prima de'Reali ordini per la leva, ne sono esclusi. *Rescritto del 15 Luglio 1835* . . . . » ivi

Ne' luoghi di Provincia si possono dichiarar ignoti gl'individui soggetti alla leva, che non si rinvengono. *Ministeriale del 15 Luglio 1835* » ivi

Se un requisito alla leva dopo l' ammissione fosse rinviato alla propria casa provvisoriamente, e si trovi legalmente impedito per giudizio che deve subire, allorchè viene richiamato, il comune non è in obbligo di rimpiazzarlo. *Minist. del 19 Agosto 1835.* . . . . » 251

Si reputa come congedato per compiuto impegno un' individuo che abbia servito nella milizia pochi mesi, e ne sia stato licenziato come inutile. *Ministeriale del 22 agosto 1835.* . . . . : ivi

Le famiglie le quali in proporzione de' loro figli hanno fornito uno o due di essi al servizio militare anteriormente al 1823. godono gli stessi benefizi accordati alle reclute delle leve posteriori. *Rescritto del 16 settembre 1835* . . . . » 252

Non è esente dalla leva un requisito che abbia al servizio militare uno o più fratelli come cambi. *Rescritto del 19 Settembre 1835* » 253

La somministrazione del lume, fuoco, e letti alle reclute ammesse alla milizia durante la loro permanenza ne' depositi di leve è a carico del ramo di guerra. *Ministeriale del 3 ottobre 1835.* . . . » ivi

Sulle indennità dovute a' professori sanitari per la visita de' requisiti alla leva. *Ministeriale del 1. giugno 1836* . . . . » 254

Il matrimonio detto di coscienza non esenta il requisito di leva dal servizio militare. *Rescritto del 27 agosto 1836* . . . . » 254

Sull' annuo di risponsabilità cui è tenuto una recluta, che si fa sostituire da un cambio. *Rescritto del 7 Settembre 1836* . « 255

Pe'figli di un Funzionario pubblico bussolati per la leva in diversi comuni si deve tener conto delle cartelle relative a' più giovani. *Rescritto del 15 Febbrajo 1837* . . . . » 256

Le reclute mutilate per fatto proprio sono destinate a servire nella Compagnia ausiliaria stanziata in Capri. *Rescritto del 17 maggio 1837.* « 257

I refrattari che rimpiazzano reclute congedate per servizio finito, debbono andare in isconto nelle quote delle leve posteriori de' comuni cui appartengono. *Rescritto del 21 Giugno 1837* . . » ivi

In pendenza della discussione de' reclami, che si producono dagli esteri non naturalizzati, soggetti alla leva, è sospesa la di loro marcia. *Rescritto dell' 8 Luglio 1837* . . . . » 258

Le disposizioni contenute nel Decreto del 9. Settembre 1823, e nella circolare del 17 maggio 1837 contro le reclute di leva, che si rendono inutili al servizio militare per fatto proprio, sono applicabili cumulativamente. *Ministeriale del 22 Luglio 1837.* . . » 259

Soluzione di quesito concernente i Seminaristi, che non si sono trovati ne' Seminarl nell' essere chiamati a marciare come reclute di leva. *Rescritto del 26 Luglio 1837* . . . . » ivi

Le reclute mutilate per fatto proprio, dopo espiata la pena, debbono essere spedite alla Compagnia Ausiliaria in Capri, e debbono andare in disconto delle quote de' comuni cui appartengono. *Rescritto del 19 Agosto 1837* . . . . » 260

È permesso nella leva il cambiamento di numero con un'individuo unico assoluto. Deve però questo continuare a far parte degli allistamenti, ancorchè trapassasse, per l'obbligo che incumbe al rimpiazzato di marciare per lui nel caso che fosse chiamato dalla sorte. *Rescritto del 30 Settembre 1837* . . . . » ivi

Sul deposito delle spese occorrenti per la controvisita de' requisiti di leva. *Ministeriale del 27 Gennaio 1838* . . . . . » 261

Quali requisiti richieggonsi per accordarsi le sostituzioni nel servizio militare. *Ministeriale del 31 Gennajo 1838* . . . . » 262

Circostanze nelle quali viene ammessa la controvisita delle reclute per difetti fisici. *Ministeriale del 28 marzo 1838* . . » 262

I zingani, che appartengono al Regno non sono esenti dal servizio militare. *Ministeriale del 21 Aprile 1838* . . . . . » 263

Deve impetrarsi dal Ministero della Guerra l'autorizzazione per i requisiti di leva che vogliono servire per cinque anni forzosamente nel Corpo delle Guardie d' Onore. *Ministeriale del 9 maggio 1838* » 264

L'ernia ne' requisiti di leva, ond' esimersi dal Real servizio dev'essere del tutto formata. *Ministeriale del 26 Maggio 1838* . » ivi

Gli Alunni de' due Istituti di educazione militare sono esenti dalla leva. *Rescritto del 21 Ottobre 1838* . . . . » ivi

Non possonsi destinare al servizio del Corpo degli artiglieri littorali le reclute spedite a'depositi, e quelle che fossero state rimandate in famiglia. *Ministeriale del 28 Novembre 1838* . . . . . » 265

Non si debbono rimpiazzare da' Comuni i requisiti che disertano durante la sospensione della loro marcia per l'armata. *Ministeriale del 10 Aprile 1839*. . . . . » ivi

Per supplire all' omissione su' registri dello stato civile dell' atto di nascita di un requisito di leva si deve osservare il disposto dall' articolo 18 delle leggi civili; appartenendo al pubblico Ministero la provocazione della relativa sentenza dal Tribunale in conseguenza di avviso degl' Intendenti. *Ministeriale del 18 Maggio 1839* . . » 266

All' omissione su' registri dell' atto di nascita di un requisito di leva deve supplirsi con sentenza del Tribunale civile da provocarsi dal Procuratore del Re in seguito di avviso degl' Intendenti delle rispettive Provincie. *Ministeriale del 15 giugno 1839* . . . » 268

Le famiglie i di cui figli trovansi al servizio dell' armata come ingaggiati goder debbono della disobbligazione dal fornire delle reclute ne' sensi del disposto dell' articolo XXVII num. 21 del Decreto organico per la leva. *Ministeriale del 18 Settembre 1839* . » ivi

Il sostituto non può conseguire l' esenzione dal servizio militare sulla considerazione di essere stato rimpiazzato da un unico assoluto. *Ministeriale del 9 Novembre 1839* . . . . . » 269

Sulle attribuzioni de' Commissari di guerra presso i Consigli di Ricezione. *Rescritto dell'11 Dicembre 1839* . . . . . « ivi

L' inibizione all' ammissione de' volontari riguarda soltanto i Corpi dell' armata nazionale, e non i Consigli di Ricezione, ed i Reggimenti Siciliani. *Rescritto del 24 Gennajo 1840* . . . . » 270

Dilucidazioni su' dubbl elevati in riguardo alle matricole degl' individui della riserva, a' permessi che loro si accordano, ed altro. *Ministeriale del 21 Febbrajo 1840.* . . . . » 270

Gl' individui della riserva che si ammalano, debbono essere curati a carico degli Ospizl Civili. *Ministeriale del 20 Giugno 1840* . » 271

I requisiti della leva che avessero ottenuto di appartener al Corpo delle Guardie d' Onore, rendendosi renitenti a vestirsi, o disobbedienti alle chiamate de' servizl, decadono dalla grazia ricevuta, e sono restituiti a' Consigli di leva senza potersi far sostituire da cambl. *Rescritto del 7 Ottobre 1840* . . . . » ivi

Si assimila al sistema prescritto per le spese relative alla spedizione delle reclute quello da tenersi per gli esiti occorrenti per lo ritorno della riserva del Real Esercito al servizio attivo. *Rescritto degli 11 novembre 1840* . . . . » 272

Gl' individui appartenenti alla riserva del Reale Esercito debbono considerarsi come militari. *Rescritto del 14 Novembre 1840* . » 273

Gl' individui appartenenti alla riserva del Real Esercito sono abilitati ad andare ove loro aggrada, per cagione di lavoro, coll' obbligo di farne prender nota dal 2.° Eletto del proprio Comune. Si dimanda se sia più opportuno cumulare quest' attribuzione a quelle che già pel regolamento relativo ha il 1° Eletto; o pure confidarle tutte al 2° Eletto. *Ministeriale del 18 Novembre 1840* . . . . . . » 273

Rivocazione dell' ordine di non ammettersi volontarl presso i Corpi del Real Esercito, e della Compagnia de' Pompieri. *Rescritto del 25 Novembre 1840* . . . . » 274

I Consigli di ricezione possono far misurare orizzontalmente solo i requisiti di leva, che per comparire bassi si aggranchino, ed accorciano. *Ministeriale dell' 8 Novembre 1840* . . . . » 275

I Pompieri della Città sono autorizzati a rimpiazzare le reclute come cambl, per effetto del Decreto del 23 Settembre 1840. *Ministeriale del 5 dicembre 1840* . . . . » ivi

In quali casi li Ospizl civili possono essere rivaluti delle spese di trattamento agl' individui infermi appartenenti alla Riserva del Reale Esercito. *Ministeriale de' 24 Aprile 1841.* . . . . . » 277

Un guardia d' onore ammesso, e chiamato a marciare dalla leva, per esserne esentato o deve continuare a servire nell' arma, o deve fornire sei cavalli o il loro valore. *Rescritto del 22 Maggio 1841* » 277

Gli Alunni di giurisprudenza presso la Gran Corte de' Conti sono esenti dalla leva. *Rescritto del 10 Luglio 1841* . . . . . « 278

Il figlio nato nel Regno da uno straniero è anch' esso straniero, e la posteriore naturalizzazione del padre non trae la necessaria naturalizzazione del figlio. *Rescritto del 3 Settembre 1842* . » 279

Un requisito di leva che si trova detenuto per causa di debito può essere tolto dalla prigione, ed inviato al servizio militare; osservandosi però talune pratiche. *Rescritto del 7 Settembre 1842*. . » ivi

Sono assimilati agli Uomini della riserva gl' individui del Reale Esercito dichiarati inutili, e congedati col foglio di congedo rosso. *Ministeriale dell' 8 Ottobre 1842* . . . . » 280

I Comandanti le Armi nelle Provincie possono accordare de' permessi agl'individui della riserva. *Ministeriale dell' 8 marzo 1843* . » 281

Decreto del 21 maggio 1843 e regolamento per dirigere l' ammissione de' cambi militari . . . . » 282

Si accordano delle agevolazioni per la ricezione de' cambi militari. *Rescritto del 23 Agosto 1843* . . . . » 283

Attribuzioni accordate a' second' Eletti sugl' individui della Riserva che si recano a lavorare fuori la rispettiva Provincia. *Rescritto del 13. marzo 1844* . . . . » 287

Gl'individui della Riserva infermandosi, mentre ritrovansi nelle proprie famiglie, debbono essere curati negli Ospedali Civili, purchè siano indigenti, e vanno all'Ospedale. *Ministeriale del 16 marzo 1844* » 289

Li congedati come inutili ristabilendosi in salute, e non ritornando al servizio attivo per compiere l'impegno, sono puniti colle norme prescritte dall'art.° 16 del regolamento per la Riserva del Real Esercito. *Ministeriale del 10 Aprile 1844*. . . . . « ivi

Li Alunni degl' Istituti militari debbono entrare nel bussolo della leva; ma sono esenti dal marciare. *Rescritto del 19 Giugno 1844* » 290

Norme ed istruzioni a seguirsi da' requisiti di leva per farsi sostituire nel servizio da cambi militari in esecuzione del decreto del 21 maggio 1843 col pagamento di ducati ducentoquaranta. *Ministeriale del 12 Luglio 1845*. . . . . » ivi

Ministeriale relativa al novello Elengo delle malattie che esentano le reclute dal servizio militare, approvato Sovranamente il 1. Aprile 1845. *Ministeriale de' 16 Luglio 1845*. . . . . . » 292

Ascrizione Marittima. . » 293

Decreto del 20 Gennaio 1840 riguardante l' ascrizione marittima. » 295

Regolamento del 20 Gennaio 1840 per l'ascrizione marittima. » 298

TITOLO I.

Disposizioni fondamentali . . » ivi

CAPO I.. *Modi di Ascrizione, movimenti, fogli di ricognizione.* » ivi
II. *Durata del servizio degli Ascritti* . . . . » 300
III. *Distribuzione de' contingenti* . . . . . » 301

TITOLO II.

Operazioni da farsi ne' Comuni, e ne' Consigli di Ricezione . » ivi

CAPO IV. *Allistamento e classificazione* . . . . . » ivi
V. *Spedizione degli Ascritti a' Consigli di Ricezione* . » 304
VI. *Operazioni del Consiglio di Ricezione* . . . » ivi
VII. *Visite delle reclute al loro arrivo a bordo de' Reali bastimenti* ne' porti, ed arsenali della Real Marina. . . » ivi

TITOLO III.

Cambi, sostituzioni, refrattari e disertori; eccezioni ed esclusioni » 305

CAPO VIII. *Cambi ed altri modi di Sostituzioni* . . . » ivi
IX. *Refrattari e disertori* . . . . . . » ivi
X. *Eccezioni ed esclusioni* . . . . . . » 306

Elenco delle malattie, e de' vizî di conformazione, che escludono dal servizio della Marina militare . . . . » 307

Altro elenco delle malattie, e de' vizî di conformazione che escludono dal servizio della Marina Militare approvato da S. M. (D. G.) con *Sovrana Risoluzione del 5 Aprile 1844*, affine di rendere completo quello annesso al Real Decreto del 20 Gennaio 1844 per l'Ascrizione Marittima . . . . » 310

Istruzioni relative a' congedi provvisori da rilasciarsi agli Ascritti marittimi. *Minist. del 20 Gennaio 1844*. . . . . . » 316

I Velieri debbono essere anche compresi nelle matricole dell'Ascrizione marittima, come veri Artigiani di Mare. *Rescritto del 3 Giugno 1840* . . . . » 317

Debbonsi pure allistare nelle matricole de' marinari gl' individui di anni 18 a 25 che si trovano compresi già nelle matricole de' muzzi o alunni passate da' Capitani de' porti a' Sindaci comunali, e che abbiano adempiuto ad uno delle condizioni contemplate nell'articolo III. del Regolamento approvato con Decreto del 20 Gennaio 1840. *Minist. del 25 Giugno 1840* . . . . » 318

I Commessari di guerra dovendosi co' Consigli di ricezione condurre in occasioni di chiamata di uomini di mare al servizio in lungo di-

verso da quello ove risiedono, in tale assenza sono rimpiazzati da coloro che per le decisioni in vigore sono destinati ad esercitarne le funzioni; ed i Capitani di porto in occasione medesima surrogati da' Sindaci Comunali. *Minist. del 27 Giugno 1840* . » 319

Sono chiamati a sostituire i Commessari di guerra presso i Consigli di Ricezione di Ascrizione Marittima i Presidenti de' Consigli di guerra di guarnigione, ed in mancanza di questi i Sindaci comunali. *Minist. del 22 Luglio 1840.* . . . . . . » ivi

Indicazione del modo di provocare la rivaluta delle anticipazioni fatte agli Ascritti marittimi spediti al servizio; ed il pagamento delle indennità di condotta, o vacazione a' Membri de' Consigli di ricezione trasferiti fuori residenza. *Minist. del 14 Novembre 1840* . » 320

La conoscenza dell' aritmetica, e della geometria elementare non è indispensabile a' capi costruttori de' legni di commercio, i quali già figuravano nelle vecchie matricole. *Rescritto del 25 Novembre 1840* » 322

Si permette continuarsi a rilasciare agl' individui che aspirano ad essere compresi nella classe de' padroni di piccoli legni i fogli corrispondenti, fino a che il numero non giunga a tale da potere i proprietari di detta specie di legni eleggere gli uomini al comando degli stessi. *Ministeriale del 28 Novembre 1840* . . , » ivi

Le somme che i marinari in servizio della Real Marina assegnano sul loro *prest* alle rispettive famiglie, debbonsi da queste riscuoter in Napoli nel Quartiero direttamente, o per mezzo di persone che verranno dalle stesse, o dall' Intendente, o dal Sindaco indicate. *Rescritto del 9 Dicembre 1840* . , ... » 323

Possono annoverarsi nelle matricole de' marinari gl' individui da 18 a 25 anni, abbenchè non si trovassero annotate nelle vecchie matricole; purchè però dubbio non vi fosse che da' primi anni della loro vita esercitato avessero la pesca. *Rescritto del 12 Dicembre 1840* . . . . » 324

Gli uomini di mare per contrarre matrimonio, debbono ottenere il permesso dall' Ispettore del personale della Real Marina. *Rescritto del 10 Febbrajo 1841* . . . , . . . » 325

A' marinari rinviati dal servizio in famiglia è sufficiente la sola esibizione del congedo ottenuto onde potersi imbarcare. *Ministeriale del 20 febbrajo 1841* . . . . » 326

Gli Ascritti marittimi che non sono in servizio, e quelli che dopo essere stati ammessi trovansi in famiglia pel sospeso loro invio alla Marina militare non hanno bisogno di superiore permesso per ammogliarsi. *Ministeriale del 12 Giugno 1841* . . , » ivi

Determinazioni ed istruzioni intorno alle matricole degli uomini di mare. *Ministeriale del 28 Luglio 1841* . . . » 326

Rimpiazzo da darsi a' marinari congedati come unici sostegni di famiglia, o gravati di molti figli. *Rescritto dell' 11 gennajo 1843* » 331

Si esentano dal far parte del Corpo de' Cannonieri marinari taluni Ascritti marittimi, nelli quali verificansi determinate circostanze di famiglia. *Rescritto del 25 gennajo 1843* . . . » 332

SALUTE PUBBLICA

Legge organica sulla pubblica salute ne' domini di quà e di là del Faro del 20 Ottobre 1819 . . . . » 336

Decreto del 1. gennaio 1820 sulla classificaziono delle deputazioni di salute del Regno in conseguenza dell' articolo 15 della legge del 20 Ottobre 1819 . . . . » 340

Regolamento generale del servizio sanitario marittimo sanzionato da S. M. il 1. gennajo 1820 in esecuzione dell' articolo 20 della legge del 20 Ottobre 1819. . . . . » 341

TITOLO I.

Delle condizioni degli approdi . . » ivi

Capo I *Della provvenienza*. . . . . » ivi
II. *Della identità e qualità del carico* . . . . . » 343
III. *Dell' equipaggio d' un bastimento, e de' passaggieri che possono trovarvisi imbarcati*. . . . . . » 344
IV *Delle circostanze della navigazione eseguita* . . » ivi

TITOLO II.

Del modo di conoscere le condizioni di un approdo. » ivi

Capo I. *Della patente* . . . . » 345
II. *Del costituto* . . . . » 346
III. *Della visita* . . . . » 347

TITOLO III.

Del trattamento sanitario relativo agli approdi. . » 348

Capo I. *Del rifiuto* . . . . » 349
II. *Della contumacia* . . . . » 350
III. *Dell' espurgo* . . . . » 356
IV. *Della pratica* . . . . » 259
V. *Misura straordinaria per gli accidenti di peste ne' lazzaretti di osservazione* . . . . » 360

TITOLO IV.

Degli sbarchi furtivi, e del loro trattamento sanitario. « 361

TITOLO V.

De' naufragi e del loro trattamento sanitario. . . . 366

TITOLO VI.

Delle cose che sono gittate a lido dalle onde, e del loro trattamento sanitario . . . . » 368

TITOLO VII.

Disposizioni particolari pel buon ordine del servizio presso le Deputazioni di salute . . . . » 369

CAPO I. *De' deputati di salute* . . . . » iv
II. *De' medici addetti alle deputazioni di salute* . . » 374
III. *Degli offici sanitari, e de' lazzaretti in generale.* . » ivi
IV. *Della Cancelleria degli offici sanitari* . . . . » 375
V. *Della polizia interna de' lazzaretti* . . . . » 376
VI. *Delle guardie addette al servizio delle deputazioni di salute* . . . . » 379

TITOLO VIII

Delle tariffe Sanitarie . . . . » ivi

TITOLO ultimo.

De' cordoni sanitari marittimi. . . . » 380

Regolamento generale di servizio sanitario interno . . » 382

TITOLO I.

Delle arie malsane . . . . » ivi

TITOLO. II.

De' cibi, della bevande, e de' farmaci nocivi » 385

TITOLO III.

Del contatto con generi, persone, o animali di già attaccati da un contagio qualunque . . . . » 386

TITOLO IV.

Disposizioni generali . . . . » ivi

Statuto penale per le infrazioni delle leggi, e de' regolamenti sanitari » 388

TITOLO I.

Infrazioni di leggi, e discipline sanitarie . » 389

TITOLO II.

Disposizioni generali. . . . . » 393

Decreto del 1. gennaio 1820. sullo stabilimento delle tariffe, e delle Casse de' dritti sanitari in conseguenza dell'articolo 27. della legge del 20 Ottobre 1819 . . . . . . ; . » 394

Tariffa de' dritti sanitari da esigersi nelle deputazioni di Napoli, e di Palermo . . . . » 397

Tariffa de' dritti sanitari da esigersi in tutte le deputazioni di salute del Regno . . . . » 398

Regolamento del 10 Gennajo 1820 per l'ordine interno del servizio delle due Soprintendenze Generali, e de' due Supremi Magistrati di Salute del Regno, in esecuzione dell' articolo 14 della legge del 20 Ottobre 1819. . . . . » 399

Istruzioni del 10 gennajo 1820 pel dettaglio dell' amministrazione delle Casse de' dritti sanitari, in esecuzione dell' articolo 6 del decreto del 1. gennajo 1820 . . . . » 401

Decreto del 17 luglio 1821 con cui approvansi i due regolamenti pei custodi delle deputazioni di prima, seconda, terza e quarta classe, e di tutti gli *scali* corrispondenti . . . . . » 403

Istruzioni del 17 luglio 1821 pe' custodi delle deputazioni sanitarie di prima e seconda classe nella Sicilia . . . . . » 404

Istruzioni del 17. luglio 1821 pe' custodi delle deputazioni sanitarie di terza, e quarta classe, e quelli anche degli *Scali* esistenti nella Sicilia . . . . » 405

Si stabiliscono de' Viceprotomedici e Speziali visitatori in tutt' i distretti del Regno; e la visita degli esercenti l'arte salutare, e delle farmacie. *Rescritto del 1. Ottobre 1822* . . . . . . « 407

Regolamento del Protomedico Generale del 3 giugno 1823 per la visita che debbono eseguire li vice-protomedici e speziali verificatori » 408

TIT. I. *Oggetto delle mentovate funzioni* . . . . . » ivi

TIT. II. *Condizioni necessarie per dichiararsi legale, o illegale l' esercizio ne' vari rami dell' arte salutare* . . . » 409

TIT. III. *Ispezione della legalità nelle persone addetto all' esercizio de' vari rami dell' arte salutare ne' singoli Comuni del Regno, e della retta carriera in esso esercizio. Compilazione degli atti d' ispezione. Registro di tali esercenti. Contribuzione di una tassa annuale imposta a taluni di essi a beneficio della Real Casa Santa degl' Incurabili.* . . . » 411

TIT. IV *Visite nelle spezierie, e nelle drogherie* . . . » 415

TIT. V. *Corrispondenza che debbono tenere i Vice-Protomedici. Sistema per essa.* . . . . » 417

È proibita la vendita di qualunque composto medicinale a persone non autorizzate. *Ministeriale del 3 dicembre 1825.* . . . . » 418

Il servizio sanitario marittimo non può essere affidato agl' impiegati

Comunali incaricati del servizio interno. *Rescritto del 29 Marzo 1826* . . . . » ivi

Decreto del 1 Giugno 1826. con cui si approva il Regolamento provvisorio pel servizio da eseguirsi dalle Deputazioni Sanitarie ne' casi di naufragio, o di arenamento e dritti spettanti a' funzionari, ed agl' impiegati, che sono chiamati a disimpegnarlo . . » 419

Mezzi a seguirsi onde sia con effetti introitata e versata presso lo Stabilimento degl' Incurabili la tassa protomedicale. *Ministeriale del 5 Luglio 1826* . . . . » 421

Le Deputazioni Sanitarie, che tengono l' officio distante oltre un miglio dal mare, hanno dritto alla indennità di vettura da' legni che approdano una sola volta e pro rata. *Circolare della Soprintendenza generale del 24 Agosto 1826* . . . . » 422

Decreto del 19 Settembre 1826 contenente delle disposizioni sanitarie relative a' generi gittati al lido dalle onde . . . . » 423

La nomina de' guardiani sanitari si appartiene alla Soprintendenza Generale di Salute sulla proposta delle deputazioni locali. *Officio della Soprintendenza Generale di Salute di Napoli del 28 Luglio 1827* » 424

I droghieri non possono vendere a minuto i medicinali. *Rescritto del 28 Novembre 1827.* . . . . » ivi

Si permette alle *Castaudelle* doganali ritornare alla propria stazione, se fossero state obbligate ad uscirne benchè sfornite di carte sanitarie. *officio della Soprintendenza Generale di Salute di Napoli del 18 Ottobre 1828* . . . . » 425

Li dritti e le spese sanitarie sopra i generi esteri, che immessi nelle dogane, si vendono per causa di controvenzione alla legge doganale, debbono prelevarsi dal prodotto della vendita con privilegio ancora sul dazio fiscale. *Rescritto del 3 Giugno 1829* . » ivi

Divieto a' droghieri di vendere generi medicinali composti o a minuto, *Rescritto partecipato dal Protomedicato Generale a 12 agosto 1829.* » 426

Decreto del 28 dicembre 1829 che stabilisce il numero degl' impiegati presso la Soprintendenza Generale, ed il Supremo Magistrato di Salute ne' Reali domini oltre il Faro, e presso le Deputazioni del Porto di Palermo, e li soldi rispettivi . . . . » 427

L' anticipazione delle spese sanitarie che occorrono ne' casi di sorpresa di controbando con infrazione de' regolamenti di pubblica salute, deve farsi dalle Casse comunali nella Sicilia. *Ministeriale dell' 11 febbrajo 1830* . . . . » 429

Gl'individui rivestiti della carica di Decurioni possono essere contemporaneamente eletti Deputati Sanitari. *Rescritto del 17 agosto 1830* » ivi

Si toglie a' Sindaci Comunali l'ingerenza di spedire li ruoli di equipaggio, ed i fogli di ricognizione alla gente di mare ne' porti ove esistono li Capitani de' porti alli quali è deferita talo facoltà. *Rescritto del 18 Giugno 1831* . . . . » 430

È proibita la costruzione de' trappeti nell'interno degli abitati; dovendo essi situarsi ad una distanza non minore di cento tese; e per quelli già esistenti se ne permette l'uso per un decennio coll'obbligo a' possessori di formarci de' condotti sotterranei. *Officio della Soprintendenza Generale di Salute di Napoli del 14 Settembre 1833* » 431

Decisione del Supremo Magistrato di Salute di Napoli del 26. Settembre 1818 sulla costruzione de' trappeti inibita nell'interno degli abitati, menzionata nel precedente paragrafo . . . » 432

Decisione dello stesso Supremo Magistrato del 30 aprile 1833 in modificazione della precedente, riguardante li trappeti ad olio . » 433

Decisione del detto Supremo Magistrato dell' 11 giugno 1836 con cui confermasi il divieto de' trappeti alla *Calabrese* nell'interno dell'abitato; e permettonsi quelli così detti alla *Genovese*, curando però le Autorità locali di vigilare l'osservanza di talune circostanze, e requisiti . . . . » 434

Regolamento sullo spaccio de' medicinali emanato dal *Protomedicato generale il 22 Novembre 1837* . . . . » 436

Le spese di scrittojo delle Deputazioni di Salute non sono a carico de' Comuni; ma sibbene debbono cedere su' dritti sanitari. *Ministeriale del 20 Aprile 1839* . . . . » 437

Li Cancellieri delle Deputazioni sanitarie, o coloro che ne fanno le veci sono obbligati dare una cauzione nel quantitativo da fissarsi dal Soprintendente Generale di salute. *Minist. dell'8 Agosto 1840* » ivi

Non deve darsi pratica a' legni che mancano de' ruoli di equipaggio *Ministeriale del 30 dicembre 1840* . . . . . » 438

Disposizioni sulle distanze da osservarsi nella coltivazione del Riso *Minist. del 27 Febbbrajo 1841.* . . . . . . « ivi

Non dev'esservi alcuna restrizione per li trappeti così detti alla *Francese* o alla *Genovese*; li quali possono restare nell'abitato, e costruirsi de' nuovi. *Ministeriale del 18 dicembre 1844.* . . » 439

Decreto del 25 giugno 1844, ed istruzioni pel Regio ufficio di Protomedicato in Sicilia . . . . » 440

Quadro de' dritti protomedicali, e classi che vi sono soggette » 444

Soluzione di dubbii elevati nell' esecuzione del decreto del 25 giugno 1844 per il Protomedicato in Sicilia. *Ministeriale del 1 febbrajo 1845*. . . . . » 445

Leggi, Decreti, Rescritti, Regolamenti e Ministeriali sulla costruzione, e polizia de' Campisanti. . . 446

Legge dell'11 marzo 1817. sullo stabilimento de'Campisanti per inumazione fuori l'abitato de' Comuni . . . . . . » ivi

Regolamento del 21 Marzo 1817, per la esecuzione della legge dell' 11 Marzo 1817 intorno alla costruzione, ed alla polizia de' campisanti. . . . . » 448

Quando più Comuni consentano, e che si trovi utile per minorarne la spesa, si può costruire un solo Camposanto per più di un Comune. *Rescritto del 27 Novembre 1819* . . . . . » 453

Decreto del 1 Febbrajo 1820, prescrivente che ne'Monasteri di perpetua clausura continuino a tenersi le sepolture pe' soli cadaveri delle Religiose . . . . » ivi

Norme da seguirsi per la sepoltura degli Eretici, e de' pubblici impenitenti ne' luoghi ove sono stabiliti Campisanti. *Rescritto del 4 Marzo 1820* . . . . » 454

Ne' Monasteri di donne, ove si professa il voto di perpetua clausura è permesso aver sepolcri nelle chiese, anche ove sono aperti i Campisanti. *Rescritto dell' 11 Marzo 1820*. . . . . » 455

Ne' piccoli comuni ove si trovano delle Cappelle rurali atte ad essere sostituite a'Campisanti, può il seppellimento praticarsi per tumulazione. *Rescritto del 21 Agosto 1821* . . . . . » ivi

È permessa la sepoltura sì per tumulazione, che per inumazione nelle chiese fuori dell'abitato. *Rescritto del 10 Marzo 1827*. . » 456

Decreto del 12 Dicembre 1828 prescrivente l' ultimazione dell' opera de'Campisanti . . . . » ivi

Non può accordarsi dritto di sepoltura nelle Cappelle gentilizie senza l' espressa annuenza Sovrana. *Rescritto del 26 Aprile 1837*. » 458

Sulla costruzione de' Campisanti ne' Comuni di Sicilia. *Minist. del 6 Dicembre 1838* . . . . » 459

Le perizie per opere di campisanti si debbono rivedere e vistare dall'Ingegniere di acque e strade direttore della Provincia. *Minist. del 29 Maggio 1839* . . . . » 461

Si premura il sollecito compimento de'Campisanti, e si danno delle istruzioni in proposito. *Minist. del 24 Luglio 1839* . . » 462

Si sollecita la costruzione e completazione de'Campisanti, e si ordina che ne' Comuni che ne sono già provveduti si tenga strettamente all'osservanza di quanto trovasi prescritto per la chiusura delle sepolture: ma che ne'Comuni che ne mancano tuttavia possano continuarsi a tumulare i cadaveri in qualche chiesa alla debita distanza dall'abitato, o in mancanza nella più eccentrica sino a che il Comune non sia proveduto del proprio Camposanto alzando il muro di cinta, e la croce, e benedetto il luogo secondo il rito della Santa Chiesa. *Rescritto del 28 Settembre 1839* . . . . » 464

Risoluzioni di dubbi elevati sulla costruzione de'Campisanti. *Rescritto del 20 Novembre 1839.* . . . . » 465

Sulle pompe Religiose nell'accompagnamento de'cadaveri. *Ministeriale del 30 Maggio 1840* . . . . » 466

Sullo stess'oggetto. *Minist. del 10 Giugno 1840.* . . . . » 467

Si prescrive destinarsi ne' Campisanti un locale separato pel seppellimento degli estinti non cattolici, e de'bambini senz'aver ricevuto il battesimo. *Minist. del 20 Gennaio 1841* . . . . » 468

La inumazione de' cadaveri ne'Campisanti può eseguirsi dentro casse di legno. *Minist. del 14 Luglio 1841* . . . . . . » 469

Li terreni che occupansi per la costruzione de'Campisanti, quantunque pertinenti alle Cappelle, e Luoghi Pii laicali, debbono essere compensati. *Minist. del 22 Settembre 1841* . . . . » ivi

---

Statuti di vaccinazione.

Regolamento per la Vaccinazione col corrispondente decreto di approvazione dell'11 Settembre 1838 . . . . . . » 470

TITOLO I.

Disposizioni generali. . . . . » 471

TITOLO II.

Istituto centrale Vaccinico . . . . » 472

§ I. *Organizzazione dell' Istituto* . . . . . . » ivi
II. *Metodo per sostituire i soci* . . . . . . » 473

III. *Impieghi fra Soci dell' Istituto, e loro funzioni* . . » 473
IV. *Congressi dell' Istituto, e sistema da tenersi nella discussione degli oggetti.* . . . . » 474
V. *Pratica della Vaccinazione nella Capitale* . . . » 475
VI. *Onorificenze dell' Istituto* . . . . » 476
VII. *Compensi de' Soci, e degl' impiegati dell' Istituto* . . » ivi

TITOLO III

Commessione centrale vaccinica in Palermo . » 478

§ I. *De' membri della Commessione Centrale* . . . . » ivi
II. *Delle funzioni del Presidente, e del Segretario della Commessione centrale* . . . . » ivi
III. *Delle funzioni e congressi della Commessione centrale* . » 479
IV. *Sulla pratica della Vaccinazione nella Capitale di Palermo* » 482

TITOLO IV.

Commessioni Vacciniche . . . . » 484

§ I. *Numero delle Commessioni Provinciali, e distrettuali. Obbietto della loro istituzione. Obbligazioni che ne derivano* . . » ivi
II. *Metodo da tenersi per sostituire i Soci che vanno a mancare nelle Commessioni vacciniche* . . . . » 485
III. *Funzionarî presso le Commessioni vacciniche, e metodo da tenersi per farne l' elezione* . . . . » 486
IV. *Congressi da tenersi dalle Commessioni vacciniche; e sistema da praticarsi nella discussione degli oggetti dell' Istituto.* . » 487
V. *Corrispondenza delle Commessioni Vacciniche* . . . » ivi
VI. *Pratica della Vaccinazione presso le Commessioni Vacciniche* » 489
VII. *Compensi e gratificazioni accordate alle Commissioni Vacciniche* . . . . » 490

TITOLO V.

Soci onorarî. . . . . . » 491

TITOLO VI.

Giunte vacciniche . . . . . » ivi

§ I. *Doveri de' Sindaci* . . . . » 492
II. *Doveri de' Parrochi* . . . . » 494
III. *Doveri de' Professori a condotta* . . . . . . » ivi
IV. *Doveri de' vaccinatori approvati* . . . . . . » 495
V. *Compensi de' Vaccinatori* . . . . » 496

Le sole vaccinazioni riuscite danno dritto a compenso a' professori. *Circolare dell' Istituto Vaccinico del 10 Gennaio 1839* . . » 497

Li comuni sono disgravati dal peso di qualunque esito pel servizio della vaccinazione dal 1 Gennajo 1843. *Ministeriale del 16 Agosto 1843* . . . . » ivi

Prescrizioni intorno alla vaccinazione dell'*Istituto Vaccinico di Napoli del 15 Novembre 1843*. . . . . » 498

Si rivoca la promessa di premio allo scopritore del *cow pox* indigeno per l'inoculazione vaccinica. *Minist. del 10 Settembre 1845.* » 499

Decreti, Regolamenti, Rescritti, Ministeriali ed Istruzioni riguardanti il servizio delle Strade, e le Opere Regie, Provinciali e Comunali. » 500

Metodo da osservarsi per le perizie, e l'esecuzione delle opere pubbliche comunali. *Minist. del 30 Gennajo 1816* . . . » ivi

Regolamento emesso per l'applicazione della precedente ministeriale » 501

Decreto del 1 Febbraio 1816, che prescrive il metodo per l'amministrazione de' fondi addetti alla costruzione delle opere pubbliche » 504

Regolamento approvato il 20 Settembre 1816, sulla Direzione Generale de' Ponti e Strade, e sull' amministrazione de' fondi destinati alle opere pubbliche da eseguirsi dal 1 del 1817 in poi . » 505

Norme a seguirsi per li progetti delle opere pubbliche, sulla loro redazione, e da quale autorità debbono dirigersi. *Circolare della Direzione Generale de' Ponti e Strade del 26 Agosto 1818* . » 508

Regole pe' pagamenti agli appaltatori delle opere pubbliche in caso d'inadempimento ne' loro contratti. *Rescritto del 5 Settembre 1818* » ivi

Nelle opere pubbliche suscettive di mantenimento, gl' Ingegnieri direttori, e le Deputazioni provinciali hanno l'obbligo di riferire alla Direzione generale l'epoca in cui debba darvis' incominciamento. *Circolare del Direttore Generale del 20 Febbraio 1819* . . » 509

Negli appalti per costruzione, e manteuimento di opere pubbliche in quanto al metodo di licitazione, in generale deve osservarsi il disposto nella legge del 12 Dicembre 1816. *Rescritto del 6 Marzo 1819* . . . . » 510

I proprietari de' fondi che attraversano le strade comunali non possono rifiutarsi nè di farli occupare, nè di fare cave, come per ogni altra opera pubblica a tenore delle disposizioni generali. *Ministeriale del 2 Ottobre 1819* . . . . » 511

Rimangono significate quelle somme che gl' Intendenti liberano per lo servizio de' Ponti e Strade al di là di quanto è fissato Ministerialmente. *Ministeriale del 16 Dicembre 1819* . . . . » ivi

I progetti di opere pubbliche a carico del Tesoro non possono farsi dagl' Ingegnieri che per ordine speciale del Direttore Generale dei Ponti e Strade. *Circolare del 19 Dicembre 1821.* . . » 512

Decreto del 14 Maggio 1822 con cui si prescrive che le somme dovute agli appaltatori per anticipazione, o a conto per l'adempimento de' lavori non ancora eseguiti, non possono essere sequestrati ad istanza de' privati . . . . » ivi

È vietata l'inversione de' fondi provinciali, tranne il caso di urgenza che potrebbe compromettere il bene dell'amministrazione. *Minist. del 20 Novembre 1822* . . . . » 513

È vietato a' particolari di piantare i termini di confinazione de' loro fondi sulle strade. *Circolare del Direttore Generale de' Ponti e Strade dell' 8 Novembre 1823* . . . . » 514

È vietato accordare all'ultimo appaltatore di manutenzione la nuova manutenzione delle strade. *Circolare del 6 Dicembre 1823* . » 515

Decreto del 9 febbraio 1824 con cui si divieta far sequestri, o assegnamenti volontari su' soldi ed altri averi che si pagano dalle Casse Regie . . . . « ivi

È vietato gravare esiti sulla cassa Provinciale per articolo non iscritti sullo stato discusso; e come debba procedersi ne' casi di urgenza. *Rescritto del 28 Agosto 1824* . . . . « 517

Si approva un regolamento per la verifica della Cassa delle opere pubbliche provinciali. *Minist. del 1. febbraio 1826* . . . » ivi

Regolamento per la verifica delle Casse delle opere pubbliche provinciali, enunciato nella innanzi citata ministeriale . . » 518

Decreto del 25 febbrajo 1826 con cui si approvano le istruzioni sulle attribuzioni delle Deputazioni delle opere pubbliche provinciali, e degl' Ingegnieri . . . . » 519

Istruzioni sullo attribuzioni assegnate col regolamento del 20 settembre 1816 alle deputazioni delle opere pubbliche provinciali, ed agl' Ingegnieri della Direzione Generale de' ponti e strade . » 520

Per accorrere al bisogno della riattazione delle strade comunali debbono i decurionati proporre l'occorrente, rimanendo in libertà di chiunque il concorrervi con danaro, o con opere. *Rescritto dell' 8 marzo 1826* . . . . » 524

Nella riscossione de' ratizzi per arginare i fiumi ed i torrenti è permessa la spedizione de' piantoni. *Rescritto del 7 giugno 1826* » ivi

Si determina l'ammontare delle cauzioni da darsi da' Cassieri delle opere pubbliche provinciali. *Rescritto del 10 giugno 1826* . » 525

Il termine di otto giorni tra 'l primo manifesto e l'aggiudicazione preparatoria nell'appalto delle opere Comunali è il *minimum* dell'intervallo prescritto. *Rescritto del 8 luglio 1826* . . » 526

Regolarità con cui debbono procedere i pagamenti de' danni inferiti nella costruzione delle strade. *Rescritto del 21 Dicembre 1826* » ivi

Indennità dovuta a' proprietari de' fondi danneggiati per le opere pubbliche. *Rescritto del 21 Dicembre 1826* . . . . . » 527

Nella liquidazione de' danni cagionati a' fondi per opere pubbliche si terrà conto del 5 per 100 a titolo d'interesse dal dì della perdita de' frutti sino all'effettivo pagamento. *Rescritto del 5 gennaio 1828* » 528

Permettendosi l'esecuzione di un'opera pubblica col metodo d'ordine in eccezione della legge, che prescrive quello dell'incanto, deve intendersi tale autorizzazione limitata precisamente alla spesa definita nello stato estimativo. *Rescritto del 29 Maggio 1828* » ivi

Le perizie de' piccioli danni inferiti a' fondi addetti ad opere pubbliche, si eseguiranno da' periti locali. *Circolare. del 31 gennaio 1829* » 529

Agl' Ingegnieri de' ponti e strade sono dovute le indennità di viaggio in caso di traslocazione dalla provincia ove vanno. *Rescritto del 27 giugno 1829* . . . . » ivi

Regolamento Sovranamente approvato a 12 ottobre 1830 relativo alla esecuzione de' lavori in economia . . . . . » 530

L'interesse del 5 per 100 sulle somme dovute a' proprietari pe' danni recati loro dalle opere pubbliche deve calcolarsi dal giorno dell'occupazione, ossia dal giorno che il proprietario ha cessato di percopire il frutto fino a quello dell'effettivo pagamento, non contenendo il Reale Rescritto dell' 8 gennaio 1828 che una dichiarazione del dritto de' proprietari. *Ministeriale del 18 febbraio 1832* » 536

Decreto del 2 aprile 1832, che proibisce di sequestrarsi ad istanza de' privati le somme dovute dalle diverse Amministrazioni dello Stato agli appaltatori delle opere pubbliche . . . . » 537

Regolamento Sovranamente approvato relativo a' patti e condizioni pe' contratti di mantenimento delle Regie strade. *Ministeriale del 10 ottobre 1832* . . . . » 538

Patti e condizioni regolamentarie pe' contratti di mantenimento delle Regie Strade approvato da S. M. il 6 Ottobre 1832. . » ivi

Tit. I. *Dell'oggetto, e del periodo dell' appalto.* . . . . » 538
Tit. II. *Della consegnazione della strada* . . . . . » 539
Tit. III. *Degli obblighi degli appaltatori* . . . . . » 540
Tit. IV. *De' danni, de' lavori urgenti, e de' lavori straordinarii.* » 547
Tit. V. *Dell'estaglio* . . . . » 549
Tit. VI. *Del termine dell' appalto, e della riconsegna della strada* » ivi
Tit. VII. *Delle competenze di giurisdizione de' contratti in danno, e delle multe.* . . . . » 550
Tit VIII *De' casi ne' quali si può chiedere la risoluzione del contratto, o si può sospendere il mantenimento.* . . . . » ivi

—

Come debbono valutarsi le cauzioni per le opere pubbliche di conto della Tesoreria Generale. *Circolare del 26 febbraio 1834* . » 551

Istruzioni per lo esatto adempimento degli ordini Sovrani comunicati con Real Rescritto del 14 ottobre 1834 di rattopparsi giornalmente le regie strade consolari, tanto se siano in brecciame, quanto se siano lastricate . . . . » ivi

L' articolo 52 del decreto del 23 marzo 1819 riguardante l' Amministrazione delle poste viene applicato all' Amministrazione de' ponti e strade per l' arresto de' lavoratori ed appaltatori de' lavori delle regie strade. *Rescritto dell'8 Novembre 1834* . . . . » 553

Risoluzione Sovrana del 28 marzo 1835 emessa su gli atti del Consiglio Provinciale di Bari del 1834 in riguardo alle opere pubbliche, ed agl' Ingegneri provinciali. . . . . » 554

L' articolo 229 della legge sull'Amministrazione civile è applicabilo tanto alle strade di conto regio, che a quelle di conto provinciale. *Rescritto del 20 maggio 1835* . . . . » 555

A prevenire la degradazione delle strade s' inculca la maggiore vigilanza, incaricandosi li primi Eletti de' Comuni di verificare le degradazioni, e si assegnano li fondi per la manutenzione. *Rescritto del 6 Giugno 1835* . . . . » 556

Tanto per le opere comunali, che per le provinciali e per quelle di conto regio non deve cominciare il lavoro prima che i fondi siano approntati. *Rescritto del 6 Giugno 1835* . . . . . » 557

Decreto del 9. Agosto 1835 che rende insequestrabili le somme dovute ad appaltatori di opere pubbliche dipendenti dal Ministero di Stato degli Affari Interni . . . . » ivi

Si promuove la bonifica delle terre paludose, e disponesi la formazione di un' elenco delle terre di proprietà del Demanio, e di ogni altra Amministrazione dipendente dal Ministero delle Finanze, delle quali si rende necessaria la bonificazione sia a vantaggio dell'agricoltura, sia pel bene generale della salubrità dell'aria. *Rescritto de' 22 Giugno 1836.* » 558

Il fango che si forma nel capostrada dev' essere sgombrato, e sparso ne' fondi laterali. *Circolare del 1 febbraio 1837* . . . » 559

Sono dovuti gl' interessi del 5 per 100 sulle somme liquidate, e non pagate a' proprietari, che cedono i loro fondi, o vi soffrono detrimenti per opere pubbliche. *Rescritto del 4 febbrajo 1837* . » 560

Gli arbitri, gli abusi, ed i danni che si commettono sulle proprietà particolari da un Ingegnere, o da un appaltatore, non possono collocarsi nella classe delle opere pubbliche, che l' Amministrazione ha giudicato d' interesse generale; e debbesi in tali casi stare alle leggi ed altre disposizioni in vigore. *Parere dato dall'Agente del Contenzioso il 14 Ottobre 1837.* . . . . » ivi

Negli appalti delle opere provinciali e comunali possono riceversi le offerte di chiunque presenti idonea garenzia, e sia conosciuto per la morale. *Rescritto del 27 Agosto 1838* . . . . . » 561

Possono essere astretti co' mezzi coattivi li morosi a prestare l' opera gratuita in qualche pubblico lavoro, purchè siasi approvato il regolare ratizzo. *Minist. dell' 8 dicembre 1838* . . . . » 562

Decreto del 9 luglio 1839 relativo alla soppressione della carica di Soprintendente generale di strade e foreste ne'Reali Domini oltre il Faro; e destinazione di un Sotto-Direttore . . . . . » 563

Decreto de' 13 Agosto 1839 relativo alle opere di bonificamento delle terre paludose . . . . » 564

Nelle opere pubbliche di conto regio, le Deputazioni provinciali, e locali non debbono prendervi più parte, rimanendo affidata la sorveglianza de'lavori agl'Intendenti e Sottintendenti, non che a'Sindaci. *Rescritto del 18 agosto 1839* . . . . » 565

Il Corpo degl'Ingegneri vien distinto in due sezioni: l' una per le opere a carico del Tesoro, l' altra per le opere provinciali. *Rescritto del 28 Agosto 1839* . . . . » 566

Istruzioni riguardanti l' intrapresa della bonificazione de' terreni paludosi in seguito delle agevolazioni concedute col Real Decreto de' 13 Agosto 1839. *Minist. de' 12 Ottobre 1839.* . . . » 566

Le misure e valutazioni de'lavori provinciali si debbono eseguire coll' intervento di tutt' i Deputati delle opere pubbliche. *Rescritto del 23 Ottobre 1839.* . . . . » 569

Istruzioni del 20 dicembre 1839 riguardanti il servizio delle strade, ed altre opere regie, e la relativa contabilità . . . . » 570

Tit. I. *De' lavori di costruzione, e restaurazione delle strade, ed altre opere Regie* . . . . » 570
Tit. II. *Del mantenimento delle Strade Regie* . . . . » 575

Il decreto del 9 agosto 1835, che dichiara insequestrabili le sommo dovute agli appaltatori di opere pubbliche dipendenti dal Ministero degli Affari Interni è reso comune alla Sicilia. *Rescritto del 6 Giugno 1840* » 578

Decreto e Regolamento organico del 30 Agosto 1840 del personale della Sezione delle opere provinciali della Direzione generale de' Ponti e Strade . . . . » 579

Non si può dar cominciamento a nuove opere comunali senza compiersi prima le incominciate. *Rescritto del 19 Settembre 1840* » 580

Compenso dovuto a' periti per viaggi e vacazioni per apprezzo di danni inferiti dalle opere pubbliche a' fondi do' particolari. *Circolare della Direzione Generale de' Ponti e Strade del 30 Gennaio 1841* . » ivi

Istruzioni del 16 Febbraio 1841, pel servizio delle opere pubbliche provinciali in conformità del Regolamento del 20 Settembre 1816, de' due Decreti del 23 Febbraio 1826, della Sovrana risoluzione del 18 Agosto 1839, e del Regolamento organico del 30 Agosto 1840 . . . . » 581

Metodo da osservarsi nell' amministrazione de' fondi addetti alla costruzione di opere che interessino una parte de' comuni della Provincia. *Rescritto del 7 Maggio 1841* . . . . . . » 585

In pendenza della Sovrana approvazione alli progetti de' Stati discussi delle opere pubbliche provinciali, e di quelli de' fondi provinciali, debbono ritenersi come norma legale dell' amministrazione quelli dell' anno precedente. *Rescritto del 15 Maggio 1841* . . » 586

Per li lavori occorrenti alle Caserme di Gendarmeria deve procedersi come per gli altri lavori provinciali. *Minist. del 14 Luglio 1841* » ivi

Le offerte per costruzione di opere pubbliche comunali possono riscuotersi come ogni altro credito d'imposta amministrativa, tostocchè sono sottoscritte dagli offerenti, ed il foglio corrispondente è approvato dall' Intendente in seguito di deliberazione decurionale. *Rescritto del 17 Luglio 1841* . . . . » 587

Nuove norme per l' amministrazione delle opere pubbliche. *Rescritto del 7 Settembre 1841* . . . . » 588

Compensi dovuti agli Ingegnieri di acque, e strade per servizio che prestano in opere pubbliche comunali. *Minist. del 15 Settembre 1841* » 589

La tassa dell'uno e mezzo per cento addizionale alla fondiaria di Si-

cilia dal 1 Gennaio 1843, deve introitarsi dalla Tesoreria per destinarsene il prodotto al pagamento delli crediti delle Provincie, ed alla costruzione delle più interessanti opere provinciali. Il prodotto delle barriere rimane ad esclusivo introito delle Provincie che debbono provvedere al mantenimento delle strade. *Rescritto dell'8 Dicembre 1841* . . . . » 590

Decreto del 25 Giugno 1842, relativo alla piantagione e conservazione degli alberi lungo le sponde delle strade provinciali e comunali; o corrispondente Regolamento. . . . . » 591

Per la elezione delle Deputazioni per le opere pubbliche speciali. *Rescritto del 25 Luglio 1843* . . . . » 593

Regolamento per la creazione delle Deputazioni locali. *Minist. del 28 Ottobre 1843* . . . . » 594

Norme sulla valutazione de' fondi che vengono occupati, o danneggiati per lavori pubblici. *Minist. del 18 Febbraio 1844.* . » 595

Metodo a seguirsi nell' apprezzo de' fondi occupati da strade, ed opere Regie. *Ministeriale del 30 Aprile 1844* . . . . . » ivi

Sono risponsabili gl' Ingegnieri direttori in quanto a' danni per loro oscitanza, malvolere, o imperizia arrecati alle Provincie. *Rescritto del 31 Agosto 1844* . . . . » 596

Istruzioni agl' Ingegnieri in esecuzione del Rescritto del 14 Agosto 1844 perchè dichiarino sotto la di loro responsabilità, nel rilasciare li certificati, gli scandagli, e le misure, che l' opera sia stata eseguita secondo il piano d'arte, e secondo le modificazioni superiormente approvate. *Circolare del Direttore generale de' Ponti e Strade del 7 Settembre 1844* . . . . » 597

Norme per la formazione de' progetti degli stati discussi provinciali. *Ministeriale del 21 Maggio 1845.* . . . . . . » 599

Norme per la nomina e rimpiazzo de' Deputati delle opere pubbliche. *Ministeriale del 22 Ottobre 1845.* . . . . » 600

Non possonsi proporre rettifiche di strade, ove le medesime non siano perfettamente compiute. *Rescritto dei 15 Novembre 1845* . » ivi

Penali a carico degl' Ingegneri del ramo Provinciale, li quali nell' eseguire un' opera sorpassino la somma per essa destinata, senza di aver prima ottenuta l' approvazione di qualche stato stimativo suppletorio. L' esecuzione dell' opera non dev' essere affidata agli stessi Ingegneri, i quali sono stati incaricati della compilazione de' progetti. *Rescritto de' 31 Gennajo 1846* . . . . . » ivi

Decreti, Rescritti e Regolamenti per la istituzione ed erezione de' Consigli Edilizii delle Città di Napoli, e di Palermo.

Decreto del 10 Gennajo 1832 per l'abolizione della così detta *Portolania* di fabbriche, legname, e di fortificazione per la Città di Napoli, e corrispondente regolamento . . . . . » 602

Decreto del 22 Marzo 1839 che istituisce nella Città di Napoli una Giunta speciale col nome di Consiglio Edilizio, abolendo la *Giunta di fortificazione*, e la *Commessione delle Acque* . . » 607

Regolamento del 31 Maggio 1840 Sovranamente sanzionato per lo Consiglio Edilizio di Napoli. . . . . » 610
§ I. *Opere pubbliche della Città* . . . . » ivi
§ II. *Personale* . . . . » 611
§ III. *Metodo de' lavori* . . . . » 612
§ IV. *Portolania* . . . . » ivi

La cura della costruzione, mantenimento, e de' restauri delle strade interne della città di Palermo, e dei contorni di essa, è restituita a quel Senato. *Rescritto del 23 dicembre 1840* . . » 614

Il decreto del 22 Marzo 1839 pel Consiglio Edilizio di Napoli viene applicato alla Città di Palermo; meno talune modifiche. *Rescritto del 18 Novembre 1841* . . . . » 616

Decreto del 29 Maggio 1842 con cui s'istituisce un Consiglio Edilizio nella Città di Palermo, e dettagliansi le sue attribuzioni . » ivi

CAP. I. *Del Consiglio degli Edili, e suo organico.* . . . » 617
CAP. II. *Della pianta della città, non meno che de' corsi sotterranei* » 618
CAP. III. *Della salubrità.* . . . . » ivi
CAP. IV. *Della sicurezza* . . . . » 619
CAP. V. *Del comodo, ed abbellimento* . . . . . . » ivi
CAP. VI. *Disposizioni generali* . . . . » 621

PESI E MISURE

Legge, Regolamenti, Rescritti, e Ministeriali su' pesi e misure.

Legge e regolamento del 6 Aprile 1840 sull' uniformità de' pesi, e misure . . . . » 622

Modello per lo stabilimento di un diritto giurisdizionale per la zecca de' pesi e misure . . . . » 627

Sulli campioni de' pesi e misure dev' essere inciso *Commessione Comunale 1840* ; e ciascun Comune per siffatte incisioni è obbligato pagare il cinque per cento sul prezzo de' campioni stessi. *Minist. del 18 Settembre 1841*. . . . . » 628

Risoluzione di taluni dubbii elevati sulla verifica , e marchio de' pesi , e delle misure che si espongono in vendita. *Minist. del 10 Agosto 1842* . . . . » 629

Il prodotto de' proventi giurisdizionali de' pesi e misure deve servire alla spesa delle Commessioni provinciali , ed al pagamento de' soldi ed indennità degl' Ispettori , e Verificatori de' pesi e misure. *Minist. del 14 Giugno 1843* . . . . » 630

Li costruttori de' pesi e misure debbono far sottoporre alla verifica e marchio gli oggetti da loro fatti pria di esporli in vendita. *Minist. del 18 Novembre 1843*. . . . . » ivi

La forma de' pesi , qualunque sia la loro sostanza , dev' essere conforme a quella de' campioni mandati per le Provincie. *Minist. del 24 Febbrajo 1844* . . . . » 631

La vendita a minuto dello Spirito di Vino , dello Spirito di Sambuco , e del Rhum , dee farsi a peso e non a misura. *Minist. del 30 Marzo 1844* . . . . » 632

Si permette la costruzione de' pesi in ferro a forma parallelepipeda. *Minist. del 14 Agosto 1844*. . . . . » ivi

Può apporsi il marchio dell' anno che corre al peso o misura trovato in regola ; ancorchè la superficie del medesimo sia già esaurita da' marchi precedenti. *Minist. dell' 11 Ottobre 1845* . . » 633

Legge de' 31 Decembre 1809 relativa al sistema metrico di Sicilia » ivi

Real Dispaccio de' 20 Gennajo 1811 , ed avviso per l' osservanza della legge de' 31 Decembre 1809 sulli pesi , e misure di Sicilia. » 638

Reale Dispaccio de' 15 Aprile 1812, e Piano di Polizia generale riguardo a' pesi , e misure da osservarsi in Sicilia. . . . » 641

Dilucidazioni in riguardo alle facoltà che rimangono tuttavia attribuite alle Deputazioni metriche di Sicilia sulli pesi , e misure , dopo la pubblicazione della legge de' 12 Decembre 1816 in Sicilia. *Minist. degli 11 Aprile 1840* . . . . » 649

—

Decreti, Regolamenti, Rescritti, e Ministeriali riguardanti la istituzione, e servizio delle Guardie Urbane ne' Comuni de' Reali Dominii continentali, e di quelli oltre il Faro . . » 651

Decreto del 24 Novembre 1827 relativo alla istituzione delle Guardie Urbane ne' dominii continentali . . . . . . » ivi

Regolamento per le Guardie Urbane ne' dominii continentali . » 654

Tit. I *Della scelta delle Guardie Urbane* . . . » ivi
Tit. II. *De' Capi e sotto-Capi delle Guardie Urbane* . . » 655
Tit. III. *Del dettaglio di servizio delle Guardie Urbane* . . » 656
Tit. IV. *Della disciplina delle Guardie Urbane.* . . . » ivi

Pene che possono infligersi agl' individui della Guardia Urbana che si ricusano di prestarsi al servizio. *Minist. del 1 Decembre 1828* . » 658

Distintivi a'Capi e Sotto-capi della Guardia Urbana. *Rescritto del 30 Luglio 1829* . . . . » ivi

Sull' uniforme . e sui distintivi de' Capi e Sotto capi delle Guardie Urbane. *Rescritto del 26 Settembre 1829* . . . . . » 659

Ne'soli casi di bisogno possono le Guardie Urbane obbligarsi ad oltrepassare i limiti del tenimento del proprio comune per disimpegni di servizio. *Minist. del 6 Gennajo 1830* . . . . . » ivi

Le autorità locali, ed i Giudici Regii avendo uopo della forza urbana debbono farne la dimanda in iscritto a' rispettivi Capi della medesima. *Minist. del 14 Luglio 1830* . . . . . . » 660

I Capi e Sotto-capi delle Guardie Urbane sono facoltati a far uso della sciabla o della spada fuori l' ambito del proprio comune. *Rescritto dell' 11 Dicembre 1830* . - . . . . . » 661

Misure disciplinari contro gli Urbani, durante il cordone sanitario. *Rescritto de' 3 Dicembre 1831* . . . . » ivi

Altre misure disciplinari contro gli Urbani. *Minist. del 14 Dicembre 1841* . . . . » ivi

I Ricevitori del Registro e Bollo non si debbono comprendere ne'ruoli delle Guardie Urbane. *Ministeriale del 25 Aprile 1832*. . » 662

Agli Urbani è accordato gratuitamente il permesso d'armi e sono autorizzati ad inoltrarne domanda in carta semplice. *Ministeriale del 20 Giugno 1832*. . . . . » ivi

Possono i Sindaci richiedere la forza della Guardia Urbana a termini dell'articolo 56 della legge sull'Amministrazione Civile. *Ministeriale del 18 Dicembre 1833*. . . . . » 663

Se un Guardia Urbano è eletto Sindaco, ritiene la prerogativa di Urbano senza l'obbligo di prestar servizio. *Minist. del 10 Maggio 1834* . . . . » ivi

I Capi e Sotto-capi delle Guardie Urbane se sono chiamati a far parte delle Guardie d'Onore, non possono lasciare il servizio delle prime funzioni senza il permesso del Ministro di Polizia. *Rescritto del 17 Luglio 1834* . . . . » 664

Gl'impiegati de' dazi indiretti e delle varie Regie sono esenti dalle Guardie Urbane. *Ministeriale del 28 Gennaio 1839* . . » ivi

Esenzione de'postieri de'lotti dal servizio attivo della Guardia Urbana. *Ministeriale del 16 Ottobre 1840*. . . . . . . » 665

S'inculca agl'individui della Guardia Urbana di far uso in servizio de' distintivi dell'arma; onde agl'insulti e vie di fatto contro di essi sia dato il carattere grave che si conviene. *Ministeriale del 27 Novembre 1840* . . . . » ivi

Alle Guardie Urbane è permesso di portare le armi fuori il territorio del proprio comune, quante volte abbiano sempre servito con energia ed esattezza. *Ministeriale del 5 Novembre 1841* . . » 666

Li permessi alle Guardie Urbane per asportare le armi fuori del proprio comune o provincia si accordano da'funzionari locali di polizia. *Ministeriale del 10 Dicembre 1841*. . . . . » ivi

Gl'individui della riserva, durante il quinquennio del temporaneo congedamento, non debbono far parte della Guardia Urbana. *Rescritto del 9 Settembre 1842* . . . . » 667

Decreto del 4 Novembre 1838 contenente la soppressione ne'comuni de'Reali Domini oltre il Faro de'*Sorvegliatori*, e la istituzione delle Guardie Urbane . . . . » ivi

Regolamento per le Guardie Urbane de'Reali Domini oltre il Faro » 671

Tit. I. *Patentiglie ed Armi*. . . . . » ivi
Tit. II. *Dettaglio di servizio* . . . . » ivi
Tit. III. *Disciplina* . . . . » 672
Tit. IV. *Armi da tenersi* . . . . » 673

—

Decreti , Istruzioni , Rescritti e Ministeriali pe' Reali Domini oltre il Faro relativo 1.° alla liquidazione de' compensi dovuti a' proprietari di officî , e dazi aboliti ed a'creditori bimestranti ; 2°. alla verifica de' titoli originarii del così detto debito perpetuo e di altri debiti della Tesoreria Generale di Sicilia ; 3.° alla liquidazione delle rendite fiscale e di Regio patronato a carico de' comuni . . . . . . » 674

Real dispaccio del 23 Aprile 1796 , col quale si permette alle Università d'impiegare gli avanzi del civico patrimonio alla ricompra del dazio di tarì sei a quintale sull' olio che si produce nel territorio del comune. . . . . » ivi

Istruzioni per la liquidazione de' compensi dovuti per officî aboliti in Sicilia , approvate con Rescritto de' 10 Marzo 1819 . . . » 676

Norme da osservarsi per la liquidazione de' compensi dovuti a' possessori degli aboliti dritti di navigazione. *Ministeriale del 21 Aprile 1819* . . . . » 680

Sul compenso da assegnarsi a'creditori bimestranti, ed a tutti gli altri proprietari degli aboliti dazî sull' importazione ed esportazione de' generi cereali da'Dominî oltre il Faro. *Decreto del 21 Giugno 1819* . . . . » ivi

Soluzione di dubbî elevati su di alcuni articoli delle Istruzioni emesse per la liquidazione de' compensi da assegnarsi a coloro che hanno perduto o perderanno officî per effetto de' nuovi sistemi. *Minister. del 26 Giugno 1819* . . . . » 681

Decreto del 20 Luglio 1819 relativo all'abolizione degli officî di *Protonotaro del Regno* e della *Camera Reginale* , non che di quelli della *Segreteria del Regno* ne' Reali Dominî oltre il Faro . » 682

Si dichiara che nelle disposizioni del Decreto del 20 Luglio 1819 , contenente l'abolizione degli officî di *Protonotaro* in Sicilia sono compresi anche gli officî di Luogotenente , di Protonotaro e de' *Coadiutori. Rescritto del 19 Agosto 1819.* . . . . . » 683

Norme da osservarsi nella liquidazione de' crediti a carico de' comuni estratte dal titolo 18 del regolamento approvato col Decreto del 10 Novembre 1819 . . . . » ivi

Decreto del 30 Novembre 1824 contenente l'abolizione di tutt'i dritti, e gli officî di *tratte e portolanie* ; come ancora di qualsivoglia altro dritto d' immissione, o di estrazione doganale ; e norme da seguirsi

per la liquidazione de' compensi spettanti a' godenti e possessori di tali dritti . . . . » 684

Nella liquidazione de' dritti debbonsi distinguere quelli propriamente detti *signoriali* da quelli provenienti da impieghi ed uffici Regî aboliti; e quindi sono i primi a liquidarsi con le norme della legge Parlamentaria del 1812, ed i secondi in conformità del prescritto nelle Reali istruzioni del 17 Marzo 1819. *Rescritto del 27 Agosto 1823* . . . . » 686

Si accorda un termine di altri tre mesi a' *granatari* onde implorare il corrispondente compenso. *Rescritto del 24 Settembre 1825* » ivi

Si proroga a tutto Aprile 1826 il termine a potere i proprietari de' dritti aboliti col decreto del 30 Novembre 1824 presentare i loro titoli alla Gran Corte de' conti. *Rescritto del 15 Novembre 1825* . . . . » ivi

Per la reluizione del dazio di tarì sei a quintale sull' olio che si produce nel proprio territorio, debbono i comuni pagare il capitale al possessore del dazio, prelevando la somma necessaria dagli avanzi delle rendite comunali; ed in mancanza con denaro preso a mutuo. Si condonano li ducati cento dovuti all'Erario per il *jus luendi*. *Rescritto del 4 Marzo 1826* . . . . » 687

Si dichiara che il compenso a' proprietari delle dogane di terra, o *segrezie* abolite con le leggi del 1812. e 1813. debbe liquidarsi col sistema prescritto in dette leggi, cogli articoli 20 e 21 del decreto del 21 giugno 1819; e che in ciò sia competente a procedere la Gran Corte de' Conti. *Rescritto del 9 Agosto 1826* . . » 688

Si prescrive il modo come liquidarsi il compenso spettante a que' possessori di offici aboliti, che non possano contare l' intero ventennio designato dalle istruzioni del 17 marzo 1819. *Rescritto del 18 ottobre 1826* . . . . » ivi

Modo come liquidarsi il compenso spettante al principe di Trabia per l' abolito officio di Maestro Notajo della Gran Corte di Sicilia. *Rescritto del 18 ottobre 1826* . . . . » 689

Sono accordate a D. Giuseppe Giojeni once 300. annue per compenso dell' ufficio di tesoriero della città di Catania, giusta un' atto di gabellazione da lui presentato per soli dieci anni. *Rescritto del 18. novembre 1826* . . . . » 690

Elevandosi dalla Reale Scrivania di Razione de' dubbi sugli elementi delle liquidazioni per compenso degli uffici aboliti, ch' esiggono esame, e conoscenza di giudice, la Gran Corte de' Conti sulla dimanda della parte debbe procedere come di dritto. *Ministeriale del 14 febbrajo 1828* . . . . » 691

Massime da osservarsi dalla Gran Corte de' Conti nella liquidazione di compensi degli uffici aboliti in riguardo alla deduzione per risponsabilità. *Rescritto del 14 febbrajo 1829* . . . . » 692

Si dichiara quali autorità siano competenti a pronunciare sulle quistioni, e richiami che avrebbero potuto nascere per causa della percezione di cespiti venduti dal Real Erario, aboliti in dritto, ma non in fatto. *Minist. dell'8 Marzo 1829* . . . » 693

Sul compenso da fissarsi in favore di D. Giuseppe Nicolò Salvatore facoltandosi lo stesso ad avvalersi degli atti di gabella a far liquidare i frutti del perduto ufficio di Maestro Notaio delle ventidue gabelle patrimoniali in Messina, non ostante l' interruzione durante il ventennio. *Rescritto dell' 11 settembre 1830* . . . » 694

Si stabiliscono delle massime come procedersi nel fissarsi il compenso per gli aboliti dritti a favore degli acquirenti di essi da' concessionari, a' quali non era stata data facoltà di alienarli. *Rescritto del 10 Novembre 1830* . . . . » 695

Si ordina che la liquidazione del compenso spettante a Monsignore D. Gaetano Trigona per l' abolito ufficio di Maestro Notajo della Corte *Capitaniale* del comune di Piazza si esegua sul rivelo della rendita di detto ufficio. Si dichiara però, che per altri casi debba starsi alle regole dettate dalle Istruzioni del 17 marzo 1819. *Rescritto del 28 Settembre 1831* . . . . » 696

Si prescrive che pel barone D. Giacomo Dolce possessore degli aboliti uffici di Maestro notajo, e depositario delle Curie civili e criminali, la liquidazione si esegua sul coacervo di un decennio. *Rescritto del 10 marzo 1832* . . . . » 697

Sulla istituzione in Sicilia del Gran Libro del debito pubblico e della Cassa di Ammortizzazione; e dettaglio delle rendite da iscriversi sul Gran Libro. *Rescritto del 28 giugno 1832* . . . » 698

Decreto del 12 marzo 1833. prescrivente la liquidazione delle rendite fiscali, e di Regio Patronato dovute da' comuni de' Reali Domini oltre il Faro . . . . » 702

Si appartiene alla Gran Corte de' conti il procedere alla liquidazione del compenso a' proprietari delle abolite *Segrezie* e dogane di Nicosia, non che di altre simili. *Risoluzione dell' 11 Luglio 1833* » 703

Decreto del 29 Novembre 1833 con cui si determina, che se fra due mesi dalla pubblicazione dello stesso non siansi presentate alla Gran Corte de' conti le dimande di liquidazione per dritti di uffici aboliti, decaderanno dal loro diritto coloro, che per legge potrebbero domandarla . . . . » ivi

Decreto del 24 Marzo 1834 che istituisce una Commessione incaricata di verificare i titoli originarii del così detto *debito perpetuo*, e di altri debiti di quella generale Tesoreria, da servire allo stabilimento del Gran Libro, e della Cassa di Ammortizzazione ne'Reali dominii, oltre il Faro . . . . » 704

Regolamento per la Commessione istituita per esaminare e verificare i titoli originarii, ed originali del debito perpetuo, e degli altri debiti della Tesoreria generale in Sicilia, e per liquidare gli arretrati. *Approvato da S. M. il 24 Marzo 1834* . . . » 706

Decreto del 18 Agosto 1834 col quale si proroga a tutto Dicembre 1834 il termine per presentarsi da' creditori della Tesoreria generale in Sicilia i titoli e documenti necessarii alla Commessione all'uopo stabilita . . . . » 707

Si dichiara che per la liquidazione del compenso spettante a' proprietarii della dogana di Aci-Reale non sia assolutamente necessaria l'esibizione de' libretti del *Collettore* doganale: ma possa la Gran Corte de' Conti eseguirla con le regole generali di diritto; tenendosi ragione de' contratti di fitto, delle apoche pubbliche, e del certificato del detentore e cassiere di quella dogana. *Rescritto del 30 Agosto 1834* . . . . » ivi

Nella liquidazione del compenso per gli ufficii aboliti di Maestro Notajo debbono calcolarsi li tarì sei per ogni centinajo di once, che tali Maestri notaj esigevano per ricevere, stipulare, e scrivere qualunque fidejussione; qualora per legge tale dritto era ricevuto. *Rescritto del 18 Novembre 1834* . . . . » 708

Decreto del 29 Dicembre 1834 che proroga di altri due mesi il termine accordato col decreto del 18 Agosto 1834 per presentarsi dai creditori della Tesoreria generale di Sicilia i titoli e documenti necessarii alla Commessione all' uopo istituita . . . . » 709

Si permette che la liquidazione del compenso dimandato da D. Agostino Fraso, e Giorgio per l'abolito ufficio di *Portolanoto* di Augusta, in mancanza di altri elementi, si esegua sul rivelo della rendita fatto nel 1811. *Rescritto del 31 Dicembre 1834* . » 710

Nella liquidazione de' compensi per officii alienati col patto della ricompra, deve aggiungersi la riserba dell' esercizio di tal patto in qualunque tempo se ne voglia far uso. *Rescritto del 14 Gennajo 1835* » ivi

Sul modo come iscriversi sul Gran libro del debito pubblico le partite di rendita risultanti da liquidazioni di compensi per officii aboliti, e che furono alienati col patto della ricompra. *Minist. del 17 Gennajo 1835* . . . . » 711

Sulla reluizione del dazio di tarì sei a quintale sull'olio. *Circolare del 14 Gennajo 1836* . . . . » 711

Sono abilitati i possessori dell'abolite *tratte* sulle vettovaglie di Trapani, Alcamo, Castellammare, e Mazara; e delle *segrezie* di Castrogiovanni a presentare i loro titoli nella Gran Corte de' Conti, non ostante la perenzione del termine. *Rescritto del 12 Marzo 1836* » 714

Non sono ammessibili i certificati de' commessi in mancanza de' registri, ed altri documenti per valutarsi l'affettiva percezione di alcuni dritti appartenenti all'abolito ufficio di Maestro Notaro del Senato di Palermo; possa bensì ricorrersi al rivelo del 1811. *Rescritto del 18 Marzo 1836* . . . . . . » ivi

I creditori per rendite fisse, invariabili, e perpetue, che hanno legalizzato il loro titolo, debbono essere assentati fra' creditori dello Stato, quantunque le rendite provenissero da officii aboliti. *Rescritto del 22 Ottobre 1836.* . . . . » 715

Si permette farsi la liquidazione del fruttato de' cespiti aboliti sulla base de' riveli in difetto di altri elementi per la coacervazione del ventennio, o del decennio. *Rescritto del 15 Marzo 1838* . » 716

Sulla soddisfazione del debito pubblico in Sicilia. *Rescritto del 24 Novembre 1841* . . . . » 717

Si danno delle prescrizioni per la sollecita liquidazione de' crediti, e debiti delle provincie, e de' comuni della Sicilia verso quella Tesoreria generale, e s'incarica la Commessione di rivisione per la disamina de' reclami che si produrranno avverso la liquidazione. *Rescritto dell' 8 Dicembre 1841* . . . . » 718

S'istituisce una Commessione di revisione per la liquidazione de' debiti della Tesoreria di Sicilia; e dettansi le norme per l'estinzione di essi annualmente previo sorteggio. *Rescritto dell' 8 Dicembre 1841* . . . . » 719

Decreto dell' 11 Dicembre 1841 col quale la liquidazione de' compensi dovuti per aboliti dritti feudali, e *Segrezie* in Sicilia è confidata alla Gran Corte de' Conti coll'aggiunzione di Consiglieri, ed Avvocato generale a ciò solamente delegati. . . . . » 722

La Gran Corte de' Conti delegata è la sola incaricata qual Commessione liquidatrice per la liquidazione dei dritti compresi nelle così dette *Segrezie* senza distinzione di epoche, e dipendenti dalle dogane interne, ed esterne. *Rescritto del 29 Marzo 1842* . » 725

Le carte pendenti per compensamenti compresi nelle così detta *Se-*

grezie, senza distinzione di quelli dipendenti dalle dogane esterne ed interne, debbono passare alla Corte delegata. *Rescritto del 28 Aprile 1842* . . . . » 726

Le carte tutte relative a' compensamenti passar debbono alla Gran Corte de' Conti delegata. *Rescritto del 24 Maggio 1842* . » ivi

Le liquidazioni de' compensi che restano a farsi, debbono eseguirsi colle norme dettate nelle Istruzioni del 17 Marzo 1819. *Rescritto del 9 Settembre 1842* . . . . » 727

La liquidazione del compenso per l'abolito dazio sull'olio dee sperimentarsi come di dritto, secondo li patti contenuti nel titolo originario contro il Regio Erario, se da questo si ripete il dazio abolito, o contra il comune, se questo l'abbia distratto a suo profitto. *Rescritto del 9 Marzo 1844* . . . . » 728

Decreti, Rescritti, e Ministeriali riguardanti i trattamenti di ritiro degl' Impiegati Civili e Militari; e le pensioni delle loro Vedove, ed Orfani. » 729

Gli anni di servizio che si prestano dagl' individui soprannumerari delle Compagnie di dotazione delle quattro isole adiacenti alla Sicilia sono da mettersi a calcolo ne' casi di giubilazione. *Rescritto del 18 Giugno 1815* . . . . » ivi

Decreto del 3 Maggio 1816 che fissa il sistema pe' trattamenti di ritiro degl' impiegati civili, e militari, e le pensioni delle loro vedove, ed orfani . . . . » 730

Decreto del 6 Settembre 1816 relativo al metodo per fissare i ritiri, e le pensioni vedovili per gl' impiegati di marina. . . . » 734

Decreto del 12 Dicembre 1816 che prescrive come debbonsi calcolare le campagne e le ferite negli anni di servizio militare per dar luogo alle pensioni di ritiro . . . . » 735

Decreto del 27 Giugno 1817 che determina come debba ripartirsi la pensione vedovile nel caso che un impiegato lasci una seconda moglie, e de' figli del primo e secondo letto . . . . . » 737

Norme a seguirsi nel calcolare gli anni di servizio de' militari, che contassero un' interruzione per le passate vicende. *Rescritto del 2 Agosto 1817* . . . . » ivi

Sono a considerarsi come non mai rimossi legalmente dalle proprie cariche coloro, i quali messi fuori d' impiego senza loro colpa in tempo dell' occupazione militare, furono prima del ritorno di

S. M. reintegrati nelle cariche che occupavano. *Rescritto del 16 Agosto 1817* . . . . » 738

Nelle liquidazioni delle pensioni degl' impiegati salariati da' comuni, gli anni di servizio debbono calcolarsi dal giorno del godimento del primo soldo ch' è stato soggetto alla ritenzione, o vi sarebbe stato se avesse avuto luogo precedentemente. I pagamenti di tali pensioni debbono eseguirsi da ogni comune particolarmente, senza che siavi bisogno di stabilire una cassa centrale nel capoluogo di provincia; ed i fondi necessarî all' oggetto debbono prendersi da quelli destinati per gli esiti ammessi negli stati discussi. *Avviso della Commessione de' Presidenti della Gran Corte de' conti di Napoli approvato il 21 Febbraio 1818.* . . . . » 739

Decreto del 30 Marze 1818, relativo agli averi de' corrieri ordinarî della posta . . . . » 741

Decreto del 26 Giugno 1818 relativo a' militari figli di truppa, che derivanti da famiglie del Regno, sono nati in paesi stranieri. » ivi

Decreto del 28 Luglio 1818. sul modo di calcolare gli anni di servizio per alcune classi di militari . . . . » 742

Decreto del 31 Agosto 1818, che prescrive la pensione vedovile doversi dividere tra la vedova e li figli, anche quando la vedova viva separatamente da' figli. . . . . » 743

Decreto dell' 11 Febbraio 1819. sul modo di regolare la pensione di ritiro agli uffiziali addetti alle piazze . . . . . . » 744

La liquidazione delle pensioni di ritiro per li soldati ammessi nella casa degl'Invalidi dev'eseguirsi a'termini della legge vigente; con che però si abbiano per base gli anni di servizio, ed il soldo di tariffa corrispondente al grado, che ciascuno aveva nell'atto che fu ammesso nella casa degl'Invalidi. *Ministeriale del 3 Marzo 1819* » ivi

Decreto del 2 Aprile 1819, con cui prescrivesi, che in riguardo alle pensioni vedovili debbonsi considerare come perdonati tutti gli Uffiziali ammogliati prima del 1796 senza Real permesso; tanto se li medesimi ebbero, quanto se non ebbero un' attrasso d' impiego dall'anno 1796 al 1798 . . . . » 745

Le pensioni alle vedove degl' impiegati si liquidano sulla base del penultimo soldo, se per due anni il defunto non avesse goduto dell'ultimo purchè però il penultimo non fosse di somma maggiore. Se n' eccettuano gli emigrati. *Rescritto del 26 Maggio 1819.* » 746

La regola da adottarsi nella liquidazione delle pensioni degli Uffiziali dev' esser quella che deriva dalle disposizioni contenute nel Decreto dell' 11 Febbraio 1819. *Ministeriale del 5 Luglio 1819* . » ivi

Decreto del 27 Novembre 1819, che provvede a' trattamenti di giubilazione, e ritiro per gl' impiegati civili de' Domini oltre il Faro, ed alle pensioni delle loro Vedove, ed Orfani . . . » 748

Nella liquidazione delle pensioni l'antico soprassoldo deve considerarsi come unito al soldo. *Rescritto del 22 Aprile 1820* . . » 749

Nel calcolo degli anni di servizio per la liquidazione delle pensioni degli uffiziali deve comprendersi il tempo relativo al servizio prestato nell' antico battaglione degl' Invalidi di Napoli, dismesso nel 1807. *Ministeriale del 17 Dicembre 1821*. . . . . . » 750

Gli anni di dimora fatta in Palermo da antichi impiegati, quantunque non avessero ivi occupato essi impieghi, sono a considerarsi come se avessero prestato effettivo servizio. *Rescritto del 23 Gennaio 1822* . . . . » ivi

Norme a seguirsi per la liquidazione delle pensioni a favore delle vedove, e figli di coloro ch' erano in godimento di pensioni accordate da S. M. pria del 1806, e che hanno cessato di vivere. *Rescritto del 9 Marzo 1822* . . . . » 751

Le vedove de' militari, che contrassero nozze dopo essere passati al ritiro, sono ammesse al beneficio della liquidazione della pensione vedovile a' termini della legge, purchè vi sia concorso il Sovrano permesso al matrimonio. *Rescritto dell' 11 Gennaio 1823* . » 753

Decreto del 25 Gennaio 1823, per la liquidazione de' trattamenti di ritiro, pensioni, e sussidi per gl' impiegati civili in Sicilia . » ivi

Decreto del 20 Ottobre 1823, che prescrive, che nella liquidazione delle pensioni de' corrieri dell'Amministrazione generale delle poste, ogni anno di servizio deve valutarsi per 15 mesi . . » 757

Decreto dell' 8 Marzo 1824 approvante un regolamento, che stabilisce le norme per assoggettarsi alla ritenuta del due e mezzo per cento i soldi di alcune classi d' impiegati, perchè possano godere del dritto alla pensione di ritiro . . . . . . » ivi

Nella liquidazione delle pensioni per gl' impiegati degli antichi *Arrendamenti* deve tenersi conto degli anni di servizio prestato in detti *Arrendamenti* a similitudine degl' impiegati degli antichi *Banchi*. *Rescritto del 27 Marzo 1824* . . . . » 760

La liquidazione delle pensioni per gli Uffiziali al ritiro debb' eseguirsi sull' intero soldo semplice, e non già su di una quota di esso; e non potrà ottenersi se non si documentino tutti li requisiti voluti dalla legge, ed in ispecialità l' età di anni 60. *Rescritto del 27 Aprile 1824* . . . . » 761

Si rivoca il Reale rescritto del 25 Gennajo 1822, e si danno nuove norme in riguardo alle pensioni delle vedove e figli di coloro ch' erano in godimento di pensioni accordate da S. M. prima del 1806, e che hanno cessato di vivere. *Rescritto del 5 Gennajo 1825*, » 761

Elenco di tutti i Corpi, e classe d' individui, che formano parte dell' Armata di mare, e che sono ammessi al godimento della pensione di ritiro. *Minist. del 18 Maggio 1825* . . . . » 762

Per gl' impiegati dell' officio Topografico che hanno rilasciato il due e mezzo per cento sugli antichi soldi, li quali sono ora divisi in soldi e soprassoldi, deve continuarsi la stessa ritenuta, e la liquidazione della pensione deve farsi sulli soldi e soprassoldi cumulati insieme. *Rescritto del 28 Maggio 1825* . . . . » 764

Decreto dell' 8 ottobre 1825 circa il modo di stabilire l' anzianità de' militari, che dal ritiro passano all' attività . . . » ivi

Non deve riguardarsi negl' impiegati come interruzione di servizio la sospensione temporanea dalle cariche rispettive sia per ragione di scrutinio, sia per misura amministrativa disciplinare, sia per qualunque altra causa. *Rescritto del 12 ottobre 1825* . . » 765

Decreto del 17 Novembre 1825 dettante le norme da serbarsi nella liquidazione di pensioni nel caso in cui si riunissero più periodi di attività . . . . » 766

Per la liquidazione delle pensioni degl' impiegati sì civili che militari, li quali destinati una volta al ritiro sono richiamati all' attività, e poscia nuovamente ritirati, debbonsi osservare le norme dettate ne' decreti dell'8 ottobre 1825 e 17 Novembre 1825. *Rescritto del 5 luglio 1826* . . . . » 767

Gl' impiegati nell'Orfanotrofio militare di nomina Ministeriale, i quali lasciano il due e mezzo per cento sulli loro soldi, hanno dritto alla pensione di ritiro, e le loro vedove al monte vedovile. *Rescritto del 23 Agosto 1826* . . . . » ivi

Nella liquidazione delle pensioni di ritiro degl' impiegati di Casa reale, o delle loro vedove sono da calcolarsi gli anni di servizio da essi prestato precedentemente in altri rami dello Stato. *Rescritto del 18 ottobre 1826* . . . . » 769

Le sanatorie per le interruzioni di servizio sono solamente valide per le liquidazioni delle pensioni di ritiro, e vedovile, e non già per gli ascensi. *Rescritto del 22 Ottobre 1828* . . . . . » ivi

Il Reale Rescritto del 22 ottobre 1828 per le sanatorie sull'interruzio-

ne di servizio deve valere per tutti gl' impiegati militari e civili; e per tutt' i tempi. *Rescritto del 5 Maggio 1829* . . » 770

La ritenuta di sei mesi per l'ascenso a nuovo impiego, non è di ostacolo nel calcolo della liquidazione della pensione, poichè danaro che il Tesoro ritiene nello stesso mentre che l'esita. *Ministeriale del 24 Ottobre 1829* . . . . » ivi

Le vedove degli Uffiziali che contrassero matrimonio ecclesiasticamente, e senza il debito permesso; o che non adempirono posteriormente alle condizioni del decreto del 12 gennajo 1825 sono escluse dal beneficio della pensione vedovile. *Rescritto del 18 Novembre 1829* . . . . » 771

Gli anni passati nell' Accademia militare debbonsi calcolare nella liquidazione delle pensioni di ritiro degli Uffiziali. *Rescritto del 3 Luglio 1830* . . . . » 772

Sanatorie alle interruzioni di servizio di taluni Uffiziali e soldati dell'armata. *Rescritto del 16 Ottobre 1830*. . . . . . » 773

Se lo stato di esuberanza port' interruzione di servizio. *Rescritto del 12 marzo 1831*. . . . . » 774

Non sono colpiti dal divieto della cumulazione di più soldi di conto regio i Cattedratici, ed altri professori letterari, non che i maestri di arti liberali. *Rescritto del 16 Marzo 1831* . . » ivi

Le pensioni di ritiro degl'Impiegati Amministrativi debbonsi liquidare sull' ultimo soldo goduto per oltre due anni, sia che fosse maggiore, o minore del penultimo. *Ministeriale del 30 aprile 1831* » 775

Nella liquidazione delle pensioni di giustizia a favore delle vedove d' impiegati non possonsi cumulare più soldi che godevano per Sovrana autorizzazione li di loro mariti. *Rescritto del 30 giugno 1831* » ivi

Se il ritardo alla liquidazione delle pensioni di ritiro degl impiegati civili, e militari, o delle loro vedove derivi da loro colpa, non possono pretendere che un' anno di arretrati; come altronde tutti gli arretrati quantevolte derivasse il ritardo dalle ritualità necessarie. *Rescritto del 29 ottobre 1831* . . . . . . » 776

Per la liquidazione delle pensioni di ritiro o vedovile basta l'esibizione dello stato di servizio per gli Uffiziali, e le filiazioni per i sottuffiziali e soldati, in vece del certificato del primo soldo o *prest* percepito. *Rescritto del 10 dicembre 1831* . . . . . » ivi

Il favore di calcolarsi per un anno e mezzo ogni anno di servizio prestato dagli Uffiziali, bassi Uffiziali, soldati, e marinari della Real Marina nella liquidazione delle pensioni di ritiro è limitato sol-

tanto a coloro che son' obbligati all'imbarco. *Rescritto del 14 dicembre 1831* . . . . » 777

Decreto del 17 Aprile 1832 riguardante la valutazione da darsi agli anni di servizio degl' individui della Real Marina . . » 778

Il disposto nel Real Rescritto del 10 luglio 1826 relativo alla remora del semestre deve restare nel suo pieno vigore, ed essere applicato anche agl' individui finora passati, o che passeranno al seguito, o da una classe minore di piazza ad una maggiore. *Rescritto del 28 aprile 1832* . . . . » 779

L' importare della differenza tra il nuovo, e l' antico soldo accordato a titolo di soprassoldo, è soggetto alla ritenuta del due e mezzo per cento, deve mettersi a calcolo nella liquidazione della pensione di ritiro e vedovile. *Rescritto del 20 giugno 1832* . . » 780

Gli anni di servizio prestato da' soldati soprannumeri della compagnia di dotazione di Pantelleria debbono essere calcolati nel passare al ritiro, sebbene non avessero essi percepito in quel tempo alcun *prest. Rescritto del 30 giugno 1832* . . . . . . » 781

Decreto del 19 agosto 1832, ch' esclude dal beneficio dell' aumento de' sei mesi per ogni anno d' imbarco quegl'individui della Real Marina che se ne rendono immeritevoli per dimostrata poca buona volontà di navigare, ed oscitanza, o per punizioni . . » 782

Decreto dell' 8 Novembre 1832, che vieta agl' Impiegati della Real Casa ed a quelli dello Stato di aspirare alle vicendevoli cariche » ivi

Le assegnazioni per pensioni vedovili e di giubilazione sono da liquidarsi sul maggior soldo goduto dagl' impiegati. *Rescritto del 13 giugno 1833* . . . . » 783

Non v'è interruzione di servizio, nè di soldo per talun'impiegati a'quali fu accordato a titolo di gratificazione una somma maggiore di quella che pria percepivano come soldo. *Rescritto del 28 giugno 1833* » 784

La rata della pensione che godono i figli di un defunto impiegato si estingue a misura che le figlie nubili si danno a marito, e i maschi pervengono all' età maggiore; e ciò tanto per le pensioni di giustizia che di grazia. *Risoluzione del Luogotenente generale di Sicilia del 1. agosto 1833* . . . . » 785

La regola della immobilizzazione della dote per li militari, deve valere anche per gli assimilati. *Mininist. del 28 agosto 1833.* » ivi

L' impiegato cui fu accordata una somma per pareggiare l' antico suo soldo diminuito per ragion di riforme, e l' abbia ottenuta a titolo di soprasoldo o di gratificazione, deve pagare sulla medesima

la ritenuta del due e mezzo per cento; ed indi liquidandosi la pensione di ritiro o vedovile debbe mettersi a calcolo non che il nuovo soldo, ma pure la differenza sull'antico. *Rescritto del 14 settembre 1833* . . . . » 786

Soluzione di taluni dubbi elevati sul fondo in cui sono da iscriversi alcune pensioni di grazia accordate a de' militari, ed esenzioni dalla ritenuta del decimo per quelle sino alla somma di annui ducati Centoventi. *Rescritto del 30 Agosto 1834* . . . . . » 787

Le pensioni vedovili si debbono corrispondere dal giorno della morte dell'impiegato. *Ministeriale del 4 ottobre 1834* . . . » 788

Ne' casi di pensioni vedovili o di ritiro non debbono andar compresi tra gli anni di servizio quelli per lo decorrimento dei quali siasi percepita gratificazione. *Rescritto del 6 Maggio 1835* . . » ivi

Gl' individui che hanno compito gli anni 12 di servizio nell' Armata, e che invece del congedo ottengono il passaggio nella forza doganale in premio della loro buona condotta, avranno dritto alla cumulazione del servizio nella liquidazione della pensione di ritiro. *Rescritto del 22 Settembre 1835* . . . . » 789

La Gran Corte de' Conti non può emettere deliberazioni sui dritti di pensioni, che possono competere agl' impiegati, priacchè non si presentasse il caso della liquidazione. *Rescritto del 16 Gennajo 1836* » 790

Il disposto nel Real Decreto del 17 gennaio 1825 è applicabile a que' militari, li quali prima dello scioglimento dell'Armata del 1822 si trovavano di aver contratto matrimonio civilmente, ed ecclesiasticamente senza il Real permesso, e che poi furono messi al godimento del sussidio; ma che oggi richiamati trovansi servendo nel Real Esercito. Per gli Uffiziali ammogliati poi nell'epoca che si trovavano al sussidio, deve valere per essi la regola generale, che si applica a coloro ch' essendosi prima ammogliati, passano posteriormente al servizio militare. *Rescritto del 6 Aprile 1836*. . » 791

La liquidazione delle pensioni degl' impiegati di Casa Reale ammessi pria di gennaio 1834 dev' eseguirsi colle norme dettate nel decreto del 16 luglio 1817: per quelli poi ammessi dopo detta epoca, e dal servizio di Casa Reale passati in altre Amministrazioni dello Stato, la liquidazione deve procedere in conformità del Decreto del 3 maggio 1816; e per gl' impiegati di Sicilia secondo il Decreto del 25 gennajo 1823. *Rescritto del 20 Maggio 1836*. . . . » 792

Sono esentate alcune vedove d' impiegati dell' Amministrazione della Finanza dalla esibizione della Real licenza del matrimonio per la liquidazione della pensione vedovile. *Rescritto del 1 Ottobre 1836*. » 793

Non costituisce interruzione di servizio nella liquidazione della pensione la mancanza di esercizio per un' impedimento qualunque indipendente dalla volontà, o colpa di un' impiegato. Alla mancanza del titolo del primo impiego può supplirsi co' documenti del soldo goduto. *Ministeriale del 14 gennajo 1837.* . . . . . » 794

Il beneficio del quinquennio accordato dall' art. 5 del Decreto del 25 gennajo 1823 agli antichi impiegati è applicabile anche a quelli che contano un numero di anni di servizio con soldo, sufficienti per aver dritto alla pensione. *Rescritto dell'8 luglio 1837.* . . » 795

È dovuta la pensione di giustizia alle vedove d' impiegati, che si trovavano nell' Amministrazione de' beni di Casa Reale in Sicilia al primo Gennajo 1834, qualunque sia stato il tempo del servizio renduto da' loro mariti, quando però in questo siano concorse le circostanze stabilite nell' articolo 6 del Real Decreto del 16 luglio 1817. *Rescritto del 18 Ottobre 1837.* . . . . » ivi

Nelle proposte di pensioni in favore d' impiegati comunali si debbono spedire i documenti necessarii. *Ministeriale del 7 Aprile 1838.* » 796

Documenti necessari per la liquidazione delle pensioni di giustizia. *Ministeriale del 26 Febbrajo 1839.* . . . . . . » ivi

Non debbonsi soggettare le vedove degl' impiegati defonti al peso di pagare a pro della Real Tesoreria il due e mezzo per cento, non soddisfatto per qualche anno sul soldo o gratificazione da essi goduto. *Rescritto del 12 Marzo 1839.* . . . . . . » 798

Alle donzelle orfane degl' impiegati, qualora per legge compete il dritto alla pensione, si appartiene pure l' altro dell' annata di pensione andando a marito. *Rescritto del 4 Giugno 1839.* . , » ivi

Le disposizioni del Decreto del 28 luglio 1818 riguardanti le liquidazioni delle pensioni dei militari non sono applicabili agl'impiegati civili; e quindi non possono ricongiungersi i due interrotti periodi di servizio nella liquidazione. *Rescritto del 18 Giugno 1839.* . » 799

La liquidazione delle pensioni di ritiro de' musicanti nativi de' Reali domini che servono nei Corpi Svizzeri, dev' eseguirsi con le norme del Real Decreto del 3 Maggio 1816, e non con quelle stabilite nelle capitolazioni. *Rescritto del 26 Giugno 1839.* . . . . » 800

Agl' impiegati comunali di Sicilia debbonsi computare per anni di servizio quelli precedenti al 1820, ed alla ritenuta non pagata del due e mezzo per cento dal 1820 al 1823 debbono supplire con doppia ritenuta per quattro anni. *Rescritto del 24 luglio 1839.* . » 801

Indicazioni de' documenti da presentarsi per la liquidazione delle pensioni a favore degl' impiegati comunali. *Ministeriale del 12 Ottobre 1839.* . . . . » 802

Gl' impiegati che ottengono la libertà provvisoria debbono godere la metà del soldo durante il biennio di esperimento. *Ministeriale del 5 Novembre 1839.* . . . . » 803

I Marinari della flottiglia Trapanese disarmata, che hanno gli anni di servizio per la pensione di ritiro, ne riceveranno l' equivalenza sul Ruolo provvisorio, senza forma di liquidazione, ed a titolo di pensione di grazia: coloro poi che non avranno compiuto il primo periodo per gli anni di servizio, saranno arrollati, se il vogliono, tra li 700 marinari di nuova leva per compiere gli anni di servizio, onde aver dritto alla pensione. *Rescritto del 27 Novembre 1839.* » 804

Norme da osservarsi in riguardo al pagamento delle pensioni dovute ai sotto-Uffiziali e soldati dei Cannonieri Marinari in pendenza dell' approvazione della liquidazione. *Rescritto del 30 Gennajo 1840.* » 805

Non compete dritto agl' impiegati comunali dimessi dal servizio, alle vedove, o figli d' impiegati a' quali non ispetta pensione, per la restituzione delle somme pagate pel due e mezzo per cento sui soldi. *Ministeriale del 4 Luglio 1840.* . . . . . . » 806

Avvenendo la morte, od il passaggio a seconde nozze di una vedova di un' impiegato, la pensione che costei cessa di godere deve a' termini del Decreto del 3 Maggio 1816, ripartirsi a rate uguali tra i figli del primo e secondo letto; de' quali i maschi che in quel tempo non hanno oltrepassato gli anni 18, e le femine non maritate. *Rescritto del 16 Settembre 1840* . . . . . . » ivi

Non possonsi in caso di pensione di ritiro gli anni di servizio prestato nel ramo militare, dal quale un individuo a propria dimanda fu dimesso, congiungere a quelli, che dopo qualche intervallo l' individuo stesso ha prestato in altro ramo. *Rescritto del 16 Ottobre 1840* » 807

Li anni di servizio degli alunni, che sono negl' Istituti di educazione militare incominciano a decorrere dal giorno che usciranno dagl' Istituti stessi, e saranno incardinati a' Corpi. *Rescritto del 20 Febbrajo 1841.* . . . . » 808

Non può procedersi dalla Gran Corte de' Conti a liquidazioni novelle per rettificare pensioni già accordate, senza una espressa autorizzazione Sovrana. *Rescritto del 27 Ottobre 1841* . . . . . . » ivi

Li assegnamenti de' Cappellani Sacramentali non debbono andare sottoposti a ritenuta di sorte alcuna; e non hanno perciò dritto a pensione. *Rescritto del 27 Aprile 1842* . . . . . » 860

Decreto del 1 Giugno 1842 contenente novelle prescrizioni circa le pensioni di ritiro da accordarsi agl' impiegati civili e militari. » 809

Sono da osservarsi per le pensioni di ritiro degl' impiegati comunali le prescrizioni del decreto del 1 Giugno 1842. *Minist. del 7 Dicembre 1842* . . . . » 810

Li avvisi de' Consigli d' Intendenza per liquidazione di pensioni a carico de'Comuni non sono soggetti a bollo e registro. *Minist. del 20 Maggio 1843* . . . . » 811

Gli Uffiziali Immobilizzati godendo soldo e non pensione ; ed essendo soggetti alla ritenuta del due e mezzo per 100 , debbono come gli altri Uffiziali del Real Esercito godere per le loro famiglie della pensione vedovile. *Rescritto del 15 Luglio 1843.* . . » ivi

Gl' impiegati delle Officine della Real Commessione di beneficenza , di nomina Regia sono considerati per la liquidazione della pensione in favor loro , e delle famiglie a' termini di legge , pagando sui loro soldi il due e mezzo per cento dall' anno 1841 in avanti. *Rescritto del 30 Marzo 1844* . . . . » 812

Il tempo in cui gl' individui delle Reali Guardie del Corpo a cavallo rimangono al servizio in questa Compagnia , dev' essere calcolato pel di loro passaggio al ritiro , o per la pensione vedovile , malgrado che non percepiscano alcun soldo. *Rescritto del 5 Marzo 1845* . . . . » ivi

DECRETI, REGOLAMENTI, ED ISTRUZIONI

SULLA PERCEZIONE DELLE CONTRIBUZIONI DIRETTE.

Li regolamenti de' 25 febbraio 1810, e 5 giugno 1811 che erano di norma nelle operazioni tutte degli amministratori comunali, de' Percettori, esattori, e contribuenti in riguardo alla percezione delle contribuzioni dirette nei Reali domini continentali, sono andati soggetti a variazioni colla pubblicazione di nuove Leggi, Decreti, Rescritti, ed altre superiori determinazioni. Non essendo quindi a tutti nota la parte degli enunciati regolamenti non più in osservanza si è di sovente, come l'esperienza ha dimostrato, andato soggetto ad abusi, ed irregolarità pregiudizievoli alla percezione. A far cessare siffatta incertezza e prevenire ulteriori inconvenienti si è stimato utile, e necessario pel felice, ed esatto andamento di questo ramo del Real servizio riunire nella presente Collezione non solo gli enunciati regolamenti depurati di molti articoli non più in vigore, benanche gli altri anteriormente, e posteriormente pubblicati accompagnati da note, nelle quali sono precisate le modifiche che hanno sì gli uni, che gli altri ricevuto, e tutti li altri Decreti, Reali Rescritti, e Ministeriali che vi hanno correlazione. La lettura di essi renderà chiara la conoscenza e facile l'adempimento delle prescrizioni in osservanza di questa parte tanto interessante dell'amministrazione civile e finanziera. Seguiranno agli enunciati regolamenti il Decreto de'30 novembre 1824, ed il regolamento approvato con Real Rescritto de'20 dicembre 1826 riguardanti i doveri degli agenti finanzieri, e le norme da osservarsi nella percezione, conservazione, ed invio de' fondi Regî pe'Reali dominî oltre il Faro.

Gli esattori hanno il dritto di dirigersi a loro scelta contro i proprietari, o contro i fittuari debitori de' proprietari.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 14 Giugno 1809.

La delegazione de' debitori pel pagamento della contribuzione fondiaria non potrebbe considerarsi come un' atto legale, quando fosse fatta ad istanza de' contribuenti. I Percettori hanno il dritto di adoperare il mezzo che meglio conduce alla percezione di ciò che loro è dovuto, dirigendosi a

scelta, o contro i proprietari, o contro i fittuari in ritardo di fondi tassati senza che mai un' azione possa pregiudicare alla ragione dell' altra A titolo di persuasione potrebber essi dalle autorità esser diretti contro i secondi piuttosto, che contro i primi, ma giammai non possono esservi astretti (1).

Decreto sul metodo di riscossione delle pubbliche contribuzioni, e sulle cauzioni, ed emolumenti dei Ricevitori, e Percettori.

Napoli 8 Novembre 1809.

Volendo assicurare un' ordine stabile nella riscossione delle pubbliche contribuzioni, ed accordare alle persone che ne saranno incaricate una considerazione, ed un' emolumento corrispondente al servizio, che debbono prestare:

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue;

TITOLO I.

Dei Ricevitori Generali.

Art. 1. Niuno potrà ottenere, o conservare un' impiego di Ricevitore generale, se non abbia versato, o non versi nella Cassa di Ammortizzazione una cauzione in numerario eguale al dodicesimo della somma annuale delle contribuzioni dirette della sua Provincia: e se non dia inoltre una cauzione in beni stabili del valore del decimo delle contribuzioni suddette (2).

2. I Ricevitori Generali verseranno nel Tesoro Reale, per l' intera somma delle contribuzioni dirette delle loro Provincie, tante obbliganze di cui il numero, il diverso importo, e le scadenze saranno determinate dal nostro Ministro delle Finanze (3).

3. Alle epoche che verranno indicate dal nostro Ministro delle Finanze, essi sottoscriveranno in favore del Tesoro dei *boni* pagabili a vista per la somma totale degl' introiti che avran fatti sulle contribuzioni indirette,

(1) Una circolare de' 7 Novembre 1812. parlando della erronea interpetrazione che potea darsi a questa Ministeriale de' 14 Giugno 1819 ne spiegò il senso ne' seguenti termini.

» Senza dubbio ogni Percettore, ed esattore ha il dritto di astringere il fittaiuolo il colono ec. secondo l' art. 16 del Decreto de' 3 Luglio 1809 Ma qualunque azione che l' esattore, o il Percettore esercita non può essere mai l' effetto di un convenio passato tra lui, ed il contribuente, il quale è sempre direttamente debitore, e può sempre venire astretto egli stesso fino a che il suo debito non sarà soddisfatto.

Quanto alle delegazioni o cessioni di debiti privati si avverte essere state essi proibiti.»

(2) Le cauzioni dei Ricevitori Generali sono determinate dal Real Decreto dei 12 Decembre 1816.

(3) Il Regolamento del 1 Febbrajo 1816 determina il numero, le somme, e le scadenze delle obbliganze.

e sui prodotti eventuali, cioè di tutti i loro introiti diversi da quelli pei quali avran sottoscritto obbliganze a scadenza fissa (1).

4. I Ricevitori generali terranno continuamente a disposizione del Tesoro tutti i fondi che avranno introitati. Loro è proibito sotto le pene stabilite contro coloro che divertiscono il danaro dello Stato, di farvi altro impiego diverso da quello ordinato dal Ministro delle Finanze pel servizio pubblico (2).

5. Il Tesoro Reale bonificherà a titolo di premio ai Ricevitori generali un' interesse su tutte le somme che pagheranno per suo conto, o che verseranno alla cassa centrale, oltre all' importo delle loro obbliganze scadute, e de' loro *boni* a vista, anche quando questo di più dei fondi sarà il prodotto d' introiti sulle contribuzioni dirette superiori alla somma delle loro obbliganze scadute.

Il Ministro delle Finanze determinerà al principio di ogni semestre, la ragione di questo interesse, il di cui conto sarà fissato per trimestre. (3).

TITOLO II.

Dei Ricevitori di Distretto.

6. I Ricevitori distrettuali verseranno alla Cassa d' Ammortizzazione una cauzione in numerario eguale al dodicesimo delle contribuzioni dirette dei loro distretti. Daranno in oltre una cauzione in beni stabili equivalente al decimo delle dette contribuzioni (4).

7. Sottoscriveranno in favore de' Ricevitori generali degli obblighi di cui il nostro Ministro delle Finanze determinerà le scadenze, e la di cui somma totale eguaglierà quelle dei ruoli delle contribuzioni dirette dei loro distretti, dedotti i grani addizionali per ispese di percezione.

Detti obblighi non saranno negoziabili, ma saranno esigibili da' Ricevitori Generali (5).

8. Ne' giorni 1, 11, e 21 di ciascun mese i Ricevitori distrettuali rimetteranno ai Ricevitori generali uno stato per esercizii, di tutti gl' introiti che avranno fatti sulle contribuzioni dirette, ed indirette nei dieci giorni precedenti; e ne verseranno la somma nelle casse de' Ricevitori generali alle epoche che verranno determinate dal Ministro delle Finanze (6).

(1) Il decreto dei 7 gennajo 1813 ha aboliti i *boni* pagabili a vista; e pei sistemi attuali i Ricevitori generali debbono ogni dieci giorni trasmettere alla Real Tesoreria generale gl' introiti delle casse generali non altrimenti, che in numerario, o in fedi di credito; o in mandati di esito, e ricevute di pagamenti, e *valori* che i regolamenti della Real Tesoreria ammettono come numerario.

(2) Le pene sono quelle stabilite negli art. 216, e 217 delle leggi penali.

(3) Questa disposizione è stata abrogata dal Decreto dei 12 decembre 1816, che determina gli averi, e i premii dei Ricevitori.

(4) Le cauzioni dei Ricevitori distrettuali sono determinate dal Decreto dei 12 Decembre 1816.

(5) Il Regolamento del 1 Febbrajo 1816 determina il numero, le somme e le scadenze delle obliganze, e provvede sull' adempimento di esse.

(6) Il Regolamento del 1. Febbrajo 1816 determina negli art. 1, e 2 le epoche dei versamenti, e delle chiusure di casse da farsi in ogni decina di giorni.

TITOLO III.

Dei Percettori.

9. Sara nominato un Percettore delle contribuzioni dirette per ogni circondario di Giudice di Pace (1).

10. I Percettori faranno di persona la percezione nelle Comuni di un'accesso facile dai Capi-luoghi di Circondario ; e potranno stabilire nelle altre uno, o più Cassieri approvati dal Ministro delle Finanze, de' quali saranno interamente risponsabili, e che terranno le loro scritture conformemente ai regolamenti che darà lo stesso Ministro (2).

11. La carica di Percettore sarà a vita, e non potrà cessare se non che per un congedo che noi ci riserbiamo di concedere quando lo crederemo conveniente.

La cauzione in numerario, ed in beni stabili dati dal titolare servirà fino alla sua morte, o fino a che egli sarà stato congedato dal Governo, ad assicurare la regolarità della percezione.

Quando per cause legittime egli sarà nella impossibilità di esercitare da se stesso il suo impiego, sarà tenuto di nominare, previa l'approvazione del Ministro delle Finanze, un procuratore che lo eserciterà per suo conto. A ciò mancandosi, lo stesso Ministro disegnerà un Commissario che farà la percezione a spese, rischi e pericoli del Percettore a vita (3).

12. I Percettori depositeranno nella Cassa d'Ammortizzazione una cauzione in numerario eguale al dodicesimo della somma delle contribuzioni loro affidate, ed inoltre daranno una cauzione in beni fondi equivalente al quarto delle stesse contribnzioni (4).

13. Sottoscriveranno in favore de' Ricevitori distrettuali un numero di

(1) Essendo stata fin da principio riconosciuta come ineseguibile a modo di sistema generale la disposizione di nominarsi per ogni Circondario un Percettore, venne la disposizione stessa modificata dal Decreto dei 19 dicembre 1811, il quale provvede stabilmente alla elezione degli Esattori comunali nei Comuni di quei Circondarii che non hanno Percettore. In oltre la nomina dei Percettori è sottomessa alla condizione, che i *Decurioni nelle vacanze delle Percettorie rimangono in piena libertà o di far la nomina dell' Esattore Comunale sotto la loro responsabilità, o di chiedere la elezione del Percettore* (*Rescritto degli 11 Luglio 1829*).

(2) La disposizione di cui si è fatta parola nella nota precedente obbligando i Percettori a fare di persona il servizio, esclude il caso della nomina che i Percettori far potevano dei loro Cassieri ; ed obbliga ciascun Percettore, secondo il Regolamento dei 25 Febbrajo 1810 a recarsi almeno una volta la settimana col ruolo, e col libro di cassa nei Comuni diversi da quello ove risiede, ed a trattenervisi la intera giornata per ricevere i pagamenti.

(3) Le cause legittime che rendono impossibile al Percettore di esercitare da se stesso l'impiego essere non possono che temporanee, avendo i Percettori l'obbligo di esercitare di persona il servizio. Esse menano ai regolari congedi, quando i garanti dei Percettori, ed i Ricevitori distrettuali vi consentano, possono i Percettori domandare. . .

Un Percettore che senza aver ottenuto congedo abbandonasse il suo officio sarebbe riputato dimissionario, e l'impiego si renderebbe vacante.

(4) Le cauzioni de' Percettori sono determinate dalla Sovrana risoluzione del 1 Aprile 1817, e dal Decreto de' 28 Maggio 1816 non possono altrimenti darsi, se non in rendita sul Gran Libro del debito pubblico.

obbliganze regolato dal nostro Ministro delle Finanze, in virtù delle quali dovranno ad epoche determinate versare alle rispettive Ricevitorie il prodotto della loro percezione (1).

14. I Percettori prenderanno per esatta l'intera somma de' ruoli che loro sono dati a percepire, dovendo alle scadenze pagarne le rate o in numerario, o in ordinanze di disgravio, senza poter allegare in iscusa la non percezione (2)

15. La conservazione de' fondi riscossi ed il loro trasporto alle Ricevitorie saranno a spesa, rischio, e pericolo de' Percettori.

16. I Percettori godranno sulla totalità de' ruoli delle contribuzioni de' loro circondari, dedotti i grani addizionali per ispese di percezione, di un diritto del 5 per 100 su i primi otto mila ducati del loro introito, e del due per 100 sul dippiù (3).

17. Gli attuali Percettori avranno la preferenza nelle nomine ordinate dall'art. 9. (4)

18. In mancanza di Percettori che abbiano adempito alle condizioni prescritte dal presente Decreto, continueranno provvisoriamente in ogni Comune i Percettori già nominati, o gli Esattori biennali elegibili da' Decurionati che seguiteranno ad esserne risponsabili (5).

Essi non godranno delle disposizioni degli Art. 23, e 24 del presente Decreto.

TITOLO IV.

Disposizioni Generali.

19. In fuori del caso d'impedimenti nascenti da forza maggiore, di cui il Governo solo sarà Giudice, i Ricevitori generali, e distrettuali saranno obbligati di pagare le loro rispettive obbliganze, allorchè verranno a scadenza senza poter allegare mancanza di percezione.

Quelle da essi non pagate saranno soddisfatte dalla Cassa d'Ammortizzazione coi fondi della di loro cauzione. (6)

20. Ogni Ricevitor Generale, o di Distretto che avrà lasciata senza pagamento una somma di obbliganze scadute eguale ai due terzi della sua cauzione realizzata in numerario, sarà giudicato di aver rinunziato all'impiego, che sarà provveduto in persona d'altro; menocchè, se sul rappor-

(1) Il Regolamento del 1 Febbraio 1816 determina il numero, la somma, e le scadenze delle obbligauze

(2) Le ordinanze di disgravio sono state abolite, come dalle istruzioni del 1 Ottobre 1816 rilevasi.

(3) Un Decreto de' 10 Agosto 1815 ha stabilito che a carico de' contribuenti si imponga ogni anno il quattro per cento per diritto di esazione; ed un Decreto dei 14 Settembre 1816 regola gli emolumenti che su questo fondo si accordano a' Percettori, ed Esattori.

(4) Disposizione transitoria che il tempo ha reso inutile.

(5) Disposizione transitoria, che ha cessato di avere effetto dopo il Decreto dei 19 Decembre 1811 sugli esattori comunali.

(6) Questa disposizione é stata rammentata, e raccomandata con Ministeriale degli 8 Aprile 1834, indipendentemente dai provvedimenti adottati negli articoli 19, e 20 del Regolamento del 1 Febbraio 1816.

to del nostro Ministro delle Finanze, Noi lo riconoscessimo meritevole di scusa per le cause di forza maggiore, prevedute dall'articolo precedente.

21. Niuno Ricevitore, o Percettore cessando dalle sue funzioni per destituzione, dimissione, o altrimenti sarà ammesso a delegare al Tesoro la sua cauzione in numerario per somme di cui avrebbe fatto introito senza versarle. Colui che volesse fare un tale compenso, sarà tradotto innanzi ai Tribunali, come per aver divertito i fondi della sua cassa, e le somme che dovrà al Tesoro, verranno riscosse in capitali, ed interessi, per tutte le vie di diritto, tanto sulla di lui cauzione in beni stabili, quanto su tutti gli altri suoi beni prima che possa egli ripeter cosa dalla Cassa d'Ammortizzazione.

22. Il salario fisso, e le provvisioni dei Ricevitori generali, e distrettuali saranno determinati dai regolamenti che ci proporrà il nostro Ministro delle Finanze (1).

Pel 1810 saran conservati alla ragione fissata pel 1809.

23. I Ricevitori generali, e distrettuali, ed i Percettori di un circondario di Giudice di Pace saranno esenti dall'alloggio in qualunque maniera delle persone di guerra, e dalle cariche municipali (2).

24. Essi vestiranno un'uniforme regolato nel modo seguente (3).

I Ricevitori generali, abito color bruno oscuro, ornato sulle tasche, sulle paramaniche, e sul collare di un ricamo in argento, conforme al modello approvato, con una bacchetta su tutta la lunghezza; sottabito bianco, cappello con ciappa d'argento, ed una spada.

I Ricevitori di Distretto, vestitura simile a quella dei Ricevitori generali, ma senza bacchetta sulla lunghezza dell'abito.

I Percettori di circondario a vita, vestitura simile, ma col ricamo solamente alle paramaniche, ed al collare dell'abito.

25. Il nostro Ministro delle Finanze farà i regolamenti per l'esecuzione del presente Decreto.

---

(1) I premii, gli averi, i diritti dei Ricevitori sono stabiliti dal Decreto dei 12 Decembre 1816.

(2) L'art. 100 del Decreto dei 30 Giugno 1807 sugli alloggi militari dichiara quanto siegue.

» I Tesorieri, e Cassieri pubblici non possono essere obbligati a dare l'alloggio » nelle case ove si conservano le casse pubbliche. Bensì sono tenuti di procurarlo in » natura presso gli altri abitanti coi quali patteggeranno direttamente. »

Questa disposizione, cangiata come vedesi, dall'articolo 23 che dichiara i contabili esenti dall'alloggio in qualunque maniera, è stata poi chiamata in piena osservanza dal Real Decreto dei 16 Agosto 1815 così concepito.

» Le esenzioni dall'alloggio militare conceduto ai Ricevitori generali, distret- » tuali, ed a qualsivogliano altri agenti di qualunque percezione finanziera coll'art. » 23 del Decreto degli 8 di Novembre 1809, e coll'art. 2 di quello dei 9 di Gennaio » 1812, s'intendono tutte concedute nel senso dell'art. 100 del Decreto dei 30 di Giu- » gno 1807. In conseguenza la condizione dei detti agenti non sarà migliore di quella » di ogni altro particolare, che in questo solo di non potere cioè essere obbligati a » dare l'alloggio in natura nelle case ove si conservano le casse del danaro pubblico. »

(3) I Ricevitori generali, ed i Ricevitori distrettuali vestono l'uniforme della Tesoreria Generale, come dall'articolo 3 del Real decreto dei 12 Decembre 1816.

In quali sensi permettesi di delegare crediti privati pel pagamento della contribuzione fondiaria.

MINISTERO DELLE FINANZE

Napoli 18 Novembre 1809.

La delegazione de' debitori diversi dai coloni de' fondi in debito di contribuzione fondiaria non autorizzata dalla legge, ma permessa per facilitare la riscossione delle imposte, non dà al Percettore dritto di usare altre specie di coazioni, da quelle che le leggi civili permettono per riscuotere i debiti ordinari. Il Percettore è posto nelle ragioni del delegante, le quali non sono esecutive senza un titolo liquido; ma fino a che un debito è controverso, e per esso non è stato dal magistrato competente sciolto il corso alle azioni del creditore, questi non può delegarlo; e deve altrimenti pagare la sua contribuzione.

Avvertenza. Gli abusi a cui sovente dava luogo l'esecuzione di questa disposizione ne consigliarono la rivoca, la quale fu dettata da una circolare de' 7 novembre 1812.

Quindi trattandosi di un provvedimento che non è più in uso si sarebbe tralasciato d'inserirlo nella presente collezione, se non si fosse considerato che giovi far conoscere il provvedimento stesso non come un permesso che più non accordasi, ma come un' espresso divieto agli agenti di percezione di accettare delegazioni di privati crediti de' contribuenti.

Regolamento sull' ordine della percezione delle contribuzioni dirette, emanato dal Ministro delle finanze ai 25 febbraio 1810, secondo il titolo III del Decreto degli 8 novembre 1809.

TITOLO I.

Disposizioni preliminari.

L'incarico degli agenti immediati della percezione, e de' funzionarl preposti a regolare i loro procedimenti, è diretto allo stabilimento ed alla osservanza di un ordine, che mentre per l' epoche stabilite assicuri al Tesoro Reale l' introito delle contribuzioni, preservi lo stato ed i particolari dalle frodi, e dalla malversazione. Il presente regolamento guiderà così gli uni come gli altri al conseguimento di questo doppio scopo.

§ 1. *Degli agenti della percezione.*

Art. 1. Fino a che tutti i circondarl del Regno non saran provveduti di Percettori nominati dal Re, giusta il Decreto degli 8 novembre 1809, la percezione dovrà trovarsi, secondo le circostanze, affidata a due classi di agenti principali, che sono i suddetti Percettori comunali di antica nomina (1).

Il diverso grado della sicurtà de' primi e de' secondi, e della diligenza che può portarsi nella loro scelta, stabilisce una differenza nella maniera di dirigere quelli e questi nell'esercizio delle loro funzioni. Per ciò saranno nel corso del presente regolamento indicate le disposizioni che particolarmente concernano una sola delle due classi, e quelle che son comuni ad entrambi.

2. I doveri di un Percettore di circondario hanno per oggetto:

Le obbliganze,
La conservazione de' ruoli,
La riscossione e l' impiego delle coazioni,
La contabilità ed i versamenti,
La reddizione de' conti.

Quelli degli esattori o Percettori provvisorl son soggetti alla stessa divisione, colle differenze che a loro luogo saranno indicate.

3. I Percettori di circondario ne'Comuni di cui per essi è difficile l'accesso, secondo l'art. 10° del Decreto degli 8 novembre 1809 possono, previa l'approvazione del Ministro delle finanze, stabilire uno, o più cassieri che vi faccian le loro veci.

Questi non avranno alcuna relazione attiva col Sottintendente, e col

(1) È attribuita a'Decurionati dei Comuni di circondario la facoltà di affidare la percezione fondiaria ad un Percettore piuttostochè ad un esattore, la nomina però di quello è del Re a proposta del Ministro delle finanze, e quella dell'esattore si appartiene all' Intendente nella terna da formarsi dal Decurionato.

Ricevitor distrettuale, i quali per tutte le Comuni del circondario saranno in corrispondenza col solo Percettore (2).

4. Un Percettore di circondario non può assentarsi dal distretto senza un permesso del Sottintendente, a cui ne farà la domanda per mezzo del Ricevitor distrettuale.

Un tal permesso può essere accordato senza altra formalità, quando non sia maggiore di giorni 8.

5. Ove debba esser più lungo, il Percettore proporrà al Sottintendente una persona che eserciti in sua vece, durante l'assenza. Il Sottintendente sentirà il Ricevitor distrettuale sulla domanda, e prima di ammetterla prenderà gli ordini dell' Intendente.

6. È proibito ad un Percettore che si assenta l'amuover dal circondario i ruoli, ed i libri della sua scrittura.

7. Mai l'assenza non può dispensare un Percettore, o esattore dal fare alle scadenze i versamenti a cui è obbligato.

§ 2 *De' funzionari che sopraintendono alla percezione.*

8. Sono essi:

Gl' Intendenti, e Sottintendenti ne' rispettivi distretti, secondati dagli agenti delle contribuzioni dirette;

I Ricevitori generali, e particolari ciascuno nel suo distretto;

I Sindaci, assistiti dagli Eletti, da' Cancellieri, e dai membri del Decurionato.

9. L'incarico di questi funzionari consiste nel

porre in impiego, ed istruire i Percettori, ed esattori;

vigilare sulla esattezza della riscossione, e sull' impiego delle coazioni;

prender conto delle scritture, e della situazione degl' introiti de' Percettori, ed esattori;

ricevere i loro conti;

astringerli in caso di ritardo, o di malversazione.

10. Gl' Intendenti, ed i Sottintendenti sotto la loro direzione sono incaricati di tutti gli atti concernenti il personale degli agenti della percezione, cioè le loro nomine, sostituzioni, licenze, sospensioni coll'obbligo però di consultare i rispettivi Ricevitori distrettuali.

Osservando questi ultimi il bisogno di disposizioni di questa fatta, le richiederanno ai Sottintendenti, ma non potran darne alcuna direttamente.

11. I Sottintendenti, ed i Ricevitori distrettuali, ai quali è affidata la condotta immediata della percezione, non si limiteranno ad eseguir le disposizioni del presente regolamento, nelle quali son chiamati a prendere una parte diretta; ma saran continuamente intenti a corrispondere a tutta l'estensione di questo incarico, impiegando all'uopo gli uni la loro autorità, e gli altri la loro diligenza.

12. I Controlori delle contribuzioni dirette, per obbligo della propria

(2) Questa disposizione non ha più vigore dopo la Sovrana risoluzione degli 11 luglio 1829 per la quale i Percettori sono obbligati a fare di persona il servizio secondo il presente regolamento art. 62.

carica, debbono sempreccchè si porteranno in un Comune, visitar l' officina, assicurarsi della regolarità della di lui scrittura, informarsi del modo come son trattati i contribuenti, e far di tutto rapporto al Sottintendente, il quale occorrendo, darà gli ordini opportuni.

13. Quando le osservazioni de' Controlori saranno di alta importanza, oltre al farne rapporto al Sottintendente, secondo l' articolo precedente, essi ne daran parte al Direttore. Questi richiamerà su i disordini osservati l' attenzione dell' Intendente, il quale si farà render conto della maniera come vi si sarà riparato.

14. La corrispondenza relativa alle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà tenuta nel modo seguente, senz' alterazione di quel che può trovarsi diversamente stabilito per le relazioni del Tesoro Reale.

I Percettori ed esattori per tutti gli affari di conteggio, di versamenti, e di scritture, meno che per gli stati di situazione si dirigeranno esclusivamente ai Ricevitori distrettuali, i quali avendo bisogno di schiarimenti, o ordini superiori, si rivolgeranno, secondo i casi, al Ricevitor generale, al Sottintendente, o Intendente. Per tutti gli altri affari amministrativi, come di coazioni contro ai morosi, sollecitazioni pel pagamento delle quote de' corpi morali ec. ec. ec. i Percettori ed esattori possono far capo o dal Sottintendente o dal Ricevitor distrettuale, che procurerà presso il primo gli ordini necessarl. Il Sottintendente fa i suoi rapporti all' Intendente, il quale può ricevere ancora le relazioni de' Percettori ed esattori, o direttamente o pel canale dei Ricevitori generali e distrettuali.

L' Intendente solo corrisponde ordinariamente col Ministro delle Finanze.

Il Ricevitor generale per ottenere disposizioni o dilucidazioni Ministeriali, domanderà all' Intendente che ne faccia la proposta. Egli potrà presentare anche direttamente al Ministro le sue osservazioni, quante volte vi sarà autorizzato da uno straordinario bisogno (1).

Gli ordini generali del Ministro o dell' Intendente saranno da questo comunicati al Ricevitor generale, e ai Sottintendenti. I Sottintendenti li comunicheranno direttamente ai Sindaci, e li faran pervenire ai Percettori, ed esattori per mezzo de' Ricevitori distrettuali. Questo sistema non impedisce che nei casi di urgenza, gli ordini sien diramati in un' altro modo, che potrà riuscir più speditivo.

TITOLO II.

Rimessa dei ruoli, istruzioni de' Percettori.

§ 1. *Rimessa de' nuovi ruoli al principio dell' anno.*

15. I ruoli delle contribuzioni dirette, consegnati dal Direttore al Ricevitore generale, saranno da questo rimessi ai Ricevitori distrettuali, per essere da essi distribuiti ai Percettori ed esattori.

(1) La corrispondenza ordinaria dei Ricevitori generali per quanto riguarda l' andamento del servizio è col Tesoriere generale, e Pagator generale.

16. Secondo che al Ricevitor distrettuale perverrà un numero di ruoli della contribuzione fondiaria, egli spedirà subito una chiamata, vistata dal Sottintendente, ai rispettivi Percettori, ed esattori, perchè fra cinque giorni si portino alla sua residenza. Tali chiamate saran rimesse per le vie ordinarie della corrispondenza delle Sottintendenze co' Comuni.

17. Se qualcheduno dei chiamati senza impedimento legittimo, mancasse di venire, o di mandare un suo procuratore, il Sottintendente, sull' invito del Ricevitore, spedirebbe a spese del renitente un Commissario che lo accompagnasse fino al capo-luogo.

18. Il Ricevitore darà ai Percettori ed esattori i loro ruoli, e farà che li esaminino in ogni foglio, per assicurarsi della loro integrità in tutti i luoghi che non saranno stati corretti, e sottoscritti dal Direttore, e menzionati alla fine de' ruoli stessi, giusta la circolare de' 6 dicembre 1809.

19. Il Percettore o esattore, conformemente alla stessa circolare, firmerà una dichiarazione che rimarrà presso il Ricevitore, e nella quale riconoscerà di aver ricevuto il ruolo senza alcuna alterazione, oltre a quelle indicate nell' articolo precedente. In forza di questa dichiarazione, egli rimarrà responsabile della conservazione del ruolo, e delle alterazioni che in appresso sarebbero fatte agli articoli di debito; potendo in questo caso esser punito come viziatore delle pubbliche scritture secondo l' articolo 157 della legge de' 20 maggio 1808.

20. Il ruolo sarà dal Percettore, o esattore presentato al Sindaco, il quale vi apporrà la sua firma colla data della presentazione, per segno della consumazione di questo atto.

Nello stesso giorno il Sindaco farà un' avviso ai contribuenti, perchè sappiano che il ruolo è giunto nella Comune, e possan portarsi ad osservarlo in casa del Percettore, o esattore, dal quale sarà sempre mostrato a chiunque lo voglia.

21. I ruoli che dai Percettori si danno ad esigere ai loro Cassieri, saranno da questi presentati ai Sindaci delle Comuni rispettive, per l' adempimento della formalità prescritta dall' articolo precedente.

I Percettori esigeranno privatamente dai loro Cassieri per questi ruoli una dichiarazione simile a quella che essi avran sottoscritta secondo l' articolo 19.

22. Quando al Ricevitor distrettuale perverranno i ruoli della contribuzione personale dopo che avrà ricevuti, e consegnati quelli della fondiaria, egli li rimetterà ai Percettori, in occasione del primo versamento che andranno a fare (1).

Lo stesso si farà pe' ruoli supplementari per addizioni di quote. In ambi i casi saran ripetuti gli atti prescritti in questo paragrafo.

§ 2. *Consegna dei ruoli nelle mutazioni di Percettori ed esattori.*

23. Trattandosi di porre in funzioni un Percettore nuovamente nominato, di surrogare un' esattore provvisorio od un Percettore, o esattore sospeso, o di fare, per qualunque altra ragione, la consegna di ruoli, la

(1) Ruoli per contribuzione personale attualmente non ve ne sono, volendo il Re imporne sarà per la consegna, e tutt' altro eseguito il disposto in questo articolo.

di cui riscossione sarà stata incominciata da altri ; il Sottintendente chiamerà in residenza il nuovo , e l' antico Percettore , o esattore , con ordine al secondo di portare i ruoli , i libri , ed i conti aperti della percezione per tutte le contribuzioni , e per tutti gli esercizi ancora aperti.

Ne avviserà contemporaneamente il Sindaco , o i Sindaci , i quali senza obbligo , han la facoltà di portarsi ad assistere alla operazione per vegliare all' interesse dei Comuni, o di mandarvi in loro vece un' Eletto , o un membro del Decurionato.

24. Le persone indicate nell' articolo precedente si uniranno presso il Ricevitor distrettuale , se il Sottintendente non giudicherà di dover egli stesso presedere a tutta l' operazione.

Il Ricevitore , coll' intervento delle persone suddette , sommerà i pagamenti emarginati su ciascun ruolo , e vedrà se il loro totale è uniforme a quello dell' introito sul corrispondente libro di cassa. Poi confronterà gli articoli di questo co' pagamenti notati sul ruolo , e si assicurerà della loro corrispondenza. E finalmente osserverà se la somma introitata è tutta quella ch' è stata versata alla sua cassa. Essendovi resta regolare nelle mani dell' antico Percettore , farà che all' istante la paghi , per pareggiare il conto.

25. Fatta la verifica , il Ricevitore , il Sindaco (s' è presente) ed i Percettori o esattori si porteranno colle loro carte dal Sottintendente.

Dopo che questo funzionario sarà stato informato del risultato della verifica , colla sua approvazione si procederà agli atti di consegna . su di ogni libro di cassa verrà scritto quanto segue , immediatamente dopo l' ultimo articolo.

A dì . . . chiuso il presente libro di cassa della contribuzione . . . della Comune di , . . esercizio . . . tenuto fino a questo punto dal signor N. N. esattore (o percettore) ec. E si è costato che l' introito fatto è di duc. . . . e l' esito di duc. . . . qual somma è la stessa ch' è stata fino a questo punto versata alla Ricevitoria distrettuale.

Esso vien consegnato al signor . . . Percettore (o esattore) nominato ec. il quale continuerà ad iscrivervi gli introiti e gli esiti che farà sulla contribuzione , e nella Comune suddetta.

Visto per legalizzazione delle firme controscritte , per parte del Sottintendente.	*Firme del Ricevitor distrettuale, dell' antico , e del nuovo Percettore.*

26. Un atto di consegna relativamente simile , sarà iscritto sul frontespizio di ciascun ruolo. Quindi così questi , come i libri di cassa , e le altre scritture verran consegnate al nuovo Percettore.

27. Prima di effettuir la consegna de' ruoli , il Ricevitore si assicurerà della loro integrità negli articoli di debito de' contribuenti , ne rilascerà all' antico Percettore una ricevuta nel senso di quella che egli stesso da lui deve aver riscossa , secondo l' articolo 19 e ne riscuoterà una simile dal nuovo.

28. Il Sottintendente parteciperà officialmente al Sindaco la consegna dei ruoli al nuovo Percettore , ed il Sindaco con un affisso ne darà parte ai contribuenti.

Sarà praticato lo stesso dal Sottintendente, e dal Sindaco, quando converrà far riconoscere in un Comune il Cassiere di un Percettore.

29. Quantevolte s' incontrassero forti difficoltà per riunir nel capo-luogo del distretto le persone designate in questo paragrafo, la consegna dei ruoli già cominciati a percepire potrebb' eseguirsi nel capo-luogo del rispettivo circondario, in virtù di un ordine del Sottintendente, il quale può in questo caso delegar le sue funzioni al Giudice di Pace, o ad un Controloro delle contribuzioni dirette, o ad un Commissario speciale scelto tra i membri de'Decurionati del Circondario, o de' Consigli Provinciali, e Distrettuali.

Il Ricevitore potrà mandare ad eseguire la sua parte, da un' impiegato della sua Officina.

30. Qui riman dichiarato che un Percettore, o esattore il quale vien posto in funzioni, deve incaricarsi della percezione di tutti gli esercizl ancora aperti, menocchè di quelli del **1806** e **1807**, ove tuttavia lo fossero; non potendo due Percettori esercitar contemporaneamente nello stesso Comune (1).

31 Sulla liberazione de'Percettori o esattori che cessan dalle loro funzioni e sull' ordine da tenere in caso che le loro scritture non presentino la regolarità che suppongono gli articoli precedenti, sarà provveduto ne' titoli 7° e 8°.

§ 3° *Istruzione de' Percettori ed esattori.*

32. È dovere del Ricevitor distrettuale d'istruire i Percettori ed esattori, e se occorre, i cassieri de' primi, nella pratica delle di loro funzioni. All' uopo dopo che loro avrà consegnati i ruoli, farà a ciascuno una spiegazione compiuta di tutte le disposizioni del presente regolamento e dei precedenti rimasti in vigore, principalmente sulla contabilità, ponendo sotto i di loro occhi l' esempio di tutte le operazioni.

33. Egli dovrà ancora provvedere i Percettori, ed esattori di tutti i libri, stati, avvertimenti ec. stampati secondo i modelli approvati, non meno che delle istruzioni, la di cui cognizione loro è necessaria (2).

(1) Con Real Rescritto del dì 12 ottobre 1817 comunicato con Ministeriale delle Finanze de' 20 dicembre dello stesso anno fu ordinato di doversi lasciare presso i Percettori i ruoli delle contribuzioni per un' anno di tempo dopo quello cui si riferiscono i ruoli stessi onde valersi della via amministrativa per finalizzare la esazione. Elasso l' anno i ruoli dovranno depositarsi nella Direzione delle contribuzioni dirette, ed i Percettori domanderanno gli estratti delle partite inesatte per adire le autorità giudiziarie ed astrinGere ritualmente i debitori. Questa disposizione Sovrana viene spiegata dalle Ministeriali degli 11 aprile 1834, e 13 marzo 1835, obbligando gli esattori novelli d' incaricarsi delle reste de' predecessori.

(2) Il prezzo degli avvertimenti per ogni mille copie è di carlini ventidue, ed un grano e mezzo per ogni foglio di giornale di cassa, compresa la ligatura, rimanendo a piacer de' Percettori, o esattori di provvedersene da qualunque tipografo, se non sono contenti del pagamento de' prezzi sopraindicati. *Circolare de' 29 novembre 1823.*

TITOLO III.

Obbliganze.

34. Il beneficio delle obbliganze è riservato ai soli Percettori Reali di circondario, nominati secondo il Decreto degli 8 novembre 1809 (1). La fiducia che la loro istituzione, ispira al governo permette di accordar loro questa facilitazione per cui venendo dispensati dal dovere di pagare rigorosamente per dodicesimi la contribuzione annuale, potranno con agio attender l'effetto delle ultime coazioni contro i morosi, la decisione de' loro reclami collettivi e l'incasso della reimposizione.

§ 1. *Delle scadenze* (2).

35. Ogni anno con un ordine Ministeriale sarà fissato il tempo entro al quale i Percettori dovran pagare l'intiera somma de' loro ruoli, il numero delle obbliganze, ed i giorni delle scadenze.

36. Le somme di cui ciascuna obbliganza promette il pagamento possono essere ineguali tra loro, per proporzionarsi a quelle che il Ricevitor del distretto si è, per le stesse epoche, obbligato di versar nella cassa Generale; coll' avvertenza che l'importo delle prime superi alquanto quello delle seconde, a motivo del ritardo che il Ricevitore potrà provare nell' introitare ad ogni scadenza una parte delle rate.

La contribuzione delle Comuni che per non essere ancora provvedute di un Percettore di circondario, non son soggette ad obbliganze, sarà contata nel calcolo generale come se fosse distribuita egualmente che l'altre; senza però che gli esattori o Percettori provvisori sien dispensati dall'obbligo di pagare esattamente per dodicesimi.

37. La proporzione fra le obbliganze può non esser la stessa per tutte le Comuni di un distretto; ma variare secondo la maggiore, o minore facilità che ne' diversi mesi, e nelle diverse Comuni, presenta la percezione, a condizione però che sempre il Ricevitor distrettuale abbia dalla massa delle Comuni il pieno ed alquanto di più per soddisfar le proprie sue obbliganze quindici giorni prima della loro scadenza.

38. Sarà posta in obbliganze l'intiera somma di ciascun ruolo espressa dal totale del suo frontespizio; cioè il principale, la reimposizione, ed i grani addizionali di ogni natura, non esclusi quelli per spese comunali, e per diritto di esazione, la di cui bonifica dovrà esser fatta sull'importo delle obbliganze stesse, come verrà detto nel titolo 5.

(1) Secondo l'attuale sistema finanziere i soli Ricevitori generali, e distrettuali hanno il dovere di firmare delle obbliganze pei versamenti ad epoche precise di somme determinate pel ramo delle contribuzioni dirette, i Percettori poi e gli esattori ne sono esonerati perchè superflue, essendo specificate nella seconda pagina dei ruoli. Per la contribuzione straordinaria poi del macino imposta con Real Decreto del dì 28 maggio 1826 debbonsi firmare delle obbliganze tanto da' Ricevitori generali, e distrettuali che da Percettori, esattori, e cassieri comunali.

(2) Il regolamento del 1° febbraio 1816 in prosieguo trascritto, avendo stabilito un nuovo ordine per le scadenze, e stati di obbliganze, il disposto ne' seguenti articoli dal 35 al 50 inclusivo non è più in osservanza, e debbonsi gli agenti tutti di percezione a quello uniformare.

39. Ogni anno saran formati per ciascun circondario due stati di obbliganze; uno per la contribuzione fondiaria, ed un'altro di tutte le Comuni affidate allo stesso Percettore.

40. Il Direttore delle contribuzioni dirette, ed il Ricevitor generale formeranno il progetto della ripartizione indicata dagli articoli 36 e 37, e lo presenteranno all' Intendente, il quale dopo di averlo esaminato, e, se bisogna, modificato, vi darà la sua approvazione. Sulla ripartizione delle scadenze saran precedentemente consultati i Sottintendenti, ed i Ricevitori di distretto, i primi dall' Intendente, ed i secondi dal Ricevitor generale.

41. Dopo l' approvazione dell' Intendente, saran fatte di ogni stato tre spedizioni, che verranno eseguite dalla officina del Direttore, e da queste sottoposte alla firma dell' Intendente.

Esse verran sottoscritte ancora dal Direttore stesso, e dal Ricevitor generale.

42. Delle tre spedizioni, una rimarrà presso l' Intendente, e due altre saranno dal Ricevitor generale rimesse al distrettuale.

43. Per le Percettorie di circondario che si troveran provvedute al principio dell' anno, gli stati delle obbliganze saran rimessi al Ricevitor distrettuale insieme coi ruoli a cui si riferiscono.

Quelli delle Percettorie che verran provvedute nel corso dell' anno, saran mandati al Ricevitor di distretto insieme coll' ordine di riconoscere il nuovo Percettore.

44. Gli stati delle obbliganze delle Percettorie provvedute, quando i ruoli dell' anno corrente si trovano già posti in riscossione, comprenderan l' intiera somma dei ruoli ed il numero di obbliganze di tutta l' annata, come se fosser fatti all' apertura dell' esercizio (1).

§ 2. *Firma degli stati delle obbliganze.*

45. Nel ricevere i ruoli, i Percettori sottoscriveranno un' esemplare dello stato delle obbliganze.

46. Quando riceveranno ruoli supplementari per addizioni di quote aggiungeranno a dorso dello stato l' obbligo di pagare alla fine del mese prossimo venturo le rate già maturate, ed il resto per dodicesimi alla fine dei mesi seguenti (2).

47. Non è permesso, per qualunque motivo, ai Percettori il ricusar di sottoscriver lo stato delle obbliganze. Facendo opposizione, possono, sulla richiesta del Ricevitore, venirvi astretti dall' autorità del Sottintendente.

Credendosene gravati, avran la facoltà di ricorrere all' Intendente, il quale ammetterà, o rigetterà le loro domande.

(1) Vedete l' art. 50.

(2) Il disposto in questo articolo é stato modificato dall' art. 159 del Decreto de' 10 giugno 1817, che è il seguente: « L' importo de' ruoli suppletori sarà aggiunto al carico de' Ricevitori distrettuali, compresi i grani comunali; e sarà riscosso dagli esattori cogli stessi mezzi prescritti per la contribuzione ordinaria. Il loro prodotto, in conformità degli estratti indicati nell' articolo precedente, sarà versato alle ricevitorie distrettuali per conto della Tesoreria generale, all' infuori di quattro grani addizionali per dritto di percezione, che gli esattori riterranno per intero ».

Le modificazioni che l' Intendente potrà fare alle obbliganze di uno o più Percettori reclamanti, non si estenderanno mai sino a far sì che la massa di quelle di tutti i Percettori del distretto rimanga inferiore, o non superi alquanto, la somma promessa ad ogni scadenza dal Ricevitor distrettuale al generale.

48. Il Ricevitor distrettuale conserverà presso di se la copia dello stato sottoscritto dal Percettore, e gli consegnerà l' altra per l' uso indicato nell' articolo 86.

49. Quando, secondo l' articolo 47 l' Intendente ammettesse la domanda di qualche Percettore per una modificazione delle scadenze assegnategli, farebbe far da capo le tre copie dello stato, le quali avrebbero lo stesso corso delle prime.

50. I Percettori che entrano in carica nel corso dell' anno sottoscriveranno l' intiero stato delle scadenze, e vi controporanno a discarico le ricevute rilasciate dai Ricevitori distrettuali ai loro predecessori, giusta quel che sarà detto al titolo 7°.

Quando trovassero la percezione in grave ritardo, potranno dall' Intendente, il quale sentirà il Sottintendente ed il Ricevitor generale, ottenere una competente dilazione per versar l'importo delle obbliganze scadute, e non soddisfatte,

TITOLO IV.

Riscossione, coazioni verso i contribuenti morosi.

---

§. 1. *Avvertimenti, e ricevute.*

51. Subito dopo l' arrivo del ruolo nella residenza del Percettore o esattore, questi spedirà a tutti i contribuenti descrittivi l' avvertimento a libretto secondo l' articolo 5° del Decreto de'3 Luglio 1809.

I Percettori ed esattori avranno una cura particolare di spedir gli avvertimenti ai Ricevitori de'Reali demani, secondo l' art. 5° del Decreto dei 9 Ottobre 1809 (1).

52. I cassieri come i Percettori, ed esattori scriveranno i pagamenti sui ruoli sempre in presenza de' contribuenti, conformandosi agli articoli 5° e 6° della istruzione de' 30 Dicembre 1807: e daran le ricevute sugli avvertimenti a libretto (2).

(1) Si osservi la circolare della Cassa d'Ammortizzazione de' 7 giugno 1823 non che la corrispondente istruzione pel pagamento del contributo fondiario imposto sui beni di spettanza di detta Cassa. Si tenga pure presente la circolare della Tesoreria generale diretta ai Controlori, e Ricevitori generali sull'oggetto stesso de' 14 giugno 1823.

(2) Gli art. 5 e 6 delle istruzioni de' 30 dicembre 1807 sono i seguenti:

« *Art. 5.* Nel ricevere le somme, ed in presenza del contribuente, o altra persona che per questo va a pagare, deve l' esattore scriverla sulla parte sinistra della casella sotto il titolo di *annotazione de' pagamenti*. Questa iscrizione si farà nel modo seguente. Si scriverà la somma per esteso, ed in lettere. Questa stessa somma espressa in abaco sarà tirata fuori, e scritta nella colonna delle *somme pagate*. Quando il contribuente domanderà una ricevuta, l' esattore dovrà rilasciargliela in carta non bollata.

53. Ad ogni contribuente dovrà dal Percettore, cassiere, o esattore rilasciarsi ricevuta del pagamento che fa.

Mancandovi costoro, potranno esser puniti con una multa conformemente all' art. 47 del Decreto de' 3 luglio 1809 (1).

54. I contribuenti debbono essere attenti a riscuotere volta per volta la ricevuta de' loro pagamenti, ed a conservare il loro avvertimento a libretto. La principal sicurezza di chi paga la contribuzione consiste nella iscrizione del pagamento sul ruolo; ma la ricevuta non è men necessaria, poichè in caso di malversazione di un Percettore o esattore, i contribuenti i di cui pagamenti non si troveranno scritti sul ruolo, nè saran documentati da ricevute, potranno esser obbligati a pagar nuovamente.

55. Il contribuente che nel pagare una quota non esibirà il suo libretto, sarà giudicato di averlo perduto, e secondo l'art. 6 del Decreto de' 3 luglio 1809 dovrà prenderne un' altro, pagandone il prezzo di un grano (2).

« *Art. 6.* Si deve por mente che una somma non occupi più di un rigo, che la somma scritta per esteso, e la somma in abaco siano nello stesso rigo, ed in esatta corrispondenza tra loro, finalmente che i righi siano stretti in modo da poter dare luogo a dodici, ed anche a più iscrizioni.

È espressamente proibito agli esattori di fare la menoma cassatura, o radiatura nelle iscrizioni de'pagamenti; come ancora di riportare nella colonna delle somme pagate qualche somma che non abbia corrispondente iscrizione nella casella dell' *annotazione de' pagamenti*. Dopo l'iscrizione della partita nel giornale di cassa, l' esattore dovrà portare sul ruolo a lato di ogni pagamento a conto il numero sotto il quale si troverà iscritto a conto nel libro di cassa; ed a questo effetto egli avrà cura prima di cominciare la sua esazione di tirare una linea, o fare una piega a sinistra della colonna intitolata *annotazione de' pagamenti* come si vede nel modello.

(1) L' articolo 47 del Decreto de'3 luglio 1809 è il seguente.

« Quando costa del fatto che ha dato occasione al ricorso, l' Intendente dietro il rapporto del Sottintendente, ed inteso il Ricevitor generale, condannerà il Percettore al pagamento del quadruplo in benefizio dell' offeso; salvi i casi di sospensione, o di destituzione, ove si tratti di recidiva, e di dolo. Se il Percettore è nominato da Noi, il Sottintendente non potrà nè sospenderlo, nè destituirlo, ma dovrà farne relazione all' Intendente, e questi potrà sospenderlo; ma per la destituzione è necessario, che prima ne faccia rapporto al Ministro delle Finanze che domanderà i nostri ordini.

(2) L' articolo 6° del Decreto de'3 luglio 1809 che si cita è il seguente.

« Una sola volta in tutto l'anno nel ricevere il ruolo della Comune i Percettori ed esattori manderanno a tutti li contribuenti che vi sono descritti un' avvertimento stampato, per notificare a ciascuno la sua quota da pagarsi in dodici mesi.

» Questo avvertimento sarà spedito gratis, ed i Percettori per mezzo o di ricevute o di relate di chi lo avrà portato si assicureranno, che sia stato rimesso nelle proprie mani dei contribuenti o di persona che ne faccia le veci.

» L'avvertimento suddetto avrà la forma di libretto: resterà in potere del contribuente, ed a misura che egli pagherà la sua quota, l'esattore ne scriverà sullo stesso libretto la ricevuta: l' ultima pagina sarà destinata a notare le spese di coazione, che forse il contribuente avrà pagate per essere stato in ritardo.

» Se mai vi sarà un supplimento di ruolo i contribuenti ne saranno prevenuti con un semplice avviso, ma al primo pagamento che faranno dopo l'avviso il Percettore, o esattore aggiungerà nel libretto alle somme dovute per ruolo principale le quote, che debbono per ruolo suppletorio.

» Se avvenisse che un contribuente perdesse il suo libretto, il Percettore gliené darà un' altro al prezzo che l' Intendente fisserà in ciascuna Provincia; e vi si registreranno tutti i pagamenti fatti nel corso dell' anno avvertendosi che il nuovo libretto è un dupplicato ».

Il Percettore cassiere, o esattore nel dare il nuovo avvertimento, vi noterà le ricevute non men dell' attuale, che di tutt' i precedenti pagamenti scritti sul ruolo.

§ 2. *Dell' esattezza nella riscossione.*

56 I Percettori, ed esattori debbono porre tutto lo studio a riscuotere esattamente le quote de' contribuenti, e per dover di carica, e per proprio interesse, mentro, secondo l' art. 14 del Decreto degli 8 novembre, debbono essi pagar puntualmente le somme che scadono, senza la scusa di non aver potuto percepire.

57. La loro cura nel non permettere che rimangano quote non soddisfatte dev' essere anche maggiore quando sono ancora aperti i ruoli di un esercizio già passato. Essi non iscriveranno alcun pagamento di un contribuente sul ruolo dell' anno corrente se prima, col danaro che loro si presenta dallo stesso, non avran saldato il debito ch' egli può tenere sui precedenti (1).

58. Il Percettore o esattore che avrà portata una somma a credito di un contribuente sull' ultimo ruolo sarà giudicato di aver riscosse tutte le di lui quote ne' ruoli precedenti; o potrà essere obbligato a versarne il compimento, malgrado ch' egli dica e dimostri di non averlo realmente riscosso, salvi sempre però i suoi diritti verso il contribuente per mandare ad effetto la riscossione del vero debito residuale.

59. Per evitare al possibile di aver ricorso alle coazioni, di cui sempre tardo è l' effetto, i Percettori, esattori, e cassieri impiegheranno nei loro discorsi co' contribuenti tutti i mezzi della persuasione per indurli a pagare sempre prima che spiri l' ultimo termine, insinuando loro quanto una tale esattezza sia per essi vantaggiosa, come quella che li esenta dalle spese di coazione, e che dividendo il peso in piccole parti, lo proporziona maggiormente alle facoltà di ognuno.

60. Ove osservassero un ritardo generale ne' pagamenti, inviteranno i Sindaci, ed i Parrochi delle rispettive Comuni a fare a tutti i cittadini un' ammonizione nel senso dell' articolo precedente, i primi con un' avviso, ed i secondi a viva voce nelle istruzioni de' dì festivi,

61. I Percettori, esattori, e cassieri daranno ai contribuenti tutto il

(1) Il pagamento del contributo fondiario è annesso agl' immobili, nè può esserne separato qualunque ne sia il passaggio da un proprietario ad un altro: quindi si il venditore che l' acquirente sono solidalmente obbligati alla soddisfazione del tributo arretrato infisso sulle proprietà alienate. Siffatta massima fu stabilita nell' art. 8 del Decreto de' 9 ottobre 1809, e riconosciuta dal Consiglio delle contribuzioni dirette con parere de' 7 gennaio 1817 approvato dal Ministro delle Finanze a' 14 dello stesso mese ed anno.

Dopo l' elasso di sei mesi dal dì del trasferimento di dominio di un fondo il novello possessore ad onta che non abbia a lui intestato il fondo pure è tenuto al pagamento del tributo del pari che colui al quale il fondo medesimo trovasi intestato. Qualora poi il ritardo della mutazione di quota dipenda da colpa degli agenti finanzieri saranno questi tenuti alle conseguenze del Real Rescritto de' 31 luglio 1833.

comodo per fare i loro pagamenti, non negandosi mai a riceverli a motivo del giorno, o dell'ora (1),

62. I Percettori di circondario si porteranno almeno una volta ogni settimana col ruolo, o col libro di cassa ne' Comuni diversi della loro residenza, dove fanno la percezione, senza il mezzo de' cassieri: o vi si tratterranno l'intera giornata per ricevere i pagamenti. Il giorno del loro accesso sarà precedentemente stabilito di concerto co' Sindaci, annunziato con avviso ai contribuenti, e rimarrà sempre lo stesso.

63. Nella settimana che precederà il termine legale pel libero pagamento della contribuzione; i contribuenti di detti Comuni saran tenuti a soddisfare il loro debito il giorno dell'accesso del Percettore. Ciò non facendo dovranno ne' dì seguenti portarsi a pagare nella di lui residenza; e se alla spirazione del termine non avran pagato nè nell'un modo, nè nell'altro, saranno senz'altra eccezione soggetti alle coazioni.

Mancandosi da qualche Percettore all'esatta osservanza di questo o del precedente articolo, i sindaci, o il Giudice di pace ne daran subito parte al Sottintendente, il quale farà cessare l'abuso, e ne riferirà allo Intendente.

§ 3. *Delle coazioni reali verso i contribuenti morosi.*

64. Gli atti di coazione prescritti da' titoli 2 e 5 del Decreto de' 3 luglio, e da quello de' 7 agosto 1809 saran cominciati a praticare, nel loro ordine, il giorno che seguirà la spirazione del termine legale assegnato pel pagamento spontaneo (2) (3).

(1) Con Ministeriale delle finanze del di 27 giugno 1818 fu prescritto doversi osservare da' Percettori ed esattori delle contribuzioni dirette il seguente orario in tutt li giorni di lavoro esclusi solamente i giorni di festa di doppio precetto.

Dal di	16 febbraio al dì 15 marzo		Nel mattino dalle nove fino alle dodici. Orologio francese. Nel dopo pranzo. Dalle 21 ½ fino a 24.
	16 aprile a	15 maggio	
	16 giugno a	15 luglio	
	16 agosto a	15 settembre	
	16 ottobre a	15 novembre	
	16 dicembre a	15 gennaio	
Dal dì	16 gennaio a	15 febbraio	Nella sola mattina dalle nove fino alle dodici. Orologio francese.
	16 marzo a	15 aprile	
	16 maggio a	15 giugno	
	16 luglio a	15 agosto	
	16 settembre a	15 ottobre	
	16 novembre a	15 dicembre	

(2) Nell'art. 7 del Decreto de' 3 luglio 1809 si fissò il tempo in cui doveano usarsi le coazioni contro li contribuenti morosi ma posteriormente fu disposto che elasso il maturo del pagamento indicato nell'avvertimento di cui si è fatto parola nell'art. 51, il Percettore o esattore può impiegare li mezzi coattivi senza nuova intimazione.

L'art. 7 è il seguente:

« Se alla fine del mese il contribuente non abbia soddisfatto, l'esattore gli manderà l'intimazione vidimata dal Sindaco per avvertirlo che se tra altri cinque giorni egli non paghi le rate scadute vi sarà astretto realmente, e personalmente secondo le leggi, e gli usi. È dovere dei percettori di cominciar le coazioni contro li morosi sempre da' contribuenti più forti.

(3) Il sistema di doversi pria esperimentare a carico de' contribuenti morosi la

65. I cassieri ne' Comuni a loro affidati, possono dal Percettore esser incaricati di formare gli stati, e le altre carte relative alle coazioni. Essi potran dar corso colla propria firma agli atti che debbono essere sottoposti al solo visto del Sindaco. Gli atti poi pe' quali è neecessario il visto del Giudice di pace, dovran necessariamente esser rivestiti della firma del Percettore principale. La corrispondenza col Giudice di pace per gli atti di coazione sarà tenuta direttamente dal Percettore (1) (2) (3) (4).

coazione reale per mezzo di sequestri, ed indi la personale colle guardie in casa è stato abolito con Real Decreto de'9 giugno 1830. In esso è disposto che in seguito di richiesta de' Percettori ed esattori possono gl' Intendenti, e Sottintendenti, quante volte nella loro prudenza il credono necessario, o che fatti li sequestri, sieno riusciti infruttuosi, o che sembrano dessi inopportuni, autorizzare piuttosto la spedizione de' piantoni al domicilio de' contribuenti morosi.

(1) La sentenza del Giudice di pace, prescritta dal Decreto de' 3 luglio 1809, per la vendita degli oggetti pignorati per causa di contribuzione fondiaria, non è più necessaria, e ciò in conformità di risoluzione emessa dal Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia di accordo col suo Collega delle Finanze il dì 8 marzo 1834.

(2) È bene a proposito qui indicare per quale arretrato di contribuzione si può procedere a sequestri, li dritti dovuti pegli atti corrispoodenti, gli oggetti non sequestrabili, e gl' incaricati per l'esecuzione in conformità dei Decreti de' 3 luglio, e 7 agosto 1809.

1° Per un debito sino a carlini quattro non potrà farsi sequestro. Se però sia decorso un quatrimestre allora si potrà procedere al sequestro qualunque sia la somma dovuta. Art. 8 del Decreto de'3 luglio 1809.

2° Per li debitori di somma minore di carlini venti; l'atto del sequestro sarà fatto in collettiva. I nomi de'debitori saranno registrati in uno o più fogli di carta l' uno dopo l' altro, ed al margine di ciascuno il portiere noterà il sequestro fatto, e lo consegnerà all' esattore colle sottoscrizioni necessarie. Ciò terrà luogo di verbale di sequestro.

Per l'atto di sequestro fatto a questo modo, il prezzo è di grana cinque per ciascun debitore al di sotto di carlini dieci, e di grana 10 pel debitore di carlini 11 fino a 20. Pegli atti di sequestro di carlini 21 in sopra l'importo è di grana trenta, Art. 39 del detto Decreto.

3° Non si possono sequestrare li letti, le vestimenta necessarie per la famiglia, gli strumenti di lavoro, li cavalli, muli, buoi, ed altri animali da tiro co' loro guarnimenti, li quali servono alla coltura; le carrette, ti aratri, ed altri utensili di coltivazione. Art. 10 del Decreto più volte citato.

4° Tre giorni dopo la chiusura del processo verbale di sequestro ad istanza dell' esattore si procederà alla vendita. La pubblicazione della vendita dev' essere affissa ne' luoghi soliti, e significata dall' usciere il giorno prima dell' apertura, tanto alla parte quanto alla persona a cui saranno stati consegnati gli oggetti sequestrati. Art. 12 del suddetto Decreto.

5° La vendita dovrà essere compiuta fra cinque giorni, cioè ne' primi tre si faranno gl' inventari, e l' apprezzo da' pubblici periti nelle debite forme, e ne' due altri si faranno due accensioni di candele, nella seconda delle quali sarà liberata la vendita. Art. 13 del medesimo Decreto.

6° Le spese di vendita, che vanno a profitto dell' usciere, o intimatore, sono di carlini cinque per ciascuna vendita, o debito di ducati due sino a venti; e di carlini dieci per le somme maggiori. L' apprezzo, e le vacazioni per le vendite minori di carlini venti saranno gratuite. Art. 40 del suddetto Decreto richiamato in osservanza dal Ministro di Grazia e Giustizia il dì 10 agosto 1831 (*Ministeriale dell'Interno dei 28 giugno 1834.*)

7° Il contribuente può ritirarsi li pegni se adempie al pagamento delle rate scadute, e spese di coazioni prima di estinguersi la seconda candela di liberazione. Art. 14 del suddetto Decreto.

I cassieri riscuoteranno il prezzo delle coazioni, e ne rilasceran ricevuta sugli avvertimenti a libretto.

66. Dev' esser cura de'Percettori , cassieri , ed esattori di avvertire a tempo , per mezzo di biglietti , i fittaiuoli de' fondi appartenenti ai contribuenti poco esatti , perchè non paghino i loro affitti senza di loro intesa , o senza farsi esibir le ricevute delle quote scadute fino a quel giorno ; rammentando loro il diritto che ha il Governo , per l' art. 16 del Decreto dei 3 luglio 1809 di esiger da essi la contribuzione , malgrado che nell' atto non sien debitori verso i proprietari (1).

8o Tutti questi atti possono eseguirsi dagl' intimatori patentati dall' Intendente, o Sottintendente , e da' cancellieri , ed uscieri delle Corti locali. Art. 1 e 2 del medesimo Decreto.

9o L' esattore però quando giudica più espediente per la percezione può farli disimpegnare dall' intimatore patentato esclusivamente , il quale si conformerà al rito, che gli uscieri debbono osservare in simili atti. Art. 2o del Decreto de'7 agosto 1809.

I Decreti de' 3 Luglio , e 7 Agosto 1809 relativi al procedimento per l' esazione del contributo fondiario non sono rimasi affatto abrogati per la pubblicazione del Codice in vigore ; poicchè contenendo i medesimi disposizioni speciali per le regole di dritto , niun' alterazione hanno potuto subire dalla promulgazione delle leggi vigenti (*Minist. de' 27 Agosto 1831*).

(3) Elevatosi il dubbio se dopo promulgate le leggi de' 21 e 25 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo , possano li Sindaci procedere a dar parere sulle domande di revindica de' mobili sequestrati per debito di contribuzione fondiaria ai termini del Decreto de' 16 dicembre 1813 , con Ministeriale delle Finanze de' 30 agosto 1820 fu risoluto : Che le leggi sul contenzioso amministrativo , non abbiano punto abrogate le disposizioni del detto Decreto, imperocchè il parere de'Sindaci , ed i provvedimenti dei Consigli d'Intendenza non tendono che a troncare le eccezioni dilatorie, e cavillose , che spesso potrebbero porsi in campo da' debitori per defraudare la contribuzione , e laddove le parti non si acquetino , rimane ad esse intero il dritto di adire i tribunali competenti , comminandosi la multa in caso che gli attori nel giudizio soccumbano.

(4) Li Giudici di circondario pei sequestri a cagione di tardato pagamento delle contribuzioni dirette procedono senza limitazione di somma qualunque. (*Real Rescritto del dì 29 settembre 1821*).

(1) Tutte l' esecuzioni sopraccennate possono praticarsi contro l' erede , o amministratore , fittuario , colono , ed inquilino de' beni del contribuente. Il fittuario, il colono , o l' inquilino potranno essere astretti per la contribuzione del fondo ch' essi tengono, anche per quella rata del loro dare, che avessero pagata anticipatamente al proprietario salvo ad esso il dritto di ritenersi ciò che avran pagato. Art. 16 del Decreto de' 3 luglio 1809.

A rendere più chiara l' intelligenza del disposto in questo articolo , non abusiva l' applicazione, e per tener lontana ogni contestazione è sommamente utile avere la conoscenza delle Ministeriali de' 14 giugno , e 18 novembre 1809 , 6 giugno 1810 , e 7 novembre 1812. Quest' ulima Ministeriale è scritta come nota in quella de' 14 giugno 1809.

Giova pure aversi presente sempre dagli esattori , a da' contribuenti il prescritto nei seguenti articoli 1986 , e 1987 del Codice delle leggi civili.

« 1986 » Il tesoro pubblico nella riscossione delle contribuzioni dirette gode il privilegio della preferenza ad ogni altro creditore sulle ricolte, frutti, pigioni, e rendite de' beni soggetti alla contribuzione. Ma solo per due annate la scaduta, e la corrente.

« 1987 » Tutti li fittuarj , inquilini , economi , uscieri , ed altri depositarj o debitori di danari provegnenti da' frutti delle proprietà de' debitori soggetti al privilegio del tesoro , saranno tenuti , sulla domanda che loro ne sarà fatta da' Percettori , ed esattori di pagare per conto de' debitori, e sull' ammontare de' fitti che si deb-

§ 4. *Delle coazioni delle guardie in casa.*

67. Quando, per qualche straordinaria circostanza, si fossero sperimentati vani i sequestri eseguiti per una, o più quote contro molti contribuenti, potrà per le quote da scadere sospendersene l'uso e surrogarvisi l'invio dei soldati o guardie al domicilio de' morosi.

68. Al bisogno, il Percettore farà al Sottintendente la domanda di una competente quantità di armati e della facoltà di servirsene. Il Sottintendente, previo il parere del Ricevitore, scorgendo giusto il motivo della misura proposta, la permetterà, ed accorderà la forza fissando il numero di giorni, in cui essa dovrà stare a disposizione del Percettore (1).

69. Questi sottoporrà al visto del Giudice di pace lo stato de' contribuenti in casa de' quali disegna di stabilire i soldati. Questo atto dispensa dall'eseguire ulteriori sequestri.

70. Sarà spedito un soldato per ogni debito sino a ducati due.

I debitori di somme minori di ducati due saranno uniti a cinque a cinque, riceveranno in comuno la coazione da un soldato, o pagheranno per la di lui indennità giornaliera ciascuno grani quattro.

71. I soldati di cui un Percettore avrà la disposizione saranno impiegati successivamente in ogni giorno contro il numero de' morosi, che potranno astringere, distribuiti come è detto nell'articolo precedente.

Il giorno in cui un soldato sarà spedito contro un contribuente, si tratterrà nella sua casa durante le 24 ore; e non si ritirerà prima, senza una chiamata del Percettore, o esattore, il quale potrà richiamarlo solo quando il contribuente avrà pagato ciò che deve.

Questi dovrà somministrare al soldato letto, lume, e fuoco.

Il soldato spedito contro più contribuenti nella stessa giornata, si tratterrà or nella casa dell'uno, or dell'altro, e pernotterà in quella di colui che deve una somma maggiore.

72. Dopo le prime 24 ore, i soldati saranno spediti colla stessa economia contro gli altri contribuenti descritti nella lista.

Quando avran finito di visitarli tutti, i soldati ricominceranno le loro stazioni contro i contribuenti che astretti i primi, nell'intervallo non avran pagato.

Il giro de' soldati comincerà sempre da' più forti contribuenti.

73. I soldati spediti contro i debitori di somme maggiori di 20 ducati non faranno il giro suddetto, ma si fisseranno in casa de' morosi per tanti giorni, quanti questi persisteranno nel loro ritardo.

74. I morosi che pagheranno il loro debito prima di ricevere effettivamente il soldato in casa, ne saranno ulteriormente esenti, nè dovran soffrire per ciò alcun dispendio, quantunque si trovino descritti nello stato dei contribuenti da costringere.

bono, o che sono nelle loro mani fino alla concorrenza di tutte, o di parte delle contribuzioni dovute da questi ultimi.

Le ricevute de' percettori ed esattori per le somme legittimamente dovute, loro saranno imputate a conto; e ciò salvo sempre il diritto dei terzi antecedentemente acquistato.

(1) Nella pratica delle coazioni a carico de' contribuenti morosi debbono gl' Intendenti vigilare perchè sia allontanato ogni abuso, o vessazione. (*Ministeriale de' 22 Luglio 1826.*)

A render certa la spedizione de' soldati, essi saran posti nelle case ogni giorno di buon mattino.

I soldati spediti contro più contribuenti insieme, faranno il loro primo giro per tutte le di loro case, nella prima ora della mattina.

Le controversie che, malgrado questa precauzione, potrebbero insorgere sulla spedizione de' soldati, e sul numero di giorni per cui i contribuenti debbon soffrirne la spesa, saran decise economicamente dai Sindaci, dopo presa cognizione de' fatti.

75. I Percettori pagheran ciascun giorno ai soldati, l'indennità di due carlini, fissata dalla determinazione del Re de' 25 maggio 1809, e ne riscuoteranno il rimborso da' contribuenti, insieme colle quote di contribuzione.

I contribuenti contro i quali prima della spedizione de'soldati, si eran praticati altri atti coattivi, pagheranno il prezzo anche di questi; purchè però gli atti sieno stati consumati (1).

76. Sperimentandosi insufficiente l'invio de' soldati, potrà ricorrersi nuovamente al sequestro, ed alla vendita, secondo è prescritto per gli altri casi di mora. (2)

§ 5. *Regole comuni alle due specie di coazioni*

77. I funzionari incaricati della vigilanza sulla percezione, in occasione, di qualunque verifica ordinaria, o straordinaria, si faranno render conto degli atti di coazione fin allora praticati.

Essi guarderanno con particolare attenzione alla esecuzione data dai Percettori ed esattori all' ultima disposizione dell' art. 7 del Decreto de' 3 luglio 1809; per la quale questi debbon cominciare le coazioni sempre dai contribuenti più forti (3).

78. Un Percettore che avesse mancato di eseguire per la morosità uno de' 50 maggiormente tassati in ogni comune, potrà esser multato conformemente all' art. 47 del Decreto de' 3 luglio 1809 riguardandosi la sua deferenza per pochi contribuenti, come una prevaricazione, ed una offesa arrecata al maggior numero (4).

79. I Percettori terranno un registro particolare di tutte le somme che per qualunque causa, compresa quella de' soldati, riscuoteranno in ciascun Comune a titolo di coazioni. Ne rimetteranno ogni tre mesi lo stato al Sottintendente, insieme con quello degl' introiti, come verrà detto nel titolo 6.

(1) È espressamente vietato agl' intimatori, uscieri, serventi ec. di farsi pagare li di loro dritti e vacazioni da' contribuenti stessi per gli atti di coazioni che essi sperimentano. L'esattore terrà un registro delle coazioni, ad oggetto di notarvi ciò che ritiene da' debitori morosi per le spese di coazioni, e di rimettere alla fine di ogni mese a ciascuno li di loro proventi. Art. 42 del Decreto stesso.

(2) L'arresto dei contribuenti morosi al pagamento della tassa fondiaria è l'estremo rimedio contro la morosità, e ne è confidata l'adozione alla prudenza degl' Intendenti. (*Ministeriale de' 9 Giugno 1824*).

(3) L'art. 7 che si cita è riportato nella nota all' art. 64

(4) L'art. 47 che si enuncia è scritto nella nota all' art. 54.

§ 6. De' reclami collettivi (1).

(1) Il Real Decreto de' 10 giugno 1817, nel titolo VI ha stabilito non solo per quali quote di contribuzione fondiaria possonsi produrre li richiami collettivi, benanche le norme a seguirsi. Stimasi perciò necessario per intelligenza specialmente degli agenti di percezione qui trascrivere li articoli corrispondenti di detto Decreto essendo rimaste nel nulla le prescrizioni contenute nel presente § 6º che si trasanda.

Art. 72. Un Percettore o esattore può domandare con un richiamo collettivo, il rilascio delle quote, che, malgrado l'uso ripetuto delle coazioni, non gli sarà stato possibile di riscuotere ne' primi nove mesi dell'anno.

Quest'autorizzazione è limitata alle sole quote, che sono imposte su di case appartenenti a particolari, che se ne servono per uso proprio.

Art. 73. È vietato d'inserir ne'richiami collettivi alcuna quota per qualsivoglia caso, e per qualunque motivo diverso da quelli mentovati nell'articolo precedente. Niun'autorità può ordinare, o insinuare ad un esattore di comprendervene una qualunque.

L'esattore, che ricevesse simile insinuazione, ne darà parte al Ministro delle Finanze, e si asterrà dall'uniformarvisi sotto pena di una multa di ducati dieci per ogni articolo.

Art. 74. Accadendo che fondi rustici, o urbani appartenenti a persone sperimentate insolvibili, rimangano inculti, ed abbandonati di padroni, qualunque sia la somma della impostavi contribuzione, l'esattore, senza perdere il dritto di continuare ad astringere i debitori potrà. dopo il sesto mese, darne parte al Sindaco del Comune. Questi farà citare per pubblico bando il proprietario a pagare la contribuzione. Non presentandosi costui fra cinque giorni, il Sindaco autorizzerà l'esattore a far coltivare, affittare, o utilizzare altrimenti il fondo L'esattore ne depositerà nella cassa comunale il prodotto, sul quale il Sindaco gli farà pagare le spese di coltura, la contribuzione corrente, ed arretrata, e più il 10 per 100 delle due somme precedenti, e terrà il rimanente a disposizione del proprietario.

In qualunque tempo il proprietario può, pagando le spese di coltura, la contribuzione corrente ed arretrata, ed il 10 per 100, di tutta la somma, riprendere il godimento del fondo, e fare per conto suo la raccolta pendente.

Questa disposizione, e quella dell'articolo seguente son meramente facoltative per gli esattori.

Art. 75. Se il fondo abbandonato dal proprietario insolvibile fosse una casa diruta ed affatto inservibile, l'esattore può nel tempo stabilito coll art. 42 presentare in nome proprio un richiamo particolare, e domandare che la contribuzione sia ridotta in proporzione della rendita del suolo, per poi comprendere la contribuzione così ridotta nel richiamo collettivo.

Art 76. Non è permesso di riportare ne'richiami collettivi gli errori osservati nei ruoli, quali sono se l'addizione delle quote non corrisponde al totale, che costituisce il carico dell'esattore; o se vi sono articoli di cui non esistono i corrispondenti nel catasto.

Per questi casi, nel primo trimestre dopo emessi i ruoli, l'esattore esporrà i suoi aggravi al Sottintendente, a cui rimetterà il ruolo. Il Sottintendente sottoporrà l'affare all'Intendente: e questi, dopo di aver inteso il Direttore, ne farà rapporto al Ministro delle Finanze, il quale trovando sussistenti le ragioni dell'esattore lo farà indennizzare a carico del Direttore.

Art. 77. Gli errori di quotizzazione fra particolari, a le false intestazioni, sull'avviso che l'esattore nè darà al Direttore, saran da costui rettificate con lettere in carta libera, dirette allo stesso esattore, che vi si conformerà.

L'esattore dee in ogni caso saldare il carico, come è espresso dai totali del ruolo.

Art. 78. Per formar regolarmente un richiamo collettivo secondo l'articolo 72 l'esattore dovrà dal principio dell'esazione aprire un quaderno, che sarà cifrato in ogni foglio dal Sindaco. Sperimentando, dopo le prime coazioni, una quota inesigibile, la iscriverà col nome del contribuente su di una pagina del quaderno. Indi continuerà in ogni bimestre ad usar le coazioni, e se queste riescono egualmente inutili, le no-

TITOLO V.

Contabilità de' Percettori. Versamenti.

§ 1. *Delle scritture.*

84. Il prim' ordine da serbare nella contabilità delle contribuzioni è quello degli *esercizi*; parola che esprime tutti gl' introiti, e gli esiti relativi alla contribuzione imposta per un dato anno, quantunque si facciano, o si compiano dopochè questo è spirato.

Il secondo, non meno importante è fondato sulla diversità della specie di contribuzioni. Un Percettore o esattore dunque baderà nelle sue scritture. ed in tutte le altre operazioni a non confonder il prodotto de' ruoli del 1809 e del 1810, nè quello della contribuzione fondiaria, e della personale.

85. Per ciascun ruolo affidato tanto ad un Percettore di circondario, quanto ad un esattore o Percettore provvisorio, egli terrà un conto aperto col metodo, e sul modello prescritto dalla istruzione de' 30 Dicembre 1807 (1).

terà ogni volta nella pagina destinata alla quota rispettiva, citando la natura degli atti praticati. Riscotendo qualche quota, cancellerà dal quaderno l' articolo corrispondente.

Art. 79. L' esattore nel mese di ottobre, delle quote rimaste nel quaderno sopra indicato perchè sperimentate ripetute volte inesigibili, farà il richiamo collettivo, secondo il modello n.° 7, e pe' 25 dello stesso mese lo presenterà insieme col quaderno al Sottintendente. Questi farà ciò, ch' è ordinato nell' art. 45, e prima de' 30 di ottobre lo rimetterà al Controloro, giusta l' art. 60.

Art. 80. Il Controloro nel mese di novembre farà il giro di tutti i Comuni in cui si sono presentati richiami collettivi, e ne farà la verifica insieme col Sindaco, con quattro Decurioni deputati, e coll' esattore, se si farà trovar presente.

Art. 81. Consisterà la verifica nel riconoscere sopra luogo lo stato degli edifici, che sono l' oggetto del richiamo, la somma della impostavi contribuzione, e la situazione miserabile di chi vi abita; e nell' assicurarsi, che siensi realmente, e senza effetto praticate le coazioni indicate nel quaderno, e che il proprietario non possegga altri fondi, o altra industria. Le quote, nelle quali non concorreranno queste condizioni, saranno escluse dal richiamo, e resterà all' esattore la facoltà di astringere i debitori.

Art. 82. Il processo verbale di verifica sarà esteso in piedi del richiamo stesso.

Vi sarà fatta una espressa menzione di tutte le circostanze indicate nell' articolo precedente, e si dirà se sono state, o no verificate.

Pel dì 5 di dicembre, tutti i richiami collettivi, co' processi verbali di verifica dovranno esser pervenuti al Direttore.

Art. 83. L' importo de' richiami collettivi sarà reimposto su di ciascun comune.

Art. 84. Qualora questa reimposizione riuscisse troppo gravosa per qualche Comune in vista di dettagliato rapporto da farsi dall' Intendente, e dal Direttore delle contribuzioni dirette al Ministro delle Finanze si prenderanno gli espedienti opportuni.

Art. 85. Indipendentemente dalla presentazione e dall' esito dei richiami collettivi, i Percettori ed esattori son sempre obbligati a saldare in numerario l' importo de' ruoli alle scadenze stabilite.

(1) L' articolo 13 delle citate istruzioni che riguarda il conto aperto è il seguente.

« L' esattore dovrà tenere col Ricevitore del distretto un conto aperto di *dare*, ed *avere*, il quale farà conoscere la sua situazione per quest' ultimo Sulla pagina a dritta trovasi descritta la somma della contribuzione col dettaglio de' grani addizio-

86. I Percettori di circondario terranno inoltre un conto generale per obbliganze, servendosi all' uopo dello stato di queste che loro sarà stato rilasciato dal Ricevitore distrettuale.

Sulla margine rimasta in bianco, ed a lato di ogni obbliganza, il Percettore di circondario noterà le somme che volta per volta avrà pagate a saldo, o a conto delle stesse. Egli avrà saldato il suo debito quando il totale de' pagamenti fatti pareggerà quello delle obbliganze sottoscritte.

87. Il capitolo 2 della istruzione de' 30 Dicembre 1807 contiene il metodo per la tenuta de' libri di cassa (1). I Percettori continueranno a con-

nali, come trovasi indicato sulla seconda pagina del ruolo. Sulla pagina a sinistra si descrivono volta per volta le somme che l'esattore versa nella cassa del Ricevitore del distretto. Su questa pagina sono riportate in colonne distinte le somme del numerario, de' mandati di discarico, e non valori, ed il dritto di percezione, che si porta in esito, quantunque il Ricevitore debba bonificarlo all' esattore, l' ultima colonna contiene la somma totale versata.

L' esattore avrà saldato il suo debito col Ricevitore del distretto, allorchè la somma totale dell' ultima colonna del suo *dare* sarà eguale a quello dell' *avere*.

(1) Per maggiore intelligenza si trascrivono gli articoli essenziali, e che sono tuttavia in osservanza delle citate istruzioni.

Art. 7. Al momento in cui l' esattore introita una somma da un contribuente. dopo averla notata sul ruolo nel modo notato nell' art. 5, deve ancora registrarla sul suo giornale di cassa. È questo un libro diviso in otto colonne verticali destinato agl' introiti, ed agli esiti che fa l' esattore delle somme descritte nel ruolo.

Art. 8. Tanto gli uni, quanto gli altri devono scriversi per esteso sulla seconda colonna che porta nella sommità l' indicazione dell' anno, pel quale si esige la contribuzione. Devono le partite d' introito, e d' esito trascriversi in continuazione l' una dopo l' altra, senz' altro ordine che quello della data del giorno in cui sono seguiti. Perciò sopra ogni partita bisogna notare questa data, in mezzo a due lineette laterali, che la faranno a prima vista discernere. Le partite d' introito esprimeranno il numero dell' articolo del ruolo ed il nome e cognome del contribuente, da cui si è ricevuta la somma, l' importo di questa somma, e la specie di valore nella quale è stata pagata; cioè se in numerario, o in mandato di discarico, o non valore, il tutto scritto in esteso. Le partite di esito (il quale dovrà farsi nella cassa del ricevitore del distretto) indicheranno il nome, e la residenza del Ricevitore del distretto, a cui si fa l' esito, la somma, e la specie di quest' esito.

Art. 9. Le somme degl' introiti, e degli esiti ridotte in abaco, saranno ancora riportate nelle sei colonne; che seguono la seconda. Tre di esse servono agl' introiti, e tre agli esiti. Si sono destinate tre colonne così agli uni, come agli altri per tenersi un conto distinto delle diverse specie di valore, colle quali può pagarsi la contribuzione. Sulla prima si riporta il numerario, sulla seconda il valore de' mandati di discarico, o non valore, e sulla terza la somma totale della partita risultante dall' addizione delle due specie, ond' è composta. Quando la partita è di una sola specie si nota questa nella colonna che gli appartiene, e poi si ripete tale qual è in quella del totale.

Le sei colonne saranno co' corrispondenti riporti sommate a piedi di ogni pagina.

Art. 10. Tutte le partite d' introito, e d' esito saranno nella prima colonna del giornale notate con un numero d' ordine non interrotto dalla prima sino all' ultima. I numeri che si appongono alle partite d' introito, dovranno ancora riportarsi sul ruolo a sinistra delle iscrizioni fatte sulle caselle intitolate *annotazioni de' pagamenti*, sul rigo che contiene la stessa somma nella colonna intitolata numero del giornale, quale si vede sul modello e che gli esattori dovranno fare essi stessi sui ruoli, tirando una linea, o facendo una piega.

Questo numero è necessario per mostrare la corrispondenza che vi è tra le iscrizioni fatte sul giornale, e quelle fatte sul ruolo.

formarvisi strettamente, menochè per ciò che concerne le ordinanze sul fondo di disgravio, e sulla reimposizione per le quali disposizioni si legga il paragrafo seguente.

88. Un Percettore o esattore terrà tanti libri di cassa per quanti sono i ruoli suoi per le due contribuzioni, e non registrerà mai sullo stesso libro il prodotto di più esercizi.

89. Subito che egli avrà ricevuti i libri di cassa dal Ricevitore del distretto, il farà cifrare ad ogni pagina dai Sindaci de' comuni, la di cui contribuzione dovrà esservi iscritta.

§ 2. *Delle ordinanze sul fondo di disgravio, e sulla reimposizione* (1).

(1) Non si trascrivono gli articoli, dal n. 90 al n. 107 inclusivi, che trattano delle ordinanze sul fondo di disgravio, e di reimposizioni per aver sofferto delle modifiche col Real decreto de' 10 giugno 1817 ed altri regolamenti posteriori. Si sostituiscono però a detti articoli le disposizioni contenute in questo Decreto, e che sono le seguenti.

Art. 102. Dall'anno 1817 in avanti, non saranno più spedite ordinanze di sorta alcuna ammessibili come valori di contribuzione. I contribuenti, e gli esattori, a cui verrà accordato un discarico, una riduzione, un rilascio, o una moderazione, rimarranno sempre obbligati a saldare il loro debito in numerario; e pel disgravio ottenuto saran creditori della General Tesoreria, per conto di cui si riscuoterà la corrispondente reimposizione, e l'importo de' ruoli suppletori.

Art. 103. Ogni anno nello stato discusso generale, o con nostri particolari Decreti apriremo al Ministero delle Finanze un credito, sul quale egli farà pagare tutti i discarichi, le riduzioni, i rilasci e le moderazioni accordate nel corso dell'anno senza distinzione di esercizi. Sarà cura dello stesso Ministro, che la somma di ogni credito annuale venga compensata, o coll'importo de' ruoli suppletori spediti nell'anno stesso, o colla reimposizione dell'anno seguente.

Art. 104. Qualunque discarico, riduzione, rilascio e moderazione accordata ai particolari, o all'esattore di un Comune, che non è compensata co' ruoli suppletori spediti lo stesso anno in quel Comune, dovrà l'anno seguente venir reimposta sul di lui ruolo.

La reimposizione da farsi in ogni Comune per rilasci, e moderazioni non potrà eccedere il 3 per 100 del principale.

Ne' casi di disastri generali preveduti dall' art. 62, il Consiglio d'Intendenza deciderà secondo le occorrenze, che i rilasci, e le moderazioni sieno reimposte su tutt'i Comuni del distretto, o della Provincia, o che si proponga a noi, che lo sieno in tutto il Regno.

In questi stessi casi il Consiglio nella sua decisione designerà cinque probe persone, tra le quali il Sindaco, ed il parroco, le quali riceveranno la somma del disgravio firmeranno le ricevute, ed avran l'incarico di distribuire i disgravi a' contribuenti creditori.

Art. 105. Alla fine di ogni mese, il Direttore delle contribuzioni dirette formerà uno stato conforme al modello n. 9 di tutt'i discarichi ec. che saranno stati accordati dal Consiglio d'Intendenza, ed approvati dal nostro Ministro delle Finanze, nel caso previsto dall' art. 96 durante il mese stesso.

Questo stato in quattro originali spedizioni, firmato dall'Intendente e dal Direttore, sarà da costui rimesso al Ministro delle Finanze prima del dì 5 del mese seguente.

Art. 106. Il Ministro, dopo aver fatti verificar gli stati, li munirà del suo visto e quindi trarrà un ordinativo sulla Tesoreria a favore dei particolari, o degli esattori in essi descritti. Il Controloro, la Scrivania di razione, e la Pagatoria generale, in preferenza di qualunque altro esito, e fra cinque giorni al più tardi, spediranno, i mandati di pagamento sulle Ricevitorie generali, seguendo la forma perciò stabilita

§ 3. *De' versamenti* (1) (2).

108. Gli esattori comunali, ed i Percettori provvisorl continneranno ad essere soggetti alle leggi precedenti sul versamento del dodicesimo delle contribuzioni alla fine di ciascun mese.

109. I percettori di circondario estingueranno ad ogni scadenzà la rispettiva obbliganza.

110. L' art. 1° del Decreto de' 15 Dicembre 1808 che obbliga i Percettori, ed esattori, a versare in ogni quindici giorni l' intero prodotto della loro percezione, è applicabile ai percettori di circondario. Ciò importa che quando essi avranno introitato oltre alle somme promesse nelle obbliganze, dovran versare anche questo dippiù. E però ben inteso che una tal somma loro sarà posta a credito in estinzione dell' obbliganza che maturerà alla prossima scadenza.

e curando di spedir tanti mandati, quanti sono i contribuenti, o gli Esattori, indicati in ogni stato, salvo il caso previsto nell'art. 104.

Essi ne renderanno al Ministro un conto particolare volta per volta.

Art. 107. I Ricevitori generali, o direttamente, o per mezzo de'Ricevitori distrettuali e degli esattori estingueranno i mandati, pagandoli in contante, e riscuotendone ricevuta in dorso, che dovrà essere autenticata da notaio.

Quando i mandati son soddisfatti dagli esattori, possono costoro ritener sulle somme che pagano, il saldo della contribuzione dovuta dai contribuenti per arretrati, e per l'intero anno corrente.

Art. 108. I notai, per le suddette autentiche, e per quelle de' richiami, e delle domande di mutazione, non potran riscuotere più di grana cinque, e di grana due, se si tratta di una somma minore di carlini cinque.

Art. 109. Perchè i contribuenti non soffrano alcun ritardo per effetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, saranno osservate le regole qui appresso indicate.

Il Direttore nello spedire ogni stato mensuale al Ministro, formerà tanti avvisi conformi al modello n. 11 quanti sono i contribuenti, o gli esattori, a cui si è accordato discarico ec. Questi avvisi conterranno la somma accordata al contribuente, e l' incarico all' esattore di non astringerlo al pagamento di una somma equivalente sulle di lui quote correnti, per lo spazio di due mesi.

Se il richiamo sarà stato ripulsato, l' avviso conforme al modello numero 12 conterrà semplicemente l' annunzio, ed il motivo della ripulsa

Tali avvisi saran rimessi dal Direttore al Sindaco, il quale ne accuserà ricevo, e li distribuirà a' contribuenti.

Sotto pena di una multa, il Direttore non potrà ritardar la spedizione degli avvisi più di un mese dopo decisi i richiami corrispondenti.

Gli esattori eseguiranno le sospensioni enunciate negli avvisi.

Art. 110 Pe' richiami collettivi, l'avviso conterrà i nomi di tutt' i contribuenti, le di cui quote, o parti di quote, saranno state rilasciate.

Il Sindaco ne farà fare immediatamente l' annotazione su' rispettivi articoli del ruolo, come sul giornale di cassa, a credito de' contribuenti, e sottoscriverà ogni annotazione.

Dippiù con un affisso pubblicherà i rilasci accordati.

Art. 111. Qualunque ritardo si mettesse nella esecuzione de' pagamenti, sarà dalle autorità, o da semplici particolari riferito al Ministro delle Finanze, il quale vi provvederà immediatamente.

(1) Rettificato col regolamento del 1. febbraio 1816 il sistema de' versamenti, li Ricevitori, Percettori, ed esattori debbono uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute, e non a quanto vien ordinato negli articoli dal 108 al 115 del presente regolamento.

(2) I versamenti degli esattori debbono essere accompagnati da borderò vistati dai Sindaci. (*Ministeriale del dì 3 marzo 1827.*)

111. I percettori o esattori de' comuni capi luoghi di distretto continueranno a versare in ogni cinque giorni il prodotto della loro percezione, i primi in conto delle obbliganze che scadono alla metà ed alla fine di ciascun mese, ed i secondi del dodicesimo mensile.

112. I versamenti dei Percettori ed esattori, o che sieno ad estinzione di obbliganze o di dodicesimi scaduti comprenderanno sempre nella loro somma totale tanto il numerario, quanto i valori ammissibili secondo il presente regolamento. Quando ne' versamenti saran comprese ordinanze sul fondo di disgravio, il di loro importo, fino a che non potrà essere impiegato a saldare il debito del ruolo, dovrà superar le somme di numerario e di altri valori che il Percettore è obbligato a versare, in conseguenza dell' art. 96.

Le ordinanze sulla reimposizione saran comprese nei versamenti al Ricevitore distrettuale, a misura che saran ricevute, secondo l'art. 101; non potendo il loro introito recar pregiudizio alla estenzione delle obbliganze dei Ricevitori distrettuali, le quali dal 1811 in avanti non comprenderanno lo importo della reimposizione (1).

113. I Percettori ed esattori debbon dar conto e ragguagliare i loro versamenti alla somma de' titoli generali de' ruoli, non avendo da fare alcuna distinzione in principale e grani addizionali, oltre a quella che sarà detta nel paragrafo seguente.

114. Non si prescrive alcuna precauzione ai Percettori, ed esattori per l' invio de' fondi; dovendo questa esser tutta lor cura, dopochè l'art. 15 del Decreto degli 8 novembre 1809 ha posti a lor rischio e pericolo tutti gli accidenti della conservazione e del trasporto de' fondi.

115. A cominciare dall' esercizio 1810 cessa il vigore della circolare de' 23 settembre 1809 sui furti fatti a' Percettori ed esattori delle contribuzioni.

I Percettori, ed esattori potranno ottenere per le somme che diranno esser state loro rubate una dilazione di 10 giorni, elassi i quali dovran versarle alla ricevitoria distrettuale.

116. Le autorità civili, e militari sono però obbligate di somministrar la forza che i Percettori ed esattori richiederanno per la scorta dei fondi.

In caso di rifiuto per parte delle autorità locali il Percettore si rivolgerà al Sottintendente il quale, secondo occorrerà o darà i suoi ordini, o provocherà quelli dell' Intendenti.

(1) Non avendo più luogo il prescritto in queste istruzioni per le ordinanze sul fondo di disgravio, come si è osservato nell' art. 90, il contenuto in questo articolo è rimasto annullato.

§ 4. *De' grani addizionali per spese comunali* (1).

§. 5. *Del diritto di percezione.*

(1) Non si è stimato opportuno qui riportare gli articoli dal n.° 117 al n. 132 riguardanti li grani addizionali per le spese comunali, ed il dritto di percezione per essere stati modificati co' Reali Decreti annuali, riguardanti il carico della contribuzione fondiaria, ed istruzioni del Ministro delle Finanze del 1° ottobre 1816 che si trascrivono.

Gli articoli 6° ed 8° del Real Decreto de' 14 settembre 1816 sono così concepiti:

Art. 6. Sarà imposto sul totale de' ruoli il 4 per 100 per diritto di percezione. Gli esattori comunali, la di cui esazione non oltrepassa i ducati 600 goderanno di questo intero diritto. Il 3.50 per 100 sarà bonificato agli esattori comunali e Percettori, la di cui riscossione sia oltre de' 600 ducati, ed al di sotto di 30000 annui; ed il 3 per 100 agli esattori e Percettori che riscuotono oltre di questa somma. I Percettori dei quartieri della nostra città di Napoli avranno la bonifica, per dritto di esazione del solo 3 per 100.

Delle somme differenziali, dal 3 e dal 3.50 al 4 per 100 sarà tenuto un conto separato nelle scritture della nostra Tesoreria generale, come di un fondo straordinario, che sarà a disposizione del Ministro delle Finanze per servire alle spese straordinarie relative all'amministrazione, e rettifica delle contribuzioni dirette, ed al mantenimento de' proposti al controllo de' Percettori.

La bonifica per dritto di esazione agli esattori comunali ed ai Percettori sarà esente dalla prestazione di guerra, e da ogni altra ritenzione.

Art. 8. Dall'anno 1817 in avanti i grani addizionali per spese comunali, e la parte di quelle per dritto di percezione, che, secondo l'articolo 6 deve bonificarsi agli esattori, e Percettori, non entreranno ne' conti de Ricevitori generali, o distrettuali, nè in quelli della nostra Tesoreria rimanendo aboliti i valori che li rappresentano.

Ne' ruoli saranno i grani suddetti indicati con una rubrica a parte, giusta le istruzioni, che all'uopo saranno date dal nostro Ministro delle Finanze, le quali mentre avran per oggetto il non far versare i suddetti valori nella Tesoreria, tenderanno ad assicurare la loro destinazione al pagamento del dritto di esazione ai Percettori ed esattori, e pe' grani comunali ai Comuni cui si appartengono.

Per l'esecuzione di quanto in detti articoli si è disposto, il Segretario di Stato Ministro delle Finanze emise il 1 Ottobre 1816 la seguente istruzione.

1. Nel primo foglio di ogni ruolo della contribuzione fondiaria saran dai Direttori distinti gli elementi che ne compongono la somma totale in due capitoli intitolati uno, conto della Real Tesoreria, e per esso a credito della Ricevitoria distrettuale; nn'altro, conto del Comune, e del Percettore o esattore.

Saran riportati nel primo distintamente:
il contingente in principale;
i grani dieci pel debito pubblico;
i grani sette per le spese fisse della Provincia;
i grani per le spese variabili della stessa;
la reimposizione particolare;
la reimposizione generale.

Il dritto di esazione, pe' Comuni, il di cui debito in principale, e grani addizionali è al di sotto de' ducati 600, sarà notato zero: e per quello in cui è maggiore di ducati 600 sarà riportato in questo capitolo l'importo del 1/2 o dell'uno per 100 sul totale del ruolo, che forma il fondo straordinario creato all'art. 6 del Real Decreto.

Nel secondo capitolo avranno luogo:
i grani per spese comunali, secondo lo stato che ne rimetterà l' Intendente al Direttore delle contribuzioni dirette:
i grani quattro, o tre e mezzo, o tre (secondo i tre casi preveduti dal citato art. 6) che spettano per intero al Percettore o esattore;
il totale de' due capitoli indicherà la somma totale da ripartire sulla materia imponibile de' comuni.

§ 6. *Delle ricevute da tenersi dai percettori ed esattori.*

133. Alle ricevute a tallone che i Ricevitori distrettuali debbon rilasciare ai percettori ed esattori, secondo il decreto de' 15 dicembre 1818 non sarà aggiunto altro se non che un articolo, sotto la designazione dei valori diversi, il quale porterà le ricevute per spese comunali secondo quel ch'è detto nel § 4.

134. I Ricevitori daranno le ricevute a tallone colla religiosità e prontezza che comanda il suddetto decreto per qualunque somma o a conto,

2. I direttori delle contribuzioni dirette saran responsabili della esattezza delle somme che riporteranno ne' ruoli, e commettendo errori a danno de' comuni, o degli esattori dovranno indennizzarli di proprio danaro.

3. I carichi de' comuni, de' distretti e delle provincie, saran composti unicamente dalla somma risultante dal primo capitolo de' ruoli rispettivi, non dovendo il secondo capitolo figurare in alcuno dei registri o stati di contabilità de' Ricevitori generali, e distrettuali, e della Real Tesoreria; ond'è che a' Ricevitori generali e distrettuali non è dovuto alcun dritto di percezione per lo importo del secondo capitolo.

4. La somma de' grani comunali sarà diviso in sette rate eguali pagabili, le prime sei alla fine del mese in cui scade ciascun bimestre della esazione (1), e l'ultima alla fine di febbraio dell'anno seguente.

Allorchè questa somma sarà minore del ventesimo delle rendite comunali dovuto annualmente al Governo, l'esattore, all'epoche sopra indicate ne verserà le rate al Ricevitore distrettuale, il quale ne farà introitu in conto, non già del carico di contribuzione, ma di quello del ventesimo, e ne darà una ricevuta separata all'esattore, da cui ne sarà rilasciata altra ricevuta al sindaco del comune.

Se poi i grani comunali superano il ventesimo, l'esattore verserà alla ricevitoria la parte di ogni rata necessaria a saldar quella del ventesimo, e pagherà il dippiù al cassiere comunale, riscuotendone ricevuta.

5. Anche in sette rate eguali sarà diviso il dritto di percezione iscritto nel secondo capitolo, e gli esattori sono autorizzati a ritenere una rata ad ognuna dell'epoche indicate nell'articolo precedente.

6. Nel secondo foglio di ogni ruolo dopo il carico per conto della Tesoreria ripartito secondo le scadenze fissate nel regolamento del primo febbraio 1816, il Direttore delle contribuzioni dirette riporterà le somme de' grani comunali, e del dritto di percezione divise in sette rate, secondo gli articoli 4 e 5.

7 I Percettori ed esattori, ogni volta che verseranno, giusta l'articolo 4, ai Ricevitori, ai cassieri de' comuni, una rata, o parte di rata di grani comunali; e sempre che ritireranno dalla cassa per uso proprio una rata di dritto di percezione, secondo l'art. 6; dovranno farne menzione sul foglio del ruolo a ciò destinato, e fare nel giorno stesso apporre al lato delle partite il visto del sindaco del comune.

7. In qualunque verifica si farà della cassa degli esattori, ogni somma che si dicesse esitata per grani comunali, o per dritto di percezione, oltre alla concorrenza delle rate già scadute, o che non si trovasse iscritta sul ruolo, o non vistata dal sindaco, sarà riguardata come malversata, e darà luogo alle misure repressive prescritte pe' casi di malversazione.

9. Gl' Intendenti sono specialmente incaricati di vegliare al buon uso ed all'esatto versamento de' grani comunali. Essi per mezzo de' Sottintendenti, si faran fare, in ogni bimestre, un rapporto su quest' oggetto dai sindaci di tutti i comuni, e riassumendone il risultato lo presenteranno al Ministro delle finanze, tanto per assicurarlo che le disposizioni contenute nella presente istruzione sono esattamente eseguite, quanto per richiamar la di lui attenzione su di qualunque abuso, o negligenza venissero a scovrire.

(1) *La prima a' 28 febbraio, la seconda a' 30 aprile ec. ec.*

o a saldo di un'obbliganza, o di un dodicesimo essendo la ricevuta indipendente da questa circostanza, di cui nel suo contenuto non deve mai farsi menzione (1).

§ 7. *Uffizio de' cassieri nella contabilità de' Percettori.*

135. I cassieri de' Percettori di circondario terranno i libri di cassa, v'iscriveranno i pagamenti in numerario, e le ordinonze di disgravio e di reimposizione, e faranno la bonifica de' grani per spese comunali nel modo prescritto nel presente titolo pe' Percettori stessi, e per gli esattori.

136. I Sottintendenti, ed i Ricevitori distrettuali si assicureranno in tutte le occasioni, che i cassieri tengono le loro scritture colla stessa regolarità, che forma il dovere de' Percettori principali.

137. I conti aperti col Ricevitor distrettuale, i versamenti, ed il conteggio del dritto di percezione, e delle ricevute per spese comunali, si eseguiranno per tutti i comuni personalmente, ed a nome proprio de' Percettori principali, senza intervento de' cassieri.

138. I libri affidati ai cassieri oltre dall'esser cifrati ad ogni pagina da' sindaci, lo saranno ancora da' Percettori.

139. Questi almeno ogni otto giorni si faran render conto della percezione, chiuderanno, e sottoscriveranno i libri di cassa, ed introiteranno tutto il danaro percepito.

140. L'uso di questa avvertenza diretta alla sicurezza de' Percettori, ed alla tranquillità de' contribuenti, non esonererà i primi dalla piena responsabilità in cui sono per tutte le somme ricevute da' loro cassieri (2).

TITOLO VI.

Verifiche ordinarie delle scritture. Stati di situazione.

141. Gli articoli 45, 48, 49, e 50 del decreto de' 3 luglio 1809 regolano la vigilanza che i sindaci e Controlori delle contribuzioni dirette debbono esercitare sulla precezione (3).

Quì se ne raccomanda l'osservanza a questi funzionari, ed alle autorità da cui essi dipendono.

(1) I decurionati responsabili degli esattori sono particolarmente interessati a vegliare che gli esattori senza indugio ritirino le ricevute a talloni. Nè si saprebbe raccomandare abbastanza a' sindaci che le ricevute medesime si facciano da questi esibire al momento che ritornano dalla ricevitoria, tutte le volte che vi si recano per versarvi danaro. *Ministeriale de' 10 giugno 1835.*

(2) Le disposizione del § 7, art. 135 al 140 non sono più in vigore per le risoluzioni Sovrane degli 11 luglio 1829.

(3) Gli articoli del decreto de' 3 luglio 1809 che si citano sono i seguenti.

Art. 45 I sindaci possono ricevere tutti i reclami de' privati per abusi commessi dagli esattori nella percezione a danno de' privati medesimi.

Art. 46. Se il ricorso sarà fatto al sindaco, questi farà formare processo verbale dell'accaduto, e lo trasmetterà all'Intendente, o Sottintendente. Se il ricorso sarà fatto direttamente a costoro, essi ne commetteranno al sindaco la verifica.

Art. 47. Quando costa del fatto che ha dato occasione al ricorso, l'Intendente

§ I. *Verifiche ordinarie delle scritture.*

142. I Ricevitori generali, e distrettuali, almeno tre volte l'anno, verificheranno lo scritture de' Percettori ed esattori de' loro distretti.

143. All'uopo li chiameranno in residenza ogni quattro mesi, combinando le chiamate coll'epoche de' versamenti, e disponendole in modo che i Percettori, ed esattori vengano ad uno ad uno, e non se ne affollino molti nel tempo stesso.

144. I Percettori ed esattori porteranno i ruoli, libri di cassa e conti aperti di tutti i loro Comuni, ancorchè sieno affidati a' cassieri.

I Sindaci avranno la facoltà di andare ad assistere a queste verifiche

145. I Ricevitori verificheranno le scritture col metodo prescritto dall'art. 24, si assicureranno della loro regolarità secondo il presente regolamento, ed osservando errori, li rettificheranno o faran rettificare in loro presenza.

146. Le omissioni nella scritturazione de' pagamenti, o sul ruolo, o sul libro di cassa, ponendo in pericolo la sicurezza de' contribuenti, van comprese nella minaccia fatta dall'art. 47 del Decreto de' 3 luglio 1809. Osservandone il Ricevitore distrettuale o qualunque altro funzionario che ha diritto di prender conto della percezione, ne darà parte al Sottintendente, il quale adempirà all'incarico addossatogli dall'articolo suddetto.

Ove le omissioni fossero in gran numero, coll'apparenza di una concussione, il Sottintendente procederà conformemente al titolo 8.

147. Terminata la verifica, e rettificati gli errori, il Ricevitore chiuderà i libri di cassa con una dichiarazione simile alla prima parte di quella riportata nell'art. 25 e certificherà su questi libri, e su i ruoli che la scrittura è in perfetta regola (1).

dietro il rapporto del Sottintendente ed inteso il Ricevitore generale, condannerà il Percettore al pagamento del quadruplo in beneficio dell'offeso, salvi i casi di sospensione, o destituzione, ove si tratti di recidiva, e di dolo. Se il Percettore è nominato da Noi, il Sottintendente non potrà nè sospenderlo, nè destituirlo; ma dovrà farne relazione all'Intendente, e questi potrà sospenderlo; ma per la destituzione è necessario che prima ne faccia rapporto al Ministro delle Finanze, che domanderà i nostri ordini.

Art. 48. Possono i Sindaci invigilare sulla condotta degli esattori, possono osservare tutte le volte che vogliono, lo stato de' ruoli e la corrispondenza de' medesimi co' libri di cassa del pari che la cassa medesima, e farne relazione all' Intendente, o Sottintendente. Sono però obbligati a farlo per ragione di proprio officio, almeno una volta al mese, e nel farlo debbono essere assistiti da due membri del Decurionato.

Art. 49. I Controlori nel tempo della visita osserveranno, se gli esattori tengono in regola i ruoli, e se questi sono in corrispondenza col giornale di cassa: e di tutte le loro osservazioni faran rapporto all' Intendente.

Art. 50. Non possono i Controlori mischiarsi nè delle doglianze dei privati, nè dello stato della cassa de' Percettori, se non se nel caso, che ne avessero particolar commessione dall'Intendente, o dal Sottintendente. Tutte le volte però che avessero notizia della non lodevole condotta di un Percettore, sia che abusi delle sue funzioni in danno de'contribuenti, sia che malversi il pubblico danaro, è loro dovere di farne relazione all Intendente, o Sottintendente, i quali possono incaricarli di osservare i registri e la cassa, e di concorrere insieme co'Sindaci alle informazioni che saranno necessarie a prendersi su i fatti de' quali il Percettore è sospettato.

(1) Colla circolare de' 7 giugno 1828 si è raccomandato l'adempimento del contenuto negli art. 142 e 147.

§ II. *Stati di situazione de' Percettori, ed esattori.*

148. Ogni Percettore, o esattore dovrà alla fine di ciascun trimestre rimettere al Sottintendente lo stato della situazione del suo introito per tutti i Comuni che gli sono affidati (1).

149. Questo stato conterrà;

Nella 1 colonna la designazione del Comune o dei Comuni affidati al Percettore, o esattore.

Nella 2 il nome del Percettore o esattore.

Nella 3 le somme totali de' ruoli; quelle cioè che sono espresse alla fine del dettaglio di ciascun ruolo, somme dalle quali, per qualsivoglia motivo, non potrà mai dipartirsi senza un ordine positivo dato in seguito di una particolar disposizione ministeriale dall'Intendente per mezzo del Sottintendente.

Nella 4 conterrà le somme de'ruoli supplementari per addizioni di quote, quando il Percettore o esattore ne avrà ricevuti.

Nella 5 i totali delle dette due somme.

Nella 6 le somme percepite dall'apertura dell'esercizio fino all'ultimo giorno del mese che avrà preceduto il trimestre attuale.

Nella 7ª le somme percepite nel corso del trimestre.

Nell' 8ª i totali delle due somme che indicheranno tutta la percezione fatta dall'apertura dell'esercizio sino alla fine del trimestre.

Nella 9ª le reste da percepire, che si avranno dalla sottrazione delle somme riportate nell'8ª colonna da quelle riportate nella 5.ª

La 10ª conterrà la somma delle spese di coazioni introitate dal Percettore o esattore, dal principio dell'esercizio fino alla data dello stato.

150. Nelle somme percepite saran compresi indistintamente tutti i valori ricevuti dal Percettore o esattore pe' rispettivi ruoli; vale a dire numerario, ricevute per dritto di percezione, per grani addizionali comunali, ordinanze sul fondo di disgravio, e sulla reimposizione ec. ec.

151. Questi stati saran vistati dal Sindaco del Comune dove il Percettore tiene la sua officina.

152. Quando saranno contemporaneamente in riscossione i ruoli di più esercizî, per ogni esercizio, come per ogni contribuzione, sarà fatto uno stato separato.

Gli stati suddetti debbono essere presentati al Sottintendente ne' cinque giorni che seguono la spirazione di ogni trimestre.

In mancanza il Sottintendente manderà a prenderli per espresso a spese de' Percettori o esattori.

153. Alla fine di ogni trimestre il Sottintendente farà spogliare gli stati de' Percettori o esattori, e ne formerà lo stato generale della situazione del suo distretto, avvertendo di farne tanti, per quanti sono gli esercizî, e le contribuzioni.

(1) Questa disposizione è stata variata dall'art. 2 del Decreto de'5 giugno 1811 e dall'art. 27 del Real decreto del 1 ottobre 1816, i quali stabiliscono doversi in ogni mese discutere le situazioni delle percezioni per ogni Comune; sicche non ha più luogo l'invio dello stato di situazione al fine di ciascun trimestre.

154. A' 15 del mese, che seguirà la spirazione del trimestre, il Sottintendente rimetterà all' Intendente due copie uniformi degli stati generali suddetti. L' Intendente ne conserverà una presso di se, e ne rimetterà al Ministro delle Finanze un' altra da lui vistata, e verificata ne' calcoli; accompagnandole tutte con un reassunto per distretti, che presenti il totale della situazione di tutta la Provincia.

155. Oltre allo stato di situazione prescritto negli articoli precedenti, il quale debbono rimettere indistintamente i Percettori di circondario, e gli esattori e Percettori provvisori, i primi presenteranno ancora la loro situazione per obbliganze. Essa conterrà, 1° la somma totale delle loro obbliganze, 2° la somma scaduta dal principio dell' esercizio sino alla fine del trimestre, e la somma in loro estinzione versata dal principio dell' esercizio sino alla fine del trimestre, 3° la somma del loro debito o avanzo sulle obbliganze scadute.

Alla fine di ogni trimestre i Sottintendenti, riassumendo questi stati ne formeranno uno stato generale della situazione di tutte le percettorie con obbliganze, e gli daranno il corso indicato dall' articolo precedente, acciocchè possa contemporaneamente al primo pervenire al Ministro delle Finanze.

TITOLO VII.

Reddizione de' conti.

§ 1. *Conti finali a saldo degli esercizi.*

156. Alla fine di ogni esercizio il Percettore o esattore presenterà al Ricevitor distrettuale il suo conto, per ciascuna contribuzione, e per tutti i Comuni allidatigli (1).

Ciascun conto esprimerà alla sommità l' importo totale dei ruoli a cui si riferisce, e quindi in diverse colonne le date delle ricevute rilasciate dal Ricevitor distrettuale, e le somme che queste contengono distinte in numerario, ricevute per le spese comunali, ricevute per dritti di percezione, ordinanze sul fondo di disgravio, ordinanze sulla reimposizione. Il totale di queste somme dovrà eguagliare quello dei ruoli riportato nella sommità.

157. Il Percettore o esattore presenterà cinque copie conformi di ciascun conto, e vi annetterà le originali ricevute menzionatevi, i conti aperti, i ruoli, ed i libri di cassa della corrispondente percezione.

158. Il Ricevitor distrettuale confronterà le ricevute, e gli articoli del conto, colle somme notate in introito nei suoi registri, e poi dichiarerà a piedi del conto che il Percettore ha intieramente saldato il debito che egli aveva pe' ruoli menzionati.

159. I conti saran vistati dal Sottintendente, e da questi, insieme colle carte in appoggio verran rimessi all' Intendente, il quale dopo aver inteso il Consiglio d' Intendenza, e non incontrandovi irregolarità li visterà, e li respingerà al primo. Egli riterrà presso di se i ruoli, i libri di cassa, i conti aperti, ed una copia del conto, che farà legare insieme, e trasmet-

(1) Veggasi il modello di num. I.

terà alla Direzione delle contribuzioni dirette per esser conservati nel di lei Archivio.

160. Delle altre quattro copie di ogni conto, una delle originali ricevute rimarrà al Ricevitor distrettuale, un' altra al Sottintendente, la terza verrà rilasciata al Percettore a sua futura cautela e discarico, e la quarta sarà depositata nell' archivio del Comune, capo-luogo del circondario acautela sua e di tutte le altre.

§ 2. *Conti resi nel corso degli esercizi.*

161. Il Percettore o esattore che chiude un' esercizio dovrà render conto dell' intera percezione fatta su di esso; comecchè a lui non sia stata fin dal principio affidata.

162. In tutti i casi preveduti dall' art. 23 il Percettore o esattore che succede ad un' altro, nell' atto della rimessa de' ruoli, e della scrittura si farà render conto della percezione del suo predecessore, e si farà consegnare le ricevute del Ricevitor distrettuale, e tutti gli altri discarichi delle somme da quello introitate.

163. Coll' intervento de' funzionari indicati nel § 2, e del titolo 2° sarà formato un conto reso nella forma del modello annesso sotto il num. 4 al regolamento del 14 dicembre 1808, coll' avvertenza di comprendere nella somma del carico l' importo dettagliato di tutti i ruoli de' diversi esercizi, e delle diverse contribuzioni, i quali si consegnano, e di esporre il discarico in conseguenza (1).

164. Siffatti conti resi, verran sottoscritti da tutti i funzionari suddetti, e principalmente dal nuovo Percettore o esattore, il quale per quest' atto divien contabile dell' intiero importo de' ruoli che riceve; e contrae l' obbligo di rendere alla chiusura dell' esercizio il conto finale, giusta il § 1, del presente titolo.

165. Quando il Percettore, o esattore che esce di carica fosse malversatore di una somma legalmente riconosciuta, ne sarà fatta una menzione espressa tanto nel conto reso nel corso dell' esercizio, quanto nel conto finale dicendosi tra gli articoli del discarico.

« La somma di duc. . . . .
« malversata dal sig. . . . .
« passato . . . ec. ec.
« ... è rimasta a suo carico, per esigersi dal Ricevitor distrettuale
« coi mezzi coattivi prescritti dalla legge.

166. De' conti resi nel corso dell' esercizio saran fatti sei originali spedizioni, per esserne una rimessa all' Intendente dal Sottintendente, una rimaner a quest' ultimo, una al Ricevitor distrettuale, una all' antico, ed una al nuovo Percettore o esattore, e l' ultima esser depositata nell' archivio del Comune, capo-luogo del Circondario.

167. Quando il Percettore che cessa dalle sue funzioni sarà nel caso di ritirare una cauzione in numerario, o in beni fondi, saran formati due esemplari dippiù, o dei conti resi in mezzo all' anno, o de' conti finali.

(1) Del conto reso si dà il modello num. II.

A questi due esemplari sarà aggiunta una dichiarazione del Ricevitor distrettuale, e del Sottintendente, che attesti aver quell' individuo reso conto, ed esser rimasto liberato per la percezione di tutti gli esercizi precedenti. Essi saran rimessi dal Sottintendente all' Intendente, il quale li visterà, e farà vistare dal Ricevitor Generale.

168. Per far restituire una cauzione in contante l' Intendente rimetterà i due esemplari suddetti al Ministro delle Finanze, il quale darà gli ordini corrispondenti alla Cassa di Ammortizzazione.

169. Le cauzioni in beni fondi non posson liberarsi, se non che un' anno dopo resi i conti definitivi, e dopo cessato all' intutto l' esercizio dell' impiego.

Allora l' Intendente ed il Percettore faran cancellar l' ipoteca costituita su i beni dati in cauzione, giusta l' articolo 2158 del codice civile.

TITOLO VII.

Procedura in caso di ritardo, o di malversazione dei Percettori ed esattori. (1).

§ I. *Coazioni per ritardo ne' versamenti*

170. In virtù dell' art. 14 del Decreto degli 8 novembre 1809, un Percettore di circondario divien moroso il giorno dopo della scadenza di un'obbliganza, che non avrà soddisfatta, e non ammettendosi in iscusa la non percezione, egli può essere astretto a pagar le somme promesse, ancorchè la sua scrittura sia perfettamente regolare.

Quindi van distinte le coazioni per mancanza di pagamento da quelle per malversazione.

171. Per effetto dello stesso articolo rimangon dispensati i Ricevitori dall' inviare una intimazione ai Percettori di circondario morosi, avendo questi nelle proprie obbliganze l' avvertimento del dovere, che li obbliga a pagare, e delle coazioni a cui si espongono, ove a ciò manchino.

172. Saran continuate a spedire le intimazioni ai Percettori provvisori, ed agli esattori in ritardo de' loro dodicesimi.

173. Dopo la scadenza delle obbliganze non soddisfatte, o dopo spirato il termine agli esattori assegnato colla intimazione del pagamento di ciascun dodicesimo, il Ricevitor distrettuale potrà spedire contro il Percettore o esattore un Commissario accompagnato, se bisognerà, da un numero di soldati, che non potrà essere maggiore di tre, a spese del Percettore.

174. Il Commissario, ed i soldati andranno a stabilirsi, in casa del Percettore o esattore moroso, il quale loro darà letto, lumi, e fuoco, e pagherà dieci carlini al primo, e due ad ognun de' secondi.

Il Commissario e la forza non se ne partiranno, se non che in compagnia del Percettore stesso, o di un suo agente, che vada nella ricevitoria a pagare la somma dovuta.

(1) Col regolamento innanzi detto del 1 febbraio 1816 sono state modificate in gran parte le prescrizioni contenute in questo titolo, per cui è necessario tenersi quello presente, onde non incorrere in errori.

In nessun caso una tal somma potrà esser consegnata al Commissario istesso.

175. La spesa del Commissario andrà sempre ed esclusivamente a carico del Percettore o esattore; ma questi potrà impiegare i soldati per astringere i contribuenti morosi: giusta il § 4° del titolo 4°, ed allora riscuoter dagli ultimi l'indennità che deve ai primi.

176. il Commissario porterà al Percettore o esattore moroso una notifica sottoscritta dal Ricevitor distrettuale, e vistata dal Sottintendente.

Essa conterrà la tassa delle spese che il Percettore dovrà soffrire ogni giorno, comprese quelle dell'andata e del ritorno.

177. Il Commissario, nel tempo della sua dimora, spingerà il Percettore a far tutte le diligenze contro i contribuenti, a fin di riscuoter le somme, la di cui mancanza lo fa moroso col Ricevitor distrettuale

§ 2. *Procedure per malversazione de' Percettori o esattori* (1).

178. Nella sua dimora il Commissario osserverà le scritture del Percettore, o esattore, senza però porvi mano, nè formar alcun atto.

Se vi scorgerà segni di malversazione, condurrà il Percettore colle scritture stesse in presenza del Ricevitor distrettuale.

179. Il Ricevitore farà subito e straordinariamente una verifica delle scritture, eseguendo il metodo prescritto dall'art. 24; e costando una malversazione, formerà un processo verbale in quattro copie, dove dichiarerà la somma divertita, e notera le discordanze che potrà osservare tral ruolo, ed il libro di cassa.

180. Il Sottintendente, a cui il Ricevitore presenterà le scritture ed i processi verbali, visterà le quattro copie, una delle quali rimarrà in suo potere, un'altra sarà rilasciata al Ricevitor distrettuale, e le ultime due dal Sottintendente stesso saran rimesse all'Intendente. Questi ne farà passare una al Ministro delle Finanze, facendogli rapporto compito sulla malversazione, gli proporrà il suo parere, ed attenderà le di lui disposizioni sul definitivo del concussionario.

181. Intanto il concussionario sarà dall'Intendente fatto sospendere dalle sue funzioni, e se bisogna, posto in sicuro.

182. Il Sottintendente farà che il Decurionato della Comune nomini subito, colla sua risponsabilità, un'esattore provvisorio che s'incaricherà della percezione, giusta il disposto nel § 2 del titolo 1.°

Se il concussionario è un Percettore di circondario, il Ricevitor distrettuale, ed il Sottintendente, di comune accordo, nomineranno un Commissario che ne farà provvisoriamente le veci, sulla responsabilità del Ricevitor distrettuale medesimo, il quale potrà esigerne privatamente una cauzione.

Il Sottintendente sottometterà questa nomina provvisoria all'approvazione dell'Intendente, il quale ne informerà subito il Ministro delle Finanze.

(1) Il parere del Consiglio delle contribuzioni dirette approvato dal Ministro Segretario di Stato delle Reali Finanze il dì 17 giugno 1817, non che il Real Rescritto de' 9 luglio 1817, specificano li casi, e li funzionari risponsabili della malversazione degli esattori.

183. Il Ricevitor distrettuale richiederà, secondo il Decreto de' 3 Luglio 1809 la vendita de' mobili, e stabili del Percettore, o esattore concussionario, o de' suoi plegi, fino alla concorrenza delle somme divertite.

184. Se vi è sospetto, che il concussionario abbia rilasciate ricevute ai contribuenti senza notar le somme introitate su i loro articoli del ruolo, il Sindaco potrà, nel corso del mese, raccoglier tali ricevute, e di concerto col nuovo Percettore o esattore formar uno stato delle somme che saranno state in questo altro modo divertite. Un tale stato, sottoscritto dal Sindaco e dal Percettore, sarà da questo rimesso al Ricevitor distrettuale, il quale a margine del conto ne noterà l' importo a discarico del nuovo Percettore, o esattore, e lo caricherà all' antico, astringendolo nel tempo stesso a soddisfarlo. Questa annotazione sottoscritta dal Ricevitore distrettuale, sarà sottoposta al visto del Sottintendente.

Il Percettore darà credito ai contribuenti sul ruolo, e sul libro di cassa delle somme che secondo le ricevute avevano pagate, e non erano state discaricate.

185. Se bisognerà prender tutta o parte della cauzione in numerario che il Percettore avrà depositata nella cassa di ammortizzazione, il Ricevitor distrettuale ne farà la domanda al Sottintendente, perchè da questi sia presentata col proprio parere al Ministro delle Finanze, a cui appartiene il dare gli ordini convenienti (1).

Sul pagamento della contribuzione imposta sui beni assegnati ai creditori de' contribuenti.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 6 giugno 1810.

Qualunque quistione può sorgere intorno al pagamento della contribuzione imposta sui fondi delegati ai creditori de' contribuenti, si risolve coll'applicazione del principio, che la contribuzione è il primo peso inerente ed infisso alla rendita, talmente che il di lei importo formando la proprietà dello Stato, non è disponibile da chicchesia. Il debitore che delega un-

(1) A' percettori ed esattori delle contribuzioni dirette, a' cassieri, ricevitori e contabili di tutte le amministrazioni finanziere non è dovuto premio, o dritto di esazione sopra le somme malversate, sia che vengano da' medesimi malversatori pagate alla Real tesoreria, sia che il ricupero di esse abbia luogo colla vendita delle cauzioni, ed in altro modo qualunque. *Ministeriale delle Finanze de' 27 settembre 1834.*

Con altra circolare del Ministro stesso de' 29 settembre 1834 fu disposto, che quantevolte in risultamento di alcuna verifica di cassa di Regio percettore, od esattore della contribuzioni dirette si debba stabilire processo verbale di malversazione, quest' atto dovrà contenere colla dovuta precisione la notizia delle somme malversate, e del dritto di esazione, che può essere stato precapito sulle somme malversate, e ciò ad oggetto di agirsi contemporaneamente, e pel ricupero della somma malversata, e per riscuotersi a beneficio della Real Tesoreria generale il dritto di esazione non dovuto a' contabili sulle somme malversate.

affitto, il giudice, che in giustizia lo assegna, investono il creditore dei dritti del primo in quanto questi ne potrebbe usare egli stesso; ma non possono ragionevolmente, ed in buona fede pretendere di averlo impossessato dell' intera rendita in pregiudizio della parte di essa ch' è propria della contribuzione. Il Percettore dunque su di una rendita che per intero è delegata, o assegnata ha dritto di esigere, senz' altra restrizione, tutta l' impostavi contribuzione.

Quando poi la delegazione ha per oggetto una parte sola della rendita, come per esempio il prodotto di uno fra molti appartamenti di una casa, allora per equità ma non per legge si può dar luogo alla distinzione seguente. Se il resto della rendita è tutto egualmente esigibile alla stessa epoca si può dalla parte delegata non prender altro che la somma, la quale si giudicherà corrispondere al dazio imposto su quella parte, ma per poco che vi sia difficoltà alla facile esazione della totalità della rendita, il Percettore può liberamente far uso de' suoi dritti sulla parte che non ne presenta malgrado qualunque delegazione; poichè la quota che a tutta la rendita indistintamente è caricata deve in preferenza di ogni altro credito, anche su di tutta riscuotersi.

Siccome questa lettera decide molte controversie che sento elevarsi sull' assunto, così vi prego di farne pervenire una copia a ciascuno de' Percettori, ed esattori.

Regolamento in supplemento a quello del dì 25 Febbraio 1810.

Napoli 5 Giugno 1811.

TITOLO I.

De' Controlori della percezione.

Art. 1. In ogni distretto, all' infuori di quelli de' capo-luoghi di provincia, di cui sarà parlato nell' art. 10, un Controloro delle contribuzioni dirette sarà specialmente incaricato di secondare il rispettivo Sottintendente nella direzione amministrativa della percezione di queste imposte (1).

2. Verrà egli scelto dal Ministro delle finanze tra i Controlori già nominati, e verrà munito di sua commessione.

Avrà il titolo di Controloro della percezione.

Riceverà il soldo, e le indennità de' Controlori di Regia nomina, quando anche si trovasse appartenente ad una classe inferiore, e sarà partico-

(1) Nell' epoca in cui fu compilato il presente regolamento eranvi in ciascun distretto più Controlori per la formazione de' catasti fondiarii, completatosi questo lavoro, con Real Decreto de' 28 agosto 1816 fu disposto che dovesse esservi in ogni distretto un solo controloro incaricato del servizio delle contribuzioni. Questi dunque senza speciale delegazione del Ministro delle finanze è destinato a vigilare l' andamento della percezione, eseguire delle verifiche, far parte della Commessione finanziera, e dare effetto a quant' altro viene prescritto in questo regolamento, che non sia in opposizione delle leggi, ed istruzioni posteriori.

larmente considerato nella ripartizione del prodotto delle multe da infliggere a' Percettori ed esattori negligenti.

3. Continuerà questo Controloro ad esercitar le funzioni proprie della sua carica; ma in una controloria, che sarà espressamente formata più ristretta, e che avrà nel suo centro la residenza del Sottintendente.

4. Per questo ramo ei darà conto delle sue operazioni al Sottintendente del distretto, nè per esso sarà tenuto di corrispondere altrimenti col Direttore delle contribuzioni, senonchè quando, per porre in salvo la sua responsabilità, crederà di dovergli comunicar qualche osservazione per esser da questi sottoposta all'Intendente, o al Ministro delle Finanze; o quando gli verrà particolarmente prescritto.

5. Il Controloro suddetto dovrà, sotto la sua più stretta responsabilità, esser continuamente inteso all'andamento della percezione, ed al modo, onde si eseguono le leggi, e i regolamenti, che la concernono.

Promuoverà presso il Sottintendente le misure atte a correggere gli abusi e disordini di qualunque natura, e potrà esser incaricato della loro esecuzione sopra luogo.

La sua vigilanza abbraccerà tanto il personale, quanto il materiale della percezione, e si eserciterà specialmente sugli oggetti qui appresso indicati.

6. Dovrà impegnarsi a suscitar concorrenti alle percettorie di circondario vacanti.

Solleciterà gli ordini per la nomina degli esattori comunali, dove bisognino.

Osserverà, se gli agenti della percezione stiano al loro posto, e non deleghino le loro funzioni a persone non riconosciute.

Potrà dal Sottintendente venir incaricato di diriger l' Istallazione de nuovi Percettori, ed esattori, e la trasmissione de' ruoli, giusta il §. 2° tit. 2° del regolamento de' 25 febbraio 1810.

Avrà cura di assicurarsi, che gli agenti della percezione sieno ben istruiti circa l'esercizio della loro carica.

7. Baderà alla distribuzione degli avvertimenti a' contribuenti.

Al modo come son loro rilasciate le ricevute, e come i loro pagamenti sono iscritti sul ruolo, e sul libro di cassa, ed in generale a tutta la contabilità de' Percettori ed esattori.

All' impiego delle coazioni di qualunque specie.

Alla osservanza del Real Decreto de' 15 dicembre 1818 relativo alle ricevute a tallone: ei raccoglierà le tracce delle infrazioni, che potrebbero farvisi.

8. Il Controloro della percezione, previo invito, o permissione del Sottintendente, deve portarsi sopra luogo:

Quante volte vi sarà sospetto, che i Percettori, o esattori trascurino qualcheduno de' loro doveri.

Quando bisognerà verificare le doglianze de' contribuenti, e de' Sindaci per abuso nelle esazioni.

Per sollecitar la riscossione ritardata, pigliar conto degli ostacoli, che soffre, e guidar i Percettori nell' uso delle coazioni, facendo, che sien dirette contro i principali morosi.

Per verificar i sospetti di malversazione surti contro di un Percettore o esattore.

9. Semprechè il Controloro della percezione si porterà sopra luogo, qualunque sia il motivo particolare del suo accesso, farà una verifica generale di tutto ciò, che riguarda la percezione dell' intero circondario.

Ne stenderà un processo verbale.

Rimetterà tra sei giorni al più tardi un tal processo verbale al Sottintendente, il quale ne comunicherà subito al Ricevitor distrettuale la parte che può interessarlo.

Potrà il Controloro egli stesso corrispondere col Ricevitor distrettuale, per gli affari di semplice dettaglio.

10. Nel distretto del capo-luogo di ogni Provincia le funzioni del Controloro della percezione sono superiormente attribuite al Direttore delle contribuzioni dirette. Egli tratterà coll' Intendente, e col Ricevitor generale gli affari relativi alla percezione di quel distretto, e solo renderà conto di quanto altrove è affidato al Controloro suddetto.

11. Il Direttore avrà la facoltà di servirsi, per verifiche sopra luogo, e per le altre operazioni descritte negli articoli precedenti, dell' opera de' Controlori ordinari.

Perchè possa egli compensar quelli tra questi Controlori, che lo aavranno meglio secondato, sarà in ogni mese posta a sua disposizione la somma di ducati quindici, quanto importerebbe il supplemento di averi, che secondo l'articolo 2 dovrebbe darsi ad un Controloro della percezione, che fosse scelto tra' Controlori provvisori.

TITOLO II.

Discussioni perodiche dell' arretrato. Responsabilità dei Ricevitori distrettuali.

12. Per assicurar l' efficacia della vigilanza amministrativa sulla percezione, saran formate periodicamente, e ad epoche da determinarsi con particolari disposizioni del Ministro delle Finanze (1), delle riunioni composte dal Sottintendente, dal Ricevitor distrettuale, e dal Controloro della percezione: e ne' capi-luoghi di Provincia, dall' Intendente, dal Ricevitor Generale, e dal Direttore. In queste riunioni il Ricevitore presenterà la situazione per comuni della percezione, distinta per esercizi; farà conoscere i motivi di soddisfazione, o di doglianza, che avrà verso di ogni Percettore, e proporrà le verifiche, o le coazioni, che giudicherà necessarie. Tutt' i mezzi di render più attiva, e regolare la percezione saranvi discussi, e sarà determinata la parte, che ciascuno de' tre funzionari dovrà prendere nella esecuzione delle misure, che verranno adottate.

Si avrà cura di esaminare, se l' arretrato di qualche Comune derivasse da circostanze indipendenti dallo zelo, e dall' attività de' Percettori. In tale caso saran prese, o proposte all' autorità competente le misure

(1) Con regolamento del 1 febbraio 1816 del Ministro delle Reali Finanze fu stabilito nell' art. 27, che le Commissioni distrettuali per la percezione debbonsi tenere nel giorno 3 di ogni mese, e nel giorno stesso deve farsi l' invio degli stati, e de' processi verbali che si redigeranno.

necessarie per far rendere alle comuni la giustizia, che loro potrebb'essere dovuta, e per far cessare gli ostacoli dalle leggi non preveduti.

13. Si potrà in queste sedute decidere, che il Sottintendente proponga all' Intendente la sospensione, ed anche la destituzione de' Percettori, che si saran mostrati indegni della fiducia del Governo. Ne' casi di malversazione, potrà il Sottintendente pronunziare egli stesso la sospensione, e far custodire il malversatore.

14. Le discussioni, e deliberazioni di ogni seduta saranno scritte in un processo verbale, di cui se ne terrà registro rimettendosene dal Sottintendente due originali spedizioni all' Intendente della Provincia, egualmente che degli stati della percezione per Comuni formati dal Ricevitore del distretto. L' Intendente indirizzerà una delle spedizioni di entrambi al Ministro delle Finanze, aggiungendosi una ricapitolazione generale per distretti degli stati di percezione, che ne presenterà i risultati per tutta la Provincia.

15. I Ricevitori distrettuali, responsabili delle malversazioni dei Percettori, ed esattori, rimangono sempre stretti dall' obbligo di verificare tre volte l' anno le di loro scritture a norma del § 1 del tit. 6 del regolamento de' 25 febbraio 1810.

Sono ancora in dovere di fare, giusta il titolo VIII la verifica, e stender i processi verbali delle malversazioni de' Percettori, ed esattori; o che siano state denunziate da'Controlori, o che le abbiano essi stessi scoverte.

16. Semprecchè un Percettore, o esattore sarà colla ricevitoria distrettuale in attrasso sulle sue obbliganze di un'intero dodicesimo dell'importo de' suoi ruoli: dall' Intendente, sulla proposta del Ricevitor distrettuale diretta per mezzo del Sottintendente, gli sarà dato un sopravegliante, che concorrerà con lui alla riscossione, e godrà della metà del dritto di percezione, fino a che il primo sia al correute delle obbliganze.

17. Quando l' attrasso sarà di due dodicesimi, dovrà il Percettore, o esattore esser sospeso, e sostituito provvisoriamente da un Commissario, il quale darà una cauzione di stabili, o pure la garantia di un proprietario ben conosciuto a soddisfazione del Ricevitor del distretto, e del Sottintendente.

Oltre a questa sicurtà, le cauzioni proprie del Percettore stesso saranno sempre avanti pe' fatti del Commessario, il di cui impiego si sarà reso necessario per la di lui negligenza.

Questo Commessario godrà dell'intero dritto di percezione, fino a che il servizio sia al corrente.

Il Percettore titolare avrà la facoltà di assistere il Commessario, e di sollecitar la percezione, affinchè l' esercizio provvisorio finisca al più presto possibile.

18. Gl'Intendenti faran conoscere al Ministro delle Finanze tutte le occasioni, che avranno d' impiegar queste misure.

19. Avendo i Ricevitori distrettuali nelle disposizioni degli articoli 16 e 17 un mezzo sicuro di prevenir le malversazioni maggiori di un dodicesimo dell' importo dei ruoli, saranno da ora in avanti risponsabili di qualunque somma malversata più di un tal dodicesimo. Saranno perciò obbligati a pagarla di proprio, salvo il loro ricorso contro la cauzione in

beni fondi del Percettore malversatore, e contro del Decurionato, se si tratta di un' esattore da questo nominato, a norma delle disposizioni, che sui fatti particolari si daranno dal Ministro delle Finanze.

TITOLO III.

Della vigilanza de' Controlori ordinarî sulla percezione.

20. Son richiamati ad osservanza gli articoli 12 e 13 del regolamento de' 25 febbraio 1810 relativi alla cura, che i Controlori tutti delle contribuzioni dirette debbono prendere della percezione.

Profittando del loro accesso su' luoghi, e delle loro relazioni, veglieranno a quanto nelle loro controlorie riguarda così il personale, come il materiale della percezione. Essi han la facoltà di proporre al Sottintendente tutte le misure, che crederanno utili al buon ordine di questo servizio.

21. Ogni Controloro nel giungere in una Comune, per qualunque ordinaria operazione della sua carica, è obbligato, prima di far altro, di portarsi nella officina del Percettore, o esattore, far di ufficio una verifica conformemente all' art. 9, e rimetterne il processo verbale al Sottintendente.

Dovrà ancora sollecitar la percezione ritardata, e prender un conto particolare degli ostacoli mentovati nell' articolo 12.

22. Le disposizioni degli articoli 5, 6, e 7 possono esser comuni a tutti i Controlori delle contribuzioni dirette, colla restrizione però, ch'essi non debbono in alcun caso venir adoperati fuori di circondarî, dove si trovano, per gli affari della loro carica.

23. L' incarico de' Controlori ordinarî relativamente alla percezione verrà riguardato come una semplice cooperazione alle funzioni del Controloro designato nel titolo 1.° Questi sarà sempre principalmente obbligato alla vigilanza sull'intero distretto, quindi dovrà chiamar l'attenzione del Sottintendente sulle operazioni de' suoi colleghi, e farle rettificare semprechè non saranno soddisfacenti.

Regolamento del dì 1° febbraio 1816 emanato in esecuzione del Real decreto de' 27 dicembre 1815.

Art. 1. Il prodotto della contribuzione fondiaria sarà versato dagli esattori delle Comuni, o da' Percettori di circondarî, nelle ricevitorie distrettuali, i giorni 10, 20 ed ultimo di ogni mese, dalle Ricevitorie distrettuali alle generali, i giorni 12, 22, e 2 del mese seguente; e dalle Ricevitorie generali il danaro riscosso sarà spedito alla Tesoreria generale, o posto a di lei disposizione, i giorni 15, 25, e 5.

Gli esattori o Percettori delle Comuni, ove risiedono i Ricevitori generali, o distrettuali, continueranno a versare ogni cinque giorni, come sin ora si é fatto.

2. Ciascun versamento degli esattori, e de' Ricevitori distrettuali, e generali dovrà comprendere tutt' i fondi introitati fino al momento, in cui si chiude il processo verbale d' invio, tanto in numerario quanto in valori per numerario; cosicchè nè danaro, nè valori per numerario rimangano in cassa. Ciò s' intende per le somme effettivamente introitate, ma quando ancora l' introito non avesse avuto effetto, dovranno i suddetti contabili versare per effetto di obbligazione da loro contratta, all' epoche stabilite negli articoli seguenti, le quantità in essi determinate.

3. Ciascuna quota di contribuzione che scade in ogni bimestre, e che da' contribuenti dovrà, secondo la legge, pagarsi per intero il giorno 15 del mese della scadenza, si riguarderà, per l' obbligazione degli esattori, come divisa in venti porzioni eguali, o sia di grana cinque a ducato. Di queste porzioni, o ventesimi, gli esattori, e Percettori saranno in obbligo di versarne alla rispettiva ricevitoria distrettuale

il di 20 del mese, in cui scade il bimestre, porzioni.....	6 pari	a gr. 30 a ducati
l' ultimo giorno dello stesso mese............................	6, ...	a gr. 30 a d.
il dì 10	2, ...	a gr. 10 a d.
il dì 20 del mese seguente	2, ...	a gr. 10 a d.
ultimo	2, ...	a gr. 10 a d.
il dì 10 del mese susseguente	1, ...	a gr. 5 a d.
porzioni	19 pari	a gr. 95 a d.

Sarà tollerato nel corso dell' anno un versamento per gli esattori e Percettori eguale all' ultimo ventesimo, corrispondente a grani 5 per ogni ducato di ciscuna quota bimestrale, in grazia de' ritardi, che potrà soffrire la percezione.

4. I Ricevitori distrettuali, alle stesse epoche, postecipate di due giorni, secondo l' art. 1°, verseranno alle Ricevitorie generali la massa delle somme, che, giusta l' articolo precedente, dovranno introitare dagli esattori (47).

Le somme de' loro versamenti forzosi saran ripartite nelle stesse proporzioni stabilite coll' articolo precedente.

Sarà solamente tollerato un non versamento eguale ad una trentesima parte delle somme, che i Ricevitori distrettuali sono in dritto di riscuotere dagli esattori, e da' Percettori, giusta l' art. 3.°

5. I Ricevitori generali similmente, all' epoche determinate nell' art. 3° colla postecipazione, giusta l' art. 1° dovranno inviare alla Tesoreria generale, o tenere, per di lei ordine precedente, a sua disposizione le stesse quantità, del pari distribuite, che l' articolo precedente li autorizza ad esigere da' Ricevitori distrettuali.

(1) Il Real decreto de' 20 dicembre 1819 prescrive, che li ricevitori e cassieri Regi a qualunque ramo si appartengono, non possono ammettere ne' versamenti moneta di rame, che colla proporzione dell' ottavo, tanto per ciò che riguarda le contribuzioni dirette, quanto le indirette. Li soli rami della lotteria e delle regie poste sono eccettuati dall' enunciata disposizione.

Un non versamento di un trentesimo della somma, che i Ricevitori distrettuali dovran versare in ogni bimestre, sarà ammesso, nel corso dell' anno, in favore de' Ricevitori generali.

6. La somma di sei ventesime parti delle rate bimestrali non versate, secondo l' art. 3° sul debito degli esattori, sarà versata alle Ricevitorie distrettuali, in sei rate eguali, da 10 in 10 giorni, dal dì 20 febbrajo al dì 10 aprile dell' anno, che segue ciascun esercizio.

7. La somma di sei ventesimi dovuta in fin dell' anno dagli esattori di ogni distretto, ridotta in una con quella de' sei trentesimi non versata, giusta l' art. 4° sul debito de'Ricevitori distrettuali, sarà versata da questi ultimi alle Ricevitorie generali in sei rate eguali, da 10 in 10 giorni, dal dì 22 febbraio al dì 22 aprile.

8. I Ricevitori generali, anche in sei rate eguali, e da 10 in 10 giorni, da' 25 di febbraio a' 15 aprile, verseranno alla Tesoreria generale la totalità del non versato della intera Provincia composto da quello di tutti gli esattori, e Percettori, e di tutt' i Ricevitori distrettuali, secondo gli articoli 6° e 7°, più da sei trentesimi rimasti dovuti da'Ricevitori generali medesimi per effetto dell' articolo 5.°

9. Il modello n.° 1 (1) annesso al presente regolamento offre l' esempio della distinzione, e delle scadenze delle somme, che dovran forzosamente versarsi dagli esattori e Percettori, dai Ricevitori distrettuali, e dai Ricevitori generali.

10. Gli esattori, e Percettori per l' anno 1816 riceveranno, appena che sarà emanato il presente regolamento, da' rispettivi Ricevitori distrettuali un foglio, nel quale l' importo de' ruoli sarà ripartito nelle proporzioni stabilite cogli articoli 3° e 6°.

Dall' anno 1817, in avanti, i ruoli, nel primo foglio presenteranno la ripartizione suddetta.

Queste notizie basteranno a rendere obbligati gli esattori, e Percettori, senza uopo di altri atti.

11. I Ricevitori generali, al principio dell' anno, sottoscriveranno, in triplice originale, ed invieranno al Controloro generale della Tesoreria un foglio simile al modello n.° 2, che conterrà l' intero importo di tutti i ruoli della loro Provincia, distribuiti nelle rate, e secondo l' epoche determinate negli articoli 5° e 8.°

Con questo foglio di obbligazioni prometteranno di pagare alla general Tesoreria, in ogni scadenza, la somma corrispondente.

Il Controloro generale, giusta l'art. 64 delle istruzioni de'19 gennaio 1816 sottoporrà i fogli di obbligazione de'Ricevitori generali all'approvazione del Ministro delle Finanze, il quale ne respingerà un duplicato al Controloro stesso, e ne rimetterà un'altro al Tesoriere generale.

Simili fogli, per l' importo de' ruoli de' distretti, distribuiti secondo gli articoli 4° e 7° saranno da'Ricevitori distrettuali, nello stesso tempo, sottoscritti in duplicato, rimessi al Ricevitore generale, il quale ne conserverà presso di se un' esemplare, e ne manderà un' altro al Controloro generale.

(1) Non si riporta nè l' indicato modello, nè li successivi essendosi stimato superfluo.

12. Le ricevute per contribuzione fondiaria, che il Tesoriere generale rilascerà ai Ricevitori generali non che quelle, che da questi contabili saran rilasciate ai Ricevitori di distretto, esprimeranno il numero e le date dello obbliganze, a conto, o a saldo delle quali le rispettive somme si son versate.

13. Niuna eccezione, qualunque ne sia il motivo, sarà valevole a dispensar gli esattori, ed i Ricevitori generali, e distrettuali dal pagare ne' giorni prefissi le somme poste a loro carico ne' fogli di obbligazioni. La mancanza di pagamento per parte de'contabili inferiori non sarà mai ammessa come scusa in favore de' contabili superiori.

Al solo Ministro delle Finanze è riserbata, nell' occorrenza di gravi accidenti, la facoltà di rilasciare un ordine sospensivo. Quest' ordine enuncierà la somma, che convien sospendere, e la durata della sospensione. Il contabile, che lo avrà ottenuto, lo esibirà originalmente al suo superiore immediato, per rimettersi alla Tesoreria generale, e così differirsi il pagamento della somma indicata.

14. Ne' casi di malversazione di esattori, o di Percettori, i Ricevitori distrettuali useranno de'dritti, che loro accordano il regolamento dei 5 Giugno 1811, e i Decreti de' 19 dicembre 1811, de' 9 Aprile 1812, e de' 16 Dicembre 1813 provvisoriamente in osservanza; ma saranno obbligati ad anticipar di proprio le somme malversate, per non lasciare in ritardo le loro obbligazioni.

15. Le ordinanze sulla reimposizione, e i ricevi per grani comunali, e per dritto di percezione, saranno, nell' atto del versamento, ammessi a discarico degli esattori, e de'Ricevitori distrettuali in conto delle loro obbligazioni correnti (1).

Ai Ricevitori generali non sarà dalla Tesoreria dato credito sulle lor obbligazioni delle ordinanze, e delle ricevute da essi introitate, se prima queste carte di valuta non saranno state esaminate da'Consigli d' Intendenza, e la loro somma riconosciuta dal Ministro delle Finanze, a norma del regolamento de' 10 aprile 1813.

I Ricevitori generali potranno presentare ai Consigli d' Intendenza quanti stati di carte di valuta crederanno necessari al loro sollecito discarico, senza essere più astretti all' ordine de' bimestri.

Ammessi dal Consiglio d'Intendenza, gli stati di valori saran rimessi da'Ricevitori generali direttamente al Ministro delle Finanze. Questa disposizione è conforme ad una decisione del Re del dì 31 gennaio 1816.

Il Ministro dovrà esaminarli, ed ammetterli o rigettarli, fra otto giorni al più tardi.

16. Il Controloro generale, nello spedire secondo l' articolo 58 delle istruzioni de' 19 gennaio 1816 al Pagator generale i mandati estinti dai

(1) Non essendo più ammessibili come valori di contribuzioni le ordinanze sulla reimposizione secondo il disposto negli articoli 102 e seguenti del decreto de' 10 giugno 1817 gli esattori e contribuenti, a' quali sarà accordata una riduzione, un rilascio, o una moderazione sono obbligati a saldare il di loro dare in numerario rimanendo creditori della generale Tesoreria del disgravio ottenuto.

Per li grani addizionali poi, e dritto di percezione deve eseguirsi il disposto ne regolamento del 1 ottobre 1816, e ne' decreti che in ciascun anno si pubblicano per il carico della contribuzione fondiaria.

Ricevitori generali nelle Provincie, ne passerà contemporaneamente una notizia al Tesoriere generale, il quale, in attenzione dello ricevute contabili, riguarderà le somme esitate come discarico provvisorio in conto delle obbligazioni scadute de' Ricevitori generali rispettivi.

17. Ogni esattore o Ricevitore distrettuale, che nel giorno della scadenza di una obbligazione, non ne avrà fatto pervenire l'intero importo alla rispettiva ricevitoria distrettuale o generale; ogni Ricevitor generale, che allo scadere di una sua obbligazione, non ne avrà fatto l'uso da quella indicatagli, sarà per questo sol fatto, e senza altra discussione, soggetto alle coazioni.

18. Contro l'esattore, o Percettore moroso, sarà dal Ricevitore distrettuale inviato un commissario accompagnato da due o più piantoni, secondo che il Ricevitore ed il Sottintendente ne giudicheranno il numero necessario. Il commissario situerà i piantoni nella casa dell'esattore, e curerà di non farli muovere. Egli poi esaminerà le scritture della percezione, farà di concerto col Sindaco, chiamare i contribuenti debitori, riconoscerà, se vi sia malversazione per darne parte al Ricevitore; e prenderà tutte le misure prescritte da' regolamenti, ad oggetto di far eseguire la ritardata riscossione.

Se fra dieci giorni l'esattore non paga il suo debito, il Sottintendente a richiesta del Ricevitore, potrà ordinare il suo arresto, che sarà eseguito dall' Uffiziale della legione provinciale comandante nel comune (1). In questo caso il sindaco e i decurioni, responsabili dell'esattore da essi nominato, saranno in dovere di pagare essi stessi le obbligazioni non soddisfatte, e mancandovi, saranno astretti in via amministrativa (2) (3) (4).

(1) Non è vietato l'arresto di un' esattore fondiario malversatore del pubblico danaro abbenchè settuagenario — *Minist. de' 19 Febbraio 1825.*

(2) La risponsabilità nella malversazione degli esattori è limitata ai soli sindaci, e decurioni, nell'esercizio de' quali accadono le malversazioni, lasciandosi ad essi la facoltà di eleggere nuovi esattori sempreché quelli, che si trovano in servizio non sieno di loro soddisfazione, o non possano dare le convenienti guarentie. *Real rescritto del dì 9 luglio 1817.*

(3) Li sindaci e decurioni possono essere solidalmente astretti al pagamento delle reste dovute per contribuzione fondiaria, e ciò in conformità dell'art. 11 del decreto de' 19 dicembre 1811, e delle circolari della Tesoreria generale de' 9 maggio 1818, e 17 giugno 1818.

(4) Non è adattabile il disposto in questo articolo dell'arresto degli esattori nel caso che essi non abbiano eseguiti i versamenti delle somme da essi riscosse, perchè le siano state loro involate e ciò in conformità del seguente parere del Consiglio delle contribuzioni dirette approvato dal Segretario di stato Ministro delle Finanze a' 14 giugno 1817.

Sunto della quistione.

Mentre l'esattore del comune di Archi recavasi nel capo-luogo del distretto, lungo il cammino fu assalito da una comitiva di malfattori, dai quali fu ferito, e gli venne involata la somma di ducati 834 35 », che egli avea raccolto da' contribuenti per versarla nella cassa del Ricevitore distrettuale. Obbligati il sindaco e i decurioni al pagamento della somma indicata, pretesero essi che per esserne rimborsati facea d'uopo ricorrere all'arresto personale dell'esattore, tanto più che le coazioni dei piantoni praticate contro del medesimo erano state del tutto inefficaci. Il Sottintendente non accolse una tal dimanda, ed ordinò che il sindaco e i decurioni di Archi avessero

Trattandosi di un Percettore Regio, dopo dieci giorni di coazione infruttuosa, sarà egli sospeso, previo ordine del Sottintendente, il quale farà nominare in suo luogo un' esattore. Per mezzo dell' Intendente sarà proposto al Ministro delle Finanze di far destituire il Percettore, e di far pagare il suo debito colle di lui cauzioni.

19. Il Ricevitore generale spedirà contro il Ricevitore distrettuale in ritardo un Commessario seguito da piantoni, il di cui numero non sarà minore di cinque, e potrà essere maggiore, a giudizio dell' Intendente. Egli stabilirà i piantoni nella casa del Ricevitore, esaminerà i registri della Ricevitoria, e promuoverà le disposizioni convenienti, per far astringere gli esattori morosi.

Non saldandosi il debito dal Ricevitor distrettuale in 15 giorni, continuerà la coazione, e ne sarà riferito dal Ricevitor generale all' Intendente, non che al Controloro, ed al Tesoriere generale, i quali proporranno al Ministro delle Finanze le misure di sospensione, o di destituzione, che crederanno opportune. L' Intendente farà, in questi casi, i suoi rapporti direttamente al Ministro suddetto.

20. Il Tesoriere Generale manderà contro il Ricevitor generale, che

procurato di sottoporre i beni dell' esattore a sequestro per essere soddisfatti. Il Consiglio d' Intendenza confermò queste stesse disposizioni, e quindi le querele del sindaco e dei decurioni presso il Segretario di stato Ministro delle finanze.

Il Consiglio delle contribuzioni dirette.

Attesochè col decreto de' 19 dicembre 1811 i sindaci e i decurioni son dichiarati risponsabili delle operazioni degli esattori, salvo ai primi il regresso non sulle persone di questi ultimi, ma bensì su' loro beni, e su quelli che abbiano essi dati in cauzione.

Attesochè questa stessa disposizione trovasi sanzionata dagli articoli 12 e 20 del Real decreto de' 15 dicembre 1816;

Attesochè comunque nell' articolo 18 del regolamento del dì 1 di febbraio 1816 si legga, che se tra i dieci giorni dopo la coazione del commissario l' esattore non paghi il debito, potrà esservi costretto coll' arresto personale; pure nel proposto caso non sembra che dovesse ricorrersi ad una tal misura, imperciocchè l'arresto personale non può eseguirsi che nella circostanza, in cui l' arretrato della percezione sia avvenuto per colpa o negligenza dell' esattore, e sarebbe ingiusto di estenderlo contro del medesimo, ove l' arretrato sia dipeso per non avere egli potuto riscuotere le quote scadute;

Attesochè il fatto in esame non offre alcun carattere di negligenza o colpa nell' esattore il quale d' altronde è un proprietario, onde è che il sindaco ed i decurioni possono essere sicuramente soddisfatti dirigendosi su' di lui immobili;

Attesoche nell' involamento delle casse de' percettori, o esattori, non è accordato alla general Tesoreria di ricorrere al di loro personale arresto, ma di agire semplicemente per lo rimborso delle somme che abbia perduto;

Attesochè i sindaci e i decurioni, che in egual circostanza abbiano pagato l' arretrato degli esattori, non possono rappresentare altre ragioni, che quelle che avrebbe la general Tesoreria contro degli esattori medesimi;

É di avviso.

Che non sia adattabile all' esattore d' Archi il prescritto dell' art. 18 del regolamento del dì 1. febbraio 1816, e che perciò il sindaco e i decurioni, che han pagato l' arretrato della sua percezione, debbino adire il giudice competente per ottenere che sia venduta quella parte de' di lui immobili, che corrisponde alla somma da essi pagata, ed al rimborso delle spese fatte e da farsi.

non avrà soddisfatto in tutto o in parte qualche sua obbliganza, un Commessario della Tesoreria. Il Commessario adempirà alle stesse parti indicate nell'articolo precedente per le coazioni verso i Ricevitori distrettuali, all'infuori dell'uso de' piantoni. Egli eseguirà inoltre le istruzioni, che il Controloro, ed il Tesoriere generale gli daranno, secondo le circostanze, e che sottoporranno prima all'approvazione del Ministro delle Finanze.

La durata della coazione spedita contro al Ricevitor generale, e le disposizioni da dare in caso di continuato inadempimento, saran regolate volta per volta dal Controloro, e dal Tesoriere generale, che prenderanno all'uopo gli ordini del Ministro delle Finanze.

21. È espressamente proibito ai Commessari di ogni sorta di ricevere dalle mani de' contabili morosi le somme, pel di cui ritardo sono essi spediti. Qualunque pagamento loro fatto potrà aversi per nullo.

22. I Commessari della Tesoreria generale avranno una patente sottoscritta dal Ministro delle Finanze: quelli delle ricevitorie generali e distrettuali saranno patentati dall'Intendente. Tutti, nelle loro spedizioni, porteranno una commessa simile al modello n.° 3 la quale per gli esattori, sarà firmata dal Ricevitor distrettuale e vistata dal Sottintendente; pei Ricevitori distrettuali sarà firmata dal Ricevitor generale, e vistata dall'Intendente; pei Ricevitori generali verrà firmata dal Controloro, e dal Tesoriere, e vistata dal Ministro delle Finanze. La commessa sarà inoltre vistata, secondo la sua spezie, dall'Intendente, dal Sottintendente, o dal Sindaco del luogo, in cui il Commissario è spedito. Il visto esprimerà il giorno del di lui arrivo, perchè da esso comincino a decorrere le diete.

I Commissari, ed i piantoni non potranno ritirarsi dalla coazione, se non ricevono una chiamata in iscritto dallo stesso contabile superiore, che li ha spediti. Un'avviso di questo richiamo, parimente in iscritto, sarà dal contabile superiore inviato contemporaneamente a quello, ch'è stato soggetto a coazione.

23. Le diete da pagarsi ai Commissari dai contabili in ritardo saranno di carlini sei al giorno per gli esattori, di carlini 15 pe'Ricevitori distrettuali, e di ducati quattro pe'Ricevitori generali. Sarà loro pagata inoltre una indennizzazione di viaggio per l'andata, e pel ritorno, a ragione di grana 15 a miglio, allorchè sono spediti contro gli esattori, e di carlini due a miglio, quando vanno ad astringere un Ricevitore generale o distrettuale.

La somma della indennizzazione, ed il numero delle miglia saranno indicati nella commessa (1).

Ai piantoni i contabili morosi dovranno dare carlini tre al giorno per ogni uomo, oltre l'alloggio.

I Commessari rilasceran ricevuta di ciò che riscuoteranno per diete, e per indennizzazioni.

24. I Ricevitori generali e distrettuali attualmente in carica si riputeranno di aver accettate le condizioni loro imposte col presente regolamento, se fra venti giorni dopo la sua pubblicazione, non dichiareranno di voler dimettersi dal loro uffizio.

25. Le disposizioni del regolamento de'5 giugno 1811 sulla cura am-

(1) Debbono pagarsi ai Commessarii grana quindeci o venti a miglio per l'andata, ed altrettante per lo ritorno (*Minist. dei 29 Settembre 1835.*

ministrativa della percezione continueranno ad esser eseguite, senza che possono pregiudicare in niente a quelle, che son contenute nel presente regolamento.

26. I Controlori delle Ricevitorie, che, secondo l'articolo 89 delle istruzioni de' 19 gennaio ultimo, fanno parte delle Commissioni distrettuali, sottoscriveranno, cogli altri funzionarî, i processi verbali, e gli stati mensili della percezione.

Le Commissioni distrettuali per la percezione non avranno facoltà d'impedire, o di ritardare l'esecuzione di quanto è disposto nell'articolo 18 del presente regolamento, ch'è da esse Commissioni indipendente.

Le misure ordinate negli articoli 16 e 17 di detto regolamento saran messe in opera ne' casi straordinarî da quelli articoli preveduti, cumulativamente però con quelle disposte dal citato art. 18 del presente regolamento.

27. Da ora in avanti, le medesime Commissioni si terranno nel 3 di ogni mese, e nel giorno stesso sarà fatto l'invio degli stati, e dei processi verbali. I due esemplari de' processi verbali con un solo esemplare dello stato della percezione pel mese precedente, saranno inviati da' Sottintendenti agl' Intendenti. Questi daranno le loro disposizioni, e pel giorno 8 manderanno al Ministro delle Finanze soltanto un'esemplare de' processi verbali munito delle loro osservazioni. I Ricevitori distrettuali, e i generali pel loro distretto, nel giorno 3 del mese, spediranno direttamente al Ministro delle Finanze un'altro esemplare degli stati della percezione. Sul plico sarà scritto *per la divisione degl' introiti, e delle contribuzioni dirette.*

28. Il presente regolamento sarà inviato direttamente dal Ministro delle Finanze a tutt'i funzionarî provinciali e distrettuali i quali ne accuseranno ricevo, e senz'attendere altra comunicazione, vi si uniformeranno, ciascuno per la sua parte.

—

N. I.

Modello del conto finale che si rende a saldo degli esercizi, e corrisponde all' art. 156 del regolamento dei 25 febbraio 1810

Provincia di........ — *Contribuzione fondiaria*
Distretto di......... — *Esercizio*
Circondario di...... — *Conto Finale*
Comune di..........

La contribuzione fondiaria per l' anno........ riscossa dal signor........ è stata della somma di ducati, cioè
Ruolo primitivo . . . . D.
Ruolo suppletorio della prima spedizione . . . . D.
Ruolo suppletorio della seconda spedizione . . . . D.

Egli in discarico rende il seguente conto colle ricevute a tallone dei versamenti fatti nella Ricevitoria Distrettuale.

Numero delle ricevute a tallone	Data delle ricevute	Somme delle ricevute
. . . . .	. . . . .	. . . . .
. . . . .	. . . . .	. . . . .
. . . . .	. . . . .	. . . . .

Il conto è al pari per la somma de' versamenti eguale a quella de' ruoli.
Fatto in . . . . di . . . .

Il Percettore o Esattore

Io sottoscritto Ricevitore del Distretto riconosco la regolarità del suddetto conto finale, dichiaro il signor . . . . intieramente liberato colla mia cassa per la somma di D. . , . . eguale all' importo dei ruoli della contribuzione fondiaria del suddetto Comune per l' esercizio . . . . .

In . . . . . il dì . . . . .
Il Ricevitore del Distretto.

In . . . . . . il dì . . . . .
Visto da me Sottintendente

In . . . . . il dì . . . . .
Visto da me Intendente della Provincia.

N. II.

Modello che riguarda il conto reso nel corso degli esercizi, e corrisponde all' articolo 163 del regolamento dei 25 febbraio 1810.

Contribuzione Fondiaria
Provincia di ....
Distretto di..... ... .
Circondario di ....
Comune..........................

Conto reso

nel corso dell' esercizio

Io sottoscritto . . . . dovendomi incaricare della esazione di questo Comune tenuta finora dal signor . . . . (*s' indica la circostanza per cui l' ultimo lascia l' uffizio*) ho ritirato i ruoli degli esercizii . . . . i giornali di cassa, gli stati di situazione, e tutte le ricevute a tallone rilasciate dal Ricevitore distrettuale in discarico della percezione fatta dal detto mio antecessore fino al dì . . . . Ed ho egualmente ritirato il denaro introitato ed esistente ora in cassa.

Fatto il conto n' è risultata le seguente situazione
Carichi dei ruoli primitivi e suppletorii. . . . . D.
Versamenti alla cassa distrettuale. . . . . D.
Dritto di percezione ritenuto dal mio predecessore. . . . . . D.
Grani comunali pagati dal Comune. . . . . D.
Somma totale degli esiti . . . . . D.

Resta da esigersi . . . . D.

Col presente io mi dichiaro risponsabile verso la Real Tesoreria generale, e per essa verso la Ricevitoria distrettuale di dar conto della totalità della suddetta somma di ducati . . . . . . importo dei ruoli come sopra, salve le verifiche da farsi ai termini dell' articolo 184 del regolamento de' 25 febbraio 1810.

(*Luogo per le firme*)

Visto e trovato regolare da me Ricevitore Distrettuale di . . . .

Visto e trovato regolare da me
Sottintendente

Le intimazioni agl' inquilini e fittaiuoli non debbonò eccedere il numero di quelli, l' estaglio de' quali è sufficiente a pagare la contribuzione maturata.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 14 Giugno 1817.

Il Consiglio delle contribuzioni dirette avendo esaminate le osservazioni fatte dal Ricevitore generale di Napoli circa la spedizione delle intimazioni ai fittaiuoli, ed inquilini tendenti ad assicurare la riscossione della tassa fondiaria dovuta dai proprietari de' fondi, ha proposto:

1. Che si permetta ai Percettori di spedire le intimazioni a' fittaiuoli ed inquilini, acciò non paghino l' estaglio a' proprietari de' fondi dopochè i proprietari saranno stati costituiti in mora;

2. Che le intimazioni non eccedano il numero de' fittaiuoli o inquilini, l' estaglio de' quali sia sufficiente a saldare le rate maturate della contribuzione imposta ai proprietari.

Io ho approvata la proposizione del Consiglio, e la partecipo a lei per lo adempimento.

Quote non esatte — Risponsabilità — *I Sindaci e Decurioni sono solidalmente obbligati non solo a soddisfare le somme malversate dagli esattori comunali, ma altresì i voti emersi da partite non riscosse, o che non si potessero riscuotere per colpa degli esattori medesimi.*

Parere emesso dal Consiglio delle contribuzioni dirette il 23 Maggio 1817, approvato dal Ministro delle Reali Finanze il di 17 Giugno dello stesso anno.

STATO DELLA QUISTIONE

Il Ricevitore del distretto di Altamura si richiamò contra quel Sindaco e quei decurioni, pretendendo che fossero solidalmente obbligati a pagar le rate de' bimestri scaduti, le quali non erano state soddisfatte dall' esattore comunale. Il Sottintendente del distretto opinò che l' arretrato non dovea riguardarsi secondo i principî della malversazione, e quindi dedusse che la questione non poteva solversi col Decreto de' 19 dicembre 1811. Disputa dall' Intendente della Provincia: questi ascoltar volle il parere del Consiglio d'Intendenza. Credette il Consiglio che fosse in libertà del Ricevitor distrettuale di dirigersi contro quei Decurioni, che più erano in grado di soddisfare l' arretrato, con ripartirsi in seguito tra tutti indistintamente per lo rimborso. L' Intendente nondimeno, uniformandosi all' opinione del Sottintendente, dispose, che l' arretrato delle contribuzioni di Altamura ripartito si fosse tra tutti i Decurioni, e che ognuno de' me-

desimi venisse obbligato a pagare la sua rata. Trattandosi non pertanto di una norma generale da serbarsi in tutti i rincontri d' ugual natura, l' Intendente sollecitò le risoluzioni del Segretario di Stato Ministro delle Finanze.

Il Consiglio delle contribuzioni dirette.

Considerando, 1 che la risponsabilità de'Sindaci, e Decurioni per le somme malversate dagli esattori, o che non si potessero riscuotere, o non riscosse a tempo proprio, nasce dalla vigilanza che i medesimi aver deggiono, affinchè regolare ed esatta sia la riscossione, e i versamenti si facciano all'epoche prescritte dai Decreti, e regolamenti;

2. Che la responsabilità de'Sindaci, e de'Decurioni relativamente alle quote non riscosse, o che non possono riscuotersi, prescritta dall' articolo 18 del regolamento del 1 febbraio 1816, non può esser confusa con quella, di cui si fa menzione nell' articolo 14 del regolamento medesimo, nel quale rammentandosi il precetto del decreto de' 19 dicembre 1811, i Sindaci, e Decurioni sono dichiarati solidalmente risponsabili delle malversazioni degli esattori, o de' Percettori;

3. Ch' essendo l'oggetto dell' indicato Decreto de' 19 decembre 1811 di facilitare l' introito delle somme dovute alla general Tesoreria, ne segue che per riscuotere gli arretrati si debbono adoprar gli stessi mezzi, ed osservare le medesime norme stabilite relativamente alla riscossione delle somme malversate.

4. Che i Decurioni, i quali pagano pe' loro colleghi in forza dell'obbligo solidale, han dritto per ottenere il rimborso di quel che abbian per gli altri pagato di valersi contro di essi delle stesse coazioni delle quali la general Tesoreria fa uso;

È di avviso:

Che il Ricevitore del distretto di Altamura abbia la facoltà di obbligare colle coazioni il Sindaco, o Decurioni che crederà più idonei alla soddisfazione dell'arretrato di quell'esattore, servato a' medesimi il dritto di valersi degli stessi mezzi per riscuotere le rate che pagheranno pe'di loro colleghi.

Fatto in Napoli a'23 di maggio, ed approvato dal Segretario di Stato Ministro delle Finanze a'17 di giugno 1817.

Sono risponsabili delle malversazioni degli esattori i Sindaci ed i Decurioni in esercizio, allorchè la malversazione si commette.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 9 luglio 1817.

Con Real Rescritto de' 21 di giugno ultimo fu a lei partecipata la risoluzione presa da S. M. nel Consiglio de' 17 dello stesso mese, che nelle malversazioni degli esattori delle contribuzioni dirette s'intendessero cumulativamente tenuti al rimborso tanto i Sindaci, e Decurioni del tempo, in cui gli esattori furono nominati, quando i Sindaci, e i Decurioni, sotto l'amministrazione de' quali le malversazioni si commettono, rimanendo salva ai decurionati la facoltà di eleggere nuovi esattori, sempre che quei che si trovano in servizio non sieno di loro soddisfazione, o non possano dare le convenienti guarentie. Posteriormente avendo io rassegnato a S. M. le osservazioni degl' Intendenti di varie Provincie sulla disposizione, che obbliga alle malversazioni degli esattori i Sindaci, ed i Decurioni dell' epoca della nomina di quelli, la M. S. nel Consiglio de' 4 del corrente mese ha ordinato, che sia ritrattata la sua precedente risoluzione, e che la responsabilità delle malversazioni degli esattori si limiti ai soli Sindaci, e Decurioni nell' esercizio dei quali accadono le malversazioni, lasciandosi ad essi la facoltà di eleggere nuovi esattori, sempre che quelli che si trovano in servizio non sieno di loro soddisfazione, o non possano dare le convenienti guarentie.

Gli esattori in caso di arretrato sul carico del ventesimo comunale sono sottoposti alle coazioni stesse che si adoprano per la percezione delle contribuzioni dirette.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 12 luglio 1817.

Il ritardo che si sperimenta nella riscossione del ventesimo comunale mi ha determinato richiamare in osservanza gli ordini precedentemente dati, che in caso di arretrato sul carico del ventesimo comunale siano gli esattori sottoposti alle stesso coazioni, che si adoprano per la percezione delle contribuzioni dirette, avendo essi lo stesso dritto a riguardo de' cassieri comunali.

Mi affretto a dargliene conoscenza, invitandola a far rimanere esattamente osservato il prescritto.

Gli atti per incasso di contribuzioni nelle somme minori di ducati dieci possono farsi collettivamente.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 23 Agosto 1817.

Da taluno de' suoi colleghi si è domandato, se potessero gli agenti di percezione evitare la spesa della carta di bollo negli atti per incasso di contribuzioni.

Avendo fatto presente al Re questo affare, dopo inteso il parere del Direttore generale del registro e bollo, e del Consiglio delle contribuzioni, S. M. si è servita ordinare, che sia fatta eccezione alla legge, permettendo soltanto che per economia di spesa si faccino collettivamente gli atti per piccole somme di ducati dieci in sotto, e rimanendo fermo il dovere di farsi in carta di bollo isolatamente gli atti per somme, che siano maggiori di ducati dieci.

Nel Real Nome le partecipo questa risoluzione pel corrispondente adempimento.

— —

Si determina il tempo da depositarsi i ruoli nella Direzione delle contribuzioni dirette.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 20 Dicembre 1817.

L'Intendente di Napoli, mettendo in pratica le disposizioni del regolamento del dì 25 febbraio 1810 in ordine alle contribuzioni dirette, ha richiamato dai Percettori i ruoli delle imposizioni relativi agli esercizî saldati per farli riporre nell'archivio della Direzione di questo ramo.

Tale misura ha eccitato le doglianze dei Percettori, i quali avendo anticipate le quote di varî contribuenti, continuavano a ritenere i ruoli degli anni trascorsi dal 1812 fino al 1815.

Avendo io rassegnato l'affare al Re N. S. dopo di aver inteso il parere del Consiglio delle contribuzioni dirette, si è la M. S. degnata di risolvere nel Consiglio del dì 12 ottobre, che da oggi innanzi si lasci ai Percettori un'anno di tempo dopo quello, a cui si riferisce il ruolo, onde valersi della via amministrativa per finalizzare la esazione. Elasso l'anno i ruoli saranno depositati nella Direzione, ed i Percettori domanderanno gli estratti delle partite inesatte, per adire le autorità giudiziarie, ed astringere ritualmente i debitori.

Riguardo al passato, distinguendo S. M. i due ultimi anni 1815, e 1816 dagli anteriori, ha Sovranamente ordinato, che pei detti due anni si dieno ai Percettori altri sei mesi di tempo, dopo i quali dovranno esibire i ruoli nel modo stabilito, e che pegli anni anteriori al 1815 si

obblighino i Percettori alla pronta esibizione de' ruoli, lasciando in loro facoltà di richiedere gli estratti delle somme non riscosse, affin di valersene nelle vie ordinarie.

Nel Real Nome partecipo a lei tal Sovrana determinazione per sua intelligenza, e per lo adempimento nella parte, che la riguarda.

I Sindaci, e Decurioni, che usassero della negligenza nei disimpegni loro affidati per l' esazione della contribuzione fondiaria, sono soggetti a delle multe.

TESORERIA GENERALE.

Napoli 1.° aprile 1818.

Da S. E. il Segretario di Stato Ministro delle Finanze con foglio del 28 marzo prossimo passato n°. 274 per organo del 2° ripartimento sezione 3ª mi si partecipa quanto segue.

» L' art. 101 del Decreto Reale de' 10 Giugno 1817 prescrive fra l'al-
» tro, che ove i Sindaci, ed i Decurioni si negassero, o usassero ne-
» gligenza nel disimpegno degl' incarichi ai medesimi affidati, in conseguen-
» za del Decreto suddetto potrebbero sulla dimanda dei rispettivi Direttori
» delle contribuzioni venir condannati dai Consigli d'Intendenza ad una mul-
» ta non minore di ducati 5, nè maggiore di ducati 25 a beneficio della
» Tesoreria generale.

» Affinchè però infliggendosi delle multe per tale oggetto se ne possa
» eseguire la riscossione al pari di quanto si pratica per le contribuzioni
» dirette, ho determinato :

» 1° Che i Direttori delle contribuzioni, allorchè saranno pronunziate
» delle multe per effetto dell'art. 101 del Decreto sopraccitato, spedir deb-
» bano dei ruoli suppletori del loro importo, coll'avvertenza di notare nel
» frontespizio il motivo, per cui hanno luogo.

» 2° Che negli stati quadrimestrali dei ruoli suppletori sieno riportate
» le somme provvenienti da tali multe nella colonna ad esse destinate, in-
» dicandosi nelle osservazioni, che restar debbano a beneficio della Tesore-
» ria. Ne' conteggi a stabilirsi fra l'importo dei ruoli suppletori, ed i man-
» dati della Tesoreria per disgravi, la somma di siffatte multe sarà sem-
» pre dedotta da quella dei ruoli suppletori, quando essa non avrà dato
» luogo a mandati di sorte alcuna. La prevengo di una tale disposizione
» per sua intelligenza, e per la parte, che la riguarda.

Mi affretto quindi a darle conoscenza di quanto nella suddetta Ministeriale disposizione è prescritto, della quale avrà cura darne parte ai Ricevitori distrettuali suoi dipendenti, onde ne curino l' adempimento, e me ne accusi in riscontro il ricevo.

Ai decurionati appartiene il dritto di rimuovere sempre che loro piaccia gli esattori comunali.

Parere della Commessione consultiva de' Presidenti della G. C. de' conti emesso nella Sessione de' 6 aprile 1818, ed approvato dal Ministro delle Finanze il 25 dello stesso mese ed anno.

Avendo risoluto il decurionato di Casoli in Abbruzzo Citra fin da agosto dello scorso anno, 1817 di rimuovere dalla carica di esattore delle contribuzioni dirette il signor Francescantonio Masciarelli, il quale, compiuto in dicembre 1816 l'esercizio biennale affidatogli, ha continuata l'esazione per tacito acconsentimento del decurionato medesimo;

Ed avendo opinato l'Intendente della Provincia sull'avviso uniforme del Consiglio d'Intendenza, doversi il signore Masciarelli mantener nella carica fino al termine dell'anno corrente, per non interrompere il corso dell'esazione già cominciata, e per la sicurezza ch'egli offre colla sua buona condotta, e con una idonea cauzione prestata;

È nato il dubbio, se atteso le disposizioni delle leggi esistenti all'oggetto debba ordinarsi l'esecuzione della deliberazione decurionale, ovvero addottarsi la misura proposta dall'Intendente.

La Commessione.

Considerando che per lo Decreto de' 19 decembre 1811 è dato ai decurionati di eleggere gli esattori comunali, e nel tempo stesso sono i Sindaci ed i Decurioni dichiarati solidalmente risponsabili delle somme da quelli malversate, o divenute per loro colpa inesigibili;

Che per effetto di tale risponsabilità dovendo gli esattori incontrare la piana fiducia de' decurionati, e potendo essa da un momento all'altro mancare per qualche sopravvenuta circostanza, è giusto di aver questi ultimi il diritto di rimuoverli dalla carica sempre che loro piaccia, anche nel corso del biennio di esercizio, ove non voglia sostenersi poter essere taluno obbligato suo malgrado a rispondere del fatto altrui;

Che di una siffatta massima non possa più dubitarsi dopo il Real Rescritto de' 9 luglio 1817, col quale in seguito di essersi dichiarato limitarsi la risponsabilità per le malversazioni degli esattori comunali unicamente ai sindaci, ed ai decurioni, nel di cui esercizio esse accadono, fu soggiunto così: lasciandosi loro la facoltà di eleggere nuovi esattori sempre che quelli che si trovano in esercizio non siano di loro soddisfazione. o non possano dare le convenienti guarantie;

Che dettato ciò pel tempo dell'ordinaria durata delle loro funzioni sia moltoppiù applicabile al caso in cui spirato il biennio di esercizio, non ha l'esattore ottenuta una espressa conferma pel biennio successivo, ma si è tollerato soltanto dal Decurionato che continuasse nell'esazione, certamente sino al punto, in cui non si fosse altramente disposto;

Che invano il Masciarelli ricorra alle assicurazioni dell'Intendente, e del Consiglio d'Intendenza relative alla sua buona condotta ed all'esi-

stenza di una idonea cauzione a suo favore, onde dimostrar capricciosa, e da astio dettata la deliberazione decurionale; dappoichè autorizzata, come si è detto la rimozione degli esattori sempre che non siano di soddisfazione de' decurionati, basta all'uopo, che tal circostanza si verifichi, ed è inutil cosa indagare da quali cagioni venga prodotta;

È di avviso

Ordinarsi l'esecuzione della deliberazione decurionale in esame.

Approvato in quanto alla massima con Ministeriale del dì 25 aprile 1818. In quanto poi al caso particolare di Masciarelli S. E. il Ministro delle Finanze ordinò all'Intendente, che avesse proccurato di persuadere il decurionato a farlo continuare nell'esercizio per tutto l'anno allora corrente.

I Sindaci, e Decurioni possono essere solidalmente astretti al pagamento delle reste dovute per contribuzione fondiaria.

TESORERIA GENERALE.

Ai Ricevitori Generali.

Napoli 9 maggio 1818.

Ad eliminare il dubbio insorto ad alcuni contabili in caso di dovere astringere i decurioni al pagamento delle reste dovute per contribuzioni dirette dagli esattori dei Comuni, cioè se i detti decurioni potevano, o no essere astretti solidalmente alla riscossione delle reste enunciate; colla presente le partecipo il prescritto sull'assunto nell' articolo 11 del Real Decreto de' 19 dicembre 1811, che si esprime nei termini seguenti:

« I Decurioni, ed i Sindaci saranno tenuti solidalmente a pagare de proprio le somme, che gli esattori, o i commissari surrogati dagli eletti avran divertite, che per colpa degli uni, o degli altri saran divenute inesigibili. Nella ripartizione successiva delle somme pagate dai più solvibili per effetto della obbligazione in solido, tre quarti anderanno a carico dei decurioni, ed un quarto a carico del Sindaco ».

In conseguenza nel bisogno può ella, in forza dell'azione solidale, che ha la Tesoreria generale contro tutti i decurioni comunali, astringere qualunque dei membri più solvibili fra essi a pagare la totalità del debito dei rispettivi esattori.

La suddetta disposizione si servirà parteciparla ai Ricevitori distrettuali suoi dipendenti, ed accusarmi sollecitamente ricevo.

Quali specie di coazioni sono da praticarsi ai Sindaci, e Decurioni in caso di malversazione, o di attrasso nella percezione.

TESORERIA GENERALE.

Ai Ricevitori Generali.

Napoli 17 giugno 1818.

Elevatisi de' dubbi da alcuni Ricevitori sui procedimenti, che possono usarsi contro i Sindaci, e Decurioni di quelle Comuni che non abbiano nominati esattori, accadendo delle malversazioni nella percezione, come anche se i primi siano tenuti al pagamento delle diete, e se finalmente sieno obbligati a dare l'alloggio al Commessario; voll'interpellare sull'assunto l'Agente del contenzioso di questa Tesoreria, il quale colla data de'12 dell'andante mi riscontra nei seguenti termini:

» Mi ha ella trascritto con suo foglio dei 10 del corrente la lettera del Ricevitore distrettuale di Piedimonte circa gli schiarimenti chiestili in riguardo ai procedimenti, che possono usarsi contro i Sindaci, e Decurioni di quei Comuni, che non abbiano nominati esattori, accadendo delle malversazioni nella percezione della fondiaria, come anche se gli stessi siano tenuti al pagamento delle coazioni delle diete, e se finalmente siano tenuti a dar l' alloggio al Commessario, ed ha chiesto il mio avviso sull' assunto.

» Di riscontro le replico:

» 1. Di non esser mai presumibile, che in una Comune non vi sieno esattori, almeno quei, che il Decurionato ha destinato a suo comodo a fare l' esazione, giacchè giammai devo credere, che i Sindaci, e Decurioni s' incaricano essi della esecuzione in massa, ma sempre disegnano, o fra essi o prendendo persone estranee dagli esattori per eseguirla, che prima si chiamavano Cedolieri. Delle pene della malversazione, e delle coazioni stabilite pei malversatori ne sono tenuti questi esattori particolari, o uno, o più, quanti sieno, ma mai i Sindaci e Decurioni, che non han fatta esazione alcuna. Questi però a tenore della legge sono tenuti in *solidum* a ripianare il vuoto per la malversazione eseguita. Se poi vi fossero reste, e non malversazioni, anche i Sindaci, e Decurioni sono tenuti in *solidum* a ripianarle, elasso il tempo del maturo dei pagamenti, restando a loro cura di farne l' esazione dai debitori morosi.

« 2° Le coazioni devono cessare, quando i debitori han pagato così il debito principale, come le spese di coazioni; in conseguenza i commissarl, e piantoni han dritto di continuare le coazioni fino a che non sia soddisfatto così il debito principale, come le spese di coazioni.

« 3° Finalmente i Commissarl, ai quali è stata stabilita una indennità di carlini sei al giorno, non han dritto all' alloggio, menochè quando nel Comune, dove vanno ad eseguire le loro commessioni non vi fussero locande dove pernottare, nel qual caso han dritto di domandar l'alloggio ai Sindaci, i quali devono prestarsi a spese però del Commessario, che lo richiede, giacchè nella indennità assegnata ai Commissarl vi è compresa la spesa dell' alloggio, che mai il Comune è obbligato a prestarlo *gratis*.

« Questo è il mio avviso sull'assunto, del quale ne farà quell'uso, che crederà proprio ».

Trovo utile, sig. Ricevitore generale, di passare alla di lei conoscenza quanto di sopra per sua intelligenza, e regola, e per l'esatto adempimento di sua parte, e la incarico nel tempo stesso di manifestarlo ai Ricevitori distrettuali suoi dipendenti, affinchè ne curino l'esecuzione in tutto ciò, che potrà riguardarli.

Decreto relativo a' versamenti, che possono farsi in moneta di rame nelle casse Regie.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Napoli 20 Decembre 1819.

Visto l'articolo 48 del Decreto de' 16 di Decembre 1808 provvisoriamente in vigore (1), col quale viene stabilito di non doversi da' cassieri Regi accettare, o pagare moneta di rame al di là della proporzione del sesto.

Sulla proposizione del nostro Consigliere, e Segretario di Stato Ministro delle Finanze.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1° A contare dal dì 1 di Gennaio 1820 i ricevitori, e cassieri Regi, a qualunque ramo si appartengono, non potranno ammettere ne'versamenti moneta di rame, che colla proporzione dell'ottavo, tanto per ciò che riguarda le contribuzioni dirette, quanto le indirette.

Art.° 2° Sono eccettuati dalla disposizione contenuta nell' articolo precedente i soli rami della Lotteria Reale, e delle Regie Poste, i quali continueranno a ricevere, e pagare nel modo stesso che attualmente per essi è in vigore.

Art.° 3° Il nostro Consigliere, e Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

---

(1) Il decreto che si enuncia stabiliva la organizzazione dell'abolito Tesoro Reale Per esso all'art. 48 dichiaravasi di non potere il Tesoro ricevere nè pagare moneta di rame, che colla proporzione di un sesto.

Possono li Sindaci procedere e dar parere sulle istanze di rivindica per oggetti sequestrati per contribuzione.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 30 agosto 1820.

Il Consiglio delle contribuzioni dirette ha esaminato per disposizione di questo Ministero il dubbio da lei promosso in un rapporto del dì 1° luglio se, dopo promulgate le leggi de' 21 e 25 di marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, possano i Sindaci procedere e dar parere sulle dimande di rivindica di mobili sequestrati per debito di contribuzione fondiaria a' termini del Decreto de' 16 dicembre 1813.

Ed ha il mentovato Collegio opinato che le leggi sul contenzioso amministrativo non abbian punto abrogate le disposizioni del Decreto de' 16 dicembre 1813, imperciochè il parere de' Sindaci, ed i provvedimenti dei Consigli d'Intendenza non tendono, che a troncare le eccezioni dilatorie e cavillose che spesso potrebbero porsi in campo da' debitori per defraudare la contribuzione; e laddove le parti non si acquetino, rimane ad esse intero il drittò di adire i Tribunali competenti, comminandosi la multa in caso che gli attori nel giudizio soccombano.

Le passo ciò a notizia in riscontro dell' enunciato suo rapporto.

La contribuzione fondiaria imposta sopra i beni delle Amministrazioni Diocesane, e sopra fondi che fan parte dell'Amministrazione de' beni riservati e di quei donati, reintegrati alla Stato, dovrà pagarsi dagli affittatori de' fondi sugli estagli dovuti.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 9 Maggio 1821.

Il ritardo che sovente per alcune Provincie si sperimenta nella riscossione della contribuzione fondiaria imposta sopra i beni delle amministrazioni diocesane, e sopra fondi, che fan parte dell' amministrazione de'beni riservati, e di quei donati e reintegrati allo Stato, e le doglianze degli esattori, i quali vengono astretti dalla Real Tesoreria generale a saldare le somme de' carichi di tassa fondiaria a misura che scadono le loro obbliganze, mi han determinato a risolvere, dopo un rapporto che il Tesoriere generale ha presentato in questa Real Segreteria, che le somme della contribuzione fondiaria su i beni riservati, su i beni donati e reintegrati allo Stato, e sui beni delle amministrazioni diocesane, si paghino dagli affittatori, e dai conduttori de' fondi.

In conseguenza di ciò i Ricevitori generali e distrettuali faran rimettere agli affittatori medesimi le corrispondenti intimazioni, onde dagli estagli maturati, e non soddisfatti, o dai primi estagli che matureranno, paghino le

somme di contribuzione fondiaria arretrata e corrente, prevenendoli che in caso d'inadempimento si darebbe luogo alle coazioni, secondo che pei regolamenti in vigore si pratica per tutt'i debitori di tale imposizione.

Partecipo a lei tal risoluzione per sua intelligenza, e per lo corrispondente adempimento.

Non possonsi dai Ricevitori spedire al Banco delle Due-Sicilie monete di rame rotte.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 7 Luglio 1821.

Il Tesoriere generale della Real Tesoreria con suo rapporto della data dei 30 dello scorso mese mi ha fatto conoscere i reclami avanzati da alcuni Ricevitori generali delle Provincie per effetto della disposizione data dal Reggente del banco delle Due-Sicilie di non riceversi ulteriormente nel banco le monete di rame rotte, ch'essi rimettono per mezzo de' procacci.

Sul proposito mi occorro farle osservare che i Ricevitori non dovendo ammettere nei versamenti che si fanno nelle loro casse da'contribuenti quelle monete, le quali non sono in circolazione, perchè rose, o rotte interamente, il banco non è di fatto autorizzato a riceverle, come monete le quali non hanno in piazza corso alcuno. Egli è vero che sebbene le monete s'incassassero da'Ricevitori intere, e non rose pure per lo viaggio potrebbero fratturarsi, ma questo caso è ben raro. D'altronde ad oggetto di evitare ogni contestazione potrebbe avvenire fra i Ricevitori che fanno le spedizioni delle monete, e gli agenti dal banco, che le ricevono, ed affine di riconoscere le monete ch'effettivamente si rompono per lo viaggio, è mia intenzione che i funzionari tutti, i quali a norma del regolamento de' 27 ottobre 1817 deggiono intervenire nella numerazione delle monete, che i Ricevitori spediscono per mezzo de'procacci al banco, mettano particolare attenzione alla qualità delle monete, che si ripongono ne' sacchi, e nelle casse, e non permettano l'invio di quelle rotte, o consumate, facendo di ciò menzione nei processi verbali dal mentovato regolamento richiesti. In tal modo i Ricevitori i quali avranno ammesse monete, che non possono essere in corso, rimarranno caricati della perdita del valore di esse e quelle che perverranno nel banco rotte per lo viaggio, per le quali dovranno ritrovarsi ne' sacchi i frammenti, saranno soltanto ricevute dal banco, e quindi inviate alla Regia Zecca per essere riconiate.

Nell' incaricarla quindi di disporre da sua parte l'esatta esecuzione di siffatte disposizioni, la prevengo di averne anche data conoscenza ai Ricevitori generali per di loro intelligenza, ed adempimento.

I Giudici di circondario sono competenti per qualunque somma nelle contestazioni per arretrati di contribuzione fondiaria.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 29 Settembre 1821.

Per un caso avvenuto in Sinopoli è sorto dubbio sulla giurisdizione de'Giudici di circondario in materie di sequestri nascenti da ritardo di pagamento di contribuzioni dirette, se, cioè sieno essi autorizzati a pronunciare in controversie di tal natura senza limitazione alcuna di somma, ovvero a contenersi ne' limiti fissati dalla legge organica dell' ordine giudiziario. Il Procurator generale presso la Gran Corte de' conti richiesto di un parere sulla soluzione di tale dubbio, opinò per la competenza illimitata, sul fondamento del prescritto ne' Decreti de'3 luglio 1809, e 16 Dicembre 1813.

Un tal parere facea sentire la necessità di provocare dal Re, N. S., una spiegazione che servisse di norma generale ed in ciò il signor Direttore della Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia si trovò meco di accordo.

Chiesto all'oggetto l'avviso della Commissione consultiva temporanea, questa credette più consentanco al voto della legge il sentimento che attribuisce ai Giudici di circondario nelle anzidette materie una giurisdizione indefinita, sì perchè trattasi di giurisdizione anomala derivante da speciale attribuzione accordata da legge particolare, sì perchè la legge dà ai Giudici di circondario una giurisdizione senza limiti ove trattasi di pagamento di estagli o di pigioni.

Avendo io rassegnato a S. M. (D. G.) il parere della Commissione nel Consiglio di Stato del dì 26 del corrente, la prelodata M. S. si è degnata di ordinare che i Giudici di circondario pe' sequestri a cagione di ritardato pagamento delle contribuzioni dirette procedano senza limitazione di somma qualunque.

Nel Real Nome la prevengo di questa Sovrana disposizione, per sua intelligenza e regola.

Misure da rendere più spedita la esecuzione degli atti contro i consegnatari di oggetti pegnorati per debito di contribuzioni dirette.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 16 Aprile 1823.

In un rapporto de'22 febbraio ella mostrava che, per agevolare agli esattori, la riscossione della contribuzione fondiaria, sarebbe mestieri di provocare, per misura generale, una disposizione Sovrana, che renda più spedita la esecuzione degli atti contro i consegnatari di oggetti pegnorati per debito di contribuzione fondiaria.

Il Consiglio delle contribuzioni che, per disposizione di questa Real Segreteria di Stato ha esaminate le sue proposizioni, ha fatto osservare che relativamente al sequestri, i particolari regolamenti sulla percezione, derogando a' precetti del rito ordinario, accordano agli esattori facilitazioni non poche pel tempo, e pegli atti.

Or crede il Consiglio che diverrebbe dura oltremodo la condizione dei consegnatari quante volte oltre all' azione reale e personale, a cui son soggetti in caso di controvenzione alle leggi, a nuovi obblighi dovessero essi sottomettersi. Aggiungasi che, nella scelta che fan de' consegnatari gl' incaricati de' sequestri, niuno può ricusarsi: in fine i consegnatari non sono i contribuenti del ruolo.

Se gli esattori saran cauti nel fare scegliere, per lo deposito degli oggetti pignorati, persone idonee, lungi da promuovere dubbi, troveranno nella esecuzione delle leggi il modo, onde sperimentar le ragioni loro contro i consegnatari.

È questo il riscontro che io do al mentovato suo rapporto.

Istruzione pel pagamento del contributo fondiario imposto su i beni di spettanza della Cassa d' ammortizzazione.

Amministrazione della Cassa di ammortizzazione.

Napoli 7 giugno 1823.

Diversi impedimenti sonosi incontrati nell' esecuzione dell' ordine di S. E. il Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato delle Finanze, relativamente al pagamento della contribuzione fondiaria arretrata, o corrente, da farsi direttamente dagli agenti di questa generale amministrazione per tutt' i beni, che alla medesima trovansi riuniti, in forza del Real Decreto de'26 novembre 1821, il che ha dato luogo a diversi reclami degli esattori comunali, ai quali è stato ritardato il pagamento delle quote scadute fin oggi.

Ad ovviare simili inconvenienti, che producono un notabile disguido, questo Consiglio di amministrazione per conciliare il pronto adempimento dell' ordine suindicato coll' attuale sistema di scrittura, ha formato le istruzioni contenenti il metodo da osservarsi per lo pagamento della cennata contribuzione, d' aver luogo pel corrente anno non solo, ma per l'arretrato pure.

Io le acchiudo perciò copia conforme delle indicate istruzioni, affinchè ella se ne penetri, e ne curi l' esatto adempimento.

Metodo da osservarsi pe' pagamenti della contribuzione fondiaria da farsi per mezzo de' Ricevitori generali per conto della Cassa di ammortizzazione.

Affinchè possano i Ricevitori generali conoscere a colpo d' occhio l'importo della fondiaria arretrata, e corrente già maturata, e i Comuni, ov' essa deesi soddisfare, è necessario:

1° Scriversi ad ogni particolare agente dell' amministrazione generale, che immediatamente formino sul proposito due stati, l' uno per gli arretrati, l'altro pel corrente includendovi in questo ultimo il bimestre del 15 giugno 1823, per quindi rimettersi ai Ricevitori generali.

In essi saranno segnati distintamente i Comuni, ove pagasi la fondiaria, e sotto questi comuni i diversi articoli ivi descritti: l' ammontare dell' imponibile, la tassa annuale, la rata bimestrale, ed il residuo da pagarsi per dicembre 1822, e pe' 14 giugno 1823.

2° I Ricevitori generali in vista di questi stati ne faranno seguire la soddisfazione dai fondi esistenti presso di loro, ed appartenenti all amministrazione generale, ed in mancanza di essi dal quinto fondiario.

3° Essi rimetteranno alla Cassa come contanti i ricevi, che riterranno dai rispettivi loro subordinati, ed imputabili como sopra.

4° Il cassiere dell' amministraziono generale si farà introito di queste quietanze come valori imputabili, e li conserverà, fino a che non se ne farà versamento alla generalo Tesoreria per mezzo del Pagatore, onde avversene il rimborso.

5° Ove nel corso di una decade il Ricevitore generale non abbia ricevuto dai suoi subordinati le quietanze sopraddette, questo non dee esserle di pretesto a ritenere presso di se le somme, che possono servirgli, onde completare l'intero pagamento della fondiaria, ma dee farne la rimessa alla Cassa, perchè coi fondi di percezione della decado susseguente supplirà al bisogno.

6° Siccome per molte Provincie, e ripartimenti si stanno eseguendo i pagamenti della fondiaria dai nostri diversi agenti, così arrivando ad essi la circolare di sopra menzionata, sospenderanno di farne i pagamenti, ed in quei luoghi ove siano stati soddisfatti sì l'arretrato del 1822, che li due bimestri del 1823, si eseguirà il disposto in detti stati pel solo bimestre de' 15 giugno, o per quella parte di arretrato non pagata unitamente a questo bimestre.

Degli stati sopra stabiliti se ne rimetterà un duplicato alla Direzione generale qui in Napoli, e ciò affine di farsene il riscontro all' epoche, che saranno dai Ricevitori generali rimesse le quietanze per le rate fondiarie pagate, ed in essi contenute.

Tali stati rimessi come sopra dagli agenti delle Provincie saranno di norma all'Amministrazione generale, ed ai Ricevitori generali, per conoscere l' ammontare degli altri tre bimestri mancanti per completare l' intero esercizio del corrente anno 1823.

La fondiaria imposta sopra i beni della Cassa di ammortizzazione deve pagarsi direttamente dai Ricevitori distrettuali agli esattori.

TESORERIA GENERALE.

Napoli 14 giugno 1823.

Dal signor Direttore generale della Cassa di ammortizzazione con uffi-cio de' 5 andante ci si dice quanto segue:

In seguito del Real Rescritto de' 3 del prossimo passato maggio, col quale è stato ordinato a questa generale Amministrazione, che sì gli arretrati del passato esercizio, che quello corrente della fondiaria, canoni, e censi, ch' erano a carico delle diverse amministrazioni riunite in questa Amministrazione, pagati si fossero dagli agenti di questa ultima nelle Provincie, con rimetterne alla Tesoreria generale i documenti del seguito pagamento, come contante da regolarizzarsi, giusta i regolamenti;

Questo Consiglio stabilì conseguentemente al Real Rescritto, che gli esiti sopraddetti avessero dovuto eseguirsi dagli agenti di questa Amministrazione generale per tutte le Provincie, meno per quella di Napoli, per la quale si conserverà l' istesso sistema praticato in oggi, cioè di domandarsi delle liberanze da S. E. il Ministro delle Finanze sulla Tesoreria generale, e pagarsi o direttamente dal Tesoro, oppure per mezzo dell' apoderato di questa Amministrazione generale. Alla pronta, e stretta esecuzione di tal Rescritto rimane ad incaricarsi col fatto agli agenti dell'Amministrazione generale per la soddisfazione di tali pesi. I diversi rami a questa Amministrazione generale riuniti, non escluso quello della Cassa di ammortizzazione, hanno, come nei loro antichi sistemi, agenti, le di cui attribuzioni sono varie, come varie sono le loro denominazioni; la cassa propriamente dei Ricevitori generali, e distrettuali; il demanio, Ispettori, e Percettori; i beni riservati, amministratori, ricevitori suoi particolari, ed agenti contabili, i beni donati; finalmente Direttore del registro, e bollo, e ricevitori del demanio, tutti in conseguenza come agenti dell' amministrazione generale della Cassa d'ammortizzazione possono essere incaricati della soddisfazione dei citati pesi, giusta lo spirito del Real Rescritto. A chi attribuire con effetto l' incarico è stato l'oggetto di un' esame in questo Consiglio d' amministrazione. Si è osservato, che taluni dei suoi agenti di sopra menzionati, o hanno delle esazioni in generi, coi quali solamente potrebbero soddisfare i pesi gravitanti della Provincia, e distretti a loro affidati, ovvero delle esazioni a tempo, per lo che sarebbe inconciliabil cosa addossarne ad essi l' incarico, avvenendo sicuramente per tali motivi, che il pagamento o de' bimestri fondiari, e pesi sarebbero ritardati. Diverse, e simili circostanze questo Consiglio ha scorto concorrervi in altri, ed in ultimo l' idea che mai da un agente potrebbe aversi cassa netta, potendo addurre per conservare i fondi la soddisfazione di tali pesi.

Queste considerazioni han portato a fare stabilire al Consiglio d'amministrazione, che per quanto riguarda canoni, ed altri pesi, debba farsene il rispettivo carico ai suoi agenti, cioè Direttori, Ispettori, ed Am-

ministratori, per indi farne eseguire il pagamento dai loro subordinati Ricevitori, e Percettori; ma non così poter disporre per la fondiaria, per la quale coercutemente a quanto ella, signor Controloro generale, n'è intesa, va a disporsi una circolare ai Ricevitori generali (che pure sono agenti in quest'Amministrazione generale) incaricandoli a mettersi di accordo con i loro subordinati Ricevitori distrettuali, e questi con i Percettori comunali, a fine di fare soddisfare immediatamente da ciascuno di essi nei rispettivi distretti, Comuni, e circondari tutti quei bimestri arretrati, e correnti sino ai 15 giugno andante anno, ed intestati a diversi rami costituenti ora questa generale Amministrazione, i di cui avvertimenti così soddisfatti verranno dai Ricevitori generali rimessi a questa centrale Amministrazione come contanti imputabili al quinto fondiario, che in forza del Decreto de' 26 novembre 1821 ne vonne ceduto il suo ammontare a questa Amministrazione, da cui si regolarizzeranno colla generale Tesoreria, giusta i regolamenti: sistema, che dovrà in tutta la sua estensione eseguirsi anche pel tratto successivo.

Fissati questi principî, ha osservato questo Consiglio d'amministrazione, ch'essendo il pagamento della fondiaria costantemente uniforme in tutte le Provincie, è sembrato perciò ben indicato di portarsi una eccezione alla regola di sopra stabilita, colla quale si fissa, che la fondiaria, e pesi, per la sola Provincia di Napoli, debbansi direttamente pagare dal Tesoro, o per mezzo di nostro appoderato; quindi è che per unizzare le operazioni, e renderle anche più spedite (è questa l'eccezione) v'a disporsi, che anche per la Provincia di Napoli sia soddisfatta la fondiaria dal Ricevitore generale, il quale uniformemente allo stabilito per tutte le altre Provincie ne farà seguire il pagamento, e quindi rimetterà i corrispondenti avvertimenti quietanzati, come contante, imputandone l'ammontare al quinto fondiario.

Tali disposizioni, alle quali ella, signor Controloro generale, si è compiaciuta di perfettamente convenire, vanno immediatamente per parte di quest'Amministrazione a parteciparsi a chi si conviene: è necessario però, e le ne porgo le preghiere, che vengano da lei spediti gli ordini corrispondenti ai Ricevitori generali, perchè si uniformino esattamente ad esse, e che le verranno direttamente comunicate da questa Amministrazione generale. Ad ovviare finalmente ogni circostanza che potesse arrestare la regolare esecuzione di quanto si è disposto, la prego ancora, signor Controloro generale, d'inculcare ai Ricevitori di Riceversi come contanti tutti quei valori, che possono passarli i ricevitori particolari o agenti di quest'Amministraziono, ed emergenti da' pagamenti, che si fanno per rendite assegnate alla esecuzione di quanto è venuto ordinato col citato Real Rescritto de'3 prossimo passato maggio. Questa sua superiore disposizione è sommamente necessaria, avendo l'esperienza dimostrato, che alcuni Ricevitori generali siansi negati di riceversi come contante i valori in quistione.

Noi quindi nel partecipare quanto di sopra, l'incarichiamo di curarne l'adempimento nella parte, che le riguarda, dandone comunicazione ai rispettivi dipendenti nei distretti, accusandone ricevo della presente.

È in libertà degli esattori fornirsi di stampe per la percezione delle contribuzioni da chi meglio lor piace.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 29 Novembre 1823.

Il profitto che abusivamente fanno alcuni Ricevitori del distretto sul prezzo delle stampe, che forniscono annualmente agli esattori delle contribuzioni dirette, ha dato sempre luogo a doglianze.

Or a fine di poter terminare quest' inconvenienti, io la incarico di far noto colla maggior pubblicità agli esattori, che gli stampatori in Napoli esigono Ducati 2. 20 per ogni mille copie di avvertimenti, ed un grano e mezzo per ogni foglio di giornale di cassa, compresa la ligatura, ed i registri, qualunque sia il numero dei fogli componenti un volume.

E siccome spedisconsi ai Ricevitori le stampe dalla Tesoreria generale per mezzo del procaccio, così niuna somma pagasi pel trasporto di essi.

Per allontanare maggiormente ogni illecito profitto, faccia ella sentire agli esattori che non hanno essi l'obbligo di prendere stampe da' Ricevitori e che qualora non sieno per esse contenti del pagamento de' prezzi su indicati, possono dirigere le loro commissioni a quegli stampatori, che meglio loro aggrada.

Ella vegli pure su' Ricevitori, onde non si rinnovino abusi di simil fatta.

L' arresto dei contribuenti morosi al pagamento della tassa fondiaria, è l'estremo rimedio contro la morosità, e ne è rimessa l'adozione alla prudenza degli Intendenti.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 9 Giugno 1824.

In un rapporto ...... Ella fa parola della notizia datale dal Sindaco di ..... intorno a taluni contribuenti di tassa fondiaria, che vogliono essere ostinatamente morosi al pagamento, malgrado le coazioni di piantoni, e di sequestri.

E poichè ella dimanda se all' arresto di tali contribuenti si possa devenire, io deggio rammentarle, Signor Intendente, che la misura dell' arresto in carcere de' contribuenti morosi è stabilita da una circolare dei 6. Luglio 1808.

Le disposizioni di questa circolare non sono state mai rivocate, nè urtano in menoma parte cogli stabilimenti attuali, imperciochè è fissato in essi il principio, che debba riguardarsi la misura dell' arresto personale come l' estremo rimedio contro la morosità.

Questo mezzo affidato alla prudenza dell' amministratore, e mostrato in lontananza, può incutere un timore, che dispensa poi all'amministratore il dispiacere di adoperarlo.

Quando in Luglio 1821 per un caso simile fu rassegnato all' intelligenza Sovrana un rapporto di altro Intendente, in cui parlavasi di contribuenti facultosi, che maliziosamente trafugano i mobili, onde sottrarli a' sequestri, S. M. permise, che quell' Intendente procedesse all' arresto di alcuni di questi contribuenti per incutere timore agli altri; rimettendo però alla prudenza dell' Intendente stesso, di regolarsi secondo le circostanze. Quest' oggetto dunque, rimane affidato alla sua prudenza, e saggezza.

—

I notai possono anch' essere esattori comunali delle contribuzioni dirette.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 11 Settembre 1824 (1).

L' articolo 7 della legge de' 23 novembre 1819 dichiara incompatibile l' uffizio del ricevitore delle pubbliche imposte coll' esercizio del notariato. Da ciò il dubbio, se questa incompatibilità si estenda alla carica di esattore comunale. S. M. alla quale ho rassegnato questo dubbio, preso in considerazione che la carica di esattore comunale diversifica essenzialmente da quella di ricevitore delle pubbliche imposte, e particolarmente così per ragione di sua durata, come per la estensione del territorio sul quale si esercita, si è degnata nel Consiglio di Stato ordinario de' 6 di questo mese dichiarare che la carica di esattore comunale non è incompatibile coll' esercizio del notariato.

Nel Real Nome partecipo alle SS. LL. questa risoluzione pel dovuto adempimento, e per la comunicazione di essa ai rispettivi collegi, ed alle camere notarili, che ne rilevano. Elleno mi accuseranno altresì la ricezione di questo Real Rescritto.

—

Non è vietato l' arresto di un' Esattore fondiario malversatore del pubblico danaro abbenchè settuagenario.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 19 Febbraro 1825.

L'Agente del Contenzioso della Tesoreria generale interrogato su di quanto ella riferì con rapporto di. . . . circa l' arresto dell' esattore di affin di ricuperare la somma di ducati. . . . da lui malversata, ha fatto os-

(1) Ministeriale diretta ai signori Procuratori del Re presso i Tribunali civili.

servare, che si può agire personalmente contro lo stesso, benchè settuagenario, perchè le disposizioni delle leggi civili sull' arresto personale, non sono applicabili agli amministratori del pubblico denaro, giusta lo art. 1940, delle dette leggi civili; i quali amministratori essendo sempre in dolo quando non versano al fisco il denaro ch' esiggono, non godono della eccezione de' 70 anni (a). La prevengo di ciò per sua intelligenza e regolamento soggiungendole; che ciò non impedisce ch'ella astringa il Decurionato a pagare il debito dell' Esattore giusta i regolamenti in vigore.

Si fissa la competenza del potere giudiziario, ed amministrativo nella percezione delle contribuzioni dirette.

TESORERIA GENERALE.

Napoli 16 Aprile 1825.

Sul dubbio promosso dal mio sostituito Ricevitor generale di Terra di Otranto, sulla competenza dei Giudici di circondario, in ordine al riconoscere i sequestri, ed altre coazioni che gli esattori delle contribuzioni dirette fanno uso contro i contribuenti morosi, essendomi diretto a questo sig. Agente del contenzioso per sentire il di lui parere, il detto funzionario in replica, mi ha scritto quanto siegue.

Gli esattori comunali possono avvalersi di due sorti di coazioni per esigere il contributo fondiario. La prima è personale per mezzo dei piantoni, e per questo non è facoltato il Giudice di circondario d' impedirle, ed interporvi sentenza alcuna, il solo Intendente lo può fare, anche per mezzo dei Sottintendenti. La seconda è reale per mezzo dei sequestri. Per questa è necessario adire il Giudice di circondario per ordinare la vendita dei beni sequestrati. L' obbligo del Giudice, giusta il Decreto dei 3 luglio 1809 è di procedere sommariamente, e senza il rito scritto giudiziario, in maniera che la sentenza della vendita deve farsi fra tre giorni dopo il sequestro, e fra due altri giorni dev' essere compita la vendita. In caso di opposizione di solo reclamo di proprietà, o di eccessi commessi per beni non sequestrabili, allora in grado di reclamo si deve andare al Giudice competente, nella prevenzione, che dove fosse opposizione del debitore, o per eccesso di carico, o che attaccasse la quantità debito, questa non è di competenza del potere giudiziario, ma del potere amministrativo.

(a) Nell' art. 1936, LL. CC. è vietato ordinarsi l' arresto contro i settuagenarii. L' art. 1340 dichiara, che non è derogato alle leggi particolari, che autorizzano l' arresto personale nelle materie concernenti l' amministrazione del denaro pubblico.

Dilucidazioni ai dubbi sul modo di percezione delle contribuzioni dirette.

TESORERIA GENERALE.

Napoli 2 Luglio 1825

Questo signor Agente del contenzioso con foglio del 28 giugno prossimo passato mi ha scritto quanto segue:
Colla sua de' 27 Aprile 1825, num. 2634 a cui è relativa l'altra del dì 18 corrente giugno, num. 4013 ella mi ha esposti i dubbi incontrati dall' Intendente di Bari nell' esecuzione del parere da me datole a 2 marzo di questo stesso anno, e me ne ha dimandata la soluzione. Colla presente io sono a soddisfare alla di lei inchiesta. Per quanto riguarda l' osservanza dell' articolo 5 del Decreto de'16 dicembre 1813 io lo credo ancora in vigore, poichè contenendo esso una disposizione particolare, cioè pe' soli pignoramenti per riscossione di contribuzioni dirette, non può dirsi derogato dalle disposizioni generali contenute nelle leggi della procedura civile non dettate specialmente per la consecuzione delle dette contribuzioni. E ciò in forza della nota regola legale, proclamata in più luoghi del dritto romano cioè che: *Lex specialis generali praefertur, et illa hujus exceptio est.*

Se poi questa via sia la più breve, come l' Intendente suppone, io non saprei dirlo, giacchè dopo di essersi per la stessa percorso tutto lo stadio della procedura amministrativa innanzi alle autorità di un tal ramo si lascia libero alle parti di adire il potere giudiziario, che se dovesse proporsi qualche rettifica a S. M. sul punto in esame, essa dovrebbe cader precisamente sull' ultima parte della cennata disposizione, abilitando i Giudici Regi a procedere per questo ramo a qualunque somma ascendesse il credito per la fondiaria. La prevengo su questo dubbio, che l' Intendente di Campobasso col suo rapporto del 7 corrente da lei manifestatomi colla sua degli 11 detto corrente mese, num. 3892 mi fa supporre, che vi sia un Rescritto de' 29 Settembre 1821 che io non conosco col quale si dice prescritto appunto quanto io le ho accennato in rapporto ai Giudici regi. Per quanto riguarda l' azione, che si ha contro de' consegnatari, e depositari degli oggetti oppegnorati in seguito delle coazioni spedite dagli agenti delle contribuzioni dirette, quando mancano di esibirli, onde poter esser venduti, io non istimo, in contrario di ciò che bramerebbe il cennato Intendente, che se ne facesse rapporto a S. M. per renderla di competenza delle autorità del contenzioso amministrativo, poichè essendo esse un' azione puramente civile, non può entrare giammai nelle attribuzioni delle medesime autorità; diversamente si violerebbero tutt' i principî già stabiliti nelle leggi e decreti preesistenti, e specialmente nella legge de' 21 Marzo 1817 sul contenzioso amministrativo.

Glielo partecipo per intelligenza, ed in riscontro ancora a due suoi graditi fogli de' 23 Aprile e 14 giugno andante anno senza numero.

Decreto col quale approvasi un Regolamento circa gli obblighi de' Sottintendenti nello esercizio del controllo sulle Ricevitorie distrettuali.

Napoli 6 Settembre 1825.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Veduto il nostro Real Decreto de' 27 dicembre 1815 sulla organizzazione della Tesoreria generale de' nostri Reali domini al di qua del Faro, col quale tra le altre disposizioni, furono istituiti i Controlori provinciali, e distrettuali, rimanendo incaricati delle funzioni de' secondi i Sottintendenti, colla facoltà di farsi rappresentare da un di loro impiegato, sotto la propria responsabilità, presso le ricevitorie di distretto;

Veduto l' altro Real decreto de' 19 di aprile 1816, con cui fu assegnata una indennità di ducati dieci al mese ad ogni Sottointendente per lo controllo da doversi esercitare come sopra presso la cassa del Ricevitore di distretto;

Considerando che il controllo sulle ricevitorie distrettuali comprende pochi disimpegni, e di natura tale da doversi considerare come inerenti agli attributi della carica di Sottointendente;

Considerando in fine che le circostanze attuali della Tesoreria generale esigono la più stretta economia in ogni ramo di esito a carico della Tesoreria medesima;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

Art. *1.* A contare dal dì primo di gennaio del prossimo entrante anno 1826, i Sotto-intendenti eserciteranno direttamente il controlle sulle ricevitorie distrettuali, venendo loro tolta la facoltà di farsi rappresentare per tale disimpegno da un' impiegato della propria officina, a tenore del sopradetto Real decreto de' 27 dicembre 1815, il quale rimane per questa parte derogato.

2. In conseguenza del disposto nel precedente articolo, la Tesoreria generale rimane discaricata, a contare dall' epoca medesima del dì primo di gennaio 1826, dal corrispondere ad ogni Sottintendente la indennità di ducati dieci al mese accordata per la persona delegata per le funzioni di controllo sulle casse distrettuali.

3. È approvato l' annesso regolamento, nel quale sono dettagliati gli obblighi de' Sottintendenti per questo servizio, del pari che quelli per parte de' Ricevitori generali e Controlori provinciali.

4. Ad oggetto poi che restino sempre più assicurati gl' interessi del Regio erario, mediante un' attiva sorveglianza de' Ricevitori generali sulle operazioni de' Ricevitori distrettuali, dichiariamo che in ogni caso di malversazione di questi ultimi, i primi saranno tenuti a rifarne l' importo alla Tesoreria generale, salvo ad essi il regresso contro i mentovati contabili distrettuali malversatori (a).

5. Il nostro Consigliero Ministro di Stato Segretario di Stato delle Finanze, ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Regolamento per lo controllo delle casse distrettuali.

Art. 1. A contare dal dì primo di gennaio 1826, il controllo sulle casse de' Ricevitori distrettuali si eserciterà direttamente da' Sottintendenti de' rispettivi distretti, secondo era in vigore pria della emanazione del Real decreto de' 27 dicembre 1815 e delle istruzioni de' 25 di dicembre 1816.

2. Quindi i Sottintendenti avranno cura, che l' andamento del servizio delle casse distrettuali di loro rispettiva dipendenza si esegua con esattezza, a norma delle leggi e regolamenti vigenti, non solo per le operazioni d' introito ed esito nel modo che verrà in appresso indicato, ma ancora per la regolarità della percezione; per la buona tenuta delle scritture; e per la puntuale periodica spedizione de' documenti contabili alle ricevitorie generali.

3. Pel controllo di ciascuna cassa distrettuale il rispettivo Sottintendente terrà presso di se un registro d' introito ed esito. In tal registro verranno descritte giornalmente con dettaglio le partite d' introito, a misura che si apporrà il *visto* dallo stesso Sottointendente sulle corrispondenti ricevute a tallone, le quali, in difetto di questo *visto*, non saranno riputate valide a produrre discarico legale alle parti versanti.

L' esito poi sarà notato sommariamente in fine di ciascuna decade per lo numerario, e pe' valori per numerario, che s' inviano alla cassa generale secondo i risultamenti del corrispondente processo verbale d' invio di fondi, e dopo la verifica delle operazioni decadarie da farsi nel modo in appresso indicato.

4. Nel giorno che immediatamente segue quello della decade, il Sottointendente si conferirà nella ricevitoria distrettuale col suo registro di controllo, e si farà esibire l' estratto decadario del giornale di cassa, del pari che il suddivisato processo verbale d' invio alla cassa generale coi corrispondenti fondi in numerario, valori per numerario o documenti di esito. Egli primieramente si assicurerà se il totale dell' introito distinto in numerario, e valori per numerario, corrisponda a' risultamenti del suo registro di controllo, val quanto dire alle ricevute a tallone rilasciate, e vistate nel corso della decade. In oltre si assicurerà se i documenti di esito ed altre carte per numerario compongono la totalità de' valori per numerario descritti nel processo verbale, apponendo il suo visto su ciascuno di essi, ad oggetto soltanto di contestarne l' identità allorchè perver-

(a) Nel Real Rescritto de' 17 Febbrajo 1827 sono specificati li casi della risponsabilità a cui per li Ricevitori di distretto sono sottoposti li Ricevitori generali.

ranno alla ricevitoria generale. Finalmente si accerterà della esistenza dei fondi in numerario specificati nel verbale medesimo, con verificare e corroborare del suo *visto* ogni altra operazione di cui si farà parola nel verbale suddetto.

5. Seguita siffatta verifica, il Sottointendente noterà l'esito soltanto in massa nel registro di controllo per l'invio decadario de' fondi alla cassa generale, distinto in numerario e valori per numerario. Quindi apporrà il suo *visto* all'estratto di cassa, ed al processo verbale d'invio di fondi: quali carte contabili saranno compilate nella Ricevitoria distrettuale in cinque spedizioni, la prima delle quali rimarrà per uso della stessa ricevitoria distrettuale, la seconda dello archivio della Sottointendenza, la terza sarà inviata dal Ricevitor distrettuale al Ricevitor generale unitamente ai fondi, la quarta al Controloro generale, e la quinta finalmente al Tesoriere generale.

6. In conseguenza delle sopracitate disposizioni, i Controlori presso le ricevitorie generali, dall'epoca suddetta del dì primo di Gennaio 1826 in poi, non saranno più obbligati di partecipare con loro lettere i pagamenti che da' Ricevitori generali si dispongono sulle casse distrettuali, ed i Ricevitori distrettuali potranno effettuare gli esiti giornalieri, che loro si prescrivono da' Ricevitori generali, senza bisogno di momentaneo controllo. Rimane però dichiarato che il *visto* che dal Sottintendente come di sopra si è detto, si dee apporre in fine della decade sopra ciascuno documento di esito, ad oggetto di assicurarne l'identità, non esclude la riconoscenza da farsene dal Controloro provinciale per l'ammissione definitiva, che deo seguire nella cassa generale a carico ed a risponsabilità del Ricevitore generale, sia per la regolarità del pagamento, sia per le formalità prescritte dalle istruzioni vigenti. Nel caso però di rifiuto difinitivo di qualche documento, il Controloro provinciale ne farà deduzione sul processo verbale d'invio, e ne darà notizia al Sottintendente perchè ne prenda notamento nel suo registro di controllo, e nella spedizione del verbale d'invio depositata nello archivio della Sottintendenza, come dall'articolo precedente. Intanto il Ricevitore distrettuale rimarrà nell'obbligo di rimborsare la cassa generale della Provincia nel versamento della decade, che immediatamente segue del voto rimasto in quella decade in cui ha avuto luogo la deduzione.

7. Indipendentemente dalle suddivisate operazioni di verifica decadaria, il Sottointendente nel dì primo di ciascun mese si assicurerà della esattezza dello stato mensuale di situazione della cassa e della percezione distrettuale, e riconoscendo regolare, vi apporrà il suo *visto* in cinque spedizioni, delle quali si farà lo stesso uso descritto per gli estratti decadarl di cassa, e verbali e d'invio.

8. In occasione di ciascuna verifica decadaria il Sottintendente farà dichiarare dal Ricevitore distrettuale se qualche Percettore sia in ritardo pe'suoi versamenti, affin di conoscerne la cagione, e prendere quelle provvidenze che i casi, e le circostanze particolari potranno esigere.

9. Ogni Sottointendente avrà cura, ai termini de'regolamenti in vigore, di riunire la Commissione distrettuale in ogni mese per esaminare lo stato della percezione, e dare le opportune provvidenze in caso di ritardo della medesima. Egli prenderà ancora conto di tutti i titoli di cre-

dito che saranno stati trasmessi dal Ricevitor generale a quello del distretto, come significatorie della G. Corte de' conti, liste di carico dei ponti, e strade, mandati della posta interna, cambiali ec. concorrendo colle sue disposizioni alla pronta realizzazione di tali titoli. A qual'effetto il Controloro provinciale, a misura che si farà l'invio di essi dalla cassa generale alla distrettuale, avrà cura di renderne inteso il Sottintendente.

10. Ciascun Sottintendente avrà cura del pari che il conto annuale del Ricevitor distrettuale sia reso al Ricevitor generale nell'epoca prescritta dai regolamenti in vigore munito del *visto* della Sottintendenza.

11. Non ostanti le succennate verifiche periodiche, ogni qualvolta il Sottintendente abbia fondato motivo di dubitare del buon' andamento del servizio della cassa distrettuale, sia per l' esatta tenuta delle scritture, sia per le operazioni di cassa, potrà eseguirne la verifica, facendone conoscere i risultamenti, mediante processo verbale, al Controloro generale, ed al Tesoriere generale, come ancora all'Intendente della Provincia, ed al Ricevitor generale.

12. Rimane finalmente dichiarato, che col presente regolamento, sebbene sieno chiamati i Sottointendenti a portare tutta la loro cura e vigilanza sulle operazioni de Ricevitori distrettuali, pur tutta volta la responsabilità de'Ricevitori generali, e Controlori provinciali per la regolarità ed esattezza del servizio delle ricevitorie distrettuali s' intende pienamente conservata, a norma de'regolamenti generali. Ogni qualvolta però i Controlori provinciali crederanno di dover provocare delle misure sopra qualche distretto, sia per la percezione, sia per la regolarità della cassa, dovranno dirigere i loro rapporti all' Intendente della Provincia, ed al Controloro generale, per le provvidenze che questi due funzionarl crederanno di dover prendere sull' assunto.

Nella pratica delle coazioni a carico de' contribuenti morosi debbono gl' Intendenti vigilare perchè sia allontanato ogni abuso, o vessazione.

MINISTERO DELLE FINANZE

Napoli 22 luglio 1826.

Da' rapporti, ch' ella dirige a questa Real Segreteria di Stato sulla percezione della contribuzione fondiaria, e da' processi verbali, che trasmette delle periodiche discussioni, che si fanno su' mensuali stati delle reste per ogni Comune, che cotesto Ricevitor generale presenta nella Commissione finanziera, cui ella presiede; rileva questa Real Segreteria l' andamento del servizio, e le disposizioni, che secondo i casi, si adottano, perchè la percezione si mantenghi al corrente.

Ma questi lavori, e queste notizie, limitate puramente a rapporti contabili degli agenti di percezione, ed alla situazione delle obbliganze fra gli esattori, ed i Ricevitori de'distretti, fra questi ultimi ed il Ricevitor generale, nulla possono mostrare di ciò che si passa per l' esazione dell' imposta fra gli esattori ed i contribuenti.

Questa parte importantissima di servizio Reale, è da' regolamenti affidata particolarmente alla cura dell' Intendente ; e questa Real Segreteria è nella piena certezza, che vigile sempre lo sguardo ella tenga sulle coazioni.

Ma poichè rimostranze non poche sono giunte a'piedi del Re, Signor nostro, pel rigore che gli agenti della percezione mettono, e talora per oggetti di privata speculazione ; nell' applicazione delle regole, per la qual cosa grave oltremodo, e più della stessa contribuzione si rende pe' contribuenti il peso delle coazioni ; così questa Real Segreteria si vede nella necessita d' impegnarla vivamente, onde accorra con provvedimenti efficaci, per richiamare gli agenti della percezione allo esatto adempimento di propri doveri, minacciando punizioni rigorosissime per coloro, che ad abusi, ed a vessazioni dassero luogo a danno de'contribuenti.

Non debbo tacerle, Signor Intendente, che talun suo Collega è talvolta ricorso, e con utili risultamenti, al mezzo delle insinuazioni, impegnando i principali proprietari a pagare, il che ha pur destato ne'proprietari meno agiati, il desio di seguirne l' esempio.

Se cotesto divisamento fosse generalmente, e con buon successo adottato, ella comprende benissimo, che le coazioni si terrebbero per semplice minaccia, non praticandosi se non nel caso in cui ogni mezzo di persuasione tornasse vano. Ma quando alle coazioni converrà in estremo caso ricorrere, perocchè è indispensabile, che alle scadenze la contribuzione si esiga, e che i regolamenti sulle obbligazioni degli agenti di percezione sieno senza la menoma eccezione eseguiti ; quando io le dicea, alle coazioni converrà infelicemente ricorrersi; converrà che nella pratica di esse, ogni abuso, ogni vessazione sia allontanata.

Che se quest' oggetto importantissimo delle coazioni, aprisse a lei il campo di riconoscere alcun vizio, in che l' esecuzione de regolamenti può esser caduta ; ovvero di scorgere irregolarità nella condotta di taluni degli agenti di qualsivoglia grado, io mi rimango, Signor Intendente, nell' aspettativa di sentire in ciò prestamente, o con riserva, le sue osservazioni, o la opinione sua.

Il pagamento del dazio sul macino dev' essere fatto per cinque sesti in argento ed un sesto in rame.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 9 settembre 1826.

Essendosi promosso il dubbio sulla qualità della moneta con cui i cassieri comunali debbono fare i versamenti bimestrili pel prodotto del nuovo dazio sul macino, prescritto col Real Decreto de' 28 maggio ultimo, di accordo col Ministro delle Finanze si è stabilito che la proporzione da serbarsi debba essere di cinque sesti in moneta di argento, e di un sesto in rame. Ella disporrà l' esatta esecuzione di questa misura.

S' inculca agl' Intendenti la più severa vigilanza, perchè non sian commessi atti arbitrarí contro i poveri debitori per contribuzioni dirette,

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 29 novembre 1826.

S. M. informata che in molti paesi gli agenti subalterni della percezione della contribuzione fondiaria hanno spogliate le case degli agricoltori degli utensili i più urgenti al comodo della vita; che in diversi piccoli paesi il rame di detti utensili si è venduto all'incanto a grana dodici la libbra; che in altri le coazioni sono state gravose, e non esenti da atti arbitrari; ed inoltre informata la M. S. delle disposizioni a tal riguardo già date da questa Real Segreteria, ha ordinato nel Consiglio ordinario di Stato de' 7 novembre corrente che debbano incaricarsi gl' Intendenti a sorvegliare l' esecuzione de' regolamenti relativi al sistema delle coazioni, ed in caso di bisogno provocare la rimozione de' trasgressori, incaricandosi ancora gl' Intendenti di riferire l' occorrente, anche quando non si osservi alcuna trasgressione all' oggetto.

Nel Real Nome la prevengo di questa Sovrana disposizione per lo esatto adempimento.

I Controlori provinciali non hanno alcuna attribuzione sugli esattori comunali.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 29 novembre 1826.

S. M. informata, che i Controlori provinciali della Tesoreria, limitando le loro cure al capo-luogo non esercitano parte alcuna di vigilanza sulla condotta de'Ricevitori distrettuali, e degli esattori comunali, ed avendo considerato che per legge i Controlori suddetti non hanno alcuna attribuzione sugli esattori comunali, i quali dipendono da'Sottintendenti de'rispettivi distretti, nel Consiglio ordinario di Stato degli 8 novembre corrente, ha ordinato ripetersi le disposizioni già date a tal riguardo da questa Real Secreteria agl' Intendenti delle Provincie per sorvegliare che non si alterino i regolamenti, e per punire i trasgressori.

Nel Real Nome la prevengo di questa Sovrana disposizione per lo esatto adempimento.

Sovrane prescrizioni ad oggetto di reprimere gli abusi nella percezione delle contribuzioni.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 5 gennaio 1827.

È stata S. M. informata che in qualche Provincia due sorte di abusi di esazione vi sieno, 1° de'Ricevitori sugli esattori, 2° degli esattori sui contribuenti.

Che gli esattori per tema delle coazioni che i Ricevitori oprar possono su di essi, sono indifferenti nel ritirare lo ricevute a *tallone* delle somme che decadariamente versano colla rata in rame corrispondente alla legge, benchè praticato non avossero il versamento in tal guisa ;di maniera che i Ricevitori fan comparire una qualità di moneta che in realtà non si è versata.

Che i Ricevitori occultano i versamenti anticipando qualche poco di danaro a quegli esattori che sono in istrettezze, per cui gli esattori non ripetono il ricevo contabile al momento del versamento, nè allorchè eseguono il versamento della seguente decade.

Che gli abusi degli esattori cadono sul minuto popolo che viene abusivamente gravato di coazioni.

Che in generale, abuso vi sia sul cambio delle polizze, negandosi qualche Ricevitore di cambiarle colla scusa di non esservi danaro in cassa, e facendole da altri cambiare con un agio che arriva talvolta al tre per cento.

In vista di tutto ciò la M. S. si è servita di ordinare che debba richiamarsi per ogni Provincia la sorveglianza dell' Intendente, e de'Sottintendenti de' distretti, come pure la vigilanza della Real Tesoreria, in quanto agli abusi di esazione, e che gl'Intendenti usino particolare attenzione per togliere gli abusi nel cambio delle polizze.

Le comunico questa Sovrana risoluzione, perchè ne curi l'esatto adempimento.

Li Cassieri Comunali sono obbligati versare le somme dai Comuni dovute pel dazio sul macino presso li Esattori delle Contribuzioni dirette a favore de' quali sono tenuti sottoscrivere le obbliganze. Si accorda un premio all' Esattore per le spese di conservazione, e trasporto di queste somme nelle Casse Distrettuali, e si prescrive che li Decurionati risponder debbono della gestione degli Esattori anche per il detto dazio.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 10 Gennajo 1827.

Essendosi presa in considerazione la difficoltà, che incontrerebbero i Cassieri comunali nel recare presso i Ricevitori distrettuali le somme, che pel dazio sul macino sono obbligati a versare, ed essendosi riflettuto, che il divisamento di far versare tali somme dai Cassieri Comunali presso gli Esattori delle Contribuzioni Dirette dei Comuni rispettivi, faciliti l'operazione potendo gli Esattori stessi, nel recare i versamenti dell'ordinaria contribuzione fondiaria, trasportare pure il denaro del macino, questa Real Segreteria, di accordo col Ministero degli Affari Interni ha risoluto, che le obbliganze dei Cassieri Comunali circa il versamento alle determinate scadenze delle somme del carico del macino siano dai Cassieri Comunali segnate in favore degli Esattori delle Contribuzioni dirette de' rispettivi Comuni, e che eguali obbliganze vengano contemporaneamente dagli Esattori delle Contribuzioni dirette soscritte in favore dei Ricevitori Distrettuali. Per questa disposizione venendo ad essere chiamati in tale servizio gli Esattori delle Contribuzioni dirette, è stato determinato che dalla Real Tesoreria generale sia loro corrisposto un dritto, così per la cura che prender deggiono nel riscuotere dai Cassieri comunali alle scadenze delle obbliganze dei cassieri stessi le somme, che deggiono essi esattori per effetto delle obbliganze loro, senza eccezione alcuna, versare presso i Ricevitori distrettuali, come per la spesa e per la responsabilità che assumono per la conservazione e pel trasporto dei fondi, essendo ciò a loro rischio, e pericolo. Da questa medesima disposizione altra conseguenza discende, quella, cioè, che i Sindaci o Decurionati rispondono degli Esattori delle Contribuzioni dirette, e s'intendono senza atto, e dichiarazioni novelle implicitamente obbligati a rispondere anche per le somme dell'esazione del dazio del macino fino al versamento di esse nelle Casse distrettuali, il tutto ai termini dei Regolamenti in vigore sul servizio delle Contribuzioni dirette, e del Decreto dei 28 Maggio 1826. Prevenendola di ciò Signore Intendente, per intelligenza sua, e perchè faccia momentaneamente sospendere l'intrapresa operazione della soscrizione delle obbliganze, le aggiungo che colla prossima spedizione saran trasmessi a codesto Direttore delle contribuzioni dirette le stampe corrispondenti alle obbliganze dei Cassieri Comunali verso gli Esattori, e quelle degli Esattori verso i Ricevitori Distrettuali.

Casi ai quali è limitata la risponsabilità a cui pe' Ricevitori di distretto sono sottoposti i Ricevitori generali

MINISTERO DELLE FINANZE

Napoli 17 febbraio 1827.

Trovandosi disposto per l'articolo 4 del Real decreto de' 6 settembre 1825 che in ogni caso di malversazione de' Ricevitori distrettuali dovessero i Ricevitori generali rifarne l'importo alla Real Tesoreria, salvo il loro regresso contro i malversatori; il Ricevitore generale di Terra d'Otranto espose talune rimostranze su questa disposizione, ed il Consiglio di Tesoreria nell'esame di esse osservando che un pregiudizio si arrecava ai Ricevitori generali, avvisò che si dovesse la disposizione stessa modificare.

L'Agente del contenzioso poi trovò regolare il parere del Consiglio di Tesoreria, e fece osservare che sebbene i Ricevitori generali debbano essere risponsabili delle operazioni de' Ricevitori distrettuali, pure non lo sono sempre ed in tutti i casi. Quindi mostrò che i casi ne' quali i Ricevitori generali non possono andare esenti da risponsabilità sono tre, cioè.

1° Allorchè dopo aver rilevata dagli estratti di cassa che si debbono rivedere in ogni decade la esazione fatta, venga da loro trascurato di far versare le somme fino a tal tempo introitate da' Ricevitori distrettuali.

2° Allorchè non avendo alla scadenza i Ricevitori distrettuali adempito a convenienti pagamenti, siesi da loro trascurato di spedire il commissario coi piantoni, o pur di esigere le obbliganze che i Ricevitori distrettuali medesimi avessero rilasciate.

3° Allorchè trascurassero di vegliare sulla condotta de' Ricevitori distrettuali per la esazione loro affidata di rami estranei a quello della contribuzione fondiaria.

Sua Maestà D. G. alla di cui Sovrana intelligenza è stato tutto ciò rassegnato, si è degnata di approvare secondo la dichiarazione espressa dall'Agente del contenzioso, che la responsabilità alla quale i Ricevitori generali vengono sottomessi per l'articolo 4. del mentovato Real decreto intendesi limitata ai casi di sopra indicati.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

I versamenti degli esattori deggiono essere accompagnati da borderò vistati dai Sindaci che mostrino e distinguano le somme del rame, e dell' argento.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 5 marzo 1827.

Ad oggetto che sulle scritture delle ricevitorie generali e delle ricevitorie distrettuali si abbia un' esatto conto, della qualità delle monete che versano gli agenti delle contribuzioni dirette, questa Real segreteria ha determinato quanto segue :

1° Il danaro che ciascun esattore decadariamente reca nella cassa del distretto, di cui fa parte il Comune di suo carico sarà notato in un borderò di versamento nel quale s' indicheranno le monete secondo le varie specie, colla distinzione di quelle di argento, o di quelle di rame.

2° Le polizze che si saran date da' contribuenti in pagamento, e le polizze che si saran dagli esattori cambiate in numerario figureranno fra le monete d' argento se le polizze saranno di argento, fra 'l rame se saran di rame, colla indicazione di polizze introitate, o cambiate.

3° Il borderò di versamento sottoscritto dall' esattore sarà vistato dal Sindaco del Comune.

4° Nelle ricevute a tallone, che i Ricevitori emettono, saranno egualmente indicate nel loro totale le somme in argento, e le somme versate in rame.

5° I Sottintendenti che tengono il controllo delle ricevitorie distrettuali; ed i Controlori della Real Tesoreria pei distretti capoluoghi nell' apporre il loro visto alle ricevute a tallone, verificheranno relativamente alla qualità delle monete se le somme espresse in tali ricevute corrispondano a quelle indicate ne' borderò di versamento.

6° Nelle scritture delle ricevitorie si ascriveranno gli introiti in tre colonne, la prima per l' argento, la seconda pel rame, l' altra presenterà in totale la somma del versamento.

7° I borderò di versamento rimarranno presso i Ricevitori per loro cautela in ogni caso di verifica di cassa.

Prescrizioni pe' versamenti che si fanno nelle casse generali.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 7 luglio 1827.

Le acchiudo per sua intelligenza la copia di una Ministeriale, che oggi stesso dirigerò al Tesoriere generale, ed al Controloro generale relativamente a talune essenziali formalità da adempiersi ne' versamenti che si eseguono nelle casse generali. Desidero ch' ella vegli particolarmente

perchè le disposizioni, che vi si enunciano, sieno in cotesta Provincia esattamente eseguite. Su di che attendo suo riservato rapporto.

« Informata questa Real Segreteria, che i ricevi a tallone, che alcun « Ricevitore rilascia portano tutti le date de'giorni, ne'quali si chiude la « decade, qualunque sia il giorno nel quale il denaro si versa, sia dagli « esattori delle contribuzioni dirette, sia da' contabili di altri rami, ed in- « formata egualmente che questo abuso cercasi di covrire col divisamento « di lasciarsi in bianco le date ne' borderò, che le parti versanti esibisco- « no, ha determinato questa Real Segreteria, che gli esattori ed i conta- « bili che versano somme nelle casse generali, e nelle casse distrettuali, « appongano di proprio pugno scritta in lettere, e non in cifre numeriche, « la data nella quale il danaro si versa. I quali borderò per la parte che « riguarda gli esattori delle contribuzioni dirette dovranno indicare la som- « ma delle monete di argento e di rame, a tenore de' particolari regolamenti « su di ciò emanati, e dovranno pure esser muniti del visto del Sindaco « del Comune, dal cui esattore si fa il versamento. A tale oggetto i Con- « trolori della Tesoreria generale presso le ricevitorie non soscriveranno i « talloni, se pria non si saranno assicurati. 1° che i borderò dei versa- « menti siensi fatti con tutte le formalità prescritte dai regolamenti, e col- « le date in iscritto di carattere degli esattori: 2° che le somme versate, « si trovino dal Ricevitore assicurate in scrittura sotto le date stesse espres- « se nei borderò, quelle cioè de' giorni, ne' quali il versamento si è fatto.

« La incarico di dare pronte istruzioni per lo esatto adempimento del- « la presente determinazione.

S' inculca a' Ricevitori distrettuali di verificare almeno tre volte l' anno, secondo i regolamenti, le scritture degli esattori.

Tesoreria generale.

Napoli 7 giugno 1828.

In una verifica di cassa distrettuale praticata da ultimo, e per lo esame che in tale occasione si è fatto dei rapporti contabili fra 'l Ricevitore del distretto, e gli esattori delle contribuzioni dirette, si è osservato che parecchi esattori, nell' eseguire decadariamente il versamento nelle casse distrettuali rispettive, non versano tutto il denaro che nel corso della decade han dai contribuenti raccolto. Rammentandole su tale oggetto le disposizioni diverse de' regolamenti sulla esattezza della percezione, e sulla risponsabilità che per essa i Ricevitori assumono, la incarico che si presti, e che faccia sentire ai Ricevitori distrettuali da lei dipendenti di prestarsi anch'essi allo adempimento di quanto è prescritto negli articoli 142 e seguenti del regolamento di percezione de' 25 febbraio 1810 circa le verifiche delle scritture degli esattori da farsi almeno tre volte l' anno nel modo che trovasi dal regolamento stesso stabilito.

Nella deliberazione discrepante di più Comuni di preferire il Percettore all' esattore della fondiaria prevalerà il parere del capo-luogo del circondario: e si sceglierà sempre per Percettore chi possa personalmente non per sostituto esercitare l'impiego.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 11 Luglio 1829.

Lo dimande che sovente pervengono in questa Real Segreteria di Stato per impieghi di Percettori delle contribuzioni dirette mi ha determinato a render conto al Re N. S. così del sistema di esazione stabilito col Decreto de' 19 dicembre 1811, costantemente praticato pel quale ne' Comuni di que' circondari, ove non esistono Regi Percettori, i decurionati eligono in ogni biennio sotto la loro risponsabilità gli esattori comunali, come dalla regola, che io ho finora tenuta di sentir sempre i decurionati, quantevolte si è trattato di provvedere cariche di Percettore. Ed il Re N. S. con decisione data nel Consiglio ordinario di Stato de' 12 giugno ultimo si è servito comandare, che rimanga in tutta l'osservanza la regola, che i Decurionati nelle vacanze delle Percettorie siano in piena libertà, o di far la nomina dell'esattore comunale sotto la loro risponsabilità, o di chiedere l' elezione del Percettore, ed in caso di discrepanza fra i Comuni, che il circondario compongono, si abbia come perferibile il voto del Decurionato capo-luogo.

Ha inoltre ordinato la M. S. che nella scelta de'Percettori si osservi la regola di farla cadere su di persona, che da se stessa eserciti l' uffizio, e senza che giammai il possa fare per mezzo del sostituto sotto pena di aversi il Percettore per dimissionario. In conseguenza da oggi innanzi saranno esclusi i minori da tali impieghi, e se taluni se ne trovino di già in possesso per precedente Sovrana concessione, è volere della M. S. che arrivati costoro all' età maggiore, o debbano esercitare loro stessi le rispettive percettorie, o vengono le medesime conferite ad altri soggetti idonei, e senz' ammettersi nessuna eccezione.

Ne la prevengo nel Real Nome per sua intelligenza, e regola.

Non è necessario che i sequestri precedano la spedizione de'piantoni contro i contribuenti morosi: è nella prudenza degl'Intendenti, e Sottintendenti la facoltà di preferire l' uno o l' altro mezzo di coazione.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 9 Giugno 1830.

La intelligenza diversa che circa la spedizione de'piantoni si è data finora a'regolamenti provvisoriamente in vigore sul servizio della percezione della contribuzione fondiaria, e la pratica che in talune Provincie si esegue di non divenirsi alla spedizione de'piantoni al domicilio de'contribuenti morosi se

non quando son tornati vani i sequestri, han richiamata tutta l'attenzione superiore su questo oggetto egualmente importante, e per la speditezza che nella percezione richiedesi, e per rendere men grave a'contribuenti morosi il peso delle coazioni.

È pertanto si è riflettuto che i sequestri menan sempre a lunghe procedure oltremodo dispendiose pe'contribuenti, e d'altronde, se inutili i sequestri riescano, i contribuenti, i quali alla spesa di quelli deggiono soggiacere, alle altre spese vanno poi soggetti pei piantoni che per la nullità dei sequestri i Percettori spediscono.

Or tutte queste cose rassegnate al Re N. S., nel Consiglio ordinario di Stato del dì 6 corrente mese, han determinata la M. S. a dichiarare Sovranamente che per darsi luogo alla spedizione de'piantoni non è egli a rigore necessario che siano stati prima praticati i sequestri, potendo gl'Intendenti, ed i Sottintendenti, sulle richieste de'Percettori ed esattori, accordare rispettivamente la forza de'piantoni, quante volte nella loro prudenza il credono necessario, o che, fatti i sequestri, sieno riusciti infruttuosi, o che, sembrando inopportuni i sequestri, più efficace dagl'Intendenti e da'Sottintendenti si reputi la spedizione de'piantoni al domicilio dei contribuenti morosi.

Ha inoltre la M. S. ordinato che in questa occasione sieno severamente vietati gli abusi de'commissarî. Nel Real Nome le partecipo tal Sovrana risoluzione per sua intelligenza e per lo adempimento.

Vigilanza sugl'intimatori degli uffici delle contribuzioni dirette.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 16 giugno 1830.

Nel Rescritto direttole il dì 9 del corrente mese sul servizio de'piantoni per la riscossione della contribuzione fondiaria fu a lei dichiarato esser Sovrana volontà di proibirsi gli abusi de'commissarî.

Ora vengo a prevenirla, per lo esatto adempimento di tal Sovrano comando, che per informazioni date al Real Ministero della polizia generale, gli abusi de'commissarî dipendono principalmente da che gl'intimatori, che sono incaricati di accompagnare i piantoni, assumono sovente il carattere di commissarî affin di estorquere prestazioni in danaro da'contribuenti morosi.

Inoltre in taluni luoghi il numero degl'intimatori vedesi straordinariamente accresciuto, ond'è che senza vantaggio alcuno pel servizio della percezione, maggiore è il numero degl'individui, che con illeciti particolari profitti molestano la classe de'contribuenti.

Io dunque le raccomando che vegli con tutta la sua energia, affin di evitare su tale oggetto ogni inconveniente, ritenendo che nella pratica delle coazioni verso i contribuenti morosi, le leggi nè dispongono, nè permettono l'uso de'commessarî, e che l'uffizio degl'intimatori è limitato.

1° A distribuire fra' contribuenti al cominciar dell' anno gli avvertimenti co' quali è annunziato il carico per la contribuzione dell' annata intera ;

2° Ad accompagnare i piantoni al domicilio de' contribuenti morosi.

E nè per l' uno, nè per l' altro di questi servizi i regolamenti accordano compenso alcuno agl' intimatori a carico de' contribuenti morosi.

Non si possono cumulare nella stessa persona le cariche di cassiere ed esattore comunale.

Circolare inserita nel giornale d' Intendenza.

Reggio 29 settembre 1830.

Talvolta avviene, che qualche Decurionato della Provincia per superare la difficoltà, che incontra nella scelta dell' esattore delle contribuzioni, adotta l' espediente di proporre, che si abbia a cumulare questa carica con quella di cassiere comunale.

Avendo io manifestato a S. E. il Ministro delle finanze gl' inconvenienti che ne deriverebbero da siffatto sistema, la prefata E. S. con Ministeriale de' 24 luglio ultimo, 2° ripartimento, 2° carico, numero 458 ha approvato i miei divisamenti, che le dette due cariche non si debbano cumulare in una stessa persona, tanto per la diversità della loro durata, quanto per gl' inconvenienti, che ne nascerebbero. se si permettesse di riunire nella medesima persona le due casse.

Comunico alle SS. LL. il contenuto di questa Ministeriale risoluzione, per l' adempimento corrispondente.

Si dichiara di non essere stati abrogati li Decreti de' 3 luglio, e 7 agosto 1809 relativi al procedimento per l' esazione del contributo fondiario colla pubblicazione del codice in vigore.

MINISTERO DI GRAZIA, E GIUSTIZIA

Napoli 27 agosto 1831.

I Decreti de' 3 Luglio, e 7 agosto 1809, relativi al procedimento per l' esazione del contributo fondiario non sono rimasti affatto abrogati per la pubblicazione del codice in vigore, poichè contenendo i medesimi disposizioni speciali per le regole di dritto, niun' alterazione han potuto subire dalla promulgazione delle leggi vigenti. I Procuratori del Re debbono in ciò richiamare l' attenzione de' Giudici di circondario, e vegliare all' esatta esecuzione, così degli anzidetti Decreti, come dell' art. 17 n. 8,

e 9 della legge sul registro per la formalità del registro gratuito da apporsi agli atti. che risguardano il ricupero di dette contribuzioni dirette, cioè intimazioni, notifiche, processi verbali, ed altri atti degli uscieri, e degl' intimatori, ad eccezione de' soli verbali di vendita, i quali sono soggetti al pagamento del dritto. (1)

Non si possono accordare dagl' Intendenti congedi ai Percettori di circondario senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle Finanze

MINISTERO DELLE FINANZE

Napoli 15 febbrajo 1832.

Richiedendo la cautela de' Reali interessi che non si accordino congedi a' Regi Percettori di circondario incaricati del servizio delle contribuzioni dirette, senza che sieno in ciò intesi i garanti de' medesimi, mi affretto a prevenirla, Sig. Intendente, che quante volte le accaderà di provvedere sopra dimande di Regi Percettori per congedo, ella si farà a chiedere l' autorizzazione di questo Real Ministero, senza la quale non dovranno aver luogo congedi.

Gli atti di sequestro per somme minori di ducati dieci contro più contribuenti poveri si possono riunire in un sol foglio di carta bollata

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 18 aprile 1832.

Per le leggi che su' diritti del registro e del bollo furono emanate a' 21 giugno 1819, ed a' 2 gennaio 1820 rimase di niun vigore una disposizione Sovrana espressa in un Rescritto de' 23 agosto 1817, per la quale gli agenti delle contribuzioni dirette, ne' casi di sequestri a carico de' contribuenti debitori di piccole somme al di sotto di dieci ducati, eran facoltati a fare i relativi atti in collettiva in un sol foglio di carta bollata,

Or essendo stata la detta disposizione di nuovo invocata, questa Real Segreteria per le informazioni date dall'Amministratore generale del registro e bollo ha ritenuto, che se dal sistema di riunire in un sol verbale gli atti di vendita de' sequestri fatti a' contribuenti si ha per quell'amministrazione un' introito minore, nondimeno il sistema stesso offre pur de' vantaggi; cioè la speditezza nella riscossione della contribuzione fondiaria, e l' utile de' debitori poveri, in rapporto alle spese di esecuzione.

Or essendosi tuttociò rassegnato alla Sovrana intelligenza unitamente

(1) Ministeriale diretta ai Proccuratori del Re presso i Tribunali Civili.

agli analoghi pareri dati su questo assunto dal Consiglio delle contribuzioni dirette, e dal Procuratore generale della Gran Corte de' conti, il Re N. S. con Sovrana risoluzione degli otto del corrente mese si è servito approvare il proposto divisamento, di richiamarsi in osservanza il Rescritto Reale de' 23 agosto 1817, che la mentovata facilitazione permette.

Nel Real Nome ne la prevengo per sua intelligenza, e per lo corrispondente adempimento.

È inculcato agl' Intendenti la maggior vigilanza perchè non sieno i contribuenti vessati, per dare in moneta di argento una quantità maggiore di quella a cui sono obbligati.

MINISTERO DELLE FINANZE

Napoli 17 novembre 1832.

Ad oggetto di evitare che nella riscossione delle contribuzioni, e dei dazi, i Percettori, Esattori, Ricevitori, Cassieri delle Amministrazioni Finanziere esercitino illeciti profitti, vessando i contribuenti per indurli a pagare in moneta d' argento una quantità maggiore di quella a cui sono obbligati per le disposizioni del Decreto Reale de'21 decembre 1819, dirigo a lei la presente circolare, perchè le disposizioni del Decreto mentovato si serva ella far pubblicare pel Giornale d' Intendenza.

Ed in questa occasione rammento a lei la circolare de' 3 marzo 1827, che stabilisce le formalità da adempiersi relativamente alla qualità delle monete pei versamenti che gli agenti delle contribuzione dirette fanno nelle Ricevitorie de' distretti rispettivi, pregandola che col suo noto zelo vegli alla esatta esecuzione delle disposizioni nella circolare stessa indicate, onde evitare ogni abuso (1).

---

(1) Tanto il Decreto citato de' 20 decembre 1819, che la Circolare de' 3 marzo 1827 sono inscrite nella presente Collezione.

Avendo gl' Intendenti la facoltà di approvare le nomine degli Esattori in vista delle proposizioni che ne fanno i Decurionati, e la facoltà di far rinnovare le terne di elezione, incumbe agl' Intendenti di prescegliere per Esattori quegl' individui che sieno stati nominati alla unanimità, o che sieno stati almeno appoggiati da' voti de' Decurioni, i di cui beni sieno sufficienti a garantire la esazione.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 6 Marzo 1833.

Taluni Decurioni che nella scelta di Esattori comunali avean dato voto negativo per individui, a maggioranza poi eletti, hanno dirette a lei proteste per dichiarare non essere essi per quegli Esattori risponsabili; ed ella che di ciò ha dato conto in un rapporto de'. . . . . . . ha dimandato provvedimenti superiori in continuazione di quanto sull'oggetto le si trovava dichiarato.

Ora deggio in riscontro farle osservare che avendo ella pe'regolamenti in vigore la facoltà di approvare per ogni Comune la nomina dell' Esattore sulla terna del Decurionato, e la facoltà di far rinnovare a suo piacimento le terne di elezione, incumbe a lei di prescegliere per ogni Comune quell' individuo che, o sia stato nominato all'unanimità da' Decurionati (ed all' uopo farà ella tutti i decurioni intervenire in tali atti); o sia stato almeno appoggiato da' voti de' decurioni più solvibili, i quali costituiscan la maggioranza, e garantiscano a sufficienza co' loro beni il carico della contribuzione.

Sovrana risoluzione che richiama in osservanza il Decreto de' 9 Ottobre 1809 pel pagamento della contribuzione pei fondi che cangian di proprietario, laddove fra sei mesi non sien fatte le mutazioni di quote.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 31 Luglio 1833.

Nel Decreto provvisoriamente in vigore de' 9 ottobre 1809 relativo al metodo per iscriversi sui catasti provvisori le mutazioni di quota, che han luogo allorchè i fondi cangiano di proprietario, è stabilito all'articolo 8° che dalla data del contratto, le parti contraenti divengono solidalmente costringibili pei pagamenti delle contribuzioni dovute sulle proprietà alienate a tutto il dì 31 Dicembre dello stesso anno, ed anche pegli anni susseguenti, fino a che le parti istesse a tempo proprio non faranno notare le mutazioni.

Ora a motivo di una quistione agitata fra D. Michele Lamparelli proprietario in Terlizzi, e D. Nicola Laginestra esattore delle contribuzioni dirette del Comune istesso, si è riconosciuta l' opportunità di conciliare l' esecuzione della mentovata disposizione coll' articolo 137 del Real

decreto de' 10 Giugno 1817 (1) in cui è stabilito che le mutazioni che per l'epoca della loro presentazione non hanno potuto aver luogo sui ruoli, debbono dai Direttori essere comunicate ai Percettori, ed esattori, i quali possono obbligare solidalmente le parti a pagare la contribuzione dall'epoca indicata dal Direttore, cominciando sempre dal possessore attuale.

E pertanto essendosi dato di ciò conto al Re N. S., nell'ordinario Consiglio di Stato de' 25 del corrente Sua Maestà (D. G.) uniformemente all' avviso rassegnatole, e perchè la esazione fiscale non vada soggetta a simili controversie, si è servita dichiarare che laddove tra sei mesi non sia fatta la mutazione di quota, debba darsi piena esecuzione all' articolo 8° del decreto de' 9 Ottobre 1809, non ostante l'articolo 137, del decreto Reale de' 10 Giugno 1817, e che qualora il ritardo della mutazione di quota dipende da colpa degli agenti finanzieri saranno questi tenuti alle conseguenze.

Nel Real Nome le comunico tal Sovrana risoluzione per sua intelligenza e regola, e pegli adempimenti di risulta.

Si deroga a quanto è prescritto dal Decreto de' 3 luglio 1809 intorno al permesso del Magistrato, per la vendita degli oggetti pignorati a' contribuenti morosi, non occorrendo più tale permesso; e s' insinua agl' Intendenti d' invigilare perchè non si abusi di tale facilitazione.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 29 Marzo 1834.

Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, prendendo in considerazione le difficoltà, che nella vendita degli oggetti sequestrati per debito di contribuzione fondiaria, spesso risentonsi pegli adempimenti delle formalità indicate dal decreto de' 1809 che regola il servizio delle coazioni; e penetrato de' danni a cui può il ritardo di esazione menare, ha scritto una circolare ai Procuratori del Re presso i Tribunali civili, annunziando loro, che per le vigenti leggi di procedura civile, non occorre di vantaggio l' autorizzazione del Magistrato, richiesta dal decreto de' 3 luglio 1809, per la vendita degli effetti pignorati per causa di contribuzione fondiaria.

Or trasmettendole per istruzione sua una copia di tal circolare del Ministro di Grazia e Giustizia, vengo a dichiararle che cotesti divisamenti, diretti a rendere più spedita e più semplice la riscossione della contribu-

(1) Il decreto de' 9 Ottobre 1819 non è stato inserito al presente manuale, perchè le materie che vi sono state comprese sono state più diffusamente, e compiutamente trattate dal Real decreto de' 10 giugno 1817, nel quale il titolo X, pag. 65 e seg. è dedicato alle mutazioni di quote. Alle disposizioni di questo titolo serve ora di giunta il Rescritto de' 31 Luglio 1833 che conserva alla Real Tesoreria, relativamente alla esazione della contribuzione fondiaria, il dritto accordatole dal Decreto de' 9 Ottobre 1809, art. 8.

zione fondiaria, deggiono rendere molto cauti e circospetti gli agenti di percezione nel praticare quei modi di coazione, affin di non incorrere in errori ed abusi, e tutta debbon tenere fissa sulle azioni loro l'attenzione delle autorità: che il servizio della percezione son chiamate a dirigere, affin di evitare qualunque vessazione ed arbitrio a danno de' contribuenti

Desiderando quindi che sulla condotta degli agenti di percezione eserciti ella metodicamente la più rigorosa vigilanza, le aggiungo che siccome per l'articolo 47 del Decreto de' 3 luglio 1809 posson gl' Intendenti condannare i Percettori, ed esattori al pagamento del quadruplo, quando costa di abusi a danno de'contribuenti, così indipendentemente da altre punizioni, che secondo le circostanze ed i casi, potran pronunziarsi, egli vorrà profferire sempre la condanna del pagamento del quadruplo, allorchè si tratti di arbitrî che da abuso, per altro ben provato, dipendano delle facilitazioni le quali vengono ora accordate.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Napoli 8 marzo 1834.

» Signori.—Il Decreto dei 3 luglio 1809 stabilì forme speciali di procedura per la esecuzione contra i debitori di fondiaria. Fu tra l'altro prescritto che non si potesse procedere alla vendita degli oggetti sequestrati ad istanza dell' esattore, che dietro decreto del Giudice di pace o suo sostituto.

» Or sul dubbio promosso, se l'adempimento di questo precetto avesse ancora a praticarsi nell' attuale sistema legislativo dai Giudici di circondario, che ai Giudici di pace sono succeduti, io ho osservato, che per le vigenti leggi di procedura civile, nella esistenza di titolo esecutorio per somma liquida e certa, la vendita degli oggetti pignorati non abbisogna dell' autorizzazione del magistrato; che anzi per le leggi istesse trovasi sancito, che gli atti di pignoramento sieno proseguiti, non ostante i reclami della parte pignorata, su' quali dee dal Giudice pronunziarsi in linea di sommaria esposizione; che i ruoli di fondiaria, sia che risguardisi la loro indole, o la loro forma estrinseca, sieno un titolo essenzialmente autentico ed esecutorio; che i reclami istessi dei contribuenti sul loro *deberi* per fondiaria non possono esser giudicati che dalla competente autorità amministrativa, giusta i regolamenti in vigore, sopra tutto giusta la legge de'21 Marzo 1817 sul contenzioso amministrativo; che giammai una legge di favore può essere intesa ed applicata al danno di colui per lo quale trovasi emessa; che così quando altra legge posteriore, comunque generale, accordi maggiori agevolazioni a colui per lo quale la legge di eccezione era stata emessa, conviene necessariamente avere riguardo alla legge posteriore; che altrimenti la Real Tesoreria si troverebbe collocata in posizione meno utile dei privati, per la esecuzione da costoro contro altri privati, che le vigenti leggi di procedura sono di data assai posteriore al decreto di che trattasi: che in fine la riscossione del contributo fondiario è nel pubblico interesse.

» In conseguenza di queste osservazioni io ho pensato, che nella specie più non occorresse il decreto del Giudice per la vendita degli oggetti pignorati, secondochè era stato prescritto nel Decreto de' 3 luglio 1809;

salvo però sempre lo sperimento de' reclami potessero competere alla parte pignorata nel modo stabilito dalla legge, ed innanzi alle autorità competenti.

» Il Ministro delle finanze è convenuto in queste idee.

» Partecipo tutto ciò alle SS. LL. per la corrispondente comunicazione ai collegi, ed ai Giudici di circondario.

» Mi accuseranno la ricezione di questa circolare ».

L' esattore novello dee incaricarsi della riscossione delle reste del predecessore, la somma delle quali non oltrepassi le obbliganze da scadere. Nel ricevere i ruoli può l' esattore novello far le sue riserve e proteste per quelle partite che fosser divenute di difficile riscossione per trascuratezza dell' esattore antico.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 11 Aprile 1834.

Ella rammentando la Sovrana risoluzione comunicatale col Rescritto de' 20 dicembre 1817, per la quale è permesso agli agenti di percezione di esigere amministrativamente le reste di contribuzione fondiaria dell' anno, che precede immediatamente quello, in cui servano, ha fatto il quesito, se con ciò debba intendersi che vi sian contemporaneamente due esattori in un Comune, uno per finalizzare la riscossione della contribuzione dell'anno precedente, l'altro per occuparsi della riscossione del ruolo corrente.

Or il Tesoriere generale, l'Agente del contenzioso della Real Tesoreria generale, richiesti del loro avviso han considerato, che il regolamento del 1° febbraio 1816 accorda agli esattori una dilazione fino al dì 10 aprile di ogni anno pel saldo del ruolo dell' anno precedente.

Quindi la somma dovuta, all' epoca della rassegna del ruolo dal vecchio al novello esattore, che non oltrepassa l' ammontare delle obbliganze da scadere, è una resta effettiva, ed in conseguenza di ciò deve il nuovo esattore incaricarsi della riscossione di essa. Che se fra gli articoli che la compongono vi fossero partite divenute di difficile esazione per trascuratezza dell' antico gestore, il novello esattore potrà per queste fare opportune riserve, e proteste nell' atto della consegna del ruolo.

Ed a tale avviso avendo questa Real Segreteria impartita approvazione, ne la prevengo per sua intelligenza, e regola, e pegli occorrenti provvedimenti ulteriori.

Come debbano essere tassati gli atti coattivi per la riscossione della contribuzione fondiaria.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 Giugno 1834.

Il Consiglio provinciale della 2. Calabria Ulteriore implorò dal Re N. S., la disposizione perchè le competenze degli uscieri pegli atti coattivi nella riscossione del contributo fondiario, fossero tassate secondo la tariffa contenuta nel Real decreto de' 3 luglio 1809, e non secondo la tariffa giudiziaria del 31 agosto 1819. Essendosene scritto analogamente per ordine della lodata M. S. al Ministro di Grazia e Giustizia, mi ha questi rimesso in copia una circolare da lui spedita il 10 agosto 1831 ai Procuratori del Re presso i Tribunali giudiziari, e che io qui appresso le trascrivo, assicurandomi di avere insinuato ai Procuratori del Re medesimo di curarne l' esatto adempimento.

Lo passo alla di lei intelligenza per l'uso che convenga di sua parte.

» Signore. — Si è fatto il dubbio se lo competenze degli uscieri, pegli atti di esecuzione contro i debitori morosi del contributo fondiario, debbano tassarsi a norma della tariffa giudiziaria del 31 agosto 1819, ovvero secondo la tariffa contenuta nel Real decreto de' 3 Luglio 1809 relativo alla percezione della fondiaria. Su ciò di accordo col signor Ministro delle Finanze si è stabilito, che sino a quando non venga altrimenti superiormente disposto, la tassa delle indennità dovute agli uscieri pegli atti enunciati debba farsi secondo la tariffa contenuta nel decreto de 3 luglio 1809 provvisoriamente in vigore. Elleno ne daranno comunicazione al Collegio, ed ai Giudici di circondario ».

Non si deve alcun dritto di percezione sulle somme malversate.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 27 Settembre 1834.

Informata questa Real Segreteria per rapporto del Tesoriere generale, che in tutt' i casi di malversazioni dei Ricevitori generali, e de' Ricevitori distrettuali non si paga ai malversatori alcun dritto di esazione, o premio sulle somme malversate, ha questa Real Segreteria risoluto, uniformemente all' avviso dello stesso Tesoriere generale: che da oggi innanzi sia ritenuto per regola generale il sistema che ai Percettori ed esattori delle contribuzioni finanziere non si dia premio o diritto di esazione sopra le somme malversate, sia che il ricuperamento di esse abbia luogo colla vendita delle cauzioni, o in altro modo qualunque.

E pertanto ne la prevengo per sua intelligenza e regola, e per lo adempimento nella parte che la riguarda.

Come debbono formarsi i verbali di malversazione per lo ricupero del dritto ch' è vietato di esigere sulle somme malversate.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 29 Settembre 1834.

Con circolare de' 27 settembre trovasi stabilito non esser dovuto ai contabili malversatori alcun dritto di esazione, o premio sulle somme malversate, sia che queste somme essi medesimi paghino alla Real Tesoreria generale, sia che vengono esse introitate per la vendita delle cauzioni, o in altro modo qualunque.

Or facendole osservare, che per le disposizioni dell' art. 8° pel decreto de' 14 settembre 1816 il dritto che per la esazione della contribuzione fondiaria s' impone nei ruoli annuali è direttamente ritenuto dai Percettori, ed esattori, formando ne' ruoli un separato capitolo, che non entra ne' conti della Real Tesoreria, vengo a dichiararle, che quante volte in risultamento di alcuna verifica di cassa di Regio Percettore, o esattore delle contribuzioni dirette si debba stabilire processo verbale di malversazione, il processo verbale dovrà contenere colla dovuta precisione la notizia, e delle somme malversate e del dritto di esazione che può essere stato sulle malversate somme precapito; e ciò ad oggetto che contemporaneamente si agisca, e pel ricuperamento della somma della malversazione, e per riscuotersi a beneficio della Real Tesoreria generale il dritto di esazione, che per le somme malversate non è dovuto ai contabili.

Ogni Esattore può nominare intimatori; e gl' Intendenti quando non trovano dubbio sulle persone, deggiono rivestirle di patenti

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 30 Settembre 1834.

Promosse ella il quesito se gl' intimatori i quali ai termini dell' art. 2° del decreto de' 3 Luglio 1809 (1) sono scelti dagli esattori delle contribuzioni dirette, e rivestiti di patente dagl' Intendenti, o Sottointendenti possano essere rimossi a semplice richiesta di esattori novelli, che succedono agli esattori in tempo de' quali gl' intimatori stessi prestavano servizio.

(1) Art. 2. del decreto de' 3 Luglio 1809.

» Gl' intimatori sono scelti dagli esattori, e ricevono la loro patente dall' Intendente, o Sotto-Intendente. Essi sono incaricati di portare l'intimazione a' contribuenti morosi »

Per effetto del decreto de' 7 Agosto 1809 possono gl' intimatori pel servizio delle contribuzioni dirette disimpegnare pe' sequestri, e per le vendite le funzioni attribuite agli uscieri.

E questa Real Segreteria, inteso su di ciò il parere del Tesoriere generale, le rescrive che ogni esattore delle contribuzioni dirette ha diritto di nominare gl' intimatori, dell' opera dei quali intende avvalersi, e quante volte l' Intendente non trova dubbio sulle persone che gli esattori nominano, debbono rivestirle di patente ai termini de' regolamenti.

Dilucidazioni su i regolamenti per lo invio, trasporto, e consegna del numerario al Banco.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 31 ottobre 1834.

I regolamenti che l'invio, il trasporto, e la consegna riguardano del numerario che per mezzo de' procacci i Ricevitori spediscono al banco, hanno richiamata la particolare attenzione superiore, dopo che si è venuto a conoscere che non poche delle essenziali formalità, che in operazioni di tal fatta richieggonsi, vengono sovente obbliate. Quindi in seguito di rapporto del Tesoriere Generale, ed inteso l'avviso della Commessione de' Presidenti della G. C. de' conti, nella quale per disposizione di questa Real Segreteria sono intervenuti l'agente del Contenzioso della Real Tesoreria Generale, il Reggente del banco, il Tesorier generale, e l'Ispettor Generale dello poste, ha questa medesima Real Secreteria stabilito quanto segue:

1° Tutt' i funzionari i quali pe' regolamenti de' 27 ottobre 1817 e 23 dicembre 1830, e pel Rescritto Reale de' 23 agosto 1831 sono chiamati ad assistere alle diverse operazioni nell' atto di numerazione, transito, ed arrivo del danaro al banco, saranno senza eccezione alcuna risponsabili di tutt' i disguidi che potessero avvenire, se sarà trascurata da essi la esecuzione di qualunque ritualità prescritta; e ciò oltre le disposizioni di rigore che a carico de' funzionari stessi potranno adottarsi, ancorchè tali mancanze non producessero disguidi.

2° Gl' impiegati del banco, in qualunque ora i fondi giungano, dovranno eseguire le disposizioni volute dall' articolo 14 del regolamento dei 27 ottobre 1817; cioè pesare le casse, e stabilirne verbale. All' uopo nei giorni di arrivo del procaccio dovranno essi trattenersi nel banco in sino al tramontar del sole.

3° Arrivando il procaccio in questa capitale dopo il tramontar del sole, le casse del denaro verranno riposte in una stanza in piano del cortile del banco, dove è stato solito collocarle finora; e ciò ad oggetto che le officine del banco non sieno aperte di notte.

4° La porta di questa stanza avrà quattro diverse serrature, le chiavi delle quali saran custodite dal Reggente del banco. E quando nel caso di cui è parola all' art. 3° verranno in essa riposte le casse di denaro, chiusa la porta, ne verran consegnate le chiavi una all' uffiziale incaricato del banco, un' altra al comandante della scorta, un' altra al conduttore

del procaccio, un'altra finalmente al procuratore del Ricevitore che ha spedito il denaro, se si troverà presente

5° Se, trasportando il procaccio denaro di due, o più Ricevitori, due o più procuratori si troveranno presenti all'arrivo del procaccio, i procuratori indicheranno di accordo quello frà essi, al quale intendono che sia consegnata la chiave. E se non saran di accordo, il deciderà il Reggente del banco.

6° Non si darà luogo alla disposizione di riporsi il carico del denaro nella stanza suddetta, se non quando il procaccio arrivi sonate le ore 23 d'Italia, il che, siccome hanno assicurato il Reggente del banco, il Tesoriere Generale, e l'Ispettor generale delle poste, non avviene, che alcune volte nell'inverno, quando le strade sono rotte e fangose, ed i giorni corti.

7° Giungendo prima di quest'ora le casse dovran riceversi al banco, ed adempiersi a tutte le formalità prescritte dall'art. 14 del regolamento dei 27 ottobre 1817 per indi, se vi è tempo procedersi alle rimanenti operazioni prescritte dal regolamento medesimo.

8° Sarà disposto nel banco un locale adatto alla numerazione del denaro, e questa si farà senza interruzione, e non confondendola con altre operazioni particolari.

9° I conduttori del procaccio conserveranno durante il cammino, in una ramiera formata all'uopo, i verbali dell'invio del denaro, onde non sieno maltrattati.

Or essendosi dato conto al Re N. S. di queste risoluzioni, che van riguardate come continuazione dei regolamenti de' 27 ottobre 1817 e 23 dicembre 1830, e del Real Rescritto de' 23 aprile 1831, S. M. (D. G.) con decisione Sovrana data nell'ordinario Consiglio di Stato de' 27 del corrente, si è servita rimanerne intesa con approvazione.

E quindi nel Real Nome ne la prevengo per sua intelligenza, e per la esatta esecuzione nella parte che la riguarda.

Non può un' esattore che ha cessato da'le funzioni spedire coazioni pegli arretrati, comunque li avesse versati col proprio danaro, ma debbono essi riscuotersi dal successore, cui potrà il primo assistere.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 13 Marzo 1835.

Il Tesoriere generale avendo per disposizione di questa Real Segreteria esaminata la quistione da lei espressa in un rapporto de' .... circa la esazione delle reste di contribuzione fondiaria del 1834 nel Comune di.... ha messo in veduta, che se per una via il passato esattore del detto Comune di .... debb' esser indennizzato delle somme di proprio denaro versate alla ricevitoria distrettuale pel saldo dell' esercizio 1834, non debbesi da altra parte permettere al medesimo, di esercitar da se le coazioni contro i debitori della contribuzione del 1834, non potendo essere in un Comune nello stesso tempo due esattori, uno per la corrente, ed un altro per la esazione arretrata.

Su di ciò fa osservare il Tesoriere generale, che se un Comune si permettesse la esistenza di due esattori, oltre a tanti sconci, si anderebbe spezialmente incontro a quello che un contribuente in debito soffrir potrebbe contemporaneamente due coazioni, una per lo arretrato e l' altra per lo corrente, e quindi una doppia spesa, il che, oltre di non essere permesso da alcuna legge, darebbe occasione ad un conflitto fra i due esattori pel privilegio che ciascuno può esercitare sopra i mobili e rendite del debitore, e si vedrebbe l' assurdo che la Tesoreria generale rappresentata da due agenti si troverebbe con se stessa in quistione, per esigere la contribuzione.

Il Tesoriere generale soggiunge che quando uno è l' esattore, questi per effetto degli articoli 57 e 58 del regolamento de' 25 febbraio 1810, tutte le somme che esige deve prima imputarle al debito arretrato, e poi al corrente.

Quindi il Tesoriere generale è di avviso che facciansi esigere in.... le reste per l' esercizio 1834 dall' attuale Percettore signor. . . . e solo a quest' ultimo esser permesso di usare le coazioni per esigere lo reste mentovate ; potendo il già esattore signor. . . . assistere il mentovato attual Percettore per la speditezza dell'affare ; e mostra il Tesoriere generale che questo metodo è più proficuo per gl' interessi del passato esattore , poiche dovendo il Percettore attuale spingere la esazione pel corrente , viene implicitamente a farlo per l' arretrato, mentre le somme che s' introitano imputar si deggiono prima all' arretrato.

Avendo questa Real Segreteria trovato regolare, ed approvato questo avviso del Tesoriere generale, lo passa a conoscenza di lei, perchè si serva olla di farvi dare esecuzione.

Li Sindaci sono obbligati farsi esibire dagli esattori le ricevute a tallone al momento che costoro ritornano dalla Ricevitoria ove si recano per versarvi danaro.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 10 Giugno 1835.

Non essendo rari i casi nei quali per mancanza di regolari ricevute a tallone sieno stati gli esattori e cassieri di pubbliche imposte obbligati a pagar la seconda volta somme che in occasione di verifiche di casse distrettuali, non si sono trovate registrate fra gl' introiti del Ricevitore, vengo colla presente a rammentarle le disposizioni all' uopo date, le quali si leggono nel Decreto dei 12 Settembre 1811, e nel regolamento annesso al Real decreto dei 6 settembre 1825, desiderando che alle disposizioni stesse sia data rigorosamente esecuzione.

E poichè i Decurionati risponsabili degli esattori sono particolarmente interessati a vigilare; che gli esattori senza indugio ritirino le ricevute a tallone, così non si saprebbe raccomandare abbastanza ai Sindaci, che le ricevute a tallone si facciano dagli esattori esibire, al momento che gli esattori ritornano dalla Ricevitoria, tutte le volte che si recano per versarvi denaro.

La indennità di grana 15 a miglio stabilite pe' Commissari, deve pagarsi non solo per l' andata, ma anche pel ritorno.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 29 Settembre 1835.

Riscontrando il suo rapporto de'. . . col quale dimanda ella dichiararsi se la indennità di viaggio di grana quindici a miglio indicata dal Regolamento del 1 Febbraio 1816 pei commissari che spedisconsi a carico degli Esattori in ritardo debba intendersi compensativa della spesa dell' andata, e del ritorno, ovvero sieno dovute per ogni miglio grana 15 per l' andata, ed altre grana 15 pel ritorno; le rescrivo, uniformemente all' avviso dato dal Tesoriere generale, che debbono a' commessari pagarsi grana quindici a miglio per l'andata, ed altre grana quindici a miglio pel ritorno.

Prescrizioni intorno alla esecuzione degli atti di coazione amministrativa contro li contabili finanzieri.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 30 Dicembre 1837.

Non infrequenti sono le quistioni, che sorgono per parte degl' Intendenti intorno all' esecuzione degli atti di coazioni amministrative. Nel 1832 si dubitò se dopo lo elasso di anni poteasi dare esecuzione alle decisioni amministrative, e con circolare de' 3 Ottobre di quell'anno fu disposto quanto segue :

» Mi si è presentata la quistione se una decisione amministrativa per coazionare personalmento un sotto-venditore di sale inadempiente verso l'appaltatore del fondaco, giusta la legge del 20 Dicembre 1826, possa rendersi esecutiva dopo l' elasso di anni. Avendo maturamente esaminata la cosa , ho considerato ;

» 1° Che gl'Intendenti non possono conoscere del merito delle decisioni amministrative pronunziate contro i contabili , ma che sieno dalla legge chiamati unicamente a darvi esecuzione ;

» 2° Che qualunque motivo di querela potessero avere le parti contro delle medesime , esse dovrebbero produrle in linea di reclamo presso la Gran Corte de' Conti essendo proibito ad ogni altra autorità di prenderne conoscenza ;

» 3° Che niun termine siasi dalla legge fissato, onde rendere esecutorie le decisioni amministrative , e che questa esecuzione possa acccordarsi finchè l' azione nascente dalla decisione medesima non siasi prescritta.

» Risultando da ciò che gl'Intendenti possano rendere esecutorie le decisioni amministrative malgrado l' elasso di più anni , io le partecipo un tal principio perchè le serva di norma in casi di questa specie. »

Un nuovo dubbio si è ora elevato cioè se un Direttore provinciale , il Direttore generale , o la Generale Amministrazione de'dazi indiretti possa spedire coazioni contro un Ricevitore o altri impiegati a causa del rifiuto di esibire i registri, o altre commessioni affidate al suo ufficio. Sosteneano alcuni Intendenti di non potersi per mancanza di attribuzioni spedire tali atti coattivi che a carico di un Ricevitore o altro impiegato destinato, e non già contro quelli che sono all'esercizio della loro carica.

La Commessione Consultiva de'Presidenti presso la G. C. de'conti incaricata di esaminare una tal quistione , avendo presenti le osservazioni fatte su l'anzidetta precedente quistione, e considerando che laddove una decisione amministrativa fosse viziosa per difetto di attribuzioni di coloro, che la spediscono , l' articolo 83 della legge del 20 Dicembre 1826 concede ai coazionati il diritto d' impugnarla innanzi la Gran Corte de conti , ad unanimità di voti ha manifestato l' avviso che gl' Intendenti non possono denegarsi , ne' casi espressati di rifiuto per l' esibizione de' registri , a rendere esecutive le decisioni amministrative ai termini delle leggi e decreti in vigore.

Io avendo approvato un tal avviso glielo partecipo , signor Intendente , perchè le serva di regola e ne faccia l' uso conveniente.

Decreto riguardante l'abolizione de'Segreti e Prosegreti in Sicilia ; e sostituzione a questi agenti finanzieri de'Percettori , Ricevitori distrettuali , e Ricevitori generali, non che i rispettivi di loro doveri , e norme da osservarsi nella percezione, conservazione e trasmissione de' fondi Regî.

Napoli 30 Novembre 1824.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Volendo stabilire l'amministrazione finanziera nei nostri domini oltre il faro sopra quegli elementi che tuttora le mancano e che soli possono rendere quella nostra Tesoreria meno soggetta alle malversazioni, ed ai pericoli nella percezione de' suoi fondi, e possano anzi apprestarle la sicurezza che sia maggiore possibile nel far uso de' fondi medesimi per la soddisfazione de' pesi;

Visto il progetto rassegnatoci dal nostro Luogotenente generale in Sicilia,

Viste le nostre determinazioni de' 23 agosto, e de' 18 ottobre ultimi,

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato,

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue :

Art. 1. A contare dal 1° di gennaio 1825 le funzioni che attualmente esercitano in que'nostri domini i così detti Segreti e Prosegreti saranno limitatamente concentrate in quelle che riguardano la percezione, la conservazione, e la trasmissione de'fondi Regî.

2. I sopraddetti agenti finanzieri prenderanno perciò le denominazioni seguenti.

Saran chiamati Percettori comunali quelli che risedendo in un Comune non capo-luogo di distretto avranno il carico della esazione degl' introiti Regî di un solo Comune.

Saran chiamati Ricevitori distrettuali quelli che risedendo in un Comune capo-luogo di distretto avranno il carico della esazione de'fondi Regî provenienti da'Percettori comunali del distretto stesso.

3. Oltre del Ricevitore distrettuale risederà nel Comune capo-luogo di distretto un percettore comunale come in tutti gli altri Comuni.

La scelta di questo agente finanziere sarà fatta dal nostro Luogotenente generale e verrà da noi approvata.

4. I Percettori comunali riscuoteranno direttamente dai rispettivi contribuenti la tassa fondiaria nello stesso modo che al presente si pratica, e secondo quei ruoli che attualmente risultano da'libri de'Segreti e Prosegreti, salve le rettificazioni che vi si dovranno apportare con quei metodi che facciano conoscere tutti i passaggi delle proprietà, e le rispettive mutazioni di quote.

5. Gli stessi Percettori comunali esigeranno il dazio sul macino dagli

appaltatori de'Comuni rispettivi dovendo intanto provvedersi che pel 1° di gennaio 1825 sieno ultimati tutti gli appalti, con restare un tal dazio accollato provvisoriamente a quel Comune, ove per quel giorno si trovasse tuttora in economia, e dovendone allora i Percettori esigere dal Comune stesso le rate.

6. La tassa de' negozianti, i così detti censi, e salti d'acqua, ed i cespiti delle segrezie diverse, che nello stato discusso di quella nostra Tesoreria son parte degli introiti Regî, formeranno un' altro carico di esazione diretta per li Percettori comunali, da eseguirsi in quanto alla tassa de' negozianti secondo la solita ripartizione che ne sarà approvata in ogni anno, ed in quel modo che attualmente si pratica; ed in quanto a tutti gli altri cespiti secondo le note che attualmente esistono ne' libri di scrittura delle segrezie e prosegrezie, salve tutte le rettificazioni che vi si dovranno apportare.

7. Per tutti gli altri rami d'introito provvenienti dalla classe delle contribuzioni indirette, e de'rami e dritti diversi, come sono gl' introiti doganali, quei del registro e delle ipoteche, della lotteria, della crociata, di licenza da caccia, e polizze d'armi, i Percettori comunali non avranno altro obbligo se non quello d'incassare, conservare, e quindi trasmettere i fondi che saran versati nelle loro casse da' particolari agenti delle rispettive amministrazioni di tali rami.

8. In conseguenza del precedente articolo cesseranno dal 1° gennaio 1825 in poi tutte le altre incumbenze che attualmente esercitano i Segreti e Prosegreti, come agenti dell' amministrazione del registro, di quella delle dogane, e di altre particolari amministrazioni, restando essi semplici agenti della nostra Tesoreria generale in quei nostri dominî.

9. Tutt' i fondi provvenienti da'rami indicati negli articoli 4°, 5°, 6°, e 7° saranno da' Percettori comunali versati nelle casse de'Ricevitori distrettuali.

10. A dippiù delle percettorie comunali e delle ricevitorie distrettuali risederà in ogni Comune capo-luogo di valle un Ricevitore detto generale o provinciale.

Costui avrà l'obbligo d'incassare, conservare, e quindi trasmettere alla Tesoreria generale i fondi Regî che dai rispettivi Ricevitori distrettuali saran versati nelle loro casse.

11. I Ricevitori generali oltre alle incumbenze di riunire o d'incassare i fondi delle casse distrettuali avranno ancora l'obbligo di eseguire quegli esiti, di cui saranno incaricati dal Pagator generale, ed altri che risultano dal regolamento del servizio relativo alla Tesoreria generale in quei nostri dominî.

12. La disposizione contenuta nell' articolo 10 per cui in un Comune capo-luogo di valle viene ad esistere a parte del Ricevitor generale un Ricevitore distrettuale, e per cui in Palermo, residenza della Tesoreria vanno anche a stabilirsi, come agenti della stessa, un Ricevitor generale ed un distrettuale, sarà riputata come una disposizione provvisoria e soggetta a quelle rettifiche che giudicheremo di apportarvi quando il nuovo sistema sia avviato ed assodato.

13. La esazione corrente degl' introiti che dovran comporre la parte attiva dello stato discusso di quella nostra Tesoreria nel vegnente anno

1825, e che sarà a carico rispettivamente di tutti i Ricevitori, e Percettori a contare dal 1° gennaio 1825, avrà principio dall' ultimo terzo della contribuzione fondiaria che andrà a maturarsi il dì 31 dicembre 1824, come ancora dall' ultima maturazione che anderà a verificarsi in quello stesso giorno relativamente al dazio sul macino, e comprenderà inoltre tutti gli altri introiti che a contare dal giorno 1° di gennaio 1825 anderanno maturandosi per tutti gli altri rami dello stato discusso; dovendo tutte le altre maturazioni verificatesi o non esatte a dì 31 dicembre 1824, esclusene le due ultime della fondiaria, e del macino, formare lo stralcio della esazione arretrata.

14. Ciascun versamento da farsi da'Ricevitori, e Percettori rispettivamente dovrà comprendere tutti i fondi introitati sino al momento in cui si chiude il processo verbale d'invio, cosicchè non rimanga in cassa veruna somma.

15. Per quanto riguarda però la contribuzione fondiaria, il dazio sul macino, e la tassa de' negozianti, i versamenti da eseguirsi dal Percettor comunale dovranno farsi nel seguente modo:

Dalla somma de'prodotti di un quatrimestre della tassa fondiaria, del dazio sul macino, e della tassa dei negozianti, sarà dedotta primieramente la decima parte: la somma residuale sarà divisa in quattro parti, la prima delle quali sarà pagata dal Percettor comunale a' 15 di gennaio, e così successivamente a' 15 di ogni mese.

Con questo metodo saranno incominciati i versamenti dal dì 15 di Gennaio 1825 per lo primo quatrimestre dell' anno stesso, e saran continuati ugualmente ne' quatrimestri successivi.

16. In conseguenza di ciò sarà tollerato in favore dei Percettori comunali un non versamento di una decima parte dello importare di un quatrimestre delle dette tre contribuzioni ossia di tre decime parti in tutto il corso dell'anno, per quindi versarsi nell' anno appresso come sarà detto negli articoli seguenti.

17. A' 20 di gennaio 1825 e così successivamente ai 20 di ciascun mese ogni Ricevitore distrettuale sarà tenuto di versare nella cassa generale, e di tenere a disposizione del Ricevitor generale la massa delle somme che giusta l'articolo precedente dovrà introitare da Percettori comunali.

Sarà solamente tollerato un non versamento uguale ad una quindicesima parte delle somme che i Ricevitori distrettuali sono in diritto di riscuotere da' Percettori comunali nel corso di un quatrimestre cioè di tre quindicesimi in un' anno.

18. A' 25 di gennaio 1825, e così successivamente a' 25 di ciascun mese i Ricevitori generali dovranno rimettere alla Tesoreria generale, ovvero tenere a sua disposizione le somme che in forza dell' articolo precedente sono autorizzati ad esigere da'Ricevitori distrettuali.

Sarà solamente tollerato in favore de'Ricevitori generali un non versamento di una quindicesima parte della somma che i Ricevitori distrettuali dovrebbero versare in ogni quatrimestre.

19. La somma di tre decimi delle rate quatrimestrali ritenute da'Percettori comunali, giusta l' articolo 16, sarà versata nelle casse de'Ricevitori distrettuali in quattro rate uguali da' 15 di gennaio a' 15 di aprile dell' anno che segue ciascun esercizio.

20. La detta somma di tre decimi dovuta in fine dell' anno da' Percettori comunali di ciascun distretto, unita a quella ritenuta giusta l' articolo 17 da' Ricevitori distrettuali, sarà versata da quest' ultimi nelle casse dei Ricevitori generali in quattro rate uguali a contare da' 20 di gennaio sino a' 20 di aprile dell' anno che segue ciascun esercizio.

21. I Ricevitori generali verseranno nella Tesoreria generale anche in quattro rate uguali da' 25 gennaio a' 25 aprile del quatrimestre, che segue l' esercizio, la totalità della somma non versata, composta da quella ritenuta da' Percettori comunali, da quella non versata da' Ricevitori distrettuali, e da' tre quindicesimi rilasciati dagli stessi Ricevitori generali giusta l' articolo 18.

22. Tutti i suddetti versamenti tanto delle rate quatrimestrali di un' intero esercizio, quanto delle somme trattenute in un' anno giusta gli articoli 16, 17, e 18, o da versarsi ne' primi quattro mesi dell' anno che segue, dovendo rispettivamente eseguirsi in epoche certe e stabilite, indipendentemente dalla esazione fatta in più o in meno, saranno assicurati da corrispondenti obbliganze, che i suddetti agenti finanzieri dovranno sottoscrivere cioè i Percettori comunali in favore de' Ricevitori distrettuali, costoro in favore de' generali, e questi ultimi in favore della Tesoreria generale.

23. Ogni Percettore comunale ed ogni Ricevitore, sia distrettuale, sia generale, il quale nel giorno della scadenza di una obbligazione non ne avrà fatto pervenire lo intero importare alla rispettiva ricevitoria o distrettuale o generale, ovvero alla Tesoreria generale, sarà per questo solo fatto e senz' altra discussione, soggetto alle coazioni.

24. Ci riserbiamo di stabilire nel regolamento relativo al servizio di quella nostra Tesoreria i modi di procedimento e di coazione, di cui la Tesoreria generale, e gli stessi Percettori, e Ricevitori rispettivamente potranno far uso per riscuotere le somme che ciascun di loro deve introitare.

25. Nello stesso regolamento sarà da Noi prescritto il sistema da osservarsi per la sorveglianza all'andamento delle casse delle rispettive percettorie, e ricevitorie.

26. Lo stralcio della esazione arretrata a tutto dicembre 1824 sarà affidato a' detti Percettori, e Ricevitori a contare dall' anno 1825 sotto la più stretta risponsabilità di tutti coloro che attualmente funzionano da Segreti e Prosogreti, senza che però i detti Percettori e Ricevitori sien tenuti per tale esazione a fare de' versamenti forzosi, ma con dover ciascuno di essi introitare in un conto separato le somme provvenienti da tale esazione, e quindi farle arrivare alla Tesoreria generale o tenerle a sua disposizione separatamente.

27. Qualunque reclamo si farà per parte de' Percettori, e Ricevitori, sia per partite ritrovate inesigibili, sia per altri oggetti, non potrà impedire o attrassare nel corso di un' esercizio i pagamenti delle rispettive obbliganze, ma i provvedimenti che potranno aver luogo in seguito della discussione ed esami convenienti presso i Consigli d'Intendenza e della Gran Corte de' conti, potranno avere il loro effetto nell' anno appresso.

28. I Percettori, e i Ricevitori sia generali sia distrettuali saran tenuti di dare una cauzione per la sicurezza de' fondi Regi.

La cauzione sarà data di beni immobili. Potrà anche darsi in iscrizioni sul Gran Libro del debito pubblico di Napoli, ovvero in Palermo, subito che vi sarà stabilito (1).

Le cauzioni che dovran prestare dovranno corrispondere per ciascun Percettore o Ricevitore ad una dodicesima parte dello ammontare di tutti gl' introiti di un anno, sia del Comune, sia del Distretto, ovver della Valle corrispondente.

29. Le cauzioni saranno esaminate dalla Gran Corte de'conti in contradizione del Pubblico ministero. Il valor capitale degl' immobili che si danno in cauzione sarà determinato colle norme prescritte nell' articolo 2059 delle leggi civili. Il valor capitale delle iscrizioni sul Gran Libro del debito pubblico di Napoli sarà ragionato al 5 per 100 in conformità del nostro Decreto de' 20 luglio 1818.

30. Il trasporto de' fondi da'Comuni alle rispettive casse de'Ricevitori distrettuali, e generali, e da queste alla Tesoreria generale continuerà a farsi per via de' capitani d' armi.

31. I Percettori e i Ricevitori generali e distrettuali godranno a titolo d' indennità e di compensi alla loro risponsabilità e spese di officine, i seguenti premî :

1° del 3/4 per 100 per ogni cento ducati sugl' introiti della contribuzione fondiaria.

2° del 1/2 per 100 per ogni cento ducati sul resto degl' introiti che essi faranno per conto dell' Erario, di qualunque natura essi sieno, nessuno escluso.

Oltre a ciò a'soli Ricevitori generali sarà abonato il premio di grana dieci per ogni cento ducati de' pagamenti così civili come militari che faranno per mandati della Tesoreria generale.

32. I Ricevitori distrettuali, e generali poi oltre alle indennità sopraddette avranno un soldo i primi di ducati quattrocento all' anno, ed i secondi di ducati seicento.

Ci riserbiamo di meglio proporzionare pei Percettori comunali il premio fissato ne'numeri 1, e 2 del precedente articolo, ove il fatto sia per giustificarlo la necessità di questa misura.

33. Se al 1° di gennaio 1825 non si trovassero ancora stabiliti nelle rispettive valli tutti i Ricevitori generali, allora ferma restando la esecuzione di tutti gli altri articoli contenuti in questo nostro Decreto, dovranno i Ricevitori distrettuali della Valle o Valli ove mancasse uno o più Ricevitori generali, per tutto quel tempo che durasse la mancanza, restare obbligati direttamente verso la Tesoreria generale del versamento de' fondi Regî in epoche certe e determinate, e dovranno quindi trasmettere direttamente alla stessa Tesoreria i fondi introitati da' Percettori comunali.

34. Nel termine di venti giorni a contare dalla pubblicazione del presente Decreto dovranno tutti gli attuali Segreti e Prosegreti far presenti al nostro Luogotenente generale le loro dichiarazioni per volere continuare nel nostro servizio, ed assumere le funzioni di Ricevitori o Percettori nei

(1) Non più in beni immobili li contabili dipendenti dalla Tesoreria generale, e da ogni Amministrazione finanziera debbono dare le cauzioni, ma in numerario, o in crediti liquidi, e fruttiferi contro lo Stato, o in rendite iscritte sul Gran Libro del debito pubblico. *Decreto degli 8 agosto 1833.*

rispettivi Comuni, giusta le prescrizioni del presente Decreto, affinchè risultando altronde meritevoli delle cariche anzidette, e prestandosi da' medesimi immediatamente le corrispondenti cauzioni, vi possano essere da Noi rispettivamente nominati, ovvero debbano i loro posti venire rimpiazzati con la scelta di altri individui che saran creduti idonei all' uopo.

35. In quei Comuni, ove per mancanza di concorrenti che offrano le condizioni stabilite col presente Decreto non possa prontamente avere effetto la regolare nomina de' Percettori comunali, saranno in loro vece provvisoriamente eletti degli esattori fra la classe delle persone più ben viste alle rispettive popolazioni. Saranno questi esattori nominati, con approvazione dell' Intendente della Valle, da' locali decurionati sotto la garanzia solidale di tutti i Decurioni; e saranno obbligati disimpegnare le stesse funzioni, e adempire gli stessi doveri imposti ai Percettori, eccettuata soltanto la cauzione, in luogo della quale sta la garanzia decurionale.

36. Laddove le disposizioni contenute nel presente Decreto o alcune di esse non potessero a giudizio del nostro Luogotenente generale cominciare ad avere il loro pieno effetto dal primo dell' entrante gennaio 1825 lo avranno dal primo momento che sarà giudicato opportuno dal Luogotenente Generale medesimo, in tutto o in parte.

37. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto.

Regolamento approvato col Sovrano Rescritto de' 20 dicembre 1826 per l'ordine della percezione delle contribuzioni dirette, e de' versamenti in esecuzione del Decreto de' 30 Novembre 1824.

PARTE PRIMA

Percezione delle contribuzioni dirette.

Art. 1. I Percettori ed esattori debbono riscuotere esattamente le quote de' contribuenti, e per dovere di carica, e per proprio interesse in adempimento degli obblighi da essi contratti.

2. I contribuenti, che al maturo de' diversi cespiti de' contributi non avranno adempito a' pagamenti di tutto o parte delle loro quote presso i Percettori ed esattori, saranno soggetti alle coazioni.

3. Gli agenti delle coazioni contro de' contribuenti morosi denominati fin'ora messi, e sollecitatori rimangono aboliti, come ancora rimane abolita la esazione del cinque per cento a carico de' contribuenti morosi.

4. L'esercizio delle coazioni sarà nella facoltà dei Percettori, e esattori, i quali per aver contratto gli obblighi verso le casse distrettuali sono direttamente risponsabili della esattezza nella percezione. Essi seguiranno un nuovo metodo di coazioni nel modo che infra sarà stabilito.

5. I Percettori ed esattori comunali al principio di ogni anno spediranno *gratis* a ciascun contribuente della tassa fondiaria gli avvertimenti; in cui sarà specificata la somma del suo carico ed enunciate le epoche delle scadenze. Oltracciò quindici giorni prima di ciascuna scadenza intimeranno per via di pubblico avviso da affissarsi ne' luoghi pubblici del Comune i contribuenti medesimi ad eseguire al maturo il pagamento delle quote, di cui sono stati avvertiti al principio dell'anno: dichiarando che in caso d'inadempimento si procederà alle coazioni.

L'affissione del suddetto avviso sarà eseguita ne' capoluoghi da uno degli uscieri di circondario, e negli altri luoghi dal serviente comunale, e ne sarà fatto da costoro il corrispondente verbale.

Non si potrà procedere alle coazioni contro i debitori sia della fondiaria, sia d'ogni altra contribuzione, se non dopo tre giorni da contarsi da quello della scadenza precedente, per li debitori di ogni altra contribuzione che non sia fondiaria, la corrispondente intima per via dell'usciere o serviente a pagare nel detto termine di tre giorni.

6. Se non sarà eseguito il pagamento, i Percettori o esattori comunali avranno la facoltà di procedere o a destinare i piantoni, o al pignoramento, o al sequestro contro terze persone. Se le quote dovute non eccederanno li tarì venti si farà una seconda intimazione al debitore, ma non si potrà divenire alle coazioni, se prima il debito non giungerà alla somma suddetta. Se poi si sieno verificate due maturazioni, si procederà alle coazioni qualunque sia la somma.

7. Contro un debitore moroso non si potrà destinare più di un piantone.

La durata di questo mezzo di coazione sarà soltanto di otto giorni.

Il piantone dovrà stare di permanenza innanzi la porta principale

della casa del debitore per tutto il corso della giornata, ed allontanandosi non avrà dritto a conseguire l'indennità.

Nei giorni di pioggia o freddo il piantone starà dentro, ed il debitore sarà tenuto ad ammetterlo senza alcuna difficoltà o ripulsa.

I piantoni saranno scelti fra i gendarmi ne'Comuni in cui vi sia truppa, o negli altri Comuni ai medesimi vicini. Potranno ancora essere scelti fra i soldati. La richiesta sarà fatta dal Percettore al rispettivo capo militare immediato, che comanda la forza.

8. Il pignoramento sarà eseguito ne' capo-luoghi da un' usciere di circondario, e negli altri luoghi dal servente comunale, che fa le veci di usciere presso il Giudice supplente.

L' usciere o il serviente dovrà fare processo verbale nel modo prescritto dalle leggi di procedura.

Per la custodia dell' oggetto pignorato si osserverà la disposizione delle stesse leggi di procedura, salvo che il Percettore o esattore non volesse adoprare ulteriori cautele a sue spese.

9. Non potranno essere pignorati gli oggetti descritti nell' articolo 682 del codice parte terza leggi di procedura civile, come ancora non potranno essere oppignorati ne le sementi del grano ed altri cereali, nel tempo della semina per la quantità necessaria alla coltivazione de' fondi; nè le api, anche quando gli alveari non sieno stati assegnati dal proprietario pel servizio, e per lă coltivazione del fondo; nè le frondi di gelso destinate ad alimentare i bachi da seta nel tempo della nutrizione, cioè dal primo del mese di maggio in poi.

Sarà sospeso il pignoramento contro il contribuente moroso, se persona solvibile ben vista al Percettore si obblighi pagare il di lui debito fra otto giorni.

10. Non si potrà procedere alla vendita degli oggetti pignorati, se non dopo tre giorni della chiusura del processo verbale, e previa l'autorizzazione del Sindaco, e previo lo apprezzo degli oggetti da vendersi, che si farà da un perito da eliggersi dal Sindaco. L' autorizzazione suddetta sarà accordata sullo stesso processo verbale di pignoramento colle seguenti parole: » Si proceda alla vendita colle debite solennità, previa la stima da farsi dal perito N. N. «

Ottenuta questa autorizzazione saranno pubblicati gli avvisi della vendita ne' luoghi soliti, e se il debito dei contribuenti, per cui si procede alla vendita, sarà per eccedere la somma di onze venti, gli avvisi dovranno ancora pubblicarsi ne' Comuni vicini.

Sarà ancora notificata dal servente o dall' usciere tanto al debitore, quanto alla persona, a cui sarà stata consegnata la roba sequestrata, almeno un giorno prima della vendita da farsi.

L' assente dalla Sicilia sarà intimato nella persona dell' amministratore del fondo, ed in mancanza del fittuario o del colono. L' assente del Comune nel cui territorio è stato fatto il pignoramento ma che si trova in altro luogo di Sicilia, sarà intimato per mezzo di usciere del circondario o del serviente Comunale del luogo del suo domicilio, o dellla sua residenza.

11. La vendita dovrà essere eseguita all' asta fra giorni cinque.

Ne' primi tre giorni si farà l' apprezzo da uno o più periti, e negli

ultimi due giorni si faranno due accensioni di candela, nella seconda delle quali la vendita sarà liberata.

12. Il contribuente potrà ripigliarsi i pegni, se adempirà alle rate scadute ed alle spese di coazione, pria di estinguersi la seconda candela.

13. Cesserà la vendita degli restanti oggetti, subito che la somma che si sarà ricavata basterà al pagamento delle rate scadute, e delle spese di coazioni.

14. Se si tratterà della vendita di mobili, e non si troveranno compratori nello stesso Comune sino al giorno destinato per la seconda candela, potranno i mobili suddetti, previa l'autorizzazione del Sindaco, essere trasportati in altro luogo più vantaggioso da designarsi dal Sindaco medesimo, con osservarsi la stessa solennità degli avvisi, e dell'intima di sopra descritta.

Se si tratterà di generi e prodotti è vietato che fossero trasportati da un luogo ad un altro per evitare la spesa ed il ritardo, ma nel luogo dell'incanto si esibirà la mostra, e per quanto riguarda i grani sarà ancora indicato il peso.

Potranno gli attendenti essere abilitati ad osservare ed esaminare i generi ed i prodotti anzidetti nel luogo stesso in cui sono conservati.

Se si tratterà di gregge o di armento gli stessi non potranno essere trasportati da un luogo all'altro, nè allontanati da'fondi destinati al loro pascolo, ma sarà permesso agli attendenti di portarsi sul luogo per osservarli.

15. Il sequestro contro terze persone (salvo ciò, che infra sarà stabilito per la fondiaria contro i conduttori ed altri) potrà aver luogo se il Percettore lo stimerà conveniente. Se il debitore sequestrato non farà opposizione riguardo al suo debito si riceverà dal medesimo il pagamento, o si eserciteranno a di lui carico le coazioni. Se sarà per opporsi, od allegherà eccezioni, si dovranno osservare le disposizioni del codice.

16. Per la fondiaria dovuta sopra fondi dati ad affitto sarà in libertà del Percettore di agire sopra i prodotti esistenti nel fondo stesso sino all'importare della quota dovuta sul medesimo, o pure contro il fittuario sopra i beni proprî per obbligarlo al pagamento della pigione scaduta ai termini dello affitto, ed ancora per quella rata di pigione che avesse pagato anticipatamente al proprietario: salvo il dritto di essere indennizzato dal medesimo, o di ritenersi sulle rate venture ciò che avrà pagato.

17. Se qualche Percettore conoscerà che gli uscieri di circondario, o i serventi comunali non saranno sufficienti per le incumbenze delle coazioni di sopra stabilite, potrà ne' capo-luoghi della valle proporre all'Intendente altri soggetti onesti e capaci nel numero che crederà opportuno.

Gl'Intendenti trovandoli tali, previo il conveniente esame, accorderanno l'autorizzazione ai soggetti proposti.

In tutti gli altri luoghi della Valle la proposta sarà fatta al Sindaco, che provocherà l'approvazione dell'Intendente.

In forza di questa autorizzazione gli enunciati soggetti potranno per la esazione delle contribuzioni, esercitare le funzioni di uscieri a' termini del presente regolamento.

I Percettori resteranno risponsabili degli eccessi, e degli abusi, che le persone come sopra proposte ed autorizzate potranno commettere a danno de' contribuenti.

18. I contribuenti debbono essere attenti a riscuotere volta per volta la ricevuta de' loro pagamenti, ed a conservarla, poichè in caso di malversazione di un Percettore o esattore, i contribuenti, i di cui pagamenti non saranno documentati da ricevute potranno essere obbligati a pagare nuovamente.

19. Per le coazioni, e per tutti gli atti di sopra stabiliti sarà osservata la qui annessa tariffa.

Gli uscieri o i servienti, che ricuseranno di prestarsi alle dimande de' Percettori, o trasgrediranno la tariffa saranno sospesi.

I Giudici di circondario o il supplente comunale sarà tenuto compilare in tali casi il processo verbale, e consegnarne la copia al Percettore o al contribuente, che ne avrà fatta l' istanza senza che pel verbale o per la copia si potesse esigere alcun dritto.

PARTE SECONDA

Versamenti del prodotto delle contribuzioni dirette ed obbligazioni dei Ricevitori generali e distrettuali, e dei Percettori.

20. I prodotti delle contribuzioni dirette saranno dai Percettori, Ricevitori distrettuali, e Ricevitori generali versati nel modo e proporzione stabilite nel Real Decreto dei 30 novembre 1824.

21. In esecuzione dell' articolo precedente i Percettori riceveranno dai rispettivi Ricevitori distrettuali per tutto il dì 10 dicembre di ciascun anno, per l' anno che segue, un foglio nel quale l' importo de' carichi sarà ripartito per scadenze ed obbliganze.

L' invio di tali fogli in triplice originale sarà eseguito per mezzo dei capitani d' armi, i quali rimarranno incaricati della firma de' Percettori legalizzata da' Sindaci di ciascun Comune. Di questi una spedizione sarà consegnata al Ricevitor distrettuale, ed altra verrà depositata nell' Intendenza della valle.

22 Similmente per l' epoca del dì 20 dicembre di ciascun anno i Ricevitori distrettuali sottoscriveranno i loro fogli di obbliganza, e l' invieranno per l' anno che segue in quadrupli originali al Ricevitore generale, il quale ne conserverà presso di se un esemplare, ne manderà un altro all' Intendente, e i due ultimi li spedirà direttamente nella Real Segreteria di Stato.

23. I Ricevitori generali per il dì 25 dicembre di ogni anno per lo anno seguente sottoscriveranno in triplice originale, ed invieranno al Ministero di Stato un foglio, che conterrà lo intero importo di tutti i carichi della loro valle, distribuito nelle rate e secondo l' epoche determinate nel Real Decreto de'30 novembre 1824. Con questo foglio di obbligazioni prometteranno di pagare alla Real Tesoreria in ogni scadenza la somma corrispondente. Di tali fogli il Ministero di unita a quelli dei Ricevitori distrettuali, giusta l' articolo precedente, ne rimetterà un duplicato al Controloro generale, ed un' altro al Tesoriere generale.

24. Le ricevute per contribuzioni dirette, che il Tesoriere generale rilascerà a' Ricevitori generali non che quelle che da questi contabili saran rilasciate ai Ricevitori di distretto esprimeranno il numero e le date delle obbliganze, a conto o a saldo delle quali le rispettive somme si son versate.

25. Niuna eccezione, qualunque ne sia il motivo, sarà valevole a dispensare gli esattori, Percettori, Ricevitori generali, e distrettuali dal pagare ne' giorni prefissi le somme poste a loro carico ne' fogli di obbligazioni. La mancanza di pagamento per parte de' contabili inferiori non sarà mai ammessa come scusa in favore de' contabili superiori.

Al solo Luogotenente generale è riservata, nell' occorrenza de' gravi accidenti, la facoltà di rilasciare un'ordine sospensivo. Quest'ordine enuncierà la somma, che convien sospendere, e la durata della sospensione.

Il contabile, che lo avrà ottenuto, lo esibirà originalmente al suo superiore immediato per rimettersi alla Tesoreria generale, e così differire il pagamento della somma indicata.

26. Ogni Percettore, o Ricevitore distrettuale, che nel giorno della scadenza di una obbligazione non ne avrà fatto pervenire lo intero importo alla rispettiva ricevitoria distrettuale o generale, ogni Ricevitore generale, che allo scadere di una sua obbligazione non ne avrà spedita alla Tesoreria generale la somma totale, o non ne avrà fatto l' uso da quella indicatogli, sarà soggetto alle coazioni.

27. Contro il Percettore o Esattore moroso sarà dal Ricevitore distrettuale inviato un Commessario, il quale procederà all' apposizione di uno o due piantoni, o al pignoramento, o al sequestro contro terze persone secondo che crederà più utile.

Per la vendita de' beni oppignorati sarà osservato ciò che è stato prescritto nell' art. 10 della parte prima del presente regolamento.

Se si tratterà di un'esattore comunale, il Sindaco ed i Decurioni risponsabili dello esattore da essi nominato saranno in dovere di pagare essi stessi le obbligazioni non soddisfatte, e mancandovi saranno astretti in via amministrativa.

Se si tratterà di un Percettore che abbia data la cauzione nella G. C. de' Conti, il Commessario potrà esercitare le coazioni di sopra stabilite tanto contro il Percettore, che contro i cauzionanti solidalmente obbligati nell' atto di cauzione. L' arresto personale contro il Percettore moroso, e suo cauzionante non potrà aver luogo che ne' soli casi di malversaziono e precedente l' autorizzazione superiore.

Riman fissato il termine di dieci giorni per durata della prima coazione a carico del Percettore o esattore moroso. Se i mezzi di coazione risulteranno in questo termine infruttuosi, il Percettore, elasso lo stesso, sarà sospeso previo l' ordine dell' Intendente, il quale farà nominare in suo luogo altro soggetto dal Decurionato.

L' Intendente farà rapporto motivato al Ministro di Stato Luogotenente generale per la destinazione del Percettore, e per gli ulteriori provvedimenti necessari alla esazione del credito, senza che il Percettore ed i cauzionanti per la sospensione o destituzione, s' intendano sciolti dalla obbligazione contratta nell' atto della cauzione.

Tutte le operazioni del Commessario saranno rimarcate in un distinto verbale.

Convenendo che fosse nota la condotta del Percettore che si troverà in ritardo, il Commessario esaminerà le scritture della percezione. A quest'effetto saran tenuti i Percettori o Esattori di tenere un registro ove figurar debbano partitamente tutti gl'introiti che da essi giornalmente si fanno a coerenza del proprio carico, il qual registro portar debba un numero d'ordine, la giornata del pagamento, il nome del contribuente, e la somma pagata. Nel caso previsto il Commissario di concerto col Sindaco farà chiamare i contribuenti, che sono portati come debitori, riconoscerà se vi sia appropriazione o malversazione, e compilerà coll'intervento del Sindaco il corrispondente processo verbale che sarà trasmesso al Ricevitore, il quale per mezzo dell'Intendente ne darà conto al Governo.

28. Il Ricevitore generale spedirà contro il Ricevitore distrettuale in ritardo un Commissario coi piantoni il di cui numero non sarà minore di cinque, e potrà essere maggiore a giudizio dell'Intendente. Egli stabilirà i piantoni nella casa del Ricevitore: esaminerà i registri della ricevitoria: procederà alle coazioni, e promuoverà insieme le disposizioni convenienti a fare astringere i Percettori morosi ne' modi stabiliti nel precedente art. 27.

Non saldandosi il debito del Ricevitore distrettuale in quindici giorni continuerà la coazione, e ne sarà riferito dal Ricevitore generale all'Intendente, non che al Controloro, ed al Tesoriere generale, i quali proporranno al Ministero di Stato le misure di sospensione o di destituzione che crederanno opportune. L'Intendente farà in questi casi i suoi rapporti direttamente al Ministero di Stato. I Controlori provinciali similmente ne faranno motivati rapporti al Controloro generale.

29. Il Tesoriere generale qualora osserverà che un Ricevitore generale non ha soddisfatto a tempo debito o in tutto o in parte qualcheduna delle obbliganze da esso sottoscritte per lo importare delle contribuzioni dirette, è facoltato mandare contro il Ricevitor e generale suddetto un Commessari della Tesoreria che sarà scelto tra gli uffiziali della stessa.

Il Commessario adempirà alle stesse parti indicate nell'articolo precedente per le coazioni verso i Ricevitori distrettuali.

30. Le disposizioni contenute negli articoli 28, e 29 circa l'esercizio delle coazioni de'Ricevitori generali avverso i Ricevitori distrettuali, e del Tesoriere generale avverso i Ricevitori generali non derogano a quanto è stabilito nell'articolo 15 del regolamento de' 17 agosto 1825.

31 I Commissari d'ogni sorta non sono in alcun modo autorizzati a ricever per conto dell'Erario dai contabili morosi le somme pel di cui ritardato pagamento essi sono stati spediti.

Quindi qualunque pagamento che a' contabili piacerà di fare presso de' Commissari, sarà a carico e rischio de' contabili medesimi, i quali non saranno giammai liberati dal loro debito verso l'Erario, che allorquando la somma dovuta si troverà debitamente versata nelle casse Regie.

Le disposizioni contenute nell'articolo 30 del Real Decreto de'30 di novembre 1824 sono applicabili al trasporto delle somme dovute da' contabili morosi; e perciò sempre che questi giustificheranno ai Commessari per mezzo delle cautele d'uso d'aver fatto pervenire presso i capitani di arme l'intera somma da essi loro dovuta, i Commissari, riscosse le spese di coazione, recederanno.

Nei casi in cui per ispontanea volontà de' contabili, non ostante ciocchè è stato detto nella prima sezione del presente articolo, fosse per aver luogo il pagamento a mano de' commissari in saldo dell' intero debito, e delle spese, i Commissari recederanno, e le coazioni resteranno sospese per tutto quel tempo che sarà necessario ad emettersi dal competente funzionario superiore i provvedimenti definitivi.

32. Le diete da pagarsi a' Commessari dai contabili in ritardo saranno di tarì sei al giorno per li Percettori ed Esattori, di tarì quindici pe'Ricevitori distrettuali; e di ducati quattro pe'Ricevitori generali.

Sarà loro pagata inoltre una indennità di viaggio per l'andata, e per lo ritorno a ragione di tarì uno e grana dieci a miglio, allorchè sono spediti contro i Percettori, ed Esattori, e di tarì due a miglio quando vanno ad astringere un Ricevitore generale o distrettuale. La somma dell' indennizzazione, ed il numero delle miglia saranno indicati nella Commessa.

Ai piantoni i contabili morosi dovranno dare tarì tre al giorno per ogni uomo, oltre l' alloggio, ossia caserma.

I Commessari rilasceranno ricevuta di ciò che riscuoteranno per diete, e per indennizzazione.

33. Gl' Intendenti sono incaricati della sorveglianza superiore sulla esazione delle contribuzioni dirette in ciascuna Valle. Essi prenderanno stretto conto della situazione di obbliganze de' Percettori, Ricevitori distrettuali, o Ricevitori generali.

34. I Sindaci egualmente dovranno esaminare la tenuta della contabilità, e regolarità de' Percettori indistintamente, o che questi siano di nomina Regia, o del Decurionato. Essi prenderanno esatta nota di carico di tutti gl' introiti di Regio conto classificato ramo per ramo. Rimarcheranno in questo notamento le somme, che devonsi esigere, l' esazioni fatte, e lo reste che rimangono; chiederanno conto de' motivi del ritardo della esazione; e ne faranno circostanziato rapporto all'Intendente.

35. Una Commessione composta dall'Intendente, Ricevitore generale, e Controloro provinciale si unirà nel giorno cinque di ogni mese, per discutere gli stati della percezione, che ciascun Ricevitore è nell'obbligo di presentare. Le deliberazioni saranno espresse in un distinto processo verbale in triplice originale, per rimettersene uno dall' Intendente al Ministro di Stato, altro dal Ricevitore al Tesoriere generale, ed il terzo dal Controloro provinciale al Controloro generale.

36. I Commessari de' quali i Ricevitori si dovranno valere ne'casi di sopra previsti, saranno eletti dal Luogotenente generale in vista della nota degli eligibili, che gli sarà presentata infra un mese, da correre dalla pubblicazione del presente, da'Ricevitori distrettuali, e generali per mezzo degl' Intendenti, i quali aggiungeranno le loro osservazioni circa la capacità ed onestà de' soggetti.

I Ricevitori saranno risponsabili degli abusi, e degli eccessi, che dai Commessari da loro proposti saranno commessi.

Il Luogotenente generale potrà in vista dell'esperienza proporre a S. M. quelle modificazioni che giudicherà di poter convenire al presente regolamento, o alla tariffa annessavi.

TARIFFA

Delle spese di coazioni approvata col Sovrano Rescritto de' 20 dicembre 1826.

1. Agli uscieri presso i Giudici di circondario, ed ai servienti comunali per l' affissione dell' avviso generale da farsi a' contribuenti, quindici giorni prima della scadenza del debito della fondiaria, e per lo verbale dell' affissione medesima in tutto tarì due (1).

Questa spesa sarà a peso del Percettore.

2. Per le intimazioni da farsi personalmente ai contribuenti, compresi gli originali, e copia delle dette intimazioni, e del corrispondente verbale sarà pagato agli uffiziali anzidetti il seguente diritto.

Se la somma dovuta non ecceda onze tre e tarì dieci, gr. dieci.

Dalle onze tre e tarì dieci, sino ad onze sei e tarì venti, tarì uno.

Dalle onze sei e tarì venti in sopra, tarì duo (2).

Dovendosi l'usciere per eseguire alcuna delle intimazioni suddette recare fuori del Comune di residenza del Percettore, in tal caso esigerà grana cinque per ogni miglio, tanto per la gita, che per lo ritorno.

3. Per l' indennità di un piantone nel Comune tarì due per ogni giorno, e fuori tari tre (3)

4. All' usciere, o serviente comunale pel dritto di pignoramento di mobili o di frutti attaccati al suolo compresa l' indennità a duo testimoni a tarì uno per uno, e l' originale e due copie del verbale da consegnarsi il primo al Percettore, e le copie una alla parte pignorata, e l'altra al depositario o custode, tarì cinque, e grana dieci (4).

Se il pignoramento avrà luogo fuori del Comune di residenza del Percettore sarà accordata l' indennità del viaggio come al n.° 2. all' usciere.

5. Al custode degli oggetti pignorati in mancanza di depositario volontario, tarì due per ogni giorno (5).

6. All' usciere o serviente per la pubblicazione ed affissione degli avvisi della vendita, compreso il verbale della eseguita pubblicazione ed affissione, tarì due (6).

Il diritto delle intimazioni da farsi [della pubblicazione ed affissione degli avvisi suddetti sarà regolato come al n.° 2.

7. Al perito per lo apprezzo degli oggetti pignorati, compresa la relazione da scriversi in breve sul verbale medesimo del pignoramento, sarà pagato il dritto seguente;

Se il credito per cui si è processo al pignoramento non ecceda le onze 10, tarì uno.

Dalle onze dieci sino alle onze trenta, tarì due.

(1) Articolo 5 del presente regolamento.
(2) Articolo 6 del presente regolamento.
(3) Articolo 7.
(4) Articolo 8.
(5) Articolo 8.
(6) Articolo 10.

Dalle onze trenta in sopra, tarì quattro (1).

8. All'usciere o serviente per dritto della vendita de' mobili, o de' frutti attaccati al suolo, compreso il verbale da redigerne.

Se il prezzo degli oggetti venduti non ecceda le onze dieci, tarì due.

Dalle onze dieci sino ad onze trenta, tarì tre.

Dallo onze trenta in poi, tarì cinque (2).

9. Per ogni citazione, ed intimazione, che avrà luogo nella procedura di sequestro, i diritti dell'usciere, o serviente comunale saranno regolati come al n.° 2. (3).

10. Per diritto di certificati da estrarsi, di competenza sia de'Ricevitori sia de'Percettori, non si potrà da costoro riscuotere più di due tarì per certificato, oltre il diritto del registro.

Facoltà de' Percettori, ed Esattori comunali di arrendare, o coltivare i fondi abbandonati, e soggetti a debito di fondiaria.

Real Decreto de' 15 Luglio 1828.

Art.° 1.° Accadendo che fondi rustici, ed urbani, appartenenti a persone sperimentate insolvibili del loro debito verso la nostra Tesoreria generale di Sicilia, rimangono inculti ed abbandonati dai padroni, qualunque sia la somma della imposta contribuzione, il Percettore o l'Esattore senza perdere il dritto di continuare ad astringere i debitori, potrà dopo il sesto mese darne parte al Sindaco del Comune. Questi farà citare per pubblico bando il proprietario a pagare la contribuzione. Non presentandosi costui fra cinque giorni, il Sindaco autorizzerà il Percettore o l'Esattore a fare coltivare, affittare o utilizzare altrimenti il fondo. Il Percettore o l' Esattore ne depositerà nella cassa comunale il prodotto, sul quale il Sindaco gli farà pagare le spese di coltura, la contribuzione corrente ed arretrata, e più il dieci per cento delle due somme precedenti, o terrà il rimanente a disposizione del proprietario.

2.° In qualunque tempo il proprietario può, pagando le spese di coltura, la contribuzione corrente ed arretrata, ed il dieci per cento di tutta la somma, riprendere il godimento del fondo, e fare per conto suo la raccolta pendente.

3.° Le disposizioni contenute nell'articolo 1°. sono meramente facoltative pei Percettori, e per gli Esattori.

Le disposizioni concepite in questo Real Decreto sono applicabili a qualunque fondo imponibile, secondo la dichiarazione fatta colla seguente Ministeriale del 16 di dicembre 1839.

(1) Articolo in del presente regolamento.

(2) Arti[illegible] [illegible].

(3) Li diritti degli uscieri per gli atti a danno de' contribuenti morosi debbono essere regolati con la limitazione contenuta nella tariffa giudiziaria del 1819. *Ministeriale de' 28 Maggio 1842*)

» Non essendosi potuto riscuotere la fondiaria dovuta nella tonnara di Bonagia perchè da più anni abbandonata dal proprietario Duca di Casteldimirto, ella con rapporto de' 20 dello scorso novembre ha fatto presente il dubbio, se fosse applicabile al caso il Real Decreto del 15 di luglio 1828, il quale prescrive che trovandosi fondi abbandonati, possa il Percettore affittarla nello interesse della fondiaria colle formalità dal decreto medesimo stabilite.

» Interrogato sul proposito il Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte de'conti, ha egli osservato che nello spirito del Decreto summentovato entrano non solo i fondi rustici ed urbani, ma ben anche qualunque rendita imponibile, perocchè non altro è lo scopo cui mira, se non che di facilitare l'esazione della contribuzione fondiaria. È stato quindi di avviso che senza bisogno di Sovrana dichiarazione possa il Decreto in parola applicarsi benanche alle tonnare, ai mulini, e ad ogni altra specie di rendita che appartenga alla classe delle rendite civili.

» Essendomi determinato ad approvare il parere del magistrato suddetto, ne prevengo lei in risposta per l'uso che ne risulta ».

» Pel caso particolare fu poi con Ministeriale del 17 di giugno 1841, di cui segue l'estratto, raccomandata la circospezione, colla quale i Percettori ed Esattori debbono far uso della facoltà loro conceduta.

Non dubito intanto, che in questo e nei casi simili ell'abbia provveduto con tutto accorgimento al regolare esercizio della facoltà data ai Percettori ed Esattori comunali, con Real Decreto del 15 di luglio 1828, di poter dare in affitto o coltivare i fondi rustici ed urbani rimasti inculti, ed abbandonati, e soggetti a debito di fondiaria, la qual disposizione per atto governativo del 16 di dicembre 1839 fu estesa alle tonnare. Nondimanco giova dirle, che per quanto si può, debbonsi prima di ogni cosa mettere gli aventi diritto nello stato di poter giovare ai loro interessi, e che conviene celebrare gl'incanti per gli affitti col concorso de'Sindaci, e nei modi legali, tenendosi allo stato precedente, ed in mancanza di esso, a quello di una perizia; procedendosi regolarmente alle diminuzioni della decima e della sesta; e procacciandosi in fine, quando il bisogno l'imponga, offerte regolari fuori stato, e colle condizioni più vantaggiose che si potranno ottenere.

Non è regolare procedersi contro i Decurionati per lo semplice inadempimento delle così dette obbliganze di rinvio soscritte dagli esattori pe' territorî di Palermo e Monreale, bensì responsabili sono de' valimenti, malversazioni, ed appropriazioni delle somme di qualunque modo dagli esattori di loro nomina riscosse col titolo dell' officio.

REAL SEGRETERIA E MINISTERO DI STATO PRESSO IL LUOGOTENENTE GENERALE NEI REALI DOMINÎ AL DI LA' DEL FARO.

Napoli 27 dicembre 1832.

Con rapporto del 23 luglio scorso ella si è data a sostenere, che i Decurionati de'Comuni compresi ne' territorî di Palermo, e Monreale non debbano rispondere pe' rispettivi esattori in riguardo allo obbligazioni di rinvio, che hanno sottoscritto dallo esercizio 1831 in quà nello interesse de'Percettori de' cennati due Comuni, da chè oltre di non trovarsi dal Governo ordinata siffatta responsabilità, tali fogli di rinvio non disobbligano i ripetuti Percettori di Palermo, e di Monreale per la fondiaria del territorio.

Or io dopo di avere inteso in assunto il Tesoriere generale, ho considerato che a retto ragionare sia da distinguersi la responsabilità, che converrebbe ai Decurionati addossarsi per ogni inadempimento alle obbliganze degli esattori, di cui son essi garanti solidali, dall' altra, che hanno ne' casi di valimento, malversazione, o appropriazione di fondi Regl, che presso questi ultimi pervengano.

In quanto alla prima ho riputate ben ragionevoli lo di lei osservazioni, alle quali si è uniformato il Tesoriere generale, da chè lo espediente per le così dette obbliganze di rinvio, che nello interesse dei Percettori di Palermo, o di Monreale fu dal Governo adottato, mentre lascia interi gli obblighi di costoro, non possa, nè debba estendere per tutti gli effetti una legge di estremo rigore, quale è quella della responsabilità solidale dei Decurionati pegli esattori di loro elezione.

Rispetto però alla seconda ho io osservato esser principio generale, che risponder debbe del proposto a un servizio qualunque colui, che vel propone; principio, che si è applicato, ed esteso sino alle maggiori conseguenze della legge della materia, cho stabiliscono la responsabilità dei Decurionati pegli esattori di loro nomina.

D' altronde ho riflettuto, cho due obbligazioni i Decurionati assumono nella scelta degli esattori, la prima che riguarda lo esatto adempimento della obbliganza de' fondi, che fan carico forzato di quelli agenti primi della percezione;

La seconda tendente in generale a garentire tutti quei fondi Regl, che nella loro cassa a qualunque titolo pervengono presso loro nella cennata qualità.

Quindi per queste, ed altre considerazioni da lei rassegnate, e dal Tesoriero generale, ho nel Consiglio de' 18 andante dichiarato, che per lo semplice inadempimento delle così dette obbliganze di rinvio soscritte dagli esattori di detti territorî, mal proprio sia il procedere contro i De-

cumunati rispettivi, ma che responsabili a tutto rigore siano nei casi di valimento, e malversazione, ed appropriazione delle somme di qualunque modo col titolo dell' officio riscosse, e non versate, o malversate dagli esattori di loro nomina

Il che partecipo io a lei di riscontro per l'uso, che convenga di sua parte.

Spiegazione sulla responsabilità per le contribuzioni scadute, e non esatte nella successione di un Percettore, o Esattore ad un' altro.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 4 di Febbraio 1835 (1).

Sorto costì il dubbio sulla regola da tenersi per la riscossione dei resti che lasci un Percettore uscendo di carica, e subentrandogli un' altro S. A. R. il Luogotenente Generale, come si è da V. E. manifestato con rapporto del 10 del passato novembre, ha ordinato di rassegnare a S. M. le seguenti proposizioni.

1°. Che si proceda sui beni e sulle persone degli agenti passati della Tesoreria, che erano obbligati ad adempire l' obbliganza e non l' adempirono, e che dovettero assicurare l' interesso dello Erario con delle valide cauzioni; mettendosi a quest' oggetto d'accordo il Tesoriere generale e lo Agente del contenzioso, e provocando dal Governo tutte le provvidenze che saranno necessarie.

2° che avendo questi agenti passati un' interesse diretto sulla esazione degli arretrati, la quale va in diminuzione del loro debito, e recando ad essi il maggior danno la negligenza del Percettore attuale, nè avendo essi medesimi facoltà propria, si mettano d' accordo coll' esercente, sollecitando il ripianamento del debito, e concorrendo con esso alla esazione giusta una Ministeriale dei 12 di marzo 1832, potendo recar le loro istanze al Tesoriere, ove osservassero negligenza nel Percettore.

3.° che in quanto ai Percettori in esercizio si dichiari dal Governo, che per dovere della loro carica sono essi obbligati ad esigere i resti, non essendo data ad altri questa facoltà; che questa obbligazione, la quale nel principio della gestione di un Percettore è sussidiaria coi Percettori passati, diverrà solidale con quelli, ove, dopo un discreto spazio di tempo della loro gestione, in cui si sarebbe potuto mettere l esazione al corrente, si faranno figurare dei resti; dichiarando espressamente, che dopo tal discreto termine (il quale non possa mai eccedere gli anni quattro di amministrazione di un Percettore), il Governo non suppone più resti del di lui predecessore, e che qualora ve ne siano, sono da attribuirsi alla negligenza dei Percettori attuali, e quindi per gli effetti lega-

(1) Real Rescritto diretto al Ministro Segretario di Stato presso S. A. R. il Luogotenente generale in Sicilia.

li della loro responsabilità si faranno essi soggiacere solidalmente a quell'obbligazione stessa, alla quale sono sottoposti i gestori passati, debitori di obbliganza:

4.° che affrettandosi l'esazione mercè le coazioni ai Percettori passati e la di loro assistenza cogli esercenti, e mercè la premessa dichiarazione contro questi ultimi, si usi la misura antecedentemente proposta, di contrapporsi cioè le somme esatte in un mese alla rata dell'obbliganza di un Percettore per lo stesso periodo, imputandosi il dippiù in isconto del debito dei passati gestori, ed evitando che il Percettore possa far figurare nel mese seguente il dippiù che riscosse nel mese precedente; salvo che si trattasse di somme provenienti da coazioni direttamente esercitate contro il passato Percettore, le quali in tal caso dovranno esclusivamente andare in disconto de' suoi resti, e non mettersi a calcolo della quota dodicesimale di conto del novello agente.

S. M. cui ho tutto ciò umiliato, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato del primo del corrente approvare le proposizioni dell'A. S. R. in quanto riguarda gli attuali Percettori col quali non potrebbe usarsi molto rigore. Per lo sistema poi da tenersi coi nuovi ha la M. S. ordinato, che si faccia conoscere a cotesto Real Governo il metodo che si usa qui in Napoli, affinchè ravvisandolo applicabile a cotesta parte de'Reali dominii, ne possa fare la conveniente proposizione.

Nel R. Nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente, manifestandole giusta i Sovrani ordini, che il metodo qui in osservanza è il seguente. (1).

Li Diritti dovuti agli Uscieri, a serventi Comunali per le notifiche di sequestro fatte a' terzi in danno di un contribuente moroso debbono essere regolari con la limitazione contenuta nella tariffa giudiziaria del 1819.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 28 Maggio 1842

Il Ministro Segretario di stato di Grazia e Giustizia con suo uficio del 5 marzo ultimo mi ha manifestato un dubbio promosso dal Procuratore Regio presso il Tribunale Civile di Catania. Il dubbio era il seguente.

Nella tariffa per le spese di coazioni contro i contribuenti morosi approvata col Rescritto del 20 dicembre 1826 al num. 9 si legge, che per ogni citazione, ed intimazione che avrà luogo nella procedura di sequestro, i dritti degli uscieri o serventi comunali saranno regolati come al num 2. Nel num. 2 è fissata una scala da grana 10 a carlini due secondo i ca-

(1) Non si trascrive il metodo in osservanza ne'Reali Dominii continentali poichè è quello dettagliato nel Regolamento de' 25 Febbraio 1810 riportato nel presente Volume.

si. Or dovea determinarsi se per la notifica degli atti di sequestro a danno de' contribuenti morosi spetta all' usciere lo stesso onorario di carlini due per ciascuno de' terzi sequestrati a danno dello stesso contribuente, ovvero debbe applicarsi la limitazione posta con la tariffa giudiziale del 1819, cioè che l' usciere percepisca l' onorario intero per lo solo atto originale, ed il quarto dell' onorario per ciascuna copia che rilascia ai terzi sequestrati ed al debitore.

S. E. il Ministro di Giustizia nel manifestarmi questo dubbio si è compiaciuto aggiungere che egli opina per la limitazione prescritta dalla tariffa giudiziaria, sì perchè è ragionevole che la tariffa speciale del 1826 sia interpretata con la tariffa comune del 1819 e sì perchè non conviene gravare le parti di spese che talvolta potrebbero diventare eccessive.

In risposta con mia lettera di questa stessa data ho assicurato S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia di uniformarmi interamente al suo avviso, e di trovar giusto che i dritti degli uscieri per gli atti a danno dei contribuenti morosi sieno regolati con la limitazione contenuta nella tariffa giudiziaria.

Ne la prevengo per sua intelligenza, e per le disposizioni che ne risultano.

Gli fitti che si fanno dagli Esattori, e Percettori de' fondi de' debitori di tassa fondiaria, non possono eccedere la durata di due anni

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M. NE' REALI DOMINI OLTRE IL FARO.

Palermo 5 Febbraio 1845.

Da S. E. il Ministro delle Finanze è stato scritto quanto segue.—Eccellenza — Con Decreto Reale del dì 15 Luglio 1828 si trova stabilito per la percezione fondiaria di cotesti Reali domini, ed in conformità delle leggi del Continente, che qualora qualche fondo rimanesse incolto ed abbandonato dal proprietario, il Percettore o Esattore possa a sua cura utilizzarlo affittandolo, o facendolo coltivare, salvo al proprietario il dritto di riprendere il fondo sempre che il voglia, pagando le spese di coltura, la contribuzione corrente e arretrata, ed il 10 per 100. sulla intera somma.

Ora in occasione di un rapporto del Percettore di Partinico V. E. facevami osservare che i Percettori ed Esattori incontrano molta difficoltà a trovare affittatori per timore di essere respinti in qualunque tempo piacesse al proprietario rientrare nel possesso del fondo: V. E. aggiunge, dietro l' avviso di cotesta Commessione di Revisione, che bisognerebbe apportare una spiegazione alla legge, dichiarando che la facoltà del proprietario non s' intenda potersi esercitare se non quando il fondo è tenuto in economia, e non quando è affittato; tanto più che il Decreto degli 8 agosto 1833 che dovrà applicarsi per la riscossione de' nuovi catasti, statuisce precisamente questa limitazione essendo detto all' art° 65 di quel

Decreto che i proprietari potranno riprendere il godimento *del fondo nel caso in cui fosse coltivato in economia dall' Esattore.* (1) Le osservazioni di V. E. e della Commessione sono più che fondate, ed è indubitato che il pericolo di vedersi escluso improvisamente dal fondo allontanerebbe qualunque affittatore. Ma io confesso a V. E. che non veggo come questo timore possa nascere dalla legge del 1828. Quella legge non contiene letteralmente la spiegazione che si è messa di poi nel citato Decreto del 1833, ma certo quella legge non potea avere intenzione di contraddire alle regole fondamentali del dritto civile del Regno. Or per diritto civile un' affitto stipulato legalmente non si scioglie per volontà ed arbitrio del proprietario, ed ogni affitto convenuto con persona che o per patto o per legge rappresenta il proprietario, si ha come convenuto col proprietario medesimo, il quale dee rispettarlo per tutto il termine della convenzione. Nel caso presente il Percettore rappresenta il proprietario per la facoltà che ne ha avuta dalla legge, onde pare che tutte le facoltà attribuite al proprietario in quanto al ripigliare il suo fondo non possono arrivar mai a disfare lo affitto ed a scacciare l' affittatore. Sembra per contrario che debba rispettarlo come fatto da un suo legittimo rappresentante. Posso infatti assicurare V. E. che così appunto si è intesa la cosa nel Continente, dove neppure si ha limitazione alcuna intorno alla durata degli affitti, che è rimessa alla prudenza e giudizio dello Esattore o Percettore sebbene soglia limitarsi ad un solo anno.

Se V. E. non ha altro ad osservare in contrario, io crederei quindi che bastasse istruire i Percettori ed Esattori sopra la vera intelligenza del Decreto del 1828, e sarebbe anche utile inculcare la cautela suggerita dalla Commessione di Revisione, cioè di fare esprimere ne' contratti questa clausola dichiarativa per assicurare d'oggi innanzi gli affittatori, e per togliere i proprietarî da una falsa persuasione.

In quanto poi al fissare la massima durata di tali affitti, come la Commessione mostra desiderare, sembra che laddove per particolari

(1) L' art. 65 del citato Real decreto degli 8 Agosto 1833 è il seguente.

» Accadendo che fondi rustici o urbani appartenenti a persone sperimentate insolvibili rimangono inculti, ed abbandonati dai padroni, qualunque sarà la somma della impostavi contribuzione, lo Esattore, senza perdere il dritto di continuare ad astringere i debitori, potrà dopo il sesto mese darne parte al Sindaco del Comune. Questi farà citare per pubblico bando il proprietario a pagare la contribuzione. Non presentandosi costui fra cinque giorni, il Sindaco autorizzerà l' Esattore a far coltivare, affittare o utilizzare altrimenti il fondo. L' Esattore ne depositerà nella cassa comunale il prodotto, sul quale il Sindaco gli farà pagare le spese di cultura, la contribuzione corrente, ed arretrata, e più il dieci per cento delle due somme precedenti, e terrà il rimanente a disposizione del proprietario.

» In qualunque tempo, nel caso in cui il suo fondo fosse coltivato in economia dall' Esattore, il proprietario potrà, pagando le spese di cultura, la contribuzione corrente, ed arretrata, ed il dieci per cento di tutta la somma, riprendere il godimento del fondo, e fare per conto suo la raccolta pendente.

» Questa disposizione, e quella dell' articolo seguente saranno meramente facoltative per gli Esattori »

» Art. 66. Se il fondo abbandonato dal proprietario insolvibile sarà una casa diruta ed affatto inservibile, l'Esattore potrà nel tempo stabilito nell' art. 31 presentare in nome proprio un reclamo particolare, e domandare che la contribuzione sia discaricata ».

circostanze non possa limitarsi ad un solo anno. si debba rimettere alla prudenza del rispettivo Intendente sugli avvisi degli stessi Agenti finanzieri, e purchè non ecceda un secondo anno.

Decreto ed istruzioni sulla macinazione de frumenti, orzi, e granoni in Sicilia.

Palermo 17 Dicembre 1838.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Fin dal primo avvenimento al Trono dei nostri maggiori, le nostre cure furono costantemente rivolte a' mezzi, onde render più lievi alle popolazioni del Regno il peso delle pubbliche contribuzioni, ed i nostri sudditi della Sicilia poterono esperimentare gli effetti di questo desiderio nel Real Decreto de' 27 marzo 1832, col quale il dazio sulla carne rimase abolito. L'ultimo giro fatto per l'Isola, onde conoscere, e verificare da Noi stesso i bisogni delle popolazioni, non meno che quanto sia più necessario ad aumentare la loro prosperità, ci ha mostrato, che siavi altro campo di potere fare ad esse sperimentare gli effetti della nostra affezione, e della nostra clemenza coll' alleviare, e coll'apportare delle utili riforme su l' imposizione del macino.

Considerando, che il dazio sul macino sia quello, che più direttamente graviti su la classe più povera delle popolazioni, e che i modi introdotti in Sicilia per esigerlo siano i più dannosi, e tendano specialmente ad inceppare l' industria rurale, il di cui miglioramento forma la prima delle nostre cure;

Veduti i voti de' Consigli provinciali, ed il parere della Consulta di Sicilia;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue;

Art. 1. Dal primo gennaio del prossimo anno 1839 la tariffa del dazio fiscale sul macino in Sicilia, che attualmente è di tarì 13, e grana 12 a salma, (pari a ducato uno e grana trentasei) sarà diminuita a tarì 9, e grana 12 (pari a grana novantasei) per ogni salma legale. In conseguenza a contare dalla detta epoca, si esigeranno dai consumatori grana dodici, ossiano bajocchi sei a tumolo, in luogo di grana diciassette.

2. Al *deficit* che deriverà alle nostre Reali Finanze di circa ducati 400 mila dalla diminuzione di tariffa accordata con l' articolo che precede, supplirà la egual somma, che si ritrae dal contratto pel commercio dei zolfi, il di cui prodotto vogliamo addetto in preferenza ad alleggerire una imposizione, che gravita sulla intera popolazione Siciliana, che inceppa i progressi dell' agricoltura, ed è più gravosa ai più poveri.

3. Sono eccettuate per ora dalla enunciata disposizione le città di Palermo, Messina, Catania e Caltagirone, la condizione delle quali non essendo simile a quella del resto de'Comuni della Sicilia, esige che si adottino diverse misure pel miglioramento della loro amministrazione, di cui ci stiamo occupando.

4. È abolito il sistema di esazione del dazio sul macino conosciuto sotto il nome di *rurale* ne'Comuni ove ha luogo. Sono annullate in conseguenza tanto le così dette *Istruzioni di Piazza*, quanto i metodi per la percezione del consumo rurale, che in parte ne differiscono e van compresе sotto il nome di *patrie*, e *locali costumanze*

5. È abolita altresì la *bolletta di transito*. Allorchè le farine, il pane o le paste lavorate dovranno passare pel tenimento di un Comune diverso da quello, nel quale hanno già pagato il dazio, basterà a liberare da ogni molestia coloro, che ne faranno il trasporto, il *visto* apposto alla *bolletta* o *polizza di sgabello* dal collettore del luogo, pel quale sono obbligati a transitare. Il collettore sarà tenuto a prestarsi senza il menomo indugio all'apposizione di che tal visto, sempre che ne sarà richiesto; non dovrà esigere per tale oggetto qualunque benchè minima retribuzione, e sarà punito quale concussionario in ogni caso di trasgressione a norma dell' articolo 196 delle leggi penali.

Laddove la officina del collettore non sia sulla strada di passaggio, ma in luogo molto discosto, vogliamo, che il Direttore generale de' dazi indiretti stabilisca precedentemente il sito, nel quale tale officina o una delegazione di essa debba esser collocata pel comodo di coloro, che sono obbligati a farsi vistare la polizza.

6. Il dazio sul macino sarà generalmente pagato da tutti i consumatori, così de' luoghi abitati, come delle campagne, al momento, in cui vorranno portare al molino i cereali, ricevendo allora contro il pagamento del dazio la così detta *bolletta* o *polizza di sgabello*, la quale ne attesti la soddisfazione nel modo, e con le forme in uso pel dazio sul macino conosciuto sotto il nome di civico.

7. Le disposizioni de' precedenti articoli 4, 5, e 6, avranno effetto da' nuovi appalti in poi per que'Comuni, ove trovandosi affittata la percezione del dazio, la durata dell' appalto non avrà termine col corrente dicembre, a meno che al Direttore generale de' dazi indiretti non riesca di far consentire gli appaltatori alle modificazioni corrispondenti dei rispettivi contratti.

8. In tutti que' Comuni, ne' quali era in uso, e si troverà abolito, per effetto del presente nostro Decreto, il metodo di esazione del *macino rurale*, l' amministrazione comunale sarà risponsabile verso la nostra Real Tesoreria della integrità della quota attribuita all' intero Comune, e sarà tenuta di pagare la somma, che mancherà al pieno di quest' ultima.

9. Laddove non riesca di dare in appalto la percezione del dazio sul macino in uno de' Comuni indicati nell' articolo che precede, gl' Intendenti di accordo col Direttore generale de' dazi indiretti, prenderanno nella percezione una ingerenza immediata ed adopreranno tutti i mezzi opportuni, onde sieno eliminati gli abusi, e le frodi, dalle quali potrebbe derivare la minorazione del prodotto, ed il dazio stesso si renda meno sensibile, o gravoso alle nostre amate popolazioni.

Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni darà agl'In-

tendenti le istruzioni opportune per lo esatto adempimento delle disposizioni di questo articolo, e dell' altro, che precede.

10. La disposizione dell' articolo 8 avendo per oggetto di render sicuro l' introito della rendita del dazio sul macino necessaria a supplire alle spese dello Stato, sopra tutto dopochè ci siamo determinati a diminuirla di un terzo pel sollievo de' nostri amatissimi sudditi, gl' Intendenti sono espressamente, e nel modo il più particolare incaricati di adoperaro la massima vigilanza d' accordo col Direttore generale de'dazi indiretti onde rompere il monopolio negli appalti, scovrire, ed impedire le frodi, tanto per sottrarre i Comuni alla prescritta responsabilità, quanto per accrescere gl' introiti della Finanza, mettendoci così nel grado di poter applicare somme maggiori alle spese di pubblica utilità.

11. Nel caso preveduto con l' articolo 9 gl' Intendenti sulla proposizione de'Decurionati, e dopo l' approvazione del nostro Ministro Segretario di Stato pegli Affari Interni, sono autorizzati a porre in opera quelle misure, che stimeranno più efficaci, e che tendano ad assicurare la percezione del dazio col minor possibile aggravio dei contribuenti. Potranno a tale oggetto accordare a' proprietari, od altri coltivatori di vaste tenute, i quali consumano quantità non picciole di cereali per menare innanzi la loro industria, quelle dilazioni al pagamento, che giudicheranno convenienti nel modo, e forma, e con quelle garentie che crederanno opportune, ed atte a conciliare il comodo di tali contribuenti con la sicurezza delle percezione.

12. Il Direttore generale de' dazi indiretti nel corso di questo mese compilerà lo istruzioni, che conterranno lo applicazioni delle disposizioni del presente nostro Decreto per la percezione del dazio sul macino nei Comuni, ove è in vigore l'abolito metodo *rurale*, e le farà mettere provvisoriamente in osservanza. Ne trasmetterà contemporaneamente due originali conformi per mezzo del nostro Luogotenente generale a ciascuno dei nostri Ministri Segretari di Stato delle Finanze, e degli Affari Interni, che le presenteranno alla nostra Sovrana approvazione, dopo di essersi posto di accordo fra di loro.

Lo stesso Direttore generale per gli appalti, che non avran termine alla fine del corrente dicembre, stabilirà la somma che ogni appaltatore dovrà pagare di meno in proporzione della tariffa diminuita. Pronunzierà del pari su di ogni altra quistione con gli appaltatori, alla qualo potrà dar luogo la esecuzione del presente Decreto, autorizzandolo nel tempo stesso a passar con essi quelle convenzioni, che giudicherà opportune. Ne' casi dubbi egli adotterà provvisoriamente quelle misure, che stimerà giuste, e ne farà rapporto per mezzo del nostro Luogotenente generale a' suddetti nostri Ministri Segretari di Stato, i quali prenderanno i nostri ordini.

In ogni caso però gli appaltatori non potranno rivolgersi che a Noi per la via del ricorso avverso le determinazioni del Direttore generale, ed è vietato a'Tribunali, ed a'Giudici del contenzioso amministrativo il conoscere delle loro domande, qualora ne presenteranno, onde reclamaro da tali determinazioni. In pendenza della nostra risoluzione Sovrana, queste ultime avranno effetto, o gli appaltatori potranno essere astretti allo adempimento in via esecutiva.

13. I nostri Ministri Segretari di Stato degli Affari Interni e delle Fi-

nanze, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

——

Istruzioni per la contribuzione del regio dazio sulla macinazione de' frumenti, orzi, e granoni, formate in adempimento dell'art. 12 del Real Decreto de' 17 dicembre 1838.

Art. 1. Essendosi S. M. degnata colla sua Real clemenza di far grazia alla Sicilia, minorando dal primo di gennajo 1839 il dazio sulla macinazione de'frumenti, orzi, e granoni da tarì 13, 12 a tarì 9, 12 pari a grana novantasei napolitane per ogni salma legale; i contribuenti pagheranno generalmente il detto dazio nella proporzione di grana dodici, ossiano bajocchi sei per ogni tumolo in vece delle grana diciassette che han pagato sinora.

2. Nella minorazione del dazio di cui è parola nell'articolo precedente, non van comprese le città di Palermo, Messina, Catania, e Caltagirone, essendosi S. M. riserbata di provvedere altrimenti al miglioramento di loro amministrazione.

3. La prelodata M. S. mirando sempre alla prosperità di questi suoi amatissimi sudditi, si è degnata inoltre abolire il sistema di esazione inteso sotto nome di *consumo rurale*. Quindi abolite sono le *Istruzioni di Piazza*, e tutti quegli altri metodi particolari, che si sono chiamati sinora *patrie costumanze*, salvo ciò, che sarà detto nell'art. 21.

4. Il dazio sul macino sarà generalmente pagato da tutti i consumatori, così de' luoghi abitati, come delle campagne, al momento in cui vorranno portare a' mulini i frumenti, gli orzi e i granoni.

5. In ogni Comune vi sarà all'uopo, come al presente è, una collettoria destinata a ricevere i prodotti del dazio, ed a rilasciare le corrispondenti bollette, ossiano *polizze di sgabello*.

6. Sarà tenuto in ciascuna collettoria un registro a matrice con triplice bollette, nelle quali si descriveranno:

1. Il numero progressivo, e la data corrente;
2. I nomi e cognomi de' contribuenti;
3 La quantità del grano, orzo o granone da macinarsi, ed il dazio corrispondente;
4. In fine il termine, per cui è valitura la bolletta.

7. La durata della bolletta sarà, secondo l'attuale sistema, di giorni due liberi, oltre quello della data. Verrà elargato questo termine, ove circostanze particolari consiglino una eccezione, la quale potrà ordinarsi dal Direttore generale de' dazi indiretti, dopochè avrà inteso l'Intendente della Provincia.

Scorso il termine suindicato, ogni bolletta non avrà più vigore, e s'intenderà, come non fatta, nè rilasciata.

8. Finchè non saranno sulla uniformità eseguiti i registri delle triplici bollette, continueranno ad aver vigore le così dette *polizze di sgabello* nel modo e nella forma che al presente sono.

9. Delle triplici bollette una resterà a matrice, e le altre due unite insieme saranno consegnate al contribuente o conduttore.

10 Nessuno potrà entrare con frumento, orzo o granone ne' mulini, se pria non si provvede della corrispondente bolletta di pagamento, e non mai il genere potrà essere in quantità maggiore di quella dichiarata in essa.

Quindi il conduttore giunto appena al mulino dovrà consegnare al mugnajo tanto il genere, quanto la doppia bolletta, la quale secondo il consueto, verrà legata al sacco.

11. Il mugnajo al momento, in cui avrà luogo la macinazione, distaccherà dal sacco la bolletta, e la collocherà in un sito esposto alla vigilanza de' custodi del dazio. Allorchè poi il grano è stato ridotto in farina, e rimesso nel sacco, dovrà egli separare le gemelle della bolletta' ed unendone una al sacco della farina, conserverà l' altra in modo da poterne rendere ragione ad ogni richiesta.

12. L' entrata del grano, e l' uscita delle farine da' mulini non è permessa, secondo il sistema in vigore, nè prima di spuntare il sole, nè dopo le ore ventiquattro.

13. Quantevolte fosse in uso di pagarsi la molenda ai mugnai in frumento, questo, appena entrato nel mulino, dovrà secondo le disposizioni in vigore riporsi in un granaio, o in cassa a due chiavi, delle quali una resterà in potere del mugnaio, e l' altra presso il fittajuolo del dazio, o di lui persona incaricata, ovvero presso l' agente dell' amministrazione, nel caso in cui il dazio non fosse arrendato.

14. Il mugnaio, che trasgredirà l' osservanza degli articoli anzidetti, sarà soggetto alle penali, giusta i bandi che sono stati in vigore.

15. In caso, che il mugnaio fosse povero, o inabile a soddisfare prontamente la multa, si metterà il sequestro al diritto di molenda, che risponderà in tutti i casi per le multe dovute dal mugnaio.

16. Il proprietario, o conduttore nel riportare, sia dentro l' abitato del Comune, sia nelle campagne del territorio, il grano già macinato, dovrà gelosamente custodire la bolletta; e ad ogni incontro delle persone legittimamente incaricate dovrà, richiesto, esibirla.

17. Ove in questo trasporto la bolletta non si esibisse, o la quantità della farina fosse maggiore di quella segnata nella bolletta, vi sara luogo a contravvenzione punibile, secondo le disposizioni in vigore.

18. Il dazio sulla macinazione avendo in ogni Comune un amministrazione distinta e separata, sia nell' interesse dei rispettivi gabellieri, sia in quello della Tesoreria generale, vi sarà pure una vigilanza separata. Quindi se accadesse di doversi il grano macinare in territorio diverso da quello del Comune, ove deve consumarsi. ed ove ha già pagato il dazio, in tal caso il conduttore pria di giungere al mulino avrà l' obbligo di recarsi alla collettoria del Comune, nel di cui territorio deve passare, affinchè il collettore apponga il *visto*, sulla bolletta di pagamento. Il conduttore non sarà per tal modo soggetto a veruna molestia nel territorio, pel quale dovrà egli passare. Il collettore si presterà senza il menomo ritardo alla esecuzione del citato suo dovere, non permettendosi di esigere qualsiasi minima retribuzione, e in ogni caso di trasgressione sarà considerato, come concussionario, e punito a norma dell'articolo 196 delle leggi penali.

19. Ove mai la collettoria, che deve apporre il *visto*, fosse collocata in luogo molto distante dalla strada di passaggio per andare al mulino allora sarà presa in considerazione questa particolare circostanza, e il Direttore generale, dopochè avrà intesi gl' Intendenti, provvederà o ad un cambiamento di sito della collettoria, o allo stabilimento di una delegazione di essa per comodo di coloro che sono obbligati a farsi vistare le bollette.

20. Nella imposizione del dazio sul macino essendo consacrato il principio, che si paghi in quel Comune, nel di cui territorio si consuma la farina, il pane, la pasta lavorata, e il biscotto, ne avviene, che ogni qualvolta tali generi vengano da un territorio ad un altro trasportati per la consumazione, devesi il dazio corrispondere alla collettoria del Comune, ove il genere si vuol consumare; nè potrà allegarsi dal conduttore di essere stato il dazio soddisfatto in altro Comune nel tempo della macinazione del grano. Accadendo questo caso, il conduttore avrà cura di munirsi della bolletta di pagamento dalla collettoria del Comune, in cui dovrà consumare.

21. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti avranno effetto da' nuovi appalti in poi, per que' Comuni, ove trovandosi affittata la percezione del dazio, la durata dell' appalto non avrà termine col corrente dicembre; salvochè riuscisse al Direttore generale di far consentire gli arrendieri alle modificazioni corrispondenti dei rispettivi contratti, dovendosi intanto osservare per essi le convenzioni rispettivamente stabilite.

22. In quei Comuni, dove particolari modi di precauzione sono presentemente in legittima osservanza, i quali non si oppongano alle prescrizioni contenute nel Real Decreto del 17 dicembre di quest' anno, saranno tali modi conservati, finchè non sia diversamente disposto.

23. Le contravvenzioni saranno trattate, e decise, secondo i metodi attualmente in vigore, e i trasgressori puniti a mente dei bandi che han tenuto luogo di legge sulla materia.

24. I custodi del macino saranno presentati da' rispettivi gabbellieri a' Direttori Provinciali competenti per questo ramo di Finanza, ed essi secondo gli ordini del Direttore generale, rilasceranno le patenti a coloro, che dietro le opportune perquisizioni crederanno degni di appartenere a questa classe di forza pubblica. I custodi porteranno nel collare la insegna dell'Amministrazione nel modo stesso, che sinora han praticato.

25. Restano pienamente confermate le disposizioni tutte, che riguardano i mulini, e i doveri dei mugnai.

In conseguenza di ciò saranno osservate le regole concepite ne' seguenti paragrafi.

1° I mulini ad acqua non possono essere attaccati ad altri edifizi, o case di abitazione.

2° Debbono avere unica porta, e le finestre essere custodite con grate di ferro.

3° Debbono essere soggetti alle visite, ed ispezioni delle persone legittimamente incaricate della percezione del Regio dazio sul macino.

4° Le stanze interne aggregate ai mulini si considerano, come continuazione dei mulini stessi, talmente che non vi sia bisogno dell' intervento dell' ufficiale di polizia giudiziaria per la esecuzione delle visite, e delle ispezioni.

26. Attesa l'abolizione dei metodi del consumo rurale, rendeno essenzialmente necessaria la stretta vigilanza su' centimoli, è indisper bile che quegli sparsi nelle campagne sieno ridotti in luoghi sicuri, c facile custodia. Quindi infra un mese gli anzidetti centimoli dovranno sere riuniti in uno, o più luoghi da designarsi provvisoriamente dagl' tendenti, e da approvarsi diffinitivamente dal Direttore generale dei d indiretti.

Tali recinti saranno considerati, come mulini ad acqua, e stara soggetti a tutte le regole, che per essi sono in vigore.

27. Per quei Comuni, in cui giusta l'articolo 7 del Real Decr del 17 dicembre 1838 dovranno queste istruzioni avere effetto dopo il t mine della durata degli attuali appalti, la disposizione dell'articolo p cedente sarà eseguita alla fine dei medesimi, non lasciando intanto il rettore generale di passare i suoi ufficî agli Intendenti per occuparsi progetto della recintazione de' centimoli.

28. Gl'Intendenti medesimi dietro gli ufficî del Direttore genera si occuperanno pure della recintazione di tutti i centimoli di que' Cor ni, nei quali tali macchine esistono nelle case de' privati, affine di ı nirli in un locale circoscritto, ed eliminarsi quelle frodi, che attualm te si commettono in grave danno della percezione. Si confermano inta per essi i mezzi di custodia attualmente in osservanza.

I progetti di recintazione dei centimoli esistenti dentro i Comuni ranno rimessi al Direttore generale, perchè ove il medesimo li ricono conformi a' principî generali, possa rassegnarli per la Sovrana appro zione.

29. Le presenti istruzioni potranno essere variate, ed elargate condo che l'esperienza mostrerà utile o necessario.

Tassa de' negozianti in Sicilia.

La tassa sui negozianti fu imposta colla legge del 1794 prescrive quanto segue:

« *A' mercanti, trafficanti, capitalisti, sborsanti, e cambisti del Re* « *tutto da ripartirsi con nuova regola, e metodo che stimerà convenient* « *Deputazione del Regno con aver riguardo alla maggiore o minore ripu* « *zione del rispettivo capitale, e del traffico sì interno, che esterno* ».

Le posteriori leggi, e superiori risoluzioni non hanno alterato le b di siffatta imposta, ma soltanto variato il metodo di ripartizione, o sta lite le norme da osservarsi nella redazione della tassa dalle commessi locali, ed il procedimento da seguirsi nei reclami che possono produ avverso la tassa, come risulta da' seguenti Reali Rescritti.

Sulla distribuzione della tassa de' negozianti

MINISTERO DI STATO PRESSO LA LUOGOTENENZA GENERALE DI SICILIA.

Palermo 2 marzo 1835.

Al numero 2° del Sovrano Rescritto de'28 gennaio scorso portante le Sovrane risoluzioni sui voti dell' ultimo Consiglio generale della Valle di Siracusa si esprime quanto segue:

Approva S. M. la distribuzione della tassa de'negozianti, sborzanti, e cambisti fattasi dal Consiglio generale della Valle in Distretti e Comuni del Valle istesso, e trovando commendevole questo metodo, e ben alto a portare la distribuzione della tassa più che è possibile vicinn al giusto, ha ordinato che per lo avvenire noti a cura di ciascun Consiglio generale il distribuire a'Distretti, ed ai Comuni della sua Valle la tangente sulla stessa assegnata dalla tassa su i negozianti, sborzanti, e cambisti, segnata all'articolo 3 dello stato discusso in vigore della Tesoreria generale.

Ed io partecipo ciò a lei per l' uso di risulta.

Procedura da osservarsi ne' reclami verso la ripartizione della tassa così detta de' negozianti.

MINISTERO DELLE FINANZE

Napoli 21 Luglio 1832 (1).

Avendo S. M. risoluto sopra i voti del Consiglio provinciale di Trapani che sia competenza de'Consigli d' Intendenza il conoscere de'reclam avverso la ripartizione ultima ed individuale della tassa de' negozianti affidata alle deputazioni locali de' Comuni, salvo bensì il preventivo adempimento della tassa contro cui si reclama.

Alcun'Intendenti di cotesti Reali dominî come cotesto Real Ministero vien di manifestare col rapporto de'16 dello scorso aprile 1° carico n° 1295 domandarono se un tale esame dovesse dai Consigli farsi per la via economica o per quella del contenzioso, e qual contegno dovesse dai medesimi osservarsi, sia nell' uno, sia nell' altro caso.

Considerando cotesto Real Governo secondo che parimente deducesi dallo enunciato rapporto, che nell' attenzione di un sistema di regola di cui la tassa mercantile reclama il bisogno, oggetto di varî pendenti esami, sia intanto necessario di provvedere, e dar norma per lo esame, e la discussione de' reclami che pei principî di dritto della materia, e per la sopradetta Sovrana dichiarazione è attribuita ai Consigli d' Intendenza; considerando che la tassa in quistione imposta ai Comuni per la quota collettiva, indi divisa e ripartita individualmente, serbar deve per ogni Comune la sua integrità perlocchè ogni reclamo individuale ammesso recar do-

(1) Real Rescritto diretto al Ministro presso il Luogotenente generale in Sicilia.

vrebbe di effetto l'operazione amministrativa di reimposizione e di au
to sulle altre quote parziali; si avvisò che lo esame de' reclami av
la ripartizione individuale attribuito ai Consigli d' Intendenza far s
vesse in linea di avviso da sottoporsi all' approvazione di esso Real
verno prima di mandarsi ad esecuzione. E quindi S. A. R. il Luo
nente generale divenne provvisoriamente a prescrivere:

1° Che il ruolo di ripartizione fosse reso pubblico per affiss
luoghi, o nel modo consueto.

2° Che dal dì dell' affissione corresse il termine di un mese
il quale potessero presentarsi nella Cancelleria de' Consigli d'Intende
reclami avverso la ripartizione anzidetta e scorso un tal termine da
dell' affissione fosse vietata l' accettazione del reclamo, e che alla pr
tazione del reclamo dovesse imprescindibilmente essere aggiunto con
tificato del Porcettore che giustifichi di avere il ree'amante soddisfat
somma, che nel ruolo gli è stata tassata, essendo assolutamente pro
ogni accettazione di reclamo senza di questo analogo documento p
che l' affissione e pubblicazione del ruolo deve avere luogo dopoch
condo l' attuale sistema il ruolo si reputa compiuto e regolarmente
provato.

3° Che a misura che verranno presentati i reclami fossero trasr
al Direttore provinciale de'rami e dritti diversi, ed in Palermo al D
tore generale che dovranno al più presto possibile restituirli con le
osservazioni scritte.

4° Che riuniti tutti i reclami di un Comune, il Consiglio d' I
denza nel termine di due mesi si affrettasse a discuterli e a dare in
amministrativa le sue deliberazioni, e mettendo in unico avviso per
Comune il parere sopra ciascun reclamo con l'intervento in Consiglio
tendenza del rispettivo Direttore provinciale per sostenere le ragioni
l'Amministrazione o a rassegnarlo per l'approvazione superiore del Gove

5° Finalmente in quanto ai reclami già presentati, che i Cor
d' Intendenza curassero di trasmetterli sollecitamente ai Direttori pro
ciali ed al Direttore generale rispettivamente per le loro osservazioni
appena restituitisi si affrettassero a dare il loro avviso come sopra
rassegnarlo per l' approvazione del Governo.

Avendo cotesto Real Governo dato conto delle suddette provvis
disposizioni per l' intelligenza di S. M. e per la sua Sovrana corris
dente approvazione; la M. S. stimò di sentire il parere della Con
dei Reali domini oltre il Faro.

E questa ha fatto considerare essere massima stabilita nella l
del 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, e nel Real Decreto
gli 11 ottobre dello stesso anno sull'Amministrazione civile, che le
troversie circa le tasse e la ripartizione ed esazione di esse debbano e
decise da'Giudici del contenzioso amministrativo, nella specie non ess
alcuna ragione di recedere da tale principio, perchè nelle stesse dis
zioni di S. A. R. il Luogotenente generale, che formano l'oggetto del
sente esame, è espressamente prescritto di dovere gli avvisi de' Con
d'intendenza essere sottoposti all'approvazione del Real Governo secon
Decreto dei 10 Giugno 1827 sul contributo fondiario, che ha stretta anal
con la materia, provvedesi che la procedura contenziosa su i reclami non p

seco sospensione di operazioni in riguardo allo adempimento della tassa, e vien riserbata al Real Governo l'approvazione non solo delle decisioni de' Consigli ne' limiti bensì segnati dall'articolo 122, ma ancora de'giudizî pronunziati dalla Gran Corte dei conti in linea di gravame. Talchè l'influenza amministrativa del Governo non viene, pendenti i giudizî, in alcun modo arrestata, e dopo decisi ed approvati questi, non potendo avere effetto nel corso dello stesso anno, possano bene aver luogo le operazioni amministrative di reimposizione e di aumento sulle quote parziali.

Lo spirito quindi delle disposizioni provvisorie prese da S. A. R. il Luogotenente generale essendo conciliabile con la stretta applicazione della legge, nè alcuna necessità essendovi di ammettere una eccezione per cui vengano per la prima volta sanzionate delle facoltà economiche sulla materia ai Consigli d'Intendenza; S. M. uniformandosi al parere dell'anzidetta Consulta de'Reali dominî oltre il Faro si è degnata dichiarare, che i Consigli d'Intendenza debbano conoscere in via contenziosa de' reclami verso la ripartizione ultima ed individuale della tassa così detta de' negozianti, e che le disposizioni date da S. A. R. in proposito rendendosi da S. A. medesima conformi in quanto occorra al principio consagrato in questa Sovrana dichiarazione, restano da S. M. approvate.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente (1).

I Consigli d'Intendenza debbono conoscere in linea contenziosa de' richiami avverso la ripartizione della tassa così detta de' negozianti.

MINISTERO DI STATO PEGLI AFFARI DI SICILIA

Napoli 17 Aprile 1833 (2).

In adempimento del Sovrano Rescritto de'21 Luglio 1832 con cui fu stabilito che i Consigli d'Intendenza dovessero conoscere in via contenziosa de' richiami avverso la ripartizione ultima ed individuale della tassa così detta de'negozianti, cotesto Real Governo secondo che viene V. E. di manifestare con rapporto de' 17 del passato gennaio, ripartiménto dello Finanzo, 1° carico, num. 104, ha creduto proporre i seguenti regolamenti sulla materia:

1° Che i Consigli d'Intendenza dovessero pronunziare su i reclami in via contenziosa per formali decisioni.

2° Che contro le decisioni de'Consigli d'Intendenza potesse prodursi gravame alla Gran Corte de' conti, tanto da' particolari che da'Direttori de'rami, e dritti diversi, e dal Direttore generale rispettivamente.

3° Che i gravami non fossero ammessibili dalla Gran Corte de'conti oltre ai tre mesi dopo profferita la decisione del Consiglio.

(1) Si legga il seguente Real rescritto de' 17 aprile 1833.
(2) Real Rescritto diretto al Ministro presso il Luogotenente generale in Sicilia.

4° Che i gravami prodotti da' Direttori avessero effetto sosp
sino alla decisione della Gran Corte dei conti approvata dal Gover

5° Che i gravami de' particolari avessero soltanto effetto devo

6° Che pei gravami del Direttore, l'avviso che il Procurat
nerale presso la Gran Corte de' conti ne darà al contribuente per
dell'Intendente, e quindi del Sindaco del Comune tenesse luogo di cit

7° Che i gravami de' particolari fossero dal Procuratore G
comunicati per mezzo del Direttore generale al Direttore provinci
quale tra 15 giorni gli trasmetterà un rapporto risponsivo ai diver
coli del reclamo.

8° Che le decisioni della Gran Corte de' conti fossero pur
consultive, e che le stesse fossero rimesse al Governo per l'approv
e per le determinazioni superiori.

9° Che con queste aggiunzioni e modificazioni fossero eseg
disposizioni già date da S. A. R. il Luogotenente generale.

Avendo io rassegnato a S. M. i proposti regolamenti, la M.
Consiglio ordinario di Stato de' 12 marzo ultimo continuato sino a
corrente aprile si è degnato approvarli.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

Decreti , ed istruzioni riguardanti il modo come li contabili dipendenti dalla Tesoreria generale, e da ogni Amministrazione Finanziera tanto de' Reali Dominii continentali , che della Sicilia debbono dare le cauzioni , e norme ad osservarsi per lo disvincolo.

Decreto con cui si ordina che le cauzioni date da' contabili del pubblico danaro sieno garanti non solo in pro del Governo , ma anche di tutti coloro che possono avervi interesse.

Napoli 9 Aprile 1812.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue :

Art. 1. Le cauzioni date da' contabili del pubblico danaro garantiscono la loro gestione non solamente in favore del Governo, ma anche in favore di tutti coloro che possono avervi interesse , e particolarmente riguardo a' loro superiori , allorchè costoro debbono rispondere de'loro fatti , e vengono obbligati a pagare per la mancanza di quelli :

2. In conseguenza ogni Ricevitor generale , o distrettuale che sarà in qualsivoglia circostanza obbligato a pagare per alcuno de' suoi subordinati , succederà di pieno dritto , e pel solo fatto del pagamento all' azione del fisco sulla cauzione in numerario , o in beni per cui ha pagato.

3. Queste disposizioni formando lo sviluppo delle leggi sulle cauzioni , e spiegandone lo spirito , sono applicabili a tutte le cauzioni esistenti , ed a tutte le cause che possono essere state promosse ne' Tribunali per fatti anteriori al presente Decreto.

4. Il nostro Ministro delle Finanze , ed il Gran Giudice nostro Ministro della Giustizia sono incaricati , ciascuno nella parte che lo riguarda , della esecuzione del presente Decreto.

Contabili. — Loro cauzioni. *La cauzione data da un contabile può guari una seconda sua gestione in un'altro burò, purchè l'Amministrazione, d egli dipende, sia sicura di non esistervi voto o malversazione relativa alla prima gestione, e salvo il supplimento o riduzione della cau medesima, a seconda del più o meno della materia amministrabile secondo burò.*

Parere dato dal Procurator generale presso la G. Corte de' conti a S. Segretario di Stato Ministro delle Finanze.

Napoli 11 agosto 1815.

Col suo pregiatissimo foglio de' 9 corrente ella mi fa l'onore di pormi due quistioni.

La prima più generale è, se un Ricevitore dell'Amministrazione c manl, passando da uno ad un altro burò, possa guarentire il Gov colla prima cauzione da lui data, o debba darne una seconda.

La seconda è, se una rendita sul Gran Libro immobilizzata per gu tire la gestione di un Ricevitore come sopra, possa servir di cauzione stesso esercente, che passi ad un' altro burò.

In quanto alla prima quistione ho l'onore di rassegnarle, che cauzione una volta data da un Ricevitore basta a guarentirlo per tut tempo della di lui gestione, comechè questi duri molti anni. Or e indifferente, che costui amministri sempre un'istesso burò, o passi a altro, poichè sì nell'uno che nell'altro caso, la responsabilità che ass è della stessa indole e natura, salvo il più o meno della materia ar nistrabile, che può dar luogo ad una riduzione, o ad un supplime ma non mai ad una nuova, e doppia cauzione.

Nè l'articolo 7° del Decreto degli 11 febbrajo 1813 cangia nulla a sta teoria, dappoichè ivi è detto, che le iscrizioni ipotecarie non pos essere radiate pria che i conti dell'esercente non siano stati verificat: Direttore della provincia, e giudicati dalla Corte de'conti; ma non è già, che le iscrizioni medesime non possono servir di cauzione ad stesso esercente per più anni di esercizio, sia in uno stesso, sia in di burò, e V. E. sa molto bene, che tra il cancellare una iscrizione protrarla vi è grandissima differenza.

Pur nondimeno sembra buona regola di amministrazione di non mettere questa protrazione, se non quando l'Amministrazione sia sic che i conti dell'esercente non presentino voto o malversazione, e q è stato il sistema tenuto sinora in conseguenza delle istruzioni Minist de' 13 marzo di detto anno 1813. Se V. E. lo esige io potrei citar esempi di simile pratica dal Ministro suo predecessore, e da questa (dei conti.

In quanto alla seconda quistione io debbo credere, che vi sia qualche malinteso tra l'Amministrazione de'demani, ed il Direttore del Libro. Subito che colui, che ha data cauzione presta il suo consens rendita immobilizzata per guarentire l'esercente di un burò può benis

essere immobilizzata per guarentire lo stesso esercente, e per la passata, e per la futura gestione, nè vi può essere alcun dubbio ragionevole su questo punto.

V. E. co' suoi lumi superiori giudicherà dell' esattezza, o inesattezza della mia opinione.

Questo avviso venne approvato dal Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Decreto che prescrive un nuovo metodo per darsi le cauzioni da' contabili finanzieri.

Napoli 28 Maggio 1816.

FERDINANDO IV.

EC. EC. EC.

Visto il rapporto del nostro Secretario di Stato Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Tutte le leggi, e decreti risguardanti le cauzioni da darsi da' contabili, sieno direttamente per la Tesoreria generale, sieno indirettamente per le altre Amministrazioni finanziere, sieno in fine per quelle che riguardano gli uffiziali ministeriali, sensali, agenti di cambi, notari ed altri, restano abolito per quanto risguarda il modo da darsi le dette cauzioni in immobili o in contanti: restano non però in vigore per quella parte che fissa il quantitativo della somma; sia in immobili, sia in contanti.

2. Da oggi in avanti tutti quelli che dovranno fornire una nuova cauzione, se questa era secondo le dette leggi in soli immobili, in luogo di questi dovrà darsi una doppia inscrizione al Gran Libro; cosicchè se la cauzione in immobili era di cento, dovrà darsi una iscrizione immobilizzata di dugento, se era di solo contante, in luogo di contanti, due volte e mezzo l' ammontare del contante in simili inscrizioni, cosicchè se era in contanti per cento, sarà data una inscrizione immobilizzata di dugencinquanta. La stessa proporzione sarà tenuta per quelle ch' erano fissate in contanti ed immobili, cioè doppia per gl' immobili, e due volte e mezzo per lo contante.

3. Tutti quelli che si trovano aver dato una cauzione in immobili, sarà in loro libertà di convertirla in doppio con iscrizioni sul Gran Libro.

4. Tutti quelli che si trovano (oltre la cauzione in immobili, o che

ora per effetto dell' articolo precedente resterà in loro libertà di per
tare in doppia inscrizione) aver data una cauzione in contanti , e qu
non interamente verificata , ove sieno obblighi scaduti , o da scade
tutto dicembre di questo anno 1816 saranno pagati alla Cassa d'Am
tizzazione in contanti , secondo la promessa. Tutti gli altri obblighi
portano una scadenza dal primo di Gennaio 1817 in avanti, sono abil
i contabili a ritirargli da detta cassa , mediante una immobilizzaz
di tanta inscrizione sul Gran Libro, che sia corrispondente a due vol
mezzo il montante di detti obblighi: ma ciò dovrà eseguirsi fra il te
ne improrogabile dalla data del presente decreto a tutto il dì quindi
Agosto del corrente anno: qual termine elasso, non ne potranno più
fittare , ma dovranno pagare in contante , a seconda delle obbliganz
essi firmate , ed alle loro rispettive scadenze.

5. Il nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incar
della esecuzione del presente Decreto.

Le cauzioni che si danno in beni fondi od in contanti debbono indisti mente calcolarsi a ducati cinque di rendita per ogni cento ducati d pitale.

Napoli 20 Luglio 1818.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Veduto da Noi il nostro Real Decreto dei 28 di Maggio 1816 ,
quale ordinammo, che le cauzioni da darsi da qualunqne classe d' in
gati dovessero esser date , non più in contanti , ed in beni stabili ,
in rendite sul Gran Libro del debito pubblico ; ragguagliandosi quel
contanti a due valori e mezzo , e quelle in beni stabili a due val
cosicchè se un contabile avesse dovuto dare una cauzione di ducati
in contanti , la prestasse con una rendita sul Gran Libro di ducati 7
se in beni stabili con una rendita di 60 ducati ;

Considerando , che ora per lo alzamento di prezzo delle rendit
scritte sul Gran Libro le anzidette proporzioni sarebbero di grave pe
coloro , che prestar debbono le cauzioni ;

E volendo d' altronde fissare in un modo invariabile il sistema
prestazione delle cauzioni ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato I
stro delle Finanze.

Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Dalla data del presente decreto tutte le cauzioni che dov
no darsi dagl' impiegati in beni fondi, o in contanti, saranno distinta

te calcolate a ducati 5 di rendita per ogni ducati 100 di capitale. Per esempio per una cauzione di ducati 1000 in beni fondi, o in contanti dovrà il cauzionista fare immobilizzare sul Gran Libro una rendita di ducati 50.

2. Per le cauzioni già prestate sarà sciolta dal vincolo d'inalienabilità quella porzione di rendita sul Gran Libro, che eccede l'anzidetta proporzione; con dichiarazione, che lo scioglimento del di più della rendita iscritta abbia luogo, quando rimanga coperta anche la cauzione forse prestata in beni fondi; in guisa che se taluno abbia data cauzione parte in beni fondi, e parte in iscrizioni, si debbano prima liberare i beni fondi, ed in ultimo luogo la rendita iscritta.

3. Per ottenere lo scioglimento della inalienazione della porzione di rendita eccedente, ed il disvincolo degli stabili ipotecati, dovranno i cauzionisti presentare alla nostra Gran Corte dei conti, ed alla Direzione del Gran Libro un certificato firmato dal capo dell'Amministrazione da cui dipendono, che indichi il capitale della cauzione, ch'erano tenuti di somministrare, secondo il calcolo prescritto nel citato decreto de' 28 di maggio 1816, e se l'abbiano in tutto, o in parte prestata in sole rendite iscritte; o parte in rendite iscritte, e parte in beni stabili.

4. I Ricevitori della Direzione generale del registro e del bollo, le di cui cauzioni con l'articolo 36 del nostro Real decreto dei 30 di Gennaio 1817 furono da principio fissate in rendite inscritte sul Gran Libro, e tutti quegli impiegati o fornitori, che per particolari considerazioni sono stati abilitati a darle in biglietti di negozianti, o di benestanti conosciuti, si rimarranno con le cauzioni prestate.

5. Il nostro Consigliere, e Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Decreto riguardante il disvincolo delle cauzioni dei contabili delle Amministrazioni Finanziere.

Castellammare 14 Luglio 1826.

FRANCESCO I.

EC. EC. EC.

Veduta la legge del 21 Marzo 1817 colla quale furono distinte le attribuzioni del potere giudiziario, e dell' amministrativo;

Considerando, che non ostante siffatta distinzione spesso si confondono le attribuzioni di questi due poteri nel disvincolo delle cauzioni de' contabili dipendenti dalle diverse Amministrazioni Finanziere;

Veduto il parere della Consulta dei nostri Reali domini di quà Faro;

Veduta la risoluzione da Noi presa nel Consiglio ordinario di : dei 15 Novembre 1825 ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato , Min Segretario di Stato delle Finanze ,

Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue :

Art. 1. I contabili delle Amministrazioni Finanziere dello Stato, loro cauzionanti quando, discussi i conti del ramo pel quale si è dal cauzione , ed avutane la corrispondente declaratoria , vogliano ottene disvincolo , o la restituzione delle cauzioni già date , o la cancella delle iscrizioni prese per effetto delle cauzioni medesime , debbono muoverne la domanda allo Agente del Contenzioso della nostra Tesoi generale per le cauzioni prese direttamente dalla stessa, ai termini articoli 168 e 169 del regolamento della detta Tesoreria generale ap vato con Real decreto dei 15 di dicembre 1823, o al Capo della ri tiva Amministrazione per quelle, che sono state prese per interesse l'Amministrazione stessa.

In appoggio di questa domanda dovranno esibirsi le declaratori conti ultimati , o discussi definitivamente , ed i certificati delle rispe Amminitrazioni, dai quai consti , che dalle scritture delle medesime vi sia alcun debito a carico dei contabili.

2. Laddove l'Agente del contenzioso della Tesoreria generale , capo delle Amministrazioni predette trovino in regola gli enunciati d menti , dovranno far diritto alla domanda fra il termine di venti gio prestando il loro consenso per lo disvincolo delle cauzioni suddette. pol trascurassero di ciò eseguire fra l' indicato termine , o v' incontra ro dei dubbi, sarà libero alle parti di adire i Giudici del contenzioso ministrativo , che dichiariamo competenti in questa materia ad esclus delle autorità giudiziarie , cioè il Consiglio d' Intendenza , il quale vi nunzierà , salvo lo appello alla Gran Corte dei conti , ai termini della go de' 25 di marzo 1817 sulla procedura del contenzioso amministra

3. Quando però si trattasse di cauzioni ricevute direttamente Gran Corte dei conti , la domanda del disvincolo dovrà farsi direttam alla medesima , la quale dovrà giudicarla , inteso , se lo creda neces ed utile , l'Agente del contenzioso della nostra Tesoreria generale , ai mini dell' articolo 168 del regolamento di sopra enunciato.

4. In occasione di tali dimande . se si promuovessero delle azion ramente civili nel senso dell' articolo 5° della legge de' 21 marzo 181 contenzioso amministrativo , il Consiglio d' Intendenza , o Gran Cort conti , nei termini della loro rispettiva competenza , dovranno rimett la cognizione alle autorità giudiziarie , riserbandosi di provvedere su mandato disvincolo , cancellazioni o restituzioni delle cauzioni , dopo saranno decise dalle autorità giudiziarie le suddette azioni civili.

5. I Conservatori delle ipoteche per lo disvincolo delle cauzioni a favore del fisco , saranno considerati , come tutti gli altri agenti c bili dei rami finanzieri. In quanto poi alle cauzioni date per la sicu degl' interessi dei particolari , dovran per lo disvincolo delle mede adire il Tribunale civile.

6. Del disvincolo delle cauzioni date in iscrizioni sul Gran Libro, o in danaro depositato in numerario presso la Cassa di Ammortizzazione, si dovrà dar conto al nostro Ministro delle Finanze, tanto per intelligenza, quanto perchè possa passare alle Amministrazioni rispettive gli ordini corrispondenti per lo adempimento.

7. I nostri Consiglieri Ministri di Stato, Ministri Segretarî di Stato di Grazia e Giustizia, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Decreto che stabilisce la norma come valutarsi gl' immobili che vengono offerti in cauzione da' contabili delle Amministrazioni Finanziere, e dagli appaltatori, ed altri aggiudicatarii di fondi, dazî, e diritti Regî.

Napoli 18 Marzo 1830.

FRANCESCO I.

EC. EC. EC.

Veduto il rapporto del nostro Consigliere di Stato Luogotenente Generale in Sicilia sulla necessità di fissarsi una regola invariabile per la valutazione degl' immobili che sono offerti in cauzione degli arrendamenti di fondi, dazî, e dritti Regî, nella circostanza di non esistere ancora in quei nostri dominî l'istituto del Gran Libro del debito pubblico, o la possibilità in conseguenza di prestarsi siffatte cauzioni in rendite immobilizzate nel Gran Libro medesimo, come è prescritto pe'nostri dominî di qua del Faro, ove lo enunciato instituto è da più tempo stabilito;

Osservando Noi che anche ne' nostri dominî di qua del Faro, ove esiste il Gran Libro del debito pubblico, havvi ancora delle Amministrazioni finanziere che per eccezione di legge continuano ancora a ricevere cauzioni in beni fondi da alcuni de'loro contabili e dagli appaltatori ed altri aggiudicatarî di fondi, dazî e dritti Regî di carico rispettivo delle dette Amministrazioni;

Trovandö necessario che la valutazione degl' immobili che vengono offerti per le cauzioni di cui è parola, sia eseguita con regole certe, invariabili e comuni ad ambedue le parti de' nostri dominî;

Considerando non essere applicabili al caso le norme da Noi stabilite col decreto de' 14 dicembre 1819, e colla legge di 29 di dicembre 1828 per la valutazione degl' immobili ne' giudizî di espropriazione forzata, non concorrendo per lo apprezzo de' beni che si offrono in cautela degl' interessi dello Erario, le stesse circostanze e gli stessi motivi che determinarono il nostro Real animo a stabilire quelle norme ne' giudizî anzidetti;

Considerando all' incontro che sia conveniente al caso il metodo di valutare gl'immobili per le cauzioni, il quale era in vigore prima che co' de-

creti de' 28 di maggio 1816, e de' 20 di Luglio 1818 fosse stato ordi
che le medesime si dessero in rendite immobilizzate sul Gran Libro;

Veduto il parere della Consulta de' nostri Reali dominj oltre il

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato dell
nanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Gl' immobili che sono offerti in cauzione da' contabili
Amministrazioni Finanziere, e dagli appaltatori, ed altri aggiudicat
fondi, dazi e dritti Regi in Sicilia, ove non è ancora instituito con
Napoli il Gran Libro del debito pubblico, saranno valutati sulla bas
ruolo della contribuzione fondiaria, moltiplicando la rendita, che da
ne risulta quindici volte pe' fondi rustici, e dieci volte per gli edifi

La stessa regola di valutazione sarà osservata per que' contabili
Amministrazioni Finanziere de' nostri domini di qua del Faro, appal
ed altri aggiudicatari di fondi, dazi e dritti Regi, che non ostante l
tuzione del Gran Libro potranno essere abilitati per eccezione di le
somministrare la cauzione in beni fondi.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di
to di Grazia e Giustizia, il nostro Ministro Segretario di Stato dell
nanze, ed il nostro Consigliere di Stato Luogotenente generale in
lia, ciascuno per la parte che lo riguarda sono incaricati della esec
ne del presente decreto.

---

*Le cauzioni pel ramo finanziere debbonsi diffinitivamente discutere a
della Commessione de' Presidenti presso la Gran Corte de' conti con
tervento del Ministero pubblico, e dell' Agente del contenzioso.*

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 8 Novembre 1832

Sua Maestà (D. G.) nell' ordinario Consiglio di Stato del dì 5
rente essendosi degnata di prendere in seria considerazione l' affare
cauzioni che dai contabili si prestano in beni fondi, ha risoluto che
te le cauzioni pel ramo finanziero debbano essere discusse deffinitiva
a cura della Commessione consultiva de' Presidenti presso cotesta G.
Conti coll' intervento del Ministero pubblico e dello Agente del conten

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per l' ad
mento, prevenendola di averne data comunicazione a tutti i capi del
ministrazione Finanziera (1).

(1) Real Rescritto diretto al Procuratore generale presso la Gran Corte de
di Napoli.

Decreto prescrivente il modo come li contabili dipendenti dalla Tesoreria generale, e da ogni Amministrazione Finanziera di Sicilia debbono dare le cauzioni.

Napoli 8 Agosto 1833.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Considerando che tra per le frodi con anticipazione adoperate per rendere vani gli effetti delle cauzioni in immobili degli agenti della riscossione delle pubbliche entrate nei nostri Reali domini di là del Faro, per l'incerto ed arbitrato modo di determinare il valore dei fondi dati in cauzione, i giudizi intrapresi, e menati a fine contro i contabili malversatori o negligenti il più delle volte sono riusciti infruttuosi e non di rado a pura perdita di tempo e di danaro;

Considerando che ai vizi di questo sistema dovendosi principalmente attribuire la frequenza delle malversazioni e delle reste degl' introiti della nostra generale Tesoreria, ogni indugio a mutarlo sarebbe di grave danno e di pericolo estremo;

Considerando che tra tutte le guarentigie la migliore è senza dubbio quella la quale pone nelle mani di colui, che l'esige, il modo facile e pronto onde venire immantinente ristorato della perdita cagionatagli da colui che l'appresta;

Considerando che non trovandosi ancora stabilito in Sicilia il Gran Libro del debito pubblico sino a che una tale istituzione non avrà luogo, i crediti liquidati ed ammessi contro lo Stato siano i soli che nelle attuali circostanze offrano un tal modo; e che però convenga sostituirlo all' altro usato finora delle cauzioni in immobili;

Considerando che questa sostituzione mentre ch'è atta ad impedire le dilapidazioni del pubblico danaro, o la sbadataggine dei suoi amministratori contribuisce a mettere in circolazione una non piccola somma di valore, ed a migliorare per conseguenza la sorte dei creditori dello Stato la quale ci è infinitamente a cuore;

Veduta la Sovrana decisione de' 3 ottobre 1825;

Veduto il rapporto del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il Luogotenente generale;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra Real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le cauzioni dei contabili dipendenti dalla Tesoreria generale; e da ogni Amministrazione Finanziera verranno date in numerario, o in crediti liquidati ed ammessi liberi e fruttiferi contro allo Stato, valutandone il capitale alla ragione dell' otto per cento sulla rendita stabilita.

2. I contabili i quali non per anco abbian data cauzione alcuna dovranno darla in uno dei due modi designati nel precedente articolo entro duo mesi improrogabilmente dalla pubblicazione del presente Decreto, ed entro sei coloro la cauzione dei quali fosse provvisoria.

3. È accordato il periodo di anni quattro dalla pubblicazione di questo Decreto a coloro che trovansi di aver data la loro cauzione in immobili diffinitivamente, per convertirla in numerario o in crediti contro lo Stato, o in rendite iscritte sul gran libro del debito pubblico, ove questo si troverà stabilito, e secondo la ragione, che in questo caso ci riserbiamo di determinare. Una tal conversione sarà effettuata per un quarto dell'ammontare della cauzione in ogni anno, a cominciare dalla fine del primo anno, e così successivamente.

3. Ogni inadempimento alle prescrizioni contenute nei due procedenti articoli farà considerare gli inadempienti come dimissionari, senza che ciò li prosciolga per nulla dagli obblighi da essi contratti per la tenuta amministrazione.

5. Le disposizioni legislative o regolamenti concernenti le cauzioni dei contabili sopra designati rimangono in vigore in quanto all'ammontare di esse cauzioni; sono abolite in tutto ciò che non è conforme alle disposizioni del presente Decreto.

6. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra Real Persona ed il nostro Consigliere di Stato, Ministro Segretario di Stato presso il Conte di Siracusa nostro Luogotenente generale nei Reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Per li Ricevitori generali, e pei Ricevitori distrettuali che sono in arretrato sulle obbliganze può procedersi alla vendita della cauzione.

MINISTERO DELLE REALI FINANZE

Napoli 8 Aprile 1834.

Il Regolamento del 1 Febbrajo 1816 nell'atto che, fra i provvedimenti diretti a ripianare l'arretrato di obbliganze dei Regii Percettori di Circondario annovera all'art. 18 la vendita della cauzione dei medesimi, non fa parola di un'espediente simile negli articoli 19, e 20, che le coazioni riguardano contro i Ricevitori generali, ed i Ricevitori distrettuali che sono in arretrato sulle obbliganze loro. (1)

Or questa Real Segreteria, in seguito delle osservazioni fatte dal Tesoriere Generale, ed uniformemente all'avviso del Consiglio delle Contribuzioni dirette, che con altri funzionarii da questa Real Segreteria destinati, ha esaminate le osservazioni stesse, approva che la disposizione

(1) Di questo espediente faceva bensì parola l'art. 19 del Decreto degli 8 Novembre 1809.

dell' art. 18 del Regolamento del 1 Febbrajo 1816, risguardante la vendita della cauzione dei Percettori, debba aver luogo similmente pei Ricevitori generali, e distrettuali in arretrato di obbliganze (1).
La citata risoluzione del 1 Luglio 1833 è la seguente.

Rapporto a S. M.

In tutte le occasioni di provviste d' impieghi tanto di Ricevitori generali, e distrettuali, quanto di Percettori, ed altri contabili del ramo Finanziero, si è serbata la regola di non presentare alla Sagra firma di S. M. (D. G.) i Decreti di nomina se prima non avessero i candidati data completamente la cauzione.

Or nell' atto che ciò si umilia alla Sovrana intelligenza si supplica S. M. che si degni ordinare che resti confermata in Consiglio di Stato, e trascritta in protocollo la disposizione che non possa spedirsi Decreto, nè darsi possesso provvisorio a chi, dovendo dar cauzione, non l' abbia data completamente in tutta regola.

Parere del Ministro.

Prego V. M. di confermare tali disposizioni in osservanza. Napoli 27 Giugno 1833.

N. XXIII.

Consiglio ordinario di Stato del 1 Luglio 1833.

S. M. vi si uniforma.

—

In pendenza della liquidazione, e dichiarazione di libertà possono provvisoriamente darsi in cauzione li crediti come sono notati nei libri di contabilità.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI DI SICILIA.

Napoli 17 Giugno 1834 (2).

Rassegnato da me a S. M. il rapporto di V. E. dei 24 dello scorso aprile ripartimento delle Finanze 3° carico n° 1574 riguardante il dubbio costì sorto se le rendite sull' Erario potessero accettarsi in cauzione, pendente lo esame e la verifica da S. M. ordinata dei titoli originari ed originali delle stesse: S. M. benchè la proposizione di S. A. R. il Luogotenente generale che fu dalla M. S. approvata portasse che i crediti da

(1) La vendita della cauzione, siccome ha il Ministero in diverse circostanze dichiarato, mena alla necessaria conseguenza della sospensione d' impiego, giacché per la Sovrana risoluzione del 1 Luglio 1833 non si può esercitare impiego contabile da chi non abbia completa la cauzione, ed in tutta regola

(2) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

darsi in cauzione dovessero essere liquidati ed ammessi liberi: nondimeno si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato dei 6 del corrente dichiarare, che mentre non sarà fatta tal liquidazione e dichiarazione di libertà possano darsi provvisoriamente le cauzioni in crediti come sono notati nei libri della contabilità.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

—

L'esame della libertà delle rendite sull' Erario, che si offrono in cauzione da' contabili finanzieri dev' eseguirsi dalla Gran Corte de' conti.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO PRESSO IL LUOGOTENENTE GENERALE NE' REALI DOMINJ AL DI LA' DEL FARO.

Palermo 11 agosto 1834 (1).

Datosi a domandare il Marchesino di S. Antonino don Gaetano Celesia il provvisorio esercizio della carica di Ricevitore distrettuale di Cefalù, offrendo per cauzione la rendita, ch' egli gode sul Regio Erario, essendo egli a ciò abilitato dal disposto col Sovrano Rescritto de' 17 giugno scorso, con cui vien permesso di darsi in cauzione rendite sullo Stato, pria che dalla Commessione all' uopo eretta ne fosse ammesso il titolo, ella interloquendo su di ciò, con rapporto de' 17 luglio poco fa finito ha fatto conoscere, che le sorge sulla materia il dubbio, se oltre lo esame e la verifica su i titoli di proprietà, debba costare della libertà delle rendite in cauzione, cioè se le stesse siano, o no, affette d' iscrizioni ipotecarie, alle quali possono essere soggette in virtù di contratti celebrati sotto l'impero delle antiche leggi, su di che tanto per questo caso, quanto per altri simili ha provocato le superiori disposizioni di massima.

In risposta io le dico per l' uso che la riguarda, che anche pria del decreto degli 8 agosto 1833 le cauzioni degli agenti della Tesoreria generale potevano prestarsi in rendita sull'Erario, e ne era specialmente delegato l' esame alla Gran Corte de' conti; che il decreto anzidetto escluse la possibilità delle cauzioni in immobili, che pria sussisteva, e ridusse dal 10 all' 8 per 100 la ragione di quelle in rendite sopra l'Erario; e finalmente che il Reale Rescritto de'17 giugno di sopra invocato non ha fatto, che togliere l'ostacolo nascente dal decreto de' 24 marzo di quest' anno circa la preventiva liquidazione de' titoli originarl, ed originali delle rendite da darsi in cauzione, di modo che per tutto il dippiù sono rimaste le cose, come lo erano pria del Rescritto suddetto.

Or ritenute tutte le cose suddette chiaro si vede, signor Tesoriere generale, che la cauzione offerta dal Marchesino di S. Antonino in rendita sull'Erario debba discutersi nella Gran Corte de' conti, e dalla medesima ammettersi, facendone lo esame nei modi stessi da essa tenuti pria del Decreto degli 8 agosto 1833, con la sola variazione di calcolare le rendite offerte in cauzione alla ragione dell' 8 anzichè del 10 per 100.

(1) Ministeriale diretta al Tesoriere generale.

Gli uffiziali ed Agenti delle Regie Poste soggetti a cauzione possono darla in biglietti di tenuta a firma di benestanti, o proprietarî in conformità del disposto nel Decreto de' 10 Novembre 1819.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI DI SICILIA PRESSO S. R. M.

Napoli 4 Febbraio 1835 (1).

Manifestando cotesto Real Governo per mezzo del rapporto di V. E. degli 8 del caduto gennaio ripartimento delle Finanze, primo carico, num. 78, che per l' art. 15 del decreto de' 10 novembre 1819 sull'Amministrazione delle Regie poste gli uffiziali ed agenti di quel ramo, che van soggetti a cauzione sono obbligati a darla in biglietti di tenuta a firma di benestanti, o proprietarî benvisti ai sindaci locali, ha provocato le Sovrane dichiarazioni, se l' anzidetto decreto sia stato derogato dall' altro degli 8 agosto 1833, che stabilisce il modo delle cauzioni per tutti gli agenti finanzieri in generale.

S. M. cui ho tuttociò rassegnato nel Consiglio ordinario di Stato del 1° del corrente, si è degnata dichiarare, che il decreto de' 10 novembre 1819 relativo alla speciale cauzione degli uffiziali ed agenti delle Regie poste non resta derogato dal decreto degli 8 agosto 1833 che riguarda in generale gli agenti della Finanza.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l' uso conveniente.

Li Ricevitori de' rami e dritti diversi possono dare la cauzione o con biglietti di tenuta approvati dall' Intendente, e da rinnovarsi in ogni semestre, o pure in immobili

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI DI SICILIA PRESSO S. R. M.

Napoli 16 maggio 1835. (2),

S. M, cui ho rassegnato il rapporto di V. E. dei 23 dello scorso marzo, ripartimento delle Finanze, 2° carico, n.° 1554 si è degnata ordinare, che nel caso di assoluta impossibilità di trovarsi dal Direttore generale de' rami e dritti diversi Ricevitori, che diano la cauzione ne' termini del Real decreto degli 8 agosto 1833 sia permesso di poterla costoro dare in biglietti di tenuta approvati dall' Intendente, e da rinnovarsi in ogni semestre, o di poterla anche dare in immobili, come per lo passato.

Ha altresì la M. S. risoluto, che i Ricevitori dipendenti dalla Dire-

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.
(2) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

zione generale de' rami e dritti diversi siano abilitati a ritenere le indennità loro dovute sugli introiti de' cespiti aggregati, nel modo che si pratica per la parte del registro, previa però l' autorizzazione del Direttore generale, la quale non sarà accordata a coloro, che avrà egli sperimentati per poco attenti nel soddisfare gli obblighi della carica; venendo estesa a tutti i Ricevitori la disposizione dell'art. 2° del Decreto de'12 Marzo 1833 giusta la intelligenza datagli col Sovrano rescritto del 18 Aprile 1835.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

Le cauzioni a favore del Real Governo che debbonsi dare in beni fondi, o con biglietti di tengo in mio potere, rilasciati da negozianti accreditati possono essere sostituite coll'immobilizzazione, e deposito di certificati di crediti legali iscritti sui ruoli della Tesoreria generale, purchè però sieno liberi di qualsiasi vincolo, e sieno commerciali.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 30 Aprile 1836.

Ad agevolare coloro che sono obbligati a dare delle garantie a favore del Real Governo, o in beni fondi, o con biglietti di tengo in mio potere rilasciati da' negozianti accreditati, questa Real Segreteria, e Ministero di Stato dichiara, che tali garentie possono essere sostituite colla immobilizzazione, e deposito dei certificati di crediti legali inscritti sui ruoli della generale Tesoreria, purchè però detti certificati siano perfettamente liberi di qualsiasi vincolo, e siano commerciabili.

Dichiara inoltre, che le garentie che si daranno nei detti certificati saranno ammesse previa una superiore autorizzazione, che sarà rilasciata sulla proposizione del rispettivo capo di amministrazione, e che la corrispondente immobilizzazione seguirà presso la Scrivania di razione della generale Tesoreria.

Si determina il valore de' certificati di crediti legali iscritti sui ruoli della generale Tesoreria, allorchè si accorderà il permesso di sostituirsi a delle garentie in beni fondi, od in biglietti di tengo in mio potere rilasciati da negozianti accreditati.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 25 Maggio 1856.

In data de' 30 Aprile dell'andante anno questa Real Segreteria di Stato dichiarò, che i certificati di crediti legali inscritti sui ruoli della generale Tesoreria, purchè sieno perfettamente liberi da qualsiesi vincolo, e siano commerciabili si riceveranno in sostituzione delle garentie, che a favore del Real Governo dovessero darsi, o in beni fondi, o in viglietti di tengo in mio potere di accreditati negozianti.

A tale dichiarazione si aggiunge colla presente, che quando sarà accordata la detta sostituzione, quanti cento ducati capiranno nella somma, che rappresenta la garentia da darsi, altrettanti cinque ducati di rendita annua dei rispettivi certificati dovranno immobilizzarsi presso la Scrivania di razione della Tesoreria generale. Questa norma non militerà per ciò che concerne l'Amministrazione del registro, e bollo, che seguirà regole particolarmente stabilite.

Novelli termini per la conversione delle antiche cauzioni, decadimento dei contabili, modo di richiamarne il concorso, ammessione de' contabili provvisorii con biglietti di tenuta, in mancanza de' titolari.

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M. NE' REALI DOMINII OLTRE IL FARO.

Palermo 5 di Ottobre 1856.

Con Real Decreto degli 8 di Agosto 1833, fu ordinato il modo come prestarsi le cauzioni da' contabili dello Stato, e come in un determinato periodo convertirsi, ai termini dello stesso decreto, quelle prestate in immobili.

Il periodo prescritto per la conversione delle antiche cauzioni prestate in immobili fu prorogato con Reali Decreti de' 2 di Maggio 1834, dei 13 del sussegnente Ottobre, e de' 27 di Settembre 1835.

Andando a spirare l'ultimo termine dell'enunciate tre proroghe senza il risultamento confacente alle prescrizioni contenute nel detto Real Decreto di Agosto 1833. S. M. con Sovrano Rescritto de' 3 di Ottobre 1836 partecipato da S. E. il Ministro per gli Affari di Sicilia ha ordinato l'esecuzione delle seguenti cose.

Art. 1. I contabili dipendenti dalla Tesoreria, e da ogni altra Amministrazione Finanziera, a' quali furono accordate delle agevolazioni con Reale Rescritto de' 27 di Giugno 1834, se per tutto il mese di Luglio

1837 non avranno convertito ne' due modi designati dall' articolo 1.° del decreto degli 8 di Agosto 1833 la loro cauzione data in immobili, sono dichiarati *ipso jure* decaduti dalla loro elezione definitiva, restando provvisorii nell' esercizio della carica, salvo le misure nel caso d' irregolare gestione. Nello stesso decadimento, e provvisorio esercizio incorreranno coloro, che avendo fatto la conversione della prima quarta parte della cauzione data in immobili, non convertiranno in ogni anno a contare dal 1.° Agosto 1837 in poi le altre tre quarte parti, giusta l' articolo 3° del citato Real Decreto degli 8 Agosto 1833.

2. Ne' quindici giorni successivi al decadimento incorso saranno inseriti nel giornale ufficiale di Palermo i nomi, e le cariche di coloro che restano da provvisorii, con avviso che chiunque esibirà l' intera cauzione ne' designati due modi, sarà eletto da S. M. alla carica provvisoriamente esercitata dal decaduto, qualora non s' incontri ostacolo per le di lui qualità morali. Lo stesso avviso sarà affisso ne' capiluoghi, in cui risiedono i provvisorii esercenti, e se nel corso di sei mesi non si avranno attendenti, si replicheranno l' inserzione, ed avviso nel giornale, e l' affissione ne' capiluoghi; e così di sei in sei mesi. Il contabile rimasto provvisorio, per evitare gli effetti del decadimento già incorso, dovrà esibire intera la nuova cauzione.

3. Gli attuali contabili con cauzione provvisoria, se a tutto Marzo venturo 1837 non la presteranno per una quarta parte ne'due modi come sopra, i loro nomi, e le loro cariche saranno inseriti ne' primi quindeci giorni del successivo Aprile nel giornale officiale coll' avviso come nel precedente articolo, e sarà fatta la uguale affissione nel capoluogo di loro residenza, da replicarsi in ogni sei mesi nel difetto di attendenti. Quelli tra loro che nel detto termine presteranno per la quarta parte la cauzione di legge, sono abilitati per le altre tre quattro parti di prestarla di semestre in semestre a correre dal primo di Aprile 1837, sotto le uguali disposizioni di sopra in caso d' inadempimento.

4. Pe' contabili di nuova elezione si farà nota al pubblico la carica da provvedersi, e l' obbligo della cauzione a norma della legge, per mezzo del giornale officiale, e dell' affissione nel capoluogo in cui vaca la carica. In mancanza di attendenti verranno adottate le disposizioni eccezionali contenute nel Real Rescritto de' 16 Maggio 1835 pe' Ricevitori de' rami e diritti diversi. Nondimeno finchè non sarà la carica deffinitivamente provveduta, saran replicati di sei in sei mesi l' avviso nel giornale officiale, e l' affissione nel capoluogo.

Le cauzioni offerte in rendite sul Gran Libro di Napoli sono da accogliersi in preferenza, non ostandovi il disposto nel Real decreto degli 8 agosto 1833.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI DI SICILIA PRESSO S. R. M.

Napoli 16 novembre 1836 (1).

Essendo nato costì il dubbio se le cauzioni che alcuni contabili dello Stato trovansi di aver dato in rendite iscritte nel Gran Libro del debito pubblico, debbono andare convertite in uno dei due modi determinati dal Real decreto degli 8 agosto 1833 cioè, o in numerario, o in credito contro lo Stato, e soggette pel modo di esecuzione alle regole stabilite col Sovrano Rescritto dei 5 ottobre ultimo, e se in conseguenza debbano, o no ammettere per lo avvenire come cauzioni deffinitive, quelle che si offrono in rendite iscritte sull'indicato Gran Libro, V. E. manifestando tale dubbio con foglio de' 24 dello scorso ottobre ne ha provocata la Sovrana risoluzione.

S. M. a cui l'ho rassegnato nel Consiglio ordinario di Stato de' 24 decorrente si è degnata dichiarare che i suddetti due modi di cauzioni stabiliti nel decreto degli 8 agosto 1833 supposti nei posteriori decreti di proroga, e replicati nell'ultimo Rescritto dei 5 ottobre ora scorso, non furono che un surrogato alla cauzione in beni fondi, della quale nello esordio del designato decreto si enunciarono gl' inconvenienti; e che in conseguenza resta fermo l'altro modo di cauzione in rendite sul Gran Libro del debito pubblico di Napoli, di cui trattano tutti i decreti organici delle diverse Amministrazioni Finanziere, e segnatamente quelli dei 30 novembre 1824, 19 aprile 1826, e 16 luglio 1827, e che quando può venire offerto, non può non essere accolto a preferenza di altri modi.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

Li contabili che provvedono alla cauzione ne' modi prescritti dal decreto degli 8 agosto 1833 od in rendite sul Gran Libro di Napoli non possono essere obbligati a soggettarsi alla condizione dell' arresto personale.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO PRESSO IL LUOGOTENENTE GENERALE NEI REALI DOMINJ AL DI LA' DEL FARO.

Palermo 2 Febbraio 1837. (1).

Ho letto il di lei rapporto del 14 del caduto mese sul dubbio elevato intorno alla condizione dello arresto personale, che si suole apporre agli

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.
(2) Ministeriale diretta al Procuratore generale presso la G. Corte dei Conti.

atti di obbligo per le cauzioni, che prestare o rinnovar devono gli agenti della Tesoreria generale.

Di risposta le fo osservare, che siffatto dubbio non è nuovo, e che altra volta ed in altre circostanze promosso, fu risoluto dopo di essersi messi all'uopo di accordo il signor Ministro delle Finanze ed il Luogotenente generale, e debbo sul proposito ricordarle la Ministeriale sul soggetto a lei comunicata al 3 gennaio 1827 colla quale fu dichiarato di continuarsi la condizione dello arresto personale per le sole cauzioni in immobili, proseguendosi per le medesime la introdotta pratica della redazione di un atto d'obbligo con tale condizione.

Risulta quindi da siffatta Ministeriale, che la redazione dell'atto di obbligo con la condizione dell'arresto personale non può mica pretendersi forzosamente nella conversione, che fassi dalle cauzioni date in immobili in uno dei modi prescritti dal Real decreto degli 8 agosto 1833, o in rendita sul gran libro del debito pubblico di Napoli da quelli agenti, i quali spontaneamente non vogliono sottoporvisi.

Cotesta Gran Corte adunque si regolerà a coerenza, e pel caso speciale del Ricevitore distrettuale di Castroreale, di cui in detto rapporto è parola, e per tutti altri casi simili, che potranno in avvenire presentarsi.

Le quote di cauzioni che pria del Decreto degli 8 Agosto 1833 si trovavano essersi date da contabili in uno de' modi prescritti nel medesimo decreto possono nella equivalente somma ritenersi per la conversione cui sono essi tenuti.

MINISTERO E REAL SECRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI DI SICILIA PRESSO S. R. M.

Napoli 12 Agosto 1837 (1)

Sul dubbio elevato da cotesto Tesoriere generale se per quei contabili dello Stato, i quali prima del Real decreto degli 8 agosto 1833 avessero prestata la cauzione parte in immobili, e parte in rendite sull'Erario di Sicilia, e nel Gran Libro di Napoli la conversione della quota parte in uno dei modi dal detto decreto stabilito ordinata per misura generale rispetto alle cauzioni differentemente rese, debba essere relativa a tutta la somma della cauzione, o a quella soltanto che rimane toltane la parte che si trovava data in numerario o in rendita come sopra, V. E. con rapporto de'29 dello scorso giugno onde facilitare in tutti i modi la conversione delle cauzioni è stata di avviso che, per coloro tra i contabili i quali per avventura si troveranno di aver prestata una porzione della loro cauzione in uno dei modi prescritti dal Real decreto degli 8 agosto 1833, cotale porzione possa nella equivalente somma ritenersi per la conversione, che li contabili medesimi sono tenuti ai termini del Real Rescritto dei 5 ottobre 1835.

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

S. M. cui ho rassegnato l'indicato di lei rapporto, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato de'7 del corrente di approvare lo avviso di V. E.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente

Possono costituirsi in cauzione li crediti quantitativi dipendenti da arretrati di rendita sulla Tesoreria generale, li di cui titoli siano stati ammessi dalla Commessione verificatrice.

MINISTERO E REAL SECRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI DI SICILIA PRESSO S. R. M.

Napoli 23 Agosto 1837. (1)

Mostrando V. E. con rapporto del 6 del caduto luglio, che per agevolarsi la conversione delle cauzioni già date dai contabili dello Stato, o la prestazione delle nuove, si potrebbe ai tre modi stabiliti dal Real decreto degli 8 agosto 1833, e dal Sovrano rescritto del 5 ottobre 1836 aggiungerne un quarto, quello cioe delle cauzioni in crediti quantitativi dipendenti da arretrati di rendite sulla Tesoreria generale, i di cui titoli sieno stati ammessi dalla Commessione verificatrice, ne ha provocata la Sovrana autorizzazione, proponendo che alla liquidazione delle quantità, la qual dovrebbe farsi dalla detta Commessione, sia provvisoriamente supplito, con dei certificati della Scrivania di Razione verificati nella Controloria generale, e che siano tali crediti, dandosi in cauzione, ammessi alla ragione del 10 per 100 invece dell'8, come erasi prescritto nell'articolo 1° del succennato decreto per quelli liquidati ed ammessi, liberi e fruttiferi contro lo Stato, dimodochè onze 150 di credito non possono ammettersi che per onze 100 esibendosi in cauzione.

Avendo io tutto ciò rassegnato a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 21 del corrente, si è degnata la M. S. di approvare il quarto modo di cauzione in crediti quantitativi contro lo Stato, diminuiti nella quantità che sarà dichiarata, da liquidarsi però secondo le Sovrane disposizioni in vigore, per lo adempimento delle quali vuole S. M. che V. E. curi di dare i più energici provvedimenti.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

---

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

Prestandosi da' Contabili finanzieri la cauzione in crediti arretrati sull' Erario deve serbarsi la regola stabilita col Real Rescritto de' 23 agosto 1837, e debbono i crediti essere liquidati dalla Commessione liquidatrice.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO PRESSO IL LUOGOTENENTE GENERALE NEI REALI DOMINJ AL DI LA' DEL FARO.

S. Margherita 24 maggio 1838 (1).

In occasione di essersi dati in cauzione da taluni postieri del Regio Lotto, e dal cassiere della stessa Amministrazione de' crediti arretrati dipendenti da rendite sulla Tesoreria Generale, è sorto il dubbio, se li crediti anzidetti per essere ammessi dovessero esser tali quali trovansi ne' libri di contabilità annotati, o pure liquidi e fruttiferi. Io quindi dopo di avere inteso sul proposito lei, tenendo presente i Reali Decreti, e li Sovrani Rescritti che prescrivono i diversi modi come prestarsi da' contabili dello Stato la cauzione ho determinato, che trattandosi di doversi prestare cauzione in crediti arretrati, debba serbarsi la regola disposta col Sovrano Rescritto de' 23 agosto 1837, con che però i crediti sull' Erario da riceversi in cauzione debbono essere liquidati dalla Commessione liquidatrice.

Partecipo a lei questa mia determinazione in continuazione della Ministeriale de' 3 dello scorso mese di marzo per sua intelligenza.

Divieto d'immobilizzarsi rendite sul Gran Libro per cauzioni de' contabili senza che le loro nomine sieno state partecipate al Direttor generale del Gran Libro.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 21 Novembre 1838.

Per sua intelligenza, e per le disposizioni che ne risultano nella parte che la riguarda, le comunico la lettera Ministeriale, che in data del 15 dell' andante mese ho diretto a questo Direttor generale del Gran Libro.

» La prego disporre che d' oggi innanzi non si proceda dalla Direzione generale del Gran Libro ad immobilizzazioni di rendite per cauzioni de' contabili tutti dell' Amministrazione Finanziera di amendue le parti de' Reali Dominj, se non dopo regolari comunicazioni della nomina degli impiegati, le quali saranno fatte alla Direzione generale del Gran Libro da questa Real Segreteria di Stato, o dalle Amministrazioni Finanziere, secondo che gl' impiegati verranno dalla prima, o dalle altre nominati.

(1) Ministeriale diretta dal Luogotenente generale di Sicilia al Procuratore generale presso la G. Corte de' conti.

Le cauzioni de' contabili dello Stato sono da esaminarsi dalla Gran Corte de' Conti.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 3 Dicembre 1838 (1).

Il Ministro di Grazia e Giustizia rese note a questa Real Segreteria di Stato le istanze del Regio Procuratore presso il Tribunale civile di Palermo, tendenti a discaricare quel Collegio dallo esame di cui è sovente richiesto delle cauzioni de' contabili dello Stato;

Pria di prendere provvedimenti a tale oggetto, trovai opportuno chieder notizie delle disposizioni per le quali è dato a' Tribunali civili in codesta parte de' Reali domini l' incarico dell' esame di tali cauzioni: perocchè sembravami, che i Reali Decreti e le Sovrane disposizioni relative a'contabili dello Stato niuna ingerenza su questo proposito a'Tribunali civili affidassero.

Inoltre io considerava, che due delle tre specie di cauzioni richieste dal Decreto degli 8 agosto 1833, cioè quella in numerario, e quella in rendita iscritta al gran libro, non han bisogno di esame di magistrato.

E circa i crediti liquidati, ed ammessi liberi, e fruttiferi contro lo Stato (ch'è la terza specie di cauzione dal citato decreto fissata), e circa i crediti quantitativi contro lo Erario, che, per effetto del Sovrano Rescritto de'23 Agosto 1837, sono anche ammessi per cauzioni, io rifletteva esservi una Commessione da S. M. appositamente eretta per esaminare e liquidare i titoli relativi.

In seguito per nuove premure del Regio Procuratore del Tribunale civile, lo stesso signor Ministro di Grazia e Giustizia mi ha trasmessa una serie di documenti, contenenti disposizioni di cotesto Real Ministero circa i casi ne' quali il Tribunale civile è incaricato di esaminare le cauzioni di cui è parola.

Or dandomi l' onore d' informar su di ciò l'E. V., perchè colla sua saggezza vegga quali disposizioni convenga dare o provocare; e trasmettendole un' elenco de' documenti indicatl, che mi son pervenuti insieme colla copia di un' ufficio di cotesto Agente del contenzioso, scritto il 5 Novembre al num. 2059, io non lascio di manifestare all'E. V., che in questa parte de' Reali dominl, quando con dispensa alle regole, ed in casi straordinarl ammettonsi cauzioni in beni fondi, tali cauzioni, per effetto di una Sovrana risoluzione degli 8 Novembre 1832, di cui ho l' onore di acchiuderle copia (2), non si ricevono altrimenti, che dietro lo esame, che di esse pratica la Commessione consultiva de'Presidenti presso la G. C. de' Conti, coll'intervento del pubblico Ministero, e dell'Agente del contenzioso.

Quindi assicurando l'E. V. della utilità di questo provvedimento, non saprei abbastanza pregarla di voler disporre, che quante volte in cotesta

(1) Ministeriale diretta al Luogotenente generale in Sicilia.
(2) Sovrana risoluzione trascritta alla pag. 140 del presente Volume.

parte de' Reali domini ammetter vogliansi cauzioni, il cui esame richiegga l'opera di magistrato, i titoli di tali cauzioni, esclusa l'ingerenza dei Tribunali civili, si faccian discutere presso la G. C. de' conti, secondo che pel detto Sovrano Rescritto de' 5 Novembre 1832 è in uso in questa parte de' Reali Domini.

L'esame e giudizio delle cauzioni de' contabili dello Stato, e di ogni altra persona, che per cautela de' fondi Regî è a ciò obbligato, si appartiene alla Gran Corte de' conti, e non al Tribunale civile.

LUOGOTENENZA GENERALE DI SUA MAESTA' NE' DOMINJ AL DI LA' DEL FARO.

Palermo 6 maggio 1839 (1).

Ho letto il rapporto de' 18 marzo passato n.° 209 col quale ella ha messo innanzi le ragioni tutte per le quali convenga assolutamente discaricarsi il Tribunale civile di Palermo dello esame di cui è stato sovente richiesto delle cauzioni de' contabili dello Stato, appartenendo questo esame esclusivamente alla Gran Corte dei conti.

Adottando le considerazioni da lei rassegnate nello indicato rapporto, ed in esecuzione di quanto è stato disposto nella Ministeriale del signor Ministro delle Finanze de' 3 dicembre 1838, a lei partecipata in data de' 21 dello scorso febbraio, vengo a dichiarare, che alla Gran Corte de' conti esclusivamente appartiene lo esame ed il giudizio delle cauzioni da rendersi da' contabili dello Stato, e da ogni altra persona, che per cautela de' fondi Regî è a ciò obbligata.

Norme che si osservano ne' Reali domini continentali nei casi di fallimento, o di vuoti di cassa de' contabili dello Stato per lo indennizzo a favore del Tesoro dell' equivalente somma sulla cauzione.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 14 settembre 1839 (2).

Con foglio del 15 agosto di quest' anno mi ha ella manifestato le premure di sapere la pratica che si osserva in questa parte dei Reali domini per la vendita della rendita iscritta sul Gran Libro immobilizzata per cauzioni ne' casi, che i contabili falliscano.

In risposta ho l'onore di significarle che in questa parte dei Reali domini vi è per effetto delle leggi, e dei regolamenti in vigore, il sistema

(1) Ministeriale diretta al Procuratore generale presso la G. C. dei conti.
(2) Ministeriale diretta al Procuratore Generale presso la G. Corte dei conti.

ne' casi di fallimento de' contabili, o de' vuoti di cassa di procedersi, previa l'autorizzazione del Ministero delle Finanze, alla vendita di tante parti d'iscrizioni, o di rendita compresa nei certificati della Tesoreria per quanto corrisponde allo ammontare del debito.

Volendo da ciò Ella prender argomento di ciò che praticar devrebbesi in simili casi nella Sicilia, sembra che anche per codesti contabili possa seguirsi l'istessa norma, e che l'articolo 1948 Leggi Civili non incontri nel caso la sua applicazione, tra perchè non trattasi di pegno convenuto tra particolari, e tra perchè la stima de' periti, o la vendita agl' incanti dall'articolo medesimo ordinata non potrebbero aver luogo per la rendita iscritta, se non chè, non potendo in codesta parte dei Reali domini eseguirsi come in questa la vendita al corso di borsa, non rimane se non farsene l'analoga contrapposizione intestandosi fino alla concorrente quantità a favore della Tesoreria, giusta la proposta dell'Amministrator generale dei Lotti.

Li contabili dello Stato per l'ammissione deffinitiva delle loro cauzioni sono sottoposti alla pronunziazione della Gran Corte de' conti nulla ostando le sentenze emesse da' Tribunali ordinari precedentemente sulle cauzioni stesse.

LUOGOTENENZA GENERALE DI SUA MAESTA' NE' DOMINI AL DI LA' DEL FARO.

Palermo 18 Maggio 1840.

In pari data ho scritto al Direttore generale de' rami e dritti diversi quanto segue: » Pervenutami col di lei rapporto de' 30 aprile scorso, la sentenza emessa da questo Tribunale civile per l'ammessione della cauzione del Ricevitore del 1° officio di registratura in Palermo, ho preso ad esaminare novellamente i precedenti di lei rapporti, e gli altri del Procurator generale del Re presso la Gran Corte de' conti, e d' onde risultano gl' inconvenienti, in cui sono caduti i Tribunali civili nello esame delle cauzioni de' contabili dello Stato; di aver accettato cioè le rendite sull'Erario, delle quali non era stato riconosciuto, ed ammesso il titolo dalla Commessione liquidatrice, e di aver trascurato lo esame delle affezioni ipotecarie, che possano gravitare sulle rendite istesse.

Di riscontro le dichiaro di aver riconosciuto, che, trattandosi di espedienti volontari, cioè atti di giurisdizione onoraria, non occorre impugnare con gravami le sentenze pronunziate da' Tribunali ordinari; e le parti, per l'ammessione diffinitiva delle loro cauzioni rimangono sottoposte alle pronunziazioni diffinitive della Gran corte dei conti ».

Comunico ciò a lei per sua intelligenza, e regolamento.

Norme da seguirsi dalla Gran corte de' conti, e dalla Direzione generale de' rami e dritti diversi per lo riesame delle cauzioni che li contabili si trovavano aver date innanzi a' Tribunali.

LUOGOTENENZA GENERALE DI SUA MAESTA' NEI DOMINI AL DI LA' DEL FARO.

Palermo 6 Luglio 1840 (1).

In pari data ho scritto al Direttore generale de' rami e diritti diversi così » Signore » Il di lei rapporto del 1° corrente tratta delle agevolazioni implorate da' Ricevitori de' rami e dritti diversi di Palermo in circostanza, che le cauzioni da essiloro rese innanti i Tribunali devono, giusta la dichiarazione di massima degli 8 maggio ultimo, riputarsi come provvisorie, ed andar sottoposte alle pronunciazioni diffinitive della Gran Corte dei conti. Io uniformandomi in tutto a quello, che ella propone, mi son determinato ad ordinare le seguenti cose:

1° Che codesta Direzione generale rimetta d'officio alla detta Gran Corte i documenti delle cauzioni dai ricorrenti rese secondo le nuove forme innanti i Tribunali civili, onde dallo stesso Collegio se ne facesse l'esame economicamente, senzacchè i ricorrenti medesimi fossero obbligati ad altre spese.

2° Che resti fissato un termine di due mesi cursuri dal dì della rimessa degli atti alla mentovata Gran Corte perchè tal Collegio ne facesse la discussione, salvo a prolungarsi questo termine secondo le circostanze, e salvo ad accordarsi altro termine ove dalle deliberazioni della Gran Corte risultasse far mestieri di una nuova cauzione, o di un supplimento.

3° Che essendo i ricorrenti garentiti di doppia cauzione, una cioè in immobili, e l'altra nelle nuove forme, si svincoli a lor favore quella parte di rendite, che la Gran Corte dei conti giudicherà inammessibile, onde dar loro l' agio di venderla, e rimpiegarne il prezzo allo acquisto di nuove rendite.

4° In fine, che siffatte agevolazioni sian comuni a tutti i contabili di codesta Amministrazione, che si trovassero obbligati al riesame di cauzione, meno lo scioglimento delle rendite, che verranno rigettate, e che dovrà limitarsi in favor di coloro soltanto, che possedevano un'antica cauzione considerata, per definitiva dai precedenti stabilimenti.

Ne la prevengo per l'uso che ne risulta di sua parte, soggiungendole, che sarà risoluto con particolare riscontro il dubbio pei Conservatori delle ipoteche nella parte della cauzione da essi dovuta in favore dei particolari.

Il che le comunico per l' uso che convenga.

---

(1) Ministeriale diretta al Procuratore generale presso la G. Corte dei Conti.

Le cauzioni de' contabili postàli in Sicilia debbono essere stabilite sul prodotto netto di tre mesi.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 8 Marzo 1841 (1)

Ho rassegnato al Re il rapporto di V. E. del 5 Febbraio scorso 3°. carico n°. 17, circa le cauzioni de' contabili postàli in Sicilia, e la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 1°. corrente uniformandosi al parere di V. E. si è degnata prescrivere, che le cauzioni da prestarsi dagli agenti postàli, debbano essere stabilite sul prodotto netto di tre mesi.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana determinazione per l' uso conveniente.

Real Decreto con cui si dispone che il capitale della rendita rappresentata da certificati liberi della Tesoreria di Sicilia sia valutata per le cauzioni de' contabili ducati cento per ogni cinque ducati di rendita.

Napoli 23 Novembre 1842.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Visto il Real Decreto degli 8 Agosto 1833 sulle cauzioni de'contabili dipendenti dalla Real Tesoreria, e delle Amministrazioni Finanziere nei domini oltre il Faro.

Visto l'articolo 8 delle risoluzioni Sovrane degli 8 di Decembre 1841 col quale venne ordinato doversi rilasciare dalla Real Tesoreria di Sicilia certificati conformi a quel che risultava da' registri della Regia Scrivania di razione per le rendite costituite a favore de' particolari, e che i soli vincoli enunciati ne' certificati stessi passavano a carico de' terzi possessori, rimanendo que' titoli pel loro trasferimento con semplici girate incapaci di altre affezioni,

Considerando che coll' articolo 9 delle dette Sovrane risoluzioni fu ordinato un sorteggio annuale per rimborsarsi al pari di ducati cento per ogni cinque ducati le rendite per le quali si trovano rilasciati certificati.

Tenuta presente la risoluzione Sovrana de' 3 di Novembre corrente mese sul modo come riceversi in cauzione per l'avvenire le rendite sulla Real Tesoreria di Sicilia.

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale ne' nostri Reali domini oltre il Faro:

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze,

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue

Articolo primo. Dalla pubblicazione del presente decreto il capitale della rendita rappresentata da certificati liberi della Real Tesoreria di Sicilia sarà valutato per le cauzioni de'contabili dipendenti dalla stessa Real Tesoreria, e da ogni altra Amministrazione Finanziera ducati cento per ogni cinque ducati di rendita

Articolo 2°. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri Reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Real Decreto con cui si ordina che le cauzioni de' Contabili dello Stato, e delle pubbliche. Amministrazioni che debbono immobilizzarsi in rendita iscritte sul Gran Libro potranno essere date o in rendita iscritta al cinque per cento, o in rendita iscritta al quattro per cento, calcolate entrambi alla pari.

Napoli 31 Decembre 1845.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Visto l' articolo 1° del Real Decreto de' 20 Luglio 1818 (1) con cui fu determinato che le cauzioni de' Contabili dello Stato, e delle pubbliche Amministrazioni dar si dovessero in rendita sul Gran Libro al cinque per cento calcolata alla pari;

Visto l' Articolo 4° dell' altro Nostro Real Decreto de' 3 Luglio 1844 (2) con il quale nel darsi facoltà a' contabili, le cui cauzioni in rendita cinque per cento immobilizzate prima del 7 Febbraio 1844 estratte vengono a sorte per l'ammortizzazione, di poterle rimpiazzare con rendi-

(1) Il Decreto de' 20 Luglio 1818 è innanzi trascritto.

(2) L'art. 4 del Decreto de' 3 Luglio 1841 è il seguente.

« Le cauzioni nell' interesse dello Stato, e delle pubbliche amministrazioni, a con» tare dal di 7 Febbrajo ultimo continueranno fino ad altre nostre disposizioni ad « essere date in rendite inscritte sul Gran Libro soggette al sorteggio. Le somme del« le partite che escono al sorteggio verranno depositate nella Cassa d' Ammortizzazio« ne, rimanendo in libertà del cauzionante o di lasciare la somma depositata in con« tante senza interesse, o di fornire altra partita di rendita cinque per cento eguale « a quella uscita al sorteggio, o di fare la riduzione in rendita quattro per cento; « in quest' ultimo caso sarà tenuto di dare un supplemento di rendita eguale alla dif« ferenza della riduzione, dovendo la cifra di rendita per la cauzione essere sempre « la stessa ».

ta quattro per cento, con dare però un supplemento di rendita eguale alla differenza della riduzione;

Considerando che le cauzioni de' contabili non si realizzano, dandosene il caso, che in capitali, e che questo nel corso gran fatto non varia, o che sia rappresentato da antica rendita cinque per cento rimborsabile per semestre, o dalla nuova rendita quattro per cento non rimborsabile per dieci anni, entrambe iscritte sul Gran Libro del Debito Pubblico.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1° Le cauzioni che secondo i vigenti regolamenti i Contabili dello Stato, e delle pubbliche Amministrazioni debbono immobilizzare in rendita iscritta sul Gran Libro potranno essere date o in rendita iscritta al cinque per cento, o in rendita iscritta al quattro per cento, calcolate entrambe alla pari.

2. Per le cauzioni in rendita cinque per cento estratte a sorte per l'ammortizzazione, le quali per la facoltà conceduta coll'Articolo quattro del Real Decreto de' 3 Luglio 1844 si vorranno rimpiazzare con rendita al quattro per cento, sarà questa calcolata alla pari, dispensando dall' obbligo di dare un supplemento eguale alla differenza della riduzione.

3. Il Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Decreti , Regolamenti , Rescritti , e Ministeriali relative al Reclutamento dell' Armata di terra.

Decreto organico pel reclutamento de' corpi nazionali dell' armata , spezialmente per mezzo della leva.

Napoli 19 Marzo 1834.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

La difesa dello Stato, e la sua interna sicurezza, cui ogni buon suddito è in dovere di concorrere , esigendo, che il nostro Real esercito sia mantenuto sempre al completo di pace , e possa , in un lontano bisogno, passare con maggiore facilità a quello di guerra ;

Volendo, che questa parte del pubblico servigio sia completamente regolata con principî equi ed invariabili, e riesca il meno possibile gravosa ;

Veduto il parere della Consulta generale del Regno ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni ;

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue ;

TITOLO I.

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI.

CAPITOLO I.

Modi di reclutazione

Art. 1. Da ogg' innanzi i corpi nazionali del nostro Reale esercito continueranno ad essere reclutati e mantenuti al completo

1° Con gli arruolamenti volontari,

2° Col prolungamento di servizio,

3° Con la leva.

I due primi modi , in quanto alle discipline, saranno conformi al regolamento approvato col Real decreto dei 28 febbraio 1823.

CAPITOLO II.

Durata del servizio militare.

2. Per istabilire l' utile sistema di tener sempre in riserva pel nostro Reale esercito uomini istruiti nel mestiere delle armi distraendoli il

meno possibile dall'agricoltura e dalle arti, che siamo sempre solleciti a promuovere ed incoraggiare; la durata del servizio militare sarà di cinque anni ne' corpi ove gl'individui verranno destinati, e di altri cinque anni di riserva nelle proprie case, pronti però a dover ritornare ne' corpi allorquando il bisogno esigesse di richiamarveli (1) (2).

In questi secondi cinque anni essi potranno ammogliarsi; ma ciò non gli esenta dal compiere tal periodo di servizio.

3. I volontari dovranno impegnarsi per anni otto di attività, con che non saranno tenuti al servizio di riserva (3).

Lo stesso sistema sarà praticato per coloro, che vorranno ingaggiarsi, i quali non potranno ringaggiarsi, se non dopo aver servito per otto anni ne' corpi.

4. Ogni recluta destinata dalla leva all'armata, se vorrà servire per otto anni continui sotto le bandiere, sarà sciolta dal dovere della riserva.

5. Gli allievi, che in ogni anno passeranno nei corpi dell'esercito dai due grandi Reali alberghi de'poveri, e dagli altri orfanotrofi civili, non che dalle scuole militari, avranno l'obbligo di servire attivamente per dieci anni consecutivi.

6. La durata del servizio nella Gendarmeria continuerà ad essere di anni otto, come trovasi prescritto nell'Ordinanza dell'Arma; che perciò il gendarme non resta soggetto alla riserva.

7. Il servizio ne' corpi di artiglieria e di cavalleria rimane eguagliato per la durata a quello della Gendarmeria, e colla stessa esenzione dal servizio di riserva.

TITOLO II.

LEVA.

CAPITOLO III.

Distribuzioni de' contingenti della Leva.

8. La leva si farà sulla popolazione de' due Reali Dominî di quà e di là del Faro, e per quel numero di reclute, che sarà richiesto, e il quale dovrà esser ripartito per Provincie e Valli, secondo l'ultima statistica generale del Regno.

(1) In prosieguo è trascritto il decreto de' 4 dicembre 1839, ed il regolamento relativo alla formazione, alle riunioni periodiche, alla istruzione ed alla disciplina della riserva del Reale esercito.

(2) Gl'individui della riserva debbono considerarsi come militari al pari di quelli che ottengono de' congedi temporanei. (*Real Rescritto de' 14 Novembre 1840*)

(3) Gl'individui che domandano essere arruolati volontariamente nei corpi del Real esercito saranno rimessi al Deposito di ricezione della Provincia, tanto per verificarsene le personali circostanze, quanto per la somministrazione de' mezzi di sussistenza; e farsene quindi la spedizione ai corpi medesimi nel modo che è prescritto per le reclute della leva. (*Ministeriale de 4 ottobre 1834.*)

Li Consigli di ricezione delle Provincie sono autorizzati a poter ammettere li volontarj, che vi si presentassero, al pari che li reggimenti siciliani per li volontarii naturali de' Reali Dominii oltre il Faro, non possono altrettanto praticare li corpi nazionali dell'armata. (*Real Rescritto de' 5 febbraio 1840.*)

9. Il nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina, sugli stati, che riceverà dal Direttor generale de' corpi facoltativi, e dagl'Ispettori delle varie armi, degli uomini bisognevoli per covrire tanto le basse avvenute nell'esercito per morte, diserzione, ed altre cagioni, quanto quelle, che vanno a verificarsi per coloro, i quali debbono esser congedati nell'anno susseguente, da calcolarsi per approssimazione, formerà con anticipazione uno stato generale, distinto per corpi, delle reclute necessarie a completarne gli organici rispettivi; e prenderà i nostri ordini, se tali voti debbano covrirsi in tutto o in parte, a tenore delle circostanze.

10. Fissato siffatto stato generale, e conosciuto il numero di uomini occorrente, che noi avremo approvato, e del quale avremo ordinata la leva; il Ministro medesimo della Guerra e Marina ne passerà notizia ai due Ministri Segretari di Stato degli Affari Interni, e degli Affari di Sicilia; onde il primo si metta d' accordo col secondo per istabilire i due contingenti proporzionali, che dovranno prendersi ne' Domini di quà ed in quei di là del Faro, per farne la ripartizione rispettivamente alle Provincie, ed alle Valli di loro amministrazione.

11. Gli allievi indicati nell' articolo 5, i quali passano dagli ospizi civili ai corpi militari, siccome formano di tempo in tempo un' aumento all' esercito, così venendo le richieste per la leva ad essere per questa causa diminuite, ne godranno il beneficio tutt' i Comuni in massa, talchè veruno di essi possa per tal ragione avere un privilegio sopra gli altri; menocchè per quegli allievi, i quali per nostra grazia speciale saranno accordati per cambi a soldati o reclute, che per circostanze degne di considerazione avranno meritato d' essere esonerati dal servizio militare.

Per siffatti cambi possono destinarsi tanto gli allievi, che tuttavia si trovino in tali Stabilimenti, e ch' espressamente si mandino a servire in sostituzione effettiva di coloro, che ne ottengono la grazia; quanto quelli, che stiano già servendo nell' armata, nella quale da allora dovranno figurar pur essi da cambi: e gli uni e gli altri per conto particolare di quei Comuni, ai quali gl' individui graziati appartengano.

In ciascuno di questi casi dovrà farsene circostanziata menzione nella matricola del corpo, dove si troverà destinato a servire l' allievo cambio di nostra concessione, e nel registro del Consiglio di leva (di cui si parlerà in seguito) della Provincia o Valle, del cui contingente fece parte la recluta o il soldato esonerato.

12. Ciascun Intendente assistito dal Consiglio d' Intendenza ripartirà fra' Comuni della Provincia o Valle, che amministra, la quota generale ricaduta sulla intera popolazione di essa rispettivamente.

L' Intendente ed il Consiglio medesimo potranno riunire ad altri Comuni vicini quelli, che non potessero essere tassati di una recluta, attesa la loro piccola popolazione minore di mille anime, ma superiore a cinquecento, poichè quelli che non oltrepassano le cinquecento non saranno compresi nella quotizzazione. Quindi per tale riunione que' Comuni formeranno un solo allistamento, ed un solo sorteggio.

13. Nella città di Napoli la ripartizione si farà per quartieri, come se ogni quartiere fosse un particolar Comune.

14. Le norme per una esatta ripartizione a' Comuni del contingente

di leva assegnato ad ogni Provincia, e ad ogni Valle saranno date agl'Intendenti dalla nostra Real Segreteria di Stato degli Affari Interni, e da quella degli Affari di Sicilia.

CAPITOLO IV.

Appartenenza pel domicilio degli uomini soggetti alla leva; età e classificazione relativa; statura e designazione relativa ad essa ed al mestiere per le diverse armi.

15. Gl' individui domiciliati fuori del loro Comune nativo marceranno pel Comune, ove fanno domicilio legale.

Tuttavia ciascun individuo soggetto alla leva sarà allistato o sorteggiato nel Comune ov' è nato, ed in quello del suo domicilio legale, salvo a definirsi, nel caso che sorga quistione sul domicilio, in quale de' due allistamenti e sorteggi debba rimanere.

16. Il domicilio legale deve avere almeno il periodo di un' anno ed un giorno nel Comune istesso.

Qualora l' attuale domicilio conti un periodo minore di un' anno ed un giorno, l' individuo apparterrà al Comune, nel quale era domiciliato prima di passare nel Comune, ove attualmente dimori; e nel caso ch' egli abbia avuto prima diversi domicili, apparterrà al Comune di nascita, che, a parità di circostanze, è sempre preferito agli altri Comuni, ne' quali l' uomo reclutabile per leva avesse semplicemente avuto temporaneo domicilio,

Il periodo suddetto di un' anno ed un giorno si conta sempre al 1° di gennaio. In conseguenza gl' individui, che, terminato il 18° anno di età, entrano per la prima volta nella leva, giusta l' articolo 21, debbono al 1° di gennaio dell' anno successivo a quello, nel decorso del quale hanno compito il 18° anno di età, contare un anno ed un giorno di domicilio legale in un Comune, perchè possano ritenersi come appartenenti, per la leva, al Comune istesso.

17. Per riconoscere il domicilio legale degli uomini soggetti alla leva, le autorità amministrative incaricate dell' esecuzione di essa si regoleranno con le norme delle leggi civili. Dovrà quindi risultarne la pruova dall' espressa dichiarazione indicata nell' articolo 109 della prima parte delle leggi medesime; ed ove manchi tal atto, si ricorrerà all' espediente additato nell' articolo 110 della parte istessa.

Bene inteso però, che l' effetto dell' emancipazione circa il domicilio legale dell' emancipato non deve esser preso in considerazione, cosicchè quantunque un giovine sia emancipato, a meno che non fosse ammogliato, il di lui domicilio legale, riguardo alla leva, è quello stesso che sarebbe, se esso non fosse emancipato.

18. Il figlio di qualunque impiegato, ovunque entrambi domicilino, apparterrà al Comune di sua nascita (1).

(1) Con Real Rescritto partecipato dal Ministro degli Affari Interni il 15 febbraio 1837 fu risoluto, che ove più figli di un impiegato, nati in diversi luoghi, fossero soggetti alla leva, si dovesse tener conto di quelli de' più giovani soltanto colla debita relazione al numero delle reclute che la famiglia è obbligata contribuire.

19. Il domicilio de' vagabondi e de' servitori, e di questi spezialmente se sono celibi, si reputerà, per la leva, esser sempre quello del rispettivo Comune natio (1).

20. E poichè i Comuni di 500 anime in sotto dovranno continuare ad essere esclusi dalla leva, si è disposto nell'articolo 12°. la fissazione del domicilio in un Comune di questa classe non sarà considerata valida, riguardo alla leva, se non rimonterà all'anteriorità di due anni alla data degli ordini Sovrani della leva istessa.

21. L'età degl'individui soggetti alla leva sarà da diciotto anni ed un giorno a venticinqne anni compiti (2).

Questi anni dovranno computarsi dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello, in cui si chiama la leva; cosicchè per la leva del corrente anno 1834 dovranno annoverarsi tutti que' giovani, che nel dì 31 dicembre 1833 avevano l'età di sopra indicata.

22. Quindi l'allistamento generale di tutt'i giovani dell'età della leva in ogni Comune sarà ripartito in sette classi, cioè

1ª classe da 18 anni ed un giorno a 19 anni ed un giorno,
2ª classe da 19 anni ed un giorno a 20 anni ed un giorno,
3ª classe da 20 anni ed un giorno a 21 anni ed un giorno,
4ª classe da 21 anni ed un giorno a 22 anni ed un giorno,
5ª classe da 22 anni ed un giorno a 23 anni ed un giorno,
6ª classe da 23 anni ed un giorno a 24 anni ed un giorno,
7ª classe da 24 anni ed un giorno a 25 anni compiti.

Tale allistamento classificato in ogni Comune sarà eseguito alla prima nuova leva, che verrà ordinata.

23. Il passaggio dall'una classe all'altra successiva non potrà aver luogo, che da anno ad anno, e propriamente pel 31 dicembre di ciascun anno.

24. La statura degli uomini destinati dalla leva al servizio militare dovrà essere non minore di cinque piedi.

Eglino debbono essere misurati scalzi.

25. Per l'ammissione degl' individui nelle differenti armi si richiederanno le stature seguenti.

(1) Li così detti zingani debbono considerarsi come vagabondi, e quindi appartengono per la leva al Comune di nascita. (*Ministeriale de' 21 Aprile 1838.*)

(2) All' omissione sui registri dello stato civile dell' atto di nascita di un requisito di leva deve supplirsi per via di sentenza del Tribunale civile da provocarsi di officio dal Procuratore del Re in conseguenza di avviso degl' Intendenti delle rispettive Provincie. (*Ministeriale de' 18 maggio 1839.*)

	Piedi	Pollici	Linee		Piedi	Pollici	Linee
Cacciatori di linea. . .	5	esatti					
Cacciatori della guardia .	5	1	esatti		»	»	»
Cavalleg. della guardia da	5	1	6	a	5	2	»
Treno . . . . . da	5	2	1	a	5	2	6
Cavalleria di Linea . da	5	2	7	a	5	3	»
Artiglieria . . . . da	5	3	1	a	5	3	6
Granatieri della guardia da	5	3	6	in	sopra		»
Gli zappatori e gli artefici non oltrepasseranno la statura . . . . di	5	2	6		»	»	»

Alla Infanteria della Linea si destineranno gli uomini, che rimarranno di qualunque statura, dopo essersi eseguita la ripartizione di quelli bisognevoli ai corpi di sopra accennati.

26. Le reclute di leva dovranno inoltre essere ben conformati di corpo, e di salute valida.

Si sceglieranno i più robusti per la Cavalleria della Guardia, e pei Cacciatori della Guardia, e della Linea.

I vetturini, i trainanti, i guarnamentai, e i maniscalchi si manderanno di preferenza al Treno.

Gli armieri e gli altri artefici in ferro ed in legno all'Artiglieria.

CAPITOLO V.

Esenzioni per eccezioni, ed esclusioni per reati e per incapacità.

27. Saranno eccettuati dal marciare i seguenti individui:

1° I figli di famiglia unici assoluti, ossia senza fratelli nè germani nè consanguinei; come anche quelli, che divengano unici assoluti fra i due primi mesi dopo del sorteggio (1).

(1) Non deve concedersi l' esenzione dalla leva ad un fratello consanguineo di germani viventi procreati in seconde nozze. (*Real Rescritto partecipato con Ministeriale degli 11 luglio 1835.*)

2° I figli di famiglia, quante volte abitino separatamente dal padre con proprie famiglie ed economie divise, purchè insieme con tal completa separazione si trovino anche emancipati non meno di due anni prima della data de' Reali ordini per la leva; non dovendosi altrimenti considerar come capi di tante famiglie quanti son essi.

L' emancipazione è necessaria pure a coloro, che s'eno pervenuti all' età maggiore, quandanche siano maritati, se lo sieno da meno di due anni prima della data medesima.

La stessa eccezione debbe intendersi valere pe' fratelli in pari circostanze dopo la morte del padre; ma l' emancipazione sarà loro necessaria soltanto durante l' età minore (1).

3° Gli unici relativi, o sia que' figli, che rimangono soli nella casa paterna, dopo la emancipazione e perfetta separazione biennale de' fratelli germani, e consanguinei (2).

4° I vedovi con figli.

5° I laureati e i licenziati in medicina, o in giurisprudenza, o nelle scienze fisiche o matematiche, secondo ch' esigono gli statuti, purchè però n' esercitino le rispettive professioni (3).

6° Gli alunni del Reale Istituto di belle-arti, appartenenti alla classe superiore dello studio o di pittura, o di scoltura, o di incisione sì in rame che in pietre dure, i quali nel concorso del primo trimestre di ciascun anno avranno riportato il premio fissato nell' articolo 51 del Real decreto dei 2 marzo 1822; ed altresì gli alunni della classe superiore dello studio di architettura dell' Istituto medesimo, i quali avranno riportato il primo premio nel concorso del primo bimestre di ciascun anno fissato coll' anzidetto decreto; non che quelli, che ammessi a piazza franca nel Real Collegio di musica, compiuto l'anno 17°, dietro pubblico esame, riporteranno pe' loro progressi la piena approvazione.

7° Gli alunni del Collegio medico-cerusico approvati negli esami dalla Regia Università degli studi, secondo il registro compilato da quella cancelleria a norma dell' articolo 2° del capitolo 7° del regolamento del Collegio medesimo.

8° Quello fra gli alunni del Convitto veterinario, che negli esami annuali sarà giudicato il migliore sull' intero corso della scienza veterinaria, a norma del decreto de' 31 maggio 1820.

9° — *a*). I giovani, che sono ordinati *in minoribus*, purchè abbiano il patrimonio sacro completamente costituito prima del sorteggio, ovvero godano un beneficio ecclesiastico, o una cappellania, che loro valga per patrimonio sacro, i seminaristi, e quei, che sono nel noviziato, o

(1) L' emancipazione non può essere tacita, bensì risultare dagli atti formali secondo il disposto negli articoli 400 e 401 delle leggi civili. *Ministeriale degli Affari Interni partecipata nel 1835 all Intendenza di Principato Ultra.*

(2) Promosso il dubbio se di una famiglia composta di tre figli maschi due dei quali esercitino da molti anni fuori della patria, il primo cioè la carica di Percettore fondiario, e l' altro quella di Giudice di circondario, potesse il terzo, soggetto alla leva considerarsi unico relativo, fu risoluto negativamente per la ragione che l'esercizio degl' impieghi non costituisce stato permanente di separazione. (*Ministeriale de' 26 agosto 1834.*)

(3) I cedolati non sono esenti dal servizio militare. (*Ministeriale de' 21 gennaio 1835.*)

nell' alunnato di qualunque ordine monastico, sono tutti esenti sino alla età di anni ventuno ed un giorno (1); ma debbono sempre entrar nel bussolo. Oltrepassata tale età se non sieno stati ordinati al suddiaconato que' chierici e que' seminaristi, o non abbiano fatta la professione monastica que' novizi o alunni, saranno obbligati a marciare per l'ultima leva anteriore all' anno 21°, quando vi siano stati chiamati dal sorteggio.

b). I minoristi, i seminaristi, e gli alunni o novizi di qualunque ordine manastico, godranno ancora, per ascendere agli ordini sacri, o per fare la professione monastica, della ulteriore dilazione di sei mesi, a contare dal giorno dell' effettiva chiamata, che loro ricada in forza del proprio numero del sorteggio: nel qual periodo potranno costituirsi il sacro patrimonio, ovvero ottenere un beneficio o una cappellania, come sopra.

c). I seminaristi e gli alunni o novizi debbono trovarsi entrati nel seminario, nel monistero o in altra casa religiosa conventuale, almeno sei mesi prima della data de' Reali ordini per la leva. Ma se, quantunque vi fossero entrati sei mesi prima, ne sortissero nell' intervallo del semestre successivo al sorteggio, lasciando l' abito ecclesiastico, o religioso, essi saranno di dritto obbligati a marciare, come primi numeri; a meno che non si trovassero di aver già il loro sacro patrimonio, o la cappellania, o il beneficio, come sopra, o ottenuto gli ordini minori (2).

d). Il minorista non potrà essere ordinato al suddiaconato senza presentare alla competente autorità ecclesiastica un certificato del sindaco degli eletti e del cancelliere comunale, col quale si attesti di non averne egli impedimento per cagion della leva.

e). Lo stesso deve aver luogo per un novizio o alunno di un' ordine monastivo, che volesse far la professione religiosa.

10° Il fratello unico di un sacerdote, o di un laico professo, deve essere riputato come unico (3).

(1) L' età di anni 21, ed un giorno non deve computarsi all epoca dei 31 dicembre 1833 come per tutti gli altri giovani requisiti, bensì dal dì della nascita dei minoristi annoverabili nella leva. *Ministeriale dei 29 luglio 1837, partecipata all' Intendente di Principato Ultra.*

(2) Promosso il dubbio se li seminaristi i quali per la chiusura dei seminari avvenuta o per riedificarsi li locali, o per morte de' Vescovi, o per misure sanitarie adottate a causa del cholera non si trovarono in tali stabilimenti allorchè sono stati chiamati a marciare, dovessero o pur no esserne esenti, fu risoluto, con Real Rescritto dei 17 luglio 1837, partecipato con Ministeriale del dì 26 luglio 1837, che si dovessero soltanto esentare coloro che dimostrassero di non aver potuto rimanere negli stabilimenti medesimi per misure sanitarie.

(3) Con ministeriale diretta all' Intendente di Principato Ultra nel 1834 furono date le seguenti risoluzioni su dubbii elevati.

1° Una famiglia composta di quattro fratelli due de' quali sacerdoti, ed il terzo fattosi sostituire nel 1831 non è obbligato a far marciare il quarto.

2° Una famiglia di tre fratelli uno diviso da epoca remota dalla casa paterna nei stretti sensi dell' art. 27, n.o 2 e li altri due convivono insieme, di essi però uno sacerdote, e l'altro ammogliato non da due anni, deve quest' ultimo essere obbligato a marciare laddove la sorte ve lo chiami non essendo fratello unico di un sacerdote.

3o Per una famiglia di quattro fratelli de' quali due sacerdoti, e li altri due secolari entrambi requisiti a causa della loro età per la leva, questi debbono sorteggiarsi con due cartelle, un solo però marcera, ancorchè entrambi vi fossero chiamati per ordine di numero.

11° Il fratello unico di un minorista, di un seminarista, di un alunno o novizio monastico, ne' quali si verifichino le condizioni di sopra espresse, sarà considerato come unico sino agli anni ventuno ed un giorno del suo fratello, godendo pur egli della stessa ulteriore dilazione di mesi sei.

Quando però i due fratelli saranno per età entrati nel bussolo coll' unica cartella formata a norma dell' art. 45° n.° 2.°, e saranno stati chiamati dalla sorte a far parte della quota, uno di essi dovrà marciare, e propriamente il più giovane, appena che colui, in grazia del quale l' esclusione dell' altro era accordata, abbia oltrepassato il termine degli anni ventuno, e mesi sei.

12° Colui, che abbia un solo fratello, ma condannato a pena perpetua, deve riputarsi come unico. Vale lo stesso se sia condannato ad una pena temporanea maggiore di anni cinque, durante però il solo tempo della espiazione della pena.

13° I maestri di posta, durante il tempo, che ne hanno l'esercizio.

14° Gl' impiegati di casa Reale, e tutti gli altri impiegati con soldo di conto Regio o provinciale, purchè sia soggetto alla ritenuta del 2 ½ per 100 del Monte vedovile (1) (2)

15° Coloro che s' impiegano a lavorare nelle miniere, nelle fabbriche di polvere e d' armi, e nelle fonderie di Mongiana, purchè abbiano contratto e mantengano un obbligo di servire in tali Stabilimenti per lo spazio di dieci anni continui. Ove abbandoneranno gli Stabilimenti medesimi, o non obbediranno alle ricorrenti chiamate per ripigliare i lavori in essi, saranno obbligati a marciare.

16° Colui, che sarà giudicato indispensabile al sostentamento della famiglia priva di ogni altro mezzo.

17° I figli di un estero non naturalizzati, ed i loro figli anche privi della naturalizzazione. (3)

18° Un figlio naturale legalmente riconosciuto dal padre, che non abbia altro figlio; come anche il figlio di padre incerto, che venga legalmente adottato da persona priva di altro figlio; purchè gli atti della ricognizione dell' adozione trovinsi completati almeno prima del sorteggio:

19° Coloro che abbian fatto tre campagne sopra un legno Reale di guerra.

20° I citati, gli arrestati ed i condannati per materie correzionali, durante il giudizio, o l' espiazione della pena (4) (5)

(1) Sono del pari esentati dalla leva li Percettori Regii delle contribuzioni dirette. (*Real Rescritto partecipato con Ministeriale de' 20 giugno 1835.*)

(2) Li Alunni di giurisprudenza presso la Gran Corte de' Conti sono benanche esenti dalla leva. (*Real Rescritto de' 10 Luglio 1842.*)

(3) Il figlio nato nel Regno da uno straniero è anch' esso straniero, e la posteriore naturalizzazione del padre non trae la necessaria naturalizzazione del figlio. (*Real Rescritto de' 3 Settembre 1842*)

(4) Un requisito ammesso alla milizia e rinviato in famiglia per essere pronto ad ogni chiamata, ristretto quindi in carcere per controbando di tabacco, od altro reato dev' essere rimpiazzato dal numero seguente. (*Ministeriale de' 19 agosto 1835.*)

(5) Un requisito di leva che si trova detenuto per causa di debito può essere tolto dalle prigioni, ed inviato al servizio militare osservandosi però talune norme. (*Real Rescritto de' 7 Settembre 1842.*)

Cessa l'eccezione, se la pena del delitto non porti che a confino, o ad esilio correzionale; o se gl'imputati siano messi in istato di libertà provvisoria, tranne il caso del furto o del falso.

21° — *a*) Di una famiglia, in cui siano tre figli maschi, benchè tutti o due fossero dell'età della leva, non potrà esserne chiamato al servizio militare che un solo, e propriamente il più giovane. Di una famiglia in cui siano più di tre figli, quantunque più di due di essi fossero dell'età, ne potranno esser chiamati dalla sorte a marciare soltanto due.

b). Dove di tre fratelli vi sia uno, che personalmente o rappresentato da un cambio serva nelle armate di terra o di mare in qualità di soldato o di sotto-ufficiale, o essendo più di tre fratelli, ve ne siano due che servano come sopra, gli altri non saranno più compresi nelle quote delle leve (1). Se in questo secondo caso, uno soltanto sia al servizio militare, allora un solo ed il più giovane potrà pel sorteggiare esser chiamato a servire (2).

c). Quando una famiglia abbia un individuo, che faccia o abbia fatto parte della Real casa degl'invalidi, questi le vale come se lo avesse al servizio militare.

d). L'esistenza de' fratelli o de' loro cambi nel servizio militare, o nella Real casa degl'invalidi, dovrà esser provato con certificati corrispondenti.

e). Nell'annoverarsi per la leva i figli di una famiglia, debbonsi computare tutti quelli, che n'esistono di qualunque stato, professione o mestiere essi siano, esclusi soltanto gli emancipati e separati ai termini del num. 2 del presente articolo (3).

f). La grazia della concessione di un cambio nella persona di un'alunno di orfanotrofio, secondo l'art. 11, dovendosi intendere accordata al solo individuo chiamato a servire nell'esercito, non già alla famiglia; per questa ragione, nell'eseguimento delle leve, la numerazione dei figli di essa rimaner deve intera, compreso colui, che abbia ottenuto tal beneficio, il quale deve riputarsi di aver valore soltanto per lui.

g). Una famiglia, che in proporzione de' suoi figli numerabili per la leva ne abbia dato uno o due, i quali siano stati congedati per servizio

(1) Compete la disobbligazione dal fornir reclute a quelle famiglie i di cui figli trovansi al servizio dell'armata come ingaggiati. (*Ministeriale de' 18 settembre 1839.*)

(2) Con Real Rescritto del dì 31 agosto 1835 fu risoluto che le famiglie, le quali in proporzione de' loro figli abbiano fornito al servizio militare uno, o due di essi dal ritorno nel Regno di S. M. Ferdinando I, e giusta la proporzione legale quantunque fossero stati chiamati nelle leve anteriori al 1813, godessero li stessi beneficii accordati alle reclute delle leve posteriori. (*Ministeriale de 16 Settembre 1835.*)

Questa disposizione però non è applicabile alle famiglie le quali avessero al servizio militare uno o più fratelli non già come volontarii, e reclute di leva, bensì come cambii. (*Real Rescritto del dì 13 settembre 1835 partecipato con Ministeriale dei 19 settembre 1835.*)

(3) Promosso il dubbio se per una famiglia composta di quattro figli maschi dei quali due soltanto per l'età soggetti alla leva, uno però già sacerdote, dovessero mettersi nel bussolo due cartelle, od una sola, fu risoluto con Ministeriale de' 29 agosto 1838 che conveniva bussolarsi tali due individui con altrettante cartelle.

attivo quinquennale compito, o che sien trapassati mentr' eran sotto le bandiere, non sarà più soggetto a fornirne alcun altro (1).

h). Milita lo stesso pe' cambi.

i). L' applicazione dell' eccezione indicata nel presente n.° 21 *lettera g*) non potrà farsi a quelle famiglie, nelle quali fossero ritornati dal servizio militare degl' individui con congedi non netti.

22° Il matrimonio farà eccezione nel solo caso, in cui nel maritato concorrano le condizioni stabilite nel n.° 2 del presente articolo, non dovendo altrimenti considerarsi mai come un impedimento o eccezione a far parte delle reclute da marciar per la leva (2); ma i primi sorteggiati corrispondenti al numero della quota, i quali perciò sono assolutamente destinati a marciare, non potranno ammogliarsi; nè tampoco quei de' numeri successivi durante l' intervallo di due mesi dalla data del sorteggio; affinchè questi ultimi chiamati dal Consiglio di leva in rimpiazzo de' primi, che potessero essere esentati o esclusi, si trovano celibi (3).

28. Non possono essere ammessi all' onore di servire nella nobile carriera delle armi.

1° I condannati per furto, per falso, o per misfatto qualunque a pena criminale;

2° Gli accusati per furto per falso, o per un misfatto qualunque, dietro un' istruzione già compiuta;

3° Coloro, contro de' quali per furto, per falso, o per un misfatto qualunque siasi spedito un mandato di deposito da' funzionari, che ne hanno il potere, o un mandato di arresto dalla Gran Corte criminale.

Se un imputato esce dal giudizio con decisione di libertà assoluta, o di non esservi luogo a procedimento, o di tenersi lontano dal proprio Comune, cessa il motivo dell' esclusione.

Gli cessa egualmente il motivo medesimo, se la libertà provvisoria decisa dapprima si cangi dipoi in libertà assoluta.

29. Per qualunque altro caso di eccezione, che meritasse di essere preso in considerazione, ne sarà fatto rapporto a Noi, per essere sanzionato, quantevolte non si trovasse fra' casi preveduti in nostre particolari determinazioni (4) (5).

(1) L'esenzione accordata ad un individuo con congedo per inutilità giova ai fratelli in proporzione del numero degl' individui che la famiglia deve contribuire. (*Ministeriale de' 22 agosto 1835.*)

(2) Il matrimonio di coscienza non esenta l' individuo chiamato dalla leva. *Real Rescritto de' 25 luglio 1836 partecipata con Ministeriale dei 27 agosto 1836.*

(3) Li proietti ammogliati due anni prima de' Reali ordini della leva sono del pari esenti. (*Real Rescritto de' 22 giugno 1835 partecipato con Ministeriale dei 13 luglio 1835.*)

(4) Li giovani ascritti negli squadroni delle guardie d' onore sono esenti dalla leva. Tale ascrizione produce pure l' esenzione de' fratelli nelle debite proporzioni, e l' escomputo alla quota delle reclute dovute dal Comune avendo il guardia d' onore nel sorteggio un numero che lo chiami a marciare. (*Real Rescritto de' 23 settembre 1834 partecipato con Ministeriale de' 16 ottobre 1834.*)

Le reclute che offronsi servire forzosamente per cinque anni nelle guardie d' onore, ed hanno le qualità necessarie non sono obbligate marciare per la leva, o farsi rappresentare da cambio. *Real Rescritto de 18 ottobre 1834.*

L' ammissione però dei requisiti di leva nelle guardie d' onore deve autorizzarsi dal Ministro della Guerra. (*Ministeriale de' 9 maggio 1838.*)

30. Sono esclusi dalle quote gl' individui inabili al servizio militare attivo.

1° Perchè evidentemente deformi, o mal conformati, quali sono i ciechi, i gobbi, i claudicanti, gli storpi viziati negli altri arti principali, ec.:

2° Perchè di statura minore di cinque piedi;

3° Perchè affetti da una malattia o fisica imperfezione anche incompatibile col servizio militare.

L' *Elenco* posto in fine del presente decreto indica tutte le malattie e le fisiche imperfezioni, che escludono per incapacità dal servizio militare.

CAPITOLO VI.

Operazioni da farsi ne' Comuni.

31. La leva si eseguirà, quando sarà da Noi ordinata, per via di sorteggio, che avrà luogo in ciascun Comune ne' giorni, che saranno indicati da' rispettivi Intendenti.

32. Entreranno nell'urna unitamente tutt'i giovani, i quali hanno l'età suddetta di diciotto anni ed un giorno sino ad anni venticinque compiti, calcolati secondo l' articolo 21. Niuno affatto ne sarà escluso per qualunque eccezione potesse avere; poichè le eccezioni esentano dal marciare, non già dal sorteggio (1): salvo solo ciò che vien disposto nel n° 2 dell' articolo 45, relativamente al numero delle cartelle e al modo d' indicarvi i nomi, per quelle famiglie, che contino più di un figlio dell' età della leva.

33. Il Decurionato, riunito in sessione permanente, formerà le liste de' giovani, che debbono esser soggetti alla leva. Si noteranno su di un registro appositamente aperto il nome e cognome del giovane, quelli de' genitori, l' età, la professione o il mestiere, e finalmente lo stato celibe o ammogliato.

34. All'adunanza del Decurionato per la formazione delle liste dovranno intervenire essenzialmente il Sindaco che le presiede, o chi lo sostituisce nel caso d'impedimento, tutt'i Parrochi, e il Cancelliere del Comune.

35. I Parrochi, previo l'avviso del Sindaco, dovranno portar secoloro le note de' giovani della età additata di sopra, accuratamente estratte

Le reclute ammesse negli squadroni delle guardie d' onore rendendosi renitenti a vestirsi debbono decadere dalla grazia ricevuta, e restituirsi al Consiglio di leva, senza poter quivi, nè a reggimenti, cui vengono destinati, farsi sostituire dal cambio, dovendo servire di propria persona. (*Rescritto de' 7 ottobre 1840.*)

Coloro che sono allistati per servire nelle guardie d' onore, laddove uscissero al bussolo della leva, non possono esimersi dal servizio delle guardie medesime prestando, ove il volessero, un cambio all' armata. (*Real Rescritto de' 20 ottobre 1840.*)

(5) Sono del pari esenti dalla leva gli alunni de' due istituti di educazione militare. (*Real Rescritto de 21 settembre 1838, partecipato con Ministeriale de' 17 ottobre 1838*)

(1) Gli esteri non naturalizzati, debbono essere compresi nel bussolo, ma senza farsi marciare debbonsi prontamente discutere i loro reclami. *Nella Ministeriale degli 8 luglio 1837 è espresso il Real Rescritto.*

da' registri de'nati, e depurate de'morti, con la indicazione dello **stato** celibe o conjugale; ed il Cancelliere recherà le note simili rilevate da' registri dello stato civile, ossia di nascite matrimoni e morti, ond' eseguirsene il confronto con quelle de' Parrochi.

36. Tutti questi funzionari concorreranno unitamente alla esatta e regolare formazione delle liste, avendo l'occhio particolarmente a coloro, che per mutazione di domicilio fossero venuti nel Comune, o ne fossero usciti, per aggiungere i primi, ai sensi degli art. 15, 16, 17, 18, e 19, e far nel registro indicato nell' articolo 33 apposite note pei secondi, i quali saranno sempre compresi nel sorteggio; procurando in fine che si eviti qualunque idea d'ingiusto favore, e si prevenga ogni specie di frode.

37. Compilate con accuratezza le liste, si divideranno indi per le sette classi di età dinotate nell'art. 22; affinchè nei primi giorni dell'anno seguente gl'individui segnati della 7ª classe sieno totalmente esonerati dall' obbligo della leva; gli altri, che formavano le prime sei classi, passino a quelle prossimamente maggiori; ed infine sieno allistati per la prima classe i giovani, che alla formazione delle liste medesime si troveranno aver compito il 18° anno di loro età, secondo l'art. 21.

La stessa operazione di passaggio di classi avrà luogo negli anni successivi.

38. Si noteranno inoltre i motivi, che potran dare a taluni il dritto di eccezione per la leva seguente, giusta i casi contemplati nel capitolo v.

39. Le liste saranno affisse alla porta della casa comunale, ed a quelle delle chiese principali, per lo spazio di otto giorni; perchè sia libero a chiunque di esaminarle, e produrre tutte le eccezioni, del pari che reclamare contro le omissioni, che avessero potuto commettersi. Ove in effetti si trovassero degli omessi vi si aggiungeranno immediatamente.

40. I reclami dovranno farsi col seguente metodo. Alla porta della Chiesa principale del Comune sarà attaccata una cassettina a tre chiavi diverse, forata nella parte superiore, onde vi si possa introdurre un piccolo volume di carte. Delle tre chiavi una ne avrà il Sindaco, l'altra il Parroco più anziano, e la terza il maggior possidente del Comune.

Le memorie o avvertenze, che si vorranno gittare nella cassetta, non occorrerà che siano firmate da alcuno.

41. Scorsi gli otto giorni, cesserà ogni dritto di reclamo per parte degl'individui da sorteggiarsi, salva però sempre la facoltà a'Consigli di leva provinciali di rettificare di officio gli errori, e le omissioni, che fossero loro rapportati; e salva l'ammissione de'reclami tardivi, che si presentassero per eccezioni legali e marcate ai Consigli medesimi, i quali, dopo presi i debiti chiarimenti, li discuteranno, e ne faranno rapporto rispettivamente al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed a quello degli Affari di Sicilia, per le nostre Sovrane risoluzioni.

42. Nella giornata preventivamente indicata con manifesti per darsi luogo alla estrazione a sorte, si uniranno in congresso nella casa comunale il Sindaco col Cancelliere, il Decurionato, e tutt'i Parrochi del comune.

43. La prima operazione sarà di aprire, alla presenza di tutto il consesso la cassettina a tre chiavi, e discutere ad uno ad uno tutt'i reclami

e tutte le avvertenze, che vi si troveranno. Se nello esame si verificasse, che taluno erasi omesso per fatto proprio, costui sarà al momento trattenuto, o ricercato se non sia presente, e si farà marciare il primo; e colui, che avrà data opera alla omissione, sarà punito a norma delle leggi.

44. — 1° Dopo che si saranno discusse tutte le carte trovate nel cassettino, il Decurionato delibererà sulle eccezioni e su i motivi di esclusione prodotti, mediante processo-verbale, in cui dovranno esprimersi per ciascuno degli individui, cui tali carte riguardino, tutte le ragioni della inclusione fra quelli destinabili a marciare, se la sorte ve lo chiamasse, ovvero della esclusione.

2° Avverso di questa deliberazione si darà gravame devolutivo al Consiglio di leva provinciale, ma non più tardi di venti giorni, a contare dall'epoca, in cui sia stata notificata all'interessato, salva anche l'ammissibilità de' reclami tardivi per eccezioni legali e marcate, a simiglianza di ciò, che se n'e autorizzato nell'articolo 41;

3° Nella città di Napoli la notifica di tali deliberazioni decurionali sarà praticata per affissione alle porte delle case comunali di ciascun quartiere, ed a quelle delle parrocchie. Negli altri Comuni di seimila anime in sopra si praticherà nello stesso modo.

4° Ne' comuni minori di 6000 anime sarà tal notificazione eseguita personalmente o a domicilio.

5° Quantunque per taluni allistati la Commessione decurionale abbia emesse deliberazioni di esenzione o di esclusione, non perciò debbono questi escludersi dal sorteggio, dovendo per regola generale esservi compresi tutti gli annotati nelle liste, giusta il prescritto nell'art. 32, e coloro che sieno scoperti omessi, e i quali ad esse debbono sempre aggiungersi.

45. Fatto ciò, continuando la medesima sessione, o al più nel giorno successivo, si procederà alla estrazione a sorte colle seguenti discipline (1).

1° In pubblico, ed alla presenza di tutti, sopra pezzetti di carta di eguali qualità e dimensione si scriveranno i nomi di tutt'i giovani compresi negli allistamenti, niuno escluso. Tutti i pezzetti di carta saranno avvolti in forma cilindrica, e saran posti in un'urna, dalla quale, per mezzo d'un ragazzo di età non maggiore di anni sette, contestata dal Parroco di cui è filiano, col braccio nudo si estrarranno tutte le cartelle dalla prima fino all'ultima, e si registreranno col numero progressivo dell'uscita di ciascuna cartella.

2° — *a*). Quando di una famiglia vi sieno due o tre figli numerabili per la leva, de' quali tutti e due nel primo caso, e due o tutti e tre nel secondo ne abbiano l'età corrispondente, essi saranno iscritti in una sola cartella coll'indicazione generica di *figli di N. N.* Così se il numero dei figli della famiglia sia maggiore di tre, dei quali due o più di due sieno dell'età, saran due le cartelle da porsi nell'urna, ciascuna colla epigrafe pocanzi additata.

(1) Non potendosi in qualche Comune eseguire il bussolo nel giorno prefisso dall'Intendente, s'intenderà sempre effettuito nel giorno stabilito. (*Ministeriale dei 30 luglio 1834.*)

b) Ed uscendo in uno de'numeri, che debbono formar la quota quella unica cartella appartenente a'figli della famiglia di due o tre, ne sarà scelto per marciare il più giovane.

c). Dello stesso modo uscendo fra i numeri della quota una o entrambe le cartelle appartenenti ai figli della famiglia di più di tre, sarà pure scelto nell'un caso il solo più giovane, nell'altro i due più giovani.

d). Ed in ambedue le famiglie se l'uno o i due più giovani non saranno trovati idonei, si ricorrerà, sempre gradatamente, a'meno giovani.

3° A misura che sarà estratta una cartella, il Cancelliero del Comune segnerà sopra di uno stato il nome e il cognome del sorteggiato, i nomi e cognomi de'genitori, il giorno della sua nascita, la professione o il mestiere, e lo stato celibo o conjugale.

4° Al margine di queste indicazioni apporrà il suo nome e cognome il sorteggiato stesso, o, in di lui mancanza, il proprio Parroco. Nel caso che il primo non sappia scrivere, segnerà anche il Parroco.

5° Se degli omessi si discoprissero dopo della estrazione delle cartelle, essi saranno sorteggiati con bussolo suppletorio, secondo la norma seguente; senz'annullare quello già fatto.

Tolte dall'urna tutte le cartelle che vi erano, vi se ne metteranno altrettante cartelle bianche, formate precisamente nel modo prescritto al num. 1° del presente articolo. Poi vi si aggiugneranno tante altro cartelle similissimamente fatte per quanti sono gli omessi, ma queste porteranno i loro nomi e cognomi. Dietro questa unione e miscela delle due spezie di cartelle se ne farà la nuova estrazione. Finchè usciranno cartelle bianche, s'intenderà ch'esse rappresentino quegli stessi, che uscirono nel primo sorteggio ne' propri numeri d'ordine, nei quali resteranno. Quando sopravviene la cartella d'un omesso, esso prenderà il numero d'ordine, in cui esce, e ivi rimpiazzerà colui, che in questo numero si trovava collocato pel medesimo primo sorteggio. Poi si piglierà la cartella scritta del nome e cognome di questo rimpiazzato, e si metterà nell'urna, togliendone una delle rimanenti cartelle bianche, ond'egli prenda l'altro numero, che gli assegnerà la sorte; e si continuerà l'estrazione, la quale tuttavia non altererà gli altri numeri del sorteggio primitivo sino a che seguiteranno ad uscir le cartelle bianche, ma solo quelli, che verranno nel modo che sopra rimpiazzati dagli omessi, cambieranno i loro numeri, che così vanno a divenir più alti. Di questa maniera praticandosi tutti vengono a sperimentar gli eventi della sorte, o il sorteggio rimane regolarmente rettificato.

46. Terminata interamente la estrazione di tutte le cartelle degli allistati, e la rettifica per gli omessi, se vi sia occorsa, la Commessione locale come sopra riunita esaminerà i casi d'incapacità indicati nel num. 1 dell'articolo 30, ossia quelli de' soli vizî patenti; salvo ciò che se ne troverà praticato nell'adempimento degli articoli 43 e 44, e le deliberazioni su i casi medesimi si comprenderanno nel processo verbale.

47. Poi si passerà a verificar la statura di ognuno de'sorteggiati.

Un Decurione di maggior fiducia del Sindaco assisterà alla misura, della di cui esattezza sarà risponsabile. Il risultato di questa operazione si consegnerà anche in processo verbale con analogo statino, nel quale verrà descritta la precisa taglia di tutt'i sorteggiati in piedi, pollici e li-

nee, scritti in numero e per esteso. Se l'individuo si troverà di bassa statura, non per questo sarà essa indicata in termini generali, ma con egual precisione che quelle di coloro, che si saranno rinvenuti di misura giusta. Costui però sarà escluso dal contingente del Comune, e verrà rimpiazzato dal primo, che sia idoneo fra gl' individui do' numeri seguenti.

48. Se taluno interessato dubitasse dell' esattezza della misurazione, e volesse far rimisurare presso il Consiglio provinciale di leva uno per questa causa escluso dal Decurionato, potrà domandarlo nel periodo di due mesi dall' epoca del primo misuramento. Sarà eseguita tale operazione col necessario intervento del petizionario, ed a sue spese, delle quali dovrà far previo deposito. Egli decaderà da questo beneficio, se fra quindici giorni non si presenterà all' oggetto (1).

Laddove il reclamante medesimo avrà ragione nell' avveramento della taglia del requisito, che per causa di essa era stato escluso, avrà dritto al rinfranco delle spese.

49. Ogni processo-verbale della Commessione decurionale dovrà essere sottoscritto da tutt' i suoi membri.

CAPITOLO VII.

Spedizione delle quote de' Comuni al proprio Consiglio di leva

50. Il contingente di ciascun Comune verrà subito inviato nel capoluogo della Provincia, o della Valle.

Il Decurionato avrà cura di provvedere alla scorta, qualora la creda bisognevole (2).

51. Tutti gli individui, che per viaggio disertassero, o morissero, o per qualunque accidente non preveduto si rendessero inabili al servizio militare, saranno rimpiazzati dal Comune. Il rimpiazzo sarà preso secondo il numero d' ordine del sorteggio; e lo stesso si farà per quelli, che venissero rifiutati dal Consiglio di leva (3).

52. Nello spedirsi le quote verranno accompagnate da uno stato, che indichi:

1° Il Distretto, il Circondario, e il Comune, a' quali appartengono;

2° Il nome e cognome di ciascuna recluta e de' loro genitori, l'età precisa, la professione o il mestiere, del pari che il suo stato celibe o conjugale.

Una terza colonna sarà riserbata per le osservazioni, che potessero esservi necessarie.

53. Il Consiglio di leva, riuniti che avrà tutti gli stati de' Comuni della Provincia o Valle, ne formerà uno generale, distinto per distretti,

(1) Se un requisito chiamato a rimisura rendesi contumace potrà essere dichiarato refrattario. (*Ministeriale de' 17 giugno 1835 contenente il corrispondente Real Rescritto*).

(2) Le reclute che mostransi inobbedienti alla chiamata possono essere costrette con piantoni militari al loro domicilio (*Ministeriale degli 11 luglio 1835.*)

(3) Le reclute ammesse e rinviate in famiglia per effetto di ordini superiori, trovandosi all' epoca del richiamo morte, od inutilizzate non debbono essere rimpiazzate. (*Ministeriale degli 8 luglio 1835.*)

circondari e Comuni, del quale una spedizione sarà inviata al Ministro degli Affari Interni, o degli Affari di Sicilia rispettivamente, e un' altra a quello della Guerra e Marina.

54. Appena che l' individuo, il quale fa parte della quota, uscirà dal suo Comune per esser condotto al deposito del capo-luogo della Provincia o Valle, riceverà una indennità di grana quindici il giorno. Questa prestazione gli sarà continuata fino al momento, che sarà ricevuto dal Consiglio di leva.

55. I Sindaci, o quelli che in loro vece accompagneranno le quote al deposito, avranno dritto ad una indennità, che sarà loro accordata dall' Intendente, secondo le circostanze locali, non potendosi eccedere il *massimo* fissato a carlini otto il giorno; in questa indennità sono comprese le spese di viaggio.

56. Gli esiti nascenti dai due precedenti articoli, e che sono a carico dei Comuni, saranno prelevati dall' art. proprio fissato ne' loro stati-discussi. In mancanza di questo articolo, gi' Intendenti proporranno al nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, o a quello per gli Affari di Sicilia, i mezzi, che giudicheranno più proprl per riceverne dal medesimo la corrispondente approvazione.

CAPITOLO VIII.

Cambi, ed altri modi di sostituzione.

57. Ogni individuo soggetto alle leva potrà esentarsene mediante un cambio (1).

58. I cambi debbon prendersi fra' soldati dello esercito pervenuti al penultimo anno di loro servigio (2) (3).

59. Il cambio, nell' impegnarsi a supplire una recluta sorteggiata, contrae l' obbligazione di servire attivamente otto anni continui, dopo i cinque, cui era tenuto per suo proprio conto, e rimarrà, dopo tale impegno, esente dal servizio di riserva (4).

60. Il cambio rappresenta colui che lo ha dato: e perciò niuna ragione devo aversene pe' fratelli dello stesso cambio.

61. Ammesso il cambio, colui che lo ha presentato non dovrà far più parte della leva, nè sarà tenuto a riampiazzo nel caso di diserzione, qualora questa avvenga elasso un anno dal dl della ricezione.

(1) Le domande delle reclute per l' ammissione de' cambl debbono diriggersi al Ministro della Guerra indicandosi li nomi e cognomi non che il reggimento cui appartengono li soldati che vogliono rimpiazzarle. (*Ministeriale del dì 22 novembre 1834*).

(2) Li pompieri della Città di Napoli possono rimpiazzare le reclute come cambii. *Real Rescritto de' 5 dicembre 1840.*

(3) Con decreto de' 21 Maggio 1843, e corrispondente regolamento fu stabilito un ruolo di soldati cambii, determinate le di loro qualità, i modi a tenersi per essere surrogato, il compenso da pagarsi loro, i diritti de' medesimi, e gli obblighi degli individui che li forniscono.

Il Real Rescritto de' 23 Agosto 1843 accorda delle agevolazioni per la ricezione de' cambii.

(4) Li cambii delle reclute di leva anteriore a quella del 1834 debbono servire anni sei, e non otto come è stabilito nel presente Decreto. *Real Rescritto comunicato dal Comando generale a' 25 giugno 1834 a' comandanti di Provincia.*

62. Disertando fra l'anno dal dì della ricezione, colui, che avrà presentato il cambio, dovrà rimpiazzarlo o personalmente, o con altro cambio (1).

63. Sono permesse ancora le sostituzioni al servizio militare tra i fratelli germani e consanguinei, quando i rimpiazzanti abbiano tutte le qualità richieste.

Le sostituzioni tra i germani e consanguinei, che non abbiano tutte le qualità prescritte e quelle fra altri parenti, debbono essere autorizzate di accordo da' nostri Ministri degli Affari Interni, o degli Affari di Sicilia, e della Guerra e Marina (2).

64. Sono anche permesse le sostituzioni per cambiamento di numeri fra sorteggiati. Il sostituito però rimane obbligato a marciare quantevolte venga chiamato il sostituente nella stessa, o nelle leve successive (3) (4) (5).

CAPITOLO IX.

Refrattari.

65. I refrattari, o sia quelli, che chiamati dal sorteggio a marciare, non si presentassero nel tempo stabilito, o evadessero prima di essere stati ammessi al servizio militare dal Consiglio di leva, e coloro che disertassero nella marcia dal capoluogo della Provincia o Valle al 1° deposito di leva o al corpo, saranno obbligati servire tutti i dieci anni consecutivi sotto le bandiere (6).

Benvero però che nel secondo caso il Comune non sarà tenuto a fornire rimpiazzo.

Se però tanto gli uni quanto gli altri si presenteranno volontariamente, saranno assoluti dalla pena della refrazione o della diserzione, e faranno lo stesso intervallo di servizio delle altre reclute.

66. I refrattari non potranno in qualunque tempo ammogliarsi, se non abbiano prima soddisfatto al servizio militare.

67. I refrattari, in qualunque tempo sieno presi o si presentino, devono sempre marciare per quella leva, per la quale si resero tali; a me_

(1) L'anno di risponsabilità della recluta che si fa rimpiazzare incomincia dal giorno in cui il cambio dà principio al servizio per conto della recluta medesima. *Real Rescritto de' 22 agosto 1836, espresso nella Ministeriale de' 7 settembre 18.6.*

(2) Le nozioni a darsi da' Consigli di leva ne' rincontri delle sostituzioni sono dettagliate nella Ministeriale de' 31 gennaio 1838.

(3) Sono permesse le sostituzioni per cambiamento di numero anche quando le reclute sono state spedite nel primo deposito, od ai corpi di loro destinazione. (*Ministeriale de' 22 settembre 1834.*).

(4) Si avverte che le sostituzioni per cambiamento di numero possono eseguirsi tra gl' individui di un' istesso Comune, e soggetti ad un medesimo bussolo. (*Ministeriale de' 17 settembre 1834.*)

(5) Li unici marciati come cambii di numero debbono sempre comprendersi nelle leve successive, e sortendo in numeri inclusivi al contingente, li sostituiti sono in obbligo marciare per essi. La Ministeriale in cui è espresso questo Real Rescritto è del dì 30 settembre 1837. Si dilucida meglio questa prescrizione nella Ministeriale de' 9 novembre 1839.

(5) La stessa pena si applica alle reclute già ammesse da Consigli, e rinviate in famiglia per temporanea sospensione alla partenza, richiamate non si presentassero, o evadessero. (*Ministeriale de' 10 aprile 1839.*

no chè non siano refrattari chiamati per rimpiazzo. Questi ultimi dovranno sempre includersi nelle leve successive.

68. Se un individuo chiamato a marciare si renderà ritardatore o refrattario, si farà sempre marciare in di lui vece il fratello sorteggiato con lui, a norma dell' articolo 45 n.° 2, quantunque fosse stato dichiarato sostegno di famiglia, e il quale sarà congedato al ricuperamento, per arresto o per presentazione spontanea, del suo germano inobbediente.

69. La dichiarazione di refrattario contro una recluta, che non adempirà alla chiamata, sarà fatta dal Consiglio di leva, e nel modo stesso, ond' è stato praticato finora. Ma siccome può tale individuo trovarsi assente dal Comune, dovrà a lui prescriversi un termine, tra il quale debba presentarsi; e nel definirlo si avrà riguardo alla distanza.

L' analoga intimazione gli sarà fatta personalmente o a domicilio; ma quando sia latitante o nell' estero, basterà fargliela con affisso alla porta della casa comunale ed a quelle delle parrocchie, e presso i congiunti più stretti nei luoghi di nascita e di domicilio, e con pari affissi presso i Comuni, ove sia noto, che anche abbia avuta la sua dimora.

La dichiarazione di doversi una recluta cancellare dalla lista de' refrattari sarà parimente fatta dallo stesso Consiglio di leva.

70. A coloro, i quali abbiano indebitamente servito pe' refrattari, o ritardatori, e sieno stati, dopo il ricuperamento di costoro, rimandati in seno delle loro famiglie, deve defalcarsi il tempo del servizio, che senza doverlo han prestato, se mai venissero nella stessa leva o in altre chiamati a marciare (1).

CAPITOLO X.

Consigli e depositi di leva, ed operazioni da farsi presso di essi ne' capoluoghi delle Provincie e delle Valli.

71. Nel capo-luogo di ciascuna Provincia e di ciascuna Valle vi sarà un Consiglio di leva ossia di ricezione, composto:

Dall' Intendente della Provincia o Valle, Presidente (2);

Dal Comandante della Provincia o della Valle, il quale potrà essere sostituito, in caso di assenza o impedimento secondo è prescritto nella nostra ordinanza di piazza;

Da un Consigliere d' Intendenza, o dal Segretario generale della Intendenza, facoltato a sostituire l' Intendente nei casi d' impedimento o di assenza; ma in tali casi il Comandante della Provincia o della Valle assumerà la presidenza del Consiglio, e sarà chiamato in vece del detto Segretario generale, che supplisce l' Intendente, un altro Consigliere d' Intendenza;

Dal Comandante o altro ufficiale di gendarmeria residente nel Capo-luogo della provincia o valle.

} *Membri*

(1) Li refrattarii che rimpiazzano reclute congedate per servizio finito, debbono andare in isconto nelle quote delle leve posteriori de' Comuni ove appartengono. (*Real Rescritto de' 21 giugno 1837.*)

(2) La presidenza del Consiglio di leva quando non v' interviene l' Intendente ed il Comandante di Provincia è devoluta al Segretario generale, ed in tal caso debbono

Assisterà a questo Consiglio il Commessàrio di Guerra della Provincia o Valle con la qualità di Commessario del Re (1).

Vi saranno chiamati per la controvisita delle reclute due professori sanitari, uno medico e l'altro chirurgo, i quali dovranno essere scelti sopra una lunga lista stabilita preventivamente dal Consiglio di leva, ed avvertiti la sera per la mattina dall' Intendente, ove non riesca avvertirli il giorno stesso (2).

72. Vi sarà parimente in ciascun capo-luogo di Provincia o Valle un deposito di leva, ossia di ricezione, affidato ad idoneo uffiziale, e questi senza voto farà anche parte del Consiglio di reclutazione, per mantenervi la polizia riguardo alle reclute che vi si presentano; per verificare con esattezza la statura di esse in presenza del Consiglio (3), ed in fine per aver cura, quando il Comandante della Provincia o Valle ne darà l'ordine, della partenza delle medesime per la rispettiva destinazione (4).

73. Il Consiglio di leva, cui sono spediti i contingenti delle reclute de'rispettivi Comuni, di unita ad una spedizione dello stato nominativo di esse fornito delle indicazioni ed annotazioni analoghe, ed ai processi-verbali redatti dietro la discussione de'casi eccezionali fatta dalle Commissioni locali, dovrà procedere ad un nuovo esame di tutti gl'individui, de'documenti che li riguardano, e de'reclami che possono produrre; e trovando delle reclute, che meritino la esenzione o la esclusione, rilascerà loro un foglio che lo dichiari, e che ne indichi i motivi (5).

Questo foglio dovrà essere sottoscritto da tutt'i componenti del Consiglio collegialmente congregati, affine di rendersi tale esenzione o esclusione diffinitiva, e togliere qualunque cagione di richiamo; salvo quel che vien disposto nell'articolo 78, nel di cui caso la esclusione diverra definitiva dopo l'ultima controvisita autorizzata dall'articolo medesimo, e del ..i

essere due li Consiglieri d'Intendenza che debbono far parte del Consiglio. Non intervenendovi poi l'Intendente ed il Segretario generale, allora dovranno essere tre li Consiglieri. (*Ministeriale dei 2 agosto 1834*)

(1) Con Ministeriale de 25 giugno 1834 fu determinato che li Presidenti de'Consigli di guarnigione dovessero assumere le funzioni di Commissari del Re presso li Consigli di leva ne'capo-luoghi ove non vi sono Commissarii di guerra

Con altra Ministeriale de'23 agosto 1834 fu prescritto che li Presidenti de' Consigli di guarnigione, od in di loro vece un uffiziale del Consiglio stesso a scelta del Comandante le armi nella Provincia rimpiazzassero i Commissarii di guerra presso li Consigli di leva ne' casi d impedimenti o di assenza.

Li Commissarii di guerra presso li Consigli sono da considerarsi come esercenti le funzioni di pubblico ministero, e quindi intervenire in tutte le operazioni de' Consigli per manifestare in caso d' inosservanza della legge i di loro rilievi, e produrre ove occorra i debiti reclami. (*Real Rescritto comunicato dal Ministro degli Affari Interni il 21 dicembre 1839*).

(2) A' professori sanitarii sarà dovuta un' indennità di grana dieci per ciascuna recluta che esaminasi, divisibile metà per cadauno. (*Ministeriale del 1. giugno 1830*)

(3) Li Consigli possono far misurare orizontalmente soltanto li requisiti di leva che per comparire bassi si aggranchiano ed accorciano. (*Ministeriale de' 28 novembre 1840*).

(4) L' incarico di uffiziale del deposito di leva deve essere affidato al più idoneo tra gli uffiziali, che fan parte del Consiglio di guarnigione. (*Ministeriale de' 5 luglio 1834*).

(5) Li reclami pendenti, e quelli che potevano prodursi dalle reclute di leva anteriori al 1834 debbono esaminarsi da' Consigli d' Intendenza. (*Ministeriale de' 21 maggio 1834*).

cui risultato dovrà farsi menzione nel foglio anzidetto, se verrà confermato il rifiuto: se poi il rifiuto verrà rivocato, di ciò si farà pari menzione nel foglio di esenzione, che il Consiglio di ricezione dovrà spedire a favore del reclamante, che ha avuta ragione.

De' cennati motivi di esenzione o esclusione il Consiglio farà menzione anche in una seconda spedizione del detto stato nominativo, la quale verrà restituita al Comune per serbarsi nel suo archivio.

74. Senza la controvisita, e senza questo foglio di esenzione o esclusione definitiva, non saranno reputate che provvisorie le prime esenzioni o esclusioni pronunciate dal Decurionato del Comune; e laddove un individuo esentato o escluso nella prima visita sarà poi nella controvisita presso il Consiglio trovato che non doveva esserlo, costui marcerà al servizio militare, e si farà dritto alla recluta dell'ultimo numero, ch'era stata chiamata in rimpiazzo di lui.

75. Di qualunque quistione sopra casi di eccezione o di esclusione, pei quali vi fosse nel Consiglio di leva discrepanza di opinioni, sarà fatto rapporto ai nostri Ministri degli Affari Interni, o degli Affari di Sicilia, e della Guerra e Marina, i quali si metteranno rispettivamente di accordo per giudicarne (1).

76. Le quote de' rispettivi Comuni, rettificate, se occorra, come sopra, ed ammesse, formeranno il contingente della Provincia o della Valle, il quale dovrà riguardarsi come parte integrale dell' esercito.

77. Le deliberazioni del Consiglio di leva saranno prese ne' modi amministrativi, del pari che eseguiti gli ordini, che in conseguenza sarà per emetterne.

78. L' individuo, il quale è chiamato a rimpiazzare una recluta riconosciuta dal Consiglio di leva inutile al servizio militare per infermità, o per difetti di fisica conformazione, avrà la facoltà di poterla far riesaminare dal Consiglio generale sanitario dell' esercito, al quale sarà spedita, per disposizione del Ministro della Guerra e Marina, dopo d'essersi messo di concerto rispettivamente con quello degli Affari Interni, o degli Affari di Sicilia (2).

Pel tempo entro cui potrà farsi la dimanda di tal controvisita, per le spese e loro rivaluta, e per l'intervento del reclamante a tale operazione, rimane alla disposizione del presente articolo applicata quella contenuta nell' articolo 48.

Il ramo di guerra sarà rinfrancato pur esso delle spese di sussistenza, che avrà erogato per l'invio di detta recluta al cennato Consiglio centrale sanitario militare.

(1) A dilucidazione del disposto in questo articolo il Ministro degli Affari Interni di accordo con quello di Guerra e Marina stabilì, che l' obbligo di rapportarsi alli due Ministeri si dovesse limitare ne' soli casi di dubbii sulle misure e su' difetti fisici delle reclute, e per ogni altro oggetto poi di eccezione, ed esclusione, non che di spieghe e dilucidazioni relative, dirigersi soltanto al Real Ministero degli Affari Interni. (*Ministeriale de' 22 novembre 1834*).

(2) Nella Ministeriale de' 27 gennaio 1838 son precisate le norme da osservarsi nella circostanza di spedizioni di reclute al Consiglio generale sanitario dell'esercito onde subirvi la controvisita per fisici difetti. Con altra Ministeriale de' 28 marzo 1838 sonosi precisate le circostanze nelle quali viene ammessa la controvisita delle reclute per difetti fisici.

CAPITOLO XI.

Spedizione delle reclute da' depositi provinciali di leva alla loro destinazione.

79. Gli uomini deffinitivamente destinati a marciare, per disposizione del Comandante della Provincia o della Valle, ed a cura dell'uffiziale cui è affidato il deposito di leva saranno spediti al 1° deposito di leva in Napoli, dal quale separandosi in ragion di statura, di robustezza, e di mestiere, si spediranno ai corpi, a norma degli ordini che il Ministro della Guerra e Marina avrà dati per la ripartizione.

Il Ministro medesimo potrà in alcuni casi disporre delle spedizioni di reclute dai rispettivi depositi provinciali di leva direttamente a' corpi. Allora l'operazione dell'analoga scelta di queste sarà fatta da' Comandanti delle Provincie o Valli, e s' incaricheranno tuttavia gli uffiziali de' depositi istessi ad eseguire tali spedizioni.

80. Fissato il giorno della partenza, l'uffiziale del deposito non avrà facoltà di differirla per veruna recluta.

81. Ne' fogli nominativi di condotta saranno indicate tutte le circostanze de' requisiti. le quali meritano di essere conosciute, ossia vi saranno annotati di ciascuno il nome e cognome, e quelli de' genitori, l'età, la statura, la professione o il mestiere, lo stato celibe o conjugale, il resto della descrizione personale, ec.

Se vi saranno cambi, vi si accompagneranno gli atti di convenziono stipulati con quelli, cui dovranno essi supplire; acciocchè il Consiglio di amministrazione del rispettivo corpo ne possa tener conto, e se ne prenda notamento sulla matricola, come si praticherà su'registri del Consiglio di ricezione.

82. Dal momento dell' ammissione al deposito della Provincia o Valle, e duranto la marcia dal capo-luogo di essa al 1° deposito, o a' corpi, le reclute riceveranno un carlino al giorno, ed il pane in danaro, valutato a grana tre la razione. I Consigli di amministrazione dei battaglioni di gendarmeria somministreranno le somme necessarie a tale oggetto, e ne riceveranno il rimborso dai rispettivi corpi con le discipline in vigore.

83. Dal momento poi che saranno ammesse sotto le bandiere, le reclute riceveranno tutti gli assegni come soldati.

84. Un duplicato dello stato generale del contingente di ciascuna Provincia o Valle, che sarà stato dal 1° deposito di leva ripartito ed inviato ai rispettivi corpi, sarà da esso spedito al Ministro della Guerra e Marina, che ne darà partecipazione ai corrispondenti Comandanti Generali delle armi.

85. Il Comandante della scorta, che dirige un convoglio di reclute, deve porre ogni studio per condurlo intero, e senza avvenimenti, al 1° deposito o al corpo, cui è destinato. Egli rimane risponsabile di qualunque disordine accadesse in viaggio, qualora, potendolo, non avesse preso le opportune misure e precauzioni per impedirlo.

Invigilerà inoltre che le reclute siano trattate con dolcezza, e si u-

sino verso di esse de' mezzi atti ad affezionarle al Real servizio, non mai a far loro concepire una falsa idea della disciplina militare, la quale non permette abuso di autorità. Somministrerà pure esattamente alle medesime il carlino al giorno, e le grana tre pel pane, a norma dell' art. 82.

86. Se avvenissero per istrada diserzioni o malattie di requisiti, dovranno le prime essere comprovate con processi-verbali in regola, dei quali per procurarsi l' arresto di tali disertori, si lascerà una copia al Comandante della gendarmeria o altra forza locali o più vicine; e se ne riferirà al Presidente del Consiglio di reclutazione, e le seconde con biglietti di ospedalità: documenti che dovranno essere annessi al foglio di condotta nel consegnare le reclute al 1.° deposito, o al corpo.

87. È proibito a'Comandanti de' convogli delle reclute, sotto la personale loro responsabilità, di permettere a veruna di esse di assentarsi.

88. È ugualmente vietato di autorizzare alcun invio, sostituzione, o rimpiazzamento.

CAPITOLO XII.

Visita delle reclute al loro arrivo al corpo.

89. Ne' tre giorni immediati all' arrivo alle bandiere di ogni distaccamento di reclute, il capo del corpo farà visitare in sua presenza dal chirurgo del corpo medesimo, ed in di lui assenza, dall' uffiziale di salute dell' ospedale militare o del civile più vicino al luogo, ove il corpo trovasi di stazione, gli uomini che sono arrivati, e che sembrassero non atti al servizio militare.

90. Quante volte l' uffiziale di salute, e il Comandante del corpo o distaccamento riconoscessero, che un uomo non sia proprio al servizio militare, e che la infermità o i difetti di conformazione fisica esistevano già precedentemente al di lui invio al capo-luogo della Provincia o Valle, formeranno un processo-verbale in tutta regola di tale controvisita, col dettaglio delle ragioni, che obbligano al rifiuto della recluta, e con essa lo spediranno in Napoli, per eseguirsene l' ultima controvisita dal Consiglio generale militare di salute, il quale dovrà giudicare, se la recluta medesima sia stata bene ammessa, o ben rifiutata.

Del risultato di quest' altra controvisita si redigerà anche un simile processo verbale, che sarà trasmesso al Ministro della Guerra e Marina, il quale darà le convenienti disposizioni per far restituire tale recluta al corpo, ove il rifiuto non siasi trovato ragionevole: o, nel caso contrario, per farla rimandare al Consiglio di leva, che l' aveva ammessa, e si metterà di accordo col Ministro degli Affari Interni o degli Affari di Sicilia, onde si ordini al Consiglio medesimo di spedirne il rimpiazzo, da somministrarsi da quel Comune, della cui quota quest' uomo rifiutato faceva parte.

CAPITOLO XIII.

Delle reclute, che volontariamente si rendono inabili al servizio militare.

91. Ogni recluta che, prima della partenza, si sarà resa incapace a poter servire nell'armata, sia per aversi strappati i denti, sia per effetto di altra mutilazione, sia per applicazione di caustici, o che per qualsivoglia altro mezzo s'inutilizzerà per malizia, sarà denunziata al Tribunale competente, per esserne punita a norma del decreto de'9 settembre 1823 (1).

CAPITOLO XIV.

Considerazione di coloro, che hanno servito nell'armata.

92. Considerando, che i nostri fedelissimi sudditi provegnenti dalla leva o dall'arruolamento volontario, i quali sien concorsi alacremente a far parte de'difensori del Trono e dello Stato, meritano una preferenza ne'pubblici impieghi con soldo Regio, o provinciale; saranno sempre da noi, ad eguaglianza di titoli, preferiti per tali impieghi quegli individui, i quali, fra gli altri requisiti, produrranno il documento di aver soddisfatto al servizio militare.

TITOLO III.

ELENCO delle malattie e de' vizî nella conformazione, che escludono dall'ammettersi un individuo al servizio militare, o che danno dritto alla riforma, ovvero al congedo (2). (3).

(1) Con Real Rescritto del 13 maggio 1837 fu ordinato che le reclute mutilate per fatto proprio, si spedissero ciò non pertanto a servire nella compagnia ausiliaria nell'isola di Capri. (*Ministeriale de'17 maggio 1837*).

Con Real Decreto de'19 giugno 1837 fu prescritto che le disposizioni contenute nel precedente Real Rescritto de' 13 maggio, e nel Decreto dei 9 settembre 1823 dovessero cumulativamente applicarsi alle reclute mutilate volontariamente.

Con altro Real Rescritto de' 13 agosto 1837, fu risoluto, che se un requisito condannato pria della pubblicazione del citato decreto de' 19 giugno 1837 per delitto di mutilazione fosse chiamato a marciare per la leva di quell'anno, o nelle successive, dovesse dopo espiata la pena, essere inviato a servire nella compagnia ausiliaria di Capri, ed andare in disconto della quota dovuta dal Comune. (*Ministeriale de' 18 agosto 1837*).

(2) Co' Reali Rescritti de' 22 gennaio, e 10 agosto 1840 è stato surrogato a questo altro elenco delle malattie che escludono dal servizio militare, e che in prosieguo è trascritto.

(3) All'elenco delle malattie pubblicato nel 1840 si è sostituito altro approvato con Sovrano Rescritto del 1 aprile 1845 da servire di norma nell'arruolamento delle reclute, a'Consigli di leva, agli uffiziali di sanità addetti ai corpi, a quelli degli ospedali militari, ed alla Commessione delle controvisite.

CAPITOLO XV.

Delle malattie generali, o di quelle che possono verificarsi in tutte le parti del corpo.

93. Lo scorbuto generale.

2. L'aneurisma interno ed esterno, e l'abito aneurismatico ben dichiarato (*).

3. Il marasmo (*).

4. La cachessia ben pronunziata (*).

5. Il vizio sifilitico generale, e confermato (*).

6. L'anasarca, e la leuco-flemmazia confermata, e l'infiltrazione sierosa, generalmente avvenuta nel tessuto sotto-cutaneo.

7. L'edema parziale ben riconosciuto inamovibile, soprattutto alle gambe, ed ai piedi (*).

8. L'idro-rachitide degli adulti.

9. La spina ventosa.

10. Le estosi considerevoli inamovibili, sia di vizio di formazione congenito, o acquisito, da rendere incomodo l'uso delle parti ove che siano (*).

11. Il rammollimento delle ossa, o l'osteo, malacia (*).

12. La carie e la necrosi estese (*).

13. Le scrofole voluminose, ed il vizio scrofoloso generale.

14. Gli scirri, e le affezioni cancerose.

15. I tumori cistici voluminosi, e la diatesi cistica; i lipomi, soprattutto quando impedir possono l'uso delle parti, o che siano a tal sit. da render incomodo il vestire arnesi militari, od il trasporto delle armi.

16. Le fistole incurabili (*).

17. Gli esutori perenni, come vescicante, setone, e cauterio, i quali abbiano per lo meno sei anni di antichità (**).

18. La infiammazione cronica dolorosa di una o di più delle grandi articolazioni, o d'intere regioni, per vizio sia reumatico sia artritico (*).

19. La paralisi (*).

20. Le vertigini caduche e tenebrose ben confermate (*).

21. L'epilessia ben confermata e riconosciuta (**).

22. Le convulsioni e moti convulsivi generali o parziali, tonici o cronici ben riconosciuti (*).

23. L'ipocondriasi antiquata, provveniente da vizio nervoso, e la nostalgia ben avverata (*).

24. Il tremore a grado avanzato (*).

25. La polisarcia generale o parziale a grado avanzato.

26. La mancanza di sviluppo macchinale a tal grado, da fare chiaramente scorgere nello individuo un uomo più fatto per languire negli spedali che per brillare nei ranghi dell'esercito.

27. Le malattie mentali confermate (*).

CAPITOLO XVI.

Delle malattie della cute o generali o parziali.

94. — 28. Le croste di tigna sparse abbondevolmente per la superficie del corpo.

29. La lebbra, e l'elefantiasi.

30. La pellagra.

31. L'erpete cronico e vasto (*).

32. Le piaghe ampie sostenute da vizio generale qual siasi.

33. Le cicatrici vaste, aderenti, e stirate, specialmente in vicinanze delle articolazioni da impedire il libero uso delle parti.

CAPITOLO XVII.

Delle malattie o vizi di formazione, che possono aver luogo nelle parti del capo, al tronco, ed alle estremità.

SEZIONE I.

Capo.

PARTE CAPELLATA.

95. — 34. La tigna bene specificata da distinguerla dagli acori (*).

35. L'alopecia generale, o interspersa, o parziale per la metà del capo, o sia la caduta de' capelli almeno per la metà del capo, senza speranza di produzione (*).

36. La mancanza, per qual sia cagione, di una porzione del cranio, non ostante che i tegumenti fossero perfettamente cicatrizzati.

37. Le escrescenze cornee, quantunque rarissime, purchè siano cotanto grandi da render incomodo l'uso del cappello o dello schakos.

Occhi.

96. — 38. La mancanza totale delle ciglia, e delle sopracciglia, o sia la madarosi.

39. La trichiasi vera (entropio) o sia il morboso rivolgimento in dentro de' tarsi, e non per semplice cattiva direzione de' peli. L'ectropio.

40. Il rilassamento paralitico delle palpebre inamovibile (blefaroptosi) (*).

41. Il lagottalmo, o sia ritraimento permanente inamovibile di una delle palpebre, però al punto di lasciare scoperta gran parte del bulbo.

42. La mancanza di gran parte di alcuna delle palpebre.

43. I tumoretti cistici, porriginosi, e di altra natura alle palpebre, che impedissero o alterassero in qual sia modo la funzione della vista.

44. I tumori entro dell'orbita di qual sia natura, che facessero protuberar fuori il bulbo, o comprimessero lo stesso da alterare la facoltà visiva.

45. L'enc alide maligna (*).

46. La tigna palpe brale confermata, ed a grado inoltrato (*).

47. L'epifora, o s colo involontario delle lagrime, sia conseguente o psorottalmia confermata, o a vizio della glandola lagrimale, o delle vie lagrimali.

48. La fistola lagrimale, sia per semplice ostruzione de' punti lagrimali consociata a psorottalmia, sia per idropisia del sacco, o con vizio all' osso unguis (*).

49. La ottalmia cronica tanto della congiuntiva palpebrale, quanto di quella del bulbo, laddove sia con vizio manifesto nel tessuto della stessa membrana (*).

50. Lo pterigio cronico, il cui apice fosse molto avanzato verso il centro della cornea.

51. Il leucoma, che copre parte della pupilla.

52. La procidenza dell' iride, che abbia alterato la forma e la dimensione del cerchio pupillare.

53. L'ipopio nello stato cronico, quando la raccolta del pus sia nella camera anteriore non tra le lamine della cornea, a meno che non interessi la pupilla (*).

54. La cecità, anche di un sol occhio, o per panno, per cateratta, per amaurosi, per disorganizzazione del bulbo, o per altro vizio che siasi.

55. La miopia al sesto grado, o sia a tal punto che l'individuo possa alla distanza di due pollici dagli occhi leggere o distinguere o numerare oggetti minuti, come puntini . . . . . . virgole , , , , , , senza socchiudere le palpebre, sperimentando un sol occhio per volta col soccorso delle lenti corrispondenti al mentovato grado (*).

56. L'ambliopia, o vista diminuita confermata, e ben avverata (*).

57. La diplopia, o vista moltiplicata, ma permanente (*).

58. La nittalopia, o vista di notte e non di giorno; e l'emeralopia, o vista di giorno e non di notte, ma che siano permanenti e ben confermate (*).

59. La miosi, o contrazione permanente della pupilla (*).

60. Lo strabismo a grado inoltrato, che possa rendere difettiva la visione (*).

61. Gli albini, o leuco-etiopi.

Naso.

97. — 62. La perdita del naso di una pinna, o del setto di esso.

63. L'ozena vero (*).

64. La depressione morbosa o congenita delle ossa nasali a tanto, che incomodar possa sensibilmente il respiro.

65. I polipi voluminosi carnosi, o maligni.

66. L'epistassi sostenuta da condizioni morbose generali invincibili (*).

Bocca e fauci.

98. — 67. Il labbro leporino anche semplice.

68. I grossi tumori varicosi delle labbra.

69. Lo spasmo cinico cronico.
70. I porri cancerosi alle labbra.
71. La perdita di parte della mascella superiore, o inferiore.
72. L' epulide voluminosa.
73. Le produzioni polipose di grande volume.
74. Lo stomacace per vizio scorbutico, o venereo ec. ec. con carie degli alveoli, o vacillamento dei denti nella maggior parte.
75. La carie di otto denti almeno, la mancanza di due incisivi e di un canino ad una delle mascelle a dritta; *tuttavia tutte quelle reclute, che si trovassero in questo secondo caso, sono ammessibili, potendo essere addette al servizio della cavalleria del treno.*
76. I polipi ed altri vizî all' antro d' igmoro.
77. La fistola salivare antiquata (*).
78. La ranula.
79. La mancanza di notevole porzione della lingua: le ulcere sordide, ed ostinate, non che i tumori cronici, che possono sorgere sù di esse (*).
80. La paralisi confermata della lingua (*).
81. La distruzione del palato sì molle che osseo.
82. Il cronico notevole ingorgamento delle tonsille, a tal grado che incomodi l' inghiottimento ed il respiro.
83. Il prolungamento edematoso cronico, o cancrenoso dell' ugola.
84. La disfagia, o paralisi dell' esofago essenziale, non sintomatica, purchè avvenga che resti permanente (*).
85. La mutulenza, o afonia permanente, e la balbuzie a grado innoltrato (**).
86. Il fiato puzzolente non provegnente però da mal proprietà dei denti o da altra vincibile sorgente, sibbene derivante da cagioni inamovibili, e che sia a tal grado da incomodare gravemente i compagni (*).

Orecchia.

99. — 87. La mancanza totale di un orecchio.
88. Il polipo scirroso al meato uditivo esterno o interno, e tutte le lesioni o vizî incurabili dell' organo dell' udito, che impediscono di sentire a data distanza (*).
89. L' otirrea, o scolo fetente incoroso dall' orecchio (*).
90. La sordità a notevole grado (**).

Collo.

100. — 91. Il broncocele ben pronunziato.
92. Il collo torto permanente (*).

SEZIONE II.

Tronco.

PETTO.

101. — 93. La considerevole depressione dello sterno.

94. La gibbosità anteriore e posteriore da incommodare la respirazione ed il trasporto degli arredi militari.

95. Le notevoli deviazioni laterali della spina e della pelvi: la cifosi.

96. Il catarro cronico (*).

97. L'emottiso ricorrente (*).

98. La tise pulmonica anche al primo grado (*).

99. L'asma convulsiva ed umorale (*).

100. La palpitazione convulsiva, o quella altresì dipendente da vizio del cuore e de' grossi vasi arteriosi (*).

101. L'idrotorace (*).

Addomine.

102. — 102. Il vomito cronico per vizio organico (*).

103. Il vomito sanguigno, e la melena cronica, o vomito nero (*).

104. La fisconia profonda ed inveterata, e la tabe addominale (*).

105. La timpanite cronica (*).

106. L'ascite.

107. Gli ascessi freddi lombari, e quelli dello psoas (*).

108. L'ernia di ogni specie (1).

109. La perdita dell'asta.

110. Il carcinoma dell'asta.

111. L'ipospadia, quante volte però l'apertura innormale dell'uretra sia circa la metà dell'asta, da produrro l'incomodo dello stillicidio dell'urina da escoriare lo scroto, e procacciare schifosità (2).

112. I notevoli stringimenti all'uretra (*).

113. L'iscuria, la stranguria e la discuria abituali (*).

114. La incontinenza di urina (*).

115. La piuria.

116. Il diabete riconosciuto (*).

117. Le fistole urinarie (*).

118. La nefritide calcolosa, i calcoli vescicali, e la renella (*).

119. Il testicolo uscito in tutto o in parte dall'anello, e non disceso nello scroto (*).

120. Il varicocele ed il cirsocele innoltrati (*).

121. Il sarcocele (*).

122. L'idrocele, l'idro-sarcocele, e l'ematocele a grado inoltrato (*).

(1) L'ernia per escludere dal servizio militare dev'essere del tutto formata. (*Ministeriale de'26 maggio 1838*).

(2) Gl'individui affetti da fimosi congenita sono ammisibili al servizio militare purchè non fosse il male di tanta considerazione da portare incomodo marcatissimo all'emissione dell'urina. (*Ministeriale de'18 ottobre 1837*).

123. Il fungo ematode del testicolo.

124. L'atrofia anche di un sol testicolo, non per causa traumatica; ma per malattia interna accompagnata con cattiva costituzione macchinale.

125. La perdita di ambi i testicoli, non però il soggiornar degli stessi nel cavo addominale, da riconoscersi per osservar lo scroto voto ma senza cicatrici, con manchevolezza delle condizioni di virilità.

126. La diarrea antiquata abituale (*).

127. Il prolasso del retto, ben manifesto.

128. Le scirrosità del retto, non che le fungosità antiquate dello stesso e voluminose (*).

129. Le fistole all'ano, e le ragadi profonde dello stesso (*).

130. Il polipo al retto.

131. L'incontinenza inveterata delle fecce (*).

132. L'emorroidi assai gonfie e voluminose (*).

133. Il flusso emorroidario cronico, e abituale (*).

SEZIONE III.

L'estremità toraciche, ed addominali.

103. — 134. La notevole sproporzione degli arti col tronco, o la manifesta disuguaglianza nella reciproca direzione e calibro de'medesimi, non che nella lunghezza degli stessi.

135. L'anchilosi completa ed incompleta delle grandi articolazioni, o l'assoluta immobilità, o la grande difficoltà del loro movimento, non che quel sensibile scroscio con notevole incomodo, che talvolta rende difficile l'uso delle stesse articolazioni.

136. La notevole divergenza o convergenza delle ginocchia e de' piedi o sia i vari ed i valghi.

137. I piedi torti congeniti.

138. Le ginocchia troppo piegate in avanti o in dietro, sia per vizio primitivo di conformazione, o acquisito per malattia.

139. Le varicosità antiche e copiose nelle cosce ed alle gambe.

140. Il rivolgimento considerabile del femore in dentro, o in fuori.

141. L'atrofia delle membra principali.

142. L'ischiade nervosa bene specificata (*).

143. La podagra, la chiragra, e conagra (*).

144. Le fratture malamente riunite da portar incomodo per l'uso delle membra.

145. Le lussazioni non ridotte ed irreducibili.

146. L'idrartro, ed il tumore bianco delle articolazioni (*).

147. I corpi estranei nelle articolazioni.

148. La claudicazione confermata (*).

149. La coxalgia (*).

150. Le storpiature o ritrazioni, siano anche dipendenti da vizio muscolare, allorchè però impediscono interamente o notevolmente l'uso di un membro, o di più dita delle mani, o de' piedi (*).

151. Le difformità inamovibili delle mani e de' piedi, valevoli ad incomodare moltissimo la progressione, il maneggio delle armi, e l'equitazione (*).

152. La perdita di un membro, la mancanza totale, o la piegatura permanente ed inamovibile di qual sia dito delle mani, la mancanza dell'ultima falange di qualsivoglia de' due pollici, la mancanza di una sola falange a qualunque dito della mano destra, la mancanza delle ultime falangi di due o più dita della mano sinistra, il totale impedimento dell'uso del pollice, o dell'indice della mano destra, la mancanza dell'alluce, o di più dita dello stesso piede, o delle ultime loro falangi.

153. La eccedenza in numero delle dita della mano, o de'piedi.

154. L'allungamento inormale di sei linee almeno del secondo dito de'piedi, oltre la estremità dell'alluce.

155. L'ugna incarnata dell'alluce incurabile (*).

104. Il giudizio per le malattie indicate ne'numeri contrasegnati con un asterisco (*) sarà dato dopo aver tenuto la recluta in esperimento nell'ospedale militare; e per quelle, che si trovano contrassegnate con due asterischi (**) si richiede inoltre il certificato di notorietà del suo Comune (1).

105. I nostri Ministri Segretari di Stato degli Affari Interni, degli Affari di Sicilia, della Guerra e Marina, di Grazia e Giustizia, e degli Affari Ecclesiastici, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte, che lo riguarda.

Elenco delle malattie, e de' fisici difetti da surrogarsi a quello annesso al Real decreto de' 19 marzo 1834.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 marzo 1841.

S. M. il Re, N. S., nella provvida Sovrana mira di sempreppiù assicurare l'inviolabilità de'dritti de'sorteggiati di leva, l'invariabilità dell'applicazione delle fisiche eccezioni da ammettersi come motivi di esclusione dal servizio militare, e di limitarne il numero nel modo consigliato così dalla giustizia come dal supremo interesse dello Stato; degnavasi ordinare una riforma all'elenco delle malattie e de'fisici difetti dichiarati cause di inidoneità al mestiere delle armi dal Real decreto organico sul reclutamento de'19 marzo 1834.

Ad una Commessione di eminenti professori sanitari dapprima, ed indi al Consiglio centrale sanitario dell'armata l'analogo lavoro veniva commesso; e quella e questo curandone scrupolosamente l'adempimento, evitavano nella redazione del novello elenco quella nosologica concisione, che luogo

(1) La Ministeriale degli 11 aprile 1835 del Ministro di Guerra e Marina determina a carico di chi debbonn gravitar e le spese cagionate dalle reclute di leva tenute in esperimento negli ospedali tanto prima, che dopo l'ammissione di esse al servizio militare.

dar potesse a dubbi, e ad una non retta applicazione in pregiudizio della giustizia e de'Reali interessi. Ed indicando ogni fisico difetto co' propri segni distintivi e caratteristici, i gradi d'intensità che possono giustificare i rifiuti delle reclute, i mezzi ed i modi di facile esame ed esperimento, e le norme a seguirsi all'uopo, i solidi elementi riunivano che inalzati a sanzioni Sovrane, sparir facessero la violazione della legge e della giustizia derivante da esclusioni mal tribuite, e l'individuale pregiudizio proveniente dal non essere accordate a'veri difettosi o infermi e dal divenir così pei disagi ancor più grave la già trista loro condizione.

Approvato in effetti dalla M. S. questo lavoro ad un tanto importante scopo diretto, previo accordo tra questo Ministero e quello della Guerra e Marina, e messo a stampa per le cure di quest'ultimo deve esser desso surrogato all'elenco annesso al citato Real Decreto de'19 marzo 1834.

Io quindi le rimetto quattro esemplari del novello elenco istesso.

Ella per darvi una più estesa pubblicazione lo farà inserire nel giornale d'Intendenza ed imprimere anche in copie distaccate da potersi distribuire. Affinchè poi le norme che vi si contengono sieno non solo appieno note ai professori sanitarî, de'quali cotesto Consiglio di ricezione si vale; ma s'insinui ancora saldamente nell'animo di loro il sentimento del dovere di attenervisi strettamente, ella li riunirà appositamente, ne farà dare ad essi lettura, farà loro por mente agli avvertimenti che vi si danno ed anche in mio nome, nel rilasciarne loro una copia di quelle ad imprimersi, ne inculcherà a'medesimi la più esatta e coscienziosa osservanza.

È necessario in somma, che ella, il Consiglio di ricezione, i Sindaci comunali, le Commessioni di leva, e con specialità i professori sanitarî ampiamente corrispondano alle lodate sapienti intenzioni di S. M.

Ed io non saprei all'uopo abbastanza promuovere lo zelo di lei, e dei Collegî istessi, e dei ridetti funzionari municipali.

Vi porti ella tutta la sua diligenza, vigili con efficacia il Consiglio di ricezione sull'esame de'professori sanitarî, e sull'osservanza delle norme a seguirsi in proposito siano costoro costantemente esatti ed imparziali, adempiano i Sindaci, e le Commessioni di leva rettamente i loro obblighi; ed io mi auguro con fondamento che saranno del tutto evitate le indebite esclusioni e che cesseranno le ammissioni al servizio d'individui rifiutabili, cagione di spesse doglianze e di rivalute di esiti; e che sarebbero molto men giustificabili, or che il nuovo elenco chiare e precise nozioni fornisce.

L'elenco delle malattie che escludono dal servizio militare, annesso al Real Decreto organico de'19 marzo 1834 per lo reclutamento de'corpi nazionali dell'esercito, meritava una riforma: il perchè l'esperienza di circa dieci anni avea già fatto chiaro, patire lo stesso di tali difetti, sì che non al raro erasi dato luogo ad equivoci ed a viziose quistioni, e talvolta con deferenza avea per avventura piegato piuttosto da un canto la bilancia della giustizia con danno del terzo, e forse con nocumento altresì de'Reali interessi.

Epperò S. M. il Re (D. G.) comandò fosse stato più attesamente dl nuovo esaminato; 1° per correggerlo e modificarlo in quanto all'applicazione da fare de' casi di malattie in quello inscritti alle reclute ed a' soldati dei reggimenti svizzeri relativamente a' particolari della organica costituzione degl'individui di quelle regioni (1); 2° col proposito di meglio chiarirne e precisare ogni articolo per ciò che riflettesse lo applicare di ciascun singolo caso di malattie nello stesso esposte a' requisiti di leva o a' soldati de' corpi nazionali (2).

Ad una Commessione espressamente nominata, composta di due uffiziali di salute, membri del Consiglio centrale sanitario militare, e de' quattro primi chirurgi dei reggimenti svizzeri al servizio del Regno delle Sicilie, fu affidato il primo incarico: al secondo fu preposto lo stesso Consiglio centrale sanitario militare.

La Commessione produsse primamente il suo lavoro argomentando le ragioni per le quali erasi indotta di modificare o di correggere taluni articoli di quell' elenco. Fu secondo il Consiglio in tale aringo, e per mezzo del suo relatore venne dimostrando, che, se difetti era e in quel mentovato elenco, certamente non da errore nella sua primitiva compilazione erano stati derivanti; sì bene dal perchè malamente erano senza alcuna eccezione fatto applicazione de' casi di malattie quivi registrate nel profferir giudizio su la invalidità de' soldati a continuare il servizio militare, mentre non ad altro era quello riservato se non a giudicare unicamente della idoneità o non idoneità de' requisiti di leva alla carriera delle armi. Arrogi, che que' casi di malattie erano enunziati con concisione nosologica e senza alcuna misura, per modo che coloro i quali intendono alle visite de' requisiti di leva ne' Consigli di reclutazione, non essendo periti delle cose che spettano alla vita del soldato, aveano potuto talvolta nelle occorrenze essere di leggieri tratti in errore nel dar fuora il loro giudizio.

Avvisò per questo potersi quello elenco modificare e correggere; 1 esponendo più chiaramente ogni qual siasi caso di malattia in ciascun articolo considerato, dando allo stesso un senso più aperto e meno conciso; 2 ponendo in termini più stretti il significato de' varî casi di malattie ch' escluder possono i requisiti di leva dal servizio militare; 3 considerando con una misura meno ampia i particolari delle malattie che dar possono invalidità a' soldati; 4 infine soggettando ad osservazione negli spedali militari minor novero di casi di malattie, massimamente di quelle, la diagnosi delle quali non riesce di molto oscura, o come che sia tenebrosa a chi è versato in clinica. E su tali norme die' fuora la lista di quegli articoli dell' annunciato elenco che opinava poter essere corretti, modificati, chiariti, ampliati o ristretti.

Il lavoro sì della Commessione, sì del Consiglio, e quello di questo ultimo consentito da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, venne sottoposto alla Sovrana approvazione. Seguentemente sancito da S. M. il Re, con talune speciali modificazioni relative soltanto a ciò ch' era stato proposto dalla Commessione per le truppe svizzere, (3) fu comandato che

(1) Rescritto Sovrano de' 15 novembre 1839.
(2) Rescritto Sovrano del 5 gennaio 1840.
(3) Rescritto Sovrano del 18 agosto 1840.

fosse stato coordinato in un novello elenco, rassembrando insieme gli articoli mutati e quelli che non erano stati soggetti a modificazioni, per mandarsi così alle stampe (1), e surrogarsi all'altro che precedentemente era stato di regola per l'esercizio delle *visite* e delle *controvisite*. E questo è appunto quello che ora si pone a luce.

A conforto intanto di coloro che son chiamati a visitare i requisiti di leva, perchè nelle loro ricerche potessero avere una guida sicura, non sarà al certo superflua cosa esporre sommariamente talune norme, seguendo le quali più agevole riuscirà agli stessi di applicare i vari casi di malattie nel presente elenco annoverati agl' individui da esaminare, massimamente ne' Consigli di reclutazione. Al qual proposito v' ha a considerare, essere di grandissima importanza il loro ministero, a compiere il quale v' ha d' uopo di animo coscienzioso saggio prudente esatto probo e cauto, a fine di evitare il danno gravissimo, o di offendere gl' interessi del *terzo* per ispeziali deferenze, o di arrecare rovina all'esercito ammettendo a servire individui non atti a trattare le armi, senza mentovare d' altronde i mali speciali che venire ne possono alle Reali Finanze. Per il che sarà da consigliare chiunque intender debbe a siffatto officio, di raccogliere tutte le forze del proprio intelletto avvivate da piena rettitudine di cuore per enunziare rettissimo giudizio. Nè è mai abbastanza il raccomandare d' isfuggire ogni maniera di negligenza nelle ricerche da fare, incessabilmente versando nelle indagini e nelle osservazioni richieste sulla persona dell' individuo che si toglie ad esame, per raggiungnere possibilmente quel punto sospirato ove sta il vero ed il giusto. Nel quale intendimento volendo per quanto si estima più esattamente riuscire, converrà comportarsi metodicamente nell' eseguire la visita nel modo come appresso.

§ 1° Facciasi di trarre in disparte in una stanza, all'uopo destinata, l' individuo da visitare: si lasci dinudare, e postolo ritto su le piante de' piedi di contro ad una delle pareti della stanza stessa, fermo posandolo sopra un pavimento bene livellato, gli s' insinui di congiungere insieme i talloni, sì che sieno possibilmente a contatto tra loro, onde scorgere ad occhio come l' individuo si stia nella posizione della persona. Di poi lo si faccia camminare adagio contro lume per osservare nello insieme generale, se sia retto l' incesso, se il tronco stia ben ordinato su la pelvi, il collo elevato, se le estremità toraciche cadano rettamente in giù, se le estremità addominali abbiano qualche vizio nella loro reciproca lunghezza e dirittezza, infine se la forma esterna di tutto il corpo corrisponda al modello comune ad ogni uomo che non abbia difetti.

Seguiteranno a queste prime ricerche generali, le speciali, risguardanti i mali esterni, o le aberrazioni di natura dal tipo originario. E primamente esaminando la cute si cercherà riconoscere se la stessa sia nello stato di natura, o in vece si trovi disseminata di qualche cronica eruzione, o di esantema. E così di seguito, volgendo gli occhi sul capo, si baderà se vi abbia alcuna delle malattie annoverate nel capo 1° del titolo 3° dell' elenco, come a dire escrescenze o depressioni, eruzioni di triste natura, gonfiezze, difformità, apertura di fontanelle ec; — se siavi alcun

(1) Rescritto Sovrano del 18 Agosto 1840.

vizio alla fronte, alle sopracciglia , alle palpebre, alle vie lagrimali, alle congiuntive , alla cornea trasparente , agli umori dell'occhio , al cerchio pupillare, alla facoltà visiva in generale per miopia, ambliopia, strabismo ecc. ; — se il naso sia conforme a natura, libera l'apertura delle narici, e senza vizio della interna membrana per polipi per ulcere per enfiature, indizî di ozena; — se la bocca abbia difetti alle labbra, a' moti della mascella inferiore, o in quanto alla condizione delle gengive della lingua dell'ugola delle fauci delle tonsille del velo palatino dell'alito della loquela;— se agli orecchi manchi qualche cosa della loro forma esteriore, se abbiavi ostruzione a' meati uditivi interno ed esterno , escrescenze polipose , flusso puriforme dal condotto uditivo, se la funzione dell'udito sia sana; al qual proposito sarà bene di fare a voce sommessa delle interrogazioni onde conoscere se l'individuo oda. Procedendo poi all'esame del tronco sarà debito assicurarsi, se il collo sia mobile e ritto, se vi esistano gonfiamenti o molli o duri , seni fistolosi, piaghe; — se il petto sia ampio o pur no , in quale stato trovinsi le clavicole lo sterno le costole ; — se il dorso sia come da natura , la colonna vertebrale ritta e senza deviazione , le vertebre non viziate nè nella loro massa nè nelle loro unioni : e più oltre portando le ricerche sarà debito il farsi sicuro in quale condizione sieno gli organi entro il torace contenuti; vale a dire, se i polmoni ed il cuore con le loro dipendenze esercitino normalmente le proprie funzioni, o se vi abbia per avventura alcuna di quelle malattie esposte nel capitolo 2° del titolo 3.° — Così volgendo all'addomine, sarà particolarmente da esaminare, se in su la esterna periferia dello stesso vi sieno enfiature per ernie o per tumori, se le viscere contenute sieno nello stato normale, o aggravate da gonfiezze da ostruzioni ecc; in quali condizioni trovinsi le ossa della pelvi, l'ano, le parti pudende, cioè l'asta virile per la normale apertura e corso dell'uretra, i testicoli , i cordoni spermatici ecc. — Finalmente sarà obbietto di più minute ricerche lo stato dell'estremità toraciche ed addominali: nel prendere in esperienza le quali si baderà a riconoscere se esse abbiano la loro forma naturale , se sieno pieghevoli e mobili nelle loro articolazioni, se proporzionatamente eguali: il perchè si farà fare estenzione in avanti alle braccia , e si porranno a contatto tra loro le palme delle mani, e di poi si faranno incrociare sul petto, volgere indietro , abbassare verso i lati del tronco sì che cadano a perpendicolo a lato le cosce lungo le ginocchia, rialzare sul capo, divergere a'latî guardando sempre attentamente come per movimenti siffatti muovansi le scapole: e così successivamente si faranno stringere tra loro le ginocchia onde osservare come sieno formate le estremità inferiori , e se siavi vizio nella dirittezza delle stesse , nella forma, nella lunghezza, nella proporzione relativa alla grossezza , come siano composte le articolazioni, in quale stato trovinsi i piedi e soprattutto le dita degli stessi. Nè sarà oziosa cosa dopo l'esame dello scheletro e de'visceri contenuti nelle cavità e dello stato de' sensi , passare a rassegna scrupolosamente i varî sistemi della macchina, principalmente il muscolare , il vascolare , il glandoloso , chè del nervoso solo dalla maniera di sentire può trarsi induzione.

Dopo queste prime perquisizioni relative allo stato notomico-fisiologico dell'individuo, sarà del pari dovere lo andarlo via via interrogando de' mali che abbia potuto patire nel corso della vita vivuta insino al mo-

mento in che si espone alla visita: val quanto a dire, se sia stato qualche volta soprappresso da convulsioni, o gravato da sputo sanguigno, da tosse, da affezione asmatica, da scolo emorroidario, da difficoltà nel trattenere e nell' emottero le urine, da calcoli, da renella, ec. — A tal modo potrassi pure per l'anamnesi discoprire, se nello stesso siavi alcun male che a prima giunta visitandolo non poteva all' occhio offerirsi.

§ 2° E perchè nelle accennate indagini riesca procedere con maggiore sicurezza, non sarà fuori proposito lo andare sponendo, non solo il ritratto dell' uomo che può riguardarsi di prosperevole salute e di robusta costituzione, ma altresì quello che indichi fiacca struttura organica, o salute cagionevole; poichè comparando tra loro questi due elementi estremi, e ponendoli a ragguaglio con l'analisi de'casi speciali di malattie esposti nell' elenco, e ricercati per la rassegna or ora nel § 1° accennata, non sia difficile conoscere e distinguere per media proporzionale, qual sia da accettare e quale da ricusare tra gl' individui chiamati a trattare le armi.

Vegezio (*De re militari*) diceva che, soltanto mirando un individuo qual ti si offre all' aspetto ed alla posizione del suo corpo, può bene dedursi quale sia quello che potrà dover essere prescelto per recluta. — *Ex vultu et positione corporis agnosci in eligendo qui meliores possint esse tyrones.* — E bene si apponeva quel dotto; poichè di vero l' aspetto è l' espressione dell' anima e lo specchio della salute, come la solidità a star fermo su la pianta de'piedi è il testimonio della robustezza. Ma qual' esso sarà che di tanto acuta si abbia la vista da distinguere con particolarità, al sol mirarlo, l' uomo che sia di robusta, o di debole complessione dotato? Epperò a statuire questi due estremi tipi, o di naturale eletta formazione corporea, o di degradazione da cosiffatta forma, giova indicarne i caratteri più essenziali.

Riterrassi come da natura constituito validamente, e potendo godere prospera salute, chi ti si appresenterà col capo elevato rittamente sul tronco, avendo teschio grande, per di dietro arrotondito, fronte elevata, parietali non depressi, occhio fermo incavato nelle orbite, vivace atteggiato all' audacia, naso aquilino, bocca regolare, denti bianchi grandi stabili nelle mascelle, gengivi sane solide rosse; — cervice taurina — petto ampio protuberante — scapole non aliformi ma depresse e grosse — addomine trattabile senza obesità, elastico senza interne durezze — scheletro forte per ossa bene sviluppate e massicce — respirazione facile lenta impercettibile — polso forte equabile, per affetti non sofferendo alcuna mutazione — cute elastica, non di molto vermiglia per colorito, piuttosto scura, non dilicata, coperta non iscarsamente di peli — muscoli compatti, di robuste fibre contesti, chiaramente espressi.

Viceversa il ritratto dell' uomo che abbia salute fievole, facile ad ammalare, lo troverai pennelleggiato in chi abbia teschio poco sviluppato piccolo depresso e stretto più o meno verso la gobba occipitale — fronte di non poco protuberante in proporzione — parietali del pari sporgenti verso fuora — occhio languido, mosso alla tristezza, talvolta producentesi fuori le orbite — bocca piuttosto grossa, labbra e gingive pallide, e queste molli spugnose — alito fetente — collo lungo e stretto — petto depresso angusto — scapole aliformi elevate — addomine rilassato proclive piuttosto all' obesità — le ossa delle estremità sì superiori sì inferiori sottili deboli

con articolazioni alquanto ingrossate — respirazione breve accelerata anelante — polsi fievoli inequabili, per affetti facili ad alterarsi nel ritmo— cute sottile inelastica pochissimo tempestata di peli, di colore o terreo o pallido sopra fondo di bianco vermiglio sbiadiato — muscoli flosci molli quasi pendenti su le ossa — incesso languido tardo.

Non è però che vorrà riguardarsi soltanto come atto al servizio militare colui che rassomigli al primo ritratto, che ti offre l'ideale della perfezione: ma bene chi per tinte intermedie più al primo si avvicini, quanto dal secondo si tenga lontano.

ELENCO *de' casi di malattie interne ed esterne, o de' vizi nella organica formazione delle parti, che escludono dal servizio militare.*

Quale per effetto de' Reali Rescritti del 22 gennaio e 10 agosto 1840 vien surrogato a quello annesso al Real decreto organico del 19 marzo 1834 per lo reclutamento de' corpi nazionali dell' esercito; — con le spezialità all' uopo richieste per farne debita applicazione, sia a' requisiti di leva, sia a' soldati presenti alle bandiere, sia alle reclute o a' soldati de' reggimenti svizzeri.

TITOLO PRIMO

Delle malattie generali e di quelle che possono verificarsi in tutte le parti del corpo.

1. Lo scorbuto, propriamente quello che costituisce malattia generale;
2. L'aneurisma interna od esterna, e l'abito aneurismatico ben dichiarato;
3. Il marasmo;
4. La cachessia appariscente, prodotto di reale processo morboso; da non confondersi con la macilenza derivante da particolare constituzione corporea individuale senza malattia;
5. Il vizio sifilitico generale e confermato;

(Qualunque volta fosse di mestieri prendere in esperienza i casi di malattia notati ne' numeri 2, 3, 4, 5, per ciò solo che mancano, o per avventura non sono a prima giunta bastevoli i criterii dell' arte per ispecificarli; sarà nelle facoltà degli ufficiali di salute che intendono alla contro-visita il commetterne osservazione negli ospedali militari).

6. L'anasarca, e la leuco-flemmasia incurabili;
7. L'edema parziale sostenuto da cagioni inamovibili, soprattutto quando sia alle gambe ed a' piedi;

(Questo caso di malattia potendo simularsi, è richiesto convalidarne la realtà per apposito sperimento da seguirsi in uno spedale militare).

8. L'idro-rachitide degli adulti ;
9. La spina-ventosa confermata ;

(Sia di eccezione soltanto quando trattisi di ammettere al servizio militare il requisito di leva ; ma se avvenga spina-ventosa a'soldati , potrà esser caso di riforma unicamente allorchè abbia prodotto considerevoli guasti alle ossa, e che sia incurabile)·

10. Le esostosi considerevoli inamovibili , sia per vizio congenito di formazione , sia per malattia ; ed a tal grado però da recare incomodo all' uso delle parti ove siansi prodotte ,
11. L' osseo-malacia , o sia il rammollimento delle ossa :
12. La carie e la necrosi , sia che fossero incurabili , sia che risanandone l' individuo venisse a restar lesa la funzione della parte ove ebbero luogo ;

(La nota posta a' numeri 2 , 3, 4, 5, verrà applicata per estensione altresì a' numeri 10, 11, e 12).

13. Le scrofole voluminose , o il vizio scrofoloso generale ; da riconoscersi , sia per quel malo-abito che è tutto particolare di cotesta radice morbosa, sia per ingorgamento delle glandole linfatiche, sia per degeneri suppurazioni nelle glandole stesse , o per piaghe di forma e qualità particolari , sia infine per la speziale ottalmia che talvolta vi si accompagna :
14. Gli scirri e le affezioni cancerose ;
15. I tumori cistici voluminosi , ed i lipomi; massimamente quando impedissero l'uso delle parti ove presero nascenza , o che fossero a tal sito da arrecar incomodo manifesto nel vestire arnesi militari , o per lo trasporto delle armi ;

(Nel far applicazione di questo caso di malattia a'soldati presenti alle bandiere , si badi che formerà eccezione , solo quando sia riconosciuto pe' criteri dell' arte , non potere riuscire , o non essere convenevole cosa distruggere le su mentovate produzioni morbose per via dell' estirpazione).

16. Gli ascessi linfatici in qualunque siasi parte del corpo, spezialmente quando constituissero malattia generale ;
17. Le fistole incurabili ;

(Sarà nelle facoltà degli uffiziali di salute addetti alla contro-visita il commettere per siffatto caso l' esperimento negli spedali militari, onde venire in chiaro se pe' mezzi dell' arte riescisse vincere il vizio mentovato.)

18. Gli esutori perenni , come vescicante , setone , cauterio , purchè per esperimento da eseguirsi negli spedali militari , e per apposito atto legale di notorietà sia riconosciuto , che la loro antichità conti per lo meno un periodo di sei anni ;
19. La infiammazione cronica dolorosa di una o di più delle grandi articolazioni , o d' intere regioni , per vizio reumatico , artritico , venereo ; — da prendersi in esperimento in uno spedale militare , onde riconoscere se fosse insanabile , massime nel farne applicazione a' soldati ;
20. La paralisi vera e confermata ;

(Potendosi tal malattia simulare, sarà nelle facoltà degli uffiziali di salute preposti alla contro-visita, ne' casi dubbii, commetterne l'esperimento in uno spedale militare).

21. Le vertigini caduche, le vertigini tenebrose, purchè confermate, o riconosciute inemendabili;

22. L'epilessia vera insanabile,

23. Le convulsioni ed i moti convulsivi generali e parziali qualunque sia la loro forma o tonici o clonici:

24. L'ipocondriasi antiquata dipendente da turbamento della innervazione de' centri nervosi della vita organica: la nostralgia confermata;

(A comprovare la vera esistenza delle malattie nervose esposte negli articoli 21, 22, 23, 24, e ad ovviare ogni maniera di simulazione, è richiesto che le stesse vengano sperimentate negli spedali militari per via degli opportuni spedienti dell'arte: e per la epilessia addimandasi ben anche l'atto legale di notorietà).

25. Il tremore a grado manifestissimo;

(La nota posta all'articolo 20 per la paralisi, conviene che si applichi altresì per tenore a cotesto caso del tremore).

26. La polisarcia generale o parziale a grado manifesto; val quanto dire, quel sopraccrescimento del tessuto adiposo, sia di tutta la superficie del corpo, sia di quella del solo addomine, da constituire la così detta *obesità*; a tal grado che l'individuo la tollera, non possa facilmente adempiere a qual che siasi violento ceccessivo esercizio della persona a piedi o a cavallo.

27. La mancanza di sviluppo macchinale a tal grado, sì che ti appaia lo scheletro degradato nella sua organica formazione, non per anche chiari e manifesti i segni di virilità all'epoca dalla legge fermata per l'arruolamento de' requisiti di leva, il sistema muscolare non isviluppato in proporzione, infine l'uomo approssimantesi piuttosto a quel tipo ritratto di sopra che indica complessione male temperata a salute e cagionevole, anzi che a quel suo opposto che in se raccoglie i segni tutti di robusta e gagliarda complessione e di prosperosa salute;

28. Il pervertimento delle facoltà intellettuali (*afronesi*), o le infermità della mente confermate; — da riconoscersi assolutamente per apposito sperimento in uno spedale militare.

TITOLO II.

Delle malattie della cute generali e parziali.

29. Le croste di tigna sparse abbondevolmente su per la superficie del corpo incurabili; — da togliersi in esperimento siffatto caso in uno spedale militare per convalidarne la realtà;

30. La lebbra vera, e l'elenfatiasi;

31. La pellagra;

32. L'erpete cronico e diffuso sopra ampia superficie, incurabile,

e quelle forme soltanto dello stesso così dette crostosa e pustolosa; — da non confondersi con altra che siasi fioritura cronica della cute, che non sia esantematica, ma sì bene derivante da mala proprietà della cute, o da cattiva qualità di alimenti, o da altra cagione eventuale ; — e da doversi sperimentare in uno spedale militare per ispecificarsi;

33. Le piaghe ampie che abbian fomite da qualunque siasi vizio generale diatesico incurabile ; o quelle che per essere antiquate fosse nocivo al bene della salute condurre a cicatrice;

(Ad oggetto di evitare le simulazioni in cosiffatto caso, quando mancassero criteri opportuni per darne giudizio diffinitivo, gli uffiziale di salute addetti alla contro-visita potranno chiederne lo sperimento in uno spedale militare.)

34. Le cicatrici vaste aderenti ed aggrinzate, massime in vicinanza delle articolazioni, che impedissero o in modo comunque ledessero la funzione della parte ove sono poste.

T I T O L O III.

Della malattie interne o esterne che possono avvenire nel tronco, ed alle estremità toraciche ed addominali.

C A P I T O L O I.

Capo. Parte capelluta.

35. La tigna incurabile, vale a dire quella che si mostri ribelle a'noti ripieghi dell'arte, non già quell'altra forma della quale non raramente accade che l'individuo guarisca, anche restar dovesse alopecia parziale laddove erano le croste di tigna; — da sperimentarsi in uno spedale militare per riconoscere le indicate qualità. Quante volte poi constituisse malattia generale ai sensi dell'articolo 29 ; in allora sarà sempre caso di eccezione per escludere dal servizio militare;

36. L'alopecia generale, o sia la calvizie completa, che appaia in tal modo da mostrare chiaramente non esserci speranza per la riproduzione de'capelli. L'alopecia poi interspersa o parziale, a qualunque grado essa possa essere, siccome non arreca incomodo alcuno, così è da riguardarsi qual vizio che non pone ostacolo al mestiere delle armi;

(A'soldati svizzeri già ammessi in servizio, come a coloro i quali volessero prendere nuovo impegno o sia riungaggiarsi, l'alopecia che copra la metà del capo, non è di ostacolo al proseguimento della carriera militare.

A giudizio poi degli uffiziali di salute preposti all'officio della contro-visita, nel caso di calvizie completa, potrà essere addimandato lo sperimento in uno spedale militare, onde tener lontana ogni maniera di simulazione).

37. La mancanza, per qualunque siasi cagione, di una porzione delle ossa del cranio, non ostante i tegumenti fossero perfettamente cicatrizzati ; quante volte però la mancanza sia avvenuta a danno, tanto del tavolato esterno quanto del tavolato interno, da restare il cervello con le sue meningi coperto soltanto in quel punto dai tegumenti del cranio, siavi, o pur no, ernia dello stesso cervello;

38. Le escrescenze cornee, quantunque rarissime, purchè tali sieno in rispetto al loro volume da render incomodo l'uso del cappello o dello *shakos*.

(Ogni altra produzione morbosa che s'incontrasse su la volta del cranio, e sianche in persona dei requisiti di leva, quante volte possa venire estirpata per l'operazione cerusica non formerà caso di eccezione).

Occhi.

39. La mancanza totale de' peli delle ciglia, solo quando fosse conseguente alla tigna palpebrale: la mancanza totale delle sopracciglia da ledere la facoltà visiva;

(Pe' soldati svizzeri che sono già ammessi in servizio, la sola mancanza delle sopracciglia non esclude gli stessi dal proseguitare la carriera delle armi, si come non forma ostacolo a quelli di essi cha bramassero prendere un nuovo ingaggio.

40. La trichiasi vera (*entropio*), o sia il morboso rivolgimento indentro de' tarsi, non già la semplice innormale direzione de' peli delle ciglia;

41. L'*ectropio*, ossia il morboso rivolgimento verso fuora de' tarsi, avvenga lo stesso per degenerazione o trasformazione della congiuntiva palpebrale, o per cicatrice su la palpebra, anche sia a tal grado che non ne resti di molto scoperto il bulbo;

(Avvenendo a' soldati l'uno o l'altro de' vizi a'le palpebre esposti ne' numeri 40 e 41, offeriranno caso di riforma, solo quando non sia stato possibile levarli per via dell'operazione).

42. Il rilassamento paralitico delle palpebre (*blefarottosi*), sia della superiore, sia della inferiore, o di entrambe ad un tempo; tanto se lo stesso fosse avvenuto per atonia del muscolo orbicolare, quanto per quella speziale ipertrofia della congiuntiva palpebrale di seguito ad ottalmia, purchè però il rilassamento sia a tal grado da chiudere quasi compiutamente l'apertura dell'occhio, e che non vi sia modo pe' mezzi dell'arte risanarne l'individuo che ne patisse;

43. Il *lagottalmo*, ossia il ritraimento permanente di una delle palpebre, a tal grado che ne resti scoperta gran parte del bulbo, e che per l'operazione non possa essere distrutto;

44. La mancanza parziale di una delle palpebre, si che ne resti scoperta una parte del bulbo;

45. I tumoretti cistici, porriginosi, o di altra natura alle palpebre, quante volte impedissero o alterassero in un modo qualunque la funzione della vista, e che non riuscisse agevole cosa levare per l'operazione senza danno dell'individuo;

(Offerendosi tal caso ne' requisiti di leva, sarà d'uopo inviarli in uno spedale militare per curarli, e di por iscriverli nell'arruolamento).

46. I tumori entro l'orbita di qualunque siasi natura, che facces-

sero sporgere in fuori il bulbo, o vero che lo comprimessero per modo da alterare la facoltà visiva;

47. L' encantide maligna;

(A convalidare la malignità di cosiffatto vizio, è richiesto che l'individuo sia mandato in osservazione in uno spedale militare, quante volte però mancassero i criteri diagnostici opportuni per riconoscerne a prima giunta la degenere qualità).

48. La tigna palpebrale confermata, ed a grado notevole, per la quale si fosse già prodotto a' nepitelli tale alterazione, sì che siano caduti i peli delle ciglia senza che vi fosse speranza vederli riprodotti, degenerate le glandole meibomiane, ed esulcerata la membrana che riveste gli stessi tarsi con consensuale ottalmite ed inseparabile cisposità;

49. L' epifora o scolo involontario delle lagrime, che fosse conseguente, o a psorottalmia confermata, o a vizio della glandola lagrimale, o a malattia delle vie lagrimali;

50. La fistola lagrimale, sia per semplice ostruzione de' punti lagrimali concomitata a psorottalmia, sia per idropisia del sacco, con o senza vizio dell' osso unguis;

51. La ottalmia cronica, tanto della congiuntiva palpebrale, quanto di quella del bulbo tuttavolta però che sia, o ipertofiata la stessa membrana, o sommamente irritata, da produrre massima intolleranza alla luce (*fotofobia*) o sì fattamente degenerata e trasformata da osservarsi convertita in una specie di tessuto fungoso, o coriaceo;

52. Lo pterigio cronico, il di cui apice si fosse molto prodotto verso il centro della cornea trasparente, da alterare d' assai la facoltà visiva, e così ad uno, come ad ambidue gli occhi;

(Se avvenga pterigio a' soldati, constituirà caso di esclusione, purchè lo stesso sia ad ambidue gli occhi, o di preferenza al dritto, e non sia riuscito possibile levare per via dell' operazione).

53. Il leucoma, o le albugini dense, che coprissero la metà circa del cerchio pupillare, anche sieno ad un occhio solo, massime al dritto, per modo che ne restasse alterata la facoltà visiva; — da sceverare siffatti vizî dalle nubecole alla cornea che soglion essere conseguenti ad ottalmia, poichè essendo esse sostenute da tenue strato di linfa coagulabile effusa tra le lamine della stessa cornea, avviene sempre che col tempo vengano a dileguarsi;

(Il leucoma o le albugini dense, nel senso come è esposto nell' articolo, formeranno caso di esclusione pe' soldati, sia de' corpi nazionali, sia de' reggimenti svizzeri solo quando avvengano ad ambidue gli occhi, o di preferenza all' occhio dritto, e che il cerchio pupillare non si trovi di molto dilatato, anzi ristretto per modo da impedire il libero passaggio de' raggi luminosi onde esercitarsi la funzione della vista.

Pe' soldati svizzeri che bramassero prendere un secondo ingaggio, converrà tenersi stretto a' sensi dell' articolo; vale a dire che, ovunque sia il leucoma, o a dritta o a manca, sarà sempre caso di eccezione per non ammetterli di nuovo al servizio militare).

54. La procidenza dell' iride a tal grado, che quantunque abbia alterato la forma o la dimensione del cerchio pupillare, non siasi però prodotto sinechia anteriore; per la quale, siccome viene ad essere man-

chevole la mobilità della pupilla, così, uopo è che ne resti alterata la facoltà visiva;

(Pe' soldati presenti alle bandiere, non che per coloro che appartengono a' reggimenti svizzeri, questo caso formerà eccezione soltanto, quando la procidenza dell' iride sia avvenuta ad ambidue gli occhi, o all' occhio dritto di preferenza: ben inteso però che pe' soldati svizzeri i quali volessero prendere un novello ingaggio, fa di mestieri tenersi fermo al senso ed al tenore dell' articolo).

55. Lo stafiloma pellucido della cornea, a dritta, o a manca che sia po' requisiti di leva, ad ambidue gli occhi o di preferenza al dritto pe' soldati già presenti alle bandiere; — da definirsi per osservare contro lume addivenuta o cominciando ad addivenire conica la cornea trasparente, e lucentissima all' apice del cono;

56. L' ipopio nello stato cronico, quando però la raccolta del pus sia nella camera anteriore dell' occhio, non già tra le lamine della cornea, a meno che in quest' ultimo caso non venisse più o meno a coprire la pupilla;

(Nondimeno ciò, l' ipopio, anche ne' sensi come sta espresso nell' articolo, formerà caso di esclusione pe' soldati presenti alle bandiere, solo quando sia ad ambidue gli occhi, o di preferenza al dritto.)

57. La cecità assoluta, tanto del dritto quanto dell' occhio sinistro, avvenuta per qualsivoglia vizio delle membrane oculari, o degli umori dell' occhio, come a dire per panno confermato, per ipertrofia o per atrofia della cornea trasparente o del bulbo, per sinechia anteriore o posteriore, per glaucoma, per cateratta vera o spuria, per amaurosi confermata o non simulata, per disorganizzazione della cornea stessa o del bulbo, ecc.;

(Quando succeda cecità al solo occhio sinistro, per qual siasi morbosa condizione di quelle or ora mentovate, purchè non sia congiunta con difformità svenevole, non costituirà caso di esclusione, nè pe' soldati de' reggimenti nazionali, nè per quelli pertinenti ai corpi svizzeri).

58. La miopia presso che arrivata al *sesto* grado, o sia a tal punto che l' individuo possa soltanto alla distanza di tre pollici circa dagli occhi a mala pena leggere distinguere o numerare oggetti minuti, come carattere testino, puntini . . . . virgole , , , , senza socchiudere le palpebre o ammiccare, sperimentandosi un sol occhio per volta col soccorso delle lenti tra il 5° o 6° grado, la mercè delle quali uopo è che si riguardi l' oggetto sottostante per lo meno alla distanza di sette pollici;

(Coloro però, sieno requisiti di leva, sieno soldati a qualunque corpo dell' esercito pertinenti, i quali si trovassero soffrire miopia al 3 al 4 al 5 grado, se idonei per lo servizio della fanteria, non potranno esser atti a quello della cavalleria. Intanto potendo questa malattia esser facilmente simulata, gli uffiziali di salute che intendono alle visite e contro-visite degl' individui di leva o de' soldati uopo è che sappiano con moltissima prudenza ed accorgimento comportarsi nel prenderla in esperienza per non rimanere illusi nelle ricerche).

59. L' ambliopia, o vista diminuita; la diplopia, o vista raddop-

piata; la nittalopia, o vista di notte e non di giorno; l'emeralopia, o vista di giorno e non di notte, che sieno però permanenti; — da sperimentarsi, per riconoscerne la realtà, in uno spedale militare;

60. La miosi, o contrazione permanente della pupilla, sia o no congiunta con sinochia anteriore o posteriore;

(Quante volte la miosi offerisse dubbio di simulazione, potrà chiedersene l'opportuno sperimento in uno spedale militare dagli uffiziali di salute preposti all'officio delle contro-visite.

Coloro però tra i soldati, pertinenti a' corpi nazionali, o a' reggimenti svizzeri, i quali si trovassero patir di miosi al solo occhio sinistro, non potranno aver diritto al congedo di riforma, a' sensi altresì come nella nota dell'articolo 57).

61. Lo strabismo a grado notevole, per modo che renda difettiva la visione, tanto da procacciare diplopia; o sia quando gli assi ottici facciansi tra loro divergenti, e che non restino alla stessa altezza;

62. Gli albini o i leuco-etiopi.

Naso.

63. La mancanza del naso, o di una pinna, o del setto cartilaginoso dello stesso;

(Pe' soldati, sia de' corpi nazionali, sia de' reggimenti svizzeri, la sola mancanza di una pinna del naso, massime quando non fosse di molta estensione, nè arrecasse molta difformità, non costituirà caso di eccezione per la continuazione nel servizio militare).

64. L'ozena vero, o sia la degenerazione della membrana delle narici con enfiamento al setto osseo del naso che indichi svolgimento di carie; da non confondersi con la corizza, dalla quale può bene distinguersi per la varia qualità dello scolo che v'ha nell'un caso e nell'altro; — non che quello stato morboso in che trovansi talvolta le ossa turbinate, o i seni frontali da mandare fetore insopportabile per materia purulenta degenere, o per icore che sgorga dalle narici.

(Sarà incarico degli uffiziali di salute preposti all'officio delle visite e contro-visite, di chiedere lo sperimento in uno spedale militare per convalidare ne' casi dubbi la realtà o la simulazione dell'ozeno, quando mancassero i criteri opportuni per prenderne conoscenza in sul fatto).

65. La depressione morbosa o congenita delle ossa nasali, purchè sia a tal grado da incomodare sensibilmente la respirazione;

66. I polipi voluminosi carnosi o maligni;

(Pe' soldati de' corpi nazionali sarà caso di eccezione per la continuazione del servizio militare quello soltanto che riguardi i polipi maligni, poichè non è difficile estirpare i carnosi per via dell'operazione; o quando questa sia pericolosa cosa tentare, in allora i polipi carnosi daranno altresì dritto al congedo di riforma).

67. L'epistassi sostenuta da condizioni morbose generali invincibili; da prendersi in esperimento in uno spedale militare.

Bocca e Fauci.

68. Il labbro leporino, anche fosse semplice;

69. I grossi tumori varicosi alle labbra;
70. Lo spasmo cinico cronico che alterasse la loquela;
71. I porri cancerosi alle labbra;

(Allorchè avvenga tal male a'soldati de'corpi nazionali, formerà caso di eccezione quante volte non riesca, o sia dannosa cosa estirpare i porri per via dell'operazione).

72. La perdita di parte della mascella superiore o inferiore, purchè sia di tanto che arrechi grave difformità, o alteri il bene della loquela;
73. L'epulide voluminosa;

(Soltanto quando sia incurabile costituirà caso d'invalidità pei soldati de' corpi nazionali Egli è per questo che converrà tenere in osservazione in uno spedale militare l'individuo che ne patisse, avanti di profferir giudizio).

74. Le produzioni polipose alla bocca o alle fauci che fossero incurabili, purchè non siano carnose, o cancerigne, anche potessero queste ultime levarsi per via dell'operazione;

(Questo caso di malattia pe' requisiti di leva è da prendersi in esperimento in uno spedale militare; — e nel farne applicazione ai soldati de' corpi nazionali sarà di mestieri, per giudicare della loro idoneità o non idoneità alla continuazione del servizio militare, che, anche trattandosi di polipi carnosi o maligni, sia tentata sempre la operazione per estirparli, o si curi levarli con altro spediente medicinale, purchè non vi sia contro-indicazione)

75. Lo stomacace per vizio scorbutico, venereo, erpetico ecc. con carie degli alveoli, e con vacillamento della maggior parte de' denti; da distinguersi da quell'ingorgamento che avviene alle gengie per mala proprietà de' denti stessi, o per artifizio praticato;
76. La carie di otto denti, quantevolte sia massimamente agl' incisivi ed a' canini, non già a' molari, e sia congiunta con morbosa condizione delle gengie, o della salute in generale; la mancanza di due incisivi e di un canino a qual si sia delle due-mascelle, purchè stia a lato destro;

(I requisiti di leva ed i soldati de' corpi nazionali i quali si trovassero di aver mancanti i due incisivi ed un canino a dritta, non possono pretendere di andar esclusi dal servizio militare, bensì deggion esser ammessi a servire nella cavalleria del treno o nell' artiglieria.

I soldati de' corpi svizzeri, ogni qualvolta fosse riconosciuto aver i denti cariati purchè la carie non interessi gl' incisivi ed i canini a destra o anche interessando codesti denti venga dichiarato dal chirurgo del rispettivo corpo al quale il soldato appartiene, che costui possa lacerare il cartoccio, saranno de riguardarsi idonei a proseguire il servizio militare. Nel caso però della prima ammissione, non che quando trattisi di prendere un novello ingaggio, dovrà pe' soldati svizzeri starsi al senso stretto ed al tenore dell' articolo).

77. I polipi o altri vizl morbosi all' antro d'igmoro.

78. La fistola salivare antiquata, e soltanto quella che abbia la sua apertura all'esterno, sia verso la dritta, sia verso la guancia sinistra non già quell'altra forma la cui apertura fistolosa risponda al di dentro della bocca; da riconoscersi per callo durissimo che sia alle margini del foro fistoloso, e per durezza coriacea nel tragitto del seno, non che per lo scolo involontario della saliva a traverso il foro fistoloso che renda difficile o stentata la loquela;

79. La ranula vera incurabile; — da sperimentarsi in uno spedale militare;

80. La mancanza di notevole porzione della lingua, non che l' ingrossamento cronico della stessa, a tal grado che non possa contenersi entro la bocca; — le ulcere sordide ed ostinate incurabili, come altresl i tumori cronici che possono sorgere su di essa;

81. La paralisi confermata della lingua;

82. La distruzione del palato sl molle sl osseo, che alteri la loquela ed il respiro;

83. Il cronico notevole ingorgamento *(ipertrofia)* delle tonsille, a tal grado che arrechi incomodo e difficoltà nello inghiottire e nel respirare;

(Pe' soldati de' corpi nazionali sarà questo male riguardato caso di eccezione, quante volte sia riconosciuto, non potere pe' mezzi efficaci dell' arte risanarne l' individuo che le soffre).

84. Il prolungamento edematoso cronico dell' ugola, o il cancro della stessa;

(Il prolungamento cronico dell' ugola sarà caso di eccezione pei soldati de' corpi nazionali, lorchè avvenga che sia incurabile).

85. La disfagia o paralisi dell' esofago, quella però che fosse essenziale (*idiopatica*), non già la sintomatica; e anche sia sintomatica, purchè avvenga che siasi fatta permanente; da prenderla in esperienza, per convalidarne la realtà, in uno spedale militare;

86. La mutolezza, o afonia permanente; — da sperimentarsi in uno spedale militare per riconoscerne la esistenza reale, ed evitare la simulazione;

(È prudente cosa per cotesto caso di malattia il richiedere, oltre lo sperimento avvisato, ben pure l'atto legale di notorietà, solo però che mancasse la somma totale de'criteri clinici per farla a prima giunta distinguere chiaramente).

87. La balbuzie a grado notevole, per modo che l'individuo la tollera, interpoli sl fattamente il discorso da non esser al caso di parlare nettamente nel dare la consegna, nè di gridare speditamente—*All' arme*;

88. Il fiato puzzolente; non proveniente però da mala proprietà dei denti, o da altra vincibile sorgente, sl bene derivante da cagioni inamovibili, e che sia a tal grado da incomodare gravemente i compagni; — da sperimentarsi in uno spedale militare per eludere la simulazione;

Orecchie.

89. La mancanza totale di un' orecchia ;

90. Il polipo scirroso al meato uditivo esterno , o interno ; —non che qual siasi lesione o vizio incurabile all'organo dell'udito che impedisca di sentire a data distanza ;

(Se la prima malattia esposta in questo articolo è facile riconoscere per la vista, non così avviene per le altre le quali , potendo essere occulte, o simularsi, mancando per talune i criteri diagnostici a fine di specificarle a prima giunta , spetterà ne'casi dubbi richiedersene lo sperimento in uno spedale militare dagli uffiziali di salute preposti alla contro visita).

91. L' otirrea vera, o sia lo scolo fetente icoroso dalle orecchie, o dall' una di esse ;

(Potendo questa malattia simularsi , è richiesto che l'individuo venga mandato in osservazione in uno spedale militare, per riconoscerla nella sua realtà).

92. La sordità a grado notevole ;

(Per prendere in retta esperienza cotesto vizio della sordità, che di leggieri può simularsi , conviene non solo inviare in osservazione in uno spedale militare l' individuo che produce tal caso in eccezione ; ma fa d' uopo benanche che l' osservazione sia convalidata per atto legale di notorietà. Però cotesti ripirghi saranno superflui, quante volte riuscisse nell' atto della contro visita sorprendere la malizia e l' astuzia di chi simula sordità).

Collo.

93. Il gozzo o il broncocele voluminoso (ipertrofia del corpo tiroide) tanto che impedisca di portare comodamente il *cravattino* , senza arrecare difformità nello stringervi sopra il collare dell' uniforme, e senza procacciar danno per compressione che possa esercitarsi d'in su la trachea, ed in su i nervi e vasi sottoposti ;

94. Il collo torto permanente ; — da sperimentarsi in uno spedale militare a voler evitare ogni simulazione.

CAPITOLO II.

Tronco.—Petto.

95. La considerevole depressione dello sterno, o sia lo avvallamento di cotesto osso verso dentro il torace, a tal grado da renderne angusta la cavità, e far sì che di conseguenza riescono difficili o stentate la respirazione e la digestione ;

96. La gibbosità anteriore o posteriore di tanto prodotta da alterare la respirazione , od arrecare incomodo per lo trasporto degli arredi militari ;

97. Le notevoli deviazioni laterali della spina e della pelvi; — la cifosi paralitica ;

88. L'ernia de' polmoni;

99. Il catarro cronico; — da prendersi in esperienza in uno spedale militare quante volte mancasse l'insieme de' criterî clinici che te lo facciano a prima giunta distinguere;

100. L'emottisi ricorrente; — da sperimentarsi in uno spedale militare per evitare la simulazione;

101. La tisi pulmonare, anche al primo grado, non che la tisi tracheale; — ambedue siffatte malattie da prendersi in esperienza in uno spedale militare, unicamente quando mancasse l'insieme de' criterî clinici per farle riconoscere nell'atto della visita o della contro-visita;

102. L'asma convulsivo, od umorale; — da prendersi in esperienza in uno spedale militare.

103. Il palpito convulsivo, non che quello dipendente da vizio organico del cuore o de' grossi vasi arteriosi;

(Allorchè il palpito è organico, riesce facile riconoscerlo pe' criteri dell' arte appena si esamina l'individuo che lo soffre. Non così per quello convulsivo il quale, potendosi simulare, è richiesto per riconoscerlo nella sua realtà che sia preso in esperienza in uno spedale militare).

104. L'idrotorace; — da sperimentarsi in uno spedale militare, quante volte nell'atto della contro-visita mancassero i criteri opportuni per poterlo distinguere.

Addomine.

105. Il vomito cronico per vizio organico;

106. Il vomito sanguigno, e la melena cronica o vomito nero;

(Le malattie esposte in cotesti due articoli 105 e 106 deggiono essere sperimentate in uno spedale militare a volerle riconoscere rettamente).

107. La fisconia profonda ed antiquata incurabile: — la tabe addominale;

(Quante volte mancassero i criteri ordinari per distinguere a prima giunta i mali esposti nel presente articolo, gli uffiziali di salute preposti alla contro-visita avranno facoltà d' inviare in esperimento in uno spedale militare l' individuo che li indica).

108. La timpanite cronica; — da sperimentarsi in uno spedale militare per convalidarne la reale esistenza;

109. L'ascite;

110. Gli ascessi freddi lombari, e quello dello psoas;

(Sarà a giudizio degli uffiziali di salute addetti alla controvisita il soggettar al esperimento in uno spedale militare l' esposto caso di malattia, ogni qual volta mancasse insieme de' fenomeni che possono farlo specificare).

111. L'ernia di qualsiasi specie dalla cavità del ventre; — da distinguersi da quel leggero rilassamento, così detto *allentatura*, che non al raro si osserva in diversi punti delle pareti addominali, derivante da solo leggero smagliamento delle fibre muscolari o tendinee, e non già da correspettivo rilassamento del mesentero, per modo da produrre fuora un' *anza* intestinale;

(Sia di eccezione per le reclute de' reggimenti svizzeri l'ernia ombillicale piccola o *onfalocele*, la quale, purchè non oltrepassi la grandezza di un' avellana, o sia *nocella*, e possa facilmente ridursi e contenere per apposito cinto, non escluderà dal servizio militare. Per lo contrario, quante volte siffatto caso si verificasse in coloro tra i soldati i quali, avendo finito il loro impegno, volessero prender un nuovo ingaggio, costoro non potranno esser ammessi come idonei al servizio militare.

Qualsivoglia altra maniera di ernia che si producesse a traverso il ventre, tranne quelle non comuni che si fanno per la pelvi, laddove avvenga nel corso di loro carriera a' soldati, sia de' corpi nazionali sia de' reggimenti svizzeri, ed abbia tali condizioni si che non riesca malagevole cosa ridurre e contenere per cinto, non costituirà caso d'invalidità, potendo coloro che ne sofferissero proseguitare il servizio militare. Si eccettui però i soldati della cavalleria o del treno i quali, trovandosi in simiglievole congiuntura, se non sono per questo idonei al servizio della cavalleria, lo saranno non ostante per l'infanteria).

112. La mancanza dell' asta o di parte di essa, per modo che ne avvenga lo stillicidio delle orine da produrre schifezza ed impiagamento alla parte anteriore dello scroto;

113. Il carcinoma dell' asta;

114. L' ipospadia congenita, o avvenuta per morbo; ogni qual volta però l'apertura innormale dell' uretra sia circa la metà dell' asta, sì che produca lo stillicidio delle urine, per modo da escoriare lo scroto e procacciare schifezza;

115. I notevoli stringimenti dell' uretra; vale a dire quelli che sono a tal grado, sì che possa appena passare per l' uretra una candeletta di prima dimensione;

116. L' iscuria, la stranguria, e la disuria abituali;

117. La incontinenza di urina;

118. La piuria, o sia la piscia marciosa;

119. Il diabete bene specificato;

120. Le fistole orinarie;

121. La nefritide calcolosa, i calcoli vescicali, e la renella;

(Per convalidare i casi delle malattie esposti negli articoli 115 a 121, v' ha di mestieri toglierli in osservazioni in uno spedale militare, massimamente lorchè debba pronunziarsi giudizio per farne applicazione a' soldati; il perchè per costoro potranno gli accenati mali escludere dalla continuazione del servizio militare, solo quando saranno riconosciuti incurabili).

122. Il testicolo uscito in tutto, o in parte dall' anello, ma non disceso nello scroto; quando cioè per brevezza del cordone spermatico, uscendo lo stesso dal ventre e non potendosi produrre giù entro lo scroto, ne avviene che resti come incarcerato nel canale inguinale, o strangolato dalla fascia aponeurotica de' muscoli obbliqui del ventre, da recare incomodo molesto, o pericolo, a traverso i travagli del servizio militare;

123. Il varicocele ed il circocele a grado notevole, o sia la dilatazione delle vene dello scroto e dell' epididimo, o quella delle vene del cordone spermatico; prodotta a tal grado quella tale dilatazione da arrecare positivo incomodo nei travagli della vita militare, o allorquando sia riconosciuto non potere restare alleggerita o distrutta pe' compensi dell' arte.

124. Il sarcocele vero, non già l'orchitide cronica; vale a dire quel

talo vizio ai testicoli, sia di un solo, sia di ambidue, per lo quale trovansi siffatti organi nello stato di degenerazione, o scirroidea, o scirrosa, o quasi che stia l'una o l'altra per determinarsi;

125. L'idrocele, l'idro-sarcocele, l'ematocele a grado notevole; o sia quando fossero a tale condizione da osservarsi degenerata la vaginale, o la sostanza dei testicoli, per modo da non poter ammettere altra cura fuori della eradicativa ed efficace per via dell'estirpazione,

(I vizi delle parti pudende esposti negli articoli 123, 124 e 125, quando sono a tal grado come vennero enunziati, appalesansi di per se stessi da non esser d'uopo di osservazione per convalidarli, tranne nel solo caso che offerissero dubbiezza di simulazione. In tal congiuntura gli uffiziali di salute preposti alla contro visita potranno richiedere fosse mandato in esperimento in uno spedale militare quel requisito di leva che si trovasse patirne.

Per que' requisiti di leva che son chiamati a servire nella cavalleria o nel treno, le malattie notate negli stessi articoli, qualunque siensi il loro grado e la loro condizione, formeranno sempre eccezione per non ammetterli a servire altro che nella infanteria

Si osservi che le stesse mentovate malattie non escludono dalla continuazione del servizio militare que' soldati ne fossero sofferenti, se non nel solo caso, che il *varicocele* ed il *cirsocele* si trovassero congiunti con altra condizione morbosa inemendabile, sia dell'uno o dell'altro testicolo o di ambidue, sia del cordone all'uno o all altro testicolo pertinente, sia infine dello scroto; ed il *sarcocele*, *l'idrocele*, *l'idro-sarcocele*, e *l'ematocele* non fosse possibile nè indicato distruggere per via dell'operazione.)

126. Il fungo sanguigno *(haematodes)* del testicolo;

127. L'atrofia de' testicoli, anche sia di un solo di essi; quando però fosse avvenuta per malattia interna generale accompagnata con mala constituzione macchinale e con segni di degradata virilità, non già quella specie di atrofia che avviene per causa traumatica;

128. La non esistenza di ambi i testicoli, per perdita che se ne fosse fatta, non già perchè gli stessi restassero rinchiusi e nascosti nella cavità del ventre; — da distinguersi quest' ultimo caso, per osservar che si faccia voto bensì lo scroto ma senza cicatrici, e l'individuo non mancare delle condizioni di virilita;

129. La diarrea antiquata abituale; — da sperimentarsi in uno spedale militare per eludere la simulazione, e riconoscere se difatti esista per abitudine;

130. Il prolasso del retto intestino manifestissimo;

(Però laddove avvenga questo malanno a' soldati, costoro potranno meritare di esser esclusi dal servizio militare, solo quando trovassesi per esperienza esser quel vizio incurabile).

131. Lo scirro dell'intestino retto, non che il fungo che siasi da gran pezza di tempo prodotto su lo stesso, e che fosse voluminoso;

132. Le fistole all' ano incurabili; — le ragadi profonde e di natura degenere che fossero allo stesso;

133. Il polipo al retto intestino, quando sia di difficile o impossibile estirpazione;

134. L'incontinenza inveterata delle fecce;

135. Le emorroidi assai gonfie e voluminose, ed il flusso emorroidario cronico ed abituale;

(Le malattie considerate negli articoli 132 a 133, per essere riconosciute nella

loro indole grado e qualità, fa duopo che l' individuo le tollera sia mandato in osservazione in uno spedale militare).

CAPITOLO III.

Estremità toraciche ed addominali.

136. La notevole sproporzione degli arti col tronco ; non che la manifesta disugualità nella rispettiva reciproca direzione grossezza e lunghezza degli stessi ;

137. L' anchilosi perfetta od imperfetta delle grandi articolazioni, o sia l' assoluta immobilità o la grande difficoltà nel loro movimento ; — infine quel sensibile scroscio con notevole incomodo, che talvolta rende difficile l' uso delle stesse articolazioni ;

138. La notevole convergenza o divergenza delle ginocchia , o di uno di essi ; e la rispondente opposta posizione de' piedi o di uno di essi, vale a dire , l' esser *varo* o *valgo* , a tal grado sì che , nel caso di *varo* o di convergenza , resti impedito poter porre quasi a contatto i talloni tra loro , anche quando da tal contatto si allontanassero soltanto per un pollice , senza che le ginocchia si accavallino l' uno su l' altro uscendo l' uno delle due dalla linea di gravità del tronco , e ciò sia anche a danno di un solo ginocchio : e nel caso di *valgo* , o di divergenza , si osservi di tanto l' un ginocchio scostato dall' altro , anche l' uno sia dritto , sì che la pianta dei piedi possa a male stento poggiare rettamente sul suolo senza che l' individuo vacilli su la linea di gravità ;

139. I piedi torti congeniti ;

140. Le ginocchia troppo piegate in avanti , o in dietro , sia per vizio congenito , sia per vizio avvenuto per morbo ; in guisa tale che l' asse verticale del tronco , uscendo fuori la linea di gravità del tronco stesso , renda l' individuo poco fermo nella posizione su i piedi ;

141. Le varici alle cosce ed alle gambe, purchè però sieno copiose di antica data ;

(Pe' soldati de' corpi nazionali fia d' uopo che sieno le varici a tal grado e di tal forma , sì che minacciassero scoppiare, nè fosse possibile con i mezzi dell' arte risanarne l' individuo che le soffrisse.

Pe' soldati de' reggimenti svizzeri che sono già ammessi in servizio , le varici antiche e copiose alle cosce ed alle gambe non costituiranno caso di eccezione, potendo gli stessi , non ostante siffatto male , proseguitare la carriera militare).

142. Il rivolgimento considerevole del femore indentro , o infuori ; o sia quella tale mala posizione del femore nell' articolazione ischiofemorale , onde avviene che i piedi vengono portati , o molto indentro , o molto infuori di ciò che sia nello stato di natura , sì che mancando l' opportuno equilibrio del tronco sul centro di gravità dell' uomo , non può questi star fermo su lo piante , molto meno stare solidalmente a cavallo nel giuoco di equitazione ;

143. L' atrofia delle membra principali , come le toraciche , o le addominali ; — da distinguersi da quella magrezza tutta naturale , che d' ordinario si osserva in un membro del lato opposto a quello ove l' al-

tro membro, per essersi di molto esercitato, appare più robusto e nutrito comparativamente;

(Potendosi cotesta malattia di leggieri simulare per artifizio che si adoperi, lorquando pe' retti criteri dell' arte non riuscisse scoprire la simulazione, potrà secondo le occorrenze richiedersi dagli uffiziali di salute preposti alla contro-visita, che la stessa sia tolta in esperimento in uno spedale militare per disvelarne la simulata o reale esistenza).

144. La ischiade nervosa ben ispecificata; — da togliersi in esperimento in uno spedale militare, nel solo caso che nell' atto della visita mancassero i chiari criteri clinici per farla riconoscere;

145. La podagra, la chiragra, la gonagra, ed ogni altra apparenza morbosa della gotta; — da prendersi in esperimento in uno spedale militare, quante volte non avesse ancora lasciato alle articolazioni segni sensibili della sua esistenza, come l' ingorgamento, i tofi ecc.;

(Potendo coteste malattie non ricorrere durante la permanenza nell' ospedale dell' individuo che vi si raccolse in osservazione; sarà richiesto farla convalidare per apposito atto legale di notorietà).

146. Le fratture malamente riunite, per modo che arrecassero incomodo o difficoltà nello esercizio e nell' uso del membro al quale accaddero;

147. Le lussazioni non ridotte o irreducibili, quante volte però procacciassero incomodo, molestia o difficoltà nell' uso delle membra a danno delle quali avvennero;

148. L' *idrartro*, o il tumore bianco delle articolazioni, non che qualsiasi altra forma o genere di *artropatia*, o sia di male alle grandi articolazioni; e così per condizione morbosa nelle fasce aponeurotiche che le circondano, nelle capsule articolari, ne' ligamenti articolari, come per vizio delle ossa che le compongono, o per corpi estranei nelle stesse allogati;

(Questo caso di malattia sarà da prendersi in esperimento in uno spedale militare, a richiesta degli uffiziali di salute preposti alla contro-visita nella sola circostanza che chiari non fossero i segni per ispecificarlo, o che vi fosse sospetto di simulazione).

149. La claudicazione confermata, per qualsiasi vizio delle ossa, o de' muscoli, o de' tendini delle estremità addominali, o delle articolazioni di queste stesse estremità non esclusa la cossalgia, o sia la lussazione spontanea di uno o di ambidue i femori; — da richiedersene lo sperimento in uno spedale militare per convalidarla, nel solo caso si sospettasse di simulazione;

150. Le storpiature, e le ritrazioni, o sia contratture sieno anche dipendenti da vizio de' muscoli o dei tendini, avvengano le stesse alle membra toraciche o addominali, non che alle dita delle mani o dei piedi, purchè abbiano tal forma tal grado tale qualità si che impedissero notevolmente o interamente l' uso delle stesse membra, o quello delle mani o de' piedi; — delle mani per uno o più dita contrafatte ed attratte da non potersi esercitare il maneggio delle armi; — dei piedi, per uno o

più dita altresì contraffatte ed attratte da impedire o rendere molesto ed incomodo il calzare scarpe o stivali, o l' esercitare liberamente la progressione o il montar a cavallo;

151. Le difformità inamovibili delle mani e de' piedi, di tal forma e di tal grado da arrecare moltissimo incomodo o fastidio nella progressione del maneggio delle armi, e nell'equitazione;

152. La perdita di un membro, o sia la mutilazione;

153. La mancanza totale di qualsiasi dito delle mani;

154. La piegatura permanente ed inamovibile di qualsivoglia dito delle mani, laddove però fosse a tal modo che il dito stia ad angolo acuto o retto piegato su la palma della mano; successa sia la piegatura per contrattura dei tendini flessori proprî o comuni delle dita, o per cicatrici aderenti, o per anchilosi alle articolazioni delle falangi, purchè però ne resti per essa piegatura impedito il maneggio delle armi; — non formando caso di eccezione quella leggera incurvatura che talvolta accade senza vizio nè de' tendini nè della cute nè delle ossa; e che ti offre nel caso sì che, per poco movimento si dia al dito incurvato, non riesca difficile tornarlo alla sua natural dirittezza;

155. La mancanza tutta intera dell' ultima falange del pollice o dritto o sinistro;

156. La mancanza di una sola falange a qual siasi dito della mano dritta;

(La mancanza dell' ultima falange delle due dita anulare ed auricolare della mano destra non sarà caso pe' soldati svizzeri, i quali già si trovassero in servizio, perchè ne venissero esclusi, potendo gli stessi, non ostante tal difetto, proseguitare la carriera militare).

157. La mancanza delle intere ultime falangi di due o più dita della mano sinistra;

168. Il totale impedimento dell' uso del pollice o dell' indice della mano destra;

159. La mancanza totale o parziale di uno degli alluci o di più dita del piede stesso, anche mancassero soltanto le ultime loro falangi;

160. La eccedenza in numero delle dita delle mani, nel solo caso che potesse arrecar incomodo o molestia per lo maneggio delle armi; — non che la eccedenza in numero delle dita de' piedi che portasse impedimento alla comoda calzatura, o alla progressione;

161. L' allungamento innormale del secondo dito de' piedi, a tanto da oltrepassare la corrispettiva lunghezza del vicino alluce almeno di sei linee, o sia mezzo pollice parigino, sempre però che arrechi notevole incomodo nel calzare le scarpe o nello esercitare la progressione;

162. L' ugna incarnata dell' alluce incurabile, e qualunque altro vizio della stessa ugna che non potesse altrimenti distruggersi se non con la sua estirpazione; — da prendersi in esperimento in uno spedale militare.

AVVERTIMENTO.

Ogni requisito di leva il quale, per essere escluso dal servizio militare, producesse in eccezione taluno de' casi di malattie esposti nel presente elenco; pe' quali è richiesta l' osservazione negli spedali militari: o che questa osservazione sia intrinseca alla qualità stessa della malattia, o che venga addimandata da coloro che intendono alle visite e contro-visite degli stessi requisiti di leva e de' soldati; — non potrà ottenere l' atto di legale congedamento senza suggettarsi alla contro-visita regolare degli uffiziali di salute sovranamente destinati a cosiffatto incarico.

Se per le non rare anomalie della natura si offerisse alcun altro caso di malattia, non registrato in questo stesso elenco, ma possibile ad avvenire; gli uffiziali di salute incaricati delle controvisite ne indirizzeranno rapporto con parere al Real Ministero e Segreteria di Stato della Guerra e Marina, da' cui superiori divisamenti dipenderà il profferire in sul caso supposto il loro giudizio diffinitivo.

ELENCO

Delle malattie, e de' difetti derivanti dal modo con cui sono primitivamente disposte le varie parti del corpo ; ovvero

De' vizii di conformazione che esentano dal servizio militare da servire di norma nell' arruolamento delle reclute , a' Consigli di leva , agli Ufficiali di sanità addetti a' Corpi , a quelli degli Ospedali militari , ed alla Commessione di controvisite ; e che pel Sovrano Rescritto del 1° Aprile 1845 vien messo in luogo dell' elenco pubblicato nel 1840.

PRECEDUTO DA ALCUNE REGOLE DA ESSERE STRETTAMENTE OSSERVATE DA' CONSIGLI DI LEVA.

La sperienza di dieci anni , o poco dal più al meno , avea fatto palesi i difetti che dentro di sè racchiudeva l'elenco delle malattie che esentano dal servizio militare : elenco annesso al Real Decreto organico de' 19 marzo 1834.

A togliere di mezzo gli abusi che però ne derivavano quando in aggravio del terzo e del quarto, quando del Regio Erario , o sempre a scapito più o men grande della giustizia , S. M. il Re Nostro Signore si degnò comandare con suo Sovrano Rescritto de'5 gennaio 1840 ,che quello elenco fosse consideratamente riveduto o corretto ; e il Consiglio sanitario militare fu chiamato per darvi opera in adempimento di tal Sovrano volere.

L'elenco che il detto Consiglio ridusse in miglior forma, in assai luoghi corretto ed emendato comparativamente all' elenco precedente , e che ricevè poscia la Sovrana sanzione è quello stesso stato dianzi in vigore tanto pe' requisiti di leva o reclute quanto pe' soldati ; se non che nella maggior sua ampiezza , massime nelle correspettive sue applicazioni a'singoli casi di malattia o alle prestabilite varie gradazioni di esso , non ha esattamente risposto allo scopo prefisso, o sì vero a quella idea di precisione e di miglioramento che si aveva in animo di dare a questo importante ramo di servizio. Essendo che nella estimazione del valore o del grado fissato alle varie specie di malattie per concedere la esenzione dal servizio militare , sembra che si sia venuto a dare implicitamente una maggior latitudine all' arbitrio ne' giudizî sanitari appo i Consigli di leva delle Provincie , per effetto di che le reclute eran dichiarate idonee a servire , appunto perchè le malattie o i difetti riscontrati nelle stesse si riputavano sottilmente non essere al grado stabilito dallo elenco ; laddove per lo contrario giunte a' corpi erano immediatamente rifiutate da que' chirurghi perchè non trovate idonee al servizio , e per la ragione che essi riconoscevano quelle stesse malattie o quelli stessi supposti difetti esser tali in punto , quali si erano notati dallo elenco.

Di qui , per un gran numero di casi , a far disparir le insorte discrepanze , ed a far rilucere possibilmente la verità a conforto della giustizia, traevano loro origine le osservazioni o gli sperimenti negli ospeda-

li militari, per potersi quindi decidere con piena cognizione di causa sulla effettiva idoneità o non idoneità al mestiere delle armi delle su mentovate reclute.

Ma questo provvedimento opportunissimo per indirizzare i mezzi al fine, non è da tacere, che ha dato luogo a spese non lievi ora alle Comuni, dato che le malattie poste a sperimento risultavano vere e preesistenti, ora al ramo di guerra, verificata la condizione che si riconoscevano essere sopravvenute più o meno immediate all' ammissione delle reclute. E quando poi colla guida della osservazione o dello sperimento l' individuo veniva dichiarato adatto al mestiere delle armi, ciò non veniva affermato per vero, come si è detto dianzi, che dopo positivo dispendio del Regio Erario, risultante in ispecie dal numero più o men grande delle giornate di *ospedalità*, ossia dalla somma delle spese occorse pel nutrimento e cura dell' individuo medesimo.

In tal guisa l' esercito presentava nel computo de' suoi numeri ispeziali una somma maggiore d'individui sotto le armi, laddove col fatto e realmente un gran novero di essi, cioè d' individui di leva, per lo malattie di che rispettivamente si supponevano affetti si giacevano negli ospedali, e non erano che di nome presenti alle bandiere.

In considerazione di tuttociò la M. S. si è degnata comandare con sua Sovrana risoluzione da Caserta a' 23 aprile passato anno 1844 comunicata con Ministeriale del 26 detto mese, 3.° ripartimento, 2.° carico, N.° 688.

» Che si metta un freno agli esperimenti negli ospedali, mentre es-
» sendosi stabilito per principio cardinale nel Real Decreto de' 19 marzo
» 1834 che gli uomini di leva debbono essere di valida salute e ben con-
» formati di corpo, ne risulta che le reclute debbono essere spedite sane
» e robuste, e non già venirsi a guarire delle loro malsanie negli ospe-
» dali militari.

» Che l' elenco delle malattie esimenti dal servizio militare sia rifat-
» to e coordinato alle di sopra enunciate disposizioni di Legge, e ciò da
» effettuarsi dalla nota Commessione per la controvisita delle reclute di
» leva composta da' professori civili e militari e presieduta dal Colonnello
» Della Rocca Sottodirettore degli ospedali militari, aggiungendosi allo
» indicato consesso il primo medico militare Cavaliere D. Pietro de Cu-
» satis ».

E per lo esatto adempimento de' Sovrani comandi la Commessione esaminando scrupolosissimamente il lavoro fatto dal Consiglio sanitario militare ha creduto ragionevole dovere adottare quelle norme ivi esposte, che si son trovate necessarie doversi seguire nella scelta degl' individui di leva, e che son comprese ne' due paragrafi che precedono quello elenco.

La Commessione ha tenuto per fermo che la vita militare richiede individui validi e sani; e colui che è sortito da natura privo di tali qualità o che sortite avendole furono esse più o meno parvificate da processi di malattie sofferte, porta rischio di logorare il resto di sua salute senza che possa legittimamente pretendersi dover egli prestare il dovuto servizio, e senza che lo Stato andar possa esente da spese alle quali va necessariamente incontro per tali ragioni.

E quantunque il servizio militare sia un obbligo generale che gravi-

ta su tutti que' de' sudditi del Re che dall'età di diciotto a venticinque anni, i di cui numeri o nomi rinchiusi in un'urna sono dalle Municipalità messi alla sorte quali abili cittadini, non di meno è d'uopo che vengano a ciò prescelti coloro tra i sorteggiati i quali trovansi in tali condizioni di sanità da poter sostenere senza pena e senza detrimento il peso delle armi. Essendo risaputo che pochi mesi d'istruzione basteranno per addestrare al maneggio delle armi un'agricoltore robusto ed indurito alla fatica, e che per lo contrario non più che poche settimane di esercizi, forse, varranno in vece ad alterar profondamente la sanità delle reclute, principalmente quando esse non sono avvezze nè al lavoro faticoso e difficile nè a sopportare le vicissitudini delle stagioni, e ancora più quando so.o primitivamente mal costituite o cagionevoli.

Premesso questo principio generale, ne consegue che il modo per assicurare la scelta di esse, evitare i soprusi, dissipare le frodi, discoprire le simulazioni, non dev'essere quindi innanzi opera del Real Ministero di Guerra.

Il fare la leva o la scelta delle reclute incombe esclusivamente all'Amministrazione civile, ed essa deve provvedere a quanto è di bisogno per compierla opportunamente con giustizia con ispeditezza, e senza dar luogo nè a vessazioni ne a spese superflue.

Facendosi diversamente avviene che un'infelice dallo estremo confine del Regno talvolta è condotto nella Capitale per esser ivi sottoposto a svariate osservazioni o a ripetuti sperimenti, e dopo più o men breve spazio di tempo come dopo poco o molto disagio sostenuto ritorna in famiglia, riconosciuto disadatto al servizio militare, per sorprendere nella fallace sua sicurezza colui che è chiamato a surrogarlo. Così l'azienda municipale o il Regio Erario si trova d'aver consumato una spesa che rimane senza compensazione.

Ei sembra innegabile che in niun'altra guisa si possono iscansare gli enunciati inconvenienti, che col determinare più distintamente gli obblighi o i doveri a quali debbono attenersi i vari impiegati civili incaricati delle operazioni della leva, col ridurre al minor numero possibile i casi di malattie, e di enunciarli più chiaramente, scevri da quelli addiettivi d'intensione o di estensione, come *molto*, *notevole* ec. ec. che davano appicco ad arbitrarie interpetrazioni e a tutti quelli abusi commessi contro il retto ordine, poco avanti divisati.

A questo modo rimarrà interclusa la strada che conduceva incessantemente alle osservazioni o agli esperimenti negli ospedali militari, ferma e stabile rimanendo quella delle controvisite la quale pel disposto della Legge, deve risolvere e giudicare, come in via di appello, le quistioni tutte relative alle varie opinioni che possono essere mandate fuori dai professori sanitari civili chiamati presso i Consigli di leva o dagli uffiziali di sanità addetti a' corpi dell'esercito.

E da ultimo esaminate consideratamente le malattie o i vizi di conformazione che possono far meritare la esenzione dal servizio militare, la Commissione ha stimato opportuno per maggiore intelligenza e comodo, massime dei Consigli di leva, scompartirle in tre sezioni.

Primo. In malattie facilmente curabili pe' mezzi dell'arte. *Secondo* In malattie ricorrenti a certi determinati periodi o dubbie o simulate.

Terzo. In malattie o vizi di conformazione che assolutamente esentano dal servizio militare.

Norme per le Commessioni comunali e Consigli provinciali di leva.

Come or ora si è detto nella prima sezione vengono compreso quelle malattie le quali sia con gli opportuni compensi dell'arte, sia col lento operaro del tempo possono facilmente avere guarigione.

Imperò i tentativi di cura da sperimentarsi debbono andare a conto de' Consigli di leva i quali si avvaleranno essendone uopo degli ospedali civili o delle case stesse delle reclute, ancho sotto la vigilanza della famiglia del numero sorteggiato che segue, e ivi cureranno far praticare tutti que' rimedi stimati acconci da ricondurre possibilmente a sanità gli individui di leva; li invieranno al deposito generale, risanati che sieno, quali reclute dell' anno che corre o li faranno comprendere nella rata o quota della Comune per l'anno vegnente, caso che le malattie sottoposte a trattamento non fossero state del tutto guarite, ma che dassero non per tanto speranza di rimaner guarite entro altro spazio di tempo agevolmente assegnabile. Che se poi que'tentativi successivamente adoperati e variamente torneranno vuoti di effetto per essersi mostrate le malattie già incurabili, in allora lo reclute che si trovano in questa posizione rimarranno legalmente esentate dal servizio militare. Ben inteso però che laddove per esaurire i sopra enunziati tentativi di cura dall'arte indispensabilmente richiesti, sia pur mestieri aver ricorso ad operazioni cerusiche di non sicura riuscita, in questo caso è necessario che vi sia lo esplicito consenso dell' individuo cho soggiacer dovrebbe alla supposta operazione.

Così si avran per le mani spedienti meno vessatori per gli uomini di leva, perchè non si allontanano dalle proprie case, meno dispendiosi perchè eseguiti con modi economici, e assai più sicuri perchè invigilati dallo prefate famiglie che hanno interesse di scuoprire ogni più piccola fraude, che in ciò potrebbe facilmente annidarsi.

Nella seconda sezione vengono ordinate quelle malattie che sono dubbie o che ricorrono a determinati periodi e che possono trovarsi o vere o simulate. Nel primo caso l' individuo di leva potrà essero abilitato ad ottenero un congedo temporaneo per curarsi in famiglia o nello spedale civile, e ciò in sino a che il Consiglio non si sarà pienamente assicurato della guarigione, della simulazione, o della incurabilità della malattia. Se poi l' individuo abilitato non avesse modo da provvedere alla propria sussistenza per curarsi nella propria casa e a proprie spese, il Consiglio di leva dopo che avrà somministrato i mezzi per far fronte allo spese che per ciò occorrono, disporrà che venga ricevuto in un' ospedale o governato nella sua casa stessa con la vigilanza delle anzidette famiglie de'numeri susseguenti, coerentemente a quanto è stato prescritto pel trattamento delle malattie individuate nella prima sezione.

E nel secondo caso, discoperta cioè la malattia essere stata infinta o simulata, converrà che se ne faccia ispezial rapporto per le misure di correzione che n'emergeranno di risulta. E perchè ciò possa eseguirsi con metodo e con rettitudine è ne' doveri della Commessione comunale di leva il distendere apposito processo verbale cho comprovi di essere simulata

la malattia secondo lo sperimento fatto , e il quale processo verbale dovrà spedire al Consiglio provinciale di leva unitamente alla recluta che ha simulato.

Il Consiglio di leva provinciale ove non rimanga chiarito di quanto vien certificato nel processo verbale, curerà che l'individuo che ne è il soggetto sia inviato in un ospedale civile per subirvi un secondo sperimento, e ciò anche per conto della famiglia del numero che lo segue; e risultando pel nuovo sperimento essere effettualmente simulata la malattia , il Consiglio di leva nell' inviare il requisito al deposito generale delle reclute in Napoli farà particolar menzione di questa circostanza nel processo verbale che esso stesso farà comporre: circostanza la quale servira di norma al Comandante del deposito generale istesso per renderne sciente il capo del corpo al quale verrà destinata la recluta , acciocchè co' mezzi austeri della militar disciplina operi talmente da impedire che quella recluta messa sotto i suoi ordini infinga ulteriormente malattie per sottrarsi dall' assumere quel dovere al quale la sorte lo ha destinato.

E finalmente nella terza sezione vengono successivamente disposte quelle malattie o vizi di conformazione che senza stare ad altra riprova , che a quella nudamente contenuta nella enunziazione de' rispondenti articoli dello elenco , esentano di fatto dal servizio militare.

Così con lo avere determinato chiaramente le infermità o i vizi di configurazione che rendono più o meno grave, penoso difficile od impossibile l' esercitare l' arte della milizia , si è venuto essenzialmente e potenzialmente a stabilir bene il principio vero di giustizia rettrice e regolatrice che deve guidare nella valutazione de' motivi fisici che raffermano autenticamente l' esenzione dal servizio militare ; *là dove seguita principalmente da apparire che condizioni opposte di sanità* , sì che vadan esse inseparabilmente congiunte con la virilità con la robustezza e fortezza di membri , formeranno mai sempre il tipo ed il paragone della recluta acconcia agli usi e al maneggio delle armi. Uomini di tal fatta sono il nerbo dello esercito, il baluardo del Regno, la difesa dell'ordine interno costituito. Il raggranellare individui non forti non ben temperati a sanità , gracili anzi che no , appunto perchè , secondo si avvisavano sottilmente taluni , le infermità o i vizi graduali non erano ai sensi voluti dall' elenco del 1840 era un far raccolta , sì come la si è fatta s'no ad un dato punto , di esseri meramente consumatori , sottratti a' bisogni primi del lavoro agricola ed industriale , e destinati piuttosto per aumentare la forza numerica degl' infermi negli ospedali militari , anzi che per riemper le fila dell'esercito a bene ed a conforto dello esercito stesso.

La Commissione fiducialmente si ripromette che in dirigendo le cose nel modo che è stato divisato , forza è che verranno rimosse come che sia quello facili cagioni , che hanno in lino ad ora dato materia e movimento a reclami più o meno studiati, più o meno sottili, più o meno giusti , e che l' esercito per ciò che s' aspetta alla scelta delle reclute — di valida salute e ben conformate—giusta le disposizioni di Legge contenute nel Sovrano Rescritto de'23 aprile del mille ottocento quaranta quattro , voglia ricrescere e rifiorire sì da vincere, per questo lato, il confronto con qualunque essa si sia soldatesca straniera.

Norme per l' esame medico degl' individui di leva (1).

§. 1.

Facciasi di trarre in disparte in una stanza all' uopo destinata l' individuo da visitare: si lasci denudare, e postolo ritto sulle piante de'piedi di contro ad una delle pareti della stanza stessa, fermo posandolo sopra un pavimento bene livellato, gli s' insinui di congiungere insieme i talloni, sì che sieno possibilmente a contatto tra loro, onde scorgere ad occhio come l'individuo si stia nella posizione della persona. Di poi lo si faccia camminare adagio contro lume per osservare nello insieme generale, se sia retto l'incesso, se il tronco stia bene ordinato su la pelvi, il collo elevato, se le estremità toraciche cadano rettamente in giù, se le estremità addominali abbiano qualche vizio nella loro reciproca lunghezza e dirittezza, infine se la forma esterna di tutto il corpo corrisponda al modello comune ad ogni uomo che non abbia difetti.

Seguiteranno a queste prime ricerche generali, le speciali risguardanti i mali esterni o le aberrazioni di natura dal tipo originario. E primamente esaminando la cute si cercherà riconoscere se la stessa sia nello stato di natura, o invece si trovi disseminata di qualche cronica eruzione o di esantema. E così di seguito, volgendo gli occhi sul capo, si baderà se vi abbia alcuna delle malattie segnate nello elenco — se siavi alcun vizio alla fronte, alle sopracciglie, alle palpebre, alle vie lagrimali, alle congiuntive, alla cornea trasparente, agli umori dell'occhio, al cerchio pupillare, alla facoltà visiva in generale, per miopia ambliopia strabismo ec; — se il naso sia conforme a natura, libera l'apertura delle narici e senza vizio della interna membrana per polipi per ulcere per enfiature, indizi di ozena; — se la bocca abbia difetti alle labbra a' moti della mascella inferiore alla postura alla integrità al numero de' denti, o in quanto alla condizione delle gengive, della lingua, dell'ugola, delle tonsille, del velo palatino, dell'alito, della loquela; — se agli orecchi manchi qualche cosa della loro forma esteriore, se abbiavi ostruzione a' meati uditivi interni ed esterni escrescenze polipose flusso puriforme dal condotto uditivo, se la funzione dell'udito sia sana: al qual proposito sarà bene di fare a voce sommessa delle interrogazioni onde conoscere se l' individuo oda. Procedendo poi allo esame del tronco sarà debito assicurarsi, se il collo sia mobile e ritto, se vi esistono gonfiamenti o molli o duri, seni fistolosi, piaghe; — se il petto sia ampio o pur no, in quale stato trovinsi le clavicole, lo sterno, le costole; — se il dorso sia come da natura, la colonna vertebrale ritta e senza deviazione, le vertebre non viziate nè nella loro massa nè nelle loro unioni: e più oltre portando le ricerche sarà debito il farsi sicuro in quale condizione sieno gli organi entro il toraco contenuti; vale a dire, se i polmoni ed il cuore con le loro dipendenze esercitino normalmente le proprie funzioni o se vi abbia per avventura alcuna di quelle malattie esposte nell'elenco. — Così volgendo all'addomine sarà particolarmente da esaminare, se in su la esterna periferia dello stesso vi siene

(1) Queste norme sono state cavate senza mutar niuna parola dallo abolito elenco messo a stampa nel 1840 ed innanzi riportato.

enfiature per ernie o per tumori, se le viscere contenute sieno nello stato normale , o aggravate da gonfiezze da ostruzioni ec. ; — in quali condizioni trovinsi le ossa della pelvi, l'ano, le parti pudende , cioè l' asta virile per la normale apertura e corso dell'uretra i testicoli i cordoni spermatici ec.—Finalmente sarà obbietto di più minute ricerche lo stato delle estremità toraciche ed addominali: nel prendere in esperienza le quali si baderà a riconoscere se esse abbiano la loro forma naturale, se sieno pieghevoli e mobili nelle loro articolazioni , se proporzionatamente eguali: il perchè si farà fare estensione in avanti alle braccia, e si porranno a contatto tra loro le palme delle mani , e di poi si faranno incrociare sul petto volgere in dietro , abbassare verso i lati del tronco sì che cadano a perpendicolo a lato le cosce lungo le ginocchia , rialzare sul capo divergere a' lati , guardando sempre attentamente come per movimenti siffatti muovansi le scapole ; — e così successivamente si faranno stringere tra loro le ginocchia onde osservare come sieno formate le estremità inferiori, e se siavi vizio nella dirittezza delle stesse nella forma nella lunghezza, nella proporzione relativa alla grossezza, come sieno composte le articolazioni, in quale stato trovinsi i piedi e sopratutto le dita degli stessi. Nè sarà oziosa cosa dopo l' esame dello scheletro e de' visceri contenuti nella cavità , e dello stato de' sensi , passare a rassegna scrupulosamente i varî sistemi della macchina , principalmente il muscolare il vascolare il glandoloso , chè del nervoso solo dalla maniera di sentire può trarsi induzione.

Dopo queste prime perquisizioni relative allo stato notomico-fisiologico dell' individuo , sarà del pari dovere lo andarlo via via interrogando dei mali che abbia potuto patire nel corso della vita vivuta insino al momento in che si espone alla visita: vale quanto a dire, se sia stato qualche volta soprappreso da convulsioni , o gravato da sputo sanguigno da tosse da affezione asmatica da scolo emorroidale , da difficoltà nel trattenere o nell' emettere le orine, da calcoli da renella ec. — A tal modo potrassi pure per l' anamnesi discoprire se nello stesso siavi alcun male che a prima giunta visitandolo non poteva all' occhio offerirsi.

§. 2.

E perchè nelle accennate indagini riesca procedere con maggior sicurezza , non sarà fuori proposito lo andare sponendo , non solo il ritratto dell' uomo che può riguardarsi di prosperevole salute e di robusta constituzione , ma altresì quello che indichi fiacca struttura organica e salute cagionevole ; perchè comparando tra loro questi due elementi estremi , e ponendoli a ragguaglio con l' analisi de' casi speciali di malattie esposti nell'elenco , e ricercati per la rassegna or ora nel §. 1. accennata , non sia difficile conoscere e distinguere per media proporzionale , qual sia da accettare e quale da ricusare tra gl' individui chiamati a trattare le armi.

Riterrassi come da natura costituito validamente e potendo godere prospera salute , chi ti si appresenterà col capo elevato rittamente sul tronco , avendo teschio grande per di dietro arrotondito , fronte elevata, parietali non depressi , occhio fermo incavato nelle orbite vivace atteg-

giato all' audacia, naso aquilino, bocca regolare denti bianchi grandi stabili nelle mascelle, gengivo sane solide rosse; — cervice taurina — petto ampio protuberante — scapole non aliformi ma depresse e grosse — addomine trattabile senza obesità elastico senza interne durezze — scheletro forte per ossa bene sviluppate e massicce — respirazione facile lenta impercettibile — polso forte equabile, per affetti non soffrendo alcuna mutazione — cute elastica non di molto vermiglia per colorito piuttosto scura, non dilicata coperta non iscarsamente di peli — muscoli compatti di robuste fibre contesti chiaramente espressi.

Viceversa il ritratto dell' uomo che abbia salute fievole facile ad ammalarsi, lo troverai pennelleggiato in chi abbia teschio poco sviluppato piccolo, depresso e stretto più o meno verso la gobba occipitale — fronte di non poco protuberante in proporzione — parietali del pari sporgenti verso fuora — occhio languido mosso alla tristezza, talvolta producentesi fuori le orbite — bocca piuttosto grossa, labbra e gengive pallide, e queste molli spugnose — alito fetente — collo lungo e stretto — petto depresso angusto — scapole aliformi elevate — addomine rilassato proclive piuttosto all'obesità — le ossa delle estremità sì superiori sì inferiori sottili deboli con articolazioni alquanto ingrossate — respirazione breve accelerata anelante — polsi fievoli inequabili per affetti facili ad alterarsi nel ritmo — cute sottile inelastica pochissimo tempestata di peli, di colore o terreo o pallido sopra fondo di bianco vermiglio sbiadato — muscoli flosci molli quasi pendenti sulle ossa — incesso languido tardo.

Non è però che vorrà riguardarsi soltanto come atto al servizio militare colui che rassomigli al primo ritratto, che ti offre l' ideale della perfezione; ma bene chi per tinte intermedie più al primo si avvicini quanto dal secondo si tenga lontano.

SEZIONE PRIMA.

Malattie che si possono guarire co' consueti modi dell' arte o col favore del tempo, e che le Commissioni comunali o i Consigli di leva debbono far sottoporre a corrispondente trattamento negli ospedali civili insino a che non si sarà conosciuto per esperienza ch' esse sono senza rimedio o incurabili.

Delle malattie generali e di quelle che possono verificarsi in tutte le parti del corpo.

1. La mancanza di sviluppo macchinale derivante da primitiva mala condizione fisiologica del sistema osseo e muscolare, contraddistinta da scarsità o deficienza de' segni esteriori che rappresentano la virilità.
2. L' anasarca e la leuco-flemmasia.
3. L' edema parziale alle gambe ed a' piedi, non sostenuta da cagioni inemendabili.
4. I tumori cistici; I lipomi.

5. Le fistole.
6. Gli esutori , come vescicante setone cauterio ; antiquati.
7. La infiammazione cronica dolorosa di una o di più delle grandi articolazioni , di una o di più regioni del corpo per principio radicale d'indole reumatica artritica sifilitica.

Delle malattie interne ed esterne che possono avvenire al tronco ed alle estremità toraciche ed addominali.

OCCHI.

8. La trichiasi vera ; da non confondersi con quella che deriva da semplice innormale direzione de' peli delle palpebre.
9. Il lagottalmo o sia il ritraimento permamente di una delle palpebre da lasciare scoperta parte del bulbo oculare.
10. I tumoretti cistici porriginosi o di altra qualunqne si sia natura alle palpebre o parti immediatamente adiacenti ad esse , da alterare come che sia la facoltà visiva.

NASO.

11. I polipi mucosi.

BOCCA E FAUCI.

12. L'epulide.
13. Le produzioni polipose o alla bocca o alle fauci.
14. La ranula ; dichiarata.
15. Il prolungamento edematoso cronico dell'ugola.
16. La fistola salivare o interna o esterna ; apparente.

PETTO.

17. Il catarro cronico.

ADDOMINE.

18. Gli stringimenti dell'uretra ; riconosciuti.
19. L'idrocele l'idro-sarcocele e l'ematocele ; manifesti.
20. Le fistole urinarie ; riconosciute.
21. La diarrea cronica.
22. Le fistole all'ano.
23. Il polipo al retto intestino.
24, La fisconia de' visceri addominali epatica e splenica ; apparente.

Estremità toraciche ed addominali.

25. L'unghia incarnata dell'alluce (*dichiarata*) , e qualunqce altro vizio dell'unghia stessa che non potesse altrimenti rimuoversi , se non con la sua estirpazione.

SEZIONE SECONDA.

Malattie ricorrenti o dubbie che si possono simulare, e per le quali le Commessioni Comunali ed i Consigli di leva si prevaleranno dello sperimento da istituirsi in uno spedale civile por esserne chiariti.

Delle malattie generali e di quelle che possono verificarsi in tutte le parti del corpo.

1. Il pervertimento delle facoltà intellettuali (*afronesi*) o le infermità della mente; notorio (1).

2. L' epilessia; notorio.
3. Le convulsioni o i mali convulsivi o tonici o clonici; notorio.
4. Il tremore manifesto; notorio.
5. La paralisi riconosciuta; notorio.
6. Le vertigini caduche e tenebrose; confermate; notorio.
7. La nostalgla confermata per cagioni anteriori; notorio.

Delle malattie interne ed esterne che possono avvenire al tronco ed alle estremità toraciche ed addominali.

OCCHI.

8. L' ambliopia o vista diminuita; la diplopia o vista raddoppiata; la nottalopia o vista di notte e non di giorno; l' emeralopia o vista di giorno e non di notte, che sieno però chiaramente specificate.
9. La miopia dal quarto al quinto grado, specificata; notorio.

NASO

10. L' epistassi ricorrente sostenuta da condizioni morbose generali.

BOCCA E FAUCI.

11. La balbuzie riconosciuta da non poter pronunziare liberamente le parole sia nel *comunicare la consegna* sia nel *gridare all' arme*.
12. La disfagia o paralisi dell' esofago: riconosciuta.
13. Il fiato puzzolente che non deriva nè da mala proprietà de' denti, nè da altra [illegible]ncibil sorgente, ma bensì da cagioni irrimediabili da recare grave incomodo a' circostanti.
14. La mutulezza e l' afonia; notorio.

(1) Questa voce presa sostantivamente ha servito per denotare quelle malattie le quali sono generalmente conosciute dal corpo de' cittadini di una città o terra perchè possano essere ammesse come vere, dietro deposto uniforme o dietro testimonianza dei più notabili infra quel corpo, come se le dette malattie presentassero in atto e nel momento stesso della visita o controvisita tutti i caratteri ispeciali che ne costituiscono la lessenza o la consueta loro esterna forma patologica.

ORECCHIE.

15. La sordità riconosciuta ; notorio.

16. Qual si voglia lesione o vizio all' organo dell' udito che impedisca avere la sensazione del suono a data distanza ; notorio.

17. L' otirrea vera riconosciuta , o sia lo scolo icoroso fetido dell' orecchio.

COLLO.

18. Il collo torto permanente ; notorio.

PETTO.

19. L' emottisi ricorrente ; notorio.

20. La tisi pulmonare al primo grado , e la tisi tracheale ; riconosciute.

21. L' asma convulsivo ; notorio. L' asma umorale.

22. Il palpito convulsivo , notorio. Il palpito dipendente da vizio organico del cuore o de' grossi vasi arteriosi ; apparente.

ADDOMINE.

23. La colica nefritica ; specificata.

24. Il vomito cronico per vizio organico ; riconosciuto.

25. Il vomito sanguigno la melena cronica o vomito nero ; specificati.

26. L' incontinenza inveterata delle materie fecali ; riconosciuta.

27. L' emorroidi rigonfiate e voluminose ; il flusso emorroidale cronico ed abituale ; riconosciuti.

ESTREMITA TORACICHE ED ADDOMINALI.

28. L' atrofia delle membra principali ; distinguibile da quella naturale magrezza che assai volte si osserva nel membro del lato opposto a quello che appare essere più robusto e nutrito in comparazione, per essere stato molto più esercitato.

29. La ischiade nervosa ; notorio.

30. La podagra la chiragra e la gonagra ; riconosciute , notorio.

31. La claudicazione sia per vizio delle ossa de' muscoli sia dei tendini ; notorio.

SEZIONE TERZA.

Malattie o vizi di conformazione che assolutamente esentano dal servizio militare.

Delle malattie generali, e di quelle che possono venire per caso. in tutte le parti del corpo.

1. La polisarcia generale o parziale ovvero quell' ammassamento di pinguedine nel tessuto adiposo, sia che avvenga in tutto l' ambito del corpo (*adeliparia*) sia nell' addomine senza più (*obesità*).
2. Lo scorbuto solo quando costituisce malattia generale.
3. L' aneurisma interno ed esterno, e l' abito aneurismatico; ben dichiarato.
4. Il marasmo; dichiarato.
5. La cachessia avanzata, che dipende da processo morboso agevolmente riconoscibile per la scolorazione pertinace del volto per la debolezza di forze e difficoltà di respiro negli esercizî del corpo.
6. Il vizio sifilitico generale e confermato.
7. L' idro-rachitide degli adulti.
8. La spina ventosa sostenuta da vizio umorale; riconosciuta.
9. Le esostosi irrimediabili o per vizio congenito o per vizio acquisito; riconosciute.
10. L' osteomalacia ovvero il rammollimento delle ossa.
11. La carie e la necrosi.
12. Le scrofole voluminose o il vizio scrofoloso generale, ravvisabilissimo o pel male abito del corpo che è affatto peculiare al mentovato radicale morboso o per ingorgamento delle glandole linfatiche o per degeneri suppurazioni succedute in esse o per piaghe di forma e qualità particolari, o in somma per quella ispeziale ottalmia che non di rado l' accompagna.
13. Gli scirri e le affezioni cancerose.
14. Gli ascessi linfatici in qual si voglia parte del corpo, quanto costituiscono malattia generale.

Delle malattie della cute, generali e parziali.

15. Le croste di tigna sparse su per la superficie del corpo.
16. La lebbra vera e l' elefantiasi.
17. La pellagra.
18. L' erpete cronico e diffuso; bene specificato.
19. Le piaghe vaste sostenute da vizio generale. Le piaghe antiquate, che non possono avere guarigione senza nuocere manifestamente alla salute.
20. Le cicatrici vaste aderenti stirate presso le articolazioni, da fare ostacolo al libero uso delle parti.

CAPO.

21. La tigna vera con alterazione de' bulbi de' peli.

22. L'alopecia generale o la calvizie compiuta, da mostrare apertamente non esservi speranza per la riproduzione de' capelli. — L'alopecia interspersa o parziale a tale però che non costituisca deformità, che non arrecando essa incomodo alcuno è da riguardare qual vizio che non intraversa il mestiere delle armi.

23. La mancanza di una porzione del cranio, non ostante che gl'integumenti della parte sieno perfettamente saldati e cicatrizzati.

24. Le escrescenze dure o le produzioni cornee da rendere incomodo l'uso del cappello o del *casco*.

OCCHI.

25. La calvizie delle palpebre o la mancanza di ciglia lungo i margini delle palpebre (*madarosi*).

26. Il rovesciamento della palpebra inferiore (*ectropio*) che impedisca la superiore di coprire il bulbo dell'occhio per escrescenza carnosa per piaga per ulcera o per cicatrice mal fatta.

27. La caduta della palpebra superiore avanti il bulbo dell'occhio per paralisi del muscolo elevatore di essa (*blefaroptosi*).

28. La mancanza parziale di una delle palpebre da rimanere scoperta una porzione del bulbo oculare.

29. I tumori nell'orbita che comprimessero o spingessero in avanti il bulbo oculare, e che ledessero la facoltà visiva.

30. La tigna palpebrale ; specificata.

31. L'encantide maligna.

32. Lo scolo presso che continuo involontario delle lagrime sulla guancia (*epifora*), prodotto da psorottalmia confermata o da vizio delle glandole lagrimali o da compressione, ed intasamento delle vie lagrimali assorbenti.

33. La fistola lagrimale ; dichiarata ; notoria.

34. L'ottalmia cronica tanto della congiuntiva palpebrale quanto di quella del bulbo oculare ; dichiarata.

35. Lo pterigio cronico che si estende sopra della cornea in rispondenza del cerchio pupillare, da dare impedimento più o meno considerevole alla facoltà visiva.

36. Il leucoma o le albugini dure e callose, che ingombrano parte del cerchio pupillare con conseguente lesione della facoltà visiva.

37. La procidenza dell'iride che abbia alterato la forma o la normale dimensione del cerchio pupillare, ma non per anche prodotto sinechia anteriore ; per la quale sì come viene ad essere difettosa la mobilità della pupilla, così è forza che ne resti alterata la facoltà visiva.

38. Lo stafiloma pellucido della cornea sia all'occhio dritto sia all'occhio sinistro ; manifesto.

39. L'ipopio nello stato cronico, quando la raccolta del pus sia nella camera anteriore dell'occhio e non nella spessezza della cornea, salvo

che non cuopra più o meno il cerchio pupillare da ledere la facoltà visiva.

40. La cecità assoluta tanto dell' occhio dritto quanto dell' occhio sinistro.

41. La miosi o contrazione permanente della pupilla sia semplicemente sia in complicazione con sinechia o anteriore o posteriore.

42. Il difetto di parallelismo tra gli assi de'raggi visuali (*strabismo*) da ledere la visione.

43. Gli albini o leuco-etiopi.

NASO.

44. La perdita del naso o di una pinna o del suo setto.

45 L' ozena vero; specificato.

46. La depressione o congenita o morbosa delle ossa nasali; da incomodare sensibilmente il respiro.

47. I polipi maligni.

BOCCA E FAUCI.

48. Il labbro leporino.

49. I grossi tumori varicosi alle labbra.

50. Lo spasmo cinico in istato cronico ; da alterare la loquela.

51. I porri cancerosi alle labbra.

52. La perdita di parte della mascella superiore o inferiore; da produrre deformità e alterazione alla loquela.

53. Le produzioni carnose o cancerose alla bocca e alle fauci, tuttochè suscettive di operazione cerusica.

54. Lo stomacace per vizio scorbutico sifilitico erpetico, con carie agl' alveoli o con vacillamento del maggior numero de'denti; da non si confondere con quell' ingorgamento che avviene alle gengive per mala proprietà dei denti.

55. La carie di otto denti , compresi però gl' incisivi e i canini in questo numero. La perdita di due denti incisivi e di un canino così alla superiore mascella che alla inferiore , quante volte sia al lato dritto di esse.

56. I polipi o altri vizi morbosi all' antro d' igmoro.

57. La mancanza di una porzione della lingua, l' ingrossamento cronico e l' esulcerazione cancerosa di essa.

58. La paralisi della lingua; confermata.

59. La distruzione del palato molle od osseo; da alterare la loquela e il respiro.

60. L' ingorgamento cronico (*ipertrofia*) delle tonsille; da recare incomodo alla deglutinazione e al respiro.

61. Il cancro dell' ugola.

ORECCHIE.

62. Il polipo scirroso al meato uditivo esterno od interno.

63. La mancanza totale di un orecchio o di gran parte di esso.

COLLO.

64. Il gozzo o il broncocele voluminoso (*ipertrofia* del corpo tiroide) talmente che impedisca di portare il cravattino senza incomodo e senza che eserciti pressione sulle parti, da sturbare la funzione pneumocardiaca.

PETTO.

65. La depressione dello sterno o sia lo abbassamento di esso, da rendere angusta la cavità del torace, difficile la respirazione e la digestione.
66. La gibbosità anteriore o posteriore tanto da alterare la respirazione, e da fare ostacolo al comodo trasporto degli arredi militari.
67. Le deviazioni laterali della spina e della pelvi; la cifosi paralitica.
68. L'ernia de' polmoni.
69. L' idrotorace.

ADDOMINE.

70. La timpanite cronica.
71. L' ascite.
72. Gli ascessi freddi lombari e quelli dello psoas.
73. L' ernia di ogni specie nella cavità del basso ventre.
74. La perdita dell' asta virile o di porzione di essa.
75. Il carcinoma dell' asta virile.
76. L' ipospadia congenita o per morbo; quando però l' apertura innormale dell' uretra sia presso la metà dell' asta, da dar luogo a stillicidio di orina e a conseguente escoriazione dello scroto, con schifezza e fetore.
77. L' iscuria la stranguria e la disuria; abituali e riconosciute.
78. La incontinenza dell' orina; riconosciuta.
79. La emissione limacciosa e purulenta dell' orina (*piuria*); dichiarata.
80. L' evacuazione frequente e copiosa di orina con sete e magrezza di tutto il corpo (*diabete*); bene specificata.
81. Il testicolo uscito in tutto o in parte dall' anello ma non disceso nello scroto, perchè la lunghezza del cordone spermatico che gli corrisponde essendo scarsa o minore di quella che è normalmente determinata da natura non può perciò lo stesso pervenire nello scroto, e quindi rimane come impigliato nel canale inguinale e facile lo strozzamento di esso nei varî esercizî del corpo, e massime in quelli che son proprî alla vita militare.
82. La dilatazione delle vene dello scroto (*varicocele*). La dilatazione varicosa delle vene del cordone spermatico (*cirsocele*).
83. Il sarcocele vero da non confondersi con l' orchitide cronica (*orcoflogosi*).
84. L' idrocele l' idro-sarcocele e l' ematocele; specificati.
85. Il tumore sanguigno del testicolo (*fungo ematode o ematoide*).
86. L' atrofia di uno o di tutti e due i testicoli prodotta non da ca-

gione traumatica, ma da malattia interna o da vizio primitivo congiunto a cattiva costituzione macchinale.

87. La mancanza de' testicoli per effetto di operazione cerusica praticata, riconoscibile per cicatrici che sono allo scroto. Non costituisce però caso di esenzione, quando lo scroto è vuoto e senza cicatrici, nè mancano i caratteri che accompagnano la virilità, appunto perchè i testicoli si dimorano nel cavo dell' addomine.

88. Il prolasso del retto intestino; manifesto.

89. Lo scirro dell' intestino retto e le fungosità di esso; apparenti.

90. Le ragadi profonde e degeneri all' ano.

ESTREMITA' TORACICHE ED ADDOMINALI.

91. La notevole sproporzione degli arti col tronco, e la manifesta disuguaglianza nella mutua loro direzione grossezza e lunghezza.

92. L' anchilosi completa ed incompleta, ossia quello stato morboso di qualsivoglia articolazione, che abbia perduta la potenza al moto.

93. La notevole convergenza o divergenza delle ginocchia e dei piedi (*varo e valgo*). Nel primo caso resta impedito poter mettere quasi a contatto i talloni in fra loro, senza che l'un ginocchio si rechi di molto innanzi l' altro deviando così dalla linea di gravità del tronco. E nell' altro (*valgo*) le ginocchia sono sì incurvate verso lo esterno che le piante possono a fatica reggere sulla loro base di sostentazione, senza indurre vacillamento nella rispondente linea di gravità.

94. La lussazione spontanea del femore (*coxalgia*).

95. I piedi torti congeniti.

96. Le ginocchia che dieno troppo in avanti o che dieno troppo indietro, sia per vizio congenito sia per vizio acquisito.

97. Le varici copiose e antiquate alle cosce e alle gambe.

98. Il rivolgimento del femore in dentro o in fuora, e quindi i piedi vengon portati o molto in dentro o molto in fuora, sì che venendo a mancare l' opportuno equilibrio del tronco sul centro di gravità, ne consegue che non si può star fermo in sulle piante, nè tampoco star bene a cavallo ne' vari esercizî di equitazione.

99. Le fratture non bene riunite con deformità e difficoltà all' uso della parte.

100. Le lussazioni non ridotte o irreduttibili.

101. L' idrarto o il tumore bianco delle articolazioni, o qualunque altra forma morbosa del genere delle artropatie. L' artropatia capsulare, e l' ossea.

102. Le storpiature le retrazioni o contratture alle membra toraciche o addominali, anche che dipendano da vizio de' muscoli o dei tendini.

103. Le deformità insanabili alle mani e a' piedi, da rendere più o meno difficile il maneggio delle armi, la progressione o lo stare a cavallo.

104. La perdita di un membro o che sia avvenuta per malattia o per operazione cerusica.

105. La mancanza totale di qualsivoglia dito delle mani.

106. La piegatura permanente di qual si voglia dito delle mani, purchè però sia essa ad angolo acuto o ad angolo retto sulla palma della ma-

no, o che derivi da contrattura de' tendini flessori propri o comuni delle dita o da cicatrici aderenti o da anchilosi alle articolazioni delle falangi, da impedire l'opportuno maneggio delle armi. Non costituisce caso di esenzione all'arruolamento militare quella leggera piegatura o piuttosto incurvatura del dito che non è accompagnata, nè da vizio de' tendini nè della cute nè delle ossa; epperò facilmente superabile dalla più leggera forza che si applichi sul dito piegato o incurvato.

107. La mancanza totale dell'ultima falange del dito pollice o dritto o sinistro.

108. La mancanza di una sola falange a qualsivoglia dito della mano dritta.

109. La mancanza delle intere ultime falangi di due dita della mano sinistra.

110. L'impedimento totale dell'uso del pollice o dell'indice della mano dritta.

111. La mancanza o parziale o totale di uno degli alluci o di più dita del piede stesso o delle ultime loro falangi.

112. L'eccedenza nel numero delle dita delle mani, quando potessero recare incomodo o positiva molestia al maneggio delle armi. L'eccedenza nel numero delle dita de' piedi, quando recassero manifesto impedimento alla calzatura, e non permettessero che si possa camminare bene.

113 L'allungamento innormale del secondo dito de' piedi, da sopravanzare di un cinque linee la estremità dell'alluce, che non permette l'ordinaria calzatura nè il caminare liberamente.

114. La carie dell'unghia.

NOTAZIONI.

1 Se per le non rare anomalie * di natura si offerisse alcun altro caso di malattia non registrato in questo elenco, ma possibile ad avvenire, gli uffiziali di salute incaricati della controvisita ne indirizzeranno rapporto con parere al Real Ministero e Segreteria di Stato della Guerra e Marina da' cui superiori divisamenti dipenderà il proflerire in sul caso supposto il loro giudizio.

2. Nella compilazione del presente elenco si è avuto cura di esporre i suoi singoli articoli con la maggior chiarezza possibile affine di evitare qualunque siasi dubbio. Laddove però esso sorga nell'animo di coloro che seggono nelle Commissioni provinciali di leva; ovvero che gl' interessati facessero appellazione contro il giudizio delle Commessioni medesime, la risoluzione del dubbio sarà di dritto devoluta alla Commessione incaricata delle controvisite delle reclute di leva stabilita con la Sovrana risoluzione del 3 novembre 1843.

Approvato colla Sovrana risoluzione del 1.° aprile 1845.

* Questa nota è tratta senza mutarne parola dal secondo periodo dell'avvertimento posto in fine dell'abolito elenco pubblicato nel 1840.

RISERVA DEL REAL ESERCITO.

Real decreto e regolamento relativo alla formazione , alle riunioni periodiche , alla istruzione , ed alla disciplina della riserva del Reale esercito.

Napoli 4 dicembre 1839.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Visto l' articolo 2° del Real decreto organico del 19 marzo 1834 ;
Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina;
Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue :

Art. 1. L' annesso regolamento relativo alla formazione , alle riunioni periodiche , alla istruzione ed alla disciplina della riserva del nostro Reale esercito è approvato, ed avrà vigore dal 1° dell' entrante anno 1840 in poi.

2. I nostri Ministri Segretarî di Stato delle Finanze, di Grazia e Giustizia, degli Affari Interni, della Polizia Generale , ed il nostro Direttore del Ministero e Segreteria di Stato della Guerra e Marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

—

REGOLAMENTO

Per la formazione , le riunioni periodiche, la istruzione, e la disciplina della riserva del Real esercito , ai termini dell' articolo 2 del Real decreto organico del 19 marzo 1834.

1. I sotto-uffiziali ed i soldati , i quali compiuto il quinquennio di loro servigio militare ne' corpi dovranno in esecuzione del Real decreto pel reclutamento dell' esercito de' 19 marzo 1834 rimanere per altri cinque anni pronti a ritornare ne' corpi , formeranno durante il secondo periodo di loro servizio militare la riserva dell' esercito. (1)

2. La riserva dell' esercito sarà divisa in tanti corpi per quante sono le Provincie ne' Reali Dominî al di quà del Faro. I Comandanti di Provincie avranno il comando di tutti quegl' individui nominati all' articolo 1° che sono nativi , o hanno eletto domicilio in quella Provincia, e lo esercite-

(1) Sono assimilati agli uomini della riserva gl' individui del Real Esercito dichiarati inutili , e congedati col foglio di congedo rosso. (*Real Rescritto degli 8 Ottobre 1842*).

ranno per mezzo de' comandanti della riserva ne' distretti. In ogni distretto risiederà un ufiziale che comanderà gli uomini della riserva colà domiciliati. In ogni Comune il 1° Eletto terrà il ruolo di tali uomini e baderà alla esecuzione degli ordini che per essi si mandano. Vi sarà parimente in ogni Comune altro ufiziale o sotto-uffiziale destinato a comandare gli uomini appartenenti al Comune medesimo.

3. Gli uffiziali da destinarsi per comandare le riserve ne' Distretti e ne' Comuni, com' è detto precedentemente, saranno scelti per idoneità tra quelli alle classi, a carico delle Finanze, ovvero al ritiro. I sotto-uffiziali chiamati per comandare in mancanza degli uffiziali nei Comuni dovranno similmente per idoneità e per lodevole condotta, essere scelti tra i ritirati. Ove poi mancassero tali uffiziali e sotto-uffiziali per comandare nei Comuni si supplirà co' sotto uffiziali congedati che alla riserva appartengono, i quali per la loro condotta si saranno resi meritevoli della pubblica stima, e che siano inoltre capaci di adempiere con soddisfazione ad un siffatto incarico. I Comandanti de' Distretti riceveranno dalle Provincie l' alloggio in genere corrispondente al grado, ed inoltre una mensuale indennità di ducati tre. La Commessione de' precitati uffiziali tutti, sarà considerata siccome temporanea, e quindi quelli fra essi che sono alle classi continueranno a concorrere pe' posti sedentanei cui potessero aspirare.

4. I sotto-uffiziali ed i soldati che passar debbono dall' attività alla riserva, riceveranno un congedo provvisorio in carta rossa, in cui sarà detto » *N. N. viene congedato dal servizio attivo nel corpo per aver compiuto i cinque anni prescritti dal Real Decreto organico de' 19 marzo 1834. Dovrà però sino al dì . . . far parte della riserva dell' esercito, e tenersi pronto a marciare a qualunque chiamata* (1).

Compiuti i cinque anni di servizio nella riserva, gl' Ispettori spediranno a' Comandanti le Provincie il congedo definitivo in carta bianca per gl' individui cui spetta; e tali Comandanti avranno cura farli consegnare, ritirandone prima il congedo provvisorio. Da quel momento lo individuo sarà cancellato da' ruoli della riserva. Gl' Ispettori pertanto terranno sempre al corrente il notamento degli uomini componenti la riserva, e riceveranno dal Comando generale delle armi al di quà del Faro notizia delle mutazioni avvenute.

5. Ogni sotto-uffiziale o soldato nel ricevere il congedo provvisorio dovrà recarsi direttamente nel comune cui era domiciliato allorchè fu chiamato a far parte dell' esercito, o che prescegliesse dopo aver percorso il primo periodo, ed ivi giungendo presentarsi al Comandante della riserva del Comune, ed al primo Eletto, i quali terranno ragione del dì del suo arrivo; e per mezzo dei Comandanti de' Distretti, ne informeranno il Comandante delle armi della Provincia, e per le vie dei Sottintendenti, lo Intendente della rispettiva Provincia.

6. I capi de' corpi nel rilasciare i congedi provvisori dovranno far noti al Comandante della Provincia corrispondente i nomi degli uomini che nel territorio di suo comando si dirigono, inviandogli copia delle filiazio-

(1) A misura dell' arrivo nella propria provincia degl' individui della riserva debbono essere iscritti nella corrispondente matricola. (*Real Rescritto de' 21 febbraio 1840.*)

ni, e specificando il dì della loro partenza. I Comandanti di Provincia dovranno tenere esatta matricola degl' individui che appartengono alla Provincia.

7. Ogni individuo che abbia ricevuto il congedo provvisorio dovrà recarsi al luogo di suo domicilio in un tempo non maggiore del doppio numero di tappe militari frapposte tra la stazione del corpo d' onde parte ed il domicilio stesso. Un ritardo maggiore, se non giustificato da ragioni imponenti, sarà punito nel modo che si dirà appresso.

8. Gli uomini di riserva i quali bramassero cangiare domicilio, ne chiederanno il permesso a'Comandanti le armi nelle Provincie, e questi nell' accordarlo, faran conoscere la mutazione ai Comandanti de'Distretti corrispondenti; e nel caso il nuovo domicilio non sia nella Provincia, ne informeranno il Comandante della Provincia, ove l' uomo di riserva intenderà stabilirsi. Pel tempo da impiegare ne' cangiamenti di domicilio, si osserverà quanto è detto al n.° 7 (1).

9. I Comandanti le armi nelle Provincie potranno accordare agli uomini di riserva de' permessi per uscire fuori Provincia non maggiore di un mese; questi verranno rilasciati in iscritto colle forme stabilite (2) (3).

10. I primi Eletti daranno notizia ai Comandanti delle armi nella Provincia degli uomini di riserva che contrarranno matrimonio, che moriranno, e di tutt' altra mutazione, per tenerne conto nella matricola.

11. Perchè gli uomini di riserva possano, se chiamati a riunirsi nei corpi attivi, rendersi utili al momento, in ogni prima domenica del mese si riuniranno nella piazza del proprio Comune, dopo di aver inteso la S. Messa per esercitarsi nella marcia, e nelle evoluzioni, a seconda del loro numero, sotto il comando del Comandante il Comune. Il 1° Eletto gli rivisterà per vedere se manca qualcheduno, e per tutte le altre novità occorse.

12. Di quanto ha rapporto alla istruzione saranno incaricati e responsabili i Comandanti le armi nelle Provincie, che la regoleranno e dirigeranno per mezzo dei Comandanti delle riserve ne'Distretti, e ne faran conoscere i risultamenti ne' rapporti mensuali al Comando generale delle armi al di quà del Faro.

13. Allorquando verrà ordinata la riunione della riserva di una o più Provincie, sia per andare ne' campi d' istruzione, sia pure per essere rivistata parzialmente ne' rispettivi Capiluoghi delle Provincie, i Comandanti di queste stabiliranno i siti delle riunioni parziali degli uomini di riserva di ciascun Distretto, non che le tappe da percorrersi da essi loro. I detti Comandanti, consultando le distanze, disporranno i movimenti in mo-

(1) Cambiando domicilio un individuo della riserva deve rimaner calendato nella matricola della Provincia cui appartiene per nascita ma con la osservazione indicante il detto passaggio. (*Real Rescritto de' 21 febbraio 1840.*)

(2) Li permessi che accordansi da' Comandanti le armi nelle Provincie non debbono eccedere la durata di un mese, per quelli di un tempo maggiore, li Comandanti ne debbono innoltrare domanda per mezzo del Comando Generale delle armi. (*Real Rescritto de' 21 febbraio 1840.*)

(3) Il Real Rescritto degli 8 Marzo 1843 amplia le facoltà de' Comandanti le armi nelle Provincie nell'accordare de' permessi agl' individui della riserva per la durata che crederanno essi bisognevole.

do che gli uomini giungano contemporaneamente nel luogo di riunione della riserva.

Nell'uno o nell'altro caso i Comandanti di Provincie spediranno all'uopo i fogli di via corrispondenti, e questi saranno riempiuti da' Comandanti de' distretti, e consegnati a' sotto-uffiziali che saranno destinati per accompagnare i distaccamenti. Ogni qualvolta si disporrà che le riserve dovessero essere rivistate in dettaglio nelle proprie Provincie, il Ministero della Guerra farà giungere a' Comandanti di dette Provincie per mezzo del Comando Generale delle armi al di quà del Faro gli analoghi ordini, su cui regoleranno le loro disposizioni di risultamento volta per volta.

14. Gli uomini di riserva chiamati a marciare pe' campi d'istruzione, avranno dritto indistintamente all'alloggio ed al solo prest di grana 10 al giorno durante il viaggio, a contare dal dì che partono dal Capoluogo del Distretto, e sino a che giungono al campo. Pel tempo della permanenza al campo riceveranno il prest di fanteria di linea, il pane, ed un assegno per far fronte alle spese di lustro di centesimi 50 al giorno. Essi riceveranno benanche, giunti al campo, un competente vestiario, la calzatura, il cuojame, e l'armamento: oggetti tutti che dovranno restituire, ripartendo dal campo, mentre ne' viaggi di gita, e di ritorno dovranno far uso degli abiti propri, come dovranno a loro spese provvedersi, per tutto il tempo, della biancheria. Al loro ritorno nelle Provincie sino al Capoluogo del Distretto riceveranno lo stesso trattamento contemplato pel primo viaggio, cioè l'alloggio e grana 10 al giorno (1).

Quando trattisi di riunire gli uomini di riserva ne'capiluoghi di Provincie per essere ivi rivistati, i medesimi avranno dritto, sia nella gita come nella permanenza e ritorno, all'alloggio ed al prest di grana 10 al giorno, senz'altro, contando sempre da quando partono dal Capoluogo del Distretto, e finchè rientrano nello stesso. In questo caso un proporzionato numero di armi sarà in ogni capoluogo di Provincia per potersi esaminare se gli individui sono rimasti istruiti o se hanno bisogno di ritornare a'corpi per istruirsi nuovamente (2).

15. I sotto-uffiziali che trovansi facendo parte delle riserve allorchè son chiamati a marciare, tanto pe' campi come per le riunioni ne'Capoluoghi di Provincie, ripiglieranno il loro grado, e ne eserciteranno i dritti, e riceveranno inoltre pel solo tassativo tempo che rimangono riuniti ne' campi d'istruzione, il prest del rispettivo grado nella fanteria di linea.

16. I castighi militari da infliggersi si ridurranno alla prigionia che si espierà nelle carceri ordinarie, ove i detenuti riceveranno dal Comune la sussistenza, al pari degli altri detenuti.

La mancanza agli esercizi sarà punita la prima volta con una ripren-

(1) Li soldati della riserva che si ammalano nel recarsi al luogo di loro riunioni debbono essere curati a carico degli ospizii civici. (*Real Rescritto de' 20 Giugno 1840.*)

(2) Nel caso di ritorno de'soldati di riserva al servizio attivo del Real esercito sarà osservato per gli esiti occorrenti il sistema prescritto per le spese relative alla spedizione delle reclute. (*Real Rescritto degli 11 Novembre 1840.*)

sione, la seconda con tre o cinque giorni di prigionia, la terza col ritorno al corpo (1).

L'abuso di permesso sarà punito colla prigionia, giusta la Real ordinanza di Piazza, ma oltrepassato il periodo di 20 giorni l'individuo sarà considerato come disertore, ed arrestato, sarà inviato al corpo cui apparteneva per servirvi cinque anni. Coloro che non si presenteranno al domicilio nel termine prescritto al num. 7, saranno puniti colla prigionia, e se oltrepassino il termine di 20 giorni, saranno rimandati al corpo. Quelli che abbandoneranno il domicilio senza permesso e senza restituirvisi tra 20 giorni, ritorneranno a'corpi per servirvi un quinquennio.

Gli uomini di riserva che mancassero ad una riunione, sia annuale sia improvvisa, dovranno ricominciare i cinque anni di servizio al corpo, purchè si presentino tra i 20 giorni; se verranno arrestati prima, o oltre questo termine, saranno inviati a'corpi per servirvi otto anni, e se in tempo di guerra, saranno calcolati come disertori.

Tutte siffatte punizioni non avranno luogo qualora le varie assenze sieno legittimamente giustificate.

17. Per ordinarsi il ritorno al corpo di un' uomo di riserva occorrerà una decisione Ministeriale motivata dal Comandante le armi nella Provincia corredata del verbale che comprovi la mancanza, o dalle autorità militari che verranno chiamate a comandare le riunioni generali o parziali per quegli uomini indicati dal num. 14, che si saranno resi meritevoli di punizioni per rilasciatezza e per poco profitto nelle istruzioni, o per altri motivi.

Le reclute che si presentano spontaneamente debbono essere inviate sciolte ai depositi; ma i refrattari legati, e colla pena del doppio servizio militare.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 2 febbraio 1825.

Ha inteso S. M. con sommo rincrescimento del suo Real animo, che coloro i quali sono chiamati dalla sorte a servire sotto le sue Reali bandiere; ancorchè ubbidienti alla chiamata si presentino spontaneamente, pur nondimeno vengono condotti ai depositi, ligati a guisa di malfattori.

Ha considerato la M. S. che questa specie di trattamento, oltre non essere conveniente, a motivo della spontanea presentazione, è benanche male adatto per quei che debbono seguire la onorevole carriera delle armi, cosicchè sin dal suo principio va in certo modo a degradarsi colui che è destinato ad un'oggetto sì nobile e glorioso.

Ad evitarsi un siffatto inconveniente ha risoluto, e vuole la M. S. che da ora in avanti le reclute destinate dalla sorte a marciare sotto le Reali

(1) Gl'individui che per punizione sono inviati al corpo saranno scortati nel viaggio dalla gendarmeria Reale ricevendo grana dieci al giorno come quelli chiamati nei campi d'istruzione. (*Real Rescritto de' 21 febbraio 1840.*)

bandiere, le quali si presentino spontaneamente alla chiamata, vengano inviate sciolte ai rispettivi depositi, accompagnate soltanto dal Sindaco, o da chi lo supplisce, e che ligati potranno condursi soltanto i refrattari come quelli, che col fatto hanno mostrata la loro disubbidienza alla legge, ed avversione ai proprl doveri; ha anzi determinato, che la pena di due anni dippiù di servizio, che precedentemente fu comminata contra de' refrattari coll' art: 31 delle istruzioni, approvate col decreto dei 15 marzo 1823 sia aumentata al doppio del tempo del servizio militare.

Glielo partecipo nel Real Nome per l'adempimento che ne risulta.

È vietato adunarsi nelle chiese parrocchiali per la formazione delle liste della leva e per discutere ogni altro affare.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 agosto 1826.

Si è fatto supporre che dal 1820 in poi sia restato l'uso in varî Comuni di farsi nelle chiese parrocchiali le adunanze per la formazione delle liste della leva annuale, e per la discussione di ogni altro affare.

Io desidero ch'ella col suo solito zelo vegga se in cotesta Provincia sussista tale abuso, e nel caso affermativo darà disposizioni forti, ed efficaci per farlo cessare.

La spesa dello sperimento di una recluta che muore durante il medesimo è a carico del suo Comune.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 agosto 1826.

Quando una recluta muore durante l'esperimento in cui si tiene, la spesa per essa erogata dev'essere a carico del Comune cui appartiene, perchè non ancora si era ammessa al servizio.

Gli attestati di buona condotta pei volontarî al servizio militare deggiono essere formati dagl' Intendenti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 9 Settembre 1826.

Deve chiunque voglia arrollarsi al servizio militare presentare tra gli altri documenti l' attestato delle autorità locali, che assicurano della di lui buona condotta morale, e politica.

Or il Ministro della Guerra considerando che le attribuzioni di polizia delle Provincie sono sole degl'Intendenti, ha scritto ai Consigli di ricezione, nonchè agl'Ispettori, e Direttori generali dell' armata, che gli attestati di tal sorta debbano rilasciarsi a firma dei rispettivi Intendenti medesimi. Ed io essendo convenuto della convenienza di questa misura gliela partecipo perchè ella vi si uniformi.

Ne' Consigli di leva i Presidenti de' Consigli di guarnigione rimpiazzano i Commissarî di Guerra.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 Giugno 1834.

L'articolo LXXI del Real decreto de' 19 marzo prossimo decorso pel reclutamento de' corpi nazionali dell' armata prescrive, che i Commissarî di Guerra nelle Provincie, o Valli debbono assistere ai Consigli di leva nella qualità di Commissarî del Re. Si è riflettuto d' altronde che in alcuni capo-luoghi di esse le funzioni di Commissarî di Guerra sono affidate ai Sindaci, i quali non possono rimpiazzare i Commissarî di guerra medesimi nella cennata qualità di Commissarî del Re, nè perciò intervenire ne'Consigli di ricezione. Quindi il Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina ha stimato regolare di stabilire quanto segue :

1° Ne' capo-luoghi di Provincie o Valli, di residenza fissa de'Commissarî di Guerra, questi sono tenuti ad intervenire personalmente ne' Consigli di leva, nella qualità di Commissarî del Re.

2° Ne'Capo-luoghi ove le funzioni de'Commissarî di Guerra sono affidate ai Sindaci, o provvisoriamente a'Comandanti d' armi, i Presidenti dei Consigli di Guerra di guarnigione dovranno assumere le funzioni di Commissarî di Guerra, e quindi adempiere all' incarico di Commissarî del Re presso i Consigli di ricezione.

Le fo di tutto ciò comunicazione per l' uso di risulta.

Sulla elezione di un uffiziale idoneo per l' incarico del deposito di reclutazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 Luglio 1834.

Con officiale de' 30 del prossimo spirato mese mi ha partecipato il Ministero della Guerra di aver disposto, che l' incarico del deposito del Consiglio di leva sia provvisoriamente affidato al più idoneo tra gli uffiziali, che in ciascuna Provincia fanno da giudici del rispettivo Consiglio di guerra di guarnigione.

Ne l' avverto per di lei intelligenza.

I Consigli di ricezione sono obbligati a prender parte dell' esame nell' ammissione de' requisiti delle passate leve.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 9 Luglio 1834.

In qualche Provincia i militari membri de' nuovi Consigli di ricezione eransi negati a prender parte dell' esame nell'ammissione de' requisiti delle passate leve, per mancanza degli ordini del Ministero della Guerra consentanei alla disposizione contenuta nella mia circolare del 21 maggio prossimo decorso. Io ne avvertii il Ministero medesimo, ed esso mi ha ora istruito di aver fatto emettere tali ordini dal Comando generale delle armi al di quà del Faro.

Ne la prevengo per intelligenza e governo.

L' età di anni 21 ed un giorno, sino alla quale li minoristi sono esenti dal marciare devesi computare dal dì della nascita.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 Luglio 1834.

In soluzione del dubbio da lei promosso col rapporto de' 23 andante sull' articolo XXVII, num. 9, del recente Real decreto sulla reclutazione, le manifesto, che l' età di anni 21 e un giorno, sino alla quale i minoristi sono esenti dal marciare, debbasi contare dall' epoca della nascita; e non già dal giorno 31 dicembre 1833 fissato per calcolare l' età dei giovani soggetti alla nuova leva.

Il bussolo della leva s' intende effettuito nel giorno fissato non ostante che si fosse differito per qualche imperiosa circostanza.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 Luglio 1834.

Potendo avvenire che in qualche Comune di cotesta Provincia, per effetto di poca attività ed esattezza delle Commessioni locali di leva, non siesi eseguito il bussolo nel giorno da lei prefisso, il che potrebbe dar tempo agl' individui che ne debbono far parte, di giovarsi delle eccezioni ammesse dai numeri 9 e 18 dell' art. XXVII del Real decreto de' 19 marzo ultimo, io stimo opportuno di avvertirla a dichiarare alle Commessioni medesime, che per qualunque imperiosa circostanza si fosse dovuto posporre il bussolo, s' intenderà sempre effettuito nel giorno come sopra fissato.

Sul numero de' Consiglieri d' Intendenza, che debbono far parte del Consiglio di Leva, e sulla Presidenza del Segretario generale in mancanza dell' Intendente, e del Comandante della Provincia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 2 agosto 1834.

Per dubbi promossi relativamente alla intelligenza dell' articolo LXXI. del Real decreto organico sul reclutamento de' corpi nazionali dell' armata, le partecipo le seguenti spiegazioni:

1° Quando nel Consiglio di Leva interviene l'Intendente può farne parte un Consigliere d' Intendenza, o il Segretario generale dell' Intendenza, a designazione dell' Intendente.

2° Quando poi l' Intendente non potrà intervenirvi per caso d' impedimento o assenza; e perciò il Segretario generale è chiamato a rimpiazzarlo, oltre di lui, e del cennato Consigliere d' Intendenza, ve ne interverrà un' altro.

3° Nel caso che fossero impediti ad intervenirvi l' Intendente, ed il Segretario generale dell'Intendenza, la sostituzione a tale intervento cadrà in quel Consigliere d' Intendenza il quale sia chiamato a far le funzioni di Segretario generale, secondo l'articolo 22 della legge de'12 dicembre 1816, ed allora saranno tre i Consiglieri d'Intendenza che interverranno nel Consiglio di ricezione.

4° Poichè per esecuzione di quel che viene prescritto nel 6° paragrafo dell' art. 19 della cennata legge, la Presidenza del Consiglio di Leva è deferita al Comandante della Provincia, o Valle ne' casi di assenza o di impedimento dell' Intendente, allorchè poi per casi simili, il Comandante

medesimo verrà sostituito da altro uffiziale, la Presidenza istessa spetterà al Segretario generale dell' Intendenza, in forza della prerogativa che gliene attribuisce la disposizione contenuta nel citato paragrafo..

Soluzione di taluni dubbî in riguardo alle famiglie che composte di quattro figli maschi, due ne siano sacerdoti; ed alle altre che avendo un sacerdote, ed altri due figli, uno di questi sia separato.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 agosto 1834.

In soluzione de' tre dubbî da lei promossi col rapporto de' 23 luglio p. p. le manifesto:

Pel 1° Che la famiglia di quattro fratelli, due dei quali sacerdoti, e degli altri due uno che abbiasi fatto sostituire nella leva del 1831, ed il quarto sia soggetto alla presente leva, non è tenuto a far marciare altro figlio, essendovi l' obbligo di quello ch' è stato sostituito.

Pel 2° Che la famiglia di tre figli uno de' quali trovasi da epoca remota diviso dalla casa paterna, ed i rimanenti che vi convivono insieme, uno è sacerdote, e l' altro è secolare, quest' ultimo non essendo fratello unico di un sacerdote è obbligato a marciare, ovo siavi chiamato dalla sorte.

Pel 3° finalmente, che d' una famiglia di quattro figli maschi, due de' quali sacerdoti, e gli altri due secolari e soggetti per la loro età alla leva, questi ultimi saranno sorteggiati con due cartelle, ma se saranno dal numero d' ordine chiamati ambedue al servizio militare ne marcerà un solo.

Qual funzionario deve rimpiazzare nel Consiglio di leva il Commissario di guerra nel caso di assenza, o impedimento di questi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 23 Agosto 1834.

Il Ministro della Guerra mi ha diretto la seguente Ministeriale:

Ad oggetto di mettere nel caso i Commissarî di guerra di disimpegnare con esattezza il servizio amministrativo nelle diverse piazze, e non arrecare il minimo ritardo al corso regolare delle operazioni de' Consigli di leva, presso de' quali essi sono chiamati ad intervenire nella qualità di Commissarî del Re, ho creduto regolare di stabilire quanto segue:

1.° Che allora quando i Commissarî di guerra sono obbligati a portarsi dal Capoluogo della Provincia nelle diverse piazze per lo disimpegno de' diversi rami di servizio ad essi affidato, dovranno essere rimpiazzati nella qualità di Commissarî del Re presso i Consigli di leva dai Presidenti dei Consigli di guerra.

2.° Che nel caso che detti Presidenti fossero assenti, o indisposti, ovvero si trovassero disimpegnando l' incarico di Comandante d' armi, le dette funzioni di Commissarî del Re presso i ripetuti Consigli di leva debbano essere affidate agli Uffiziali giudici de' Consigli di guerra medesimi.

3.° Che la destinazione per l' indicata carica di Commissario del Re, tanto per la provvisoria assenza del Commissario di guerra titolare, quanto per qualunque siasi causa, purchè sia uniforme alle disposizioni di massima sinora emesse, resta intieramente affidata ai Comandanti delle armi delle Provincie, ed a di loro carico ne rimane la scelta ed il rimpiazzo di essi senza superiore approvazione.

Di tre fratelli de' quali due esercitano fuori la loro patria degl' impieghi amministrativi e giudiziari, non dev' essere il terzo esente dalla leva.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 agosto 1834.

Di riscontro al di lei rapporto de' 15 luglio p. p. col quale ha promosso il dubbio, se d' una famiglia composta di tre figli maschi, due dei quali esercitano da molti anni fuori della loro patria, il primo la carica di Percettore fondiario, e l' altro quella di Giudice circondariale, il terzo soggetto alla presente lèva debba considerarsi come unico relativo; le cenno che costui deve marciare, se il sorteggio ve lo chiami, mentre l' esercizio degl' impieghi non costituisce stato permanente di separazione.

I cambiamenti di numero non possono eseguirsi che tra i sorteggiati del Comune stesso.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 Settembre 1834.

Di riscontro al di lei rapporto de' 13 andante, col quale ha chiesto conoscere se nel dar luogo alle sostituzioni per cambiamento di numero, si possano o pur no ammettere sorteggiati di Comune diverso da quello delle reclute; le fo avvertire, che lo spirito dell' art. 64, sul quale si è incontrato il dubbio, indica chiaramente, che gl' individui, i quali si fanno in tal guisa rimpiazzare, debbono essere quelli compresi nello stesso sorteggio; poichè il dritto de' terzi esige, che il sostituente chiamabile al servizio militare da una futura leva, sia sotto gli occhi di essi interessati.

Possonsi permettere le sostituzioni tra i sorteggiati, e gli unici assoluti quando questi rinuncino al dritto d' esenzione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 24 Settembre 1834.

Relativamente al dubbio se sia ammessibile il cambiamento di numero tra le reclute ed i sorteggiati della classe degli unici assoluti, le fo avvertire, che possonsi permettere tali sostituzioni soltanto quando questi ultimi rinuncino al dritto di esenzione, di tal che venendo chiamato il sostituito dalle futuro leve, debba esso marciare senza potersi valere del pretesto dell' unicità del sostituente.

Le cenno ciò di riscontro al di lei rapporto del 13 di agosto p. p. per suo regolamento e governo.

I volontari debbono presentarsi ai depositi di ricezione nelle Provincie per essere ammessi al Real servizio.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 4 ottobre 1834.

Per facilitare la regolare ammissione di quegl' individui; che domandano volontariamente d' essere arrollati ne' diversi corpi del Real esercito, il Real Ministero di Guerra e Marina ha stimato di adottare il sistema di rimettersi costoro ai depositi di ricezione delle Provincie, tan-

to per verificarsene le personali circostanze, quanto per la somministrazione de' mezzi di sussistenza, e di farsene la spedizione ai corpi medesimi nel modo ch' è prescritto per le reclute di leva.

Avendo io dalla mia parte inorito a questa idea, ne la istruisco onde il Consiglio di ricezione, cui ella presiede, vi si uniformi.

S' intende poi che ai cennati mezzi di sussistenza è tenuto a provvedere il Real Ministero suddetto.

Chi si offre di servire forzosamente per cinque anni tra le Guardie di onore è esente dalla leva.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 ottobre 1834.

Il Ministro della Guerra mi ha partecipato che S. M. in data dei 9 andante dietro aver concesso a taluno che marciar dovea come recluta della corrente leva, o fornire in di lui vece un cambio, l' abilitazione di servire forzosamente per cinque anni tra le guardie di onore, si è degnata estendere siffatta benefica disposizione per tutt' i casi simili.

Nuove facilitazioni per la sostituzione di numeri fra le reclute sorteggiate.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 ottobre 1834.

In riscontro del di lei rapporto degli 11 andante la prevengo per suo governo, che per effetto d' una disposizione da me presa d' accordo col mio Collega Ministro della Guerra, le sostituzioni per cambiamento di numero tra sorteggiati possono aver luogo non solo quando le reclute si trovino nel deposito di leva provinciale, ma anche quando esse siano stato spedite al 1° deposito, o ai corpi di loro destinazione. E solo perchè tanto possa effettuirsi è necessario additare, che i sostituenti sieno stati ammessi in vece delle reclute, perchè si possa disporre il congedamento di queste ultime.

Nel Real Nomo la prevengo di tal Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per l' adempimento nella parte che la riguarda.

Dei casi ne' quali i Presidenti de' Consigli di leva sono obbligati far rapporto ai Reali Ministeri degli Affari Interni, e della Guerra, per eccezioni riguardanti le reclute.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 Novembre 1854.

Nell'applicazione dell' eccezione contenuta nel n.° 2° dell'articolo XXVII del decreto organico del 19 marzo p. p. ad un caso particolare, surse presso un Consiglio di leva discrepanza di opinioni.

Il Presidente increndo all' articolo LXXV ne diresse rapporto a questo Ministero, ed a quello della Guerra.

Il Ministro di quel dipartimento scrivendomi sull' oggetto mi soggiunse:

» Dovendo credere che ai termini dell'articolo LXXV accennato da esso Intendente, il medesimo abbia inoltrato egual rapporto a V. E. delle cui attribuzioni particolari sembra essere la cognizione dell' affare, sarei di avviso che l' E. V. nel risolvere il dubbio che si propone, si compiaccia ancora di stabilire i casi pe' quali gl' Intendenti delle Provincie sono obbligati dal succennato articolo di fare rapporti simili a' due Ministri; altrimenti andranno questi soggetti ad una frequente e forse oziosa corrispondenza, su di che mi attendo l' onore dei suoi pregiati riscontri. »

Io risposi

» Ho l' onore di manifestare a V. E. che tali doppi rapporti dovrebbero farsi soltanto pe' casi particolari, riguardo ai quali cotesta Real Segreteria di Stato avesse interesse a prendervi parte, come sarebbe per la misura delle reclute, e per le indisposizioni fisiche delle quali potessero essere affette. Pare infatti che tale sia lo spirito del cennato articolo, il quale è immediato alle disposizioni di quelle antecedenti in cui si parla delle controvisite affidato alle cure del Consiglio di leva. È da osservarsi inoltre che le massime essenziali di eccezione ed esclusione, come l' E. V. ha avuta la bontà convenire preventivamente nella lodata sua Ministeriale, sono nelle attribuzioni di questo Ministero, del pari che le spiegazioni e dilucidazioni relative. Quindi potremmo di accordo disporre che in rari casi possa darsi luogo a doppi rapporti, e che quelli riguardanti i dubbi, che si rimettono alla superiore soluzione vengano diretti soltanto a questa Real Segreteria di Stato, la quale ove conoscesse d' esserv' interesse di cotesto dipartimento non mancherebbe di consultarlo, per risolvere di concerto, o portare l' affare alle Sovrane risoluzioni di S. M., se vi faccia d' uopo. Ove V. E. convenisse su tali divisamenti non dovrà che indicarmelo, perchè io possa emettere dal mio canto le analoghe disposizioni per l' adempimento. »

Il lodato Ministro si compiacque darmi il seguente riscontro.

» Uniformandomi pienamente ai suoi saggi divisamenti circa la spiega che intende dare agl'Intendenti delle Provincie di quà dal Faro in riguardo ai casi, in cui come Presidenti de' rispettivi Consigli di leva sono obbligati di far doppio rapporto, cioè uno a questo Ministero, e l' altro a

quello del carico di V. E., ho l' onore di manifestarglielo in riscontro del suo pregiato foglio del 27 del caduto agosto; soggiungendole, che credo sufficiente la sola circolare che l' E. V. si compiacerà diramare all' oggetto. »

Io le partecipo tutto ciò per intelligenza di cotesto Consiglio; ed ella quindi qual suo Presidente limiterà l' obbligo degli additati doppi rapporti ai casi di dubbi sulle misure e su' difetti fisici delle reclute; e per ogni altro oggetto di eccezione ed esclusione, non che di spieghe e dilucidazioni relative, dirigerassi soltanto a questo Real Ministero.

Metodo da serbarsi dalle reclute di leva, che intendono farsi rimpiazzare al servizio militare da cambi.

MINISTERO DELLA GUERRA, E MARINA.

Napoli 22 Novembre 1834.

A' termini degli articoli 57, 58, o 59 del Real decreto del 19 marzo ultimo, ogni individuo soggetto alla leva può esentarsene mediante un cambio, da prendersi fra i soldati dell' esercito pervenuti al penultimo anno del loro servizio, dovendo impegnarsi di servire attivamente per otto anni, dopo terminato il proprio impegno.

Essendosi scoverta la frode, che per documentarsi da taluni di detti individui la seguita ammessione di tali cambi, per loro conto si son presentate, e fatte giungere ai rispettivi Consigli provinciali di leva delle filiazioni false, attestanti il nuovo impegno da cambi, contratto da soldati, che poi non sono trovati esistenti, nè mai han fatto parte de' corpi indicati nelle filiazioni medesime, stimo opportuno, ond' evitarsi ulteriori frodi, che giusta i precedenti regolamenti del 25 luglio 1823, 22 ottobre 1828 per l'ammessione de'cambi, ogni recluta di leva chiamata a marciare, che intenda dare il cambio, debba farne la dimanda a questo Ministero, colla indicazione del nome, del cognome, e del corpo cui appartiene il soldato che vuol rimpiazzarla. Tali dimande saranno rimesse ai rispettivi Ispettori, e pe' Corpi facoltativi al Direttore generale di essi, coll' autorizzazione di dar luogo alla sostituzione, quante volte nel soldato che si offre per cambio concorrano tutt' i requisiti richiesti da' regolamenti in vigore. Seguita poi la sostituzione, ess' Ispettori e Direttori generali faranno tenere la filiazione del detto soldato con l' annotazione del nuovo impegno contratto a questo medesimo Ministero, che avrà cura di farla giungere al rispettivo Consiglio di leva della Provincia, cui la recluta rimpiazzata appartiene, acciò ne prenda appuntazione ne' suoi registri, e disponga l' occorrente, onde la recluta stessa sia sciolta dall' obbligo di marciare personalmente al servizio militare.

Comunico tutto ciò a lei, Sig. Presidente, per l' esatto adempimento che ne risulta.

Si definisce a carico di chi debbono cedere le spese cagionate dalle reclute di leva per diversi oggetti.

MINISTERO DELLA GUERRA E MARINA.

Napoli 11 Aprile 1835.

Diversi Consigli di ricezione hanno fatto de'carichi al ramo della Guerra per rimborso di speso cagionate dalle reclute di leva, o perchè tenute in sperimento negli ospedali prima dell' ammessione, o perchè dopo di essa trattenute presso i depositi provinciali, a causa di malattie soppraggiunte, o per discussione de' reclami tendenti all' esenzione del servizio militare.

Sebbeno in vista di qualche particolare rapporto, pervenutomi su di ciò da alcuni di essi Consigli, avessi fatto osservare quanto era uopo al caso riferito, pure analogamente a tali osservazioni trovo opportuno di far conoscere ai medesimi, in massima, quanto segue:

1° Le spese cagionate dalle reclute di leva, sia per esperimento di dubbia malattia, sia per esamo di dedotte eccezioni prima della definitiva ammessione al servizio militare, non debbono esser a carico della Guerra.

2° Ammesse le reclute da'competenti Consigli di ricezione, e passate ai rispettivi depositi, debbono subito, quando non vi fossero particolari ordini ministeriali in contrario, essere spedite al deposito generale in Napoli, od a quel talo corpo, che da questo Ministero venisse specialmente indicato.

3° Prolungatasi la permanenza delle reclute, già ammesse nei rispettivi depositi, ovo le medesime, in tale intervallo di tempo d'inutile trattenenza si ammalassero, le spese di sussistenza, e di ospedalità dovranno essere a carico di chi non ha avuto cura di spedirle subito l'ammissione alla loro destinazione, e molto più se in esito delle sofferte malattie risultassero inutili al servizio militare.

4° Ove si credesse indispensabile la presenza della recluta nell' esame di qualche reclamo per esenzione, prodotta subito l' ammissione, il competente Consiglio di leva, mentre si occuperà sollecitamente di tale esame, ne farà rapporto a questo Ministero, perchè venisse autorizzata la trattenenza della recluta presso il deposito fino alla difinitiva deliberazione, altrimenti la spesa sarà a carico del Consiglio.

5° Se qualche recluta dopo la sua ammissione chiedesse al Consiglio l' autorizzazione di farsi sostituire da un fratello germano o consanguineo, o da altra recluta per cambiamento di numero di sorteggio, giusta gli articoli 63, e 64 del Real decreto de'19 marzo 1834, allora la spesa della sussistenza di essa recluta presso il deposito, fino alla risoluzione definitiva dell' affaro, dovrà essere a carico della recluta stessa.

Le comunico tutto ciò, sig. Presidente, per l' adempimento che ne risulta da parte di cotesto Consiglio di leva.

Chiamato a rimisura un requisito , se mostrasi contumace , potrà essere dichiarato refrattario.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 Giugno 1835.

Essendo stato promosso il dubbio, se un requisito chiamato a rimisura a reclamo di un interessato, a'termini dell' articolo 48 del Real decreto de' 19 marzo 1834 si renda contumace, possa, o pur no essere dichiarato refrattario , S. M. da cui nel Consiglio ordinario di Stato de' 4 andante ne ho provocato la risoluzione, si è degnata decidere per l'affermativa.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per l'uso di risulta , avvertendola che nell' applicarsi la medesima ai casi che sopravverranno, si baderà all'osservanza dell' articolo LXIX del Real decreto dei 19 marzo 1834.

I Percettori delle contribuzioni dirette sono esenti dalla leva militare.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 giugno 1835.

Nel Consiglio ordinario di Stato de' 4 andante ho rassegnato al RE N. S. il dubbio promosso da taluni dei suoi colleghi, se cioè i Percettori delle contribuzioni dirette, che dalla prima loro istituzione, vennero esentati dalla coscrizione militare, goder poteano egual beneficio, dietro il nuovo decreto organico sul reclutamento de' 19 marzo 1834.

Ho fatto nel tempo stesso presente a S. M., che il Ministro delle Finanze da me in proposito consultato avea espresso il parere, che avendosi riguardo alla natura dell'enunciata carica ch' è di nomina Regia, alle obbligazioni della medesima, ed alla risponsabilità che seco porta, sarebbesi dovuto concedere a quegl' impiegati finanzieri il favore d' essere esclusi dal servizio militare, comunque essi non abbiano soldo passibile della ritenuta del 2 1/2 per 100, e la M. S. si è degnata disporre che essi continuino a godere della stessa esenzione.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione pel corrispondente adempimento di risulta.

Non sono tenuti i Comuni a rimpiazzare i requisiti alla leva se siano stati già ammessi, e posteriormente morissero o si congedassero, perchè inabili al servizio militare prima di avere destinazione di corpo nell' armata.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 luglio 1835.

Durante la sospensione dell' invio al deposito generale di leva de' requisiti di taglia non vantaggiosa, si sono verificati in alcune Provincie i seguenti casi:

1° Talune tra le reclute ammesse al servizio militare, e per tal ragione rinviate nel seno delle proprie famiglie han cessato di vivere.

2° Altre sono divenute inutili al mestiere delle armi per difetti fisici.

Quindi da qualche di lei collega sono stati promossi i dubbi se così nell' uno che nell' altro caso erano, o no tenuti i Comuni a spedire allo esercito altri requisiti di rimpiazzo.

Io trovai giusto di decidermi per la negativa, e perchè ciò fusse risoluto d' accordo col Ministro della Guerra, e Marina, gliene diressi miei uffizi, facendogli sul primo caso osservare, che essendo la morte d'un requisito un' evento del tutto naturale, che potea benanche verificarsi ove egli fusse stato in tempo proprio spedito alle Reali bandiere, non dovea un' altro individuo esser chiamato ad adempire un obbligo, che non avrebbe avuto se la sospensione dell' invio all' armata delle reclute di leva non fusse stata superiormente disposta.

In quanto poi al secondo caso, nel fare scorgere al Ministro medesimo, che lo stesso principio or riportato regolar ne dovea la risoluzione, gli soggiunsi, che tanto più era ciò giusto, in quanto che determinato una volta il destino de'sorteggiati, conveniva rispettare le obbligazioni ed i vincoli, che dessi poteano aver contratti sotto la garantia della legge, e dopo d' esser seguita compiutamente, e ne' modi dalla legge stessa prescritti l' ammissione al servizio militare degl' individui, che compir debbono le quote assegnate ai Comuni.

Il lodato mio Collega, nel manifestarmi in riscontro di divider meco pienamente siffatti divisamenti, fa solo sul secondo caso riflettere, d' esser indispensabile che la fisica inidoneità indicata come sopraggiunta ad un requisito (per l' additata cagione di sospensione rinviato dopo l' ammissione ne' suoi focolari) fosse confermata da una controvisita presso il Consiglio di ricezione, eseguita da' professori sanitari; che con attestato di questi fusse con analogo rapporto del Presidente di quel Collegio inviato al Ministero della Guerra, per indicare la natura della malattia, e finalmente che si facesse giudicare dal militar Consiglio centrale sanitario, se dessa era o no preesistente all' ammissione alla milizia della recluta che ne sia affetta.

Io ho trovati opportuni tali provvedimenti, come tendenti ad evitare il pericolo, che l' arbitraria indicazione di mali o non esistenti, o curabili non dasse luogo nei Comuni ad indebite esclusioni di requisiti ammessi, ma non ancora spediti ai corpi.

Le fo di tutto ciò comunicazione perchè si attenga alle norme, che ne risultano, ove nella Provincia di suo carico si fosse verificato alcuno tra gli espressi casi, durante la già cessata sospensione dell'invio in Napoli delle reclute di non molta vantaggiosa statura.

—

La emancipazione per essere produttiva di esenzione dal far parte della leva deve aver avuto luogo ne' modi legali.

INTENDENZA DI PRINCIPATO ULTRA (1).

Avellino 8 luglio 1835.

S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, cui è stato rassegnato il dubbio sulla emancipazione de' figli di famiglia, per le condizioni che debba includere per essere dichiarata valida a segno di produrre l'esenzione dalle leve militari, si è compiaciuta manifestare, che l'emancipazione non debba essere tacita ma sibbene risultare dagli atti formali, giusta le prescrizioni della legge per considerarsi valida. Ha soggiunta anzi la lodata E. S. che anche in forza dell'ultimo Real Decreto organico sul reclutamento, l'emancipazione che può invocarsi ond'essere esente dal marciare, dev'esser quella ottenuta ne' modi, e nelle forme prescritte dagli articoli 400 e 401 delle leggi civili.

—

Si può far uso de' piantoni contro i requisiti alla leva renitenti a presentarsi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 luglio 1835.

Di riscontro al di lei rapporto de' 20 del p. p. mese, col quale ha chiesto conoscere, se per ottenersi la presentazione de'requisiti che si rendono inobbedienti alla chiamata, possa ricorrersi alle coazioni de' piantoni al di loro domicilio; le manifesto che la Sovrana determinazione emanata prima del nuovo decreto organico sul reclutamento, e per effetto della quale si può nel caso in parola far uso di un tal mezzo di rigore, vige tuttavia.

—

(1) La presente determinazione ministeriale fu partecipata all'Intendente di Avellino, che ne fece circolare nel giornale.

I fratelli consanguinei non hanno lo stesso dritto che i fratelli germani per la esenzione dalla leva.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 luglio 1855.

S. M. sul parere della Consulta de' Reali domini di quà del Faro si è degnata dichiarare nel Consiglio ordinario di Stato de' 22 del prossimo passato mese, che dall' articolo XXVII n.° 2° del Real Decreto sul reclutamento de' 19 marzo 1834, non è concessa l'esenzione dalla leva ad un fratello consanguineo di germani viventi procreati in seconde nozze, il quale venga chiamato a marciare, comunque egli abbia vissuto e viva fuori del tetto paterno per economia di famiglia.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza, ed uso di risultamento.

I proietti ammogliati due anni prima de' Reali ordini per la leva ne sono esclusi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 Luglio 1835.

S. M. sul parere della Consulta de' Reali domini di quà del Faro si è degnata dichiarare nel Consiglio ordinario di Stato de'22 del p. p. mese, che i proietti ammogliati due anni prima de'Reali ordini per la leva debbano esserne esenti in applicazione dell'art. XXVII, numero 2° del Real decreto de'19 marzo 1834.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza, ed uso di risulta.

Ne' luoghi di Provincia si possono dichiarare ignoti gl' individui soggetti alla leva, che non si rinvengono.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 Luglio 1835.

Col di lei rapporto degli 11 andante nel rilevare, che inutile è riuscita ogni cura pel rinvenimento di taluni requisiti della leva del 1834; ha promosso il dubbio, se costoro possono esser dichiarati ignoti.

Sebbene finora la sola capitale contava ignoti, ed il caso da lei riportato è il primo esempio di altri comuni che ne annoverino; io trovo che

sia regolare di aver tali le famiglie ch' effettivamente non si sono rinvenute in cotesta Provincia.

Glielo partecipo per suo governo.

Se un requisito alla leva dopo l'ammissione fosse rinviato alla propria casa provvisoriamente, e si trovi legalmente impedito per giudizio che deve subire, allorchè vien richiamato, il Comune non è in obbligo di rimpiazzarlo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 19 Agosto 1835.

Nella Provincia di Lavoro si è avverato il seguente caso:

Un requisito ammesso alla milizia da quel Consiglio di ricezione, e rinviato in famiglia per essere pronto ad ogni chiamata, venne in tale intervallo di tempo ristretto in carcere per controbando di tabacco.

L' Intendente nel darmi di ciò contentezza promosse il dubbio, se si dovesse attendere la decisione, che in quanto a quella recluta era per prendere la Gran Corte Criminale, o pure farla rimpiazzare dal requisito di numero successivo di sorteggio.

Or per le medesime considerazioni espresse nella circolare de'20 Giugno ultimo, e sulle quali è rimasto con essa deciso, che tanto le reclute che abbiano cessato di vivere, quanto quelle che sieno divenute inutili al mestiere delle armi, le une, e le altre dopo l' ammissione, e durante la sospensione della marcia, non debbano dai rispettivi Comuni essere rimpiazzate; ho d' accordo col Ministro della Guerra trovato giusto di risolvere altrettanto nel novello caso esposto colla presente.

Ne la prevengo per di lei intelligenza, e regolamento.

Si reputa come congedato per compiuto impegno un' individuo che abbia servito nella milizia pochi mesi, e ne sia stato licenziato perchè reso inutile.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 Agosto 1835.

Riscontrando il di lei rapporto degli 11 andante, col quale, per effetto delle deduzioni del requisito Lucchini di costà, ha promosso il dubbio, se il congedo accordato a chi siasi reso inutile alla milizia valga ad esimere gli altri fratelli; le manifesto per suo governo, che vige tuttavia il Real rescritto de' 17 Febbraio 1830, e che in conseguenza il detto individuo a ragione sostiene di doversi ritenere per compiuto il servizio per pochi mesi prestato all' armata da un di lui fratello per l' espressa causa congedato.

Le famiglie le quali in proporzione de' loro figli hanno fornito uno o due di essi al servizio militare, anteriormente al 1823, godono gli stessi benefici accordati alle reclute delle leve posteriori.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 13 Settembre 1835.

Con circolare Real rescritto de'17 Febbraio 1830 rimase fra l' altro risoluto, che la disposizione mercè la quale fu dichiarata la parziale o totale disobbligazione di fornir più individui alla milizia a favore delle famiglie adempienti, nella proporzione del numero de'loro figli reclutabili, non riguardasse quelle, che si trovavano di averne dati all' armata per effetto delle leve precedenti al decreto organico del 28 Febbraio 1823. La stretta applicazione di tal risoluzione dura rendea però la condizione di quelle famiglie, i di cui figli personalmente, o per mezzo de' cambii avessero militato per esecuzione di ordini emanati dall' Augusto Avo del Re, N. S., di sempre gloriosa rimembranza, o dietro il di lui felice ritorno nel suo Regno; sopratutto, quando il loro servizio fusse stato ulteriore all' epoca del 28 Febbraio 1823.

Due casi in effetti dell' una specie e dell' altra aveano richiamata la mia considerazione, viemaggiormente il secondo di essi, concernente un requisito dell' ultima leva, la di cui esenzione venne impugnata, ad onta che il di lui fratello comunque fosse appartenuto ad una leva anteriore al 1823, e fosse stato rinviato in famiglia in conseguenza degli ordini generali del 1821, pure obbedendo alla chiamata fattagli nel 1822 si portò alle Reali bandiere, dalle quali venne congedato nel 1826, dopo un compiuto sessennio di militar servizio. Ed ancor più peso faceami il riflettere, che se il requisito, il quale trovavasi in tal circostanza, fosse stato chiamato a marciare in una leva eseguita dal 1823 al 1826, l' aver allora in servizio un fratello lo avrebbe fatto senz' altro escludere dalla quota, per effetto dell' articolo X § 13 delle istruzioni de' 14 Marzo 1823.

Conscio; che S. M. nell' innata sua clemenza ha sommamente a cuore di non aggravare soverchiamente i suoi amatissimi sudditi, e di far godere eguali beneficî a coloro, che tra essi hanno adempiuto all'indispensabile dovere di prestarsi per la difesa del legittimo Trono, e dello Stato, io mi determinai di provocare dalla sua Sovrana sapienza gli opportuni provvedimenti.

Ho quindi in effetti nel Consiglio ordinario di Stato de' 31 dell' or caduto mese supplicata la M. S. di benignarsi risolvere, che le famiglie le quali in proporzione de'loro figli abbiano fornito al servizio militare uno o due di essi dal ritorno nel Regno del suo Augusto Avo, e giusta la proporzione legale, quantancho fussero stati chiamati nelle leve anteriori al 1823, godessero gli stessi beneficî accordati alle reclute delle leve posteriori. E S. M. si è degnata uniformarsi a tal mia proposizione.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per sua in-

telligenza ed uso di risulta, avvertendola che tutte le altre determinazioni comprese nel citato Real Rescritto de'17 Febbraio 1830 rimangono nel loro pieno vigore.

Non è esente dalla leva un requisito che abbia al servizio militare uno o più fratelli come cambii.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 19 Settembre 1835.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 13 andante si è degnata dichiarare, che non possa in applicazione del disposto col n.° 21 § 6 dell'art. XXVII del Real Decreto de' 19 marzo 1834 andar per dritto esente dalla milizia un requisito, il quale avesse al servizio militare uno o più fratelli non già come volontari, o reclute di leva, ma bensì come cambii.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza e governo.

La somministrazione del lume, fuoco, e letti alle reclute ammesse alla milizia, durante la loro permanenza nei depositi di leva, è a carico del ramo di Guerra.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 3 ottobre 1835.

Essendomi occorso di chiedere al Ministro della Guerra da chi dovesse effettuirsi la somministrazione del lume e del fuoco, che necessita alle reclute ammesse alla milizia durante la loro permanenza ne' depositi di leva; egli mi ha manifestato, che tali combustibili, del pari che i letti, debbono fornirsi per conto del ramo di Guerra dall' appaltatore generale del casermaggio militare, come si pratica pe' corpi di guardia destinati alla custodia dei requisiti medesimi.

Sulle indennità dovute a' professori sanitari per la visita de' requisiti di leva.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 1° giugno 1837.

Porchè le indennità dovute a' professori sanitari, adoperati presso i Consigli di ricezione alla visita de' requisiti di leva, sieno stabilite come conviene, giusta il prescritto dall' art. 29 del Real Decreto sul reclutamento de' 28 febbraio 1823, le dichiaro colla presente, che conviene dare a' professori medesimi per ciascun recluta esaminata grana dieci, divisibili metà per cadauno.

Il matrimonio detto di coscienza non esenta il requisito di leva dal servizio militare.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 Agosto 1836.

Surto il dubbio, se il matrimonio così detto di coscienza valutar si possa a prò di un requisito di leva come quello sotto le forme civili contratto, per fargli godere ai termini dell' articolo XXVII, num. 2, del decreto de' 19 Marzo 1834 l' eccezione di unicità relativa, la Consulta dei Reali Domini di quà del Faro, d' ordine Sovrano incaricata di discutere siffatta questione, si avvisò negativamente, sulle considerazioni di essere il matrimonio secondo i principî dell' attuale legislazione legato in modo solenne e rigoroso agli atti dello stato civile; di essere indispensabile che un matrimonio sia corredato delle guarantigie dalla legge stabilite per lo stato civile e pe' pubblici registri; di non trovarsi queste condizioni nel matrimonio di coscienza, la di cui celebrazione è puramente sacramentale; e di essere l' esenzione dalle leve militari uno degli effetti più importanti di un matrimonio regolarmente contratto.

Nel render note a S. M. siffatto avviso, ho in conformità della ragionevolezza del medesimo rassegnato alla M. S. le seguenti considerazioni.

Che siccome il matrimonio dà dritto ne' casi contemplati nel citato decreto (art. XXXII, num. 2, § 2° e 3°) all'essenzione dal servizio militare per l' emancipazione legale che ne risulta, e la quale emana da un dritto civile; così quel vantaggio non può essere l' effetto di un matrimonio di coscienza, dal quale non emergono questi dritti. Che evidente e specchiato esser dovendo il motivo in virtù del quale si chiama un' individuo a marciare in vece di un' altro eccezionato; l'aver dato effetto sia per spontaneo proponimento, sia per altrui insinuazione ad un matrimonio per dovere di coscienza, non presenta l' apparente ragione ond' emerga indubitata l' obbligazione de' terzi, il rispetto de' dritti de' quali è tanto raccomandato dalla legge sul reclutamento.

Che siccome a senso di questa legge sono tenuti i figli legittimi ad un' adempimento diverso da quello al quale sono chiamati coloro che tali non sono, seguendosi pei primi la proporzione del loro numero, ed andando gli altri soggetti agli obblighi della milizia come individui del tutto distinti, comunque natnralmente fratelli; così non conveniva alterare siffatta norma. E che in fine, considerata la quistione politicamente, dovendosi favorire le leggittime unioni coniugali, sarebbe stato parimente sconvenevole assimulare gli effetti delle medesime a quelli che risultano da'matrimonî con contratti in piena regola.

S. M. ritenendo le considerazioni della Consulta Generale, e le mie consentanee osservazioni, si è degnata nell'ordinario Consiglio di Stato del 25 del p. p. mese approvare l' enunciato avviso della medesima.

Ed io nel Real Nome le partecipo tale Sovrana risoluzione per sua intelligenza e norma.

Sull' anno di risponsabilità cui è tenuta una recluta che si fa sostituire da un cambio.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 settembre 1836.

Il Ministro della Guerra elevò i seguenti dubbî:

1° Se l' anno di risponsabilità, a cui, a' termini dell' articolo LXII del Real Decreto sulla leva de' 19 marzo 1834 è tenuta una recluta, che si fa sostituire nell' armata da un cambio soldato, debba intendersi cominciare dal dì dell' approvazione dell' Ispettore, o pure dal dì in cui il soldato, terminato l' impegno per proprio conto, comincia il servizio militare come sostituente del requisito;

2° Se ad un soldato cambio debba rilasciarsi la somma per di lui conto depositata nella cassa del corpo, qualora durante l' anno di responsabilità della recluta meritasse il congedamento per inutilità al mestiere delle armi qual' incorregibile;

La Consulta de'Reali dominî di quà dal Faro di Sovrano ordine incaricata di discutere i dubbî medesimi, e di emettere su di essi il suo avviso, considerò in quanto al primo, che il cambio soldato contrae l' obbligazione di servire attivamente otto anni continui, dopo i cinque, ai quali è tenuto per proprio conto; e che non in quest' ultimo periodo, ma nell' altro deve andar compreso l' anno di responsabilità, a cui va soggetta una recluta che se ne fa sostituire.

E quindi fu di parere, che tal' anno debba aver principio dal dì, in cui esso soldato cambio incomincia il servizio militare come sostituente del requisito.

In quanto poi al secondo dubbio lo stesso consesso, considerando che il soldato cambio nell' anzidetto termine d' un anno può divenire inutile al

mestiere delle armi per propria colpa, o per infortunio, opinò, che nel primo caso, come in quello del di lui congedo quale incorreggibile, il premio non gli è dovuto, e che nell' altro v'abbia dritto;

S. M., a cui nell' ordinario Consiglio di Stato de' 22 p. s. mese ho rassegnato siffatto avviso della Consulta Generale, si è degnata approvarlo.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza e regolamento. Ella poi avrà cura d' istruirne i suoi amministrati.

Pe' figli di un funzionario pubblico bussolati per la leva in diversi Comuni si deve tener conto delle cartelle relative ai più giovani.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 Febbraio 1837.

Essendosi avverato in occasione dell' ultima leva, che di quattro figli d' un funzionario pubblico ne furono due bussolati nel Comune d' una Provincia, e gli altri in due Comuni di altre tante Provincie; surse dubbio sul come potesse avere esecuzione il prescritto nell' art. XVIII del Real Decreto de' 19 marzo 1834 attesa la diversità dei luoghi, ai quali per ragion di nascita erano appartenuti i 4 figli su indicati.

Fu allora d' ordine Sovrano incaricata la Consulta della discussione di tal dubbio.

Ed essa mettendo in armonia quel ch' è disposto nel citato articolo XVIII con i principî emergenti dall' articolo XVII. n.° 21, e con quanto viene stabilito dall' articolo XLV, fu di avviso:

Che nel caso in quistione non si tenesse conto che delle sole cartelle relative ai due figli più giovani.

S. M., a cui nel Consiglio ordinario di Stato de' 19 novembre ultimo ebbi l' onore di rassegnare l' additato parere della Consulta, si degnò di approvare, che ne seguisse l' applicazione così nell' enunciato caso particolare come per principio generale.

Ed io nel Real Nome le partecipo siffatta Sovrana risoluzione pel corrispondente adempimento di risulta; ed affinchè nella esecuzione di essa non s' incontri difficoltà le fo le seguenti avvertenze: 1° Se la famiglia sarà di due individui bussolati in due Comuni diversi, apparterrà tutta al Comune di nascita del figlio più giovane; 2° Se saranno tre i figli bussolati in due o tre Comuni diversi, varrà la stessa regola; 3° Se poi la famiglia avrà oltre tre figli noverabili per la leva, e questi sorteggiati in diversi luoghi, si terrà conto delle sole cartelle relative ai due più giovani, ai cui Comuni di nascita s' intenderà soltanto appartenere la famiglia. E verificandosi che il più giovane non possa marciare, quello che gli è immediatamente maggiore lo sostituirà, e costui sarà rimpiazzato dal più giovane degli altri fratelli nati altrove.

Le reclute mutilate per fatto proprio sono destinate a servire nella compagnia ausiliaria stanziata in Capri.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 maggio 1837.

Un' abominevolo depravazione in pochi Comuni del Regno ha fatto verificare, che le reclute per esimersi dal marciare si rendono per fatto proprio inutili al mestiere delle armi.

Questo eccesso, alla di cui repressione eransi conosciute insufficienti le prescrizioni del Real Decreto de' 9 settembre 1823; questo eccesso che offendeva nel tempo stesso i doveri della propria conservazione, i dritti che hanno il Trono e lo Stato alla difesa, e quelli de' terzi; tutto ciò non potea non richiamare l' attenzione del Re N. S.

Ed in effetti conscia la M. S. nell' alta sua sapienza, che le più efficaci pene sono quelle, che escludono le passioni motrici de' delitti, si è degnata di risolvere in data del 13 andante, che le reclute per fatto proprio mutilate sieno ciò non pertanto obbligate a marciare, e destinate a servire nella compagnia ausiliaria stanziata in Capri.

Mi affretto a manifestarle tali Sovrani voleri, per sua intelligenza e governo.

—

I refrattari che rimpiazzano reclute congedate per servizio finito, debbono andare in isconto nelle quote delle leve posteriori de' Comuni cui appartengono

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 giugno 1837.

Avveniva che seguendo l' invio d' un refrattario allorchè colui che lo aveva rimpiazzato ne fosse stato congedato per servizio finito, il Comune forniva un' individuo di più di quelli componenti la sua quota.

Ed altrettanto aveva luogo anche quando, trovandosi nel giungere un refrattario alle Reali bandiere tuttavia servendo quegli che marciato era in di lui vece; questi preferendo al diritto del congedo il vantaggio della disobbedienza totale e parziale della sua famiglia rimanesse a compiere volontariamente il suo servizio. Nell' interesse quindi de' Comuni, e dopo essermi messo d' accordo col Real Ministero della Guerra, ho stimato di far considerare a S. M. che l' inalterabilità della quota di leva da un lato, e l'equilibrio tra le obbligazioni de' Comuni, ed i diritti dell' armata da un' altro rendevano giusto di dichiararsi Sovranamente; che gl' individui pe' casi di sopra previsti al di là di quelli componenti i contingenti a' Comuni assegnati cedessero nella leva successiva in isconto delle reclute a somministrarsi da' medesimi.

Essendosi S. M. degnata di emettere una tal dichiarazione nel Consiglio ordinario di Stato de' 14 andante; io nel Real Nome gliela partecipo pel corrispondente adempimento di risulta.

In pendenza della discussione de' reclami, che si producono dagli esteri non naturalizzati, soggetti alla leva, è sospesa la di loro marcia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 luglio 1837.

Nella corrente leva taluni, che vantavano la qualità di esteri non naturalizzati, mi han fatto giungere i loro reclami, per essere stati compresi ne' sorteggi.

Fermo il Ministero di mio carico nella conservazione de' principî sanciti dalla sapienza del Re N. S. col Real Decreto organico sul reclutamento, ha stimato di non potersi menomamente alterare la prescrizione dell'articolo XXXII, in virtù della quale gl'individui comunque eccezionabili van compresi ne' bussoli delle leve, dapoichè ha considerato che essa, evitando, che chicchesia si sottragga alla possibilità di prestarsi all' adempimento del sacro dovere della difesa del Trono e dello Stato, garentisce ampiamente i dritti de' terzi, preclude l' adito alle indebite esclusioni, obbliga ad approfondire le eccezioni, che da chi dee sorteggiarsi si producono, e induce nel loro animo quella convinzione di esser o di non essere giustamente obbligati a servire, al cui felice accordo colla devozione di sudditi verso S. M. è dovuta quella alacrità, colla quale adempiono essi i doveri della milizia.

Ha però riflettuto il Ministero medesimo, che siccome i reclami per l' esecuzione della leva sono semplicemente devolutivi, e mai sospendono l' invio all' armata delle reclute, così per gli esteri era indispensabile una eccezione a questa regola generale, giacchè facendoli marciare pendente la disamina de' loro reclami, e trovandosi questi sussistenti, si sarebbe contravvenuto ai trattati esistenti tra il Real Governo di S. M. e quelli delle straniere potenze.

A conciliare quindi gli additati estremi, ho pregato S. M. di risolvere, che senza alterarsi le disposizioni contenute nel citato articolo XXXII, quando vi sieno reclami per l' eccezione di estero non naturalizzato compreso nel sorteggio, si discutano prontamente, e si sospenda la marcia dell' individuo.

Essendosi la M. S. degnata di uniformarsi a tal mia proposizione nell'ordinario Consiglio di Stato de' 3 andante, io nel Real Nome partecipo questa Sovrana risoluzione pel corrispondente adempimento di risulta.

Le disposizioni contenute nel Real Decreto de' 9 settembre 1823, e nella circolare de' 17 maggio ultimo contro le reclute di leva, che si rendono inutili per fatto proprio, sono applicabili cumulativamente.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 Luglio 1857.

Per l'adempimento di sua parte le trasmetto un Real Decreto in istampa col quale S. M. sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia si è degnata dichiarare, che ne' casi in cui le reclute di leva si rendano inutili per fatto proprio al servizio militare, abbiano luogo cumulativamente le disposizioni del decreto dei **9** settembre **1823**, e quelle contenute nella circolare dei **17** maggio ultimo.

Soluzione di quesito, concernente i seminaristi che non si sono trovati ne' seminarî nell'essere chiamati a marciare come reclute di leva.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 Luglio 1857.

Nell'esecuzione dell'attuale leva si è fatto il quesito, se i seminaristi, i quali per chiusura de' seminarî avvenuta o per riedificarne i locali, o per morte de'Vescovi, o per misure sanitarie adottate pel pericolo del cholera morbo, non si son trovati in tali stabilimenti nell'essere chiamati a marciare, dovessero o pur no esserne esentati.

Or io al riguardo ho stimato conveniente di rassegnare al Re N. S. che siccome le misure sanitarie son sempre provvisorie, così potevasi clementemente incaricare soltanto di que'seminaristi, i quali non avessero potuto per tal causa rimaner ne' seminarî, ingiungendo loro però di rientrarvi non appena saranno riaperti.

E che non sembrava giusto di accordare una simile considerazione a coloro, i quali si scusassero di non essere ne' seminarî perchè si trovano chiusi onde rifabbricarne i locali, o per morte de'Vescovi delle rispettive diocesi, poichè ho fatto riflettere a S. M. che simili eccezioni potrebbero facilmente essere addotte da molti per intrigo e per esimersi dalla leva; e che d'altronde potrebbesi rispondere a siffatte scuse di costoro, che se vi sono de' seminarî chiusi per causa di fabbrica o per morte dei Vescovi, essi avrebbero ben potuto portarsi ne' seminarî di altre diocesi per istruirsi.

Essendosi degnata S. M. di uniformarsi a tali mie proposizioni, nell'ordinario Consiglio di Stato de' 17 andante, io nel Real Nome le partecipo queste Sovrane risoluzioni, perchè cotesto Consiglio di ricezione le tenga per norma nelle occorrenze.

Le reclute mutilate per fatto proprio, dopo espiata la pena, debbono essere spedite alla compagnia ausiliaria in Capri, e debbono andare in disconto delle quote dei Comuni cui appartengono.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 19 Agosto 1837.

L'emanazione della Sovrana risoluzione in virtù della quale le reclute che si rendono per fatto proprio inutili alla milizia, sono destinate a servire nella compagnia ausiliaria stabilita in Capri, ha dato luogo a'due seguenti dubbi:

1° Se coloro che siano stati condannati, per essersi mutilati ond'esimersi dal servizio militare, debbano essere inviati in detta compagnia, quando nelle leve riportino un numero che li obblighi a marciare;

2° Se le reclute che sono spedite alla compagnia medesima debbono far parte de' contingenti dovuti da'Comuni.

Avendo io rassegnato tali questioni al RE N. S., S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de'13 andante si è degnata risolvere, che il requisito, il quale si trovi condannato pel delitto della mutilazione, se sia chiamato a marciare dalla presente o successiva leva, debba dopo espiata la pena essere inviato a servire nella compagnia ausiliaria, ed andare in disconto della quota dovuta dal Comune al quale appartiene.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione, perch' ella e il Consiglio di ricezione ne curino l'esatto adempimento.

È permesso nella leva il cambiamento di numero con un' individuo unico assoluto. Deve però questo continuare a far parte degli allistamenti, ancorchè trapassasse, per l'obbligo che incumbe al rimpiazzato di marciare per lui nel caso che fosse chiamato dalla sorte.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 Settembre 1837.

Trovavasi elevato il dubbio, se un' individuo unico assoluto potesse a' termini dell' art. 64 del Real Decreto sulla leva de'19 Marzo 1834 sostituire un recluta per cangiamento di numero di sorteggio. E questa Real Segreteria di Stato d' accordo con quella della Guerra e Marina ne avea data la risoluzione per l' affermativa, sulla considerazione, ch' essendo libero a ciascuno d' imprendere qualsisia carriera, e di rinunciare a' vantaggi a di lui pro stabiliti, negar non si potesse ad un' unico assoluto la facoltà di sostituire un recluta; e che fosse d'altronde ben util cosa il permetterlo per favorire il nobile impulso di coloro, che assumendo spontaneamente i doveri della milizia alacremente li adempiono.

Siccome però il citato articolo, nella mira di serbare sempre illeso

il sacro dritto de' terzi ; ingiunge al sostituto l' obbligo di marciare pel sostituente, quando quest'ultimo sia a tanto chiamato nella stessa, o nelle successive leve ; così questo Real Ministero, nell' emettere la risoluzione di sopra, dichiarò che l'unico il quale rimpiazzasse un recluta rinunciar dovesse al dritto di esenzione , onde nell' esser chiamato al servizio militare fosse nell' armata surrogato dal sostituente.

Comunque quindi per tal risoluzione l' unicità del sostituente veruna alterazione produce negli obblighi, che emanano dal ripetuto articolo, pure è stato recentemente promosso un' altro dubbio del tenor seguente :

Se essendo trapassato un unico sostituente, dovesse ciò non pertanto il di lui nome figurar negli *allistamenti delle future leve*, ed andar conseguentemente compreso ne' bussoli.

Della discussione di tal dubbio fu dal Re N. S. incaricata la Consulta generale del Regno. E nel fare alla stessa noto un tal Sovrano volere non si mancò di rilevare, che per l' enunciate ragioni l' unicità del sostituente null' aggiunge al dubbio.

Di ciò pienamente convenendo il Consesso medesimo , e riflettendo , che a senso del prescritto nel più volte indicato articolo il sostituente andar deve compreso nei bussoli , onde al reciproco adempimento ivi sancito concorra il sostituito, è stato di avviso che anche quando sia quegli trapassato subir dovesse l'esperimento della sorte figurando il di lui nome nella lista del sorteggio.

Un tale avviso avendo io rassegnato a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 17 andante , la M. S. si è degnata di approvarlo per massima.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione perchè ne sia curato l' esatto adempimento.

Sul deposito delle spese occorrenti per la controvisita dei requisiti di leva

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 Gennaio 1858.

Il deposito delle spese da effettuarsi dai requisiti di leva , i quali , valendosi della facoltà concessa dall' articolo 78 del Real Decreto del di 19 marzo 1834 implorano la controvisita presso il Consiglio centrale sanitario dei sorteggiati esclusi dai Consigli di ricezione per fisici difetti , tende ad assicurare a costoro i mezzi di sussistenza lungo il viaggio , nella permanenza in Napoli , e pel ritorno ancora , ove confirmato sia il giudizio di loro inutilità nel mestiere delle armi.

Or avendomi il Direttore del Ministero della Guerra rilevato , che gli individui inviati alla controvisita han mancato talvolta di sussistenza , io ne l' avverto , onde possa ella provvedere nell' ampio modo che conviene all' adempimento di tutte le condizioni , che emergono dal prescritto nel citato articolo.

Sia intanto nell' intelligenza, che ove le reclute riesaminate presso il Consiglio centrale sanitario saranno riconosciute idonee, verranno in Napoli stesso destinate a servire ai Corpi del Real esercito, ond' evitar loro il disagio di recarsi in patria.

Quali requisiti richieggonsi per accordarsi le sostituzioni nel servizio militare.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 31 Gennaio 1838.

Nel riserbare l' art. 63 del Real Decreto de' 19 marzo 1834 all' accordo di questo Ministero la facoltà di permettere talune tra le sostituzioni nel servizio militare, ha voluto far giudicare delle convenienze di esso da entrambi i dipartimenti.

Or perchè tal giudizio sia fondato sull' esame delle circostanze, che possono rendere opportuno di accordare l' autorizzazione enunciata, è necessario, che venga nel richiederla indicato.

1° La statura del sostituito e del sostituente;

2° L' età di quest' ultimo;

3° Il grado di parentela che passi tra loro;

4° E le considerazioni morali vi sieno, che possano dar luogo ad una straordinaria abilitazione.

Por avor appunto ne' rapporti, che mi dirigerà all' uopo costantemente l' additata precisione, io le invio la presente, ond' ella ne curi il corrispondente adempimento di risulta.

Circostanze nelle quali viene ammessa la controvisita delle reclute per difetti fisici.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 Marzo 1838.

L' inviolabilità del sacro dritto de' terzi è il principal voto della vigente legge sul reclutamento. La doverosa mira di secondarlo, mi ha fatto ognora essere sollecito ad appoggiare con efficacia le rimostranze de' Consigli di ricezione dirette a comprovare che le malattie per le quali alcune reclute vengono congedate non fossero preesistenti alla loro ammessione al servizio militare. Il Real Ministero della Guerra ha ognor favorito colla sua adesione queste mie idee, ed indotta nell' animo mio la grata convinzione di non essersi leso l' altrui diritto; or dileguando i dubbi che sulla enunciata preesistenza erano surti, or facendo sempre

riesaminare dal Consiglio centrale sanitario i giudizi già pronunziati, e convenendo ancora talvolta di non doversi da' Comuni fornire altre reclute invece di quelle per inutilità congedate. La lunga corrispondenza tenuta all'oggetto tra questo Ministero, e quello della Guerra e Marina ha fatto conoscere, che dessa riuscirebbe talvolta vana, comunque al mio cuore sempre grato ne fosse lo scopo, e quindi ha reso necessario di definirsi in quali casi vi si possa dar luogo. Io ho quindi divisato, ed il Direttore della Real Secreteria di Stato della Guerra ha trovato conveniente di risolversi, che pei fisici difetti permanenti dopo la controvisita del Consiglio centrale sanitario, più luogo non siavi a reclamo; ma che per quelli ricorrenti che possono svilupparsi nel viaggio, e che siano di dubbia indole sia sempre aperta la via alle rimostranze.

Nel darle tali norme onde vi si attenga, non tralascio, signor Intendente, d'interessarla a porre in opera tutta la di lei vigilanza perchè le reclute da inviarsi all'armata sieno del tutto idonee al mestiere delle armi.

I zingani, che appartengono al Regno, non sono esenti dal servizio militare

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 aprile 1838

È stato promosso il dubbio, se i zingani siano, o pur no esenti dalla leva.

Or io rifletto che colla voce zingani soglionsi indicare o gli esteri, i quali vanno continuamente girando pel Regno senza fissarvi alcuna sede, o quelli tra i regnicoli, che abitualmente per l'esercizio di alcun mestiere, o per altro motivo, vi cangiano di continuo dimora.

E per norma de' Consigli di ricezione aggiungo, che i primi non sono soggetti alla leva ai termini del prescritto nel num. 17 dell'articolo XXVII del Real decreto del 19 marzo 1834, giacchè essi appunto, perchè vaganti non possono aver ottenuto la naturalizzazione, e l'ammessione al godimento de' dritti civili; ma che i secondi sono obbligati al servizio militare, per non esservi alcuna disposizione che ne gli escluda; e che considerati come vagabondi appartener debbono al Comune di nascita.

Deve impetrarsi dal Ministero della Guerra l'autorizzazione per i requisiti di leva, che vogliono servire per 5 anni forzosamente nel Corpo delle guardie di onore.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 9 Maggio 1838.

Dal Ministero della Guerra sono stato premurato di avvertire ai Consigli di ricezione, che ove vi siano requisiti di leva, i quali invece di marciare vogliono servire per 5 anni forzosamente nel Corpo delle guardie d' onore, la di loro ammissione a far parte di esso dev' essere autorizzata da quella Reale segreteria di Stato. Quindi ne la prevengo per suo governo.

L' ernia ne' requisiti di leva onde esimerli dal Real servizio dev' essere del tutto formata.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 26 maggio 1838.

Consultati i professori sanitarî del Consiglio centrale sanitario su quanto ella rilevò col rapporto de' 24 Aprile p. p., relativo al requisito Luigi Antonacci, hanno essi giudicato, che costui non ha dritto all' esclusione dal servizio militare, testocchè non ha l' ernia del tutto formata, ma bensì una semplice disposizione a tal malattia.

Ne la prevengo io quindi per suo governo.

Gli alunni de' due Istituti di educazione militare sono esenti dalla leva.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 ottobre 1838.

Giusta un Sovrano Rescritto direttomi dal Ministero della Guerra, si è S. M. degnata ordinare in data dei 21 dello scorso mese, che gli alunni de' due Istituti di educazione militare sieno per tal qualità esclusi dalla leva.

Glielo partecipo io quindi per suo governo.

Non possonsi destinare al servizio del Corpo degli artiglieri littorali le reclute spedite ai depositi, e quelle che fossero state rimandate in famiglia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 novembre 1838.

Erasi elevato il dubbio se fossero destinabili al servizio del Corpo degli artiglieri littorali quelle reclute, che dopo l' ammissione vengono spedite ai depositi provinciali di leva.

La circostanza d' essere sospeso l' invio all' armata dei requisiti alti meno de' p. 5. 2. 7 faceva sorgere l' altro dubbio se costoro dopo ammessi, e rimandati in famiglia fussero del pari destinati al servizio di detto corpo.

Il Direttore del Ministero della Guerra, da me consultato in proposito, entrambi i dubbi risolveva per la negativa, il primo è perchè le reclute dopo la spedizione ai depositi di leva debbono essere distribuiti ai corpi dell' armata dal deposito Generale, o perchè il Corpo dei littorali non ha fondi per rivalere i Consigli di amministrazione de' battaglioni di Gendarmeria delle somme, che sono tenute ad anticipare ai requisiti dopo il loro invio ai medesimi depositi provinciali di leva.

Il secondo per la considerazione che le reclute ammesse, e rimandate in famiglia per la indicata causa della sospensione della leva, eran da riguardarsi per soldati.

Essendomi uniformato a siffatti divisamenti, glielo comunico per sua norma.

Non si debbono rimpiazzare dai Comuni i requisiti che disertano durante la sospensione della loro marcia per l' armata.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 10 Aprile 1839.

S. M. il Re (N S.) nella provvida idea di attenuare il rigore della pena inflitta contra i requisiti, che disertavano marciando dai depositi presso i Consigli di leva per la loro destinazione, e di dar loro facile adito alla condonazione, sanciva coll' articolo LXV del Real Decreto dei 19 Marzo 1834 per tali disertori: 1° l'obbligo del doppio servizio, uniforme a quello stabilito pei refrattari; 2° la volontaria presentazione come mezzo al perdono pegli uni e pegli altri.

E per conciliaro la M. S. questa clemente mira colle esigenze del servizio diretto ad assicurare la difesa del Trono, e dello Stato e coi riguardi dovuti ai sacri dritti dei terzi, la surroga pei refrattari, ma non quella pei disertori ingiungeva ai Comuni.

Or nel riattivarsi non ha guari la spedizione, ch' era stata sospesa,

dei requisiti al deposito generale di leva, poichè questi trovavansi completamente ammessi dai rispettivi Consigli medesimi, e per tal sospensione rinviati in famiglia, surse il dubbio se refrattari o disertori riguardar si dovessero quelli, che richiamati non si presentassero, o pure evadessero.

E siccome la risoluzione di tal quesito era d'interesse promiscuo tra questo Real Ministero e quello della Guerra e Marina, così io tendendo sempre a mantener saldo il principio, ch'eseguita dai Consigli di ricezione l'ammissione delle reclute al servizio militare, verun altro obbligo impor si possa ai Comuni, provocai l'adesione di quel Direttore all'idea di doversi considerare per diserzione la non presentazione, o la evasione di tali requisiti ammessi e restituiti ai luoghi di lor dimora.

Nè mancai di fargli osservare, che queste reclute son da reputarsi soldati, che come tali furono sempre ritenuti; che la loro diserzione assimilar si potesse a quella d'un soldato in temporaneo permesso; e che la risoluzione analoga fosse consentanea alle altre contenute nelle circolari di questa Real Segreteria di Stato degli 8 Luglio e 19 Agosto 1835 in virtù delle quali le reclute ammesse e rinviate in famiglia per l'indicata causa della sospensione della marcia, ove curino di vivere, o divengono inutili, o commettano delitti, non debbono essere rimpiazzati dai Comuni.

Ritenni però che la pena da infliggersi per la indicata diserzione delle reclute istesse, quella del doppio servizio esser dovesse nei sensi della lodata mira della Maestà Sua.

Essendosi il Direttore medesimo pienamente uniformato agli esposti divisamenti di questo Real Ministero di Stato, io nel comunicarle a lei, onde siano di norma al Consiglio di ricezione cui presiede, trovo necessario di disporre ancora.

1° Che la diserzione di cui trattasi sia contestata dal Sindaco con due certificati comprovanti l'uno l'intimazione fatta al requisito di dover marciare, l'altra la di lui inobbedienza.

2° Che in caso questo si trovasse assente da epoca anteriore alla riattivazione della leva, un terzo certificato del Sindaco ciò contesti; affinchè sia dal Consiglio di ricezione accordato a colui per presentarsi una discreta dilazione proporzionata alla distanza.

Per supplire all' omissione su' registri dello Stato civile dell' atto di nascita di un requisito di leva, si deve osservare il disposto nell' art. 48 delle leggi civili, appartenendo al pubblico Ministero la provocazione della relativa sentenza del Tribunale in conseguenza di avviso degl' Intendenti.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 18 maggio 1839.

È stato dimandato del metodo a serbarsi per supplire la omissione su' registri dello stato civile di atto di nascita per individuo requisito al servizio militare. — Alcuno avea pensato che potesse all' uopo convenire un' atto di notorietà. Altri aveva suggerito che potesse addottarsi l' espe-

diente delle liste suppletorie giusta il Real decreto dei 16 Agosto 1815.

L'atto di notorietà non può ritenersi come legale nel caso sul quale versiamo. La sua forma è ammessa dalla legge esclusivamente ad occasione di solenne promessa di matrimonio per lo sposo, il quale fosse nella impossibilità di procurarsi il suo atto di nascita. D'altronde su' principî dell' art. 48 LL. CC. non può altrimenti rimanere supplito un' atto di nascita per sentenza emessa dal Tribunale. Così osservava pure, che il caso della omissione di un'atto dello stato civile, quando sia permesso di riparare a questa omissione, si risolve essenzialmente in dimanda di rettificazione dell' atto istesso.

Nell' un caso, e nell' altro per verità vuolsi giustificare lo stato di alcuno, o riportare l'altro al suo vero stato. Queste idee valgono ancora ad escludere l' espediente delle liste suppletorie; giusta il Decreto de' 16 agosto 1815 conviene anzi aggiugnere; Che questo Decreto costituisce un diritto di eccezione alla regola stabilita nell'art. 48. LL. CC., che i provvedimenti di eccezione non possono estendersi da uno all' altro caso; che il decreto del 16 Agosto 1815 se avea stabilito forme specifiche, non l'aveva altrimenti fatto che in grazia dell' istesso numero d' interessati il che non avviene nella proposta ipotesi.

Laonde, ritenuta per me la necessità di apposita sentenza del Tribunale civile, facea d' uopo determinare chi la potesse provvocare, quindi osservava: che questa dimanda conviene alle parti interessate; che in fatto di leva militare trovasi interessata la società intera, la universalità degl' individui; che in questo caso d' interesse generale l' azione presso l' autorità giudiziaria pe' principî del vigente sistema legislativo non può appartenere che all' agente del pubblico Ministero.

Per queste osservazioni io ho pensato, che non possa altrimenti supplirsi che per via di sentenza del Tribunale civile l'atto di nascita del requisito al servizio militare, quando tale atto si trovi omesso nell' uffizio dello stato civile; che per la correlativa dimanda i Procuratori del Re debbono agire di officio in conseguenza di avviso che loro fosse dato dagl' Intendenti delle rispettive Provincie.

Il Ministro degli Affari Interni al quale ho comunicato queste idee è concorso nelle medesime, e mi ha annunziato avrebbe dato di sua parte le corrispondenti disposizioni agl' Intendenti.

Comunico tuttociò alle SS. LL. per l' uso conveniente e per la intelligenza ancora de' rispettivi Collegi. Interesso le SS. LL. ad accusarmi la ricezione di questa circolare.

All'omissione su'registri dello stato civile dell'atto di nascita d'un requisito di leva deve supplirsi con sentenza del Tribunale civile da provocarsi dal Procuratore del Re in seguito di avviso degl' Intendenti delle rispettive provincie.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 Giugno 1839.

Poichè erasi dubitato che potesse supplirsi all'omissione su' registri dello Stato civile dell' atto di nascita di un requisito di leva o con un'atto di notorietà, o colle liste suppletorie ammesse del Real Decreto de' 16 agosto 1815, il Ministro di Grazia e Giustizia ha dichiarato doversi stare strettamente al disposto nell'art. 48 delle leggi civili; la provocazione della relativa sentenza appartenere al pubblico Ministero; dover quindi i Procuratori del Re agire di officio in conseguenza di avviso lor dato dagl' Intendenti.

Or io la prevengo per suo governo, che dopo di essersi quel mio Collega meco messo d' accordo al riguardo ha diretto in data de'18 caduto mese ai Procuratori del Re presso i Tribunali civili, e le Gran Corti civili un' analoga circolare, della quale potrà prender e dar conoscenza alle autorità da lei dipendenti, chiedendone una copia, e facendola inserire una colla presente nel giornale d' Intendenza.

Le famiglie i di cui figli trovansi al servizio dell' armata come ingaggiati goder debbono della disobbligazione dal fornire delle reclute ne' sensi del disposto nell' art. XXVII num. 21 del Decreto organico per la leva.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 Settembre 1839.

Erasi dubitato se competesse o no la disobbligazione dal fornir le reclute a quelle famiglie, i di cui figli trovansi al servizio dell' armata come ingaggiati.

Ed è stato da me tal dubbio risoluto per l' affermativa e perchè non è fatta nell' art. XXVII num. 21 c. 6 del Decreto organico veruna distinzione tra ingaggiati e non ingaggiati e perchè il tenue premio d' ingaggio riguardar non si può se non come parte di quei diritti che ricevendosi dai soldati qual loro mercede non tolgano alle famiglie i vantaggi per la sola qualità di costoro ad esse dovuti; e che non debbono alle medesime esser negati se non quando i loro figli abbiano per altrui conto servito nell' armata.

Onde sia ciò di norma al Consiglio di ricezione da lei preseduto, io le dirigo la presente circolare, prevenendola che della giustizia di tal risoluzione ha convenuto il Ministero della Guerra.

Il sostituito non può conseguire l' esenzione dal servizio militare sulla considerazione d' essere stato rimpiazzato da un' unico assoluto.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 9 Novembre 1839.

Segue ad insistere in questo Ministero il nominato Michele Piccolo del Comune di Tramutola per far conseguire al di lui figlio Domenico l'esenzione dal servizio militare sulla considerazione di essere stato questo sostituito da un' unico assoluto.

A far cessare tal' insistenze io quindi desidero, che ella faccia avvertire al reclamante di non aver luogo la di lui dimanda, poichè nel Real Rescritto de' 30 settembre 1837 non si ebbe in mira di stabilir la massima di dover gli unici sostituenti rinunciare al dritto di esenzione; che ciò è ivi detto sol per narrativa; che il solo fatto della marcia costituisce la loro rinuncia alla esenzione, e li assimila agli altri sorteggiati; che alle condizioni fissate per lo sostituzioni star si debba perciò, o che il sostituente sia unico, o che nol sia; e che quando per l' eccezionabilità del medesimo la surroga del sostituito non avesse luogo nell' essere quegli chiamato a marciare per proprio conto assumerebbe la qualità di cambio non data dalla legge sul reclutamento che a soli soldati congedabili, e darebbe la sostituzione di numero quella esenzione definitiva, che non si ottiene se non dando un cambio militare.

Gli farà inoltre soggiungere, che del tutto consentaneo a tali idee è stato un parere non ha guari emesso dalla Consulta generale del Regno tanto nello interesse di coloro, che eransi fatti sostituire da unici assoluti, quanto per massima.

Sulle attribuzioni de' Commissarî di guerra presso i Consigli di ricezione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 Dicembre 1839.

Erasi provocata una precisa definizione delle attribuzioni de' Commissarî di guerra funzionanti da Commissarî del Re presso i Consigli di ricezione.

E giusta un Real Rescritto direttomi in data degli 11 andante dal Ministero della Guerra e Marina S. M. si è degnata dichiarare che i Commissarî medesimi o coloro che ne facciano le veci debbano essere considerati come esercenti le funzioni di pubblico Ministero, e quindi intervenire in tutte le operazioni de' Consigli di leva per manifestare in caso di inosservanza della legge i loro rilievi e produrre ove occorra i debiti reclami.

Io quindi la prevengo di ciò per sua norma.

L'inibizione dell'ammessione de' volontari riguarda soltanto i corpi dell'armata nazionale, e non i Consigli di ricezione, ed i regimenti siciliani.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 Febbraio 1840.

Mentre io le aveva comunicato con la mia de' 25 del prossimo passato mese il Real Rescritto direttomi dal Ministro della Guerra e Marina sulla inibizione di ammettersi volontari ne' corpi dell'armata, un' altro me n'è pervenuto dal dipartimento medesimo, e per sua norma qui appresso il riporto.

» S. M. il Re (D. G.) vuole che la inibizione dell'ammessione de' volontari s'intenda soltanto pei corpi dell'armata nazionale, mentre i Consigli di ricezione delle Provincie debbono, come prima, rimanere autorizzati a potere ammettere i volontari che vi si presentassero, ed i reggimenti siciliani debbono egualmente continuare ad ammettere i volontari naturali de'Reali dominî oltre il Faro — Nel Real Nome lo partecipo a V. F. per l'uso che convenga di sua parte, ed in continuazione della Ministeriale de' 24 andante. »

Dilucidazioni di dubbi elevati in riguardo alle matricole degl'individui della riserva a' permessi che loro si accordano, ed altro.

MINISTERO DI GUERRA, E MARINA.

Napoli 21 febbraio 1840 (1).

In seguito dei dubbi elevati questo Real Ministero ha disposto.

1° Che gl'individui della riserva siano iscritti nella matricola della Provincia a misura del loro arrivo, prendendo il num. d'ordine della matricola medesima, nella quale trovandosi anche una categoria indicante il corpo d'onde pervengano, è facile, sempre che si voglia, il ricavarne un ruolo particolare per ogni Corpo;

2° Che l'individuo della riserva che cambia domicilio, giusta l'articolo 8° del regolamento, passando in altra Provincia, rimanga sempre patentato nella provincia cui appartiene per ragion di nascita, ma con la osservazione indicante il detto passaggio, in modo che verrà portato nelle due matricole; nella prima però per semplice memoria, e nella seconda per effettivo. Intanto ne sarà data conoscenza al Corpo, onde possa tener conto del seguito passaggio;

3° Che i permessi che si accordano dai Comandanti le armi nelle Provincie agl' individui di riserva non debbano eccedere mai la durata di un mese, stabilita dall'articolo 9° del regolamento; ma che qualora un individuo chiedesse un permesso per tempo maggiore od una proroga, i detti

(1) Ministeriale diretta a'Comandanti le armi delle Provincie di quà del faro.

Comandanti ne inoltrino la domanda per mezzo del Comando generale delle armi;

4° E finalmente che gl'individui, i quali per punizione, debbano, giusta l'articolo 16, essere inviati al Corpo siano durante il viaggio scortati dalla Gendarmeria Reale, come ogni altro militare, che in istato di arresto deve trasferirsi da un luogo all'altro, ma che in questo caso ricevano solamente grana dieci al giorno come quelli chiamati nei campi d'istruzione, giusta l'articolo 14 del regolamento, e non già le grana dodeci, che si pagano a' militari transitanti sotto giudizio.

Gl'individui della riserva che si ammalano debbono essere curati a carico degli ospizi civili.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 Giugno 1840.

Dal Direttore del Ministero della Guerra mi è stato partecipato d'essersi S. M. degnata risolvere, che gl'individui appartenenti alla riserva che si ammalano nel recarsi al luogo di loro riunione, o che godano il carlino al giorno, o che nol godano debbano essere curati a carico degli ospizi civili.

Io quindi ne la prevengo per suo governo.

I requisiti della leva che avranno ottenuto di appartenere invece al Corpo delle guardie d'onore rendendosi renitenti a vestirsi, o disobbedienti alle chiamate dei servizi decadono dalla grazia ricevuta e sono restituiti ai Consigli di leva senza potersi far sostituire da' cambi.

COMANDO GENERALE DELLE ARMI DE' DOMINI DI QUA' DEL FARO.

Napoli 7 Ottobre 1840 (1).

Il Direttore del Ministero della Guerra in data del 7 andante meso num. 2698, 3° rip. 1° carico, ha fatto conoscere che S. M. il Re (D. G.) con Sovrana risoluzione del giorno 3 detto, si è degnata ordinare che, coloro i quali sono chiamati dalla leva a servire nell'armata, e che hanno dimandato ad ottenere, o che domanderanno, ed otterranno di appartenere in vece al Corpo delle guardie di onore, rendendosi renitenti a vestirsi, o reiteratamente disubbidienti alle regolari chiamate, o servizi, debbono decadere dalla grazia ricevuta, e restituirsi al Consiglio di leva, senza poter quivi, ne a'reggimenti, cui vengono destinati, farsi sostituire dal cambio, dovendo servire di propria persona.

---

(1) Real Rescritto diretto a'Comandanti le armi nelle Provincie de' dominii continentali.

Si assimila al sistema prescritto per le spese relative alla spedizione delle reclute quello da tenersi pegli esiti occorrenti per lo ritorno della riserva del Real esercito al servizio attivo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 novembre 1840

Informato che, per la disposizione contenuta nel n. 3. della circolare de' 18 marzo ultimo, l'intero ammontare della sussistenza somministrata agl'individui appartenenti alla riserva del Real esercito dal dì in cui indi al loro richiamo al servizio attivo marciarono dalle rispettive patrie sino a quello del loro arrivo a' Corpi si volesse far cedere a carico delle Provincie o de' Comuni; sostenni, con tutta l'efficacia, che esige la tutela degl'interessi delle une e degli altri, che a questo esito non potessero essere chiamati.

Rilevai all'uopo al Direttore del Ministero della Guerra e Marina, che le spese, di cui trattasi non sono messe a carico dell'Amministrazione civile dal regolamento organico della riserva del Real esercito; che pe' termini dell' art. 14 non potrebbero cedere a suo peso; che anzi il parlarvisi anche di esiti pel vestiario deponesse del contrario, questi dovendo essere senz'altro a carico del ramo di guerra.

Soggiunsi che per lo spirito della disposizione succennata, nemmen potrebbe altrimenti giudicarsi; poichè aumentandosi col trascorrere degli anni la riserva, ove fosse chiamata in attività, la spesa pel suo trattamento eccederebbe di troppo le limitate risorse de' Comuni e delle Provincie; che inoltre gli obblighi di quelli e di queste sono determinati inalterabilmente dalla legge e da appositi stati discussi, ed ogni altra gravezza esigerebbe la fissazione da mezzi, ed essi intanto mancavano.

Feci osservare ancora, che gl'individui appartenenti alla riserva sono soldati, che il pagamento lor tributo non è che un compenso al servizio di attività, cui son chiamati, da cedere perciò a carico del dipartimento della Guerra, come quello degli altri soldati, che da un luogo ad un'altro trasferisconsi.

Ora avendo il succennato Direttore del Ministero della Guerra e Marina tutto ciò rassegnato a S. M., la M. S. si è degnata emettere una Sovrana risoluzione, che equamente concilia gl'interessi della Real Tesoreria con quelli de' Comuni; e che nel seguente Real Rescritto è contenuta.

» Umiliatosi a S. M. il dubbio elevatosi, se la sussistenza somministratasi dalle casse comunali o provinciali, in forza del Sovrano Rescritto partecipato in data de' 17 marzo ultimo num. 1022 agl'individui della riserva dal Real esercito richiamati al servizio attivo, dovesse essere a carico del ramo dell'Interno o a quello della Guerra; la M. S. da Capodimonte in data de' 12 del corrente mese si è degnata ordinare, che si pratichi la detta somministrazione come si fa per le reclute ».

» Nel Real Nome partecipo a V. E. tale Sovrana risoluzione per suo opportuno governo: nell'intelligenza di essersi rimessi al Ministro delle

finanze i documenti rinviati dall' E· V. con diversi suoi uffizi, l' ultimo de' quali in data de' 22 luglio scorso, non che dal Comandante generale delle armi in Sicilia, per servir di norma alla Tesoreria Generale nel rimborso delle somme anticipate dalle casse comunali o provinciali agl' individui, de' quali è parola.

Ella quindi, signor Intendente, ove abbia rimesso la contabilità per la rivaluta dall' esito occorso per la sussistenza degl' individui appartenenti alla riserva del Real esercito, ne rimetterà sollecitamente un'altra modificata nel modo che siffatta Sovrana risoluzione esige. Ove poi non l'abbia ancora inviata vi si atterrà nel curare tale adempimento.

—

Gl' individui appartenenti alla Riserva debbono considerarsi come militari.

COMANDO GENERALE DELLE ARMI AL DI LA' DEL FARO

Napoli 14 Novembre 1840.

Con Ministeriale de' 9 andante mese n° 3509 3° Ripartimento si è fatto noto il seguente rescritto:

Avendo rassegnato a S. M. il Re N. S. il dubbio elevato se gl' individui congedati dal Real Esercito, ed appartenenti alla Riserva del medesimo, debbono essere o no considerati come militari, la M. S. in data del 6 andante si è degnata risolvere che i detti individui debbono essere considerati come militari, al pari di quelli che ottengono de' congedi temporanei. (a)

—

Gl' individui appartenenti alla Riserva del Real Esercito sono abilitati ad andare ove loro aggrada, per ragione di lavoro, coll' obbligo di farne prender nota dal 2.° Eletto del proprio Comune.
Si domanda se sia più opportuno cumulare quest' attribuzione a quelle che già pel Regolamento relativo ha il 1.° Eletto, o pure confidarle tutte al 2.° Eletto.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 Novembre 1840.

Priachè i soldati appartenenti alla Riserva del Real Esercito fussero di nuovo per esso marciati, facevasi premura perchè la facoltà data a ciascun Comandante delle armi di accordar loro un mese di permesso fusse estesa a quella di concederne mesi quattro a coloro, che per procurarsi il lavoro, debbono uscire dalla propria Provincia.

L' interesse che ispiravami la mira di non far mancare alle rispettive famiglie i mezzi necessarî al sostegno della vita facevami allora pregare

(a) Real Rescritto diretto a' Comandanti le armi delle Provincie di quà del Faro.

il Direttore del Ministero della Guerra e Marina per l'emanazione di analoghi provvedimenti.

Egli invocava quelli del Re N. S.

E la M. S. degnavasi di risolvere che si lasciasse piena libertà agli individui della Riserva di andare a travagliare dove più loro convenisse; purchè prima di partire si presentassero al 2.° Eletto del proprio Comune, e lasciassero in iscritto l'indicazione del luogo dove poterli trovare, in caso di chiamata alle bandiere, designando benanche l'epoca del loro ritorno, avvenuto il quale, ripresentar si dovessero al 2.° Eletto.

Quindi io perchè ritornando a' proprî focolari gl'individui dell'attuale Riserva, o gli altri delle leve successive a quella del 1834, Ella abbia e faccia aver per norma siffatta risoluzione, ne fo all'uopo a lei la comunicazione.

Riflettendo intanto che, per gli articoli 2, 5, 10, ed 11 del Regolamento annesso al Real Decreto dei 4 Dicembre ultimo per la formazione le riunioni periodiche la istruzione e la disciplina della Riserva del Reale Esercito, ai primi e non già ai secondi Eletti è confidata la formazione de' ruoli degli uomini, che di essa fan parte, la vigilanza sull'esecuzione degli ordini che li concernono, la cura di prender conto del loro arrivo dopo il congedo provvisorio, quella di dar notizia ai Comandanti delle armi de' matrimonii, delle morti, e di ogni altra circostanza a costoro relativa, ed infine l'incarico di revistarli; su tutto ciò riflettendo in somma da un lato, e considerando dall'altro, che ai secondi Eletti per la risoluzione, che or le comunico, talune analoghe attribuzioni al riguardo si danno: onde evitare incompatibilità nell'esecuzione di adempimenti commessi a Funzionarii dipendenti dal mio Ministero, trovo conveniente di chiederle se Ella stimasse più opportuno che un solo di essi Eletti e quale tutte le cure, di cui trattasi, assumesse; o pur che si adempissero strettamente da ognun di loro le prescrizioni già date.

Terrà per l'esattezza di tal giudizio presente i rispettivi obblighi che à, per la Legge de' 12 dicembre 1816 e per altre disposizioni legislative, ciascuno de' due Eletti di ogni Comune.

Rivocazione dell'ordine di non ammettersi volontarî presso i Corpi del Real esercito, e della Compagnia de' pompieri.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 25 Novembre 1840.

Essendosi S. M. degnata di rivocare l'ordine contenuto nella circolare de' 5 fabbraio ultimo, di non ammettersi cioè volontarî presso i Corpi del Real esercito e presso la Compagnia de' pompieri di città; io ne la prevengo per suo governo.

I Consigli di ricezione possono far misurare orizzontalmente solo i requisiti di leva che per comparire bassi si aggranchiano, ed accorciano.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 Novembre 1840.

Le doglianze di taluni requisiti di leva, per essere stati presso i Consigli di ricezione misurati orizzontalmente anzichè in piedi, han fatto provocare dal Direttore del Ministero della Guerra e Marina la disposizione di seguire sempre quest' ultimo metodo, riserbando il primo sol per quelle reclute che, per comparir basse, si aggranchiano ed accorciano.

Conciliando questo provvedimento i riguardi dovuti a coloro, che prestansi docilmente a subire gli esami necessarî per essere ammessi al servizio militare colla giusta sorveglianza ad esercitarsi in garanzia della legge e de' sacri dritti de' terzi contro chi abbia la rea mira di esimersi dal marciare; convien che sia di norma al Consiglio di ricezione, cui ella presiede.

I Pompieri della città di Napoli sono autorizzati a rimpiazzare le reclute come cambî.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 dicembre 1840.

S. M. il Re, N. S., nella provvida mira di procurare alla compagnia de' Pompieri di questa città la conservazione d' individui appieno istruiti nelle discipline loro imposte, e di stabilire nel tempo stesso un'altro mezzo atto ad agevolare alle famiglie l' adempimento degli obblighi derivanti dalla leva; pel Real Decreto dei 23 Settembre ultimo si è degnata facoltare i Pompieri istessi a poter rimpiazzare come cambî le reclute.

Io quindi le rimetto tre esemplari del Real Decreto anzidetto, perchè ella curi di renderne noti i dettami a suoi amministrati. E poichè per esso le condizioni a ricercarsi ne' cambî Pompieri esser debbono le stesse, che ne' soldati sostituenti richiedonsi, così io qui appresso l' enumero per opportuno governo de' requisiti di leva, aggiungendovi ancora l' indicazione delle norme che seguir debbonsi per essere autorizzati a farsi in tal nuovo modo surrogare nel servizio militare

I° I pompieri da darsi per cambî debbono essere in servizio;

II° Trovarsi nell' ultimo anno del loro impegno, ed anche nel penultimo per l'abilitazione concessa dall'articolo LVIII del Real decreto sul reclutamento de' 19 marzo 1834;

III° Contrarre l' obbligazione di servir attivamente otto anni continui, dopo compiuto il proprio impegno;

IV° Avere inoltre i requisiti che richiedonsi ne' soldati, i quali so-

stituiscono le reclute di leva, a' termini del prescritto ne' numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1° del Real Decreto del 22 ottobre 1828; cioè:

1° Tale stato di salute da essere perfettamente idonei a proseguire il servizio di piena attività;

2° L'età che non oltrepassi gli anni 32, salvo a concedersi, a questo riguardo qualche dispensa;

3° La qualità di vedovi o celibi senza prole;

4° Una sperimentata buona condotta durante il corso del loro servizio precedente.

Perchè poi le reclute di leva possono essere autorizzate a dar per cambl i pompieri, esse debbono, seguendo le prescrizione dei citati Reali Decreti de' 22 ottobre 1828 e 19 marzo 1834, e del Sovrano Rescritto circolare de'7 settembre 1836 num. 1968.

V° Presentare o far presentare, fornita, della necessaria indicazione del nome del cambio, un'apposita dimanda in questo Real Ministero, dal quale sarà rimessa all'Intendente di Napoli, dichiarato Ispettore della Compagnia de'pompieri dall'art. 47 del Decreto organico della medesima de' 13 novembre 1835, e quindi responsabile dell'osservanza delle su riportate prescrizioni in ordine ai cambl; affinchè ove in quello offerto concorrano tutte le qualità volute, dia luogo alla sostituzione, e mi rimetta la rispettiva filiazione colla designazione del novello impegno da costui contratto, onde io tener la faccia all'Intendente della Provincia, cui la recluta appartiene.

VI° Depositare nella cassa della Compagnia la somma convenuta per premio de'pompieri, che si offrono per cambl: somma che sarà a costoro pagata compiuto il primo anno in cui han servito in tal qualità ed anche se siano congedati per essere divenuti inutili a causa però d'infortunio non già per loro colpa o per essersi resi incorregibili.

VII° Effettuare il deposito di tale somma in polizza bancale; ed ove volessero anticipare a' cambl una piccola parte, nell'atto che ha luogo la sostituzione, formare una legale dichiarazione ed eseguirne il pagamento anche con polizza bancale, tutto in essa specificato.

VIII° Essere soggette alla responsabilità di rimpiazzare, marciando o fornendo altri sostituenti i pompieri, che disertano il primo anno, in cui cominciano a servire come cambl, riprendendosi però la somma per loro conto depositata nella cassa della Compagnia.

IX° Surrogare infine personalmente, o per mezzo della somministrazione di altri cambl, quei pompieri i quali avendo convenuto di rimanere in tale qualità al servizio, o disertino, o vengano congedati come incorregibili, o come inutili, o sieno inabilitati a proseguirlo per effetto di condanna prima del compimento del proprio impegno, non dovendosi sino a quest'epoca reputar per definitivamente seguita la sostituzione, anche perch'eglino non han ricevuto il premio, ed alla restituzione dello stesso si ha dai requisiti dritto.

—

In quali casi, e modo gli Ospizi civili possono essere rivaluti delle spese di trattamento agl' individui infermi appartenenti alla Riserva del Reale Esercito.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 24 Aprile 1841.

Trovandosi sovranamente disposto, che negli Ospizi civili, ed a loro carico abbiano ad essere curati gl' individui appartenenti alla Riserva, del Real Esercito, che nel recarsi al luogo di loro riunione si ammalano, il dubbio è stato promosso, se avvenendo ciò nel passaggio di costoro per una Provincia non propria, co' fondi di Beneficenza della medesima il Pio Stabilimento, che tali infermi accoglie, abbia ad essere rivalutato della spesa che sostiene.

E poichè ho considerato che gli Ospizi civili siti in luoghi di passaggio d' individui di più Provincie sarebbero di troppo gravati pel trattamento degl' infermi di cui trattasi, ho trovato consentaneo alla giustizia di risolvere l' esposto dubbio per l' affermativa.

Quindi co' fondi di Beneficenza delle Provincie alle quali appartengono gl' individui della Riserva del Reale Esercito, che all' occasione del loro richiamo al servizio attivo sieno stati curati in Ospizii di Provincie diverse, dovranno questi essere soddisfatte dell' esito corrispondente.

Ed Ella Sig. Intendente, sia dimandando, sia disponendo tale rivaluta deve aver cura che ne sia base la maggior esattezza, ed un dritto non dubbio, e ben comprovato.

Un Guardia d' onore ammesso, e chiamato a marciare dalla leva, per esentarsene o deve continuare a servire nell' arma, o dare sei cavalli, o il loro valore.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 Maggio 1841.

È Sovrano volere che un Guardia d'onore regolarmente ammesso, e chiamato dalla leva a marciare, o continui a servire nell' Arma per conto del proprio Comune, o dia per esserne esentato sei cavalli, o il loro valore.

Io quindi le partecipo questa Sovrana risoluzione comunicatami dal Direttore del Ministero della Guerra per sua norma.

Li Alunni di giurisprudenza presso la Gran Corte de' Conti sono esenti dalla leva.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI,

Napoli 10 Luglio 1842.

Il Procuratore Generale della Gran Corte de' conti invocava l'esenzione dalla leva a favore degli Alunni di giurisprudenza presso quel Collegio i quali fossero chiamati a marciare, posta mente.

1° A che quelli de' Tribunali ordinari godono tale esenzione come laureati ed esercenti il servizio invece della professione.

2° A che se gli stessi Alunni della Gran Corte de' Conti non sono laureati, subir debbono il concorso nelle leggi civili, e nel diritto pubblico, ed inoltre servire.

3° A che colla Sovrana risoluzione contenuta nel Real Rescritto pel Ministero delle Finanze de' 26 Aprile 1828. S. M. riserbavasi, concedere agli Alunni delle diverse Amministrazioni pubbliche per grazia l'esenzione di cho trattasi.

4° A che essa è accordata di diritto agli Alunni dello Istituto di bello arti premiati, a quelli del Collegio cerusico approvati, ed agli altri del Convitto Veterinario reputati i migliori.

5° A che evvi differenza tra costoro ed i ripetuti Alunni dalla Gran Corte de' Conti, questi ultimi dovendo essere nominati per Real Rescritto, e prestar giuramento.

6° A che infine se non hanno soldo aver debbono invece un'annua rendita immobilizzata di duc. 240 di partite iscritte sul Gran Libro del debito pubblico.

Ora avendo io rassegnato a S. M. siffatte considerazioni, o le consentanee premure del Ministero delle Finanze, la M. S. nell' ordinario Consiglio di Stato de' 18 del p. p. mese si è degnata accordare agli Alunni di Giurisprudenza presso la G. Corte de' Conti l'esenzione dalla leva, prescrivendo però che il loro numero sia, come è per leggo, limitato a non oltre venti, onde si eviti l'inconveniente di potersi procurare indirettamente il godimento di siffatto privilegio.

Nol Real Nome lo partecipo questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e norma.

Il figlio nato nel Regno da uno Straniero, è anch'esso straniero, e la posteriore naturalizzazione del padre non trae la necessaria naturalizzazione del figlio.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 3 Settembre 1842

Dal Ministero di Grazia, e Giustizia mi è pervenuto il seguente Real Rescritto.

Eccellenza — Ad occasione di servizio militare per ragione di Leva si è dubitato se i figli nati in Regno da estero, di poi naturalizzato, sieno o pur nò da ritenersi come naturalizzati anch'essi, qualunque fosse il loro stato civile, cioè di età minore, di emancipato, o di età maggiore.

Rassegnato a S. M. lo esposto dubbio nel Consiglio ordinario di Stato de' 5 andante, la M. S. ha considerato che secondo i principii delle vigenti leggi il figlio ha la nazionalità che al padre appartiene nel tempo della sua nascita; che la nazionalità è un diritto inerente alla persona, e che di tale diritto niun'altro che la persona stessa può disporre, quando ne abbia la capacità civile. E però uniformemente all'avviso della Consulta generale del Regno, si è degnata dichiarare, che il figlio nato nel Regno da uno straniero sia straniero anch'esso, e che la posteriore naturalizzazione del padre non tragga la necessaria naturalizzazione del figlio, il quale continua a rimanere straniero, finchè ne'modi, e nelle forme prescritte dalle leggi, e da'veglianti regolamenti non consegua la sua naturalizzazione.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana determinazione perchè si serva farne l'uso che crederà conveniente ».

Ed io le ne fo comunicazione per suo governo.

Un requisito di leva che si trova detenuto per causa di debito può essere tolto dalle prigioni, ed inviato al servizio militare osservandosi però talune formalità.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 7 Settembre 1842.

Essendo stata provocata la determinazione de' modi, e delle norme a tenersi allorchè un' individuo chiamato a marciare per l'armata trovasi in arresto per debito, il Ministro di Grazia, e Giustizia, da me consultato in proposito, mi ha partecipato in risposta di aver diretto a'Procuratori del Re presso i Tribunali Civili il seguente Real Rescritto.

» Si è fatto dubbio se un requisito a ragion di Leva, il quale si tro-

vi detenuto per causa di debito, possa esser tolto dalle prigioni ed inviato al servizio militare, e con quali pratiche.

» Su di ciò considerato che il servizio militare sia un'oggetto di pubblico interesse; che l'obbligo a prestarlo accompagna il cittadino per esso capace in qualunque condizione sia costituito; che alla causa pubblica ogni ragion privata deve cedere; e che però i detenuti per causa civile sono sotto la esclusiva dipendenza delle Autorità giudiziarie; S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 6 andante si è degnata stabilire quanto siegue.

» 1.° Allorchè un detenuto per causa civile venga chiamato a marciare, sia como requisito di leva, sia come congedato, debba l'Intendente per mezzo del Procuratore del Re presso il Tribunale civile, far ordinare al Presidente presso il Tribunale stesso la consegna dell'individuo al Sindaco del Comune alla cui quota appartiene.

» 2.° Ove il requisito non venga ricevuto perchè inabile al servizio militare, il Sindaco avrà l'obbligo di restituirlo nella prigione, avvertendone il creditore a cui istanza è detenuto per la continuazione degli alimenti.

» 3.° Nel caso il requisito venga ricevuto, desso verrà consegnato al Corpo, colla condizione che quando compirà il periodo del suo servire, venga rimandato sotto consegna, e scorta al Sindaco del Comune che lo ha presentato, per restituirlo nella prigione ove era detenuto, giusta il precedente articolo.

» 4°. La ordinanza che di officio, e senza spesa rilascerà il Presidente per la consegna dell'individuo incarcerato per causa civile, esprimerà tutto quello che dovrà praticarsi, secondo i casi di sopra espressi. Copia di essa sarà unita a'documenti del requisito.

« Nel Real Nome partecipo alle SS. LL. questa Sovrana determinazione perchè la comunichino al Collegio, e ne curino da banda loro il dovuto adempiento »

Ed io le ne fo comunicazione Sig. Intendente per lo adempimento di sua parte.

Sono assimilati agli uomini della riserva gl' individui del Reale Esercito dichiarati inutili, e congedati col foglio di congedo rosso.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 Ottobre 1842.

Il Direttore del Ministero della Guerra e Marina mi ha scritto quanto segue.

« Eccellenza.— Avendo S. M. il Re (D. G.) ordinato, che gl' individui del Real Esercito dichiarati inutili siano congedati col foglio di congedo rosso, onde nel bisogno, se ristabiliti, possono esser richiamati al servizio militare, questo Real Ministero ha disposto che siano annotati nelle

matricole delle rispettive Provincie, come tutti gli altri individui della riserva, e quindi i Comandanti de' Corpi nel congedarli, trasmetteranno le filiazioni ai Comandanti le armi delle Provincie medesime, come praticano per ogni soldato della riserva, ed essi individui si presenteranno al proprio Comune nel tempo fissato dai regolamenti, ond'essere vigilati dalle Autorità Municipali, alle quali prego V. E. di compiacersi inculcare che corrispondendo per le vie regolari col Comandante le armi nella Provincia rispettiva, gli faccino in ogni mese conoscere, se gl'individui medesimi siano nel caso di ritornare al servizio attivo, o essere almeno considerati come riserva, qualora per la loro migliorata salute ne fosse sperabile la guarigione. »

E con Real Rescritto mi ha il Direttore medesimo partecipato d'essersi S. M. degnata dichiarare, che gl'individui congedati dai corpi Siciliani, come inutili con l'obbligo di ritornare al servizio militare, qualora si rimettano in salute, debbono essere anche annotati nelle matricole delle Provincie al di là del Faro, nello stesso modo disposto per le Provincie al di qua del Faro, e quindi

1. I Comandanti dei Corpi Siciliani nel congedarne gl'individui, ne trasmetteranno le filiazioni ai Comandanti delle Armi.

2. Essi congedati si presenteranno al proprio Comune nel termino fissato dai regolamenti in vigore, ond'essere vigilati dalle Autorità Municipali.

3. E queste corrisponderanno per le vie regolari coi cennati Comandanti le armi, e faran loro conoscere se gli individui congedati sieno nel caso di far ritorno al servizio attivo per compirvi il residuale impegno.

Or io le comunico tutto ciò per suo governo, e perchè vi dia, e faccia darvi dalle autorità, che da lei dipendono, esatto adempimento.

I Comandanti le armi nelle Provincie possono accordare de' permessi agl'individui della Riserva.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 Marzo 1845.

Dal Direttore del Ministero della Guerra, e Marina mi è pervenuto il seguente Real Rescritto.

» Sua Maestà il Re D. G. si è degnata dichiarare, che ferma rimanendo la facoltà ai soli Comandanti le armi nelle Provincie frontiere di accordare permessi agl'individui della Riserva per lo limitrofo Stato Pontificio, possono anche tutti i Comandanti le Armi nelle Provincie de'Reali Domini, accordare dei permessi agl'individui della Riserva rispettiva, che bramassero recarsi in altre Provincie, onde procurarsi i mezzi di sussistenza, lavorando per qualche tempo dell'anno; la quale concessione si estenderà per la durata ch'essi Comandanti crederanno bisognevole, secondo le circostanze esposte dagl'interessati, e con ciò rimangono am-

pliate le facoltà pei permessi stabiliti coll'Art°. 9 del Regolamento per la Riserva.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l'uso che ne deriva dal suo canto — Napoli 30 Novembre 1842.

Decreto, e Regolamento per dirigere l' ammessione de' cambî militari.

Napoli 21 Maggio 1843.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Volendo che i soldati del tutto spontaneamente, e non per impulso altrui si determinino a rimanere nell' Esercito come cambî, che siffatto impegno sia ad essi di utilità produttivo, e che il farsene surrogare riesca di minor gravezza alle famiglie.

Veduti i Reali Decreti de' 22 Ottobre 1828 sull' ammissione dei cambî militari, e de' 19 Marzo 1834 sul reclutamento dei corpi nazionali del nostro Real Esercito.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue

Art. 1° È approvato l' annesso Regolamento diretto a stabilire un ruolo di soldati cambî, ed a determinare le di loro qualità, i modi a tenersi per esserne surrogato, il compenso da pagarsi loro, i diritti dei medesimi, e gli obblighi degl' individui che li forniscono.

Art. 2° I nostri Ministri Segretarî di Stato degli Affari Interni, e delle Finanze, ed il nostro Direttore del Ministero, e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

REGOLAMENTO

Per dirigere l' ammessione dei cambî militari.

Art. I. Sono destinabili a cambî militari.

1° I soldati della cavalleria, della gendarmeria, dell'artiglieria, del treno, ed i cannonieri marinari, i quali si trovano nel settimo anno del loro impegno personale.

2° I soldati dell' infanteria, e del genio, i quali per esimersi dal servizio di riserva abbiano assunto l' impegno di anni otto, e sieno parimenti giunti al settimo anno;

3° I soldati dell' infanteria, e del genio, i quali sieno pervenuti all' ultimo anno del servizio di riserva cui sono tenuti.

II. I soldati medesimi dovranno nelle indicate epoche dichiarare la loro volontà di rimanere a servire come cambii.

III. Presso il Direttore del Ministero della Guerra e Marina vi saranno due ruoli indicanti, l'uno quelli tra i soldati designati nei numeri 1, e 2, dell'art. I. i quali intendono rimanere al servizio come cambî, l'altro quelli tra i soldati contemplati nel numero 3 che abbiano la stessa determinazione.

IV. Perchè i soldati possano servire come cambî si richiede.

1° Che sieno per lo stato della loro salute perfettamente idonei a proseguire il servizio attivo;

2° Che abbiano l' età non maggiore di anni trentaquattro;

3° Che siano celibi, o vedovi senza figli;

4° E che nel corso del loro servigio precedente abbiano dato pruove di buona condotta.

V. Le qualità di celibi o vedovi senza figli dei soldati che pervengono al settimo anno del loro servizio attivo, saranno contestate dal Cappellano del Reggimento, nel quale servono, in un certificato contradistinto dal sigillo della di lui spiritual cura, e rappresentante il Santo Protettore del Corpo.

Per gl' individui appartenenti alla riserva faran fede del celibato, e della qualità di vedovi senza figli i certificati dei Parrochi regolarmente vidimati.

Le prove poi di buona condotta si desumeranno non solo dalle filiazioni, e dagli stati di punizioni, ma ancora da certificati formati nel modo anzidetto dal Cappellano del Reggimento, o dal Parroco rispettivamente.

VI. Gl'Ispettori, ed i Comandanti dei Corpi dovranno di uffizio rassegnare al Real Ministero della Guerra e Marina quali tra soldati compresi nel primo fra i ruoli prescritti dall'articolo terzo sieno divenuti inutili, abbiano cambiato volontà di rimanere al servizio, o più non meritino di servire per la loro cattiva condotta.

I Comandanti le Armi nelle Provincie praticheranno altrettanto pei soldati appartenenti alla riserva.

Di questi cangiamenti il Real Ministero medesimo prenderà nota sui ruoli.

VII. La somma a pagarsi da una recluta obbediente o da un refrat-

tario assoluto ad un cambio che servir deve per essi anni otto, sarà d'ora innanzi inalterabilmente fissata a ducati dugentoquaranta.

VIII. Un refrattario arrestato per esimersi dal servizio personale dovrà fornire due cambi, e quindi versare per compenso dei medesimi la somma di ducati quattrocentottanta.

IX. Il requisito che vorrà farsi rimpiazzare da un cambio, dovrà dirigerne domanda all'Intendente della Provincia, versando contemporaneamente presso la Ricevitoria Generale, o del proprio Distretto la somma fissata.

X. L'Intendente assicurato del versamento di essa per mezzo della ricevuta a tallone da formarsi dal Ricevitore secondo le regole della Tesoreria generale, farà nota la domanda del requisito al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, e questi al Direttore del Ministero della Guerra e Marina.

XI. Il Direttore medesimo indicherà il nome del cambio, e ne rimetterà la filiazione allo stesso Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, il quale la farà tenere all'Intendente della Provincia cui il requisito appartiene.

XII. Con la somma versata ai termini dell'Art. IX, e che negli ordinarî modi di regola sarà spedita alla Tesoreria generale verranno acquistati ducati dieci di rendita sul Gran Libro del debito pubblico, ed il rimanente resterà in deposito presso la stessa Tesoreria generale, e sarà pagato al soldato appena che compiuto egli l'ultimo anno del proprio impegno, comincerà a servire come cambio.

Il certificato d'iscrizione sarà frattanto depositato nella cassa del Corpo ed il soldato cambio avrà da quel momento dritto alla percezione dell'annua rendita sulla somma.

XIII. Dopo che il soldato avrà compiuto l'impegno di cambio, riceverà la liberanza della somma immobilizzata sul Gran Libro previ gli ordini del Ministro Segretario di Stato delle Finanze provocati dal Direttore del Ministero della Guerra e Marina.

XIV. Se il Soldato preferisca di far rimanere sul Gran Libro in tutto o in parte anche la rendita della somma che vi si trova immobilizzata, potrà ricevere alla fine dell'impegno l'equivalente aumento sul capitale.

XV. Ove il Soldato diserti, diventi incorregibile o inutile, ovvero muoja durante il tempo che trascorre dal momento in cui viene egli destinato cambio, sino a quello in cui cominciar dovrebbe a servire in siffatta qualità, sarà dal Direttore del Ministero della Guerra rimpiazzato con altro soldato di quelli designati a rimanere come cambî.

XVI. La diserzione del soldato, o la di lui condanna a pena criminale durante il servizio di cambio non produce responsabilità alla recluta per la quale serve. Nei casi in cui il compenso non sia perciò dovuto al cambio medesimo, altro soldato potrà essergli surrogato, e questi ne riceverà la somma.

XVII. In conferma della Sovrana risoluzione presa nel Consiglio ordinario di Stato de' 14 di Febbrajo 1830, si dichiara che il soldato il quale muoja o diventi inutile nel corso del servizio di cambio, si riguarderà sempre come fornito dalla recluta.

Nel primo caso gli eredi del defunto cambio avranno diritto di ricevere il pagamento delle somme esistenti per di lui conto sul Gran Libro del debito pubblico, e presso la Tesoreria generale, a senso del disposto negli Art. XII, XIII, e XIV, del presente Regolamento.

Nel secondo caso tale pagamento sarà fatto a lui medesimo in ricevere il congedo per fisica inutilità.

XVIII. Rimane affidata, e raccomandata ai Consigli d'Amministrazione de' Corpi ed ai Comandanti delle Armi nelle Provincie, la cura di tutelare in qualunque circostanza gl'interessi de' soldati cambi invocando al bisogno le superiori provvidenze.

XIX. Tutte le norme precedentemente stabilite nel Regolamento dei 25 di Luglio 1823, nel Real Decreto de' 22 di Ottobre 1828, ed in altre nostre speciali risoluzioni, purchè non si oppongono al disposto col presente Regolamento, rimangono nel loro pieno vigore.

Si accordano delle agevolazioni per la ricezione de' cambi militari.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 Agosto 1843.

I ruoli de' cambi militari prescritti dall'art. 3 del Regolamento dei 21 dello scorso Maggio non erano formati e pochi soldati avevano fatto la dichiarazione di voler assumere cotale impegno.

Erasi quindi dubitato.

1° Che non dovessero in pendenza della formazione de' ruoli venir congedati quei tra i requisiti i quali comunque già marciati, abbiano fatto versare presso le Ricevitorio delle proprie Provincie la somma di ducati 240 per essere sostituiti da' soldati.

2° Che i requisiti medesimi e quelli non marciati, i quali avessero eseguito pari versamento costituir potessero tale numero d'individui non rimpiazzati da formar basso nel Real Esercito.

Consultato su tali dubbi dal Direttore del Ministero della Guerra e Marina, premisi in rispondergli che la mancanza de' soldati cambi aver poteva poca durata poichè il nuovo Regolamento loro assicura un compenso presso che triplo di quello che ricevevano quando un'avida classe di privati di tanto lo scemava; che eglino or divengono da nullatenenti proprietarii e possessori di rendita; che già cominciano a goderla in servizio; e che far possono ritorno alle famiglie in istato di darsi ad utili traffichi, ed a vantaggiose industrie o di far acquisti.

Tanto meno temeva io, che la mancanza di cambi potesse per altro tempo sperimentarsi, in quanto che non trovava compresi nel novero di quelli che avevano dichiarato di voler assumere cotale impegno i non pochi che avevano già iniziato le trattative per rimpiazzare le reclute, ed i quali con ciò avevano implicitamente fatta la dichiarazione della volontà di servire per altrui conto e quindi non potevano recederne senza far onta

alla legge novella, e disprezzando i maggiori, e reali vantaggi che dessa loro procura.

E non esitai a risolvere il primo dubbio per l'affermativa posta mente a che nel regolamento de' 21 Maggio p. p. rilucono tra le sublimi mire avute da S. M. nell'emanarlo quelle di evitare che le famiglie si allontanassero dalle loro utili cure per rinvenire i cambî; che molto meno fossero nel bisogno di ricorrere all'uopo all'opera altrui, il più delle volte a troppo caro prezzo compensata; e che sopratutto i soldati nel surrogaro le reclute seguissero una determinazione spontanea non già promossa dalle corruzioni, cui rivolgevansi per indurveli coloro che da privato interesse, e da mercenarie viste erano guidati; scopo dettato da alti principî di morale, e di militare sapienza, e pel conseguimento del quale il lodato atto legislativo non ha messo a carico di colui cho voglia farsi surrogare da un cambio che la sola cura di diriggerne la domanda all'Intendente, e di versare la somma presso le Ricevitorie dello proprie Provincie, indi al quale adempimento il requisito non marciato rimaner deve ne' suoi focolari poicchè tutte le altre misure che la surroga esige rientrano nella dignitosa sfera degli atti governativi.

Deducova da ciò esser chiaro che se il requisito non marciato rimaner deve in famiglia, colui che già serve farvi dovesse ritorno.

1. Perchè avanti alla legge tutti i sudditi vanno egualmente riguardati, e quindi non v'è ragione di esigere da una recluta il solo versamento della somma, e della domanda, e dall'altra il servizio tutto che breve.

2. Perchè il requisito già in servizio ha il merito d'aver più prontamente marciato, e quindi ha dritto per giustizia distributiva a riguardi maggiori.

3. E perchè rimane cautelato l'adempimento degli obblighi della leva colla disponibilità delle somme esistenti presso la Tesoreria generale; nè converrebbe alla dignità, ed a la buona fede del Real Governo il ritenere un deposito senza retribuire gli effetti cui dà dritto l'eseguirlo.

Quanto poi al secondo dubbio faceva riflettere al succennato Direttore, che siccome i cambî militari così per l'abolito, come pel nuovo Regolamento sono i soldati pervenuti al penultimo anno del loro personale impegno; così farsene surrogare così prima come al presente non era produttivo di aumento di uomini nell'Armata; che quello cui poteva dar luogo la marcia delle reclute le quali all'abilitazione di che trattasi ricorrono, non sarebbesi verificato allora, non verificherebbesi adesso che la ben lieve diminuzione provveniente dal congedo delle reclute che stando già in servizio avevano eseguito il versamento de' ducati 240 era un'effetto del tutto simile a quello che prima del 21 Maggio ultimo produceva il ritorno dalle Reali bandiere alle famiglie delle reclute sostituito da' soldati; e che perciò l'attendere che costoro dichiarassero di voler per conto altrui servire motivo non fosse nè per negare il congedo a chi militando chiesto avesse di farsi rimpiazzare nè di temere notabili basse nel Real Esercito.

Le stesse considerazioni ho poi rassegnate al Re N. S. facendo ancor presente a S. M. esservi chi ritenesse come un'ostacolo al rinvenimento de' soldati che da cambî servir volessero, il non esser loro tributa un'anticipazione.

E la M. S. trovando giusto le ridetto considerazioni, riconoscendo che la sopravvenienza del Regolamento de'21 Maggio p. p. non dasse diritto a' soldati dal recedere dall' impegno contratto in mostrarsi alle reclute pronte a servire come cambi, e volendo anche agevolare il rinvenimento di questi, si è degnata prescrivere in data de' 19 andante.

1. Che tutti quei soldati, i quali a tenore degli aboliti Regolamenti erano stati offerti come cambi, ed a' quali sarebbe stato permesso di assumere tale impegno lo assumono col fatto ne' modi stabiliti dal Regolamento de' 21 Maggio ultimo.

2. Che quando i requisiti hanno versato i duc. 240 debbono subito essere congedati, poichè hanno adempiuto al loro obbligo, e che frattanto le somme s'immobilizzino sul Gran Libro per quindi intestarsi a quei soldati che si offrissero per fare da cambi.

3. E che do' ridetti duc. 240 si diano in contante a' cambi ducati quaranta immobilizzando i rimanenti duc. dugento.

Io quindi nel Real Nome le partecipo queste Sovrane risoluzioni per sua intelligenza, e perchè le renda note ai suoi amministrati. E come che tra essi vi sono i congedati appartenenti alla Riserva, i quali andando a compiere nel venturo anno il servizio che sono tenuti a prestarvi possono impegnarsi da cambi, così farà loro avvertire che l' anticipazione de' detti duc. 40 sancita dall'ultima delle lodate risoluzioni è un beneficio al quale possono far rinuncia ove trovino più utile agl' interessi loro e delle loro famiglie il farsi diritto ad una rendita maggiore. E poichè S. M. in ammettere l' anticipazione medesima ha mirato ad agevolare il rinvenimento de' cambi pel quale sono assicurati al Real Esercito soldati istruiti ed a tante famiglie proficue risorse, Ella farà ancora noti e col maggiore sviluppo ai soldati della Riserva tutti i vantaggi che secondo ho cennato di sopra dall' impegno di cambio provengono, non senza promuovere il loro nobile orgoglio colla considerazione che ormai l' impegno istesso non si contrae mercè venali convenzioni colle parti, ma per spontanea determinazione, e per destinazione che vien data da un Ministro del Re o da colui che è invece chiamato a dirigere il Dipartimento della Guerra, e Marina.

Attribuzioni accordate a' Secondi Eletti sugl' individui della riserva che si recano a lavorare fuori le rispettive Provincie.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 13 Marzo 1844.

Il far confidare ai soli secondi Eletti tutte le attribuzioni date ad essi ed ai primi Eletti dai Regolamenti sulla Riserva del Real Esercito; ed il limitare l' obbligo degl' individui che la compongono nel portarsi a lavorare dalle Provincie frontiere nello Stato Pontificio, solo a quello d'indicare la Delegazione ove all'uopo si recano; duo oggetti sono stati di corrispondenza tra questa Real Segreteria di Stato e quella della Guerra e Marina.

Indotto io era a provocare, che si affidassero ai secondi Eletti soltanto le attribuzioni succennate, non solo dalla mira di assicurare l'unità del servizio; ma ancora dalla considerazione, che quei funzionari hanno il raro obbligo di supplire i Sindaci ed i primi Eletti; che questi ultimi intanto intender debbono alla Polizia urbana e rurale, quindi alla vigilanza sulla qualità e sul peso de' comestibili, ed alla repressione d'ogni violazione di regolamenti relativi, non che all'esercizio del Ministero pubblico presso i Giudici circondariali ed i supplenti, ad adempimenti insomma moltiplici ed importanti.

Mi determinava poi a proccurare che si fosse limitato l'obbligo dei congedati, i quali vanno a lavorare dalle Provincie frontiere nello Stato Pontificio, solo a quello d'indicare la Delegazione, ove si recano, il riflettere che costoro vi si dirigono alla ventura, e pel solo fine di rinvenir fatica; e che l'agevolarli in questa ricerca fosse giusto e da opportune viste economiche consigliato.

E S. M. il Re (N. S.) a cui sono state queste mie idee rassegnate dal Direttore del Ministero della Guerra e Marina, si è degnata uniformarsi, secondo mi ha egli partecipato col seguente Real Rescritto:

« Eccellenza. — S. M. il Re (N. S.) cui ho umiliato il contenuto nelle « due rimostranze da V. E. dirette a questa Real Segreteria, entrambe « sotto la data del 24 Marzo 1841 ed il N.° 593, si è degnata, in data « del 17 corrente mese, da Portici, approvare, uniformemente a quanto « si è dall'E. V. provocato:

« 1.° Che non potendo il 1.° Eletto del Comune, per la moltiplicità « delle sue attribuzioni nel ramo civile, adempiere a quelle addossategli « dagli articoli 2. 5. 10. ed 11 del regolamento per la Riserva del Real « Esercito, annesso al Real Decreto del 4 Dicembre 1839, o che gli sarebbero devolute dal Real Rescritto del 21 Marzo 1840, concernente gli « individui della riserva che ottengono de' permessi per andare a lavora- « re in altre Provincie del Regno, siano invece le attribuzioni suddetto « confidate al 2.° Eletto, e che costui nella circostanza d'impedimento, « derivante dal dover rimpiazzare il Sindaco o il 1.° Eletto, sia allora sur- « sogato nelle attribuzioni medesime dal Decurione più anziano, ed in caso « di non idoneità da un, altro Decurione a scelta dell Intendente della Pro- « vincia:

« 2.° Che la inculcata dichiarazione del Comune, e del proprietario « presso di cui si trasferiscono gl'individui della Riserva delle Provincie « frontiere abilitati dal Sovrano Rescritto del 5 Novembre 1840 a recarsi « nello Stato Pontificio, onde procacciarsi la sussistenza lavorando, si re- « stringa soltanto ad indicare la Delegazione dello Stato suddetto, nella « quale intendono portarsi, affinchè informatone cotesto Ministero per mez- « zo degl'Intendenti, e datane conoscenza al Ministero degli Affari Esteri, « possano, tanto il Regio Rappresentante in Roma, quanto gli altri Agenti « Diplomatici, prender nota delle precise dimore di essi individui, e cu- « rare, occorrendo, che facciano ritorno nel Regno.

« Nel Real Nome partecipo a V. E. siffatte Sovrane determinazioni « per l'adempimento corrispondente. »

Napoli 25 Ottobre 1843.

Io quindi le fo tale comunicazione per l'adempimento di risulta.

Gl' individui della riserva infermandosi mentre ritrovansi nelle proprie famiglie debbono essere curati nelli Ospedali civili purchè siano indigenti, e vanno nell' Ospedale.

COMANDO GENERALE DELLE ARMI.

Napoli 16 Marzo 1844.

La Real Segreteria di Guerra con Ministeriale degli 11 andante n.° 1407 4.° Ripartimento ha manifestato il seguente Sovrano Rescritto.

Sua Maestà il Re, N. S. in data de' 7 del corrente mese da Caserta si è degnata decidere conformemente al parere di cotesto Comando Generale espresso nell' uffizio de' 27 gennaio scorso, Materiale, 3. Carico N. 2078, che se per effetto del Real Rescritto de' 27 aprile 1840 l' ospedalità degl' individui della riserva chiamati a marciare, e prima il loro arrivo ai Corpi, è a carico degli Ospizî Civili, ove son curati, debbe con maggiore ragione esserlo, quando stando nelle proprie famiglie, e purchè indigenti vanno all' ospedale.

Ed io mi onoro passarlo a conoscenza di Lei Sig: Intendente; per la debita intelligenza e risultamento; colla preghiera di farmi conoscere l' arrivo.

Li congedati come inutili ristabilendosi in salute, e non ritornando al servizio attivo per compiere l'impegno sono puniti colle norme prescritte dall'Art.° 16 del Regolamento per la riserva del Reale Esercito.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 Aprile 1844.

Il Direttore del Ministero della Guerra, e Marina mi ha partecipato di aver approvato a parere del Comandante generale delle Armi.

1.° Che gl' individui del Reale Esercito congedati come inutili col foglio di congedo rosso, e con la clausola di dover ritornare al servizio attivo per compiere il rispettivo impegno, qualora ristabilissero, sieno puniti ne' casi di mancanza di presentazione al domicilio di abbandono di questo, e di abuso di permesso colle stesse norme prescritte dall'Art.° 16 del Regolamento per la Riserva del Real Esercito.

2° Che invece però del ritorno nel Corpo nel Regolamento medesimo stabilito possa raddoppjarsi il periodo della prigionia, ed estenderlo sino alla durata di un mese se si mostrassero ostinati alla recidiva.

Io quindi ne la prevengo per suo governo.

Li Alunni degl' Istituti militari debbono entrare nel bussolo delle leve, ma sono esenti dal marciare.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 19 Giugno 1844.

Erasi promosso il dubbio se l'esenzione dalla leva accordata agli alunni dei due Istituti di educazione militare col Real Rescritto de'25 Settembre 1838 fosse o no produttiva della disobbligazione delle loro famiglie dal fornir reclute all' armata.

Nella discussione del dubbio medesimo tenevasi presente che gli alunni suddetti, uscendo dagl' Istituti, vanno a servire quelli del primo di questi stabilimenti, talvolta come uffiziali, e soldati; gli altri del secondo sempre in quest'ultima qualità, e per impegni, or di breve, or di ordinaria durata.

Estendevasi poi la disamina di che trattasi anche a considerare, se gli alunni istessi noverar si dovessero o no nel computo dei figli da bussolarsi nelle leve oppure essere scemati come scemar se ne debbono i sottouffiziali o soldati pel disposto nell'art.° 27 num. 21, 1, 6, del Real Decreto del 9 Marzo 1834.

Or S. M. il Re N. S. a cui ho tutto ciò rassegnato nell' ordinario Consiglio di Stato de'14 Maggio prossimo passato si è degnata dichiarare dovere gli alunni de' summentovati Istituti essere esenti dal marciare e non già dall' entrare nel bussolo.

Io quindi nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per norma di lei, e di cotesto Consiglio di ricezione.

Cambi Militari — *Norme, ed istruzioni a seguirsi da' requisiti di leva per farsi sostituire nel servizio da cambi militari in esecuzione del decreto de 21 maggio 1843 col pagamento di ducati duecentoquaranta.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 12 Luglio 1845.

Avendo scorto che per la rassegna delle reclute, le quali, indi al Real Decreto e Regolamento de' 21 maggio 1843, han versato ducati 240, per essere surrogati da cambi, una troppo estesa corrispondenza è occorsa; e che vi hanno avuto luogo molte erronee indicazioni e difformità con quelle ricevute dal Real Ministero delle Finanze; a disgravare questa Real Segreteria di Stato e le Intendenze di un superfluo lavoro, ed assicurare negli adempimenti che costituiscono questa parte di servizio la necessaria esattezza, mi sono determinato a disporre quanto segue:

1. Gl' Intendenti esigeranno da' requisiti, i quali presenteranno i ricevi a tallone, per comprovare di aver versato i ducati 240, l' estratto

di nascita, affin di dedurne con esattezza i nomi de'medesimi, e quelli dei genitori.

2. Nell'esibire agl'Intendenti i suddetti ricevi a tallone avranno eglino cura di esaminare attentamente, se bene vi siano dinotati i nomi e le patrie delle reclute che eseguono il versamento, non che le leve, delle quali fan parte, ed in caso erronea indicazione vi rinvengano ne provocheranno l'emenda, scrivendone a'Ricevitori oppure alla Tesoreria Generale.

3. Non avvenendo ora se non raramente che i requisiti versino i ducati 240 dopo essere marciati per le Reali Bandiere, solo in questo caso sarà fatto speciale rapporto per provocarne l'immediato congedo.

4. L'indicazione poi de' requisiti, i quali come avviene quasi sempre, prima di marciare adempiono al ripetuto versamento, non sarà più data con distinti rapporti, ma collettivamente con stati periodici relativi ad un sufficiente numero d'individui.

5. Cotali stati dovranno essere distinti in otto colonne destinate a dinotare:

La 1. il numero d'ordine.
La 2. i nomi e cognomi delle reclute.
La 3. i nomi e cognomi de' genitori.
La 4. la patria de' requisiti.
La 5. le leve a cui costoro appartengono.
La 6. le Ricevitorie, nelle quali si è da essi eseguito il pagamento.
La 7. le date ed i numeri de' ricevi a tallone loro rilasciati.
E l'8. in fine qualche osservazione che potesse occorrere.

6. Gli stati stessi dovranno essere rimessi in tre esemplari a questo Real Ministero, che ne riterrà uno per sè, ed invierà gli altri due alla Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina, che si varrà di uno di essi per la formazione del ruolo de' cambii, e farà tener l'altro al Real Ministero delle Finanze, affinchè questo abbia con precisione ed esattezza tutte le indicazioni concernenti i requisiti, che debbono essere da cambi surrogati.

7. Per l'esatta esecuzione de' ripetuti stati terranno le Intendenze un'apposito registro, in cui si noteranno tutte le su espresse notizie a misura che i requisiti presenteranno gli atti di nascita e i ricevi a tallone.

8. Si baderà dagl'Intendenti accuratamente a che gli stati, de' quali trattasi, si distinguano per nitidezza di caratteri, di talchè non siavi timore di errare nel leggere in essi i cognomi de' requisiti, e le cifre indicanti le leve, delle quali costoro fan parte, non che le date e i numeri de' ricevi a tallone.

Or raccomando a lei direttamente siffatto adempimento, signor Intendente, a scanso di ulteriori osservazioni, per parte de' Dipartimenti delle Finanze e della Guerra e Marina.

E siccome il secondo de' Dipartimenti medesimi ha chiesto conoscere le date ed i numeri de' ricevi a tallone rilasciati a' requisiti di leva, che giusta i relativi rapporti hanno eseguito il versamento de' ducati 240 da settembre 1844 finora; così Ella per darmi tali notizie m' invierà uno stato formato secondo della su riportata istruzione ed in triplice copia.

Ministeriale relativa al novello elenco delle malattie che esentano le reclute dal servizio militare, approvato Sovranamente il 1 Aprile 1845.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 16 Luglio 1845.

L' esperienza avutane dal 1840 finora aveva fatto scorgere che l' elenco de' fisici difetti esimenti dal servizio militare, in quell' anno compilato, pienamente non aveva corrisposto allo scopo che si ebbe in emanarlo.

Il doversi tener conto in talune malattie del loro grado d' intensità rendeva vacillante il giudizio de' Professori sanitari adoperati da' Consigli di leva, subordinando la conoscenza di esse alla variabilità delle mediche opinioni, il non richiedersi perfetta sanità nei requisiti, molti ne faceva marciare non atti a sostenere le fatiche della milizia, ed i prescritti esperimenti negli Ospedali, e soprattutto in quelli della Capitale, davan luogo a gravi disagi degl' individui ed a forti dispendi a peso del Regio Erario e dell' Amministrazione Civile.

A far sparire siffatti sconci, un nuovo elenco è stato d' ordine Sovrano compilato dalla Commissione incaricata della diffinitiva controvisita delle reclute.

Richiesti sono per esso del tutto validi e robusti i requisiti, la perplessità in riconoscerli tali è allontanata col non essere più soggetta a fissazione di gradi l'estimazione delle malattie; è evitato intanto che queste se guaribili o simulate dien titolo all' esclusione, procurandosi la guarigione e svelandosi la frode mercè la sorveglianza degl' interessati: mezzo più efficace ed opportuno de'soli esperimenti negli Ospedali, e produttivo insieme del disgravio della spesa, cui all'uopo soggiacevano la finanza e i Comuni.

Or io di siffatto novello Elenco da S. M. sanzionato rimetto a Lei tre esemplari impressi (1). E richiamando quanto a modi di pubblicazione, e per le prescrizioni che ne assicurano l' esatta osservanza, la circolare in istampa dei 20 Marzo 1841 num. 1109. Non tralascio di raccomandarle vivissimamente di porre e far porre ogni studio, affinchè coll'esatta e scrupolosa applicazione dei dettami dell' elenco istesso, la giustizia rigorosa regoli la esclusione delle reclute, ed insieme abbian termine i rifiuti delle medesime, come quelli che dan luogo a replicate doglianze del Dipartimento della Guerra e Marina, ad imputazione di negligenza ai Consigli di leva e d'inespertezza de' professori sanitari esaminatori, ed a richiesta di forti rivalute per parte del Real Ministero delle Finanze.

---

(1) L' elenco delle malattie, che si enuncia è trascritto nella pag. 214 del present. Volume.

ASCRIZIONE MARITTIMA

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 febbraio 1840.

S. M. il Re (N. S.), portando fin dai primi momenti del felice suo avvenimento al Trono degli Augusti Avi suoi la Sua Sovrana attenzione su tutti i rami che al reggimento dello Stato concorrono, ed alternando siffatte gravi cure con quella di dirigere il suo Real esercito di terra, dopo aver mirabilmento provveduto alla composizione di questo coll'emanazione del Real Decreto de' 19 marzo 1834; le sue mire rivolgea alla Marina Militare, che or va giustamente superba di noverare tra suoi Uffiziali un'Augusto Germano di S. M.

È nel darvi quell' incremento, che il supremo bisogno della difesa e della sicurezza dello Stato esigevano, la mente sublime della M. S. considerava, che favorendo l'utilissimo mestiere de'marinari, le arti occorrenti alla Marina, davasi un novello impulso alla navigazione, al commercio, ed alla industria della pesca, mezzi fecondissimi della pubblica e privata prosperità: oggetto costante delle sue paterne sollecitudini.

E nutrendo in tutta l' ampiezza mire sì estese, sì sagaci, sì degne dell' altissimo suo discernimento, si degnava sanzionare il dì 20 dello scorso gennaio, per dirigere tra noi con equità ed esattezza l' *ascrizione marittima*, un Decreto ed un relativo regolamento.

Lunga e difficil cosa sarebbe seguire la progressione della Sovrana sapienza di S. M. in tutte le disposizioni fondamentali e regolamentari che vi si contengono. L' esperienza, la multiplice utilità che ne sarà la conseguenza, la riconoscenza degli uomini di mare, e d' ognuno cui sieno a cuore gl' interessi politici ed economici dello Stato, daran di ciò una parlante dimostrazione, e la tramanderanno alla tarda posterità.

Conscio però ed interprete insieme degli altri pensamenti della M. S. trasandar non potrei di rilevare i principali pregi delle prescrizioni del succennato atto legislativo.

E primieramente vengon per esse fissati due modi di ascrizione. Emanan questi dalle due mire di rendere agevole il rinvenimento de' marinari nell' interesse della difesa e della sicurezza dello Stato; di procurare il loro incremento a vantaggio della navigazione e del commercio.

All' una mira è provveduto colla piena annotazione e distinta classificazione di tutti gli uomini di mare, colla fissazione delle condizioni opportune per avere in essi e negli artigiani l' attitudine necessaria, e colle limitate restrizioni, che assicurano costantemente il servizio dello Stato.

All' altra, coll' ammissione tra gli ascritti di coloro, che non più reclutabili per l' armata di terra dichiarano di addirsi al mestiere del mare.

L' esenzione dalla leva, privilegio sì accetto agli uomini di mare, e che lor porge l' agio di non deviare dalle loro abitudini e di perfezionarsi nel

mestiere: la sicurezza dei mezzi al sostegno della vita; la breve durata del servizio; il sollievo nelle sciagure; la sussistenza delle famiglie degli ascritti assenti e degli altri morti in servizio dello Stato; la situazione de' loro figli; il compenso degli effetti perduti nei naufragi; l'esenzione provvisoria dal servizio nello stato di curabile infermità; la preferenza dei transiti per mare, onde evitare i disagi; la istallazione, nell' istesso scopo, d' un Consiglio di ricezione a riunirsi in un Comune il più centrale della Provincia; l'esenzione nell' età, in cui è grave il servire nella Marina Militare, un limite negli obblighi delle famiglie; il considerare, che riserbata la forza sol contro chi dimentico dei doveri che lo legano allo Stato, ed alla Società deviato si mostri dall' adempirli; per tutti gli altri la semplice presentazione è insinuata, il nobile esempio di recarsi spontaneo ad assumere tali obblighi è promosso; l' ampio adito a' reclami; l' attenta loro discussione; tutto ciò insomma è il dolce sprone, lo sprone sì degno della clemenza di S. M., che alletta, che spinge a servire nella Marina Militare, ad assumere alacremente il mestiere del mare, che procura l' aumento dei marinari; e porger così un elemento al commercio, un mezzo alla navigazione.

I premî alle volontarie esibizioni al servizio, quelli accordati al pregio di esser capace d' una difficile navigazione, gli onori ed i beneficî a pro di chi mostri valore, sono i mezzi attissimi a promuoverlo con efficacia, il compenso sono del merito e della divozione al Trono.

La destinazione all' allistamento ed all' ammissione al servizio de' marinari, de' Consigli provinciali di ricezione, e delle Commessioni comunali di leva, coll' addizione ai primi d' un altro membro in persona d' un ufiziale della Real Marina, ed alle altre dei locali deputati di salute, mentre rende questi Collegi attissimi all' adempimento del loro incarico vi chiama tutta l' opera delle autorità della civile Amministrazione, le quali di essi fan parte, l' esercizio della loro tutelare e paterna giurisdizione sì propizia alle popolazioni sarà al certo fecondo di utilissimi risultamenti.

L' abilitazione delle sostituzioni, sì vantaggiosa nell' interesse pubblico e privato, con uno scambio perfetto degli obblighi de' sostituenti eguaglia la condizione di questi con perfetta giustizia; l' esimere dal loro adempimento il padre rimpiazzato dal figlio è un' omaggio reso al filiale rispetto.

L' esclusione de' condannati per furto per falso o per misfatto qualunque a pena criminale è un novello impulso dato all' amore della virtù, un incentivo per non deviare dalla nobile carriera dell' onore.

La distinta enumerazione de' fisici difetti è opportuna pel servizio, poichè gli assicura uomini idonei a prestarlo, è un provvedimento degno dell' alta giustizia di S. M., che ha mirato ad evitare, che uomini malsani potessero esservi inviati e divenir pei disagi più grave la già troppo trista loro condizione.

Or nel rimetterle diciotto copie del Decreto e Regolamento, ne' quali tanta saggezza riluce del Re (N. S.) non sarà vano che ne raccomandi vivamente a lei, alli membri del Consiglio di ricezione, ed alle Commessioni di leva l' esatta osservanza.

Apresi tra questi Collegi una nobile gara: ed io non dubito che veruno di essi sarà all' altro secondo nello zelo, nell' esattezza dell' adempimento, cui sono chiamati.

So bene, che per le autorità, che li compongono, il ben servire istesso porge largo compenso alle loro cure; ma animarli deve ancor più la certezza di meritare la superiore soddisfazione, e di farsi dritto alle rimunerazioni del Re (N. S.) sì giusto nel valutare il merito, sì generoso nel premiarlo.

Real decreto riguardante l' Ascrizione marittima.

Napoli 20 Gennaio 1840.

FERDINANDO II,

EC. EC. EC.

Volendo favorire, nell' interesse della navigazione e del commercio, il cui incremento siam sempre solleciti a proteggere, l' utile mestiere de' marinari, e le arti occorrenti alla marina; e rendere così dei nostri Reali legni da guerra vieppiù agevoli gli armamenti ordinari e straordinari, che la sicurezza e la difesa dello Stato esigono;

Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Tutti coloro, che fra i nostri sudditi, esercitano i mestieri di mare, faranno parte dell' *ascrizione marittima.*

2. L' ascrizione marittima comprende l' allistamento e la classificazione di tutti gli uomini di mare su di registri chiamati *matricole*, la forma delle quali sarà additata nel regolamento annesso al presente decreto, e munito della nostra firma.

3. La tenuta e l' uso delle matricole saranno conformi alle prescrizioni contenute nel regolamento medesimo.

4. Soltanto coloro, i quali sono nati o domiciliati in uno de' Comuni marittimi de' nostri Reali domini, indicati nell' elenco annesso al presente decreto, possono essere ascritti.

5. Tutti coloro, che faranno parte dell' ascrizione marittima, saranno esenti dalle leve per l' armata di terra.

6. Colla chiamata degli ascritti marittimi al servizio saranno ripianate le basse, che avverranno nel Corpo dei cannonieri-marinari, e sarà provveduto a' bisogni de' porti, degli arsenali, e de' bastimenti della Real marina (1).

(1) Godono dell' esenzione dal far parte del Corpo de' cannonieri marinari.
1. Gli unici assoluti.
2. I sostegni di famiglia in tutta l' estenzione del termine.
3. I padri di famiglia con figli.

7. Gli ascritti, che nell'occasione di tal chiamata si presenteranno volontariamente, saranno sempre preferiti in tutti i vantaggi, che offre la nostra Marina Reale e l'ascrizione marittima, analogamente alla loro abilità.

8. Se gli ascritti contemplati nell'articolo precedente avranno già navigato per due anni almeno su legni quadri della Real Marina, avranno inoltre un mese di soldo della propria classe a titolo di gratificazione.

9. Gli ascritti, che avranno compiuto l'anno cinquantesimo della loro età, e che l'avranno fatto costare al Sindaco del Comune, il quale ne prenderà nota sulla matricola, saranno esenti dalle chiamate per le destinazioni al servizio della Marina Reale indicate nell'art. 6; e potranno liberamente imbarcarsi su bastimenti di commercio e da pesca.

10. Gli ascritti, che si distingueranno nel servizio della nostra Real Marina con azioni di valore, saranno contraddistinti con marche d'onore e tratti di munificenza, o promossi; e coloro che per le sofferte mutilazioni per fortuito accidente nel Real servizio o in seguito, di azioni di guerra, si renderanno inabili all'attività, avranno dritto a pensione, a norma de' regolamenti in vigore.

11. Le vedove ed i figli degli ascritti morti in servizio dello Stato godranno delle pensioni, alle quali avranno dritto, in conformità pure de' vigenti regolamenti.

12. I figli degli ascritti morti o inutilizzati in servizio dello Stato, o nella navigazione di Commercio, godranno per massima la preferenza all'imbarco sui bastimenti da guerra, e per insinuazione, sui legni mercantili. Godranno del pari la preferenza nelle ammessioni alle scuole nautiche e nei Collegi di marina del Regno.

13. Qualunque ascritto in servizio della nostra Real Marina potrà assegnare alla sua famiglia, o alla persona che indicherà, fino alla metà del suo soldo, la quale verrà esattamente pagata (1).

14. In caso di naufragio di un bastimento da guerra e della perdita comprovata degli effetti appartenenti agli ascritti, che ne componevano l'equipaggio, ne sarà loro pagato il valore.

15. Vi sarà in ciascun de' Comuni soggetti all'ascrizione una *Commessione Marittima*, composta dal decurionato, da' membri e Cancellieri della locale deputazione di salute, dai Parrochi, e dal Cancelliere Comunale.

Essa sarà incaricata delle primitive operazioni, concernenti l'ascrizione e le chiamate degli uomini di mare al servizio.

Verrà preseduta dal Sindaco, o da chi ne farà le veci.

16. In Napoli la Commessione medesima sarà una sola per tutti i quartieri, e sarà del pari preseduta dal Sindaco.

17. I Consigli di ricezione, creati coll'articolo 71 del Real Decreto

4. Gli ascritti marittimi i quali appartengono a famiglie disobbligate verso l'armata di terra.

Coloro degli ascritti marittimi che si trovano già incardinati nel Corpo dei cannonieri marinari dopo compiuto il servizio di anni otto non sono obbligati a far parte della marineria di nuova leva. (*Real Rescritto dei 25 Gennaio 1843*).

(1) Le somme che li marinari in servizio della Real Marina assegneranno sul loro presi alle rispettive famiglie, debbonsi da queste esigere in Napoli nel Quartiere direttamente, o per mezzo di persone che saranno dalle stesse, o dall'Intendente della Provincia, o dal Sindaco del Comune indicate. (*Real Rescritto dei 9 Dicembre 1840*).

sul reclutamento dell' armata de' 19 Marzo 1834, sono incaricati anche dell' esame e dell' ammessione degli uomini di mare chiamati a marciare pel servizio della Real Marina (2).

18. La riunione però di ciascun Consiglio avrà luogo in uno de' Comuni marittimi il più centrale sulle coste della rispettiva Provincia (3).

19. Assisterà a ciascun di questi Consigli un Capitano di Porto, o altra autorità più graduata di marina, che si trova nel luogo di riunione, secondo l' articolo precedente.

20. Il Real Ministero della Guerra e Marina, nella ricorrenza de' bisogni della Marina Reale, formerà uno stato indicante il numero de' marinari e dei mozzi non che degli artegiani occorrenti, ed una spedizione di esso, dietro la nostra Sovrana approvazione, sarà trasmessa al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, per ordinarsi in conseguenza la chiamata degli uomini di mare.

21. I contingenti delle Provincie di quà e di là del Faro saranno stabiliti dallo stesso Ministro degli Affari Interni, previa ripartizione proporzionale al numero collettivo degli allistati nelle matricole de' Comuni di ciascuna delle Provincie medesime.

22. Le spese occorrenti per le matricole, pe' fogli di ricognizione, pei registri, e per la riunione de' Consigli di ricezione ne' Comuni centrali marittimi, non che per tutt' altro riguardante il servizio dell' ascrizione marittima, sono a carico del dipartimento della marina.

Le spese poi della spedizione degli ascritti ai Consigli medesimi sono a carico dei Comuni (4).

23. Tutti i nostri Ministri Segretarî di Stato ed il nostro Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte, che lo riguarda.

---

(2) Li Commessarî di guerra trovandosi co' Consigli di ricezione in luogo diverso da quello ove risiedono, in tale assenza sono rimpiazzati da coloro che per le decisioni in vigore sono destinati ad esercitarne le funzioni; e li Capitani di porto nelle occasioni medesime surrogati da' Sindaci comunali. (*Minist. del 27 Giugno 1840*).

Li Commissarî di guerra assenti, impediti, o mancati debbono essere rimpiazzati da' Presidenti de' Consigli di guerra di guarnigione quando li Consigli di ricezione si uniscono nella Capitale della Provincia, o in luoghi in cui vi sieno tali funzionarî. Nel caso poi un Consiglio di leva si riunisca in un Comune in cui li funzionarî medesimi mancano dovrà fare da Commessario del Re il Sindaco locale, e quando quest' ultimo o non sia idoneo all' adempimento dell' incarico di cui trattasi, o non possa assumerlo per le sue ordinarie, ed estraordinarie cure, sarà surrogato da un Sindaco di un Comune vicino (*Minist. de' 22 Luglio 1840*).

(3) Sono dovute le indennità di condotta, e vacazioni ai componenti li Consigli di ricezione, li quali debbonsi dai capi-luoghi ad altri Comuni recarsi per la chiamata degli uomini di mare (*Minist. de' 14 Novembre 1840.*)

(4) Il Consiglio d' amministrazione del Real Corpo de' marinari cannonieri è obbligato alla rivaluta delle anticipazioni del prest, e razioni somministrate agli ascritti inviati al servizio, con che però l' esito per le razioni debba essere rivaluto al Corpo stesso dalla Tesoreria generale, come spesa per la marcia delle reclute. (*Minist. de' 14 Novembre 1840*).

REGOLAMENTO.

Per l'ascrizione marittima annesso al Real Decreto de' 20 gennaio 1840.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI.

CAPITOLO I.

Modi di ascrizione, movimenti, fogli di ricognizione.

Art. 1. In esecuzione del disposto nell' articolo 1° del Real Decreto della data d' oggi, sarà d' ora innanzi tenuto esatto conto dell' esistenza, delle qualità, del numero, delle destinazioni e de' movimenti (1).

1. De' marinari di ogni grado e professione, che attualmente navigano su' bastimenti della marina reale, e su quelli di commercio, delle età di anni sedici a cinquanta anni;
2. Di coloro, ch'esercitano la navigazione o la pesca lungo le coste, o ne' fiumi navigabili;
3. De' marinari che hanno oltrepassato i cinquant' anni;
4. Degli artigiani esercenti i diversi mestieri di mare;
5. De' novizî o mozzi.

All'uopo saranno, all'emanazione del presente regolamento, convocate le Commessioni marittime istituite coll'articolo 15 del Decreto sucennato.

2. Tutti i novizî sino all'età di anni sedici ed un giorno saranno chiamati mozzi. Costoro non potranno esercitare i mestieri di mare e la pesca, se non dopo essersi presentati alle autorità comunali colla fede di battesimo, ed accompagnati ciascuno dal padre o da un prossimo parente, ed in mancanza, da due vicini di abitazione, per dichiarare la loro volontà di farsi ascrivere nella matricola.

3. Ogni novizio dell' età di anni sedici ed un giorno sino all' età di anni diciotto non compiuti sarà obbligato a contestare di aver adempiuto ad una delle condizioni seguenti, per essere compreso nella classe de' marinari, cioè.

1. D' aver fatto due viaggi di lungo corso;
2. Di aver navigato per diciotto mesi;
3. Di aver esercitato la pesca per quattro anni.

4. Agl' individui indicati nell'articolo precedente si faranno conoscere le disposizioni diverse concernenti l' ascrizione marittima prima di essere ascritti sul registro.

5. Ogni individuo, che sarà pervenuto all'età sopra-indicata, ed avrà adempiuto ad una delle condizioni su espresse, continuando la navigazione, e la pesca senza farsi ascrivere presso la Commessione, com' è prescritto

(1) Sono in prosieguo trascritte le determinazioni, ed istruzioni intorno alle matricole degli uomini di mare.

verrà obbligato, per tale mancamento, a marciare nella prima chiamata degli uomini di mare, senza godere la esenzione della leva per lo reclutamento dell'armata di terra.

6. Dall'età di anni diciotto ed un giorno sino a quella di anni venticinque compiti non sarà permesso ad alcuno di farsi allistare sulla matricola; ad eccezione di coloro, che in atto servono ne'diversi rami della Real Marina (1).

7. A tal'uopo dovranno le Commissioni marittime ricevere dalle competenti autorità militari, per l'organo degl'Intendenti delle Provincie rispettive, la notizia completa degl'individui componenti attualmente il Corpo dei cannonieri-marinari, i quali debbono venire ascritti nelle matricole de' loro Comuni, in adempimento dell'art. 1°.

Altrettanto sarà eseguito pe' marinari di nuova leva e per la maestranza di mare in attual servizio della Real Marina, onde rilasciarsi ai medesimi i corrispondenti fogli di ricognizione.

8. Possono essere compresi nell'ascrizione marittima coloro, che, compita l'età di anni venticinque, vogliono farne parte, purchè abbiano adempito ad una delle condizioni indicate nell'art. 2.°

9. Nella matricola quarta degli artigiani di mare saranno ascritti tutti gl'individui, che professano mestieri di mare, cioè maestri d'ascia di mare, calafati e bozzellari (2).

10. Coloro che vogliono essere ascritti nell'indicata matricola come novizii maestri, dovranno far constare con certificato del Direttore del genio marittimo, ed ove non esista, con certificato d'un ingegniere o di capi-maestri all'uopo delegati dal detto funzionario, con intervento del capitano del porto locale, la loro idoneità nel mestiere, ch'esercitano.

Pervenuti però all'età di anni diciotto dovranno contestare di avere esercitato per sei anni senza interruzione il mestiere, per lo quale richiedono di essere ascritti come maestri marittimi.

11. L'ascrizione di coloro, i quali vorranno professare il mestiere di capi-maestri costruttori de' bastimenti di commercio, non potrà seguire, nè essi potranno lavorare nei cantieri di guerra e mercantili, se non esibendo certificato d'idoneità per tal mestiere, loro rilasciato dal Direttore del genio marittimo, o da altro ingegnere di tal corpo dallo stesso delegato; e sempre previo esame, da versarsi sulle conoscenze aritmetiche, su qualche nozione di geometria elementare, e su tutte le regole pratiche di costruzione per lo maneggiò de' garbi, cardamoni, e tutt'altro (3).

(1) Debbonsi allistare gl'individui d'anni 18 ai 25 che si trovano già compresi nelle matricole de'mozzi, o alunni passate da'capitani di porti ai Sindaci comunali, e che abbiano adempiuto ad una delle condizioni contemplate nell'articolo 3 del presente regolamento. (*Ministeriale de' 23 Giugno 1840.*)

Sono pure da comprendersi in dette matricole gl'individui della detta età abbenchè non si trovassero annotati nelle vecchie matricole, purchè però dubbio non vi fosse che da'primi anni della loro vita esercitato avessero la pesca. (*Real Rescritto de' 12 dicembre 1840.*)

(2) I velieri debbono essere anche compresi nelle matricole dell'ascrizione marittima come veri artigiani di mare. (*Real Rescritto de' 3 Giugno 1840.*)

(3) La conoscenza dell'aritmetica, e della geometria elementare non è indispensabile ai capi costruttori de'legni di commercio, li quali già figuravano nelle vecchie matricole. (*Real Rescritto de 25 Novembre 1840*).

12. Saranno registrati nella matricola colla più grande esattezza tutt' i movimenti, che succedono della gente di mare, cioè le nuove ascrizioni, il passaggio da una matricola ad un' altra, da un Comune ad un altro, gli ordini di leva, le destinazioni, i congedi temporanei, la rientrata nel Comune, finalmente la cancellazione sulle matricole per morte naturale o civile, o per qualsivoglia altro motivo; non che la inutilizzazione a bordo de' legni da guerra e di commercio.

13. Ogni ascritto potendo cambiare domicilio, dovrà darne avviso al Sindaco del Comune, cui appartiene.

14. Quante volte trascuri di dare tale avviso, sarà obbligato a servire pel doppio del tempo fissato dal presente regolamento, e chiamato a far parte del contingente, che ricadrà al Comune all' occasione del bisogno anche quando non gli spettasse per effetto del turno.

15. In ogni Comune gli uomini di mare saranno divisi in quattro classi.

La prima comprenderà i celibi,
La seconda i vedovi senza figli,
La terza gli uomini maritati, senza figli.
La quarta i padri di famiglia.

Un registro comune corrispondentemente diviso in quattro parti formerà la matricola di costoro.

Una matricola a parte comprenderà poi i giovinetti inferiori all' età di anni sedici, i quali abbiano incominciato ad esercitarsi ne' mestieri della marineria, o in quelli relativi.

Saranno parimente compresi in una matricola a parte i capitani i padroni e i piloti de' legni di commercio ed i capi maestri costruttori della marina di commercio, ed anche delle barche da pesca.

16. Seguita la iscrizione degl' individui nelle matricole di sopra annoverate, sarà rilasciato a ciascun di essi un foglio di ricognizione circostanziato e convalidato dalle firme competenti.

CAPITOLO II.

Durata del servizio degli ascritti.

17. Tutti gli ascritti marittimi dovranno prestar servizio a turno di ruolo nella Real marina, allorchè ne verranno requisiti per sino all' età di cinquant' anni.

18. I congedi saranno accordati a preferenza a coloro, che sono pervenuti i primi allo assiento u lla Real Marina, purchè non volessero piuttosto rimanere in servizio sino all' epoca del prossimo congedamento.

19. Ogni turno di servizio durar deve per anni tre in tempo di pace, e in tempo di guerra sin che questa non sia cessata (1) (2).

(1) Gli ascritti marittimi durante il turno di tre anni di servizio, possono essere provvisoriamente congedati con l' obbligo di tenersi pronti a qualunque chiamata di ripresentarsi durante il detto periodo in conformità delle istruzioni in seguito trascritte.

(2) Gli uomini di mare al servizio della Real Marina per contrarre matrimonio debbono ottenere il permesso dall' Ispettore del personale della Real Marina (*Real Rescritto de' 10 Febbraio 1841*)

CAPITOLO III.

Distribuzione de' contingenti.

20. Ordinandosi una chiamata di uomini o artigiani di mare, dietro l'esecuzione del prescritto nell'articolo 21 del Real decreto di questa medesima data, ciascun Intendente assistito dal Consiglio d'Intendenza ripartirà fra i Comuni marittimi della Provincia la quota rispettiva.

21. L'Intendente ed il Consiglio medesimo potranno riunire ad altri vicini comuni marittimi quelli, che non potessero essere tassati di un sol ascritto. Quindi per tale riunione si formeranno un solo allistamento, ed un sol turno di ruolo.

22. Nel farsi indi la comunicazione della quota assegnata a ciascun Comune sarà per l'adempimento disposta la riunione della rispettiva Commessione marittima.

TITOLO II.

Operazioni da farsi ne' Comuni, e ne' Consigli di ricezione.

CAPITOLO IV.

Allistamento e classificazione.

23. La Commessione marittima procederà indi alle operazioni designate negli articoli seguenti, e terrà presente le disposizioni contenute nel capitolo X in ordine alle eccezioni ed esclusioni.

24. Il Sindaco, qual Presidente della rispettiva Commessione, nell'invitare i Parrochi ad intervenirvi, gli avvertirà a portar seco loro le note di tutti gli uomini esercenti i mestieri di mare dell'età di anni dodici a cinquanta, accuratamente estratte da' registri de' nati, depurati de' morti; colle indicazioni del loro stato celibe o conjugale, o di vedovi, gli uni e gli altri se con figli o senza.

25. Incaricherà inoltre il Cancelliere di rilevare dai registri dello stato civile le note indicanti le nascite i matrimoni e le morti degli stessi uomini di mare, le morti delle loro mogli, lo nascite e la esistenza de' loro figli.

26. La Commessione, che in Napoli, giusta il disposto nell'art. 16 del decreto, sarà una sola per tutt'i quattro quartieri marittimi, si riunirà quattro volte in altrettanti giorni sussecutivi, in ciascuno de' quali v'interverranno i Parrochi delle parrocchie di ognuna delle sezioni, ed il Cancelliere della municipalità rispettiva.

27. Si farà fra' notamenti esibiti da'Parrochi e quelli de' Cancellieri, soprattutto relativamente agl' individui nati dopo l'istituzione dei registri degli atti dello stato civile, un'esatto confronto per assicurarne la regolarità sotto tutti i rapporti.

Per gl' individui nati, ammogliati, o divenuti vedovi pria dello stabilimento de' cennati registri dello stato civile, faranno fede le note ben distinte e certificate dai Parrochi.

28. Indi si estrarranno dalle matricole di ogni Comune le liste
1. Degli alunni o novizi,
2. De' celibi,
3. De' vedovi senza figli,
4. De' maritati senza figli,
5. De' padri di famiglia.

29. Nel doversi chiamare gli uomini al servizio, la seconda delle classi annoverate nell' articolo 1° non sarà messa in requisizione se non quando o la prima si troverà esaurita, o non sarà stata sufficiente al bisogno del Real servizio.

Si praticherà l' istesso per la terza classe successiva.

30. Nella chiamata de' mozzi saranno preferiti i volontari, e fra essi coloro, che avranno un prossimo parente di già in servizio, o che farà parte del contingente a turno di ruolo.

31. Ciascuna di dette liste sarà in seguito divisa per le classi ottenute dagli ascritti nel servizio della Real Marina, secondo che si troverà notato nel foglio di ricognizione, del quale è munito ogni ascritto.

32. I marinari appartenenti alla medesima famiglia saranno notati separatamente nel numero totale di ciascun ruolo di chiamata, onde evitarsi che faccia parte più del terzo di essi (1).

33. Le cinque liste indicate nell'art. 28 si trascriveranno in fogli affiggibili colle rispettive distinte indicazioni, o questi verran pubblicati collocandoli nelle porte della casa comunale, e delle chiese principali, facendoveli rimanere per lo spazio di otto giorni.

34. Sarà libero a ciascuno addurre nell' indicato termine le sue eccezioni, e reclamare per le omissioni, erronee indicazioni, o per tutt' altro, che possa dar motivo a giuste doglianze ed emende.

35. Alla porta della chiesa principale del Comune sarà attaccata una cassettina a tre chiavi diverse, con un foro nella parte superiore atto a farv' introdurre un piccol volume di carte.

Delle tre chiavi terrà una il Sindaco, un' altra il Parroco più anziano, e la terza uno de' maggiori possidenti designato dalla Commessione marittina.

In questa cassettina potranno essere introdotti i reclami, le memorie o avvertenze, e potranno anche non essere firmati.

36. Elassi gli otto giorni, non vi sarà più dritto a reclamo per parte degli ascritti, salvo la rettifica di ufficio degli errori o delle omissioni devoluta al Consiglio provinciale di riezione; e salvo ancora l' ammissione dei reclami tardivi, che il Consiglio medesimo troverà degni di esame, ed i quali, previe le convenienti indagini, discuterà, emettendo i suoi avvisi da rassegnarsi al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, che provocherà su di essi le nostre Sovrane determinazioni.

37. A piedi di quel notamento o stato collettivo sarà aggiunta l' indicazione del numero progressivo, al quale si giunge nell' eseguire la chiamata degli ascritti, onde serva di avviso a ciascuno.

(1) Nella terza parte degl' individui di una sola famiglia, che a senso dell' Art. XXXII deve al massimo far parte di un medesimo turno di chiamata, noverar si debbono anche coloro che stiano servendo nell' armata di terra — (*Real Rescritto de' 25 Gennaio 1843.*

38. La prima operazione, a cui, dopo ciò, proceder deve la Commessione, sarà l'apertura della cassettina a tre chiavi, e la successiva discussione ad uno ad uno di tutt' i reclami e di tutte le avvertenze, che vi si rinverranno.

Verificandosi in tal disamina qualche omissione per proprio fatto o frode di taluno degli ascritti, sarà egli al momento trattenuto, o ricercato se non si trovi presente; e sarà obbligato a servire come se avesse il primo numero nel turno di chiamata.

Colui, che avrà data opera all'omissione o alla frode, sarà punito a norma delle leggi.

39. Eseguita tal discussione, la Commessione delibererà sull'eccezioni e sui motivi di esclusione prodotti, redigendone processo-verbale, in cui dovranno dinotarsi per ciascun individuo dello ripetute classi, al quale i documenti appartengono, tutte le ragioni, donde emerga per lui l'obbligazione di servire, ovvero d'esserne escluso

40. È accordato un termine di quindici giorni per reclamare contro le deliberazioni della Commessione locale, a decorrere dall'epoca in cui siano state notificate agli interessati, rimanendo salva l'abilitazione di produrre tardivi reclami per eccezioni legali e marcate, in conformità di ciò che trovasi prescritto nell'art. 36.

41. Delle deliberazioni emesse dalla Commessione locale la notifica dovrà aver luogo non più tardi del dì seguente; e si eseguirà in Napoli e negli altri Comuni di seimila anime in sopra, mercè l'affissione alle porte delle case comunali, ed a quelle delle parrocchie.

Nei Comuni minori di seimila anime tal notificazione sarà praticata personalmente o a domicilio.

42. Riconoscendosi dalla Commessione esentabile taluno tra gli uomini di mare, o tra coloro ch'esercitano mestieri di maestranze attinenti alla marina, non sarà egli perciò escluso dagli allistamenti nelle chiama e posteriori di ascritti al servizio.

43. Scoprendosi degli omessi, non si mancherà di aggiungerli alle liste delle rispettive classi.

44. Gli ascritti, che trovansi nell'atto dell'appello attaccati da malattia qualunque non compresa nell'elenco annesso al presente regolamento, e che per guarire avessero bisogno di curarsi nell'ospedale, potranno meritare un'esenzione temporanea.

45. Tale esenzione temporanea consistendo nell'abilitazione di non marciare, colui che l'avrà ottenuta rimane obbligato presentarsi al nuovo primo bisogno, purchè si trovi interamente ristabilito.

46. Rimane a responsabilità de' Sindaci di badare che gl'individui, i quali avranno ottenuto la esenzione temporanea, abbiano cura di guarire e presentarsi al nuovo appello.

47. La Commessione marittima farà conoscere al Consiglio di ricezione la infermità, che vieta all'ascritto la marcia; onde questo collegio ne stenda processo-verbale, in cui terrà conto del parere dei professori sanitari addetti al Consiglio, e de' certificati de' medici comunali, convalidati dalle firme del Sindaco e del Parroco: documenti che l'individuo dovrà far presentare.

rina rassegnerà a noi rapporto col parere indicando a chi debbono essere imputate.

TITOLO III.

Cambi, sostituzioni, refrattari e disertori, eccezioni ed esclusioni.

CAPITOLO VIII.

Cambi, ed altri modi di sostituzioni.

57. Gli ascritti chiamati a marciare potranno sostituire in loro vece un cambio nella persona d' uno ascritto dello stesso Comune, il quale riunisca tutte le qualità necessarie al servizio de' bastimenti da guerra, e non sia di classe inferiore al chiamato.

58. Il rimpiazzato dovrà essere il requisito in vece del cambio allorquando giungerà per questo il turno di chiamata, e si troverà tuttavia in servizio.

59. I padri di famiglia avranno sempre il dritto di farsi rimpiazzare da uno de' loro figli già ascritti marittimi, qualora questo vi acconsenta, e sia atto al servizio; ma quando sarà il medesimo chiamato a marciare per proprio conto, non potrà essere esentato per aver rimpiazzato il padre, a meno che costui non volesse spontaneamente supplirlo.

CAPITOLO IX.

Refrattari e disertori.

60. Nel caso che alcuno degli ascritti evadesse dopo l' affissione delle note, nelle quali è annoverato, o non si presentasse indi all' intimazione ricevuta per la partenza, il Sindaco comunale lo farà arrestare e condurre per mezzo della Gendarmeria al Consiglio di ricezione.

61. Tali refrattari e coloro, che disertassero da' luoghi di loro destinazione, saranno obbligati a servire per anni sei consecutivi, senza poter ottenere nemmeno permessi temporanei; e in caso di recidiva passeranno a servire nella truppa di linea.

62. I Comuni son tenuti a rimpiazzare quelli, che evaderanno prima della marcia o nel viaggio pel Consiglio di ricezione; ma non già quelli, che diserteranno dopo essere stati ammessi dal Consiglio medesimo.

63. Rimane inoltre applicato, relativamente ai refrattari e disertori, quant' altro è prescritto nel capitolo IX del Real decreto de' 19 marzo 1834.

CAPITOLO X.

Eccezioni, ed esclusioni.

64. Non saranno compresi ne' ruoli di chiamata i capitani, padroni, e piloti de' legni mercantili, eccetto il caso di urgenti circostanze; e per esse non saranno chiamati che coloro i quali, non si trovassero in esercizio delle loro funzioni, o impegnati ad esercitarle.

65. I piloti pratici saranno esclusi dalle chiamate quando queste non abbiano per oggetto il servizio del luogo medesimo.

66. I marinari, che per mancanza di padroni ascritti, funzionano da padroni di piccole barche di cabotaggio colle debite autorizzazioni, saranno esclusi dalle chiamate al servizio (1).

67. Ogni uomo di mare, che avrà tre figli ascritti nelle matricole, sarà esente dal marciare, ed in conseguenza non compreso nel corrispondente ruolo di chiamata.

Quelli, che fra i detti suoi figli saranno morti in combattimento o in servizio sui Reali legni da guerra, o pure che saranno stati dichiarati inabili per effetto di ferite riportate in azione da guerra o per accidenti o per malattie contratte in servizio, saranno sempre reputati presenti.

68. Tutti gli altri ascritti marittimi soggetti alle chiamate rimangono, nella libertà di poter esercitare la pesca, e la navigazione; ma allorchè si allontanano per questo esercizio dal Comune, ove sono matricolati, dovranno farne inteso il Sindaco, onde ne prenda nota nei registri, e nei ruoli di chiamata.

Quando nel formarsi i ruoli medesimi si trovino gli ascritti per alcuna delle enunciate cause assenti, verranno essi compresi principalmente in quelli della sussecutiva chiamata.

69. Non possono essere ammessi a servire nella Real marina i condannati per furto, per falso, o per misfatto qualunque a pena criminale.

70. Sono esclusi dalle quote pel servizio della Real Marina gli ascritti.

1° Se sieno affetti da vizî organici, o evidentemente mal conformati, e deformi, come i ciechi, i gobbi, i claudicanti, gli storpî viziati negli arti principali;

2° Se siano affetti da una delle malattie o fisiche imperfezioni anche incompatibili col servizio della Real Marina, ed indicate nell' elenco qui appresso riportato.

---

(1) Si permette continuarsi a rilasciare agl' individui che aspirano ad essere compresi nella classe di padroni de' piccoli legni li fogli corrispondenti sino a che il numero non giunga a tale da potere li proprietarii di detta specie eleggere gli uomini al comando degli stessi. (*Ministeriale de' 28 novembre 1840.*)

ELENCO

Delle malattie, e de' vizii di conformazione che escludono dal servizio della Marina Militare.

CAPITOLO I.

Malattie generali, o che possono manifestarsi in tutte le parti del corpo.

1. L' aneurisma interno ed esterno;
2. Le tabi;
3. Lo scorbuto generale;
4. L' idropisia;
5. La spina ventosa;
6. L' idrorachitide;
7. L' esostosi considerevole da ledere le funzioni delle parti dove esistono;
8. L' osteo-malacia;
9. Le carie e necrosi estese;
10. Le scrofole voluminose, ed il vizio scrofoloso generale;
11. Gli scirri, e le affezioni cancerose;
12. I tumori cistici, ed i lipomi voluminosi qualora impediscono l' uso delle parti;
13. Le fistole incurabili;
14. Le paralisi;
15. L' epilessia;
16. La polisarcia avanzata;
17. Le malattie mentali giuridicamente conosciute e documentate.

CAPITOLO II.

Malattie delle cute generali e parziali.

18. La lebbra, e l' elefantiasi;
19. La pellagra;
20. L' erpete cronico e vasto;
21. Le piaghe ampie sostenute da vizio generale e locale inamovibile;
22. Le cicatrici vaste e solide in vicinanza delle articolazioni da impedire l' esercizio delle parti.

(1) In prosieguo è inserito altro elenco delle malattie approvato con Sovrana Risoluzione de' 5 Aprile 1844.

CAPITOLO III.

Malattie e vizii di conformazione delle diverse parti del corpo.

SEZIONE I.

CAPO. — PARTE CAPELLUTA.

23. La tigna ;
24. L' alopecia generale.

Occhi.

25. La blefaroptosi o il rilasciamento delle palpebre ;
26. Il lagottalmo, o sia ritiramento permanente inamovibile di una delle palpebre da lasciare scoperta una gran parte del bulbo;
27. I tumori infraorbitali con minaccia di esoftalmia ;
28. L' encantide maligna ;
29. L' epifora , o scolo involontario delle lagrime ;
30. La fistola lagrimale ;
31. Lo pterigio ;
32. Il leucoma che copre parte della pupilla, stafiloma e cateratta;
33. La cecità completa d' un sol' occhio ;
34. La miopia al terzo grado ;
35. L' amaurosi completa ed incompleta ;
36. L' avanzato strabismo ;
37. L' albinismo.

Naso.

38. La mancanza del naso ;
39. L' ozena ;
40. Il polipo maligno nelle narici.

Bocca e fauci.

41. L' escrescenze cancerose ;
42. Lo stomacace ;
43. La mancanza di notevole porzione della lingua , e le ulceri sordide e maligne ;
44. La distruzione del palato molle ed osseo ;
44. La disfagia essenziale ;
46. Il fiato puzzolente derivante da cagioni inamovibili,

Orecchie.

47. L' otirrea ,
48. La sordità a grado avvanzato.

Collo.

49. Il broncocele.

SEZIONE II.

Tronco , e Petto.

50. La cifosi ;
51. L'asma convulsiva ed umorale ;
52. La palpitazione per vizio organico ;

Addomine.

53. Il vomito cronico ;
54. La timpanite ;
55. L'ernie d'ogni sorta ;
56. L'ipospadia verso la metà dell'asta ;
57. Il catarro cronico della vescica ;
58. Le fistole orinarie ;
59. La nefrite calcolosa , ed i calcoli vescicali ;
60. Il testicolo rimasto all'imboccatura dell'anello ;
61. Il sarcocele , l'idrocele , e l'ematocele a gradi inoltrati ;
62. Il fungo ematode ;
63. La perdita de' testicoli ;
64. La procedenza del retto,
65. La scirrosità del retto , del pari che le fungosità antiquate dello stesso ;
66. Le fistole e le ragadi antiche dell'ano ;
67. L'emorroidi molto gonfie e voluminose.

SEZIONE III.

Estremità toraciche ed addominali.

68. L'anchilosi completa ed incompleta.
69. I piedi torti congeniti;
70. Le varici degli arti ;
71. La podagra ;
72. La cattiva riunione delle fratture da recare incomodo all'uso delle membra ;
73. Le antiche non ridotte lussazioni.
74. I tumori bianchi delle articolazioni ;
75. L'ischiade ;
76. La coxalgia ;
77. Le ritrazioni o storpiature , allorchè impediscono l'uso di un membro o delle dita delle mani e de' piedi ;
78. Le difformità delle mani e de' piedi ;
79. La mancanza di due o più dita delle mani e de' piedi , o la piegatura permanente di uno o più di essi da impedire il libero uso tanto delle mani che dei piedi.

Napoli 20 gennaio 1840.

ELENCO

Delle malattie, e de' vizî di conformazione che escludono dal servizio della Marina Militare approvato da S. M. (D. G.) con Sovrana Risoluzione del 5 Aprile 1844; affine di render completo quello annesso al Real Decreto de' 20 Gennajo 1844 per l' Ascrizione Marittima.

TITOLO I.

Delle malattie generali, e di quelle che possono verificarsi in tutte le parti del corpo.

1. La mancanza di sviluppo macchinale, e di preferenza del sistema muscolare, e de' caratteri che costituiscono lo stato di virilità.
2 La permanente, o ricorrente alterazione delle facoltà intellettuali.
3. Il marasmo.
4. La cachesia per costituzione individuale, o per postumo di malattia.
6. La polisarcia generale, o parziale dell' addomine, da non potere adempire ai propri doveri con agilità.
6. L' anasarca, e la leucoflemazia generale.
7. La cronica parziale edema, particolarmente alle gambe ed ai piedi (*)
8. L' idro- rachitide degli adulti.
9. Lo scorbuto.
10. L' abito aneurismastico generale, e l' aneurisma interno, ed esterno.
11. Il vizio sifilitico generale (*)
12. L' esostosi per vizio congenito da recare incomodo all' uso delle parti da distinguersi dall' esostosi per processo morboso secondario. (*)
13. L' osteo-malacia, o sia il rammollimento delle ossa.
14. La carie, e la necrosi.
15. La spina ventosa.
16. Il vizio scrofoloso, o le scrofole voluminose.
17 Gli scirri e le affezioni cancerose.
18. I tumori cistici voluminosi, ed i lipomi, maggiormente se impediscono l' uso delle parti.
19· Gli accessi linfatici.
20. Le fistole croniche.
21. I perenni annosi esutorî per veduta medica, come vescicanti, setoni, cauterio. ec. (**)
22. La cronica infiammazione di una o più articolazioni per vizio reumatico, venereo, artritico, e di ogni altra parte macchinale.
23. La paralisi.
24. Le vertigini caduche e tenebrose riconosciute. (**)
25. L' epilessia (**)
26. Le convulsioni e moti convulsivi generali o parziali, tonici o clonici. (**)

27. L' ipocondriosi, e la nostalgia per permanente cagione. (*)
28. Il tremore a grado avanzato. (**)

TITOLO II.

Delle malattie della cute generali, o parziali.

29. Le croste di tigna sparse per la superficie del corpo.
30. La lebbra e l'elefantiasi.
31. La pellagra.
32. Erpete cronico e vasto.
33. Le piaghe ampie, e croniche.
34. Le cicatrici vaste, aderenti, ed aggrinzate, specialmente nelle vicinanze delle articolazioni da impedire il libero uso delle parti.

TITOLO III.

Delle malattie interne o esterne che possono essere, o avvenire nel tronco ed all' estremità toraciche ed addominali

CAPITOLO I.

Capo.

Parte Capellata.

35. La tigna generale, e le croste parziali vere.
36. L' alopacia generale, o interspersa colla mancanza marcabile de' capelli senza speranza di riproduzione.
37. La mancanza di una porzione delle ossa del capo tuttochè si sia formata la cicatrice.
38. L' escrescenze cornee, ed i tumori di qualunque natura da impedire l'uso del cappello o dello shakos.

Occhi.

39. La mancanza della maggior parte delle sopracciglia e ciglia o sia la modarisi
40. La trichiasi vera (entropio) o sia il volgimento in dentro de' tarsi.
41. Il rilasciamento paralitico delle palpebre (blefaroptosi)
42. Il lagottalmo o sia ritraimento permanente di una delle palpebre da lasciare scoverta gran parte del bulbo.
43. La mancanza parziale di una delle palpebre da lasciare scoverta gran parte del bulbo.
44. I tumoretti di qualunque natura nelle palpebre e parti circostanti da comprimere, o protuberare in fuori il bulbo, ed alterare la facoltà visiva.
45. L' encantide maligna.
46. La tigna palpebrale cronica.

47. L' epifora o scolo involontario delle lagrime, cronico per qualunque cagione, o la fistola lagrimale riconosciuta.

48. La ottalmia cronica della congiuntiva palpebrale, o del bulbo.

49, Lo pterigio cronico il di cui apice occupi la cornea, e porzione del cerchio della pupilla.

50. Il leucoma che copre porzione della pupilla.

51. La procidenza dell' iride a grado di essere alterata la forma, o la dimensione del cerchio pupillare, o lo stafiloma pellucido della cornea.

52. L' ipopio nello stato cronico, quando la raccolta del pus sia nella camera anteriore, non tra le lamine della cornea, semprechè non interessi la pupilla.

53· La cecità anche di un solo occhio, sia per panno, per cateratta, per amanrosi, per disorganizzazione del bulbo o per altro vizio.

54 La miopia conosciuta (**)

55. L'amblopia, o vista diminuita conosciuta.

56 La diplopia, o vista raddoppiata permanente (**)

57. La nittalopia o vista di notte, e non di giorno, e l' emeralopia, o vista di giorno e non di notte, che si sieno confermate. (**)

58. La miosi, o contrazione permanente della pupilla.

59. Lo strabismo a grado avanzato da rendere difettiva la visione.

60. Gli albini, o leuco-etiopi,

Naso

61. La perdita del naso, di una pinna, o del setto di esso.

62. L' ozena vera (*).

63. La depressione morbosa deforme da incomodare il respiro.

64. I polipi voluminosi carnosi, o maligni.

64. L' epistassi ricorrente riconosciuta (**).

Bocca e Fauci.

66. Il labro leporino anche semplice.

67. I grossi tumori varicosi delle labbra.

68. Lo spasimo cinico cronico.

69. I porri cancerosi alle labbra.

70. La perdita di parte della mascella superiore, o inferiore,

71. L' epulide voluminosa.

72. Le produzioni polipose, pronunziate chiaramente.

73. La stomacace vera per qualunque cagione.

74. La carie di otto denti almeno.

75. I polipi ed altri vizi all' antro d' igmoro: bocca o fauci.

76. La fistola salivale antiquata, esterna o interna.

77. La ranula vera.

78. La mancanza di porzione della lingua, le ulcere croniche e sordide, l' ingrossamento della stessa, ed i tumori cronici che possono manifestarsi su di essa.

79. La paralasi confermata della lingua.

80. La distruzione del palato sì molle che osseo.

81. Il cronico ingorgo delle tonsille.
82. Il cronico prolungamento edematoso, o canceroso dell'ugola.
83. La disfagia, o paralasi permanente dell'esofago (*).
84. La mutolenza, afonia, o balbuzie conosciuta (**).
85. Il fiato puzzolente, non provveniente dalla poca proprietà dei denti (**).

ORECCHIE.

86. La mancanza totale di un'orecchio.
87. Il polipo scirroso al meato uditivo interno, o esterno, e tutte le lesioni, o vizî incurabili dell'organo dell'udito, che impediscono di sentire a data distanza (**).
88. L'otirrea vera, o sia lo scolo fetente dalle orecchie o dall'una di esse (**).
89. La sordità a grado notevole (**).

COLLO.

90. Il broncocele bene pronunziato da non poter portare il cravattino senza incomodo, ed esercitare pressione alle parti sottoposte.
91. Collo torto permanente (**).

CAPITOLO II.

TRONCO.

Petto.

92. La considerevole depressione dello sterno.
93. La gibbosità anteriore o posteriore pronunziata.
94. Le notevoli deviazioni laterali della spina, e delle pelvi. La cifosi pronunziata.
95. L'ernia de' pulmoni.
96. Il catarro cronico (**).
97. L'emottisi ricorrente (**).
98. La tisi pulmonale e tracheale al primo grado conosciuta (**).
99. L'asma convulsiva, ed umorale (**).
100. Il palpito convulsivo, e quello dipendente da vizio del cuore, e de'grossi vasi arteriosi (**).
101. L'idrotorace (*).

Addome.

102. Il vomito cronico per vizio organico (*).
103. Il vomito sanguigno, e la melena, o vomito nero (**).
104. La fisconia profonda, ed inveterata, e la tabe addominale (**).
105. La timpanite cronica (**).
106. L'ascite.

107. Gli ascessi freddi lombari, e quelli dello psoas (*).

108. L'ernia di ogni specia.

109. La mancanza dell'asta.

110. Il carcinoma dell'asta.

111. L'ipospadia quante volte l'apertura innormale dell'uretra sia circa la metà dell'asta (*).

112. I notevoli stringimenti all'uretra (*).

113. L'iscuria, la stranguria e la discuria conosciuta (**).

114. La incontinenza di urina (**).

115. La piuria (*).

116. Il diabete bene specificato (*).

118. Le fistole urinarie (*).

118. La nefritide calcolosa, e la renella (**).

119. Il testicolo uscito in parte, o in tutto dall'anello, ma non disceso nello scroto (*).

120. Il varicocele ed il cirsocele manifesto, o sia la dilatazione delle vene dello scroto, e dell'empidimo, o quella delle vene del cordone spermatico.

121. Il sarcocele manifesto.

122. L'idrocele, e l'idrosarcocele riconosciuto.

123. L'ematocele, ed il fungo ematode del testicolo

124. L'adrofia anche di un solo testicolo, non per causa traumatica ma sostenuta, e prodotta da cattiva costruzione macchinale.

125. La mancanza di ambi i testicoli per processo morboso.

126. La diarrea abituale riconosciuta.

127. Il prolasso dell'intestino retto riconosciuto (**)

128. Le scirrosità, e le fungosità dell'intestino retto riconosciuto (**).

129. Le fistole all'ano, e le ragade manifeste (*).

130. Il polipo al retto manifesto.

131. L'incontinenza inveterata delle fecce.

132. L'emorroide gonfie permanenti o ricorrenti (**).

133. Il flusso emorroidario conosciuto (**).

CAPITOLO III.

Estremità toraciche ed addominali.

134. La notevole sproporzione degli arti col tronco, e la manifesta disuguaglianza nella reciproca direzione, grossezza, e lunghezza degli stessi.

135. L'anchilosi completa ed incompleta delle articolazioni, o l'immobilità, o la difficoltà del loro movimento, non che quel sensibile scroscio che porta incomodo, e rende difficile l'uso delle stesse articolazioni.

136. La notevole divergenza, o convergenza delle ginochia, e de' piedi, o sia il varo, e valgo.

137. I piedi torti congeniti.

138. Le ginocchia troppo piegate in avanti, o in dietro, sia per vizio primitivo di conformazione, o acquisito per corso di malattia.

139. Le varicosità antiche e copiose nelle cosce, ed alle gambe.

140. Il rivolgimento considerevole del femore in dentro, o in fuori.

141. L'atrofia delle membra principali.

142. La ischiade nervosa riconosciuta (**).

143. La podagra, la chiragra, la gonagra riconosciuta (**).

144. Le fratture malamente riunite da portare incomodo nell'esercizio del membro che n'è gravato.

145. Le lussazioni non ridotte ed irreducibili.

146. L'idrartro, o il tumore bianco delle articolazioni, o di qualunque altra natura manifesto.

147. I corpi estranei nelle articolazioni.

148. La claudicazione riconosciuta (**)

149. La coxalgia (**)

150. Le storpiature, o ritrazioni che impediscono l'uso di un membro, o di qualunque dito delle mani, o de' piedi; per questi ultimi però quante volte sia uno o più di essi contraffatti, ed attratti da non potere calzare, o esercitare liberamente la progressione, e montare sopra il maneggio delle vele a bordo de' legni.

151. La difformità permanente delle mani, e de' piedi.

152. La perdita d'un membro, o sia la mutilazione.

153. La mancanza totale di qualsiasi dito delle mani.

154. La piegatura, o l'estensione permanente di qualunque dito delle mani per qualsivoglia causa, non che l'anchilosi delle articolazioni delle falangi da rendere incomodo nell'adempire ai propri doveri.

155. La mancanza dell'ultima falange del pollice dritto o sinistro.

156. La mancanza di una falange a qualsiasi dito della mano dritta.

157. La mancanza delle ultime falangi di due o più dita della mano sinistra.

158. La mancanza parziale di uno degli alluci, o di più dita del piede stesso, o dell'ultime falangi di essi.

159. L'eccedenza in numero delle dita delle mani, o de' piedi

160. L'allungamento innormale di qualsivoglia dito de' piedi.

161. L'ugna incarnata dell'alluce, e la degenerazione dell'ugne per vizio qualunque esso sia.

Nota

Non avendo nella visita, o ricezione degli ascritti marittimi la propria convinzione che le malattie notate negli articoli contrasegnati con un asterisco, (*) sieno ai sensi dell'Elenco, o che possono essere procurate, o simulate, la Commissione marittima, i Professori destinati alla visita, o contro visita, ed il Consiglio Centrale Sanitario militare prima di dare il giudizio, potranno mandare l'individuo in osservazione in qualche Spedale militare per l'accerto della esistenza della malattia.

Per gli articoli poi che sono controsegnati con due asterischi (**), le Commissioni dell'ascrizione marittima destinate alla spedizione della quota degli ascritti marittimi, previa la presentazione dell'atto di notorietà, e la propria conoscenza, e previo il parere del Professore destinato alla visita, sotto la loro risponsabilità, potranno accordare un temporaneo congedo all'individuo.

Istruzioni relative ai congedi provvisori da rilasciarsi agli ascritti marittimi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 gennaio 1841.

Il Direttore del Ministero della Guerra e Marina mi ha dato partecipazione delle istruzioni, che giusta le intenzioni di S. M. il Re N. S. debbono eseguirsi nel darsi i congedi provvisori agli ascritti marittimi destinati al servizio della Real Marina.

Ed io qui appresso riporto le istruzioni medesime, perchè vi dia, e faccia darvi il più esatto adempimento.

Art. 1. Gli ascritti marittimi al servizio della Real Marina durante il turno di tre anni di servizio stabilito coll' art. 19 del regolamento sull' ascrizione marittima approvato col Real Decreto de' 20 gennaio 1840 possono essere provvisoriamente congedati con l' obbligo di tenersi pronti a qualunque chiamata, a ripresentarsi durante il detto periodo.

2. Essi riceveranno un congedo provvisorio in carta rossa in cui sarà detto N. N. *viene congedato dal servizio attivo nel corpo con l' obbligo di tenersi pronto a qualunque chiamata, e ripresentarsi durante il periodo di tre anni fissato nel detto regolamento*: fermo rimanendo di darsi i congedi definitivi in carta bianca a quelli congedati per inutili, o per altra eccezione ai termini della legge.

3. Per coloro ai quali la durata del servizio sarà stata aumentata per effetto di condanna di Consiglio di guerra il periodo di tre anni si aumenterà in proporzione.

4. Terminato il cennato rispettivo periodo, l' Ispettore del personale Maggior Generale della Real Marina spedirà i congedi definitivi in carta bianca agl' Intendenti delle Provincie, i quali avranno cura di farli consegnare agli interessati, ritirandone quelli in carta rossa, che rimetteranno al Comandante del Real Corpo dei cannonieri-marinari.

5. Il Comandante del Corpo suddetto nel rilasciarsi i congedi provvisori, dovrà far noti all' Intendente della corrispondente Provincia i nomi degli uomini, che nel territorio della medesima si dirigono inviandogli copia delle filiazioni, e specificando il dì della loro partenza.

6. Ogni individuo, che abbia ricevuto il congedo provvisorio, dovrà recarsi al luogo di suo domicilio in un tempo non maggiore del doppio numero di tappe militari frapposte tra la stazione del corpo d' onde parte, ed il domicilio stesso. Un ritardo maggiore non giustificato da ragioni imponenti lo farà dichiarare refrattario.

7. Pel cambiamento di domicilio sarà eseguito il prescritto nel regolamento per l' ascrizione marittima.

8. Gli ascritti in congedo provvisorio potranno navigare sui legni da commercio; ad oggetto però di poter essere pronti possibilmente alle chiamate, sarà loro accordato il permesso di navigare sui detti legni, in modo che pel primo del mese di giugno di ciascuno anno si trovino pronti per la chiamata, beninteso, che qualora non occorressero al servizio dei Reali legni dietro gli uffizi, che il Ministero di Marina dirigge-

rà a quello degli Affari Interni, potrà accordarsi ad essi ulteriore permesso.

9. Sono eccettuati quelli, che esercitano la pesca del corallo, ai quali sarà dato il permesso pel tempo indispensabile all'uopo.

10. Per poter un' ascritto ottenere lo enunciato permesso, dovrà farne la regolare domanda alla Commessione marittima del proprio Comune, la quale l' accorderà con le norme sopra stabilite, e ne informerà l'Intendente della Provincia, che ne preverrà il Comandante del Real corpo enunciato per prenderne ragione nel corrispondente registro, ch' egli stesse dovrà tenere. (1)

11. La Commessione sarà solidaria per la responsabilità di qualunque facilitazione abusivamente concessa nell' accordarsi permessi.

12. Essa, non menocchè l' Intendente della Provincia, terrà registro dei permessi accordati.

13. Se un' ascritto, terminato il tempo del suo permesso, non si presenta alla Commessione, sarà considerato come refrattario, a meno che non giustifichi, con validi documenti i motivi, che ne lo hanno impedito.

14. Saranno egualmente dichiarati refrattari gli ascritti i quali non si presenteranno subito alle chiamate.

I velieri debbono essere anche compresi nelle matricole dell' ascrizione marittima come veri artigiani di mare.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 3 giugno 1840.

Poichè per l' art. 9 del regolamento annesso al Real decreto sull'Ascrizione marittima del 20 gennaio ultimo debbono noverarsi nella matricola destinata all' annotazione degli artigiani di mare i maestri d'ascia, i calefati, ed i bozzellari; questa tassativa designazione aveva fatto dubitare che non dovessero esservi compresi i velieri.

Le istanze di costoro per venirvi noverati fondate nella circostanza d' essere dessi a differenza de'bozzellari, ed artigiani, e naviganti insieme, i favorevoli pareri delle autorità superiori della Real Marina la considerazione che la Sovrana mira del Re N. S, nell' emanare l' enunciato atto legislativo quella si fu di favorire in generale le arti occorrenti alla marina, e l' altra di non essersi fatta nell' art. 1° del regolamento eccezione alcuna in ordine agli artigiani di mare da comprendersi tra gli ascritti; tutte queste ragioni mi hanno in somma determinato a far presente a S. M. che potesse benignarsi di prescrivere che i velieri debbono es-

(1) Non debbono li marinari in congedo presentare il foglio di ricognizione per ottenere il permesso d'imbario, ma la sola esibizione dell'ottenuto congedo è sufficiente (*Ministeriale de' 20 Febbraio 1841*.

sere anche compresi nelle matricole dell'Ascrizione marittima come veri artigiani di mare.

E la M. S. nell' ordinario Consiglio di Stato del 24 del p. p. mese si è degnata uniformarsi a tale mio parere.

Io quindi nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso di risulta.

—

Debbonsi pure allistare nelle matricole de' marinai gl' individui d' anni 18 a 25 che si trovano già compresi nelle matricole de' muzzi, o alunni passate da' capitani di porti a' sindaci comunali, che abbiano adempiuto ad una delle condizioni contemplate nell' art. III del regolamento approvato con decreto de' 20 gennaio 1840.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 Giugno 1840.

Poichè coll' art. VI del regolamento annesso al Real decreto sull' Ascrizione marittima de' 20 gennaio ultimo si prescrive, che dall' età di anni 18 sino a' 25 compiti non sarà permesso ad alcuno di farsi allistare sulla matricola, ad eccezione di coloro, che al presente servono ne' diversi rami della Real Marina, si è chiesto conoscere se gli altri individui che in atto contano dett'età debbano o no essere ascritti. Ed il Ministero della Marina da me in proposito consultato ha espresso il parere, che gl' individui di anni 18 a' 25 che si trovano già compresi nelle matricole di muzzi o alunni passati dai capitani di porti ai sindaci comunali, e che abbiano adempiuto ad una delle tre condizioni contemplate nell' art. III del regolamento debbano essere ascritti tra marinari; ma non già gli altri che nella stessa posizione non trovansi.

Essendomi io quindi uniformato a tal parere glielo comunico, onde vi si attenga cotesto Consiglio di ricezione.

—

I Commissarí di guerra dovendosi co'Consigli di ricezione condurre in occasione di chiamata di uomini di mare al servizio in luogo diverso da quello ove risiedono, in tale assenza sono rimpiazzati da coloro che per le decisioni in vigore sono destinati ad esercitarne le funzioni; ed i Capitani di porto nelle occasioni medesime surrogati da' sindaci comunali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 Giugno 1840.

Il Ministro della Marina ha risoluto:

1° Che i Commissarî di guerra i quali alle occasioni di chiamate degli uomini di mare al servizio debbono trasferirsi cogli altri membri dei Consigli di ricezione in luogo diverso da quello in cui risiedono sieno in tale assenza rimpiazzati da coloro che per le decisioni in vigore sono destinati ad esercitarne le funzioni.

2° Che i Capitani di porto sieno alla occasione medesima surrogati da' sindaci comunali.

3° Che non segua contemporaneamente la riunione di que' Consigli di ricezione nei quali intervenir deve lo stesso Capitano di porto.

Io quindi nel comunicare a lei tutto ciò per l'adempimento in ordine a quest' ultima determinazione trovo conveniente di disporre, che quello di più Consigli di ricezione, ne' quali intervenir debba il Capitano di porto residente in un medesimo luogo proceda prima all'ammissione dei marinari al servizio che più lontano sia dal dipartimento di Marina, al quale devono costoro essere diretti.

Sono chiamati a sostituire i Commissarî di guerra presso i Consigli di ricezione di ascrizioni marittime i Presidenti de' Consigli di guerra di guarnigione, ed in mancanza di questi i sindaci comunali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 luglio 1840.

Essendosi richiesta una precisa norma sul dove e da chi debbono essere sostituiti i Commissari di guerra presso i Consigli di ricezione, allorquando ha luogo una chiamata di uomini di mare al servizio, il Ministro della Guerra e Marina ha dichiarato, ed io le manifesto per suo governo:

1° Che i Commissarî di guerra assenti, impediti o mancanti debbano essere rimpiazzati dai Presidenti dei Consigli di guerra di guarnigione, quando i Consigli di ricezione si riuniscono all'occasione succennata nelle Capitali delle Provincie e in luoghi in cui vi sieno tali funzionarî.

2° Che nel caso un Consiglio di leva si riunisca in un Comune in cui

i funzionari medesimi mancano, dovrà fare da Commissario del Re il Sindaco locale e quando quest'ultimo o non sia idoneo all'adempimento dell'incarico di cui trattasi, o non possa assumere per le sue ordinarie ed estraordinarie cure, sarà surrogato da un Sindaco di un comune vicino.

Indicazione del modo di provocare la rivaluta delle anticipazioni fatte agli ascritti marittimi spediti al servizio, ed il pagamento delle indennità di condotta e vacazione a'membri de'Consigli di ricezione trasferiti fuori residenza.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 novembre 1840.

I Consigli di ricezione, che non amovendosi da'capiluoghi delle Provincie al di quà del Faro, hanno eseguita la chiamata de' marinari di nuova leva, han provocato la rivaluta delle somme a costoro anticipate per prest e per razioni giornaliere.

Taluni tra' Consigli medesimi, che han poi dovuto trasferirsi in Comuni diversi da'Capiluoghi delle rispettive Provincie, oltre dell'enunciata rivaluta, han domandato il pagamento delle indennità di condotta e vacazioni, del compenso agli impiegati dell'Intendenza, e de' gasti di scrittojo.

Ed avendo io interessato per tali rivalute il Direttore del Real Ministero della Guerra e Marina, dai suoi riscontri risulta:

1° Che il Consiglio di Amministrazione del Real Corpo de' marinari cannonieri avrebbe dovuto eseguir soltanto la rivaluta delle anticipazioni del prest somministrato agli ascritti inviati al servizio, e non già quella del pagamento delle razioni, delle quali avrebbe dovuto aver cura l'Intendenza Generale di Marina;

2° Che ad evitare però complicazioni abbia egli il Direttore medesimo disposto, che l'indicato Consiglio di Amministrazione adempia tanto alla rivaluta del prest, quanto a quella delle razioni; e che quest'ultimo esito sia bonificato al Corpo de'cannonieri marinari dalla Tesoreria Generale come speso per la marcia delle reclute;

3° Che le indennità di condotta e vacazioni ai componenti di que'Consigli di ricezione, i quali han dovuto da'Capoluoghi ad altri Comuni recarsi per la chiamata degli uomini di mare, siano all'uopo l'unica spesa ammissibile;

4° E che per corrispondere siffatte indennità a'membri medesimi faccia d'uopo uno stato uniforme all'annesso modello, per indicarvisi i nomi ed i gradi loro, ed il numero delle giornate vacate fuori della propria residenza.

Io quindi le fo di ciò comunicazione, onde riconosca per la rivaluta degli esiti fatti per gli ascritti il ripetuto Consiglio di Amministrazione del Corpo de'cannonieri marinari, e perchè ove il Consiglio di ricezione, cui presiede, abbia dovuto da costà altrove trasferirsi per la chiamata degli uomini di mare, l'indicato stato in duplice spedizione nel cennato scopo mi rimetta.

PROVINCIA DI

Stato delle giornate vacate da' sottoscritti membri componenti il Consiglio di ricezione in .... per l'ammissione del contingente degli ascritti marittimi al servizio della Real marina, giusta la Sovrana disposizione di S. M. il Re (D. G) de'........

NOMI E COGNOMI delle AUTORITA'	GRADI	DURATA della COMMISSIONE	NUMERO delle GIORNATE	OSSERVAZIONI
		Dal dì. . . . Al dì		

Li . . . 184.

La conoscenza dell'aritmetica, e della geometria elementare non è indispensabile a' capi costruttori de' legni di commercio, i quali già figuravano nelle vecchie matricole.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 novembre 1840.

Per l'art. XI del regolamento annesso al Real Decreto nell'ascrizione marittima de' 20 gennaio ultimo, richiedesi la conoscenza dell'aritmetica, e della geometria elementare ne' capo-maestri costruttori de' legni di commercio.

Intanto taluni tra quelli che come tali figurano nelle vecchie matricole passate da capitani di porto a' Sindaci comunali ignorano le scienze succennate.

Essendosi per tal circostanza dimandato come debbasi dare esecuzione alla disposizione anzidetta, S. M. a rapporto del Direttore del Ministero della Guerra e Marina, si è degnata di dichiarare, che la legge recente non deve avere effetto retroattivo per quei soli maestri, la cui capacità sia stata sperimentata.

Io quindi le fo di ciò comunicazione per l'uso di risulta.

Si permette continuarsi a rilasciare agli individui che aspirano ad essere compresi nella classe de' padroni di piccoli legni, i fogli corrispondenti fino a che il numero non giunga a tale da potere i proprietari di detta specie di legni elegere gli uomini al comando degli stessi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 Novembre 1840.

Dal Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina mi è pervenuta la seguente officiale.

Eccellenza

L'Ispettore de' rami alieni della Real Marina tenendo presente il prescritto dell' art. LXVI del capitolo X del regolamento approvato col Real decreto de' 20 Gennaio scorso sull'Ascrizione marittima, ed atteso il ristretto numero de' padroni di piccoli legni addetti al trafico giornaliero in confronto del numero di tali barche bastantemente vistoso, ha proposto di continuarsi a rilasciare agl'individui, che aspirano ad essere compresi in detta classe, i fogli corrispondenti, fino a che il numero non giunga a tale da potere i proprietari di dette specie di legni elegere gli uomini al comando degli stessi.

Ha soggiunto però, che i Sindaci comunali nella spedizione degli incartamenti riguardanti individui, che vogliono essere eletti marinari padroni di piccolo trafico giornaliero, facciano rilevare con apposito rap-

porto, che l'uomo, pel quale spediscono l'incartamento istesso, sia casato o vedovo, e nel caso fosse celibe, di trovarsi a numero alto in modo da non potere essere chiamato al servizio. «

E questa Real Segreteria di Stato essendovisi uniformata, ha l'onore di manifestarlo a V. E., onde possa compiacersi emettere di sua parte le disposizioni corrispondenti »

Ed io ne fo a lei comunicazione, perchè alle norme, che ne risultano, faccia attenere i Sindaci de' Comuni della Provincia di sua amministrazione, loro inculcando in tale adempimento la maggior esattezza e precisione.

Le somme che i marinai in servizio della Real Marina assegnano sul loro prest alle rispettive famiglie, debbonsi da queste riscuotere in Napoli nel Quartiere direttamente, o per mezzo di persone che verranno dalle stesse, o dall' Intendente, o dal sindaco indicate.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 9 Dicembre 1840.

Erasi provocata la fissazione d'una precisa norma atta a regolare l'esazione di quella metà di soldo, che gli ascritti marittimi spediti al servizio sono facoltati ad assegnare alle rispettive famiglie dall' art. XIII del Real Decreto de' 20 Gennaio ultimo.

Ed avendo io consultato al riguardo il Direttore del Ministero della Guerra e Marina, egli mi ha fatto in riscontro tenere il seguente Real Rescritto.

» Ho rassegnato a S. M. il Re, D. G., la richiesta fatta da V. E. con ufficio degli 8 agosto ultimo per una norma circa gli assegni, che i marinari in servizio della Real Marina sono agevolati a fare alle rispettive famiglie non che quanto ha riferito l'Ispettore di quel Corpo sulle difficoltà di farli pagare nei proprî paesi, e la M. S., con Sovrana risoluzione presa da Capodimonte il dì 3 ottobre corrente, si è degnata dichiarare, che l'articolo XIII del Real Decreto dell'Ascrizione marittima, prescrivendo, che ogni ascritto in servizio possa assegnare alla famiglia, o alla persona che indicherà, non più della metà del suo prest, vuol dire, che questa persona debba essere in Napoli, e presentarsi al quartiere con la relativa cartella, come sempre si è fatto; e che se l'ascritto manchi di questa persona può ogni Sindaco o pure l'Intendente della Provincia destinare in Napoli un soggetto a percepire quell'assegno dal Corpo, ed anche a titolo di carità farlo anticipare alla famiglia bisognosa, ed esserne poi rivaluto.

Nel Real Nome lo comunico a V. E. pel convenevole uso. »

Ed io ne fo a lei communicazione perchè dia a tali dettami del Re, N. S., la più estesa pubblicazione, ed il più esatto adempimento.

Possono annoverarsi nelle matricole di marinari gli individui da 18 a 25 anni abbenchè non si trovassero annotati nelle vecchie matricole, purchè però dubbio non vi fosse che da' primi anni della loro vita esercitato avessero la pesca.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 12 Dicembre 1840.

Una disposizione che mira a garantire i dritti de' sorteggiabili per l' armata di terra è quella sancita dall' articolo VI del regolamento annesso al Real Decreto sull'Ascrizione marittima de' 20 gennaio ultimo. Vietandovisi in effetti l' annotazione in matricola degl' individui de' 18 a 25 anni si evita, che nell' età, in cui si è reclutabile, taluno si sottragga, col farsi ascrivere, dagli adempimenti ch' emanano dalle ordinarie leve.

L' importanza di questa mira e la necessità di non deviare si appalesano da se.

E quando, in conformità dei divisamenti manifestati dal Direttore del Real Ministero della Guerra e Marina, io per la circolare de' 23 giugno ultimo permetteva l' annotazione in matricola di quegli individui di dett' età, i quali si trovassero compresi nelle vecchie matricole de' mozzi passati dai capitani de' porti ai Sindaci comunali, e che avessero adempiuto ad una delle tre condizioni fissate dall' articolo 3.° del regolamento, teneva presente d' essere ciò consentaneo allo spirito della legge. La preesistenza di un fatto indubitato, l' annotazione cioè nelle matricole, e la verifica di adempimenti che aveano dovuto di molto precedere l' emanazione del Real Decreto e regolamento succennati, allontanavano del tutto il sospetto, che eludere si volessero per parte degli annotabili gli obblighi derivanti dalle leve, ed escludevano i reclami, ch' elevar potessero coloro i quali a questi van soggetti. D' altronde il vietare l' ascrizione nelle nuove matricole d' individui non noverati nelle vecchie, sol perchè la loro età fusse quella fra i 18 a 25 anni, mentre da un lato avrebbe prodotto la perdita di tanti marinari, il cui aumento è dal pubblico interesse consigliato di favorire, gli avrebbe dall'altro gittati nella desolazione e nella miseria, inabilitandoli all' esercizio del loro proprio mestiere.

Or mentre per considerazioni sì rilevanti, e sotto condizioni che ad esuberanza garantivano gl' inviolabili dritti de' sorteggiabili delle ordinarie leve, l' annotazione tra marinari degl'indicati individui era ammessa, taluno tra gl'Intendenti riferiva esservi nella Provincia da lui amministrata uomini, che fuor di dubbio sin da'primi anni della vita hanno esercitato la pesca; che all'età di anni 16 non si sono fatti annotare nelle vecchie matricole dei mozzi o alunni, e che or giunti all'età di anni 18 desiderano essere compresi in quelle destinate all' ascrizione de' marinari propriamente detti.

Derivando a riguardo degl' individui, che si trovano nell' indicata posizione, il dato della loro qualità di mozzi o alunni non dal fatto indubitato dell' annotazione nelle corrispondenti vecchie matricole, ma dal solo esercizio del mestiere, un positivo ostacolo incontrava ne' termini della legge il secondare la loro dimanda.

Facevami intanto peso il riflettere, che non venendo eglino compresi tra gli ascritti, mancherebbero di mezzi di sussistenza, rimanendo per tal motivo loro inibito l'esercizio del proprio mestiere.

Consultava il Direttore del Ministero della Guerra e Marina, ed egli consentaneamente alle mie riflessioni trovava convenevole, che si provocasse un' eccezione alla legge a riguardo de' marinari, i quali sono nella dinotata posizione.

Io tosto invocai i provvedimenti del Re, N. S., e S. M. si è degnata permettere nell' ordinario Consiglio di Stato de' 23 dello scorso novembre l'eccezione, di cui trattasi.

Quindi nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione, perchè ove nella Provincia di suo carico vi siano individui, i quali, non trovandosi compresi nelle vecchie matricole dei mozzi, esercitano però il mestiere dei marinari, ella, il Consiglio di ricezione cui presiede, e le Commessioni marittime dei Comuni vi diano adempimento.

E poichè, signor Intendente, com'ella ha potuto dedurre dalle considerazioni su espresse, molto importa che in ciò siasi molto cauto; io vivamente le raccomando d'inculcare alle Commessioni medesime la più stretta, ed esatta applicazione nella risoluzione qui contenuta.

Una non dubbia anteriorità del costante esercizio del mestiere del mare, e la piena verifica delle condizioni che richiedonsi per essere ascritto tra marinari debbono essere il fatto che supplisca alla mancanza dell' annotazione nelle vecchie matricole di mozzi o alunni, per la quale è concessa l'ammessione di costoro in quella classe. L'essere anche meno rigoroso a questo riguardo comprenderebbe una violazione della legge sull'ordinario reclutamento, dal quale si sottrarrebbero più individui, un' offesa alla giustizia col far ricadere su di altri obblighi indebitamente evitati, e richiamerebbe su chi vi avesse dato motivo una non lieve responsabilità.

Gli uomini di mare per contrarre matrimonio debbono ottenere il permesso dell' Ispettore del personale della Real Marina.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 Febbraio 1841.

Per intenzione Sovrana, gli uomini di mare al servizio della Real Marina, han bisogno per isposare della permessione dell'Ispettore del personale, e documentare di averla ottenuta con un certificato del Comandante del Real Corpo de' Cannonieri Marinari, nel quale sia indicato il nome della Sposa.

A' marinai rinviati dal servizio in famiglia è sufficiente la sola esibizione del congedo ottenuto onde potersi imbarcare.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 Febbraio 1841.

Avvertito dal Ministero di Marina che taluni Sindaci Comunali per accordare permessi d'imbarco ai marinari rinviati dal servizio in famiglia, han preteso, che costoro presentassero il foglio di ricognizione, mi affretto a prevenirla, onde ne istruisca quei Funzionari, d'essere all'uopo sufficiente la sola esibizione del congedo ottenuto.

Gli ascritti marittimi che non sono in servizio, e quelli che dopo essere stati ammessi trovansi in famiglia pel sospeso loro invio alla marina militare non hanno bisogno di superiore permesso per ammogliarsi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 12 giugno 1841.

Il Direttore del Ministero di Guerra e Marina ha dichiarato che gli ascritti marittimi, i quali non siano in servizio, non abbiano bisogno di superiore permesso per ammogliarsi, e nemmeno quelli che dopo essere stati ammessi trovansi in famiglia pel sospeso loro invio alla marina militare.

Io quindi ne la prevengo per suo governo, in continuazione della circolare dei 6 Febbraio ultimo.

Determinazioni ed istruzioni intorno alle matricole degli uomini di mare.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 Luglio 1841.

L'annotazione in matricole degli uomini di mare, e la distinta loro classificazione per la quale i diversi gradi di loro capacità sono con precisione rilevati, ed è così provveduto agevolmente all'opportunità della loro scelta sì nell'interesse della marina militare come di quella mercantile: la base sono, ed il principale elemento dell'Ascrizione marittima: di questo servizio che ha perciò tanta importanza e per la difesa dello Stato, e riguardo alla Navigazione, ed al Commercio.

Conscio di ciò, comunque dal Real Ministero della Marina mi fossero fin dallo scorso anno pervenute le matricole impresse, mi ritenni dallo spedirle per farvi annotare gli uomini di mare, ma disposi che tale

annotazione si eseguisse prima su provvisori squarci ; onde da questi su quelli trascrivendola più esatta e precisa , e senza mende riuscisse.

Riflettei , che al conseguimento di questo scopo sarebbe concorsa la precedente pratica ; e che facilmente sull' uso delle matricole surte sarebbero difficoltà da dileguarsi prima.

Due dubbi in quanto a tale uso venivano in effetti elevati :

1°. Se tanto la matricola destinata all' annotazione de' novizi , e dei mozzi , quanto l' altra stabilita per l' ascriziono de' giovanetti inferiori ad anni sedici , i quali abbiano cominciato ad esercitarsi ne' mestieri della Marineria o in quelli relativi concernessero i medesimi individui. Dava motivo a tale dubbio il denominarsi mozzi nell'art. 2 del Regolamento annesso al Real Decreto de' 20 Gennaio 1840 , i novizi sino all' età di anni 16 , ed un giorno.

II. Se la matricola de' marinari di ogni grado, e professione che attualmente navigano sui bastimenti della Marina Reale, e su quelli di commercio fosse forse un registro generale , in cui comprendere si dovesse senz' alcuna eccezione tutta la gente di mare , per poi iscriverla distinta in classi nelle rispettive matricole speciali.

In quanto al primo dubbio uno tra i Consigli di ricezione propendeva a credere che realmente gli stessi individui concernessero le ripetute due matricole ; e che perciò una di esse fusse superflua.

Io pero considerava che per istabilirne due eransi tenute presenti le distinte prescrizioni del n°. 5 dell' Art. 1. del Regolamento . e del settimo paragrafo dell' Art. 15 ; che questa distinzione esister non potesse nella legge senza motivo ; che per l' Art. 2. non basta per essere chiamati mozzi la sola età ; ma faccia d' uopo ancora d' aver adempiuto alle prescrizioni ivi sancite, e che il passaggio dalla di costoro classe a quella di marinari per effetto dell'art. 3. suppone ne' primi anteriori adempimenti , ad essi non agevoli , cioè esecuzioni di viaggi , esercizio di navigazioue o di pesca.

E per queste considerazioni mi avvisava che due le matricole essere dovessero ; l' una che comprendesse coloro che adempiendo al disposto nell' anzidetto Art. 2. si avviassero per dir così ad acquistare quelle condizioni che per l' Art. 3° sono necessarie per essere dichiarati marinari , l' altra per noverarvi solo quelli che abbiano l' età , e non quest' attitudine.

E mi confermava in questa opinione l'essere nell' art. XV. (paragrafo 7.) sì esplicitamente definiti gl' individui , de' quali vi si parla , per quelli che incominciano ad esercitarsi ne' mestieri della marineria , e in quelli relativi.

Rifletteva inoltre che questa definizione , ove avesse riguardato gli stessi individui contemplati nel n. 5 dell' art. 1, e nell' art. 2° , di quello o almeno di questo avrebbe dovuto far parte, e non già del successivo art. 15.

Comunicando queste mie idee al Direttore del Ministero della Guerra , e Marina , io lo consultava in proposito , ed egli meco pienamente conveniva di dover essere due , e non una le succennate matricole.

Sembravami poi facile la soluzione del secondo dubbio , e sorger chiara dal testo stesso dell'Art. 1° del Regolamento in cui prescrivendosi

l' annotazione de' marinari di ogni grado, e professione vengono definiti con precisione essere coloro che attualmente navigano sui bastimenti della Marina Reale, e su quelli di Commercio, cioè coloro che sono imbarcati. Questa matricola non ha perciò nulla di comune colle altre destinate all' annotazione degli uomini di mare non imbarcati.

E giova por mente a che tale distinta matricola agevola l' adempimento del prescritto nell' Art. 8. del Decreto, e negli Art. 6°, 7° 29, e 67. del Regolamento.

Or dileguati gli esposti dubbi, messo in grado di dinotare ai Consigli di ricezione quale metodo debbono tenere per avere il supplemento de' fogli di ricognizione, e di qual mezzo debbono valersi per supplire al bisogno dei registri per annotarvi le ammissioni degli uomini di mare al servizio, ed a quello dei fogli di condotta, dei biglietti d'entrata negli ospedali, e delle filiazioni; io vado ad inviarle per mezzo del procaccio i fogli delle matricole nel numero indicato nella distinta seguente.

Frontespizî della Matricola de' Marinari d' ogni grado, e professione che attualmente navigano sui bastimenti della Marina Reale, e su quelli di Commercio dell'età di anni 16 a 50 N.°

Frontespizî della Matricola relativa a coloro che esercitano la navigazione, o la pesca lungo le coste, o ne' fiumi navigabili. N.°

Frontespizî della Matricola de' Marinari che hanno oltrepassato i 50 anni. N.°

Frontespizî della Matricola concernente gli Artigiani di mare. N.°

Frontespizî della Matricola di novizî, o mozzi. N.°

Frontespizî della Matricola de' giovanetti inferiori all' età di anni 16, i quali hanno incominciato ad esercitarsi ne' mestieri della Marineria, o in quelli relativi. N.°

Frontespizî della Matricola de' Capitani Padroni, e Piloti dei legni di Commercio, e di Capi Maestri costruttori della Marina di Commercio, e delle barche da pesca. N.°

Intermedî per comporre le indicate Matricole N.°

Totale de' fogli N.°

Le rimetto inoltre fogli di ricognizione. N°.

E nel proponimento di fissare norme precise in dichiarazione de' ridetti dubbî, di facilitare vieppiù le richieste degli ascritti pei bisogni della Real Marina, e di assicurare sotto tutti li rapporti la buona tenuta delle Matricole; non che per additarle come debba far dimanda dei fogli di ricognizione allorquando occorreranno, e come regolar si debba per fornire il Consiglio di ricezione de' registri delle ammissioni degli uomini di mare al servizio, de' fogli di condotta, de' biglietti di entrata negli Ospedali, e delle filiazioni, mi determino a disporre.

1.° Che due abbiano ad essere le Matricole indicate nell'Art. 2° e nel paragrafo settimo dell' Art. 15° del Regolamento.

2.° Che quella destinata all' annotazione de' giovanetti comprender debba quelli dell'età inferiore ad anni 16, i quali avendo l'attitudine alla Marineria o ai mestieri relativi abbiano adempito alle prescrizioni dell' Art. 2°.

3°. Che in quella fissata per l'annotazione dei mozzi si noverino co-

loro che attendono all'adempimento delle tre condizioni necessario per essere a tenore del prescritto nell'Art. 3°. compresi sino agli anni 18 tra marinari.

4°. Che gl'Intendenti fissato il numero de'fogli, dei quali dev'essere composta ciascuna delle Matricole da inviarsi ad ogni Comune curino di farli unire in distinti volumi, e di far legare questi presso i Capiluoghi in pergamena.

Stabiliranno all'uopo un'appalto con la veduta di una saggia economia, ed assicurando la bontà del lavoro.

Indicheranno poi a questo Ministero l'impiego fatto dei fogli delle Matricole, e quale spesa abbiano erogata onde farli ligare in volumi, ed attenderanno le ulteriori disposizioni in ordine al modo di pagamento.

5° Che si abbia dalle Commissioni di leva la cura di ripartire li fogli de'registri comuni alle quattro classi di celibi, di vedovi senza figli, di maritati senza figli, e di padri di famiglia con tale diligenza da proporzionarli convenevolmente a ciascuna delle classi medesime.

6° Che i Consigli di ricezione diano le norme di tale distinzione, fondandole sull'esatta notizia statistica del numero degli uomini di mare celibi, vedovi senza figli, maritati senza figli, e padri di famiglia che conti, e contar possa ogni Comune marittimo, profittando a tal'uopo specialmente delle indicazioni apposte negli squarci provvisori.

7° Che le annotazioni sulle matricole si appongano da persona che abbia carattere chiaro, si evitino le cassature, e le viziature, e si osservino strettamente le prescrizioni contenute nel Capitolo 1° del Regolamento.

8° Che sia inculcato, anche in mio nome, a'Sindaci, ed alle Commissioni di leva l'esattezza di siffatto adempimento.

9° Che spezialmente le lunghe annotazioni facciansi pria in borro onde riescano senza errori, chiare, e precise.

10° Che si conservino i provvisori squarci sinora usati, perchè su di essi, ne'casi di dubbio da risolversi superiormente, si appongano provvisoriamente le annotazioni, che il facessero sorgere, così pure praticando per le innovazioni, cui dovessero dar luogo reclami discussi, da sottoporsi alle determinazioni superiori.

11° Che sia raccomandata, e serbata in tutta l'estensione, e costantemente la buona tenuta delle matricole.

12° Che le domande per supplemento di fogli di ricognizione si facciano dagl'Intendenti, secondo il Direttore del Ministero della Guerra, e Marina ha indicato, all'Intendente Generale della Real Marina. Tale richiesta sarà fatta con anticipazione, cioè pria che sieno del tutto esauriti i fogli di ricognizione onde non ne manchino al segno di non poter rilasciare agli ascritti marittimi queste carte che gli abilitano all'esercizio de'mestieri di mare.

Ad evitarsi poi le difficoltà che potrebbe incontrare la somministrazione de'fogli anzidetti, sarà addimostrato al mentovato Intendente Generale l'uso fattone, la diminuzione da esso provenuta, il bisogno di quelli che rimangono, i dati pe'quali tale, o tale altro numero ne viene domandato.

13° Che al bisogno de'registri delle ammissioni degli uomini di mare al servizio, de'fogli di condotta, de'biglietti di entrata negli ospedali, e

delle filiazioni i Consigli di ricezione suppliscano valendosi di parte di quelle di tali stampe che ricevono per l'esecuzione della leva ordinaria dal Ramo della Guerra. Faranno però conoscere, ed all'Intendente Generale di Marina, ed all'Intendente Generale del Real Esercito di terra, quanti fogli degli enunciati registri abbiano adoperato per la leva marittima; e di quanti delle altre stampe abbiano fatto uso, onde quegli abbia cura di far rivalere il Ramo di Guerra dell'esito corrispondente, e questi conosca il consumo che se ne è fatto per detta causa.

14° Che i Consigli di ricezione oltre de' registri, alla cui formazione dan luogo le chiamate degli uomini di mare ne abbiano un'altro, in cui sia numericamente dinotata la situazione dell'Ascrizione marittima in ciascuno de' Comuni della Provincia, cioè.

Quanti uomini di mare il Comune contava antecedentemente, e di quale classe, e stato civile;

Quale aumento abbiano prodotto le novelle ascrizioni;

Quale diminuzione abbia subita il numero generale degli ascritti del Comune, e ciascuna classe per morte, e per legali cangiamenti di domicilio;

Quali variazioni abbiano ricevuto le classi di servizio assegnato agli ascritti per lo passaggio dall'una all'altra;

Quali mutazioni di stato civile siensi verificate negli ascritti, ossia quanti da celebi siano divenuti ammogliati, da ammogliati capi di famiglia, da capi di famiglia vedovi con figli;

E finalmente quale numero di ascritti sia nel Comune, e quale sia lontano per navigazione, o pesca, o destinazione al servizio della Marina Militare.

15° Che per lo stabilimento dell'indicato registro i Consigli di ricezione esigano mensilmente dalle Commissioni Comunali uno stato che al pari numericamente tutte le mentovate nozioni contenga, e che su tali dati formino, e rimettano in ogni trimestre a questo Real Ministero uno analogo stato generale relativo a tutti i Comuni della Provincia rispettiva.

16° Che gl'Intendenti, ed i Sotto-Intendenti, e da parte loro i Consiglieri Provinciali, e Distrettuali ne' loro accessi a' Comuni, formino uno tra' principali oggetti delle loro cure l'esame delle matricole, ed ove inconvenienti scorgano, errori, omissioni, difficoltà, o dubbiezze dieno i provvedimenti reclamati dalla circostanza, i primi facendovi concorrere nel ritorno al Capoluogo della Provincia il Consiglio di ricezione; gli altri provocando le disposizioni di questo Collegio, che prenderà occorrendo gli ordini Superiori.

17° E che finalmente gl'Intendenti nell'enumerare le cure sostenute nel corso delle loro visite facciano particolare menzione dell'andamento dell'Ascrizione Marittima sotto tutti i sensi.

Lo stesso praticheranno in conseguenza degli accessi loro i Sotto-Intendenti, ed i Consiglieri Provinciali, o Distrettuali verso gl'Intendenti medesimi onde questi ultimi ne facciano rassegna a questa Real Segreteria di Stato.

Rivolgendomi da ultimo direttamente a lei, ed al Consiglio di Ricezione cui presiede; io confido pienamente nel suo zelo ed in quello che distingue i Membri di questo Collegio; ed ho fondata speranza che dovendo dar conto a S. M. il Re N. S. del generale andamento dell'Ascrizione Marittima abbia a lodarmi del modo come procede nella Provincia di

suo carico questo servizio sì importante; ed al quale connessi sono tanti vantaggi politici, ed economici.

Rimpiazzo da darsi a' marinari congedati come unici, sostegni di famiglia o gravati di molti figli.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 Gennaio 1843.

S. M. il Re N. S. mirando da un lato a far restituire alle famiglie i marinai di nuova leva, ad esse necessari, o che abbiano d'uopo di riposo, volendo dall'altro che la Real Marina conservi quel numero d'individui, del quale ha un alto bisogno, e considerando in fine che nel momento attuale in cui molti legni mercantili sono ritornati ne' porti del Regno ed è cessata la pesca del corallo, sia facile di ottenere marinari giovani, ed abili, si è degnata disporre che vengano congedati coloro tra gli ascritti di nuova leva, i quali sono unici, sostegni di famiglia, o gravati di molti figli; e che li rimpiazzino altri pe' quali non militano tali eccezioni.

Il Direttore del Ministero della Guerra, e Marina nel darmi di tali Sovrani voleri comunicazione, ha soggiunto che pel loro adempimento mi rimetterà i reclami de' marinari che hanno le eccezioni suddette invocato perchè verificato se sussista il loro esposto se ne disponga il congedo, e si facciano insieme surrogare. Io quindi riserbandomi d'inviarle per la debita verifica quei tra siffatti reclami su' quali non mi trovo d'aver da lei ricevuto le convenienti informazioni, stimo necessario di ordinare per ora;

1° Che la chiamata degli ascritti da destinarsi a servire in luogo degli altri da congedarsi, si consideri come una continuazione della leva marittima recentemente sospesa;

2° Che sieno immantinenti vietati, sotto la più stretta risponsabilità de'Sindaci, gl'imbarchi di quei marinari, che non essendo nè unici, nè sostegni, nè padri di molti figli, sieno giovani ed abili.

3° Che si eviti col maggior rigore e con pari risponsabilità de'Sindaci, e delle Commissioni di leva la evasione, e la latitanza de'marinari di che trattasi;

4° Che si provveda alle esigenze del commercio marittimo nel modo indicato nella Circolare de' 7 Maggio 1842 num° 1167.

5° Che appena le avrò indicati quali marinari debbono essere rimpiazzati, ella inviti ad intervenire presso cotesto Consiglio di ricezione l'Uffiziale di Marina, che v'intervenne nello scorso anno per la scelta de'marinari: scelta che verrà ora regolata a senso delle istruzioni date colla Circolare de' 16 Maggio ultimo num.° 1161.

6° E che si ponga tutta l'attenzione in procurare che i Marinari da inviarsi alla Real Marina sieno pienamente idonei a prestarvi servizio,

tenendo all'uopo presente quali motivi hanno dato luogo nello scorso anno qualche rifiuto.

Premesse queste disposizioni non dubito menomamente della loro esatta esecuzione, nè gliela raccomando, posto mente al modo com'è proceduta nel caduto anno la leva marittima, ed al Sovrano gradimento dal quale sono state coronate le cure all'uopo sostenute da lei, dal Consiglio di ricezione cui presiede, dai Sindaci Comunali, e dalle Commissioni di leva de' Comuni marittimi.

Si esentano dal far parte del corpo de' cannonieri marinari taluni ascritti marittimi nelli quali verificansi determinate circostanze di famiglia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 Gennaio 1843.

Moltiplici reclami mi erano presentati, e mi pervenivano dal Ministero della Guerra, e Marina, di ascritti marittimi, i quali servendo nel Corpo de' Marinari Cannonieri, imploravano il congedo, taluni come unici assoluti; altri come sostegni indispensabili di famiglia; altri infine per appartenere a famiglie, che avendo figli nell' armata o avendoli avuti, o avendo forniti cambii, sono a senso del prescritto nell'art. XXVII n° 21 lettere a, b, c, del Decreto organico sulla leva per l' armata di terra del 19 Marzo 1834 disobbligati dal marciare.

Riandando intanto il Real Decreto sull' Ascrizione Marittima del 20 Gennajo 1840 che fissar dovrebbe i titoli per l'esenzione dal servizio degli uomin di mare, non rinviensi veruna sanzione che contempli le qualità di unico assoluto, e quella di sostegno, e la disobbligazione verso l'Armata nel senso che hanno queste eccezioni pel Real Decreto sul Reclutamento del 19 Marzo 1834.

Solo vi si trova prescritto che nelle chiamate al servizio de' marinari uopo è ricorrere prima a' celibi, in mancanza ai vedovi senza figli, indi agli ammogliati, ed in ultimo luogo ai padri di famiglia con figli, ciò che depone, che niuno è positivamente escluso dal servizio; ma che un riguardo accordar si debba a tali civili condizioni, per risparmiarle ove sia possibile.

In quanto poi alla disobbligazione, niuna prescrizione uniforme trovasi nel Real Decreto, e Regolamento sull' Ascrizione marittima, e soltanto nell' art. XXXII di quest' ultimo vien dichiarato doversi evitare che di un solo ruolo di chiamata faccia parte più del terzo de' marinari appartenenti alla medesima famiglia.

Ed elevandosi all' esame del motivo, pel quale sì nel Decreto, e nel Regolamento anzidetto, come in quelli, che anteriormente all' abolizione, dirigevano tra noi l'Ascrizione marittima, sì limitata concessione di eccezioni è sancita; si riconoscerà facilmente derivar ciò dalla natura del mestiere di marinari, e da quella degli obblighi che essi sono chiamati a sostenere per la difesa dello Stato.

Gli uomini di mare in effetti, se unici, non tengono conto, dirò così, del valore che a questa qualità nell'interesse della propagazione delle famiglie, e fanno di loro unica risorsa il mestiere del mare. L'esercizio di questo pel loro privato vantaggio comprende implicitamente la rinuncia alla esenzione dal servir lo Stato, e la comprende tanto più in quanto che si sà quale preferenza è dovuta a' doveri pubblici su' privati; precipuamente allorquando, anzicchè essere tra loro in collisione, l'adempimento degli uni presta ajuto a quello degli altri.

Che se gli uomini di mare sieno sostegni, debbono cioè provvedere al mantenimento delle famiglie, nol sono altrimenti che pescando, o navigando; e dal servizio sui legni da guerra traggono risorse non dissimili da quelle che offrono la navigazione, e la pesca.

Che se in fine una famiglia sia composta di più marinari, come tutti esercitano le arti di mare, e stanno alle conseguenze dell'allontanamento e de' pericoli che quelle presentano; una buona parte, se non tutta può bene prestarsi pel servizio della marina militare.

D'altronde astrazion facendo da que' tempi, fortunatamente rari, in cui ogni privata cura deposta, solo alla voce imponente del sacro dovere di difendere lo Stato conviene dare ascolto, in tutti gli altri tempi in non lunghi viaggi d'istruzione, e in qualche temporanea commissione, possono consistere gli adempimenti che esige la marina militare: e quando alla cessazione del bisogno succeda il disarmo de' legni da guerra, e il rinvio in famiglia degli uomini che ne compongono l'equipaggio; costoro se a domestiche faccende attender dovessero, l'agio avrebbero di praticarlo.

In somma la limitazione delle eccezioni fissate per gli ascritti marittimi è subordinata alla natura del loro mestiere, e degli adempimenti cui sono chiamati; mentre al contrario per gli uomini di tutte le altre classi della società uopo era sanzionare, come sono sanzionati, moltiplici motivi di esenzione; poichè sottraendo questi ultimi dalle domestiche cure, dall'agricoltura, dalle arti, e dalle scienze viene a mancare alle famiglie il sostentamento.

Per cotali principii, parevami chiaro, e conveniente che in generale l'eccezioni di unicità, di sostegno di famiglia, e di appartenenza a famiglie disobbligate verso l'Armata, valer non dovessero a dare agli ascritti marittimi diritto all'esenzione dal servire da marinari di nuova leva. Anzi rifletteva, che rendendosi comune a tutti gli ascritti l'obbligo di servire nella marina militare, non sottoponendoli che a brevi impegni costituiti dall'esercizio dell'ordinario loro mestiere l'alto scopo si conseguirebbe di farli tutto partecipare alla solidarietà del sacro dovere di rendersi atti a difendere lo Stato, di far con effetti acquistare ad essi l'attitudine a questa difesa; a tal modo al Regno un esteso elemento di possanza, ed a loro stessi ancora col navigare sui legni da guerra quella maggiore capacità feconda per essi di più forti risorse, e proficua insieme al commercio.

Quanto poi ai marinari che sono incardinati al Real Corpo dei Cannonieri Marinari, io giudicava, che per essere il loro impegno di anni otto consecutivi, militar dovessero per essi quelle medesime eccezioni che militano per le reclute della leva ordinaria; ed in applicazione appunto delle regole generali, onde il sistema, pel quale è provveduto alla composizione

degli Eserciti, è coordinato coi riguardi imposti dalle domestiche condizioni degl' individui.

Considerava in effetto, che allora più non trattasi di quel turno triennale stabilito pei così detti marinari di nuova leva, chiamati cioè, come diceva, a breve, e provvisorio adempimento; ma di un servizio, simile per la durata, e per la disciplina a quello dei soldati; di un servizio che aggiunge a' pericoli della navigazione altre fatiche, che costituiscono cause più frequenti d' inutilità; di un servizio che per le pene cui può far incorrere per mancamenti commessi pur nelle caserme, può mettere in periglio la validità, e forsi anche la vita; di un servizio che d'altronde, surrogando alle sole abituali pratiche degli uomini di mare, quelle che impone loro la qualità di cannonieri, può fare ancora scemare l' attitudine per le prime, atteso il meno continuo esercizio, ed arrestarne i progressi; di un servizio duplice, e che duplici pericoli presenta; e da ultimo che trattasi di un servizio che può far perdere alle famiglie i loro sostegni, o far tornare ad esse individui non più atti ad esserlo, ed a migliorarne la condizione, sia per effetto delle fatiche sostenute, sia per pene subite, sia ancora per iscemata abilità a causa di meno frequente pratica.

E facendo siffatta considerazione grave peso all' animo mio nel dovere, in cui sono di tutelare le famiglie di coloro, che sono chiamati ad adempiere nell' Armata di terra ed in quella di mare gli obblighi che esige la difesa, e la sicurezza dello Stato, volgeva in mente di rassegnare alla Sovrana sanzione di S. M. le seguenti proposizioni.

1.° Che l' unicità assoluta non sia per gli ascritti marittimi causa di esenzione dal servizio provvisorio, e da' turni temporanei; ma che lo sia però per coloro tra essi, i quali sono destinati a servire per anni otto nel Corpo de' cannonieri marinari.

2.° Che la qualità di sostegno di famiglia, in tutto il rigore del termine, al pari di quella di padre di famiglia con figli, per la quale già la legge stabilisce un riguardo, sia produttiva nel medesimo caso di pari eccezione.

3.° Che in quella terza parte degl' individui di una sola famiglia, che a senso dell' Art. XXXII del Regolamento sull' Ascrizione marittima, deve al massimo far parte di un medesimo turno di chiamata, si noverino ancora coloro, che stieno servendo nell' Armata di terra affinchè non si ecceda siffatta proporzione nel concorso di due adempimenti.

4°. E che gli ascritti marittimi i quali appartengono a famiglie disobbligate verso l'Armata di terra per aver ad essa forniti, in proporzione del loro numero, uno o due figli, sieno esenti dall' essere destinati a far parte del Corpo dei Cannonieri marinari.

Prima però di rassegnare alla M. S. siffatte proposizioni, e gli argomenti onde emanano; stimai farne comunicazione al Direttore del Ministero della Guerra e Marina per sentirne i divisamenti.

Ed egli nell' uniformarsi pienamente alle mie idee, rilevò aver manifestato il Comandante del Real Corpo de' Cannonieri Marinari, che siccome gli ascritti, che vengono destinati a servire, sono prescelti tra marinari di nuova leva per condotta, ed abilità negli esercizl marinareschi, senza tenersi conto delle loro civili, e domestiche condizioni; così per non far seguire le

destinazione al servizio di quel Corpo degli unici assoluti, di sostegni di famiglia, e d' individui appartenti a famiglie disobbligate verso l' Armata di terra, convenisse dinotare nelle filiazioni siffatte circostanze.

Cotale indicazione però mi pareva non possibile, nè opportuna: non possibile perchè dovendo necessariamente esser fatta previa verifica, a ciò si opporrebbe la celerità con la quale deve assolutamente seguire l' ammissione degli ascritti marittimi al servizio provvisorio, non opportuna perchè l' eccezioni essendo benefici de' quali ciascuno è in diritto di far rinuncia, così fa d' uopo non ammetterne d' officio l' indicazione nelle filiazioni, non attendere che sieno invocate, e lasciar così pure al Real Governo la facoltà di non tenerne conto, ove giuste, o imperiose circostanze lo esigessero.

Trovava in somma sufficiente che si stabilissero soltanto l' eccezioni; poichè i reclami prodotti, sia a tempo utile, sia tardivamente, darebbero ai Consigli di ricezione l' obbligo di discuterle, e trovandole sussistenti, provocare le disposizioni onde gli ascritti che servendo provvisoriamente potrebbero essere destinati a far parte del Corpo de' Cannonieri Marinari, o non ricevessero questa destinazione, o avendola ricevuta, fossero congedati.

E questo pensamento riconosceva tanto più regolare in quanto che è uniforme ai dettami vigenti per le reclute della leva di terra; ed è reclamato dalla circostanza che essendo limitato il numero dei marinari e dovendosi con essi provvedere all' esigenza del commercio marittimo, utile sarebbe stato di profittare del servizio di quelli tra loro, che eccezioni non invocano.

A queste osservazioni, da me pur comunicate al ripetuto Direttore del Ministero della Guerra, e Marina, essendosi ancora egli uniformato; io ho rassegnato quanto precede al Re N. S. che nell' ordinario Consiglio di Stato de' 20 andante, si è degnata approvare le sopra espresse proposizioni a tenore delle quali.

I°. Niuno degli ascritti marittimi è esente dal servire da marinaro di nuova leva.

II°. Godono dell' esenzione dal far parte del Corpo dei Cannonieri Marinari:

1°. Gli unici assoluti.

2°. I sostegni di famiglia in tutta l' estensione del termine.

3°. I padri di famiglia con figli.

4°. Gli ascritti Marittimi, i quali appartengono a famiglie disobbligate verso l' Armata di terra.

III°. In quella terza parte degl' individui di una sola famiglia, che a senso dell' Art. XXXII. del Regolamento sull' Ascrizione marittima deve al massimo far parte di un medesimo turno di chiamata, noverar si debbono anche coloro che stieno servendo nell' Armata di terra.

Si è poi la M. S. benignato dichiarare.

IV. Che gli ascritti Marittimi i quali per la loro abilità sono stati incardinati al Real Corpo de' Cannonieri Marinari, dopo che vi avranno compiuto il servizio di anni otto, non siano obbligati a far parte della Marineria di nuova leva.

Io quindi nel Real Nome le partecipo tali Sovrane Risoluzioni, perchè vi dia, e faccia darvi esatto adempimento.

SALUTE PUBBLICA.

All' amministrazione civile essendo commessa la tutela della salute pubblica, indispensabile rendesi la conoscenza delle leggi, decreti, regolamenti ed istruzioni relativi al servizio sanitario del Regno, e perciò si è stimato utile non solo ma necessario riunirle nella presente collezione.

LEGGE ORGANICA SULLA PUBBLICA SALUTE NE' DOMINJ DI QUA E DI LA' DEL FARO.

Napoli 20 ottobre 1819.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Volendo che in tutta la estensione de' nostri Reali Dominj il servizio della pubblica salute sia regolato con principj e metodi uniformi, e che questi abbiano la giusta loro connessione collo spirito delle leggi, e de' regolamenti emanati per l' amministrazione interna del nostro Regno;

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni;

Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge:

Art. 1. La tutela della salute pubblica ne' nostri dominj al di quà del Faro, per quello che concerne tanto il servizio sanitario marittimo, quanto il servizio sanitario interno, sarà affidata ad un Supremo Magistrato di sanità, e ad una Soprintendenza generale, residente in Napoli.

Pe' nostri dominj oltre il Faro la tutela medesima sarà del pari affidata ad un Supremo Magistrato, e ad una Soprintendenza generale residente in Palermo,

2. Gl' Intendenti saranno considerati come i Direttori di tutto il servizio sanitario nelle loro rispettive Provincie o Valli. In quanto al servizio sanitario marittimo, essi dovranno limitarsi a vigilarlo in coerenza de' regolamenti e delle disposizioni che verranno loro comunicate da' Soprintendenti generali. Rispetto poi al servizio sanitario interno, essi lo dirigeranno a norma delle nostre leggi sull'Amministrazione civile, e consulteranno in tutti i casi dubbj, generali, e non ordinarj i Soprintendenti ed i Supremi Magistrati di salute.

3. Le Deputazioni locali saranno gli ultimi agenti di esecuzione pel servizio sanitario marittimo.

Gli ufiziali comunali che dipendono dagl' Intendenti, saranno gli ultimi agenti di esecuzione pel servizio sanitario interno.

4. I Supremi Magistrati, preseduti da'Soprintendenti generali, avranno la parte deliberativa del servizio. I Soprintendenti generali avranno tutta la parte esecutiva del medesimo.

5. Il Supremo Magistrato di Sanità, residente ne' domini al di quà del Faro, sarà composto di dieci deputati e di un segretario. Verrà inoltre riguardato come deputato dello stesso Magistrato il Soprintendente generale de' porti, a tenore del nostro decreto del 23 aprile 1817.

Il Supremo Magistrato residente ne'domini oltre il Faro sarà composto di sei deputati e di un segretario. Sarà inoltre giudicato come deputato dello stesso Magistrato l' uffiziale incaricato del servizio de' porti in Sicilia.

6. I Supremi Magistrati deliberano sullo stabilimento di tutte le misure generali, che la garentia della salute pubblica esige nelle diverse circostanze: determinano i rifiuti, le contumacie e le riserve a cui convien sottoporre le navigazioni di taluni mari, o la provvegnenza da taluni luoghi: decidono su' sistemi di custodia e di preservazione ne' casi di pericolo: e finalmente emettono le loro deliberazioni sugli articoli che possono riguardare l' amministrazione de' fondi addetti alla pubblica salute.

7. Sarà formato e sottomesso alla nostra sanzione uno statuto penale in cui saranno stabilite le varie specie d' infrazioni alle leggi di salute pubblica, ed i vari gradi di pena da darsi ai rei, a seconda de' casi. In questo medesimo statuto sarà indicata la parte che ne' reati di simil natura dovran prendere i Supremi Magistrati.

8. Nel seno di ciascun Supremo Magistrato verrà da Noi scelto un deputato il quale sarà incaricato d' ispezionare, quando il bisogno lo richiegga, i littorali, a fine di rilevare gli abusi che avran potuto introdursi nelle deputazioni locali, con farne indi rapporto al rispettivo Soprintendente generale. Questo deputato assumerà il titolo d' Ispettor generale.

9. In caso di assenza o d' impedimento di un Soprintendente generale, il deputato più antico in ordine di nomina lo rimpiazzerà nelle sole funzioni di Presidente del Supremo Magistrato.

10. Ciascuna Soprintendenza generale sarà composta dal Soprintendente generale e dal Segretario generale. Questi verrà da Noi nominato dalla classe de' deputati del Supremo Magistrato rispettivo, ed eserciterà cumulativamente le une e le altre funzioni.

11. Le Soprintendenze saranno incaricate di tutta la parte esecutiva del servizio sanitario, anche in quanto all' amministrazione de' fondi che loro sono addetti. Esse ne' casi di assoluta urgenza potranno dar le disposizioni che saranno necessarie, passandone subito notizia al rispettivo Magistrato, laddove tratterassi di affari che riguardino le attribuzioni del medesimo.

12. In caso di assenza o d' impedimento di un Soprintendente generale, il Segretario generale lo rimpiazzerà in tutto quanto concerne la parte esecutiva del servizio sanitario.

13. Alla immediazione di ciascun Magistrato Supremo e ciascuna Soprintendenza generale vi saranno una facoltà medica, composta di sei pro-

fessori, un professore di chimica ed un' architetto. Costoro non percepiranno alcun soldo fisso, ma godranno degli emolumenti che verranno indicati ne' regolamenti.

14. Sarà addetto a ciascun Magistrato, e Soprintendenza generale quel numero di uffiziali, che sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni saremo per determinare. Il Ministro stesso formerà un regolamento particolare per l'ordine del servizio dei due Supremi Magistrati, e delle due Soprintendenze generali, coll' assegnazione de' carichi a tutti gli uffiziali ed altri impiegati che ne dipendono.

15. In tutti li littorali del Regno saranno stabilite le deputazioni di salute, le quali verranno distinte in quattro classi. Saran di prima classe quelle de' porti di Napoli, di Palermo, di Messina e di Siracusa. Sarà provveduto con un Decreto particolare alla classificazione di tutte le altre.

16. I deputati del porto di Napoli e di Palermo saranno due. Assumeranno il titolo di guardiani del porto, e verranno nominati in giro tra i medesimi deputati dei rispettivi Supremi Magistrati. Ne sarà cambiato uno successivamente in ogni anno, di modo che la durata delle loro funzioni non oltrepassi il biennio.

I deputati del porto di Messina nelle corrispondenti vacanze saranno ridotti a quattro, e verranno considerati, in quanto agli onori ed al rango, come deputati del Supremo Magistrato di Palermo · recandosi alcuno di essi in Palermo potrà intervenire nel Magistrato, e prenderà nel medesimo quel posto che gli corrisponde.

I deputati del porto di Siracusa saranno parimente quattro.

17. In ogni deputazione di prima classe vi saranno un cancelliere, lo spedizioniere delle patenti, il riconoscitore delle merci, due uffiziali, un capitano di lancia, ed un numero corrispondente di marinari.

Nel lazzaretto di Nisita vi saranno un capitano del lazzaretto ed un cappellano.

Costruendosi in questa parte de'nostri Reali domini un lazzaretto sporco, vi sarà stabilita la carica di governatore, da affidarsi ad uno de' deputati del Supremo Magistrato di Napoli.

18. Ciascuna delle deputazioni di 2ª 3ª e 4ª classe de' nostri Reali Domini avrà non più di tre deputati, uno de'quali potrà esercitare le funzioni di cancelliere. In quelle deputazioni nelle quali vi saranno lazzaretti, saranno stabiliti i capitani de' medesimi.

19. A tutte le deputazioni di salute saranno addetti uno o più medici. Quelli delle deputazioni di prima classe di Napoli e di Palermo saranno i medesimi professori della facoltà medica de'Supremi Magistrati rispettivi. I medici delle deputazioni di Messina e di Siracusa saranno considerati come medici del Supremo Magistrato di Palermo.

20. Sarà formato dal nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, e sottoposto alla nostra approvazione, un regolamento generale per lo servizio sanitario marittimo, ed un altro simile per lo servizio sanitario interno. In questi regolamenti saran compresi tutti gli oggetti che possono riguardare i rispettivi servizi e saran definiti i limiti delle competenze di tutti i funzionari.

21. Sono di nostra nomina i Soprintendenti generali, i Segretari generali delle Soprintendenze, gl' Ispettori generali, i deputati, i Segretari

e gl' impiegati nelle officine de' Supremi Magistrati, i deputati di Messina e di Siracusa, i professori delle facoltà mediche, i professori di chimica, gli architetti, e finalmente tutti gl' impiegati nelle deputazioni di prima classe, ed i capitani de' lazzaretti presso tutte le deputazioni.

22. I deputati, i cancellieri ed i medici delle deputazioni di 2ª, 3ª e 4ª classe saranno nominati da'Soprintendenti generali sulle terne de'soggetti, formate dai rispettivi Decurionati, e rivestite del parere dell'Intendente della Provincia o valle. I Soprintendenti generali invieranno al nostro Ministro degli Affari Interni il quadro delle nomine da essi fatte, e daranno periodica conoscenza di tutti i movimenti che nel corso di un' anno possano aver luogo nel personale delle deputazioni (1) (2).

23. La durata delle funzioni di deputato di 2,ª 3ª e 4ª classe sarà triennale, e terminato il triennio, il deputato più antico in ordine di nomina rimarrà in carica per un' altro anno, ad oggetto d' istruire i nuovi deputati.

24. I Decurionati non potranno situare nelle terne prescritte dalla presente legge;

1° coloro che non abbiano l' età maggiore;
2° i consoli delle nazioni straniere;
3° i padroni de' legni;
4° i negozianti ch' esercitano commercio marittimo;
5° coloro che hanno un' impiego doganale;
6° i non proprietarî.

25. I Supremi Magistrati formeranno i progetti dello stato discusso delle loro particolari amministrazioni di salute, e per mezzo de' rispettivi Soprintendenti generali i quali praticheranno lo stesso per quanto riguarderà la loro parte, lo rimetteranno al nostro Segretario di stato Ministro degli Affari Interni, da cui sarà sottomesso alla nostra approvazione.

26. Le istruzioni dell' anno 1751 e le prammatiche sul servizio sanitario, per quanto non guardano la parte penale e contenziosa, continueranno ad aver la loro esecuzione, finchè non saranno pubblicati i regolamenti sanitarî.

Tutte le altre disposizioni di leggi e decreti restano abolite.

Tutte le cariche sanitarie non contemplate nella presente legge restano parimente abolite.

27. Un nostro decreto particolare, che sarà reso sulle proposizioni de' nostri Segretarî di Stato Ministro degli Affari Interni e delle Finanze fisserà le tariffe de' dritti sanitarî, ed i metodi di percepirli ed amministrarli: fisserà eziandio i soldi di cui dovran godere tutti gl' impiegati nelle Soprintendenze generali e ne' Supremi Magistrati di salute, ed in-

(1) Il servizio sanitario marittimo non può essere affidato agl' impiegati comunali ai quali è affidato il servizio sanitario interno. (*Real Rescritto de' 29 Marzo 1826.*)

Gl' individui rivestiti della carica di Decurioni possono anch' essi al bisogno far parte delle terne che i rispettivi Decurionati presentano al Soprintendente generale di salute per le cariche di Deputati sanitarii. (*Rescritto dei 17 Agosto 1830.*)

(2) Sono nominati benanche da' Soprintendenti generali li guardiani sanitarii sulla proposta dei deputati locali. (*Circolare del Soprintendente generale di salute de' 28 luglio 1827*).

dicherà i fondi da' quali dovranno introitarli. Intanto coloro che attualmente ricevono emolumenti dall' amministrazione di salute seguiranno a percepirli, fino a che non sarà altrimenti disposto col novello decreto.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere e registrata e depositata nella Cancelleria Generale del Regno delle due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto Regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del Regno delle due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Decreto sulla classificazione delle Deputazioni di salute del Regno in conseguenza dell' articolo 15 della legge de' 20 Ottobre 1819.

Persano 1° Gennaio 1820.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Visto l' articolo 15 della nostra legge del 20 Ottobre 1819, in cui dopo aver dichiarato per deputazioni di prima classe quelle stabilite ne' porti di Napoli, Palermo, Messina e Siracusa, ci siamo riserbati di provvedere con un decreto particolare alla classificazione di tutte le altre;

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

Art. 1. Saranno deputazioni di seconda classe:

Ne' nostri domini al di quà del Faro, quelle stabilite nei porti di Manfredonia, Barletta, Bari e Brindisi;

Nei nostri domini al di là del Faro, quelle stabilite nei porti di Trapani, Augusta, Catania e Milazzo.

2. Saranno deputazioni di terza classe:

Nei nostri domini al di quà del Faro, quelle stabilite nei Comuni di Castellamare, Vietri, Pisciotta, Maratea, Paola, Pizzo, Tropea, Reggio, Roccella, Cotrone, Corigliano, Taranto, Gallipoli, Otranto, Monopoli, Molfetta, Trani, Vasto, Pescara, Giulia, e Gaeta:

Nei nostri Dominii al di là del Faro, quelle stabilite nei Comuni di Marsala, Mazzara, Sciacca, Girgenti, Licata, Lipari, Patti, e Cefalù.

3. Saranno deputazioni di quarta classe, quelle stabilite in tutti gli altri Comuni del nostro Regno.

4. Quando i Soprintendenti generali di salute crederanno, che per delle circostanze di località o di cangiamenti di sistemi doganali una deputazione di loro rispettiva dipendenza debba passare da una classe ad un'altra, ne dirigeranno la dimanda nelle forme regolari al nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, da cui sarà a Noi sottomessa per le opportune risoluzioni.

5. Il nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, ed i Ministro di Stato presso il nostro Luogotenente generale nei nostri domini al di là del Faro, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Regolamento generale di servizio sanitario marittimo, sanzionato da S. M. il 1° Gennaio 1820, in esecuzione dell' art. 20 della legge de' 20 Ottobre 1819.

TITOLO PRELIMINARE.

Art. 1. La salute pubblica può venir compromessa per via di mare
1° dagli approdi de' bastimenti di varia specie;
2° dai naufragi che possono avvenir sulle coste;
3° dalle cose che son gittate a lido dalle onde.

2. Il servigio sanitario marittimo è stabilito per conoscer le condizioni degli approdi, de' naufragi, e delle cose gittate a lido dal mare, e per applicarvi l' analogo trattamento a fin di evitare i pericoli di un contagio.

TITOLO I.

Delle condizioni degli approdi.

3. Le condizioni dell' approdo di un bastimento vengono determinate,
1° dalla sua provegnenza;
2° dalla identità e qualità del suo carico;
3° dallo stato dell' equipaggio e de' passeggieri che possono esservi imbarcati,

CAPO I.

Della provegnenza.

4. La provegnenza di un bastimento viene indicata dal luogo donde esso è partito in libera pratica.

5. I luoghi donde i bastimenti provengono possono essere o *infetti*, o *sospetti*, o *sospesi*, o *liberi*.

Si chiamano *infetti* i luoghi ove regna in atto la peste, o altra simile malattia contagiosa.

Si chiamano *sospetti* quei che per una data estensione di territorio confinano cogl' infetti; o quei presso i quali un' imbarcazione infetta, o provegnente in pratica da luogo infetto, abbia avuto libera comunicazione, senza alcuna delle riserve sanitarie richieste dalla circostanza.

Si chiamano *sospesi* i luoghi, che situati in maggior distanza dagl' infetti, confinano per una data estensione di territorio coi sospetti, o quei che per delle circostanze di commercio o di località si trovano esposti a de' maggiori pericoli.

Si chiamano *liberi* i luoghi ove si vive senza alcun sospetto di male contagioso, e che non fan temere di alcun pericolo, sì per la loro distanza dai luoghi infetti o sospetti, come per la esatta disciplina sanitaria che vi si osserva.

6. I Supremi Magistrati di sanità formano periodicamente in ogni principio d' anno il quadro generale in cui i diversi luoghi vengono classificati nel modo indicato nell'articolo precedente, secondo le officiali notizie che si hanno dello stato di salute che ivi rispettivamente si gode, o della specie di servizio sanitario che vi si è stabilito.

L' estensione del territorio, entro cui devono comprendersi i luoghi *sospetti o sospesi*, vien fissata dai Magistrati medesimi secondo le circostanze de' tempi, e la più o men grande energia delle misure preservative che le nazioni adottano allorchè in poca distanza da esse esiste il contagio.

I Sopraintendenti generali fanno pervenir questo quadro per mezzo degl' Intendenti delle Provincie o Valli a tutte le deputazioni di salute che da loro dipendono, ed alle autorità sanitarie estere con cui trovansi in corrispondenza.

Ciascuna deputazione ha l' obbligo di tenerne affissa una copia innanzi alla porta dell' officio per intelligenza di coloro i quali possono prendervi interesse.

I cangiamenti che nel corso dell' anno i Magistrati credono di apportare nella suddetta classificazione dei luoghi, sono dagli stessi Sopraintendenti generali comunicati come sopra alle diverse deputazioni, e da queste segnate al margine del quadro generale, colla data del giorno in cui è stato determinato il cangiamento.

7. Si considerano come perpetuamente *sospetti*,

1° i luoghi dove una malattia contagiosa è indigena e periodica, quantunque in taluni tempi non vi esista, come è la peste nell' Egitto, e la febbre gialla nelle Antille;

2° i luoghi dove non vi è alcun servizio sanitario per garentirsi dalla introduzione e dal ripullulamento de' contagi, come sono le coste dell' Affrica, il Levante Ottomano, ed in generale tutt' i punti soggetti al dominio Turco.

8. In conseguenza dell' esservi de' luoghi perpetuamente *sospetti*, debbono considerarsi come perpetuamente *sospesi* quei che confinano coi primi, come sono, p. e., gli Stati della Dalmazia Austriaca limitrofa ai domini Ottomani, ed altri simili.

CAPO II.

Della identità e qualità del carico.

9. Vi è identità nel carico di un bastimento, allorquando i generi componenti il carico si trovano di essere identicamente quelli che in realtà vi furono imbarcati.

La mancanza d' identità nel carico di un bastimento altera subito le condizioni particolari del suo approdo.

10. La qualità del carico di un bastimento vien determinata dalla natura de' generi che vi sono imbarcati, i quali si distinguono in *suscettibili* ed in *insuscettibili*, secondo l'attitudine che loro si attribuisce di poter concepire o non concepire il contagio.

11. Si considerano come generi *di lor natura* suscettibili,

1° l'uomo, e tutti gli animali pelosi, pennuti e lanuti;

2° la lana, il cotone, il canape, il lino, la seta, il calamo, la stoppa, i crini, i capelli, i peli di animali e tutte le manifatture risultanti da queste diverse materie, come sono panni, tele, stoffe, seterie, feltri, tappeti, cappelli, ec. ec.;

3° le spugno, la carta, i libri, le pergamene, le penne;

4° i marrocchini, le cordovane, le basane, e tutte le specie di pelli e di cuoja.

12. Si considerano come generi *per accidente* suscettibili,

1° le candele di sego e di cera per ragion della bambagia che vi è unita;

3° il pane allorch' è caldo;

3° i metalli, sien semplici, sien manifatturati, sien monetati, per ragion della ruggine che possono contenere, dell' untume che naturalmente concepiscono nell'essere maneggiati, e delle carte o altre materie suscettibili in cui possono trovarsi avvolti;

4° i tabacchi, la crusca, la cera vergine, il zaffrone, il zafferano, e tutte le biade e granaglie, per ragion dei fili, sterpi, ed altre materie suscettibili che possono esservi frammischiati;

5° i fiori freschi e secchi, le piante ed i frutti che abbiano sterpi secchi, o pure sien legati con filo, o sien coperti di lanugine al di fuori, come è il dittamo, e come sono le mandorle, i datteri ed i pistacchi con la corteccia, non meno che i legumi col baccello o guscio.

13. Tutti gli altri generi non classificati nei due articoli precedenti si considerano come *insuscettibili*.

CAPO III.

Dell' equipaggio di un bastimento e de' passeggieri che possono trovarvisi imbarcati.

14. Gl' individui che compongono l' equipaggio di un bastimento, e quelli che vi sono imbarcati a titolo di passaggieri, devono presentare sempre;

1° integrità di numero;

2° identità di persone;

3° ottimo stato di salute.

Quando restano alterate le condizioni di un approdo per ragion di detti individui,

1° quando se ne osservi accresciuto o diminuito il numero, perchè nel primo caso l' individuo che si trova di più, può essere stato preso in luoghi *sospetti*, ed anche dal bordo di qualche bastimento sospetto; e nel secondo caso, l' individuo che si trova di meno può esser perito di malattia equivoca e contagiosa durante il viaggio, ed averne contaminato il resto dell' imbarcazione;

2° quando alcun di essi non si trova di essere identicamente quello che in realtà vi fu imbarcato; perchè allora questo scambio di persone può essere stato fatto in qualche luogo *sospetto*, ed anche in mare dal bordo di qualche bastimento sospetto;

3° quando uno o più di essi sieno attaccati da malattie equivoche, perchè allora bisogna attender l'esito della malattia, onde assicurarsi che essa sia d' indole ordinaria e non contagiosa.

CAPO IV.

Delle circostanze della navigazione eseguita

15. Un bastimento può nel corso della sua navigazione,

1° essere obbligato dalla forza de' venti o da altre imperiose eventualità a toccar de' luoghi sottoposti ad un trattamento sanitario più rigoroso di quello a cui è sottoposto il luogo dond' è partito;

2° può imbattersi in altri bastimenti infetti, o di origine ignota e sospetta, che si trovano percorrendo i medesimi mari.

Queste due circostanze della navigazione eseguita da un bastimento alterano subito le condizioni del suo approdo, quando esso abbia avuto il menomo contatto coi suddetti bastimenti incontrati a caso.

TITOLO II.

Del modo di conoscere le condizioni di un' approdo.

16. Si prende conoscenza delle condizioni di un' approdo,

1° per mezzo della patente;

2° per mezzo del costituto;

3° per mezzo della visita.

CAPO I.

Della patente.

17. La *patente* è una carta autentica che le autorità sanitarie muniscono della loro firma, e di tutte le indicazioni, di cui si parlerà ne' seguenti articoli, ed indi rilasciano ai capitani o padroni di bastimenti, allorchè essi son per partire da un dato luogo.

18. La *patente* dee prima di ogni altro contenere l'indicazione del luogo donde i bastimenti partono, con una espressa e distinta dichiarazione dello stato di salute che ivi si gode, affinchè ciò serva di notizia officiale ovunque essi vanno ad esercitare il loro traffico.

19. In conseguenza di ciò che è prescritto nell'articolo precedente, la *patente* è di quattro specie, giusta la quadruplice classificazione dei luoghi, enunciata nell'articolo 5° del presente regolamento.

Si chiama patente *sporca* quella che rilasciata in luogo infetto, porta la dichiarazione che ivi esista in atto la peste, o altra simile malattia contagiosa.

Si chiama patente *tocca* quella che rilasciata in luogo sospetto, porta la dichiarazione che ivi sia approdato qualche legno infetto, o provegnente in pratica da luogo infetto, o pure che sia sviluppata la peste in qualche vicino territorio.

Si chiama patente *netta* quella che rilasciata in luoghi sospesi, porta la dichiarazione che ivi si gode perfettissima salute.

Si chiama patente *libera* quella che rilasciata in luoghi liberi, porta la dichiarazione che ivi si gode perfettissima salute.

20. Oltro alla dichiarazione di cui si parla ne' due precedenti articoli, la *patente* deve indicare:

1° la data del giorno in cui vien rilasciata;

2° il nome, l'età, e la filiazione del Capitano o del padrone di bastimento a cui si rilascia;

3° la denominazione del bastimento, e la bandiera di cui è coverto;

4° i nomi, l'età, e le filiazioni di tutti gli altri individui che vi sono imbarcati, sia come formanti l'equipaggio, sia come passaggieri;

5° la specificazione del luogo per cui è diretto;

6° la circostanza se esso sia voto o carico, ed in quest'ultimo caso qual sia la natura delle merci di cui il carico si compone.

21. Non devono ammettersi *patenti* in lingua greca, per la facilità onde i capitani o padroni di bastimenti possono farseno foggiare negli *scali* del levante, ove non essendo riconosciuto alcun servizio sanitario, non è supponibile che le *patenti* sieno mai rilasciate da alcuna pubblica autorità costituita all'oggetto.

22. Le *patenti* non devono essere manoscritte, ma in istampa, nè devono aver raschiature, cassature, o altra specie d'irregolarità, che ispirino il dubbio di essere state falsificate o in qualunque modo alterate.

23. Le *patenti* che si rilasciano dalle deputazioni di salute del Regno

delle due Sicilie saranno di una edizione uniforme ed invariabile, secondo il modello annesso al presente regolamento.

Per evitar le falsificazioni e le frodi, le *patenti* saranno stampate sotto la particolar vigilanza delle Soprintendenze Generali di salute, si faranno bollare nelle rispettive Amministrazioni generali del registro e del bollo e saranno munite di una cifra delle Soprintendenze medesime, che ne garentisca da per tutto l'autenticità.

24. Le deputazioni di salute si devono dirigere alle Soprintendenze generali da cui dipendono per esser provvedute di un dato numero di *patenti* in bianco, che poi riempiendo delle corrispondenti firme e solennità, possono rilasciare nelle occorrenze ai capitani o padroni di bastimenti che ne domandano.

Le deputazioni sono risponsabili, che alcuna *patente* in bianco non sia involata, ond'evitare che qalche navigante se ne serva frodolentemente dopo averla riempita di firme e d'indicazioni false.

25. I capitani o padroni di bastimenti debbono provvedersi indispensabilmente della *patente* di salute, custodirla gelosamente, come il primo legal documento della regolarità della loro navigazione, ed esibirla alle autorità sanitarie allor che ne vengono richiesti al loro primo approdo in un porto.

26. Sono dispensati di portar *patente* sanitaria i padroni delle piccole barche, che fanno la pesca o altra specie di traffico giornaliero sulle coste medesime del Regno delle due Sicilie, ma in una navigazione che non oltrepassi l'estensione di 20 miglia.

Per rispetto ai legni da guerra, saranno conservati i sistemi generali che sono attualmente in vigore.

CAPO II.

Del costituto.

27. Il *costituto* è un atto legale con cui il capitano o padrone di un bastimento è obbligato a deporre innanzi alle autorità sanitarie, giusta le interrogazioni che gli vengono fatte, su tutte le circostanze della navigazione eseguita dal momento della sua partenza in pratica da un luogo sino a quello dell'approdo nel luogo, ove gli si domanda il *costituto*.

28. Il *costituto* deve stendersi in forma di domande e di risposte, e con le necessarie dichiarazioni sulle leggi punitive de'costituti falsi.

29. Il *costituto* deve esser convalidato da giuramento, e sottoscritto dal capitano o padrone che si chiama a deporre.

Quando il capitano o padrone non sappia scrivere, e non vi sia tra l'equipaggio del bastimento altro individuo che possa fare in ciò le sue veci, le corrispondenti autorità sanitarie ne faranno espressa menzione al termine dell'atto.

30. Quando nel *costituto* del capitano o padrone di un bastimento si scopra dell'equivoco, o della contraddizione coi fatti indicati nella *patente*, si debbono separatamente chiamare a deporre tutti gl'individui dell'equipaggio, ed anche i passeggieri che possono esservi imbarcati.

Sono eccettuati da questa regola i legni da guerra, pe'quali dee darsi

il costituto, secondo il disposto nei due precedenti articoli, ma dal solo comandante, o da colui che ne sostiene le veci.

CAPO III.

Della visita.

31. La visita ha per oggetto di assicurarsi,

1° Della integrità di numero, della identità di persona, e dello stato di salute di tutti gl' individui che sono a bordo di un bastimento;

1° Della natura ed identità de' generi di cui il bastimento è carico.

32. I deputati di salute si assicurano della integrità di numero e della identità di persona degl'individui che sono a bordo di un bastimento, chiamandoli tutti a rassegna innanzi ad essi, e confrontandoli coi nomi e colle filiazioni indicate nella *patente*.

Si assicurano inoltre della integrità di numero de'suddetti individui, facendo montare a bordo del bastimento una guardia sanitaria, per verificare se vi sia nascosto qualche individuo di più, non descritto nella *patente*.

33. I deputati si assicurano dello stato di salute di detti individui, facendoli visitare un per uno alla loro presenza dal medico o chirurgo sanitario, a ciò particolarmente destinato.

Trattandosi di un legno provegnente da luogo *sospetto*, e non contentandosi il medico di aver osservato gl'individui dal loro semplice aspetto, sarà in sua libertà di farli denudare, specialmente per vedere se nell'inguine o sotto le ascelle vi fosse qualche tumore, o altra equivoca indicazione morbosa.

Quando tra i medesimi individui vi fossero delle donne, che il medico anche credesse di doversi osservare a nudo, allora la visita si farà in modo che non restino violate le leggi della decenza.

34. Il medico, appena eseguita la visita, deve stenderne una fede giurata, indicando in essa minutamente tutte le circostanze osservate nella salute degl' individui.

Trovandone qualcheduno infermo di malattia equivoca, egli deve immediatamente aprirvi un giornale patologico, e descrivere in esso giorno per giorno, secondo le regole ed il linguaggio dell' arte, i caratteri e le fasi della malattia, ed il metodo di cura che avrà giudicato opportuno di applicarvi.

35. Pei bastimenti soggetti a riserva, quando non vi sia alcun caso di malattia fra gl' individui che vi sono imbarcati, le visite del medico devono esser sempre due, una al cominciamento e l'altra al termine della contumacia.

36. I deputati si assicurano della natura ed identità delle merci, di cui un bastimento si annunzia carico, per mezzo delle guardie sanitarie che si fan montare a bordo del bastimento.

Le guardie dopo aver praticato le più esatte ricerche in tutte le parti del legno, faran subito conoscere il risultato della loro visita ai corrispondenti deputati di salute.

37. Allor che trattasi di merci che possono essere originarie del Le-

vante Ottomano, come sono le lani, i cotoni, le pelli ec., i deputati debbono farne eseguire la ricognizione per mezzo di periti, onde assicurarsi se esse fossero veramente originarie del Levante, e nel caso affermativo, se siano state precedentemente espurgate presso qualche estero lazzaretto a peste.

Quest' ultima circostanza può rilevarsi dalle fedi di espurgo, e altri simili documenti di cui nei suddetti casi i capitani o padroni di bastimenti debbono andar provveduti.

38. I Capitani o padroni di bastimenti sono obbligati di prestarsi alle visite nei casi preveduti e richiesti dal presente Regolamento.

39. La visita, per quel che riguarda l'integrità di numero e l'identità di persona degl' individui che sono a bordo di un legno, e per quel che riguarda la natura ed identità de' generi che possono esservi imbarcati, dee considerarsi come una verifica di ciò che nella *patente* e nel *costituto* è detto su questo particolare. Quindi allorchè la visita offre de' dati in opposizione a quelli dichiarati nella *patente* e nel *costituto*, i deputati ne debbono stender subito un atto in forma di processo verbale.

40. I legni da guerra non vanno soggetti ad alcuna specie di visita. Il Comandante deve assicurare sulla sua parola di onore della integrità di numero e della identità di persona degl' individui imbarcati sul legno di suo comando; deve manifestar le alterazioni che possono esservi avvenute; dee far conoscere la natura de' generi che abbian potuto esser presi nel luogo dond'è partito. Se tra i suoi individui ve ne sia qualcheduno infermo, deve indicare ai deputati l' indole della malattia, mercè una fede giurata del medico o chirurgo di Marina, che egli tiene imbarcato, e non avendo alcun medico, o chirurgo di Marina dee far visitare l'infermo dal medico sanitario.

E finalmente, se il legno da guerra derivi da luogo infetto o sospetto senza aver praticato; il Comandante dee far visitare da persona di sua fiducia, in sua presenza o in presenza di un uffiziale da lui incaricato, tutt' i bagagli degl' individui del suo equipaggio e de' passeggieri che possono esservi imbarcati, a fin di assicurarsi che non vi sia alcun oggetto suscettibile, preso nascostamente ne' luoghi dond' è partito, e quindi accertarne i deputati di salute corrispondenti.

TITOLO III.

Del trattamento sanitario relativamente agli approdi.

41. Il trattamento sanitario relativamente agli approdi è il complesso delle disposizioni che si applicano ai bastimenti di varia specie, secondo le particolari condizioni del loro approdo.

Queste disposizioni si distinguono in cinque classi, e riguardano:

1° il rifiuto;
2° la contumacia;
3° L' espurgo;
4° la pratica;
5° le misure straordinarie ne' casi di peste.

42. I Supremi Magistrati di salute formano periodicamente in ogni prin-

cipio di anno il quadro del trattamento sanitario, a cui convien sottoporre le diverse imbarcazioni, per le quali possa precedentemente pronunziarsi in via di disposizione generale.

Questo quadro, una con tutt' i cangiamenti che nel corso dell'anno possono esservi apportati, dee restar situato a fronte di quello sulla classificazione de' luoghi di cui si parla nell'articolo 5° del presente regolamento, ed aver le medesime diramazioni e pubblicità.

CAPO I.

Del rifiuto.

43. *Il rifiuto* è un atto con cui dalle autorità sanitarie s'intima e si obbliga il capitano o padrone di un dato bastimento a doversi allontanare subito dal luogo ov'è giunto, non potendo esservi ricevuto per le condizioni particolari del suo approdo.

44. Van soggetti alla legge del *rifiuto*

1° i bastimenti infetti, o provegnenti in pratica da luoghi infetti;

2° quei che nel viaggio abbiano avuto contatto con altri bastimenti infetti o provegnenti da luoghi infetti;

3° quei bastimenti, i di cui capitani o padroni viaggiano sforniti di *patenti* sanitarie, salvo il caso preveduto nell'articolo 26 del presente regolamento: o quei che avendole, ricusino di esibirle, per nasconder le vere condizioni del loro approdo;

4° quei bastimenti i di cui capitani o padroni ricusino di dare il *costituto*, o di assoggettarsi alle visite ne' casi richiesti dal presente regolamento.

45. Quando un bastimento contenga in atto l'infezione a bordo, non basta d'imporglisi semplicemente il *rifiuto* ma dee farsi scortare da un legno armato sino a qualche estero lazzaretto a peste, ond'evitare ch'esso allontanandosi da un punto, non vada ad approdare in un altro punto dello stesso Regno.

46. Se un bastimento a cui si è imposto il *rifiuto*, non possa mettersi subito alla vela per cagion de' venti contrarî, dee farsi vigilar rigorosamente a fin d'impedire ogni qualunque specie di comunicazione colla terra.

47. Se un bastimento soggetto a *rifiuto* abbia sofferto de' danni, per cui non possa continuar con sicurezza la sua navigazione, dee permettersene il riattamento, da eseguirsi per mezzo del suo medesimo equipaggio, e colle dovute regole sanitarie, onde impedire che riprendendo il viaggio non s'apra, e vada a naufragarsi su qualche costa.

Se il medesimo ha bisogno di viveri, se gli debbono somministrare sotto le più rigorose cautele sanitarie, onde evitare che per mancanza di alimenti la gente non si gitti per disperazione su qualche spiaggia ed a qualunque rischio vi si metta a contatto.

48. All'infuori delle misure di soccorso, prescritte nell'articolo precedente, le quali sono nel tempo stesso reclamate dalle leggi dell'umanità, resta severamente proibito di farsi con bastimenti di *rifiuto* qualunque specie di operazione, o mescolamento di persone in pratica.

Allorchè un bastimento di *rifiuto* non contenga in atto l'infezione,

potrà permettersi lo sbarco de' generi insuscettibili sotto le più rigorose riserve sanitarie, ma solamente presso le deputazioni di prima classe, che abbiano lazzaretto.

CAPO II.

Della contumacia.

49. La *contumacia* è un esperimento di alcuni giorni, a cui si sottopongono gl' individui di un bastimento, a fin di assicurarsi se su di essi si sviluppi qualche malattia d' indole contagiosa, o per meglio verificare le circostanze della sua navigazione.

50. Questo esperimento s' impone principalmente:

1° per ragion de' *luoghi* da cui un bastimento proviene, allorchè questi son classificati tra i *sospetti* o i *sospesi*, e prende allora il nome di contumacia di *località*;

2° per ragion de' *mari* che un bastimento attraversa navigando, allorchè questi son dichiarati in osservazione, perchè frequentati da legni infetti o sospetti, e prende allora il nome di contumacia di *navigazione*.

L' esperimento medesimo s' impone inoltre straordinariamente:

1° per ragion degl' individui che si trovano imbarcati su di un bastimento, allorchè se ne vede alterato il numero, la identità e lo stato di salute;

2° per ragion delle irregolarità della *patente*, allorchè questa non è rivestita delle forme, della integrità ed autenticità richieste dagli articoli 18 a 24 del presente regolamento;

3° per ragion della contraddizione in cui la *patente* si trova col *costituto* e colle visite.

51. La durata della *contumacia* che s' impone per ragion de' luoghi da cui un bastimento proviene, o per ragion de' mari ch' esso attraversa navigando, può dal Supremi Magistrati stabilirsi precedentemente in via di disposizione generale, tenendosi presente la seguente regola:

Pei legni provegnenti da luoghi *sospesi*, la contumacia non deve essere nè minore di giorni quattordici, nè maggiore di giorni ventotto.

Pei legni provegnenti da luoghi *sospetti*, non deve esser nè minore di giorni ventuno, nè maggiore di giorni quaranta.

Pei legni che attraversano mari soggetti a riserve, non deve esser nè minore di giorni sette, ne maggiore di giorni ventuno.

52. La durata della *contumacia* che s' impone per l' alterazione che si trova nel numero, o nella identità, o nello stato di salute degl' individui di un legno, non può fissarsi precedentemente in via di disposizione generale. Essa dee venire volta per volta determinata dai Supremi Magistrati secondo la natura de' casi e delle circostanze.

Lo stesso dee dirsi relativamente alla durata della *contumacia* che s' impone ai legni per ragion delle irregolarità osservate nella *patente*, o della contraddizione in cui la patente si trova coi *costituti* e colle visite.

53. Nel cominciamento della *contumacia*, che s' impone per ragion

de' luoghi donde i legni provengono, si deve aver sempre riguardo ai generi, di cui il legno può esser carico.

Se i generi sono suscettibili, l'esperimento degl'individui non comincia se non dal giorno in cui essi si sono separati dai generi suddetti, i quali devono introdursi in lazzaretto per farsene l'espurgo, nel modo che sarà indicato nel capo seguente. Volendo gl' individui restare uniti al generi, il loro esperimento comincia e termina nel giorno medesimo, in cui comincia e termina l' espurgo.

Se i generi sono tutti insuscettibili, o pure se il bastimento è voto, l'esperimento comincia dal giorno medesimo dell' approdo.

54. Nel cominciamento della contumacia, che s' impone per ragion de' mari che i legni attraversano navigando, si deve aver sempre riguardo alla identità dei generi di cui il legno può esser carico.

Se nei generi non vi è alcun difetto d' identità l' esperimento comincia dal giorno medesimo dell' approdo, salvo i casi preveduti negli articoli 56 e 57 di questo titolo.

Se poi vi è difetto d' identità, i Supremi Magistrati decidono in via straordinaria, e secondo la natura dei casi, a qual trattamento dee sottoporsi l' imbarcazione.

55. I legni da guerra van soggetti alle *contumacie* locali; ma essi son dispensati dalle contumacie di navigazione allorchè i comandanti rispettivi assicurino sulla loro parola d' onore di non aver avuto alcuna specie di comunicazione con altri legni o luoghi durante il viaggio.

56. Approdando un legno che per la sua provegnenza non andrebbe soggetto ad alcuna specie di riserva, o andrebbe soggetto ad una riserva di poco rigore; e scovrendosi di aver esso avuta comunicazione in mare con un' altro legno, il quale approdando andrebbe soggetto a maggiori riguardi, deve sempre imporsi al primo lo stesso trattamento sanitario, che si sarebbe imposto al secondo, nel caso che vi fosse unitamente approdato.

Deve poi considerarsi ed esser trattato come provegnenza da luogo *sospetto* un legno che avesse avuto comunicazione in mare con un' altro legno di cui s' ignorino le condizioni e l' origine.

57. Se un legno provegnente da luogo *libero*, o soggetto a picciola riserva, porti de' generi suscettibili chiusi in balle, o stivati nel legno, presi da luogo soggetto a riserva di maggior rigore, e non aperti e spurgati nel luogo donde il legno ultimamente proviene, esso dee considerarsi come una provegnenza diretta dal luogo donde prese il carico de' suddetti generi, ed esservi quindi sottoposto al corrispondente trattamento sanitario.

Lo stesso dee dirsi nel caso che i generi fossero stati presi dal bordo di un altro bastimento soggetto a riserva di maggior rigore, dovendo allora considerarsi i generi come direttamente provegnenti dal luogo ove il suddetto bastimento gli avea presi.

Le disposizioni contenute in questo e nel precedente articolo sono strettamente applicabili tanto ai legni mercantili, quanto a quelli da guerra.

58. La contumacia può consumarsi o sul medesimo bastimento, o nei recinti del lazzaretto.

Nel primo e nel secondo caso tutti gl' individui in contumacia devo-

no esser custoditi e vigilati col massimo rigore, non essendo loro permesso di scender dal bastimento, o uscir dai recinti del lazzaretto, e di aver la menoma comunicazione colla gente in pratica.

59. Se un individuo in pratica si pone a contatto con un individuo in contumacia, o con oggetti suscettibili al medesimo appartenenti, deve egli rimaner sottoposto alla contumacia stessa, e correr lo stesso destino dell' individuo in contumacia con cui si è posto a contatto

Deve anche severamente evitarsi, che individui appartenenti a contumacie diverse, o a contumacie cominciate in epoca diversa, abbiano tra di loro la menoma comunicazione di contatto. Quando ciò per accidente accada, gl' individui che avrebbero terminato più presto il loro esperimento, devono seguir la contumacia ed il destino di coloro il cui esperimento sarebbe terminato più tardi.

60. È proibito su i bastimenti in contumacia di tener liberi pel bordo de' volatili, di spennar de' volatili senza alcuna cautela, facendone cader le piume al di fuori; di gittar delle carte, delle fila o altre picciole materie suscettibili, che possono andar molto lungi, e sconcertare il corso dell' esperimento che altri legni stiano consumando, o contaminar dei legni o altri siti di terra che sieno in pratica.

61. È proibito agl' individui in contumacia di andar vagando colle lance, o di bagnarsi e andar notando presso al bordo del loro bastimento, potendo ciò dar pretesto a delle infrazioni gravissime.

62. Trattandosi di contumacia *locale*, gl' individui che si ammettono a consumarla in lazzaretto, devono scendervi colle loro sole robe usuali, essendo proibito di portarvi generi suscettibili nuovi non mai usati, che devono introdursi in lazzaretto separatamente; salvo sempre il caso in cui gl' individui domandino di rimanere uniti ai generi, secondo il disposto nell' art. 53 del presente regolamento.

Similmente coloro ai quali si permette di scontar la suddetta contumacia *locale* sul medesimo bastimento, non possono ritenervi che le sole robe suscettibili usuali, dovendo far discendere in lazzaretto tutti gli oggetti suscettibili nuovi che non mai sieno stati usati.

63. Durante la contumacia può permettersi, nel modo che sarà indicato in seguito, lo sbarco de' generi insuscettibili di cui un bastimento può esser carico, e l' imbarco di qualunque altro genere, sia suscettibile, sia insuscettibile, che il capitano o padrone del bastimento cerchi di prender da terra.

64. L' imbarco e lo sbarco de' generi dee farsi in modo che non accada la menoma comunicazione di contatto tra i contumacisti e la gente in pratica.

Quindi nello sbarco debbono i contumacisti collocare in un sito isolato, designato loro dalle autorità sanitarie, i generi insuscettibili, usando la massima cautela perchè non vi resti unita alcuna materia suscettibile; e quando i contumacisti se ne sono allontanati, debbono allora appressarvisi le persone in pratica, destinate dagl' interessati coll' intelligenza delle autorità sanitarie, e rilevare i generi per farne l' uso conveniente.

Nell' imbarco poi debbono gl' individui in pratica collocare nel suddetto sito isolato i generi chiesti dal capitano o padrone del bastimento in

contumacia, il quale manderà la sua gente a rilevar detti generi da terra, dopo che si saranno allontanati gl' individui in pratica che han fatto il trasporto. »

65. Le operazioni d' imbarco e di sbarco sotto contumacia devono sempre farsi colla personale assistenza de' deputati di salute corrispondenti, i quali debbono aver la cura d' impedir gli affollamenti, allontanando dal luogo, ove dette operazioni si eseguono, tutti coloro che non vi hanno interesse.

66. I bastimenti in contumacia devono esser provveduti di acqua e di viveri nello stesso modo e colle stesse precauzioni indicate nei precedenti articoli.

67. Occorendo di dover portare de' viveri fin sotto al bordo di un bastimento, come convien di fare allorchè trattasi di provvederne qualche legno di rifiuto, allora i deputati debbono far collocare questi generi su di una barchetta sfornita di qualunque materia suscettibile, e colla loro assistenza devono far rimurchiare la medesima da un' altra barca fin sotto al bordo del bastimento in contumacia, donde dopo di essersi essi allontanati con tutta la gente in pratica, il capitano o padrone del legno disporrà che i generi sien rilevati, abbandonando in seguito la barchetta che ne ha fatto il trasporto; la quale ripresa dai deputati collo regole sanitarie, dee venir sottoposta ad espurgo nel modo che sarà indicato nel capo seguente.

68. Tutte le operazioni relative a' legni in contumacia debbono farsi di pieno giorno, o sia dal levare al tramontar del sole, restando severamente proibita qualunque operazione durante la notte.

69. Tutt' i legni in contumacia debbono tenere a prua una piccola bandiera gialla, che indichi di trovarsi essi sottoposti a delle riserve sanitarie.

70. Senza il permesso de' deputati di salute, è proibito alla gente in pratica di parlar coi contumacisti, sion questi a bordo del bastimento, sien nei recinti del lazzaretto.

Un individuo in pratica che abbia avuto il permesso di parlare ad un contumacista, deve situarsi sempre sopravvento, rimanersi ad una competente distanza, ed essere a vista di una delle guardie addette alla custodia de' contumacisti, la quale per impedire il contatto deve situarsi in distanza tra l' individuo in contumacia e l' individuo in pratica.

71. Se un contumacista dee trasferirsi da un luogo in un altro per qualsivoglia oggetto, deve esservi accompagnato dalle guardie di custodia, precedente permesso dei deputati di salute.

72. Avvenendo qualche nascita fra individui che si trovano in contumacia nei recinti del Lazzaretto, i deputati di salute debbono, per la regolarità degli atti dello stato civile, attenersi al disposto nell' articolo 62 del codice civile.

Se la medesima avvenga tra individui che sono in contumacia su qualche bastimento nazionale, allora l' imbarcazione si considera come tuttora in viaggio, e per la regolarità degli atti dello stato civile deve attendersi al prescritto negli articoli 63, 64 e 65 del codice suddetto.

Qualora il neonato appartenga a genitori cattolici, il professore o la levatrice che si saranno immischiati nella contumacia per assistere al parto, gli daranno il battesimo secondo le forme conosciute dalla chiesa; e

sarà riserbato di far solennizzare le funzioni del Sagramento al termine della contumacia.

73. Allorchè un individuo in contumacia cade infermo, le guardie di custodia devono subito avvertirne i deputati, acciocchè il medico sanitario accorra a visitarlo.

Il medico deve allora aprire il suo giornale patologico, a' termini di ciò ch'è indicato nell'articolo 34 del presente regolamento, qualora la malattia sia d' indole grave ed equivoca.

74. Se il contumacista infermo, o chiunque altro vi abbia interesse, desideri un'altro medico che lo assista unitamente al medico sanitario, i deputati di salute debbono aderirvi.

75. Ogni accidente di malattia, sia che si trovi sviluppata all'approdo di un legno, sia che si sviluppi in seguito durante la contumacia, prolunga sempre il corso delle riserve, sino a che la vita dell' infermo non si assicuri, e che non resti veggentemente riconosciuto di esser la sua malattia d' indole ordinaria e non contagiosa.

Il prolungamento delle riserve vien determinato secondo le circostanze dai Supremi Magistrati di Salute corrispondenti.

76. Se l' infermo si aggrava, non dee trascurarsi di fargli apprestare i corrispondenti uffizî di religione dal cappellano del Lazzaretto, o in di lui mancanza dal Parroco del luogo, il tutto però sotto la direzione de' deputati di salute, acciò le regole sanitarie vi sien rigorosamente serbate.

Quando la malattia sia assicuratamente d'indole ordinaria, si può permettere, a richiesta dell' infermo, o di chiunque altro vi abbia interesse, che il medico non meno che il cappellano s'immischino nella contumacia, e vi rimangano anch' essi sottoposti, ad oggetto di prestare all' infermo un' assistenza più assidua e più libera.

77. Pei contumacisti infermi che desiderino di far testamento, dee serbarsi la seguente norma.

1° Se l' infermo è in contumacia nei recinti del Lazzaretto, allora il testamento deve esser fatto secondo il disposto negli articoli 911, 912 e 924 del codice civile; se non che in vece del Giudice del circondario e degli uffiziali municipali, il testamento può esser ricevuto da uno de'deputati di salute, o anche dal capitano del Lazzaretto, alla presenza di due testimoni.

Il testamento fatto in questo modo non potrà contenere alcuna disposizione a favore de' deputati di salute, o di qualunque altro agente sanitario addetto al servizio del Lazzaretto, qualora però essi non sieno parenti del testatore.

Subito che la contumacia è terminata, e l' infermo ristabilito è ammesso a pratica, son d' allora applicabili al testamento da lui fatto le disposizioni contenute nell' articolo 913 del codice suddetto.

2° Se l' infermo è in contumacia a bordo di un bastimento nazionale, allora il bastimento, benchè si trovi ancora in un porto, pur tuttavia, per la riserva a cui è sottoposto, dee considerarsi come si trovasse sul mare nel corso di un viaggio; e quindi il testamento deve esser rivestito delle forme prescritte negli articoli 914, 915, 916, 923 e 924 del codice civile.

In questo caso non deve aversi alcun riguardo al disposto nell'articolo 920 del suddetto codice, come ineseguibile per la circostanza della contumacia del bastimento.

Subito che il bastimento è ammesso a pratica, dee considerarsi, per rapporto al testamento anzidetto, come allora approdato in quel porto, e quindi son d'allora applicabili al testamento medesimo le disposizioni contenute negli articoli 917, 918, 919, 921 e 922 del citato codice civile.

78. Se su di un bastimento qualunque in contumacia si sviluppi qualche accidente di peste, gli si debbono immediatamente applicare le disposizioni indicate nell'articolo 45 del presente regolamento.

79. Se un accidente di peste si sviluppi tra gl'individui che trovansi in contumacia in qualcuno de'lazzaretti di osservazione del Regno, debbono allora adottarsi le misure straordinarie, di cui sarà parlato nel cap. 5° di questo titolo.

80. Se un individuo affetto da malattia riputata ordinaria cessi di vivere durante la sua contumacia in lazzaretto, esso non deve essere altrimenti seppellito che nel seguente modo.

Il defunto dee farsi pria di ogni altro denudare o dagli spurgatori, se ve ne sono, o dai compagni della medesima imbarcazione e contumacia. Il medico sanitario alla presenza dei deputati, dee visitare il cadavere, e stendere un atto di ciò che abbia o non abbia potuto osservare sulla superficie. Se l'individuo è morto in seguito di una infermità equivoca, quest'atto dev'esser l'ultimo pezzo del giornale patologico che il medico vi avrà compilato, a'termini dell'articolo 34 del presente regolamento. Se l'individuo è morto repentinamente, il medico dopo di essersi informato di tutte le circostanze che abbian potuto di poco precedere o accompagnare la suddeta morte, emetterà il suo parere sulle cagioni e l'indole di un tale accidente.

Eseguita questa visita, i deputati devono passar l'avviso della morte avvenuta nel lazzaretto all'uffiziale dello stato civile del luogo, secondo le disposizioni dell'articolo 83 del codice civile.

Dopo queste prime formalità, deve farsi scavare nel terreno a fianco del lazzaretto, o in altra località opportuna, una fossa alla profondità di otto palmi, spargervi uno strato di calce viva, ed indi farvisi riporre il cadavere nudo, covrendolo interamente della medesima calce, e gittandevi dell'acqua in una quantità da farne operare la subbollizione. Quando la calce si è pienamente fusa coll'acqua, dee farsi riempir la fossa di terreno.

In seguito di ciò, i deputati debbono formare un distinto inventario in doppio originale delle robe del defunto, coll'intervento di due individui della medesima contumacia, tra i quali il capitano o padrone del legno, se vi è presente; o in mancanza di altri contumacisti, coll'intervento di tre probi testimoni che sappiano scrivere. Una copia dell'inventario dee restar negli atti della deputazione di salute, l'altra copia dee passarsi al capitano o padrone suddetto, o a chiunque vi abbia un maggiore interesse, insieme con tutte le robe nell'inventario descritte, dopo che saranno state spurgate secondo le norme prescritte nel capo seguente, e le particolari analoghe indicazioni dei Supremi Magistrati di salute corrispondenti.

Se il defunto non ha in lazzaretto alcuna roba che gli appartenga, ciò deo farsi costare per mezzo di un processo verbale da stendersi secondo le medesime forme richieste di sopra per l'inventario, e da farsene il medesimo uso.

81. Se la morte sia avvenuta tra individui che sono a scontar la contumacia sul medesimo bastimento, deve sotto le regole sanitarie farsi trasportar nudo a terra il cadavore del defunto, onde applicarvi le disposizioni contenute nell'articolo precedente, all'infuori dell'inventario delle robe di cui i deputati non potrebbero incaricarsi.

CAPO III.

Dell' espurgo.

82. L'*espurgo* è il complesso delle operazioni sanitarie che si applicano ai generi suscettibili sospetti d'infezione, onde rimetterli in commercio senza alcun pericolo per la salute pubblica.

83. L'*espurgo* è di tre diverse specie, cioè o di *disinfettazione*, o di *separazione*, o di *cimento.*

Si chiama espurgo di *disinfettazione*, quando un genere suscettibile si sottopone a de' metodi, i quali anche nel caso che contenga l'infezione, ne lo rendono libero e depurato.

Si chiama espurgo di *separazione*, quando un genere di sua natura insuscettibile vien diligentemente spogliato e segregato di ogni materia suscettibile, che per accidente possa trovarvisi unita.

Si chiama espurgo di *cimento*, quando un genere suscettibile si metto appositamente a contatto con degl' individui, onde assicurarsi che non contaminandone alcuno per un esperimento di un dato numero di giorni, non contenga veruna infezione.

84. L'*espurgo* di *disinfettazione* si fa o per *sciorino*, o per *profumazione*, o per *immersione* in taluni liquidi, come sono l'aceto, lo spirito di vino, l'acqua di mare, la saponata calda, il lissivio, ec. ec.

85. Lo *sciorino* si opera esponendo i generi suscettibili all'aria aperta, e sovra tutto nelle prime ore della mattina; e facendoli ventilare ed imbevere per un dato numero di giorni di aria atmosferica, che dee considerarsi come uno de'primi reattivi disinfettanti a cagion dell ossigeno che contiene.

Lo *sciorino* si opera principalmente sulle varie specie di cuoja e di pelli sciolte, e su tutti i suscettibili, allorchè son tratti dagl'involti e dalle balle in cui possono venir rinchiusi.

L'esperimento dello *sciorino* dee però essere sempre accompagnato dall'espurgo di *cimento*, come il più proprio a verificare la già compiuta disinfettazione del genere.

86. La *profumazione* si applica sovra tutto alle carte nel seguente modo.

Il contumacista gitta la carta in un recipiente di ferro filato, che la guardia sanitaria gli presenta alla punta di una lunga asta. La guardia fa cader la carta su di un sito sfornito di qualunque materia suscettibile; la spiega diligentemente per mezzo di lunghe forbici, tagliandone il suggello, se è una lettera chiusa; ed indi con mollette di ferro la prende, la espone

al fumo della paglia umettata o dello zolfo, e ve la tiene sino a che il fumo abbia penetrato in tutte le parti della carta. Il contumacista può anche spiegar egli medesimo la carta, prima di consegnarla alla guardia, ed allora egli stesso dee situarla alla punta della molletta di ferro, e così la guardia la espone immediatamente al fumo.

In questo modo si ricevono ed espurgano le *patenti* sanitarie o altre carte di navigazione; il *costituto* che si dà a sottoscrivere ai capitani o padroni de' legni, a' termini dell'articolo 29 del presente regolamento; e finalmente le lettere ed i plichi che i capitani o padroni, o altri contumacisti possono portare per consegnargli a chi son diretti, o che possono essi medesimi scrivere a qualche loro corrispondente durante la contumacia.

87. La profumazione anche si applica per disinfettar le stanze del lazzaretto, ove siano stati de' molti infermi, ancorchè di malattie ordinarie; e si applica non meno a disinfettar le robe usuali che appartengono, o di cui si son serviti degl' individui sottoposti a contumacie di rigore, che han sofferto delle malattie in lazzaretto.

In questi casi si praticano le fumicazioni nitriche o muriatiche, secondo i metodi chimici conosciuti, dopo essersi sospese a delle corde le robe che si vogliono profumare, e chiuse ermeticamente le stanze che si vogliono disinfettar separatamente, o in cui son riposte le suddette robe.

88. L' *espurgo* disinfettante per immersione si usa:

Per le monete, facendole gittar dai contumacisti in una vasca piena di aceto, o di spirito di vino, o anche di acqua di mare, che loro si lascia in distanza, ed indi dopo pochi minuti facendole da una guardia sanitaria trar fuori del liquido e mettere in commercio.

Per le barche o altri legni che è prescritto di espurgarsi, facendole bucare al di sotto, ed affondar nel mare, e ritenendovele per un dato numero di giorni, al termine de' quali si possono far rimettere a galla, e riabilitare a pratica.

Per la cera vergine, le spugne, le botti vote, i sacchi voti, le vele ed altri attrezzi di bastimento, facendole rimanere immerse nelle acque del mare per un dato numero di giorni.

Per gli animali a pelo raso, come sono cavalli, neri, buoi ec. ec., facendoli per più volte tuffare e lavar diligentemente nelle acque del mare, a fin' di astergere tuttociò che di contaminante possano aver sulla di loro pelle. Salvo sempre il caso, in cui oltre al suddetto *espurgo* per immersione, il Supremo Magistrato decida di doversi tener sottoposti li cennati animali ad una riserva contumaciale nelle forme, onde assicurarsi se fra di essi si sviluppi qualche epizootia d' indole grave e contagiosa.

Finalmente per le telerie ed altre materie suscettibili grezze, o manifatturate, e per biancherie usuali, specialmente che hanno appartenuto a degl' individui ammalati o morti durante la contumacia; facendole immergere nelle acque del mare, o in delle vasche piene di saponata calda, o di lissivio, e ritenendovele per un dato numero di giorni.

89. Relativamente alle carte che si prendono da bastimenti altamente sospetti, dee preferirsi l'*espurgo* per immersione nell'aceto o nello spirito di vino all' *espurgo* per profumazione, essendo il primo più proprio a penetrare in tutt' i punti della carta ed operarne la disinfettazione.

In questo caso, allorchè trattasi di espurgar delle lettere o de' piccioli plichi senza disuggellarli, deve aversi precedentemente la cura d'inciderli in due o tre siti con una lunga forbice o con uno scarpello, onde il liquido più facilmente possa introdursi nella parte interna della carta; e basta l'immersione di pochi minuti per poterli mettere in commercio senza alcun pericolo.

In questo medesimo modo devono espurgarsi i plichi, i quali ancorchè sien giunti su bastimenti soggetti a picciole riserve, vengono diretti riservatamente al Governo, per cui non conviene dissuggellarli per farne la profumazione.

Quando però i plichi sien voluminosi in modo che l'incisione non può se non riuscire imperfetta, e quindi impedire al liquido di penetrare in tutte le parti della carta, allora i plichi suddetti devono necessariamente aprirsi per operarsene l'*espurgo*.

90. Quando un legno sia carico di botti contenenti vino, spirito di vino, olio &c. ec., e i cerchi di queste botti sien legati con dello spago, o altre materie filamentose suscettibili, allora lo spago o le suddette materie attaccate ai cerchi, devono farsi diligentemente aspergere ed imbevere di aceto, o anche di semplice acqua di mare; ed indi purchè si facciano incatramar tutte le ligature bagnate nel modo anzidetto, le botti devono reputarsi come espurgate per immersione.

91. L'*espurgo* di separazione si fa segregando accuratamente da generi di lor natura insuscettibili tutte le materie suscettibili che possono essere frammischiate, o in qualunque modo unite.

Questa specie di *espurgo* si usa principalmente per le granaglie, le quali si sbarcano dai legni in contumacia nel seguente modo.

Si attacca a uno de' fianchi del bastimento un grosso canale di legno intersecato di reti di ferro filato, e di là si fa cadere il grano in delle sottoposte barchette, acciò passando per le maglie delle reti, vi si spogli di tutt'i fili, sterpi ed altre materie suscettibili che naturalmente vi son mischiate. Una guardia sanitaria deve esser situata presso il canale, a fin di accogliere con delle lunghe mollette di ferro, o altro simile istrumento uncinato tutto ciò che si arresta presso alle suddette reti di ferro, o che vi scappa unitamente al grano, o che dev'esser dato alle fiamme o affondato nel mare.

Lo stesso metodo di *espurgo* si applica ai legumi, al caffè, al cacao, alla vallonea, al pepe, ed altri simili oggetti.

92. L'*espurgo* di separazione si opera anche su i tabacchi in foglia, che vengono legati a mazzetti con dello spago, o altre legature di pelo, non meno che su tutti gli oggetti insuscettibili che vengano involti e uniti a carte, tele, fili, o altre materie suscettibili.

93. Sarà in libertà degl'interessati di domandare che taluni generi, per non farli restar danneggiati cogli *espurghi* di disinfettazione o di separazione, sien piuttosto assoggettati all'*espurgo* di cimento.

I Supremi Magistrati rispettivi ammetteranno o rigetteranno la domanda secondo la natura de' casi e delle circostanze.

94. In generale tutti gl'insuscettibili depurati delle materie suscettibili per mezzo dell'*espurgo* di separazione, e tutti i suscettibili su i quali siasi operato l'*espurgo* di disinfettazione, possono mettersi immediatamente

in libero commercio, ancorchè duri tuttavia la contumacia degl' individui del bastimento da cui detti generi sono stati sbarcati.

95. L' *espurgo* di cimento si fa con immischiar nella contumacia uno o più individui addetti alla deputazione di salute, e metterli a contatto coi generi che si vogliono spurgare.

Quest' individui prendono allora il nome di *espurgatori.*

96. Gli *espurgatori* devono rimuovere e maneggiar continuamente per uno dato numero di giorni i suddetti generi, trasportandoli da un punto all' altro del magazzino, in cui sono riposti.

Trattandosi di lane, cotoni, seterie, picciole pelli, ed altri oggetti che vengono chiusi in balle, l'*espurgatore* deve scucir la balla da un lato fino a che giunga a poter introdurre le sue braccia ignude presso al centro dell' involto e mettervisi a contatto. Alla metà del periodo stabilito, lo *espurgatore* ricucendo il lato aperto della balla, e volgendola dal lato opposto, dee farvi una simile apertura per introdurvi le braccia ignude, e mettervisi come sopra a contatto.

Trattandosi di panni, telerie, feltri ed altri simili manifatture a pezze, che vengono egualmente rinchiuse in balle, l' *espurgatore* deo sciogliere interamente la balla per cacciarne fuori le pezze, esporle all' aria nei magazzini del lazzaretto e maneggiarle e rimuoverle continuamente da un sito all' altro.

Nello stesso modo si espurgano i cappelli, le piume, i nastri, ed altri simili lavori dopo averli tratti dai loro involti; non meno che i libri, le pergamene, le carte, che gl' interessati non vogliono far sottoporre ad un *espurgo* di disinfettazione.

97. Nell'*espurgo* di cimento l'esperimento comincia a decorrere dal giorno in cui è terminata interamente l' apertura delle balle, o altre specie d' involti, nel modo indicato nell' articolo precedente.

Allorchè le operazioni di *espurgo* son cominciate, debbono portarsi al loro termine senza alcuna interruzione.

98. Il numero de' giorni assegnato all' *espurgo* di cimento deve esser sempre maggiore del numero de' giorni che si assegnano per la *contumacia* degl' individui del bastimento, su cui sono stati trasportati i generi che si assoggettano al suddetto *espurgo.*

99. È vietato di portare alcuna diminuzione sul numero de' giorni assegnati all' *espurgo* di cimento, i quali devono terminare interamente per intendersi compiuto regolarmente l' *espurgo.*

CAPO IV.

Della pratica.

100. La *pratica* è la libera comunicazione a cui si ammettono i bastimenti e loro carichi, quando per le condizioni del loro approdo non van soggetti ad alcuna specie di trattamento sanitario, o quando sia regolarmente compiuto quello che per disposizione generale o particolare fu loro da prima applicato.

101. Niun bastimento dee considerarsi in pratica, se non dopo che è stato dichiarato formalmente tale dai deputati di salute corrispondenti,

ad eccezione delle barche da pesca e da picciolo traffico, di cui si parla nell'articolo 26 del presente regolamento.

102. I bastimenti che provengono da luogo *libero* con *patente* libera e regolare, si ammettono á *pratica* nell'atto stesso in cui sono riconosciute le favorevoli condizioni del loro approdo.

103. I bastimenti che han già consumata una *contumacia* di navigazione si ammettono a *pratica*, precedente la visita del medico sanitario, dalla quale si rilevi che gl'individui imbarcati sul bastimento, e mantenuti tuttavia di giusto numero, godono tutti della più perfetta salute.

Questa disposizione è applicabile ai bastimenti, che quantunque soggetti a *contumacia* locale, o sono approdati voti, o pure han fatto regolarmente la discarica dei suscettibili in lazzaretto, o quella degl'insuscettibili sotto *contumacia*, ed han percorso il periodo del loro esperimento, dopo aver ricevuto la visita delle guardie sanitarie, secondo il disposto nell'articolo 36 del presento regolamento.

Se nella suddetta visita dello guardie qualche genere suscettibile si fosse rinvenuto, deo sospendersi la *pratica* al bastimento, non potendo esso considerarsi di aver esaurito il periodo di esperimento che gli fu imposto.

104. Gl'individui che han consumata la loro *contumacia* nei recinti del lazzaretto si ammettono a *pratica* dopo la visita del medico, nel modo indicato nell'articolo precedente.

I generi su i quali si è operato l'*espurgo* di *cimento* si ammettono a *pratica* dopo che il medico ha fatto la medesima visita agli espurgatori, o altri individui che sieno stati a contatto coi generi medesimi.

105. I deputati di salute devono stendere un'atto della *pratica* accordata ad una imbarcazione qualunque, segnando in esso l'ora ed il giorno in cui la *pratica* si è data, e facendovi menzione di essersi precedentemente adempito a tutte le disposizioni generali richieste dal presente regolamento, o particolarmente prescritte dalle autorità superiori, e di non esservi alcun sinistro emergente da dar motivo a qualche misura sospensiva.

CAPO V.

Misure straordinarie per gli accidenti di peste ne' lazzaretti di osservazione.

106. Quando in un lazzaretto di osservazione si sviluppi qualche accidente di peste, il primo incarico dei deputati di salute è quello di accrescere la custodia del lazzaretto, organizzandola in forma di cordone, ed invitando le autorità amministrative e militari del Comune a prestar braccio forte e tutta la possibile cooperazione in un oggetto di servizio straordinario di pubblico interesse.

107. Assicurata la custodia del lazzaretto nel modo indicato nell'articolo precedente, debbono esaurirsi tutt'i mezzi possibili per inviar sollecitamente i contumacisti in un estero lazzaretto a peste, facendoli imbarcare coi loro soli generi usuali, o sul medesimo bastimento col quale approdarono, qualora esso sia tuttora nel porto, o su di una barca qua-

lunque appositamente noleggiata, la quale provveduta de'viveri necessari, dee farsi accompagnare da un'altra barca armata, diretta da una guardia sanitaria, onde fra di esse non accada la menoma comunicazione di contatto.

Quest' imbarco deve eseguirsi sotto le più rigorose riserve sanitarie, in mezzo ad una fila di guardie armate, che in competente distanza facciano ala ai contumacisti, impediscano l' affollamento ed il disordine, e curino sopra tutto che pel luogo ove i detti contumacisti passano per imbarcarsi, non vi sia alcuna materia suscettibile che possa rimaner contaminata dal loro contatto.

Eseguito l' imbarco, il tratto di strada per cui i contumacisti son passati, deve esser diligentemente spazzato, e data alle fiamme l' immondezza raccolta. Il lazzaretto rimasto voto deve esser sottoposto ad *espurgo* straordinario nel modo che sarà indicato in seguito.

108. Quando o per la natura de' casi che non possono prevedersi, o per le circostanze di talune particolari stagioni o località, i Supremi Magistrati di salute corrispondenti, sulle ragionate rimostranze delle autorità locali, riconoscano assolutamente ineseguibile o pericoloso l'imbarco e rifiuto de'contumacisti, tra i quali si è manifestato il contagio nei recinti del lazzaretto, debbono allora mettersi prontamente in esecuzione le misure straordinarie espresse nei seguenti articoli:

109. Alla distanza di 30 passi dal lazzaretto dee scavarsi in giro un fossato della profondità e larghezza di sei palmi. Esso non deve avere che un solo passaggio fatto di tavole, a guisa di ponte levatoio, nella stessa linea e direzione della porta del lazzaretto. Il ponte non deve abbassarsi se non quando vi è bisogno d' introdurre in lazzaretto de' commestibili, e tutt' altro che possa occorrere ai contumacisti.

110. Alla distanza di dieci passi dal fossato, di cui si parla nell' articolo precedente, deve cavarsi in giro un solco di demarcazione a fin di situarvi il cordone di custodia

In quel punto del solco che corrisponde al passaggio del fossato, deve stabilirsi un picchetto di guardia fissa, ed una baracca per le autorità sanitarie e militari.

111. Le sentinelle del cordone devono essere a poca distanza l' una dall' altra. Esse non devono mai passare il solco, ove si trovano stabilite, per appressarsi al fossato; e devono far fuoco su qualunque animale da peli o da piume che sorpassasse il fossato dall' interno del lazzaretto in fuori, ed al contrario.

112. Le sentinelle non devono permettere che alcun individuo dalla parte della città o delle vicine campagne si appressi per un tiro di fucile alla linea del cordone, all' infuori di coloro che sono addetti al servizio.

Le guardie sanitarie porteranno allora un segno, onde non esser comprese nel divieto.

113. Se qualche contumacista del lazzaretto ardisse di appressarsi al fossato, sarà avvertito dalla sentinella di allontanarsi; e se malgrado un tale avviso osasse di saltare il fossato per inoltrarsi fino al solco del cordone, se gli dovrà al momento tirar sopra col fucile.

114. In tempo di notte debbono esservi da passo in passo sulla linea del cordone de' fuochi o delle fiaccole per tener avvartite le sentinelle del loro dovere.

115. Allorchè le autorità sanitarie han bisogno di parlare a qualcuno de' contumacisti, lo faranno appressare al bordo del fossato che guarda il lazzaretto. Le lettere che qualche contumacista cerchi d'inviare ai suoi corrispondenti, devono riceversi colle regole conosciute, e farsi espurgare non altrimenti che per immersione nell' aceto o nello spirito di vino.

116. I contumacisti che sono in lazzaretto devono esser soccorsi con tutt' i mezzi che l' umanità reclama in lor favore.

Quelli su i quali si è già sviluppato il contagio, debbono separarsi da quelli che mostrano tuttavia di conservarsi sani, applicando agl' infermi i metodi curativi che l' arte medica prescrive in simili casi, e tenendo i sani in osservazione in luogo segregato e distinto per non esporgli ad infettarsi.

Se il lazzaretto è troppo angusto, e non offre delle comode divisioni per il distinto trattamento de' contumacisti, vi si dee supplire con delle barracche, ed altre simili separazioni artificiali, da costruirsi alla meglio in faccia ai muri laterali del lazzaretto.

117. I generi suscettibili non usuali che possano trovarsi introdotti in lazzaretto, appartenenti al legno fra i di cui individui si è sviluppato il contagio, debbono farsi trasportare colle più strette riserve innanzi allo spiazzato del lazzaretto, e darsi tutti immediatamente alle fiamme.

Se qualche guardia sanitaria fosse già precedentemente stata immischiata con questi generi per operarne l' *espurgo*, essa devè esser sottoposta al medesimo rigoroso trattamento di tutti gli altri individui, fra i quali si manifestò il contagio.

118. Il capitano del lazzaretto, o qualunque altro agente sanitario in sua vece, assistito da un medico o chirurgo sanitario, da un infermiere e da un dato numero di guardie, dee vegliare a mantenere il buon ordine dello stabilimento, ed a farvi eseguire i regolamenti.

Essi dimoreranno tutti in un luogo distinto e separato dai contumacisti: ma debbono rimanere entro i recinti del fossato, e considerarsi come sottoposti essi medesimi ad una contumacia di osservazione.

119. Allorchè gl' impiegati di sanità indicati nell' articolo precedente son di visita o di servizio fuori il sito destinato alla loro dimora, devono esser coverti di una sopravveste di taffettà incerata, con cappuccio, maschera e pantaloni della medesima roba. Essi saran calzati di zoccoli di legno, e non si permetteranno mai di toccar nè gli infermi, nè le loro robe, nè i loro letti, nè qualunque altro contumacista. A quest' oggetto porteranno sempre in mano un bastone con punta di ferro unciuato, ad oggetto di scovrir gli ammalati quando occorre di osservarli, e far sì che niuno si avvicini loro. L' infermiere e le guardie di servizio avranno in vece del bastone, delle lunghe mollette di ferro, onde somministrare agl' infermi i cibi e i medicamenti prescritti, e raccogliere per terra gli stracci, i fili, le carte, e darli immediatamente alle fiamme.

120. Gl' impiegati sanitari del lazzaretto, prima e dopo le visite che più volte al giorno faranno ai contumacisti, debbono lavarsi le mani ed il viso con acqua mista ad aceto antisettico, e replicar queste lozioni frequentemente.

È loro espressamente vietato di coricarsi a due nel medesimo letto, dovendosi evitare al più possibile i mezzi di contatto.

121. Tutte le sale abitate del lazzaretto, non esclusa quella in cui dimorano gl' impiegati sanitari, devono profumarsi ogni mattina con delle fumigazioni nitriche di preferenza alle muriatiche, essendo più adattate alla circostanza e meno incomode alla respirazione.

Nelle ore pomeridiane devono aspergersi i pavimenti di aceto antisettico.

122. Se un infermo viene a morte, devono darsi subito alle fiamme tutte le sue robe usuali, non escluso il letto su cui è giaciuto. Il cadavere preso con degli uncini di ferro, e trasportato in una bara a lunghe maniche, dee farsi seppellir nudo nel modo indicato nell' articolo 80 del presente regolamento.

123. Le circostanze straordinarie, di cui è quistione in questo capitolo, esigono imperiosamente che i deputati di salute si tengano istruiti di tutte le misure di trattamento sanitario, contenuto negli articoli 109 a 122, e col concorso dolle altre autorità del Comune, e col braccio dell' Intendente della Provincia o Valle, ne dispongano subito l' adempimento, dovendosi cominciar sempre da quelle per opporre un primo argine alla diffusione del morbo. I Supremi Magistrati di salute corrispondenti potranno aggiungerne delle altre, e dovranno in seguito dirigere la continuazione del trattamento suddetto, prescrivendo tutto ciò che col parere delle loro facoltà mediche saranno per credere opportuno, ed applicando con de' maggiori sviluppi le seguenti regole generali, di cui anche conviene tener precedentemente istruite le autorità chiamate ad eseguirle.

124. Se un infermo ha la fortuna di guarirsi, se gli debbono far recidere da lui medesimo i capelli ed i peli di tutte le parti del corpo, eccetto il ciglio ed il sopracciglio. Indi si dee far passare in una sala di convalescenza, ed ivi obbligarlo a lavarsi diligentemente con un bagno tepido. Dopo uscito dal bagno e prosciugato, se gli dee dar dell' olio tepido, acciò se ne unga per tutta la superficie del corpo, compresa la faccia e la testa. Finalmente deve farsi vestire con degli abiti nuovi, e rimaner colà in osservazione per 40 giorni, separatamente da quoi che han continuato sempro a conservarsi sani.

125. Se per lo spazio di 40 giorni non vi sia stato alcun accidente di peste fra contumacisti tenuti separatamente in osservazione, essi devono farsi bagnare, unger d' olio, e vestirsi a nuovo nel modo indicato nell' articolo precedente.

Dopo questa operazione dee cominciar per essi un altro esperimento di 40 giorni, terminato il quale senza alcun sinistro emergente, possono farsi mischiare coi convalescenti che abbiano anche regolarmente terminati i loro 40 giorni di esperimento, e rimaner sottoposti insieme ad un' altro periodo di riserve, in luogo distinto da quello in cui avranno sin allora dimorato.

Durante quest' ultima riserva, le sale del lazzaretto già sgombrate dai diversi contumacisti, devono sottoporsi ad un espurgo generale nel modo che vien indicato nei seguenti articoli.

126. Tutt' i mobili, i letti e le biancherie che si rinvengono nella sala dell' infermi, tranne le suppellettili di vetro, di metallo, o di legno assoluto, devono prendersi con degli uncini di ferro, trasportarsi innanzi allo spiazzato del lazzaretto, e darsi immediatamente alle fiamme. Van

soggette a questa misura anche le tele o incartate che possano mai rivestir la soffitta. Indi con delle scope devono pulirsi i pavimenti e le pareti, e darsi diligentemente alle fiamme tutte le immondezze che se ne saranno raccolte. Gli utensili metallici, o di assoluto legno devono insieme colle porte e le vetrate lavarsi due volte con saponata calda, badandosi a staccarne l'untume e la polvere, non che a distrugger gl'insetti che possano esservi annidati.

Debbono farsi in seguito imbiancar le pareti e le scale, se ve ne sono, tre volte con acqua di calce, e raschiare e stropicciare i pavimenti con piccola quantità di arena o di segatura di legno bagnata. I residui di quesla lavatura debbono farsi interrare.

Quando la sala è bene asciugata, deve assoggettarsi per tre giorni a delle abbondanti fumigazioni di gas acido muriatico ossigenato, tenendosene ben chiuse le porte. Scorso questo termine, la sala deve riaprirsi, tenersi esposta per 15 giorni consecutivi alla corrente dell'aria, dell'umidità e della luce, e farvisi bruciar finalmente una quantità di zolfo, di polvere da schioppo, e di minutaglie di pece.

127. Le sale di osservazione e di convalescenza devono esser sottoposte alle medesime imbiancature, lavature, e suffumigi, indicati per la sala degl'infermi. Se non che i letti, le biancherie, ed altri mobili di simil natura, in vece di esser bruciati, devono esser sottoposti allo *sciorino* al solo per tre giorni, ed indi lavati con saponata calda e liscivia.

Tutto il recinto del lazzaretto, compreso nel giro del fossato, dee farsi egualmente spazzare, e dar diligentemente alle fiamme tutta l'immondezza, che se ne potrà raccogliere.

128. Verso la metà dell'ultima riserva tutt'i contumacisti ed altri individui del lazzaretto, compresi gl'impiegati sanitari, devono lavarsi un'altra volta generalmente con de' bagni caldi, ungersi d'olio tepido tutte le parti del corpo, e vestirsi di biancheria e di abiti ripuliti, facendo sottoporre a delle corrispondenti lavature le biancherie e gli abiti che si torranno allora da dosso.

Terminata l'ultima riserva senza alcun equivoco incidente, saranno appianati il solco ed il fossato, abolite le misure, e riabilitato a pratica tutto il lazzaretto.

TITOLO IV.

Degli sbarchi furtivi, e del loro trattamento sanitario.

129. Trovandosi per legge stabiliti de' posti di servizio sanitario lungo tutte le marine del Regno, vien caratterizzata di sbarco furtivo, eseguito in frode della legge, ogni operazione, che si fa da una barca o bastimento qualunque in luogo diverso da quello ove i posti sanitarl sono stabiliti, e senza l'intervento e la personale assistenza delle autorità sanitarie corrispondenti.

Formando gli sbarchi furtivi una eccezione alla regola generale degli approdi, vi si devono per la garentia della salute pubblica applicar le disposizioni indicate nei seguenti articoli, indipendentemente dalle pene dovute ai loro autori.

130. Appena giugne a notizia de' deputati di salute di essersi tentato uno sbarco furtivo in qualche punto della marina di loro giurisdizione, essi devono immediatamente avvisarne gli agenti della dogana, ed accorrere uniti a farne la sorpresa.

131. Quando le persone che han tentato, eseguito, o dato mano allo sbarco furtivo sien tuttora sulla marina, i deputati devono in nome della legge dichiararli tutti in *contumacia*, e prender da essi un rigoroso *costituto* individuale per conoscer le condizioni dell' approdo del legno, donde fu eseguito lo sbarco.

Assicurata col *costituto*, per quanto è possibile, la verità de' fatti, i deputati devono far imbarcare i contumacisti coi loro generi, o sulla medesima barca, donde son discesi, qualora questa si trovi tuttavia sul lido, o su di una barca appositamente noleggiata, ed inviarli sotto la scorta di un' altra barca armata presso quell' ufficio sanitario, sia di propria, sia d' altrui competenza, ove a' termini del disposto negli articoli 164 e 165 del presente regolamento, avrebbe solamente potuto esser ricevuta la suddetta imbarcazione, nel caso che vi fosse regolarmente approdata.

Le persone che da terra si sieno immischiate ed abbiano avuto contatto cogl' individui o cogli oggetti sbarcati furtivamente debbono restar con essi in *contumacia*, e correre il medesimo destino.

132. Ancorchè i deputati, dopo aver dichiarata la *contumacia* degl' individui sorpresi, a' termini del disposto nell' articolo precedente, si accorgano per mezzo del *costituto*, o di altri indizî che debbono accuratamente rintracciare, che lo sbarco furtivo fu eseguito da un legno non soggetto ad alcuna riserva sanitaria, pur tuttavolta essi debbono ritenere gl' individui suddetti in *contumacia*, unitamente ai generi loro appartenenti, ed attendere dagli ordini dei Soprintendenti generali di salute rispettivi la decisione di ciò che convenga farsi sul loro conto.

133. Quando sulla marina si trovino solamente dei generi, come abbandonati dalle persone, che per non farsi sorprendere han potuto darsi alla fuga, i deputati devono pria d' ogni altro assicurarsi, se detti generi sono insuscettibili, o pur suscettibili.

Nel primo caso, devono ammetterli a pratica, e consegnargli agli agenti della dogana: i quali ne risponderanno a chi di dritto.

Nel secondo caso, dovendo considerarsi i generi come sospetti, perchè d' ignota provegnenza, i deputati devono farli trasportar per mare al più prossimo luogo di lazzaretto, affinchè sieno ivi assoggettati al trattamento sanitario corrispondente.

I deputati non devono tralasciare in quest' incontro di indagar diligentemente, e di raccoglier tutti gl' indizî possibili per sapere dove abbian potuto ricoverarsi gl' individui che hanno eseguito o dato mano allo sbarco clandestino, a fin di potersi sottoporre a tutte quelle precauzioni che i regolamenti prescrivono per la garentia della salute pubblica.

134. Quando gli oggetti o gl' individui furtivamente sbarcati non sono più sulla marina, essendo stati già introdotti dentro terra, allora, se il luogo dove se ne fa la sorpresa è poco distante dal mare, i deputati devono far passare colle dovute regole sanitarie gli oggetti ed individui indicati fin presso al lido, ed applicar loro le disposizioni contenute ne' precedenti articoli.

Qualora il luogo della sorpresa sia molto distante dal mare, i deputati devono tener ivi ristretti e vigilati i contumacisti coi loro generi, ed attendere gli ordini dei rispettivi Soprintendenti generali di salute per le norme da osservarsi nella circostanza.

135. Nei casi di sbarco furtivo, i deputati di salute corrispondenti devono compilar sempre un distinto processo verbale, invitando gli agenti della dogana a concorrervi colle loro firme, e descrivendo in esso i generi e le persone che sono state sorprese, una con tutt' i fatti che possono avervi rapporto.

136. Gli autori di uno sbarco furtivo, e i loro complici, devono sempre, dopo lo sconto delle riserve sanitarie, rimanere custoditi nel luogo medesimo ove sono stati situati, o in qualunque altro luogo che si creda più conveniente, per il giudizio da aprirsi contro di essi come infrattori delle leggi e delle discipline di salute pubblica.

137. È proibito agli agenti della dogana, alla gendarmeria, ed a qualunque altra pubblica autorità, non meno che a de' semplici particolari, di mettersi a contatto con generi o persone furtivamente sbarcate, anche sotto la veduta di assicurar la flagranza del delitto.

Quando uno sbarco furtivo giunga prima a notizia di qualcuno de' suddetti funzionari, essi devono custodire in competente distanza il corpo del delitto una cogli autori o complici del delitto medesimo, ed invitare i deputati di salute più vicini, ai quali compete di regolar le operazioni secondo le cautele sanitarie prescritte dai regolamenti.

138. Nei casi di sbarco furtivo, tutt'i dritti e spese sanitarie, a norma delle tariffe, devono esser prelevate dal valore de' generi sorpresi, allorchè questi sono per consegnarsi a chi di dritto.

TITOLO V.

De' naufragi e del loro trattamento sanitario.

139. Accadendo il naufragio di qualche legno, il primo incarico dei deputati di salute corrispondenti è quello di accorrere sul luogo con una competente forza pubblica, ch' essi debbono chiedere alle autorità municipali, militari e doganali del Comune, onde custodire colle dovute riserve il legno naufragato, ed evitare che alcuno vi si ponga a contatto.

140. Se il legno ha tuttavia degl'individui a bordo, i deputati devono farsi consegnare colle solite cautele la *patente*, e altre carte di navigazione, ad oggetto di assicurarsi delle condizioni del suo approdo.

Quando le carte suddette sien tutte perdute nel naufragio; vi si dee supplire con un rigoroso separato *costituto* da prendersi da tutti gl'individui dell'equipaggio che si son salvati.

141. Se dalle carte, dal *costituto*, o da altri sicuri indizi si rilevi che il legno naufragato proviene da luogo *libero*, senza alcuna equivoca circostanza di nav[illegible]zione, i deputati devono ammetterlo immediatamente a pratica [illegible]ndicato nel capo 4° del titolo terzo, onde i naufraghi possano trov[illegible]lesimi il modo di salvare gli avanzi del naufragio.

[illegible]nosce che il legno naufragato proviene da luogo *so-*

speso o *sospetto*, o che merita una *contumacia* di rigore per delle circostanze di navigazione, esso deve esser sottoposto alle riserve prescritte nei capitoli 2° e 3° del titolo terzo.

In questo caso devono farsi immischiare nella *contumacia* una o più guardie sanitarie, che ajutino a trarre fuori del legno i generi che possano non essersi perduti, ed a raccoglierli tutti in un sito, onde mettersi in pratica colle cautele conosciute, se sono insuscettibili, o sottoporsi ad *espurgo* se sono suscettibili, secondo le particolari indicazioni che saran dettate dai Supremi Magistrati di salute corrispondenti, cui si chiederanno per gli organi regolari i provvedimenti opportuni.

143. Se si riconosce che il legno naufragato proviene da luogo *infetto*, o è esso medesimo attualmente infetto, convien pria d'ogni altro assicurarsi per mezzo dei periti, se trabalzando su di un'altra barca, appositamente noleggiata, i generi di cui può esser carico, ad oggetto di alleggerirlo, possa farsi riattare senza rischio ed in breve tempo dal suo medesimo equipaggio.

Nel caso affermativo, si devono esaurir tutt'i mezzi per renderlo un'altra volta atto alla navigazione, onde rimbarcato l'equipaggio, ed i generi, se ne abbia, e provveduto di viveri, possa inviarsi sotto sicura scorta in un estero lazzaretto a peste.

Nel caso negativo, debbono inviarsi scortati in un estero lazzaretto a peste i generi e l'equipaggio, trabalzati come sopra dal medesimo equipaggio su di un'altra barca; ed il legno arenato dee espurgarsi per immersione nell'acqua del mare, o pure bruciarsi, quando l'operazione del l'*espurgo* riuscisse impossibile o pericolosa.

144. Ne' casi preveduti dai due articoli antecedenti, oltre alla rigorosa custodia del sito ove è avvenuto il naufragio, deve anche farsi vigilare da un cordone sanitario tutta la circostante marina, affinchè venendo cacciati fuori dal mare degli oggetti appartenenti al legno naufragato, niuno vi si ponga a contatto, e vadano essi soggetti al trattamento sanitario medesimo che si è imposto al legno.

145. I deputati di salute debbono prestar tutt'i soccorsi che l'umanità reclama in favore di una imbarcazione naufragata, che non possa mettersi immediatamente a *pratica*.

146. Se il naufragio è avvenuto in un sito molto distante dal lazzaretto, dee trovarsi il modo più facile da ricovrare i naufraghi, facendosi in mancanza di altra abitazione costruir ivi delle barracche di legname, qualora essi devono andar sottoposti a contumacia *locale*, o delle semplici tende di tele, qualora debbono sottoporsi a contumacia di *navigazione*.

In ogni modo però il sito dove i naufraghi si raccolgono, dee considerarsi come un lazzaretto provvisorio, ed esser nello stesso modo trattato e custodito.

147. Le disposizioni indicate di sopra pei casi di naufragio sono tutte strettamente applicabili ai legni che avesser la disgrazia di dare a secco.

148. Nei giorni di burrasca, ogni deputazione di salute deve star vigilante, ed informarsi se in qualche punto della marina di sua giurisdizione sia avvenuta qualche disgrazia di naufragio o di arenamento, ad oggetto di accorrervi ed esercitarvi il proprio incarico.

TITOLO VI.

Delle cose che son gittate a lido dalle onde e del loro trattamento sanitario. (1).

149. Giungendo a notizia de'deputati di salute che il mare abbia gittato a lido qualche oggetto, debbono immediatamente accorrervi, onde prenderne conoscenza oculare, mettervi una guardia di custodia, ed applicarvi il trattamento sanitario, a norma di ciò che viene indicato nei seguenti articoli.

150. Se i generi gittati a lido dalle onde sono *insuscettibili*, devono ammettersi immediatamente a *pratica*, e conservarsi nell'officio della deputazione, o darsi in deposito a persona idonea, onde restituirsi a chi potesse reclamarne in seguito la proprietà:

Se sono suscettibili, e nel tempo stesso d'ignota origine, debbono darsi immediatamente alle fiamme, evitando che alcuno vi abbia la menoma comunicazione di contatto.

Quest'ultima disposizione è applicabile anche al caso in cui sia gittato fuori dalle onde un bastimento d'ignota provegnenza.

151. Se l'oggetto gittato al lido del mare sia qualche barchetta o palischermo abbandonato dal suo equipaggio per qualsivoglia causa, e sfornito d'attrezzi ed altre materie suscettibili, esso deve espurgarsi per immersione in acqua di mare, ed indi consegnarsi agli agenti della Real Marina, perchè sia da'medesimi conservato, e restituito a chi potesse in seguito reclamarne la proprietà.

152. Se il mare abbia cacciato a lido qualche cadavere umano di persona ignota, i deputati debbono farne praticar la visita dal medico, ed indi farlo seppellir secondo le norme prescritte nell'articolo 80 del presente regolamento.

Se poi si riconoscesse che il cadavere appartiene a qualche individuo in pratica, se gli dee dar sepoltura ne'cimiteri ordinari senz'alcuna riserva.

Nell'uno e nell'altro caso però i deputati non debbono trascurare di darne immediatamente parte agli agenti di polizia del comune, onde questi possano far la ricognizione del cadavere, in disimpegno de'loro particolari incarichi.

153. I deputati di salute debbono stendere un circostanziato processo verbale delle operazioni da essi fatte relativamente a degli oggetti gittati a lido dalle onde.

(1) Nel Real Decreto dei 19 Settembre 1826 si contengono altre disposizioni sanitarie relative ai generi gittati al lido dalle onde.

TITOLO VII.

Disposizioni particolari per il buon ordine del servizio presso le Deputazioni di salute.

154. Alle regole generali di servizio sanitario marittimo, espresse ne' titoli precedenti, devono aggiugnersi le seguenti regole particolari, le quali determinando più specificatamente i doveri ed i modi di condotta di ciascun impiegato addetto alle Deputazioni, riuniscono sotto alcuni punti di veduta principale tutti gli ordini di questo interessante ramo di servizio pubblico, e ne rendono nei varî casi più facile e più sicuro l'adempimento.

CAPO I.

De' Deputati di salute.

155. I Deputati di salute devono attendere al loro impiego con la massima energia ed assiduità, rendendosi in ogni giorno immancabilmente all'officio sanitario di lor competenza, a fin di prender conto di tutto ciò che possa avere il menomo rapporto coi gelosi incarichi che sono loro affidati.

È loro espressamente vietato di farsi mai sostituire da alcuno sotto qualunque pretesto, dovendo considerarsi il loro impiego come una delegazione strettamente attaccata alla persona, ch'essi non possono di propria autorità suddelegare in tutte o in parte a chicchessia.

156. All'entrar di un bastimento in un dato porto, il primo incarico de'Deputati di salute è quello di recarsi immediatamente ad incontrarlo, e non potendo ciò eseguirsi, di far venire il Capitano o Padrone alla spiaggia prossima all'officio sanitario, ad oggetto di conoscersi le condizioni particolari del suo approdo (1).

I Deputati di prima classe si faranno in ciò assister sempre dal Cancelliere.

157. I Deputati debbono avanzar delle prime domande generali al Capitano o Padrone del legno, senza fargli metter piede a terra, onde scorgere se le condizioni del suo approdo non sien tali da farlo andar soggetto a *rifiuto*; nel qual caso, senza permettersi la menoma operazione, debbono attenersi al prescritto negli articoli 45, 46, e 47 del presente regolamento.

158. Allorchè dalle prime domande generali i Deputati si sono accorti di non esservi caso a rifiuto, debbono farsi consegnar la *patente* colle cautele sanitarie, a fin di osservare le dichiarazioni che vi sono espresse, e l'autenticità e regolarità di cui è rivestita. Indi debbono prendere il *costituto*, ed adempire alle visite ne' modi, e ne' casi richiesti dal presente Regolamento.

159. Quando dal complesso degli atti indicati nell'articolo precedente

(1) Le Deputazioni sanitarie che hanno l'officio distante oltre un miglio dal mare hanno dritto all'indennità di vettura da' legni che approdano una sola volta e pro rata. (*Real Rescritto de' 24 agosto 1825.*)

i Deputati si assicurano che il legno approdato non va soggetto ad alcuna riserva sanitaria, debbono accordargli immediatamente la pratica, a' termini del disposto nell'art. 102 del presente Regolamento. (1)

I Deputati devono star vigilanti nell'applicar questa disposizione alle navi di alto bordo, o di vela quadra, le quali facendo un'alta navigazione, possono più facilmente aver avuto degl'incontri con legni del levante, ed esservisi posti a contatto. E le Deputazioni stabilite nel golfo di Napoli e nel Distretto di Palermo devono sempre per la loro vicinanza al luogo ove risiedono i Soprintendenti generali sospender la pratica alle suddette navi, e provocar dai Soprintendenti medesimi gli analoghi provvedimenti.

160. Quando per qualcuna delle circostanze indicate nell'articolo 50 del presente Regolamento, i Deputati veggano che il legno approdato va soggetto a delle riserve, debbono dichiararlo in *contumacia*, ed assegnarvi una o più guardie di custodia, che ne vigilino le operazioni e i movimenti.

161. Sino a che i Deputati non hanno compiutamente esaurite le prime operazioni sanitarie indicate nei cinque precedenti articoli, è vietato a qualunque individuo, sia privato, sia rivestito di pubblico impiego, e specialmente agli Agenti consolari delle nazioni estere, ai raccomandatari de'legni, negozianti, sensali ed interpetri di recarsi a parlar co'Capitani, o padroni, o altri individui appartenenti ai legni medesimi qualunque possa esserne l'oggetto.

Ai soli Agenti della dogana può permettersi di esser presenti alle suddette prime operazioni de'Deputati di salute, non per mischiarvisi o farvi delle operazioni contemporanee, ma per trovarsi i primi ad esercitare i loro incarichi finanzieri, subito dopo che i Deputati hanno adempito ai loro disimpegni sanitari.

162. Il divieto espresso nel precedente articolo è reciproco anche pei Capitani o Padroni di bastimenti. Essi non devono permettersi di parlar con alcuno, nè di far la menoma operazione, senza la precedente ricognizione de'Deputati di salute, ai quali devono presentarsi esclusivamente al loro appressarsi in un porto. Sopra tutto è loro strettamente proibito di aver comunicazione con delle barche da pesca che possono incontrar nella rada, covrendosi sotto il facile pretesto di comprar del pesce.

163. I bastimenti che non van soggetti ad alcuna specie di riserva, o che van soggetti ad una semplice contumacia di *navigazione*, possono esser ricevuti in tutte le Deputazioni di salute, qualunque sia la classe alla quale esse appartengano; salve sempre le limitazioni che su questo oggetto possono prescriversi per de' riguardi finanzieri.

164. I bastimenti che van soggetti a contumacia *locale*, e portano generi suscettibili, non possono essere altrove ricevuti che nelle Deputazioni di prima e di seconda classe.

In questo caso, allorchè i Deputati dichiarano la contumacia del legno, a' termini di ciò che è prescritto nell'articolo 160 di questo titolo, possono contemporaneamente permettere la discarica de'suscettibili in lazzaretto per farvi cominciar l'*espurgo*. Ma tanto la discarica, quanto lo

(1) Non deve darsi pratica a'legni che mancano de'ruoli di equipaggio — *Ministeriale de'30 Decembre 1840.*

sballamento de' generi, allorchè vi ha luogo, dee farsi per ordine dei Deputati, e colla loro personale assistenza.

I Supremi Magistrati di salute corrispondenti possono permettere, ove le circostanze lo esigano, che i bastimenti soggetti a contumacia *locale*, i quali approdano voti o con soli generi insuscettibili, sieno ricevuti anche presso qualche Deputazione che non sia di prima o di seconda classe.

165. Dopo che i Deputati han dichiarato un bastimento in *contumacia*, e ne' casi preveduti dall' articolo precedente han già disposto di eseguirsi l' introduzione de' generi in lazzaretto, debbono riunire la *patente*, il *costituto*, e gli atti di visita, ed accompagnati da una loro relazione, mandargli originalmente ai rispettivi Soprintendenti Generali di salute, da cui devono attendere gli ordini corrispondenti per l'assegnazione della durata della *contumacia* e dell' *espurgo*, e per ogni altra riserva che i Supremi Magistrati crederanno di dover imporre secondo i casi straordinari degli approdi.

Una simile relazione, con tutte le carte che sia possibile di raccogliere, devono egualmente i Deputati inviare ai Soprintendenti Generali nei casi di naufragi, di arenamenti, e di sbarchi furtivi dei quali si parla nei titoli quarto e quinto del presente Regolamento.

166. Per le Deputazioni di prima e di seconda classe, le disposizioni contenute nel precedente articolo restano modificate nel seguente modo.

1° Le Deputazioni di prima classe sono abilitate ad assegnar da se medesime la durata a quelle *contumacie* ed a quegli *espurghi* che si trovano già precedentemente determinati in via di disposizione generale dai Supremi Magistrati di salute corrispondenti. Quindi esse non debbono inviar volta per volta ai Soprintendenti Generali rispettivi le carte di cui si parla nell' articolo antecedente, bastando di dare indicazione delle misure adottate nel rapporto giornaliero o settimanile, ch' esse debbono fare, e di cui sarà parlato in seguito;

2° Le Deputazioni di seconda classe sono abilitate ad assegnar da se medesime la durata alle sole *contumacie* che non oltrepassano il periodo di quattordici giorni, e che sien precedentemente determinate in via di disposizione generale dai Supremi Magistrati di salute corrispondenti. I Magistrati medesimi possono estendere ed accordare questa facoltà anche a delle Deputazioni di terza e quarta classe, che per ragion della loro lontananza dal luogo ove risiedono le autorità superiori, non sarebbero al caso di attenderne gli ordini, senza veder prolungate le contumacie oltre il dovere. In questi casi però esse debbono sempre inviar le carte suddette ai Soprintendenti Generali, colla differenza che non le invieranno nel momento che dichiarano il legno in contumacia, ma bensì dopo averlo ammesso a pratica; e ciò a fin di far conoscere la regolarità delle loro operazioni sull' oggetto.

167. Non è in facoltà de' deputati di salute, qualunque sia la classe a cui essi appartengano, di decidere su gl' incidenti che mai possano aver luogo nel corso delle *contumacie* e degli *espurghi*. Essi devono riferirne al Soprintendente Generale, sospendendo intanto la pratica a quelle tali *contumacie* ed *espurghi*, ancorchè gli esperimenti sien compiuti, o prossimi a compire, fino a che non pervengano loro gli ordini convenienti sul modo di regolarsi nella circostanza.

168. Le relazioni che i Deputati dirigono ai Sopraintendenti Generali, devono contenere un semplice racconto delle operazioni da essi fatte per rapporto a qualche legno approdato, con un transunto delle carte che si inviano unite alla relazione.

169. Allorchè all'approdo di un legno il Capitano o Padrone dichiara di essere stato spinto in quel porto dalla forza de' venti, e per conseguenza dovendo dirigersi altrove ricusi di consegnar la *patente*, i Deputati non debbono obbligarnelo, purchè egli non pretenda di eseguir ivi alcuna specie di operazione, nè vi si trattenga fuori bisogno coll' animo di sostenere qualche corrispondenza clandestina. Lo faranno solamente custodire a vista dalle guardie sanitarie fino al momento della partenza.

170. Allorchè all' approdo di un legno soggetto a contumacia *locale* il Capitano o Padrone dichiari di esser diretto altrove, ma di voler fare un *imbarco* di generi sotto contumacia, le sole Deputazioni di 1ª, 2ª, e 3ª classe possono aderirvi.

Quando poi il suddetto Capitano o Padrone dichiari di voler fare uno *sbarco* di generi sotto contumacia, conviene osservare se i generi sono *suscettibili* o pure *insuscettibili*. Nel primo caso non potranno permettere lo sbarco che le sole Deputazioni di 1ª e di 2ª classe, le quali abbiano lazzaretto. Nel secondo caso potranno permetterlo anche le Deputazioni di 3ª classe. Salva sempre la limitazione espressa nell' art. 48 del presente Regolamento in ordine allo sbarco degl'insuscettibili che si permette farsi dai legni di rifiuto.

171. Le Deputazioni di 4ª classe possono permettere l'*imbarco* de' generi sotto contumacia pei legni soggetti a contumacia di semplice *navigazione*; ma non possono permetterne lo *sbarco* senza un' autorizzazione superiore.

172. Le Deputazioni che secondo il disposto nei due precedenti articoli permettono un *imbarco* o *sbarco* di generi sotto contumacia, debbono aver cura di darne posteriormente conto nei loro rapporti periodici ai rispettivi Soprintendenti Generali.

173. Allorchè le operazioni indicate negli articoli 170 e 171 saranno compiute, e si vorrà mettere il legno alla vela, i Deputati devono restituire al Capitano o Padrone la medesima *patente* che ne aveano ricevuta, e che a quest' oggetto han presso di essi originalmente conservata.

Essi però devono prima apporre in dorso alla *patente* suddetta una dichiarazione colla quale si manifesti il genere di operazioni eseguite su quel bastimento in contumacia la circostanza di non aver preso pratica in quel porto, e la data del giorno sì del suo approdo che della sua partenza.

Questa dichiarazione prende allora il nome di *ritoccata*.

174. La ritoccata, oltre al dover essere sottoscritta dai Deputati che la fanno, deve, per esser pienamente autentica, munirsi del Real suggello colla leggenda *deputazione di salute del porto di .... o del Comune di ...*

175. Allorchè un bastimento prende pratica in un porto, ed indi è per tornare a partire, non deve più restituirsi al Capitano o Padrone la stessa *patente* da lui consegnata ai Deputati di salute nell atto dell'approdo; ma deve esser da questi provveduto indispensabilmente di *patente* nuova.

176. Allorchè un bastimento è per partire da un dato porto, sia in pratica, sia in contumacia, i Deputati di salute non devono rilasciar la *patente* nei casi preveduti dai tre precedenti articoli, se non dopo che il Capitano o Padrone sia stato munito dei soliti biglietti di spedizione dagli Agenti della dogana, del porto, e dell'ascrizione marittima; e pei legni esteri, anche dagli Agenti consolari delle nazioni estere, per l'adempimento degli incarichi rispettivamente affidati a questi diversi Funzionari.

177. Le Deputazioni di prima classe di Napoli e di Palermo devono far pervenire ai Soprintendenti Generali rispettivi un rapporto giornaliero di tutti gli approdi che avvengono nei loro porti rispettivi, il quale sarà un estratto del *giornale degli approdi* di cui si parla nell'articolo 190.

Per le altre Deputazioni di prima classe questo medesimo rapporto deve esser settimanile.

178. Le Deputazioni di seconda, terza, e quarta classe devono far pervenire ai Soprintendenti medesimi uno stato mensuale di tutti gli approdi che avvengono ne' loro porti rispettivi nel corso del mese, il quale sarà anch'esso un'estratto del *giornale degli approdi* di cui si parla nell'articolo 190.

179. Nei casi di naufragio, di arenamenti, di sbarchi furtivi, di peste o altre malattie equivoche sviluppate nei lazzaretti di osservazione, ed in tutti gli altri casi di servizio straordinario ed urgente, i Deputati di salute non sole devono darne sollecito conto ai rispettivi Soprintendenti Generali per chieder le norme da regolarsi, ma nel tempo stesso devono riferirne all'Intendente della Provincia, o Valle corrispondente, per le determinazioni di urgenza, e per tutta la possibile cooperazione nell'adempimento delle misure.

Nei suddetti casi tutte le autorità civili e militari dei Comuni rispettivi son chiamate a prestarsi agl'inviti dei Deputati di salute per assicurare un ramo di servizio di ragion pubblica che interessa tutta la nazione. Ma le Deputazioni debbono principalmente dirigere le loro rimostranze agl'Intendenti, essendo essi le prime autorità sanitarie nelle loro rispettive Provincie o Valli, e rientrando l'incolumità della salute pubblica in una delle cure più essenziali dell'Amministrazion civile.

Gl'Intendenti presteranno il loro braccio, daranno delle disposizioni provvisorie in conformità del presente Regolamento, ed esauriranno tutt'i mezzi che sono in lor potere, per garentire la regolarità del servizio, proponendo ai Soprintendenti Generali le loro idee relativamente alle circostanze di località, di cui devono supporsi più d'ogni altro istruiti.

I Soprintendenti Generali faranno allora, se occorra, passare gli ordini convenienti alle Deputazioni per mezzo degl'Intendenti, essendo incarico di questi ultimi di disporne, cooperarne, e farne vegliare l'adempimento.

180. La duplice corrispondenza col Soprintendente Generale, e coll'Intendente non è necessaria nelle Deputazioni di Napoli e di Palermo, trovandosi esse nella medesima residenza dell'Amministrazione Suprema, di cui fanno parte, e potendo nelle circostanze provocar direttamente ed immediatamente dal Soprintendente medesimo gli ordini corrispondenti.

CAPO II,

De' medici addetti alle Deputazioni di salute.

181, I medici addetti alle deputazioni di salute di prima classe hanno l' obbligo per giro di rendersi in ogni giorno all' *officio* sanitario, a fin di esercitarvi le visite che sono di loro incarico.

Essi debbono inoltre prestarsi a tutti gl' inviti eventuali, che possono far loro i Deputati, allorchè vi è bisogno della loro opera per delle visite straordinarie.

182, I medici o chirurgi addetti alle deputazioni delle altre classi, son tenuti a rendersi in ogni giorno all' *officio* sanitario, quando vi sia affollamento e moltiplicità di approdi. All' infuori di questo caso, essi non debbono che tenersi solamente pronti a qualunque invito de'deputati, ed accorrer subito all' *officio* sanitario per visitare i contumacisti tutte le volte che vi vengono chiamati.

CAPO III,

Degli offici sanitari, e de' lazzaretti in generale.

183. L' *officio sanitario* è il luogo, ove solamente è lecito alle Deputazioni di salute di riunirsi per attendere ai gelosi disimpegni, loro particolarmente affidati.

Il *lazzaretto* è il luogo, ove solamente è permesso alle Deputazioni medesime di far consumare i prescritti esperimenti di *contumacie* e di *espurghi*.

184. Ciascuna Deputazione deve aver sulla marina, in sito separato e distinto dall' abitato e dalle vie di passaggio, un *officio* provveduto di tutti gli oggetti necessari, richiesti dal presente Regolamento per la esatta esecuzione di un sì importante servigio.

185. Oltre all' *officio* di cui si parla nell' articolo precedente, le Deputazioni di prima e di seconda classe devono avere un *lazzaretto* di osservazione, costruito nelle regole, e provveduto di tutti gli oggetti necessari per l' adempimento del servizio che vi si deve eseguire, a norma del disposto nel presente Regolamento.

186. Le spese che si richiedono per costruire i suddetti offici e lazzaretti di osservazione, presso le Deputazioni di 2ª 3ª e 4ª classe, che ne sono sforniti, e per regolarizzarli e manutenerli, ove già ne esistono; e le spese che si richiedono per corredare i medesimi di tutti gli oggetti necessari all' esecuzione del servizio, devono andare a carico de'Comuni rispettivi, e regolarsi secondo l'importanza della classe a cui le diverse Deputazioni appartengono (1).

Gl' Intendenti delle Provincie o Valli, sulle domande che ne riceveranno dai Soprintendenti Generali di salute corrispondenti, devono imporre ai rispettivi Decurionati di votar subito i fondi per provvedervi.

187. Sono egualmente a carico de'Comuni tutte le spese che si richie-

(1) Le spese di scrittojo delle deputazioni di salute non sono a carico de' Comuni, ma sibbene debbono cedere su li diritti sanitari. (*Ministeriale de' 20 aprile 1839*).

dono per assicurare il servizio ne' casi straordinari di naufragi, di arenamenti, di cose gittate a lido dalle onde, di peste sviluppata ne' lazzaretti di osservazione, o su i legni dimoranti nel porto, di sostentamento ai contumacisti poveri, che sono stati lasciati a terra da qualche legno, ed ai quali non dee darsi una sovvenzione minore di un carlino al giorno per ogni individuo, ec. ec. Salvo sempre di far indennizzare i Comuni, allorchè è possibile, di quelle tali spese che si crederà di doversi far gravitare su i Capitani o Padroni de' legni, pei quali si sono impiegati de' mezzi straordinari di servigio, o di doversi ripetere da' Consoli delle nazioni estere, a cui i legni o i contumacisti possono appartenere.

188. Quando le spese di cui si parla ne' due precedenti articoli sien tali che superino le forze di un Comune, si provocheranno gli ordini superiori per farle andare a carico dell'intera Provincia o Valle.

CAPO IV.

Della Cancelleria degli officî sanitari.

189. Ciascuna Deputazione deve aver la sua Cancelleria, e mantenere un' esatto registro degli atti e documenti che occorra di ricevere o di formare ne' casi di lor competenza.

Ciascuna Deputazione deve quindi avere :

1° un libro col titolo di *giornale degli approdi*, secondo il modello annesso al presente Regolamento ;

2° un registro in cui si notano le *patenti* che si ricevono, colle loro date, indicazioni e dichiarazioni ; ed in cui si trascrivono per intero i *costituti* presi, e gli atti di visita e di pratica eseguiti, che devono inviarsi originalmente a' Soprintendenti Generali di salute ;

3° un registro delle *patenti* nuove che si rilasciano alle imbarcazioni che partono in pratica, e delle *ritoccate* che si appongono in dorso alle *patenti* delle imbarcazioni che partono sotto contumacia ;

4° un registro degli ordini che vengono comunicati da' Soprintendenti Generali rispettivi nelle diverse circostanze.

190. Nelle Deputazioni di prima e di seconda classe la tenuta di questi libri e registri è affidata al Cancelliere, sotto la direzione e vigilanza de' Deputati che devono solo rispondere della regolarità de' medesimi.

Nelle Deputazioni di quarta classe, che non hanno Cancelliere, la tenuta de' libri è affidata a quel Deputato che ne sostiene le funzioni.

191. Se qualche funzionario pubblico domandi delle notizie relative a certi tali approdi o partenze, i Deputati debbono prestarsi a fornirgliele, purchè però il funzionario suddetto vada da se, o mandi persona di sua fiducia a prender le indicate notizie nella Cancelleria dell' *officio* sanitario, senza pretendere da' Deputati una corrispondenza in iscritto, che per quest' oggetto non sono obbligati di mantenere.

CAPO V.

Della polizia interna de' lazzaretti.

192. La polizia interna de' lazzaretti è affidata a'Capitani di lazzaretto corrispondenti, sotto la particolar direzione de' deputati di salute.

193. Gli obblighi del Capitano del lazzaretto sono i seguenti ·

1° far mantenere la massima nettezza ne' magazzini, stanze, spiazzati, e cortili del lazzaretto, facendovi scopar sempre, specialmente al termine delle *contumacie* e degli *espurghi*, e dare alle fiamme tutto ciò che di fili, stracci, carte, o altre piccole materie suscettibili vi si possano raccogliere;

2° non permettere che negli spiazzati e cortili del lazzaretto vi si pianti o semini nulla, dovendo anzi farvi radere le erbe che naturalmente vi possono nascere, e tener sempre propri que' siti, ad oggetto di spandervi le cuoja ed altri simili suscettibili per lo *sciorino*;

3° non permettere che in lazzaretto vi sieno cani, gatti, volatili, ed altri simili animali; all'infuori del caso in cui questi appartenessero a de' contumacisti, dovendo allora farli tener legati o chiusi in gabbie, acciò non vadano vagando pel lazzaretto, e confondendo col loro contatto i diversi ordini di contumacie;

4° far serbare il massimo buon ordine fra i contumacisti, vietando fra di essi i giuochi ed i tripudi, che possono dar causa a delle risse; e non permettendo che alcuno di essi tenga presso di se armi di qualunque natura, che il Capitano dee farsi consegnare colle regole sanitarie al cominciamento della contumacia, per indi restituirle al giorno della pratica;

5° impedire che individui di diversa *contumacia*, o di una *contumacia* cominciata in epoca diversa, abbiano il menomo commescolamento fra di loro, o con persone in pratica; non far penetrare alcuno in lazzaretto senza uno speciale permesso de' Deputati di salute; e non mai permettere che s'immischino nella *contumacia* mogli, figli, o altri parenti di qualcuno degl'individui che vi sono sottoposti;

6° impedire che gli *espurghi* di diverso ordine e durata si confondano tra di loro;

7° visitar più volte al giorno le stanze ove dimorano i contumacisti, per prender conto del loro stato di salute; e i magazzini ove si stanno espurgando i generi, per osservare se gli *espurghi* si eseguano secondo le regole indicate;

8° Non permettere che le stanze ed i magazzini del lazzaretto si aprano, se non dal levare al tramontar del sole, dovendo essere rigorosamente proibito che i contumacisti e gli espurgatori sieno per poco, e sotto qualsivoglia pretesto, fuori delle loro dimore nelle ore della notte,

9° vigilar le guardie di custodia, acciò adempiano a' loro doveri; non permettere che costoro si facciano venir le mogli, i figli o altri parenti in lazzaretto, e riferir subito a' Deputati tutte la novità, anche le più indifferenti, che possano accadere nel lazzaretto medesimo,

10° vegliare alla introduzione de' viveri ed altri oggetti per uso de'contumacisti.

194. Allorchè s' introducono de' generi in lazzaretto, il Capitano dee prenderne la consegna, e rilasciarne una ricevuta agl' interessati, essendo suo obbligo di risponderne al termine dell' *espurgo*, come di un deposito affidato alle sue cure.

Nel tempo stesso dee rilasciare agli agenti della dogana un notamento da lui sottoscritto, de' generi immessi nel lazzaretto, acciò essi possano al termine dell' *espurgo* procedere agli atti necessarl per la riscossione de'dazl.

195. È in libertà degli agenti della dogana l' esser presenti ad assistere allo sbarco ed introduzione de' generi in lazzaretto, prendendone notamento separato. E quando trattasi di generi che possono esser sottoposti a peso e gli agenti della dogana domandino che i medesimi sieu pesati prima d' introdursi nei magazzini destinati all' *espurgo*, il Capitano del lazzaretto deve aderire alla domanda, facendovi serbare le regole sanitarie.

196. Allorchè gli agenti della dogana penetrino nei recinti del lazzaretto, non devono permettersi di andarlo percorrendo liberamente e senza oggetto; ma devono attendere ai loro incarichi con tutte le cautele sanitarie che sono indicate loro dai Deputati di salute, o dal capitano, acciò non accada alcun mescolamento colle *contumacie*.

197. Se al cominciamento dell' espurgo qualcuno degl' interessati domandi di voler osservare il modo onde sono stati situati i generi ne' magazzini, il Capitano deve chiederne il permesso ai Deputati di salute, ed indi accompagnarvelo egli medesimo, affinchè le regole sanitarie vi sien rigorosamente serbate.

198. Se qualcuno degl' interessati domandi d' immischiarsi, o di far immischiare persona di sua fiducia nell' *espurgo* de' generi, ad oggetto di assistere che i medesimi non vengano danneggiati dalle operazioni degli espurgatori, il Capitano dee far conoscere una tal dimanda ai Deputati, e prendere il di loro permesso per aderirvi.

199. I lazzaretti devono essere inaccessibili ad ogni classe d' individui, sien privati, sien rivestiti di pubblici impieghi. Coloro che hanno alcun legittimo interesse di penetrarvi, devono chiederne regolarmente il permesso ai deputati di salute corrispondenti.

È per la stessa ragione proibito di andar vagando colle lance, o di andar pescando nei mari circostanti ai lazzaretti. I Capitani rispettivi sono personalmente risponsabili della stretta osservanza di questo divieto.

200. Occorrendo delle funi per il servizio interno dei lazzaretti, i Capitani vigileranno che non vi sieno impiegate se non delle funi di sparto, o di canape incatramato.

201. Il Capitano del lazzaretto deve avere un *primo libro* di registro, per notarvi diligentemente:

1.° la qualità, quantità e provegnenza de'generi che s'introducono in lazzaretto per farsene l' *espurgo*;

2.° Il nome del bastimento, donde i suddetti generi sono stati sbarcati;

3.° la data del giorno, in cui i generi sono stati immessi in lazzaretto, e di quello in cui si è cominciato l' esperimento dell'*espurgo*;

4.° i nomi degli *espurgatori* che vi sono stati destinati.

202. Quando l' *espurgo* sia terminato, e i Deputati, dopo averne fatti

avvertiti gli agenti della dogana, abbiano disposto di ammettersi a *pratica* i generi, il Capitano deve farne la consegna agl' interessati, e ritirare la ricevuta che ne avea rilasciata.

Il Capitano dee sempre far costare nel suddetto *libro* di registro l'atto della consegna e della pratica de'generi regolarmente eseguita, coll' intelligenza degli agenti della dogana

203. Oltre al registro, di cui si parla nei due precedenti articoli, il Capitano del lazzaretto dee tenere un *secondo libro* di registro per notarvi:

1.° i nomi di tutti gl'individui che sono ammessi a purgar la loro contumacia in lazzaretto, colla data del giorno in cui vi sono entrati;

2.° il nome del bastimento, donde i suddetti individui sono stati sbarcati;

3.° gli accidenti di malattia o di morte che possono aver luogo fra i contumacisti, colla indicazione degli atti che possono esservi occorsi, a'termini del disposto nel presente Regolamento.

204. Il Capitano deve scrivere i registri tutti di suo carattere, e non permettersi alcuna cifra in abbaco, nè alcuna raschiatura, cassatura, abbreviatura, o altra simile irregolarità, che nelle occorrenze possa far reputare i suoi libri dolosamente alterati.

205. Allorchè i due suddetti *libri* di registro sono interamente riempiti, il Capitano dee mandargli a depositare nella Cancelleria della Deputazione corrispondente, ed aprirne de' nuovi.

I Deputati devono allora stendere un processo verbale del suddetto deposito di *libri*, fatto dal Capitano del lazzaretto, indicando il numero delle pagine, di cui ciascun libro è composto, e rilasciando al capitano una copia autentica del verbale.

206. È proibito ai Capitani di lazzaretto di esercitare alcuna specie di mercatura, di aver la menoma parte nel traffico di bastimenti mercantili, di comprar generi immessi nel lazzaretto o esistenti su de' legni in contumacia, di trattar finalmente, nel corso degli esperimenti sanitari, qualunque affare che possa mettere i loro interessi in opposizione colla dilicatezza dei loro doveri.

Questo divieto è strettamente applicabile anche a'Deputati di salute, ed a tutti gli altri Agenti, ed individui addetti al servizio delle deputazioni.

207. Ancorchè sien terminati regolarmente i giorni destinati alle contumacie ed agli *espurghi*, il Capitano del lazzaretto non dee permettersi di accordar *pratica* ad alcun genere o individuo, essendo ciò riserbato ai soli Deputati di salute.

208. Quando i contumacisti abbiano fatto de' guasti nelle stanze ove han dimorato, il Capitano, come il conservatore di tutti gli oggetti appartenenti al lazzaretto, di cui egli solo risponde, dee farne avvertiti i deputati prima della *pratica*, acciò i medesimi obblighino i contumacisti alla rifazione de' danni.

209. Se fra i dieci giorni dopo di essersi accordata la *pratica* ai generi, gl' interessati, ai quali se ne sarà data conoscenza, non curino di ritirare i generi dal lazzaretto, il Capitano deve avvertirne i Deputati, i quali possono farli trasportare e depositare in testa di essi medesimi nell' officio della dogana, d' accordo cogli agenti della dogana medesima, acciò ivi

non sieno consegnati a chi di dritto senza il loro consenso, ch'essi daranno dopo di essere stati soddisfatti delle spese di trasporto.

210. Il Capitano non deve dimorare fuori del lazzaretto, specialmente allorchè vi sono delle *contumacie* o degli *espurghi*; e deve usar la massima diligenza per non immischiarsi in alcuna contumacia, il che lo porrebbe nell' inattitudine di poter più adempiere ai suoi disimpegni.

CAPO VI.

Delle guardie addette al servizio delle Deputazioni di salute.

211. Le guardie sanitarie debbono essere impiegate per giro:

1.° alla custodia de' bastimenti in *contumacia*, o degl' individui che sono in *contumacia* nei recinti del lazzaretto;

2.° alle visite de' bastimenti;

3.° all' *espurgo* e *sciorino* de' generi:

212. Perchè le guardie possano scrupolosamente attendere a questi gelosissimi disimpegni, sarà cura dei Deputati rispettivi d' istruirle di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento, e specialmente di tutto ciò che ha rapporto al buon ordine delle contumacie, ed alla esattezza delle visite e degli espurghi.

213. Le guardie destinate alla custodia delle contumacie, non debbono mai abbandonare il loro posto, per qualunque causa, ancorchè urgentissima.

Esse debbono mandare ad avvertire i Deputati di tutte le novità che possono aver luogo nel corso degli esperimenti, e delle domande che possono essere fatte dai contumacisti per qualsivoglia oggetto.

214. Le guardie che non sieno occupate in alcuno degl' incarichi indicati nei precedenti articoli, devono vegliare al movimento giornaliero dei porti, dando conoscenza ai Deputati di tutt' i legni che vi son per approdare o per partire.

215. Le guardie devono dipendere dai deputati in tutte le operazioni di loro incarico, senza potersi arbitrare in nulla che sia estraneo agli ordini comunicati loro dai deputati medesimi.

TITOLO VIII.

Delle tariffe sanitarie.

216. Tutte le spese di spedizioni, contumacie, espurghi, assistenze, custodia, e simili, vanno a carico dei medesimi Capitani e Padroni di bastimenti o altri interessati secondo le *tariffe* stabilite col Real Decreto del 1° gennaio 1820.

217. Ciascuna Deputazione è obbligata di tenere affissa alla porta dell' *officio* sanitario una copia in istampa delle *tariffe*, per norma ed intelligenza di tutti coloro i quali possono avervi interesse.

218. Allorchè le contumacie e gli espurghi son compiuti, i Deputati devono rilasciare agl'interessati una nota delle spese sanitarie, da essi sottoscritta, rimanendo i medesimi personalmente risponsabili, che non si faccia-

no delle concussioni, e che nulla si esiga al di là del disposto nelle *tariffe*, sotto qualunque considerazione o pretesto.

TITOLO ULTIMO.

De' cordoni sanitarî marittimi.

219. I cordoni sanitarî marittimi sono de' sistemi straordinarî di custodia, che in circostanza di contagio sviluppato in un luogo, i rispettivi Supremi Magistrati decidono di doversi stabilire lungo i littorali che ne son più prossimi, a fin di garentirsi in una maniera stabile e generale dai legni provegnenti da quel sito infetto.

I termini fra i quali deve erser rinchiusa la linea di un cordone, vengono determinati dagli stessi Supremi Magistrati di salute.

220. Allorchè i Soprintendenti generali di salute comunicano le decisioni dei Supremi Magistrati per lo stabilimento di un cordone marittimo, gl'Intendenti delle Provincie o Valli devono scegliere immediatamente dei periti per fissare i posti di guardia su tutta l'estensione della linea.

I periti devono indicare in preferenza, per lo stabilimento di ciascun posto, i siti ove sieno delle torri o altre abitazioni. Qualora i siti sien deserti, vi si debbono far costruire delle barracche.

221. La distanza tra un posto e l'altro dev' esser tale, che l' uno sia sempre a vista dell' altro.

222. Quando in una Provincia o Valle vi sieno delle coste inaccessibili, per le quali vi ha bisogno di poca o niuna custodia, l'Intendente deve impiegare questo risparmio di forze del cordone per assicurare le spiagge aperte, ed i siti più esposti a degli sbarchi furtivi.

223. In ogni posto devono montar di guardia tre individui ed un basso uffiziale, che farà le funzioni di capo-posto.

Quando le spiagge sieno aperte ed esposte in modo che non bastino a custodirle i quattro individui destinati per ciascun posto, può allora aumentarsene il numero a seconda del bisogno e delle circostanze.

224. La guardia dee recarsi al suo posto la mattina, ed esserne rilevata il domane alla stess' ora, durante il qual tempo è vietato agl'individui che la compongono, il potersi appartare dal posto sotto qualunque pretesto.

Il capo-posto dee rimaner fisso per un' intera settimana, ad oggetto di conoscer bene le consegne e trasmetterle, e di conoscere i segnali e le pratiche da osservarsi. Egli ha l'obbligo particolare d' invigilar sulla condotta de' suoi subalterni.

225. Per ogni sei posti vi sarà un'Uffizial Comandante che dee rimaner distaccato per l' intera settimana, e tener presso di se una o più persone a cavallo per la sollecita diramazione degli ordini.

La posizione d' assegnarsi al suddetto Comandante sarà, per quanto è possibile, la centrale.

Egli avrà specialmente l' incarico d' invigilare all' adempimento degli obblighi ingiunti ai capi-posti.

226. Per ogni tre distaccamenti, di sei posti l' uno vi sarà un sotto-ispettore, che anche deve avere una situazione centrale.

Il suo incarico è quello d'invigilare alle regolarità del servizio de' tre distaccamenti che compongono la sua sotto-ispezione.

227. In ogni Distretto vi sarà uno o più Ispettori, secondo l'estensione delle spiagge del Distretto, i quali devono vegliare al buon ordine del servizio de' cordoni ne'Distretti rispettivi.

228. Tra tutt' i capi del cordone vi deve essere una corrispondenza giornaliera ed esatta, onde si rilevi il modo con cui si attende al servizio, e le novità che possono avervi luogo.

Affinchè la corrispondenza suddetta proceda colla massima regolarità, e nel modo più celere, i capi-posti devono corrispondere coi rispettivi Comandanti di distaccamento, questi col sotto-ispettore, il sotto-ispettore coll'Ispettore, l'Ispettore contemporaneamente coll'Intendente, e col Comandante militare della Provincia o Valle.

Da siffatta regola, sono eccettuati i casi di seria considerazione, ne' quali oltre del rapporto regolare da passarsi col cennato metodo, i Comandanti di distaccamento sono autorizzati di far rapporto straordinario, e spedirlo con espresso all'Intendente ed al Comandante della Provincia o Valle.

229. Gli obblighi di tutti gl' individui destinati a formare il cordone, si riducono generalmente ad impedir nelle spiagge l'approdo di qualsivoglia legno, qualunque ne sia la provegnenza, obbligandolo a dirigersi ne' punti più vicini, ove risiede una deputazione di salute.

230. Ne' casi di burrasca, i legni amici o nemici possono, quando il naufragio è quasi sicuro, farsi approdare nelle spiagge, impiegando all'uopo tutte le cautele di custodia, ed un rigoroso cordone *parziale*, sino a che non accorrano i Deputati di salute corrispondenti per applicarvi l'analogo trattamento sanitario.

231. Se qualche posto fosse minacciato da gente che volesse sbarcare a viva forza, ed alla quale non si potesse resistere, il capo-posto deve innalzare una bandiera di convenzione, ed a questo segnale deve accorrere subito la forza de' posti limitrofi.

Avvenendo questo caso in tempo di notte, il segnale per aver soccorso sarà di due fuochi consecutivi.

232. In ogni posto devono farsi, durante la notte, de' fuochi convenuti di corrispondenza, a fin di assicurarsi della vigilanza de' posti limitrofi.

233. Nei tempi di cordone l'esercizio della pesca non è più libero. Le barche pescarecce possono uscire dal levare al tramontar del sole, ed in questo periodo è anche proibito loro di allontanarsi dal lido oltre le quattro miglia.

I padroni di queste barche devono essere allora muniti di una *bolletta*, che i Deputati di salute corrispondenti devono loro vistare giorno per giorno.

234. Gli agenti del cordone devono i primi dar l'esempio di una disciplina intemerata, e garentire da onesti e probi cittadini la salute pubblica del lor paese.

È quindi vietato sotto le pene più rigorose, che alcuno di essi s'introduca, sotto qualunque pretesto, nelle proprietà contigue ai posti, e vi faccia de' guasti.

235. I cordoni sanitari marittimi possono anche stabilirsi per mezzo di altrettante crociere di barche armate, applicandosi a queste, sotto certe tali

necessarie modificazioni, le norme di sopra indicate per la distribuzione, il servigio e la dipendenza de' posti situati a terra su i littorali.

Approvato da S. M.

Regolamento generale di servizio sanitario interno.

TITOLO PRELIMINARE

Art. 1. La salute pubblica può venir compromessa nell'interno del Regno:

1° dalla respirazione delle arie mal sane;

2° dall'uso de' cibi, delle bevande e de' farmaci nocivi;

3° dal contatto con generi, o con persone, o con animali di già attaccati da un contagio qualunque.

2. Il servizio sanitario interno è stabilito per conoscere tutti gl'inconvenienti che possono dipendere dalle tre cause indicate nell'articolo precedente, ed apportarvi gli analoghi provvedimenti.

TITOLO I.

Delle arie mal sane.

3. Le arie o sono mal sane di lor natura, o lo diventano per fatto dell'uomo.

4. Le arie mal sane di lor natura che possono essere oggetto di pubblica amministrazione, son quelle dipendenti dai ristagni di acque, in forma di laghi chiusi, o in forma di paludi, ai quali non sia strettamente impossibile di darsi uno scolo qualunque.

Allorchè questi ristagni influiscono colle loro esalazioni ad alterar la salubrità dell'aria de' vicini abitati, gli uffiziali municipali corrispondenti devono provocarne, in tutto o in parte, il disseccamento, nel modo più analogo alle circostanze de' luoghi.

A questa veduta di utilità generale devono assolutamente cedere tutte le considerazioni di particolar vantaggio, che taluni rami d'industria possano mai ricavare dagl'indicati ristagni, e che possano dar pretesto a far continuare ad esistere l'inconveniente, a danno della salute pubblica.

5. Le arie diventano mal sane per fatto dell'uomo allorchè si lasciano alterare dalle esalazioni nocive, dipendenti:

1° dalla coltivazione del riso;

2° dalla macerazione de' lini e de'canapi;

3° dalle stalle;

4° dalle pubbliche sepolture;

5° dalle prigioni, e dagli stabilimenti pubblici;

6° dalle case nuove, o di fresco rinnovate;

7° dagli stabilimenti e fabbriche d'industria;
8° dai depositi di generi guasti;
9° dalle fogne;
10° dagli accumulamenti delle immondezze, e delle acque guaste in mezzo agli abitati.

Per allontanar gl'inconvenienti che possono dipendere da tutt'gli indicati oggetti, vi si debbono osservare rigorosamente ed inalterabilmente le regole stabilite nei seguenti articoli.

6. La *coltivazione del riso* non dev'esser permessa fuorchè ad una distanza in linea retta non minore di due miglia tanto dai Comuni, quanto dalle strade consolari di passaggio (1).

Allorchè tra i terreni addetti a questa specie di coltura, e i Comuni o le strade più vicine, si frammezzino larghe vallate con fiumi o con corsi perenni di acqua, o monti sollevati ed eminenti, mercè i quali resta impedito alle esalazioni nocive di espandersi fin dentro gli abitati o sulle suddette strade, potrà allora derogarsi in parte alla regola indicata di sopra, e permettersi la coltivazione del riso anche ad una distanza minore di due miglia.

7. La *macerazione de' lini e de' canapi* che si fa in acqua non corrente, non dev' esser permessa che sotto le restrizioni e condizioni prescritte nell' articolo precedente per la coltivazione del riso; salvi sempre i casi in cui una lunga esperienza abbia dimostrato che la macerazione suddetta altera la salubrità dell' aria anche al di là delle due miglia, per circostanze particolari di località.

Nella città di Napoli resterà in vigore l'antico stabilimento col quale è vietato a coloro che guidano i carri di lini e di canapi, tanto nella loro gita al lago di Agnano, quanto nel lor ritorno, di far altre strade che quelle indicate in detto Regolamento, e di attraversar la Città prima della mezza notte.

8. Le *stalle* per gli animali da tiro o da soma che sogliono aversi nelle Città, devono esser mantenute dai loro rispettivi padroni colla massima nettezza, onde la salubrità dell' aria circostante non resti punto alterata dalle esalazioni risultanti dall' ammonticchiamento dei letami.

A niuno però deve esser permesso di aver dentro gli abitati delle stalle permanenti ad uso d' interi armenti di pecore, di capre, o di altra specie di animali gregari che eccedano il numero di trenta.

9. Le *sepolture pubbliche* devono essere in tutto regolate secondo il disposto nella legge degli 11 marzo 1817 e nell'analogo Regolamento di esecuzione, dato all'uopo dal Ministro degli Affari Interni, sulla costruzione e polizia dei cimiteri.

10. Perchè nelle *prigioni*, e negli *stabilimenti pubblici* le arie non diventino mal sane, si deve attendere colla più scrupolosa esattezza:

1.° a far che si evitino gli affollamenti, e che in ciascuna stanza non sia rinchiuso fuorchè un discreto numero d' individui, onde la respirazione non si renda difficile e perniciosa per gli aliti di coloro che vi dimorano;

(1) Con decreto de' 7 marzo 1820 la distanza per la coltivazione del riso in Sicilia dall'abitato, o dalle strade consolari fu fissata a tre miglia.

2° a far mantenere la massima nettezza e proprietà nei pavimenti delle stanze e nei luoghi immondi, non meno che nei letti nelle biancherie e negli abiti di tutti coloro che vi soggiornano a qualunque titolo;

3° a far serbare nelle stanze la più libera ventilazione possibile, sia per mezzo di finestre situate a rincontro, sia per mezzo de' ventilatori di Hales, onde l'aria vi si rinnovi continuamente per la maggior facilità e salubrità della respirazione.

11. Le *case* costrutte di pianta non possono essere abitate da chicchessia se non dopo il decorso di un anno intero, a contare dal giorno in cui sono state terminate d'intonaco; perchè l'umido e le esalazioni della calce fresca riescono incomode e nocive alla economia animale.

Se sia costrutta di pianta, non l'intera casa, ma un solo piano o una sola stanza alla medesima appartenente, deve valer la stessa regola per il piano e per la stanza di fresco costrutta.

Le case, piani, o stanze, non costrutte di pianta, ma semplicemente ristaurate di tetti, di pavimenti, d'intonaco ec. non possono essere abitate se non dopo il decorso di sei mesi, a contare dal giorno in cui son terminate le ristaurazioni.

12. Gli *stabilimenti* e *fabbriche d' industria* possono alterare la salubrità dell'aria per due diverse cause:

1° per l'acque o altri materiali guasti che risultano dall'esercizio dell'industria, e che danno delle esalazioni nocive alla respirazione, come avviene nelle concerie di diverse specie, nelle fabbriche dell'amido e della polvere di cipro, ne' macelli, ne' magazzini ove si tengono ad ammollir baccalari ec. ec. Questi stabilimenti debbono essere sempre situati in luoghi segregati e distinti dall'abitato, debbono esser tutti provveduti di condotti sotterranei della corrispondente capacità per incanalarvi le acque o altri materiali guasti risultanti dall'esercizio dell'industria; debbono finalmente contener delle fontane o cisterne convenevoli d'onde attinger l'acqua necessaria per rinnovar con frequenza quella delle vasche inservienti all'industria, non meno che per lavare i pavimenti e mantener negli stabilimenti la massima nettezza e proprietà (1);

2° per lo sviluppo di certi particolari gas dipendenti dalla liquefazione di alcuni metalli, come avviene p. e. nelle officine degli ottonari, o dalle decomposizioni che danno sostanze fetide, come avviene ne' laboratori chimici. Questi stabilimenti devono essere diligentemente provveduti di fornelli con cappe e lunghi cammini, superiori alle circonvicine abitazioni, ed atti a portare i suddetti gas al più alto che sia possibile per farli disperdere da' venti e neutralizzare dall'aria atmosferica.

13. I *depositi di generi guasti*, ed in fermentazione, di qualunque

(1) Con decisione del Supremo Magistrato di salute di Napoli del 26 settembre 1818 confirmata ai 14 settembre 1833 fu proibita la costruzione dei trappeti nell'interno degli abitati, dovendo essi situarsi ad una distanza non minore di cento tese; per quelli già esistenti se ne permette l'uso per un decennio coll'obbligo ai possessori di formarvi dei condotti sotterranei. Con posteriori decisioni degli 11 Giugno 1836 e 18 decembre 1844 fu permessa l'esistenza, e costruzione di nuovi trappeti così detti alla Francese, e Genovese nell'interno dell'abitato dei Comuni, e confirmato il divieto di quelli alla Calabrese.

natura essi sieno, devono essere strettamente proibiti senza alcuna eccezione o riserva.

14. Si avrà tutta la cura, onde ciascun edifizio pubblico o privato abbia le sue *fogne* coi corrispondenti condotti ben chiusi e profondamente costrutti, perchè non si veggano le materie immonde gittar per mezzo l'abitato, e divenir nocive ed incomode alla respirazione.

15. Si avrà parimento cura, perchè le strade degli abitati sian *selciate* e mantenute colla massima nettezza, vietandosi rigorosamente che vi si accumulino immondezze, calcinacci, rottami e sfabbricature, e che vi si gittino delle acque lorde, incomodo o nocive alla respirazione.

Deve esser soprattutto proibito che in mezzo allo strade sien gittati cadaveri di animali grossi e piccioli. Questi devono mandarsi ad interrare in campagna ad una precisa distanza e ad una competente profondità.

Nella città di Napoli quest'interramento continuerà a farsi nel solito sito presso al ponte della Maddalena.

TITOLO II.

De' cibi, delle bevande e de' farmaci nocivi.

16. S'intendono nocivi alla salute;

1° i cibi *immaturi*, che l'avidità del guadagno fa esporre in vendita prima della stagione;

2° i cibi *guasti*, come sono le carni imputridite, i grani infradiciati, i pesci freschi o salati che han subito un periodo di fermentazione, ed altri simili;

3° i cibi *adulterati*, come è il pane, a cui per oggetto di guadagno si mischino delle sostanze eterogenee e perniciose;

4° i cibi *infetti*, come sono le carni di animali morti di una malattia qualunque.

17. S'intendono per nocive alla salute:

1° Le bevande *adulterate*, come sono i vini, i liquori, le tinture ad uso di rinfreschi, a cui siensi mischiate delle sostanze metalliche, deleterie o velenose di qualunque natura, per dar loro un certo dato sapore o colore;

2° le bevande *guaste*, come sono le acque delle pubbliche cisterne, che le lave delle piogge impetuose o il corso delle fogne alterano talvolta col trasporto di materie immonde, putride e fermentabili.

18. Si considerano come farmaci nocivi quelli di *occulta composizione* che i così detti segretisti vanno spargendo per ingannare il volgo a danno della salute pubblica.

19. L'uso de' cibi e delle bevande nocive, di cui si parla nei precedenti articoli 16 e 17 deve esser severamente vietato senza alcuna eccezione o riserva. Per non esporsi però a far mancar di acqua una popolazione col vietar l'uso di quelle rese guaste dalle lave delle piogge impetuose, deve attendersi scrupolosamente a far mantenere gli acquidotti pubblici nella massima nettezza, e tener le pubbliche cisterne provvedute sempre di ben costrutte conserve pel preventivo depuramento delle acque che vi si possano raccogliere.

Lo spaccio de' farmaci nocivi, di cui si parla nell' articolo 18 deve esser vietato sino a che le autorità corrispondenti di Napoli e di Palermo non ne dichiarino l' uso o innocente o proficuo.

TITOLO III.

Del contatto con generi, persone o animali di già attaccati da un contagio qualunque.

20 Il *contatto* con generi, persone o animali di già attaccati da un contagio qualunque deve esser severamente proibito, e considerato come oggetto immediato di pubblica Amministrazione:

1° allorchè i generi, le persone o gli animali sieno attaccati da un *contagio* non originario de' nostri climi, come la peste, la febbre gialla ec.;

2° allorchè le persone o gli animali sieno attaccati da *idrofobia*.

21. Il *contatto* con generi, persone o animali attaccati da un contagio ordinario, proprio ed originario dei nostri climi, non deve formare oggetto di pubblica Amministrazione, e rimaner proibito severamente, se non nel solo caso che il contagio vada a prendere un carattere generale ed espansivo, e siesi manifestato in varj punti, come avviene nelle epidemie e nelle epizootie di diverso genere, prodotte specialmente da cause meteorologiche, da scarsezza o mala qualità di alimenti ec.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

22. Gli uffiziali municipali sono i funzionarî pubblici chiamati dalla legge ad esercitare la loro più stretta vigilanza su tutti gli oggetti di cui si parla nel presente Regolamento, ed a garantir l' adempimento delle disposizioni che in esso si contengono, e delle particolari decisioni che ne' casi occorrenti possono emettersi dalle corrispondenti autorità.

Sotto questo aspetto il loro primo e più importante incarico è quello di farsi innanzi ai disordini che possano compromettere la salute pubblica, e prevenirli con tutti i mezzi che l' Amministrazion civile mette in loro potere.

23. Laddove circostanze di località, contestazioni di parti, o altri incidenti di simil natura, oppongano degli ostacoli alla regolarità del servizio sanitario interno, gli uffiziali municipali ne dirigeranno le analoghe rimostranze ai Sottintendenti, ed agl' Intendenti delle Provincie o Valli rispettive, i quali o comunicheranno loro i provvedimenti opportuni, o ne provocheranno dai Supremi Magistrati ne' casi indicati dalla legge, le opportune risoluzioni.

24. Per ciò che riguarda i depositi di generi guasti, di cui si parla nell'articolo 13 del presente Regolamento, allorchè gli uffiziali municipali avranno notizia di esisterne in qualche luogo, debbono farne risultare la verità mercè una perizia formale da eseguirsi colla di loro personale

assistenza da due professori di medicina, e da due esperti probi ed intelligenti, i quali debbono formarne un atto giurato e sottoscritto.

Verificandosi dalla perizia che i suddetti generi sien realmente guasti ed in fermentazione, gli uffiziali municipali, dietro le debite superiori autorizzazioni, debbono farli dare immediatamente alle fiamme, o interrare ad una competente profondità, o gittare in mare, ove è possibile, ad una proporzionata distanza dal lido.

Questa misura ha il doppio oggetto di preservar l'aria circostante dall'esalazioni dipendenti dal deposito de' generi guasti, e d'impedir lo spaccio de' medesimi secondo il divieto espresso nell'articolo 19 di questo Regolamento.

25. Allorchè giugne a notizia degli uffiziali municipali che de'farmaci nocivi vengano somministrati alla popolazione, essi devono impedirne provvisoriamente lo spaccio, e farne circostanziato rapporto agl'Intendenti rispettivi, i quali daranno le analoghe disposizioni.

26. Gli uffiziali municipali devono vegliare all'indole delle malattie che possano svilupparsi nei Comuni di loro amministrazione, ed obbligare i medici locali a fornir loro su quest'oggetto le convenienti notizie.

27. Allorchè i medici locali assicurino, che il carattere di una malattia sia equivoco, e non proprio de' nostri climi, gli uffiziali municipali devono darne immediata conoscenza ai Sottintendenti, e agl' Intendenti delle Provincie o Valli rispettive.

Gl' Intendenti spediranno in questo caso un espresso ai Soprintendenti Generali corrispondenti cogli analoghi rapporti, e per le misure provvisorie da adottarsi dal loro canto terranno presenti le disposizioni contenute nel cap. 5. del tit. 3 del Regolamento generale di servizio sanitario marittimo, ove trattasi degl' incidenti di malattie contagiose sviluppate nei lazzaretti.

28. Quando una malattia di carattere ordinario e proprio de' nostri climi si diffonda a più individui sotto i medesimi sintomi, gli uffiziali municipali debbono accorrere a renderne gli effetti meno micidiali che sia possibile, adoprando i necessari mezzi di segregazione e di soccorso nella classe de' poveri, e facendo impedire colla dovuta prudenza il troppo contatto nella classe degli agiati.

In questi casi essi invieranno agl' Intendenti delle Provincie o Valli rispettive uno stato settimanile indicante il numero degl' infermi, l'indole specifica delle malattie, ed i metodi curativi ed amministrativi che si sono impiegati per impedirne la diffusione. Gl' Intendenti ne daranno conoscenza al Ministro degli Affari Interni, ed ai Soprintendenti Generali rispettivi per le misure ulteriori da prescriversi dai Supremi Magistrati di salute corrispondenti.

29. Gli uffiziali municipali devono vegliare attentamente all'epizootie che possano svilupparsi tra gli animali, specialmente di quelli che sogliano essere trasportati ai macelli.

Nei casi di epizootie contagiose, gli stessi proprietari degli animali che ne sono stati affetti, sono obbligati di farne il rivelo agli uffiziali municipali corrispondenti.

30. Giugnendo a notizia, sia direttamente, sia per mezzo de' riveli de' proprietari, esservi degli animali contaminati, gli uffiziali municipali

devono accorrere subito , ed obbligare i rispettivi proprietari a separar gli animali infetti dai sani , ed applicare a questi ultimi il trattamento veterinario corrispondente.

31. Gli animali morti di epizootia devono esser bruciati , senza permettersi ad alcuno di servirsi delle cuoja o della carne.

32. In tempo di epizootie dev' essere vietato :

1° di far pascolare gli animali sani negli erbaggi ove abbiano dimorato gli animali infetti ;

2° di fargli abbeverare della medesima acqua attinta e raccolta ad arte , in cui si sieno abbevorati gli animali infetti ;

3° di farli dimorare nelle medesime stalle o mandre di animali infetti, qualora non se ne sia precedentemente operata la disinfettazione.

33. Non deve esser permesso di condurre al macello , se non animali riconosciuti evidentemente per sani ; e nei casi di epizootie , gli stessi proprietari che vorran portare al macello qualche animale, devono avvisarne precedentemente le autorità municipali , acciò vadano a riconoscerne le condizioni.

34. Nei casi preveduti dal cinque precedenti articoli gli uffiziali municipali devono riferire tutto ai Sottintendenti, ed agl'Intendenti rispettivi, e questi ai Soprintendenti Generali corrispondenti per le disposizioni da emettersi dai Supremi Magistrati di salute, secondo la natura de'casi e delle circostanze.

35. Pel più facile disimpegno del servizio sanitario interno , ciascun Intendente di Provincia o Valle si farà cooperare da una Commessione composta da quattro individui, una metà de' quali sarà da lui scelta dalla classe de' medici più accreditati.

Gl' incarichi di queste Commessioni saranno quelli di esaminar diligentemente la corrispondenza dei Sottintendenti dei Distretti e degli uffiziali comunali , relativa ad oggetti di servizio sanitario interno , e proporre agl'Intendenti rispettivi quel che convenga farsi coerentemente alle leggi ed al presente Regolamento.

Statuto penale per le infrazioni delle leggi, e de' Regolamenti sanitari.

Napoli il dì 13 di marzo 1820.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro Cancelliere ;

Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria ,

Udito il nostro Consiglio di Stato ,

Abbiamo risoluto di *sanzionare* e *sanzioniamo* la seguente legge :

Art. 1. Lo statuto penale per le infrazioni delle leggi e de'regolamenti sanitari, qui annesso, è approvato.

2. Il medesimo avrà esecuzione dal dì 1° maggio del corrente anno 1820 in tutti i nostri Reali Domini.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria Generale del Regno delle due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto Regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del Regno delle due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

STATUTO PENALE (1).

Per le infrazioni delle leggi e de' regolamenti sanitari.

TITOLO I.

Infrazioni di leggi e discipline sanitarie.

Art. 1. I colpevoli, sia in qualità di autori principali, sia in qualità di complici, di aver falsificata una patente sanitaria, aggiugnendovi di propria autorità delle dichiarazioni nuove, o cancellandovi, o alterandovi quelle che gli Agenti sanitari vi aveano inserito, soggiaceranno alla pena di morte, se la falsità cade su di una patente *sporca*; alla pena dell'ergastolo, se cade su di una patente *tocca*; alla pena del primo al secondo grado dei ferri, se cade su di una patente *netta* o *libera*.

2. Chiamasi patente *sporca* quella che rilasciata in luogo infetto, porta la dichiarazione, che ivi esista in atto la peste, o altra simile malattia contagiosa.

Chiamasi patente *tocca* quella che rilasciata in luogo sospetto, porta la dichiarazione, che ivi sia approdata una imbarcazione da qualche luogo infetto, o provegnente in pratica da luogo infetto, o pure che siasi sviluppata la peste in qualche vicino territorio.

Chiamasi patente *netta* quella che rilasciata in luoghi sospesi porta la dichiarazione che ivi si gode perfettissima salute.

Chiamasi patente *libera* quella che rilasciata in luoghi liberi, porta la dichiarazione, che ivi si gode perfettima salute.

3. Si chiamano *infetti* i luoghi, ove regna in atto la peste o altra simile malattia contagiosa.

(1) A meglio tutelare la salute pubblica con decreto de' 19 Settembre 1826 si aggiunsero talune altre disposizioni legislative collo Statuto penale per le infrazioni delle leggi, e de'Regolamenti sanitarii.

Si chiamano *sospetti* quelli, che per una data estenzione di territorio confinano con gl' infetti; o quelli presso i quali un' imbarcazione infetta, o provegnente in pratica da luogo infetto, abbia avuto libera comunicazione senza alcuna delle riserve sanitarie richieste dalla circostanza.

Si chiamano *sospesi* i luoghi, che situati in maggior distanza dagl' infetti, confinano per una data estensione di territorio coi sospetti; o quelli che per circostanze di commercio o di località si trovano esposti a maggiori pericoli.

Si chiamano *liberi* i luoghi, ove si vive senz' alcun sospetto di mal contagioso, e che non fan temere di alcun pericolo sì per la loro distanza da luoghi infetti o sospetti, come per la esatta disciplina sanitaria, che vi si osserva.

4. I colpevoli di aver esibita una patente foggiata da essi, o da altri in qualunque modo scientemente procurata, soggiaceranno alle medesime pene indicate nell' articolo 1°, secondochè si verificherà essere la provegnenza da luogo infetto, sospetto, sospeso o libero.

5. I colpevoli di aver nel costituto sanitario asserito il falso, nascondendo, o alterando le circostanze della navigazione eseguita, soggiaceranno alle medesime pene indicate nell' articolo 1°, secondo che le suddette circostanze nascoste, o alterate importerebbero il trattamento di provegnenza da luogo infetto, sospetto o sospeso.

6. I colpevoli di avere nella visita delle guardie sanitarie nascosto sul bastimento persone, o animali, o altri oggetti suscettibili di contagio, non rivelati nel costituto, nè giustificati da carte sanitarie, soggiaceranno alle medesime pene indicate nell' articolo 1°, secondo che si verificherà essere stati tali oggetti presi in luogo infetto, sospetto, o sospeso, o vero in mare dal bordo di un altro bastimento provegnente da luogo infetto, sospetto, o sospeso.

7. I nostri sudditi che approdando nel nostro Regno ricuseranno di esibir la patente, di dare il costituto, o di prestarsi alle visite, a norma de'Regolamenti sanitari, andranno soggetti alla legge del rifiuto per una misura di precauzione. Indi soggiaceranno, al di loro ritorno nel Regno, alla pena del primo grado di prigionia.

8. I colpevoli di aver dolosamente rotta una contumacia soggiaceranno alla pena del secondo grado dei ferri, se trattasi di contumacia imposta ad un' imbarcazione per ragion della sua provegnenza da luogo sospetto. Soggiaceranno alla pena del primo grado de' ferri, se trattasi di contumacia imposta ad un' imbarcazione, sia per ragion della sua provegnenza da luogo sospeso, sia per ragion della navigazione dalla medesima eseguita a *traverso* de' mari soggetti a riserve.

Soggiaceranno alle medesime pene i colpevoli di avere rotte le altre specie di contumacie le quali possono assomigliarsi pe' loro effetti alle già indicate, benchè si trovino imposte ad una imbarcazione per delle ragioni eventuali, e straordinarie.

9. S' intende rotta una contumacia:

1° quando alcuno degl' individui ai quali è stata già imposta la contumacia vada a mettersi a contatto con delle persone in pratica, o dia loro clandestinamente qualche oggetto suscettibile di contagio;

2° quando un individuo in pratica vada furtivamente ad immischiarsi con delle persone che trovansi, o che debbono considerarsi in contumacia, ed indi torni a comunicar liberamente colla gente in pratica.

10. S'intende anche rotta una contumacia, quando un individuo appartenente ad una imbarcazione, che non ancora si è presentata alle autorità sanitarie corrispondenti, si permetta di scender furtivamente a terra, e mettersi a contatto con persone in pratica.

In questo caso il colpevolo sarà soggetto alla pona di morte, dello ergastolo, o del primo al secondo grado de' ferri, secondo che l'imbarcazione donde egli è furtivamente disceso, proviene, o si considera provenire da luogo infetto, sospetto, o sospeso. Se è disceso da un bastimento provegnente, o considerato como provegnente da luogo libero, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia.

11. Il contrabbando è anche un' infrazione delle leggi di salute pubblica, subito che gli oggetti del contrabbando sono stati presi dal bordo di un bastimento, che gli Agenti sanitari corrispondenti non aveano precedentemente dichiarato in pratica.

Quindi gli autori del contrabbando ed i loro complici soggiaceranno alla pena di morte, dell' orgastolo, o del primo al secondo grado de' ferri, secondo che il bastimonto, da cui gli oggetti del contrabbando furono sbarcati, proviene, o si considera provenire da luogo infetto, sospetto, o sospeso. Se gli oggetti del contrabbando furono sbarcati da un bastimento che proviene, o si considera provenire da luogo libero, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia, computata in osso la pena del contrabbando comune.

Si riguardano anche come provegnenti da luogo sospetto gli oggetti di un contrabbando sbarcati da un bastimento, di cui s' ignorino le condizioni, e l' origine; salvo il caso in cui gli oggetti del contrabbando sono insuscettibili di contagio, o cho essendo suscettibili saranno riconosciuti da' periti come originari da luoghi liberi o semplicemente sospesi, nel qual caso avranno luogo solo le pene comminate ai contrabbandi comuni.

12. Chi ruba o tolga oggetti suscettibili di contagio depositati in lazzaretto per ragioni sanitarie, e non ancora dichiarati in pratica, sarà punito col quarto grado de' ferri, se gli oggetti medesimi furono sbarcati da un bastimento provegnente da luogo sospetto. Sarà punito col terzo grado de' ferri, se gli oggetti furono sbarcati da un bastimento provegnente da luogo sosposo; salvo in amendue i casi le pene maggiori contenute nelle leggi penali pei furti qualificati. Chi ruba o tolga oggetti suscettibili di contagio, depositati nel lazzaretto sporco per misure sanitarie, e non ancora dichiarati in pratica, sarà punito colla morte.

13. Tutte le altre contravvenzioni che turbano l' ordine delle discipline sanitarie, stabilito ne' regolamenti per le contumacie, pegli espurghi, per le pratiche ed altre simili operazioni, saranno secondo la gravezza dei casi punite colla detenzione, o col primo grado di prigionia.

14. I naufragi dolosamente procurati sono anche una infrazione delle leggi di salute pubblica, subito che i legni che si fanno ad arte naufragare, debbono andar soggetti a riserve sanitarie.

Quindi gli autori di un naufragio procurato, ed i loro complici soggiaceranno alla pena di morte, dell'ergastolo, o del primo al secondo

grado de' ferri, secondo che il legno naufragato proviene direttamente, o per circostanze straordinarie si considera provenire da luogo infetto, sospetto o sospeso.

15. Nei casi di naufragio casuale o procurato, coloro i quali, anzichè avvisarne le corrispondenti Autorità sanitarie, si mettono a contatto con individui o generi appartenenti al legno naufragato, soggiaceranno alla pena del primo al secondo grado di prigionia.

Coloro che dopo essersi messi a contatto coll' imbarcazione naufragata, tornano a comunicare colla gente in pratica, portando seco loro degli oggetti suscettibili di contagio, tolti dal naufragio, soggiaceranno alla pena di morte, dell' ergastolo, o del primo al secondo grado dei ferri, secondo che il legno naufragato proviene, o si considera provenire da luogo infetto, sospetto, o sospeso.

16. Coloro che si mettono a contatto, o trasportano seco degli oggetti suscettibili di contagio, gittati a lido dalle onde, soggiaceranno alla pena dell' ergastolo, del primo al secondo grado de' ferri, o della reclusione secondo che si verificherà essere tali oggetti venuti a lido da un legno, che proviene, o si considera provenire da luogo infetto, sospetto, o sospeso.

17. La violazione de' cordoni sanitari eseguita con resistenza alla forza pubblica ne' tempi in cui questi sistemi generali di custodia si trovano stabiliti su tutti, o su di una parte de' littorali del Regno, sarà punita colla morte.

La violazione eseguita con inganno, e senza resistenza alla forza pubblica sarà punita colla morte, se le persone che han commessa la violazione provengono, o si considerano provenire da luogo infetto; sarà punita coll' ergastolo, se tali persone provengano, o si considerino provenire da luogo sospetto; e sarà punita col primo al secondo grado de' ferri, se provengono, o si considerino provenire da luogo sospeso, o libero.

18. S' intende violato il cordone, quando in uno dei modi indicati nell' articolo precedente si facciano sbarcare degl' individui, o de' generi in un punto della linea del cordone diverso da quello, ove è stabilito l' uffizio sanitario, e senza che le Autorità sanitarie corrispondenti gli abbiano precedentemente dichiarati in pratica.

19. La diserzione delle guardie destinate alla custodia de' cordoni sanitari, commessa mentre si era in sentinella, sarà punita colla morte.

Le altre specie di diserzioni saran punite col primo grado de' ferri.

Tutte le altre mancanze delle guardie del cordone nell' adempimento de' doveri che sono loro prescritti nei Regolamenti generali saran punite col primo al secondo grado di prigionia.

20. Le guardie sanitarie, che essendo assegnate alla custodia delle contumacie, abbandonano il loro posto sotto qualunque pretesto, saran punite col primo grado de' ferri.

21. Soggiaceranno alla pena della reclusione, e di una ammenda di sei a dugento ducati tutti gli Agenti sanitari, qualunque sia il loro grado o la condizione, che facciano delle concussioni, esigendo de' dritti non autorizzati dalle tariffe, o alterandoli.

22. La stessa pena indicata nell' articolo precedente sarà data agli Agenti sanitari, che ricevan doni o promesse per adempiere agli atti del

loro uffizio, o s'ingeriscano in affari, o commerci, che i Regolamenti generali dichiarano incompatibili con la loro qualità.

23. I Deputati di salute, che non vegliano su la condotta de' loro subalterni, e non danno immediatamente parte alle Autorità superiori delle concussioni, che i subalterni medesimi si permettano di fare, o della loro corruzione, ed irregolarità, ne saran puniti come complici.

24. Quei Deputati di salute, che contra le disposizioni de' Regolamenti ammettessero a pratica, o spedissero fede libera a' bastimenti che provengono, o si considerano provenire da luogo infetto, saran puniti colla morte. Saran puniti coll' ergastolo se contra le disposizioni de'Regolamenti amettessero a pratica, o spedissero fede libera a' bastimenti che provengono, o si considerano provenire da luogo sospetto senza prima sottoporli alle contumacie negli stessi regolamenti stabilite, e che non facessero interamente consumare tali contumacie; e saran puniti col primo al secondo grado dei ferri se i bastimenti provengano o si considerano provenire da luogo sospeso.

25. I padroni di bastimento, o quelle persone che in di loro vece avessero procurata la facilitazione indicata nell' articolo precedente a favore de' bastimenti provegnenti, o considerati come provegnenti da luogo infetto, saranno egualmente puniti colla morte. Saranno puniti coll' ergastolo, se i bastimenti, a favore de' quali si è procurata la facilitazione, provengano, o si considerano provenire da luogo sospetto; e saran puniti col primo al secondo grado de' ferri, se i bastimenti provengano, o si considerano provenire da luogo sospeso.

26. Tutte le altre mancanze degli Agenti sanitari nell' adempimenlo de' loro gelosi incarichi, saran punite colla sospensione, o anche colla destituzione dal loro impiego; salvo il caso in cui si sieno essi renduti complici di qualche infrazione di leggi o discipline sanitarie, dovendo allora andar soggetti alla pena medesima degli autori principali dell'infrazione.

27. Ogni resistenza commessa a mano armata contra gli agenti sanitari per oggetti relativi al servizio, sarà punita in tempo di cordone coll' ergastolo; ne' tempi ordinari sarà punita secondo le disposizioni delle leggi penali contenute nel lib. 2°, titolo 4°, cap. 2.°

La resistenza commessa senz' asmi contra gli Agenti sanitari per lo stesso oggetto sarà punita in tempo di cordone col primo grado de ferri; ed in tempi ordinari secondo le disposizioni delle leggi penali lib. 2°, tit. 4°, cap. 2.°

28. I colpevoli di aver renduto co'gesti o con parole qualche oltraggio alle Autorità sanitarie nell' esercizio delle loro funzioni, saran puniti secondo le stesse leggi penali lib. 2°, tit. 4°, cap. 2.°

TITOLO II.

Disposizioni generali

29. Nelle infrazioni di leggi e discipline sanitarie il reato *mancato* secondo la definizione contenuta nell' articolo 69 delle leggi penali, sarà punito con un grado meno della pena stabilita nel presente statuto per la infrazione consumata.

Il reato tentato secondo la definizione fattane nell' articolo 70 delle stesse leggi penali sarà punito con uno a due gradi meno della pena stabilita nel presente Statuto per la infrazione consumata.

30. La recidiva nelle infrazioni di leggi e discipline sanitarie sarà punita con un grado di più della pena, che avrebbe meritata la seconda infrazione, qualora fosse stata la prima. Questo aumento però non potrà mai portare alla pena di morte.

31. Per lo passaggio da una pena ad un altra ne' casi preveduti negli articoli precedenti servirà di norma la gradazione stabilita nell'articolo 55 delle leggi penali.

32. Coloro, che avendo notizia di una infrazione di leggi sanitarie, sia consumata, sia mancata, sia tentata, non la rivelino subito alle autorità competenti, soggiaceranno alle pene stabilite nelle leggi penali lib. 2°, cap. 3.°

Decreto sullo stabilimento delle tariffe, e delle casse de' dritti sanitarii in conseguenza dell' articolo 27 della legge de' 20 ottobre 1819.

Persano il 1° Gennajo 1820.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Visto l'articolo 27 della nostra legge de' 20 ottobre 1819 col quale ci siamo riserbati di fissare le tariffe de'dritti sanitarii, ed i metodi di percepirli, e di amministrarli, e di stabilire i soldi degl'impiegati nelle Soprintendenze generali, e ne' Supremi Magistrati di salute di Napoli, e di Palermo colla indicazione de' fondi da cui debbono essi introitarli.

Sulla proposizione de' nostri Segretarii di Stato Ministri degli Affari Interni, e delle Finanze.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Le due tariffe annesse al presente decreto, per la esazione dei dritti sanitarii a carico de'diversi bastimenti, tanto presso le Deputazioni di salute del Regno restano approvate.

2. I dritti de'quali si parla negli articoli 1 a 9 della tariffa per le Deputazioni di Napoli e di Palermo, e negli articoli da 9 a 12 della tariffa per le deputazioni di salute del Regno, saranno versati in due casse, da stabilirsi una presso la Soprintendenza generale di salute residente in Napoli, e l'altra presso la Soprintendenza generale residente in Palermo.

Gli altri dritti enunciati ne' rimanenti articoli delle tariffe andranno a beneficio degl' impiegati medesimi, pe' quali sono stabiliti.

3. Ciascuna cassa avrà un' Amministratore, ed un Cassiere. L'Amministratore sarà scelto da Noi tra i deputati de' Supremi Magistrati di salute rispettivi.

Il Cassiere sarà destinato tra gl' impiegati subalterni delle Soprintendenze generali, ne' quali concorreranno i necessarii requisiti.

4. La percezione de' dritti sanitarii in Napoli, ed in Palermo sarà affidata a' cancellieri delle rispettive Deputazioni, sotto la vigilanza de' deputati.

Nelle Provincie, o Valli la percezione medesima si eseguirà per mezzo delle stesse Deputazioni di salute (1).

5. Le Deputazioni saranno risponsabili de' versamenti da farsi presso le casse.

Gli Amministratori delle casse medesime veglieranno attentamente sulla regolarità della percezione, e sulla esattezza de' versamenti.

6. Il nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni darà le opportune disposizioni per il dettaglio delle amministrazioni delle casse.

Il nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze destinerà un'individuo tra gl' impiegati della Tesoreria generale, o della salute per esercitarvi il controllo.

7. I soldi degl' impiegati della Sopraintendenza generale, del Supremo Magistrato di salute, e della Deputazione del porto di Napoli saranno i seguenti:

Al Deputato Segretario generale della Sopraintendenza annui	1440
A ciascuno de' due Deputati Guardiani del porto . . .	960
Al Deputato Ispettor generale	864
A ciascuno de' Deputati ordinarii del Supremo Magistrato che hanno finora percepito emolumenti	720
Al Segretario del Supremo Magistrato	360
A ciascuno de' due capi di Ripartimento della Sopraintendenza.	480
A ciascuno de' due Uffiziali di prima classe. . . .	180
A ciascuno de' due Uffiziali di seconda classe . . .	138
A ciascuno de' nove Uffiziali di terza classe. . . .	114
All'Archivario	168
Al Razionale	168
All' Ajutante del medesimo.	72
A ciascuno de' due primi Uscieri.	138
Al secondo Usciere	105
Al barandiere	138
Al Cancelliere presso la Deputazione di prima classe . .	204
Allo Spedizioniere delle patenti	306
Al primo Uffiziale Ajutante	204
Al secondo Uffiziale Ajutante	114
All' Usciere presso la Deputazione del Porto. . . .	78
Al Capitano della Feluca sanitaria	204
A ciascun marinaro della Feluca.	72
Al Capitano del Lazzeretto di Nisita	348
A Capo-guardia del detto Lazzeretto	120
Al Capitano del Lazzeretto di Posilipo.	120

8. Tutti gli altri individui i di cui impieghi non sono compresi tra quelli

(1) Sono obbligati li Cancellieri delle Deputazioni, o coloro che ne fanno le veci apprestare una cauzione per garentire gl'introiti de' dritti sanitarii nel quantitativo che giudicherà il Sopraintendente Generale di salute. *Minist. degli 8 agosto 1840.*

indicati nell'articolo precedente, saranno considerati come al seguito del servizio sanitario, e continueranno a percepire i loro assegnamenti sulla cassa de'dritti sanitarii fino a che il nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni non avrà proposto per essi un novello destino.

9. I soldi degl' impiegati nella Soprintendenza generale, e nel Supremo Magistrato di salute residente in Palermo saranno i seguenti:

Al Deputato Segretario generale della Soprintendenza annui.	1080
A ciascuno de' due deputati guardiani del porto . . .	800
Al Deputato Ispettor generale	720
A ciascuno degli altri tre Deputati del Supremo Magistrato.	600

Ci riserbiamo di stabilire con una disposizione particolare i soldi a tutti gli altri impiegati della Soprintendenza generale, e del Supremo Magistrato di salute residente in Palermo (1).

10. I soldi de' Soprintendenti generali, e di tutti gli altri impiegati, di cui si parla nel presente decreto, egualmente che le spese varie, ed imprevedute per le rispettive officine, secondo gli stati discussi da Noi approvati saranno pagati dalle casse de'dritti sanitarii indicate nell'articolo secondo (2).

11. Nel fine di ciascun' anno saranno passati per i canali corrispondenti presso la nostra Tesoreria generale i conti degl' introiti, ed esiti delle due casse.

Laddove i fondi percepiti non siano stati sufficienti al pagamento dei soldi, e delle spese fissate ne' particolari stati discussi, sarà supplito dalla Tesoreria medesima al compimento delle somme necessarie al bisogno.

Se poi il risultato della esazione de' dritti sanitarii presenti un'avanzo, sarà questo versato nella stessa Tesoreria.

Intanto i nostri Ministri degli Affari Interni, e delle Finanze si porranno d'accordo per far passare dalla Tesoreria generale nelle due indicate casse una somma a titolo d'imprestito per potersi adempire ai necessari pagamenti, sino a che non perverranno nelle medesime i corrispondenti introiti.

Un tale imprestito per quanto riguarda la Cassa di Napoli sarà prelevato per l'esercizio corrente sulla somma riportata nel Cap. 98 dello Stato discusso del Ministero degli Affari Interni.

12. I nostri Segretarii di Stato Ministri degli Affari Interni, e delle Finanze, e 'l Ministro di Stato presso il Luogotenente generale nei nostri dominii al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

(1) Con Decreto de' 28 Decembre 1829 fu stabilito il numero degl' impiegati presso la Soprintendenza generale, ed il Magistrato Supremo di salute ne' Reali dominii oltre il Faro, e presso la Deputazione del porto in Palermo, e determinati li rispettivi soldi.

(2) I soldi degli impiegati della Soprintendenza generale di salute furono sottoposti alla ritenuta del due e mezzo per cento onde potessero aver diritto alla pensione di ritiro. *Decreto degli 8 marzo 1824*

TARIFFA

Dei dritti sanitarii da esigersi nelle Deputazioni di Napoli, e di Palermo.

Art. 1. Per ogni patente nuova, che si rilascia ad un legno estero di vela quadra.

Se il legno è della portata, che superi le 200 tonnellate . 2. 40
Se il legno è della portata, che non superi le 200 tonnellate. 1. 20

2. Per ogni patente nuova, che si rilascia ad un legno nazionale di vela quadra.

Se il legno è della portata che superi le 200 tonnellate. . 1. 20
Se il legno è della portata che non superi le 200 tonnellate . 0. 60

3. Per ogni patente nuova che si rilascia ad un legno di vela latina.

Se il legno è di bandiera estera 0. 60
Se il legno è di bandiera nazionale. 0. 30

4. Per ogni ritoccata, che a' termini del Regolamento generale di servizio sanitario marittimo, viene apposta alla patente di un legno qualunque 0. 20

5. Per ogni passaggiero che ai termini dell' enunciato Regolamento domandi di essere segnato nella patente di un legno, che si dirige per l'estero o che domandi di esser cancellato dalla patente di un legno, che procede dall' estero 0. 20

6. Per dritto di visita da esigersi da ciascun legno soggetto a contumacia, tanto nell' atto dell' approdo, quanto nell' atto della pratica.

Ne' porti di Napoli, e di Palermo presso gli uffizi sanitari, per ciascun Deputato. 1. 00
Nei Lazzeretti di Nisita, di Posilipo, e di Palermo, per ciascun Deputato 2. 00

Questo dritto sarà accresciuto di una metà, ove trattisi di legni di bandiera estera, la cui portata superi le 200 tonnellate.

7. I Legni non soggetti ad alcuna contumacia sono esenti dal pagamento del dritto di visita, di cui si parla nell' articolo precedente. Allorchè però vi è bisogno di ricognizione di generi, a termini dell' art. 37 del Regolamento generale, dovrà esigersi per dritto di accesso anche da' Legni non soggetti a contumacia.

Nei Porti di Napoli, e di Palermo presso gli uffizi sanitari, per ciascun Deputato 1. 00
Nei Lazzeretti di Nisita, Posilipo, e di Palermo come sopra . 2. 00

8. Per dritto di assistenza da esigersi in ciascuna operazione di tre ore continue, sia di disbarco, o imbarco di generi sotto contumacia, sia di discarica di generi in Lazzeretto, sia di consegna di generi nei casi di sballamento, sia di riconsegna agl' interessati.

Nei Porti di Napoli, e di Palermo per ciascun Deputato . 1. 00

Nei Lazzeretti di Nisita, di Posilipo, e di Palermo per ciascun Deputato 2.00

9. Nei casi preveduti nel tre articoli antecedenti, dovrà anche esigersi per dritto di cancelleria.

Nei Porti di Napoli, e di Palermo 1.00

Nei Lazzeretti di Nisita, di Posilipo, e di Palermo . . 2.00

10. Per indennità di vettura da esigersi in Napoli allorchè i Deputati vanno ad esercitare nei Lazzeretti qualcuna delle operazioni indicate nell' articolo precedente 1.50

Per indennità di vetture da esigersi in Palermo allorchè per lo medesimo oggetto i Deputati devono recarsi al Molo, o al Lazzeretto. 1.00

11. Per dritto di visita da esigersi da' Medici tanto nell' atto dell'approdo dei Legni soggetti a contumacia quanto nell'atto della pratica.

Nei porti di Napoli, e di Palermo 1.00

Nei Lazzeretti di Nisita, di Posilipo, e di Palermo. . . 2.00

12. Per dritto di assistenza da esigersi ratizzatamente in ciascuno giorno dal Capitano del Lazzeretto.

Allorchè in Lazzeretto vi sono fino a tre contumacie, o espurghi 0.60

Allorchè il numero delle contumacie, e degli espurghi è più di tre 1.00

13. Per dritto di verifica da esigersi dal Riconoscitore de'generi, allorchè la sua opera è richiesta, a termini del Regolamento generale. 0.50

14. Per ogni attestato, certificato, o altro documento, di cui si faccia richiesta, dovrà esigersi dal Cancelliere della Deputazione. 0.60

15. Per mercede giornaliera a ciascuna guardia sanitaria allorchè è impiegata alla custodia delle contumacie, o al servizio degli espurghi 0.50

TARIFFA

De' dritti sanitarii da esigersi in tutte le Deputazioni di salute del Regno.

Art. 1. Per dritto di visita da esigersi da Legno soggetto a contumacia, tanto nell' atto dell' approdo, quanto nell' atto della pratica. 2.00

Di questo dritto una metà va a beneficio de' Deputati, e l' altra metà a beneficio de' Medici.

2. I Legni che non vanno soggetti ad alcuna contumacia, sono esenti dal pagare il dritto di visita, di cui si parla nell' articolo precedente

Allorchè però vi è bisogno di ricognizione di generi, a termini dell' Art. 37 del Regolamento generale di servizio sanitario marittimo, si esigerà per dritto di accesso a beneficio di tutti i Deputati, anche dai Legni non soggetti a contumacia 1.00

3. In dritto d' assistenza in ciascuna operazione di tre ore continue sia d' imbarco, o di disbarco di generi sotto contumacia, sia di discarica di generi in Lazzeretto, sia di consegna di generi nei casi di sballamento, sia di riconsegna di generi agl' interessati. . 1.00

4. Per indennità di vettura da esigersi nelle sole Deputazioni di prima classe di Messina, e di Siracusa, allorchè i Deputati vanno

ad esercitare nei Lazzeretti qualcuna delle operazioni indicate nell'articolo precedente 0.60

Questo dritto andrà a beneficio de' soli Deputati.

5. Per ogni ritoccata, che ai termini dell' enunciato Regolamento generale viene opposta alla patente di un Legno qualunque, da esigersi a beneficio dei soli Deputati 0.10

6. Il Cancelliere presso le Deputazioni di prima classe di Messina, e di Siracusa, e presso le Deputazioni di seconda, e terza classe, esigerà per una volta sola, a suo beneficio.

Da ciascun Legno di vela quadra soggetto a contumacia. . 1.00

Da ciascun Legno di vela latina soggetto a contumacia . . 0.50

7. Per dritto d' assistenza al Capitano del Lazzeretto allorchè in Lazzeretto vi sono delle contumacie, e degli espurghi, da esigersi in ciascun giorno senz' alcun aumento, e qualunque sia il numero delle contumacie. 0.30

8. Per mercede giornaliera a ciascuna Guardia sanitaria, impiegata alla custodia delle contumacie, o al servizio degli espurghi . 0.25

9. Per dritto di Cancelleria da esigersi per una sol volta da ciascun Legno soggetto a contumacia 2.00

10. Per ogni patente nuova che si rilascia ad un Legno estero di vela quadra.

Se il Legno è della portata che superi le 200 tonnellate. . 2.40

Se il Legno è della portata che non superi le 200 tonnellate. 1.20

11. Per ogni patente nuova che si rilascia ad un Legno nazionale di vela quadra;

Se il Legno è della portata che superi le 200 tonnellate . 1.20

Se il Legno è della portata che non superi le 200 tonnellate. 0.60

12. Per ogni patente nuova che si rilascia ad un Legno di vela latina.

Se il Legno è di bandiera estera. 0.60

Se il Legno è di bandiera nazionale 0.30

REGOLAMENTO

Per l' ordine interno del servizio delle due Soprindendenze generali, e dei due Supremi Magistrati di Salute del Regno. Formato dal Segretario di Stato Ministro degli Affari interni in esecuzione dell' Art. 14 della legge dei 20 Ottobre 1819.

Napoli 10 Gennaio 1820.

Art°. 1.° I soprintendenti generali di salute, ai quali appartiene la corrispondenza colle Deputazioni locali, co' funzionarii pubblici del Regno, e colle autorità sanitarie estere, disporranno preventivamente che sieno preparati i materiali per la proposta di tutte gli oggetti che debbono portarsi alla deliberazione dei Supremi Magistrati rispettivi, ai termini della legge.

2.° I Soprintendenti generali, nella loro qualità di Presidenti dei Supremi Magistrati, regoleranno l'ordine delle sessioni; e per ciascun' oggetto su cui i Magistrati medesimi sono chiamati a deliberare, le *decisioni* saranno sempre prese a maggioranza di voti, ed emesse in nome di S. M. secondo la formola usata dalle corporazioni giudiziarie.

3.° I supremi Magistrati potranno anche emettere dei voti interlocutorî e provocare da' Soprintendenti generali rispettivi i provvedimenti necessarî per aversi delle altre notizie, o degli altri documenti, su cui possa poggiarsi una decisione definitiva.

4.° I Soprintendenti generali disporranno l' adempimento delle decisioni de' Supremi Magistrati rispettivi, applicandole ai casi richiesti, e prescrivendone l'osservanza con tutt' i mezzi di esecuzione che sono in loro potere.

Essi parteciperanno al Ministero degli Affari Interni quelle decisioni dei Supremi Magistrati che riguardano oggetti importanti, o stabilimento di misure generali; accompagnandole, quando lo reputino necessario, di tutte le osservazioni che potranno credervi opportune.

5.° Nel seno de' Supremi Magistrati i Soprintendenti generali formeranno delle Commissioni per gli affari, che richieggano un esame preparatorio, e che ammettano dilazione.

6.° L' officina de' Segretarî Generali delle soprintendenze sarà distinta in due ripartimenti, il primo de' quali avrà il carico del servizio sanitario marittimo, e il secondo quello del servizio sanitario interno.

7.° I segretarî generali sono gli organi immediati de' Soprintendenti generali rispettivi, per tutto ciò che riguarda la parte esecutiva, ed amministrativa del servizio.

Essi sono i direttori, ed i capi degli archivî, de' ripartimenti, e di tutte le officine, la cui polizia è loro interamente affidata. Sono quindi incaricati dell' ordine, della custodia, della spedizione, dei registri, delle carte, della distribuzione de' lavori ai diversi uffiziali, d' invigilare all' adempimento delle disposizioni dei Soprintendenti generali, e di richiamare l' attenzione dei medesimi su i disordini che vedessero introdurci sia nell' interno delle officine, sia nel servizio delle deputazioni, e degli stabilimenti sanitarî locali.

Essi contrassegnano le firme de' Soprintendenti generali negli ordini che si spediscono alle diverse deputazioni, e nelle patenti di nomina; ed autenticano colla loro firma, e co' suggelli delle Soprintendenze, di cui sono essi i depositarî, le copie degli atti che si estraggono dagli archivî corrispondenti.

8.° I segretarî de'supremi Magistrati assisteranno alle sessioni, stenderanno le decisioni che vi si sieno prese, le sotto porranno alle firme dei votanti.

Terminate le sessioni, essi passeranno a' Segretariati generali delle rispettive Soprintendenze tutte le carte relative a ciascun oggetto risoluto, con una copia conforme delle decisioni che vi corrispondono. Essi conserveranno le decisioni originali, tenendone separato registro, fino a che non saran depositate in archivio.

9.° La facoltà medica assisterà alle sessioni del Magistrato corrispondente, e darà voto consultivo in tutti gli oggetti, sui quali verrà interpellata. L'Architetto, ed il Chimico non vi assisteranno se non quando vi siano specificatamente chiamati.

A richiesta de' Soprintendenti generali, tanto i Professori della facoltà medica, quanto l'Architetto, ed il Chimico, emetteranno il loro parere anche sopra oggetti di servizio esecutivo, ed eseguiranno le perizie che dai medesimi potranno venir loro indicate.

—

ISTRUZIONI

Pel dettaglio dell' Amministrazione delle Casse de' dritti sanitari

Formate dal Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni in esecuzione dell' articolo 6.° del Real decreto del 1 Gennaio 1820

Napoli 10 Gennaio 1820

Art.° 1.° Presso l'Amministrazione delle Casse de' dritti sanitari vi sarà un primo registro generale, in cui saranno notati gli approdi e le partenze che avvengono presso le rispettive Deputazioni di Napoli, e di Palermo, una con tutte le operazioni sanitarie, che vi si eseguono.

2.° In questo registro si terrà notamento separato dei legni che approdano in pratica, e di quelli che devono andare soggetti ad una contumacia qualunque.

3.° Dalla natura del carico de' legni, che approdanò in pratica gli Amministratori rileveranno, se vi sia luogo a ricognizione di generi, a termini del Regolamento generale.

Nel caso affermativo, essi faran segnare di esservi a carico dei legni medesimi una partita d'introito determinata dall' art.° 7 della tariffa.

4° Dalle dichiarazioni de' Capitani, o Padroni de' legni che approdano in contumacia, gli Amministratori rileveranno di esservi a vantaggio della cassa le partite d' introito indicate ne' seguenti articoli.

5° Se il Capitano, o Padrone dichiari di non voler prendere pratica nel luogo dell'approdo, ma di volervi far semplicemente delle operazioni di disbarco, o imbarco sotto le dovute riserve, ed indi rimettersi alla vela sotto contumacia, gli Amministratori faranno notare di esservi a vantaggio della cassa il dritto della prima visita, il dritto dell' assistenza delle operazioni, e il dritto della ritoccata, determinati dagli articoli 6, 8, e 4 della tariffa.

6 Se il Capitano, o Padrone dichiari di voler prendere pratica nel luogo dell' approdo, e di voler fare delle operazioni nel corso della contumacia, le partite d' introito saranno allora quelle stesse indicate nell' art.° precedente, se non che invece del dritto di ritoccata, vi sarà quello della seconda visita.

7° Se il Capitano, o Padrone finalmente dichiari di non voler fare alcuna operazione, e di voler attendere il giorno della pratica, allora non vi saranno altre partite d' introito, che i due dritti di visita, uno all'approdo, e l'altro alla pratica del legno, a termini dell' art.° 6 della tariffa

Se però in questo caso delle operazioni di disbarco debbano farsi, non

per domanda del Capitano, o del Padrone, ma per misure sanitarie, vi sarà allora anche la partita d' introito indicata nell'art° 8 della tariffa.

8.° In tutti i casi enunciati ne' precedenti articoli vi sarà sempre contemporaneamente la partita d' introito dipendente dal dritto di cancelleria, e determinato dall' art.° 9 della tariffa.

9° I Cancellieri delle Deputazioni di Napoli, e di Palermo invieranno agli Amministratori rispettivi uno stato settimanile de' passaggieri, che abbiano potuto imbarcarsi per l' estero, o venir dall' estero, onde gli Amministratori medesimi facciano segnare ne' registri la partita d' introito determinata dall' art.° 5 della tariffa.

10. Presso l' Amministrazione delle Casse vi sarà un secondo registro generale di tutti gli approdi, che avvengono nelle altre deputazioni di salute del Regno, in cui verranno notati separatamente i legni che approdano in pratica, e quelli che approdano in contumacia, essendovi a carico di questi ultimi la partita d' introito determinata dall'art. 9 della tariffa per le Deputazioni del Regno.

11. Gli Amministratori delle Casse faranno stampare le patenti sanitarie per provvederne le diverse Deputazioni di salute, e le manderanno a bollare, secondo il Regolamento, nelle Amministrazioni del registro, e del bollo.

Le Amministrazioni del bollo terranno di queste patenti un registro separato per servir di controllo in ogni fine di anno, e verificare il numero delle patenti, che gli Amministratori avranno distribuite.

Le spese di stampa, e di bollo andranno a carico delle Casse rispettive.

12. In ogni fine di mese i Cancellieri presso le Deputazioni di Napoli, e di Palermo, e le Deputazioni stesse negli altri Comuni del Regno invieranno il conto dell'introito agli Amministratori, e le somme introitate ai Cassieri.

13. Gli Amministratori verificheranno l'esattezza di questi conti mensili, e ne daranno riscontro alle Deputazioni, ed a'Cancellieri, che li avranno loro inviati.

I Cassieri verseranno immediatamente ne'banchi le somme introitate su di una *Madrefede* aperta a quest' oggetto, e ne invieranno riscontro di ricevo a' Cancellieri, ed alle Deputazioni enunciate di sopra.

14. Saranno comunicati agli Amministratori, ed a' Cassieri gli Stati discussi di tutt' i soldi, e le spese, che sono a carico delle Casse de' dritti sanitarii.

15. Gli Amministratori ne ordineranno i pagamenti; e ne'mandati, che spediranno a'Cassieri, indicheranno sempre l' articolo dello Stato discusso, che autorizza il pagamento.

16. Gli Amministratori non potranno ordinare pagamenti di somme non autorizzate negli Stati discussi, senza una espressa disposizione Ministeriale.

17. I Cassieri eseguiranno i pagamenti loro ordinati dagli Amministratori sempre con polizze di banco.

18. Su gli Stati discussi saranno formati i ruoli in doppia spedizione pe' soldi degl' Impiegati, i quali dovranno essere emarginati da questi ultimi per indicare il ricevo de' soldi rispettivi.

Questi ruoli saranno vistati da' Soprintendenti generali, i quali devono certificare in piedi de' medesimi l'esistenza e l' attuale attività di servizio di tutti gl'impiegati.

I Cassieri conserveranno una spedizione de' ruoli presso di essi per il loro conto di discarico, e ne invieranno l'altra agli Amministratori.

19. Nel fine di ciaschedun' anno gli Amministratori, e i Cassieri renderanno i loro conti accompagnati dalle carte, e documenti giustificativi, e li passeranno al Ministro degli Affari Interni per le opportune disposizioni.

20. I Razionali delle Soprintendenze generali saranno incaricati della tenuta de' registri indicati nell'art. 1 e 10, dell'andamento della scrittura degl'introiti, ed esiti, e della redazione de' corrispondenti bilanci per la reddizione del conto.

Per l'esercizio delle indicate funzioni i Razionali dipenderanno direttamente dagli Amministratori rispettivi.

Decreto con cui approvansi i due Regolamenti pei custodi delle Deputazioni di prima, seconda, terza, e quarta classe, e di tutti gli scali corrispondenti in Sicilia.

Napoli 17 Luglio 1821.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Vista la legge de' 29 ottobre 1819 sulla pubblica salute;

Visto il nostro Real rescritto de' 15 aprile 1820 col quale per la Sicilia sono stati compresi nel nuovo piano di servizio sanitario i custodi di sanità, salva sempre la dipendenza nello esercizio delle loro funzioni dalle rispettive Deputazioni di salute;

Visto il rapporto del nostro Luogotenente Generale della Sicilia;

Sulla proposizione del Direttore della Real Segreteria di Stato pegli affari della Sicilia.

Inteso il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvati i due Regolamenti pe'custodi di sanità della Sicilia annessi al presente decreto, uno pe' custodi delle Deputazioni di prima, e seconda classe a l' altro pe' custodi delle deputazioni di terza, e quarta classe, e di tutti gli scali corrispondenti.

2. Il Direttore della Real Segreteria di Stato pegli affari della Sicilia, ed il nostro Luogotenente Generale della Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Istruzioni pe' custodi delle deputazioni sanitarie di prima, e seconda classe nella Sicilia.

1. I custodi delle Deputazioni sanitarie di prima, e di seconda classe saranno gli agenti immediati delle Deputazioni medesime, e saranno da queste ultime incaricati di tutto ciò, che sarà conducente alla esattezza del servizio.

2. Sarà poi un loro obbligo preciso il dimorare di continuo nella casina di sanità, e quello di Palermo vi dovrà restare anche la notte come per l' addietro ha sempre praticato.

3. Devono rapportare subito alla Deputazione locale tutto ciò, che sarà per accadere nel corso della notte, e in quelle ore del giorno, nelle quali il deputato di turno sarà obbligato per qualche inopinata causa allontanarsi dalla casina di sanità; al di lui ritorno deve il custode dargli minuto conto di tutto ciò, che sia accaduto nella di lui assenza, ed in caso straordinario renderne anche subito conto agli altri deputati, perchè da questi si diano opportuni ripari.

4. Essendo i bastimenti ad una certa distanza dal porto, ove non creda il deputato di trasferirvisi, il custode con la lancia di sanità si accosterà da sopravento ad una certa distanza, e prendendo le notizie della provegnenza, e dello stato di salute dell' equipaggio, ne farà immediatamente rapporto al deputato per eseguirsi dal medesimo ciò, che vien disposto negli stabilimenti sanitari dall' articolo 156 in poi.

5. Sarà anche in obbligo de' custodi lo istruir bene nelle sanitarie leggi, e nello esercizio de' propri doveri tutti i guardiani di sanità, che verranno successivamente eletti.

6. Nel loro officio dovranno sempre tenere affisso nel luogo consueto il ruolo de' nominati guardiani, ed invigilare attentamente che sia con esattezza, e senza la menoma parzialità eseguito l' ordine successivo del loro servizio.

7. Nello eseguire la seconda visita di salute ad un legno contumacista, e prima di essere ammesso alla libera pratica sarà a cura de' custodi lo esaminare se la guardia, ch' è salita sul bordo di detto legno abbia adempito a tutti gli obblighi prescritti dalle leggi in vigore.

8. I custodi medesimi dovran scortare con la lancia i contumacisti, che dal bordo di qualche bastimento vorran passare al lazzeretto, per consumarvi l' imposto periodo contumaciale.

9. Devono vegliare di continuo su gli andamenti dei guardiani di sanità apposti di custodia a' legni contumacisti, e sullo esatto adempimento de' loro doveri. In caso della menoma mancanza, o trasgressione di parte delle summentovate guardie, daranno essi al momento quelle provvidenze, che la tutela della salute pubblica esige. Ne renderanno indi subito informati i deputati.

10. È loro obbligo di curare, che i legni in contumacia tengano alla prora una picciola bandiera gialla, per indicare di essere tali bastimenti sottoposti a delle riserve sanitarie.

11. Con la lancia della sanità gireranno essi di continuo il porto per conoscere se i legni in contumacia sono situati a seconda prescrivono le

regole sanitarie. Osserveranno se le guardie, tanto quelle sul bordo, che nelle barchette siano veglianti, ed occupate con esattezza al loro rispettivo servizio. Daranno i provvedimenti nel momento, ove saranno necessari. Riferiranno a' deputati gl'inconvenienti, che avranno in tale loro ispezione rilevato per indi diramarsi da' deputati suddetti le opportune provvidenze.

12. Se nel corso della notte approderà qualche legno di rifiuto o di stretta contumacia, il custode dovrà subito imbarcarsi su la lancia. Curerà perchè il legno, di cui si fa parola, butti le ancore in luogo remoto, e distante da tutti gli altri bastimenti di qualunque natura, che si ritrovino nel porto. Disporrà, che i lancioni, i quali potranno ritrovarsi addetti al servizio sanitario, e le guardie di sanità vegliassero su tutti gli andamenti del nominato legno. Non mancherà quindi di darne notizia ai deputati, per essi proporzionarvi l' analogo trattamento.

13. Per tutti gli espressati obblighi, è vietato a' custodi di farsi mai sostituire da alcuno o di commettere ad altri le loro incombenze. Il loro impiego, come a quello de' deputati, è considerato per una delegazione attaccata alla persona, ed ove saranno per legittima causa impediti, dovranno renderne informati i deputati per le opportune provvidenze.

14. Sarà inoltre una delle incombenze del custode il sorvegliare su i marinari della feluga sanitaria, prendere esatto conto della buona tenuta de' marinari medesimi, e delle lance, e degli attrezzi.

15. La casina della sanità sarà anche alla loro cura affidata, e baderanno essi, che i mobili, e tutto ciò che vi esiste non soffra alcun detrimento.

16. È quindi della facoltà del Sopraintendente generale il confermare, o cambiare quei custodi delle Deputazioni di seconda classe, e degli scali corrispondenti, che han servito nel passato sistema, e che trovansi in attuale esercizio, giacchè per quelli di prima classe, come impiegati di quelle Deputazioni, che la M. S. giusta l' articolo 21 della legge organica ha dichiarato essere a se riservata la nomina, e se confermati trasgrediranno in lo avvenire la menoma parte delle presenti istruzioni, e gli obblighi loro affidati, è anhe dell' autorità del Soprintendente generale il poterli rimuovere, e il far rimpiazzare il loro posto da altri soggetti più idonei, e di maggior probità.

Istruzioni pe' custodi delle Deputazioni sanitarie di terza e quarta classe, e quelli anche degli scali esistenti nella Sicilia.

1. I custodi delle Deputazioni di terza e quarta classe, e quelli anche degli scali, saranno gli agenti immediati delle Deputazioni suddette di sanità, e saranno da queste ultime incaricati di tuttociò che sarà conducente alla esattezza del servizio.

2. Sarà poi un loro obbligo preciso il dimorare di continuo tanto di giorno, che di notte nello scalo ad essi affidato, ed il percorrere anche diariamente tutti i punti del littorale loro.

3. All' immediato arrivo di qualunque barca, o legno ne daranno subito avviso alla Deputazione, e lo tratterranno guardato in contumacia sino all' arrivo del deputato di sanità.

4. Avranno l' obbligo di rendere al momento avvisati i deputati di tuttocciò, che avranno notizia essere accaduto nel tempo di notte, tanto nello scalo, quanto nel littorale di loro custodia.

5. Sono nell' indispensabile dovere d' istruire ne' propri obblighi i guardiani di sanità, che saranno apposti sulle barche, o legni in contumacia, che secondo la legge e gli ordini del Magistrato Supremo, possono purgarsi nelle suddette Deputazioni, e sorvegliare di continuo sulle loro operazioni.

6. Ad ogni menoma mancanza, ed omissione di queste guardie, ne faranno subito rapporto alla Deputazione per darsi dalla medesima le sollecite convenevoli provvidenze.

7. Pria di ammettersi a pratica qualunque barca, o legno, e scontati che saranno i periodi contumaciali, ed eseguite le visite sanitarie, ove credano i deputati, che le guardie di sanità non fossero sufficientemente istruite, devono i custodi salire sulla barca, visitare tutti i nascondigli di essa, esaminare attentamente se l' equipaggio, ed il carico corrispondano a quelli descritti nella patente, e dar quindi di tutto esatto, e minuto conto al deputato.

8. Se troveranno poi delle circostanze, per le quali essi medesimi conoscano, che dovrebbesi alla barca impedire la pratica, resteranno essi sequestrati in contumacia sulla barca medesima, e ne faranno dal bordo della stessa rapporto al deputato per le ulteriori provvidenze.

9. Essendo lo scalo distante dal Comune, potranno anche i custodi ammettere a pratica le barche pescareccie, o quelle di piccol traffico, provegnenti da' luoghi infra le venti miglia di quest' Isola medesima, e che si possono ammettere senza patente; esaurite però prima le diligenze sanitarie. Nel caso poi che incontreranno qualche dubbio, sospenderanno l' ammissione, e ne daranno parte a' deputati.

10. È loro soprattutto vietato di ammettere a pratica qualunque altra barca, o legno che non sia della natura indicata nell' articolo precedente, appartenendo ciò direttamente a' deputati di sanità.

11. Se vien tentato alcun disbarco furtivo in qualche punto del littorale di loro dipendenza, appena ne riceveranno la notizia, dovranno subito renderne consapevoli i deputati, e frattanto con quelli mezzi, che crederanno più opportuni, impediranno che gl' individui s' innoltrassero dentro terra, o lungo la spiaggia. Custodiranno in competente distanza il corpo del delitto, uno cogli agenti, o complici, e ciò insino allo arrivo de' deputati.

12. Le uguali misure useranno, accadendo il naufragio di qualche legno.

13. Ne' giorni di burrasca devono star vigilanti, ed informarsi se in qualche punto della marina di loro custodia sia accaduto un qualche naufragio, o arenamento per istruirne sollecitamente i deputati.

14. Giungendo a loro notizia, che le onde abbiano gittato sul lido un qualche oggetto, debbono immediatamente accorrervi, onde prenderne conoscenza, e darne anche avviso a' deputati.

15. Per tutti gli espressati obblighi è vietato a' custodi di sanità di farsi mai sostitnire da alcuno, o di commettere ad altri le loro incombenze. Il loro impiego, come a quello de'deputati è considerato per una delegazione attaccata alla persona, ed ove saranno per legittima causa impediti, allora dovranno renderne informate le deputazioni per le opportune provvidenze.

16. È finalmente della facoltà del Soprintendente generale il confermare, o cambiare quei custodi della deputazione di 3.ª e 4.ª classe, e di tutti gli scali, che han servito nel passato sistema, e che trovansi in attuale esercizio; e se confermati trasgrediranno in avvenire la menoma parte delle presenti istruzioni, e gli obblighi soprattutto loro affidati, è anche dell'autorità del Soprintendente generale il poterli rimuovere, e il far rimpiazzare il loro posto da altri soggetti idonei, e di maggior probità.

Si stabiliscono de' Vice-protomedici, e Speziali visitatori in tutti i Distretti del Regno, e la visita degli esercenti l'arte salutare, e delle farmacie.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 1 ottobre 1822.

S. M., considerando che siano scorsi molti anni da che le farmacie delle Provincie non sono state visitate dal Protomedico generale del Regno, o da' suoi sostituti, a norma delle prammatiche, leggi, e regolamenti; nel Suo ordinario Consiglio di Stato de'25 caduto settembre, ad oggetto di mettere in regola questa importante parte della pubblica amministrazione, approvò la proposta del vice-protomedico, val quanto dire, autorizzò il medesimo a scegliere in ogni Distretto un medico il più probo che goda la pubblica opinione, ed un'abile ed onorato farmacista, i quali uniti insieme si rechino a visitar le farmacie esistenti ne' comuni dell'istesso Distretto; che le loro visite sieno eseguite senza prevenzione ai farmacisti, e colle regole che saran prescritte dal Protomedico; che non trovando le medicine di buona qualità, ovvero trovando mancanza di quel numero di semplici e di composti, che viene indicato nel petitorio, essi professori coll'aiuto delle autorità costituite potessero dare le disposizioni istesse che dal Protomedico si adottano in Napoli e suoi Circondarî; che l'istesso medico il quale nella qualità di sostituto andrà a visitar le farmacie prendesse conto ne'Comuni, se i medici, le levatrici, e i salassatori locali esercitano rispettivamente la di loro professione colla debita esattezza e col decoro conveniente.

Ha ordinato altresì la M. S. che il sostituto del Protomedico esiga da' farmacisti, da' drogheri, e dagli esercenti la bassa chirurgia, le solite propine, delle quali un terzo sarà destinato alle spese ed allo gratificazioni di coloro che eseguiranno la visita, da ripartirsi nel modo che verrà giudicato da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, inteso il Vice protomedico; e gli altri due terzi vadano a beneficio dell' Ospedale degl'incurabili.

Regolamento del Protomedico generale per la visita che debbono eseguire li Vice-Protomedici e Speziali verificatori.

Napoli 3 Giugno 1823.

Per le funzioni affidate a' Signori Vice-Protomedici, e Speziali verificatori, nominati dal Regio Ufficio del Protomedicato generale, in vigore del Decreto Sovrano de' 25 Settembre 1822, in ciascun Distretto delle Provincie de' Dominî del Regno delle due Sicilie al di quà del Faro.

TITOLO I.

Oggetto delle mentovate funzioni.

Art. 1°. Appartiene a' signori Vice-Protomedici di riconoscere la *legalità* delle persone, che assumono ne' Comuni de' dominî indicati, l'esercizio de' varî rami dell'arte salutare, affin di reprimersi qualunque esercizio abusivo. Eglino dovranno formare i *registri annuali* di tali esercenti oppure notarvi in ciascun anno le variazioni che vi possono aver luogo, secondocchè questo Uffizio generale si avviserà di essere conveniente.

Art. 2.° Ciascun Vice-Protomedico pel suo Distretto, unito allo Speziale visitatore, dovrà ispezionare le spezierie e le drogherie esistenti nei singuli Comuni, ove ambi si recheranno personalmente ed in ciascun anno: ciò non solo per riconoscere la bontà de rimedî che vi si debbono tenere in vendita, ma per fare che ciascuno si limiti ai proprî disimpegni, e che si vieti a chicchessia lo spaccio di oggetti medicinali, quando non ne abbia ottenuta l'approvazione.

Art. 3°. I Signori Vice-Protomedici dovranno sopravvigilare la percezione di una tassa imposta per Sovrana disposizione, in compenso dell'abolito arrendamento protomedicale, a carico degli Speziali, de'Droghieri, de' Semplicisti, de' Salassatori, de' Dentisti, e delle Levatrici. Questa tassa con Decreto Sovrano, si trova addetta a beneficio della Real Santa Casa degl'Incurabili; ed ora una porzione n'è accordata con altro Real Decreto emanato a 25 Settembre 1822, per indennizzazione di spese e gratificazione di essi Signori Vice-Protomedici, e Speziali visitatori, come verrà indicato.

Art. 4. Dovranno invigilare i Signori Vice-Protomedici, che i varî rami della Medicina non solo siano esercitati da persone, che ne abbiano il dritto, come si dirà; ma che ciò sia fatto con quella lodevole regolarità e zelo, che esige un' arte benefica, ed interessante. Eglino sosterranno non meno per ciò, che per gli oggetti contenuti negli Articoli precedenti una corrispondenza con questo Uffizio generale Protomedicale, e nelle occorrenze co' Signori Intendenti e Sottintendenti, con gli amministratori comunali, con que' di beneficenza, o con chiunque convenga, ne' Distretti affidati alle loro cure. Ciò col metodo, e co' mezzi, che si esporranno.

TITOLO II.

Condizioni necessarie per dichiararsi legale, od illegale l'esercizio ne' vari rami dell' Arte salutare — Disposizioni avverso l' illegalità.

Art. 5. Tutti coloro, ch'esercitano qualunque ramo dell'arte salutare, accordato co' *Regolamenti per la collazione de' gradi dottorali* nella Regia Università degli Studi di Napoli, approvati con Real Decreto de' 27 Dicembre 1815, debbon essere riconosciuti da' rispettivi Vice-Protomedici in ciascun Distretto delle Provincie, dove non può aver luogo l' ispezione diretta del Regio Protomedicato generale. I vari rami di siffatto esercizio determinati come sopra, comprendono i Medici, i Chirurgi, gli Speziali, i Salassatori, le Levatrici, i Dentisti. Quest' atto di ricognizione ha mira di assicurarsi, se il loro esercizio è legale (Art. 1°.).

Art. 6.° Sarà legale l' esercizio per le mentovate diramazioni della pratica medicinale, quando esso sia assunto da persone, che ne abbiano ottenuta la *laurea*, la quale si accorda dalla mentovata Regia Università a' Medici, ed a' Chirurgi; oppure la *cedola*, che si da agli Speziali, ai Salassatori, alle Levatrici, ed a' Dentisti.

7.° È parimente legale l' esercizio de' Medici, e Chirurgi che fossero stati laureati presso i Collegi di Medicina di Napoli o di Salerno sino all' epoca dell' intero anno 1811. quando essi Collegi restarono aboliti: (vedi i Regolamenti accennati, tit. 2.° §. 24): qualora però i loro privilegi si saran fatti munire di visto presso la Cancelleria di essa Regia Università.

Art. 8.° Sarà benanche *legale* l' esercizio per que' Medici, e Chirurgi che abbiano ricevuto una laurea o privilegio in carta pergamena da questo Uffizio Protomedicale nel corso dell' epoca testè indicata, ossia a tutto l' anno 1811. Tali antichi privilegi però debbono essere cangiati con laurea o cedola, che si rilascia in cambio, dalla stessa Università. (regolam. tit. 2.° §. 21).

Art. 9.° Gli Speziali che abbiano ricevuti li loro privilegi in carta pergamena, o da questo Ufficio Protomedicale a tutto l'anno suddetto 1811 o dall' abolito Collegio di Salerno per quel Circondario, potranno ritenere l' esercizio della loro professione, apponendosi però il visto dalla Regia Università degli Studi al loro privilegio, pagandone il dritto, come si è detto nell'Art. 7.° Ciò per l'Art. 21. degli statuti di essa Regia Università.

Art. 10.° Le semplici licenze, benchè accordate da questo Ufficio, a tutto il corso dell' epoca per ora citata, non producono alcuno effetto (Regolamento § 20); come non lo produce qualunque attestato di servizio militare, attesocchè i Regolamenti di cui si fa parola, e che debbono in ciò servire di severa norma, prescrivono nettamente col §. 14. che tutti i Medici, e Chirurgi, per esercitare la loro professione, han bisogno della *laurea*. Vale lo stesso per qualunque laurea ottenuta da Regno Estero, quando ciò non si dispensi per singolare Grazia Sovrana. Le lauree o cedole spedite dalle Università di Palermo o di Catania ne' domini di questo Regno al di là del Faro, hanno lo stesso vigore come se lo fossero state dalla Università di Napoli, per la legge del dì 11 Gennaro 1817.

Art. 11. Chiunque abbia smarrito l'antico privilegio, od alcuna delle

nuove carte autorizzanti, dovrà farsi rimpiazzare la carta smarrita, ricevendo una laurea o cedola per lo stesso esercizio: ciò che avrà luogo, verificata presso la Cancelleria della Regia Università la spedizione del privilegio, od altra carta, che si dice perduta (Regol. §. 25). Quando questo rimpiazzo non si curi, l'esercente sarà considerato come *illegale*.

Art, 12. Qualunque persona, che assuma l'esercizio di Medico, di Chirurgo, di Speziale, di Salassatore, di Dentista, o di Levatrice senz'averne ricevuta la laurea, o la cedola, od il visto ad antico privilegio, (Art. 6, 8 e 9) debbesi considerare com' *esercente abusivo*, e quindi in disapprovazione della legge. È per ciò che tale esercizio converrà, che sia represso; ed è un dovere cardinale affidato a' Signori Vice-Protomedici quello di dissipare tali abusi. Eglino però si limiteranno per ora a rinvenire l'abuso, ed a darne immantinente riscontro a questo Ufficio per le disposizioni opportune, senza far divieto istantaneo all'abusivo esercente. In questo rapporto essi diranno, se nel paese ove quegli esercenti abusivi si rinvengono, ci sono o no *esercenti legali* nello stesso ramo dell'arte salutare. Questa conoscenza è indispensabile per ben dirigere gli spedienti cui si debbe appigliarsi, i quali non mai conviene, che pongano intempestivamente la pubblica salute nell'assoluta mancanza di qualunque ramo dell'esercizio medico.

Art. 13. Non dovrà usarsi la stessa riserba, allorchè si tratta de' così detti *secretisti*, *cantimbanco*, *o cerretani*. Questo ceto pernicioso alla pubblica salute dev'essere bandito da qualunque Regno civilizzato. Quindi laddove, ed ovunque se ne rinvengono, i signori Vice-Protomedici provocheranno in ufficio, presso le autorità amministrative, o giudiziarie, o di polizia del Comune, le disposizioni repressive di tanto abuso, ed eglino ne daranno immantinente riscontro a questo Uffizio per le misure superiori.

Art. *14*. Il contenuto nell'Art. 11., val quanto dire il divieto contro gli esercenti abusivi, sarà più rigorosamente applicato avverso i medici e chirurgi, o gli speziali, che manchino di laurea o cedola; imperocchè da lungo tempo, e con replicate insinuazioni si è cercato di porli in regola. Pei salassatori, dentisti, e levatrici, giovando sperare qualche pronto e provvido spediente, onde il loro esame far si possa nelle singole Provincie più agevolmente, e senza l'obbligo di farlo nè Licei, o nella Regia Università, il loro esercizio abusivo sarà considerato provvisoriamente con maggiore indulgenza. Ciò però non esclude, che non si abbia a dar contezza de' loro nomi a questo Ufficio, apponendosi dettagliatamente nel *Registro degli Esercenti*, come si dirà.

Art. *15*. Sarà benanco illegittimo, e quindi meritevole di essere represso, l'esercizio di chirurgo in colui, che abbia il solo diploma di medico, e viceversa; nonchè l'esercizio di speziale in chi abbia una, od entrambe le lauree mentovate, e viceversa: abbenchè non sia vietato di prendere i gradi dottorali, che abilitano all' esercizio de' tre rami indicati (Regol: tit: 2. § 23).

TITOLO III.

Ispezione della legalità *nelle persone addette all' esercizio de' vari rami dell'arte salutare ne' singoli Comuni del Regno. e della* retta *carriera in esso esercizio; Compilazione degli atti d' ispezione. Registro di tali esercenti. Contribuzione di una tassa annuale imposta a taluni di essi a beneficio della Real Casa Santa degl' Incurabili.*

Art. *16.* Abbenchè la conoscenza degli *esercenti abusivi* possa giungere in qualunque modo a notizia de'signori Vice-Protomedici, pure sarà presa la migliore indagine per essa nella ispezione annuale, che ciascuno de' Vice-Protomedici debbe fare pe' singoli Comuni del Distretto di sua pertinenza (art° 2.). A tal uopo, recatosi egli in ogni Comune, aprirà la compilazione dell' atto d' ispezione nella casa comunale, del qual' atto, per l' uniformità, gli sarà rimesso il modello da quest'Ufficio.

E poichè per far ciò gli agenti protomedicali debbono agire di accordo con gli agenti comunali, ed esserne agevolati; questo Ufficio provvocherà presso i signori Intendenti le disposizioni opportune, onde i Sindaci rispettivi si prestino a coadjuvare ed assistere, diunita al Cancelliere comunale essi signori Visitatori; certamente vale questa pena la utilità, che va a derivare da un servizio, che tanto interessa la pubblica salute.

In essa casa comunale, ed in presenza del Sindaco e Cancelliere, sarà quindi disposto, che i medici o chirurgi, che esercitano colà lo indicate professioni, presentino le loro *lauree* (art. 6), o gli antichi privilegi ottenuti dagli aboliti Collegi, e muniti del visto (art. 7.); o quelli che siansi cambiati (art. 8.), o rinnovellati (art. 10.); e che gli speziali, i dentisti, e che altrimenti vanno talvolta co' nomi di *brackerai*; i salassatori, le levatrici presentino le loro cedole (art. 6.). Se anche codesti esercenti gl' indicati rami, non siano muniti di laurea, o non abbiano messi in regola i loro antichi privilegi, o manchino di cedola, e sieno quindi abusivi, eglino dovranno però presentarsi alla ispezione intimata, esponendo ingenuamente tutto ciò che li concerne per questo lato: imperocchè, come si è detto nell' art. 12, in siffatta prima ispezione è voto di questo Ufficio generale protomedicale, di avere una esatta conoscenza dello stato di legalità, od illegalità con cui si esercita l'arte, per darsi in seguito, e con norma la più equa, le provvidenze che sono nella legge.

Art. *17.* Coloro che ricusano di presentarsi a siffatto invito, dopo averne avuto un avvertimento formale per mezzo de' signori Agenti comunali, resteranno immantinente inibiti a praticare qualunque ramo dell' arte salutare, che prima praticavano; essendovi luogo a presumere, che il loro esercizio sia abusivo, e che eglino abbiano in mira di perennarsi nell' abuso. Per tale divieto i signori-Vice-Protomedici ne scriveranno di ufficio a quelle autorità, presso cui è la polizia del Comune, come si è detto pei segretisti nell' art. 13. Di tutto ciò si terrà registro nell' atto d' ispezione per le successive disposizioni, cui convenga attenersi.

Art. *18.* Saranno eccettuati da tali misure di rigore coloro, che non si trovino nel Comune quel giorno della visita, e de' quali verrà preso notamento dal Sindaco, restando a sua cura di porli in regola fra il corso

di quindici giorni, e di farne pervenire riscontro al signor-Vice-Protomedico del Distretto. Elasso qual tempo, e non essendosi costoro messi in rego'a, anche eglino saranno considerati come refrattari, e quindi sogettati da questo Uffizio alle stesse misure di divieto di esercizio or ora accennate.

Art. *19*. Allorchè i droghieri non soggetti ad avere un documento di legitimità di esercizio nè dalla Regia Università degli studii, nè da questo Ufficio Protomedicale (su che per altro saran prese le convenienti disposizioni affine di aversi conoscenza della loro idoneità a tal mestiere), pure saranno essi chiamati all'accennata ispezione degli esercenti l'arte salutare, onde dare il loro nome, e far conoscere l'epoca dacchè esercitano quel mestiere.

Saranno considerati al modo istesso, e quindi ispezionati, ed annotati que' che in taluni paesi esercitano una specie di piccola drogheria, e che sogliono avere il nome di semplicisti, pel motivo che tengono in vendita alcune poche droghe, come china, ipecacuana, rabarbaro, etc. Sono anche sempl cisti que' che vendono erbe indigene, conosciuti comunemente col nome di erbajuoli

La pena imposta nell' art.° 17 a coloro, che chiamati non si presentino nella casa comunale, alla ispezione che colà si esegue (art° 16) va applicata anche a'droghieri o a' semplicisti.

Art.° 20 Riconosciuti tutti gli individui ch' esercitano i vari rami dell' arte salutare in ogni Comune, col metodo già indicato (art.° 16, e 19) ciascun vice-Protomedico formerà il registro di costoro, vale a dire de' medici, chirurgi, speziali, dentisti, o bracherai, salassatori, e levatrici, sia che tali eserc n'i siano muniti di carte legali per ciò che essi praticano, o che sieno abusivi. Vi saranno registrati i droghieri, ed i semplicisti. Tali registri, per la uniformità, saran fatti su' modelli ch' essi Protomedici riceveranno da quest'Uffizio generale, ove sono distinte le colonne per annotarvi i nomi degli esercenti, il vario ramo del loro esercizio, l'epoca e la dipendenza della carta che ve li abilita, oppure la mancanza di tali carte etc. Ciascun registro, distinto per Comune, sarà firmato dal Sindaco e dal Cancelliere con la frase. *Visto per assicuranza e sotto la nostra risponsabilità, che i soli individui qui annotati, esercitano i sopradescritti rami dell'arte salutare.* A ciò seguirà la data della serratura, ed il tabellionato comunale. Il Vice-Protomedico e lo Speziale visitatore vi aggiungeranno la loro firma.

Coloro, che ricusino di presentarsi alla ispezione (art° 18) saranno ciò non ostante annotati sul registro degli esercenti.

Art° 21 Siffatti registri originali saranno in seguito spediti a questo Ufficio generale da ciascuna Provincia, terminata la visita del Distretto, come si dirà. Ma ciascun Vice-Protomedico avrà cura di estrarne una copia, e ritenerla presso di sè, come la base del suo archivio, che esso consulterà negli espedienti di risulta, che si daranno contro gli abusi.

Art.° 22, Fatto il registro degli esercenti indicati, ciascuno di questi, tranne i medici ed i chirurgi, adempiranno al pagamento della tassa annuale Sovranamente imposta a loro carico; e propriamente per ciascuno speziale D. 3.. Per ciascun droghiere D. 3.. Per ciascun dentista o bracheraio, o semplicista D. 1. 50.. Per ciascun salassatore carlini

cinque; e per ciascuna levatrice carlini otto. Questa percezione, che altra volta era a tutto beneficio della Real Casa Santa degl' Incurabili (art. 3.) ora, con Decreto Sovrano de' 23 Settembre 1822, è rimasta accordata per una terza parte a pro de' Signori Vice-Protomedici e Speziali visitatori, per indennizzarsi delle spese e degl' incomodi ch'essi soffrono per la ispezione della quale si tratta: essi quindi introiteranno tale rata. Le due restanti terze parti, che continuano ad appartenere alla Real Santa Casa, saranno introitate dal Cassiere Comunale, o da altri che meglio si reputi da essa proprietaria; e costui ne farà versamento nella Cassa d'Intendenza della Provincia, a disposizione del pio luogo.

Coloro, che non adempiono all' indicato pagamento (e ciò per ora, pel solo esercizio del corrente anno 1823, e quindi per gli anni successivi, restando a prendersi su gli attrassi un' equa ed indulgente misura, dopo che essi saran conosciuti); resteranno immediatamente sospesi dalla professione, o ramo qualunque dell' arte salutare, che prima eseguivano, oltre alla coazione alla quale verranno soggettati. Que'che nel giorno della visita si trovano assenti e di cui il Sindaco dovrà prendere notamento, onde presentino i loro titoli di legalità, o se ne conosca l' illegalità per l' esercizio di qualunque ramo dell' arte salutare, che essi sostengono (art.° 17); se sono Speziali, Salassatori, o Levatrici, verseranno in potere dello stesso Sindaco la loro tassa, il quale ne darà le due terze parti a colui che incassa tali quote per la Real Santa Casa, e farà pervenire la restante terza parte al Signor Vice-Protomedico del Distretto, onde sia messa in coacervo delle gratificazioni, ed indennità de' visitatori. Anche ciò fra il decorso di quindici giorni (articolo citato), elassi i quali, e non essendosi adempito a tali doveri, saranno que' morosi assoggettati alla sospensione dell' esercizio, ed alla coazione or ora indicata

Art.° 23 Il contribuente, che avrà adempito alla tassa espressa nel precedente articolo, ne avrà una ricevuta in istampa firmata dal Vice-Protomedico, dallo Speziale visitatore, nonchè dal Cassiere Comunale, o da chi introiterà le porzioni appartenenti alla Real Santa Casa. Di tale introito si terrà un registro su l' atto *d' ispezione*, distinto per ogni Comune, giusta il modello, il quale verrà munito delle firme de' sunnominati.

Dopo ciò sarà segnata la stessa partita nel *foglio di percezione generale pel Distretto*, che anche si spedirà in modello. Questo foglio sarà inviato originalmente a questo Ufficio centrale, terminata la visita, ritenutone prima un duplicato nell' Archivio vice-Protomedicale come è stato detto pel registro degli esercenti (art.° 21.). Questo Ufficio lo dirigerà quindi originalmente alla Real Santa Casa, in assicuranza de' di lei interessi.

Art.° 24 Il Vice-Protomedico dopo aver presa conoscenza in questa prima ispezione della *legalita od illegalità* degli esercenti (art° 16) e fattone il registro (Art° 20) chiuderà la ispezione nella casa comunale, prendendo rischiarimenti dal Sindaco sù la carriera, che avran serbato tutti gli esercenti i vari indicati rami dell'arte salutare, a fin di conoscere se essa ha progredita *regolarmente*.

Chiunque abbia giusto motivo di non esser contento di tale carriera, può ed in tale circostanza ed in qualunque altro tempo, farne la sua

doglianza presso il Vice-Protomedico del Distretto — Le doglianze ricevute nel giorno dell' ispezione, saranno registrate a piè dell' atto di essa, come dal modello. Quelle, che si presenteranno al Vice-Protomedico in qualunque altro tempo, saranno da costui partecipate a questo Ufficio per lo disposizioni convenienti. Bene inteso, che non debbono essere accolte *doglianze anonime*, le quali ordinariamente sono prodotte da spirito di calunnia; tali carte debbono essere firmate da coloro, che le producono, pel doppio oggetto o di poter servire di base ragionata allo disposizioni che debbono essere date contro l' abuso, quando sian vere; o per farle valere contro i calunniatori quando sian false.

Gli abusi della mentovata carriera possono ave re una multiplice tinta e non si sarà mai abbastanza raccomandato a' signori Agenti protomedicali, agli Agenti comunali, agli Amministratori di beneficenza ec, ad averci un' attenzione degna dell' oggetto. Avvi degli abusi nelle prescrizioni de' rimedi a riguardo di considerevole e dannoso eccesso nelle dosi: nelle omissioni di assistenza nelle condotte stipulate; ve ne ha nella somministrazione di uno per un' altro rimedio, od essi di cattiva qualità, fatta nelle spezierie; ve ne ha dell'eccedente prezzo, richiesto, o riscosso pei rimedi, senz' attenersi alla tariffa legale; è un abuso criminoso quello di daro è rimedi senza ricetta, o nel vendero oggetti equivoci senza le assicurazioni, che richiedono le Prammatiche etc. etc. Ma più ragguardevolo, e più degno di repressione e di severo gastigo è quello, con cui si osasse di attentare ad una vita, che non ancora ha goduto la luce del giorno. I Signori Vice-Protomedici ne faranno una paterna prevenzione a coloro che, dedicati per mestiere a proteggere cotesta vita potrebbero incorrere ciò non ostante in tanto misfatto.

Art. 25. Volentieri potrebbe avvenire, che taluno si dolga presso il Vice Protomedico del Distretto per *pressante abuso*, esistente in qualche spezierla o drogheria, a motivo di rimedii o droghe nocive, che vi si dispensano. In tal caso il Vice-Protomedico e lo Speziale visitatore, si recheranno al sito indicato per *sorprendere* la spezieria o drogheria accusata uniti sempre al Sindaco e Cancelliere comunale; senza però ch' esso Signor Vice-protomedico propali anticipatamente a chichessia l' oggetto, ed il luogo della sua ispeziono. Adempita quest' ultima, quando effettivamente la fornitura della spezieria o drogheria si trova malsana, o con oggetti pericolosi, tolti tali oggetti e depositati presso il Sindaco in una cassetta legalmente sigillata, se ne darà riscontro a questo uffizio, da cui verran date le congrue disposizioni.

Nell' indicato caso di necessità di accesso de' Sig. Agenti protomedicali nella bottega accusata, e che questa bottega non sia in quel Comune del Distretto ove si trova il loro domicilio, dovrà il querelante rilasciare viglietto in carta legale, con cui si obblighi di pagare le diete ed i mezzi di trasporto per essi visitatori; ciò che verrà definito da questo ufficio su la distanza do' luoghi, e la dimora nell' adempiere a tale ispezione. Resta determinato però, che se l' accusa sarà verificata, tali spese saranno a carico dell' accusato.

Lo stesso tenore sarà serbato in questo Uffizio nel caso che le denunzio pervengano ad esso direttamente, e che si reputi necessario incaricare gli Agenti protomedicali del Distretto, per una sorpresa.

TITOLO IV.

Visite nelle Spezierie, e nelle Drogherie.

Art° 26. Ciascuno speziale, dopo aver dimostrato la legittimità della sua persona per l'esercizio farmaceutico (art. 15.), dovrà far conoscere, che la sua spezieria è provveduta di que' rimedi, il cui elenco obbligativo è registrato nel *ricettario farmaceutico napolitano*: che essi sono di lodevole qualità, se si tratta di rimedi semplici; ed ottimamente preparati, secondo la norma prescritta dallo stesso ricettario, se sono rimedi composti. Per assicurarsi di tale conveniente stato degli oggetti obbligativi a tenersi nelle singule spezierie del Distretto, il Vice-protomedico si recherà in ciascun Comune di sua dipendenza, unito allo speziale visitatore, ove col Sindaco e col Cancelliere comunale personalmente ispezionerà le spezierie, che vi appartengono. I medici ed i chirurgi del Comune, che non sono ascritti a condotta, faranno cosa grata di assistere a tale visita; ma dovrà essere cura del Sindaco di far che v'intervengano que' medici e que' chirurgi, che sono condottati. Il Vice-protomedico, e lo Speziale visitatore porteranno un diligente esame su' rimedi semplici, e su' composti, che si troveranno in essa spezieria, nella quale non debbono mancare que' che vanno registrati, come obbligativi nel ricettario farmaceutico; e riconosceranno, se essi sono quelli quali debbono essere.

Il risultamento di questo giudizio, se è per la *regolarità*, sarà segnato in tal modo sull' atto d' ispezione. Se vi saranno degli oggetti riprovabili, e lo speziale convenga della loro cattiva condizione, saran tosto dispersi per non potersi vendere; ed intanto lo speziale si obbligherà di approntarli di ottima condizione, fra un numero di giorni, che resterà definito dal Vice-Protomedico; tenendosi esatto conto di ciò nell' atto indicato, per darsi all' uopo da questo Uffizio le disposizioni opportune. Se poi non si sia di accordo sull' imperfezione degli articoli riprovati, o perchè i giudici di essi vi portino diverso parere, o perchè lo Speziale creda aver motivo a sostenere l' opposto di quello, che i giudici si avvisano, gli articoli controvertiti saranno chiusi in una scatola, o sigillati, consegnandosi al Sindaco a disposizione di questo Ufficio generale, per essere quindi severamente analizzati: questo esame partorirà allora l' effetto legale, stabilito con le Prammatiche in vigore.

Art.° 27 Perchè tra rimedi di cui non si debbo mancare, vi è la terriaca della fabbrica del Reale Istituto d' Incoraggiamento di Napoli, e della quale per disposizione Sovrana ciascuno Speziale del Regno debb' essere provveduto della quantità di una libra per anno, il Vice-protomedico, e lo Speziale visitatore, cercheranno dallo speziale il *bollettino* di compra di siffatta libra di teriaca, e per l' anno istesso in cui si rende la visita. Se lo speziale mostri il bollettino in regola, e sia quindi provveduto della teriaca, a nulla rimane soggetto. Se all' opposto non avrà fatta tale compra, essi Signori visitatori ne lo provvederanno subito, ed alle stesse condizioni colle quali il Reale Istituto or ora mentovato, avea introdotto di dare la terriaca obbligativa agli Speziali per tutto il Regno nel loro pro-

prio domicilio. In fine, se lo speziale avesse anche acquistata la libra obbligativa di teriaca per l'anno, cho corre, e di essa non si trovi più provveduto per averla di già smerciata, egli se ne provvederà al modo medesimo dai Signori Visitatori; ma in una quantità arbitraria, non mai minore di mezza libra.

Art.° 28. Lo speziale visitato riceverà da' Signori Visitatori *il Ricettario farmaceutico Napolitano* dell'ultima edizione, unito alla *tariffa legale* de' prezzi de' medicamenti, ed adempirà al prezzo, ch'è indicato nel suo inviluppo. Questa obbligazione è ad esso imposta con rescritto ministeriale, non potendo una spezieria mancare del libro donde lo Speziale debbe attingere i metodi per la preparazione de' rimedi, e la norma della sua economia col pubblico.

Art.° 29 Lo speziale, che si ricusi a ricevere la quantità di teriaca obbligativa per esso (art.° 27) o il ricettario farmaceutico (art.° 28) sarà soggetto alla immediata chiusura della sua spezieria, che i Signori Protomedici provvocheranno presso le autorità giudiziarie, o di polizia. Questa riluttanza a ciò che impongono le leggi, non può che dimostrare in esso quelle perverse intenzioni, che lo rendono indegno di amministrare una professione quanto interessante, altrettanto affidata alla rettitudine di chi la esegue.

Art.° 30. Il Vice-Protomedico, e lo Speziale visitatore, ugualmente uniti al Sindaco e Cancelliere Comunale, si recheranno ad ispezionare le drogherie, come han fatto per le spezierie. In questa ispezione si baderà.

1. che le droghe più usitate, che in esse si tengono, siano di ottima condizione

2° che non vi si vendono droghe in polvere, nè rimedi composti, essendo ciò riserbato alle spezierie.

3.° che la vendita degli oggetti venefici, come sublimato, arsenico etc. sia fatta colla norma, che si prescrive nelle Prammatiche, vale a dire che, se questa vendita si farà agli speziali, il droghiere debbe conoscere se il compratore lo sia; e se ad artefici, conviene che anch'esso li conosca come tali. Oltre a ciò deve far conoscere a' signori Visitatori la quantità ch' esso tiene di queste sostanze venefiche, i quali ne prenderanno notamento; ed esso droghiere terrà in seguito esatto registro delle quantità, che anderà vendendo, dell'individuo che le compra, e della giornata della vendita. Questo registro sarà presentato, riconosciuto, e confrontato per l'esistenza del genere, e la vendita fatta, tutte le volte, che la drogheria sarà visitata etc.

I semplicisti, di cui si è fatto cenno nell' art. 19 saranno ugualmente visitati, e se ne terrà registro, come de'droghieri, ma col nome mentovato.

Il risultamento della visita esposta in questo articolo, sarà registrato nell' *atto d' ispezione*, come si ravvisa sul modello.

TITOLO V.

Corrispondenza, che debbono sostenere i Signori Vice-Protomedici. Sistema per essa.

Art. 31. L'Uffizio Generale Protomedicale si dirigerà a ciascuno dei Signori Vice-Protomedici per gli affari, che possono concernere i rispettivi Distretti. Tali lettere, quando vadano direttamente a' Vice-Protomedici dimoranti nel Capoluogo della Provincia, avranno, oltre *l' interno*, un' inviluppo esterno coll'indirizzo al Signor Intendente di essa Provincia; quelle che si spediscono pe' Vice-Protomedici dimoranti negli altri Distretti, avranno l'esterno inviluppo de' rispettivi Signori Sottintendenti, ma tutte saran dirette all' Intendenza per l' organo del Real Ministero degli Affari Interni, essendo stato così disposto con Rescritto Ministeriale del dì 3 del mese di Ottobre 1822. Sarà cura de' Vice-Protomedici di assistere, secondo la diversità del loro domicilio, o presso l' Officina dell' Intendenza, o presso quelle delle Sottintendenze onde ritirarsi le lettere.

Art. 32. Sarà serbato lo stesso ordine ne' riscontri. I Vice-Protomedici de' Distretti di Sottintendenza depositeranno le loro lettere presso la Sottintendenza del Distretto, le quali saranno chiuse con un doppio inviluppo nell' *interno* vi sarà quello che segue « *Servizio Protomedicale, Pe' Real Ministero degli Affari Interni* » I Signori Sottintendenti useranno della compiacenza a disporre presso la loro officina di corrispondenza, che tali lettere siano dirette a quella dell' Intendenza, perchè abbiano il loro ricapito in Napoli.

Più agevole sarà il corso de' riscontri de' Vice-Protomedici dimoranti nel Distretto del capoluogo, poichè essi servendosi dell' indicato doppio indirizzo, interno l' uno per questo Uffizio Generale, esterno l' altro pel Real Ministero, daranno corso alle loro lettere, depositandole presso l'officina mentovata dell' Intendenza. I Signori Intendenti saranno pregati a disporre, che tali lettere o depositate da' Vice-Protomedici del capoluogo o pervenute colla corrispondenza de' Sottintendenti, siano unite al piego della loro corrispondenza col Real Ministero.

Art. 33. Quegli Agenti Protomedicali, che non saranno zelanti abbastanza per serbare l' indicata carriera nella loro corrispondenza con questo Uffizio, e quindi le loro lettere vi giungono per la posta, la spesa che si soffrirà, verrà segnata a loro carico.

Art. 34. L' adempimento alle funzioni Vice-Protomedicali pel bene della salute pubblica, potrà esigere, che sia sostenuta una corrispondenza tra essi, e gli Agenti Comunali de' singuli paesi de' loro Distretti, gli Amministratori di beneficenza, od altri cui fa duopo. Tale corrispondenza, attiva o passiva a riguardo de' Signori Vice-Protomedici, conviene che sia sostenuta pe' corrieri interni dell' Intendenza, e delle Sottintendenze della Provincia, su che questo Uffizio terrà benanco pregato i Signori Intendenti.

È proibita la vendita di qualunque composto medicinale a persone non autorizzate.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 3 dicembre 1825.

La prevengo che S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 2 dello scorso novembre, ha ordinato che resta assolutamente proibita la vendita di qualunque composto medicinale a persone private, che non abbiano la corrispondente autorizzazione per esercitare l'uffizio di farmacista, sotto le pene stabilite coll' art. 401 delle leggi penali.

Ella quindi darà le disposizioni di risulta, e chiamerà su quest' oggetto tutta la sua vigilanza, acciò gli ordini Sovrani siano esattamente adempiti.

Il servizio sanitario marittimo non può essere affidato agl' impiegati comunali incaricati del servizio interno.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 marzo 1826.

S. M. nel Consiglio ordinario di stato de' 2 andante uniformemente all'avviso della Consulta generale del Regno ha prescritto, che il servizio sanitario marittimo non possa essere affidato ancora agl' impiegati comunali, a quali è affidato il servizio sanitario interno.

Le partecipo questa Sovrana determinazione per l' adempimento di risulta.

Decreto con cui si approva il Regolamento provvisorio pel servizio da eseguirsi dalle deputazioni sanitarie nei casi di naufragio, o di arenamento, e dritti spettanti ai funzionari, ed agli impiegati che sono chiamati a disimpegnarlo.

Portici 1° giugno 1826.

FRANCESCO I.

EC. EC. EC.

Visto il rapporto del Luogotenente Generale in Sicilia;
Visto il parere della Consulta de'Reali Domini oltre il Faro;
Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;
Udito il Consiglio ordinario di Stato;
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Approviamo il qui annesso Regolamento provvisorio per lo servizio da eseguirsi in Sicilia dalle Deputazioni sanitarie nei casi di naufragio, o di arenamento, e pei dritti spettanti ai funzionari, ed agli impiegati che sono chiamati a disimpegnarlo.

2. Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed il Luogotenente Generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

REGOLAMENTO

1. Nei casi di naufragio, o di arenamento dei legni di qualunque procedenza essi sieno, debbono le Deputazioni locali accorrer subito, ed esattamento eseguire ciò ch'è prescritto negli articoli 139 e seguenti di servizio sanitario marittimo.

2. Uno dei deputati locali trattandosi di legni soggetti a contumacia, o a rifiuto deve sempre rimanere nella spiaggia onde sorvegliare le guardie sanitarie, e regolare la esecuzione delle leggi, o lo adempimento delle misure di precauzione particolarmente in tali circostanze straordinarie adottate.

3. Trattandosi di legni soggetti a rifiuto, o a periodo contumaciale di giorni 30 e 40 debbono anche accorrervi le partite sanitarie delle Deputazioni di prima e seconda classe.

4. Le partite anzidette debbono al loro arrivo esaminare le misure di custodia disposte dalla Deputazione locale; prescrivere occorrendo delle nuove cautele; e stabilendo un sicuro e perfetto modo di custodia, debbono recedere, e tutto affidare alla sorveglianza della deputazione locale, e par-

ticolarmente di quel deputato, che notte e giorno deve rimanere nella spiaggia. Le partite sanitarie della Deputazione di prima e seconda classe eseguiranno ciò nel più breve termine possibile.

Il tempo che debbono esse impiegarvi, sarà di tre a cinque giorni, oltre quelli che dovrà impiegare per lo accesso e recesso.

5. Gl' individui, che debbono comporre le partite delle Deputazioni anzidette di prima, e seconda classe da accorrere nei soli casi, che il legno sia di rifiuto, o soggetto a giorni 30 e 40 di contumacia sono li seguenti:

Un deputato, ed un commesso, che farà le funzioni di cancelliere per le Deputazioni di prima classe;

Un Deputato ed il cancelliere per le Deputazioni di seconda classe.

Ambi i suddetti deputati si faranno accompagnare da una pattuglia di Gendarmeria, o di compagnia di arme, composta da un caporale, e quattro comuni, e questa forza la richiederanno le Deputazioni dal capo militare, o dal capo locale di polizia.

Pe' naufragi o arenamenti di legni che non sono soggetti a rifiuto, o che vanno sottoposti ad una contumacia minore di giorni 30 e 40, non è necessario lo accesso delle partite dei capi-luoghi, ma resterà a cura delle Deputazioni locali la esecuzione delle leggi e delle disposizioni particolari, che saranno ad esse comunicate dagl' Intendenti, e da questo Supremo Magistrato prescritte.

6. I diritti spettanti alle partite sanitarie delle Deputazioni di prima classe di Messina e Siracusa, ed a quelle di seconda classe, e Deputazioni locali saranno i seguenti.

Partite sanitarie dei capo-luoghi.

Al deputato oncia una, e tt. sei al giorno, incluso il dritto di vettura.

Al commesso delle Deputazioni di prima classe tt. otto al giorno, compreso anche il dritto di vettura.

Deputazioni locali.

Al deputato tt. dodici al giorno incluso il dritto di vettura;

Il medico della deputazione locale sarà obbligato di accedere unitamente al deputato locale nel luogo al primo avviso, che riceverà la deputazione del naufragio, o dell'arenamento accaduto, ove il legno sia soggetto a contumacia vi accederà nell' atto della pratica.

Vi accederà pure all' arrivo della partita sanitaria del capo luogo, ove sarà creduto necessario dal capo di essa, e se la salute di qualunque individuo lo richieda, o altro incidente non avvenga.

Esigerà per detti tre accessi il dritto di visita, e la indennità di vettura, che si trova stabilita dalle tariffe sanitarie in vigore.

7. Potendo finalmente occorrere tali avvenimenti nelle spiagge appartenenti alle Deputazioni di prima classe di Messina o Siracusa, e presso quelle di seconda classe, ed in quella di terza classe di Girgenti, e non essendo in conseguenza necessario lo accesso in detti luoghi della partita,

in tal caso la esecuzione degli articoli 139 e seguenti dei Regolamenti di servizio sanitario resterà affidata alla Deputazione locale, ed a un solo deputato assistito da un commesso, che farà le funzioni di cancelliere, la sorveglianza delle misure di cautela adottate.

Il deputato rimarrà notte, e giorno nel luogo del naufragio, egli esigerà in tal caso il dritto di oncia una al giorno compreso il dritto di vettura, e di tarì otto al giorno al commesso compresa la indennità di vettura.

Oltre ai prescritti diritti non debba esigersi altra somma, che quella per la paga delle guardie necessarie, e dei custodi sanitari, che faranno in tali casi le funzioni di capitani di lazzaretto.

La mercede ad essi dovuta sarà quella che trovasi prescritta nelle tariffe sanitarie in vigore.

Tassa protomedicale — *Mezzi a seguirsi onde sia con effetto introitata, e versata presso lo Stabilimento degl'Incurabili la tassa Protomedicale.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 Luglio 1826.

Dagli uniformi rapporti, che mi sono stati diretti dal Protomedico del Regno, e dagli Amministratori dello Stabilimento degl'Incurabili rilevo, con sommo mio rincrescimento, il grave arretrato ch'esiste nella percezione della tassa protomedicale. Siffatto ritardo dipende da diverse cagioni, le quali possono con facilità essere distrutte dall'autorità ed energia degl'Intendenti, La malizia di taluni esercenti la bassa chirurgia da una parte, o dall'altra l'oscitanza de'cassieri comunali nel trasmettere con sollecitudine all'Intendente le somme introitate, minorano considerevolmente il versamento, che il governo degl'Incurabili avrebbe luogo a sperare da questo cespite, che forma uno de'principali articoli della sua rendita. In fatti si verifica tuttogiorno, che allora quando i Vice-Protomedici si portano ne'Comuni di loro dipendenza per eseguire la visita, e riscuotero contemporaneamente i dritti protomedicali, ad eccezione degli speziali, tutti gli esercenti, come i salassatori, levatrici ec. onde sottrarsi dal pagamento della tassa, diventano latitanti, o si allontanano dal Comune. Questo inconveniente non esisterebbe se i Sindaci, a'termini del Regolamento, procurassero al maturo l'esazione della tassa, o che i Vice-protomedici fussero, o pur no venuti alla visita. Quando ciò si praticasse, non vi sarebbe una ragione per rendersi latitante, o assentarsi dal Comuno, e si conseguirebbe il doppio utile, di percepirsi cioè i dritti protomedicali, e render proficua la visita de'Vice-Protomedici. L'altro inconveniente, il quale però non è comune a tutte le Provincie, è ben facile a togliersi, quando s'imponga una multa a'Cassieri, che ritardano la spedizione de'fondi introitati presso dell'Intendente

Ciò posto io la incarico a mettersi di accordo col governo degli Incurabili per conoscere il debito di cotesta Provincia giusta i ruoli di ca-

rico, che le sono stati già trasmessi, e procurare, che immediatamente sia versata la somma, che potrà ancora essere dovuta. Per l'avvenire, mentre darà tali disposizioni, che tutti gli esercenti paghino in effetti la tassa cui sono obbligati, ingiungerà a' cassieri comunali, che non ritardino menomamente di far introitare in codesta cassa le somme depositate presso di loro.

Io mi auguro dal loro noto zelo li migliori risultati di queste mie premure, e così verranno intieramente a cessare i giusti reclami del Protomedico generale del Regno, e degli Amministratori degl' Incurabili.

Le Deputazioni sanitarie che tengono l'officio distante oltre un miglio dal mare hanno dritto alla indennità di vettura de' legni che approdano una sola volta, e pro rata.

SOPRINTENDENZA GENERALE DI SALUTE

Napoli 24 Agosto 1826

Da S. E. il Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni è stato partecipato, che S. M. con decisione emessa il 4 andante, si è degnata comandare, che i deputati delle Deputazioni sanitarie ne' Reali Dominî al di quà, e di là del Faro, le quali sono distanti dal mare al di là di un miglio debbono esigere l'indennità di vettura stabilita pel disimpegno delle loro incombense in una sola volta pro rata da tutt' i legni che si presenteranno nell' uffizio sanitario.

Io la prego, signor Intendente, a volersi compiacere comunicare a tutte le Deputazioni di salute di cotesta Provincia la Sovrana decisione di cui ho fatto parola, acciò ne curino l'esatto adempimento.

Decreto contenente delle disposizioni sanitarie relative a' generi gettati al lido dalle onde

Napoli 19 Settembre 1826.

FRANCESCO I.

EC EC EC.

Volendo meglio provvedere alla sicurezza della saluta pubblica con aggiungere talune altre disposizioni legislative allo Statuto penale per le infrazioni del e Leggi, o de' regolamenti sanitari, approvato dall'Augusto nostro Genitore di gloriosa memoria.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia.

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1° Chiunque avrà notizia di generi gittati al lido dalle onde, dovrà immediatamente renderne consapevole la Deputazione di salute, sotto pena dell' ammenda correzionale non maggiore di ducati cinquanta.

2.° È vietato di aver contatto e trasportare gli enunciati generi, che a norma delle Leggi debbono essere sottoposti dalla Deputazione di salute a trattamento sanitario.

Al trasgressore sarà applicata la pena che, a seconda de'casi, è determinata da' seguenti articoli; salvo le disposizioni di leggi, che in forza delle medesime il trasporto, e l'appropriazione de' generi portassero a pena maggiore.

3.° Se i generi gittati al lido dalle onde sono insuscettivi di contagio, il semplice contatto si punirà con pena di polizia, uniformemente all' articolo 464 delle leggi penali, ed il trasporto, col primo al secondo grado di prigionia, e coll' ammenda correzionale.

4.° Se i generi sono suscettivi di contagio, e si verificherà che sieno venuti al lido da un legno che provieno, o si considera di provenire da luogo infetto, sospetto, o' sospeso, la punizione sarà quella determinata dall' Art.° 16 dello *Statuto penale per le infrazioni delle leggi e de' Regolamenti sanitari*

5.° Se però non sappiasi il legno da cui i generi suscettivi di contagio sono venuti al lido, o s' ignorino le circostanze della sua navigazione, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia nel caso di semplice contatto, e del primo grado di ferri nel caso di trasporto.

6.° Se i generi suscettivi di contagio vengono da luogo libero, e con legno provegnente, o che si considera proveniro anche da luogo libero, il contatto si punirà coll' ammenda correzionale non maggiore di ducati cinquanta; ed inoltre potrà applicarsi la detenzione. Nel caso di

trasporto, la pena sarà del secondo al terzo grado di prigionia, e dell' ammenda correzionale non maggiore di ducati cento.

7.° Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia, il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed il nostro Luogotenente Generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

La nomina dei Guardiani Sanitari si appartiene alla Soprintendenza Generale di salute sulla proposta delle Deputazioni locali.

SOPRINTENDENZA GENERALE DI SALUTE

Napoli 28 luglio 1827.

I Guardiani Sanitari, perchè non compresi fra gl'impiegati, la di cui nomina deve farsi su terne decurionali rivestite del di lei parere, giusta il prescritto nell'articolo 22 del Real Decreto di Gennaio 1820, si nominano da questa Generale Soprintendenza sopra proposte de'deputati locali, i quali sono a portata di conoscere le persone idonee al disimpegno di quelle funzioni.

Ciò però non ostante per quanto riguarda la condotta morale, politica e religiosa di coloro, che mi si propongono dalle Deputazioni del Regno, mi rivolgo costantemente agl' Intendenti. Intanto avendo ella osservato, che alcuni Guardiani addetti alle Deputazioni di cotesta Provincia sono stati patentati da questa Soprintendenza Generale, altri nominati dagl' Intendenti, è di tutta necessità che venga regolarizzata la nomina di questi ultimi, per cui la prego a volersi compiacere farmi conoscere i nomi di coloro che sono sforniti di patente di nomina di questa Generale Soprintendenza, indicandomi nel tempo stesso l' epoca in cui furono nominati, la Deputazione a cui appartengono, ed i requisiti d' idoneità sotto tutti i rapporti, che in essi concorrono per essere conservati, onde disporre l' occorrente.

I Droghieri non possono vendere a minuto medicine

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 Novembre 1827 (a).

Fatto presente al Re il di lei rapporto del dì 7 Settembre ultimo sulle doglianze avanzate dai Droghieri, in ordine alle disposizioni date perchè non vendano a minuto i rimedî semplici o composti: S. M. si è degnata restarne inteso, giacchè il divieto non è nuovo, ma antico per via di Pram-

(a) Real Rescritto diretto al Protomedico Generale.

matiche , Regolamenti , e Ministeriali. I Droghieri sono semplici industrianti, e non hanno una carta autorizzante come i Farmacisti, ed in conseguenza non possono vendere a minuto medicine senza discapito della pubblica salute. Nel Real Nome glielo partecipo per l' uso di risulta.

È permesso alle castaudelle doganali ritornare alla propria stazione, se fossero state obbligate ad uscirne, benchè sfornite di carte sanitarie.

SOPRINTENDENZA GENERALE DI SALUTE.

Napoli 18 Ottobre 1828.

Presso una dello Deputazioni del Regno approdò non ha guari una castaudella doganale, conducendo un legno mercantile, che avea preso sotto la sua scorta. La castaudella suddetta avendo oltrepassato i limiti della sua stazione fu trattenuta in contumacia , perchè sfornita di patente, non ostante cho il Comandante della medesima avesse preteso ritornarsene alla propria residenza senza pratica. Siccome questo avvenimento fu di dispendio al ramo doganale , sono stato premurato a ripetere le disposizioni date precedentemente per tale oggetto.

La prego quindi, signor Intendente , a volersi compiacere partecipare a tutte le Deputazioni di cotesta Provincia, che qualora avvenga che qualche scorridoia , o castaudella doganale per contrarietà di vento , o altra causa sia obbligata oltrepassare i limiti della propria stazione, ed approdi in altro punto sfornita di patente , non potendo perciò essere ammessa a pratica, non le impedisse di ritornare alla sua ordinaria residenza. Ciò è analogo al disposto della Circolare de' 16 Novembre 1825 , per cui non avrebbe dovuto aver luogo il caso, cho ha motivato la presente, e che mi ha fatto sentire il bisogno di ricordarne l' osservanza , ond' evitare che si rinnovi lo stesso inconveniente.

Li diritti , e le spese sanitarie sopra i generi esteri, che immessi nelle dogane si vendono per causa di controvenzione alla legge doganale , debbono prelevarsi dal prodotto della vendita con privilegio ancora sul dazio fiscale.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 3 giugno 1829.

Nella circostanza che dalla vendita de' generi e della barca , confiscati a Padron Pasquale Midolo per un controbando con infrazione sanitaria , commesso nel 1824 in Siracusa , non si poterono ricavare di netto che solo onze 192. 10. 15 insufficienti a poter soddisfare ad un tem-

po onze 6. 4. 4 importare di spese giudiziarie fatte dall'Amministrazione; onze 105. 5 di dazii, ed onze 310. 95 di spese sanitarie; si è da V. E. con rapporto de' 30 del passato Novembre 2. carico num. 6630 domandato una norma per tutti i casi, in cui i prodotti di un controbando, ove sia stata combinata infrazione sanitaria, non bastino, scemati i dazii, e le spese dell'Amministrazione, a poter soddisfare le spese sanitarie, che saranno occorse.

S. M. cui ho io rassegnato ciò, si è degnata dichiarare che nel caso di contestazione i dritti e le spese sanitarie sopra i generi esteri, che immessi nelle dogane si vendono per causa di controvenzione alla legge doganale, debbano essere prelevate dal prodotto della vendita con privilegio ancora sul dazio fiscale, poicchè se non precede la dichiarazione della salute di essere generi suscettibili, non può acquistarvi diritto il fisco doganale.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente (1).

—

Divieto ai droghieri di vendere generi medicinali composti o a minuto.

PRODOMEDICATO GENERALE DEL REGNO.

Napoli 12 Agosto 1829.

Da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni con data de' 26 dello scorso mese di luglio mi è stato partecipato quanto segue.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 12 giugno prossimo passato, intesa la Consulta de' Reali Dominl al di quà del Faro si è degnata di approvare quanto segue: 1° si permette ai droghieri la vendita degli oggetti di loro industria tal quale li ricevono dal commercio in grosso, e non a minuto, e senza veruno apparecchio farmaceutico; 2° che sotto il titolo di vendita a minuto s'intenda una dose di droghe non oltrepassante il peso di un'oncia; 3° che s'inibisca a chiunque non fosse debitamente autorizzato allo smercio di ogni qualsivoglia specie di medicamento; 4° che in caso d'inadempimento abbia luogo l'applicazione dell'articolo 401 delle leggi penali; 5° che per l'esatta esecuzione di tutto ciò restano incaricati il Protomedico generale, i Vice-Protomedici, e gli Speziali visitatori, e le autorità competenti.

Nel Real Nome glielo partecipo per l'uso di risulta, prevenendola di averne fatto inteso il Ministro di polizia.—Napoli 25 luglio 1829.

Nel passare a sua conoscenza per la dovuta esecuzione l'enunciato Sovrano volere partecipatole ancora da S. E. il Ministro di Polizia, la prego a benignarsi farne intesi tanto i venditori di oggetti medicinali, quanto gl'incaricati della esecuzione, affinchè ognuno per la parte che lo riguarda ne curi l'adempimento.

—

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

Decreto che stabilisce il numero degl' impiegati presso la Soprintendenza Generale, ed il Magistrato Supremo di salute ne' Reali Dominii oltre il Faro, e presso la Deputazione del porto in Palermo, e li soldi rispettivi.

Napoli 28 Decembre 1829.

FRANCESCO I.

EC. EC. EC.

Visto l'articolo 14 della nostra legge de' 20 di ottobre 1819 con cui ci riserbammo di stabilire il numero corrispondente d'impiegati presso il Magistrato Supremo, e Soprintendenza generale di salute ne'nostri Reali dominii al di là del Faro;

Visto l'articolo 17 della stessa nostra legge circa gl' impiegati da addirsi alle Deputazioni sanitarie di prima classe, ed i loro soldi;

Visto l'articolo 9 § 6 del nostro decreto del dì primo di Gennajo 1820; con cui ci riserbammo di stabilire i soldi corrispondenti degl' impiegati presso gli ufficii summentovati;

Considerando che sebbene gli ufficii anzidetti trovinsi già organizzati, secondo i sistemi novelli da Noi determinati, e trovinsi in essi addetti i corrispondenti impiegati con soldi altronde riconosciuti ne' periodici stati discussi da Noi approvati, pure è tuttociò seguito senz' alcun nostro decreto, siccome la regolarità del servizio richiede;

Volendo ridurre al debito sistema questa parte di nostro Real servizio;

Visto il rapporto del nostro Luogotenente Generale ne'Reali dominii oltre il Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato:

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue;

Art. 1. Presso la Soprintendenza generale, ed il Magistrato Supremo di salute ne' nostri Reali dominii al di là del Faro, e presso la Deputazione del porto di Palermo vi saranno i seguenti impiegati.

Nella Soprintendenza generale.

Due uffiziali di ripartimento, uno per lo servizio marittimo, e l'altro per lo servizio sanitario interno, ciascuno con annue once centoquarantaquattro.

Due uffiziali di prima classe con annue once sessanta per ciascuno.

Due uffiziali di seconda classe con annue once quarantasei per ciascuno.

Sette uffiziali di terza classe con annue once trentasei per ciascuno.

Un' archivario con annue once cinquantasei,

Un razionale con annue once cinquantasei.

Un' ajutante del medesimo con annue once ventiquattro.

Un primo usciere con annue once quarantasei.
Un secondo usciere con annue once trentacinque.
Un baraudiere con annue once quarantasei.

Nella Segreteria del Magistrato Supremo.

Un Segretario con annue once centoventi.
Due uffiziali con annue once trentasei per ognuno.
Un' usciere maggiore con annue once quarantasei.

Nella Deputazione del porto di Palermo.

Un cancelliere con annue once sessantotto
Uno spedizioniere delle patenti con annue once centodue.
Un primo uffiziale ajutante con once sessantotto annue.
Un secondo uffiziale ajutante con once trentotto all' anno.
Un riconoscitore delle merci col soldo di once trentotto annuali.
Un' interpetre delle lingue inglese, e francese, provvisoriamente fino a che cesserà l'attuale esercente, con annue once quarantanove, e tarì diciotto.
Un profumatore con annue once ventiquattro.
Un' usciere con annue once ventisei.
Un capitano della lancia, con once sessantotto annuali.
Numero otto marinari della lancia, cioè numero sei con annue once ventiquattro per ognuno, e gli altri due con once dodici annue per ciascuno.
Un Capitano del Lazzeretto con annue once ottantaquattro.
Un capo-guardia del Lazzeretto con once quaranta all'anno.
Un custode presso la suddetta Deputazione con annue once dodici.
Un custode della spiaggia dell' Aspra con once diciotto annue.
Un custode della spiaggia del Porticello con once dodici annue.
Un fontaniero per curar l'acqua de' contumacisti al molo, compresi gli acconci, con annue once diciotto.

Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

—

L' anticipazione delle spese sanitarie che occorrono ne' casi di sorpresa di controbando con infrazione de' Regolamenti di pubblica salute, deve farsi dalle casse comunali nella Sicilia.

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M. NE' REALI DOMINII OLTRE IL FARO.

Palermo 11 Febbrajo 1830.

Le spese sanitarie che occorrono nel caso che sia sorpreso un controbando con infrazione de'Regolamenti di pubblica salute si anticipano attualmente dalla cassa de' diritti sanitarii.

Si è però veduto che ciò difficilmente può avere esecuzione, dapoicchè, oltre di essere gl'introiti tanto scarsi che appena possono pagarsi i soldi degl' impiegati di pubblica salute, spesso pure avviene che le Deputazioni sanitarie non si trovano delle somme per conto della cassa, colle quali fare le spese sopra enunciate.

Per evitarsi quindi ogni altro inconveniente, che potrebbe nascere per la mancanza de' mezzi, io dispongo che l' anticipazione di tali spese si faccia dalle casse comunali, o sulle imprevedute, o sopra altri fondi, che ne saranno rimborsati dall' Amministrazione de' dazii indiretti, tostocchè saranno venduti i generi presi in controbando.

Partecipo ciò a lei per sua intelligenza, ed uso conveniente.

Gl' individui rivestiti della carica di Decurioni possono essere contemporaneamente eletti Deputati sanitari.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 Agosto 1830.

Ho rassegnato al Re il dubbio proposto da V. E. con officio de' 20 Maggio ultimo 2.° carico n.° 1818, se gl' individui che trovansi rivestiti della carica di Decurioni possono venire contemporaneamente eletti a quella di deputati sanitari; e la M. S. previo l' avviso della Consulta di cotesti Reali Domini, nel Consiglio di Stato ordinario de' 3 stante avendo considerato, che nè per legge, nè in forza di alcun parziale Rescritto Sovrano, venga interdetto a'Decurionati il proporre alle cariche de' deputati di salute individui dal proprio seno: ed avendo altresì considerato, che la convenienza esiga che ciò non sia interdetto onde non restringere di troppo il numero de'candidati per le Deputazioni sanitarie, e talvolta annientarlo ne'piccioli Comuni mancanti d' idonei soggetti, si è degnata determinare, che gl' individui rivestiti della carica di decurioni possono anch' essi al bisogno far parte delle terne, che i loro rispettivi Decurionati presentano al Sopraintendente generale di salute per le cariche di deputati sanitari a'termini dell'Art.° 32 della legge del 20 Ottobre 1819,

salvo sempre il dritto della ricusa del Sopraintendente generale, giusta le prescrizioni in proposito del Real Rescritto de' 12 Aprile 1820.

Nel Real Nome partecipo ciò all' E. V. per l' uso conveniente (1).

Si toglie a' Sindaci comunali l'ingerenza di spedire li ruoli di equipaggio, ed i fogli di ricognizione alla gente di mare ne' porti ove esistono li Capitani de' porti, alli quali è deferita tale facoltà.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 Giugno 1851.

Il Ministro della Marina mi ha comunicato il seguente Real Rescritto » Eccellenza—S. A. R. il Principe di Capua Vice-Ammiraglio, e Comandante generale della Real Marina, ad oggetto di migliorare la parte di servizio riguardante la navigazione di commercio propose di adottarsi provvisoriamente la misura di togliersi a' Sindaci comunali l' ingerenza di spedire i ruoli di equipaggio, ed i fogli di ricognizione alla gente di mare, con passarsene l' incarico a' Capitani de' rispettivi porti, e che nei soli porti, nei quali non esistono attualmente tali funzionarii dovessero i detti Sindaci continuare nell' incarico di cui trattasi. Avendolo umiliato a S. M., la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 6 dell'andante si è degnata approvarlo, ben' inteso che per l' esazione del dritto, che si paga da' padroni de' bastimenti nella distribuzione degli enunciati ruoli, i capitani di porto ne' Reali domini al di quà del Faro dovranno conteggiare coll' Amministrazione del registro, e bollo, e quei ne' dominii al di là del Faro colla Direzione generale de' rami, e dritti diversi, come ora trovasi stabilito pe' Sindaci comunali. » Le partecipo la sopradetta Sovrana determinazione per l' adempimento.

---

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

È proibita la costruzione de' trappeti nell'interno degli abitati, dovendo essi situarsi ad una distanza non minore di cento tese; per quelli già esistenti se ne permette l'uso per un decennio coll' obbligo a' possessori di formarvi de' condotti sotterranei.

SOPRINTENDENZA GENERALE DI SALUTE.

Napoli 14 Settembre 1833.

Essendomi pervenuto il pregiato di lei foglio de'31 dello scorso agosto in ordine a'trappeti e morchiali di olio di cotesta Provincia, pe' quali manifesta che per trovarsi appena duo o tre siti in quella distanza stabilita dal Supremo Magistrato, vengono molti ad essere colpiti, giusta quanto viene indicato nel notamento distinto che si è compiaciuta rimettermi, nel quale per altro non si legge il nome del signor Chiapparini che ha dato luogo alla disputa, io per secondare le di lei premure ho rimesso di nuovo l'affaro all'esame del cennato Supremo Magistrato, onde osservaro se avesse cosa ad aggiungere o variare sul disposto.

Il Collegio sudetto, tenendo presenti le due precedenti deliberazioni dei 26 Settembre 1818, e 30 Aprile ultimo, dalle quali ha rilevato che niuna parola vi è che impone la distruzione de' morchiali, tranne il caso preveduto nel § 2° dell' art. 5° della cennata deliberazione del 1818, ha deciso;

1. Che niun cambiamento debba portarsi a quanto trovasi stabilito nelle dette due epoche de' 26 Settembre 1818, e 30 Aprile ultimo in riguardo a' morchiali, deposito di olivi, e tutt' altro;

2. Che debba rimettersi a lei signor Intendente copia della prima delle due summenzionate decisioni, affinchè ne conosca il tenore, si assicuri cho mai si prescrisse la distruzione de'morchiali, e ne disponga in tutte le sue parti, l'adempimento; ritenendo cho i proprietari de' trappeti situati nell' abitato debbano godere dilazione decennale per trasportarli fuori, da decorrere tal dilazione dal 30 Aprile ultimo, dapoichè si ha ragione di credere che le prescrizioni contenute nella enunciata decisione de' 26 Settembre 1818 non sieno a tutti note, per non esserne generalizzata la comunicazione;

3. Che debba similmente manifestarlesi essere indispensabile, che la regolarizzazione alla quale indistintamente debbono andar soggetti i trappeti situati nell' abitato, e quelli stabiliti nel confine, si esegua colla norma delle più volte citate decisioni, applicando le facilitazioni contenute nella più recente, ne' casi di assoluta impossibilità di strettamente far osservaro il prescritto colla più antica.

Io mi affretto quindi parteciparle tutto ciò, richiamando la di lei attenziono sulla decisiono del 30 Aprile ultimo, nella quale viene espressamente indicata la nettezza dei morchiali da lei proposta, intanto le fo tenere la copia della decisione indicata nell' art. 2°, in riscontro al nominato di lei foglio sull' oggetto in parola.

—

SOPRINTENDENZA GENERALE DI SALUTE.

Napoli 26 Settembre 1818.

« Il Supremo Magistrato di salute, coll'intervento del signor Soprintendente Generale, e Presidente Marchese D. Raimondo de-Gennaro, e dei signori Deputati Maresciallo Calcagno, Cavaliere Garofalo, Cavaliere Mazza, Principe di Sirignano, Principe di Bisignano, Cavaliere Ruggi, Duca di Ventignano, Cavaliere Bozzelli, D. Vincenzo Caravita, Barone Bammacaro, Marchese Montepagano; veduta una lettera di S. E. il Ministro degli Affari Interni in data del 12 del corrente mese di Settembre, colla quale vien rimesso un rapporto dell'Intendente della prima Calabria Ulteriore indicante la ragione per cui questi ha creduto di dover proibire l'uso dei trappeti ad olio negli abitati, affin di togliere uno de' più potenti motivi all'infezione dell'aria;

Esaminata la quistione sotto tutt'i suoi punti di veduta, ed inteso il parere della sua facoltà medica, riunita straordinariamente in piena sessione sull'oggetto; esso Supremo Magistrato ha fissate le seguenti considerazioni:

I trappeti ad olio sono certamente nocivi alla salute per l'esalazioni fetide che ne sorgono, e da cui suol essere contaminata l'atmosfera circostante. Il doversi portare un rimedio ad un così grave inconveniente è un oggetto comandato nel tempo stesso dalla ragion medica illuminata, e dalla inoltrata civilizzazione de' tempi. Ma delle particolari circostanze esigono imperiosamente, che l'apprestazione di questo rimedio sia determinato in modo, da non urtare in un disordine peggior di quello, che si cerca di evitare.

In terreni occupati da immensi oliveti, in cui un ramo esteso di commercianti si sostiene col traffico degli oli presso l'estero, in cui le Reali Finanze traggono da questo fondo una percezione non indifferente di dazi diretti, ed indiretti; il disporre che tutti i proprietari de' trappeti trasportino ad un punto solo questi loro stabilimenti nelle campagne lungi dall'abitato, è un introdurre il disordine nelle fortune, rovesciarne la maggior parte, e portare in conseguenza un colpo fatale al commercio ed alla finanza nazionale.

È d'altronde osservabile, che spesso un trappeto risulta pericoloso alla salute pubblica, meno per la sua natura, che per le condizioni irregolari ond'è fabbricato, e pel sito angusto degli abitati, in cui trovasi stabilito. Le esalazioni più fetide nascono dal ristagno delle acque, che han servito al processo della pressione dell'olio, e l'aria che più se ne contamina, è quella che secondo la posizione topografica de'luoghi è men frequentemente recentata dalla ventilazione, e rarefatta dal calor del sole. Il portare adunque un rimedio agl'inconvenienti più prossimi, e più gravi, lo abbandonare ai vantaggi del tempo i meno imperiosi, ed il prevenire che altri ne sorgano ad imbarazzare l'andamento della pubblica amministrazione, è questo il solo mezzo da garentire nel tempo stesso la salute delle popolazioni per quanto le circostanze permettono, e gl'interessi della proprietà, del commercio, e delle Reali Finanze.

Esso Supremo Magistrato ha quindi deciso quanto segue:

1. Non sarà permessa la fabbrica di nuovi trappeti se non alla distanza di cento tese dagli abitati, e se non sotto le norme, e condizioni, che saranno stabilite in un Regolamento particolare.

2. I trappeti di già esistenti saran diligentemente regolarizzati, facendo costruire in ciascuno di essi un condotto sotterraneo coverto, ove possano incanalarsi le morchie, e le acque inservienti al processo della pressione dell'olio, e della macerazione dell'olive, affin d'impedirsene rigorosamente ogni specie di ristagno.

Questa regolarizzazione sarà fatta subito a spese dei proprietari rispettivi, sotto la particolar vigilanza delle autorità municipali corrispondenti.

Ove taluni proprietari sieno riluttanti ad ubbidire a quest'obbligo, le autorità municipali faranno essi procedere alla regolarizzazione de'trappeti, a spese di coloro cui questi stabilimenti appartengono.

3. I depositi di olive, che sogliono tenersi ne'trappeti già esistenti, non saran permessi, che dall'epoca del ricolto sino a tutto il mese di maggio per impedire, che la stagione estiva ne promuova la fermentazione, e ne contamini l'aria circostante.

4. Non sarà permesso di tenere alcun deposito de'nocciuoli risultati dalla pressione dell'olio, se non al di là delle cento tese dagli abitati.

5. Dopo che i trappeti attualmente esistenti saran regolarizzati nel modo espresso ne' tre precedenti articoli saranno distinti in due classi.

1. Quelli stabiliti nel confine degli abitati, o dentro al raggio delle cento tese dagli abitati, continueranno a rimanere in attività, considerandosi come meno incomodi alle popolazioni per le circostanze della loro località;

2. Quelli stabiliti nell'interno degli abitati non continueranno a rimanere in attività se non provvisoriamente, e coll'obbligo a ciascun proprietario di doverli trasportare tra lo spazio di un decennio alla distanza di cento tese dall'abitato.

Decisione del 30 Aprile 1833 emessa dal Supremo Magistrato di salute in modificazione del Regolamento de'26 Settembre 1818; riguardante li trappeti ad olio.

1° Che quanto fu stabilito colla decisione del 1818 all'oggetto debba restare in vigore.

2° Che però (essendosi esposta dalle autorità di Bari, e Barletta la impossibilità della stretta osservanza della medesima, e proposto contemporaneamente di covrirsi ermeticamente i depositi, ove terminano le morchie) ciò possa permettere, che i medesimi distino sole venti tese dagli abitati; dovendosi in tal caso all'imboccatura del canale coverto fra essi, ed i trappeti costruire una così detta *saracina*, che tenendosi calata quando le morchie non scorrono, bastino ad evitare il ritorno ne'trappeti delle fetide esalazioni di esse.

3° In fine che possa anche in vece di tutto ciò, permettersi a libera elezione de' diversi proprietarii, che (volendosi dispensare dal costruire canali e morchiai coverti), in ogni giorno da ogni trappeto si cacciassero le morchie, trasportandole in botti, o barili; e così o sparpagliarle ad uso di concime nelle circostanti campagne, o gettarle in delle fosse scoverte a cento tese di distanza, cosa la quale togliendo ogni oggetto di putrefazione da' trappeti concilierebbe gl' interessi della pubblica salute con quelli de' proprietari.

Decisione del Supremo Magistrato di Salute con cui confermasi il divieto de' Trappeti alla Calabrese nell' interno dell' abitato, e permettonsi quelli così detti alla Genovese, curando però le autorità locali di vigilare l' osservanza di talune circostanze, e requisiti.

Napoli 11 Giugno 1836.

IL SUPREMO MAGISTRATO DI SALUTE.

Visto il foglio di S. E. il Ministro degli Affari Interni de' 18 prossimo passato da cui risulta, che i Signori D. Michele Lioy, e D. Domenico Puca reclamarono contro taluni proprietari di Molfetta, che tengono ivi de' trappeti, che i reclamanti dicono portar nocumento alla pubblica salute. E che incaricato l' Intendente di Bari di verificare l' occorrente su tali reclami, il medesimo rimette copia di un rapporto direttogli dal Sottintendente locale, che si è dal lodato Eccellentissimo rimesso a questo Collegio.

Letto il cennato documento, dal quale si rileva che il detto funzionario recatosi in Molfetta ad esaminare i trappeti colà esistenti, ha avuto occasione di rimarcare, che i medesimi ivi si dividono in doppia specie, cioè quelli all'uso Calabrese, e quelli all' uso di Genova; che i primi si tengono in luoghi più o meno vasti, e ventilati ed in proporzione hanno il numero de' torchi; e che le olive si tengono in delle vasche di fabbrica quadrate, dove restando per giorni, o mesi, subiscono una fermentazione, che tali trappeti hanno tutti però il vantaggio di sotterranei camini per incanalarvi i residuali delle operazioni; che i secondi de'suddetti stabilimenti cioè quelli alla Genovese ove si fa l' olio fino, sono di una straordinaria nettezza, vasti, ariosi, e ventilatissimi, come parimenti pulitissimi sono gli strumenti inservienti a tali fattorie perciocchè ogni minimo lezzo altererebbe la qualità dell' olio, che vi si fabbrica: che ne' medesimi le olive non si ammassano nelle vasche, come ne' primi; ma si tengono sparse per terra in siti a tale oggetto destinati, dove restano momentaneamente, poicchè subito passano ai torchi, non dovendo per la buona riuscita dell'industria, lo stato di tale frutto rimanere alterato da quello, che si raccoglie dagli alberi, o finalmente che l'acqua residuale o morchia và subito per acquedotti scaricata in mare, e la così detta sanza ch' è un puro legno secco immediatamente si consegna a chi spetta, o si consuma per combustibile.

Che posti tali fatti per questi ultimi trappeti, manca assolutamente la base della cattiv' aria, che non può derivare, se non da oggetti messi in fermentazione.

Vista la sua decisione interlocutoria dei 19 Gennaio di quest' anno, relativa ad una dimanda del Sindaco di Molfetta, che dolevasi della inibizione imposta dall' Intendente di quella Provincia, allo esercizio de' trappeti, che da taluni proprietarl di colà si tenevano, rimettendo in oltre il detto Sindaco alcuni documenti, co' quali si faceva rimarcare che i detti trappeti, perchè fatti all' uso di Francia, non potevano recar danno alla pubblica salute. In vista di che questo Magistrato dispose di rimettersi tutto l' incartamento ad uno de' Professori della sua facoltà Medica, perchè tenendo conto della diversità del processo della fabbricazione dell'olio all' uso di Francia, avesse riferito.

Letto il corrispondente rapporto del Professore sig. Ullassopoli.

Intesi gl' altri componenti la sua facoltà Medica, Signor Tartaglia, Laruccia, Ajello, Argenziani, e Sansevero, il parere de' quali ritiene.

Considerando che pe' trappeti all'antica maniera, non cade alcuna quistione sulle condizioni indispensabili, che essi debbono avere, ma che solo sia da esaminarsi se per quelli così detti alla Genovese possa farsi eccezione a' requisiti po' primi prescritti.

Considerando che il Sottintendente di Barletta col suo rapporto fa rilevare, che pe' trappeti così detti alla Genovese, il processo di confezionare l' olio ad imitazione di quello di Francia, è tutto diverso dall' altro che si usa ne' trappeti chiamati alla Calabrese; che gl' inconvenienti, che nel secondo hanno luogo, vanno in maggior parte ovviati col primo, e precisamente quello della fermentazione delle olive, causa immediata dell' alterazione dell' aria circostante.

Considerando, che a ciò aggiungesi la somma nettezza che in siffatti stabilimenti deve aversi; onde ottenersi l' olio, che i trappeti alla Genovese hanno oggetto di fabbricare.

Considerando però che anche da queste nuove machine, delle acque residuali delle operazioni risultano, che bisogna curare, che non ristagnino nell' abitato.

Ha deciso.

1.° Che i trappeti così detti alla Genovese possano permettersi in Molfetta, rimanendo però sotto la più scrupolosa sorveglianza delle autorità locali di curare che tutte le circostanze, e requisiti di cui il Sottintendente di Barletta ha fatto conoscere, che accompagnano tali stabilimenti siano sempre esistenti, ed osservati.

2.° Che rimangono ferme le precedenti disposizioni emanate in ordine ai trappeti detti alla Calabrese.

Regolamento sullo spaccio de' medicinali emanato dal Protomedicato generale il 22 Novembre 1837

Interessando che lo smercio de' medicinali sia fatto regolarmente da essere al sicuro la pubblica salute, dopo consultate le diverse Leggi e Regolamenti relativi all'oggetto, da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni sono stati approvati per la dovuta esecuzione i seguenti articoli.

1.° Lo smercio de' medicinali non è permesso se non a coloro, che ne hanno avuto una legale autorizzazione.

2.° È vietato a' giovani o ad altre persone di fare spedizione senza la presenza de' principali autorizzati. Lo potranno dopo ottenutane l'autorizzazione.

3.° A' droghieri, ed a' semplicisti autorizzati è permesso lo smercio de' medicinali, che a ciascuna classe a termini de' Regolamenti, è propria: però senz' apparecchio farmaceutico. Altri potranno smerciare dati medicinali a seconda dell'autorizzazione ricevuta.

4.° Ai farmacisti privilegiati è permessa l'esecuzione de' prescritti, e preparati Medico-Chirurgici, e di Veterinaria.

5.° Qualora taluni medicinali, siano semplici, siano preparati, possono riuscire velenosi, non saranno dati che con assicurazioni di persona conosciuta, e che ne risponda dovendosi tenere esatto registro del giorno, della persona, degli usi, e delle quantità date, per presentarsi ad ogni richiesta a chi di diritto.

6° I segreti medicinali, ed i preparati farmaceutici che vengono dall'estero non potranno essere messi a pubblico smercio, senza che prima siano stati riconosciuti buoni, ed autorizzati a potersi in dati luoghi, e da determinate persone smaltire.

7° Sono incaricati dell' esecuzione l' Autorità protomedicale, la quale a norma delle Leggi, e Regolamenti debbe riconoscere, ed autorizzare, e nelle occorrenze procedere alla verifica, e flagranza, quella della Polizia, e la Municipale: dovendosi applicare il disposto dell'art. 401 delle Leggi penali, ed altro che per la punizione de' trasgressori e reati le Leggi in vigore prescrivono.

Le spese di scrittojo delle Deputazioni di salute non sono a carico de'Comuni, ma sibbene debbono cedere sui diritti sanitari.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 Aprile 1839.

Risolvendo il dubbio che si è elevato dalla maggior parte delle Depntatazioni sanitarie residenti tanto in questa parte de' Reali Dominî quanto in quella oltre il Faro per mezzo de' rispettivi Soprintendenti generali, cioè tra li oggetti che li Comuni debbono somministrare a'rispettivi offici, giusta il prescritto negli articoli 184 e 186 del Regolamento organico del 20 ottobre 1819, vi debbono essere compresi quelli di scrittojo; io la prevengo per sua intelligenza, e norma che con questa data vado a far sentire a' cennati Soprintendenti generali che i gasti di scrittojo, non facendosene parola negli indicati articoli, debbono cedere su i diritti sanitari, che la Real tariffa accorda a' deputati durante il di loro esercizio triennale.

Li Cancellieri delle Deputazioni sanitarie, o coloro che ne fanno le veci sono obbligati dare una cauzione nel quantitativo da fissarsi dal Sopraintendente Generale di salute.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 8 Agosto 1840.

Affinchè l' incasso di dritti sanitarî sia eseguito in modo da allontanare qualsiasi frode specialmente nel versamento di essi, come in varî Comuni di questa parte de'Reali Dominî si è sperimentato, e che dopo un giudizio la Reale Tesoreria e stata obbligata a rinunziare a qualunque ulteriore procedimento per la mancanza di mezzi, che si sono sperimentati in persona de'debitori, si rende indispensabile che i Cancellieri sanitarî o coloro i quali ne fanno le veci presso le Depntazioni del Regno che eseguono l' incasso de'proventi a norma della Reale Tariffa del 20. Ottobre 1819., e delle Sovrane risoluzioni del 12. Dicembre 1839. diano nel periodo di un mese una cauzione da doversi fissare dalla sua prudenza pei Reali Dominî al di quà del Faro. Con questa occasione io le rammento che il Cancelliere del Porto di Napoli non ha ancora immobilizzata la cauzione che trovasi stabilita Sovranamente, e nè da lei se n' è curato lo adempimento. Premesso ciò Ella darà sollecitamente analoghi ordini proponendomi per ciascuna Deputazione la cauzione da doversi determinare, restando a sua responsabilità l'esecuzione di quanto di sopra si è enunciato (1).

(1) Minist. diretta al Sopraintendente generale di Salute.

Non deve darsi pratica a' legni che mancano de' ruoli di equipaggio.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 Dicembre 1840.

Per mettere freno alle oscitanze, che commettonsi da' padroni de'legni, che nel partire da' luoghi di loro dimora trascurano di ritirare dalle autorità delegate le necessarie carte di navigazione, la incarico a dare le più energiche disposizioni a tutte le Deputazioni residenti in questa parte de' Reali domini, di non ammettere, nè dar pratica a que' legni, che trovansi privi de' rispettivi ruoli di equipaggio (1).

Disposizioni sulle distanze da osservarsi nella coltivazione del riso

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 febbraio 1841

Le trascrivo una Ministeriale che con questa data ho inviato a S. E. il Ministro di Grazia, e Giustizia.

Eccellenza—Il Regolamento sanitario interno vieta con l'Articolo VI la coltivazione del riso ad una distanza di linea retta non minore di due miglia tanto dall'abitato, che dal corso delle strade consolari, meno talune eccezioni per le quali anche a minore distanza può permettersene lo stabilimento.

Per la Sicilia questa distanza è portata a tre miglia dal decreto del 7 marzo 1820. E però dove taluno ne stabilisse entro i confini vietati, è dell'Amministrazione civile e degl'Intendenti il sospenderne l'esercizio. Per questo lato vado subito ad ingiungere al Soprintendente generale di salute, che deliberi sulle circostanze, che vi concorrono, e dia quindi le disposizioni corrispondenti. — In tutto questo non v' ha dubbio, nè può avervene del ministero del Giudice ordinario. — Passerò poi alla sanzione penale per l'applicazione della quale solo potrebbe adirsi il Giudice sudetto. V. E., conosce meglio di me, che trattandosi di disposizioni sanitarie interne, esse per l'articolo 278 della legge del 12 dicembre 1816 van considerate tra quelle per le quali l'Amministrazione civile ha facoltà di provvedervi co'Regolamenti di polizia amministrativa. Questi Regolamenti si stabiliscono ne' modi prescritti dall'articolo 279 a 281 della stessa legge. E sebbene pel successivo articolo 282 potesse sanzionarsi, oltre la rifazione de' danni, una multa di duc. sei, ed una prigionia fino a tre giorni; pure per la pubblicazione del codice penale seguita nel 21 maggio 1819, la pena, e le multe sono state ristrette nei cancelli di quelle stabilite per le controvenzioni.

Da ciò conseguita, che se il caso è preveduto ne' Regolamenti di poli-

(1) Minister. diretta al Soprintendente Generale di Salute.

zia urbana, e rurale di quel Comune, allora il Giudice potrà bene applicare il disposto ne' medesimi; dove no, allora vi ha pena o multa d'applicare. —Intanto prevengo V. E. che vado a scrivere all'Intendente perchè dove i Regolamenti sudetti, non sieno colà fatti, e pubblicati ne' modi sudetti, faccia subito procedere alla compilazione de' medesimi.

Io le comunico tutto ciò, perchè dia subito le disposizioni uniformi a quanto le ho trascritto di sopra.

—

Non dev' esservi alcuna restrizione per li trappeti così detti alla Francese, od alla Genovese; li quali possono restare nell' abitato, e costruirsi de'nuovi.

SOPRAINTENDENZA GENERALE DI SALUTE

Napoli 18 Decembre 1844.

Qesto Supremo Magistrato non ostante le antecedenti sue decisioni intorno alla esistenza de' trappeti nell'interno degli abitati, per maggiore intelligenza de' proprietari di quelle macchine, ha deliberato;

1. Che pe'trappeti così detti alla Francese, od alla Genovese ai termini della sua decisione del dì 11 Giugno 1836 non debba esservi alcuna restrizione per lo che possono restare nell'abitato, e costruirsi de'nuovi;

2. Che per quelli poi alla Calabrese debba starsi fermo al risoluto precedentemente con decisione del 1818 potendosi soltanto permettere per lo ricolto di questo corrente anno.

La prego Sig. Intendente, di ordinare alle autorità comunali che da Lei dipendono, che ne curassero l'adempimento.

—

Decreto , ed istruzioni pel Regio Officio di Protomedicato in Sicilia

Napoli 25 Giugno 1844

FERDINANDO II.

EC. EC .EC.

Volendo riordinare ne' nostri Reali Domini oltre il Faro l' uffizio del Protomedicato generale.

Veduta la Sovrana risoluzione de' 25 maggio 1836 colla quale venne ordinato riformarsi la tariffa pe' dritti Protomedicali in Sicilia onde torre gl' inconvenienti risultanti dalla difformità della stessa nei differenti Comuni.

Sulle proposizioni dei nostri Ministri Segretari di Stato delle Finanze , e degli Affari Interni ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue.

Art. 1.° L' Uffizio di Protomedico generale in Sicilia continuerà per la parte finanziera a dipendere ai termini del Real Decreto dei 16 Luglio 1827 dalla Direzione Generale de' Rami e Dritti diversi.

2. Vi sarà come al presente all' immediazione del Direttore generale. un Protomedico generale.

3· La nuova tariffa prendendo per base la enumerazione delle anime nelli diversi Comuni , resta fissata come nell' annesso quadro.

4. Per la parte finanziera ferme rimanendo le disposizioni in vigore per la percezione dei dritti Protomedicali, non che di laurea e di patenti per le classi che rimangono a pagarli , la riscossione degli stessi resterà a cura e responsabilità dei Ricevitori dei Rami e Dritti diversi , come per tutti gli altri cespiti della Direzione Generale.

Resta approvato il Regolamento che fa seguito al presente Decreto per la parte finanziera istessa dell' Amministrazione.

5 Restano esentate da oggi innanzi dal pagamento dei dritti Protomedicali le seguenti classi.

Merciai, Caffettieri , Confettieri , Cioccolatieri , Cobetai , Fabricanti, o venditori di spiriti , sapone , olio di lino , olio di mandorle , cera , tabaccari , distillatori , venditori di pepe pesto , venditori di miele , e profumieri.

6. La parte scientifica sarà separata dalla finanziera , a qual' uopo sarà stabilita in Palermo per la vigilanza e direzione della stessa una Commessione presieduta dal Protomedico generale , e composta di tre individui da scegliersi da Noi tra i professori di medicina , storia naturale, e chimica.

7. Dipenderanno dalla stessa tutti li Protomedici non che le Corti Protomedicali di quella parte del Regno.

8: Cessando l'eccezioni che finora hanno avuto luogo, rientreranno nelle attribuzioni del Protomedicato generale le città di Palermo, Messina e Catania, non che tutti gli altri Comuni che non ne han fatto parte. Nella Città di Palermo la percezione dei dritti Protomedicali rimarrà nello stato attuale.

9, Quando la Commessione stabilita all'art. 6. tratterà gli affari riguardanti la Città di Palermo, verrà preseduta dal Pretore della stessa.

10. I componenti la detta Commessione saranno da Noi nominati, uno degli stessi sarà in ogni anno cambiato; per la prima volta ed al finire del primo anno il cambio sarà fatto a sorte.

11. La Commessione Protomedicale si riunirà due volte in ogni mese ordinariamente, e ciascuno de' professori componenti la stessa godrà di un gettone di presenza di ducati tre.

Ove circostanze straordinarie il consigliassero, sarà convocata straordinariamente non più di un altra volta per ciascun mese: potrà solo tenere un numero maggiore di riunioni col permesso volta per volta del Luogotenente Generale.

12. Per Palermo la visita Protomedicale sarà eseguita in ogni anno da uno dei componenti la Commessione in giro, e dal Pretore Presidente, che potrà delegare le sue veci ad un' altro de' componenti la Commessione a sua scelta.

13. Il Protomedicato generale in Sicilia dipenderà per la parte finanziera dal nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze; e per la parte scientifica da quello degli Affari Interni.

14. Tutte le disposizioni contrarie al contenuto nel presente Decreto restano abrogate.

I nostri Ministri Segretari di Stato delle Finanze e degli Affari Interni, ed il Luogotenente Generale nei Reali Domini al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

REGOLAMENTO

Pella parte finanziera dell'Amministrazione del Protomedicato nei Reali Domini al di là del Faro.

Art. 1. Il versamento dei dritti di Lauree e Privilegi di Farmacisti, Salassatori e Levatrici, che spedisconsi dalle Università, continuerà ad eseguirsi secondo le forme attuali con deposito a favore del Tesoriere Generale nei Banchi di Palermo, e Messina, e nella Ricevitoria de' Rami e Dritti diversi di Catania: le dette Università non potranno però rilasciare Lauree, o Privilegi, se non sul certificato di versamento dei dritti suddetti. L'Ammininistrazione nel conto annuale da rendere alla Gran Corte dei Conti vi unirà le fedi delle Università medesime che ne assicurano la integrità.

2. La spedizione delle patenti continuerà a farsi dalla Direzione generale dei Rami e Dritti Diversi sulle note dei permessi che accorderà la Commissione, che da quest' ultima verranno alla prima passati, ed il

versamento dei dritti si farà per tutti i Comuni dell' Isola soggetti all' Uffizio del Protomedicato generale presso i Ricevitori di Circondario, ed in Palermo nel Banco al conto del Tesoriere Generale, restando soppresse le funzioni del Collettore D. Giovanni Vaccaro presso del quale sono stati finora depositati.

Art. 3. La percezione, ed il versamento dei dritti di visita dovranno eseguirsi dalla pubblicazione del presente Regolamento non più per mezzo dei Protomedici sostituti, ma dei Ricevitori dei Rami, e dritti diversi, e costoro godranno su tale percezione l'indennità del 3 per 100 da porsi in cumulo per la liquidazione del minimum.

Art. 4. I Ricevitori nell' eseguire la percezione di tutti i dritti protomedicali dovranno rilasciare i ricevi alle parti non altrimenti, che sulle ricevute a matrici, e talloni in istampa che la Direzione Generale dei Rami e Dritti diversi appresterà loro in separati libri per dritti di visita, e per dritti di patenti.

Art. 5. Essi dovranno in ogni quattro mesi per mezzo del Direttore Provinciale spedire in doppio all' Amministrazione del Protomedicato un piano sinottico nominativo del carico, discarico e resti, e degli introiti ed esiti con unirvi i borderò dei versamenti, e le liquidazioni delle indennità di loro spettanza.

Alla fine poi di ogni anno renderanno coll'intervento del Verificatore il conto di carico, e discarico, e d' introito, ed esito, pure da rimettersi per mezzo del Direttore Provinciale allo stesso Amministratore in tre consimili, facendo uso dei modelli in istampa che saranno loro apprestati dalla Direzione Generale conformemente a quelli già approvati dal Governo per gli altri rami di servizio.

Art. 6. L'Amministrazione del Protomedicato proseguendo in tutti i suoi rapporti con le Corti Protomedicali sostitute circa la parte giurisdizionale di tal ramo, a cui non si intende apportare la menoma innovazione, si rivolgerà per quanto appartiensi alla percezione ed ai versamenti dei dritti del Regio Erario direttamente ai Ricevitori locali, e curerà che per di loro mezzo si effettuisca con segnalare alla Direzione Generale i negligenti per le opportune disposizioni.

Art. 7. Egli in ogni quattro mesi avrà il dovere di rendere alla Direzione Generale il piano sinottico dei prodotti nella forma stessa di quelli che riceve dai gestori locali, però in risultati per Comuni con alligarvi gli stati parziali dei Ricevitori, ed i soli documenti d'esito, ed alla fine dell' anno renderà pure i conti di carico, o discarico, e d' introito, ed esito a risultati per Comuni alligandovi i conti dei parziali gestori, e tutte le giustificazioni intorno ai carichi, e discarichi di bonifiche, ed ai resti non esatti.

Art. 8. Il detto Amministratore istituirà nel suo officio una scrittura a stile doppio di cui sarà oggetto di presentare in risultato per ogni Comune il carico tramandato ad ogni Ricevitore per dritti di patenti, e di visita, l' esazioni che si avverano, i versamenti, le indennità del minimum.

Il modello di tale scrittura dovrà dal medesimo nel termine di giorni otto presentarsi all' approvazione della Direzione Generale, e non eseguirsi che dopo sarà dalla medesima riconosciuto nelle regole.

Art. 9. I conti quatrimestrili ed annuali si cominceranno col carico

dell' anno in cui sarà posto in esecuzione il presente Regolamento senza tener conto dei resti a tutto il precedente esercizio.

Per tali resti l' Amministrazione ne passerà i notamenti ai rispettivi Ricevitori di Circondario, e saranno costoro nel dovere di tenerne una particolare scrittura, di farne la esazione sotto la propria responsabilità, e di darne un conto quatrimestrile, ed annuale separato, salvo ad imprendersi su i risultati delle procedure tutti quelli espedienti, che saranno creduti necessari per la cancellazione delle partite deperse.

Art. 10. La prima volta che sarà messo in osservanza il presente Regolamento, e successivamente in ogni cinque anni l' Amministratore del Protomedicato provvederà i Ricevitori di una lista di carico dei dritti di visita da doversi riscuotere. Onde la medesima offra la certezza, e la legalità necessaria verrà compilata nel modo seguente.

L' Amministratore che tiene nel suo Uffizio il libro del personale di coloro che ne dipendono rileverà dal medesimo in tanti fogli quanti sono i Circondari le note nominative degl' individui soggetti alla visita spiegandovi la loro qualità, la residenza, ed i dritti dovuti, ed invierà tali note non più tardi del 28 febbraro dell' anno in cui ricade la formazione di tal lavoro alle rispettive Corti Protomedicali.

Esse dovranno esaminare, e verificarne il contenuto nel termine improrogabile di giorni 15, e restituirne le note all' Amministratore, e col di loro attestato in piedi di essere integre, ed in piena regola, ovvero colle osservazioni che avranno occasione di farvi, bene inteso che queste debbono essere corredate dagli opportuni documenti.

L' Amministratore ricevendo tali note, laddove non abbia repliche a fare per quelli tali che a giudizio delle Corti Protomedicali meritano rettifica, regolarizzerà il suo registro del personale, e lo ammontare del carico con altra osservazione in piedi, e non più tardi del 15 Aprile farà tenere siffatte note ai Direttori Provinciali, e costoro ne faranno immediatamente lo invio ai Ricevitori rispettivi. Negli anni intermedi l' Amministratore pe' quindici di ogni mese di Aprile invierà ai Direttori per l' oggetto medesimo le note divise per ogni Circondario delle sole variazioni occorse dal 16 Aprile dell' anno antecedente sino al 15 Aprile dell' anno della gestione.

Art. 11. Rimane determinato sotto la responsabilità personale delle Corti Protomedicali che esse debbono nel corso del mese di Maggio di ogni anno eseguire la visita ordinaria presso i Farmacisti, e gli esercenti arti, e mestieri di loro dipendenza a norma delle costituzioni protomedicali in vigore.

Le visite straordinarie si dovranno fare all' improviso nel corso dell' anno; per le stesse non si avrà dritto a percezione alcuna.

Per Palermo le visite straordinarie si faranno per turno dai Componenti la Commessione.

Nell' atto di tale visita le medesime ne compileranno verbale in triplice spedizione, nel quale dovranno nominativamente specificare il nome e cognome, o la professione, o mestiere delle persone visitate. Di tal verbale immediatamente ne passeranno un originale al Ricevitore ritirandone ricevo, un' altro lo conserveranno nel di loro Uffizio, ed il terzo col primo corriere che s' incontra dopo il 31 Maggio lo spediranno direttamente all' Amministratore.

Ove le Corti Protomedicali mancassero ad uno di tali adempimenti, l'Amministratore potrà sottoporle alla multa di ducati 6 di già autorizzata dal Governo a loro danno pe' mancamenti nel servizio, salvo le altre misure di maggiore rigore di cui si potrebbero rendere meritevoli.

Art. 12. L'Amministratore ricevuti tali verbali dovrà farne il confronto colle liste di carico, ed in ogni caso di discordanza si porrà in corrispondenza colle cennate Corti per le dilucidazioni. Ove in seguito di esse ne risulti variazione da farsi al carico, il detto Amministratore sarà sollecito di tenerne avvertiti i Ricevitori onde regolarizzarsi le scritture, ed i conti medesimi. Ciò non dispensa i Ricevitori stessi dal dovere di mostrare allo Amministratore le differenze che ancor essi potranno rilevare nel paragone delle liste di carico coi verbali di visita.

Art. 13. Restano avvertiti i Ricevitori, ed i Verificatori, che al conto annuale dovranno alligarsi in appoggio del carico se trattasi del carico in cui si è formata, la lista originalmente, e l'originale verbale di visita; se trattasi di altri esercizi, l'originale stato di variazioni a firma dell'Amministratore, il verbale della visita, ed ogni altro documento, influendo alla integrità del carico medesimo.

Dovranno pure alligarvi le giustificazioni delle cure adoprate contro i debitori.

Art. 14. I detti Ricevitori terranno un sommario di carico di quelli in uso pel Registro, ed in esso annualmente scrittureranno le operazioni di carico, e discarico che avvengano, e sul libro di cassa generale apriranno un nuovo foglio per la scritturazione degl'introiti.

Quadro dei dritti Protomedicali, e classi che vi sono soggette.

Comuni		Aromatari	Droghieri
Infra due mila anime	Duc.	2 «	« 80
Da due mila a quattro mila	«	2 70	1 20
Da quattro mila a sei mila	«	3 20	1 60
Da sei mila in sopra	«	4 «	2 «
Capi luoghi di Provincia	«	5 «	2 40
I venditori di antacido, quelli di aromi contusi, e gli erbolai pagheranno indistintamente l'annua somma di grana 20.			

Soluzione di dubbii elevati nell'esecuzione del Real decreto de' 25 Giugno 1844 per il Protomedicato in Sicilia.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 1 Febbrajo 1845.

Ella con rapporto de'7 dicembre ultimo n.°1562 per l'esecuzione del Real Decreto de' 25 Giugno 1844 sul Protomedicato generale in Sicilia, chiese la soluzione de' due seguenti dubbi.

1° Se le persone esentate dall'articolo 5 del citato Decreto dal pagamento de' dritti protomedicali, siano o no tenuti di provvedersi di patenti, e pagarne i dritti?

2° Se i barbieri, e le levatrici di cui non si fa menzione in detto decreto debbano pagare i dritti che per l'addietro hanno corrisposto?

Sul primo vengo a dichiararle che le classi esentate dall'articolo 5 del Decreto del 25 giugno succitato dal pagamento de' dritti protomedicali sono del pari esenti dall'obbligo delle patenti, e dal pagarne perciò i dritti.

Inoltre le manifesto sul secondo dubbio insorto che i barbieri, e le levatrici del pari cessar debbono di pagare il dritto annuale di numero uno, e di numero due di cui è parola nel detto di lei rapporto, ma però essi debbono continuare a pagare il dritto sulle patenti nella quota fissata dal Real Decreto del 30 Agosto 1834 in esecuzione non solo di quanto vien prescritto nell' art. 1 del detto Rescritto, ma bensì in conformità dell'art. 4 del Decreto suenunciato de' 25 Giugno, che prescrisse di rimaner ferme le disposizioni per la percezione de' dritti di patenti per le classi, che rimangono a pagarne, e dello art. 1 del Regolamento finanziero approvato col suddetto Decreto.

Ciò serva di pieno riscontro al detto rapporto.

Legge, Decreti, Reali Rescritti, Regolamenti e Ministeriali sulla costruzione, e polizia dei Campisanti.

Napoli 11 Marzo 1817.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Il costume di seppellire i cadaveri umani in sepolture stabilite dentro o vicino i luoghi abitati, abolito fra le più colte nazioni, non potrebbe essere ulteriormente tollerato nel nostro Regno, senza grave pregiudizio della salute pubblica.

Volendo Noi rettificare questo ramo di polizia sanitaria, e secondare nel tempo stesso il voto espresso a tal riguardo dai Consigli Provinciali dei nostri dominî al di quà dal Faro;

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare* e *sanzioniamo* la seguente legge:

Art. 1. In ogni Comune de' nostri Reali dominî al di qua del Faro sarà stabilito un camposanto fuori dell' abitato per la inumazione de' cadaveri umani.

2. La costruzione dei Campisanti sarà regolata in modo da servire ad un tempo a garentire la salute pubblica, ad ispirare il religioso rispetto dovuto alle spoglie umane, ed a conservare le memorie onorifiche degli uomini illustri.

3. La costruzione de' Campisanti sarà cominciata nel corrente anno, e dovrà trovarsi ultimata in tutto il Regno per la fine del mille-ottocento-venti.

La spesa di quest' opera è a carico de' Comuni rispettivi. Gl' Intendenti potranno eccitare i ricchi proprietarî, i Prelati, il Clero, e le Congregazioni a concorrere con oblazioni volontarie ad accelerare il compimento di una opera tanto interessante alla salute pubblica.

4. I Comuni potranno stabilire i Campisanti in qualunque fondo di proprietà pubblica, o privata, che sia riconosciuto atto a tale destinazione. Se il fondo apparterrà allo Stato, o a corporazioni e stabilimenti pubblici indistintamente, il Comune l' occuperà, senza accordare verun compenso; se poi sia di proprietà privata, il Comune ne pagherà al proprietario un canone corrispondente. (1).

(1) Se il fondo ove si vuol costruire il Camposanto appartiene alle Cappelle e luoghi Pii laicali deve sempre fissarsi a di loro favore analogo compenso. (*Minist. dei 22. Settembre 1841.*)

Ogni quistione che potrà elevarsi a tal riguardo sarà definitivamente risoluta dall' Intendente in Consiglio d' Intendenza.

5. In que' Comuni dove si trova costrutto il Camposanto, o tostochè la costruzione ne sarà ultimata in ciascun Comune, se ne pubblicherà l' apertura; e da quel giorno in poi è vietato generalmente, e senza veruna eccezione, di seppellire i cadaveri umani in qualsisia altro luogo, dentro o fuori l'abitato (1). Tutte le sepolture esistenti saranno allora indistintamente colmate e chiuse in modo che non possano mai più aprirsi. Questa operazione sarà eseguita a diligenza del Sindaco e degli Eletti, in loro presenza, e sotto la loro risponsabilità. Essi ne formeranno un atto, che faranno pubblicare nel Comune nelle forme consuete, e di cui una copia col certificato della seguita pubblicazione, a cura del Sindaco, sarà depositata nell' archivio Comunale, e un' altra in quello dell' Intendenza.

6. Chiunque dopo l'apertura del Camposanto seppellirà, o farà seppellire un cadavere umano nell' abitato, o in ogni altro luogo diverso dal camposanto, sarà inquisito, e punito correzionalmente, come infrattore delle leggi di polizia sanitaria.

7. Tutto ciò che è relativo alla estensione, forma e custodia de' Campisanti, al modo d' inumare i cadaveri umani, ai monumenti privati da potervisi stabilire, ed in generale alla polizia di tali stabilimenti, sarà fissato con un Regolamento del nostro Ministro degli Affari Interni.

Vogliamo e comandiamo, che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del Regno delle due Sicilie si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il Regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del Regno delle due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

---

(1) Con Decreto dei 12 dicembre 1828 furono eccettuati da siffatto divieto li Vescovi cui è accordata la tumulazione nelle Chiese delle rispettive Diocesi, e le religiose claustrali con professione di voti solenni cui è pur dato di essere tumulate nelle Chiese del rispettivo Chiostro. Queste eccezioni sono state con posteriori Reali risoluzioni confermate essendosi abrogate le altre personali contenute nel citato decreto; e con Real Rescritto dei 26 aprile 1837 fu ordinato di non accordarsi diritto di sepoltura nelle cappelle gentilizie senza l'espressa annuenza di S. M.

Regolamento dato dal Ministro degli Affari Interni per la esecuzione della legge del dì 11 marzo 1817 intorno alla costruzione, ed alla polizia dei Campisanti.

Art. 1. Il seppellimento de' cadaveri umani ne'Campisanti, prescritti da S. M. con legge del dì 11 marzo 1817, dovrà esser fatto per *inumazione*, o sia *interrimento*, non già per tumulazione, o sia dentro sepolture. Quindi un camposanto di nuova costruzione altro non sarà che « una estensione di terra nuda, ben dissodata, interamente spogliata di alberi, arbusti, e piante perenni di qualunqne specie, circondata di mura all' altezza di palmi undici fuori della terra, non compreso in questa misura uno spigone da cui il muro sarà terminato, per rendere il Camposanto inaccessibile agli animali voraci, e lasciarvi la necessaria ventilazione ».

2. La figura del Camposanto sarà un quadrato, o un parallelogrammo, o almeno la più approssimante a tali figure. Avrà una sola porta d' ingresso, chiusa da un forte rastrello di ferro, o di legno, così stretto, che gli animali non possano penetrare a traverso di esso.

La maggiore semplicità possibile sarà usata nella costruzione del camposanto. Vi sarà costrutta una cappella per esercitarvi gli uffizi religiosi. A canto alla porta del Camposanto potrà costruirsi ancora una casetta pel seppellitore, qualora le circostanze locali ne facciano sentire la necessità (1).

3. La posizione del Camposanto sarà scelta in un sito circa un quarto di miglio lontano dall' abitato, o anche di più, quando le circostanze locali lo esigano, nella direzione de' venti settentrionali, in modo tale che le sue esalazioni non possano essere spinte verso l' abitato dai detti venti, o da altra corrente d' aria abituale determinata dalla vicinanza de' monti, dalla loro posizione, o da altre locali circostanze. Similmente non sarà posto il Camposanto a fianco al pubblico cammino; si avrà cura per l'opposto che sia quanto più si potrà lontano da ogni via battuta, e soprattutto dalle più frequentate.

4. Qualora in un Comune si trovi fuori l'abitato in sito opportuno una chiesa, o cappella, il Camposanto sarà costrutto in preferenza in un sito adiacente, onde risparmiare le costruzioni indicate nell' articolo 2.° Quantevolte esistano opportunamente giardini murati adiacenti ai locali di monisteri soppressi, sia che si trovino conceduti ai Comuni, sia che restino ancora in demanio, vi sarà stabilito in preferenza il Camposanto per la stessa ragione.

5. La estensione di terra da destinarsi a Camposanto sarà proporzionata alla popolazione del Comune. I calcoli statistici dimostrando che di ogni 31 abitanti ne muore uno in un anno, e che in conseguenza di ogni mille ne muoiono ordinariamente in un anno 32, o 33, bisogna per una popolazione di mille abitanti assegnare uno spazio al Camposanto, capace

(1) Le perizie de'Campisanti si debbono rivedere, e vistare dall' ingegnere di acque e strade direttore della Provincia. (*Ministeriale degli Affari Interni dei 29 maggio 1839*

di contenere per dieci anni tutt' i cadaveri umani che possono esservi in questo periodo di tempo; giacchè non si dee toccare che dopo dieci anni il solco dove un cadavere è stato inumato. Questo termine è di rigore; ma quando un solco, in cui l' inumazione ha avuto luogo, possa lasciarsi intatto per un tempo maggiore di dieci anni, sarà ancora meglio.

6. Alla inumazione de' cadaveri si dee procedere nel modo che segue:

Da uno de' lati del Camposanto si comincia ad aprire un solco in linêa retta, sette palmi profondo, e due palmi largo. Quando è situato in esso il cadavere, si ricopre della stessa terra che se ne era cavata, senza comprimerla, ed avvertendo ad appianarne la superficie, onde le acque piovane, non possano fermarvisi. Affinchè questa terra non si smotti dal lato del fosso, si farà sostenere da una tavola larga palmi due, e lunga palmi sette, che si terrà puntellata nell' interno del fosso. I cadaveri si situeranno così lungo il fosso, in modo che la testa dell'uno sia a canto a'piedi dell'altro. Quando il primo solco sarà in tal modo riempito, se ne aprirà un secondo ad esso paralello. Fra gli orli estremi de' due fossi intercederà la distanza di un mezzo palmo circa. Allo stesso modo, dopo il secondo si farà il terzo solco, e poi il 4° e 5°, e così di seguito (1).

7. Segue da'dati premessi nell'articolo precedente, che un moggio napolitano di 900 passi quadrati, ciascun passo di palmi 7 ed un terzo, è una estensione più che sufficiente al Camposanto di una popolazione di ottomila abitanti, sebbene rigorosamente potrebbe bastare anche per novemila. Sarà quindi proporzionata a ciascuna popolazione la estensione corrispondente, potendosi accrescere alcun poco ne' luoghi ove le terre non sono scarse.

8. Nella scelta del luogo del Camposanto, oltre le condizioni indicate negli articoli precedenti, conviene altresì por mente alla qualità del terreno. Sono da evitarsi assolutamente le terre argillose, e troppo tenaci, del pari che le terre ghiaiose, e troppo leggiere; come pure bisogna evitare le terre troppo umide, e che abbiano dell'acqua a piccola profondità. Ogni altro terreno, che non presenti gl' indicati inconvenienti, è buono, perchè atto a favorire l' insensibile decomposizione de' cadaveri.

9. Sarà vietata severamente qualunque coltivazione nel recinto del Camposanto, come pure il farvi pascolare alcun animale. Sarà però permesso di piantare all' ingresso, o soltanto lungo le mura, de' cipressi, e qualche fiore, a fine di rendere il luogo men disgustoso, e conciliargli quella religiosa tristezza che tocca il cuore, e richiama alla memoria utili considerazioni morali.

10. Sarà proibito di covrire il fosso, ove è inumato un cadavere, di pietre sepolcrali, monumenti ec., che intercettando l'aria libera esteriore, ritarderebbero la decomposizione de' cadaveri (2). Sarà solo permesso d'infigere nelle mura interne delCamposanto inscrizioni, bassirilievi ec. quante

(1) La inumazione de' cadaveri può eseguirsi da coloro che lo vogliono dentro cassa di legno. (*Real Rescritto dei 14 Luglio 1841*).

(2) Con Ministeriale de' 24 luglio 1839 fu prescritto che volendosi da particolari famiglie acquistare nel Camposanto un pezzo di terreno per ergervi un tumulo, e seppellirvi gl'individui delle stesse potrà permettersi; chiuse però ermeticamente le sepolture a gesso tutte le volte che vi si seppellisce.

volte ne sia accordata l'autorizzazione dal Sindaco, sull' avviso del Decurionato.

Sarà permesso pure di dividere il muro che forma il recinto interno del Camposanto in un determinato numero di sezioni, e di ornarle con archi coverti a forma di portico. Potrà ciascuna sezione essere acquistata, per un prezzo da determinarsi a favore del Comune, da una famiglia, che avrà il diritto di ornarla con mezzi busti, bassi-rilievi, ed altri monumenti che potranno esservi ancora trasportati dalle cappelle gentilizie, per conservar le memorie onorifiche de' trapassati. Mentre però sarà permesso a ciascuna famiglia di serbare simili monumenti nella sezione che avrà acquistata, il cadavere non sarà esente dalla legge generale della inumazione, e potrà solo serbarsi memoria del sito ov' è stato deposto, per raccoglierne le ossa dopo il decennio, mediante una picciola croce, a piè di cui sarà scritto il nome del defunto.

11. Per ogni Camposanto vi sarà un custode, scelto nel modo prescritto per gli altri serventi comunali, e pagato sullo stato discusso del Comune. Ne' piccioli Comuni il servente comunale potrà essere anche incaricato di questo servizio. Il custode è particolarmente incaricato d'invigilare alla esecuzione delle regole prescritte sul modo della inumazione.

Vi saranno inoltre uno, o più seppellitori, secondo il bisogno, scelti nel modo sopra indicato, i quali verranno ugualmente pagati dal Comune. Il salario di questi, come del custode, sarà fissato sull'avviso del decurionato nel modo stabilito per gli altri salariati comunali.

È proibito a' seppellitori di ricevere alcuna mercede da' parenti dei defunti o da qualunque altro, pel triste uffizio che adempiono verso di essi. È loro proibito del pari l'appropriarsi di alcuna spoglia o vestimento che si trovasse su i cadaveri.

12. I custodi terranno un registro di date, numeri, e nomi, secondo il modello annesso al presente Regolamento. I numeri del registro corrisponderanno ad altrettanti numeri, che sopra mattoni, o tavolette inverniciate saran fissati in ciascun solco, e sopra ogni cadavere. Ciò servirà per indicare il nome, ed il numero do' cadaveri contenuti in ogni solco, e l'epoca in cui vi sono stati deposti, per la norma da seguire nel riaprirsi i solchi dopo il decennio, e per ogni altra notizia che possa occorrere.

13. In ogni Comune sarà fissato un luogo chiuso in una Chiesa, o Cappella, dove i cadaveri dovranno essere depositati dopo che avranno ricevuto gli ultimi uffizi religiosi. Da questo deposito saranno estratti dai seppellitori nella notte successiva, e trasportati senza veruno accompagnamento, in una bara coverta, o in una carretta coverta, al Camposanto, dove l' inumazione si farà allo spuntar del giorno (1). L'Amministrazione comunale provvederà a questi mezzi, del pari che a tutti gl' istrumenti necessari alla inumazione.

14. Le Deputazioni sanitarie di ogni Comune, e gli Eletti di polizia sono particolarmente incaricati di invigilare, sotto la loro più stretta risponsabilità, alla esatta esecuzione de' Regolamenti sulla inumazione, e

(1) Li cadaveri possono essere dalle proprie case, o dalle Chiese trasportati al Camposanto sia ne' carri funebri, sia con quell'altra pompa religiosa che piacerà a' parenti purchè ciò segua di giorno (*Ministeriali dei 30 maggio, e 10 giugno 1840.*)

sulla polizia de'Campisanti. Lo une, e gli altri visiteranno almeno una volta al mese i rispettivi Campisanti, e reprimeranno ogni abuso che si trovasse introdotto.

15. Un solo Camposanto è sufficiente per ogni Comune del Regno, eccetto la capitale, ed i Comuni riuniti. Per la prima, l' Intendente, inteso il Corpo di città, proporrà il numero, ed il sito de'Campisanti necessari. Pei secondi, si procurerà di stabilire il Camposanto in un sito centrale, ed a comoda portata di ciascuno. Ma laddove tra esso, ed i paesi riuniti interceda una distanza ecccessiva, ed assai incomoda al trasporto de' cadaveri, in tal caso si potranno costruire più Campisanti in siti opportuni, a seconda del positivo bisogno, e s' indicheranno i paesi, o le parocchie a cui ciascun Camposanto appartenga. Gl' Intendenti determineranno questo bisogno in Consiglio d'Intendenza; ed avranno cura di non moltiplicare il numero de'Campisanti senza una necessità assoluta (1).

16. Gl' Intendenti formeranno in ogni comune, sull'avviso del Decurionato, una Deputazione di soggetti intelligenti, e zelanti per la costruzione de'Campisanti. Essi ne faranno faro il piano, e la perizia da persone di arte, lo discuteranno in Consiglio d'Intendenza, inteso l' avviso dell' ingegnere de' ponti e strade, ed indi proporranno al Ministro degli Affari Interni per l'approvazione, lo stato della spesa, con i mezzi onde supplirvi.

Gl' Intendenti per non moltiplicare la loro corrispondenza a tal riguardo, non manderanno al Ministro meno di dieci di questi stati per volta.

17. Essendo espressa volontà di S. M., che i Campisanti siano aperti al più presto possibile, onde assicurare da questo lato la salute pubblica, gl'Intendenti useranno la massima diligenza in promuovere, ed accelerare la costruzione di questi stabilimenti, Alla fine di ogni semestre, essi daran conto al Ministro degli Affari Interni dello stato di questo lavoro nella loro Provincia, e de'Campisanti che si saranno aperti nel corso del semestre, affinchè il Ministro possa rassegnarlo, come deve alla M. S.

Napoli 21 Marzo 1817.

(1) Quando più Comuni consentino, o si trovi utile per minorare la spesa, si può costruire un solo Camposanto per più di un Comune (*Real Rescritto dei 27 Novembre 1819.*)

Modello del registro prescritto all'articolo 12.

—

Registro de' cadaveri inumati nel Camposanto di . . . .

DATA della INUMAZIONE	NUM. del SOLCO	NUM. del CADAVERE	NOME del CADAVERE	*OSSERVAZIONI*
1818				
1° gennaio	1	1	Giuseppe Farta	
id. 3 detto	1	2	Antonio Moro	

N. B. — La progressione numerica sarà continua, sopra lo stesso volume, o sopra più volumi successivi, secondo il bisogno, durante un decennio, e fino a che non sarà esaurito il terreno del Camposanto, in modo che debba riaprirsi il primo solco. Allora si comincerà la nuova serie numerica.

—

Quando più Comuni consentano, e che si trovi utile per minorarne la spesa si può costruire un solo Camposanto per più di un Comune.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 Novembre 1819.

S. M. con Real Rescritto dei 22 maggio ultimo sulla domanda del Consiglio generale della Provincia di Napoli, si è degnata autorizzare la costruzione di un solo Camposanto per uso di più di un Comune, quando una tale riunione sia utile, o necessaria per minorare la spesa, o quando vi concorra il consenso de' Comuni interessati.

Ha inoltre la M. S. ordinato, che siano esattamente eseguite le Sue precedenti Sovrane risoluzioni, relative alla economìa della spesa per quest' oggetto, ed alla esecuzione generale della legge.

Io la incarico di applicare nelle occorrenze questa Sovrana determinazione alla Provincia di suo carico, autorizzando la formazione di un solo camposanto per uso di più Comuni, ove vi concorrono le circostanze enunciate nel Real Rescritto; avvertendo però di far designare nel Camposanto riunito il sito di spettanza di ciascun Comune.

Decreto prescrivente che nei Monisteri di perpetua clausura continuino a tenersi le sepolture pei soli cadaveri delle religiose.

Napoli 1 febbrajo 1820.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Visti gli articoli 5 e 6 della legge del dì 11 di marzo 1817, coi quali fu prescritto che dall' epoca in cui seguirà la pubblicazione dell' apertura del Camposanto in ciascun Comune, rimanga vietato generalmente, e senza veruna eccezione, di sepellire i cadaveri umani in qualsisia altro luogo, dentro o fuori l' abitato; e che ogni contravvenzione a queste disposizioni debba punirsi correzionalmente come infrazione delle leggi di polizia sanitaria;

Essendoci state presentate le rimostranze di taluni Vescovi i quali hanno fatto presente che l' esecuzione di tali misure, ove si tratti di Monisteri di monache, non potrebbe conciliarsi col voto solenne della perpetua clausura che vi hanno professate le rispettive religiose, e col riguardo dovuto alle Vergini consagrate a Dio;

Considerando che l'eccezione pretesa da' suddetti Vescovi a favore dei Monisteri di clausura pe' suddetti fondati motivi, non può alterare lo scopo salutare che ci determinò alla emanazione della legge degli 11 marzo 1817, avendo riguardo al ristretto numero dei Monisteri di clausura, che esistono nei nostri Reali Dominî al di quà del faro, ed al luogo in cui i medesimi tengono constituita la loro rispettiva sepoltura;

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro degli Affari Ecclesiastici;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge del dì 11 di marzo 1817 riguardante lo stabilimento di un Camposanto in ciascun Comune dei nostri Dominî di quà del Faro, non saranno applicate ai Monisteri di donne, nei quali si professa il voto della perpetua clausura. In ognuno di tali Monisteri potrà continuarsi a tenere la sepoltura particolare per seppellirvi unicamente i cadaveri delle religiose professe che fanno parte della Comunità rispettiva.

2. I nostri Segretarî di Stato Ministro degli Affari Ecclesiastici e degli Affari Interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Norme da seguirsi per la sepoltura degli eretici, e de' pubblici impenitenti nei luoghi ove sono stabiliti i Campisanti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 4 Marzo 1820.

Trovandosi coll'articolo 5 della legge del dì 11 Marzo 1817 relativa a'Campisanti stabilito, che dal giorno, in cui verrà pubblicata in ciascun Comune l'apertura del rispettivo Camposanto, sia vietato senza veruna eccezione, di seppellire i cadaveri umani in qualsiasi altro luogo dentro o fuori l'abitato; l'Arcivescovo di Manfredonia, Amministratore della Chiesa di Viesti ha domandato qual norma debba tenersi in occasione di morte degli scismatici, de' pubblici impenitenti, e degli scomunicati, ai quali le leggi canoniche vietano, sotto pena d'interdetto, di darsi sepoltura ecclesiastica.

S. M. cui ho ciò fatto presente ha dichiarato, che i Campisanti debbono essere considerati come Chiese in quanto alla sepoltura de' cadaveri; e che perciò debbono aver luogo per essi le stesse disposizioni che sono state osservate per la sepoltura de' cadaveri nelle Chiese (1).

Il che nel Real Nome partecipo a lei per sua intelligenza, e perchè ne dia avviso alle autorità civili di cotesta Provincia.

(1) Con Ministeriale de' 20 Gennaio 1841 fu disposto che al di fuori del recinto dei campisanti venga destinato un' apposito luogo per inumarvi i bambini morti senz' aver ricevuto il battesimo, coloro che si resero indegni della sepoltura ecclesiastica, e quelli che appartenessero a diversa credenza.

Ne' Monasteri di donne ove si professa il voto della perpetua clausura è permesso aver sepolcri nelle Chiese anche ove sono aperti i Camposanti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 Marzo 1820.

Con un Real Decreto del 1° Febbraio ultimo, che si troverà inserito nella collezione delle leggi, S. M. a rapporto del Ministro degli Affari Ecclesiastici si è degnata ordinare che le disposizioni degli articoli 5° e 6° della legge degli 11 marzo 1817 su i Campisanti, non sieno applicate a' Monisteri di donne, ne' quali si professa il voto di perpetua clausura, potendosi in ciascuno di tali Monisteri continuare a tenere la sepoltura particolare per seppellirvi unicamente i cadaveri delle religiose professe, che fanno parte della comunità rispettiva. Le partecipo questa Sovrana risoluzione, perchè ne disponga l'adempimento che ne risulta.

Ne' piccoli Comuni ove si trovano delle Cappelle rurali atte ad essere sostituite ai Campisanti può il seppellimento praticarsi per tumulazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 Agosto 1821.

Avendo rassegnato al Re nel Consiglio de' 21 agosto la quistione proposta da alcuni Intendenti in ordine al metodo da serbarsi nel seppellire i morti nelle Cappelle rurali che si troveranno avere le circostanze prescritte per essere sostituite a' Campisanti de' Comuni, cioè se il seppellimento debba essere praticato in esse per tumulazione; la M. S. si è degnata risolvere, che quante volte sia piccola la popolazione, piccolo per conseguenza il numero de' morti, e competentemente lontana dall'abitato la Cappella rurale, basta la tumulazione; e che dove per lo contrario le suddette circostanze non concorrono, debba prendersi un discreto pezzo di terra per destinarlo a seppellirvi li cadaveri col sistema d'inumazione, rimanendo affidato siffatto esame alla prudenza degl' Intendenti.

Nel Real Nome le partecipo sig. Intendente questa Sovrana risoluzione per l' adempimento corrispondente.

È permessa la sepoltura per tumulazione nelle Chiese fuori l'abitato.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 Marzo 1827.

È volere di S. M. che fermo rimanendo il sistema di seppellirsi i cadaveri umani ne' Campisanti o per inumazione, o per tumulazione, sia quest' ultima ancora permessa nelle Chiese fuori l'abitato: Vuole ancora la M. S. che ella badi a far proseguire la costruzione dei Campisanti dove siansi già introitati i fondi, ma che non si sollecitino per ora le esazioni all' oggetto per quei Comuni dove i fondi non siano ancora incassati.
Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione pel suo esatto adempimento.

Decreto prescrivente l'ultimazione dell'opera de'Campisanti.

Napoli 12 Decembre 1828.

FRANCESCO I.

EC. EC. EC.

Volendo, che l'opera de'Campisanti sia ultimata con rimuovere gli ostacoli, che hanno ritardata finora, e dare ad essi quella forma, ed imponenza religiosa, che debbono avere in un paese cattolico;
Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;
Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:
Art. 1. La legge del dì 11 di marzo 1817 per lo stabilimento de' Campisanti fuori dell'abitato di ogni Comune, ed il Regolamento del dì 21 dello stesso mese, ed anno dato dal Ministro degli Affari Interni per adempimento dell'art. 7° della detta legge, avranno piena, ed intera esecuzione in quanto non viene derogato co' seguenti articoli.
2. È permesso a tutti i Comuni di stabilire i Campisanti, o per inumazione, o per tumulazione, dove non si trovino ancora costruiti interamente.
3. Ove non sieno fatti i Campisanti de' Comuni, potranno parimente stabilirsi uniti, o attaccati a Chiese rurali, le quali serviranno per Cappelle de' medesimi, purchè si trovino alla distanza dall' abitato almeno di passi cento in circa.

4. La corrispondente deliberazione del Decurionato per la scelta del sito del Camposanto, e del metodo della tumulazione, o della inumazione sarà sottoposta all' approvazione dell'Intendente nel modo prescritto dalla legge.

5. Vi sarà in ogni Camposanto un sito distinto, o una particolare sepoltura riserbata esclusivamente per gl'individui del Clero secolare.

6. Sarà permesso alle Congregazioni di acquistare per apprezzo, come per opera pubblica, e coll' aumento del decimo su ciò, che sarà valutato, lungo il circuito del muro di cinta del Camposanto, una competente porzione di suolo, per costruire in esso a proprie spese una Cappella, che avrà il suo ingresso dalla parte interna del Camposanto, colle corrispondenti sepolture, e di seppellire in esse i proprî confratelli, o quelli, che associeranno per tali in punto di morte, colla facoltà di andare a celebrare in tale Cappella gli anniversarî ed ogni altra sacra funzione funebre, quando vorranno.

7. È accordato alle particolari famiglie, quando vogliano assumerne la spesa, la facoltà di acquistare dal Comune una porzione del terreno del Camposanto, lungo la parte interna del muro, che lo circonda, purchè ne offra la latitudine, e di stabilirvi una sepoltura familiare colla corrispondente iscrizione sulla lapide.

8. Le costruzioni, che si faranno dalle Congregazioni, o da privati in virtù de' due precedenti articoli, non dovranno deturpare l'ordine, e la simetrìa del Camposanto. Dovranno perciò essere eseguite sotto la direzione, e vigilanza dell'Autorità amministrativa, e secondo il disegno dalla medesima approvato.

9. Ogni Camposanto sarà aperto per la prima volta con una solennità religiosa, e colla benedizione prescritta dal rituale. Il Sindaco inviterà a tal uopo tutto il Clero, e v' interverrà colle altre autorità Amministrative.

10. I Campisanti colle rispettive Cappelle saranno aperti ogni giorno dall' ora nella quale sarà finita la inumazione, o tumulazione sino al tramontar del sole, e sarà permesso ai fedeli di andarvi a fare le preghiere col debito buon ordine.

11. Nel giorno della Commemorazione de'morti sarà celebrata nella Cappella di ogni Camposanto un' ufficio con Messa solenne, coll'assoluzione, e benedizione del sepolcreto. Tale sacra funzione sarà eseguita da uno degli ecclesiastici il più graduato in dignità.

12. Sarà permessa la sepoltura nelle proprie Chiese agli Arcivescovi, Vescovi, ed a' componenti i capitoli tanto cattedrali, che collegiali, come anche ai parrochi (1).

13. A tutti i Conventi, e Monasteri de'due sessi sarà permesso di far seppellire gl'individui delle rispettive famiglie religiose nelle proprie Chiese (2).

14. Sarà in oltre permessa la sepoltura nelle Chiese di tutti que'Conventi religiosi, che sono situati ad una distanza non minore di cento passi dall' abitato di ciascun Comune, mediante una retribuzione, che ad ogni Congregazione, o particolare famiglia riuscirà di stabilire coi religiosi medesimi.

(1) Con posteriori Reali risoluzioni alli soli Vescovi fu accordata la tumulazione nelle Chiese delle rispettive Diocesi.

(2) Alle sole religiose claustrali con professione di voti solenni con Reali Rescritti posteriori fu limitato il permesso del seppellimento nelle proprie Chiese.

15. Sarà permessa la tumulazione nelle sepolture gentilizie attualmente esistenti pe' soli individui di quelle famiglie, che hanno il padronato sia delle Cappelle con sepolture, sia di queste ultime soltanto (3).

16. Chiunque abbia una Chiesa, o Cappella rurale di sua proprietà fuori dell'abitato, potrà stabilirvi una sepoltura, o tomba per la propria famiglia, e parenti.

17. Gli Ordinarî delle rispettive Diocesi proccureranno di coadiuvare dal loro canto la esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Decreto, e veglieranno per ciò che riguarda la parte religiosa.

18. Pel dì 1 di gennaio dell' anno 1831 dovranno essere completati tutti i Campisanti comunali, e nel tempo medesimo chiuse tutte le sepolture non autorizzate col presente Decreto.

19. Ogni precedente disposizione contraria a quelle sanzionate col presente decreto, è abrogata.

20. Il nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ciascuno per la parte, che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Non può accordarsi diritto di sepoltura nelle Cappelle Gentilizie senza l' espressa annuenza di S. M.

MINISTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI.

Napoli 26 Aprile 1837.

Essendosi conosciuta la cessione fatta di una Cappella con sepoltura gentilizia in una Chiesa, ad individuo che vi aveva fondata con Regio assenso una Cappella laicale ; S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 3 corrente mese ha ordinato di non accordarsi diritto di sepoltura senza l' espressa annuenza della M. S.

Il che nel Real Nome le partecipo per sua intelligenza, e per lo corrispondente uso di sua parte, onde ne' casi che potranno darsi, si diriga, o faccia dirigere le parti a questo Real Ministero, e Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici per darvi le provvidenze opportune in concordanza delle leggi del Regno, o per provocare da S. M. (D. G.) le superiori risoluzioni.

(3) Non è accordato diritto di sepoltura nelle Cappelle gentilizie senza l'espressa annuenza di S. M. (*Real Decreto dei 26 aprile 1837.*)

Sulla costruzione de' Campisanti ne' Comuni della Sicilia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Palermo 6 dicembre 1838.

È gran tempo che la colta Europa Cattolica riconosceva come riprovevole l'uso di seppellire i cadaveri umani nel recinto dell'abitato. L'aere rinchiuso tra fabbricati della Città e pregno delle esalazioni mofetiche, che venivano dalle tombe mal chiuse, e che si riaprivano ogni giorno per accogliere novelli depositi, alterava sensibilmente la salute pubblica; e se ne' tempi di tranquillità ciò era meno avvertito, ne' tempi di calamità si convertiva in un fomite atto a mantener sempre vivi i contagi, ed a renderne più micidiale la influenza.

Il ben essere sociale non era meno turbato da questo barbaro uso. Il tristo spettacolo di convogli funebri, che trascorrendo ad ogni istante le strade della città, richiamavano l'attenzione dei passanti, non mancava di destare in essi un sentimento doloroso, e di confondere in certa guisa il Regno della operosità, e della morte.

La pace stessa pregata all' anima de' defunti e quella terra che dovrebbe leggermente coprirne gli avanzi, sembrava turbata dall'attività o dal frastuono romoroso della vita. Là non più quel silenzio che comanda ed alimenta i teneri affetti; non quell'ombra ospitale, che ricopre le ossa del padre, del fratello, della sposa, dell' amico; non quella mesta insieme e dolce solitudine, che lascia libero lo sfogo alle lagrime; non quella illusione, che ci trasporta nella città de'trapassati, ci fa per poco dimenticare della vita, e crederci quasi compagni degli estinti; non quell'incitamento alla gloria ed alle generose azioni; non quel disprezzo delle mondane grandezze; non quella idea di accomunamento di tutte le classi: sentimenti tutti che sembrano quasi sollevarsi dai mausolei superbi del ricco e dalle modeste tombe del povero.

E nell' Italia nostra una delle prime tra le sue cento superbe città a darne l' esempio era la Real Palermo. Quì fin da' tempi del Caracciolo sorgeva maestoso il Camposanto, che ispirava perfino dei versi sublimi al Pindemonte; e questo stabilimento conservavasi in uso fino ai tempi nostri, ed era per la Munificenza dell'Ottimo Principe, che ne governa, e per le cure del Senato, ampliato ed a più elegante forma e nobile architettura addotto.

Ma come avviene nelle umane cose, il pregiudizio, sorprendendo la ragione, metteva da per tutto ostacoli al progresso di questi pii stabilimenti; essi si rimanevano appena isolati in qualche cospicua Città; da per tutto altrove rinvenivano ostacoli o contraddizioni. E non vi ha voluto meno di un flagello desolatore, che ai dì nostri ha, per dir così, percorso l' uno e l' altro emisfero, per far sentire la necessità di adottarli in ogni Comune.

Alcuni pregiudizî, e forse i più potenti, traevano dalla Religione; a dileguare i quali la santità del nostro sommo Pontefice Regnante Gregorio XVI dava fuori un' apposita bolla, e quel che è più, fondava egli

stesso nella sede della nostra sagrosanta Religione Cattolica uno stabilimento di tal fatta; lo apriva ed inaugurava con i riti di nostra Santa Chiesa, e lo proponeva come esempio da imitare a tutti i fedeli.

Così vedevansi ne' domini continentali di S. M. sorgere ad un tratto e per ogni dove i Campisanti. Quello della Città di Napoli si elevava, quasi per incanto; ed il popolo vi si accostumava con facilità. Là, quanti stranieri vengono a visitare questa nostra classica terra, traggono vogliosi ad ammirarne la bellezza, la regolarità, l'ordine e quel santo raccoglimento che inspira. In quasi tutti i Comuni poi di quella parte del Regno essi erano sollecitati; di tal che pochi se ne contano, dove ancora non si veggano aperti all'uso cui van destinati.

La Sicilia, questo suolo illustre non si rimarrà certamente indietro a tutta quanta è la Italia; e se le sue finanziere circostanze ne han finora fatta andare a rilento la costruzione, ella ora si affretterà a raggiungere, ed anche a sorpassare le finitime Provincie del continente.

La legge degli 11 Marzo 1817, che fa parte degli statuti sanitari pubblicati nel 1820, e che pure è in vigore nella Sicilia, reclama da più tempo la sua esecuzione piena ed intera.

Laonde io impegno i signori Intendenti, tenendo presente la stessa, ed il Regolamento annesso, a disporre:

1° Che in ciascun Comune della rispettiva Provincia sieno chiuse a gesso, ricolmate primà, le sepolture tutte nell'abitato a qualunque classe o Corporazione esse appartengano; adempiendo alle formalità prescritte dall'articolo 5° della legge, e dandone conto al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

2° Che venga contemporaneamente destinata una Cappella rurale, od un luogo apposito in campagna alla distanza voluta dalla detta legge, per la tumulazione od inumazione provvisoria de' cadaveri, facendolo ricinger di muro, od almeno di un solco profondo, e chiudendone con inferriata lo ingresso, non senza farlo benedire con tutte le pompe dal Parroco e rispettivo Clero.

3° Che ciascun Decurionato si occupi, tenuta presente la legge medesima, a designare il sito per lo Camposanto stabile; potendo determinarsi anche per terreni appartenenti a'Comuni, agli Stabilimenti pubblici di qualunque natura ed allo Stato, senza compenso (art. 4° di detta legge).

4° Che contemporaneamente facciano eseguire i progetti d'arte e le perizie così per lo acquisto del terreno, come pel muro di cinta, per la Chiesa, abitazione del custode ec., tenendo in ciò presenti gli articoli 1° a 5° del Regolamento de'21 marzo 1817 fatto per la esecuzione di detta legge.

5° Che ne rimettano al più presto le deliberazioni ed i progetti al Real Ministero per la dovuta approvazione.

6° E che si occupino per tutto il corrente dicembre a deliberare i fondi corrispondenti, onde possano aver luogo negli stati di variazione del venturo anno.

I signori Intendenti faranno poi conoscere ai rispettivi Sindaci e Decurionati, esser per disposizione Sovrana rimaste derogate tutte le eccezioni portate alla detta Legge col Real Decreto de' 12 Dicembre 1828. E però doversi stare strettamente ed indistintamente per tutte le classi al

disposto della Legge suddetta. Doversi eseguire l'interro per inumazione piuttosto che per tumulazione, ammenochè circostanze locali non comandino questa eccezione. Potersi accordare alle Congreghe l'acquisto nel recinto de' Campisanti di una porzione di terreno, ossia di un giardinetto per lo interro dei rispettivi confratelli; potersi pure accordare a ciascun particolare l'acquisto di un pezzetto di terreno per sè o pei suoi, e di apporvi anche una iscrizione; il tutto in conformità del disposto dell'articolo 10 del citato Regolamento.

Compito che sarà in ogni Comune il Camposanto, i signori Intendenti daranno le disposizioni per la solenne apertura di esso. Il Parroco, il Capitolo ed il Clero colle Autorità municipali vi si recheranno: benediranno il luogo co' riti di nostra sacrosanta religione, e quindi ne formeranno analogo verbale, di che rimetteranno la spedizione a questo Real Ministero.

Ella sente troppo, signor Intendente, l'interesse della cosa, perchè io abbia ad aggiungere stimoli, onde la esecuzione di quanto è detto in questa circolare venga esatta e spedita. Le dirò solo, che più celeremente ella condurrà a fine questi pii utilissimi stabilimenti ne'Comuni della Provincia di sua amministrazione, e meglio meriterà della patria, e degli amministrati di lei.

Le perizie per opere di Campisanti si debbono rivedere, e vistare dall'Ingegniere di acque, e strade Direttore della Provincia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 Maggio 1839.

Le partecipo per l'analogo uso di risulta che, d'oggi innanzi, tutte le perizie che rimetterà in questo Real Ministero per opere di Campisanti per la debita approvazione, sieno prima rivedute, e vistate dall'Ingegnere di acque, e strade Direttore della Provincia, il quale indipendentemente da ogni altra necessaria osservazione, dovrà in princip al modo dare il suo avviso su i prezzi, e su la convenienza de' lavori che si propongono rapporto alle circostanze locali.

Si premura il sollecito compimento dei Campisanti, e si danno delle istruzioni al proposito.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 24 luglio 1839.

La costruzione dei Campisanti in tutt'i Comuni de' Reali Dominî sì di quà che di là del Faro, interessando altamente il cuore paterno di S. M.; la M. S. sotto il 13 Aprile corrente anno con sua Sovrana risoluzione presa in Consiglio di Stato si benignava ordinare:

Che il Ministro degli Affari Interni dia gli ordini i più severi pel sollecito compimento de' Campisanti;

Che si permetta solamente ai Vescovi ed alle religiose di clausura di potersi seppellire nelle Chiese.

E però per esecuzione de'sopradetti Reali ordini io debbo richiamarle a memoria non solo le disposizioni precedenti comunicatele da questo Real Ministero intorno ad opere cosiffatte, ma sibbene la circolare in istampa data da Palermo il 6 Dicembre 1838 per la sollecita costruzione de' Campisanti in Sicilia.

Ed in quanto alla massima io le ripeterò, doversi strettamente stare così pel modo d' interramento, come per la forma de'Campisanti a quanto trovasi prescritto nella legge degli 11 Marzo 1817, e Regolamento annesso.

Il modo d' interramento sarà quindi per regola generale quello della inumazione, senza che venga sotto qualunque pretesto alterato. Se non che volendosi da particolari famiglie acquistare nel Camposanto un pezzo di terreno per ergervi un tumulo e seppellirvi gl'individui delle stesse potrà permettersi; chiuse però ermeticamente le sepolture a gesso tutte le volte che vi si seppellisce.

La sola eccezione potrà esser permessa a quei Comuni, il di cui suolo per cagioni fisiche si neghi a questo modo d'interramento; ma essa dovrà esser comprovata dal parere motivato degli Ingegneri Provinciali, provocato dall' analoga deliberazione decurionale, e dall'avviso del Consiglio di Intendenza; che saran rimessi a questo Real Ministero per la dovuta autorizzazione di dispensa alla regola.

Le eccezioni personali contenute nel Real Decreto dei 12 Dicembre 1828, sono pure per Sovrano volere abrogate.

L' interramento dovrà essere indistintamente per tutti, nessuna classe di persone eccettuata, ne'Campisanti.

Se non che vuole S. M. che due sole abbiano a considerarsi esenti dalla legge generale; cioè:

Quella de'Vescovi cui è accordata la tumulazione nelle Chiese delle rispettive Diocesi; e quella delle religiose claustrali con professioni di voti solenni, cui è pur dato di esser tumulate nelle Chiese del rispettivo chiostro.

Questa seconda eccezione dee essere eseguita ed interpetrata nel senso il più stretto. E però per le monache di ritiri, conservatori, obblate, ed in generale per quelle che non professano voti solenni non si accorderà alcuna eccezione alla regola.

La forma di costruzione di questi pii stabilimenti è pur da meritare l'attenzione degli Amministratori. Essa è pienamente descritta nel citato Regolamento che fa seguito alla legge suddetta. Pure perchè i Comuni si abbiano un modello da adattare più o meno alla topografica circostanza del sito scelto, io ho incaricato la Direzione generale di ponti e strade a farlo eseguire, e sarà rimesso a ciascun Intendente all' uopo, tosto che mi sarà pervenuto. Pei Campisanti già costruiti in forza delle facoltà accordate col Real decreto del 12 dicembre 1828, cioè per tumulazione, non verrà fatta alcuna novità. Sarebbe troppo pesante carico pei Comuni il farli soggiacere ad una nuova spesa non leggera. Ma rimane imposto l' obbligo agli Amministratori di non accordare ampliazione dello stabilimento se non nei termini della legge degli 11 marzo 1817, di talchè dovendosi questa eseguire, lo sarà sempre con aggiungervi delle altre sezioni per inumazione.

La chiusura provvisoria delle sepolture nelle Chiese dell' abitato rimane sempre ferma. Essa ha dovuto generalmente essere eseguita in tutt' i Comuni; ma dove in qualcheduno non vi si sia adempito, ella sotto sua responsabilità d' accordo col Vescovo le farà subito ricolmare e chiudere a gesso colle formalità prescritte dalla legge degli 11 marzo 1817. E perchè su questo adempimento non avvenga rilasciatezza o ritardo, mi rimetterà tra un mese uno stato certificato vero da lei della stretta esecuzione data a questa disposizione.

Dove i Campisanti sieno stati già costruiti e benedetti solennemente, l'interramento avrà luogo soltanto ne' medesimi. Ne' Comuni poi ne' quali non lo sieno ancora o intrapresi o compiti, ella destinerà delle Chiese rurali alla debita distanza dall' abitato per lo interramento provvisorio fino al compimento del Camposanto. Può darsi che non esistono Chiese rurali alla debita distanza: allora per non dispendiare doppiamente i Comuni con Campisanti provvisori e difinitivi, ella disporrà che la inumazione abbia luogo nel sito medesimo destinato per lo Camposanto stabile.

Sua prima cura sarà quindi di fare scegliere il sito per lo medesimo, e circoscriverlo di un profondo fosso, e metter mano immediatamente al muro di cinta, stabilendovi nel mezzo una croce.

Passerà pure ad edificarvi la Cappella, e la casa del custode: nè dimenticherà per la prima di detti edifizî, dove le circostanze il consentano, di trar profitto di qualche Chiesa rurale.

A tal modo consultato senza remora all' interramento, ella farà benedire il luogo con tutt' i riti di nostra sagrosanta religione, e ne curerà la inviolabilità, facendo che sia custodito da guardie urbane e rurali dei Comuni.

Io le prometteva di sopra un modello per la forma e costruzione de' Campisanti, esso sarà modesto e qual si può convenire alle finanze limitate de' Comuni non ricchi.

Non è però che sia con ciò vietato a quelli che ne abbiano i mezzi di costruirli sopra forme più eleganti e con maggiore suntuosità. Le ceneri dei trapassati si vogliono onorare con ogni sorta di esteriore pompa; ed in ciò il Ministero non apporterà le vedute di grettezza, e di risparmio.

Alla ricezione della presente, ella farà subito pervenirmi un quadro in cui Comune per Comune dichiarerà lo stato del rispettivo Camposanto; se costruito, e con qual metodo; se da costruirsi, e per questo se scelto il

sito; se disteso il progetto, se inviato per l'autorizzazione a questo Ministero, se autorizzato, se fatto il corrispondente appalto. Per quelli pe' quali ancora nulla siesi fatto, a sua risponsabilità mi rimetterà tra un mese le deliberazioni per la scelta del sito ed i progetti onde subito darsi mano all' opera.

Io chiudo queste istruzioni col raccomandarle l' esatto e stretto adempimento de' Sovrani ordini. Ella dee sentirne tutta la importanza per non trascurare l' adempimento pronto di quanto le ho dichiarato di sopra.

Si sollecita la costruzione e completazione de' Campisanti, e si ordina che ne'Comuni che ne sono già provveduti si tenga strettamente alla osservanza di quanto trovasi disposto per la chiusura delle sepolture; ma che nei Comuni che ne mancano tuttora possano continuarsi a tumulare i cadaveri in qualche Chiesa o alla debita distanza dall'abitato, o in mancanza nella più eccentrica sino a che il Comune non sia provveduto del proprio Camposanto, alzando il muro di cinta, e la croce, e benedetto il luogo secondo il rito della santa Chiesa.

MINISTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI.

Napoli 28 settembre 1839.

Interrogati di Sovrano comando gli Ordinari tutti del Regno con Reale Rescritto del 20 aprile ultimo per far conoscere quali Comuni non erano provveduti di Campisanti, e quali di quelli costruiti non erano in regola, avevano di già nella maggior parte apprestate le notizie all' uopo opportune, quando molti fra essi per ispeciali pressanti rapporti a gravi inconvenienti accennavano, e pronti provvedimenti di riparazione domandavano.

Enunciavasi in tali rapporti che gli agenti dell' amministrazione civile insistendo incessantemente per non permettersi più oltre il seppellimento dei cadaveri nelle antiche sepolture avevano fissato il termine di un mese per esser queste affatto chiuse, e colmate; ed osservandosi che nel maggior numero de'Comuni mancavasi non che di Campisanti regolari, ma di Campisanti provvisori e di Cappelle rurali, veniasi rilevando, che chiuse le antiche sepolture, i cadaveri andavano ad essere per dir così gittati nelle aperte campagne, ed ivi esposti alla profanazione da essere pasto degli animali. Aggiungeasi essere ciò per taluni Comuni già avvenuto con iscandalo della popolazione che ne aveva elevato altissime mormorazioni, e mostrandosi come lo spirito di Religione ne soffriva, e come generale sarebbe divenuto lo scandalo delle popolazioni se da per tutto adottata si fosse la chiusura delle antiche sepolture, senza essersi prima provveduto allo apprestamento di locali opportuni, e regolari per raccogliere i cadaveri, conchiudevasi domandando che sino alla costruzione de' Campisanti fossero le antiche sepolture ne' rispettivi Comuni conservate.

Avendo io pertanto rassegnato a S. M. i rapporti dei quali ho testè fatto cenno, la M. S. letti li medesimi, e visto quello da me umiliatole, in cui

erano tra le altre cose riportati i risultamenti delle notizie da gli Ordinarl apprestate circa lo stato de' Campisanti ne' Comuni delle rispettive Diocesi; considerando che più di 1611 Comuni mancano assolutamente di Campisanti, e che dugento due non sono per anco completi, ha nel Consiglio ordinario di Stato de' 21 andante ordinato, che si curi la sollecita costruzione o completazione degli stessi; che ne' Comuni che ne sono già provveduti si tenga strettamente alla osservanza di quanto trovasi disposto per la chiusura delle sepolture; ma che ne' Comuni che ne mancano tuttora, il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni disponga che qualche Chiesa o alla debita distanza dall' abitato, o in mancanza la più eccentrica dello stesso, possa continuare a raccogliere i cadaveri sino a che il Comune non sia provveduto del proprio Camposanto, alzando il muro di cinta e la croce, e benedetto il luogo secondo il rito della santa Chiesa.

Ha comandato inoltre S. M. che dal prelodato Ministro per gli Affari Interni, e da me per la parte che rispettivamente ci riguarda, si curasse che l' ultimazione de' Campisanti non fosse ulteriormente ritardata, che non fosse permessa la tumulazione nelle Chiese in tutti quei Comuni che sono provveduti del proprio Camposanto, e che non abbian luogo gl' inconvenienti riferiti dagli Ordinarl per quelli che ne sono tuttora privi.

Nel Real Nome partecipo questa Sovrana determinazione nella parte che riguarda la Provincia di sua dipendenza, prevenendola di averne simultaneamente dato communicazione al signor Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, e agli Ordinarl.

Risoluzioni di dubbî elevati sulla costruzione de' Campisanti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 Novembre 1839.

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici avendo ricevuto da' rispettivi Ordinarl delle notizie poco esatte sullo stato de' lavori de' campisanti ne' Comuni di ciascuna Provincia, ed essendosi data la premura di rassegnarle a S. M., la M. S. degnavasi di ordinare che l'interramento de' cadaveri abbia luogo negli stessi, quando questi pii stabilimenti trovinsi circondati di muro, e provveduti di Cappelle. È il senso del Real Rescritto de' 28 settembre ultimo. Io mi sono occupato di umiliare alla M. S. le notizie genuine dello stato in che trovansi siffatte opere, desunto da' quadri inviatimi da ciascun Intendente certificati da' medesimi; sicchè ho dimostrato le cifre che si davano per parte degli Ordinarl medesimi essere poco esatte; e la M. S. trovasi di aver pure ordinato che il Ministro suddetto degli Affari Ecclesiastici si metta meco d'accordo per rettificarle. Come non pertanto mi giungono da qualcheduno degl' Intendenti delle rimostranze e de' dubbl sulla intelligenza ed esecuzione da darsi al suddetto Real Rescritto de' 28 settembre comunicato per l' organo di quel Ministero, io credo utile prevenirla:

1.° Che con esso non vengono menomamente rivocati gli ordini precedentemente dati da S. M. di non permettersi più il seppellimento nelle sepolture dell'abitato. Siffatti ordini saranno perciò strettamente eseguiti, ed ella sotto la sua responsabilità ne curerà la più scrupolosa esecuzione, non permettendo che alcuna tomba già chiusa a gesso si disserri sotto qualunque pretesto, e per qualunque causa;

2.° Le sole eccezioni che comportano la tumulazione nelle proprio Chiese sono pei Vescovi che vengono sepolti nella propria Diocesi, e per le claustrali di stretta clausura con voti solenni. Per queste sole due classi permetterà la tumulaziono nell' abitato, e ciò nel senso il più stretto e tassativamente.

3° Dove i Campisanti sieno cinti di mura già, e siavi un' altare disporrà che subito la inumaziono dei cadaveri abbia luogo, vietato ogni altro diverso modo o sito d'interramento.

4° Dove poi non siensi costruiti i muri o gli altari, destinerà una o più Cappelle laicali per la tumulaziono provvisoria, e mi accerterà in questo caso Comune per Comuno di avervi fatto adempiere, indicandomi le Cappelle nelle quali ciò si esegue.

5° Sarà sua cura di far sempre intraprendere le opere da' muri di cinta, e dagli altari. Ella le affretterà con tutta l'energia, e con tutti i mezzi, e farà in modo che al più presto il voto di S. M. venga adempito. Come un Camposanto avrà queste due condizioni farà subito benedirlo con tutti i riti della nostra Sacrosanta Religione Cattolica Romana e lo metterà in uso, potendosi fare le altre opere contemporaneamente allo interramento.

6° Ella si atterrà strettamente a quanto le ho dichiarato nella presente; nè permetterà che vi si apporti la menoma alterazione sotto la sua responsabilità.

Sulle pompe religiose nell' accompagnamento de' cadaveri.

MINISTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI.

Napoli 30 Maggio 1840.

Essendosi domandato, che il trasferimento dei cadaveri al rispettivo Camposanto, terminate le esequie in Chiesa, seguisse con religioso accompagnamento, si è da taluno degli Ordinari dubitato, se cotale accompagnamento trovar potesse ostacolo in un Regolamento per via del Ministero di Stato degli Affari Interni emesso indi alla pubblicazione della Legge sui Campisanti, dove si ha tra l'altro ragione del modo come debbansi ai rispettivi Campisanti trasportare i cadaveri dei trapassati; e sonosi chieste all'uopo le opportune superiori dichiarazioni di norma. Letto pertanto il Regolamento, di che è motto, potè sul momento convincersi questo Ministero di Stato, che il dubbio concepito non avea fondamento veruno, dapoichè il Regolamento contempla il caso del trasporto dei cadaveri dopo le ore 24 dal

luogo di deposito, ove terminate l'esequie, sono stati trasferiti, e non già il trasporto pria delle ore 24 dalla Chiesa, ove l'esequie sonosi celebrate, al Camposanto. Nel trasporto di notte adunque dopo le ore 24, caso soltanto che il Regolamento contempla, lo accompagnamento religioso non è permesso; ma per lo trasporto di giorno dalla Chiesa, ove sonosi l'esequie celebrate, al Camposanto, niun divieto allo accompagnamento, e niun ostacolo per esso nel Regolamento. Così e non altrimenti ravvisavasi la cosa in questo Ministero di Stato di mio carico, non appena ne fu levato il dubbio; ed abbenchè chiara ed evidente si fosse, si volle nondimeno che concorsi vi fossero i divisamenti del Ministero di Stato dell'Interno. Passati in effetti i corrispondenti uffici all'uopo, si è significato in risposta non essersi mai inibito lo accompagnamento de' cadaveri al Camposanto di giorno sia per mezzo di carri funebri col sacerdote, sia con la pompa solita ad usarsi; risguarda quel Regolamento il trasporto de' cadaveri sia dalla Chiesa, sia dalle abitazioni dopo le ore 24, ed essersi disposto in fine di far pervenire agl' Intendenti le analoghe dilucidazioni coll' incarico di comunicarle come Presidenti dei Consigli degli Ospizi alle Congreghe di loro rispettiva dipendenza. Da ciò che il Ministero di Stato dell' Interno dal suo canto ha detto, e va finalmente a disporre, sorge chiaro, che i suoi divisamenti sulla materia sono conformi affatto a quelli di questo Ministero di Stato degli Affari Ecclesiastici, perlocchè niun ostacolo a consentirsi lo accompagnamento religioso de'cadaveri pria delle ore 24, come verrà dai congiunti richiesto.

Mi affretto intanto a renderne lei consapevole, come circolarmente ho praticato con tutti gli altri Ordinari del Regno, per sua intelligenza e regolamento.

Sulle pompe religiose nell' accompagnamento de' cadaveri.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 Giugno 1840.

Da alcune private famiglie è stata avanzata domanda, se dopo terminate l'esequie in Chiesa di un loro trapassato, dovendosi trasportare il cadavere nel rispettivo Camposanto, potesse con religiosa pompa esservi accompagnato il convoglio. Ora io considerando, che intorno a ciò non altra disposizione trovasi sanzionata da S. M. se non che dopo le ore 24 non abbia luogo alcuna cerimonia di tal natura; io la inculco di permettere, che, sia dalle proprie case, sia dalle Chiese, i cadaveri possono essere trasportati al Camposanto, sia ne' carri funebri, sia con quell' altra pompa religiosa, che piacerà a' parenti, purchè ciò segua di giorno.

Come Presidente del Consiglio generale degli Ospizi, ella ne preverrà le Congreghe tutte, che sono sotto la dipendenza del medesimo.

Si prescrive destinarsi ne' Campisanti un locale separato al seppellimento degli estinti non cattolici, e de' bambini senz' aver ricevuto il Battesimo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 Gennajo 1841.

La legge su i Campisanti non ha unicamente avuto in mira il provvedere alla salubrità delle mura cittadine col far, che la inumazione dei cadaveri avesse luogo fuori il recinto dell' abitato. Essa si ha pur come principalissimo scopo prefisso di assegnare alle ceneri de' trapassati un sacro asilo, che, reso santo co' riti della nostra Sacrosanta Religione Cattolica Romana, le ponga al coperto di ogni ingiuria profana, e nel qual dormir possano il sonno de' fedeli, che la Chiesa con la sua augusta carità accompagna, e prosegue oltre la tomba.

Così circondavasi di santo muro il luogo destinato a contenere il deposito de' nostri più cari; un Tempio nel centro di esso sorgeva, dove s' intuonassero le preci di requie sugli estinti, e dove la benedizione pregata dai Ministri del Santuario sulle anime loro venisse a consolarne le spoglie.

Ed in vero non v' ha tra noi chi ponendo il piede in uno di così fatti augusti, e pii stabilimenti, non si senta compreso da santa riverenza, e non implori pace per coloro che nacquero in seno alla Chiesa mondati dal Sacro Battesimo; che vissero confermati e confortati nella fede mercè gli ajuti soprumani de' SS. Sagramenti, e che spirarono sostenuti nell' arduo passaggio dalla di loro forza celeste.

Ma che addiverrebbe di questo santo rispetto, e che delle cerimonie solenni della nostra Sacrosanta Religione, che della protezione augusta della Chiesa Cattolica, se con irreligiosa confusione si scorgessero commiste alle tombe de' fedeli quelle di altri, che non ebbero il bene inestimabile di appartenervi? La pace in Gesù Cristo Salvator nostro sarebbe ad un tratto turbata. La Religione rifuggirebbe da questi Santi Asili: e le ossa degli estinti in seno alla Chiesa s' indegnerebbero di trovarsi accomunate con la salma di chi, o non ne fece parte, o ne disertò. È umano provvedimento che si abbiano un ricovero le spoglie di chi trapassava, o senza esser aggregato alla comunione della Chiesa per le acque del Battesimo, o appartenendo ad altra credenza, o da ultimo, che si rendeva indegno per eccessi sconsigliati della sepoltura Ecclesiastica. Ma questo ricovero dee essere separato e distinto. Esso è tutto mondano, e nullo ha di comune con quello santificato dalla nostra Sacrosanta Religione.

È però si rende necessario, che in ciascun Comuno al di fuori del recinto santo destinato ad accogliere i cadaveri dei morti in grembo alla fede Cattolica Romana, che ci onoriamo di professare, venga destinato un apposito luogo per inumarvi coloro, che spiravano senza appartenerle. Ed in ciò richiamo tutte le cure de' signori Intendenti. Essi mettendosi di accordo cogli Ordinarî si daranno la sollecita premura di fare che dove manchino cosiffatti locali, vengano immediatamente preparati, onde in essi possano seppellirsi i bambini morti senz'aver ricevuto il battesimo; coloro, che si resero indegni della sepoltura ecclesiastica; e quelli, che appartenessero a diversa credenza.

Io son certo, che i signori Intendenti impiegheranno tutta la possibile energia nel mandare a pronto effetto questa disposizione, del cui andamento terran ragione negli stati quindicinali soliti a rimettere in questo Real Ministero, e Segreteria di Stato. Nella prevenzione, che mi son rivolto al mio collega Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici per la conveniente comunicazione, e cooperazione degli Ordinari.

La inumazione de' cadaveri ne' Camposanti può eseguirsi dentro casse di legno.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 Luglio 1841.

Il Consiglio Dittrettuale di Teramo riunito nel 1840 propose impetrarsi da S. M. che la inumazione de' cadaveri ne' Camposanti possa eseguirsi, da coloro che il vogliano, dentro casse di legno. Il Consiglio Provinciale del primo Abruzzo Ulteriore, avendo considerato che ai proprietarii è permesso di acquistare nel Camposanto un tratto di terra per sepolcro, ed ergervi un monumento, e che però dandosi ai ricchi una distinzione anche dopo morti, non debbesi negare alcun che di vanità ai meno agiati in proporzione del loro stato; avendo altresì considerato che la misura richiesta può delle volte essere fortemente sentita dalla decenza, e dalla pubblica morale, che presso alcuni non mantiensi sempre incorrotta, e dal pregiudizio tuttora dominante nel volgo contro la salutare istituzione de' Camposanti; appoggiò il voto del Consiglio Distrettuale suddetto.

S. M. nel Consiglio di Stato de' 5 Maggio ultimo, aderendo all' indicato voto, si è degnata approvare che la inumazione de' cadaveri ne' Camposanti possa eseguirsi da coloro che il vogliono, dentro casse di legno.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza, ed uso di risulta.

Su' terreni che occupansi per la costruzione de' Camposanti, quantunque pertinenti alle Cappelle e Luoghi pii laicali, debbono essere compensati.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 Settembre 1841.

Sul dubbio sorto se per la costruzione de' Camposanti occupandosi dei fondi appartenenti alle Cappelle, e Luoghi pii laicali che trovansi sotto le Commissioni di beneficenza debbono intendersi questi compresi fra gli Stabilimenti pubblici enunciati nell' Art°. 4 della legge degli 11 Marzo 1817, per cui i Comuni possono per dette opere occupare i di loro fondi senz' accordare verun compenso; si è considerato che essendo i fondi dei luoghi più laicali di patrimonio de' poveri, così è regolare che quantevolte la circostanza richiede che debbasi procedere all' occupazione di taluno di essi, per le opere anzidette, deve sempre fissarsi a di loro favore analogo compenso.

STATUTI SULLA VACCINAZIONE.

Real decreto degli 11 settembre 1838 con cui si approva la esecuzione del Regolamento vaccinico.

FERDINANDO II,

EC. EC. EC.

Considerando che il riunire in un solo Statuto tutt' i provvedimenti emessi nelle diverse epoche all' oggetto di promuovere, e sostenere il servizio della vaccinazione, sia utile cosa non che necessaria ad agevolare viepiù la pratica vaccinica;

Visto il parere della Consulta de'nostri Reali Domini di quà del Faro,

Sulla proposiztone del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue·

Art. 1. È approvata ne' nostri Reali domini di quà del Faro la esecuzione del regolamento vaccinico annesso al presente Decreto (1).

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

(1) Con Sovrana risoluzione del dí 17 dicembre 1838, S M. (D. G.) ordinò che il detto Regolamento fosse stato comune alla Sicilia, approvando con altra risoluzione del 10 agosto 1839 delle modifiche, ed aggiunzioni che si giudicarono necessarie, come risulta dal seguente Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 17 agosto 1839.

In seguito della risoluzione Sovrana del di 17 dicembre ultimo, colla quale S.M D.G., ordinava che i Regolamenti di vaccinazinne di questi Dominî continentali si fossero resi comuni per la Sicilia, incontraronsi varie difficoltà nella esecuzione, si che diversi Intendenti, e le Commessoni vacciniche promossero tanto a questo Real Ministero, quanto all'Istituto centrale di Napoli non pochi dubbi intorno all'applicazione de' Regolamenti indicati. Essendosi esaminati tali dubbi dall' Istituto centrale, e riconosciuta la necessita di portare ne' Regolamenti alcune modificazioni onde adattarsi alla Sicilia, S M. nel di 10 corrente mese si è degnata approvare le proposte modifiche ed aggiunzioni. Nel Real Nome partecipo ciò a V. E., ed in esecuzione degli ordini Sovrani mi onoro di rimetterle un' esemplare del Regolamento colle novelle addizioni approvate dal Re, pregandola di compiacersi ordinare la stampa a carico de' fondi vaccinici della Sicilia, e facendone trasmettere copia a' sigg. Intendenti, alla Commessione centrale in Palermo, alle Commissioni provinciali e distrettuali vacciniche, non che a tutti i Comuni della Sicilia. La prego altresi di compiacersi spedirne un certo numero di esemplari a questo R. Ministero per la esecuzione de' provvedimenti che vi sono contenuti.

REGOLAMENTO VACCINICO

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. Tutti coloro, che hanno tenuta la riprensibile condotta di trascurare la vaccinazione, col di cui benefizio dovevano preservar dal vaiuolo umano la propria prole, o gl' individui della famiglia che essi governavano, non potranno godere di alcun tratto della Sovrana Munificenza, sotto qualunque titolo. Le loro petizioni non avranno corso ne' Reali Ministeri, nè saranno accolte in qualsivoglia Amministrazione di beneficenza, se non sieno accompagnate dal documento, che il petizionario è stato vaccinato, e che convive in famiglia, i di cui individui o sono stati vaccinati, o hanno sofferto il vaiuolo naturale prima del presente Decreto.

2. Il documento richiesto coll'articolo precedente consisterà in un cartellino dato gratuitamente dall' Istituto centrale in Napoli, e dalle Commissioni vacciniche in Provincia, nel quale sia registrato il nome del vaccinato, l' epoca, ed il numero d' ordine.

3. Le persone che periscono di vaiuolo naturale saranno, come per lo passato, seppellite in Chiesa poste fuori l' abitato senza pompa funebre, e chiuse in un feretro per non diffondere il contaggio fra gli abitanti.

4. Gli Amministratori degli ospizi di beneficenza incaricati della cura de' proietti, debbono sottoporre quei bambini alla vaccinazione nel primo mese del di loro ingresso, tranne il caso che una manifesta malsanìa lo impedisca. Mancando a questo dovere, saranno non solamente rimossi dalla carica, ma saranno risponsabili di ogni danno che nella vita, o nella salute abbiano quei bambini riportato. Questi stessi doveri sono anche comuni a'Direttori degli Ospizi de'poveri, degli Orfanotrofi, delle carceri, e di ogni altro Stabilimento dipendente dal Governo.

5. I Direttori ed Amministratori dei Collegi Ecclesiastici, Civili e Militari non possono ricevere allievi ove non presentino un documento di essere stati precedentemeute inoculati, o di aver sofferto il vaiuolo naturale.

6. Il servizio di vaccinazione del Regno intero rimane affidato all' Istituto centrale vaccinico Napolitano, sotto la immediazione del Real Ministero degli Affari Interni. In ogni Capitale di Provincia vi sarà una Commessione Provinciale, ed una Distrettuale vi sarà nel Capoluogo di ciascun Distretto, dipendenti dall' Istituto.

« Nella Sicilia, oltre le Commessioni Provinciali e Distrettuali, vi sarà « una Commessione Centrale sedente in Palermo ».

Nota. — Le aggiunzioni e modifiche approvate con risoluzione Sovrana de' 17 dicembre 1838, onde adattarsi alla Sicilia il presente Regolamento, sono contrassegnate da virgolette al margine.

TITOLO II.

ISTITUTO CENTRALE VACCINICO.

§ I. *Organizzazione dell' Istituto.*

7. L' Istituto centrale vaccinico sarà composto di dieci Socî ordinarî, e di due Socî aggiunti.

8. La pratica della inoculazione vaccinica, la promozione di questa interessante scoverta, il guarantirla a tutto potere dalle calunnie, e dagli ostacoli, che ne limitano i progressi, sono le funzioni che l'Istituto deve adempiere.

9. Queste funzioni non sono circoscritte al solo recinto della Capitale, e della sua Provincia. Esse debbonsi estendere per le restanti Provincie, e quindi per le loro Commessioni. L' Istituto assumerà inoltre le funzioni di Commessione Provinciale per la Provincia di Napoli.

10. L' Istituto Centrale avrà alla sua immediazione dodici vaccinatori ordinarî, e dodici estraordinarî per le inoculazioni da eseguirsi presso la sua residenza, e presso quella degli Eletti municipali. Può altresì l' Istituto nominare de' vaccinatori soprannumerarî, da' quali per anzianità di servizio, e per maggioranza di meriti si prescelgono i vaccinatori straordinarî.

11. Se l' Istituto Centrale troverà conveniente di accordare un' onorificenza a taluni fra coloro, che han servito finora con zelo nella pratica vaccinica presso l' Istituto medesimo, o che avran faticato con successo nel suo scrittoio, esso potrà proporre all' approvazione del Real Ministero degli Affari Interni quattro di tali individui onde eglino prendano il titolo di *Socî onorarî dell' Istituto*, senza però esercitare per siffatto titolo alcuna funzione. Costoro in ragione della loro anzianità di servizio potranno aspirare al posto di *Socî aggiunti all' Istituto* nelle vacanze, che potranno aver luogo. Ben inteso che siccome ottenuto il titolo di Socî onorarî essi non han l' obbligo di prestare alcun' opera all' Istituto, così dovran cedere i loro soldi a quei che li sostituiscono, sia come vaccinatori, sia come impiegati nello scrittoio.

12. L' Istituto avrà per la compilazione delle sue carte, per la corrispondenza, e per ogni altro lavoro che riguarda vaccinazione, un Commesso ordinario, e due straordinarî con soldo, ed un soprannumero senza soldo. Il Commesso ordinario, od almeno uno degli straordinarî debbono essere esercenti l' arte salutare.

13. L' Istituto vaccinico Napolitano continuerà ad avere la sua residenza in Monteoliveto, dove sarà amministrata, come per lo innanzi, una giornaliera vaccinazione gratuita. A tal uopo vi occuperà un locale conveniente alla decenza del suo incarico, al disimpegno dello scrittoio, ed all' Amministrazione vaccinica indicata. Gli oggetti del mobilio per siffatti usi del locale saranno forniti su le impreviste della Provincia.

14. Oltre la pratica giornaliera vaccinica nella residenza dell' Istituto, la stessa pratica continuerà ad essere sostenuta ben anche in ciascun quartiere sotto la vigilanza del Commessario di Polizia, affinchè vi si serbi il

buon ordine e se ne promova la carriera. Per uso di tale vaccinazione nei singoli quartieri della Capitale, i rispettivi Eletti Municipali, di accordo con l'Istituto, faranno scelta di altrettanti siti pubblici meglio corrispondenti al disegno sia nel recinto di qualche Parrocchia, sia in qualche Monastero soppresso, sia nella stessa residenza dell'Eletto.

Alle madri de' bambini che somministreranno il pus, sarà egualmente dato un munuscolo di grana venti per cadauna, per quei giorni in cui avrà luogo l'inoculazione.

15. L'Istituto vaccinico si corrisponderà direttamente col Real Ministero degli Affari Interni, per tutto ciò che concerne le sue funzioni. Con esso si corrisponderanno gl'Intendenti, tutte le Amministrazioni, e Funzionari di qualunque titolo, coi quali l'Istituto trovi ciò necessario. Siffatta corrispondenza per le Provincie sarà sostenuta, come sinora, per l'indirizzo del mentovato Real Ministero.

16. L'Istituto Centrale deve esibire ogni tre mesi nel Real Ministero dell'Interno il notamento del pus vaccinico, che spedisce nelle Provincie, e gl'Intendenti debbono assicurare il prelodato Ministero di essersi ricevuto e ritrovato operativo.

II. *Metodo per sostituire i Soci.*

17. Mancando alcuno de' Soci l'Istituto eleggerà il Socio che deve sostituirlo, e rassegnerà la sua scelta al Real Ministero dell'Interno per ottenere la sanzione da S. M. (D. G.)

18. Nel caso di doversi scegliere un nuovo Socio, verrà fissata dal Presidente la seduta in cui si farà l'elezione, ed il Segretario ne darà partecipazione a'Soci. I Soci riuniti cominceranno a discutere i meriti di tutti coloro che possono avere un dritto ad essere nominati, e nel caso che fra essi troverassi alcun meritevole, ciascuno dei Soci sarà nel dritto di fare la sua nomina. Se tutti convengono sull'istesso soggetto, l'elezione sarà fatta per acclamazione; ma se vi sarà disconvenienza, si verrà alla bussola. Sarà soggettato alla medesima in primo luogo colui che si trova di essere nominato dai più, e nel caso che la bussola non gli sia favorevole, sarà bussolato ciascun altro colla stessa regola. E se si troverà che i nominati siano tanti, quant' i Soci che nominano, il primo ad essere bussolato sarà colui che è stato nominato dal Presidente e quindi si verrà agli altri gradatamente, secondo che sieno stati nominati dai Soci che abbiano maggiore anzianità.

19. Nella bussola deciderà sempre la maggioranza dei voti. Nella parità sarà diritto del Presidente di toglierla, coll' aggiungere un'altro suo voto a favore di chi gli sembrerà più opportuno.

§ III. *Impieghi fra' Soci dell' Istituto, e le loro funzioni.*

20. Fra'i soci sarà prescelto un Presidente, ed un Tesoriere annuale, a maggioranza di voti segreti de'Soci medesimi. Sarà a tal fine ogni Socio provveduto di cartelle scritte tutte con un istesso carattere, e portando ciascheduna il nome di tutt'i soci. Ognuno metterà nell'urna il nome del Socio che vorrà prescegliere. Dopo ciò numerate le cartelle, e trovate corris-

pondenti al numero dei Soci intervenuto, si leggeranno da due dei suddetti Soci, e l'elezione s'intenderà fatta con il maggior numero di voti. Le parità saranno tolte con lo stesso metodo dell' articolo precedente.

21. Il Segretario ed il vice-Segretario sono permanenti, perchè così stabiliti, e nominati dalla legge.

22. Il Presidente resta incaricato di ciò che vale il suo titolo: ed in conseguenza della direzione di ciò che si esegue dall' Istituto. Nelle sedute fisserà gli oggetti da trattarsi, non che la loro successione, regolerà le discussioni, precisando i termini, e l' aspetto delle quistioni, e portando in fine la conchiusione da registrarsi nel processo verbale della seduta. Invigilerà al buon ordine, ed alla esecuzione del Regolamento. Nominerà le Commissioni per le operazioni avventizie, che non sono eseguibili dall' intero Istituto: provocherà le sedute straordinarie, e finalmente in tutt' i casi di urgenza, che non permettono dilazione, rappresenterà l' Istituto per prendere le misure convenienti, che saranno provvisorie finchè non siano rivestite dalla sanzione dell' Istituto.

23. Appartiene esclusivamente al Segretario la compilazione di tutte le carte attinenti all' economia dell' uffizio. Egli sosterrà la corrispondenza dell' Istituto col Real Ministero dell' Interno, con la Prefettura di polizia, cogl' Intendenti, e con le Commessioni provinciali, non che con i singoli individui che vi entrano a parte; tutto ciò per altro che si opera dal Segretario dovrà essere con l' intelligenza e con l' approvazione dell' Istituto. L' archivio dell' Istituto sarà conservato dal Segretario. Le funzioni del Segretario, quando sia impedito, saranno supplite dal vice-Segretario.

24. Il Tesoriere sarà incaricato dell' amministrazione de' fondi dell' Istituto. Egli non potrà eseguire pagamento senza un mandato della somma che dovrà *solvere*, firmato dal Presidente, e dal Segretario. Dopo il termine di ogni semestre presenterà all' Istituto il suo conto dell' esito, e dell' introito de' sei mesi decorsi pe' fondi pervenutigli sì dall' Intendenza di Napoli, che dalla Tesoreria generale, e dopo discussi, e trovati regolari s' invieranno i primi all' Intendenza medesima, ed i secondi al Real Ministero. L' Istituto dopo l' esame del conteggio, trovatolo esatto, rilascerà al Tesoriere un' acclaratoria della gestione da lui tenuta.

§ IV. *Congressi dell' Istituto, e sistema da tenersi nella discussione degli oggetti.*

25. I Soci dell' Istituto debbonsi riunire nel sito centrale di loro residenza una volta la settimana, e precisamente in quel giorno che l' Istituto intero reputerà più conveniente.

26. Se il Presidente, il Segretario, o il vice-Segretario mancassero in qualche seduta, in quel caso, potendo tre Soci rappresentare l' Istituto, i Soci che saranno intervenuti acclameranno un vice-Presidente per quella seduta; se manca il Segretario, o il vice-Segretario, il Presidente, o il vice Presidente inviterà uno de' Soci a fare da vice-Segretario, e la seduta avrà luogo al solito.

27. Il Segretario, aperta la seduta, dietro l' invito del Presidente, passerà alla sua firma, o a quella de' Soci ancora, secondo l' occorrenza, le

carte figlie delle deliberazioni della seduta precedente, indi leggerà i processi verbali della settimana. Il Segretario farà l'enumerazione di tutte le carte pervenute nel corso della settimana, ed il Presidente le chiamerà alla discussione con quell'ordine che crederà opportuno. In caso di unanimità si fisserà subito l'appuntamento, e questo sarà fissato sulla pluralità di voti in caso di discrepanza. Qualunque dei Soci avrà altro a proporre, domanderà la parola al Presidente, e farà la sua proposizione. Il Presidente, finite le materie da trattarsi, chiuderà la seduta.

28. I risultamenti della sessione saranno registrati negli *atti dell' Istituto*, firmati da' Soci intervenuti nella seduta.

29. L'Istituto vaccinico nel cominciamento di ciascun anno terrà una pubblica seduta nel locale di sua residenza. In essa saranno esauriti i seguenti oggetti:

1° Sarà presentato dal Segretario perpetuo un *prospetto statistico* per l'anno precedente, ove saran messi alla pubblica conoscenza i travagli fatti in quell'anno, non che i risultamenti che ne saranno seguiti.

2° Sarà fatta lodevole menzione di coloro che segnalatamente avran benemeritato in siffatto travaglio. Tra costoro otterrà il primo posto colui che avrà eseguito il maggior numero di vaccinazioni in quell'anno, sempre però eccedendo il doppio migliaio, ed al quale è stabilito un premio come si dirà. Ciò per altro non esclude che non sieno rammentati con onore i restanti benemeriti vaccinatori, o comunque promotori del vaccino.

3°. Si farà conoscere se taluno siasi imbattuto a scovrire la *vaccina indigena* su le nostre mandre, poichè anche a costui sarà accordato un premio come si dirà.

4° Nella seduta medesima l'Istituto pubblicherà un *programma* relativo alla scienza vaccinica, sul quale ed esteri e nazionali saranno invitati a scrivere delle memorie. L'autore di quella di esse che, a decisione dell'Istituto vaccinico, avrà meglio, e con soddisfazione esaurito il suo obbietto, ne riporterà un premio come si dirà.

Il risultamento dell'indicata seduta sarà rassegnato dall'Istituto al Real Ministero mentovato, il quale ecciterà su i meritevoli la Sovrana Munificenza.

30. I travagli vaccinici, le osservazioni che avranno potuto aver luogo su l'oggetto, i risultamenti annuali conosciuti con la pubblica seduta, di cui si è parlato, i premî riportati, le memorie coronate, e tutt' altro che potrà interessare l'economia, o la scienza vaccinica, saranno continuati a pubblicarsi per comune istruzione nel giornale vaccinico, che appartiene al Segretario perpetuo dell'Istituto. A questo giornale, il cui costo è fissato a carlini dodici, saranno obbligativamente associati tutt' i Soci delle Commessioni vacciniche, non che i vaccinatori che ricevono oltre i ducati tre di gratificazione, essendo per essi un libro di mestiere.

§ V. *Pratica della vaccinazione nella Capitale.*

31. Nel sito assegnato nel soppresso monastero di Monteoliveto alle funzioni dell'Istituto sarà praticata la vaccinazione gratuita in tutt' i giorni, (tranne i festivi di doppio precetto) dalle ore dieci alle dodici di Francia. I vaccinati dovranno ritornare nello stesso sito ne' giorni sussecutivi di os-

servazione, che saranno ad essi indicati, onde assicurarsi dell' esito di loro vaccinazione. Questa operazione verrà presenziata dal Segretario, o dal Vice-Segretario, in modo che uno dei dodici vaccinatori ordinari dell'Istituto, per giro, affiancato dallo estraordinario, eseguirà la vaccinazione, ed il Segretario, o il Vice-Segretario vi presiederà, e vi presterà vigilanza. Di tutto ciò si terrà conveniente registro negli archivi dell' Istituto.

32. A questo effetto si avrà cura di riunire nelle ore e sito indicato almeno due bambini già vaccinati e nel caso di somministrare il *Virus* recente per nuove inoculazioni. Questi stessi bambini potranno essere accordati (quando vi acconsentano i loro genitori) per trasferirsi tra particolari famiglie a qualunque richiesta se ne faccia da professori istruiti del mestiere, o per essere condotti ne' vari quartieri della Città da vaccinatori che vi sono addetti, quando convenga praticare ivi la vaccinazione.

33. Per riunire i summentovati bambini, che vengono ordinariamente prescelti tra la classe più indigente del popolo, continuerà l' Istituto a valersi della coadiuvazione delle sei Levatrici, scelte tra le più probe, e zelanti della Capitale, come quelle che sono l' organo immediato della persuasione popolare.

A queste levatrici sarà continuato l' assegnamento di carlini venticinque al mese da' fondi dell' Istituto medesimo, ed alle madri dei due bambini che giornalmente si presteranno a somministrare il *pus* nella residenza dell' Istituto si continuerà a dare il munuscolo di grana venti per cadauna.

34. Tutti coloro che vogliono assicurarsi de' fatti attinenti alla Vaccinazione, saranno attentamente appagati nel sito indicato.

35. Dopo eseguite le Vaccinazioni ai concorrenti, si raccoglierà il *Virus* superfluo ne' tubolini capillari per darsi *gratis* a qualunque inchiesta ne venga fatta di uffizio da funzionari di Vaccinazione. Questi tubi potranno riunirsi alle istruzioni in istampa quando si cerchino.

36. L' Istituto, e per esso il Segretario, rilascerà *gratis* un attestato della Vaccinazione sofferta a tutti coloro che lo richieggono, e che sono stati inoculati nella residenza dell' Istituto, e verificati di regolar riuscita, per poter pretendere tutti quei riguardi che la legge accorda a' soli vaccinati. Lo stesso potrà praticarsi da ciascun Vaccinatore addetto alla vaccinazione gratuita, vistati però sempre questi attestati dal Segretario per la legalità della firma.

§ VI. *Onorificenze dell' Istituto*

37. Continuerà ad essere accordato ai Soci dell' Istituto un' uniforme di colore bleu.

38. Continueranno gli stessi Soci a godere il dritto di essere invitati nelle feste pubbliche municipali, a tenore di quanto trovasi disposto con precedenti disposizioni Ministeriali.

§ VII. *Compensi de' Soci, e degl' impiegati dell' Istituto.*

39. Essendo addetti alle spese di vaccinazione la somma di ducati 1574, 80 su' fondi della Tesoreria Generale segnati sullo stato discusso del Real Ministero degli Affari Interni, e l' altra somma di ducati 9000

di fondi provinciali posti a disposizione dello stesso Real Ministero, dalle indicate somme saranno rilevati i compensi, e le spese pel mantenimento dell'Istituto centrale vaccinico, oltre il soldo del Segretario, del Vice-segretario, e dell' usciere pagato direttamente dal Real Tesoro.

40. Da' fondi della Tesoreria Generale saranno pagate le seguenti somme:

1° Mensili ducati cinquanta per gettoni di presenza da dividersi fra' Soci che interverranno alle sessioni.

2° Mensili ducati sei da pagarsi al Segretario dell'Istituto per le spese di scrittoio.

3° Mensili ducati tre da pagarsi al Segretario perpetuo per spese di vettura, onde recarsi in Aversa per ispezionare la vaccinazione de' proietti in A. G. P.

4° Mensili ducati undici, e grana tre ed un terzo per un munuscolo da pagarsi alle madri dei bambini che conducono i loro allievi vaccinati per somministrare il *pus* per le successive inoculazioni.

5° Mensili ducati quindici per gratificarne sei levatrici che prestano servizio nell' Istituto, alla ragione di ducati 2, 50 per cadauna.

41. Dai fondi provinciali saranno pagate le seguenti somme:

1° Mensili ducati venti a' Soci dell'Istituto per sopragettoni di presenza a quei che intervengono nelle sessioni.

2° Mensili ducati sei per soprasoldo del Segretario perpetuo.

3° Mensili ducati due per soprappiù di spese di scrittoio al Segretario perpetuo dell' Istituto.

4° Mensili ducati dieci, e grana quindici al Vice-segretario dell'Istituto per suo soprasoldo mensile.

5° Mensili ducati dodici per soldo mensile dei due Soci aggiunti dell' Istituto, a ducati sei per cadauno.

6° Mensili ducati quindici per soldo del primo Commesso della Segreteria dell' Istituto.

7° Mensili ducati venti per soldo dei due Commessi straordinari dell' Istituto alla ragione di ducati dieci per cadauno.

8° All' usciere dell Istituto per soprappiù di averi ducati due al mese.

9° Mensili ducati tre per compenso all' ordinanza dell' Istituto.

10° Mensili ducati sette e grana trentatrè per eccedenza di munuscoli che pagansi alle madri che presentano i loro bambini vaccinati per somministrare il *pus* alle successive inoculazioni.

TITOLO. III.

COMMESSIONE CENTRALE VACCINICA DI PALERMO.

§. 1. *De' membri della Commessione centrale.*

42. » La Commessione centrale sarà composta di sette Soci ordinarî nominati dal Re, che ad uno di essi dà il titolo e le funzioni di Presidente, e ad un altro il titolo e le funzioni di Segretario.

43. » Ognuno de' Soci nominati farà parte della Commessione finchè piacerà alla M. S.

44. » La durata della carica del Presidente sarà di un anno. Scorso tal termine la Commessione centrale a maggioranza di voti presceglierà fra' membri di essa colui che crede degno di tale carica e ne farà rapporto all' Istituto, onde provocare la sanzione ministeriale. Colui che avrà occupato il posto di Presidente può essere riconfermato.

45. » L' elezione del Segretario sarà perpetua, e non si rimuoverà durante la vita dell' eletto.

46. » Mancando alcuno de' Soci la Commessione avanzerà all' Istituto centrale la nomina di tre individui per isceglıersi fra essi il Socio che manca. Tale nomina si farà a maggioranza di voti e per mezzo del bussolo. Sarà dritto del Presidente, in caso di parità, derimerla coll' aggiungere un altro voto a favore di chi crederà più degno.

» L' Istituto nel ricevere tale nomina s' informerà delle qualità de' soggetti dall' Intendente di Palermo, e prescelto il più meritevole, ne farà rapporto a S. E. il Ministro per la sanzione Sovrana.

§ II. *Delle funzioni del Presidente e del Segretario della Commessione centrale.*

47. » Il Presidente sarà incaricato della direzione dei lavori della Commessione. Nella sessione fisserà il giorno della riunione, e gli oggetti da trattarsi con quella successione che crederà; regolerà le decisioni fissandone i termini e l' aspetto delle quistioni, e portando infine la conclusione, la farà registrare nel processo verbale della sessione.

» Invigilerà al buon ordine ed alla esecuzione dei Regolamenti, nominerà al Governo le Commessioni particolari per le operazioni avventizie, che non sono eseguibili dall' intera Commessione, convocherà le sessioni straordinarie, e finalmente in tutt' i casi di urgenza che non ammettono dilazioni, rappresenterà la Commessione per prendere tutte le misure espedienti, che saranno provvisorie, finchè non saranno rivestite dalla sanzione della Commessione.

» Il Presidente, in caso d' impedimento o di assenza, sarà sostituito dal primo in ragione di nomina de' Soci presenti al congresso di quel giorno in cui egli non interverrà.

48. » Appartiene esclusivamente al Segretario la compilazione di tutte
» le carte attinenti alla economia dell' uffizio. Egli sosterrà la corrispon-
» denza della Commessione centrale coll' Istituto centrale vaccinico e con
» tutti gl'Intendenti e le Commessioni vacciniche della Sicilia, come anche
» coi singoli individui che vi entrano a parte, accompagnando sempre alla
» sua firma nella corrispondenza quella del Presidente. Tutto ciò per altro
» che si opera dal Segretario dovrà essere coll'intelligenza ed approvazione
» della Commessione. L'archivio della Commessione sarà conservato dal se-
» gretario nel locale destinato per la unione della detta Commessione.

49. » Le funzioni del Segretario, quando sarà impedito, saranno sem-
» pre supplite dall' ultimo de' Soci per ragione di nomina, che prenderà
» costantemente il titolo di Socio e Prosegretario,

» Avrà il Segretario alla sua immediazione un Commesso per ajutarlo
» nei travagli di scrittoio. Questo Commesso sarà scelto dal Luogotenente
» Generale tra tre soggetti istituiti nella facoltà medica, che all' uopo pro-
» porrà esso Segretario.

» Se le circostanze esigessero di doversi per la moltiplicità degli affa-
» ri aggiungere un' altro Commesso, il Segretario lo rappresenterà al Luo-
» gotenente Generale, che, prese le debite informazioni, vi provvederà.

» Sarà inoltre destinato un portiere in servizio della Commessione e
» del Segretario, che assisterà ogni giorno nel locale dell' unione di essa
» Commessione, e dove il bisogno lo esige, presso il Presidente, e pres-
» so il Segretario di essa (1).

§ III. *Delle funzioni e congressi della Commessione centrale.*

50. » La pratica della inoculazione Vaccinica, la promozione di que-
» sta interessante scoperta, il garentirla a tutto potere dalle calunnie, e
» rimuovere gli ostacoli che ne impediscono i progressi, sono le funzioni
» che la Commessione debb' esercitare. Queste funzioni non sono circoscrit-
» te al solo recinto della Capitale e della sua Valle, ma debbonsi estendere
» per tutte le Valli, e per tutte le Commessioni di Valli (2).

51. » La Commessione centrale si riunirà una volta la settimana. Il
» giorno dell' unione si fisserà dal Presidente, intesa detta Commessione,
» nella settimana precedente per la susseguente. Il locale per la riunione di
» essa Commessione proseguirà ad essere il Convento del Carminello. Sarà
» a cura dell' Intendente di Palermo sulle spese imprevviste della Provin-
» cia fornire di mobiglie detto locale, ingrandirlo, migliorarlo e separarlo
» interamente da ogni rapporto che potrebbe frastornare la vaccinazione, e
» l' uso a cui è addetto.

» Essa Commessione centrale corrisponderà colle Commissioni Vacci-
» niche e cogl' Intendenti, e renderà conto al Luogotenente Generale, ed
» all' Istituto centrale in ogni mese di ciò che riguarda la vaccinazione e di
» altro intorno all' oggetto del suo stabilimento.

(1) Trascritto dall'art. 10 del Regolamento annesso al Real Decreto dei 10 ottobre 1825.

(2) Trascritto dall'art. 11 del Regolamento annesso al Real Decreto dei 10 ottobre 1825.

52. » Il Presidente, il Segretario, e colui che lo rimpiazza, ed uno
» dei Soci riuniti nelle ordinarie sessioni basteranno a rappresentare la in-
» tera Commessione; ma potendo accadere, che mancassero in qualche ses-
» sione il Presidente, il Segretario, ed il socio Prosegretario, in tal caso
» tre dei Soci rappresenteranno allora l'intera Commessione, dei quali tre
» Soci il primo per ragione di nomina assumerà le funzioni di Presidente,
» e l'ultimo per nomina quella di Segretario, e così la sessione avrà luo-
» go al solito (1).

53. » Il Segretario aperta la sessione dietro l'invito del Presidente
» leggerà il processo verbale della sessione anteriore, e questo lo farà fir-
» mare dal Presidente, accompagnando sempre la propria firma a quella
» del medesimo, il Segretario leggerà tutte le carte pervenute nel corso
» della settimana; il Presidente le chiamerà alla discussione con quell'or-
» dine che crederà opportuno, in caso di unanimità si scriverà l'appun-
» tamento, in caso di discrepanza sulla pluralità dei voti si determine-
» rà l'occorrente.

» Se alcuno de'Soci avrà altro a proporre dimanderà la parola al Pre-
» sidente, e farà la sua proposizione. Il Presidente finite le materie da trat-
» tarsi chiuderà la sessione.

» I risultati della sessione saranno registrati negli atti della Commes-
» sione firmati da'Soci nella stessa intervenuti.

» Il Socio, o Soci, che avranno portata nella discussione una opinione
» diversa dalla maggior parte di essi potranno scriverla, e sarà parimente
» registrata negli atti della Commessione (2).

54. » Se la Commessione centrale di vaccinazione troverà conveniente
» di accordare onorificenza a taluni fra coloro, che hanno servito, e che
» serviranno con zelo nella pratica vaccinica presso alla Commessione mede-
» sima, potrà proporre due di tali individui, che siansi più distinti, al
» Luogotenente Generale, per decorarsi i medesimi del titolo di Soci presso
» alla Commessione medesima, senza però esercitare per siffatto titolo alcu-
» na funzione. Costoro saranno tenuti in considerazione nella scelta de'So-
» ci ordinari della Commessione nelle vacanze, che potranno aver luogo (3).

55. » La Commessione centrale nel cominciamento di ciascun anno ter-
» rà una pubblica seduta nel locale di sua residenza. In essa saranno esau-
» riti i seguenti oggetti:

» 1° Sarà presentato dal Segretario perpetuo un prospetto statistico per
» l'anno precedente, ove saranno messi alla pubblica conoscenza i travagli
» fatti in quell'anno, non che i risultamenti che ne saranno seguiti, ed in
» un quadro la numerazione dei morti del vajuolo naturale, comparata a
» quella degl'inoculati, e la enumerazione de' vaccinati con felice riuscita
» in tutte le Provincie.

» 2° Sarà fatta lodevole menzione di coloro che segnalatamente avran
» benemeritato in siffatto travaglio. Tra costoro otterrà il primo posto co-
» lui che avrà eseguito il maggior numero di vaccinazioni in quell'anno,

(1) Trascritto dall'art. 13 del Regolamento annesso al Real Decreto dei 10 otto-
bre 1825.

(2) Trascritto dall'art. 14 del Regolamento annesso al Real decreto de' 10 ottobre 1825.

(3) Trascritto dall'art. 15 del Regolamento annesso al Real decreto de' 10 ottobre 1825.

» sempre però eccedendo il doppio migliaio, ed al quale è stabilito un pre-
» mio, come si dirà. Ciò per altro non esclude che non sieno rammentati
» con onore i restanti benemeriti vaccinatori, o comunque promotori del
» vaccinio.

» 3° Si farà conoscere se qualcheduno avesse avuto la sorte di ritro-
» vare e raccorre dalle vacche siciliane il pus vaccino da poter riuscire con
» buon successo. Questo inventore avrà un premio che giudicherà il Gover-
» no a cui si farà noto.

» 4° Nella seduta medesima la Commissione pubblicherà un program-
» ma relativo alla scienza vaccinica, sul quale ed esteri e nazionali saran-
» no invitati a scrivere delle memorie. L' autore di quella di esse che la
» Commissione giudicherà aver meglio e con soddisfazione esaurito il suo
» obbietto, avrà una ricompensa o premio che arbitrerà il Governo, inte-
» sa essa Commessione.

» Il risultato della indicata seduta sarà rassegnato dalla Commissione
» centrale al Luogotenente generale ed all' Istituto centrale vaccinico, per
» eccitare, per mezzo del Real Ministero degli Affari Interni, a favore dei
» meritevoli la Sovrana Munificenza.

56. » I travagli vaccinici, le osservazioni, che avranno potuto aver
» luogo sull' oggetto, i risultamenti annuali conosciuti colla pubblica sedu-
» ta, di cui si è parlato all' articolo precedente, i premî riportati, le me-
» morie coronate, e tutt' altro, che potrà interessare la economia, e la
» scienza vaccinica si pubblicheranno per comune istruzione in un giornale
» vaccinico, che dovrà stendere il Segretario perpetuo della Commessione.

» Non faranno parte di esso giornale, nè s' inseriranno nel medesimo
» i Reali Decreti, le Ministeriali, i Regolamenti, che altronde si comu-
» nicano in officio alle Commissioni, e Giunte di vaccinazione, come neppure
« s' inserirà in esso la corrispondenza, e tutt' altro che non interessa la
» scienza, o la pratica vaccinica.

» A questo giornale saranno obbligativamente associati i soli Socî delle
» Commessioni ed i Vaccinatori Comunali, essendo per essi un libro del
» mestiere.

» Il prezzo di esso giornale resta fissato a tarì sei Siciliani per ogni
» semestre.

» Il Segretario perpetuo ne dispenserà gratuitamente un corpo all' anno
» di detto giornale ad ogni Commessione Comunale, e sarà conservato nel-
» l' archivio di essa (1).

» Affine di riserbare uniformità nella parte scientifica, il Segretario
» della Commessione Centrale spedirà in ogni anno all' Istituto centrale un
» rapporto sopra ciò che può interessare l' economia e la scienza vaccinica
» e terrà inoltre conto di quanto si troverà nella biblioteca vaccinica, della
» quale gli sarà spedita una copia, nè uscirà da' princip! stabiliti, senza prima
» aver promossi legalmente i dubbî all' Istituto. Tal rapporto sarà spedito
» in Napoli al più tardi nel primo di Aprile di ciascun anno.

(1) Trascritto dall' art. 17 del Regolamento annesso al Real Decreto dei 10 Ottobre 1815.

§ VI. *Sulla pratica della vaccinazione nella Capitale di Palermo.*

57. » Nel Convento del Carminello, ove si riunisce la Commissione » Centrale, sarà destinato un sufficiente locale in cui essa Commissione » pigliando il carattere di Commessione della Valle praticherà la pubblica » gratuita vaccinazione in tutt'i giorni, trattine i festivi di doppio precetto. » Da Ottobre a tutto Marzo dalle ore dieci, sino alle ore dodici, e d'Aprile » a tutto Settembre dalle ore otto alle ore dieci di Francia.

» I vaccinati dovranno ritornare nello stesso sito nei giorni successivi » di osservazione, che saranno ad essi indicati, onde assicurarsi dell'esito » felice dell'innesto vaccinico.

» Questa operazione sarà amministrata dal Segretario, o da chi ne fa « le veci, qualora non vi sia un vaccinatore, che per farsi merito si offe- « risca di vaccinare gratuitamente sotto la vigilanza degli stessi. Di tutto » ciò si terrà registro (1).

58. » Il Segretario, o chi ne fa le veci oltre di avere l'obbligo di » vaccinare i fanciulli gratuitamente, dovrà anche istruire tutt'i giovani » Medici o Cerusici, che vogliono essere da lui informati della vaccinazio- » ne, ed avvezzarli ad operare sotto i suoi occhi, e la propria respon- » sabilità.

» A questo effetto si avrà cura di riunire nelle ore, e nel sito indicato » almeno due bambini già vaccinati, e nel caso di somministrare il *virus* » recente per le nuove inoculazioni.

» Potrà permettersi che questi bambini (quando vi acconsentiranno i » loro genitori) fossero trasferiti tra particolari famiglie, e nelle varie se- » zioni del Quartiere alla richiesta che se ne faccia da professori istruiti nel » mestiere, onde vaccinarsi altri fanciulli col recente *virus* di quelli già vac- » cinati (2).

59. » Per riunire i summentovati bambini, che vengono ordinariamente » scelti tra la classe la più indigente del popolo, è autorizzata la Commes- » sione di valersi della coadiuvazione di sei Levatrici scelte tra le più pro- » be, e zelanti, come quelle che sono l'organo della persuasione popolare.

» A queste Levatrici, non che a'genitori dei bambini procurati si darà » un qualche compenso dai fondi della Commessione medesima, cioè alle » Levatrici tarì venticinque Siciliani al mese, ed ai genitori tarì due Sici- » liani al giorno per quei giorni in cui si ha bisogno di essi (3).

60. » Tutti coloro che vogliono assicurarsi, o istruirsi, di fatti atti- » nenti alla vaccinazione, saranno attentamente appagati nel suddetto sito » del Carminello. A quest'uopo a due o tre bambini, che si trovano ivi » condotti per somministrare il pus potrà accoppiarsi un'altro, la cui vac- » cinazione sia nell'epoca dell'areola, o della crosta, acciò in questo modo

(1) Trascritto dall'art. 18 del Regolamento annesso al Real Decreto dei 10 Ottobre 1825.

(2) Trascritto dall'art. 19 del Regolamento annesso al Real Decreto dei 10 Ottobre 1825.

(3) Idem dall'art. 20.

» si possa avere sott'occhio tutto quello che riguarda il corso della vacci-
» nazione (1).

61. « Dopo eseguite le vaccinazioni ai concorrenti si raccoglierà il *virus*
» superfluo ne' tubi capillari, per darsi gratis a qualunque richiesta ne
» venga fatta; si daranno anche gratis le istruzioni in istampa, quando si
» richieggano (2).

62. « La Commessione, e per essa il Segretario lascerà gratis un at-
» testato della vaccinazione sofferta a tutti coloro, che lo dimandano per
» poter pretendere alle largizioni della Commessione di pubblica beneficenza.

« Lo stesso potrà praticarsi da ciascun vaccinatore addetto alla vacci-
» nazione gratuita, vistati però sempre questi attestati dal Segretario, e dal
» Presidente (3).

63. « È permesso a qualunque degli attuali professori Medici, e Ce-
» rusici di esercitare la vaccinazione ovunque ne abbia l'opportunità, purchè
» però abbia fatto costare alla Commessione Centrale, o alle Commissioni
» di Valle, che esso conosca le basi, e la pratica della vaccinazione. Costui
» verrà autorizzato da una carta, che gratuitamente daranno fuori le Com-
» messioni rispettive. Senza questa cautela si correrebbe rischio di compro-
» mettere la vaccinazione, poicchè rimarrebbe affidata sovente a mani im-
» perite.

« Da oggi in poi ognuno che vorrà laurearsi in Medicina, o Chirur-
» gia si deve ancora esaminare circa il metodo della vaccinazione, ed es-
» sendo approvato potrà vaccinare senza l'autorizzazione delle Commes-
» sioni (4).

64. « La Commessione continuerà a promuovere la pratica della vac-
» cinazione per le varie contrade della città di Palermo, facendo assistere
» presso le sei Levatrici incaricate di coadiuvare questa pratica, quel nu-
» mero di professori vaccinatori, che il luogo richiede. Le liste delle vac-
» cinazioni eseguite da costoro saranno depositate nell'archivio della Com-
» messione, dopochè la Commessione medesima avrà avuto cura di assicu-
» rarsi della genuinità di esse con quel metodo, che crederà meglio op-
» portuno.

« Intanto dopochè questi professori si saranno resi benemeriti della vac-
» cinazione potranno aspirare agl' incoraggiamenti, pei quali la Commes-
» sione rassegnerà mensualmente il suo parere alla decisione del Luogote-
» nente Generale. Saranno considerati come appartenenti a questo ramo i
» vaccinatori addetti ad eseguire questa operazione sugli esposti, e quindi
» godranno gli stessi vantaggi (5).

(1) Trascritto dall'art. 21. del Regolamento annesso al Real Decreto dei 10 Otto-
bre 1825.

(2) Idem dall'art. 22.

(3) Idem dall'art. 23.

(4) Idem dall'art. 24.

(5) Idem dall'art. 25.

TITOLO IV.

COMMESSIONI VACCINICHE.

—

§ I. *Numero delle Commessioni Provinciali, e distrettuali. Obbietto della loro instituzione. Obbligazioni che ne derivano.*

65. Ciascuna Provincia avrà una Commessione Provinciale, istallata nel capo luogo della Provincia medesima; ed altrettante Commessioni subalterne quanto è il numero de'suoi Distretti. Sono queste ultime le Commessioni distrettuali, che risiedono ben anche ne' capoluoghi di ciascun Distretto. Lo stesso sistema deve serbarsi per la Provincia di Napoli, che avrà perciò le sue Commessioni distrettuali. Ciascuna Commessione Provinciale sarà composta di quattro membri ordinarî, e le Commessioni distrettuali ne avranno tre.

66. Le Commessioni saranno provvedute di un decente locale per le loro sessioni, e per l' esecuzione della vaccinazione gratuita. Il locale stesso e gli oggetti di mobilio saranno forniti sulle impreviste di ciascuna Provincia.

67. La concatenazione di questi corpi morali con l'Istituto centrale sarà inalterabile, e regolata in modo che mentre in ciascuna Provincia le Commessioni distrettuali avranno una immediata dipendenza dalle Commessioni Provinciali, non men esse, che quest' ultime dipenderanno dall'Istituto centrale per tutto ciò che riguarda gli obbietti del loro istituto, l'esercizio delle loro funzioni, la loro economia ec. Senza questa riunione sarebbe inutile che si attendesse un cospiramento uniforme nelle intenzioni, e ne' voti di siffatte istituzioni, il di cui scopo è comune, e strettamente collegato.

» Per la Sicilia le Commessioni Provinciali saranno in corrispondenza
» colla Commessione Centrale di Palermo e questa coll'Istituto.

68. Il lodevole oggetto pel quale furono istituite le indicate Commessioni riguarda una diffusione energica e ben sostenuta del salutare sistema della vaccinazione per tutto il Regno. Quindi qualunque misura che concerne all' espressato oggetto, debbon esse considerarla come un loro dovere fondamentale. È perciò che qualunque Commessione, oltre l' obbligazione di conservare, e promuovere l' innesto vaccino pel suo distretto, debbesi occupare seriamente, e sotto la propria responsabilità dell' adempimento degli articoli che seguono:

1° Che in ciascun Comune sia istallata la Giunta vaccinica, e che questa adempia a' doveri che le sono imposti.

2° Che in ciascun Comune siano obbligativamente vaccinati i proietti.

3° Che tutti gl' impiegati, e coloro che sussistono a spese del Governo, o che attendono dal medesimo grazie e favori, debbono far vaccinare i loro figliuoli.

4° Che restino adempiti gli espedienti sulle istruzioni da darsi al popolo per mezzo de' Vescovi e de' Parrochi, predicando l' utilità della vaccinazione, e facendo conoscere il dovere strettamente imposto da Dio, e dal

Re a ciascun padre di famiglia di preservare da' mali la vita de' suoi figliuoli.

5° Che la maldicenza, e la calunnia non si sforzino ad alterare i progressi di un sistema cotanto utile. Segnalatamente invigilerà la Commessione su la riunione dei sentimenti in ordine a tale oggetto tra i professori dell' arte salutare, mettendo a giorno de' fatti tutti coloro, che vogliono essere istruiti, dissipando i sofismi dal seno de' cavillosi, e reprimendo la maldicenza de' mali intenzionati.

6° Finalmente sarà sua cura che le Levatrici di ciascun Comune (organo immediato della persuasione popolare soprattutto sul conto dei bambini) restino istruite e pienamente convinte della utilità della vaccinazione. Dopo ciò saranno esse obbligate a promuoverne la pratica al più possibile. Quando siano oscitanti per questa parte e molto più quando osino calunniare la vaccinazione, la Commessione del distretto cui appartengono tali refrattarie, è autorizzata a concertarsi col Sindaco, e col Regio Giudice per farle ammonire e rimettere nel buon ordine. Se poi ammonite non desistono dal discreditare la vaccinazione, la Commessione distrettuale vaccinica ne rapporterà alla Provinciale, e questa o appartenga al suo Distretto, o ne abbia avuto avviso dalle Commessioni distrettuali, avrà cura di farne rimanere inteso l' Istituto, il quale provocherà dal Real Ministero gli ordini, onde per mezzo dell' uffizio del Protomedicato siano costoro sospese dall' esercizio dell' arte, dopo averne inteso l' Intendente della Provincia.

69. Debbonsi impiegare per la parte di ciascuna Commessione le più attente ricerche per rinvenire il vaiuolo originario sulle nostre vacche. Colui che sia stato felice nella mentovata indagine riceverà una medaglia di ducati cinquanta, come si è detto, e l' Istituto immantinente ragguaglierà il Real Ministero di tal avvenimento per le altre beneficenze che possono risultarne a pro dello scopritore, e curerà in oltre di farne inserire il dovuto elogio ne' fogli pubblici, e nella biblioteca vaccinica, affinchè gli esteri potessero conoscere il fortunato soggetto di una scoverta di tal rilievo. La scoverta del vaiuolo originario sulle vacche, la cognizione dell' epoca del suo sviluppamento, non che dei siti più opportuni a favorirne l' andamento, sono di un' interesse rimarchevole per ciascun Regno. Ben inteso che ciò non riguarda l' oggetto di aver un umore vaccinico più efficace, giacchè sarebbe lo stesso, se questo venga direttamente dalle vacche, o che sia passato per la macchina umana. Il disegno della scoperta sarebbe di assicurarsi della sua esistenza nel proprio paese, per non restarne privi, quantevolte quello che si trasmette da uomo a uomo venisse a mancare (1).

§. II. *Metodo da tenersi per sostituire i Soci che vanno a mancare nelle Commessioni vacciniche.*

70. Non si può essere Socio ordinario delle Commessioni vacciniche, senza essere laureato, o professore dell' arte salutare.

71. Venendo a mancare qualche Socio ordinario nelle Commessioni vac-

(1) Rinvenutosi ripetute volte il vaiuolo originario sulle vacche nelle Provincie del Regno, con Real Rescritto del 10 Settembre 1845 fu rivocata la promessa di premio allo scopritore del *cow pox*.

ciniche, quella Commessione in cui avviene tale mancanza, analizzerà i meriti de'Soci onorari residenti, e quindi nominerà il più benemerito per sostituire il posto del Socio mancante. Quando non si sia unanimamente d'accordo su questa nomina converrà ricorrere alla bussola segreta, e decidere per maggioranza di voti. Non essendovi alcun Socio onorario residente che possa servire di sostituzione, sarà dalla Commessione proposta una terna di professori benemeriti alla vaccinazione ed attivi, formata per acclamazione, o per bussola segreta. Il Presidente avrà il dritto di dirimere la parità.

72. Di qualunque scelta fatta nell'indicato modo sarà fatto subito verbale, e se ciò sia avvenuto presso qualche Commessione distrettuale, questa curerà di spedirlo subito alla provinciale la quale e in questo caso, e in quello che la nomina sia fatta da lei medesima, ne manderà sollecitamente con un rapporto straordinario, un esemplare all'Intendente della Provincia, ed un altro all'Istituto centrale. I signori Intendenti apporranno alle suddette nomine le loro osservazioni sulla condotta de' candidati, e le invieranno all'Istituto centrale il quale, prescelto colui che riunirà maggiori titoli, lo proporrà alla sanzione del Real Ministero, e nel caso avrà altre osservazioni ad aggiungere, le esporrà anche al Real Ministero.

» Per la Sicilia le terne rimesse alla Commessione centrale, da questa
» saranno fatte le debite osservazioni sul conto de' soggetti proposti, ed in-
» sieme colle osservazioni dell' Intendente le spedirà all' Istituto centrale,
» onde possa proporre il più meritevole alla sanzione di S. E. il Ministro.

§. III. *Funzionari presso le Commessioni vacciniche, e metodo da tenersi per farne l' elezione.*

73. Ciascuna Commessione avrà un Presidente ed un Segretario scelti tra Soci; essi dureranno un anno nella loro carica. Tali funzionari presso le Commessioni provinciali saranno eletti in modo che quei che nell' anno già decorso hanno occupato le cariche di Presidente e di Segretario passeranno a semplici Soci, e dei Soci che non hanno avuto funzioni, uno passerà a Presidente, l'altro a Segretario.

Nelle Commessioni distrettuali poi colui che ha occupato il posto di Presidente nell'anno decorso prende il posto di Segretario nell'anno successivo, e colui che era stato semplicemente Socio diverrà Presidente: il terzo che aveva occupato il posto di Segretario, resterà col solo incarico di Socio, e così di anno in anno. Beninteso che tali nomine saranno eseguite pe' principi di dicembre, e quindi rimesse all'Istituto per l'approvazione, e nel caso che gli antichi funzionari avessero ben meritato nell'andamento del servizio vaccinico, può l'Istituto confermarli nelle loro cariche, o modificare la proposta delle Commessioni, finchè lo crederà opportuno pel migliore corso del mentovato servizio.

74. Le funzioni del Presidente delle Commessioni vacciniche sono analoghe a quelle dell'Istituto centrale determinate nell'art. 22.

75. Il Segretario è incaricato della compilazione di tutte le carte attinenti alla economia ed alla corrispondenza della Commessione; è risponsabile dell'energia con cui progrediscono le funzioni della Commessione medesima; è obbligato a mantenere perenne la vaccinazione in residenza, ed a tale og-

getto darà dieci vaccinazioni al mese, obbligative, e senza compenso, in comprova della sua attività, ed è inoltre incaricato della conservazione dell'archivio, tenendo di esso esatto registro, perchè possa essere facilmente trasferito da Segretario a Segretario. È tra le sue funzioni quella di essere a giorno dell'esistenza e de' progressi del vaiuolo umano, ove se ne trovi diffuso il contagio: egli riscuoterà i materiali di tali indagini dalle Giunte vacciniche communali del suo Distretto. Nel caso d'infermità, di assenza o di negligenza del Segretario, l'intera Commessione sarà responsabile delle suddette vaccinazioni di obbligo e di tutti gli altri doveri imposti al Segretario.

§ IV. *Congressi da tenersi dalle Commessioni vacciniche, e sistema da praticarsi nella discussione degli oggetti dell'Istituto.*

76. Ciascuna Commessione si riunirà due volte al meso nel locale ad essa assegnato ed analizzerà gli articoli e le carte attinenti all'Istituto, che saranno state riunite da Congresso a Congresso. Tra queste carte debbesi annoverare la *biblioteca vaccinica*, di cui il Segretario dell Istituto centrale farà pervenire degli esemplari a ciascuna Commessione in ogni anno, a norma della disposizione dell' art. 30. Appartiene al Segretario la proposizione degli oggetti da discutersi, che il Presidente chiamerà alla discettazionn con l'ordine che crederà opportuno. Se il risultamento delle discussioni non è uniforme, la decisione resterà fatta sulla pluralità de'voti. Qualunque de' Soci abbia altro a proporre domanderà la parola al Presidente, e farà la sua proposizione. Il Presidento esaurito le materie da trattarsi, chiuderà la seduta. I risultati di ciascun Congresso formeranno il processo verbale di esso, che sarà registrato negli atti della Commessione, e firmato da' Soci.

77. Nel caso alcuno fra'Soci per vecchiaia, per malattia, o per altro motivo non potrà continuare a prendere parte attiva presso la Commessione, nel caso avrà ben meritato nel disimpegno della sua carica, potrà esser proposto dall'istituto all'approvazione del Real Ministero per *socio emerito*, e sarà da altri sostituito nel modo stabilito. Nella suddetta qualità di Socio emerito, potrà egli intervenire nella sessione, coadiuvarla co' suoi consigli, senza peraltro aver dritto a' gettoni di presenza, o a cariche.

78. I Soci onorari possono intervenire ad arbitrio nelle sedute delle Commessioni, ed avere in esse il voto consultivo, ma non mai il deliberativo, che è riserbato soltanto ai Soci ordinari.

§ V. *Corrispondenza delle Commessioni vacciniche.*

79 Le Commessioni distrettuali saranno in corrispondenza con tutte le giunte vacciniche del Distretto, coi Soci onorari, coi signori Sottintendenti, e con le Commessioni povinciali vacciniche, e ciò per mezzo delle autorità amministrative o municipali, como si è eseguito per lo passato. Le Commessioni provinciali poi avranno corrispondenza anche coi signori Intendenti, o con l'Instituto centrale vaccinico, o per una maggiore regolarità, avrà il suo corso per l'*organo del Real Ministero degli Affari Interni* prevalendosi a tal uopo di doppio invoglio, di cui l'esterno avrà l'indirizzo al *Real Ministero*, e l'interno per l'*Istituto centrale*.

» Le Commessioni della Sicilia si corrisponderanno direttamente » colla Commessione centrale e questa coll'Istituto, ma in qualche caso » straordinario possono rapportare all'Istituto senza altro intermezzo.

Le Commessioni Provinciali e le Distrettuali non potranno fare rapporti al Real Ministero, bensì potranno scrivere in forma di supplica, o individualmente, o sottoscrivendosi i Socî in tutto o in parte.

80. La Commessione Distrettuale vaccinica, dopo le due sedute mensili, nelle quali avrà esaminato tutto il conveniente pel suo Distretto dirigerà un rapporto mensile alla Commessione Provinciale, nel quale darà conto 1° dello stato della vaccinazione; 2° dello stato della epidemia vaiuolosa; 3° della sua corrispondenza coi Socî onorarî; 4° della corrispondenza con le Giunte vacciniche; 5° dell'attività, o oscitanza de' professsori condottati; 6° riporteranno le osservazioni vacciniche, se ne han fatte nel mese; 7° in un articolo di *varietà* noteranno tutte le circostanze non comprese nei suddetti articoli, e ciò non più tardi del dì 5 del mese seguente. La Commessione provinciale vaccinica farà lo stesso pel suo Distretto, e ne farà rapporto mensile all'Istituto centrale inviandogli copia de' rapporti delle Commessioni distrettuali, trascritti nello stesso suo rapporto mensile.

» La Commessione centrale di Palermo anche mensilmente invierà » rapporto all' Istituto centrale, nel quale farà parola di ciò ch'è conte- » nuto ne' singoli rapporti delle Commessioni Provinciali della Sicilia.

81. I rapporti delle Commessioni Provinciali debbono venir rimessi all' Istituto non più tardi di venti giorni dopo il termine del mese, essendo questo tempo sufficiente a ricevere i rapporti delle Commessioni distrettuali, de' Socî onorarî, delle Giunte vacciniche, e dei professori condottati. I rapporti che non saranno arrivati in detta epoca all' Istituto daran prova della inattività della Commessione, ed a tal oggetto le saranno *zerati* gli averi di quel mese, qualvolta intesa la Commessione costi che il ritardo non sia avvenuto che per oscitanza, e colpa della stessa. Nel caso dovran comunicare oggetti d' importanza all' Istituto non attenderanno l' invio del loro rapporto, ma spediranno subito un rapporto straordinario. Fra gli oggetti d' importanza debbonsi annoverare la morte di qualche Socio, e la proposta di sostituzione, e lo sviluppamento del vaiuolo naturale, come si dirà.

82. Informate le Commessioni vacciniche dello sviluppamento del vaiuolo naturale in qualche Comune, ne rapporteranno immediatamente per mezzo del loro Segretario, e con un rapporto straordinario, alle Autorità amministrative, e se ciò avviene in un Comune di spettanza delle Commessioni Distrettuali, queste ne faranno subito rimanere intesa la commessione Provinciale. Essa poi, o succedera in un Comune del suo Distretto, o ne avrà avuto parteeipazione dalle commessioni subalterne, ne rapporterà immediatamente, anche con rapporto straordinario, all' Istituto centrale per l' uso di risulta. Le Commessioni in questo caso avranno anche cura di dare le convenevoli istruzioni alle Giunte vacciniche comunali ed ai Socî onorarî, inculcando loro specialmente di vaccinare con sollecitudine tutti quei che possono venire inoculati, per togliere ogni fomite alla propagazione del contagio. Nel caso poi non siavi vaccinatore locale, o questi fosse negligente, la Commessione di accordo col signor Intendente, o

Sottintendente, spedirà o un suo Socio, o qualche vaccinatore de' luoghi vicini, o quindi ne darà parte all' Istituto.

» Per la Sicilia la Commissione centrale è autorizzata a dare quelle » disposizioni che non ammettono dilazione, facendone contemporaneamento » rimanere inteso l' Istituto centrale.

83. Essendo ciascuna Commessione obbligata a mantenere perenne la vaccinazione nella sua residenza, ed avervi un deposito di tubi, e di lastrine, onde somministrarli a qualunque Giunta vaccinica li richiederà, dovrà essa a tal oggetto, secondo che si è precedentemente cennato, notare al margine del rapporto le dieci vaccinazioni di obbligo per le quali non riceve compenso, onde l' Istituto possa da ciò rilevare la sua attività, perchè in contrario le saranno *zerati* gli averi di quel mese in cui non ha curato di eseguire il disposto del presente articolo nel modo osservato nell' art. 58. Il Segretario di ciascuna Commessiono è particolarmente incaricato sotto la sua responsabilità di raccogliere il pus ne'tubi capillari, e di averne un deposito non solo per somministrarli a chiunque li ricercherà, ma anche per servirsene nel caso che verrà a mancare in residenza il pus recente per qualche imponente circostanza. L' Istituto curerà di inviare *gratis* al Segretario della Commessione Provinciale tanti tubi vuoti per quanto ne possa distribuire cento per ogni Commessione Distrettuale per ciascun anno.

84. Al termine di ciascun semestre la Commessiono raccoglierà le liste vacciniche ricevute mensilmente dalle Giunte comunali, e per mezzo delle autorità amministrative le rimetterà alla Commessione Provinciale. Questa poi le riunirà a quelle del suo Distretto e le farà pervenire all' archivio dell'Istituto. Questa rimessa si farà fra lo spazio di duo mesi, dopo la scadenza del semestre. Resterà a cura di ciascuna Commessione che le liste vacciniche non siano formate in un modo incomodo a conservarsi, e che siano tutte munite del certificato delle Giunto vacciniche per la legalità ed il numero in esteso delle vaccinazioni segnate nella lista, munita delle debite firme de'membri della Giunta, col bollo del Comune, e col visto del Sottintendente del Distretto, o dell'Intendente della Provincia, non solo per la legalità della firma del Sindaco, ma anche per la veridicità dell' eseguita vaccinazione, essendo nelle attribuzioni dei signori Intendenti di eseguirne la verifica.

» Per la Sicilia le liste saranno spedite alla Commessione centrale.

§ VI *Pratica della vaccinazione presso le Commessioni vacciniche*

85. Il locale assegnato a ciascuna Commessione vaccinica dovrà essere anche opportuno all' oggetto della pubblica vaccinazione gratuita. Questa verrà amministrata dal Segretario della Commessione una volta, o due la settimana, secondo il bisogno lo esige, e nei giorni che ciascuna Commessione riputerà meglio convenienti, adattandosi alle circostanze individuali di ciascun Comune, senza perdere di mira che forse i *giorni festivi* potrebbero essere più opportuni all' uopo, quando cioè la popolazione riunita nel Comune è più a portata di conoscerne la pratica, e profittarne. Di tutto ciò convieue che il pubblico ne sia informato non solo per mezzo delle auto:i-

tà civili, ma ben anche con *sermoni* che i Parrochi reciteranno a'loro figliani.

86. Ciascuna Commessione debbesi prestar volentieri a somministrare l'umor vaccinico ad altra Commessione che gliene faccia l'inchiesta, non che alle Giunte vacciniche, ed ai singoli individui riconosciuti come periti nella vaccinazione, e quindi autorizzati a praticarla.

§ VII. *Compensi e gratificazioni accordate alle Commessioni Vacciniche*

87. Dai fondi della Tesoreria Generale sarà pagata a ciascun Segretario la gratificazione mensuale di carlini trentatre, ridotti a carlini ventinove e grana sette detratto il decimo. Ognuno di essi avrà quindi cura di far pervenire all'Istituto, unitamente al rapporto del mese, il corrispondente ricevo contabile in triplice spedizione, due esemplari dei quali in carta di bollo, ed uno in carta semplice firmato dal Segretario, munito del certificato del Presidente della Commessione per l'assistenza prestata, e col visto dell'Intendente della Provincia, nel modo che si sta praticando. Tale ricevo sarà a favore del Tesoriere dell'Istituto, il quale avrà cura di spedirlo al Real Ministero in appoggio della contabilità, onde l'Istituto possa nella fine dell'anno ottenere gli aggiusti della Tesoreria Generale, e quindi far pervenire a' rispettivi Segretari i loro averi.

88. Dai fondi Provinciali ne saranno prelevate le seguenti somme:

Carlini venti per una gratificazione mensuale a ciascun Segretario delle Commessioni distrettuali, gratificazione che allora sarà pagata al Segretario che debbe riscuoterla, quando avrà fatto conoscere alla Commessione provinciale, e questa all'Istituto centrale, che quel Segretario avrà puntualmente adempito al suo dovere.

Ducati cinque mensili in ciascuna Provincia saranno destinati per supplire alle spese di corrispondenza tra le Commessioni Provinciali, e Distrettuali, con le Giunte vacciniche ec., e per qualche compenso da darsi a coloro che servono da subalterni all'oggetto della Commessione Provinciale. Essi verran pagati al Segretario della Commessione.

Carlini quindici al Segretario di ciascuna Commessione Distrettuale per gli oggetti medesimi.

Ducati quattro per ciascuna Commessione Provinciale costituiranno i gettoni di presenza, ossia la gratificazione da accordarsi a' Soci ordinari, allorchè intervengono nelle sedute. Ciascuna di queste somme rattizzata per le due sedute mensili, verrà ripartita a quei soli Soci ordinari della Commessione, che saranno intervenuti nella seduta.

Carlini sedici, e grana sei per ciascuna Commessione Distrettuale, egualmente per gettoni di presenza a'Soci che intervengono nelle sedute.

Ducati due per ciascuna Commessione Provinciale saranno distribuiti per incoraggiamento a quei poveri che porteranno a vaccinare i loro bambini al sito della pubblica vaccinazione gratuita, ne' giorni destinati alla sua amministrazione.

Carlini dieci per ciascuna Commessione Distrettuale per l'oggetto medesimo.

Il Presidente di ciascuna Commessione, che immancabilmente interverrà alla vaccinazione gratuita, sarà incaricato della ripartizione di questi munuscoli.

89. » Per la Sicilia, per tuttociò che concerne amministrazione e di-
» stribuzione de' fondi, si conservi il sistema finora tenuto, fidandone l' ese-
» cuzione alle autorità locali, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

TITOLO V.

Soci onorari

90. Il Socio onorario avrà sotto la sua ispezione quattro Circondari, e deve vigilare sulla regolarità delle Giunte vacciniche Comunali, togliere loro i dubbi che potranno insorgere per la parte scientifica e pratica, conferirsi, nel caso che ne venisse richiesto, nelle Comuni (e le vaccinazioni che vi eseguirà gli saran pagate a' termini della legge), e finalmente promuovere la pratica vaccinica per tutti i lati possibili.

91. Nel caso che in un Comune dei Circondari di sua pertinenza non esistesse alcun professore, ed egli volesse far parte di quella Giunta vaccinica, le inoculazioni che da lui si fanno, debitamente legalizzate, saranno pagate a' sensi della legge.

92. Corrisponderà mensilmente con la Commessione del Distretto, e ciò per l' organo delle autorità municipali, dandole parte di quanto si è eseguito, e proponendo quei mezzi che gli potran venire suggeriti dalle circostanze pel vantaggio della vaccinazione.

93. La proposta de' Soci onorari si farà dalle rispettive Commessioni vacciniche, e la loro approvazione è nella facoltà dell'Istituto, il quale ne farà rimanere inteso il Real Ministero.

TITOLO VI.

Giunte vacciniche comunali.

94. In ciascun Comune del Regno vi deve essere una Giunta vaccinica, composta dal Sindaco, che la presiede, dal Parroco, o Parrochi del Comune, e da' professori condottati, se ve ne sono, o in mancanza di questi, dai vaccinatori approvati.

Nei paesi ove risiede una Commessione vaccinica, od un Socio onorario, i membri di esse Commessioni ed i Soci onorari faranno parte della Giunta. In Napoli tale Giunta sarà formata in ciascun quartiere dall'Eletto municipale, dal Commessario di polizia del quartiere, dai Parrochi che vi sono incorporati, e da un Socio dell'Istituto.

95. La Giunta vaccinica deve riunirsi mensilmente nelle sale municipali; e ciò ad oggetto di conoscere se vi rimane esattamente adempito tutto ciò che è stato prescritto dai Regolamenti in vigore; se lo stato della vaccinazione del Comune va prospero, come debbe esserlo; in fine se la presenza del vaiuolo (quando vi si fosse intruso) esige i soliti o più energici spedienti per opporvisi.

96. Nella seduta mensile stenderà verbale delle discussioni tenute, e ne invierà copia alla Commessione del suo Distretto, facendo in esso parola se i professori condottati (se ve ne sono) o il vaccinatore approvato hanno eseguito i loro doveri, come si dirà. La Giunta unirà a tal rapporto la lista delle vaccinazioni eseguite, ed il modello del rapporto medesimo sarà dall'Istituto centrale inviato a tutt'i Comuni per mezzo delle Commessioni provinciali vacciniche.

97. Nel caso si sviluppasse il vaiuolo naturale la Giunta, riunita straordinariamente, disporrà di mettersi subito in esecuzione dal sindaco la più rigorosa contumacia per l'individuo affetto, e le provvidenze opportune congrue pure alle circostanze e qualità de' genitori, i cui figli si trovino sorpresi da vaiuolo naturale, per impedire la propagazione del male. Nel caso il contagiato morisse, la Giunta curerà perchè si seppellisse di notte, e senza pompa funebre, e di tutto terrà prontamente avvertita la rispettiva Commessione per mezzo di un rapporto straordinario.

La Giunta medesima nel cennato caso di sviluppamento di vaiuolo umano raddoppierà i suoi sforzi onde far vaccinare tutt'i fanciulli, e non dar campo alla diffusione del morbo.

98. Nel caso nel Comune siavi professore a condotta, proporrà all'Istituto centrale vaccinico per mezzo delle Commessioni rispettive uno o più vaccinatori idonei, o del proprio Comune, o di un Comune vicino, per ottenerne l'approvazione, nel caso che gl'individui proposti abbiano le cognizioni necessarie per far parte della Giunta vaccinica medesima in luogo de'condottati. Se poi nelle vicinanze evvi alcun Socio onorario, che volesse far parte della Giunta vaccinica ed eseguire le vaccinazioni, sarà preferito ad ogni altro, e le inoculazioni gli saran pagate a' termini della legge.

99. Sarà cura delle Giunte vacciniche di verificare esattamente la realtà delle eseguite inoculazioni, onde legalizzare le liste de' vaccinatori, e di poi inviarle all' Intendente o ai Sottintendenti rispettivi, i quali possono commettere la verifica delle liste, per poi apporvi la loro legalizzazione.

100. Il Cancelliere comunale sarà responsabile della esecuzione de' doveri della Giunta, ed ogni mancanza, secondo la sua gravezza, sarà punita con uno, o più mesi di ritenuta di soldo, e colla sua intera destituzione.

§ I. *I doveri de' Sindaci.*

101., L'intero corpo municipale in ciascun paese del Regno, ed i Sindaci espressamente, ai quali per l'art. 21, titolo 2° della legge di polizia del 24 Agosto 1821 è affidata la vigilanza di tal legge nel proprio Comune, restano responsabili de' progressi della vaccinazione fra gli abitanti che amministrano. Dovendo essi premurosamente vigilare all' esecuzione della vaccinazione, procurando che tutt' i loro amministrati ne godessero il benefizio; per tal motivo da ora innanzi debbono in un giorno di ogni settimana far chiamare nella casa comunale, per mezzo dell' usciere municipale, tutti i fanciulli che hanno l' età di due mesi da inocularsi, onde mantenere il pus recente, e vegeto in tutto il corso dell' anno, onde possano essere vaccinati da' professori condottati, (se ve ne sono) o dal vaccinatore approvato. Debbono inoltre convocare nel primo giorno del mese la Giunta vaccinica per esaminare se tutto si è eseguito pel mantenimento

della vaccinazione nel mese decorso: debbono dippiù convocarla straordinariamente ogni qual volta vi sia sviluppo di contagio naturale; e debbono finalmente dirigere ogni mese un rapporto alla Commissione vaccinica del proprio distretto, nel quale faranno parola di quanto da loro si è discusso ed operato.

102. Nel mese di Gennaio di ciascun anno il Sindaco dovrà fare un censimento degli abitanti che non sono stati inoculati, o che non avranno sofferto il vaiuolo naturale, e questo censimento dovrà rimettersi, al più tardi alla Commessione vaccinica comunale, e distrettuale, nel mese del prossimo marzo, onde i bambini non inoculati possano sottomettersi alla vaccinazione del professore locale, sotto la stretta vigilanza della Giunta comunale.

103. Se nel comune vi è professore a condotta, il Sindaco non debbe rilasciargli il mandato di pagamento del mese decorso, se non avrà ricevuto la lista de' vaccinati nel corso del mese, contestata dalla Giunta vaccinica. Qualunque pagamento non eseguito in tal modo andrà a carico del Sindaco.

104. I Sindaci saranno risponsabili della esecuzione de' seguenti articoli: 1° di far vaccinare obbligativamente in ogni settimana i proietti se ve ne sono: 2° di non fare accordare alcuna gratificazione di beneficenza a quei, che si negheranno di sottoporre i loro figli alla inoculazione.

105. Il Sindaco non farà soddisfare le nutrici de' proietti della loro mercede mensuale quando non giustificheranno di essere stati essi inoculati, o non avranno fatto conoscere i motivi pei quali non lo fossero stati.

106. Il Sindaco d'accordo col Decurionato curerà che pe' Comuni che hanno il medico-cerusico, o il cerusico solo condottato debba stabilirsi nel loro stato discusso sotto l' articolo della condotta l' altro che riguardi la vaccinazione, ragguagliato a grana sei a vaccinato, da non liberarsi se non dietro la nota de' vaccinati sottoscritta dal Sindaco e Decurionato e dal Parroco, vistata dall' Intendente.

107. Che dove i Comuni non hanno Medico o Cerusico condottato, l'articolo della vaccinazione debba essere ragguagliato ad un carlino a vaccinato, e che sullo imprevveduto debba erogarsi la spesa del cavallo, e del pedone per accesso e recesso del Chirurgo, che dovrà essere assistito dal Sindaco, e dal Parroco nelle operazioni (1).

108. Siccome il numero approssimativo de' nati annuali può stabilirsi a tre per cento abitanti, così la somma da fissarsi nello stato discusso per gli articoli antecedenti sarà ragguagliata sopra ducati tre per mille abitanti nei Comuni senza condotta, e carlini diciotto por quelli a condotta.

(1) Non essendo più a peso de' Comuni dal 1843 le spese enunciate nell'art. 107, ed altre riguardanti la vaccinazione, non possono in difetto de' Medici e Cerusici condottati spedirvisi altri Professori senza una speciale approvazione Ministeriale, nè è permesso chiamarsi ne' Capiluoghi delle madri con i bambini da inocularsi — (*Circolare dell'Istituto Vaccinico de' 15 Novembre 1843.*

§ II. *Doveri de' Parrochi.*

109. I Parrochi, e tutti coloro, che presiedono all' istruzione morale del popolo, dovranno inculcare l'uso del vaiuolo vaccinico, e far rilevare nelle istruzioni catechistiche ed omelle qual grave colpa commettasi dai genitori, che lasciano esposta la vita de' loro figli al pericolo del vaiuolo umano. I Parrochi inoltre dovranno far parte delle Giunte comunali vacciniche.

§ III. *Doveri de' professori a condotta.*

110. I professori dell' arte salutare siano medici, o chirurgi, che ricevono una pensione determinata per assistere alla salute degli individui di un Comune qualunque, conosciuti sotto il nome di *medici* e *chirurgi condottati*, debbono conoscere la vaccinazione. Essi ne riceveranno l' istruzione, quando la ignorano, dalle Commessioni dei rispettivi Distretti.

111. La pratica vaccinica sarà obbligativa a'medici, e chirurgi condottati, imperocchè siffatta pratica debbesi considerare come parte interessante dell'assistenza convenuta. Ben inteso che tali fatighe vacciniche saranno compensate, come si dirà. Restano soltanto esclusi dalla obbligazione di vaccinare quei professori condottati, che vi sono inabilitati per età o per qualunque altro fisico impedimento: ma in tal caso l' influenza della loro voce istruendo, e persuadendo gli abitanti del Comune a questa pratica salutare, dee supplire con successo all' impotenza di addirvisi.

112. Eglino dovran calcolare il numero de' fanciulli da vaccinarsi e ripartirli in modo da farne una porzione la settimana, onde mantenere il pus vegeto in tutto il corso dell' anno, nel Comune a loro affidato.

113. Le vaccinazioni che si eseguiranno da' medici, o chirurgi condottati saran pagate a grana sei l' una come si dirà.

114. La vaccinazione debbesi eseguire in modo che il Sindaco, ed il Parroco vi sieno chiamati ad assistere, onde conoscerne la veridicità, poterne legalizzare le liste, ed eseguire il disposto dell'articolo 75 del presente Statuto.

115. Nel caso di sviluppamento del vaiuolo naturale, debbono subito parteciparlo al Sindaco per convocare straordinariamente la Giunta, onde dare i provvedimenti opportuni.

116. Debbono attentamente esaminare l' andamento della vaccinia, il modo di sviluppamento, d' incremento, di stato, e di esiccazione, notare quei che soffrissero la vaccinia spuria, o degenerata per rinnovarla, e finalmente fare tutte quelle osservazioni che possono vantaggiare la scienza, per indi farle pervenire all' Istituto per mezzo delle rispettive Commessioni.

117. Restano esclusi dal disposto di questo paragrafo i soli medici a condotta, (non i chirurgi) che sono pervenuti all' età di 60 anni o che per malattie sono impediti di eseguire la vaccinazione. Eglino però la proteggeranno con le insinuazioni, e coi consigli, e faranno parte della Giunta vacinica comunale.

118. Nel caso il professore a condotta mancasse ad uno de' cennati do-

veri, l'Istituto dopo averne inteso i discarichi, e dopo qualche previa ammonizione, proporrà al Real Ministero degli Affari Interni, a norma della gravezza delle sue mancanze, o la totale destituzione, o una sospensione del suo soldo, facendone precedere la sospensione temporanea e parziale del soldo alla totale, ed in caso di contumacia procedendosi sino alla destituzione, facendone rimanere l'ammontare nelle rispettive casse comunali, onde l'Istituto potesse tenerne conto nelle ripartizioni per gratificarne i benemeriti vaccinatori del Regno. Resterà a cura di ciascun Intendente di far conoscere all'Istituto l'ammontare di tali somme.

» Per la Sicilia siffatte disposizioni saranno eseguite dalla Commessione » centrale, la quale ne farà rapporto all'Istituto centrale per provocarse » gli ordini ministeriali.

119. Nel caso in un Comune a condotta saranno eseguite delle vaccinazioni da un professore non condottato, il suo travaglio sarà considerato come se fosse stato eseguito dal condottato, e quindi avrà solo grana sei a vaccinato.

§ IV. *Doveri de' vaccinatori approvati.*

120. Il vaccinatore approvato, di concerto con le Autorità Municipali, farà il possibile per vaccinare, nel Comune a lui affidato, tutt'i fanciulli suscettibili a ricevere l'innesto per non dar campo allo sviluppamento del vaiuolo naturale, e nel caso questo avvenisse per sua oscitanza, l'Istituto proporrà per esso al Real Ministero degli Affari Interni qualche punizione dopo averne sentiti i discarichi; tanto più perchè non condottato. Ben inteso che i vaccinatori approvati non avranno con ciò un dritto esclusivo di vaccinare, potendolo fare anche ogni altro esercente dell'arte salutare ai termini della legge. Ciò che esclusivamente appartiene ai vaccinatori approvati è di far parte della Giunta vaccinica.

121. Il vaccinatore approvato ed ogni altro esercente dell'arte salutare nel Comune, il quale chiamato a medicare un individuo affetto da vaiuolo naturale non ne avrà dato parte alla Giunta vaccinica, dopo essere stato inteso ed ammonito, resterà sospeso dall'esercizio della professione per mesi due.

122. È vietato l'esercizio dell'innesto a coloro che ne ignorano l'andamento. Saranno reputati tali tutti coloro che non avranno ottenuto laurea dalla Regia Università degli Studî, e che non saranno conosciuti forniti della debita intelligenza per eseguire l'innesto. Abbandonare la pratica della vaccinazione a mani inesperte sarebbe lo stesso che compromettere l'immunità degl'individui vaccinati rimpetto al vaiuolo naturale, poichè la sola *vaccinazione regolare* guarentisce da quest'ultima malattia, ed evvi un'arte per conoscere la regolarità della vaccinazione. La stessa oscitanza nel non andare a rivedere gl'individui vaccinati, per osservare il corso della pustola, potrebbe trarre seco il discredito sull'utilità della vaccinazione in generale, nulla essendo più facile quanto il vedere gli individui che han sofferto una vaccinazione *spuria* o *degenerata* soggiacere al gran flagello del vaiuolo naturale.

123. L'esercizio della vaccinazione rimane libero a chiunque abbia conseguito la laurea per la professione Medica, o Chirurgica. Ed affinchè meglio costi da oggi innanzi che il nuovo laureato in Medicina, o Chirurgia è piena-

mente fornito delle cognizioni vacciniche, sarà disposto che prima di conferirsi tale laurea, il candidato avrà dovuto ottenere un' attestato di tale istruzione dall' Istituto vaccinico.

§ V. *Compensi de' vaccinatori.*

124. Le vaccinazioni eseguite ne'Comuni a condotta saranno pagate a grana sei, quelle fatte in Comuni senza condotta saranno compensate a grana dieci per ognuna.

125. In ogni fine di anno verrà dall' Istituto uniformemente ripartito a tutt' i vaccinatori del Regno il residuo de' fondi provinciali esistenti presso la Tesoreria Generale a disposizione del Real Ministero degli Affari Interni, e ciò che manca per la intera soddisfazione delle vaccinazioni sarà preso dall' articolo portato sullo stato discusso de' singoli Comuni del Regno. Nel caso le somme stabilite in tale articolo non saranno sufficienti, la somma residuale sarà pagata dalle imprevviste comunali (1).

» Per la Sicilia le liste vacciniche raccolte dalle Commessioni provincia-
» li saranno spedite alla Commessione centrale, la quale dopo averle esami-
» nate e trovate regolari ne formerà tante note per quante sono le Provin-
» cie, segnandovi il nome de' vaccinatori, il numero delle vaccinazioni ed
» il compenso ch' è loro dovuto. Tali note saranno rimesse all' Istituto cen-
» trale onde possa prender notizia di tutto ciò che riguarda la statistica,
» ed un' altra copia delle note medesime sarà dalla Commessione centrale
» spedita al Luogotenente Generale per potersi passare gli ordini opportuni
» a chi si conviene pel pagamento dei vaccinatori ».

126. Sul fondo delle imprevvedute Provinciali, e non già sui fondi vaccinici provinciali, saranno dal Consiglio Provinciale proposti tanti premi annuali per quanti sono i distretti, il primo potrà essere di ducati quaranta e gli altri di ducati venti l' uno. Questi premi potranno consistere in libri di medicina, ed in istrumenti di chirurgia, e saranno dati a quei professori che la Commessione provinciale sotto la presidenza dell' Intendente giudicherà di aver mostrato più zelo, e di aver vinto maggiori difficoltà, e di avere ottenuto maggiori successi per un gran numero di vaccinazioni eseguite.

127. I vaccinatori che avranno oltrepassato nel corso di un solo anno le 2000 vaccinazioni, debitamente legalizzate, avran dritto ad una medaglia di ducati cinquanta, siccome si è stabilito nell' art. 29:

128. Sia però che le vaccinazioni gratuite vengano amministrate da particolari vaccinatori, da medici o chirurgi condottati, o da chiunque che ne sia perito, tali fatighe quando rimangono assicurate nelle regole, serviranno a costoro di un merito particolare onde *pretendere la preferenza* alle cariche analoghe alla loro professione. Oltre ciò daranno ai benemeriti vaccinatori non condottati il dritto alla gratificazione stabilita dalla legge.

---

(1) Essendosi aumentato il fondo destinato per le spese di vaccinazione sono stati comuni disgravati da ogni esito per l' oggetto dal 1. Gennaio 1843, (*Minist. de'* 16 *agosto* 1843).

Le sole vaccinazioni riuscite dan dritto a compenso ai professori.

ISTITUTO CENTRALE VACCINICO.

Napoli 10 gennaio 1839.

Accade spessissimo che taluni vaccinatori portano doglianze di non ricevere compenso corrispondente al numero delle vaccinazioni contenute nelle liste da essi formate, le quali indistintamente comprendono i nomi di tutt' i vaccinati, qualunque fosse stata la riuscita dell' inoculazione. Non essendo giusto che venisse pagato un lavoro incompleto, l' Istituto è obbligato di praticare la verifica delle liste individuali, e sottrarre dal numero delle vaccinazioni tutte quelle che non hanno avuto effetto sia per fallenza, che per degenerazione, o per qualunque altra anomalia, che non ne assicura la riuscita. Ciò porta un' improba fatica, oltre ad una estesa corrispondenza pe' reclami senza fondamento che gli vengono diretti.

Ad evitare per l' avvenire siffatt' inconvenienti ella è pregata signor Intendente, a volersi compiacere per mezzo del giornale dell' Intendenza far conoscere a tutt' i vaccinatori di cotesta Provincia, ch' essi non hanno diritto a compenso se non per le sole vaccinazioni regolari.

Li Comuni sono disgravati dal peso di qualunque esito pel servizio della vaccinazione dal primo Gennajo 1843

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 16 Agosto 1843

Con lo stato discusso de' fondi comuni Provinciali, del quale le ho trasmesso copia con la mia de' 29 Luglio ultimo, S. M. ha approvato per le spese della vaccinazione lo assegno di D. 17066, 24. Questa somma calcolata sui bisogni effettivi del servizio in tutto il Regno, offre la latitudine di disgravare i Comuni del peso indebitamente loro imposto di supplire alla insufficienza de' D. nove mila per lo innanzi assegnati a tal servizio. Però ella, analogamente alla prevenzione che n' ebbe con la circolare de' 7. settembre 1842, non permetterà verun altro esito a carico de' Comuni, che riguardi il servizio suddetto dal primo Gennajo di quest'anno in poi; ma si rivolgerà per ogni occorrenza allo Istituto Centrale di Vaccinazione di questa Capitale.

Rimane inoltre autorizzato a far cancellare interamente un tale articolo dagli stati discussi comunali.

Desidero che mi assicuri di aver ricevuto la presente, e la pubblichi subito col giornale dell' Intendenza.

Prescrizioni intorno alla Vaccinazione

ISTITUTO VACCINICO NAPOLITANO

Napoli 15 Novembre 1843

Con la circolare di S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni del 16 agosto ultimo si faceva conoscere che sullo stato discusso del Real Ministero la somma di Ducati 9000, assegnata sui fondi comuni provinciali per ispese di vaccinazione del Regno dal 1843 in avanti erasi elevata a D. 17066. 24 , per isgravare i Comuni da ogni esito riguardo a questo ramo di pubblico servizio. Questa novità erasi eseguita in seguito delle osservazioni della Consulta generale del Regno, e le rimostranze di questo Reale Istituto, il quale con il medio delle vaccinazioni eseguite in dieci anni dimostrò la necessità dell' aumento di D. 8066 : 24. Da ciò rilevasi che in questo calcolo non furono comprese spese di altra natura, che potevano occorrere per tal servizio, altrimenti le somme indicate non sarebbero state sufficienti. Ora dopo che si sono pubblicati gli ordini Ministeriali, è avvenuto che sonosi presentate molte dimande di rimborsi sia per accesso e recesso de' vaccinatori che sonosi portati da uno in altro Comune, sia per compenso alle madri che sonosi spedite da qualche Giunta comunale nel Capo luogo del Distretto, per farvi inoculare i bambini che debbono somministrare l' umore per le successive vaccinazioni.

Queste spese non solo distraggono i fondi dalla loro destinazione, e li rendono insufficienti, ma d' altronde neppure questo Reale Istituto è autorizzato a sostenerle senza una speciale autorizzazione di S. E. il Ministro, altrimenti le verrebbero significate nei suoi conti. La prega quindi di non permettere la spedizione dei professori da uno in altro Comune che solo ne'casi in cui nel Comune non siavi alcun Medico che possa vaccinare, ed anche in questa circostanza degnarsi di farne dare antecedente avviso allo Istituto per provocare la sanzione Ministeriale. Riguardo poi alla spedizione ne' Capo-luoghi delle madri con i bambini da vaccinarsi, ciò è assolutamente un arbitrio delle Giunte per secondare la negligenza o il capriccio de' vaccinatori i quali debbono sostenere perenne l' umore dove abbondante è la massa vaccinabile, e negli altri casi richiedere i tubi capillari carichi di pus vaccino dalla Commessione del proprio Distretto. In conseguenza di ciò questo Consesso la prega di degnarsi fare intese le Giunte vacciniche di tali disposizioni per evitare per l' avvenire gl' inconvenienti sopra cennati.

Rivoca della promessa di premio allo scopritore del cow pox *indigeno per l' inoculazione vaccinica.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 Settembre 1845.

Coll' articolo 69 dello Statuto vaccinico annesso al Real Decreto degli 11 Settembre 1838 fu promesso un premio di ducati 50 allo scopritore del cow-pox indigeno al solo fine d' incoraggiare la ricerca. Dacchè la prima volta questo fatto venne verificato in Troia di Capitanata, in pochi anni varie volte si è ripeluto tanto nelle Provincie al di qua, quanto in quelle al di la del Faro, onde essendosi sciolto il quisito proposto, è divenuto ormai di poco momento il trovare quello umore sulle vacche.

Il Reale Istituto centrale di vaccinazione esponendo tutto ciò, e deducendone di non essere più mestieri per l'indicato oggetto di dare ogni volta un premio di ducati 50, esaurendosi in siffatta guisa inutilmente i fondi vaccinici, si è fatto a proporre che sia rivocata la sudetta promessa di premio, facendosi annunziare ne' giornali delle rispettive Intendenze. Ad oggetto però di far che i proprietarî delle mandrie, o gli stessi mandriani avvaler si potessero del cow-pox sulle vacche, l'Istituto ha divisato di far spargere per mezzo delle Commissioni vacciniche delle istruzioni all' uopo, promettendosi, secondo le diverse circostanze un piccolo incoraggiamento da stabilirsi di accordo cogl'Intendenti, o da prelevarsi da fondi provinciali vaccinici.

Avendo io rassegnato tutto ciò a S. M. il Re, D. G., la M. S. a' 2 del corrente settembre, considerando che ben l'Istituto si apponeva, si è degnata approvare pienamente la proposta medesima. Nel Real Nome le partecipo siffatta Sovrana determinazione, onde ne curi lo adempimento nella parte che la riguarda, e precipuamente perchè faccia annunziare sul giornale dell'Intendenza la rivoca del premio contemplato dall'art. 69 del Regolamento vaccinico, rimanendo a cura dell'Istituto il far diffondere le istruzioni cennate di sopra.

Decreti, Regolamenti, Reali Rescritti, Ministeriali, ed Istruzioni riguardanti il servizio delle strade, e le opere Regie Provinciali, e Comunali.

Metodo da osservarsi per le perizie, e l'esecuzione delle opere pubbliche comunali.

MINISTERO DEGL' AFFARI INTERNI.

Napoli 30 Gennaio 1816.

Visto le circolari dei 30 Agosto, e 5 Ottobre, 7, 11 e 18 Dicembre 1811, volendo che i lavori pubblici comunali abbiano un corso più celere, e spedito, che sia possibile, e che nel tempo stesso si porti nella loro esecuzione la necessaria regolarità, e vigilanza.

Il Ministro dell' Interno determina quanto segue:

Art. 1. Non potrà essere fatta alcun'opera comunale, che non sia descritta nello stato discusso dei rispettivi Comuni, colla spesa corrispondente. Se fosse richiesta per urgenza, o per utilità un' opera per la quale non è portata nello stato discusso alcuna spesa, l'Intendente ne prenderà gli ordini dal Ministro, a meno che non si tratti di spesa urgente, e di piccolo momento, a cui si possa supplire col fondo delle spese imprevedute.

2. Qualsivoglia opera Comunale, di cui è portata la spesa nello stato discusso del Comune, non potrà essere eseguita, se non ne sarà fatta precedentemente la perizia. Questa dovrà essere redatta con tutti i dettagli di arte, a norma del Regolamento annesso alla Circolare degli 11 Dicembre 1811.

3. Pervenute, che saranno all' Intendente le perizie sia dai Sottintendenti, sia da' Sindaci, esso le farà rivedere nel più breve tempo possibile dall' Ingegnere dei ponti, e strade, o da altro idoneo perito residente nel Capoluogo di Provincia. Le perizie sì fatte, e rivedute saranno approvate dall' Intendente sull' avviso del Consiglio d' Intendenza.

4. Dopo che l'Intendente avrà approvate le perizie nel modo espresso nello articolo precedente, dovrà procedersi all' appalto dell' asta dei lavori descritti nelle stesse perizie pei lavori urgenti, come di un muro inclinato, di una trave, che minaccia rompersi, e simili; e per quelli non suscettibili di appalto, l' Intendente, preso il parere del Consiglio d' Intendenza, potrà dispensare alla formalità della subasta, approvandone l'esecuzione col metodo d' ordine (*vedi art. 251 leg. amm.*)

5. Adempite le formalità prescritte negli articoli precedenti, niun lavoro comunale potrà eseguirsi, se non sia diretto da un perito (che potrà essere quello stesso, che ha redatto la perizia) e se non sia sorvegliato da due, o tre deputati scelti dal Decurionato fra i più notabili del Comune. La Deputazione visterà i certificati, che dal perito Direttore saranno spediti a favore dell' artefice, il quale altrimenti non potrà ottenere il pagamento, se non su l' appoggio di sì fatti certificati vistati dalla Deputazione.

6. Terminata un'opera Comunale, sarà fatta in regola la misura generale dei lavori eseguiti che rimessa all'Intendente dovrà essere esaminata, e riveduta da un' Ingegnere dei ponti, e strade, o da altro perito idoneo residente nel capo-luogo della Provincia. In questa rivisione sarà tenuta presente la perizia da prima fattane, e gli atti di appalto, se vi hanno avuto luogo. La misura generale così fatta, e riveduta sarà approvata dall'Intendente in Consiglio d'Intendenza, il quale darà in seguito l'ord.ne per la ricezione, e consegna in regola dei lavori eseguiti e per lo pagamento dell' artefice a saldo.

7. Ogni altra precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente disposizione rimane rivocata.

Articoli estratti dal Regolamento degli 11 Decembre 1811, necessarí a tenersi presenti per la più facile, ed esatta esecuzione della precedente Ministeriale de' 30 Gennaio 1816.

Art. 94. Da ogni perizia debbono risultare tre requisiti: 1° la diversa specie, qualità, e quantità di ciascun lavoro; 2° le condizioni, e gli obblighi secondo i quali è tenuto l'appaltatore eseguire i lavori; 3° il dettaglio della spesa dell'opera.

Riguardo al primo articolo è da osservarsi, che in generale i lavori 1° si misurano per la sola lunghezza, e larghezza rapportandoli in palmi quadrati, o in canne quadrate; 2° si misurano per la lunghezza, larghezza e grossezza o profondità, rapportandoli in palmi cubici, o in canne cubiche; 3° infine si misurano a canne e palmi correnti, rapportandone la sola lunghezza.

Al primo genere dei lavori appartengono i lastrici, o a cielo, o sopra dei suoli, le basolate, le rigiolate, gl' intonachi, la biancheggiatura con calce, i rivestimenti di stucco, le coverture a tela, gl' intessuti di legnami, gl' incannucciati, le bussole, i pezzi d'opera, i tavolati, le forme di legname sopra cui si costruiscono le lamie, le dipinture a colla, ad olio, o in altra specie, e altre simili.

Appartengono al secondo genere i cavamenti, disterramenti, e tagliamenti di pietre, o di terra; le fabbriche, sia che si costruiscano, sia che si demoliscano; il brecciale di cui si cuoprono le strade, il materiale, che esce, pulendosi i pozzi, e i luoghi immondi, e simili.

Infine appartengono al terzo genere i rifili e controfili, la sarcitura delle lesioni, le così dette fodere, le dietro mostre delle bussole, le mostre quando non sono comprese nella misura delle bussole, i fregi, lambrì, e zoccoli delle mura delle camere. Nelle perizie adunque dovrà essere dettagliata con ogni precisione ciascuna specie di lavoro distintamente dall'altra, con tutte le rispettive dimensioni per ognuna di esse.

95. Oltre a ciò dovrà essere ancora essenzialmente espressa la qualità del lavoro stesso; preciso il modo, e la forma delle costruzioni, e la diversa lavoratura, e congegnazione delle varie parti dell'opera. In conseguenza dovrà essere in oltre dinotato nella perizia, di qual grossezza

dovranno rimanere i lastrici, dopo eseguiti, e di qual cava dovrà essere il lapillo. Si dovrà dire di qual luogo dovranno essere le rigiole delle rigiolate, e di qual misura dovrà essere ciascuna rigiolata. Lo stesso dovrà definirsi per le basolate, indicando in che modo i basoli saranno lavorati, e connessi; se a crudo o a calce, ed altre circostanze analoghe. Per le bussole, pezzi d'opera, ed altri lavori di legname dovrà esprimersene la grossezza, la specie del legname, s'è pioppo, abete, castagno, quercia ec., ed il magistero con cui dovranno venire costrutti, lavorati, e congegnati. Così pure per le coverture a tela si dovrà con precisione annotare le qualità della tela, e l'indole della dipintura; cioè se a cassettoni, con ornati o figure. Per le dipinture nelle tele, nei muri, nei pezzi d'opera e simili si esprimerà il colore, se a colla, olio, acqua di raggia, vernice, e il numero delle passate del medesimo colore. Dovrà esprimersi la qualità delle pietre, o della terra da tagliarsi, o da cavarsi, cioè se la pietra sia tufo, o rocca, e se la terra sia tenace, e forte, oppure arenosa, lapillosa, o di altra natura facile ad essere smossa. Si dovrà dire se le fabbriche sieno di tufo, o di altra pietra, di mattoni, o di pietre e mattoni. Dovrà esprimersi da qual cava sarà preso il brecciale per la covertura delle strade. Egualmente dovrà essere espressa la distanza, da cui debbono trasportarsi nel sito dell'opera i diversi materiali da impiegarvisi; a qual distanza dovranno gittarsi le sfabricine, ed altre materie inservibili, ed altre circostanze analoghe. Per le travi da mettersi in opera dovrà esserne precisato il numero, la lunghezza e grossezza di ognuna, la specie del legname, da qual sito e distanza debbano venire al luogo del travaglio. Pe' tetti si dovrà esprimere il numero delle tegole, e degli embrici; il luogo e la distanza d'onde debbono trasportarsi. Per le fontane specialmente, allorchè trattasi di far venire acque da luoghi alquanto lontani, devo assolutamente esservi accompagnata la livellazione, perchè si conosca a ragion veduta la possibilità dell'opera.

96. Per la costruzione dei molini, ed altre macchine idrauliche, oltre ai dettagli di sopra enunciati dovrà altresì essere calcolato il volume, e la portata delle acque, che deve animarle. In mancanza di questo dato, niente si potrà decidere sulla riuscita, e sull'opinione delle macchine stesse.

97. Allorchè occorrerà di costruire nuovi edifici, o di farvi delle grandi riattazioni, che portano dei cangiamenti nell'ordine, e nella distribuzione delle sue parti, vi debbono essenzialmente essere accompagnati i disegni figurativi, che sono le piante del pian terreno, e dei differenti piani superiori; i tagli, il luogo, se per traverso, le elevazioni delle facciate principali. Pei lavori di ferro, di piombo, e di altri metalli, oltre sempre le dimensioni dei diversi pezzi da mettersi in opera, si deve esprimere ancora il peso di ciascuno di tali pezzi, e la maniera e il magistero onde debbono venire lavorati.

98. Pe' mobili, e gli altri oggetti, che non sono suscettibili di esatta, o regolare misura, dovrà definirsene la materia, come per esempio, se di legno, la specie del legno e le principali dimensioni; e dovrà farsene una descrizione tanto accurata, e precisa, che faccia dare chiara, ed adequata idea del modo e della forma dei cennati mobili, ed altri oggetti.

99. Nelle perizie inoltre debbono ancora essere descritte le condizio-

ni, e gli obblighi a norma delle quali è tenuto l'intraprenditore ad eseguire l'opera. Ciò riguarda principalmente: 1° il modo e il tempo in cui sarà pagata la somma convenuta; 2° una idonea canzione per le somme, che egli riceverà anticipatamente, e per l'esecuzione del contratto; 3° la durata dell'opera.

100. Circa il modo, e tempo dei pagamenti sarà per misura generale adottato il sistema di non anticipare all'intraprenditore, che al *maximum* la quinta parte del totale importo dell'opera; che altri tre quinti, al più egli riceva pendenti i travagli in proporzione del loro avanzamento; e che l'ultimo quinto al *minimum* sia ritenuto, e non pagato all'intraprenditore, se non seguita in regola la consegna dell'opera.

101. La canzione dev'essere proporzionata alla spesa, ed importanza dell'opera stessa.

102. Il tempo finalmente in che l'intraprenditore sarà tenuto a garantire la durata dell'opera in buono stato, dovrà essere definito nella perizia secondo i diversi generi di costruzione. Però trattandosi di edificazioni, specialmente di edifizi di nuova costruzione, o in gran riattazione, questo tempo nel cod. civ. art. 1792 è fissato ad anni dieci, da decorrere dal giorno della ricezione, e consegna dell'opera con le conseguenze delle leggi a questo riguardo.

103. L'ultima parte integrale di una bene intesa perizia è il dettaglio della spesa. Questa però non deve essere portata tutta insieme per una stima e per un calcolo approssimante, com'è solito farsi. La regolarità esige, che per ciascuna delle diverse specie di lavori dettagliati nella perizia (come è detto nel primo articolo) ed in proporzione delle dimensioni, e delle quantità di essi, vengano distintamente rapportati i rispettivi prezzi convenuti di ciascuno dei lavori medesimi, a ragione di un tanto a palmo, o a canna, a rotolo, a cantaio ec., e che vengano rapportati altresì i prezzi delle diverse specie, e quantità dei materiali, e della mano di opera bisognevoli all'esecuzione dei lavori progettati. Nella fine poi di questo dettaglio di spese dovrà trovarsi il sommario molto approssimante dell'intera opera.

Decreto che prescrive il metodo per l'amministrazione de' fondi addetti alla costruzione delle Opere pubbliche.

Napoli 1° Febbrajo 1816.

FERDINANDO IV.

EC. EC. EC.

Volendo rimuovere gli ostacoli finora opposti a' lodevoli sforzi che i nostri amatissimi sudditi dirigono spontaneamente alla costruzione delle strade interne e di altre opere di pubblica utilità ; e volendo secondare nel tempo stesso i voti de' Consigli generali delle Provincie.

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato; e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. I fondi addetti alle opere pubbliche provinciali, o che riguardano un'intera Provincia , o una parte sola di essa , qualunque ne sia la provegnenza , saranno riuniti in casse particolari separate da quelle della Real Tesoreria generale, e saranno amministrati dalle rispettive Deputazioni destinate alle opere , sotto la vigilanza del Consiglio generale della Provincia e dell' Intendente. Rimane in conseguenza rivocata ogni contraria disposizione anteriore.

2. I fondi destinati alle dette opere , quando provengono da rendite comunali o da prestazioni particolari , saranno versati da' cassieri de' rispettivi Comuni nelle casse autorizzate coll articolo precedente; quando poi derivano da imposte addizionali alle contribuzioni dello Stato, o da tasse territoriali, saranno percepiti da'Ricevitori della Real Tesoreria, come ogni altra imposta addizionale , e saranno, a misura degl'introiti, versati nelle dette casse in seguito di mandati dell' Intendente a ciò autorizzato dal Ministro dell'Interno e da quello delle Finanze , senza che vi sia bisogno di altre formalità.

3. I Cassieri per gli enunciati fondi saranno approvati dall'Intendente sulla proposta che ne faranno il Consiglio generale della Provincia , o le rispettive Deputazioni, secondochè l'opera riguardi l'intera Provincia o una parte di essa. La scelta dovrà cadere in persone solvibili e di probità sperimentata. Potrà cadere eziandio in persona de' Cassieri comunali, i quali dovranno tenere un conto separato de' fondi appartenenti alle opere pubbliche. L'Intendente e le Deputazioni prenderanno tutte le necessarie precauzioni per assicurare il deposito di tali fondi. Gli atti di cauzione che daranno questi Cassieri saranno soggetti al semplice dritto fisso di registratura del pari che gli atti di cauzione de'Cassieri comunali.

4. Gl' introiti de' detti fondi si faranno coll'autorità dell' Intendente e nella forma stabilita per l'amministrazione comunale. Gli esiti non potranno farsi altrimenti che in virtù di un mandato spedito dall'Intendente su i certificati de' lavori , a norma delle istruzioni in vigore , ed a richiesta

delle rispettive Deputazioni che attestano l' effettiva esecuzione de' lavori. Sono nel resto applicabili alla contabilità di tali fondi tutti i Decreti e Regolamenti relativi alla contabilità comunale.

5. È espressamente vietata sotto la più stretta risponsabilità degl'Intendenti, delle Deputazioni e de'Cassieri ogni inversione de' fondi addetti alle opere pubbliche, anche a titolo d'imprestito; non dovendo i medesimi impiegarsi per altri oggetti diversi da quelli a cui sono destinati.

6. L'Intendente colle rispettive deputazioni darà in ogni anno al Consiglio generale della Provincia il conto morale dell' amministrazione de' detti fondi, che ha avuto luogo nell'anno precedente, e della situazione delle opere pubbliche. Il Consiglio prenderà un provvedimento motivato sul detto conto, ed occorrendo, suggerirà gli espedienti opportuni che ci saranno proposti dal nostro Segretario di Stato Ministro dell' Interno.

7. Il conto materiale de' detti fondi sarà dato in ogni anno dal Cassiere al Consiglio d'Intendenza, il quale lo discuterà tenendo presente l'avviso del Consiglio generale sul conto morale. In questa discussione l'Intendente potrà assistere, ma non avrà voto.

8. I nostri Segretarî di Stato Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo concerne, della esecuzione del presente Decreto.

Regolamento sulla Direzione generale di Ponti e Strade, e sull' amministrazione de' fondi destinati alle opere pubbliche, da eseguirsi dal 1 del 1817 in poi, approvato da sua Maestà.

Napoli 20 Settembre 1816.

Art. 1. Dal 1° del 1817 in poi le opere pubbliche, Regie o Provinciali costituiranno due rami separati:

1° Formazione, ed esecuzione di piani, e lavori d' arte.

2° Amministrazione de' fondi, e sopravvigilanza per l' esecuzione dei lavori.

Il primo ramo comporrà le attribuzioni del Real Corpo di Ponti e Strade: il secondo sarà confidato ad una Deputazione per le opere pubbliche in ciascuna Provincia (1).

2. Il Real Corpo di Ponti, e Strade avrà in conseguenza l' incarico di formare tutt' i piani di arte delle opere pubbliche, Regie o Provinciali; di dirigere, e far eseguire i lavori a regola di arte, ed a seconda dei piani adottati; di misurare e verificare i lavori eseguiti, di assistere alla consegna e riconsegna delle opere agli appaltatori, di fare il progetto delle condizioni che dovranno servire di base ai contratti di appalto, sia di costruzione o ristaurazione, sia di manutenzione, in fine di far

(1) Con Real Rescritto dei 20 Agosto 1839 le Deputazioni delle opere pubbliche non più esercitar debbono vigilanza e prender parte ne' lavori che si eseguono per le Strade Regie.

tutto ciò che conviene, perchè le opere pubbliche sieno costrutte e mantenute a regola d' arte.

Il detto Corpo ha gli stessi incarichi per le opere pubbliche Comunali sempre che ne sia richiesto dagl' Intendenti (1).

3. Il detto Corpo, e gl' individui che lo compongono, mediante il trattamento che percepiscono dalla Tesoreria Generale, debbono adempire a tutti gl' incarichi enunciati nell' articolo precedente, abolito ogni compenso particolare per le opere Provinciali, o Comunali. Essi avranno dritto per queste opere a quella stessa indennità di spese che loro è assegnata per le opere Regie, la quale verrà pagata sui fondi delle Provincie e de' Comuni rispettivi.

4. Gl' Ingegneri dipartimentali saranno sotto gli ordini immediati degl' Intendenti delle rispettive Provincie, salva però la dipendenza e la subordinazione stabilita nel Corpo cui appartengono.

5. Nel mese di novembre di ciascun anno la Direzione Generale dei Ponti e delle Strade proporrà al Ministro dell' Interno uno stato ragionato dei bisogni di manutenzione, ristaurazione, o costruzione necessaria delle opere Regie in ciascuna Provincia. Il Ministro dell'Interno farà conoscere in seguito alla Direzione Generale la qualità dei fondi assegnati sullo stato discusso del Ministero per le dette opere, ne farà la ripartizione tra le Provincie sul parere della Direzione istessa, e le darà avviso delle liberanze a misura che avran luogo.

6. L' amministrazione de' fondi addetti alle opere pubbliche Regie è confidata interamente alle Deputazioni, del pari che quella delle opere pubbliche Provinciali, abolita ogni ingerenza del Corpo de' Ponti, e delle Strade.

Le Deputazioni nell'amministrazione dei fondi addetti alle opere pubbliche, Regie e Provinciali serberanno inalterabilmente la separazione che si trova stabilita tra essi.

7. Le Deputazioni sono particolarmente incaricate di formare gli appalti pei lavori, tenendo presenti le basi discusse dalla Direzione generale dei Ponti, e delle Strade; d' invigilare alla esecuzione de' lavori secondo i piani adottati; di verificare, e certificare i lavori effettivamente eseguiti; di spedire accompagnati coi loro certificati i mandati pei pagamenti, sia sui fondi della generale Tesoreria, che verranno messi a loro disposizione per le opere Regie, sia sui fondi delle Provincie per le opere Provinciali; e di proporre al Ministro dell' Interno tutto ciò che giudicheranno conducente al vantaggio delle opere.

8. Ciascuna Deputazione per le opere pubbliche sarà composta in ogni Provincia dall' Intendente, il quale potrà delegare le sue veci al Segretario Generale, o ad un Consigliere d' Intendenza, e da tre deputati scelti dal Consiglio Provinciale nel suo seno, o fuori tra soggetti i più intelligenti, e zelanti pel bene della Provincia, ed approvati dal Ministro dell' Interno. In ogni caso di delegazione, l' Intendente non s' intenderà eso-

(1) È dovuto agl' Ingegneri del Corpo dei Ponti, e Strade un compenso per formazione di progetti, e direzione di opere pubbliche comunali; da proporsi però dagli Intendenti al Ministro degli Affari Interni per l' approvazione. (*Minist. dei 15 Settembre* 1841.)

nerato dalla sopravvigilanza che gli è attribuita su tutte le opere pubbliche.

La qualità di Deputato non è incompatibile con quella di Consigliere, si asterrà soltanto dall'intervenire alla discussione del conto della Deputazione.

9. La Deputazione si riunirà nell'Intendenza, almeno una volta in ogni mese.

Il Capo dell'uffizio dell'Intendenza incaricato del ramo de' lavori pubblici farà da Segretario della Deputazione. La corrispondenza di questa sarà tenuta nell'istesso ufficio.

10. La Deputazione è completa per deliberare sempre che coll'Intendente, o col suo Delegato, vi siano uniti due Deputati. In caso di parità nelle deliberazioni, il voto dell' Intendente è preponderante.

11. I Deputati provinciali avranno dritto ad una indennità per le spese di viaggio, qualora la dimandino, la quale verrà autorizzata dal Ministro dell'Interno, e pagata sui fondi delle opere rispettive sul parere dell'Intendente.

12. La Deputazione distribuirà tra i suoi componenti le opere pubbliche, o i tratti delle medesime, a cui dovrà individualmente invigilare ciascuno di essi, senza pregiudizio però della vigilanza generale attribuita all'intera Deputazione sulla totalità dello opere.

13. Ad oggetto di rendere più attiva, ed efficace la vigilanza della Deputazione provinciale essa potrà, sempre che lo creda opportuno stabilire una Deputazione locale in quei Comuni, il di cui territorio è attraversato dalle pubbliche strade, o dove si costruiscono le opere dipendenti dalla Deputazione stessa.

Le Deputazioni locali saranno proposte dal Decurionato, ed approvate dalla Deputazione provinciale. Esse potranno essere impiegate alla ispezione immediata delle opere, sull'andamento de' lavori, e su tutto ciò che interessa il vantaggio del servizio.

14. Le Deputazioni provinciali daranno in ogni anno il conto morale della loro gestione al Consiglio provinciale. Il conto materiale per la parte che riguarda i fondi delle Provincie, sarà liquidato, e discusso definitivamente dal Consiglio d'Intendenza, e per la parte che concerne i fondi della Tesoreria Generale, sarà liquidato dal Consiglio medesimo, e discusso dalla Regia Corte de' conti; il tutto a norma de' regolamenti generali.

—

Norme a seguirsi per li progetti delle opere pubbliche, sulla loro redazione, ed a quali autorità debbono dirigersi.

DIREZIONE GENERALE DE' PONTI, E STRADE

Napoli 26 Agosto 1818.

Credo necessario di communicarle la circolare da me diretta agl' Ingegneri di Ponti, e Strade del Regno, onde dare esecuzione all' articolo 1° del Real Rescritto del 1° Agosto corrrente anno.

« Per dare esecuzione all' Articolo 1° del Real Rescritto comunicatomi da S. E. il Ministro degli Affari Interni il 1° Agosto corrente anno, che è del tenor seguente:

È sua Real volontà, che quante volte si tratta di far nuovi progetto di opere pubbliche le Deputazioni presedute dagl' Intendenti siano particolarmente intese, e che le loro operazioni siano tenute presenti nell' approvarsi i progetti; che questi approvati una volta siano comunicati con tutti i piani, e le piante relative alle medesime Deputazioni, affinchè queste possano vedere, se gl' impiegati, Ingegneri Direttori delle opere vi si uniformino con esattezza. Ella si servirà in tutte le nuove opere, che riguardano nuove tracce, o rettifiche di strade, e pegli edificî di qualche importanza, che si eseguono nella Provincia, o ripartimento di suo carico, di rimettere contemporaneamente i progetti che invia in doppia spedizione alla Direzione Generale, la terza spedizione di uffizio a cotesta Deputazione Provinciale, perchè pel canale dell' Intendente mi giunga colle osservazioni che crederà dover fare.

La prevengo che i progetti per le riattazioni di qualunque specie, purchè non siano di grave spesa, non necessita passarli alla Deputazione, ma potrà tutte le tre copie spedirle alla Direzione Generale per le ulteriori determinazioni.

Regole pe' pagamenti agli appaltatori delle opere pubbliche in caso d' inadempimento ne' loro contratti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 5 settembre 1818

Avendo rassegnato al RE una quistione, che si è elevata tra la Direzione Generale de' Ponti, e delle Strade, ed alcune delle Deputazioni Provinciali per le opere pubbliche, S. M. nel Consiglio de' 2 Settembre corrente, si è degnata di risolvere che,

1° Qualora dalle Deputazioni Provinciali s' incontrassero de' dubbî per lo non adempimento de' patti negli appalti di manutenzione, e nella esecuzione di opere di nuova costruzione, senza attrassarsi il pagamento corrente, e l' altro immediatamente successivo, chiederanno una verifi-

ca, la quale dovrà eseguirsi prima di passarsi a pagamenti ulteriori, che non saranno effettuiti in verun modo, se prima non saranno dileguati i dubbi promossi dalle Deputazioni.

2° Nel caso preveduto dall' articolo precedente l'Intendente si metterà di accordo col Direttore Generale per dileguare i dubbi insorti mediante verifiche, che saranno combinate in quanto al modo da effettuirsi tra esso Intendente nella sua qualità di Presidente della Deputazione Provinciale, ed il Direttore Generale suddetto per assicurare il servizio, e togliere ogni ostacolo.

3° Per le grandi costruzioni idrauliche, cioè ponti, chiuse, e dighe, della riuscita delle quali è interamente risponsabile il Direttore generale, in nessun caso le Deputazioni potranno attrassare i pagamenti, purchè non oltrepassano i fondi stabiliti per l' anno, conservando il dritto di fare delle osservazioni per questo ramo, come per le opere di conto Regio.

Ha poi ordinato la prelodata M. S. che le soprascritte disposizioni siano considerate, come altrettanti articoli addizionali ai regolamenti precedenti.

Nel Real Nome le partecipo, signor Intendente, questa Sovrana risoluzione per lo adempimento corrispondente.

Nelle opere pubbliche suscettive di mantenimento gl' Ingegneri Direttori, e le Deputazioni provinciali hanno l'obbligo di riferire alla Direzione generale l' epoca in cui debba darvisi incominciamento.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE.

Napoli 20 febbraio 1819.

Ho il vantaggio di trascriverle qui annessa per intelligenza di cotesta Deputazione provinciale la circolare, che con questa data medesima ho fatto ai signori Ingegneri dipendenti da questa Direzione generale.

Per allontanare ogni quistione di fatto frà gli appaltatori, e le Deputazioni provinciali nel caso di nuove costruzioni, si è stabilito, che in tutte le opere suscettibili di mantenimento, l' epoca dalla quale dovrà questo decorrere, ai patti del contratto, sarà annunziata dagli Ingegneri direttori alle Deputazioni provinciali, ed al Direttore generale. Se nello spazio di un mese la Deputazione provinciale non vi fa alcuna osservazione, il dritto dell' appaltatore è fissato da quell' epoca; in caso contrario dal giorno che sarà stabilito dalla Deputazione, di accordo coll' Ingegnere di Ponti e Strade direttore dell' opera. In questo ultimo caso la Deputazione e l'Ingegnere ne terranno informato il Direttore generale. Or come nelle nuove costruzioni di strade si stabilisce in quasi tutti i contratti, che l' epoca della consegna, e quella del mantenimento provvisorio deve decorrere dal giorno della consolidazione del brecciale; che spesso la consegna all' appaltatore del mantenimento non può aver luogo immediatamente dopo la consolidazione; che una lunga strada non può consolidarsi, si stabilisce: 1° Che la consolidazione verrà annunziata alle Deputazioni, ed alla Direzione Generale da due mi-

glia, in due miglia, e non per tratti minori 2° Che quantunque non siasi la strada consegnata all' appaltatore del mantenimento, quello della costruzione avrà dritto dall' epoca, che la consolidazione non è contrastata al mantenimento provvisorio. 3° Il mantenimento provvisorio verrà stabilito eguale al mantenimento effettivo, che si avrà coll' affitto della strada stessa per asta pubblica. 4° Per non sbilanciarsi ne' pagamenti provvisori questi non saranno fatti, che circa la metà dell' affitto presumibile, salvo a pagare il dippiù allor quando verrà conosciuto e definito. Pel mantenimento dei passeggiatori, e fossi sino all' epoca della consolidazione, gli Appaltatori non avranno dritto al mantenimento, perchè per facilitare la consolidazione si possono lasciare imperfetti sino all' epoca della consegna. Queste disposizioni la prego, Signore, di farle per postille in tutti i nuovi appalti di costruzione di strade, e di uniformarvisi per quelle che sono attualmente intraprese, e che dipendono dalla sua direzione.

Negli appalti per costruzione, e mantenimento di opere pubbliche in quanto al metodo di licitazione in generale, deve osservarsi il disposto nella legge de' 12 Dicembre 1816.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 Marzo 1819.

Essendosi promosso il dubbio, se negli appalti per costruzione, e mantenimento di opere pubbliche debba osservarsi il sistema stabilito col Decreto de' 23 gennajo 1810, o pure le disposizioni contenute nella legge dei 12 dicembre 1816 sull' Amministrazione civile, la M, S. cui una tale quistione è stata rassegnata nel Consiglio de' 26 febbrajo ultimo, si è degnata ordinare, che in avvenire sia eseguito esclusivamente il prescritto di quest' ultima legge in quanto al metodo delle licitazioni in generale.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per l' adempimento corrispondente.

I proprietarii de' fondi che attraversano le strade comunali non possono rifiutarsi nè di farli occupare, nè di farvi aprir cave, come per ogni altra opera pubblica a tenore delle disposizioni generali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 2 Ottobre 1819.

Rilevo dal di lei rapporto del 21 Settembre scorso le difficoltà che sembrano volersi apporre alla costruzione delle strade traverse comunali. Queste non debbono punto arrestare nè il fervore delle popolazioni, nè il di lei zelo per opere di tanta pubblica, e privata utilità. Ovunque un Comune abbia i mezzi di costruire una traversa, ella ne faccia fare il progetto, e lo sottometta, munito del voto decurionale, e dell' avviso di espedienza del Consiglio d' Intendenza all' approvazione superiore. Quando l' opera sarà approvata, qualunque occupazione, taglio, o cavamento di fondi privati, sarà riguardata, secondo le disposizioni generali del Codice civile, come fatta per oggetto di utilità pubblica a cui dovran cedere gl' interessi particolari, mediante il pagamento di quell' indennità che sarà liquidata a norma de' Regolamenti generali, e nel modo in essi prescritto.

Rimangono significate quelle somme che gl' Intendenti liberano per lo servizio de' Ponti e Strade al di là di quanto è fissato Ministerialmente.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 16 dicembre 1819.

Taluni Intendenti hanno ecceduto ne' loro conti annuali per le somme proposte dal Direttore per lo servizio de' Ponti, e Strade. Io la prevengo per regola invariabile, che il fondo che in ogni mese si mette alla sua disposizione pel ramo suddetto non dev' essere ecceduto, se prima ella non si sia messa di accordo col Direttore generale di Ponti, e Strade.

Tutto ciò, che potrà spendersi al di là dell' assegnamento mensile, non sarà menato buono ne' conti.

I progetti delle opere pubbliche a carico del Tesoro non possono farsi dagl' Ingegneri che per ordine speciale del Direttore generale di Ponti e Strade.

DIREZIONE GENERALE DE' PONTI E STRADE.

Napoli 19 Dicembre 1821.

Credo utile di darle conoscenza di una circolare, che in data di oggi ho diretta agl' Ingegneri dipendenti da questa Direzione generale. Come l' oggetto è di richiamarli all' adempimento de' loro doveri, ed alla dipendenza, che in genere di arte debbano serbare colla Direzione medesima, onde le spese siano proposte con avvedutezza e solidità, così la prego di inculcarne l' esatto adempimento.

» Ho osservato con pena che gl' Ingegneri dipendenti da questa Direzione generale si arbitrano di compilare dei progetti per le opere, che sono nelle attribuzioni a me affidate, senza mio ordine, senza averne comunicate le basi, e formando spesso de' travagli incompleti sui quali è difficile a pronunziare, e che mi pervengono o pel canale degl' Intendenti, o del Ministero. Per far cessare un sì grave inconveniente, che porta nel servizio confusione, e minoranza in precisione e sicurtà di riuscita, la invito di non permettersi in verun caso compilare progetti per opere, la cui costruzione è a carico del Tesoro, e de' fondi Provinciali, senza ordine espresso da me firmato, rimettendone di questi una copia al signor Intendente, e due in questa Direzione generale. Son certo che il suo zelo, e la conoscenza che ha dei Regolamenti, non la faranno allontanare da quanto vengo di prescriverle, e di cui chieggo l' esatto adempimento. »

Decreto con cui si prescrive che le somme dovute agli appaltatori per anticipazione, o a conto per l' adempimento de' lavori non ancora eseguiti non possono essere sequestrate ad istanze de' privati.

Napoli 14 Maggio 1822.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Sorto il dubbio se convenga permettere ai creditori degli appaltatori delle opere pubbliche far sequestrare le somme a costoro dovute dallo Stato;

Considerando che con tali sequestri vengono sovente sospese o ritardate le opere pubbliche e i lavori intrapresi, il che ridonda a discapito dello Stato cui interessa che tali lavori abbiano un corso celere e spedito onde recarsi a compimento;

Considerando che sul danaro che lo Stato paga agli appaltatori sud-

detti per lavori non eseguiti, niuno può aver dritto fino a che i lavori stessi non vengan compiuti, essendo conforme alle buone regole della giustizia, che le somme che si soddisfano per una causa futura si versino in realtà per la causa stessa a cui riguardo si fa il pagamento, e quindi niun torto si reca ai terzi laddove loro si vieta il sequestro di dette somme;

Volendo conciliare il bene del pubblico servizio col dritto dei privati;

Sulla proposizione del Direttore della nostra Real Segreteria di Stato delle Finanze;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le somme che gli appaltatori di opere pubbliche debbono conseguire dallo Stato per l'adempimento dei lavori non ancora eseguiti, e che si dovrebbero pagare per anticipazione o a conto convenzionale onde abilitarli a soddisfare i travagliatori che essi adoperano, non possono essere sequestrate ad istanze dei privati.

2. Qualora le somme che si pagano, sono dovute agli appaltatori suddetti per lavori già eseguiti, di cui i travagliatori sono stati soddisfatti, sarà permesso sequestrarne lo avanzo, che va a profitto degli appaltatori medesimi.

3. Sono eccettuati dal divieto contenuto nell' art. 1° quei creditori i quali avranno somministrato oggetti o erogate fatiche per lo prosieguo delle opere anzidette, e sono parimente eccettuati quelli che hanno anticipato denaro agli appaltatori onde facilitare le spese pubbliche da costoro intraprese. Questi ultimi però potranno far sequestrare le somme dovute dallo Stato agli appaltatori, se facciano constare per mezzo dell' autorità competente, che il loro credito risulti dalle cause anzidette, con dimostrare che l' appaltatore siasi in realtà valuto del loro denaro per l' uso additato.

4. I Direttori delle nostre Reali Segreterie di Stato delle Finanze e di Grazia e Giustizia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, per quanto ciascuno riguarda.

È vietata l' inversione de' fondi provinciali, tranne il caso di urgenza che potrebbe compromettere il bene dell' Amministrazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 novembre 1822.

Ho veduto col più vivo dispiacere, che sovente gl' Intendenti per leggerissime cause si son creduti autorizzati ad invertire i fondi provinciali, o altre somme che avevano una destinazione particolare. Quest' abuso, che attacca l' Amministrazione ne'suoi principî fondamentali è necessario che cessi interamente, ed io son sicuro che ella, rigido custode delle regole stabilite non si permetterà la più piccola inversione de' fondi di qualunque natura essi sieno, se prima non sia superiormente approvata. Non debbo tacerle, che ogni alterazione che potesse soffrire questa regola ricaderebbe sopra

la di lei personale risponsabilità. Ne' soli casi di una urgenza imperiosa, e tale, che potesse compromettere il bene di qualche ramo particolare dell'Amministrazione pubblica, ella si permetterà le inversioni strettamente necessarie, e richieste dalle circostanze del momento, dandone però subito conoscenza a questa Real Segreteria e Ministero di Stato con circostanziato e distinto rapporto. Io riposo, sig. Intendente, per la stretta osservanza di questi principi sullo zelo che tanto la distingue pel buon andamento dell'Amministrazione. Intanto mi assicuri la ricezione della presente.

È vietato a' particolari piantare i termini di confinazione de' loro fondi sulle strade.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE.

Napoli 8 novembre 1823.

Ne' miei giri ho avuto luogo di osservare un' abuso, che introducesi a danno del suolo pubblico e delle strade da' particolari, che con i loro poderi vi confinano. Alcuni di essi han piantato i termini su' passeggiatori delle strade Regie, usurpando l'intiero fosso, ed acquistando il dritto di elevare un muro al termine del passeggiatoio, privando così la strada di scolo, ed i passeggiatoi del mezzo di essere riparati con la terra del rimondamento de' fossi.

Non essendo questo nè giusto nè regolare, ho disposto, che gli appaltatori incaricati del mantenimento, spiantino tutti i termini posti su' passeggiatoi di Regie strade, dal primo gennaio in poi, e la prego signor Intendente, di far noto ciò a' suoi amministrati, onde quei che sono nel caso dell' abuso accennato li ritirino ne' limiti de' loro poderi, prima dell' epoca stabilita, per evitare operazioni di fatto, dispiacevoli da eseguirsi nella Direzione di mio carico, e meritevoli di multa, a tenore dell' articolo 10 del Regolamento annesso al Real decreto de' 14 Maggio 1822, e questo anche per evitare il procedimento stabilito nell' articolo 14, al quale si darà seguito per tutti coloro, che ne presentano reclamo, riscuotendo le multe alle quali saranno condannati a favore della Real Tesoreria generale.

È vietato accordare all' ultimo appaltatore di manutenzione la nuova manutenzione delle strade.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE.

Napoli 6 Dicembre 1823.

Il bene del servizio richiede imperiosamente, che l'appalto del mantenimento delle strade non sia in alcun caso accordato a colui, che ne avea prima assunto l'affitto. Il motivo, che dà causa a questa misura è seguito dall' esperienza, che ha più volte mostrato, che mai le mancanze si sono meglio riconosciute, che quando nelle consegne si sono posti in contraddizione gl' interessi opposti all' appaltatore, ch' entra, e di quello che lascia la strada. Le riconoscenze degli agenti della Direzione non giungono mai ad eguale esattezza; e spesso il male, che la poca attenzione di un Ingegnere produce non è riconoscibile, che dopo il corso di molti anni. Allora il danno è irreparabile, nè giungono le cauzioni, e le ritenute a dare il capitale bisognevole alla rimessione. La prego quindi, signor Intendente, di aver presente questa disposizione per le offerte, e subaste, che saran praticate nel tratto successivo.

Decreto con cui si divieta far sequestri o assegnamenti volontarii su' soldi, ed altri averi che si pagano dalle casse Regie.

Napoli 9 Febbrajo 1824.

FERDINANDO I

EC. EC. EC.

Veduti gli articoli 670 e 671 delle leggi della procedura ne' giudizi civili.

Sulla proposizione de' nostri Consiglieri Ministri di Stato, Ministri Segretarii di Stato delle Reali Finanze, e di Grazia e Giustizia.

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. A contare dalla pubblicazione del presente Decreto saranno insequestrabili presso le Regie Casse.

1° i soldi, i soprassoldi, e gli altri averi annessi agl'impieghi;

2° le somme concedute a titolo di gratificazione, sieno queste fisse, o eventuali;

3° le somme accordate per compensi fissi o straordinarii per particolari servigi;

4° le pensioni di giustizia e di grazia inscritte sul Gran Libro del debito pubblico ;

5° gli assegnamenti inscritti su' ruoli provvisorii della Tesoreria generale ;

6° le somme che gli appaltatori di opere pubbliche, o altri fornitori qualunque debbono conseguire dalle Amministrazioni generali dalle quali dipendono, in forza de' rispettivi contratti e per obbligazioni da adempire a norma de' medesimi, salve le eccezioni contenute nel nostro Decreto de' 14 di Maggio 1822.

7° le somme liberate a'Corrieri di gabinetto per ispese di viaggi da eseguirsi o eseguiti per nostro Real servigio ;

8° ed in fine ogni prestazione personale vitalizia, o per epoca determinata, la quale si paghi dalla Tesoreria generale, o dalle pubbliche Amministrazioni.

2. Non sono compresi nella disposizione dell'articolo precedente i sequestri fatti a norma delle leggi in vigore fino all'epoca della pubblicazione del presente Decreto.

3. È vietato altresì dar luogo ad assegnamenti volontarî, delegazioni, o altre prestazioni o ritenute qualunque sulle somme enunciate nell'articolo primo, salvo ciò che è disposto ne' due seguenti articoli.

4. Le disposizioni contenute nell'articolo primo non sono di ostacolo alla esecuzione de' disconti a danno degl' impiegati militari, in vigore di disposizioni economiche de'Comandanti de'corpi o di piazze, o di decisioni de' Consigli di guerra, ne' termini delle militari ordinanze.

5. I Ministri Segretarî di Stato, ed i Capi superiori delle Amministrazioni pubbliche potranno disporre per misure economiche, o per circostanze particolari, delle ritenzioni a carico di qualche impiegato sulle somme enunciate nell'articolo primo.

6. Qualora i disconti, o le ritenzioni enunciate ne' due precedenti articoli dovessero eseguirsi per mezzo della Tesoreria, gli ordini corrispondenti saranno spediti da' rispettivi nostri Ministri Segretarî di Stato.

7. Sono rivocate tutte le leggi e tutti i decreti contrarî alle disposizioni di questo decreto, e particolarmente l'articolo 670 delle leggi di procedura civile, il decreto de' 3 di Giugno 1809, e l'art. 17 del nostro Real decreto de' 3 di Maggio 1816.

8. I nostri Ministri Segretarî di Stato, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

È vietato gravar esiti sulla cassa provinciale per articoli non iscritti sullo stato discusso: come debba procedersi ne' casi di urgenza.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 agosto 1824.

Avendo fatto presente a S. M. il Re N. S. gl' inconvenienti che derivano dalla facoltà che qualche Intendente si ha arrogato di supplire coi fondi della cassa provinciale ai bisogni di altri rami di servizio, non ostante che ogni inversione di tali fondi fosse stata in ogni tempo ed occasione espressamente vietata, la M. S. nel Consiglio di Stato ordinario de' 21 del corrente si è degnata risolvere, che per togliersi in avvenire agl' Intendenti ogni facoltà d' invertire o prendere ad imprestito veruna somma dalle casse provinciali, sia proibito ai cassieri di eseguire i mandati degli Intendenti per somme destinate ad usi non ammessi e stabiliti negli stati discussi, se non quando in essi mandati sia letteralmente trascritta l' autorizzazione superiore che ne abbiano prima ottenuta. E poichè può avvenire che si avveri qualche caso di urgenza, che non dia tempo ad ottenere l' autorizzazione, in tali casi vuole S. M. che si pratichi il verbale di violazione di cassa nel modo istesso che si farebbe per un Ricevitore delle contribuzioni dirette, e che gl' Intendenti ne diano subito conto.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione, perchè Ella la esegua nella parte che la riguarda, la comunichi al cassiere provinciale, e mi assicuri in risposta di avergliela comunicata.

Si approva un Regolamento per la verifica delle Casse delle opere pubbliche provinciali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 4 Febbrajo 1826.

Essendosi formato d' accordo tra il Sig. Ministro delle Finanze, e me un Regolamento per la verifica delle Casse delle opere pubbliche provinciali, e pel metodo da eseguirsi in tale operazione, le ne rimetto qui acchiuso un' esemplare per lo corrispondente adempimento.

Regolamento per la verifica delle casse delle opere pubbliche provinciali.

Art. 1. Ogni Cassiere delle opere pubbliche provinciali terrà un registro, il quale sotto il titolo di giornale di cassa indicherà giorno per giorno dal lato sinistro tutte le somme che si versano nella cassa, dal lato destro tutte quelle che si estraggono.

2. Il giornale avrà un numero d'ordine progressivo per introiti; uno simile per esiti.

3. Allo spirar di ciascun mese la cassa sarà verificata dalle Deputazioni delle opere pubbliche, preseduta dall' Intendente, e coll' intervento del Controloro della Tesoreria Generale.

4. Oltre delle verifiche periodiche stabilite coll' articolo precedente, dovranno farsi in ogni anno almeno tre verifiche per sorpresa nelle quali l' Intendente, cui ne è affidata la esecuzione, si porterà nelle officine del cassiere, e convocherà al momento il Controloro ed i membri della Deputazione delle opere pubbliche.

La verifica consisterà:

1° Nel confronto del registro coi documenti relativi ai diversi articoli d' introito e d' esito;

2° Nella numerazione del danaro esistente nella cassa;

3° Le somme degli esiti saranno verificate coi mandati originali, e si esaminerà se esistano le quietanze delle parti prendenti in dorso dei mandati stessi;

4° Trovandosi tutto in regola il registro sarà vistato dagl' individui che avranno fatta la verifica, e se ne darà conoscenza con particolare rapporto al Ministro delle Finanze, ed a quello degli Affari Interni. Essendovi differenza ne sarà disteso un processo verbale, e con egual rapporto ne sarà rimesso a ciascuno de' medesimi due Ministeri un' esemplare.

5. La prima verifica dopo l' approvazione del presente regolamento si farà per sorpresa, e dovrà rimontrare all'epoca della chiusura dell' ultimo conto reso dal Cassiere.

6. La Deputazione si farà render conto in ognuna delle verifiche delle somme che saranno rimaste ad esigersi sopra i diversi cespiti, e di concerto coll' Intendente saranno esaminate le reste, e verranno adottati espedienti opportuni onde accelerarne la esazione.

7. Di tali operazioni sarà compilato in ogni seduta un processo verbale, dove verranno enunciati per ogni articolo la natura del debito l'epoca dalla quale prende origine, i motivi, che ne avran ritardato la riscossione, e le misure adottate per lo ripianamento, una copia di esso sarà unita al rapporto da spedirsi giusta l' art. 4 alla Real Segreteria di Stato delle Finanze, ed un' altra a quella degli Affari Interni.

8. Ove i motivi che hanno ritardato la riscossione delle reste fossero imputabili al Cassiere, e più se la cassa non presenterà quel fondo che dovrebbe esistervi, l' Intendente sospenderà il Cassiere dalle sue fun-

zioni, facendolo provvisoriamente rimpiazzare da un sostituto, che sceglierà d'accordo colla deputazione, previa una idonea cauzione.

9. Quantevolte in qualche verifica la situazione della cassa presenterà disponibile una somma che si approssimi alla cauzione del Cassiere, l'Intendente ne farà rapporto alla Real Segreteria di Stato delle Finanze, ed a quella degli Affari Interni per le superiori disposizioni, se ne occorrono. Egli non tralascerà di far rilevare i motivi che hanno dato luogo al ristagno delle spese, cui le somme versate erano addette.

10. In caso di morte, fuga, rinunzia, sospensione, o destituzione di alcun Cassiere, la Deputazione delle opere pubbliche dovrà subito procedere alla verifica di cassa, e dar fuori il corrispondente certificato della situazione di essa, facendo altresì formare il conto senz'aspettare che sia redatto il conto di annata. Destinerà contemporaneamente un'interino nel modo che si è indicato nell'articolo 8. Di tali operazioni l'Intendente dovrà dar conto alle Reali Segreterie di Stato delle Finanze, e degli Affari Interni.

Decreto con cui si approvano le istruzioni sulle attribuzioni delle Deputazioni delle opere pubbliche Provinciali, e degl' Ingegneri.

Napoli 25 Febbraio 1826.

FRANCESCO I.

EC. EC. EC.

Veduto il nostro Real Decreto di questo stesso giorno sulla organizzazione della Direzione generale di Ponti e Strade e delle acque e foreste, e della caccia;

Veduto il Regolamento approvato con Real Decreto dei 20 settembre 1816 sull'intervento delle Deputazioni delle opere pubbliche Provinciali nei lavori che eseguonsi a spese della nostra Real Tesoreria generale;

Volendo ampliare le attribuzioni delle Deputazioni delle opere pubbliche provinciali pel migliore andamento del servizio, e regolarlo sopra basi uniformi;

Veduto il parere della Consulta de'nostri Reali Dominî di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Inteso il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le attribuzioni delle Deputazioni delle opere pubbliche provinciali ne' lavori riguardanti il ramo dei Ponti e delle Strade vengono stabilite dalla istruzione annessa al presente Decreto da Noi approvata, nella quale si determinano le parti diverse, che nella esecuzione dei lavori e dei servizî di ogni genere prender debbono così i deputati delle

opere pubbliche provinciali, come gl' Ingegneri della Direzione Generale di Ponti e Strade (1).

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ed il nostro Ministro di Stato degli Affari Interni sono incaricati ciascuno nella parte che lo riguarda della esecuzione del presente Decreto.

Istruzioni sulle attribuzioni assegnate col Regolamento dei 20 settembre 1816 alle Deputazioni delle opere pubbliche provinciali, ed agl' ingegneri della Direzione generale de' Ponti e Strade

---

Art. 1. L' intrapresa di qualunque opera pubblica per conto della Real Tesoreria Generale o delle Provincie deve essere sempre preceduta da un progetto compilato secondo i principî della scienza e dell'arte, ed accompagnato dal corrispondente stato estimativo. Il progetto e lo stato estimativo saranno formati dall'Ingegnere incaricato, verificati e rettificati dall' Ingegnere Ispettore del Ripartimento, ed esaminati, discussi e modificati, ove il bisogno lo richiegga, dal Consiglio. I progetti così elaborati saranno sommessi dal Direttore Generale alla superiore approvazione. Le stesse norme si eseguiranno per quelle opere Comunali che da Ministro degli Affari Interni saranno commesse alla Direzione Generale.

2. Sono eccettuate dalle anzidette norme generali le urgenti riparazioni, come sarebbero quelle dei tetti, o delle prigioni relativamente alla sicurezza de' carcerati, i lavori che servono ad assicurare le opere che minacciano rovina, e quei lavori, la cui esecuzione per la natura delle particolari circostanze non ammette dilazione, come sarebbero le restaurazioni di un argine di un fiume, o l'apertura del passaggio di una strada intercettata per effetto di scoscendimenti. In questi casi, a provocazione degl' Ingegneri di acque e strade, o delle autorità amministrative locali, che avessero prima conoscenza dell' urgente bisogno delle riparazioni, si formerà dall' autorità amministrativa del luogo, dall' Ingegnere, e dalla Deputazione locale, se vi esista, un verbale di urgenza dei lavori da eseguirsi senza perdita di tempo, si porrà mano all' esecuzione di quelli che sono più necessarî, preso prima l' accordo col Sottintendente, se nel Distretto, o coll' Intendente, se nel Capo-luogo della Provincia. Col primo corriere si rimetterà alla Direzione Generale l'anzidetto verbale, e nel tempo stesso si compileranno dall' Ingegnere il progetto e lo stato estimativo di tutt' i lavori da eseguirsi, onde perfezionare i primi fatti per urgenza, e si faranno tenere al più presto alla Direzione medesima, onde provocarne la superiore approvazione.

3. Approvato il progetto, e celebrato l'appalto secondo le leggi ed i Regolamenti in vigore, la direzione de' lavori sarà esclusivamente affidata all'Ingegnere incaricato. Costui però sotto la sua più stretta risponsabilità

(1) Le Deputazioni delle opere pubbliche non debbono esercitare vigilanza nè prender parte nei lavori delle strade Regie. (*Rescritto del 18 Agosto 1839.*)

non potrà appartarsi dal progetto approvato. Si fa solamente eccezione riguardo alle fondazioni, agli esaurimenti, e ad altri lavori di simil natura, che non si possono anticipatamente prevedere e valutare con precisione, e che non ammettono dilazione nell'esecuzione. In questi casi l'Ingegnere eseguendo le modificazioni opportune per la riuscita, e bontà dell'opera, ne terrà prontamente informata la Direzione Generale.

4. Per tutte le variazioni, che si troveranno necessarie, o più utili nell'esecuzione, l'Ingegnere ne farà rapporto alla Direzione Generale, rimettendole il progetto, e lo stato estimativo delle modificazioni che propone. Ove non vi sia differenza di spesa, o che l'eccesso non oltrepassi i dugento ducati, ed ove non si alteri in oggetti essenziali il primitivo progetto approvato, la Direzione Generale, dopo di essere state esaminate, discusse, e modificate dal Consiglio le variazioni proposte, potrà autorizzarne la esecuzione. Laddove poi l'eccesso di spesa oltrepassi l'indicata somma o si alteri in oggetti essenziali il primitivo progetto, la Direzione Generale provocherà la superiore approvazione per le modificazioni che si propongono. Una tale approvazione è anche indispensabile per le opere di perfezionamento fuori progetto, ed in generale per ogni eccesso di spesa che risulta per opere non prevedute, o per le variazioni approvate dalla Direzione Generale, che con un rapporto le provocherà, secondo le circostanze nell'atto dell'esecuzione, o quando i lavori siano terminati.

5. Le Deputazioni delle opere pubbliche, dovendo invigilare, verificare, ed attestare i lavori che si eseguono, prenderanno piena conoscenza della specie de'materiali adoperati, e delle dimensioni de'lavori. Esse perciò interverranno o direttamente, o facendosi rappresentare dalle Deputazioni locali nelle misure di taglio o diffinitive, e negli scandagli che ne formano gli elementi, assicurandosi e convincendosi che i lavori sieno esattamente descritti, riguardo alla specie de'materiali, ed alle dimensioni in generale. In queste operazioni esse rappresenteranno le parti del Regio Erario, delle Provincie, o delle Comuni, secondo che le opere si fanno per questi diversi rami. Gl'Ingegneri si debbono riguardare come periti, che esattamente descrivono, e valutano i lavori eseguiti.

6. Affinchè si abbiano gli elementi documentati nella compilazione delle misure, e non si perdano col tempo le tracce delle particolari circostanze de'lavori, nel farsi gli scandagli, i lavori saranno distintamente descritti con le loro dimensioni in un libretto che si conserverà dall'Ingegnere che dirige i lavori. Alla fine di ogni scandaglio l'appaltatore, l'Ingegnere, e la Deputazione apporranno la loro firma sul libretto.

7. Non si ammetteranno cancellature, o viziature. Qualora avvenissero errori nel libretto, si trascriveranno le partite corrette ripetendosi le firme.

8. Ove insorga discrepanza di parere nel descriversi, o determinarsi la natura de'lavori, se ne farà nota nel libretto, spiegandosi distintamente le ragioni per le quali si opini diversamente. Secondo la natura della controversia sarà questa decisa dalla Direzione Generale, se si aggiri su di oggetti d'arte, o da una Commessione d'Ingegneri, con l'assistenza della Deputazione, se si tratti di cose di fatto.

9. Firmati gli scandagli di comune accordo, l'appaltatore non avrà

dritto a reclamare correzioni in suo favore. Nel caso che in particolari circostanze la Direzione Generale giudicasse conveniente accordare una revisione a di lui istanze, quella si eseguirà da uno, o più Ingegneri, coll' assistenza della Deputazione, se sarà superiormente creduto necessario; ma le spese saranno sempre a carico dell' appaltatore tanto se gli sia favorevole, quanto se glie ne sia contrario il risultamento. L' Ispettore ordinario del ripartimento, o un'altro Ispettore, o in fine un'apposita Commessione d'Ingegnieri di acque e strade verificherà i lavori, e confrontandoli cogli scandagli e colle misure, correggerà gli errori che vi si possono incontrare. Essi daranno anche giudizio intorno al merito de' lavori, alla qualità dei materiali adoperati, ed alla loro valutazione.

10. Gli scandagli saranno illegali, e di niun valore, qualora la Deputazione delle opere pubbliche, o la Deputazione locale non fosse intervenuta nella loro compilazione, e gli scandagli stessi non fossero trascritti con le norme stabilite nel libretto.

11. Non dovendosi far pagamenti all' appaltatore se non precedano i regolari scandagli de' lavori eseguiti, gli Ingegneri colle formalità indicate non potranno ricusarsi a fare gli scandagli, quando l'appaltatore abbia eseguito la quantità convenuta di lavori, pe' quali ha dritto al pagamento. Il ritardo degli scandagli producendo la sospensione de' lavori per parte degli appaltatori, resteranno responsabili delle conseguenze che ne risultano, coloro cui si deve imputare il ritardo.

12. Indipendentemente dagli scandagli da farsi per interesse dell'appaltatore, le Deputazioni, e gl' Ingegnieri di comune accordo, ove il bisogno il richiegga, potranno eseguirli con maggior frequenza. Ne' lavori poi che non si possono riconoscere, e valutare esattamente dopo la loro esecuzione, come sarebbero le fondazioni e gli esaurimenti, gli scadagli si faranno secondo il bisogno per assicurare gl'interessi dell'amministrazione. In generale siccome lo stato de' lavori determina l'epoca in cui debbonsi fare gli scandagli, così all' Ingegnere si appartiene d'invitare a tempo debito la Deputazione provinciale, o locale ad intervenirvi. Tale invito si farà direttamente dall'Ingegnere alla Deputazione, la quale presceglierà il giorno, che non potra oltrepassare il terzo dopo quello indicato dall'Ingegnere, dandone avviso al medesimo.

13. La Deputazione provinciale delle opere pubbliche, avendo la superiore vigilanza su tutt' i lavori che si eseguono nella Provincia, assisterà in tutte quelle opere d'importanza ove crede necessaria la sua presenza. Essa però nelle sue funzioni sarà coadiuvata dalle Deputazioni locali, che si nomineranno per ciascun' opera, e per ciascun tratto di strada giusta i diversi appalti.

14. Su gli scandagli trascritti nel libretto l'Ingegnere farà il calcolo dell'importo de' lavori eseguiti secondo i prezzi dell'appalto, e ne passerà certificato all' Intendente, come Presidente della Deputazione delle opere pubbliche. Quest' ultima tenendo per sua norma, e giustificazione l' anzidetto certificato, nel giro di quattro giorni dalla presentazione del certificato farà la richiesta all' Intendente di rilasciare i suoi boni di pagamento in favore dell' appaltatore.

Qualora la Deputazione credesse di dover fare delle osservazioni sugli

scandagli, le farà in un foglio separato per tenersene il debito conto, dietro le verificazioni che si potranno disporre dall' Intendente, o dalla Direzione generale. Queste osservazioni però dovranno farsi in un'intervallo brevissimo, e non al di là di otto giorni, onde il ritardo de' pagamenti non dia luogo alla sospensione de' lavori.

15. Le misure dovranno essere in corrispondenza degli scandagli, che ne sono gli elementi, e la Deputazione provinciale vi apporrà la firma, o che sia intervenuta negli scandagli o che vi abbia delegata la Deputazione locale. La Commessione di rivisione presso la Direzione Generale di ponti e strade le confronterà egualmente col libretto che le farà tenere l'Ingegnere incaricato della direzione delle opere, e non menerà buone le partite che non corrispondano agli scandagli.

16. Per ogni opera che si costruisce si somministrerà a conto dell'appaltatore il libretto cifrato dall'Intendente, o in di lui vece da un Consigliere d'Intendenza. L'Ingegnere custodirà gelosamente il libretto.

17. Riguardo al mantenimento delle strade, le Deputazioni locali essendo in grado di conoscere da vicino lo stato superficiale, rilasceranno a richiesta diretta degli appaltatori, e nell'epoca delle scadenze i certificati corrispondenti, qualora le strade sieno a comodo passaggio. L'Ingegnere incaricato, che nelle sue ispezioni deve verificare se le strade sieno mantenute conformemente alle condizioni dell'appalto, ed allo stato di consegna, apporrà a' certificati anzidetti il suo *visto* e le sue osservazioni. Muniti di tali firme si rimetteranno i certificati alla Deputazione provinciale, che vi apporrà il suo *visto*, e quindi dall'Intendente della Provincia si passeranno alla Direzione Generale, che provocherà il corrispondente pagamento in favore dell'appaltatore.

18. Siccome le strade, quando non sono ben mantenute, apportano grave incomodo al passaggio nel tempo stesso che vanno soggette a rapide degradazioni; così qualora nelle visite, che si eseguiranno prima di liberarsi i certificati all'appaltatore, la Deputazione locale vi osservasse difetti imputabili a mancanza di mantenimento, ne farà subito rapporto all' Intendente della Provincia. Costui commettendo all'Ingegniere incaricato l'esame de' difetti rapportati, disporrà che nel giro di quindici giorni sieno dall'appaltatore riparati. Eseguite le riparazioni dall'appaltatore di mantenimento, gli si libererà il certificato.

19. Le Deputazioni delle opere pubbliche e gl'Ingegnieri invigileranno che la grossezza del brecciame non oltrepassi le dimensioni stabilite.

20. Gl'Intendenti ed i Sottintendenti rimarranno strettamente risponsabili verso di S. M. del buon andamento de' lavori pubblici, e della buona tenuta delle strade.

Napoli 25 Febbraio 1826.

Per accorrere al bisogno della riattazione delle strade comunali debbono i Decurionati proporre l'occorrente rimanendo in libertà di chiunque il concorrervi con denari o con opere.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 Marzo 1826.

Ho rassegnato al Re N. S. i voti di cotesto Consiglio Provinciale emessi nell'ultima sua sessione, ed i pareri esposti per Sovrano comando dalla Consulta de' Reali Domini di quà dal faro. La M. S. nell'ordinario suo Consiglio di Stato del 2 andante si è degnata di prendere sui medesimi le seguenti risoluzioni. Il Consiglio propose di autorizzarsi le prestazioni delle opere personali degli abitanti per accorrere nella scarsezza dei fondi comunali al bisogno de'Comuni di vedere riattate le strade d'interna comunicazione. S. M. ha risoluto che i rispettivi Decurionati debbono deliberare l'occorrente, e che sia libero a chiunque voglia il concorrere con denari o con opere.

Nel Real Nome glielo partecipo signor Intendente, perchè ne curi l'adempimento nella parte che la riguarda, e perchè ne dia conoscenza ai Consiglieri Provinciali e Distrettuali nella prossima tornata.

Nella riscossione de' ratizzi per arginare i fiumi ed i torrenti è permessa la spedizione de' piantoni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 Giugno 1826.

S. M. cui ho avuto l'onore di rassegnare quanto ella varie volte ha proposto per la riscossione de' ratizzi affine di arginare i fiumi, e torrenti di cotesta Provincia, nell'ordinario Consiglio di Stato del 1° corrente si è degnata di ordinare che in detta riscossione sia autorizzata la spedizione dei piantoni nel modo proposto.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per l'esatto adempimento.

Si determina l'ammontare della cauzione de' cassieri delle opere pubbliche Provinciali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 Giugno 1826.

Nè nel decreto del 1° Febbraio 1816 nè nel titolo 6 della legge del 12 Dicembre dello stesso anno, nè in altri regolamenti posteriori, tutti relativi alla costruzione delle opere pubbliche Provinciali, ed all'amministrazione de' cespiti addetti alle medesime si determina la quantità della cauzione, che il Cassiere deve dare per la sicurezza, 1° de'fondi ordinariamente in un esercizio destinati per tali opere, 2° degli straordinari, che per varie circostanze talora si cumulano nella cassa, soprattutto per arretramento de' lavori o per esazione di arretrati.

Interrogata quindi la Commessione Consultiva de'Presidenti della Gran Corte dei conti, questa nella sessione del 20 del prossimo scorso me e ha opinato:

1° Che le cauzioni de'Cassieri delle opere pubbliche Provinciali debbano determinarsi per gli ordinari introiti di un esercizio a prudenza e giudizio de'Consigli e delle Deputazioni provinciali, giusta l' articolo 167 di detta legge, calcolandosi le particolari circostanze della cosa e le qualita morali della persona.

2° Che sia cura particolare degl' Intendenti l'evitare ogni ritardo nella costruzione di opere di pubblico interesse, onde alla loro utilità si unisca il vantaggio di non vedere senza impiego e spesso in rischio le somme contribuite dalle popolazioni per opere pubbliche.

3° Che qualora per qualunque ragione dovessero necessariamente cumularsi presso i Cassieri provinciali delle somme eccedenti quella del carico di esazione di un anno; debbano queste depositarsi in una cassa separata esistente presso lo stesso Cassiere; ma chiusa a tre chiavi, una conservata dall' Intendente, altra da un membro della Deputazione Provinciale, ed altra dal Cassiere.

4° Che a misura de'versamenti in tal cassa, debbano compilarsi in doppio de' processi verbali di deposito sottoscritti dall'Intendente, dal Deputato, e dal Cassiere, da servire uno per documento della stessa cassa di deposito, e l' altro alla scrittura della cassa corrente, nella quale figurar debbano come *valute* le somme nell' altra introitate.

5° Che con doppi processi verbali debbano ritirarsi dalla cassa di deposito tutte le somme necessarie alle spese dopo esaurite quelle della cassa corrente, in cui gl' introiti ordinari si raccolgono, ed in cui non potranno mai riunirsi somme al di là del carico di un solo anno.

6° Che questo sistema non debba aver luogo per le Provincie, la di cui vicinanza alla Capitale rendesse di facile esecuzione il deposito in banco delle somme, che s' introitano con madrefede condizionata per spendersi ai termini dell' articolo 168 della legge del 12 Dicembre 1816.

Avendo rassegnato questo avviso al Re, S. M. nell' ordinario Consi-

glio di Stato del 1° del corrente si è degnata di sanzionarlo per sistema generale.

Nel Real Nome le patecipo questo regolamento per l'esatto adempimento.

Il termine di otto giorni tral primo manifesto e l'aggiudicazione preparatoria nell'appalto delle opere comunali è il minimum *dell'intervallo prescritto.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 Luglio 1826.

Essendosi dubitato se il termine di otto giorni fissato dalla legge del 12 Dicembre 1816 per l'appalto delle opere comunali tra il primo manifesto e l'aggiudicazione preparatoria possa prorogarsi per aversi de'licitatori, e se debbasi ammettere interruzione fra i periodi stabiliti per la decima, e sesta, S. M. incaricò la Consulta dei Reali dominî di quà del Faro di esaminare la quistione, e dare il suo avviso.

La Consulta ha opinato:

Che il termine di otto giorni al minimo fissato per le opere Comunali tra il primo manifesto e l'aggiudicazione preparatoria possa nelle opere pubbliche Provinciali spingersi al massimo fino a giorni trenta, restando in tutti gli altri intervalli voluti dalla legge tra le diverse successive subaste;

Che il giorno de' fatali debba cominciare sempre dal dì posteriore a quello in cui la precedente candela si è estinta, ed all'ora in cui l'uffizio dell'Intendenza principia giornalmente le sue funzioni.

Avendo la M. S. approvata tale opinione, glielo partecipo nel Real Nome per l'adempimento.

Regolarità che debbono precedere i pagamenti de'danni inferiti nella costruzione delle strade.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 2 Settembre 1826.

Ad oggetto che ne'pagamenti, che si eseguono per compensi di fondi occupati, e danneggiati per novelle costruzioni di strade si assicurino gl'interessi di coloro, che possono vantare dritti, tanto sopra i fondi de'quali si paga il compenso, quanto sui propietari, ai quali i pagamenti dirigonsi, il Re (N. S.) nell'ordinario Consiglio di Stato de'21 Agosto ultimo uniformemente al parere rassegnatogli si è servito di approvare il seguente Regolamento:

1° A misura, che verranno approvati i pagamenti per compensi di fondi occupati, o danneggiati per costruzione di nuove strade, verrà inserito nel giornalo del Regno delle due Sicilie, a cura del Direttore Generale di Ponti e Strade, un'elenco de'proprietarî ai quali pagasi il compenso colle indicazioni della somma del compenso, de'fondi ai quali il compenso si riferisce e de' Comuni ne' quali i fondi sono siti, affinchè possano averne piena conoscenza i creditori ipotecarî, e tutti coloro, che a qualunque altro titolo vantano dritti su i fondi stessi.

Note con eguali indicazioni verranno a cura degl'Intendenti delle Provincie affisse ne'Comuni, ove son siti i fondi de'quali si paga il compenso.

2° Nel corso di un mese, a contare dalla data del giornale, i creditori, e tutti coloro, che vanteranno dritti su fondi, dovranno comparire innanzi agl'Intendenti delle Provincie, ove son siti i fondi, de' quali si paga il compenso per impedire i pagamenti.

3° Gl'Intendenti faranno le funzioni di conciliatore, e non riuscendo loro di mettere le parti in accordo, verseranno le somme nella Cassa di Ammortizzazione per rimanervi in deposito fino alle relative decisioni de' Tribunali.

4° Trascorso il mese, e non essendo alcuno comparso ad impedire i pagamenti de'compensi, la Real Tesoreria generale, e le casse delle opere pubbliche provinciali, non rimarranno ad altro tenute, ed il denaro sarà pagato ai proprietarî de'fondi.

Nel Real Nome le comunico tali Sovrane risoluzioni per sua intelligenza, e pel corrispondente adempimento.

——

Indennità dovute ai proprietarî de'fondi danneggiati per l'opere pubbliche.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 dicembre 1826.

Il Consiglio provinciale del 1° Abruzzo ulteriore ha fatto osservare che gli appaltatori delle opere pubbliche pretendono di essere esenti dal pagamento de' materiali che estraggono da' fondi altrui, e di dovere solamente indennizzare il valore della superficie del terreno.

S. M. nel suo Consiglio di Stato ordinario de' 21 dello scorso mese di novembre si è degnata risolvere, che nelle cave de' materiali per uso delle pubbliche strade, non s'indennizzino ai proprietari de' fondi ne'quali si eseguono le dette cave, che i soli danni.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana determinazione per l'adempimento che ne risulta.

——

Nella liquidazione de' danni cagionati ai fondi per opere pubbliche si terrà conto del 5 per 100 a titolo d'interesse dal dì della perdita de'frutti fino all'effettivo pagamento.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE, E DELLE ACQUE, DELLE FORESTE E DELLA CACCIA.

Napoli 5 gennaio 1828.

Con Real Rescritto de'5 andante dalla Real Segreteria di Stato de'le Finanze mi è stata comunicata la Sovrana risoluzione presa da S. M. nell' ordinario Consiglio di Stato de'17 del prossimo scorso dicembre che nelle liquidazioni, che da oggi innanzi verran fatte delle somme dovute ai proprietari per danni recati dalle pubbliche opere, si tenga conto a favore di essi dell'interesse del cinque per cento a contare dal dì dell' occupazione, ossia dal giorno, che il proprietario ha cessato di percepire il frutto fino a quello dell'effettivo pagamento.

Gliene dò partecipazione, signor Intendente, per gli effetti di risulta.

Permettendosi l' esecuzione di un' opera pubblica col metodo d' ordine, in eccezione della legge che prescrive quello dell' incanto, deve intendersi tale autorizzazione limitata precisamente alla spesa definita nello stato estimativo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 29 Maggio 1828.

Nel Consiglio de' 19 Maggio corrente a proposizione del Direttor generale di Ponti, e Strade, S. M. si è degnata risolvere, che quante volte per meglio assicurare l' esecuzione di alcuna delle opere pubbliche, o per la mancanza del tempo necessario alla formalità della subasta è accordato di adottarsi il metodo d' ordine, in eccezione della legge che prescrive generalmente quello d' incanto, debba intendersi tale autorizzazione precisamente limitata alla spesa definita nel corrispondente stato estimativo.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione perchè ne disponga l' adempimento, nella parte che la riguarda.

Le perizie de' piccoli danni inferiti ai fondi addetti ad opere pubbliche si eseguiranno da' periti locali.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE, E DELLE ACQUE, DELLE FORESTE E DELLA CACCIA.

Napoli 31 gennaio 1829.

L' esperienza ha fatto conoscere, che per gli apprezzi de' danni di poca importanza inferiti dalle opere pubbliche ai fondi particolari, spedendosi da' capo-luoghi delle Provincie per parte delle Intendenze de' periti ivi residenti, il compenso ad essi dovuto sia maggiore dell' importo de' danni stessi.

Ad evitare quindi che le opere soggiacciano a questo inconveniente, la prego a destinare nel su espresso caso, è per parte di cotesta Intendenza de' periti locali, ai quali pe' più brevi viaggi, che faranno all'uopo, non molto può spettare.

Agl'Ingegneri di ponti e strade sono dovute le indennità di viaggio, in caso di traslocazione, dalla Provincia, ove vanno

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 giugno 1829.

Il Direttore generale di ponti e strade con suo rapporto del 28 aprile ultimo fece osservare, che allor quando gl'Ingegneri appartenenti a quel Corpo erano traslocati da una Provincia all'altra, quella d' onde partivano non corrispondeva loro gli averi, che sino al giorno della loro dimora, e quella dove arrivavano non cominciava a corrispondergli, che dal giorno del loro arrivo, ciò che produceva l' inconveniente che alla perdita di parte dei loro soldi, si aggiungeva il dispendio del viaggio. Avendo rassegnato al Re N. S. il rapporto cennato, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 12 stante, si è degnata risolvere, che da ora innanzi per l' intervallo della partenza degl' Ingegneri da una Provincia all'altra cui vengono destinati, siano corrisposte ai medesimi le indennità di viaggio sui fondi di quella Provincia ove vanno.

Nel Real Nome la prevengo di questa Sovrana determinazione per l' adempimento che ne risulta.

Regolamento relativo all' esecuzione dei lavori in economia proposto col rapporto de' 7 settembre 1830, ed approvato da S. M. (D. G.) nel Consiglio ordinario di Stato de' 12 ottobre 1830.

---

1. Le strade e le bonificazioni sono le opere che si debbono eseguire in economia, e specialmente i movimenti di terre, i tagliamenti, i muri a secco, la formazione del capostrada, le piantagioni ed i trasporti. Sonò eccettuati i ponti, le grandi fabbriche, e particolarmente quelle in acqua e tutti quei lavori pei quali si richiede capacità nei costruttori, che ne dovranno rispondere per effetto della legale garentia.

2. La direzione dei lavori sarà interamente distinta dall' amministrazione de' fondi. La prima si appartiene esclusivamente agl' Ingegnieri di acque e strade, e la seconda alle Deputazioni delle opere pubbliche presedute dagl' Intendenti rispettivi.

3. Il Ministro delle Finanze, e quello degli Affari Interni comunicheranno alla Direzione generale di Ponti e Strade ed all'Intendenza della rispettiva Provincia l' approvazione della strada e della bonificazione da eseguirsi in economia, secondo che l' opera sia a carico della Real Tesoreria generale, o dei fondi Provinciali o Comunali, o su quelli da contribuirsi da' particolari interessati.

4. Sulla proposizione della Direzione generale il rispettivo Ministro determinerà la somma da spendersi per ciascun opera.

5. Secondo la natura dell' opera e le somme cho vi sono destinate, la Direzione generale stabilirà la specie e la quantità dei lavori da eseguirsi. Su tale oggetto si metterà di accordo coll' Intendente della Provincia, il quale potrà indicare i siti, ove in preferenza sia necessario apprestar mezzi di sussistenza alla gente di campagna.

6. La Deputazione Provinciale delle opere pubbliche preseduta dall' Intendente nominerà i Deputati locali che dovranno invigilare sull' esecuzione dei lavori nel territorio del rispettivo Comune, prescegliendo quelle persone che con zelo affatto speciale possano adompire ad un nuovo ramo di servizio reale e d' interesse pubblico di tanta importanza.

7. Le somme approvate saranno liberate dai Ricevitori generali, o dai Cassieri delle opere pubbliche Provinciali in virtù dei successivi mandati dell' Intendente.

8. La Deputazione sotto la propria risponsabilità nominerà un pagatore, al quale dal Ricevitore Generale o dal Cassiere Provinciale si libereranno le somme in corrispondenza dei mandati dell'Intendente, per pagare i lavoratori sul luogo del travaglio. La Deputazione quindi è in dritto di esigere dal pagatore una sicurtà in corrispondenza delle somme che gli si libereranno.

9. L' Intendente si metterà di concerto col Ricevitore Generale o col Cassiere Provinciale per tutte le facilitazioni che possano aver luogo, affinchè i pagamenti si eseguissero in vicinanza del travaglio, onde evitare il trasporto del danaro da' siti distanti.

10. Riguardo alle opere Comunali i Deputati locali saranno nominati dal Decurionato, ed il Sindaco farà i mandati di pagamento sul Cassiere Comunale al quale resta affidato il disimpegno di pagatore.

11. In corrispondenza delle somme da pagarsi e delle circostanze locali la Deputazione stabilirà la gratificazione giornaliera da retribuirsi al pagatore durante l'esecuzione de' lavori. Tanto la nomina del pagatore, quanto la gratificazione da accordarglisi deve essere approvata dall'Intendente.

12. Se i proprietarî interessati contribuiscano per rate alla spesa di un'opera a carico della Real Tesoreria o dei fondi Provinciali o Comunali, le rate anzidette s'introiteranno dal Ricevitor Generale o dal Cassiere Provinciale o Comunale, e si libereranno i pagamenti secondo le norme prescritte per le opere Regie, o Provinciali, o Comunali.

13. Qualora le opere si eseguano interamente a carico dei proprietarî interessati, l'Intendente proporrà al Ministro degli Affari Interni il metodo da eseguirsi per l'amministrazione, in conformità delle norme stabilite in questo Regolamento.

14. La nomina dei pagatori sarà con preferenza accordata a' Ricevitori Generali o a' Cassieri Provinciali, quante volte se ne rendano mallevadori. La gratificazione giornaliera da assegnarglisi sarà stabilita dalla Deputazione. Anche in questi casi è attribuita all'Intendente l'approvazione della nomina del pagatore e della gratificazione.

15. L'Ingegnere, cui si appartiene la direzione dei lavori, deve nominare i soprastanti, ed i capi d'opera, i quali debbono avere l'abilità necessaria e la pratica del mestiere per far eseguire con esattezza i lavori. L'Ingegnere proporrà all'Intendente o al Sottintendente del distretto, se si tratta di opere comunali, la mercede giornaliera dei soprastanti e capi d'opera in corrispondenza della loro abilità.

16. In corrispondenza dei fondi disponibili e dell'estensione dei lavori da eseguirsi, l'Ingegnere alla fine di ogni settimana stabilirà il numero dei travagliatori da impiegarsi nel corso della settimana seguente. Essi saranno classificati per mestieri, come tagliamonti, muratori, zappatori, vangatori, e donne e garzoni da adoperarsi nei trasporti a schiena. Chiederà inoltre i carri o carretti e gli animali da soma da impiegarsi ne' lunghi trasporti. Qualora non riesca ai soprastanti e capi d'opera il trovare travagliatori, i Deputati locali mettendosi di accordo coi Sindaci dei Comuni vicini faranno ricerca dei travagliatori. L'Ingegnere di concerto coi Deputati locali stabilirà la mercede da pagarsi ad ogni classe di operarî, e quella per gli animali da soma, e pei carri e carretti.

17. Pei tagliamenti di rocce, pei muri a secco, per le piccole fabbriche, per le piantagioni, e pei trasporti delle pietre e del brecciame, l'Ingegnere di concerto coi Deputati locali potrà stabilire dei cottimi; purchè l'importo almeno sia di un quinto minore dei prezzi che si sono pagati per appalto in circostanze simili.

18. Ove si presenti un numero di travagliatori maggiore di quello richiesto, l'Ingegnere potrà ammetterne un'aumento nei lavori, purchè vi possano essere adoperati senza produrre confusione.

19. I travagliatori debbono presentarsi al travaglio co' rispettivi strumenti o utensili co' quali debbono eseguire i lavori. Così i tagliamonti debbono portare con se tutti gli strumenti opportuni alla qualità delle rocce da tagliarsi, i zappatori la zappa, i vangatori la vanga, e le donne ed i garzoni da adoperarsi nei trasporti a schiena i cofani e cesti opportuni.

20. Gli strumenti, utensili ed apparecchi di cui non sogliono fare uso i travagliatori, si acquisteranno a carico dell'opera quando sieno necessari per l'esecuzione dei lavori. Tali per esempio sarebbero i zappapicchi per cavare il brecciame, o le concrezioni di terre brecciose; i pali e le zappe di ferro per distaccare le rocce, le mazze di ferro per rompere i macigni. In questi casi l'Ingegnere di concerto coi Deputati locali ne disporrà l'acquisto e ne stabilirà il prezzo.

21. La spesa sarà documentata da uno statino munito della firma dell'Ingegnere e de'Deputati locali, nel quale sieno indicati gli oggetti acquistati, il loro uso ed il prezzo convenuto o quello stabilito nell'atto dell'acquisto. Il soprastante o capo d'opera, che prende in consegnazione gli oggetti e ne rimane risponsabile, dichiarerà di essergli stati consegnati. Colui che ha venduto gli oggetti nel riceverne il pagamento dal pagatore, vi apporrà la dichiarazione di esserne stato soddisfatto. Il soprastante ed il Deputato locale che saranno presenti al pagamento vi aggiungeranno la loro firma. Lo statino simile che si deve rimettere all'Ingegnere sarà munito delle medesime firme.

22. Allorchè saranno limitati i fondi disponibili, o l'andamento dei lavori richiegga un minor numero di travagliatori, l'Ingegnere ne farà congedare una porzione. I capi d'opera, o soprastanti ed i Deputati locali indicheranno i travagliatori i più laboriosi che meritano preferenza, per essere conservati nei lavori.

23. L'ora in cui si deve metter mano al lavoro, quella in cui deve cessare, ed il tempo di riposo saranno stabiliti dall'Ingegnere di concerto coi Deputati locali.

24. Nei giorni piovosi secondo che si è travagliato i Deputati locali stabiliranno quanto debba dedursi dalla mercede giornaliera.

25. Il soprastante ogni mattina scriverà in un registro giornale il nome dei travagliatori presenti al lavoro classificati per mestiere, indicando in una colonna la mercede giornaliera fissata dai Deputati locali secondo le norme generali stabilite dall'Ingegnere. Similmente si noteranno col nome dei conduttori, i carri, i carretti e gli animali da soma adoperati nei trasporti.

26. I Deputati locali hanno l'obbligo di verificare il registro e di apporvi la loro firma. Il soprastante formerà in corrispondenza del registro uno stato conforme in due esemplari firmati anche dai Deputati locali, dei quali uno si consegnerà al pagatore per documento del pagamento eseguito, e l'altro all'Ingegnere per poter formare il conto morale che darà dei lavori.

27. I Deputati locali e l'Ingegnere invigileranno che i travagliatori notati nel registro giornale prestino regolarmente la loro opera durante la giornata. Qualora un travagliatore, senza ragionevole motivo e senza aver chiesta la debita permissione, si allontani dal travaglio in pena perderà la mercede della giornata. Nel caso che una tal mancanza non sia stata avvertita dal soprastante o dal capo d'opera che dovea averne l'immediata vigilanza, il soprastante o il capo d'opera sarà punito colla perdita della mercede di una giornata. Per le anzidette mancanze il Deputato locale o l'Ingegnere che infliggerà la pena della perdita della giornata, ne farà nota nel registro giornale, e nei due stati che si passeranno al pagatore ed all'Ingegnere.

28. Similmente l' Ingegnere ed i Deputati locali invigileranno che i carri, i carretti e gli animali da soma prendano il carico regolare e facciano nella giornata il determinato numero di trasporti. Essi puniranno colla perdita della mercede di una giornata i conduttori manchevoli, ed il soprastante o il capo d'opera che avendone l' immediata vigilanza avrà trascurato d' impedire una tal mancanza e di farne rapporto.

29. L' Ingegnere che è incaricato della direzione locale e della condotta dei lavori avrà la facoltà di licenziare dal travaglio qualunque soprastante, capo d' opera, artefice, o travagliatore, qualunque conduttore di carro-carretto o animale da soma che non adempia i suoi ordini, o si mostri neghittoso nel lavoro, o commette il menomo disord ne.

30. Ogni sera si farà tenere al pagatore lo stato dei travagliatori che han lavorato nella giornata, per farne il pagamento nel giorno seguente.

A tal oggetto egli si porterà nel sito dei lavori; ed in presenza del soprastante e di uno o più deputati locali pagherà la mercede a ciascun travagliatore, e ad ogni conduttore di carro, o carretto, o animale da somà. Eseguito il pagamento, a piè dello stato il soprastante ed i Deputati locali dichiareranno di essersi eseguito il pagamento in conformità del medesimo. Una simile dichiarazione unita a quella del pagatore di aver eseguito in conformità il pagamento si apporrà allo stato da rimettersi all' Ingegnere. Oltre di questi due stati nominativi dei lavoratori ove si richieggano altre copie in appoggio dei conti vi si supplirà coi riassunti degli stati medesimi.

31. L'Ingegnere ed i Deputati locali invigileranno che il pagatore esegua esattamente i pagamenti in conformità dello stato rimessogli. L' Intendente ed il Sottintendento nel rispettivo Distretto, tanto direttamente, quanto coi mezzi che sono in loro potere, eserciteranno la medesima vigilanza.

32. Relativamente ai cottimi a misura che ne procederà l' esecuzione l'Ingegnere coll' assistenza dei Deputati locali ne farà lo scandaglio, indicando la somma che si può liberare a conto. Il soprastante nel suo registro farà menzione dello scandaglio notandone l' importo. Un'esemplare dello scandaglio medesimo firmato dall'Ingegnere e dai Deputati locali si darà al padrone ed un'altro si riterrà dall' Ingegnere. Il soprastante i Deputati locali ed il pagatore dichiareranno in piè del medesimo di essersi eseguito il pagamento.

33. Terminato il lavoro che formava l' oggetto del cottimo l' Ingegnere coll' assistenza dei Deputati locali ne farà la misura deducendo dall' importo le somme liberate a conto. Come si è indicato per gli scandagli, un' esemplare della misura si rimetterà al pagatore ed un' altro si conserverà dall' Ingegnere.

34. Secondo che saranno considerabili le somme che si libereranno al pagatore in forza dei mandati dell' Intendente, costui disporrà che il pagatore gliene rimetta il conto alla fine di ogni settimana o di quindici giorni o del mese. Egli presenterà un quadro degli esiti giornalieri in corrispondenza degli stati, degli scandagli e delle misure dei cottimi, inserendo tali documenti per giustificazione degli esiti, che saranno contrapposti agl' introiti fatti in virtù dei mandati. Secondo gli stessi periodi il Ricevitore generale o il Cassiere provinciale rimetterà all' Intendente lo stato delle somme liberate al pagatore in virtù dei corrispondenti mandati.

55. L' Intendente farà verificare tali conti dalla Deputazione delle opere pubbliche, e quindi li riunirà nel conto generale che deve dare alla fine dell' anno secondo le norme in vigore.

56. Riguardo alle opere comunali il conto compilato nel modo indicato dal pagatore si rimetterà al Sindaco, per darne il conto generale alla fine dell' anno.

57. Alla fine di ogni mese l' Ingegnere incaricato della direzione locale dei lavori rimetterà all'Ingegnere in capo un rapporto relativo alla situazione dei lavori accompagnato da un quadro, che presenti il conto sommario delle spese fatte nel corso del mese. L'Ingegnere in capo dopo di averne fatto l'esame spedirà alla Direzione generale ed all' Intendente un simile rapporto, provocando tutti quei provvedimenti che giudicherà opportuni pel miglior andamento dei lavori.

58. Terminati i lavori, l'Ingegnere coll' assistenza dei Deputati locali ne formerà una misura descrittiva, nella quale saranno indicate tutte le dimensioni delle diverse opere per servir di base ad un processo verbale di consegnazione. Compilerà nel tempo stesso un conto generale, nel quale saranno classificate le diverse spese, secondo gli stati dei pagamenti giornalieri. La misura sarà verificata dall' Ingegnere in capo che la sottoscriverà e la rimetterà alla Direzione generale per conservarsi nell' archivio, e ne riterrà presso di se la minuta. Il conto generale sarà formato in tre esemplari de' quali uno si rimetterà alla Direzione generale, il secondo si spedirà all' Intendente, ed il terzo si conserverà dall' Ingegnere in capo.

59. L' Intendente ed il Sottintendente nel rispettivo Distretto con tutti i mezzi che sono in loro potere faciliteranno l' esecuzione dei lavori in economia, e spianeranno le difficoltà che si possono incontrare. Nel tempo stesso invigileranno che nei travagli non avvengano disordini di qualsivoglia natura e daranno gli opportuni provvedimenti.

In tutti i casi non preveduti dal presente regolamento gl' Intendenti si metteranno di accordo colla Direzione Generale per l' adozione dei provvedimenti opportuni. Qualora la Direzione Generale non approvi gli spedienti proposti; o qualora quelli sieno di mollo rilievo, essa ne provocherà la superiore decisioue per mezzo del Ministro delle Finanze, o degli Affari Interni.

40. Qualora di un' opera non sia stata stabilita la traccia nè aperto il tracciolino, la Direzione Generale destinerà l' Ingegnere che deve eseguire tale operazione, facendogli tenere le particolari istruzioni. Nel tempo stesso provocherà dal Ministro delle Finanze, o da quello degli Affari Interni gli ordini affinchè sieno poste a disposizione dell' Intendente le somme bisognevoli. Secondo le richieste che gliene farà l'Ingegnere incaricato, l'Intendente con mandati farà liberare dal Ricevitore Generale o dal Cassiere Provinciale le somme bisognevoli ai Cassieri de'Comuni, nei cui territori si deve aprire il tracciolino.

41. Quante volte la spesa bisognevole non sia considerabile, il capo d' opera che presceglierà l' Ingegnere per l' apertura del tracciolino, farà il notamento giornaliero delle spese, che sarà firmato dall' Ingegnere. In piedi del notamento il capo d' opera dichiarerà di averne ricevuto l'importo.

42. Eseguita l' apertura del tracciolino, l' Ingegnere rimetterà all'Intendente il conto delle spese fatte, alle quali serviranno di documento i

notamenti del capo d'opera conformi a quelli presentati dai Cassieri Comunali.

43. Ove si tratti dell' apertura di un tracciolino di molta lunghezza e per le difficoltà del terreno si richieggano complicate operazioni onde prescegliere il più convenevolo andamento, l' Intendente potrà far nominare un pagatore ed i Deputati locali. In questi casi i pagamenti si faranno e giustificheranno colle norme prescritte pei lavori in economia.

44. Aperto il tracciolino la Direzione Generale destinerà un'Ingegnere di grado superiore, un' Ispettore, o Ispettor Generale per farne la verificazione. L' Intendente dal suo canto nominerà un Deputato per assistere il Verificatore nelle controversie, che si eleveranno intorno ai fondi da occuparsi. Il Verificatore ed il Deputato tenendo presenti i reclami ed esaminando le circostanze locali sotto i diversi rapporti, stabiliranno definitivamente l' andamento del tracciolino, e nel processo verbale che compileranno esporranno con precisione le considerazioni che ne hanno determinato la scelta.

45. Ove il Verificatore ed il Deputato non sieno di accordo sulla determinazione dell' andamento, ne sarà commesso l' esame al Consiglio di Acque e Strade. Il parere di questo Collegio sarà rassegnato al Ministro delle Finanze o degli Affari Interni per la Suprema Decisione.

46. In un paese montuoso e solcato da numerosi borroni e torrenti, come è generalmente il suolo del nostro Regno, la parte la più importante dell' arte consiste nella scelta della traccia di una strada. Indipendentemente dai difetti parziali, un'andamento senza essere più comodo di un' altro potrebbe costare una spesa doppia a cagion dei gran tagliamenti e delle grandi fabbriche. Anche spesso le difficoltà naturali non possono essere superate dalle opere dell'arte, e dopo costosi tentativi è forza abbandonare un' andamento, che dapprima non conveniva sceglicre. Essendo di tanta Importanza la scelta di una traccia, gl'Ingegneri incaricati, gl'Ingegneri in capo, e gl' Ispettori ed Ispettori Generali, che sono destinati a farne la verificazione non debbono risparmiar cure, fatiche ed industria nella ricerca dell'andamento il più convenevole. D'altronde nella direzione de' lavori essendo tale scelta il principal merito, ch'è frutto dell' abilità, dell'indefesso zelo e delle più assidue e laboriose fatiche, gl'Ingegneri di grado superiore, e gl' Ispettori ed Ispettori Generali che sono incaricati della verificazione di una traccia debbono farne rilevare il pregio e le difficoltà superato per l' industria e sagacità dell' Ingegnere.

47. Nei tagliamenti dolle rocce e nei cavamenti o riempimenti di terra ogni eccesso nello dimensioni necessarie ed ogni difetto nelle pendenze, apportano un' aumento di spesa che tal volta fa raddoppiare quelle progettate. In tali lavori inoltre, l'ordine, la buona distribuzione dei travagliatori, in modo che non si molestino scambievolmente, e non perdano tempo, e l'assidua vigilanza affinchè i travagliatori eseguano con precisione i lavori assegnati, apportano un considerabile risparmio. L' abilità, la diligenza, e l'assidue cure di un Ingegnere nella condotta dei lavori non si possono valutare se non se coll'esame delle opere eseguite e per visto si risultamenti nel risparmio della spesa. Trattandosi poi di lavori in economia, all'Ingegnere si appartiene il dispiegare quella industria e vigilanza che sogliono adoperare gli appaltatori pel proprio interesse.

48. Se dunque per la buona scelta della traccia, per l'esattezza delle precise dimensioni nei tagliamenti, cavamenti e riempimenti, e per la diligente condotta dei lavori una strada può costare la metà di quanto importerebbe, senza tali cure, ragion vuole che gl'Ingegneri facciano tutt'i loro sforzi per conseguire così speciosi risultamenti. Gl'Ingegneri di grado superiore, gl'Ispettori, e gl'Ispettori Generali mentre co'loro lumi e colla loro sperienza debbono rettificare e migliorare le tracce ed i metodi di esecuzioni, debbono con ragionati rapporti far rilevare il merito degl'Ingegneri nella direzione e condotta dei lavori ed il risultamento di risparmio che si sono conseguiti. La Direzione Generale dal suo canto farà rapporto al Ministro delle Finanze e degli Interni sul merito distinto degl'Ingegneri e degl'Ispettori ed Ispettori Generali, e su i risultamenti che se ne sono ottenuti per impetrare le Sovrane rimunerazioni.

L'interesse del 5 per cento sulle somme dovute a' proprietarî pe' danni recati loro dalle opere pubbliche, deve calcolarsi dal giorno dell'occupazione, ossia dal giorno che il proprietario ha cessato di percepire il frutto sino a quello dell'effettivo pagamento, non contenendo il Real Rescritto degli 8 Gennaio 1828 che una dichiarazione del dritto de' proprietarî.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 Febbraio 1832.

Con Real Rescritto degli 8 Gennaio 1828, comunicato dal Ministero, e Real Segreteria di Stato delle Finanze, S. M. prescrisse che nelle liquidazioni che da quell'epoca in poi venivano fatte delle somme dovute a' proprietarî pe' danni recati loro dalle pubbliche opere si dovesse tener conto a favore de' medesimi dell' interesse del 5 per 100 a contare dal dì dell' occupazione, ossia dal giorno che il proprietario ha cessato di percepire il frutto sino a quello dell' effettivo pagamento. Si è dubitato, se questa Sovrana determinazione emanata dalla somma saggezza, e giustizia del Re N. S., dovesse abbracciare solamente le opere fatte dalla sua pubblicazione in poi, o pure dovesse estendersi anche a quelle fatte anteriormente. Ora sia che si voglia ricorrere a' principî della giustizia universale, sia che si vogliano applicare le regole positive contenute nell'art. 470 delle leggi civili, in cui è detto che nessuno può essere astretto a cedere una sua proprietà se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta, e preventiva indennità; egli è evidente che se talvolta l'Amministrazione pubblica per impero delle circostanze non può far precedere l'indennità all'occupazione del fondo, o al danno che vi cagiona, non debbono perciò i proprietarî essere privati della rendita perduta su di uno stabile, spesso ceduto a loro malgrado. Da queste considerazioni di giustizia risulta che l'enunciato Real Rescritto non contenendo che una dichiarazione del diritto de' proprietarî, nascente dal citato articolo 470 delle leggi, dev' essere applicato anche ai danni, ed alle occupazioni avvenute per le opere fatte precedentemente alla

sua pubblicazione: quindi qualora nel processo verbale di apprezzo non si fosse indicata la rendita perduta dal proprietario del fondo, se gli deve liquidare alla stabilita ragione del 5 per 100, e pagare dal giorno dell'occupazione, o del danno cagionato sino all' epoca dell' effettivo pagamento. Se poi nel processo verbale si fosse calcolata la rendita perduta, dev' essere questa compensata. Con queste regole consoni all' equità, ed alla giustizia, Ella procederà ne' casi di cui si tratta.

Decreto che proibisce di sequestrarsi ad istanza de' privati le somme dovute dalle diverse Amministrazioni dello Stato agli appaltatori delle opere pubbliche.

Napoli 2 aprile 1832.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Veduto il Real decreto del dì primo di novembre 1819, che stabilisce i casi di sequestrabilità, per parte de' privati, delle somme dovute ai maestri di posta dell' Amministrazione generale di questo ramo;

Veduto l' altro Real decreto de' 14 di maggio 1822, che determina i casi di sequestrabilità delle somme dovute dalla pubblica Amministrazione agli appaltatori delle opere pubbliche;

Volendo rimuovere ogni ostacolo, che con siffatti sequestri potrebbe frapporsi alla esecuzione de' lavori per opere pubbliche, o all' adempimento delle obbligazioni dagli appaltatori contratte pe' diversi servizî dello Stato generalmente parlando;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di stato delle Finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le somme dovute dalle diverse Amministrazioni dello Stato generalmente parlando, e con ispecialità dalle varie dipendenze finanziere agli appaltatori di opere pubbliche, o di ogni altro pubblico servizio, non potranno per qualunque causa sequestrarsi ad istanza dei privati durante l' appalto.

2. Allorchè il contratto d' appalto sarà compiuto, ancorchè questo fosse rinnovato, le somme dovute agli appaltatori per le obbligazioni già adempiute in forza del contratto precedente, potranno essere sequestrate.

3. Le disposizioni de' precedenti articoli sono applicabili soltanto a' contratti che saranno stipulati posteriormente alla pubblicazione del presente pecreto.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, e tutti gli altri nostri Ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Patti, e condizioni che debbono servire di base ai contratti di mantenimento delle Strade Regie.

MINISTERO DELLE FINANZE

Napoli 10 Ottobre 1832.

Essendosi rassegnato al Re N. S. il regolamento di cui il Consiglio d'Ingegneri di acque e strade ha compilato il progetto circa i patti e le condizioni che deggiono servire di base ai contratti di mantenimento delle strade Regie, Sua Maestà, D. G., nell'ordinario Consiglio di Stato dei 6 del corrente mese si è degnata di approvarlo.

Nel Real Nome le comunico tal Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per lo adempimento.

Patti e condizioni regolamentarie pe' contratti di mantenimento delle Regie Strade.

TITOLO. I.

Dell'oggetto e del periodo dell'appalto.

Art. 1. L'oggetto di un appalto di manutenzione di strada è quello di conservare la strada medesima in tutt'i tempi a comodissimo passaggio e nel perfetto stato di consegnazione, e così restituirla al termine del periodo convenuto. Per conseguire questo fine l'appaltatore dee, non solo custodire tutte le parti della strada che gli sono consegnate, ma dee fornire tutto quel materiale ed eseguire tutti que'lavori che sono necessari per supplire al consumo ordinario del commercio ed agli effetti delle meteore e di altre cause straordinarie. Le obbligazioni che emergono da questi doveri principali saran meglio distinte ne'titoli seguenti.

2. Il periodo degli appalti di manutenzione non sarà mai maggiore di sei anni, nè minore di quattro, decorrendi dal giorno della consegnazione della strada fatta all'appaltatore. Quante volte però questo atto a causa della lunghezza della strada non potesse seguire nello stesso giorno, il principio del periodo convenuto sarà fissato dal giorno medio tra il primo e l'ultimo di quelli ne'quali la suddetta consegnazione si esegue.

TITOLO II.

Della consegnazione della Strada.

3. La consegnazione della strada dee aver luogo nella prima stagione opportuna dopo la stipulazione del contratto. Le stagioni opportune per le consegne sono i mesi di aprile e maggio, e da' 15 settembre a' 15 novembre.

4. La consegnazione della strada concernendo direttamente gl' interessi dell' antico e nuovo appaltatore, l' Ingegnere, che presederà a tale atto, dee risguardarsi rispetto all' appaltatore come perito, cui compete il definire e calcolare i difetti e le mancanze, e valutarne il prezzo. Rispetto poi all' Amministrazione l' Ingegnere medesimo dee riputarsi como fiscale destinato ad invigilare nell' interesse della stessa Amministrazione.

5. Laddove nel giorno stabilito dalla Direzione generale per la consegna, o nei susseguenti per la continuazione, gli Appaltatori non si presentino, o non si facciano legalmente rappresentare, la Direzion Generale avrà la facoltà di domandare all' Intendente della Provincia la destinazione di un perito, che di ufficio rappresenti in tutti gli atti l' appaltatore manchevole; ed a carico di costui sarà la ricompensa da darsi a tal perito, la quale sarà definita dalla Direzione Generale.

6. Siccome gl' interessati difficilmente sogliono convenire intorno alla descrizione dello stato della strada, ed alla determinazione dei difetti e delle mancanze, promovendo di leggieri quistioni ed altercazioni; così, nell' incominciamento della consegnazione di una strada, l' antico e il nuovo appaltatore saranno obbligati di eleggere di comune accordo ed a spese comuni un arbitro inappellabile che deciderà di tali quistioni. Nel caso che eglino non convengano sulla scelta dell' arbitro, sarà questo nominato dall' Intendente sulla richiesta che ne farà l' Ingegnere incaricato.

7. Con la precedente consegnazione alla mano l' Ingegnere, assistito dagli appaltatori e dall' arbitro, procederà alla verificazione di tutte le diverse opere della strada. Relativamente al capostrada, che costituisce l' oggetto il più importante, vi si faranno delle sezioni trasversali; e per determinare la spessezza compensata si misureranno cinque altezze, una nel mezzo, due verso l' estremità, e due altre nelle parti intermedie.

Queste sezioni debbono essere equidistanti tra loro, e la distanza sarà determinata dall' arbitro coll' approvazione dell' Ingegnere. L' arbitro farà pulir bene dal fango e dalla polvere il sito dove si dee fare il saggio, ed egli medesimo prenderà le altezze in presenza dell' Ingegnere, il quale poi segnando in un libretto le sezioni, vi apporrà le corrispondenti altezze. Nel libretto medesimo si descriverà lo stato de' fossi, de' passeggiatoi, delle fabbriche e delle altre opere, e se ne noteranno i difetti e le mancanze con le corrispondenti dimensioni.

8. Derminato il lavoro della giornata, i due appaltatori, e l' arbitro firmeranno foglio per foglio insieme coll' Ingegnere quella parte della consegnazione eseguita che sarà stata trascritta nel libretto. Questi elementi di fatto così stabiliti formeranno stato, e non potranno essere impugnati.

9. Quante volte nell' eseguirsi la consegnazione l' Ingegnere sospet-

tasse che gli appaltatori anzidetti siansi messi di accordo, perchè le mancanze ed i difetti della strada comparissero di un valore maggiore di quello che effettivamente sono, e si scorgesse che l'arbitro non adempie al proprio officio colla debita imparzialità, cosicchè ne risulti danno per gli interessi dell'Amministrazione, rimane nella sua facoltà di far sospendere la consegnazione, e farne rapporto alla Direzione Generale, la quale mettendosi di concerto coll'Intendente della Provincia, prenderà gli opportuni espedienti per impedire tali frodi.

10. In riguardo a quegli ammanimenti di brecciame che per obbligo debbono trovarsi sulla strada pel gionaliero mantenimento, come in appresso si dirà, l'appaltatore novello deve prendersene la consegna dall'antico. Il prezzo del brecciame verrà fissato dall'arbitro, esaminando egli prima le cave dalle quali si è estratto, e le lunghezze de' trasporti. Di un tal prezzo si terrà conto in favore del primo appaltatore.

11. Qualora nella consegnazione della strada si trovassero in essa mancanze imputabili al vecchio appaltatore, queste saran sempre rimesse dal nuovo sugli averi del vecchio, salvo qualche caso straordinario in cui diversamente si credesse dalla Direzione generale. A tale oggetto l'Ingegnere incaricato, sugli elementi che sono stati stabiliti nel libretto della consegnazione, ne farà il calcolo, e la valutazione; ed il Consiglio di acque e strade, esaminando l'uno e l'altra, e discutendo i rilievi dell'antico e del novello appaltatore, ne stabilirà la definitiva liquidazione, alla quale, dopo l'approvazione del Direttore generale, il vecchio ed il nuovo appaltatore sono obbligati di stare come a giudizio di arbitro inappellabile.

12. Nel caso che la superficie del capostrada si trovi sfigurata in modo che non possa essere convenevolmente rimessa colla nuova copertura, e col risarcimento generale, l'Ingegnere valuterà le spese occorrenti da darsi in compensazione al nuovo appaltatore, il quale dovrà subito restituire in perfetto stato la superficie del capostrada.

TITOLO III.

Degli obblighi dell' appaltatore.

13. Il capostrada, costituendo la parte principale ed essenziale della strada, debb' esser mantenuto colla massima cura, affinchè in tutte le stagioni dell'anno il traffico non vi sperimenti incomodo nè ritardo. A tal oggetto la sua superficie dev' essere perfettamente spianata e configurata secondo la sua regolare forma convessa, in modo che le ruote vi si dispieghino sdrucciolando e non già saltellando, e le acque piovane abbiano un facile scolo ne' fossi senza rimanere stagnanti in alcun sito della strada. Le rotaie, le buche, o le parte concave, le prominenze, le grosse pietre sporgenti il fango nel tempo di piogge e la polvere in tempo asciutto, si debbono risguardare come gravi contravvenzioni agli obblighi dell' appalto, poichè in fatti cagionano di necessità gravissimo incomodo e ritardo al cammino.

14. Il buon mantenimento del capostrada dipendendo dalla buona qualità del brecciame, debb' esser questo bene espurgato dalle parti terrose, ed avere le dimensioni prescritte dai regolamenti, cioè dee passare a traverso di un' anello di ferro del diametro di 17 centesimi di palmo. Que-

ste condizioni debbono riguardarsi come essenziali per conseguire che il brecciame si consolidi bene; e che formi una specie di lastrico comodo pel trafico, perchè le ruote nel dispiegarsi soffrano minor attrito, e le vetture potendo esser caricate di un peso maggiore, siano men soggette a danni. A tal oggetto debb'esser obbligo dell'appaltatore di purgar bene, prima che si trasporti sulla strada il brecciame che s'estrarrà dai torrenti o dalle cave indicate nella consegnazione, e nelle cave medesime egli dovrà far ridurre alla debita grandezza di brecciame le pietre grosse, facendosi uso di martelli, e non già di grosse mazze di ferro. Tanto il suddetto purgamento, quanto la rompitura delle pietre e la riduzione del brecciame, non dà alcun dritto all' appaltatore per qualsivoglia compensazione.

15. Nel caso che l' appaltatore si avvegga che le cave siano esaurite, e non somministrino più brecciame di buona qualità, sarà sua cura di cercare nuove cave in surrogazione. Ma prima di poterne far uso, dee riceverne l' approvazione dalla Direzione generale, la quale la darà quando sia stata assicurata dall' Ingegnere incaricato di accordo alla Deputazione, che la cava somministri brecciame di buona qualità.

16. Nell' assegnazione di una nuova cava che resterà addetta al servizio della strada, la Direzione generale farà procedere all' apprezzo de' danni che si cagionano al possessore del fondo, sì per l' occupazione del suolo che si destina ad uso di cava, come pel trasporto del brecciame, quando non vi sia strada vicinale. Il valore di sì fatti danni si pagherà a carico dell'Amministrazione. Ma l' appaltatore non avrà dritto a compensazione per l' apertura della cava, o per la maggior lunghezza del trasporto, come del pari non si farà deduzione dallo estaglio se una sì fatta lunghezza risultasse minore.

17. Dovendosi mantenere in tutte le stagioni dell' anno la strada nel perfetto stato della consegnazione, la spessezza ossia altezza del masso del capostrada dev' esser sempre quella descritta nella consegnazione per tutta la lunghezza del capostrada medesimo, e non si ammetterà compensamento tra l' eccesso della spessezza di un tratto ed il difetto di un' altro. Sarà tollerato un tal compensamento tra i diversi punti di ogni tratto di 500 palmi, purchè la differenza in altezza non oltrepassi 5/100 di palmo.

18. Affin di supplirsi al consumo del brecciame, e di conservarsi la strada sempre nel perfetto stato della consegnazione, sarà obbligo dell' appaltatore di eseguire nel mese di ottobre una covertura generale proporzionata al bisogno della strada, e nel mese di marzo ed aprile un risarcimento generale. Oltre a quest'obbligo avrà anche quello di fare accuratamente con minuto brecciame tutti quei risarcimenti giornalieri che sono necessarî per conservare la strada a comodo passaggio ed in perfetto stato di consegnazione.

19. Previa la permissione della Direzione generale potrà l' appaltatore eseguire una copertura generale di tale spessezza che lo dispensi di farla per due o tre anni successivi, riserbandosi di conservare la configurazione e lo spianamento con risarcimenti generali e giornalieri. Facendosi una copertura di molta spessezza, l' appaltatore dee badare alla pronta consolidazione, per non rendere per lungo tempo incomodo il traffico. Ove quella oltrepassi la spessezza di 3/10 di palmo, si eseguirà in due volte per la metà della larghezza del capostrada, e si distenderà la seconda porzione allorchè la prima si sia in certo modo consolidata.

20. Per potersi eseguire una copertura generale nel mese di ottobre, l'appaltatore sarà tenuto di far trovare approntata verso la fine di settembre la quantità bisognevole di brecciame. Del pari nel mese di marzo deve ammanirsi il brecciame necessario per un generale risarcimento da eseguirsi in aprile. In fine per potersi eseguire i giornalieri risarcimenti, dee tenersi in tutt' i tempi nella strada una competente provvisione di brecciame minuto, che si dee continuamente supplire a mano a mano che se ne farà consumo. I depositi del brecciame non debbono mai ingombrare il capostrada, debbono esser fatti di figura prismatica la cui base non oltrepassi quattro palmi di larghezza, e debbono essere situati lungo un solo passeggiatoio. Trovandosi dei depositi di brecciame che occupino anche la sola guida del capostrada, l'appaltatore incorrerà nella multa di ducato uno per ogni cumolo.

21. Non si procederà alla formazione della copertura e dei risarcimenti generali, se prima l'Ingegnere incaricato non abbia verificato che il brecciame sia della qualità prescritta, e che sia tolto dal capostrada tutto il fango o tutta la parte triturata e ridotta in polvere. Affinchè poi si assicuri la rigorosa osservanza del nettamento di tutto il fango e di tutta la polvere, l'appaltatore dee prima eseguire un generale risarcimento del capostrada già nettato scrupolosamente, e dopo la verificazione di tal risarcimento l'Ingegnere darà l'ordine di spargersi la nuova copertura. La trasgressione di questi obblighi darà alla Direzione Generale il dritto di fare scomporre il Capostrada, ed emendarne tutt' i difetti, a spese dell'appaltatore.

22. Dopo che l'appaltatore avrà eseguita la copertura o i risarcimenti, l'Ingegnere incaricato ha l'obbligo di verificare che non sieno eccedenti le dimensioni prescritte per la grandezza del brecciame, che non vi sieno le così dette sbrecciature grandi o piccole sotto qualsivoglia pretesto, e che non si trovi mescolata terra o fango nel capostrada. In riguardo alle pietre grosse, esse saranno svelte a spese dell'appaltatore, ed oltre a ciò gli sarà inflitta una multa di ducati dieci per ogni cofano di pietre grosse, che si estraggono da un tratto del capostrada che abbia la superficie di venti pertiche quadrate. Rispetto alle sbrecciature ed al miscuglio di terra o fango nel capostrada, la Direzione Generale avrà il dritto di fare svellere la covertura che abbia tali difetti, e costruire la nuova con ottimo brecciame, a danno e spese dell'appaltatore, al quale inoltre sarà inflitta una multa di ducati 10 per ogni dieci pertiche quadrate di copertura avente tali difetti.

23. Oltre all'obbligo che ha l'appaltatore di sgombrare dal capostrada tutto il fango prima di eseguire le coperture ed i risarcimenti generali, a sue spese in ogni tempo dee far togliere quello che vi si forma successivamente. Il fango sarà accumulato nei passeggiatoi, e tosto che sarà asciutto, si spargerà nei fondi adjacenti in modo ed in tempo che non cagioni danno alle coltivazioni esistenti. Lo stesso si farà della polvere di cui si è parlato nell'articolo 21. Nel caso di trasgressione a questi obblighi la Direzione Generale farà togliere il fango o la polvere, a danno e spese dell'appaltatore.

24. Si esigerà con maggior rigore lo sgombramento del fango nei siti ove si eseguono i risarcimenti, affinchè non resti viziato il masso del

capostrada. Nel caso di trasgressione, a danno e spese dell' appaltatore sarà scomposta la parte difettosa del capostrada, e sarà rifatta con brecciame di buona qualità. Oltre a ciò sarà inflitta una multa di ducati dieci per ogni dieci pertiche quadrate della copertura così viziata.

25. Del pari a danno e spese dell' appaltatore saranno risarcite e spianate le rotaie che hanno luogo quando la strada non sia mantenuta con diligenza, e non si trovi sgombrata dal fango. Oltre a ciò per ogni palmi cento di rotaie sarà inflitta una multa di carlini dieci se quella oltrepasserà la profondità di 15 centesimi di palmo, e sarà aumentata di carlini dieci per ogni decimo di palmo di maggior profondità.

26. Qualora l' Ingegnere incaricato, che verso il principio di aprile e di ottobre deve portarsi a verificare l' ammanimento del brecciame necessario per le coverture e pe' risarcimenti generali, non ne trovi approntata la quantità che giudica sufficiente al bisogno della strada, egli per mezzo delle pruove rileverà la spessezza del capostrada, e calcolerà la quantità del brecciame bisognevole, affinchè dopo la covertura, o il risarcimento, il capostrada abbia la spessezza di 5/100 di palmo di più di quella consegnata, per supplire al consumo di sei mesi. Se la quantità ammanita sia di un terzo minore di quella calcolata, l' appaltatore incorrerà in una multa non minore del decimo, nè maggiore della metà del valore del brecciame mancante. Del pari incorrerà in una simile multa qualora in qualsivoglia tempo l' Ingegnere incaricato verificasse che sulla strada non vi sia la metà della quantità convenuta di brecciame minuto per giornalieri risarcimenti. Ma se l' appaltatore non avrà curato di ammanire affatto il brecciame per la covertura, o pel risarcimento generale, o ne avrà approntato una quantità non maggiore del terzo di quella bisognevole, si ha un' argomento di fatto che l' appaltatore trasgredendo agli obblighi più essenziali del contratto si sia messo fuori stato di ben mantenere la strada. E siccome avanzandosi la stagione non sarebbe più tempo opportuno all' esecuzione della copertura o del risarcimento generale, l' Ingegnere coll' intervento di quel Deputato delle opere pubbliche che sarà destinato dall' Intendente per la verificazione degli ammanimenti ad uso di coperture o risarcimenti generali, ovvero dal Sindaco del Comune più vicino, compilerà verbale di questo fatto, e lo spedirà all' Intendente, impetrando le disposizioni perchè l' ammanimento si esegua prontamente da un' altro a danno dell' appaltatore manchevole e secondo i prezzi che determinerà la Direzione generale, avuto riguardo alle circostanze del luogo e della stagione. Non essendovi chi voglia incaricarsi dell' ammanimento a danno, l' Intendente disporrà subito che un tal lavoro si esegua in amministrazione, incaricando i Sindaci di spedire così i travagliatori per estrarre e purgare il brecciame, come i carri ed i carretti per trasportarlo. Dandosi di ciò dall' Intendente pronta informazione alla Direzione generale, questa domanderà che sul pattuito estaglio del mantenimento si metta a disposizione dell' Intendente stesso la somma necessaria.

27. Terminato l' ammanimento l' Ingegnere, insieme col Deputato col Sindaco, che è intervenuto alla compilazione del primo processo verbale, si porterà a farne la verificazione, e ne compilerà egualmente il debito processo verbale. Compiuto un tale atto, l' Ingegnere disporrà che

la copertura, o il risarcimento generale, si esegua o da colui che ha fatto l'ammanimento a danno, o dai travagliatori del paese, qualora l'appaltatore della strada non faccia trovare i suoi lavoratori pronti ad eseguire tali lavori.

28. Laddove la mancanza degli ammanimenti sia nei limiti indicati da non porre in rischio il mantenimento della strada, l'Ingegnere, dopo essersene compilato processo verbale nel modo auzidetto, farà ordine all'appaltatore, di provvedersi nello spazio di quindici giorni. Nel tempo stesso ne farà rapporto alla Direzione generale, ed all'Intendente, affinchè con anticipazione quest' ultimo possa dare le disposizioni per fare eseguire, occorrendo, i lavori a danno. Spirato il termine di 15 giorni, l'Ingegnere si porterà a verificare se l'appaltatore abbia eseguiti i prescritti ammanimenti, e nel caso che non vi abbia adempiuto ne distenderà processo verbale coll' intervento del Deputato, o del Sindaco; ed in conformità delle disposizioni già date dall' Intendente curerà che tosto sieno intrapresi i lavori a danno.

29 Qualora nella verificazione degli ammanimenti l' Ingegnere rileverà che il brecciame sia di cattiva qualità, ne compilerà processo verbale nel modo anzidetto, ed impetrerà dall' Intendente, o dal Sottintendente, le disposizioni per far trasportare lungi dalla strada il brecciame cattivo, farlo surrogare con altro di buona qualità, e tutto ciò a danno dell' appaltatore della strada, nel caso che costui non condiscenda ad eseguirlo subito volontariamente.

30. Se il brecciame sia mescolato con terra, o se il capostrada non sia perfettamente sgombrato dal fango, o dal brecciame triturato ridotto in polvere, l' Ingegnere ne distenderà processo verbale nel modo anzidetto, e chiederà le accennate disposizioni per purgarsi il brecciame e sgombrarsi il capostrada, il tutto similmente a danno dell' appaltatore, qualora costui non intraprenda, ed esegua subito tali operazioni volontariamente.

31. Qualora l'appaltatore abbia eseguito una copertura di molta spessezza da durare più anni, nel mese di Settembre chiederà che dall'Ingegnere in caricato si faccia la verificazione della spessezza e dello stato del capostrada. Dietro una tal verificazione, sul rapporto dell' Ingegnere, che ne sarà garante, la Direzione Generale dispenserà l'appaltatore dal far l'ammanimento per la copertura, prescrivendo la sola quantità necessaria pel convenevole risarcimento.

32. L' appaltatore dovrà procurarsi tutt' i mezzi necessarî pel trasporto del brecciame, e di altra sorta di materiali, e curare l' acquisto dei materiali medesimi, e la ricerca degli artefici, ed operai, senza poter pretendere alcuno aiuto, benchè minimo, dalla Direzione Generale, dalla Deputazione provinciale, o dalle Autorità amministrative, nè potrà allegare a suo vantaggio la privazione di simili aiuti. Con ciò non s' intende che la Direzione Generale, o la Deputazione provinciale, non possano accordare gli opportuni uffizî per procurare all' appaltatore tutti gli agevolamenti che stimeranno convenienti.

33. L'appaltatore dovrà in ogni tempo mantenere i passeggiatoi perfettamente spianati con la debita pendenza verso i fossi, farvi tagliare l'erbe che si rendono incomode al passaggio, e farvi sgombrare le pietre e gli

altri materiali, che vi si potessero gittare. Nei mesi di marzo e di ottobre sarà specialmente obbligato di farvi eseguire uno spianamento generale, rettificarne gli orli e le pendenze. Tutta la terra bisognevole al mantenimento dei passeggiatoi sarà presa dai fossi laterali. Nel caso che non fosse sufficiente la terra estratta dai fossi, l'appaltatore dovrà supplirvi prendendola dai fondi in cui non si cagioni danno, o se ne produca il menomo possibile alle coltivazioni. Tanto il danno quanto i trasporti bisognevoli per la terra da adoperarsi nella riparazione de' passeggiatoi saranno sempre a carico dell'appaltatore. Ciò che è detto in questo articolo pei passeggiatoi si deve intendere anche per le strade mantenute con semplice terra.

34. Sarà obbligo dell'appaltatore di mantenere sempre perfettamente espurgati i fossi della strada per la debita larghezza e profondità, affinchè le acque delle piogge vi fluiscono liberamente. Del pari dovrà tenere in tutt' i tempi sgombrate le luci de' ponti e ponticelli, in modo che le acque vi abbiano libero corso.

35. Sarà obbligo dell'appaltatore di mantenerne espurgate le *garete* i *basolati* ed i selciati. In riguardo ai basolati, e selciati delle strade, o gaveto, o ponti, o platee, o catene, o traverse nei fossi, o burroni, sarà obbligato di rimettere in calce, o surrogare tutt' i basoli che durante l'appalto si manifesteranno smossi, o rotti, e di risarcire i selciati.

36. Sarà parimente tenuto l'appaltatore al mantenimento superficiale di tutte le fabbriche che sono nella strada. A tale oggetto dovrà avere special cura di svellere colle intere radici l'erbe, e gli alberi che vi andassero allignando, e farvi le necessarie riboccature di calce, ed i bisognevoli risarcimenti d'intonaco. Baderà alla conservazione così de' muri a secco riparandone le parti degradate, come dei passamani sui parapetti de' ponti o de' muri di sostegno, specialmente rimettendo in calce i passamani tosto che siano smossi o fatti cadere per qualunque causa. Curerà infine di rimettere prontamente le colonne miliarie che fossero abbattute o inclinate.

37. Colla massima cura l'appaltatore dee invigilare alla conservazione dei ponti di legname, se ve ne siano nella strada, e badare specialmente che non siano danneggiati dalla mano dell'uomo, e per involare chiodi, perni, o fasce di ferro. Nel caso che ciò avvenisse, sarà tenuto l'appaltatore di supplirvi a sue spese. Avrà l'obbligo di far togliere gli alberi che si fermassero dinanzi alle palate di ciascuno degli stessi ponti, o sulle sponde del fiume, o torrente in vicinanza del medesimo, ove gli stessi alberi facendo l'uffizio di pennello potrebbero far alterare il corso del fiume, o torrente.

38. L'appaltatore ha l'obbligo d'invigilare, che non sieno danneggiati o distrutti gli alberi che si trovino piantati sull'orlo dei passeggiatoi o dei fossi, e che saranno descritti nella consegnazione. Nel caso che avvengano guasti in tali piantagioni, l'appaltatore pagherà il prezzo degli alberi distrutti, ed a proprie spese vi supplirà con novelle piante, salvo a lui il regresso per essere rimborsato dai contravventori.

39. Le cure di un diligente mantenimento delle strade, e la vigilanza perchè non si commettano abusi, o innovazioni a danno delle strade stesse, richiedendo una continua assistenza, la quale non è presumibile che possa

praticarsi dall' appaltatore personalmente, sarà questi obbligato di tenere a proprie spese sulla strada un competente numero di operai stazionari, affinchè possano risarcire le giornaliere degradazioni del capostrada, sgombrare il fango, mantenere spianati i passeggiatoi, tenere espurgati i fossi, e restaurare tutte le altre degradazioni delle diverse opere della strada. Questa disposizione però non esonera in modo alcuno l' appaltatore dallo esatto adempimento degli obblighi come sopra imposti, nè lo discarica dalle conseguenze che seco porta la trascuratezza degli stazionari.

40. Avvenendo contravvenzioni relative alle comunicazioni tra le pubbliche strade e i fondi che le fiancheggiano, o alle occupazioni dei fossi, sia con lo spianamento di questi, sia con la costruzione di fabbriche, l' appaltatore dee farne prontamente rapporto all' Ingegnere incaricato, e questi alla Direzion generale, la quale darà le disposizioni per procedersi in conformità del Real Decreto del 25 Luglio 1826, o degli articoli 10 e 11 del Regolamento sanzionato con Real Decreto del 14 Marzo 1822.

41. Per la sicurezza dell' adempimento degli obblighi dal canto dell' appaltatore sarà ritenuta la rata de' due primi trimestri dell' estaglio dopo di essere stato regolarmente liquidata, la quale gli sarà pagata dopo che finito l' appalto, riconsegnata la strada al nuovo appaltatore, e liquidati i conti, egli risulterà creditore. Dee inoltre dare una idonea cauzione ai termini de' Regolamenti, equivalente all' estaglio di un anno.

42. Quante volte un appalto di mantenimento fosse conchiuso con un solo appaltatore, sarà costui nell' obbligo di scegliere un soggetto di soddisfazione della Direzione generale, il quale intervenendo nel contratto si obblighi, in caso di morte dell' appaltatore, di continuare nell' appalto collo stesso estaglio e cogli stessi patti fino al termine del periodo convenuto, e colla piena responsabilità della cauzione data dal defunto, senza bisogno di consegna, o di altro atto, dovendo intendersi la di costui gestione come una stretta continuazione di quella del defunto medesimo.

43. L' appaltatore o gli appaltatori, ed anche il supplente nel caso anzidetto, dovranno eleggere un solo domicilio presso un notaio residente nel capo luogo della Provincia in cui giace la strada, affinchè ivi siano fatte tutte le citazioni sia giudiziariamente, sia amministrativamente per parte dell'Intendente, o della Direzione Generale. Al notaio medesimo saran presentati gli ordini, che l' Ingegnere comunicherà all' appaltatore in suo nome, o per parte della Direzion Generale, ed il notaio sarà tenuto a soscriverne la copia. Nel caso che costui ciò ricusasse, l' Ingegnere depositerà copia dell' ordine presso il Segretario Generale della Intendenza, il quale vidimerà l' originale. Inoltre per la celerità del servizio l' Ingegnere direttore, quando lo crederà opportuno, spedirà gli ordini in iscritto all' appaltatore, che dovrà sottoscrivere la copia.

44. Qualora in forza di citazione intimata da un usciere dell'Intendenza, o di ordine dato dall' Ingegnere in suo nome, o per parte della Direzion Generale, sia ordinato all' appaltatore d'intervenire sopra luogo per qualunque operazione, si stabilisce che mancando egli nel giorno fissato di presentarvisi, o farsi supplire da un procuratore, un tal procuratore, a richiesta dell' Ingegnere della Direzion Generale, sarà nominato dall'Intendente della Provincia, e si avrà come nominato dall' appaltatore medesimo. In questo caso di mancanza per parte di costui, le spese di viag-

gio, e le vacazioni del procuratore destinato dall'Intendente saranno pagate a di lui carico, ritenendosi da' suoi averi, ed oltre a ciò sarà soggettato ad una multa di ducati 50.

45. Tutte le spese delle subastazioni, e del contratto, non esclusa la copia esecutiva dell'istrumento per uso della Direzione Generale, saranno a carico dell'appaltatore. Egli inoltre a sue spese dovrà farsi estrarre una copia della consegnazione della strada, per curarne in conformità il buon mantenimento.

TITOLO IV.

De' danni, de' lavori urgenti, e de' lavori straordinarî.

46. I danni che possono avvenire in una strada si distinguono in due classi. Sotto la prima son compresi quelli che sono l'effetto del traffico, delle meteore e di qualunque causa ordinaria, come sono le degradazioni del capostrada, dei passeggiatoi, e di altre opere, di cui l'appaltatore dovea curare la conservazione, giusta gli articoli 35, 36, 37 e 38. Nella seconda classe si annoverano quelli che sono prodotti da cause straordinarie, e da forza maggiore irresistibile, come sarebbero le grandi frane, la caduta delle fabbriche, l'eruzione di un fiume, o torrente che tagli una porzione della strada. I danni della prima classe saran sempre, e prontamente riparati a carico dell'appaltatore; e se egli ne differisca la riparazione, l'Ingegnere gli farà ordine di eseguirla fra lo spazio di 15 giorni, elassi i quali sarà provveduto per l'esecuzione in danno. Quelli poi della seconda andranno a carico della Direzion Generale, salvo le eccezioni seguenti.

47. Perchè l'appaltatore sia discaricato dalla riparazione a suè spese dei danni straordinarî, dee in primo luogo giustificare ch'egli abbia mantenuto con diligenza le opere destinate a prevenire tali danni, e che a tempo abbia dato avviso all'Ingegnere de'segni del pericolo, come sarebbero le lesioni, o lo strapiombo delle fabbriche, e che non abbia trascurato di denunziare le innovazioni che potevano cagionarli, e che in fine abbia adoperati tutt'i mezzi che erano in suo potere per prevenirli, o per diminuirli.

48. Appena avranno luogo sì fatti danni straordinarî l'appaltatore dee darne informazione alla Direzion Generale ed all'Ingegnere. Questi dee portarsi subito ad esaminare se con effetto siano stati cagionati da cause straordinarie; e se si debbono in tutto, o in parte imputare a negligenza dell'appaltatore. Coll'assistenza di un Deputato, o del Sindaco del rispettivo Comune, ne compilerà un processo verbale, che accompagnato dal corrispondente stato stimativo e da circostanziato rapporto sarà subito spedito alla Direzion Generale. Laddove tra lo spazio di tre giorni da quello in cui i danni straordinarî sono avvenuti, l'appaltatore non ne darà avviso all'Ingegnere incaricato, si presumerà ch'egli abbia rinunciato a qualunque indennizzazione per la loro riparazione, ed il loro valore sarà tutto a suo carico.

49. Trattandosi di danni di grave importanza, che l'appaltatore sostiene doversi riparare a carico dell'Amministrazione, il Direttor Gene-

rale ne farà eseguire la verificazione per mezzo di un' Ingegnere della Direzione stessa di grado superiore all' Ingegnere incaricato. L' Ingegnere verificatore dopo di aver accuratamente esaminato tutte le circostanze locali, ne compilerà un minuto processo verbale, ed insieme con un ragionato rapporto lo spedirà alla Direzion Generale; la quale, inteso il Consiglio di acque e strade, deciderà (salvo il gravame alla G. C. de' conti) se i danni debbano ripararsi in tutto, o in parte, a carico dell' appaltatore, o dell' Amministrazione.

50. Qualunque potrà essere l' avviso dell' Ingegnere sulla imputabilità de' danni straordinarî per effetto della verificazione indicata nell' art. 48; e siano quali si vogliano le osservazioni, che l' appaltatore potrebbe produrre avverso il verbale di tale verificazione, ciò non debb' essere di menomo ostacolo alla esecuzione de' lavori, che possono riputarsi urgenti per arrestare la progressione de' danni anzidetti, e per restituire l' interrotto passaggio. In tutti i casi poi che questa urgenza sarà riconosciuta, ne sarà compilato verbale a' termini dell' art. 2° dell' istruzione approvata con Real Decreto de' 25 febbraio 1826, ed osservate le norme prescritte nell' articolo medesimo, sarà confidata all' appaltatore del mantenimento l' esecuzione dei lavori più urgenti. Questi avrà l' obbligo di eseguirli, e non potrà negarvisi per qualunque motivo, avendo solo il dritto di essere soddisfatto del di loro valore in tutto, o' in parte a misura che sarà deciso che i danni siano in tutto o in parte da ripararsi a carico dell' Amministrazione. Ma provvedutosi all' urgenza, la Direzion Generale sarà nel pieno dritto di far perfezionare i lavori da un' altro appaltatore con quel metodo che sarà giudicato il più convenevole.

51. Tutt' i lavori non di mantenimento, e non urgenti, saran detti lavori straordinarî, qualunque sia l' oggetto loro, cioè principalmente, o di riparare, o di migliorare. Per tutti sì fatti lavori straordinarî che possono abbisognare sulle strade appaltate a mantenimento, in ciascun contratto si stabilirà una tariffa di prezzi, e sopra di essi prezzi cadrà il ribasso, che risulterà dalle subastazioni. L' appaltatore del mantenimento non potrà ricusarsi di eseguire a tali prezzi qualunque lavoro di cui la Direzion Generale stimerà opportuno di affidargli l' esecuzione. Pei lavori non previsti nella suddetta tariffa si starà ad una rigorosa analisi, da approvarsi dal Direttor Generale, inteso il Consiglio di acque e strade, ed i prezzi, che ne risultano, saran soggetti egualmente al ribasso anzidetto.

52. Compiuti i lavori straordinarî, l' appaltatore del mantenimento ne prenderà la consegnazione, quantunque non fossero stati da lui eseguiti, e ne curerà la conservazione. Se però si tratti di opere che soffrono consumo, come sarebbe un capostrada di brecciame in un tratto che prima era in terra, o una correzione che produca allungamento, in questo caso avrà dritto ad un' aumento di estaglio, che sarà regolato colle debite proporzioni all' intero tratto appaltato. Al contrario dovrà l' appaltatore soffrire una proporzionata diminuzione di estaglio, laddove per effetto de' suddetti lavori straordinarî venisse a diminuire il consumo delle opere appaltate, come sarebbe nel caso di un pezzo in bracciame che si convertisse in basolato, di una correzione che producesse accorciamento e cose simili.

TITOLO V.

Dell' estaglio.

53. Per tutti gli obblighi imposti come sopra all' appaltatore, gli sarà corrisposto un' annuale estaglio da convenirsi nel contratto. Il pagamento di tale estaglio si farà per trimestri, dopo che si saranno adempiute le ritualità prescritte dall' art. 17 delle istruzioni approvate col Real decreto del 25 febbraio 1826, ovvero quelle che potranno essere dettate da altri successivi regolamenti di servizio superiormente approvati.

54. L' estaglio come sopra stabilito debb' essere inalterabile, nè l'appaltatore potrà pretendere aumento alcuno, o qualsivoglia indennità sia per passaggi di persone Reali, di truppe e di convogli militari, sia per accrescimento di traffico sulla strada, o per alzamento di prezzi, o per maggior lunghezza del trasporto dei materiali, o per variazione di qualità dei materiali medesimi cagionata da cambiamenti di cave, o in generale da qualunque altra causa preveduta, o impreveduta; salvo però il caso indicato nell' art. 52.

TITOLO VI.

Del termine dell' appalto, e della riconsegna della strada

55. Sebbene l' appalto s' intenda finito *ipso jure* allo spirare del periodo convenuto, pur tuttavia, nel caso che la Direzione Generale allo spirare del periodo suddetto non si trovasse di aver conchiuso un novello appalto, l' appaltatore antico è obbligato di continuare nel mantenimento della strada con lo stesso estaglio e colle stesse condizioni, per tutto quel tempo (non maggiore però di un anno) che sarà necessario alla conchiusione del novello appalto. Ma qualunque sia l' epoca della conchiusione del detto appalto, la riconsegna non potrà aver luogo se non nella stagione opportuna per simili atti, che si trovi più vicina all' epoca suddetta. Tutto ciò è espressamente stabilito per evitare che la Direzion Generale fosse nella necessità di prendere essa stessa la riconsegnazione della strada, il che rimane positivamente proibito.

56. Determinato il giorno in cui debbe aver incominciamento la riconsegna, si osserveranno per questo atto le stesse discipline e le stesse norme fissate per la consegna nel titolo II.°

57. Dovendo l' appaltatore antico riconsegnare il capostrada di uniforme spessezza secondo la consegnazione, non si ammetteranno compensazioni delle altezze; fuorchè tra due successive sezioni. Ove ne risulterà eccesso di altezza questo andrà a beneficio della strada, e si consegnerà al novello appaltatore l' altezza maggiore, senza che l'antico possa pretendere alcun compensamento. Così del pari l'appaltatore che lascia la strada non avrà dritto a compensamento per maggior lunghezza, o profondità di fossi o per qualunque altra opera di miglioramento, o anche di riparazione fatta senza gli ordini della Direzione Generale. Tali opere saranno consegnate al nuovo appaltatore nello stato di perfezionamento in cui si trovano.

TITOLO VII.

Delle competenze di giurisdizione, de'contratti in danno, e delle multe.

58. Per esecuzione del Real rescritto del 14 Aprile 1832, ed analogamente a quanto trovasi disposto pei contratti dei maestri di posta coll'art. 1° del Real decreto del 7 agosto 1816, rimane stabilito che tutte le quistioni, e controversie, che potranno insorgere per effetto del contratto, siano del potere del contenzioso amministrativo, e quindi di esclusiva competenza de'Consigli d'Intendenza, salvo alle parti il gravame devolutivo alla G. C. de'conti.

59. Ed affinchè la pendenza delle suddette controversie, e de'gravami prodotti nella detta G. C. de'conti, non sia di ostacolo al buon mantenimento delle strade, rimane stabilito che laddove l'appaltatore trascuri gli obblighi impostigli per la esatta manutenzione della strada, la Direzione Generale avrà il pieno dritto nel corso del giudizio di procedere o direttamente, o per mezzo dei rispettivi Intendenti, alla stipulazione dei contratti di urgenza per far eseguire a danno e spese dell'appaltatore i lavori trascurati, o male eseguiti. Ed inoltre in pena della trasgressione degli obblighi assunti, e dell'incomodo cagionato al traffico, sarà amministrativamente inflitta una multa compresa nei limiti dal quinto fino al terzo de'suddetti lavori trascurati, o male eseguiti.

TITOLO VIII.

De'casi ne'quali si può chiedere la risoluzione del contratto; o si può sospendere il mantenimento.

60. La Direzion Generale non potrà chiedere la risoluzione di un contratto per manutenzione di strade, se non nel caso che procedendosi in qualunque tempo, e per qualunque occasione, ad una verificazione dello stato della strada, si trovasse che dessa presenta mancanze di un valore maggiore di quello che corrisponde ai tre quarti del primo semestre di estaglio da rilasciarsi in cassa, come s'è detto nell'art. 41, e degli altri averi dell'appaltatore. Della cauzione non si terrà ragione in sì fatto paragone, poichè questa dee far fronte alle mancanze che risulteranno dalla definitiva liquidazione, ed all'aumento di estaglio per un'appalto in danno. Verificandosi questo caso la Direzion Generale avrà la facoltà di riparare le suddette mancanze a spese, danni ed interessi dell'appaltatore.

61. L'appaltatore non avrà dritto di sospendere il mantenimento della strada, e sottrarsi al minimo degli obblighi dell'appalto, se non quando gli sia ritardato l'estaglio di mantenimento per dei successivi trimestri sino alla scadenza del terzo, e se non avrà fatto presso la Direzion Generale debita protesta in iscritto nel tempo in cui dovea seguire il pagamento per effetto de'regolari documenti presentati, o rimessi. Un tal ritardo però non gli darà alcuno dritto, se per effetto di processo verbale di verificazione gli sia stato ordinato di riparare i difetti e le mancanze che si osservano sulla strada, o se su tali averi si facciano eseguire lavori a danno.

Come debbano valutarsi le cauzioni per le opere pubbliche di conto della Tesoreria Generale.

DIREZIONE GENERALE DE' PONTI E STRADE, E DELLE ACQUE, FORESTE E CACCIA.

Napoli 26 Febbraio 1834.

Per effetto di disposizioni dell'Eccellentissimo Ministro delle Finanze, conviene dichiarare in tutti gli avvisi per gli appalti di ponti e strade risguardanti il servizio della Tesoreria Generale, che le cauzioni se saranno prestate in beni fondi, questi si valuteranno su la base dell'imponibile fondiario scemato del quinto, moltiplicandolo per dieci volte se sieno fondi urbani, e per quindici se rustici; ed inoltre che in tutt'i contratti che per il detto servizio andranno a stipularsi sia serbata tal regola per le cauzioni.

Si compiaccia, la prego, rimanerne intesa per lo adempimento che ne risulta da parte di lei, mentre per la parte di questa Direzione Generale per gli appalti e pei contratti che presso la medesima han luogo, si agirà in conformità.

Istruzione per lo esatto adempimento degli ordini Sovrani comunicati con Real Rescritto de' 14 ottobre 1834, di rattopparsi giornalmente le Regie strade consolari, tanto se sieno in brecciame, quanto se sieno lastricate.

1, Ogni Ingegnere sotto la sua più stretta responsabilità esigerà, che gli appaltatori delle Regie strade consolari, il mantenimento delle quali è affidato alle sue cure, mantengano costantemente nella rispettiva strada quel numero di operai stazionarl, che si trova stabilito nel contratto di appalto.

2. L' Ingegnere prescriverà agli operai stazionarl i lavori di diligente mantenimento e rattoppamento, che debbono giornalmente eseguire. Qualora nelle frequenti visite, che farà sulla strada, scorgerà che gli stazionarl non abbiano eseguite le sue istruzioni o sieno negligenti, li farà prontamente congedare, ed ordinerà all'appaltatore di rimpiazzarli nel giorno seguente. Se dopo 24 ore non si presenti il rimpiazzo, l' Ingegnere avrà la facoltà di spedire sulla strada altrettanti buoni travagliatori, di stabilirne la mercede, o di obbligare l'appaltatore di soddisfarla.

3. L' Ingegnere invigilerà che l' appaltatore adempia a tutti gli obblighi dell' appalto del mantenimento. Nel caso che l' appaltatore ne trascuri alcuno, gli darà l' ordine di darvi adempimento in quel numero di giorni che giudicherà necessario per l'esecuzione. Scorso questo periodo, se gli ordini non sieno stati ben adempiti, farà eseguire i lavori a di lui danno. A tal oggetto potrà incaricarne un' altro appaltatore, o farli eseguire dai travagliatori giornalieri, che egli farà chiamare, o che dimanderà dal Sindaco del Comune, nel cui territorio si distende il tratto di strada.

4. Eseguiti i lavori l'Ingegnere ne farà la valutazione o lo stato della spesa, e ne spedirà il certificato all'Intendente, per disporsene il pagamento sugli averi dell'appaltatore negligente.

5. Rispetto ai basolati pe'quali non v'ha mantenimento, l'Ingegnere incaricherà l'appaltatore del contiguo tratto in brecciame o altro di sua fiducia, di eseguire giornalmente tutti i rattoppamenti necessari, per mettere in calce i basoli smossi, o per rimpiazzare i rotti.

6. L'appaltatore presenterà il notamento de'lavori eseguiti in ogni settimana al Sindaco rispettivo, il quale ne certificherà l'esecuzione, e ne valuterà la spesa.

7. Qualora i basolati siano molto degradati da esigere la ricostruzione, l'Ingegnere disporrà che l'appaltatore mantenesse ripiene di minuto brecciame le buche e le profonde solcature, e stabilirà il prezzo del mantenimento.

L'appaltatore chiederà al Sindaco il certificato del servizio prestato con diligenza nella scorsa settimana.

8. L'appaltatore sgombrerà il basolato dei copiosi interrimenti portati dalle acque, che diano molestia al passaggio. Limitandosi però a togliere il pericolo, attenderà che il Sindaco faccia verificare la quantità dell'interrimento.

Se la spesa per lo sgombramento oltrepassa i ducati dieci, rimosso il pericolo, se ne avvertirà l'Ingegnere del carico, il quale prese le dimensioni e compilatone il processo verbale di urgenza prescritto da'Regolamenti, ne disporrà la esecuzione.

9. Per tutti gli anzidetti lavori straordinari di riattazione, l'Ingegnere del carico libererà i certificati coi rispettivi scandagli, de'quali un'esemplare sarà presentato all'Intendente pel pagamento, ed un altro accompagnato da un rapporto sarà rimesso alla Direzione Generale.

10. La Direzione Generale a misura de'bisogni chiederà al Ministro delle Finanze, che si mettano a disposizione degl'Intendenti le somme bisognevoli sull'articolo delle riattazioni de'lavori straordinari.

11. Relativamente ai nuovi basolati, ne'quali l'appaltatore di costruzione pel tempo convenuto, è obbligato di rimettere i basoli smossi, rotti o affondati, e di rimediare a tutt'i difetti di esecuzione che si manifestino, l'Ingegnere del carico invigilerà, che l'anzidetto appaltatore adempia prontamente ai suoi obblighi.

Nel caso di trascuranza o di ritardo farà eseguire a di lui danno i lavori da un'altro appaltatore, con le norme prescritte pe'lavori da eseguirsi a danno nelle strade di brecciame date a mantenimento.

12. Per quei basolati, di gavete, di ponti, e di altri tratti, de'quali è affidata la manutenzione all'appaltatore del mantenimento del rispettivo tratto di strada, si eseguiranno a di lui danno nel modo anzidetto tutt'i lavori per riparare i guasti, qualora egli non vi abbia prontamente adempiuto.

13. Ne'progetti di costruzione de'basolati si terrà conto da oggi innanzi della spesa della covertura e scovertura, del mantenimento del comodo passaggio, per mezzo di operai stazionari da regolarsi dall'Ingegnere secondo il bisogno nelle diverse stagioni, degli steccati da farsi, e del numero de'lampioni da mantenersi accesi durante la notte, per evitare ogni pericolo.

14, Gli operai stazionari che ne sono incaricati debbono durante la intera notte mantenere accesi i lampioni. Questa disposizione è riguardata come regolamento di Polizia Amministrativa, ai termini degli articoli 277 e 282 della legge de'12 Dicembre 1816, ed in ogni Comune il primo Eletto, che per l'articolo 58 della legge stessa è incaricato della polizia urbana e rurale, è obbligato a vegliare per la esatta esecuzione di essa.

Nel caso che si lasciassero smorzati i lampioni, il primo Eletto farà arrestare l'operaio contravventore, ed il riterrà in prigione da uno fino a tre giorni, per effetto delle disposizioni degli articoli 57 e 282 della legge mentovata.

Questa disposizione sarà aggiunta ai Regolamenti di Polizia Amministrativa di ciascun Comune e farà parte di essi, siccome è disposto nel capitolo IV del Tit. IX della legge de' 12 Dicembre 1816.

15. Gl'Intendenti, che ai termini dell'articolo 20 delle istruzioni dei 25 Febbraio 1826, sono risponsabili verso S. M. (D. G.) della buona tenuta delle strade Regie, inculcheranno ai Sindaci ed Eletti lo esatto adempimento delle operazioni, che vengono loro dal presente Regolamento attribuite.

16. In ogni trimestre gl'Ingegneri presenteranno alla Direzione Generale un quadro particolarizzato de'lavori straordinari eseguiti, e della spesa occorsa tanto per quelli a carico degli appaltatori di mantenimento, quanto per quelli a carico della Real Tesoreria.

17. Gli anzidetti quadri saranno esaminati dal Consiglio di acque e strade, il quale darà il suo avviso intorno alla regolarità e diligenza con cui è stato da ciascun Ingegnere condotto questo ramo di servizio, e proporrà le modificazioni che giudicherà necessarie per la miglior condotta de'lavori. La Direzione Generale con un suo ragionato rapporto sommetterà a S. E. il Ministro delle Finanze la deliberazione del Consiglio.

L'articolo 52 del Real Decreto de' 25 Marzo 1819 riguardante l' Amministrazione delle poste viene applicato all' Amministrazione de' Ponti e Strade.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 8 Novembre 1834.

Nell'articolo 52 del Real Decreto de' 25 Marzo 1819 sull'organizzazione della Direzione Generale delle poste è disposto quanto segue:

» Nel caso di mancanza in servizio o d'insubordinazione de'corrieri, dei conduttori, de' maestri di posta, de' postieri, dei bollatori, de' servienti, de' portalettere, e de' vetturali de' procacci, il Direttore Generale potrà farli mettere in arresto correzionalmente per mezzo della Polizia, o delle altre Autorità competenti, fino a tre giorni, ma oltre tal tempo ne dovrà dar parte al Ministro delle Finanze.

Ora avendo il Consiglio d'Ingegneri di Ponti e Strade esaminato, se

una simile disposizione convenga applicarsi ai capi d' opera e lavoratori, ed anche agli appaltatori dei lavori di Strade Regie nei casi di colpa e negligenza loro, e principalmente quando sulle strade Regie il pubblico passaggio resta esposto per loro cagione a pericoli, ha it Consiglio d' Ingegneri dato avviso, che la misura anzidetta sarebbe oltremodo utile di applicarsi anche al servizio delle Regie Strade, per punire di loro colpe o negligenze i capi d' opera, e lavoratori, ed eziandio gli appaltatori.

Ed essendosi questo avviso rassegnato alla Sovrana intelligenza, il **Re** nostro Signore, nel Consiglio ordinario di Stato de'3 Novembre si è servito dichiarare, che il Real Decreto de' 25 Marzo 1819, per le disposizioni contenute nell' articolo 52, resta applicato e posto in osservanza anche per l' Amministrazione Generale di Ponti e Strade, nel modo suggerito dal Consiglio d' Ingegneri.

Nel Real Nome la prevengo di tal Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e regola, e per lo adempimento.

Risoluzione Sovrana del 13 Marzo 1835 emessa su gli atti del Consiglio Provinciale di Bari del 1834.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 Marzo 1835.

S. M. ha preso in considerazione le osservazioni del Consiglio Provinciale relative alle opere pubbliche ed agli Ingegneri Provinciali; e si è degnata approvare le seguenti istruzioni proposte dal Consiglio, non solo per terra di Bari, ma per tutte le altre Provincie pel migliore andamento delle dette opere.

1° Saranno stampati a spese dei fondi delle opere pubbliche così il Regolamento del 10 Settembre 1816 inserito nella collezione delle leggi di quell' anno (pag. 248 del secondo semestre), come la istruzione concernente lo stess' oggetto, approvata col Real Decreto del 25 Febbraio 1826, ed inserita nel primo semestre della collezione (pagina 107), a cura della Deputazione Provinciale, in un competente numero di copie, onde poterle distribuire a tutt' i Consiglieri Provinciali e distrettuali, ai Deputati Provinciali e locali delle opere pubbliche, ed a tutti i Sindaci della Provincia per conservarle negli Archivi Comunali.

2° Per ogni opera nuova, prima di fissare i prezzi sui quali si dovrà aprire la licitazione, l' Ingegnere dovrà stabilire tali prezzi per ogni natura di lavori insieme con la Deputazione, prendendo per norma quelli che corrono ne' luoghi ove i lavori si debbono eseguire, con l' aumento del 10 per 100, o al più del 15 per 100, come esca ed incitamento della concorrenza all'asta pubblica.

3° La Deputazione delle opere pubbliche Provinciali sarà autorizzata a dividere, d' accordo con l' Ingegnere, le opere, e per conseguenza gli appalti, in competenti porzioni ond' escludere i grandi appalti, ed am-

mettere alla concorrenza i piccoli intraprenditori. Qualora la necessità d' invigilare su di molti appaltatori richiedesse l' aumento di qualche Ingegnero, sarà questo accordato sulla domanda della Deputazione.

4° Gl' Ingegneri non dovranno intraprendere verun viaggio senza una preventiva determinazione della Deputazione . o in caso di urgenza, dell' Intendente, che n' è il Presidente, il quale dovrà in tal caso istruirne la Deputazione nella prima sessione.

Qualora la Direzione Generale di Ponti e Strade dovrà disporre il viaggio di un Ingegnere, sarà tenuta a farne inteso l' Intendente che ne istruirà la Deputazione. In dorso dell' uffizio dell' Intendente, ch' esprima la missione ricevuta dall' Ingegnere, le Deputazioni locali, o la Deputazione provinciale o i Sindaci de' Comuni secondo i diversi casi, dovranno segnare le date dei giorni di arrivo e di partenza. Su di questo documento soltanto potranno esser pagate le indennità di viaggio: ed un tal documento dovrà esser unito come giustificazione al mandato di pagamento.

5° La Deputazione delle opere pubbliche potrà accordare la presidenza di ogni Deputazione locale ad un Consigliere Provinciale o Distrettuale più vicino ad ognuna di esse, con l' incarico di raccogliere le notizie locali su l' andamento de' lavori di ciascun' opera, e parteciparle alla Deputazione Provinciale, che si gioverà del concorso de' loro lumi e del loro zelo.

6° I Consiglieri Provinciali dovranno raccogliere tutte le nozioni di fatto intorno ai difetti ed ai miglioramenti, che potranno osservare nella costruzione delle strade, e darne parte al Consiglio in ogni sessione, a fine di metterlo nel grado, dopo maturo esame e discussione, d' implorare da S. M. gli opportuni provvedimenti.

L' articolo 229 della legge sull' Amministrazione Civile è applicabile tanto alle strade di conto Regio, che a quelle di conto Provinciale.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 Maggio 1835.

Per occasione della rifazione de' basolati interni dei Comuni di Toritto e di Grumo facenti parte della strada Provinciale da Bari ad Altamura, si è promosso il dubbio se l' art. 229 della legge de' 12 Dicembre 1816, che chiama i Comuni che abbiano una popolazione di oltre a mille anime a concorrere nella costruzione, ristaurazione e manutenzione di un tratto di strada consolare che attraversi il loro abitato, sia oppur nò, per analogia, applicabile alle strade Provinciali.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato degli 11 di questo mese, in conformità dell'avviso della Consulta dei Reali Domini di quà del Faro, che opinava per la negativa, si è degnata di dichiarare, che il citato art. 229 della legge de' 12 Dicembre 1816 fissato per le strade di conto Regio, sia applicato anche alle strade di conto Provinciale.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione pel suo esatto ed eguale adempimento.

— —

A prevenire la degradazione delle strade s'inculca la maggiore vigilanza incaricandosi li primi Eletti de'Comuni di verificarne le degradazioni, e si assegnino li fondi per la manutenzione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 Giugno 1835.

Il Consiglio Provinciale del 2° Abruzzo Ulteriore nella sessione di Maggio 1834 portò la sua attenzione sullo stato della strade Comunali. Osservò che mentre dapertutto si cerca costruirne delle nuove, ***niuna cura si ha di conservare le esistenti.***

Attribuì la degradazione di esse al guasto, che loro danno in varie guise i proprietari de' fondi laterali, alla indolenza dei primi Eletti nel verificare, e punire simili attentati, ed alla mancanza di un fondo assegnato negli stati discussi dei Comuni per supplire alla spesa del mantenimento. Per ovviare quindi a sì grave inconveniente, propose.

1° Obbligarsi i primi Eletti a verificare dentro un definito tempo lo stato delle strade, e provocare la punizione degli autori della loro degradazione, ed a rimettere all' Intendente un'elenco delle contravvenzioni verificate, e de' risultati de' giudizi pronunziati, onde quest'ultimo possa vegliare alla esecuzione dei giudicati.

2° Ammettersi negli stati di variazioni di ciascun Comune un fondo pel mantenimento delle strade.

Avendo rassegnato questi voti a S. M. nell'ordinario Consiglio di Stato dei 13 Aprile ultimo, si è degnata approvarli non solo pel 2° Abbruzzo ulteriore, ma benanche per tutte le altre Provincie del Regno, e vuole che ciascuno Intendente si occupi energicamente della loro esecuzione, prendendo stretto conto nei suoi giri dello stato delle strade, e dei mezzi di provvedere alla loro conservazione, ed integrità.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per l'adempimento corrispondente.

—

Tanto per le opere comunali, che per le provinciali, e per quelle di conto del Real Tesoro non deve cominciare il lavoro prima che i fondi sieno approntati.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 Giugno 1835.

In occasione di aver rassegnato a S. M. il voto del Consiglio Provinciale di Principato Citeriore, che nella sessione del 1834 propose la sovrimposta di due grana addizionali straordinarie al contributo fondiario di quella Provincia, onde provvedere ai bisogni delle opere pubbliche in costruzione; S. M. nel Consiglio di Stato ordinario degli 8 dicembre del passato anno, si è degnata ordinare, che non si dia mano ad alcuna opera, sia comunale, sia provinciale, sia a conto della Real Tesoreria, se non che quando i fondi necessarî siano pronti; e che il Ministro degli Affari Interni comunichi a chi si conviene tale determinazione.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione pel corrispondente adempimento.

Decreto che rende insequestrabili le somme dovute ad Appaltatori di opere pubbliche dipendenti dal Ministero di Stato degli Affari Interni.

Napoli 9 Agosto 1835

FERDINANDO II,

EC. EC. EC.

Visti i nostri Reali decreti do' 14 Maggio 1822, dei 9 febbraio 1824 (1), e de' 2 di aprile 1832 sulla insequestrabilità delle somme dovute agli appaltatori delle opere, che si eseguono per conto delle nostre casse Regie.

Volendo estendere anche agli appaltatori delle opere pubbliche pro-

(1) Nell'art. 1 al n.° 6° del decreto de' 9 Febbraio 1824 furono dichiarate insequestrabili:

» Le somme che gli appaltatori di opere pubbliche o altri fornitori qualunque debbono conseguire dalle Amministrazioni Generali dalle quali dipendono, in forza de' rispettivi contratti, e per obbligazioni da adempire a norma de' medesimi, salve le eccezioni contenute nel decreto dei 14 Maggio 1822 ».

E nell'art. 7 sono rivocate tutte le leggi, e tutti i decreti, contrarî alle disposizioni di questo decreto, e particolarmente l'articolo 670 delle leggi di procedura civile, il decreto de' 3 di Giugno 1809 e l'art. 17 del Real Decreto de' 3 di Maggio 1816.

vinciali, comunali, o de'pubblici stabilimenti le disposizioni contenute nei cennati Reali decreti;

Veduto il parere della Consulta Generale del Regno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le somme dovute agli appaltatori delle opere pubbliche provinciali, comunali, o de'pubblici stabilimenti dipendenti dalla nostra Real Segreteria, e Ministero di Stato degli Affari Interni, non possono essere soggette a sequestri per parte de'creditori degli appaltatori medesimi, uniformemente a quanto è prescritto coi sopraccennati Reali Decreti; salve l'eccezioni contenute nell'articolo 3° del decreto de'14 maggio 1822.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Si promuove la bonifica delle terre paludose, e si dispone la formazione di un' elenco delle terre di proprietà del Demanio, e di ogni altra Amministrazione dipendente dal Ministero delle Finanze, delle quali si rende necessaria la bonificazione sia a vantaggio dell' agricoltura, sia pel bene generale della salubrità dell' aria.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 22 Giugno 1836.

Incessantemente intento al bene de' suoi amatissimi sudditi volle il Re N. S. fissare la sua attenzione Sovrana sull' importantissimo oggetto della bonificazione de' terreni paludosi, altamente interessante per la salubrità dell' aria, e per l' agricoltura.

Laonde compilato su tal materia un progetto di legge, discusso dalla Consulta generale, e rassegnato all' intelligenza Sovrana, dopo l' esame fattone nel Consiglio de' Ministri, egli è piaciuto alla Maestà Sua risolvere nell' ordinario Consiglio di Stato de' 10 Maggio, che il progetto stesso sia preso nuovamente ad esame per riformarsene la redazione in modo da evitare ogni dubbio, interpetrazione, o motivo di litigio nell' applicazione.

Ha inoltre la Maestà Sua ordinato che il Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ed il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni spingano avanti qualche bonifica ne' fondi dipendenti da' rispettivi Ripartimenti, e colle norme indicate nel detto progetto di Legge, perchè servano di saggio, e se ne riferiscano i risultamenti, priacchè la M. S. passi a segnar la Legge, ed a farne la pubblicazione.

Or dandole di ciò notizia, e trasmettendole per sua privata istruzione alquanti esemplari a stampa del mentovato progetto di Legge, mi fo a manifestarle che gl' Intendenti, secondati da' Direttori de' dazii diretti (agenti del Pubblico Demanio), e dagl' Ispettori forestali, e raccogliendo per mezzo de' Sotto-Intendenti de' Distretti, de' Controlori delle contribuzioni dirette,

e de' Guardia generali di acque, e foreste le notizie occorrenti, deggiono compilare, ciascuno per la Provincia di suo carico, un'esatto elenco delle terre di proprietà del Demanio Pubblico, e di ogni altra Amministrazione dipendente dal Real Ministero di Stato delle Finanze, delle quali si rende necessaria la bonificazione, sia a vantaggio dell' agricoltura, sia pel bene generale della salubrità dell' aria.

Intanto in pendenza della formazione dell' ordinato elenco gl' Intendenti promuoveranno qualche bonifica per alcuna delle indicate terre di proprietà del Governo, dando la preferenza a quella, alla quale sembrerà potersi con maggiore speditezza applicare le norme indicate nel progetto di legge. Così il risultamento delle bonificazioni presenterà il saggio, di che il Re ha ordinato darglisi conto.

Son sicuro che penetrata dall' alta importanza dell'oggetto, Ella si presterà con tutti gli sforzi all' incarico che vengo a darle, il quale merita ogni particolar sua cura, e per l' adempimento del quale desidero che frequenti rapporti Ella diriga a questa Real Segreteria di Stato.

Il fango che si forma nel capostrada dev' essere sgombrato, e sparso nei fondi laterali.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI, E STRADE.

Napoli 1° febbraio 1837.

Per ben mantenere le strade gl' Ingegneri hanno l' obbligo di far togliere dal capostrada il fango a misura che vi si forma. Ammassandosi sui passeggiatoi finchè si asciughi, è d' uopo sgombrarlo tosto, poichè se ciò non si facesse, i passeggiatoi così ingombrati non sarebbero atti al traffico, ed alle prime piogge ammollendosi il fango ne resterebbero coperti i passeggiatoi ed il capostrada. È perciò una imperiosa necessità che si sgombri il fango dal capostrada per bene mantenere le strade secondo il regolamento approvato da S. M. a'10 ottobre 1832. Quindi ne risulta una necessaria servitù pei fondi contigui che il fango vi sia sparso a norma dell' art. 32 del citato regolamento; poichè altrimenti si dovrebbe trasportare per molte miglia il fango per trovare qualche terreno incolto, e questo trasporto potrebbe costare più di quello del brecciame, e per conseguenza raddoppiarsi la spesa del mantenimento a carico della Real Tesoreria. È poi da notarsi che a giudizio di tutti gli agronomi il fango calcareo nel quale si trovano concentrati lo sterco, e le urine de' cavalli, e d' altri animali che vi trafficano sia uno dei migliori concimi. Di questo fatto con la propria esperienza si sono convinti molti accorti agricoltori, che bene volentieri si prendono, e trasportano a proprie spese il fango per concimare le loro terre.

Affinchè cessino le opposizioni che sogliono fare i coltivatori ignoranti o maliziosi per ricevere indennizzazione da' proprietari de' fondi, caldamente la prego di far noto quanto ho avuto l' onore di farle osservare intorno a la necessità di spargersi il fango ne' fondi limitrofi. Dal mio canto darò le più

energiche disposizioni affinchè i travagliatori degli appaltatori lo spargessero nei fondi limitrofi, nel modo e nei siti che ad essi saranno indicati da'coltivatori, e da' proprietari de' fondi.

Sono dovuti gl' interessi del 5 per 100 sulle somme liquidate, e non pagate a' proprietari che cedono i loro fondi, o vi soffrono detrimento per opere pubbliche comunali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 4 Febbraio 1837.

Si è promosso il dubbio da qualche Intendente, se sia produttivo dell' interesse del cinque per cento il ritardo che si mette nel pagamento del compenso de' danni che si arrecano per le opere pubbliche comunali, in conformità di ciò che si pratica per le opere Regie e Provinciali.

S. M. il Re N. S. a cui fu rassegnato l' affare, ordinò che la Consulta de' Reali domini di quà del Faro avesse in proposito manifestato il suo parere, e la Consulta medesima adempiendo al Sovrano comando è stata d' avviso di potersi disporre che gl' interessi del 5 per cento si debbono a' proprietari che cedono i di loro fondi, o vi soffrono detrimento per opere pubbliche comunali dal dì dell' effettiva occupazione o del danno ricevuto; e ciò a risponsabilità degli amministratori.

Essendosi nuovamente rassegnato l' affare alla M. S. nel Consiglio di Stato ordinario de' 26 dicembre, si è degnata approvare l' avviso della Consulta suddetta.

Nel Real Nome glielo partecipo per l' adempimento corrispondente.

Gli arbitri gli abusi ed i danni, che si commettono sulle proprietà particolari da un appaltatore o da un Ingegnere, non possono allogarsi nella classe delle opere pubbliche, che l'Amministrazione ha giudicato d'interesse generale, e debbesi in tali casi stare alle leggi ed altre disposizioni in vigore.

RAPPORTO DELL'AGENTE DEL CONTENZIOSO DELLA REAL TESORERIA GENERALE DIRETTO AL MINISTRO DELLE FINANZE.

Napoli 14 Ottobre 1817.

Per ministeriale de' 5 corrente (2° Ripartimento numero 1878) si è degnata rimettermi le annesse carte intorno ai pretesi ostacoli che si crede incontrare nel servizio di ponti e strade, facendosi il carico a'proprietari, i quali abbian trovato mezzo a deludere la legge, e soggiungendo di dare il mio parere intorno ai provvedimenti da invocarsi dal Direttor Generale, per allontanare gl'inconvenienti, qualora le leggi in vigore non siano a ciò bastevoli.

L'oggetto di tanto rumore sembra di esser diretto a proteggere gli abusi degl'Ingegneri ripartimentali, e sopratutto quelli de'partitari, i quali invadono le proprietà per solo loro interesse, specialmente per la cava del brecciame, e delle pietre, preferendo a loro comodo le più vicine senza preventiva convenzione co' proprietari. Vanamente si citano gli esempi de'signori Petrilli senza entrarsi all'esame delle osservazioni degl'intraprenditori, e senza definirne la natura, perciocchè qualora si fosse trattato di veri abusi, come mai legittimarsi con un atto del Governo?

La proprietà è sacra, e dev'essere rispettata, onde l'art. 470 delle leggi civili prescrive che nessuno può essere costretto a cedere una sua proprietà, se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e preventiva indennità.

Per gli articoli 10 ed 11 della legge de'21 marzo 1817, si è determinata ancora l'autorità, la quale dee procedere pe'danni commessi ai privati dagli appaltatori delle opere pubbliche.

Senza dubbio qualora trattasi di disposizione amministrativa in linea di Governo, non è lecito ai privati di dolersene innanzi alle autorità giudiziarie, se non dopo il Sovrano permesso, giusta il Sovrano Rescritto dei 30 luglio 1823. Ma gli arbitri, gli abusi, e i danni che a capriccio si rendono alla proprietà particolare da un'appaltatore, o da un Ingegnere ripartimentale, non possono allogarsi nella classe delle opere, che l'Amministrazione pubblica ha giudicato indispensabili nell'interesse generale dello Stato, e però sarebbe cosa impropria trattare il caso proposto in tesi generali, e sarebbe pericoloso, e sovversivo de' principi di alta amministrazione adottare una nuova disposizione governativa, sembrandomi bastevoli le leggi, e le altre disposizioni esistenti.

Negli appalti delle opere provinciali, e comunali possono riceversi le offerte di chiunque offre idonea garantia, e sia conosciuto per la morale.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 agosto 1838.

Il Consiglio Provinciale del 1° Abruzzo ulteriore riunito nel 1837, cercando conoscere donde mai derivi che gli appalti per la esecuzione delle opere pubbliche veggonsi aggiudicati a particolari con piccolo o nessun ribasso, crede rinvenirne il vero motivo nel sistema di esclusione dalle licitazioni di coloro che non sono patentati dalla Direzione Generale di ponti e strade, e dall'Ingegnere provinciale. Osservava la Direzione Generale e l'Ingegnere non poter certamente conoscere tutti gli uomini di arte che sono nel Regno, ed essere inconrepibile come per lo bene delle opere pubbliche, (cui sembra che dovessero tendere tali restrizioni) debbono essere allontanati dalle subaste coloro che non sono patentati, comunque offrano una garanzia per la buona esecuzione del lavoro, e si obblighino d'impiegarvi artefici intelligenti amovibili a volontà dell'ingegnere. Aggiungeva che se l'ar-

te personale desse sicurtà della buona riuscita dei lavori, ne verrebbe perciò l'obbligo agli appaltatori di assistervi personalmente, ed al contrario si vede loro permesso di farsi rappresentare nei contratti e nella esecuzione de' lavori. Alle quali cose altre ragioni aggiungendo nascenti da circostanze particolari di quella Provincia, proponeva di risolversi per regola generale: che negli appalti delle opere pubbliche possa riceversi l' offerta di chiunque presenti una idonea cauzione.

S. M. nel Consiglio di Stato ordinario de' 6 maggio ultimo, trovando giuste le osservazioni del Consiglio, si è degnata risolvere: che nelle licitazioni da farsi per le opere provinciali e comunali gl'Intendenti e le Deputazioni rispettive non escludano dalle gare amministrative quegl' intraprenditori che, benchè non patentati dalla Direzione Generale, offrano idonea cauzione di adempiere agli obblighi che contraggono, e la morale dei quali sia conosciuta dagl' Intendenti, e dalle Deputazioni suddette.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

Possono essere astretti coi mezzi coattivi li morosi a prestare l' opera gratuita in qualchè pubblico lavoro, purchè siesi approvato il regolare ratizzo.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 8 Dicembre 1838.

Di replica al di lei rapporto de'25 Agosto ultimo in ordine agli espedienti proposti per astringersi coloro che si sono mostrati renitenti a prestar l'opera gratuita alla costruzione della traversa comunale di Orsogna le manifesto, che essendosi i medesimi negati a prestar la di loro opera pei lavori dell' indicata traversa, mentre che non solo verun reclamo produssero avverso il ruolo di opera gratuita compilato nella mancanza dei mezzi e pubblicato, ma cominciarono ancora ad eseguirlo per la parte loro, l' autorizzo a dare le disposizioni nel modo da lei proposte, cioè di venir costretti a prestar tale opera, tanto più che sarebbe ingiusto che costoro partecipassero dei vantaggi procurati dalle fatiche degli altri, senza impiegarvi le proprie.

Decreto col quale vien soppressa la carica di Soprintendente generale di strade e foreste ne' Reali Dominî oltre il Faro, e vi si destina un Sotto-direttore.

Napoli 9 Luglio 1839.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze;
Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La carica di Soprintendente generale di strade e foreste ne' nostri Reali Dominî di là del Faro, creata coll'articolo 3° del Decreto de' 10 di Agosto 1824, è soppressa.

2. Farà parte della Direzione generale di ponti e strade un Sotto-direttore specialmente incaricato del servizio nei nostri Reali Dominî di là del Faro.

3. Accordiamo al Sotto-direttore di ponti e strade il soldo di annui ducati millecinquecento.

4. Il cav. Giuseppe Garofalo è nominato Sottodirettore di ponti e strade incaricato del servizio nei nostri Reali Dominî di là del Faro.

5 Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ed il nostro Luogotenente Generale ne'nostri Reali Dominî di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Decreto relativo alle opere di bonificamento delle terre paludose.

Capodimonte 13 Agosto 1839.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

La salubrità dell' aere , e l' incremento dell'agricoltura richiamando le nostre paterne sollecitudini sulla bonificazione delle terre paludose.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Fintantochè non sarà sanzionata un' apposita legge , che ci riserbiamo di emanare, sulla bonificazione delle terre paludose , dopo che la esperienza ci avrà messo in grado di provvedere compiutamente su tale materia , i regolamenti ed i metodi che sono stati in osservanza in questa parte de' nostri Reali Dominî sul modo di valutare i fondi che per la costruzione delle strade Regie, o per altre opere di pubblica utilità vengono occupati o danneggiati , saranno interamente applicati alle opere di bonificazione delle terre paludose, qualunque sia la pertinenza di tali terre.

2. Sulle basi de' piani che saranno di nostro ordine formati , o verranno presentati da particolari intraprenditori alla nostra approvazione , e delle condizioni da Noi stimate conducenti all'uopo , ci riserbiamo di far eseguire, o di concedere le imprese di bonificazione.

3. I proprietarî de' terreni circostanti a' fondi di bonificazione, ed i corpi morali, ed i pubblici stabilimenti, i Comuni, e le Provincie contribuiranno secondo i casi alla spesa in proporzione de' vantaggi che li riguardano , o della salubrità dell'aere che acquistano.

4. Tutti i nostri Ministri Segretarii di Stato , ed il nostro Luogotenente Generale ne' Reali Dominî oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Nelle opere pubbliche di conto Regio, le Deputazioni provinciali e locali non debbono prendervi più parte, rimanendo affidata la sorveglianza de' lavori agl' Intendenti, e Sottintendenti, non che a' Sindaci.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 18 Agosto 1839.

In diversi rapporti che il Direttore generale di ponti e strade ha di tempo in tempo inviati a questa Real Segreteria ha egli messo in veduta come nell' andamento de' lavori che si eseguono per le strade Regie non sia sempre, ed in tutti i luoghi utile l'intervento delle Deputazioni provinciali delle opere pubbliche: e come le formalità che le Deputazioni provinciali sogliono richiedere, allo spedito e facile andamento delle opere talvolta si oppongano, con diminuire eziandio la risponsabilità a cui per la riuscita de' lavori, e per la contabilità relativa esser deggiono gl'Ingegnieri sottoposti.

Ed ha pure il detto Direttore Generale mostrato che siccome l'articolo 20 delle istruzioni approvate con Real Decreto de' 25 Febbraio 1825 dichiara strettamente risponsabili gl' Intendenti, ed i Sottintendenti del buon andamento de' lavori e della buona tenuta delle strade Regie; così la vigilanza sulle strade Regie possano i detti funzionari meglio che per via di Deputazioni provinciali o locali, esercitare per mezzo de' Sindaci, i quali essendo prossimi ai lavori che nel territorio de' rispettivi Comuni si eseguono, han l' agio di osservarne continuamente lo stato, e il progresso e di renderne giornalmente conto agl' Intendenti e Sottintendenti per la risponsabilità a cui per la buona tenuta delle strade sono i detti funzionari da S. M. sottoposti.

E finalmente ha il mentovato Direttore Generale mostrato come, severata la contabilità da tante superflue formole, ed evitata alla Real Tesoreria Generale la enorme spesa delle indennità de' viaggi de'Deputati provinciali di opere che per conto della Real Tesoreria generale si eseguono riposerebbe tutta nel Corpo degl'Ingegneri di ponti e strade, senza che nei lavori che si eseguono per le strade Regie, e nel mantenimento delle strade stesse prendano ulteriormente parte le Deputazioni provinciali delle opere pubbliche.

Ed il Re nostro Signore a cui nell' ordinario Consiglio di Stato de' 9 Luglio sono state rassegnate le considerazioni, e le proposizioni mentovate si è degnato di approvarle.

Nel Real Nome ne la prevengo per sua intelligenza ed uso conveniente.

Il Corpo degl'Ingegneri vien diviso in due sezioni : l' una per le opere a carico del Tesoro, l' altra per le opere provinciali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 agosto 1839.

In data del 18 andante mese S. M. il Re N. S. ha emessa una Sovrana risoluzione concepita ne' seguenti termini :

1° S. M. vuole che il Corpo degl' Ingegneri sia uno , il di cui capo è il Direttor Generale di ponti e strade. Il medesimo sarà distinto in due sezioni: una addetta alle opere a carico della Tesoreria sotto l'intera dipendenza del Ministro delle Finanze, e l' altra addetta alle opere provinciali colla dipendenza esclusiva del Ministro degli Affari Interni.

2° Che in ciascuna delle due sezioni siavi l' istessa precisa distinzione di gradi , incominciando dal posto d' Ispettor generale, a quello dell' ultima classe d' Ingegneri alunni.

3° Che il Consiglio sia formato da quattro Ispettori generali, due cioè della sezione del Tesoro, e due della sezione provinciale sotto la presidenza del Direttor generale.

4° Che l'Ispezione delle opere del Tesoro come delle Provincie sia eseguita da altrettanti Ispettori provinciali e del Tesoro.

5° Che si presenti dal Ministro dell' Interno a S. M. il piano del personale , per le piazze però d' Ispettori , e d'Ispettori generali , la scelta deve cadere sugli attuali Ispettori generali , ed Ispettori.

6° In fine , che per la scuola d' applicazione , e per le promozioni S. M. comanda che si mettano d'accordo i due Ministri per proporre alla M. S. l' occorrente.

Nel Real Nome le partecipo tali Sovrane determinazioni per sua intelligenza ed uso di risulta.

Per l'intrapresa delle bonificazioni de' terreni paludosi in seguito delle agevolazioni concedute col Real Decreto de' 13 Agosto 1839.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 12 Ottobre 1839.

Col Real Decreto de' 13 dello scorso Agosto, pubblicato nel giornale ufiziale de' 31 del mese istesso, S. M. il Re N. S. ha provveduto a' mezzi di facilitare le bonificazioni de' terreni paludosi: queste importantissime opere , le quali tendono a restituire all' industria , di cui sono capaci , i terreni coperti perennemente dalle acque , del pari che quelli soggetti ad esserlo per qualche tempo dell'anno, o che sono minacciati da inondazioni ; a rendere salubri le contrade esposte all'azione delle acque stagnanti, che co' miasmi pestiferi avvelenano l'aria, e cagionano la morte o la

più dolorosa malsania di tutti coloro, che debbono abitarle, o anche di passaggio trattenervisi.

Ella è instruita pel Real Rescritto direttole da questa Segreteria di Stato a'2 Marzo 1839, come la ricerca de'mezzi di promuovere le bonificazioni medesime abbia da più tempo formato l'oggetto di speciali sollecitudini della M. S.

Ma bisognava rimuovere il grande ostacolo che all'imprendimento di tali opere opponeva il dritto di proprietà non meno de' terreni bonificabili, che di quelli circostanti, da'quali dovessero aver principio, o ne'quali dovessero proseguire o aver termine le opere di bonificamenti; e di richiamare in esse chi ha o può avere l'interesse d'intraprenderle, e chi ha il debito di concorrervi: senza di che da ogni altro provvedimento governativo si sarebbe avuto poco a sperare, come l'esperienza lo ha mostrato, risultamenti positivi.

E S. M., convinta di tale principio, col testè citato R. Decreto, (tutto che le sue disposizioni sieno annunziate come transitorie) ha dichiarato interamente applicabili al bonificamento di tali terre, qualunque sia la pertinenza di esso, i regolamenti ed i metodi, che sono in osservanza sul modo di valutare i fondi, che per la costruzione delle strade e per le altre opere di pubblica utilità vengono occupati o danneggiati: si ha poi la M. S. riserbato di far eseguire siffatte opere, o di concederne la esecuzione alle condizioni che si stimeranno più proprie, in vista de' piani che saranno di Sovrano ordine formati, e di quelli che verranno presentati da particolari intraprenditori; dichiarando insieme di far contribuire, secondo i diversi casi, alla spesa i proprietari de'terreni circostanti a'fondi bonificabili, i Corpi morali ed i pubblici Stabilimenti, i Comuni e le Provincie, in proporzione de'vantaggi d'interesse lucrativo che li risguardino, e della salubrità dell'aria che ne riportino.

Tali disposizioni aprono il più bel campo all'industria de'privati, sieno essi i proprietari di simili terre, i quali ne abbiano i mezzi e la volontà, sieno anche estranei intraprenditori, che vi trovino la loro convenienza, di eseguire le bonificazioni nel loro particolare interesse; ed alla Amministrazione pubblica di promuoverle ed eseguirle nell' interesse generale delle popolazioni che vi è attaccato, specialmente per liberarle dall'insalubrità dell'aria.

Nè v'ha più a dubitare della possibilità di eseguire le bonificazioni, le quali non offrono nel nuovo valore, che il terreno bonificato acquisterà, un compenso capace di determinare ad intraprenderle: imperocchè, lo ripeto, S. M. non solamente ha voluto facilitare all'industria le bonificazioni, le quali contengono gli elementi di una utile intrapresa; ma, nel fine che sieno eseguite pur quelle, che gli uguali elementi non comprendono, ha dichiarato l'obbligo degl'individui e delle popolazioni di concorrere alla spesa di tali opere, in proporzione de' vantaggi, che non pure i loro fondi, ma la loro condizione e la loro esistenza ne riporteranno.

Le medesime determinazioni Sovrane volte in termini più positivi importano, che le bonificazioni de'terreni paludosi debbano esser promosse ed eseguite, o che vi sia attaccato insieme l'interesse dell'industria e della salute pubblica, o che sieno esse richieste da questo ultimo solo interesse: il voto dell'animo generoso del Re, e quello cui mirano le sue sag-

ge determinazioni, è che non vi sia nel Regno un palmo solo di terreno, che dalle acque stagnanti venga sottratto alla industria, e presso del quale si respiri l'alito della morte.

Ed Ella intende di leggieri come, ora che per le citate Sovrane determinazioni ogni dubbiezza ed ogni ostacolo son dileguati, le si rendono facili i mezzi, e le si concede ampia latitudine alle più acconce proposizioni. Deve Ella con la sua illuminata e diligente operosità promuovere i piani, che per tali opere dovranno esser formati d'ordine Sovrano, e quelli, che potranno essere presentati nell' interesse de'proprietari o da particolari intrapenditori nei sensi del ripetuto Real Decreto.

Io mi astengo dal dettarle norme per compiere un così onorevole incarico, poichè il buon adempimento di esso sarà una pruova, ch'Ella deve dare al Real Governo ed alla Provincia de'suoi lumi e del suo zelo; e che apre una nobile gara fra tutti gl'Intendenti, la quale richiamera su di coloro che più vi si distingueranno la speciale Sovrana considerazione.

Le dirò solamente, che le prime di lei cure vogliono essere rivolte ad acquistare la completa cognizione de'terreni, che nella Provincia da lei amministrata sono coverti da acque stagnanti, le quali portino insalubrità di aria, la natura e la estensione del suolo; se vi sieno terreni, e quali essi sieno, soggetti ad inondazioni più o meno periodiche, che lascino ristagni di acqua, i quali disseccandosi nella stagione estiva nocciano in alcun modo alla pubblica salute; la cagione, e s'è permanente de'primi e de'secondi stagni di acqua, per riconoscere se la bonificazione possa operarsi con lo spegnere la cagione medesima, ovvero si debba provvedere unicamente agli effetti di una causa non più esistente; gli effetti che se ne lamentano non pel solo terreno che gli stagni occupano, ma eziandìo per l'azione che hanno su'terreni e ne'prossimi abitati, per calcolare insieme l'importanza della bonificazione, ed i mezzi di provvedere alla spesa. A'quali dati vuole aggiugnersi l'altro anche importantissimo della popolazione, che vive nelle contrade bonificabili e ne'vicini abitati.

Tale cognizione di fatto Ella deve diligentemente proccurarsi con quanti mezzi sono in suo potere. Anzi io esigo, ch'Ella manifesti a questo Real Ministero, a misura che gli acquisterà, i dati che avrà raccolti; e verrò anch'io nella gara di promuovere tali opere. Imperocchè io ho la coscienza dell'immenso bene, ch'esse porteranno nella condizione, che troppo è capace d' immegliamento del paese; e che i dettami del Real Decreto de'13 Agosto ultimo sono sufficienti mezzi di far conseguire il loro scopo. Queste belle ragioni, che altra volta pur si distinguevano nell'intrapresa di simili opere, vi si distingueranno anche di più, ora che sotto il Governo felice del Re Signor Nostro si avviva ogni mezzo di civile prosperità.

Ella mi assicurerà della ricezione della presente circolare che, oltre al farsi inserire nel giornale dell' Intendenza, sarà benanche pubblicata mediante affissi in ciascun Comune; perchè, conoscendo ognuno le agevolazioni onde il Re intende a promuovere le opere di che si tratta, l'interesse d'intraprenderle riceverà per avventura un utile impulso. Mi darà poi conto ogni due mesi di quanto avrà operato per effetto di essa; dovendo io rassegnare nello stesso intervallo a S. M. i ragguagli, che mi perverranno. E mi auguro di non dover notare alla M. S. la colpevole negligenza di alcun Intendente.

Le misure, e valutazioni de' lavori provinciali si debbono eseguire coll'intervento di tutti i deputati delle opere pubbliche.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 23 ottobre 1839.

Il Consiglio provinciale di Basilicata riunito nel 1838 espose di essere giunto a sua notizia, che gl'Ingegneri della Provincia allorchè debbono recarsi sopra luogo per misurare, e valutare i lavori, vadano per lo più soli, od accompagnati da quegli fra i deputati che loro più torni a grado; così, osservava il Consiglio, operazioni essenzialissime si eseguono senza l'intervento di coloro che sono chiamati ad invigilare gl' interessi della Provincia. E però chiese che per l'avvenire tanto le misure quanto le verifiche de' lavori si eseguissero con l'intervento dell'intera Deputazione, e se qualcheduno de' suoi componenti non potesse intervenirvi, la scusa che produce debba essere documentata con pezzo d'appoggio in iscritto.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de'15 aprile ultimo si è degnata ordinarmi di chiamare la Direzione generale di ponti e strade, gl' Intendenti, e le Deputazioni delle opere pubbliche allo esatto adempimento de'Regolamenti in vigore, i quali non permettono che le misure e valutazioni di lavori si facciano con l'intervento di un solo Deputato; eccetto il solo caso preveduto nell' articolo 12 del Regolamento de' 20 settembre 1816; che è quello di distribuirsi fra i Deputati i tratti delle strade per la sola vigilanza de' lavori

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

———

Ministeriale missiva delle istruzioni, con che si portano alcune riforme agli attuali regolamenti di ponti, e strade per ciò che concerne lavori Regî, ne' quali veruna ingerenza debbono prendervi le officine delle Intendenze.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 21 dicembre 1839.

Alla Sovrana risoluzione che nel Rescritto del 20 agosto le feci noto, per la quale è venuta a cessare la ingerenza delle Deputazioni delle opere pubbliche provinciali ne' lavori, che per istrade, ed opere di conto Regio si eseguono dalla Direzione generale di ponti, e strade a spese della Real Tesoreria, altra risoluzione Sovrana fece seguito, quella cioè di farsi direttamente eseguire dalla Real Tesoreria generale gli esiti relativi alle strade, ed alle opere di conto Regio discaricandosi le officine delle Intendenze dal prender parte in tali esiti, e gl' Intendenti dall' obbligo di prendere per essi appositi conti di annata.

Or trovandosi disposto che la Tesoreria generale, qualunque sia il metodo di esecuzione de' lavori, paghi direttamente agli appaltatori in Napoli, o in qualunque luogo del Regno le somme a cui han dritto, ed essendosi per lo esatto, e rigoroso adempimento di tali Sovrane risoluzioni, spedita dal Direttor generale di ponti, e strade agl'Ingegneri di quel Corpo una circolare a stampa del dì 20 del corrente mese con apposite istruzioni dirette a regolare il servizio delle strade, e delle opere di conto Regio, e la relativa contabilità, di tal circolare credo opportuno trasmetterle alquanti esemplari, pregandola, che prendendone ella conoscenza, voglia ne' casi di bisogno concorrere con suoi autorevoli provvedimenti in un servizio di tanta importanza pel quale è ella risponsabile a' termini dell' art. 20 delle istruzioni del 25 febbraio 1826, e pel quale il mentovato Rescritto de' 20 agosto dichiara dover Ella, per mezzo de' sindaci, la sua vigilanza esercitare sulle strade Regie.

Istruzioni riguardanti il servizio delle strade ed altre opere Regie, e la relativa contabilità.

Napoli 20 Dicembre 1839.

Essendosi degnato il RE N. S. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 9 Luglio 1839 approvare talune riforme agli attuali regolamenti della Direzione Generale di Ponti e Strade, per le quali viene a cessare ogni ingerenza che avevano sulle strade, ed opere di conto Regio le Deputazioni Provinciali, e le officine delle Intendenze; è necessario prescrivere alcune norme da seguirsi pel facile andamento di questo ramo di servizio pubblico. Le quali norme sono fondate sui regolamenti in vigore, e sulle indicate riforme, e si riferiscono alla costruzione e restaurazione delle strade ed altre opere Regie, ed al mantenimento delle medesime strade.

TITOLO I.

Dei lavori di costruzione e restaurazione delle strade, ed altre opere Regie.

Art. 1. I progetti di qualunque opera di conto Regio saranno formati dagl'Ingegneri Direttori di ogni grado del Corpo degl'Ingegneri delle acque e strade, secondo i principi della scienza e dell' arte, e colle norme indicate nelle circolari a stampa della Direzione Generale.

Gl' Ispettori dei rispettivi ripartimenti esamineranno tutti i progetti e ci apporranno il loro *visto*. Occorrendo modificazioni le manifesteranno agli autori dei progetti, li quali riformeranno li progetti stessi e li faranno tenere prima all'Ispettore pel visto, e poi alla Direzione Generale.

Nel caso di dispareri su qualche modificazione, l' Ingegnere e l' Ispettore trascriveranno le proprie diverse opinioni in due *note* distinte; e l' Ingegnere invierà alla Direzione Generale il progetto e le note per esser tutto discusso dal Consiglio di acque e strade.

2. Quanto alle urgenti riparazioni, di che è parola nell' art. 2° delle Istruzioni annesse al Real Decreto dei 25 Febbralo 1826, il processo verbale di urgenza ivi prescritto pei lavori da eseguirsi senza perdita di tempo sarà compilato solo dall'Ingegnere e dall'autorità Amministrativa del luogo ed immediatamente senza altro attendere si porrà mano a' più indispensabili dei lavori descritti nel verbale. Col primo corriere l'Ingegnere rimetterà questo verbale alla Direzione Generale nel quale dovrà indicare la spesa approssimante di tutt' i lavori occorrenti alla riparazione, ed il nome dell'appaltatore cui ne avrà confidato la esecuzione: nel medesimo tempo compilerà il progetto, e lo stato estimativo de' medesimi lavori. Questo progetto sarà sottoposto prima alla revisione dell' Ispettore del ripartimento, colle indicazioni dell' art. 1° e poi alla Direzione Generale pel corso regolare.

3. Per ogni lavoro di costruzione o di riparazione, l' Ingegnere chiederà alla Direzione Generale un libretto di un numero di carte proporzionato alla mole del lavoro. Sarà questo libretto cifrato carta per carta dal Segretario Generale, o da un Ispettore Generale e s' indicherà il numero delle carte, lo stato stimativo, e l'approvazione.

4. In questo libretto si noteranno gli scandagli dei lavori eseguiti descrivendosene la specie, la qualità e le dimensioni, secondo le norme prescritte nella circolare de' 20 Febbraio 1830 in istampa. Al fine di ogni scandaglio l' Ingegnere e l' appaltatore o la persona che legalmente lo rappresenta apporranno le loro firme. Non si ammetteranno cancellature nè viziature; ma qualora avvenisse qualche errore, si trascriveranno in progresso le partite corrette apponendovisi le firme.

5. Siccome l' Ingegnere risponde dell' esattezza e della buona qualità de' lavori scandagliati, così li descriverà secondo il suo proprio giudizio: ma escluderà sempre dallo scandaglio que' lavori che stimerà difettosi. Qualora l' appaltatore ne dissenta, avrà la facoltà di aggiugnere appiè della descrizone de' lavori le sue precise osservazioni.

6. In ogni scandaglio saranno indicati in sul principio il giorno in cui s'intraprende il lavoro ed alla fine quello in cui si chiude. Se la compilazione di quello richiegga diversi giorni, al termine del lavoro di ciascuno si apporranno le firme dell' Ingegnere e dell' appaltatore. Nel continuarsi poi lo scandaglio, s' indicherà in sul principio il giorno in cui si è ripigliato il lavoro.

7. Nel corso di dieci giorni dopo essere terminato lo scandaglio l' Ingegnere ha l' obbligo di compilare il certificato di pagamento in favore dell' appaltatore. Il certificato trascritto sopra a carta, che somministrerà agli Ingegneri la Direzion Generale, colle rubriche in istampa indicanti l' *anno*, il *cammino*, la formola per la *contabilità dell' opera*, ec., conterrà il sommario de' diversi lavori indicandosene la quantità ed i prezzi. Al termine del sommario si esibirà il bilancio dell' importare dei precedenti scandagli e delle somme già liberate, e quindi si stabilirà la somma da pagarsi all' appaltatore in conto de' suoi crediti.

8. L' Ingegnere sotto la sua stretta corrisponsabilità baderà di non liberare somme al di là del credito effettivo dell' appaltatore. A tal oggetto valuterà con diligenza i lavori eseguiti e non terrà conto di quelli che si sono da lui reputati difettosi, nè delle dimensioni maggiori di quelle da lui

prescritte. Sulla somma dell'importare degli scandagli riterrà il cinque per cento, affin di supplire alle correzioni e deduzioni che potrà fare il Consiglio di acque e strade nella liquidazione della misura. Finalmente la somma che si rilascia non oltrepasserà quella assegnata dalla Direzione Generale per l'opera relativa.

9. L'Ingegnere non potrà comprendere negli scandagli e nei certificati, lavori diversi da quelli del progetto, se non ne abbia ottenuta l'approvazione dal Direttore Generale.

10. L'Ingegnere invierà tre esemplari del solo certificato alla Direzione Generale per poter aver luogo il pagamento, e nel tempo stesso spedirà all'Ispettore del ripartimento, due altri esemplari del certificato e due copie conformi dello scandaglio corrispondente, estratte dal libretto.

11. L'Ispettore esaminerà lo scandaglio ed il certificato, e occorrendo, vi apporrà le sue osservazioni. Indi si riterrà una copia del primo, ed un esemplare del 2°, e farà tenere l'altra copia, e l'altro certificato muniti del suo visto alla Direzione Generale.

12. L'Ispettore comunicherà subito all'Ingegnere le osservazioni che potrà fare sullo scandaglio. L'Ingegnere dovrà tenerne conto, o nel susseguente certificato, o nella misura finale, purchè non sia diversamente consigliato da buone ragioni: risponderà egli bensì delle conseguenze alle quali potrà forse dar luogo il ritardo delle correzioni suggerite dall'Ispettore. Se poi accada di doversi spedire un novello certificato, e sieno trascorsi venti giorni dall'antecedente certificato senza che l'Ispettore abbia fatto tenere all'Ingegnere le sue avvertenze sul detto primo certificato l'Ingegnere stesso spedirà il nuovo, e l'Ispettore resterà responsabile delle conseguenze del ritardo del primo.

13. Dall'attenta lettura dello scandaglio l'Ispettore potrà dedurre in un certo modo se i lavori sieno ben condotti e procedano con la debita celerità. Ove gl'insorgano dubbi ne chiederà chiarimenti all'Ingegnere e ad esso comunicherà gli avvertimenti e le istruzioni per migliore andamento de'lavori.

14. Rispetto a que'lavori che, come sono gli esaurimenti, non si possono misurare e si sogliono eseguire in economia, l'appaltatore o un soprastante compilerà e sottoscriverà il notamento de' travagliatori con l'indicazione delle giornate di travaglio e delle mercedi di ciascuno di quelli.

15. L'Ingegnere adopererà tutti i mezzi di vigilanza per conseguire che tutti i travagliatori lavorassero con zelo nell'opera in economia, e con questi mezzi e con la norma dei lavori eseguiti verificherà il notamento. Indi con un suo ufficio lo spedirà la sera del sabato al Sindaco del comune più vicino al luogo del travaglio, interessandolo di farlo affiggere la mattina seguente di buon'ora presso la porta della casa comunale. L'Ingegnere inoltre inviterà il Sindaco affinchè egli o uno degli Eletti assistesse al pagamento delle mercedi de' travagliatori. Terminata questa operazione il Sindaco o l'Eletto dichiarerà in piedi del notamento che giusta le indicazioni di quello sono stati soddisfatti i travagliatori.

16. I notamenti muniti dell'anzidetta dichiarazione di pagamento eseguito saranno sottoscritti dall'Ingegnere ed aggiunti al libretto degli scandagli, come documenti della spesa de' lavori fatti in economia che si descriveranno nel rispettivo scandaglio.

17. L'Ispettore ne'suoi giri d' ispezione porterà seco le copie degli scandagli da lui non verificati sopra luogo. In ciascun' opera che visiterà, confronterà i lavori con la descrizione fattane nel libretto di scandaglio. Esaminerà ancora se l'Ingegnere si sia uniformato alle sue istruzioni notate nelle copie anzidette. Con ugual cura verificherà se i lavori sieno stati eseguiti con diligenza in conformità del progetto e delle condizioni dell' appalto. Rispetto a' lavori difettosi per cattivi materiali o per cattiva esecuzione, de'quali l'Ingegnere non abbia tenuto conto negli scandagli, e rispetto a quelli che egli giudicherà cattivi, ne descriverà minutamente i difetti in un processo verbale e quindi ne proporrà alla Direzione generale la demolizione. Noterà que' lavori che benchè difformi dal progetto, pure con una diminuzione di prezzo possono tollerarsi dietro la decisione del Consiglio di acque e strade. Verificherà in fine se i prezzi messi nel certificato corrispondano a quelli fissati nell' appalto e se sieno ben valutati quelli de' lavori non preveduti e quelli che doveano definirsi dopo l'esecuzione.

18. Terminata la visita d'ispezione di un' opera l'Ispettore disporrà che si demoliscano i testimoni e le altre tracce fatte lasciare per riconoscersi le dimensioni del lavoro. Di questa visita l'Ispettore farà tenere circostanziato rapporto alla Direzione generale: nel quale dichiarerà se l'Ingegnere nello scandaglio abbia tenuto conto delle modificazioni suggeritegli, o manifesterà le cagioni del ritardo di tali correzioni, e ciò perchè la Direzione generale possa dare opportuni provvedimenti ; specialmente rispetto alle mentovate correzioni , ed ai lavori difettosi.

19. Tosto che si saranno compiuti i lavori di un' opera , l' Ingegnere dopo essersi assicurato che si sieno eseguiti tutti i perfezionamenti dell'opera medesima ne compilerà l'ultimo scandaglio e quindi la misura.

20. Terminata la compilazione della misura , l' Ingegnere la invierà subito all' Ispettore (e col medesimo corriere ne parteciperà l' invio alla Direzione Generale) ; affinchè il medesimo Ispettore , occorrendo , si portasse sopra luogo a verificarla. L'Ispettore tenendo presenti gli scandagli precedenti , e le sue osservazioni , ed istruzioni comunicate all' Ingegnere , ne farà una diligente disamina. Stabilite di accordo coll' Ingegnere le modificazioni e correzioni , forse giudicate necessarie , questi rifarà la misura in un solo esemplare, e la invierà di nuovo all'Ispettore. Il quale apponendo il suo *visto* a tali carte e ritenendo per se un esemplare dell' atto di consegna , invierà gli altri due esemplari e la misura alla Direzione Generale. Questa spedizione dovrà farsi al più tardi nel corso di giorni venti a computare dalla data della misura. Nel caso di disparere su qualche articolo di lavoro , la misura sarà accompagnata da due distinte *note* contenenti i diversi pareri dell'Ispettore e dell'Ingegnere, per esaminarsi dal Consiglio di acque e strade.

21. La misura sarà esaminata dalla Commissione di revisione e quindi discussa dal Consiglio di acque e strade. Sulla deliberazione del Consiglio il capo della contabilità della Direzione Generale ne stabilirà il conto finale , nel quale si contrapporranno al credito dell' appaltatore , che risulta dalla deliberazione anzidetta, le somme liberategli a conto con diversi certificati.

22. Ogni Ingegnere ed ogni Ispettore terranno un registro giornale cifrato e numerato dal Segretario Generale o da uno degl' Ispettori Generali.

In esso giornalmente si noteranno in compendio tutte le operazioni che si eseguono e tutte le disposizioni e gli ordini che si ricevono dai superiori o si comunicano a' subalterni intorno al servizio delle opere pubbliche. In esso gl' Ingegneri specialmente descriveranno con precisione i progressi de' lavori in costruzione, i guasti che avvengono sulle strade, i provvedimenti presi per restaurarli e gli effetti ottenuti. Esso in somma è un libro di ricordi che deve tenere ogni diligente Ingegnere per conservare la memoria dei fatti osservati che costituiscono la sperienza del mestiere, e per avere presenti tutti gli oggetti che debbono richiamare la sua attenzione e le sue cure. Nelle visite d'ispezione gl' Ispettori esamineranno se gl' Ingegneri del rispettivo ripartimento tengono il registro con la debita diligenza e ne faranno special menzione nei rapporti relativi all' ispezione eseguita.

23. Nel corso dei primi dieci giorni di ogni mese gl' Ingegneri tenendo presente il registro giornale debbono compilare un quadro della situazione de' diversi rami di servizio ad essi affidati. Rispetto ai lavori in costruzione, per ogni opera s' indicheranno la somma del progetto approvato, l' importare dei certificati nei mesi precedenti e nel corso di quello spirato e le somme bisognevoli nel mese corrente e nel susseguente per far procedere i lavori con la debita celerità. Per ogni lavoro non notato a tempo debito prima nel registro e poi nel detto quadro mensuale, le conseguenze del ritardo saranno a carico del trasgressore.

24. I quadri anzidetti trascritti sopra carta somministrata dalla Direzione Generale, colle rubriche in istampa dell' *anno*, *ripartimento d' ispezione*, *cammino* ec. ec., che costituiscono la base sulla quale la Direzione Generale deve regolare lo andamento del servizio, saranno compilati in due esemplari de'quali uno si spedirà alla Direzione Generale, ed un'altro al rispettivo Ispettore.

25. Ogni Ispettore sui quadri che gli faranno tenere gl'Ingegneri del rispettivo ripartimento ne compilerà uno generale, che presenti la situazione di tutti i lavori che si eseguono nel suo ripartimento. Egli facendo precise osservazioni su ciascun lavoro con giudiziosa proporzione indicherà le somme bisognevoli per condurlo innanzi e lo spedirà al più presto alla Direzione generale.

26. Nella Direzione generale si terrà un registro generale di tutte le opere Regie diviso per ripartimenti d' ispezione e suddiviso secondo il carico di ogni Ingegnere. Per ogni lavoro approvato si aprirà una rubrica nella quale si noteranno le somme successivamente accordate per la sua esecuzione. Il Direttore generale tenendo sotto l' occhio la situazione generale del servizio dello opere pubbliche potrà valutarne i respettivi bisogni e regolare, la dimanda e la distribuzione delle somme assegnate per costruzioni e restaurazioni nello stato discusso.

27. La Direzione Generale considererà il quadro anzidetto come documento del servizio prestato nel mese precedente, e come parte essenziale di quello del mese corrente. Riguardandolo perciò come certificato di servizio non libererà il soldo agl'Ingegneri ed Ispettori che non abbiano fatto pervenire alla Direzione Generale nel corso del mese il quadro di servizio relativo al precedente: e ciò indipendentemente da altri provvedimenti di rigore, nel caso di reiterate mancanze di questa specie.

TITOLO II.

Del mantenimento delle strade Regie.

28. Pei *rattoppamenti* de' basolati, e delle strade senza mantenimento, dei quali è parola nella *istruzione* approvata da S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de'10 Novembre 1834, i notamenti de'lavori eseguiti ogni settimana, e certificati dal Sindaco rispettivo, dopo essere stati valutati dall'Ingegnere, saranno rimessi pel pagamento alla Direzione Generale in ogni tre mesi. L'Ingegnere stesso dovrà per obbligo tener conto di tali lavori nel registro enunciato nel precedente articolo 22, sotto la responsabilità imposlagli nell'articolo 23, e nel rimetterne i notamenti dichiarerà che nel corso del trimestre, al quale si riferiscono essi notamenti, non sieno occorsi altri simili lavori nel resto del suo carico.

29. Attesochè la Sovrana risoluzione presa nel Consiglio ordinario di Stato dei 9 Luglio 1839, nel sopprimere le Deputazioni delle opere pubbliche prescrive che gl'Intendenti ed i Sottintendenti, per continuare ad esser responsabili della buona tenuta delle strade Regie si debbano giovare dei Sindaci dei rispettivi comuni nel territorio dei quali esse strade si distendono; da oggi innanzi per tutte le contestazioni, processi verbali e verifiche contemplate nei *patti e condizioni regolamentarie* a stampa approvate da S. M. (D. G.) nel Consiglio ordinario di Stato dei 6 Ottobre 1832 nella citata istruzione del 1834, ed in tutti i regolamenti attuali, gl'Ingegneri inviteranno i Sindaci dei comuni più prossimi, a seconda dell'urgenza dei casi, o direttamente, o per mezzo degl' Intendenti e Sottintendenti. Gl' Ingegneri stessi per siffatte conteslazioni verbali e verifiche potranno ancora, nei casi speciali, invitar solamente o l'Ispettore del Ripartimento, od in assenza di lui un' altro Ispettore: e nel medesimo tempo riferiranno agl'Intendenti od ai Sottintendenti i motivi pei quali non avranno potuto giovarsi dell'intervento dei Sindaci.

30. Nel corso di quindici giorni prima di spirare il trimestre di pagamento ogni Ingegnere dovrà esaminare lo stato di mantenimento di tutte le strade a lui affidate. Qualora l'appaltatore abbia adempito a tutt'i suoi obblighi, egli ne compilerà subito il certificato di buon mantenimento in cinque esemplari, dei quali spedirà tre alla Direzione Generale e gli altri due all'Ispettore. Quante volte l'Ispettore non abbia alcuna osservazione da fare sul buon mantenimento della strada rimetterà uno dei due esemplari da lui sottoscritto alla Direzione Generale. Nel caso che abbia alcun dubbio sul buono stato della strada, ne darà avvertimento all'Ingegnere dimandandogli chiarimenti. Potrà anche egli condursi sulla strada per assicurarsi del buono stato di mantenimento, e se vi osservi difetti, darà subito le disposizioni per farli emendare secondo le norme qui appresso indicate, e nel seguente certificato si farà deduzione della spesa qualora i lavori si eseguano a danno dell' appaltatore. Di tutto ciò l'Ispettore farà rapporto circostanziato al Direttore Generale.

31. Laddove l' Ingegnere nelle sue visite scorgesse che l'appaltatore del mantenimento trascurasse alcuno dei suoi obblighi, in un ordine in iscritto gli prescriverà il tempo in cui debbano eseguirsi i lavori necessari. Quest'ordi-

ne per maggiore speditezza, potrà essere intimato all' appaltatore, o al suo capodopera del mantenimento, per mezzo del Sindaco del comune più vicino alla strada, al quale l'Ingegnere si dirigerà con un suo ufficio.

32. Spirato il tempo assegnato, l' Ingegnere si porterà ad esaminare se l' appaltatore abbia dato adempimento all' ordine scrittogli direttamente, o intimatogli per mezzo del Sindaco del comune più prossimo. Nel caso di trascuranza esso Ingegnere inviterà il detto Sindaco ad intervenire sulla strada, o pure l' Ispettore del ripartimento, ed insieme compileranno un processo verbale della trasgressione degli ordini ricevuti, e della nessuna od imperfetta esecuzione dei medesimi. Nell' atto che l' Ingegnere farà tenere questo verbale alla Direzione Generale, ordinerà la esecuzione dei lavori per rimettere la strada in danno dell' appaltatore trasgressore, e di ciò informerà l'Ispettore del ripartimento. La quale esecuzione potrà aver luogo *ad ordine*, incaricandone altro appaltatore, in *economia*, o generalmente con quel metodo che l' Ingegnere stimerà più conveniente per la speditezza della esecuzione e del pagamento.

33. Nel caso della esecuzione col metodo ad ordine, terminato il lavoro prescritto l' Ingegnere ne compilerà la misura che trascriverà in un libretto somministratogli specialmente dalla Direzione Generale per gli scandagli di mantenimento, ove l' esecutore dei lavori a danno apporrà la sua firma con la dichiarazione di accettare la misura fatta. Qualora l' esecutore presentasse pretensioni, gli sarà permesso di soggiugnerle bene specificate appiè dello scandaglio nel libretto anzidetto. Non si terrà conto delle pretensioni vaghe, nè di quelle che si potranno mettere in campo più tardi.

33. In conformità della misura l' Ingegnere libererà all' esecutore il certificato di una somma a conto, indicando il trimestre nel quale se ne deve fare la deduzione a carico dell' appaltatore di mantenimento.

35. In quanto a questi certificati da liberarsi all' appaltatore esecutore dei lavori in danno avrà luogo tutto ciò che si è stabilito negli articoli 10, 11, 12 e 13 delle presenti istruzioni.

36. Compiuti i lavori a danno dell' appaltatore di mantenimento, l' Ingegnere ne compilerà la misura, nella quale saranno comprese le indennità, stabilite pe' giri degl' Ingegneri nell' art. 45 del Real decreto dei 25 febbraio 1826, dei viaggi che tanto egli che il Sindaco interventore nelle verifiche hanno dovuto fare per colpa dell' appaltatore di mantenimento. Nel tempo stesso libererà a costui il certificato del trimestre dal quale sarà dedotta soltanto la somma liberata all' esecutore dei lavori a danno, affinchè l' appaltatore non abbia pretesto per la continuazione dei suoi obblighi.

37. Quindici giorni dopo il compimento dei lavori, al più tardi, l' Ingegnere deve spedire la misura all' Ispettore del ripartimento, il quale dopo un diligente esame la trasmetterà alla Direzione generale come nell' art. 20.

38. Liquidata dalla Commessione, ed indi discussa la misura dal Consiglio di acque e strade, si darà comunicazione della relativa deliberazione all' Ispettore ed all' Ingegnere. Quest' ultimo nell' immediato certificato di mantenimento, indicherà la somma da dedursene per saldo della misura. In un certificato a saldo libererà all' esecutore la somma rimanente. In due stati separati noterà la somma liquidata dal Consiglio per le indennità di viaggio di lui e del Sindaco. La Direzione Generale provvederà al pagamento delle

anzidette somme in favore dell' esecutore dell' Ingegnere e del Sindaco, facendosene deduzione nel primo stato di mantenimento.

39. Se i lavori in danno si dovranno eseguire in *economia*, come è indicato nell' articolo 3° della istruzione sopra citata del 1831, l' Ingegnere troverà egli, o dimanderà con un suo officio i lavoratori al Sindaco del Comune più vicino; i quali saranno pagati nel modo prescritto negli antecedenti articoli 14 e 15. Il Sindaco stesso ad ordine dell' Ingegnere pagherà tutto ciò che potrà occorrere per la esecuzione dei lavori in danno, come carretti, utensili, materiali, ec. A tale oggetto il Direttore Generale chiederà al Ministro delle Finanze che si mettano a disposizione del medesimo Sindaco le somme bisognevoli, anticipandole dagli averi dell'appaltatore negligente.

L'Ingegnere eseguiti i lavori spedirà direttamente alla Direzione Generale le note, e la valutazione dei lavori eseguiti, firmate dal Sindaco che ne avrà fatto i pagamenti. Costui inoltre farà tenere all' Ingegnere un bilancio della spesa erogata, il quale sarà vistato dall' Ingegnere, e rimesso alla Direzione Generale, insieme a' due distinti stati dei viaggi fatti dall' Ingegnere stesso e dal Sindaco pei lavori in danno.

Quando la Direzione Generale avrà riveduto ed approvato le note ed i viaggi, e ne avrà partecipato l' approvazione all' Ingegnere, questi ne farà deduzione da quei trimestri di mantenimento che seguiranno i lavori in danno.

L' Ispettore del ripartimento invigilerà tutte queste operazioni.

40. Alla fine del mese seguente a quello in cui è maturato il trimestre, la Direzione Generale rimetterà alla Real Tesoreria Generale per mezzo del Real Ministero delle Finanze gli stati di pagamento del mantenimento di tutti i tratti di strada mantenuti secondo gli obblighi dei rispettivi contratti. Essi saranno accompagnati dai corrispondenti certificati formati dagl' Ingegneri, sul loro buono stato. Essi inoltre saranno distinti per ripartimenti d' ispezione. Nel caso che per tutto il giorno venti del mese seguente al trimestre maturato non siano pervenuti nella Direzione Generale i certificati di mantenimento delle diverse strade, o i rapporti dei loro difetti la Direzione Generale non libererà il soldo agl' Ingegneri manchevoli; il che non escluderà altri provvedimenti di rigore.

41. In una seconda spedizione di stati di mantenimento saranno compresi quelli de' tratti di strada, nei quali gli appaltatori hanno ben riparato con le proprie cure i difetti osservati. Nella terza infine si rimetteranno gli stati dei tratti di strada nei quali si sono eseguiti lavori a danno degli appaltatori. In essi si distingueranno i pagamenti pe' lavori eseguiti a danno, e le indennità agl' Ingegneri ed a' Sindaci per le spese di viaggio, e la rimanente somma da pagarsi agli appaltatori di mantenimento.

42. L' Ispettore nei suoi giri d' ispezione esaminerà lo stato di mantenimento delle strade che percorre. Su tutte le mancanze che scorge, farà subito tenere le sue osservazioni all'Ingegnere con le corrispondenti sue istruzioni per apporvisi prontamente riparo.

43. Ove si trattasse di mancanze derivanti da lunga incuria, come sarebbe il difetto degli ammanimenti del brecciame, per le quali mancanze l' Ingegnere avrebbe dovuto dare i provvedimenti a tempo opportuno, l' Ispettore gli darà subito le disposizioni necessarie e ne farà rapporto alla Direzione Generale.

44. Qualora intorno alle anzidette mancanze derivanti da lunga incuria in una strada percorsa dall' Ispettore, il medesimo non abbia dato i provvedimenti opportuni e non abbia fatto rapporto, egli ne resterà direttamente risponsabile.

45. Gl' Ingegneri faranno subito restaurare dai rispettivi appaltatori i guasti e le degradazioni che avvengono sulle strade per qualunque causa, e che vanno tra gli obblighi degli appaltatori stessi. Essi faranno eseguire i lavori a danno degli appaltatori, se costoro non li conducono a termine in un tempo prescritto secondo il metodo indicato negli articoli precedenti, e nel prossimo trimestre dedurranno dal certificato l' importare della spesa fatta per pagarsi gli esecutori.

46. Rispetto a' danni derivati da cause irresistibili come sono l' irruzione di un torrente o una grande frana, gl' Ingegneri faranno soltanto eseguire per urgenza i lavori necessarl per riaprire il traffico. Nel tempo stesso faranno rapporto dell' avvenimento alla Direzione Generale, ed all' Ispettore, al quale spediranno al più presto il progetto della restaurazione da eseguirsi. Trattandosi di gran guasti, l' Ispettore si recherà sul luogo per discutere coll' Ingegnere del carico intorno al modo di ripararvi.

47 È obbligo dell'Ispettore di far rapporto alla Direzione Generale intorno alle irregolarità, agli abusi, alle negligenze, ed alla mancanza di pratica amministrativa che scorge nella condotta degl' Ingegneri destinati nel suo ripartimento. Inoltre l'Ispettore proporrà al Direttore Generale gli spedienti che giudicherà opportuni, diminuendosi i carichi del servizio confidati all' Ingegnere che non conduce bene il servizio, o cambiandosi la sua destinazione in un' altra di minore importanza.

Il Real decreto del 9 agosto 1835 che dichiara insequestrabili le somme dovute agli appaltatori di opere pubbliche dipendenti dal Ministero degli Affari Interni è reso comune alla Sicilia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 6 giugno 1840 (1).

Risolvendo S. M. il dubbio elevato dall' Intendente di Trapani sul Real decreto de' 9 febbraio 1824 per la insequestrabilità delle somme dovute agli appaltatori di opere pubbliche provinciali e comunali, uniformandosi allo avviso della Consulta Generale del Regno si è degnata prescrivere che si renda comune alla Sicilia il Real decreto dei 9 agosto 1835 che dichiara insequestrabili le somme dovute ad appaltatori di opere pubbliche dipendenti dal Ministero degli Affari Interni.

Nel Real Nome ho il bene di comunicarlo all' E. V. perchè si serva farne l' uso conveniente.

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

Decreto, e Regolamento organico del personale della sezione delle opere provinciali della Direzione Generale di ponti e strade.

Napoli 30 Agosto 1840.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Veduta la nostra Sovrana risoluzione de' 18 di Agosto 1839;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il Regolamento organico del personale della sezione delle opere provinciali della Direzione Generale di ponti, e strade, ordinato coll'articolo 5 della citata Sovrana risoluzione; è approvato.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

REGOLAMENTO.

Art. 1. Il personale del Corpo d'Ingegnieri di ponti, e strade della sezione di opere provinciali e comunali, per quanto si appartiene alle Provincie di quà del Faro, si comporrà nel modo che segue:

1° di due Ispettori generali;
2° di tre Ispettori;
3° di otto Ingegneri di prima classe,
4° di nove di seconda classe;
5° di dodici di terza classe;
6° di venti Ingegneri aggiunti;
7° di otto Ingegneri alunni.

2. Gl' Ispettori generali faranno parte, giusta l'art. 3° della Sovrana risoluzione de' 18 di Agosto 1839 del Consiglio di ponti, e strade. Potranno oltre a ciò sull' incarico che ne riceveranno dal Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni essere destinati straordinariamente alla ispezione delle opere pubbliche provinciali, che pel di loro interesse richiedessero questa misura.

3. Gl' Ispettori eserciteranno la ispezione ordinaria in tutte le opere pubbliche provinciali de'Reali Domini. Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni assegnerà a ciascuno le Provincie sulle quali dee esercitare una cotal vigilanza.

4. Tra gl' Ingegneri di prima, e seconda classe numero quindici saranno destinati dal Ministro degli Affari Interni, inteso il Direttor generale di ponti, e strade, alla direzione delle opere pubbliche delle quindici provincie, de' Reali Domini al di quà del Faro.

5. Dagl' Ingegneri di terza classe, e dagl' Ingegneri aggiunti sarà preso un numero doppio di quello delle Provincie di quà del Faro per esser destinati dal suddetto nostro Ministro, inteso il Direttor generale, e per essere addetti, secondo la importanza delle Provincie, e delle opere pubbliche delle medesime, nella qualità di coadiutori presso gl' Ingegneri direttori, alla di loro immediazione, e sotto i loro ordini.

6. Gl' Ingegneri alunni verranno impiegati alle operazioni geodetiche per la formazione de' progetti, e del dettaglio de' lavori di costruzione.

7. Vi sarà presso la Direzione Generale suddetta una Commessione di revisione pe' lavori pubblici di dipendenza del Ministro degli Affari Interni. Essa si comporrà di un Ingegnere di prima classe, di uno di seconda classe, e di uno di terza classe, tolti dal nostro Ministro degli Affari Interni tra quelli i meno attivi sia per età, sia per cagionevole salute.

Non si può dar incominciamento a nuove opere comunali senza compiersi prima le incominciate.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 19 Settembre 1840.

A fin di evitare che la maggior parte delle opere comunali intraprese in economia da alcuni amministratori venissero dai successori abbandonate o per ispirito di rivalità, o per invertirne i fondi ad altri usi; il Consiglio Provinciale di Principato ulteriore riunito nel 1839, propose adattarsi per le opere comunali la norma istessa che trovasi in osservanza per le provinciali, di non darsi principio, cioè, a nuove opere senza compiersi prima le incominciate.

S. M., nel Consiglio ordinario di Stato de' 4 Maggio ultimo, avendo trovato giusto il voto del Consiglio, a somiglianza di quanto trovasi stabilito per le opere pubbliche provinciali, si è degnata approvarlo per regola generale per tutti i comuni de' suoi Reali Dominî.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

Compenso dovuto a' periti per viaggi, e vacazioni per apprezzo di danni inferiti dalle opere pubbliche a' fondi de' particolari.

DIREZIONE GENERALE DE' PONTI E STRADE.

Napoli 30 Gennajo 1841.

Una circolare di questa Direzione Generale con data de' 16 Gennajo 1829 era così concepita.

« La esperienza ha fatto conoscere per li apprezzi de' danni di poca

importanza inferiti dalle opere pubbliche ai fondi particolari essendosi dai capi-luoghi delle Provincie per parte delle Intendenze spediti de' periti, ivi residenti, il compenso ad essi dovuto sia maggiore dell' importo de' danni stessi.

» Ad evitare quindi che le opere soggiacciono a questo inconveniente, la prego a destinare nel sù espresso caso, e per parte di cotesta Intendenza de' periti locali, ai quali pei più brevi viaggi che faranno all'uopo non molto può spettare. »

Or poichè sig. Intendente, le su espresse premure quasi sempre non si sono avute presenti, ho quindi sovente rilevato che gl' interessi della Tesoreria generale riguardo alle opere di conto Regio ne soffrivano non poco, atteso l' esito maggiore e pe' viaggi, e per le vacazioni de' periti li quali negli apprezzamenti intervenivano da parte delle Intendenze.

Ad ovviarvi dunque positivamente, mentre ella nello interesse de' fondi delle opere pubbliche provinciali vedrà quali provvedimenti dovrà adottare, mi veggo nell' obbligo di dichiarare con quest' altra circolare, che a' periti, i quali saranno nominati a rappresentare l' Intendenza della Provincia negli apprezzamenti de' danni cagionati per le opere di conto Regio, il compensamento pei viaggi, e vacazioni sarà sempre calcolato come se si fossero mossi dal Comune il più vicino al sito dell'accesso locale, pel riconoscimento, e valutazione del danno.

Istruzioni pel servizio delle opere pubbliche provinciali in conformità del Regolamento del 20 Settembre 1816, dei due Reali Decreti del 25 Febbraio 1826, della Sovrana risoluzione del 18 Agosto 1839, e del Regolamento organico del 30 Agosto 1840.

Napoli 16 Febbrajo 1841.

Art. 1. L' Amministrazione de' fondi delle opere pubbliche provinciali, non che la vigilanza e la verifica dei lavori per le stesse saranno esercitate dagl' Intendenti e Deputazioni Provinciali ne' sensi del regolamento del 20 Settembre 1816, e regolamento annesso al Real Decreto de' 25 febbraio 1826 sotto gli ordini del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, senza che s' intenda pel presente regolamento apportata la benchè menoma alterazione a quanto trovasi ne' regolamenti suddetti disposto a tale oggetto.

2. Ai termini degli articoli 1° e 2° del regolamento del 20 Settembre 1816 essendo la formazione de' progetti affidata al Corpo degl' Ingegneri di acque e strade gli ordini relativi del Ministero degli Affari Interni saranno comunicati, o le premure degl' Intendenti saranno rivolte al Direttore Generale dichiarato capo del Corpo medesimo colla Sovrana risoluzione del 18 agosto 1839.

3. Il Direttore Generale commetterà la formazione dei progetti all' Ingegnere più elevato in grado della Provincia presso del quale, a' sensi dell' articolo 4° del regolamento organico del 30 Agosto 1840 è concentrato il servizio, e che prende pertanto il titolo d' Ingegnere Direttore delle opere

pubbliche Provinciali. Può anche commetterlo ad un Ispettore o anche ad un Ispettore Generale, quando per la importanza dell' opera ne abbia ottenuto dal Ministero degli Affari Interni la facoltà.

I progetti di riattazione sono compilati a cura dell' Ingegnere Direttore o di officio, o per incarico sia della Direzione Generale sia dell' Intendente della Provincia (1).

4. Quando il Direttore Generale, per la conoscenza che ha della posizione e della relazione delle opere pubbliche delle Provincie diverse, creda opportuno di fare la proposizione di qualche opera nuova, può disporre delle riconoscenze locali per raccogliere gli elementi necessarl.

5. Nelle istruzioni, che darà il Direttore Generale per la formazione de' progetti, terrà presente le considerazioni economiche ed amministrative che gli comunicherà l' Intendente della Provincia intesa la Deputazione: ed allorchè non gli sembrino conciliabili co' principî dell' arte od in armonia col sistema generale delle opere pubbliche ne farà rapporto al Ministero degli Affari Interni. Provocherà dal Ministero medesimo le disposizioni per le spese occorrenti ai progetti, proponendo, quando sia necessaria, la destinazione temporanea d' Ingegneri oltre quelli abitualmente addetti al servizio della Provincia, per l' esecuzione de' lavori geodetici.

6. I progetti saranno dall' Ingegnere Direttore rimessi all' Intendente, il quale gl' invierà alla Direzione Generale di Ponti e Strade accompagnati dalle osservazioni della Deputazione delle opere pubbliche Provinciali e delle proprie. Quando per tali osservazioni il Direttore Generale giudichi necessaria qualche modificazione al progetto, o stimi conveniente la compilazione di altro progetto comparativo, darà le disposizioni opportune all' Ingegnere Direttore, o secondo la importanza della cosa spedirà sopra luogo l' Ispettore del Dipartimento o anche un' Ispettore Generale. In qualunque caso, allorchè sottoporrà alla superiore approvazione il progetto esporrà il conto tenuto delle osservazioni dell' Intendente e della Deputazione.

7. I progetti prima di rimettersi all' esame del Consiglio degl' Ingegneri di acque e strade saranno, sempre che ne sia l' autore un' Ispettore Generale od un' Ispettore, verificati e se occorre rettificati dall' Ispettore del Dipartimento, come è prescrittto dall'articolo 1° delle istruzioni del 25 Febbraio 1826. Quando poi il Consiglio gli avrà discussi e modificati, o ritenuti, saranno dal Direttore Generale sottoposti all'approvazione del Ministero degli Affari Interni a norma della legge.

8. Le condizioni degli appalti che sono inseparabili dalle considerazioni di arte, ed il cui stabilimento è pertanto attribuito al Corpo di acque e strade dall' articolo 2° del Regolamento del 20 Settembre 1816 sono, sulle offerte per la esecuzione dei lavori approvati, espresse dall' Ingegnere Direttore in postille ch' egli rimette all' Intendente, il quale le invia colle osservazioni della Deputazione e colle proprie alla Direzione Generale. Questa, fattele esaminare dall'Ispettore del Dipartimento e quindi dal Consiglio, ai termini dell' articolo 11 del Decreto organico del 25 Febbraio 1826, le invia all' Intendente per gl' incanti sempre che sia d' accordo coll' Intendente stesso

(1) Per le Caserme di Gendarmeria deve procedersi come per li altri lavori Provinciali. (*Minist. de' 14 Luglio 1841*).

e colla Deputazione, e che non vengano alterate le condizioni del progetto, o che non ne sieno imposte delle onerose alla Provincia; le quali cose non verificandosi dovrà la Direzione Generale farne rapporto al Ministro degli Affari Interni per le risoluzioni opportune.

9. Celebrati gl' incanti ne saranno dall' Intendente rimessi gli atti alla Direzione Generale, la quale riconosciutane la regolarità li sottoporrà all' approvazione del Ministro degli Affari Interni, perchè l' Intendente sia autorizzato alla stipula del contratto.

10. La Direzione Generale di concerto coll' Intendente darà all' Ingegnere Direttore di ciascuna Provincia le istruzioni convenienti, perchè il progredimento delle opere diverse sia regolato sugli assegni per ciascuna di esse decretati nello stato discusso, di cui avrà pertanto opportuna comunicazione per la parte che possa riguardarlo. Ove il Direttore Generale rileverà attrassi nei pagamenti ne farà rapporto al Ministro degli Affari Interni acciò questi possa dare le opportune disposizioni all' Intendente per attivare l' esazione de' fondi Provinciali.

11. L' Ingegnere Direttore di ciascuna Provincia tanto pei frequenti giri ch' è nell' obbligo di fare, quanto pei rapporti che richiederà dagl' Ingegneri suoi dipendenti deve sempre conoscere nel più minuto dettaglio l' andamento di tutte le opere.

Egli ne informa con rapporti continuati l' Intendente dal quale, come pure dal Direttore Generale, saranno a lui solo comunicate per le opere Provinciali le disposizioni che egli diramerà opportunamente agl' Ingegneri posti alla sua dipendenza. Oltre poi de' particolari rapporti che l' andamento del servizio renderà necessarî, lo stesso Ingegnere Direttore ne rimetterà, per mezzo dell' Ispettore del Dipartimento, uno periodico trimestrale alla Direzione Generale, dal quale risulti la situazione di ciascuna opera, e con bastante approssimazione la spesa fatta messa in confronto dell' importare del progetto. L' Ispettore invierà questi rapporti periodici alla Direzione Generale colle sue osservazioni, e compilerà pel suo Dipartimento uno stato di situazione che comprenda gli elementi necessarî, perchè possano dalla Direzione medesima rassegnarsi de' rapporti generali al Ministro degli Affari Interni.

12. L' Ingegnere Direttore prima della fine d' ogni anno invierà alla Direzione Generale uno stato delle opere eseguite nel corso dell' anno medesimo e di quelle da eseguirsi nell' anno seguente, avendo per norma di quanto risguarda queste ultime, quando lo stato discusso non si trovi pubblicato, le indicazioni ch' egli pel progetto corrispondente è nell' obbligo di dare sia all' Intendente, sia al Consiglio Provinciale secondo le richieste che ne riceve.

13. Degli scandagli da compilarsi e scriversi a libretto secondo le norme e nelle forme prescritte dagli articoli 4 a 16 delle istruzioni approvate col Real Decreto del 25 Febbraio 1826, e del certificato che ne sarà in conseguenza spedito e rimesso all' Intendente, si trasmetterà nel tempo medesimo un duplicato dall' Ingegnere Direttore all' Ispettore del Dipartimento. L' Ispettore rimetterà sollecitamente tali carte alla Direzione Generale col suo visto, o colle osservazioni che avrà potuto suggerirgli il loro confronto col progetto e col contratto, riserbandosi la verifica locale prescritta dall' art. 17 del Real Decreto del 25 Febbraio 1826, nella quale gli sarà esi-

bito il libretto. Comunicherà intanto le osservazioni fatte all' Ingegnere Direttore il quale dovrà tenerne conto nello scandaglio successivo.

14. Perchè la Direzione Generale possa con facilità esercitare la vigilanza impostalo colla Ministeriale del *19* Agosto *1840* ondo non si oltrepassino senza l' approvazione de' progetti suppletori, le somme da principio stabilite; ogni certificato, oltre all' enunciazione del compimento delle somme liberate all' appaltatore nell' anno, porterà al margine la indicazione della data di approvazione, e dell' ammontare de' progetti primitivi e suppletori con quella delle somme corrispondenti al valore dei lavori eseguiti negli anni anteriori.

15. È di rigore la presentazione tanto delle misure finali quanto delle misure di taglio de' lavori di ciascun anno, al più tardi nel termine del primo semestre dell'anno seguente. Perchè venga repressa la negligenza di quest'obbligo essenziale, rimane imposto alla Contabilità della Direzione Generale di ponti e strade che negli stati di servizio da spedirsi nel mese di Luglio per quello di Giugno di ciascuno anno non abbia a comprendere l'Ingegnere Direttore di una Provincia e l'Ingegnere di dettaglio di un'opera qualunque, senza indicaro nella colonna delle osservazioni che siensi pel primo presentate tutte le misuro finali o di taglio dell' anno precedente, e per l'altro quello dell' opera cui è addetto. Quando nel corso del mese di luglio si supplisca alla negligenza che avrà dato luogo alla sospensione de' soldi derivante dalla mancanza degli stati di servizio necessari all' Intendenza per appoggio de' mandati, potranno negli stati da spedirsi in Agosto cumularsi gli averi dei due mesi, ma elasso il soprindicato termine senza che le misure siensi presentate dovrà la Direzione Generale farne rapporto al Ministro degli Affari Interni, ed attenderne le risoluzioni.

16. Le misure finali o di taglio che dall'Intendente si rimetteranno alla Direzione Generale, saranno a' termini dell'art. 17 del decreto organico del 25 Febbraio 1826 verificate dall' Ispettore del Dipartimento. Se per discrepanza fra l'Ispettore e l'Ingegnere Direttore che avrà sottoscritto la misura, occorra verifica sopra luogo, sarà questa commessa ad un' Ispettore Generale. Sarà poi la misura esaminata dalla Commessione di revisione istituita col regolamento organico del 30 Agosto 1840, discussa e liquidata dal Consiglio secondo le prescrizioni dell' articolo 11 del decreto organico del 25 Febbraio 1826, e finalmente dalla Direzione Generale verrà sottoposta all'approvazione del Ministero degli Affari Interni.

17. Gl' Ispettori eserciteranno nel Dipartimento che, a proposta del Direttore Generale, verrà assegnato a ciascuno di essi dal Ministero degli Affari Interni, le funzioni sviluppate nelle presenti istruzioni, e quanto è prescritto negli articoli *15*, 16, *17* e 18 del Decreto organico del 25 Febbraio 1826. Ad agevolarne il disimpegno ed a procurare agl' Ingegneri delle classi inferiori una pratica istruzione, ne sarà per turno assegnato uno a ciascun Ispettore Generale ed a ciascun Ispettore. Ne sarà fatta la scelta fra quelli destinati alle diverse Provincie, e non potrà alcuno di essi stare all' immediazione dello Ispettore Generale o dell' Ispettore oltre un anno; dopo del quale termine, di cui è vietato proporre il prolungamento, ritornerà alla propria residenza.

18. Pe' Reali dominì oltre il faro le Intendenze spediranno i progetti

e quant'altro è detto nelle presenti istruzioni alla Direzione Generale per mezzo della Sottodirezione.

19, Alla Sotto-Direzione medesima gl'Ispettori de' Dipartimenti al di là del Faro spediranno i duplicati degli scandagli e de'certificati che la Sotto-Direzione riterrà, come farà per le misure finali che se le invieranno, dopo che avranno riportata l'approvazione ministeriale.

20. Le saranno del pari inviati in tripla spedizione gli stati di situazione trimestrali dagl'Ispettori, perchè ritenutone un esemplare, possa unire il secondo al rapporto che deve rimettere alla Direzione Generale ed il terzo a quello che spedir dee al Luogotenente Generale.

21. La Sotto-Direzione medesima terrà del pari informato ed al corrente il Luogotenente Generale di tutto l'andamento de' lavori pubblici provinciali.

22. Le discipline sviluppate ne'precedenti articoli e quelle prescritte ne'Reali Decreti, rescritti, regolamenti ed istruzioni cui si riferiscono sono applicabili al servizio di quelle opere comunali, nelle quali per disposizione speciale del Ministero degli Affari Interni prenderà parte la Direzione Generale di ponti e strade.

Metodo ad osservarsi nell' amministrazioni de' fondi addetti alla costruzione di opere che interessano una parte de' Comuni della Provincia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7. Maggio 1841.

In occasione di un voto del Consiglio Provinciale di Abruzzo Citeriore, diretto ad ottenere la riunione de' fondi di più Comuni di quella Provincia per la costruzione di una strada di loro particolare interesse, S. M. nel Consiglio di Stato de' 5 del corrente mese, ha ordinato che si richiami per punto generale in esatta osservanza quanto opportunamente prescrive il Real Decreto del 1 Febbrajo 1816, cioè: che quante volte un' opera interessi non tutta una Provincia, ma una parte sola di essa, i fondi alla medesima assegnati debbono essere amministrati da una Deputazione speciale, sotto la vigilanza dell' Intendente, con un Cassiere benanche particolare. Una tal Deputazione siccome prescrive l' Art° 6 del citato Real Decreto, darà in ogni anno al Consiglio Provinciale il conto morale dell' amministrazione, che ha tenuto nell' anno precedente de' fondi alla medesima affidati, non che dello stato delle opere; ed al Consiglio medesimo presenterà ancora il progetto del suo particolare Stato discusso.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana Risoluzione perchè la esegua, e la faccia eseguire esattamente nella parte che la riguarda, e dia conto dello adempimento.

Desidero pertanto ch' ella mi rimetta al più presto possibile uno stato di tutte le opere di tal natura che si stanno eseguendo, o sono presso ad essere intraprese in cotesta Provincia, le quali riguardino non la Provincia

intera, ma una parte sola di essa, con la indicazione distinta de' fondi a ciascuna di esse assegnati, delle somme esistenti in cassa, degli arretrati da esigersi, de' debiti a pagarsi ec.

—

In pendenza della Soprana approvazione alli progetti de' Stati discussi delle Opere pubbliche Provinciali, e di quelli de' fondi Provinciali, debbano ritenersi come norma legale dell'Amministrazione quelli dell' esercizio precedente.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 15 Maggio 1841

Avendo il Consiglio Provinciale di Molise nella sua sessione del 1840 domandato, che pendente l' invio dello stato discusso annuale delle Opere pubbliche Sovranamente approvato, si ritenesse come norma legale dell' Amministrazione quello dell' esercizio precedente, od il progetto rassegnato dal Consiglio all' approvazione Sovrana; S. M. nel Consiglio di Stato ordinario de' 27 Aprile p. p. si è degnata approvare, a somiglianza di quanto ha luogo per gli stati discussi de' comuni, che sino a quando il nuovo stato discusso de' fondi provinciali e quello delle opere pubbliche non venga approvato e rimesso alle Provincie, debba ritenersi come norma legale dell' Amministrazione quello dell' esercizio precedente.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento nella parte che la riguarda.

—

Per li lavori delle caserme di Gendarmeria deve procedersi come per gli altri lavori provinciali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 Luglio 1841.

L' Articolo 161 della legge de' 12 Decembre 1816 mette a carico delle spese provinciali speciali la costruzione, la manutenzione, e la riparazione degli edifizi provinciali. Per isgravare i fondi delle opere pubbliche questo Real Ministero ha finora fatto ricadere su quello comune del Casermaggio un cosiffatto esito per le Caserme di proprietà di cotesta Provincia. Le ripetute domande di questa natura fecero avvertito lo stesso, mal potersi provvedere all' esigenze continuate col fondo testè indicato senza mancare a tutti gli altri rami di questo servizio. E fu con tale veduta che raccomandava tempo fa a lei, Signor Intendente, di limitare le richieste alle sole riparazioni urgenti. Sperava così di vedere ridotto di molto l'esito per questa

parte. Ciò non pertanto o che i guasti nelle Caserme Provinciali fossero aumentati, o che si avessero come tali le riparazioni ordinarie, egli è certo che si erogano somme non lievi all'uopo. E però è divenuto ormai necessario il richiamare alla legge questo esito facendolo ricadere sul fondo speciale a ciò destinato.

In lavori di cotal fatta si procederà quindi come per tutti gli altri lavori Provinciali.

Le perizie saranno verificate dagl' Ingegneri Direttori della Provincia, e discusse con apposite deliberazioni delle Deputazioni Provinciali, tenuti presenti i regolamenti in vigore per le opere di urgenza. Ne sarà su questi titoli domandata l' approvazione del Ministero.

Gli scandagli, e le misure finali saran pure rimesse al Ministero, anche corredate di siffatte formalità per essere approvate, ed autorizzati i pagamenti corrispondenti.

Convien poi che nel consegnarsi all' arma i locali restaurati si distenda il corrispondente processo verbale firmato dalla stessa, e dall' Autorità locale di essere in buono stato, onde risponda di tutte quelle degradazioni che per sua colpa o negligenza avvenissero. Esso servirà di dato da tenersi presente dall' Ingegnere Provinciale, e dalle Autorità tutte le fiate che si facciano novelle domande per restauri nella medesima Caserma. E sarà obbligo dell' Ingegnere medesimo nel dichiarare i lavori a farsi, l'indicare quali di essi per degradazioni di uso, e di tempo meritino di essere a carico della Provincia, e quali da essere rifatte dall' Arma.

Le offerte per costruzione di opere pubbliche Comunali possono riscuotersi come ogni altro credito d'imposta amministrativa, tostocchè sono sottoscritte dagli offerenti, ed il foglio corrispondente è approvato dall'Intendente in seguito di deliberazione del Decurionato.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 17 Luglio 1841.

Il Consiglio Provinciale di 1° Abruzzo Ulteriore riunito nel 1839 lodandosi molto dello zelo ed operosità degli Amministratori municipali, i quali sanno eccitare i loro amministrati a concorrere gratuitamente alla costruzione delle strade comunali, si doleva pertanto che in ogni comune si trovassero di coloro i quali negano di prestarsi al lavoro ridendosi della docilità altrui, ed eccitando gli altri a seguire il di loro esempio: laonde a porre un freno a questi scandali di gente, la quale dovrebbe intendere come le costruzioni delle strade riescano ad universale vantaggio, pregava S. M. di sanzionare che i tassati per prestazioni gratuite, giusta i ruoli resi superiormente esecutivi, qualora non adempissero, fossero astretti amministrativamente per mezzo del Cassiere comunale a pagare l'equivalente della mercede stabilita per le tassative giornate di lavoro non prestate, in conformità di

una tariffa da formarsi da ciascun Decurionato, impiegandosene il prodotto in beneficio delle opere alle quali fosse mancato il lavoro.

S. M. ha considerato che mancando nel nostro Codice Amministrativo una disposizione di legge a tale oggetto, lo stabilire de' mezzi coattivi, per obbligare i naturali di un Comune alle prestazioni gratuite in lavoro o in danaro onde agevolare le costruzioni delle strade, sarebbe per ora immaturo, e molti forsi potrebbero credere che si tornasse agli antichi abusi dei tempi feudali, ristabilendo sotto altra forma le corvies.

Ha tenuto altresì presente la M. S. che non ostante la mancanza di una disposizione legislativa in tal materia molti e molti Comuni del Regno, specialmente nella Basilicata hanno dato belli esempii di amore pel pubblico bene dandosi da' loro cittadini prestazioni gratuite di lavoro, e di danaro per costruire strade giovevoli al commercio interno.

Si è quindi degnata approvare che ogni qualvolta un Comune mancante di altri mezzi voglia costruire un' opera pubblica con le prestazioni de' suoi cittadini, si apra un foglio di sottoscrizioni volontarie, nel quale ciascuno potrà segnare le offerte che vuol dare; e considerate queste offerte il Decurionato delibererà la costruzione dell' opera; quindi trasmesso il foglio all' approvazione dell'Intendente, diverrà esso obbligatorio per coloro che hanno sottoscritto le offerte, le quali saranno riscosse come ogni altro credito d' imposte amministrative.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza, ed uso di risulta.

Nuove norme per l'amministrazione delle opere pubbliche.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 7 Settembre 1841

Sul voto del Consiglio provinciale di Terra di Lavoro riunito nel 1840, il quale si doleva che per la moltiplicità delle opere intraprese, e per la frequente inversion de' fondi alle medesime assegnati, venisse lungamente ritardata la costruzione delle strade provinciali; S. M. nel Consiglio di Stato ordinario de' 12 Aprile ultimo, veduto l'art 168 della Legge de' 12 Dicembre 1816, non che i Reali Rescritti de' 28 Agosto 1824, 30 Marzo 1825, e 6 Giugno 1835, si è degnata adottare i seguenti provvedimenti, i quali vuole che sieno generalmente e rigorosamente osservati in tutte le Provincie.

1. Non sarà d'oggi innanzi intrapresa la costruzione di novelle strade a carico delle Provincie, abbenchè Sovranamente approvate, se non sieno state prima compiute le intraprese e soddisfatte le somme per le medesime dovute agli appaltatori ed ai proprietari de' fondi occupati. Tali disposizioni però non riguardano quelle opere speciali, indicate nel Real Rescritto de' 7 Maggio ultimo, le quali si eseguono o con fondi riuniti di più Comuni, o con tasse particolari a carico de' proprietari interessati, o con l'uno e l'altro mezzo insieme, ancor che da' fondi delle opere pubbli-

che provinciali si fossero ad esse accordati con Sovrana approvazione dei discreti soccorsi, compatibili con la speditezza che S. M. desidera nella esecuzione delle opere d'interesse generale.

2. Non si porrà mano a'lavori delle nuove strade se non quando la linea che esse debbono seguire sia stata interamente determinata ed approvata, a norma de'Regolamenti in vigore.

3. I fondi assegnati alla costruzione delle strade non si potranno di oggi innanzi nè invertire nè improntare per qualunque altro ramo di servizio, e neanche da un opera ad un'altra, se non previa la Sovrana autorizzazione da provocarsi per mezzo del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana Risoluzione per lo corrispondente adempimento, e perchè la partecipi al Consiglio provinciale nella prima sua riunione. Ne darà inoltre officiale comunicazione alla Deputazione ed al Cassiere delle opere pubbliche provinciali, onde ne curino la esatta osservanza nella parte che a ciascuno riguarda, prevenendoli che con questa istessa data l'ho partecipata ancora al Direttor Generale de'ponti e strade ed al Procurator Generale del Re presso la Gran Corte de'Conti, perchè l' abbiano rispettivamente presente come e quando conviene.

Compensi dovuti agli Ingegneri d'Acque, e Strade per servizio che prestano in opere pubbliche comunali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 15 Settembre 1841

L'articolo 2° del Regolamento del 20 Settembre 1816 pel servizio delle opere pubbliche provinciali permette che possono essere pure incaricati di quelle comunali gl'Ingegneri della sezione provinciale del Corpo di Acque e Strade sempre che ne sieno richiesti dagl' Intendenti. Or parecchi di questi funzionari così dell'una che dell'altra parte dei Reali Domini si sono fatti a domandare se abbiano gl'Ingegneri suddetti dritto a compenso e quale tutte le fiate che si richiegga la di loro opera per lavori comunali. E questo Real Ministero risolvendo il dubbio proposto dichiara, esser giusto doversi agl'Ingegneri di Acque, e Strade un compenso per l' opera loro intorno a cosiffatti lavori tantopiù che adibendosi in luogo degli Architetti civili si procura a'Comuni un risparmio su quello che sarebbe dovuto a questi ultimi appositamente destinati all'uopo.

Non crede però questo Real Ministero espediente che si fissi come regola generale una scala di compensi secondo la svariata natura degli incarichi comunali affidati agl'Ingegneri del Corpo suddetto. La considerazione di aver essi un soldo a carico della Provincia, quella di poter le più delle fiate far che si concilii un'incarico comunale con incarichi provinciali, e parecchie altre circostanze possono talmente influire sulla quantità del compenso, da non potersi soggettare a regole fisse.

E però questo Real Ministero ha creduto disporre che quello da darsi agl' Ingegneri del Corpo di Acque, e Strade tutte le fiate che gl' Intendenti credano d' incaricarli del servizio di qualche opera comunale sia proposto volta per volta all' approvazione del medesimo, tenute presenti tutte le circostanze che possono influire per determinarlo.

I Signori Intendenti avranno poi precipua cura in simili casi di far coincidere gl'incarichi comunali con quelli provinciali, affine di rendere meno pesante ai comuni l'accesso degl' Ingegneri suddetti.

La tassa dell' uno e mezzo per cento addizionale alla fondiaria di Sicilia dal 1 Gennaio 1843 deve introitarsi dalla Tesoreria per destinarsene il prodotto al pagamento delli crediti delle Provincie, ed alla costruzione delle più interessanti opere provinciali.

Il prodotto delle barriere rimane ad esclusivo introito delle Provincie che debbono provvedere al mantenimento delle strade.

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M. NEI REALI DOMINI OLTRE IL FARO

Palermo 8 Decembre 1841.

Il Re, N. S., ha comandato che dal primo gennaio 1843, e per gli anni avvenire la tassa dell' uno e mezzo per 100 di addizione alla fondiaria per le strade s' introitasse dalla Real Tesoreria per conto delle Provincie, nello stesso modo che si pratica per le grana addizionali del fondo comune provinciale; e gl' introiti fossero destinati da un lato a pagare i crediti che saranno diffinitivamente riconosciuti a favore delle Provincie stesse contro la Tesoreria generale, giusta le Sovrane risoluzioni prese nella conferenza dei 21 e 28 novembre prossimo passato, e dall'altro alle più interessanti opere provinciali.

Vuole inoltre la M. S., che da gennaio 1843 in poi l' amministrazione ed il prodotto delle barriere restasse a cura ed introito esclusivo delle Provincie, dovendo dalla stessa epoca rimanere ad assoluto peso delle Amministrazioni provinciali e comunali provvedere rispettivamente nella propria circoscrizione territoriale al mantenimento di tutte le strade della Sicilia.

Nel Real Nome partecipo a Lei siffatta Sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso corrispondente.

Decreto relativo alla piantagione, e conservazione degli alberi lungo le sponde delle strade provinciali, e comunali, e corrispondente Regolamento.

Napoli 25 Gennajo 1842.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1°. L'annesso regolamento riguardante la piantagione, e conservazione degli alberi lungo le sponde delle strade provinciali e comunali, è da noi approvato.

Art. 2. I nostri Ministri Segretari di Stato degli Affari Interni, di Grazia e Ginstizia, e della Polizia Generale, del pari che il nostro Luogotenente Generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Regolamento per la piantagione e conservazione degli alberi lungo le sponde delle strade provinciali e comunali.

Art. 1. Le piantagioni lungo le pubbliche strade sono sotto la particolare cura e protezione del Governo. Alla loro custodia e conservazione concorreranno:

1. Gli appaltatori delle piantagioni, i quali durante il tempo della loro responsabilità avranno il dritto di nominare e far patentare ed armare legalmente quel numero di guardiani, che ad essi sembra opportuno, affinchè custodiscano gli alberi ed i piantoni situati rispettivamente sulle strade che formano l'oggetto del loro appalto. E tali custodi sono rivestiti di tutte le facoltà che la legge de' 12 dicembre 1816 attribuisce ai guardiani rurali e comunali.

Le stesse attribuzioni avranno i custodi che potranno essere temporaneamente destinati dallo Intendente della Provincia per la custodia delle piantagioni, le quali a causa di particolari circostanze converrà fare in amministrazione.

2. Tutte le autorità civili, ed in particolar modo gli agenti municipali nel perimetro rispettivo delle loro giurisdizioni, sia per la propria vigilanza, sia per la celerità del disbrigo dei giudizi che riguarderanno le contravvenzioni; ed inoltre la Gendarmeria, la quale ne' casi di flagranza potrà arre-

stare e verbalizzare come ogni altra guardia a quell' uopo specialmente destinata.

3. I proprietari ed i coloni dei fondi limitrofi alle strade, dove sono pubbliche piantagioni, com' è appresso dichiarato.

Art. 2. È vietato di far pascolare a' limiti delle pubbliche strade rivestite di piantagioni, qualunque specie di bestiame grosso o minuto. Gli animali che dovranno per necessità transitarvi non vi si fermeranno neppure un momento.

È vietato del pari di stabilire nuovi passaggi da quelle pubbliche strade a' fondi confinanti senza speciale autorizzazione: per la concessione delle comunicazioni tra le pubbliche strade ed i fondi che le fiancheggiano, si procederà conformemente al Real Decreto dei 25 luglio 1826.

Art. 3. I possessori de' fondi limitrofi alle strade potranno in esse piantare alberi nella distanza della linea delle pubbliche piantagioni prescritta nell' art. 592. delle leggi civili.

E potranno formare siepi, senza però ingombrare con esse il fosso, o con i loro virgulti i marciapiedi della strada. Laddove queste siepi occupassero qualunque parte della strada, ed i loro ramoscelli si prostendessero sulla medesima, l' Amministrazione avrà la facoltà di farle divellere o recidere a danno e spese de' contravventori.

Art. 4. Chiunque sia colla propria persona, sia per mezzo del suo bestiame o delle sue vetture o in altro modo commetterà guasto, taglio, decorticazione, incisione, mutilazione, deterioramento qualunque sopra un' albero o piantone appartenente ad una piantagione che orla una pubblica strada, sarà punito con tre giorni di detenzione, e coll' ammenda di ducati 5.90; eccetto i casi de' guasti alquanto considerevoli, pe' quali saranno applicate le pene e le ammende secondo gli articoli 445, e 446 delle leggi penali.

Art. 5. La competenza e la procedura sarà regolata dalle leggi de' 21 e de' 25 di Marzo 1817; salvi i casi ne' quali avranno luogo le disposizioni contenute nei citati Art. 445, e 446 delle leggi penali.

Art. 6. Le multe che si riscuoteranno da' danneggiatori nel senso del precedente art. 4° andranno interamente a beneficio de' guardiani o della Gendarmeria secondo che quelli o questa avranno preso o perseguitato il contravventore, e formato il verbale che avrà dato luogo al giudizio.

Nel caso che estranee persone o i particolari, o i coloni, o i custodi de' fondi limitrofi si fossero adoperati per iscoprire la controvenzione e punirla, avranno essi dritto alla metà dell' ammenda.

Art. 7. Gli appaltatori delle piantagioni spirato il periodo della responsabilità consegneranno le medesime agli appaltatori di mantenimento dei tratti della strada cui appartengono.

Dall' epoca della consegna in poi essi si reputeranno come opere aggiunte alle strade e poste tra gli obblighi inclusi nell' art. 38 del Regolamento in istampa pe' contratti di mantenimento delle Regie strade, da noi approvato nell' ordinario Consiglio di Stato de' 6 di Ottobre 1832.

Art. 8. Le Deputazioni Provinciali, e le Amministrazioni comunali avranno la facoltà di convenire l'appaltatore per la custodia e conservazione delle piantagioni co' proprietari de' fondi i quali costeggiano la strada, o con altri privati.

In questo caso gli uni e gli altri saranno sottoposti alle medesime obbligazioni degli appaltatori di mantenimento, però coi privati solamente potranno pattuire una proporzionevole mercede, mentre co' proprietarî potranno in luogo di essa concedere, se le piantagioni di alberi che giunti alla loro maturità si recidono, la quarta parte del prezzo di questi allorchè si venderanno; se di gelsi parimente la quarta parte del prezzo della fronda e del legname della piantagione, e di quelli che periranno.

Elezione delle Deputazioni per le opere pubbliche speciali

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 25 Luglio 1843.

Col Real Rescritto de' 7 Maggio 1841 fu prescritto, che a norma del Real Decreto del 1° Febbraio 1816, i fondi delle opere pubbliche che si eseguono non a carico di tutta una Provincia ma di alcuni comuni o proprietarî, venissero amministrati da una Deputazione e da un Cassiere particolari, tenuti a rendere i loro conti morale e materiale, la prima al Consiglio Provinciale, il secondo al Consiglio d'Intendenza.

Or uno de' Consigli Provinciali ha chiesto che fossero ancora stabilite le forme della nomina delle Deputazioni e de' Cassieri delle opere pubbliche suddette, per le quali forme non v'ha finora alcuna disposizione generale.

S. M. nel Consiglio di Stato de' 21 Marzo del corrente anno ha considerato che trattandosi di contribuzioni volontariamente votate per opere pubbliche speciali, il dritto di proporre gli Amministratori ed il Cassiere appartener debba agl'interessati. Si è quindi degnata di determinare che essi, a simiglianza di quel che la legge prescrive per gli Amministratori e Cassieri comunali, debbano esser proposti da' Decurionati de' comuni interessati, sopra le terne de' quali l'Intendente in Consiglio d'Intendenza li sceglierà, proponendosi alla superiore approvazione a' termini del regolamento de' 20 Settembre 1816.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

Regolamento per la creazione delle Deputazioni locali delle opere pubbliche provinciali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 Ottobre 1843.

Con Real Rescritto de' 19 Gennaio 1822 questo Real Ministero comunicò al Direttore Generale de' Ponti e Strade una Sovrana risoluzione del tenor seguente.

« Nelle sessioni tenute il prossimo decorso Ottobre dal Consiglio Generale di Molise, egli ha considerato che la Deputazione delle opere pubbliche Provinciali non può essere da per tutto, e perciò non può esercitare una vigilanza attiva ed efficace su' lavori e sullo stato de' pezzi di strade costruiti. Quindi ha proposto la creazione di Deputazioni locali, ed un progetto di regolamento per le medesime, che consiste ne' seguenti articoli.

« 1° Che esse debbano visitare i lavori due volte la settimana, e riferirne lo stato mentre sono in costruzione.

« 2° Che debbano visitare del pari almeno una volta al mese i tratti perfezionati e dati a manutenzione, e riferire sullo stato in cui sono.

« 3° Che debbano aver la facoltà di servirsi di un perito particolare quando si tratta di osservare ed esaminare la costruzione delle fabbriche; e che a quello si paghi una indennità di sei carlini al giorno.

« 4° Che abbiano il dritto di vistare i certificati de' lavori eseguiti, senza il qual visto non possano gli appaltatori esser pagati.

« 5° Che abbiano ad aver le copie de' contratti riguardanti i lavori di loro vigilanza.

« 6° Che debbano avvertire l' Intendente di ogni difetto o danno che scorgeranno nella costruzione delle opere.

« 7° Che a' Deputati componenti questi corpi sia accordata una indennità per ogni giornata che vacheranno, e della quale sia giustificata la causa a giudizio dell' Intendente.

« Poi il Consiglio ha nominato i soggetti per la composizione di tali Deputazioni riguardo alla strada Sannitica, alla strada de' Pentri, ed alla traversa di Riccia.

« S. M. nel Real Consiglio degli 8 corrente si è degnata determinare che siffatta domanda resti approvata nel senso dell'art. 13 del regolamento de' 20 Settembre 1816, che attribuisce alle Deputazioni Provinciali la facoltà di nominare delle Deputazioni locali sulla proposta de' rispettivi Decurionati ; — Che tuttavia non dovendosi rovesciare il cennato regolamento de' 20 Settembre 1816, non s' intendeva perciò alterata la responsabilità della Deputazione Provinciale.

« Che il visto de' certificati de' lavori debba sempre essere apposto dalla medesima, la quale può per sua cautela esigere, se vuole, quello de' Deputati locali ; e finalmente che sia libero alla Deputazione Provinciale di cambiare que' Deputati locali, ne' quali non creda di poter riporre fiducia, intesi i rispettivi Consigli decurionali, a' termini del regolamento suddetto.

« Le fo comunicazione nel Real Nome di questa risoluzione Sovrana per sua intelligenza. »

Questo Real Rescritto non essendo stato mai rivocato, lo partecipo a lei per lo adempimento.

Norme sulla valutazione de' fondi che vengono occupati, o danneggiati per lavori pubblici.

MINISTERO DELLE FINANZE

Napoli 18 Febbraio 1844

Pe' regolamenti in vigore della Direzione Generale di Ponti e Strade la valutazione de' fondi che vengono occupati o danneggiati per lavori ed opere di strade si stabilisce a giudizio de' periti, uno de' quali, debbe essere eletto per parte del proprietario del fondo, e sulla somma del relativo compenso si corrisponde a' proprietari l' interesse alla ragione del cinque per cento dal dì della occupazione fino a quello del pagamento.

Ora poichè spesso si osserva che un lungo ritardo si frappone tra l'occupazione de' fondi per lavori di strade di Regio conto o il danneggiamento di essi, e la valutazione del relativo compenso, e poichè questo ritardo pregiudizievole alla Real Tesoreria (gravandola del pagamento di molti interessi) il più delle volte deriva da negligenza degli stessi proprietari, sia indugiando a nominare il perito, sia non curando la compilazione del verbale, ovvero frapponendo in qualunque modo ostacoli alla sollecita liquidazione de'danni, così si dichiara che la Real Tesoreria generale non bonificherà, ne' casi di danni o di occupazione di suoli, interessi per un tempo maggiore di sei mesi dal dì della occupazione o del danno inferito, salva ogni altra ragione alle parti, ove il ritardo non sia dipeso da loro colpa, contro chi e come di dritto.

La medesima dichiarazione colpisce ancora i proprietari di fondi già occupati o danneggiati. Essi non avranno dritto agl' interessi dal dì della occupazione del fondo se i verbali di valutazione non giungeranno nel Ministero delle Finanze nel termine più lungo di quattro mesi dalla presente data.

Metodo a seguirsi nell'apprezzo de'fondi occupati da strade, ed opere Regie.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 30 Aprile 1844.

Nelle valutazioni de' fondi che vengono occupati dalla Direzione Generale di Ponti, e Strade a causa di pubblica utilità si è finora serbato il sistema dell' intervento di tre periti, ai termini dell' Art. 2° delle istruzioni annesse al Real decreto de' 22 Ottobre 1811 così concepito.

« Lo apprezzo de' fondi privati da occuparsi pei lavori di ponti, e stra-
« de dovrà esser fatto da tre periti, cioè uno per parte del proprietario,
« il secondo sarà destinato dall' Intendente, ed il terzo sarà l'Ingegnere del
« ripartimento redattore del progetto ».

Ora considerando che la nomina del perito per parte dell' Intendente torna il più delle volte inutile nella determinazione del compenso, mentre è di danno alla Real Tesoreria gravandola del pagamento delle relative indennità, e vacazioni, essendo sufficiente ad assicurare la esattezza della valutazione il concorso del parere di due periti solamente, cioè di quello rappresentante il proprietario, e dell' Ingegnere di ponti, e strade che rappresenta il Governo, le dichiaro che d' ora in poi l' apprezzo de' fondi che saranno occupati pei lavori di strade, ed opere Regie dovrà esser fatto dall'Ingegnere direttore de' lavori, e dal perito da nominarsi dal proprietario del fondo, e solo in caso di discrepanza fra questi due dovrà dall' Intendente della Provincia nominarsi un terzo perito come arbitro.

Nella parte che la riguarda curerà Ella l' adempimento di questa disposizione, accusandomi ricevuta della presente Ministeriale.

Sono risponsabili gl' Ingegneri direttori in quanto ai danni per loro oscitanza, malvolere, o imperizia arrecati alle Provincie.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 31 Agosto 1844.

Avendo rassegnato a S. M. i reclami del Consiglio Provinciale di Principato Ulteriore, e di quello di Basilicata, riuniti nel 1843, su'danni che quelle Provincie han sofferto, la prima per la costruzione della strada da Avellino a Melfi, e la seconda per la costruzione della strada da Potenza a Matera; danni che quei due Consigli hanno ascritto principalmente a colpa degl' Ingegneri direttori delle opere; S. M. si è degnata ordinare.

1. Che sia richiamata la risponsabilità degl'Ingegneri direttori in quanto ai danni per loro oscitanza, malvolere o imperizia arrecati alle Provincie.

2. Che da oggi innanzi gl'Ingegneri direttori delle opere pubbliche dichiarino sotto la loro responsabilità, nel rilasciare i certificati, gli scandagli, e le misure che l' opera sia stata eseguita secondo il piano d' arte, o secondo le modificazioni superiormente approvate, e che a questa risponsabilità siano chiamati ancora gli appaltatori.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

Istruzioni agl' Ingegneri in esecuzione del Real Rescritto de' 14 Agosto 1844 perchè dichiarino, sotto la di loro risponsabilità, nel rilasciare li certificati, gli scandagli, e le misure che l' opera sia stata eseguita secondo il piano d'arte, o secondo le modificazioni superiormente approvate.

DIREZIONE GENERALE DI PONTI, E STRADE, E DELLE ACQUE, E FORESTE, E DELLA CACCIA.

Napoli 7 Settembre 1844.

L' obbligo di uniformarsi nella esecuzione delle opere pubbliche ai progetti superiormente approvati è così naturale che può dirsene oziosa la particolare prescrizione; giacchè il trascurarlo è lo stesso che sostituire i proprî lumi a quelli del consesso che ha esaminato il progetto dal lato dell'arte, e la volontà propria all' autorità del Governo che ha determinato il limite della spesa. Non ostante l' evidenza di questi principî semplicissimi la Direzione Generale non ha mancato di adottare delle positive disposizioni. A prevedere difatti le trasgressioni non per parte degl'Ingegnieri, giacchè io amava credere che non fossero per avverarsi, ma per parte degli appaltatori, nella mia circolare stampata del 7 Dicembre 1829 ai §§ 43, 44, e 45 dava le norme da seguirsi nel caso che delle alterazioni al progetto si portassero senza un' ordine in iscritto dell'Ingegnere, e sono tali disposizioni siffatte da obbligare l'appaltatore a non fare alterazione alcuna sotto pena di perdere il prezzo de' lavori eseguiti in contravvenzione. Nell'altra circolare stampata del 20 Febbrajo 1830 si contengono al § 3.° regole precise perchè gli scandagli dimostrino la corrispondenza del lavoro col progetto; e per le variazioni legalmente introdotte, il modo onde farne a prima vista rilevare la convenienza, e nel § 4.° sono ripetute le prescrizioni, che mettono a carico degli appaltatori i cangiamenti arbitrarî, e le loro conseguenze. Con tali disposizioni la perfetta esecuzione del progetto era più che sufficientemente assicurata per quanto riguarda il fatto degli appaltatori, e ciò dovea bastare; perchè ripeto che non voleva io attendermi all' oblio dei più elementari principî dal lato degl'Ingegneri. A queste due maniere di latitudine erano lasciate: quella cioè nascente dallo art. 3.° delle istruzioni approvate col Reale Decreto del 25 Febbrajo 1826 per le fondazioni, gli esaurimenti, e quei lavori che non possono prevedersi nel progetto, nè differirsi nella esecuzione; l'altra che consiste nello stabilimento di un articolo d'impreviste, che in ogni progetto si ammette, e che è destinato a far fronte a difficoltà, che durante la esecuzione possono sorgere, ed a qualche miglioramento, di cui può sentirsi nella esecuzione istessa la convenienza, o la necessità.

Con tutte queste cose fa d'uopo confessare che degli abusi hanno avuto luogo, cosicchè non essendo io riuscito ad impedirgli col mettere in compromesso gl' interessi degli appaltatori, ho dovuto ricorrere al dispiacevole espediente di vietare agli appaltatori stessi d'ubbidire agl' Ingegneri quando questi volessero allontanarsi dai progetti approvati. Mi determinai pertanto con vero rincrescimento il 27 Gennajo 1841 a sottoscrivere una circolare,

colla quale è ingiunto a tutti gl'Ingegneri direttori d'inserire nei contratti di appalto per nuove opere la clausola di non potersi eseguire lavori oltre quelli progettati, nè diversi di quelli approvati, fondandola sulla espressa dichiarazione *di non essere in modo alcuno agl' Ingegneri permesse aggiunzioni, o variazioni fuori dei casi, che ho sopra rammentati.*

A queste ultime disposizioni nulla saprei che aggiungere, e mi limiterei a richiamarne la stretta osservanza se non dovessi ora dare adempimento ad un Reale Rescritto del 14 Agosto p. p. a me diretto dall'Eccellentissimo Ministro degli Affari Interni, e provocato dal Consiglio Generale della Provincia del Principato Ulteriore. Ha il Re N. S. ordinato che abbiano per lo avvenire gl'Ingegneri a dichiarare sotto la loro risponsabilità nei certificati, che spediscono in seguito di scandagli come i lavori son conformi ai progetti, o alle variazioni superiormente approvate. Questa Sovrana risoluzione non è altro, per quanto finora ho rammentato, che la conferma di quanto la Direzion Generale ha da gran tempo disposto, e di queste disposizioni adesso dalla Sovrana autorità convalidate si richiederà da ora innanzi la più scrupolosa osservanza.

Esigo intanto da' signori Ispettori che vi portino severa vigilanza, e rammento a quei pochi Ingegneri che lo trascurano, l'obbligo loro imposto dall' art. 13° delle istruzioni approvate da S. M. il 16 Febbrajo 1841 di rimettere all' Ispettore del Ripartimento il duplicato di ogni scandaglio, e di ogni certificato nel tempo stesso che inviano tali carte all'Intendente. Quest'obbligo essenziale perchè la ispezione possa esercitarsi è anche maggiormente importante ora che S. E. il Ministro degli Affari Interni ha pel ramo provinciale ordinato ai signori Intendenti di dar conoscenza alla Direzione Generale di ciascun pagamento che in seguito di certificati si andava facendo. Perchè dunque le antiche e le nuove disposizioni abbiano piena esecuzione ingiungo a tutti gl' Ingegneri direttori di uniformarsi alle seguenti norme.

1° A' termini dell' art. 14 delle istruzioni approvate da S. M. il 16 Febbrajo 1841 ogni certificato, che per la numerazione, e pel compimento dee riferirsi al solo esercizio corrente, conterrà al margine della intestazione la indicazione seguente.

Progetto approvato con *del*
per duc. *ridotti per le spese dei precedenti esercizi*
a duc.

2.° Per effetto del Real Rescritto del 14 Agosto scorso nella rubrica delle *osservazioni* del sommario, che si trova in dorso di ciascun certificato sarà scritto *i lavori designati nel controscritto sommario sono conformi alle indicazioni del progetto approvato con le sole variazioni della natura di quelle prevedute dall' articolo 5° delle istruzioni del 25 Febbrajo 1826, e di cui si è data conoscenza all' Intendenza, ed alla Direzione Generale addì*
e quelle espresse nel progetto suppletorio, o di variazione, approvato addì

Questa nota sarà particolarmente sottoscritta dal solo Ingegnere direttore, il quale ne assumerà tutta la responsabilità.

Prevengo da ora i signori Ingegneri direttori che per assicurare l'adempimento di queste discipline adoprerò tutti i mezzi che stimerò convenienti, non escluso quello d'invitare, nei casi in cui ne sentissi la necessi-

tà, i signori Intendenti a sospendere i pagamenti per quelle opere per le quali i certificati non fossero alle discipline medesime conformi. Da siffatte sospensioni potendo derivare danno alle opere, ed agli interessi della Provincia, i signori Ingegneri sentono benissimo che, dovendo ad essi attribuirsene la colpa, su di loro ne cadrebbe la responsabilità. Io sono sicuro che a mezzi tali di rigore non sarò mai costretto di ricorrere, e mi prometto anzi di rilevare in tutti una esattezza degna di elogi, che non mi ricuserò il piacere di tributare.

Ingiungo intanto ai signori Ispettori, ai quali comunicò la presente circolare, d'invigilare alla più stretta esecuzione, d'informarmi della regolare trasmissione degli scandagli, e della loro conformità alle norme stabilite, e di farne speciale articolo nei rapporti, che mi dirigono dopo le visite periodiche, ed estraordinarie delle opere commesse alla loro vigilanza.

Mi accuserà ricezione della presente circolare della quale le trasmetto diverse copie che Ella diramerà fra i suoi dipendenti, e che io comunico pure a cotesto signor Intendente (1).

—

Norme per la formazione dei progetti degli Stati Discussi Provinciali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 21 Maggio 1845.

Ad oggetto di rendere il lavoro degli Stati discussi annuali che debbono regolare l'amministrazione de' fondi provinciali e di quelli delle opere pubbliche, più facile ed uniforme in tutte le Provincie; desidero che il progetto di ciascuno di tali Stati venga d'oggi innanzi formato in doppia spedizione ed in tre colonne delle quali la prima conterrà il progetto dell'Intendente, la seconda quello del Consiglio Provinciale, e la terza sarà riserbata per le osservazioni di questo Real Ministero.

Per ciò che risguarda la classificazione degl'introiti e delle spese, e per tutt'altro, serviranno di modello gli Stati discussi Sovranamente approvati per l'esercizio del passato anno 1844.

Relativamente allo Stato discusso del fondo comune, essendo questo un solo per tutte le Provincie, debbe assolutamente formarsi da questo Real Ministero. Conviene però che ciascuna Provincia faccia conoscere con precisione le quantità approssimativamente necessarie per le diverse spese a carico di detto fondo, che possono verificarsi nel corso dell'esercizio. E sarà questo un separato lavoro che gl'Intendenti presenteranno del pari a' rispettivi Consigli Provinciali i quali, munitolo delle loro osservazioni lo trasmetteranno poi a questo Real Ministero di unita a tutti gli altri progetti.

Le raccomando l'esatto adempimento.

(1) Circolare diretta agl'Ingegnieri, e comunicata agl'Intendenti.

Norme per la nomina e rimpiazzo de' Deputati delle Opere Pubbliche

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 22 Ottobre 1845.

Con Real Rescritto de' 29 Maggio 1819 fu comunicata all' Intendente di Principato Citeriore la seguente Sovrana risoluzione provocata dal Consiglio Provinciale.

« S. M. approva le proposizioni del Consiglio in ordine a' Deputati « delle Opere Pubbliche , cioè , che il di loro incarico sia temporaneo, e « che uno de' tre debba cambiarsi in ogni anno ; ma vuole che il Consi- « glio generale possa proporre la conferma di tutt' i Deputati quantevolte « la qualità degl' individui e l' interesse delle opere suggeriscano una tale « conferma. »

Questa Sovrana risoluzione non essendo stata mai rivocata , la partecipo a Lei per l' adempimento di sua parte, e perchè la comunichi al Consiglio Provinciale nella prima sua riunione.

Non possonsi proporre rettifiche di strade , ove le medesime non sieno perfettamente compite.

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M. NEI REALI DOMINII OLTRE IL FARO.

Palermo 15 Novembre 1845.

Il Re , N. S. , nella conferenza de' 13 di questo mese si è degnata comandare in conferma de' suoi precedenti ordini , di non parlarsi di rettifica di strade ove le medesime non sieno perfettamente compite.

Penali a carico degl' Ingegneri del ramo Provinciale, li quali nell' eseguire un' opera sorpassino la somma, per essa destinata, senza di aver prima ottenuto l' approvazione di qualche stato stimativo suppletorio. L' esecuzione delle opere non dev' essere affidata agli stessi Ingegneri, i quali sono stati incaricati della compilazione dei progetti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 31 Gennaio 1846

S. M. il RE, S. N., in occasione dell' eccesso di lavori e di spesa che si è avuto nella costruzione della strada da Avellino a Montesarchio, ha portato la Sua Sovrana attenzione su gli abusi che d' ordinario si verificano nella esecuzione delle pubbliche opere, eccedendo e deviando dalle previsioni del progetto approvato.

E, richiamando a'principî po'quali le opere pubbliche, tanto nell'interesse dello amministrazioni che ne sopportano la spesa quanto de' privati le cui proprietà ne vengono occupate o danneggiate debbono essere eseguite negli stretti termini delle superiori determinazioni che dietro le debite discussioni le dispongono e ne approvano i progetti d'arte, la M. S. ha nell'alta Sua Saviezza considerato come l'Ingegnere il quale dirige i lavori di una opera pubblica non abbia giammai la facoltà di cambiarne il progetto approvato e di deviare dalle linee che sono state tracciate, anche che ciò si faccia per il meglio, senza rassegnare preventivamente i motivi de'cangiamenti che creda di doversi apportare all'opera ed ottenerne le debite autorizzazioni.

Quindi S. M. nell'ordinario Consiglio di Stato del 7 di questo mese si è degnata di determinare che da oggi innanzi ove un Ingegnere del ramo provinciale nell'eseguire un'opera sorpassi la somma per essa destinata, dopo di avere esaurito l'articolo fissato per le spese imprevedute, senza di aver prima ottenuto l'approvazione di qualche stato stimativo suppletorio che la natura stessa dell'opera potesse esigere, resti sospeso di soldo, il quale dovrà far fronto alla spesa di più erogata; e che ove il soldo non possa per un discreto tempo essere a ciò sufficiente venga destituito, rimanendo altresì risponsabile della spesa fatta al di là dell'autorizzazione che il progetto approvato gli concedeva in faccia a' partitarî i quali non potranno per tali eccessi di spesa sperimentare azioni contro le Provincie ed i corpi morali a spese de'quali l'opera si esegue.

La medesima risponsabilità dell'Ingegnere la M. S. ha dichiarato estesa ancora per le occupazioni ed i danni delle private proprietà che eccedessero i termini de' progetti approvati e delle speciali autorizzazioni ricevute e regolarmento comunicate alle autorità locali.

Ha comandato inoltre la M. S, che da oggi innanzi la esecuzione delle opere non sia affidata agli stessi Ingegneri i quali sono stati incaricati della compilazione de'progetti.

Nel Real Nome le comunico queste Sovrane risoluzioni per l'adempimento di risulta da sua parte.

Ella le comunicherà immediatamente agl'Ingegneri che sono destinati in cotesta Provincia, affinchè conoscano la loro risponsabilità Sovranamente dichiarata, e le divulgherà per mezzo del giornale dell'Intendenza, specialmente perchè le autorità locali ne sieno istruite per le occupazioni ed i danni delle private proprietà.

Ella presenterà ancora al più presto a questo Real Ministero un ragguaglio distinto dello vario opere provinciali e speciali che in cotesta Provincia sono in corso di esecuzione e anche disposte solamente, con l'indicazione dell'Ingegnero che ha compilato o è incaricato di compilare il progetto d'arte, dell'importare del progetto o de'progetti approvati, e dell'Ingegnere che per quelle in corso dirige la esecuzione de' lavori. Su questi ragguagli saranno date le convenienti disposizioni per la esecuzione dei relativi Sovrani ordini. —

—

CONSIGLI EDILIZII
DELLE CITTA' DI NAPOLI, E PALERMO

Decreto per l'abolizione della così detta portolania di fabbriche, legname e di fortificazione per la città di Napoli, e corrispondente regolamento.

Napoli 10 gennaio 1832.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

L'esercizio della giurisdizione della portolania detta di fabbriche e legname, e della fortificazione su' fondi urbani della nostra Capitale, e sulla costruzione, e riparazione dei medesimi per essersi allontanato dalla sua primitiva instituzione, è divenuto per molte vie gravoso e molesto a' proprietarî. Abbiamo noi quindi sentito il bisogno di richiamare a' suoi principî questa parte di giurisdizione municipale ad oggetto di conciliarla col rispetto dovuto ai dritti di proprietà, e col dovere imposto all' Amministrazione di conservare il pubblico suolo, e di vigilare al comodo ed alla decenza delle strade. Abbiamo voluto altresì dare ai proprietarî una pruova della paterna nostra sollecitudine, liberandoli da gravi esazioni, e moltiplici molestie derivanti dall' applicazione delle corrispondenti tariffe di questi proventi giurisdizionali, principalmente dirette a favorire la speculazione degli appaltatori.

Questa utile riforma cagiona una diminuzione di rendita al corpo municipale; ma la Città il cui interesse non debbe esser mai in contraddizione con quello della grande maggioranza de' suoi abitanti, dee questo sacrificio a' proprietarî, i quali soffrono un' imposta di gran lunga maggiore della rendita ch' essa ne ritrae.

Nel medesimo tempo abbiamo rilevato che varî abusi trovansi introdotti nella nostra Capitale a danno dei nostri amatissimi sudditi nello esercizio della polizia urbana su' pesi e le misure, ed abbiamo voluto portarvi pronti provvedimenti diretti così a rimuovere tali abusi, come a garentire la esattezza de' pesi e delle misure nelle pubbliche contrattazioni.

Quindi sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono abolite dal dì 1° di gennaio 1832 le licenze dette di portolania per le fabbriche, e di fortificazione, che si accordano dal Corpo di Città di Napoli: salve le sole eccezioni stabilite nel presente Decreto, e nell'annesso Regolamento. Sono pure aboliti senza veruna eccezione i proventi

giurisdizionali che si esiggono nella spedizione delle licenze, ugualmente che le corrispondenti tariffe.

2. In conseguenza dell' ordinata abolizione, dall' epoca stabilita nell' articolo precedente ogni proprietario, o possessore di fondi rustici o urbani, posti a fronte o a confine delle pubbliche strade nel territorio del Comune di Napoli, è restituito nella piena facoltà di fare su' suoi fondi costruzioni, riparazioni, variazioni e miglioramenti d' ogni specie, sempre che non occupi il suolo pubblico o l'area di esso, e non cagioni degradazione, impedimento permanente, o pericolo nelle pubbliche strade, salve le sopra indicate eccezioni.

3. L' esercizio della facoltà concessa nell' articolo precedente sarà subordinato per alcune operazioni alla licenza dell' autorità municipale, per altre alla preventiva ricognizione, e per altre alla direzione nella esecuzione, secondo i diversi casi specificati nell' annesso Regolamento.

La licenza, la ricognizione e la direzione saranno accordate gratuitamente e colla dovuta facilitazione, onde ben servire all' interesse ed al comodo de' particolari e del pubblico. Le spese cui potranno dar luogo siffatte operazioni, saranno a carico del Corpo Municipale.

4. È vietata ogni esazione, o retribuzione a qualunque titolo a carico de' particolari per le operazioni prescritte nell' articolo precedente: la contravvenzione a questo divieto per parte di agenti impiegati di ogni grado, o architetti municipali, sarà punita con una multa decupla della somma ricevuta, e colla destituzione.

5. Rimanendo in tutto il resto ferma la giurisdizione della portolania il Corpo Municipale darà opera ad impedire ogni occupazione di suolo pubblico sotto qualunque forma, e per qualunque oggetto, ed ogni degradazione, pericolo, o impedimento permanente nelle pubbliche strade. Avvenendo occupazione o contravvenzione, l' autorità municipale ne farà processo verbale, e dopo di aver fatto rimettere amministrativamente le cose nello stato in cui prima si trovavano, procederà per le multe, e pe' danni, ed interessi a norma della legge.

6. La giurisdizione della portolania in quanto alle concessioni sul suolo pubblico è limitata ai soli casi di licenza specificati nell'annesso Regolamento senza pregiudizio di ciò che riguarda i posti, le piazze ed i mercati, al che sarà provveduto con altro nostro Decreto.

Ogni altra concessione non potrà essere fatta senza un nostro Decreto, e nelle forme prescritte dalla legge del dì 12 dicembre 1816.

Il valore delle concessioni di questa natura che non offra un canone di ducati venti almeno, sarà pagato in capitale. La somma di questi diversi capitali sarà impiegata a cura del Sindaco alla fine di ciascun anno.

7. I due offizi giurisdizionali detti di campionatura, e zecca di pesi, campionatura e zecca de' legnami saranno riuniti in un solo sotto il titolo di uffizio di campionatura e zecca de' pesi e misure al primo di gennaio 1833 termine dell' attuale appalto de' medesimi. A quell' epoca rimane abolita la privativa che si esercita sotto la denominazione di jusso proibitivo della costruzione e riattazione delle misure.

8. Sono soggetti all' uffizio di campionatura e zecca dei pesi e misure ne' tempi stabiliti da' regolamenti municipali, e col pagamento del dritto auto-

rizzato, tutti i pesi e le misure che servono alle pubbliche contrattazioni, escluso ogni recipiente che sia addetto a semplice trasporto o alla conservazione. Saranno inoltre sottoposti al detto uffizio i pesi e le misure ogni volta che verranno restaurate, o accomodate, mediante il pagamento del quarto del dritto.

9. L' uffizio della campionatura e zecca de' pesi e misure sarà sempre preseduto da un' Ispettore scelto dal Sindaco fra gli Eletti, e gli Aggiunti municipali. L' Ispettore invigilerà sull' applicazione della tariffa, onde allontanare ogni arbitrio, eccesso, o abuso; dirimerà le controversie che potranno sorgere nell' applicazione, e riferirà al Sindaco in quei casi in cui si richiegga l' autorità del medesimo.

Questa ispezione sarà stabilita anche pel 1832 sugli uffizl esistenti

10. I contravventori ai Regolamenti sull'uffizio di campionatura e zecca di pesi e misure incorreranno nella perdita degli oggetti presi in contravvenzione, ed in una multa decupla del dritto frodato, che sarà esatta amministrativamente. Cederanno a beneficio dell' appaltatore gli oggetti presi in contravvenzione, e la multa a beneficio della Città.

11. Nel primo semestre del 1832 saranno riformate colla dovuta semplicità e chiarezza, e nel senso del presente decreto, le tariffe attuali per la campionatura e zecca, ed indi sarà fatto l' appalto per la riscossione dei proventi giurisdizionali nel novello uffizio. Il dritto su i pesi e le misure che siano state restaurate ridotto ai termini dell' articolo 8°, sarà regolato in modo da evitare le frazioni che presentassero difficoltà nel pagamento.

12. Da ora innanzi sarà verificata in presenza dell' Ispettore della campionatura e zecca di pesi e misure, la misura delle *caraffe* e *mezze caraffe*. La verificazione sarà fatta nella fabbrica. L' Ispettore permetterà la uscita e distribuzione di queste misure, dopo che saranno state riconosciute esatte, e farà spezzare in sua presenza quelle di riconosciuta inesattezza.

13. La ispezione sulla campionatura e zecca di pesi e delle misure prescritta nell' articolo 9°, e la verificazione della esattezza delle *caraffe* e *mezze caraffe*, ordinata nell' articolo 12 non escludono le visite dell' autorità municipale di uffizio, o a richiesta dell' appaltatore ne' luoghi di pubbliche contrattazioni, ad oggetto di verificare la esattezza di detti pesi e misure, escluso ogni recipiente destinato alla conservazione de' generi, di sorprendere le contravvenzioni, e di applicare le multe.

14. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è incaricato dalla esecuzione del presente decreto.

Regolamento per la esecuzione del Real Decreto del 10 Gennaio 1832 sull' abolizione della così detta portolania della Città di Napoli.

Art. 1. Formano oggetto di licenza gratuita le seguenti operazioni sul suolo pubblico, e nell' area del suolo medesimo.

L' apposizione di colonne fisse di pietra avanti le porte, o agli angoli degli edifizî.

La costruzione di una banchetta, o di un grado, che non oltrepassino la larghezza di un palmo (la licenza per questi oggetti potrà accordarsi soltanto nelle strade di larghezza non minore di palmi trenta).

La costruzione nel compreso delle pubbliche strade di un nuovo corso sotterraneo che immette nel Reale.

La distribuzione di acqua per formale, ad uso degli edifizî, ogni passaggio di bronzo, ed in generale ogni operazione riguardante il ramo delle acque.

L' apposizione di graviglioni dinanzi alle porte per lavorio di seta e simili.

La costruzione di archi in aria sulle strade.

La costruzione di guardavisti.

La costruzione de' cammini da fumo.

Il ridurre in fabbrica barracche di legno, o panconi di legno con pennate che trovansi autorizzate, quante volte non si offenda il comodo pubblico e la decenza della strada.

L' apposizione di porta nuova, o di cancelli nuovi, che aprano da fuori. (La licenza per quest' oggetto potrà accordarsi soltanto nelle strade di larghezza non minore di palmi ventidue).

L' allineamento di un muro che meni ad occupare una porzione di suolo pubblico, abbandonando al pubblico una corrispondente porzione di suolo privato ad oggetto di rettificare una strada.

2. La licenza sarà accordata, previa ricognizione, quante volte non rechi incomodo nè al pubblico nè ai vicini.

Il Corpo Municipale userà la massima diligenza nella concessione delle licenze ad oggetto di evitare non solo l' incomodo pubblico, ma ancora la indecenza e la deturpazione delle strade, particolarmente delle principali, dove il decoro non dovrà essere mai offeso. In questa veduta le licenze non saranno accordate senza superiore permesso nella strada degli Studî alla fine del corso di Chiaja.

3. Sarà tenuto nella Cancelleria del Corpo Municipale un registro a tallone per le licenze.

Vi sarà pure tenuto un registro delle ricognizioni, e direzioni contemplate ne' seguenti articoli.

4. Le licenze gratuite sono essenzialmente rivocabili senza veruna indennità sempre che il comodo pubblico lo esigga.

5. Formano oggetto di preventiva ricognizione, oltre quelle soprindicate,

L'alzare una pianta, cioè costruire a fronte di strada nuove mura, o ricostruire le antiche;
La terminazione di suolo;
La costruzione di urtanti di fabbrica temporanei per oggetto di riparazioni, o ricostruzioni.
6. Non si potranno eseguire senza la direzione di un'architetto municipale.
La costruzione di scivola, di basoli, mattoni o breccce (sarà sempre eseguito con piccol pondio perchè non sia di pericolo, o d'incomodo al pubblico passaggio);
L'apposizione di pietre bucate per introdurre acque piovane;
La costruzione di gavete;
Il lastricamento di strade;
L'apertura di sportello nuovo sul suolo pubblico;
La immissione nel Reale;
Le traverse ne'corsi immondi.
7. Per tutti gli oggetti di sopra indicati sarà presentata domanda al Sindaco il quale avrà il dovere non solo di provvedervi senza ritardo, ma ancora di vigilare perchè gli agenti e gli architetti municipali incaricati della esecuzione procedano colla dovuta speditezza, onde non arrecare il menomo ostacolo o ritardo alle operazioni di particolari.
8. I particolari che agissero in contravvenzione al presente regolamento, incorreranno nelle sanzioni prescritte nell'art. 5° del Real Decreto di questa data.
9. Il divieto generale stabilito all'articolo 5° del detto Real Decreto comprende specialmente:
L'apposizione di tavole ad una finestra per riporvi oggetti sopra;
Il porre nuovi panconi, o ceppi permanenti per uso di chianche o macelli, o di botteghe di ogni altro genere;
Il piantare viti in mezzo alle strade e fare guardavili;
L'apertura di fosso nuovo nel compreso delle pubbliche strade;
Le cacciate di pilastri, o colonne per coverture a tetto, o per loggette;
I panconi di fabbriche, e di legno piantati con pennate;
Gli urtanti permanenti di fabbrica;
Il focone di fabbrica;
Il ventaglio di fabbriche;
Il barraccone di legname;
Gli staffi per sostegno di palconi;
Le puntellature, e catastature, gli urtanti di fabbrica temporanei, gli anditi, gli ambiti e steccati chiusi, i depositi di materiali in occasone di costruire, o riparare o abellire un'edifizio, sempreché queste opere oltrepassino la durata e la estensione strettamente necessaria all'uopo. Siffatte opere permesse come un'accessione al libero esercizio del diritto di proprietà ristabilito coll'articolo 2° del Real Decreto di questa data, non potrebbero oltrepassare i limiti dell'assoluto bisogno senza divenire incomode e dannose al pubblico. Perciò in caso di eccesso o abuso vi provvederà immediatamente l'autorità municipale, determinando i limiti e la durata di tali opere; avvenendo infrazione a'suoi provvedimenti, essa procederà ai termini dell'articolo 5° del citato Real Decreto. —

Decreto che istituisce nella Città di Napoli una Giunta speciale col nome di Consiglio edilizio, *abolendo la* Giunta di fortificazione, *e la* Commissione delle acque.

Napoli 22 Marzo 1839

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Volendo provvedere in modo speciale a' mezzi di accrescere la sicurezza, la salubrità, il comodo, ed il decoro della nostra fedelissima Città di Napoli.

Veduta la nostra risoluzione de' 10 Gennajo 1832, ed il parere della Consulta de' nostri Reali Dominì di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È istituita per questa nostra Capitale una Giunta speciale col nome di *Consiglio edilizio*, i di cui componenti si diranno *Edili*.

Il Consiglio Edilizio sarà composto dell'Intendente di Napoli Presidente; del Sindaco della Città, vice-presidente; di tre fra' suoi più distinti cittadini; di tre uomini di arte, e di un segretario; tutti di nostra nomina.

2. La durata delle funzioni degli Edili sarà di sei anni, ma potranno essere confermati.

Il Consiglio Edilizio sarà convocato dall'Intendente almeno una volta al mese, e quante altre volte il bisogno lo richiederà. Si riunirà nell' Intendenza, dove sarà stabilita la sua Segreteria, ed il suo archivio. Potrà deliberare con cinque votanti. Le sue risoluzioni saranno prese a maggioranza di voti. Nella parità, sotto la presidenza dell' Intendente, il voto del Presidente sarà preponderante.

I suoi atti saranno consultivi, e dovranno essere muniti della nostra approvazione, eccetto le risoluzioni ed i provvedimenti contemplati ne' seguenti articoli 8, 11, e 14 del presente Decreto.

3. Le funzioni degli Edili sono gratuite. I loro utili servigi saranno da Noi presi in particolar considerazione. Il Segretario avrà un soldo di annui ducati seicento a carico della Città.

4. Gl' impiegati che occorreranno alla Segreteria del Consiglio Edilizio saranno a misura del bisogno, ad ogni richiesta del Presidente, accordati dal Sindaco fra gl' impiegati, e pensionati municipali.

Il soldo del Segretario, e tutte le altre spese del Consiglio, saranno provedute anno per anno sullo stato discusso della Città di Napoli con un'articolo particolare. Le liberanze sul fondo assegnato saranno fatte dal Sindaco a richiesta del Consiglio.

5. Prima cura del Consiglio edilizio sarà quella di far levare nel più breve tempo una pianta geometrica del fabbricato di Napoli compreso nel recinto del muro finanziere, sopra una scala , ed un disegno che sarà sottoposto alla nostra approvazione. Farà parte di questa pianta quella de' corsi sotteranei da Noi ordinata colla nostra Sovrana risoluzione de' 9 di Novembre 1831.

Il nostro Real Uffizio Topografico somministrerà tutte le notizie che ha raccolte o raccogliera , e che saranno utili per la formazione di detta pianta , mettendosi a tal uopo di accordo col Consiglio edilizio , e cogl' Ingegneri civili che saranno dal medesimo a tal'oggetto destinati.

6. Sulla pianta ordinata nell' articolo che precede , saranno notati con distinzione i miglioramenti de' quali la città potrà essere suscettiva sotto i rapporti di salubrità , sicurezza, comodo, ed abbellimento, come sono l'ampliazione , e l' allineamento delle strade; la formazione di nuove piazze, passeggiate , e mercati; l'abolizione delle grondaje esterne ; l'accrescimento delle acque , la loro migliore distribuzione , e simili.

Il Consiglio edilizio pe' lavori della pianta , per determinare su di essa gl' indicati miglioramenti , e per qualunque disimpegno concernente le sue attribuzioni, potrà richiedere l'opera degli Architetti Commessarii de' quartieri, e degli altri Architetti municipali a sua scelta , e potrà farli intervenire nelle sue sessioni, ove però non avranno che voto consultivo.

7. La Giunta di Architetti detta di *fortificazione* stabilita col regolamento dell'Intendente di Napoli de' 28 di Febbrajo 1817, e la Commessione detta *delle acque* , sono abolite. Le rispettive loro attribuzioni sono trasferite nel Consiglio Edilizio, ferma rimanendo l'attuale distribuzione e forma del servizio nella esecuzione de' lavori insino a che non sarà proposto dal Consiglio stesso , e da Noi approvato un regolamento diffinitivo pel migliore andamento di tal servizio.

8. È trasferita di pari dal Corpo Municipale nel Consiglio Edilizio la giurisdizione di portolania , che sarà esercitata dal Consiglio colle norme prescritte dal nostro Decreto de' 10 di Gennajo 1832. L'autorità municipale dovrà impedire ogni occupazione di suolo pubblico , ai termini dell'articolo 5° di detto Decreto , dovrà compilare il processo verbale di ogni contravvenzione ; far rimettere amministrativamente le cose nello stato in cui prima si trovavano ; e quindi trasmetterà le carte al Consiglio Edilizio , che pronunzierà l' applicazione delle multe , e la condanna alla rifazione de' danni, ed interessi.

In ordine alle licenze, alla preventiva ricognizione , alla direzione nella esecuzione per le opere de' privati ne' loro edifizii posti a fronte, o a confine delle pubbliche strade , ed alle concessioni del suolo pubblico, il Consiglio Edilizio si uniformerà al detto nostro Decreto de'10 di Gennajo 1832 ed al regolamento al medesimo annesso.

9. Appena che sarà da Noi approvata la pianta di Napoli formata in esecuzione del presente Decreto, verrà depositata nell' archivio del Ministero degli Affari Interni , e ne saranno rimesse copie conformi allo archivio del Consiglio Edilizio, ed a quello della Città per essere progressivamente eseguita.

10. L' allineamento, ed ogni altro miglioramento che verrà segnato sulla pianta di Napoli dovrà essere l'opera del tempo diretta dalla vigilanza co-

stante dell'amministrazione; sarà eseguito ogni volta che si dovranno ricostruire edifizî così pubblici, come privati posti a fronte delle strade, o che se ne dovranno costruire de' nuovi; lo sarà egualmente sempre che da Noi così verrà ordinato per fine di pubblica utilità.

11. A cominciare dalla istallazione del Consiglio Edilizio, che verrà annunziata al pubblico a cura dell' Intendente, sarà sottomesso all' esame, ed all' approvazione del detto Consiglio ogni disegno di ricostruzione, o di costruzione di edifizio, così pubblico, come privato posto a fronte di strada. Il Consiglio si occuperà della regolarità, della decenza, della convenienza, della solidità, e di tutta la forma esterna architettonica degli edifizii, egualmente che della salubrità di quella parte di essi che dovrà essere addetta ad uso di abitazioni. Niun lavoro potrà essere intrapreso prima che ne sia approvato dal Consiglio il disegno. I contravventori potranno essere condannati dallo stesso Consiglio edilizio alla demolizione delle fabbriche, ed alla multa.

L' esame e l' approvazione prescritta nel presente articolo non dovrà cagionare veruna spesa a' particolari, nè ritardare le loro operazioni oltre il tempo strettamente necessario per lo adempimento del dovere imposto al Consiglio.

12. Il Consiglio Edilizio sarà inoltre consultato su' progetti di tutti i lavori pubblici d' importanza che interessano la Capitale; lo sarà sul servizio di tali lavori, onde portarsi negli stabilimenti attuali la possibile perfezione, e su' regolamenti relativi alla salubrità, e nettezza delle strade.

13. Il Consiglio Edilizio sopra tutti gli oggetti che gli sono attribuiti col presente decreto, oltre il rinvio che gli sarà fatto dal Ministro, potrà benanche prendere la iniziativa delle proposizioni.

14. Il Consiglio Edilizio per delegazione speciale è esclusivamente chiamato a definire tutte le quistioni nascenti dall' allineamento, e dalla esecuzione della pianta della Città, ed a regolare tra l' amministrazione ed i particolari le indennità cui siffatte operazioni potranno dar luogo. Statuirà similmente sulle contravvenzioni all' allineamento, ed ai disegni da esso approvati, le quali saranno riparate a spese, e pericolo de' contravventori, a' termini del precedente articolo II.

I provvedimenti del Consiglio Edilizio nelle enunciate materie, come in quelle riguardanti la giurisdizione di portolania enunciate nel precedente articolo 8° saranno esecutivi, e verranno mandati ad effetto col braccio dell' Amministrazione. Avverso tali provvedimenti sarà aperto soltanto il reclamo cui van soggetti gli atti amministrativi, a' termini dell' Articolo 10 della legge de' 12 Decembre 1816.

15. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

—

REGOLAMENTO

Formato per lo Consiglio Edilizio di Napoli in esecuzione del Real Decreto de' 22 Marzo 1839 ed approvato da sua Maestà (D. G.) nel Consiglio ordinario di Stato de' 31 maggio 1840.

---

§. 1. *Opere pubbliche della Città.*

Art. 1. Tutte le opere, che andar debbono a cura, ed a spese della Città di Napoli, van divise in due classi. Nella prima sono comprese le opere nuove, ossia di nuova costruzione. Nella seconda quelle di riedificazione, di ricostruzione, e di riattazione.

2. Le opere di nuova costruzione, (quando non siano direttamente ordinate da Sua Maestà), possono esser proposte dall'Intendente, dal Consiglio Edilizio, dal Sindaco, e dal Decurionato.

3. Datasi comunicazione di tal proposta al Consiglio Edilizio, quando dal medesimo non parta, sarà disposta dal *Corpo municipale* la formazione del progetto col ragguaglio della spesa.

4. Laddove trattisi di opera difficile, e di considerevole importanza, il Consiglio Edilizio formerà un programma, che farà pervenire al Sindaco onde invitare gli uomini dell'arte ad occuparvisi, e presentare le loro idee.

5. Quando poi non si tratti di opera considerevolissima l'Intendente Presidente del Consiglio Edilizio commetterà la formazione del progetto a colui tra gli Architetti Municipali, che il Consiglio giudicherà più opportuno.

6. Giunto nel Consiglio il progetto col ragguaglio estimativo, quante volte esso non crederà necessari nuovi schiarimenti, da poter esser commessi all'Architetto autore del progetto, o ad alcun altro di scelta del Consiglio, questo rinvierà per mezzo del suo Presidente l'affare al Decurionato, perchè manifesti ne' sensi della legge la sua opinione, sia circa la espedienza dell'opera sia circa la somministrazione de' fondi.

7. Dietro tali liturgie gli atti tutti saran passati al Consiglio d'Intendenza per lo adempimento di ciò che trovasi prescritto nella legge amministrativa. E finalmente l'Intendente sottoporrà l'affare a S. E. il Ministro degli Affari Interni per ottenere la superiore sanzione.

Tutto ciò riguarda le opere nuove.

8. Per le opere di riedificazione, e ricostruzione, che possono produrre qualche alterazione essenziale allo stato delle cose, il Sindaco di Napoli si dirigerà al Consiglio per conoscere le sue osservazioni in linea di arte, circa le modifiche delle quali l'opera potrà esser suscettibile, e dietro le disposizioni dell'Intendente farà uso delle sue ordinarie facoltà ne' termini di legge, per la esecuzione delle stesse.

9. Per tutto ciò che riguarda sfondature, rimessione, e scalpellatura di basoli, e per tutta quella serie di piccoli lavori, che non alterano i livelli, nè lo stato delle cose, e che nè punto, nè poco violano le regole di euritmia, il Sindaco istesso, mediante l'approvazione dell'Intendente, avrà la facoltà di ordinarle, e farle eseguire nel modo più economico, e sollecito, serbando i sistemi che sono in uso.

10. Trattandosi di riparazioni urgenti, il Sindaco avrà il dritto di darvi immantinente riparo: passando a notizia del Consiglio ciò che potrà meritare la intelligenza del medesimo, a senso degli articoli precedenti.

11. I principi istessi regoleranno l'interessante servizio delle acque con le dichiarazioni seguenti.

12. Tutto ciò, che riguarda i progetti per ottenere nuove acque, o per annullamento, e miglior economia di quelle, delle quali la Città è in possesso: similmente tutto ciò, che ha rapporto alla costruzione di nuovi canali, all'alterazione dei livelli degli attuali, alle modifiche da praticarsi ne' condotti, allo stabilimento di nuove fontane, ed all'abolizione delle antiche: infine qualche nuova concessione di acque, o alterazione delle attuali, e delle così dette *cantarelle*, e tutto ciò che può cagionare cangiamenti essenziali nell'attuale sistema, formerà parte delle attribuzioni del Consiglio Edilizio, e per la esecuzione saran serbate le regole, che sono state indicate negli articoli 2 a 7.

13. Le riparazioni poi de' condotti, de' canali, e de' pozzi, la distribuzione delle acque ai diversi quartieri della Città, le disposizioni per tenere fluenti, e perennemente monde le fontane, e quelle necessarie ad assicurare il servizio de' Reali Palazzi: in fine quanto altro tende a mantenere saldi i sistemi, e la economia attuale delle acque, rimane nelle attribuzioni del Sindaco, e degli Eletti, secondo le norme, che sono in uso, e secondo i regolamenti, che potranno essere prescritti dall'Intendente.

§ II. *Personale.*

14. Continueranno ad essere addetti al servizio della Città di Napoli *sei* Architetti primarî, che riterranno il nome di Architetti Commessarî. Ciascuno di essi assumerà la cura di due sezioni, secondo le destinazioni, che saranno stabilite dal Consiglio, e che saranno variabili a giudizio del Consiglio istesso, ed a norma delle occorrenze.

15. Per ottenere nella esecuzione delle opere un servizio più vibrato, più diligente, e più esatto, il numero degli Architetti detti di *dettaglio* sarà portato fino a *ventiquattro*, in modo che ve ne sian due per ogni Sezione, affinchè nel disimpegno delle opere possa aversi latitudine di commetterle a misura della rispettiva attività, e merito.

16. Vi sarà finalmente una Giunta di revisione per le misure e valuta de' lavori, composta di tre Architetti, i quali godranno del titolo, e delle onorificenze di Architetti Commessarî. Il servizio di costoro sarà triennale, e potrà ciascuno essere confermato per altri due trienni. Questi Architetti revisori non potranno essere direttori di alcun opera commessa alla loro revisione.

17. La scelta degli Architetti detti di *dettaglio*, che dovranno com-

piere il numero di *ventiquattro*, come nell' Art. 15. sarà sottoposta a S. E. il Ministro dietro un pubblico concorso da eseguirsi secondo le regole, che il Consiglio stabilirà sopra un notamento formato dal Decurionato.

18. Gli Architetti poi, che formar debbono la Giunta di revisione, verranno proposti *dal Decurionato* in terne, che con le osservazioni dell' Intendente, e del Consiglio Edilizio saran rassegnato a S. E. il Ministro.

19. Tutti gl'Architetti, de' quali si è favellato nei precedenti articoli, avran dipendenza dal Consiglio Edilizio per quanto riguarda regole, e metodi di arte. Dipenderanno poi dal Sindaco, e dagli Eletti per lo adempimento, ed esecuzione de' lavori che verranno loro commessi.

20. Le disposizioni date per la istallazione delle Deputazioni composte di *sei* probi individui per ogni Sezione, ad oggetto di vigilare le opere che vi si eseguono sono confermate. Esse verranno presedute dagli Eletti, rispettivi, i quali le convocheranno periodicamente in ogni *otto* giorni, e secondo il bisogno.

21. La nomina de' Deputati sarà fatta dal Sindaco, ed approvata dall' Intendente.

§. III. *Metodo de' Lavori*

22. Tutte le opere di nuova costruzione saranno eseguite, o con subaste a ribasso, o col metodo di ordine, secondo le disposizioni, che in ciascun caso verranno date da S. E. il Ministro degli Affari Interni. Quelle che riguarderanno costruzione, e riattaziono di basolati, di corsi immondi, e di lavori simili, verranno eseguite secondo gli attuali appalti, che trovansi stabiliti con superiore approvazione, e quelli che andranno periodicamente a stabilirsi, previe lo subaste a ribasso. Siffatti appalti avranno luogo col concorso del Decurionato, e saranno regolati secondo le condizioni, che verranno suggerite dal Consiglio Edilizio per quanto riguarda *arte*, e *metodo*.

23. Il sistema attuale circa le ordinazioni delle opere, o circa il modo di pagarne lo importo, sia con acconti, sia a saldo, sarà conservato, affin di non alterare le regole *Amministrative*, salvo il prescritto dall'Art. 16. — Sarà adottato il sistema de' libretti nel modo istesso, col quale si eseguono i lavori a cura della Direzione de' Ponti, e Strade.

24. Le Deputazioni delle quali si è parlato nell' Art. 20; presedute dagli Eletti, vigileranno sull' andamento delle opere di nuova costruzione. Esse poi prenderanno cura speciale di tutt' i lavori di riattazione, e ricostruzione, ed in ispezialità di tutti que' lavori urgenti, de' quali si è favellato negli articoli 10 ed 11.

§ IV. *Portolania*

25. Le violazioni intorno alle occupazioni permanenti del pubblico suolo, e delle pubbliche acque, alle regole di euritmia, decoro, salubrità della Capitale, ed alle determinazioni del Consiglio, saranno giudicate dal Consiglio istesso, udite le parti, o colui che le rappresenta, sui soli verbali elevati dagli Eletti, applicando anche le multe secondo le vigenti leggi, nella linea della competenza segnata dall' articolo 3. della legge de' 25

Marzo 1817. Il reclamo contra queste deliberazioni potrà esser prodotto ai termini dell'Art. 14 del Real Decreto de' 22 Marzo 1839.

Ne' casi in cui siavi luogo ad una multa maggiore di ducati *sei* verranno gli atti rimessi al Consiglio d'Intendenza per pronunziarvi.

26. Tutti gli altri casi di contravvenzione rientrano nelle attribuzioni delle Autorità Municipali, o per essi saranno serbate le regole di procedimento dalle vigenti leggi prescritte.

27. Onde gli Eletti abbiano de'coadiutori in fatto di vigilanza sull' opere de' privati, rimane stabilito, che le Deputazioni, delle quali si è favellato nell'articolo 20 abbiano lo incarico di sorvegliare, se alcun privato porti violazione alle leggi, alle ordinanze municipali, ed ai regolamenti del Consiglio. Esse vedranno se vi sia occupazione, anche minima di pubblico suolo, o se vi sia cosa pregiudizievole ai pubblici dritti. Dovranno quindi ragguagliarne l'Eletto, perchè possa precedere alle operazioni indicate nell' articolo precedente. Ed affinchè questa vigilanza per un'oggetto di tanta importanza non sia punto trascurata, rimane stabilito che ogni Sezione debba essere divisa in sei Rioni, ciascuno de' quali sarà sommesso alla cura, e diligenza di un Deputato.

28. Per rendere rapido lo andamento degli affari, l'articolo delle licenze, e delle preventive ricognizioni rimarrà delegato al Sindaco Vice-Presidente del Consiglio, il quale si atterrà ai sistemi, ed alle massime stabilite, e che saranno in seguito stabilite dal Consiglio. La vigilanza sulla esecuzione delle opere de'privati istessi, onde riescono conformi alle condizioni loro ingiunte, sarà delegata ai rispettivi Eletti, ed ai Deputati, ciascuno nel proprio rione, sempre sotto la dipendenza del Sindaco. Lo Intendente coi mezzi, che la legge gli accorda farà in modo, che gli Eletti, ed i Deputati non trascurino l'esecuzione di quello, che loro è affidato.

29. Per le concessioni, anche minime di suolo pubblico, di acque, e per tutto ciò che riguarda conservazione dei dritti della Città sull' articolo relativo alla Portolania, dovrà consultarsi il Decurionato, e procedersi sempre negli stretti termini delle Leggi Amministrative, salvo quello, ch'è prescritto nel Real Decreto del 22 Marzo 1839 nell' Art. 14.

30. Le occupazioni precarie e momentanee del pubblico suolo, e quant'altro riguarda posti, e permute, piazze, sporgenze temporanee, e cose simili, continueranno a formar parte delle attribuzioni Municipali. Quindi le contravvenzioni saran prese, e giudicate dalle Autorità Municipali, secondo le regole, ed i sistemi, che sono in uso, e salvo il regresso alle Autorità principali.

—

La cura della costruzione, del mantenimento, e de' restauri delle strade interne della Città di Palermo, e de' contorni di essa, è restituita a quel Senato.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 23 Decembre 1840.

S. M. il Re N. S. volendo sempre più rendere semplice e concorde ai principii amministrativi l'amministrazione della Città di Palermo, onde ottenersi così quelle giuste economie, che tendano a ripianare i vuoti che offre la finanza di detta Comune; ha nella sua saggezza rivolto la sua attenzione Sovrana sul modo con che si eseguono i lavori pubblici delle strade del medesimo, non che sull'amministrazione dei fondi assegnativi.

Ha la M. S. considerato che lo staccarsi l'amministrazione di essi dalla Comunale affidata dalla legge del 12 dicembre 1816 al Sindaco, e per esso al Pretore di Palermo, incaricandosi una Deputazione così detta delle Strade indipendente, sia contravvenire a tutti i principii amministrativi, che vogliono unità di gestione e di responsabilità.

Ha considerato inoltre che mentre ai lavori in parola si sopperisce coi mezzi comunali, abbia poi l'Autorità incaricata a provvedervi a sottrarsi dal renderne conto alla rappresentanza del Comune medesimo nelle forme volute dalla legge.

Ha da ultimo posta mente la M. S. all'erroneo sistema introdotto di aversi per queste opere comunali uno stato discusso a parte, nel quale formano articoli d'introito la tassa sui carri e carrozze, ed un'assegno di Duc. 12900 sullo stato discusso comunale.

In quanto al primo di questi cespiti, che dar potrebbe un vistoso introito, esso vedesi tenuto in economia contro ogni regola di buona amministrazione, e il fruttato però non corrisponde allo stato dei carri e carrozze che vanno soggetti alla tassa.

Il secondo poi vedesi di anno in anno sempre tendere ad un'aumento a carico del Comune.

Prima del 1828 l'assegno a peso del medesimo era in Docati 4050.

Nel 1828 fu accresciuto di altri Ducati 6000 per la costruzione degli stradoni fuori porta Macqueda.

Nello stato discusso del 1837 sul progetto di elevarsi il detto assegno a Ducati 14064 e 90 S. M. ordinò di ammettersi l'esito per Ducati 12900, ordinando la esecuzione del Sovrano Rescritto del 20 maggio 1837 per lo quale veniva ordinato di portarsi su tale articolo tutti i risparmî possibili, e precisi di adoperarsi gl'impiegati del Senato per assistere la Deputazione.

Ora la M. S. si è degnata ordinare:

1°. Che il cespite sulla tassa dei carri e carrozze rientri nell'amministrazione del Comune di Palermo, formi articolo d'introito del suo stato discusso, e si amministri coi modi voluti dalla legge, cioè fissandosi sulla statistica corrispondente lo stato approssimativo della rendita dal Decurionato, e le condizioni per lo appalto, che saranno discusse in Consiglio d'Intenden-

za, provocandosi all' asta pubblica la maggiore offerta, e riservata a questo Reale Ministero l' approvazione del contratto.

2°. Che il prodotto di tale cespite formi parte dell' articolo d' esito pei lavori pubblici comunali; aggiungendovisi altri Ducati 6000 per ora, salvo a calcolare in appresso, visto il prodotto del dazio sui carri e carrozze, se debba detto assegno diminuirsi.

3°. Che il fare eseguire le opere comunali, e con particolarità quelle di costruzione, restauri e manutenzione delle strade, rientri nelle attribuzioni del Pretore e dei Senatori. Potranno unicamente essi essere coadjuvati per la vigilanza e verifica dei lavori da Deputazioni particolari per ciascuna strada proposte dal Decurionato ed approvate dall' Intendente, le quali si torranno l' incarico di vigilare, assistere e verificare i lavori apponendo su' certificati di misure e scandagli il loro visto ed osservazioni.

Nella esecuzione delle opere sudette si terranno sempre presenti i principii ed i regolamenti analoghi. E però di ogni lavoro di costruzione e di restauro sarà fatto formare il corrispondente progetto e stato estimativo dall' Ingegnere sia provinciale sia comunale, il quale secondo la importanza sarà verificato dalla Sotto Direzione di Acque e Strade o pur nò a giudizio del Ministero degli Affari Interni ed approvato dallo stesso.

In seguito di ciò si avrà cura di stabilire le condizioni dell' appalto dall' Ingegnere sia comunale sia provinciale, che esaminate dal Decurionato e discusse dal Consiglio d' Intendenza verranno rimesse al Ministero sudetto per l' approvazione. Questa ultima parte avrà luogo anche per gli appalti di manutenzione. Sulle condizioni così determinate si aprirà il corrispondente incanto pubblico, e si stipulerà l' analogo contratto.

Sul modo di vigilanza e verifica dei lavori si starà alle norme prescritte dai Regolamenti del 20 settembre 1816 e 25 febbrajo 1826 riguardanti i lavori pubblici provinciali; se non che le funzioni per essi domandate alla Deputazione delle opere pubbliche s' intenderanno pei lavori comunali esercitate dal Pretore e dai Senatori assistiti dalle Deputazioni particolari di che si è tenuta parola di sopra, e gl' incarichi attribuiti agli Architetti provinciali ed alla Direzione Generale di Acqua e Strade s' intenderanno eseguiti dall' Architetto Comunale destinato a dirigere l' opera.

I mandati di pagamento sia a conto sia a saldo sopra i rispettivi documenti, cioè scandagli, misure finali e certificati in regola, saranno dal Pretore spediti al Cassiere, che li paglierà sul corrispondente articolo d' esito.

4°. Che il procedere per occupazione e reintegra di strada pubblica rientri nelle facoltà ordinarie del Pretore e de' Senatori, come quanto può risguardare la portolania e la fortificazione.

5°. Che cessando così per tutti i di sopra indicati articoli le funzioni dell' attuale Deputazione delle Strade, S. M. si riserva di fondere la stessa in un Consiglio edilizio unicamente incaricato di esaminare e dare avviso su quanto risguarda l'allineamento o l' abbellimento della Città.

Nel Real Nome le comunico questa Sovrana risoluzione per lo dovuto adempimento.

Il Decreto de' 22 Marzo 1839 pel Consiglio Edilizio di Napoli, viene applicato alla Città di Palermo, meno talune modifiche.

LUOGOTENENZA GENERALE NE' REALI DOMINII AL DI LA' DEL FARO.

Palermo 18 Novembre 1841.

Sua Maestà il Re (N. S.) ha stabilito per la città di Palermo un Consiglio Edilizio nel modo istesso che trovasi istituito per la Città di Napoli, a norma del Decreto de' 22 Marzo 1839. Ha voluto però la M. S. che per la sua composizione sia in parte modificato l' Art. 1° di tale Decreto, e quindi ha ordinato che oltre all'Intendente della Provincia qual Presidente, e del Pretore della Città qual Vice Presidente, il medesimo si componga da due distinti cittadini, da due uomini d' arte, e da un Segretario senza voto. Intanto tra i cittadini distinti ha eletto il Duca di Serradifalco ed il Marchese Forcella, e fra gli uomini d'arte D. Valerio Villareale, e D. Carlo Giachery. E finalmente la M. S. ha nominato per Segretario senza voto il Sig. D. Salvatore Onufrio.

Nel Real Nome partecipo questa risoluzione a Lei per l' uso che convenga.

Decreto con cui s' istituisce un Consiglio Edilizio nella Città di Palermo e dettagliansi le sue attribuzioni.

Napoli 29 Maggio 1842.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Veduta la nostra Sovrana risoluzione dei 23 di Dicembre 1840 (a) con che facendo rientrare nelle facoltà ordinarie del Senato di Palermo la cura della costruzione, del mantenimento, e dei restauri delle strade interne di quella Città, e dei contorni di essa, ci riserbammo di provvedere alla salubrità, alla sicurezza, al comodo ed all' abbellimento della medesima mercè la istituzione di un Consiglio di edili;

Vista la nostra Sovrana risoluzione, presa in Palermo, dei 18 di Novembre 1841 (b) per la quale ordinammo doversi applicare in Palermo meno talune modifiche, il Real Decreto de' 22 di Marzo 1839 sanzionato pel Consiglio Edilizio di Napoli;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato deg'i Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

(a) (b) Li Reali Rescritti che si cennano sono innanzi riportati.

CAPITOLO PRIMO.

Del Consiglio degli edili, e suo organico.

Art. 1. È instituita nella nostra buona città di Palermo una giunta speciale col nome di Consiglio Edilizio, i di cui membri si diranno Edili

2. Il Consiglio Edilizio si comporrà:
dell'Intendente di Palermo, Presidente;
del Pretore della Città, Vice-Presidente;
di due fra i suoi più distinti cittadini;
di due uomini di arte;
e di un Segretario senza voto.

E perchè il Consiglio si ponga tosto in attività, nominiamo a far parte di esso, a'termini del succennato Rescritto de' 18 Novembre 1841, il Signor Duca di Serradifalco, ed il Signor Marchese Forcella, quali distinti cittadini, il Signor Valerio Villareale ed il Signor Carlo Giacchieri, artisti, ed il Signor Salvatore Onufrio Segretario senza voto.

Per lo avvenire saranno da Noi nominati sulla proposizione decurionale ed avviso dell'Intendente da inoltrarsi dal nostro Luogotenente Generale in Sicilia per mezzo del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

3. La durata delle funzioni di Edilo sarà di sei anni: ma potrà essere confermata per altro sessennio ne'modi voluti con l'articolo precedente. Le funzioni del Segretario saranno a vita.

4. Le funzioni degli Edili saranno gratuite. I loro utili servigi verranno da Noi presi in particolar considerazione. Il Segretario avrà un soldo a carico del Comune in annui ducati trecento.

5. Gl'Impiegati che occorreranno alla Segreteria del Consiglio degli Edili saranno a misura del bisogno sulla richiesta del Presidente accordati dal Pretore fra gl'impiegati o pensionati municipali.

6. Il soldo del Segretario e tutte le altre spese di scrittoio saranno provvedute anno per anno con articolo apposito sullo stato discusso dei Comune.

Le liberanze sul fondo assegnato saran fatte dal Pretore sull'appoggio di deliberazione del Consiglio.

7. Il Consiglio Edilizio sarà convocato dall'Intendente almeno una volta per meso e tutte le fiate che il bisogno lo richiederà,

Si riunirà nella Intendenza, dove sarà stabilita la sua Segreteria ed il suo archivio.

8. Esso potrà deliberare con due terzi de' votanti. Le sue risoluzioni saran prese a maggioranza di voti. Nella parità dove abbia luogo sotto la presidenza dell'Intendente, il di costui voto sarà preponderante.

9. Le deliberazioni del Consiglio Edilizio saranno puramente consultive, e dovranno essere munite della nostra approvazione, eccetto i casi enunciati negli articoli 14, 15, 17 e 18 del presente decreto.

CAPITOLO II.

Della pianta della città, non meno che de' corsi sotterranei.

10. Esistendo in Palermo una pianta geometrica del fabbricato della Città tanto nel recinto delle sue mura che in quello di ampliazione stabilita con nostro Real Decreto, il Consiglio si limiterà ad apportarvi quelle modificazioni che dal nostro Regio uffizio topografico gli verranno comunicate.

Farà parte di detta pianta quella de' corsi sotterranei di acque o che di spettanza del Comune, o che di privata proprietà.

11. Sulla pianta enunciata con l'articolo precedente, verranno notati con distinzione i miglioramenti di che la Città potrà essere suscettiva sotto i rapporti di salubrità, sicurezza, comodo, abbellimenti, come a dire ampliazione ed allineamenti delle strade, formazione di nuove passeggiate, piazze, mercati, abolizione gradata delle grondaie esterne, accrescimento delle acque, loro migliore distribuzione, e simili.

12. Il Consiglio Edilizio pe'lavori successivi di detta pianta, per determinare su di essa gl' indicati miglioramenti, non che per qualunque disimpegno delle sue funzioni, potrà richiedere ove il bisogno lo richiedesse l'opera degli Architotti municipali, e di altri Architetti civili a sua scelta, e potrà pure farli intervonire nelle sue sessioni, dove però non avranno che voto puramente consultivo,

13. Appena sarà da Noi approvata la detta pianta, essa verrà depositata nell'archivio del Ministero degli Affari Interni, ed in quello della Luogotenenza Generale; ne saranno poi rimesso copie al Consiglio Edilizio ed alla Cancelleria del Comune ad oggetto di eseguirsi progressivamente i miglioramenti in essa indicati.

CAPITOLO III,

Della salubrità.

14. Per quanto riguarda il migliorare la salubrità della città il Consiglio si occuperà di esaminare e deliberare.

1° su tutti i locali o esistenti, o che volessero addirsi ad operazioni, processi e manifatture nocive alla salute pubblica, ed a designare gli ambiti in cui queste officine possono essere allogate senza pericolo della stessa;

2° sugli sbocchi do' pubblici acquodotti, cloache ec; sotto questo rapporto porterà anche la sua attenzione sulla pulitura della foce dell'Oreto, e sul progetto di dare un migliore corso alle sue acque;

3° sugli spazii ove si riunissero delle immondezze, e sopra altri luoghi ne' dintorni di Palermo ove è acqua stagnante.

15. Le deliberazioni del Consiglio in cosiffatte materie saran rimesse al' autorità municipale per la esecuzione e pel procedimento verso i contravventori a' termini delle facoltà loro accordate dalla legge.

16. Tutte le fiate che avverso le deliberazioni del Consiglio Edilizio

in materia di salubrità interna sarà prodotto dalle parti reclamo, questo sarà discusso a' termini dello Statuto sanitario interno dal Magistrato Supremo di salute.

CAPITOLO IV.

Della sicurezza.

17. Circa la sicurezza della Città il Consiglio si occuperà di discutere o deliberare.

1.° sulla demolizione delle case crollanti o crollate :

2.° su quella di tutti i corpi pensili con pericolo de' passanti ;

3. sulle strade o minaccianti ruina, o da restaurarsi e da selciarsi ; nelle quali il traffico non possa eseguirsi senza pericolo ;

4.° sul riempimento e la chiusura di tutti quelli spazi pe' quali la pubblica sicurezza possa essere offesa.

18. Le deliberazioni del Consiglio in cosiffatta materia saran del pari trasmesse all' autorità municipale o per la esecuzione, e per la procedura a norma delle leggi verso i contravventori.

CAPITOLO V.

Del comodo ed abbellimento.

19. Sotto questo rapporto il Consiglio si occuperà :

1.° della regolarità degli edifizi da costruirsi o ricostruirsi.

2°. dell' allineamento delle strade ,

3°. della loro ampliazione ;

4°. della formazione di nuove piazze e mercati ;

5°. dell' abolizione tratto tratto delle grondaie ;

6°. dell' accrescimento delle acque e loro migliore distribuzione ;

7°. dell' esame delle iscrizioni , tabelle ed altri avvisi al pubblico stabiliti sugli edifizi e botteghe ; onde sieno concepiti e vergati con linguaggio terso e con ortografia corretta , e che la forma degli avvisi tabelle ed altro sia elegante , proporzionata, e di una grandezza da non occupare molto spazio ;

8°. della vigilanza sulle piantagioni pubbliche esistenti, e su quelle da eseguirsi ne' pubblici passeggi ;

9.° della formazione di novelle passeggiate ;

10°. pel progetto de' pubblici bagni già deliberato dal Decurionato ;

11°. del restauro , rettificazione e prolungamento delle banchine.

12. della istallazione, della conservazione e dei restauri di monumenti pubblici , come statue , colonne, obelischi , inscrizioni lapidarie e simili;

13. della costruzione del teatrino al Foro Borbonico;

14.° di proporre il modo il più plausibile come procedersi alla demolizione de' così detti balconcini che per la loro mostruosità deturpano il primo piano de' prospetti lungo la strada di Toledo e Macqueda.

15.° di promuovere la piantagione, segnatamente lungo l'Oreto ed in altri luoghi in cui sarà utile;

16.° dovrà il Consiglio insinuare la ripulitura e riatlamenti de'prospetti, ed in ispecialità agli Stabilimenti Pubblici, ed a' Monasteri, mostrando essere ciò di nostra piena soddisfaziono, rendendo Noi informati per mezzo del nostro Luogotenente Generale e del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni dei nomi delle Comunità, e di tutti coloro che di buon grado si presteranno a decorare in tal modo questa magnifica Città.

Art. 20. A contare dalla istallazione del Consiglio Edilizio che verrà annunziato al pubblico a cura dell' Intendente, niun disegno, costruzione o ricostruzione di edilizio pubblico o privato posto a fronte di strada potrà eseguirsi, e niun lavoro intraprendersi, so non sarà stato prima sottoposto allo esame del Consiglio e deliberato da esso. Il medesimo nel discuterlo si occuperà della regolarità, della convenienza o della solidità di tutta la forma esterna architettonica, egualmente che della salubrità di quella parte che dovrà essere addetta ad uso di abitazione.

E però l' autorità municipale non permetterà che si ponga mano ai lavori, se non dappoi l' approvato disegno, curerà che si eseguano senza la minima alterazione, e procederà secondo le sue facoltà verso i contravventori.

Art. 21 L' esame e l' approvazione prescritta nell' articolo precedento non dovrà cagionare veruna spesa a' particolari, nè ritardare le loro operazioni, oltre il tempo strettamente necessario per lo adempimento del dovere imposto al Consiglio.

Art. 22. L' allineamento delle strade, la loro ampliazione, ed ogni altro miglioramento, od abbellimento della Città, che verran segnati sulla pianta ordinata, dovranno essere l' opera del tempo diretta dalla vigilanza costante dell'Amministrazione; e però saranno eseguiti ogni volta che si dovranno ricostruire edifizi pubblici e privati posti a fronte di strada, o costruirsene dei nuovi. Lo saranno egualmente sempre che verranno da Noi ordinati per fine di pubblica utilità.

Art, 23. In quanto alle acque il Consiglio si occuperà di esaminare i progetti di miglioramenti indicati nella pianta o che si tratti di correggerne i corsi, o che si tolga di mira la migliore distribuzione di esse.

L' autorità municipale indi allo esame dei progetti medesimi portato dal Consiglio si occuperà e vigilerà la esatta esecuzione di essi.

Art. 24. L' usurpazione sia di suolo, sia di acque pubbliche potranno essere indicate dal Consiglio all' autorità municipale, la quale o sulle indicazioni suddette o anche ex officio dovrà procedere alla reintegra ed alle multe, se vi sarà luogo, a' termini della legge.

Art. 25· Niuna concessione di suolo, di a que pubblicho della Città potrà essere deliberata e consentita ne' modi prescritti dalla legge, se non dappoi l'avviso del Consiglio Edilizio che dovrà essere sempre tenuto presente dal Decurionato e dal Consiglio d' Intendenza.

Art· 26. Non sarà accordato dall' Autorità Municipale licenza o permesso di apporre iscrizioni, tabelle, avvisi sul fronte delle botteghe, e di ogni altro edifizio sia privato, sia pubblico, se questi non siano stati riveduti e corretti dal Consiglio.

Art. 27. Niun monumento, niuna iscrizione lapidaria, potrà essere costruito o disposto, come nessun restauro di essi eseguito se non esaminatone e discusso il progetto dal Consiglio Edilizio.

28. Dove si tratti di quistioni nascenti dallo allineamento o dalla pianta della Città è per delegazione speciale da Noi accordata chiamato a diffinirlo.

Lo è pure per regolare le indennità tra l'amministrazione ed i privati, cui le dette operazioni potranno dar luogo. Il suo avviso sarà inviato all'autorità municipale per la esecuzione e per le multe cui potrà farsi luogo.

29. I provvedimenti del Consiglio nelle materie contemplate nell'articolo precedente saranno esecutivi, salvo soltanto il reclamo cui vanno soggetti gli atti amministrativi a'termini dell'articolo 10 della legge de'12 di Decembre 1816.

CAPITOLO VI.

Disposizioni Generali.

30. Oltre a quanto trovasi stabilito nell'articolo precedente, il Consiglio potrà essere consultato su i progetti di tutti i lavori pubblici d'importanza che interessano quella Città. Lo sarà pure sul servizio di tali lavori, onde portarsi negli stabilimenti attuali la possibile perfezione.

31. Il Consiglio su tutti gli oggetti che gli sono attribuiti dal presente Decreto, oltre al rinvio che gli sarà fatto dal Ministero, potrà anche prendere la iniziativa della proposizione.

32. La giurisdizione in fatto di esecuzione degli avvisi del Consiglio di restituzione al pristino stato ed alle multe cui potrà farsi luogo verso i contravventori rimane presso le autorità, cui è attribuita dalle leggi del 12 di dicembre 1816, e de'21 e de'25 di marzo 1817.

33. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, ed il nostro Luogotenente Generale ne'nostri Reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

LEGGE, E REGOLAMENTI SULL' UNIFORMITA' DE' PESI E MISURE.

Legge sull' uniformità de' pesi, e misure.

Napoli 6 aprile 1840.

FERDINANDO II,

EC. EC. EC.

Volendo correggere la discordanza che dalle vicende o dall' uso trovasi col tempo introdotta ne' pesi e nelle misure in tutta la estensione di questi nostri reali Domini;

Volendo ancora metter fine a tutte le difficoltà che n' emergono alle transazioni sociali non meno dal suddetto fatto, che dall' altro ugualmente dispiacevole di non trovarsi cioè in alcun luogo pubblico depositati legalmente i campioni dei pesi e delle misure, in modo che la di loro grandezza passando di copia in copia, si è andata sempre più alterando successivamente;

Considerando che le misure ed i pesi di Napoli (capitale) sono generalmente più o meno conosciute in tutte le Provincie del Regno, come quelle che servono di norma ad ogni pubblica Amministrazione;

Considerando che nella misura lineare della Capitale, sia per ventura, o a ragione, s' incontri la circostanza che può sola rendere inalterabile un sistema metrico, di dipendere cioè da un tipo immutabile naturale, e che possono quindi determinarsi agevolmente col calcolo i rapporti di quella colle altre misure di superficie, di capacità, e di peso;

Considerando che l' introduzione della progressione decimale, per quanto lo comporti la conservazione de' nomi e delle misure attuali, possa facilitare oltremodo il calcolo relativo a queste quantità;

Volendo altresì secondare i voti manifestati replicatamente dai nostri amatissimi sudditi, particolarmente col mezzo de' Consigli provinciali per la uniformità de' pesi e delle misure;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge:

Art. 1. Le misure ed i pesi di Napoli (capitale) coi moltiplici e summoltiplici stabiliti negli articoli seguenti saranno comuni a tutte le Provincie di questi nostri Reali domini.

2. La base dell' intero sistema, il *palmo*, è la settemillesima parte di un minuto primo del grado medio del meridiano terrestre, ovvero la settemillesima parte del miglio geografico d' Italia, o miglio nautico di sessanta al grado medio del meridiano medesimo.

Esso sarà diviso in parti decimali, e dieci palmi costituiranno la *canna*.

La canna lineare, la canna quadrata, e la canna cuba sono le unità di misura, di lunghezza, di superficie, e di solidità per tutti gli usi. La

prima è uguale a dieci palmi lineari, la seconda a cento palmi quadrati, e la terza a mille palmi cubi.

Rapporto col sistema metrico decimale: cento metri uguagliano trecentosettantotto palmi, e quindi un palmo è uguale a metri 0,26155.

3. L'unità superficiale delle misure agrarie sarà il *moggio* di diecimila palmi quadrati, o sia un quadrato che abbia uno dei lati cento palmi, o canne dieci.

Esso sarà diviso in parti decimali.

4. Il *tumolo* è l'unità delle misure di capacità per gli aridi. Esso equivale a tre palmi cubi, e si divide in due *mezzette*, o in quattro *quarte*, o pure in ventiquattro *misure*, ciascuna delle quali uguaglia il cubo del mezzo palmo.

La misura degli aridi sarà praticata sempre a *raso*, e non a *colmo*.

5. Il *barile* è l'unità delle misure di capacità per alcuni de' liquidi, come il vino, l'aceto, l'acqua ec., e si divide in sessanta *caraffe*.

Esso equivale ad un cilindro retto del diametro di un palmo, e di tre palmi di altezza.

La *botte* si compone di dodici barili; ed è perciò uguale ad un cilindro retto di tre palmi di diametro, e quattro palmi di altezza.

6. L'olio sarà misurato sempre a peso; a cantaja cioè, a rotola, ed a frazioni decimali di rotolo.

Pel commercio a minuto potrà misurarsi a capacità; le misure dovranno essere di figura cilindrica e corrispondenti al peso di olio che debbono contenere alla temperatura di 20" del termometro centigrado.

7. Il *rotolo* è l'unità di misura pe' pesi, e si dividerà in parti decimali: la sua parte millesima e il *trappeso*.

Il *cantaro* si compone di cento rotola.

Rapporto col sistema metrico decimale: un rotolo uguale a chilogrammi 0,890997.

Un palmo cubo di acqua distillata pesa in Napoli, nell'aria, rotola venti e settecentotrentasei trappesi alla temperatura di 16° 144 del termometro centigrado, ed alla pressione barometrica di palmi 2,865 (settantasei centimetri).

8. Sarà tollerato per ora, e sino a nuova disposizione, che pe' soli usi farmaceutici sia adoperato il peso della libbra colle sue attuali suddivisioni.

9. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni farà costruire i campioni del sistema metrico come sopra sanzionato, de' quali una serie completa dovrà essere depositata e conservata in ciascuno dei Capoluoghi di Provincia e di Distretto.

Per la figura e le dimensioni de' diversi campioni, come anche per la materia della quale dovranno essere costruiti, e per tutt' altro che potrà riguardare l'esecuzione della presente legge, e l'andamento di questo ramo di pubblica amministrazione, lo stesso nostro Ministro Segretario di Stato presenterà alla nostra approvazione tutti i regolamenti che stimerà necessari.

Curerà pure che sieno compilate le tavole di rapporto delle misure di sopra stabilite con quelle sinora adoperate in ciascuna provincia, o in ciascun Comune, come potrà occorrere.

10. Oltre alle serie di campioni dell' articolo precedente, in ciascun Capoluogo di Provincia, in un posto garantito da ogni pericolo di alterazione, sarà esposto al pubblico il campione della mezza canna, o del quintuplo palmo, base dell' intero sistema, di metallo rosso, incastrato nel marmo, ed infisso in un solido muro, colle sue divisioni e suddivisioni decimali, perchè possa ognuno con comodità ed a piacimento misurare la lunghezza di tutto, o parte di esso, secondo il bisogno.

11. A cominciare dal primo del venturo anno milleottocentoquarantuno tutte le autorità, e tutte le Pubbliche Amministrazioni non potranno adoperare altri pesi, ed altre misure, che quelle sanzionate colla presente legge.

Sarà solamente permesso a tutto l'anno milleottocentoquarantacinque, cioè per cinque anni, di far uso nelle contrattazioni tra' privati de' pesi e delle misure delle quali potrà mai convenirsi, purchè però sieno precisamente enunciate nello stesso contratto, e le cifre che le rappresentano sieno immediatamente seguite da'valori corrispondenti nel sistema metrico stabilito negli articoli precedenti.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, e registrata e depositata nel Ministero e Real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de'Ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità in questi nostri Reali Dominî per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de'Ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Regolamento per la esecuzione della legge de' 6 di aprile 1840 sulla uniformità de' pesi e delle misure approvato il 5 Gennaio 1841.

Art. 1. L' attuale Commessione de' pesi e delle misure composta dal Direttor Generale di acque e strade *Commendator D. Carlo Afan de Rivera*, dal Direttore dell'Officio Topografico *Colonnello Cavalier D. Ferdinando Visconti*, e dal Direttore dell' Osservatorio Astronomico *D. Ernesto Capocci* continuerà le sue funzioni presso il Real Ministero e Segreteria di Stato degli Affari Interni sino a che il novello sistema de' pesi e misure avrà preso un' andamento regolare.

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, secondo la diversa natura de'dubbî che si presenteranno, potrà aggiungere alla Commessione suddetta qualche Amministratore, qualche altro scienziato, o qualche uomo di arte.

2. Saranno addetti alla Commessione di cui è parola nel precedente articolo un matematico verificatore, cui potranno anche essere affidate le funzioni di Segretario presso la Commesione medesima, e tre Ispettori

verificatori, de' quali ultimi ne' seguenti articoli sarà specificata la incombenza.

3. Verranno stabilite oltre a ciò delle Commessioni provinciali composte dell' Intendente Presidente, del Sindaco del Capoluogo, dell' Ingegnere di acque e strade direttore delle opere pubbliche, di un matematico verificatore, e di un Consigliere d'Intendenza, che vi eserciterà le funzioni di pubblico Ministero.

4. Le Commessioni provinciali prenderanno conto del modo come si eseguano le disposizioni della legge nella estensione della Provincia rispettiva; adotteranno le provvidenze opportune per rimuovere gli ostacoli che potessero frapporsi; risolveranno i dubbi che potessero insorgere dove si tratti d'interpetrazione nella esecuzione del disposto dalla legge stessa; e provocheranno dalla Commessione presso il Real Ministero le soluzioni di tutti pe' quali facesse mestieri di lumi superiori.

5. Per conservare sempre più la uniformità dei pesi e misure, in ciascun Comune capoluogo di Distretto verranno depositati i campioni dei pesi e misure verificati e marchiati dalla Commessione di Napoli. Essi rimarranno affidati a'Sindaci ed a' primi Eletti di ciascun Comune, e scrupolosamente conservati.

6. I Comuni di prima classe dovranno avere la serie intera de' pesi e misure eguale a quella de' Distretti a tutto l'anno 1841.

Quelli di seconda classe, almeno la mezza canna, il mezzo tumolo e la misura per gli aridi, la serie dei pesi, ed in quanto alle misure per l'olio 1, 2, 3, 5 decimi a tutta l'epoca suddetta.

Pe' Comuni da ultimo di terza classe, qualora non abbiano i campioni di rame verificati e marchiati dalla Commessione di Napoli, è ingiunto l' obbligo di spedire in ogni anno al Capoluogo del Distretto i loro campioni di legno per essere verificati e marchiati.

Le serie dei pesi e misure di ciascun Comune nel modo indicato di sopra rimarranno depositate nelle rispettive case comunali, e gelosamente custodite.

7. I tre ispettori verificatori saranno dal primo aprile a tutto ottobre di ogni anno sempre in giro pei diversi Comuni del Regno per verificare se le misure ed i pesi che si adoperano in ciascuno di essi sieno conformi ai campioni stabiliti, e se la legge de' 6 di aprile ultimo abbia piena ed esatta esecuzione.

8. Rimane espressamente vietato di costruire misure, pesi, bilance e stadere agli artefici o macchinisti che non saranno stati a ciò autorizzati.

Gli artefici o macchinisti autorizzati nel modo suddetto dovranno oltre a ciò apporre un marchio speciale ne' pesi, nelle misure, nelle bilance, e nelle stadere che costruiscono, per poter rispondere di ogni difetto che possa dar luogo a frodi. Essi depositeranno il consimile di questo marchio presso la Sottintendenza del Distretto al quale appartengono, nel ricevere il brevetto di autorizzazione.

9. I venditori al pubblico di qualunque merce in grosso ed a minuto dovranno far uso di misure, di pesi, di bilance e di stadere legalmente verificate e marchiate (1).

(1) Li costruttori debbono far sottoporre alla verifica, e marchio gli oggetti da

10. In ogni anno a cura delle Commessioni provinciali, e per mezzo de'Sindaci ed Eletti di ciascun Comune saranno verificati i pesi de' quali fanno uso i venditori suddetti, per correggere le più piccole alterazioni che potessero avvenire.

11. Rimane d' oggi innanzi vietato a' bottai di costruire barili e botti che abbiano una capacità diversa da quelle statuite dalla legge; vale a dire

il barile di sessanta caraffe legali :
il mezzo barile di trenta simili :
le botti di dodici barili legali ;
la mezza botte di sei barili legali.

La tolleranza non sarà maggiore di un terzo di caraffa per barile, e di quattro caraffe per botte.

Essi oltre a ciò non potranno vendere barili e botti che non sieno stati prima verificati e marchiati.

12. I contravventori al disposto negli art. 8, 9, 10 ed 11 andranno soggetti alle pene e multe correzionali, da applicarsi dal primo Eletto nella flagranza, o dal Regio Giudice nella non flagranza, a' termini della legge de' 12 di dicembre 1816 : essi potranno oltre a ciò essere sospesi dal loro mestiere temporaneamente in caso di recidiva.

Le multe cui verranno condannati formeranno parte, giusta la legge suddetta, de' proventi giurisdizionali, e saranno incassate dal cassiere comunale sotto l' articolo corrispondente, per renderne conto.

13. Il Comune di Napoli continuerà ad esigere il dritto di campionatura e zecca, e quello di peso e misura a volontà, che finora ha riscosso, sottomettendo alla superiore approvazione le tariffe accomodate al novello sistema, e stabilite ne'modi voluti dalla legge de' 12 di dicembre 1816.

14. Tutti gli altri Comuni potranno ne' modi stabiliti dalla legge suddetta, e precisi a' termini degli articoli 194 a 195 della medesima essere autorizzati a riscuotere i diritti medesimi, tanto per la verifica e marchio de' pesi de' quali fanno uso i venditori, quanto pel peso e misura pubblica a volontà. (1) (2)

15. Per provvedersi alle spese indispensabili alle Commessioni, come per pagarsi il soldo e le indennità a' tre ispettori verificatori, le Commessioni provinciali proporranno sul fondo de' proventi giurisdizionali di ciascun Comune nel mese di settembre di ogni anno le somme bisognevoli da somministrarsi dalle rispettive casse comunali, preso l' avviso di espedienza del Consiglio d'Intendenza, che sarà a norma della legge rassegnato per mezzo dell' Intendente al Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

essi formati pria di esporli in vendita, e li venditori al pubblico di qualunque merce debbano essere forniti di pesi, e misure legalmente verificati, e marchiati per non incorrere nella multa stabilita nelle rispettive tariffe de' proventi giurisdizionali — (*Minist. de' 28 Novembre 1843*)

(1) Il prodotto de' proventi giurisdizionali de'pesi e misure deve servire alla spesa delle Commissioni Provinciali, ed al pagamento de'soldi, ed indennità degl' Ispettori, e Verificatori de' pesi, e misure. (*Minist. de' 14 Giugno 1843*).

(2) Potrebbe servire di modello, salve le modificazioni che le particolari circostanze de'Comuni potranno richiedere, ciò che è stato proposto ed autorizzato pei Comuni della Provincia di Napoli nello stabilimento della tariffa per lo provento giurisdizionale della zecca de' pesi, e misure, come rilevasi dal seguente elenco

MODELLO

Per lo stabilimento di un diritto giurisdizionale per la zecca dei pesi, e misure.

Zecca di costruzione

Regola — Niun oggetto di pesi o misure può esporsi in vendita se pria non sia stato verificato, e marchiato per parte della Commissione Provinciale (Art. 9, ed 11 del Regolamento dei 5 Gennaio 1811)

Dritto da esigersi per tali operazioni.

1. Per ogni serie completa delle misure di capacità per gli aridi dal tomolo sino
alla mezza misura 30
Pel solo tomolo 10
Mezzo tomolo. 08
Quarto di tomolo 06
Misura 03
Mezza misura. 03
2. Per ogni serie completa delle misure di capacità pe' liquidi in generale, dal barile sino alla mezza caraffa. 24
Pel solo barile 06
Mezzo barile 05
Quarto di barile. 04
Caraffa 02
Mezza caraffa. 02
Per ogni botte 05
3. Per ogni serie completa delle misure per l' olio, dal rotolo sino al decimo 24
Pel solo rotolo. 08
Mezzo rotolo 06
Terzo di rotolo. 05
Quinto di rotolo 03
Decimo di rotolo. 02
Tre decimi di rotolo 02
Due decimi di rotolo 02
Mezzo quarto di rotolo 02
Cinque centesimi di rotolo 02
4. Misura di lunghezza — Per ogni mezza canna di metallo. 10
Detta in legno 06
Per quelle denominate passetti. 04
Per ogni frazione della mezza canna. 02
5. Per ogni serie completa di pesi, dalle rotola 50, fino a dieci-millesimi di rotolo. 1.90
Per le sole 50 rotola 30
Trenta rotola. 20

Venti rotola	20
Dieci rotola	20
Cinque rotola.	10
Tre rotola	10
Due rotola	10
Un rotolo	10
Per ognuna delle venti suddivisioni di un rotolo.	03
Per ogni stadera di un cantajo in sopra.	20
Per ogni stadera al di sotto del cantajo.	10
Per ogni bilancia a due coppe, o ad una da tenersi in mano .	10

2:° Zecca annuale.

Regola — I pesi e le misure de' venditori al pubblico di qualunque merce in grosso, ed a minuto, debbono essere verificati e zeccati in ogni anno (art. 10, del sud. Regolamento.)

Per tali operazioni si esigerà la metà dei dritti che si esigono per la Zecca di costruzione.

4.° Uso de' campioni pubblici.

Per volontà dei privati, e per sentenza de' Giudici.

Regola — Ogni privato può ricorrere volontariamente all' Uffizio dei Campioni pubblici, o vi può essere rinviato dal Giudice (Art. 196 della Legge di 12 Dicembre 1816.)

Dritti da esigersi.

Per ciascuna misura, che si esegue o di tomolo, o di mezzo tomolo; di quarto di tomolo; o di misura. o di mezza misura . . 1 1/2

Per ogni peso, che si esegue sia da più, sia da meno di un rotolo. 1 1/2

—

Sulli Campioni de' pesi, e misure dev' esservi inciso, Commessione Generale 1840, *e ciascun Comune per siffatte incisioni è obbligato pagare il 5 per cento sul prezzo de' campioni stessi.*

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 Settembre 1841.

A proposta della Commissione Centrale per l'uniformità de' nuovi pesi e misure, S. E. il Ministro degl' Affari Interni ha approvato, che su ciascuno de' Campioni delle collezioni, venga inciso. *Commissione centrale 1840.*

Ha inoltre la prelodata E. S. manifestato, che per questa operazione, che debb'eseguirsi in ogni comune (dietro diligente verifica del matematico verificatore e da altri), occorre una spesa, che ascende al 5 per 100 calcolata sul prezzo totale delle serie de' campioni suddetti; cosicchè li comuni di 1 classe, che son tenuti a pagare ducati 175.23, pel valore de' campioni, verseranno pure per la verifica o marchio altri ducati 8:76, quelli di 2 classe, oltre ducati 72,93, pe' campioni, altri ducati 3,65, e quelli di 3 classe oltre a ducati 39, 13, pe' campioni, altri ducati 1,96.

Risoluzione di taluni dubbi elevati sulla verifica e marchio dei pesi, e delle misure che si espongono in vendita.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 10 Agosto 1842.

Col rapporto de' 9 Luglio p. p. ella ha elevato i seguenti dubbi intorno alla verifica e marchio de' pesi e delle misure che si espongono a vendita.

1° Se il marchio debba apporsi dalla Commessione Provinciale, o dalle Amministrazioni municipali, nel secondo caso se ne' Comuni ove si spacciano.

2° Da chi debba riscuotersi il dritto di marchio.

3° Se il marchio debba spedirsi in tutti i rincontri dalla Commessione a' Comuni, oppure anche per questa operazione avvalersi di quello comunale.

Sul primo dubbio le fo osservare, che il marchio debbe apporsi nel luogo ove l'oggetto di peso o misura si verifica, quindi ovunque si rinvengono de' mezzi per la esatta esecuzione di questi oggetti possono marcharsi con la dovuta assistenza de' Deputati del luogo stesso che la Commessione Provinciale delegherà.

L'art. 12 del Regolamento dei 5 Gennaio 1841 il quale prescrive che i proventi giurisdizionali, di cui fa parte il dritto di marchiatura, debbono essere incassati dal cassiere comunale sotto l'articolo corrispondente per renderne conto, risolve il secondo dubbio.

Sul terzo dubbio intorno al marchio, egli è necessario che a serbare l'uniformità, e ad evitare gli sconci, sia esso spedito dalla Commessione Provinciale a' Comuni.

Il prodotto de' proventi giurisdizionali de' pesi, e misure deve servire alla spesa delle Commissioni Provinciali, ed al pagamento de' soldi, ed indennità degl' Ispettori, e Verificatori de' pesi, e misure.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 Giugno 1843.

In vari Comuni è avvenuto che nella redazione de' loro stati finanzieri hanno i rispettivi Decurionati compreso tra le rendite ordinarie il prodotto de' proventi giurisdizionali; facendo su di esso gravitare altre spese che quelle richieste per lo servizio de' pesi e misure.

Credo perciò indispensabile di richiamare la di lei attenzione sul prescritto dall' Art. 15. del Regolamento approvato da S. M. a' 5. Gennaio 1841, per l'esecuzione della legge sull' uniformità de' pesi e misure. Ha ivi ordinato che il fondo di tali proventi di ciascun comune deve servire alla spesa delle Commessioni Provinciali de' pesi e misure, ed al pagamento de' soldi ed indennità degli Ispettori e Verificatori stabiliti col regolamento medesimo. Le inculco in conseguenza la esatta osservanza di tali prescrizioni.

Li costruttori di pesi, e misure debbono far sottoporre alla verifica, e marchio gli oggetti da loro fatti pria di esporli in vendita.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 Novembre 1843.

La verificazione delle misure e de' pesi di cui fanno uso i venditori al pubblico, e l'apposizione ad essi del marchio che ne contesti l'esattezza, oltre a costituir regole di Amministrazione civile, sono mezzi indispensabili per ottenere prestamente la esecuzione della legge de' 6 aprile 1840; e l'eliminazione degl' inconvenienti a' quali essa ha voluto ovviare.

Il regolamento Sovranamente approvato a' 5 gennaio 1841, mentre prescrive che tutti i pesi, misure, bilance e stadere, di cui fanno uso i venditori al pubblico, debbano essere legalmente verificati, e marchiati, non ha poi stabilita a quale autorità competa la verificazione ed il marchio de' pesi, misure ec, nè se questi oggetti debbano essere assoggettati alle suddette operazioni quando sono ancora presso il costruttore di essi, ed avanti che siano esposti in vendita, oppure quando sono passati in potere de' venditori al pubblico, ed a cura e spese di quest' ultimi.

Laonde affinchè la verificazione ed il marchio de' pesi, misure, bilance e stadere si esegua in tutte le parti di queste Province continentali in modo conforme, credo necessario di stabilire le seguenti norme.

La Commissione Provinciale non potendo essa sola verificare, e mar-

chiare tutti i pesi e misure che si costruiscono nella estensione della Provincia, è necessario che le Amministrazioni comunali siano di queste operazioni incaricate.

Ma il sudetto regolamento distingue due sorti di verificazione, l'una da eseguirsi dopo la costruzione, l'altra annualmente secondo l'Art. 10 per esaminare e correggere le alterazioni che per avventura si fossero portate a' pesi e misure.

La verificazione annuale può essere eseguita dalle Amministrazioni comunali rispettive, l'altra non può farsi dall' Eletto senza l'assistenza di un uomo dell' arte abile, ed idoneo; e deve quindi la prima verifica eseguirsi in que'Comuni soltanto dove s'incontra uno di tali artefici, formandovisi una officina di verificazione e marchio, fornita di marchi proprî e di bilance, ed ove occorra ancora di tremogge per la verificazione delle misure di capacità degli aridi.

Il regolamento mentovato ha imposto a' soli bottai l'obbligo di far verificare e marchiare le botti ed i barili che saranno per loro costrutti, pria di esporli in vendita. Egli è necessario che questa obbligazione sia estesa a tutti i costruttori di oggetti di pesi e misure, riuscendo ben più facile a costoro di farli verificare e marchiare col portarne nell'officina una collezione di serie nel tempo stesso che a' compratori, i quali dovrebbero per ogni oggetto che acquistano ricorrere all' officina di campionatura. Oltre a ciò sarebbero così inevitabili le contestazioni tra il costruttore, ed il compratore che trovasse inesatti gli oggetti acquistati.

Quindi potrà ella disporre che i costruttori debbano far sottoporre alla verifica e marchio gli oggetti da loro fatti avanti che li espongano in vendita, e che i venditori al pubblico di qualunque merce debbano esser forniti di pesi e misure ec. legalmente verificati e marchiati per non incorrere nella multa stabilita nelle rispettive tariffe de' proventi giurisdizionali.

La forma de' pesi, qualunque sia la loro sostanza, dev' essere conforme a quella de' campioni mandati per le Provincie.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 24 Febbrajo 1844.

La forma, e la materia con la quale i pesi, e misure debbono essere costrutti non sono state dalla legge de'6 aprile 1840 determinate, meno che per le misure di olio.

La Commessione di pesi e misure presso questo Ministero ha trovato frattanto necessario che la forma de' pesi, qualunque sia la loro sostanza, debba esser conforme a quella de' campioni mandati per le Provincie, e forse un poco meno alta massime pe' piccoli pesi, affin di dar loro una base maggiore. Per facilitare poi l'acquisto de' pesi e misure a tutti, ha portato opinione che tutt'i costruttori di tali oggetti autorizzati dalla Commessione provinciale debbano tenerne presso di loro un deposito.

Io approvo queste due proposizioni, e glielo partecipo perchè voglia curarne l' adempimento.

La vendita a minuto dello spirito di vino: dello spirito di sambuco, e del rhum deve farsi a peso, e non a misura.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 Marzo 1844.

L' Ispettore Verificatore de' pesi, e misure Sig; de Simone ha riferito di aver avuto occasione di osservare, che mentre la vendita in grande dello spirito di vino, dello spirito di sambuco, e del rhum si fa a peso, la vendita a minuto se ne fa con misura, rappresentante ciascuna un peso approssimativo; e che, siccome la stessa misura non può neppure approssimativamente indicare lo stesso peso per la variabilità del volume di siffatti liquidi particolarmente dello spirito di vino, secondo la loro diversa qualità e diversa temperatura, così i venditori non pongono sempre nella stessa misura la stessa quantità di liquido, ma una maggiore o minore, secondo la qualità e la temperatura, e ciò ad arbitrio, senza alcuna norma fissa.

Facendo quindi rilevare tutti gl' inconvenienti che da siffatto modo di misurare derivano, ha proposto di stabilirsi che la vendita a minuto dei suddetti liquidi debba farsi a peso e non a misura.

E la Commissione Centrale presso questo Ministero avendo trovata regolare e conforme alle vedute della Legge de'6 Aprile 1840 questa proposizione dell' Ispettore de Simone, io l' approvo, e la partecipo a lei per sua intelligenza e per lo corrispondente adempimento.

Si permette la costruzione de' pesi in ferro a forma parallelepipeda

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 Agosto 1844.

Per facilitare semprepiù agl' industriosi poco agiati l' acquisto di pesi legali, dei quali debbono usare, la Commissione di pesi e misure presso questo Ministero si è avvisata di permettersi la costruzione dei pesi in ferro a forma parallelepipeda ad uso della suddetta classe d' industriosi, ed in quei Comuni ove il prezzo dei pesi in ferro della forma de' campioni offra una sensibile differenza sul prezzo di quelli a forma parallelepipeda.

Approvando questo divisamento della Commissione gliene dò contezza per l' uso di risulta.

Può apporsi il marchio dell' anno che corre al peso, o misura trovato in regola ancorchè la superficie del medesimo sia già esaurita dai marchi precedenti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 Ottobre 1843.

Trovandosi la superficie di alcuni pesi, e misure sulla coperta da'marchi loro apposti nelle successive verificazioni annuali, si è elevato il dubbio se possa apporvisi il marchio dell' anno corrente della verificazione, nella sicurezza che saran cancellati i marchi precedenti, o pure se trovati cosiffatti oggetti in regola, bastasse prenderne registro, e far pagare il dritto della verificazione annuale.

Or siccome la verificazione de' pesi e misure, che in ogni anno si esegue esser deve attestata dal marchio che vi si appone, nè vi è altro mezzo da sostituire a quello, così può il marchio dell' anno che corre apporsi al peso o misura trovato in regola ancorchè, la superficie della medesima sia già esaurita da'marchi precedenti, poco rilevando che questi sieno in tutto od in parte cancellati, purchè sieno i nuovi marchi riconoscibili.

Legge relativa al sistema metrico di Sicilia

Palermo 31 Decembre 1809.

FERDINANDO III.

EC. EC. EC.

Essendo Noi condiscesi con soddisfazione del Real Animo Nostro alle istanze dell' ultimo general Parlamento, ordinate ad impetrare una legge che stabilisse in tutto il Regno *Uniformità di Pesi e misure*; ci piacque erigere una Deputazione composta dei tre benemeriti Professori di questa Nostra Università, *Piazzi*, *Balsamo*, *e Marabitti* incaricata di presentarci un piano di uniformità di Pesi e Misure, semplice, chiaro ed adatto all' intelligenza comune. Ora essendocisi da essa rappresentato, che aumentandosi di poco l' attuale palmo, o sia restituendosi la sua originaria lunghezza all' antico palmo Siciliano, tutte le altre misure di questa Città formerebbero un solo ed unico sistema: e che siffatto sistema, giusta ogni verisimiglianza, ordinato altre volte, e generalmente introdotto, solo per le vicende

de' tempi fosse stato alterato, e così caduto in oblivione; è Nostra Sovrana Volontà, che il proposto sistema di uniformità sia eseguito in tutto questo Nostro fedelissimo Regno; e nelle sue adjacenze: od in conseguenza ordiniamo, e comandiamo quanto segue.

I. Dal 1. di Gennaio 1811 in poi *i pesi e misure saranno sempre le stesse, ed uniformi in tutto il Regno*, senza differenza da Vallo a Vallo, e da Città a Città, derogando colla presente legge ad ogni uso, consuetudine, o privilegio in contrario; ed annullando la disposizione de'Capitoli del Regno del Re Federico d'Aragona, quelle del Re Alfonso, le Prammatiche posteriormente pubblicate, e le lettere circolari del nostro Consiglio patrimoniale del 1731, 1756, 1758, 1776. ecc.

II. Non potrà mai alcuno valersi di altri pesi nè di altre misure, che delle qui sotto descritte, giusta il sistema, e gli esemplari-maestri della canna, e della catena per la misura delle terre: del cubo vacuo del palmo del rotolo e sue parti a Noi presentati dalla Deputazione ansidetta.

MISURE DI LUNGHEZZA.

Il *palmo* che si divida in once dodici; *l'oncia* in dodici linee; la *linea* tn dodici punti; il *passetto* di palmi due; la *mezza canna* di palmi quattro; la *canna* di palmi otto; la *catena* di canne quattro; *la corda* di catene quattro; e il *miglio* di corde quarantacinque.

MISURE DI SUPERFICIE

Il quadrato del palmo, e i diversi suoi multipli, indicati co' nomi di *quartiglio quarto*, *carozzo*, *mondello*, *tumolo*, *bisaccia*, *salma*.

Il *quartiglio* è la canna quadrata: il *quarto* quattro canne quadrate; il *carozzo* sedici; il *mondello* sessantaquattro, il *tumolo* ducento cinquantasei; la *bisaccia* mille e ventiquattro; e la *salma* quattro mille e novantasei canne quadrate.

MISURE DI CAPACITA' PEGLI ARIDI.

Il cubo vacuo del palmo detto *tumolo*, la *bisaccia di quattro tumoli*; la *salma* di sedici, e le parti nelle quali si divide il tumolo denominate *mondello*, *carozzo*, *quarto*, *quartiglio*, ciascuna delle quali è la quarta parte della sua precedente.

MISURA DI CAPACITA' PE' LIQUIDI.

Il cubo stesso del palmo detto quartara, *o* mezzo barile; *il* barile *di due quartare; la* salma *di otto barili, e la* botte *di trentadue, uguali al cubo della mezza-canna. Il* quartuccio *ventesima parte della quartara, la* caraffa *metà del quartuccio, ed il* bicchiere *metà della caraffa.*

PESI

Il *rotolo*, che (preso un medio dopo molti saggi) corrisponde alla

quantità di materia, o peso di un quartuccio d'olio di ulivo lampante: l'*oncia* trentesima parte del rotolo: la *libbra* di dodici once; la *dramma* ottava parte dell'oncia; lo *scrupolo* terza parte della dramma; il *grano*, *dinaro*, o *coccio* ventesima parte dello scrupolo; l'*ottaco* ottava parte del grano o coccio; e finalmente il *cantaro* di cento rotoli.

III. Questo sistema si ordinerà e disporrà in cinque tavole distinte, che si pubblicheranno colle stampe in uno, ed unico foglio, onde renderne facile, e comune l'intelligenza. Li campioni poi, o esemplari-maestri, quegli stessi a Noi presentati, cioè la canna in ferro, e a rincontro, la catena per la misura delle terre, similmente in ferro, il cubo vacuo del palmo in marmo, ed il rotolo colle suo parti in porfido, affinchè mai non abbiano a smarrirsi, o alterarsi, nè mai si possa dubitare della loro integrità, e originalità, terminato che sarà quanto rimane a farsi, saranno rinchiuse in una o più casse a tre chiavi, delle quali una verrà consegnata, ed affidata all'Arcivescovo, un'altra al Presidente del Tribunale del Real Patrimonio, e la terza al Pretore; e le casse colle convenienti sollennità si deporranno e conserveranno nel Tesoro della Cattedrale di Palermo.

IV. La Deputazione de'pesi o misure farà consegnare, eseguiti sugli esemplari finora descritti 1° a tutto le Università del Regno la mezza-canna di ferro, ed il rotolo colle sue divisioni in bronzo, 2° a Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Caltagirone, Girgenti, Mazzara, Castrogiovanni, e Nicosia, oltre i pesi, e mezza-canna comune, altra mezza-canna a *martelletto*, la catena, un vaso di marmo, uguale in capacità al cubo vacuo del palmo (misura comune così del tumolo, come della quartara) ed altro vaso simile alla capacità del quartuccio, co'quali nel modo più facile, spedito, e sicuro si potranno regolare tutt'i tumoli, quartare, quartucci ecc:; 3° a Palermo, a Messina, ed a Catania si darà ancora la canna in ferro, ed a rincontro, i pesi in porfido, e la mezza-canna in bronzo, la quale dovrà inserirsi in lapide di marmo con la conveniente iscrizione, ed esporsi a pubblico comodo, e regolamento nelle rispettive Aule Senatorie delle dette Città.

V. In ciascuna delle nove summentovate Città vi sarà una Deputazione composta dal Sindaco, e da altri tre, cioè da una dignità ecclesiastica, o da due persone secolari distinte per probità, ed intelligenza, le quali verranno elette dentro quindici giorni dopo la pubblicazione della presente legge, e rinnovate ogni quattro anni; facendosi la elezione, e rinnovazione nel modo, e forma, che si pratica per i Senatori, Giurati, ed altri Uffiziali civici delle Comunità del Regno. Sarà cura di tale Deputazione di vegliare alla conservazione de'pesi e misure, ed al pareggiamento così degli uni, come delle altre.

Alle Deputazioni di Palermo, di Messina, e di Catania, incaricate della conservazione, e del pareggiamento delle misure, comandiamo, che si aggiunga un Professore di Geometria, un'Agronomo, ed un'Agrimensore per l'esame di coloro, che vorranno la patente di pubblici Agrimensori. E perchè la cosa proceda ordinatamente, incarichiamo la stessa Deputazione de'tre professori *Piazzi*, *Balsamo*, e *Marabitti* di presentarci dentro due mesi un piano del modo come debba farsi lo esame e di ogni altra cosa, che giudicherà convenevole, per affidare a mani,

sicure un'oggetto di tanta importanza. Non intendiamo però pregiudicare con queste disposizioni a coloro, che hanno ottenuto da Noi, e da' nostri antecessori Regnanti la facoltà di dare la patente di Agrimensore, la quale potranno anche per l'avvenire dare alle persone esaminate, e trovate idonee dalle Deputazioni stabilite, ed in vista de'certificati, che quelle faranno della loro approvazione.

VI. Le altre Comunità del Regno prima del mese di Dicembre **1810**, ossia un mese prima, che la presente legge dovrà essere in osservanza, saranno tenuti indirizzarsi a quella delle suddette Città, che loro tornerà più comoda, onde ottenere a proprie spese il tumolo, ed il quartuccio, per le Comunita Demaniali in rame battuto, per le altre il tumolo a loro scelta, o in rame battuto, o in legno; ed il quartuccio, o in rame battuto, o in terra cotta: e farli pareggiare co' vasi di pietra sopra accennati, sotto la ispezione della Deputazione, cui si pagheranno tarì sei. Del chè dovrà farsene atto pubblico dal Maestro Notaro, e rimettersene copia autentica alla Deputazione di Palermo. Gli Agrimensori saranno similmente tenuti a farsi fare la catena di ferro per loro uso proprio, pareggiarla co' modelli, e ritrarne fede autentica dalla Deputazione, a cui si saranno diretti.

VII. Il tumolo, il quartuccio così aggiustati, unitamente alle altre misure, cioè alla mezza-canna, rotolo e sue divisioni, si conserveranno gelosamente nel rispettivo archivio pubblico di ciascuna Università, sotto la personale responsabilità del Sindaco, e del primo Giurato, o Senatore.

VIII. Con questi pesi e misure i Giurati, o Senatori di ogni Città, e Terra nel mese di Agosto faranno aggiustare i pesi e le misure de' pubblici aggiustatori, acatapani, pesatori, tumolieri, canneggiatori ecc. Li Giurati medesimi, o Senatori ogni quattro anni compareranno le loro misure con quelle di una delle Città, che hanno Deputazione; e queste Deputazioni ogni prima indizione incominciando da quella, che cade al primo Settembre **1827** le compareranno colle misure, e pesi, che si conservano nel Tesoro della Cattedrale di Palermo. Di tutti i quali pareggiamenti si dovrà farne sempre atto pubblico a spese delle rispettive Comunità.

IX. A norma de' Capitoli del Regno i Giurati, o Senatori delle Città o Terre cureranno, che i pubblici aggiustatori, tumolieri, canneggiatori ec. co' pesi, e misure verificate come sopra, nel corso di otto giorni, prima che sia per porsi in esecuzione la presente legge, aggiustino i pesi, e le misure de' bottegaj, magazzinieri, e venditori di qualsiasi genere: rinnovino tale aggiustamento ne' tempi soliti, secondo quanto trovasi disposto nelle Prammatiche, e ne' particolari Stabilimenti di polizia; e veglino similmente, giusta il loro istituto, perchè le misure commerciali si conservino sempre esatte, senza però, che sia loro permessa la visita domiciliare delle persone, che non esercitano mercatura così in Città, come in campagna.

X. Riguardo a' Caricatoj, Segrezie, Dogane, e pubbliche Amministrazioni sarà cura delle persone, che ne saranno incaricate, e ne hanno la soprintendenza, di pareggiare le misure, ed i pesi, de' quali si servono co' modelli di una delle Città, che hanno Deputazione; e scrupolosamente vegliare perchè si conservino sempre esatte.

XI. La corda per la misura delle terre, propria di ciascun luogo,

si ridurrà alla corda di canne sedici: così ogni altra misura o peso oggi in uso, o riconosciuta, e stabilita dal Governo, dovrà ridursi alle misure e ai pesi qui stabiliti. I dritti Regi, e Fiscali, le imposizioni, canoni, prestazioni, gabbelle, censi e simili di qualunque provvenienza, sieno in denajo, sieno in generi, che possono variare col variar delle misure, si dovranno similmente ragguagliare secondo la riduzione delle misure stesse, onde ciascuno sia per la stessa estensione di terreno, sia per altra causa qualunque, nè paghi, nè riceva più o meno di quanto prima, secondo le antiche misure riceveva, o pagava.

XII. Perchè simile riduzione possa farsi sollecitamente, e con esattezza, ordiniamo, e comandiamo a tutte le Università del Regno, o nelle nove Città sopranominate, nelle quali è stabilita una Deputazione di pesi e misure, ordiniamo alle Deputazioni medesime, che debbono, come ne ne saranno richieste, trasmettere in Palermo alla Deputazione de' pesi, e misure, i pesi, e misure delle quali si servono; cioè il rotolo, e sue parti, il quartuccio, il barile, il tumolo, la canna, la mezza-canna, la corda, e qualunque altro siasi peso, o misura presso loro in uso, una dichiarazione del modo, come si servono de'medesimi, ed una nota delle prestazioni, o imposizioni, qualunque esse siano, che dipendendo da misure possono variare col variare di queste; il tutto sigillato, bon custodito, ed autenticato con atto pubblico. Per le quali cose non avranno a soffrire alcun dispendio; volendo Noi che ciò si faccia a spese della Deputazione del Regno sul *Conto non assegnato.*

XIII. La Deputazione come riceverà questi pesi, e misure, e le notizie necessarie, verrà formando le tavole corrispondenti di riduzione, così per le terre dell' antica alla nuova corda, come per ogni altra cosa, che si giudicherà opportuna, e convenevole; e le rassegnerà a Noi per l' approvazione, acciocchè in seguito vengano pubblicate colle stampe, e facciano parte integrante della presente Legge.

XIV. Ove nel corso dell' anno 1811. insorgessero delle difficoltà intorno all' uso, ed intelligenza delle tavole. o ad altro qualunque siasi articolo della presente legge, le parti interessate, o i Tribunali, innanzi ai quali verrà fatta qualche istanza su tale materia, si dirigeranno a Noi per via della nostra Real Segreteria di Azienda, riserbandoci d' incaricare la stessa Deputazione, che è stata incombensata di questo lavoro, affinchè sollecitamente, e senz'alcun dispendio delle parti, presenti i necessarî rischiarimenti. Al quale oggetto vogliamo, che la Deputazione medesima composta de' tre Professori Piazzi, Balsamo, e Marabitti continui sino a tutto Dicembre 1811.

XV. Dal giorno, che questa legge comincerà ad obbligare, i Sensali non potranno intervenire, assistere a qualsisia contratto, che non sia coi pesi, e le misure ora stabilite. I Notai similmente nella stipulazione de'contratti nuovi, o pubblicazione di alberani saranno tenuti di avvalersi delle stesse denominazioni, e misure, e nella rinnovazione di antichi contratti, la misura de'terreni espressa nella corda de'tempi passati, propria di ciascun luogo, dovranno ridurla alla nuova secondo le tavole. Gli Agrimensori non potranno misurare terreni, che colla corda di canne sedici, nè servirsi di altro mezzo, che della catena di ferro di canne quattro secondo il modello. Gli argentieri mercheranno il peso così dell'oro come dell'ar-

gento in once, mezz' once, dramme, scrupoli, grani, e ottavi; nè potranno più valersi del trappeso, dianzi usato. Generalmente non si potrà contrattare con altri pesi, e misure, che con quelli espressi in questa legge, sotto pena di nullità di contratto, ed a' Sensali, Agrimensori, e Notai della sospensione nel loro officio. I venditori poi, mercanti di qualunque genere, bottegai, magazzinieri ecc: che continueranno a servirsi delle antiche misure, e pesi, difformi dalli qui ordinati, incorreranno le stesse pene, a cui secondo le Prammatiche soggiacciono coloro, che si valgono di misure, e pesi alterati e falsi.

XVI. Qualunque contratto, vendita, mutuo, permutazione, qualunque consegna, o altro simile, che sarà stato fatto prima di questa epoca, non potrà impugnarsi, o sottoporsi ad esame in giudizio pel sol motivo, o pretesto, che le misure antiche non erano esatte. Quindi sarà rigettata qualunque petizione di tal genere, quante volte si dimostri che il contratto, la vendita, il mutuo, la permutazione, la consegna, o simile sia stato fatto nelle usate, e dovute forme.

XVII. Tutti i pubblici venditori dovranno tenere appese nelle proprie botteghe, magazzini e fondachi le cinque tavole de' nuovi pesi, e misure, stampate in un solo foglio; ed i Notai similmente, oltre le tavole suddette, dovranno tenere ancora le tavole di riduzione, che verranno in seguito pubblicate.

XVIII. La presente Legge avrà la sua piena osservanza, come in principio si è da Noi ordinato, all' incominciamento di Gennaio 1811, prima del qual tempo dovranno essere pubblicate le anzidette tavole di riduzione, e consegnate le nuove misure a tutte le Comunità, secondo abbiamo stabilito negli articoli precedenti.

E perchè questa nostra legge si abbia per legge perpetua, ed inviolabile, e sia puntualmente eseguita in tutte le sue parti in questo nostro Regno, ordiniamo, che firmata di nostro proprio pugno, e sottoscritta dal nostro Segretario di Stato, Casa Reale, Azienda, e Commercio, si rimetta al nostro Sagro Consiglio, il quale, onde venga a notizia di ognuno, la farà pubblicare nelle solite forme, e registrare da chi, e dove convenga, e ne curerà esattamente la esecuzione.

AVVISO.

Per l' osservanza della Legge de' 31 Decembre 1809 su' pesi, e misure.

REAL SEGRETERIA DI STATO, CASA REALE, ED AZIENDA.

Palermo 20 Gennajo 1811.

Approssimandosi il tempo in cui deve cominciare l' osservanza della legge su i pesi, e misure pubblicata in Gennajo 1810 si prevengono tutte le Università, Magistrati, Pubblici Aggiustatori, Negozianti, Venditori, di ogni classe di persone, che dal primo Gennajo 1811 in poi, in tutto il Re-

gno, e sue adjacenze, non si potrà comprare, vendere, o contrattare con altre misure, nè con altri pesi, che con quelli enunciati nella legge, e qui sotto compendiati.

Misure di lunghezza.

1°. Il palmo, la canna, la mezza canna ec. secondo i modelli distribuiti alle nuove Deputazioni, e da queste a tutte le Università.

Misure de' terreni.

2°. Corda o lato del tumolo di canne sedici, o sia catene quattro, secondo il modello, che si troverà presso ciascuna Deputazione. Quindi gli Agrimensori non potranno misurare, che con detta catena di ferro; rimanendo proibito l' uso delle corde di canape, di sparto, o altra qualunque materia diversa dal ferro, e non conforme ai modelli.

Misure di capacità per gli aridi.

3°. Il tumolo eguale in capacità al cubo vacuo del palmo, secondo il modello delle Deputazioni, e quindi il tumolo detto alla grossa, il colmo, e generalmente ogni altro diverso dal detto, s' intende proibito, e illegale.

Misure di capacità pe' liquidi.

4°. La quartara uguale al tumolo, uguale al cubo vacuo del palmo che si divide in venti quartucci.

Pesi.

5°. Il roto'o, la libbra l' oncia ec. secondo i modelli, così delle Deputazioni, come delle Università a ciascuna delle quali si sono distribuiti. Quindi i pesi sono tutti alla sottile, cioè il rotolo di once trenta, la libbra di once dodeci ec, essendo aboliti, e perciò illegali l' oncia, e rotolo detti alla grossa.

6°. Per le divisioni di queste misure in altre più piccole, e composizione loro in più grandi, come del tumolo in mondelli, quarti, carozzi ec, e del tumolo stesso in bisacce, salme, ecc. Si dovranno in tutto abbracciare, e seguire le tavole sinottiche, o sia il sistema metrico della Sicilia, stampato in un foglio, che quindi ogni negoziante, e venditore dovrà tenere esposto nel suo negozio, bottega, o officina, di qualunque genere di merci essa si sia.

7°. Chiunque nel commercio si servirà di altri pesi, e di altre misure, incorrerà nelle stesse pene, che cadono su coloro, che si valgono di pesi falsi, e adulterati. I notai e sensali, che avranno assistito, e stipolati contratti, ne' quali non siano specificati i pesi, e misure prescritti nella legge, e nomi corrispondenti verranno sospesi del loro impiego, e i contratti saranno nulli: Similmente, saranno sospesi dal loro impiego gli Agrimensori

che nella misura delle terre non si serviranno della catena di ferro a norma de' modelli.

8°. Tutte le Università oltre la mezza-canna di ferro, e i pesi di bronzo ad esse distribuiti dalle rispettive Deputazioni, dovranno tenere il tumolo ed il quartuccio, verificati, e bollati.

9°. I Giurati e Senatori delle Terre, e Città cureranno, che i pubblici aggiustatori, tumolieri, canneggiatori ec, colle misure, e pesi regolati, e verificati, come sopra, prima del primo Gennajo 1811, in cui avrà principio l'osservanza della nuova legge, aggiustino i pesi, e le misure dei bottegaj, magazzinieri, e venditori di qualsiasi genere di merci, e rinnovino tale aggiustamento, secondo le Prammatiche, e particolari stabilimenti di ciascun luogo.

Le istruzioni alle Deputazioni appartengono al *Piano Generale di Polizia* su' pesi e misure posteriormente stabilito da S. M. e nel quale sono inserite.

Real Dispaccio de' 27 novembre 1810 sulla precedente consulta.

Il Re non diviene a differire l'epoca fissata dalla legge de'17 di Gennajo di questo anno per la uniformità dei pesi, e delle misure in tutto il Regno, non ostante che cotesta Deputazione Generale avesse mostrato a S. M. di temere, che non essendosi fin ora distribuite alle Università del Regno le mezze-canne e i pesi, nè avendo le stesse fin ora curato di farsi verificare il tumolo, e il quartuccio, la detta nuova legge forse non potea mettersi in esecuzione per lo primo di Gennajo dell' imminente anno in poi. E perciò essendo Sovrano volere, che malgrado qualsivoglia apparente ostacolo, il nuovo sistema metrico cominci ad essere in piena osservanza dal detto giorno primo di gennajo 1811 in poi; S. M. ha ordinato conformemente a quanto cotesta Deputazione le ha umiliato con rappresentanza del dì 12 del corrente mese, che si pubblichi colle stampe il ristretto della nuova legge in forma di avviso, affinchè tutti sappiano, che essa sarà in vigore dal primo dell' entrante Gennajo in poi.

Ed affinchè questo avviso serva perchè le Università del Regno, e le particolari Deputazioni de' pesi e misure facciano il loro dovere, perciò S. M. ha ordinato.

1.° Che il Tribunale del Real Patrimonio pubblichi subito l'avviso suddetto, rendendo responsabili i Giurati di qualsisia Università che nel caso che le riferite Università per lo primo di Gennajo suddetto non fossero provveduti delle misure prescritte dalla Legge, s' indrizzino colla massima prontezza alle rispettive Deputazioni particolari, per farsi consegnare la mezza canna e i pesi, e farsi verificare, o regolare e 'l tumolo il quartuccio che a questa ora avrebbero dovuto farsi costruire a proprie spese, della intera esecuzione delle quali cose i detti Giurati dovranno darne conto allo stesso Tribunale al più tardi nel mese di gennajo p. v.

2.° Affinchè le nuove Deputazioni particolari sappiano il loro dovere S. M. approva, che si comunichino le istruzioni, che cotesta Deputazione Generale ha proposto di aggiungere a quelle che furono alle stesse con Dispaccio de' 17. dello stesso Settembre spedite.

3.° Finalmente ad introdurre, e stabilire con facilità le nuove misure, e in particolare il tumolo, S. M. ha ordinato, che il Maestro Portolano

faccia fare altrettanti tumoli di rame battuto sotto la ispezione di codesta Deputazione, quanti sono i caricatori di questo Regno, onde mandarne uno a ciascuno di essi: quale tumolo debba servire di modello, secondo il quale solamente si potesse introdurre, ed estrarre il grano.

Il che questa Real Segreteria di Stato, Casa Reale, ed Azienda di Sovrano comando partecipa a cotesta Deputazione Generale per sua intelligenza, e uso che convenga.

REAL DISPACCIO

Per l' approvazione del piano di Polizia Generale riguardo ai pesi e misure da osservarsi in tutto il Regno,

Palermo 15 Aprile 1812.

Il Re dalle rappresentanze rassegnate da cotesta Deputazione, e dalla Giunta dei Presidenti, e Consultore, ha osservato con suo rincrescimento che non ostante i provvedimenti dati finora, per l' osservanza del nuovo sistema Metrico, li disordini anzicchè togliersi, si sono aumentati, venendo confuse spesso le antiche con le nuove misure; per difetto principalmente della conveniente sollecitudine nei Civici Magistrati, e di ostinata adesione alle vecchie usanze.

Ha altresì posto mente la M. S. ai rimedii di tale gravissimo inconveniente, proposti da cotesta Deputazione nel piano da essa presentato, ed alle considerazioni che la Giunta dei Presidenti, e Consultore hanno umiliate colle dette rispettive rappresentanze.

Riconoscendo pertanto S. M. che l'unità, ed uniformità del sistema non vi ha speranza, che possa in altro modo stabilirsi in questo Regno, che concentrando nelle Deputazioni ogni autorità, riguardante tale materia; coerentemente ha fatto disporre il quì annesso Piano di Polizia, quale munito di sua Real firma, comanda che si pubblichi, e vaglia di compimento alla legge dei 31 Decembre 1809.

Affinchè poi sia accordato alle Deputazioni il tempo necessario al sicuro adempimento delle incumbenze alle medesime affidate, vuole S. M., che il vigore legale del Piano anzidetto resti sospeso sino a tutta la corrente Indizione decimaquinta; ma che dal primo giorno di Settembre del corrente anno 1812 abbia principio la stabile osservanza di esso sotto la responsabilità delle Deputazioni, e le pene prescritte.

Di Sovrano comando lo partecipo a cotesta Deputazione, e le rimetto il detto Piano per inserirsi nel Codice Metrico, che sta per Real ordine sotto i torchi, e per l' uso che convenga all' adempimento di sua parte (1).

---

(1) Real Dispaccio diretto alla Deputazione generale dei pesi, e delle misure in Palermo.

Piano di Polizia Generale riguardo ai pesi, e misure da osservarsi in tutto il Regno:

I. *Delle Deputazioni.*

Essendosi riconosciuto, che le Deputazioni già erette possono essere meglio distribuite, e accresciute per vegliare compiutamente su tutte le Università; si abolisce per una parte la Deputazione di Castrogiovanni, perchè luogo di difficile accesso, e di poco commercio, e per l'altra se ne stabiliscono tredici nuove. Tutto il Regno colle Isole adjacenti sarà quindi diviso in ventiquattro Deputazioni, ciascuna delle quali avrà sotto la sua vigilanza, ed ispezione quelle Università che si troveranno comprese entro certi limiti prossimamente uguali, e segnati da principali fiumi, e monti. Per tale maniera ogni Università non sarà nè a grande distanza dalla Deputazione a cui apparterrà, nè impedita in qualunque tempo dell'anno di comunicare colla medesima. Tutte le Deputazioni dipenderanno dalla Deputazione Suprema, che si sostituisce alla Generale, stabilita nella legge del 1809.

II. *Deputazioni, ed Università che ne dipendono:*

In questo Capitolo si dettagliano li Comuni ove sono stabilite le Deputazioni, e le Università che ne dipendono: non essendo necessaria però tale conoscenza si è stimata superflua l'inserzione.

III. *Formazione della Deputazione Suprema, e suoi doveri.*

1° La Deputazione Suprema sarà composta del Conservatore generale *pro tempore*, di due soggetti distinti dell'Università degli Studii, e di un Segretario che sia pienamente istruito della Metrologia, o sia scienza delle misure. I Deputati, ed il Segretario si sceglieranno da S. M.

2°. Regolarmente una volta in ogni mese, e qualunque altra volta il bisogno potrà richiederlo, si unirà in casa del Conservatore generale, o in quell'altro luogo qualunque, che vorrà destinare S. M.

3°. Veglierà su tutte le Deputazioni, le quali dovranno a lei diriggersi, sia per difficoltà che potranno insorgere, sia per provvidenze da impetrarsi dal Governo.

4.° Per mezzo de'Proconservatori solleciterà la formazione delle Deputazioni di nuova erezione, e proporrà a S. M. i Deputati delle medesime. Similmente in caso di mancanza, o rimozione di qualche Deputato in atto, proporrà a S. M. il soggetto che giudicherà più idoneo a tale impiego.

5°. Riceverà i ricorsi che si potranno fare contro le risoluzioni delle Deputazioni particolari, e risolverà le pendenze; senzacchè si possa dar luogo ad ulteriore rimostranza o appello.

6.° Ove le circostanze esigessero qualche nuova provvidenza per la piena osservanza del nuovo sistema di misure pel canale della Regal Segreteria di Azienda rappresenterà a S. M. quanto giudicherà convenevole.

7°. Si farà dar conto da ogni Deputazione, quali sieno le spese, che crede necessarie per lo adempimento de' suoi doveri, quali i proventi che potranno ritrarsi dagli affitti del pareggiamento, e bollo de'pesi e misure delle Università di sua dipendenza (come si dirà a suo luogo (VII. num: 2°), e quali gli altri emolumenti, che potranno venirle: su questi dati regolerà quindi e ciò che de' proventi degli affitti dovrà cedere a vantaggio delle Deputazioni, e ciò che dovrà rimanere a beneficio delle università, nelle quali si saranno fatti. Riguardo poi alle Deputazioni, che o mancassero di detti proventi, o non fossero bastevoli, proporrà a S. M. quei mezzi che giudicherà convenienti, onde supplirvi. Esaminerà ancora annualmente i conti degl' introiti, e spese, che ogni Deputazione dovrà rimetterle nel mese di Settembre.

8°. Proporrà a S. M. ciò che giudicherà conveniente per soldo del Segretario, e spese della Segreteria; di modochè nè le Deputazioni particolari, nè le persone che dovranno ricorrere alla Deputazione Suprema, debbano soffrire qualsisia dispendio,

9°. Implorerà ancora da S. M. che destini un luogo conveniente, che possa servire di archivio, e nel quale si conserveranno tutti i volumi, e carte che hanno servito alla formazione del Codice, il rame inciso delle Tavole Sinottiche, per farne tirare, secondo il bisogno, le copie che converrà; similmente si conserveranno in detto luogo i modelli originali dei pesi, e misure, essendosi veduto che non possono custodirsi nel Tesoro della Madrice, come disponeva la legge.

10°. Il Conservatore Generale incaricherà tutti i Proconservatori delle Città, e Terre, nelle quali non vi è Deputazione, d'invigilare sulla osservanza della Legge; avvisare le Deputazioni, dalle quali dipendono le loro Città, e Terre de'disordini, che potranno insorgere; ed eseguire quanto dalle Deputazioni medesime verrà loro prescritto.

IV. Formazione delle Deputazioni particolari.

1°. Le Deputazioni saranno composte del Sindaco pro tempore, e di altri tre, cioè di una Dignità Ecclesiastica, e di due persone secolari, distinte per probità, e intelligenza, le quali sulla proposta della Deputazione Suprema verranno elette da S. M., e proseguiranno nell' impiego a beneplacito della M. S.

2°. In Palermo, Messina, e Catania vi saranno inoltre tre Esaminatori similmente Deputati con uguale carattere, e facoltà in tutte le incumbenze. I Proconservatori delle Università così Demaniali come Baronali, dipendenti da ciascuna Deputazione corrisponderanno colla medesima, ed eseguiranno quanto a suo luogo si dirà (VI). Avrà ogni Deputazione una stanza, che le sarà assegnata dal Senato, o Università, nella quale possa conservare i campioni, congregarsi, e tenere le sue sessioni.

3° Per le misure di lunghezza e di superficie i campioni, o modelli sono: la mezza-canna a martelletto, e la catena.

Per le misure di capacità per gli aridi; tumolo, mondello, carozzo, quarto, e quartiglio colla tramoggia di legno.

Per le misure di capacità pe' liquidi: quartara, o mezza quartara, quartuccio, caraffa, e bicchiere.

Pe' pesi: pesicra legale, denaro, coccio o grano, ottavo, e bilance. I rispettivi Magistrati, a spese dell'Erario Civico, provvederanno le nuove Deputazioni delle dette misure, e pesi, e suppliranno a ciò che mancasse nelle già erelte.

4° Ogni Deputazione a pluralità di voti sceglierà persona onesta, e capace pel pareggiamento, ed esame de' pesi, e misure de' pubblici Aggiustatori; la quale persona dovrà insieme servire di messo. Sceglierà similmente altra persona per tenere il registro degli atti della Deputazione, stendere i certificati, e scrivere le lettere, delle quali sarà mestiere. A ciascuna di queste persone si assegnerà un annua mercede, da prendersi dai proventi, che a quest' oggetto verranno in seguito stabiliti.

5° Poichè nelle sole Deputazioni di Palermo, Messina, e Catania il numero de'Deputati è dispari; nelle altre sempreché accaderà di doversi stabilire, o decidere alcuna cosa a pluralità di voti, il Deputato Priolo avrà la sola proposta, e gli altri tre la decisione.

V. *Doveri e autorità delle Deputazioni particolari.*

1° Ogni Deputazione si unirà regolarmente al principio, e metà di ogni mese, e qualunque altra volta il bisogno lo richiederà: non vi sarà tra Deputati alcuna distinzione, ma ciascuno in giro ne sarà per tre mesi Deputato Priolo, ed al medesimo spetterà intimare le sessioni straordinarie, e dare le opportune provvidenze a nome della Deputazione. Il turno di Priolo incomincerà dal Deputato Ecclesiastico, e proseguirà fra gli altri secondo la maggior età di ciascuno.

2° Non si potrà prendere qualsisia risoluzione, che in piena Deputazione, ed a maggiorità di voti: ma il Deputato Priolo potrà aprir le lettere che verranno alla Deputazioae, e dare a seconda delle urgenze le provvidenze, che non ammettono ritardo.

3° Per un decennio, e non più, nel mese di Decembre ogni Deputazione nel suo Distretto pubblicherà un bando, che richiami l' osservanza della legge, e delle presenti istruzioni: in detto mese esaminerà ancora i modelli de' Misuratori, Pesatori, ed Aggiustatori, e questa incumbenza sarà annuale, e perpetua.

4° Curerà che dal Magistrato dell' annona si pongano le mete a libbra, e non a rotolo, e che la vendita dell' olio in grosso si faccia a peso, e non a misura; a comodo però del popolo la vendita a minuto potrà farsi a misura, e non a peso, e per vendita a minuto s'intende una quantità di olio minore di dieci quartucci, o sia di mezza-quartara. Insisterà ancora perchè faccia distruggere tutte le misure abôlite, come tumoli alla grossa, cafisi, barili, quartucci, che potranno conservarsi da' venditori, e che non sono conformi alle misure legali.

5° Per mezzo de' Magistrati Civici, che potranno incaricare i loro subaltorni, s' informerà se ne' pubblici offici de' **Notai**, e nelle botteghe de' mercanti si tengano esposte al pubblico le Tavole Sinottiche.

6. Dirimerà le contese, che potessero insorgere intorno a legalità di misure, e pesi; adatterà la Legge a' casi: e dove s' incontrasse difficoltà sul vero senso della stessa, ne informerà la Suprema Deputazione, e ne attenderà le provvidenze.

7. Intimerà la sospensione dall' ufficio, e la pena di once quattro ai Notai, che stipuleranno contratti, che non sieno secondo le nuove misure o ne' quali essendo necessario nominare le misure antiche, non se ne dia la riduzione alle legali. Ne darà quindi parte a' rispettivi Protonotai, i quali senz' altro esame, e senza ritardo procederanno alla esecuzione di dette pene.

8. Sospenderà gli Agrimensori, che misureranno terreni o senza la catena, o con corda diversa dalla legale, e farà loro pagare la pena di once quattro, da dividersi come sotto.

9. Sospenderà ancora gli aggiustatori, i misuratori, i pesatori, gli apprezzatori di fabbriche, e beni rusticani qualunque volta manchino al proprio dovere, e inoltre li condannerà al risarcimento di quei danni, che la loro frode avrà cagionati. E se la elezione di tali soggetti sia propria di corporazioni, o di particolari, ne darà parte ai medesimi, perchè propongano persone più idonee.

10. Ogni Deputazione sceglierà artefici idonei per la costruzione delle misure, e questi soli potranno fabbricarle, e venderle a tenore de' prezzi, che si dovranno stabilire dalle Deputazioni medesime.

11. Intimerà a' bottai, che di ora innanzi non possono costruire nè botti, nè barili, che a norma delle misure contenute nella Tavola XLIX, che trovasi in fine del Codice; ed obbligherà i medesimi a farsi una verga di ferro, in cui sieno marcate le dimensioni delle botti, a norma delle quali solamente potranno fabbricarle.

12. Le decisioni delle Deputazioni avranno forza di sentenza, come quelle degli altri Magistrati. Nel caso che una delle parti si creda aggravata dalla Deputazione propria, potrà indirizzarsi ad una delle Deputazioni di Palermo, Messina, o Catania, secondo le rispettive distanze. Se le due sentenze non saranno uniformi, allora passeranno le carte alla Deputazione Suprema, il di cui giudizio sarà senz' appello. Alla stessa Deputazione Suprema si manderanno direttamente le decisioni delle tre Deputazioni, di Palermo Messina, e Catania quando siano di prima istanza. Per regola generale due sentenze conformi formeranno cosa giudicata, e in qualunque caso di disparità, formerà cosa giudicata la decisione della Suprema Deputazione.

13. Ogni Deputazione annualmente nel mese di settembre rimetterà alla Deputazione Suprema il conto de' suoi proventi, o spese.

14. Dalle sole Deputazioni di Palermo, Messina, e Catania potrà farsi l' esame degli Agrimensori; e da esse sole, quante volte i soggetti siano trovati idonei, darsi la licenza di esercitare l'Agrimensura. Riguardo alla patente quelli che per onore vorranno esserne distinti, dovranno secondo il solito, impetrarla dal Presidente del Tribunale del Real Patrimonio, il quale potrà unicamente accordarla a chi presenterà gli attestati d' idoneità, e di licenza, pe' quali è stato abilitato all'esercizio del mestiere da una delle sudette Deputazioni.

15. I Deputati godranno degli stessi privilegi degli altri Magistrati.

VI. *Doveri dei Proconservatori.*

1. I Proconservatori non permetteranno, che nè i pubblici Aggiustatori già stabiliti, nè quelli che verranno nuovamente eletti, esercitino il loro ufficio, se prima non siano stati esaminati, e approvati dalle rispettive Deputazioni.

2. Faranno distruggere tutte le misure abolite, come tumoli alla grossa, cafisi, barili, quartucci ec. che potranno tuttora conservarsi dai venditori.

3. Veglieranno sopra i Deputati, o così detti Maestri di piazza, perchè siano esatti nell' esercizio del loro ufficio; faranno lo stesso rispetto a' Notai, Sensali, Agrimensori, Misuratori, Stimatori; e sospenderanno dall' impiego i trasgressori con darne in seguito parte alla Deputazione, a cui appartengono.

4. Insisteranno presso i Magistrati dell' annona, perchè le mete si pongano a libbra, e non a rotolo, e perchè la vendita dell' olio si faccia come sopra si è detto (V. num. 4.)

5. Generalmente i Proconservatori delle Università, nelle quali non vi è Deputazione, restano incaricati dell' osservanza della Legge, dipendendo però sempre dalle rispettive Deputazioni, alle quali dovranno dar parte di quanto accaderà, ed eseguire quanto verrà loro indicato.

VII. *Pubblici Aggiustatori.*

1° Ogni Università avrà tre pubblici Aggiustatori, uno per le mezze canne, e catene, un' altro per le misure degli aridi, ed il terzo per le misure do' liquidi, e dei pesi. Detti pubblici Aggiustatori potranno essere, o particolari di ciascuna Università, o comuni a più, secondo il bisogno, e circostanze delle Università medesime.

2° Nelle Università, nelle quali l' impiego di pubblico Aggiustatore (sia di una sola, o più specie di misure), non trovasi venduto, o ceduto dal Governo, il Magistrato Civico unitamente al Proconservatore affitterà detto Uffizio a persona onesta, e capace, e in seguito informerà la Deputazione, da cui dipende, di quanto avrà fatto e convenuto. Del provento, una parte cederà a vantaggio della Università, ed un' altra si darà alla Deputazione: questa parte si fisserà come sopra si è detto dalla Suprema Deputazione a tenore delle spese necessarie pel mantenimento delle rispettive Deputazioni, e secondo il numero delle Università contribuenti.

3. Niuno Ufficiale dell' Annona potrà essere pubblico Aggiustatore, poichè sarebbe ad un tempo giudice, e parte.

4. Niuno pubblico Aggiustatore potrà esercitare il suo uffizio senza l'approvazione della Deputazione, alla quale dovrà presentare i suoi modelli, onde compararli con quelli della Deputazione medesima, e ciò in dicembre d' ogni anno. I modelli de' diversi Uffizi sono:

Per le misure di lunghezza, e di superficie: la mezza-canna da martelletto, e la catena.

Per le misure degli aridi: Il tumolo, il mondello, il carozzo, il quarto, ed il quartiglio.

Per le misure de' liquidi, e pesi: la quartara, o mezza-quartara, il quartuccio, la caraffa, il bicchiere, la pesiera legale, e lo bilance.

5. Ogni Aggiustatore colle rispettive misure regolerà, e verificherà tre volte l'anno le misure, e pesi do' venditori, cioè in gennajo, maggio, e settembre, e darà a ciascuno un certificato, o sia bolletta in cui sia espresso il tempo, e le misure verificate.

6. Ogni volta si pagherà all' Aggiustatore grani due per la mezzacanna, e le altre misure più piccole, tarì uno per la catena, grana dieci per il tumolo, grana sette pel mondello, grana quattro per ciascuna delle altre misure inferiori; grana otto per il barile, o quartara, grana due pel quartuccio, lo stesso per la caraffa, e bicchiere; tarì uno per la quartara di rame, o creta dell' antica forma de'cafisi, grana dieci per la mezza quartara similmente di rame, o creta, grana tre per ogni pezzo della pesiera legale, grana quattro per ogni altro pezzo minore della dramma, grana dieci per la statera, e grana sei per la bilancia.

VIII. *Pubblici Misuratori, e Pesatori.*

1. Vi saranno in ogni Università, o almeno nelle più considerevoli, pubblici, o Regi Misuratori, e Pesatori; essi però non potranno esercitare le loro funzioni, se non richiesti dai contraenti.

2. Ove non trovasi altrimenti stabilito, la elezione di codeste persone si farà dalle rispettive Deputazioni, alle quali dovranno presentare i modelli delle misure, e dalle quali riceveranno la patente, indicandosi in essa il dritto che potranno esigere. Pagheranno per la patente oncia una alla Deputazione.

IX. *Maestri o Deputati di piazza.*

1. Dipenderanno dai Senatori, o Giurati locali in rapporto agli ordini che riceveranno, per vegliare perchè i venditori ne' tempi prescritti si facciano aggiustare le misure, esigendone la bolletta.

2. Cureranno che i venditori informino i compratori della differenza tra le misure abolite, e le nuove, e tengano una tavoletta, in cui i prezzi de' generi siano a libbra, ed oncia; quest' ultima potrà omettersi, sempreccchè il prezzo della libbra sia minore di grana dodeci.

3. Procederanno col massimo rigore contro i trasgressori recidivi.

X. *Agrimensori, Consoli di campagna, Periti Urbani, Apprezzatori di fabbriche e di legnami, o sia Capi-Maestri.*

1. Niuno Agrimensore potrà esercitare il suo impiego, se non sia munito della licenza di alcuna delle tre Deputazioni di Palermo, Messina, o Catania; e non abbia catena bollata.

2. La grazia accordata agli Agrimensori da Sua Maestà col Dispaccio de' 19 febbrajo 1811, non avrà luogo, che sino a tutto l' anno corrente 1812; trascorso il quale saranno soggetti all' esame, che qui sotto verrà stabilito.

3. In considerazione della maggior fatica, che seco porta la misura

de' terreni colla catena, e dell' aumento in generale del prezzo di tutti i generi; gli Agrimensori oltre i dritti stabiliti nelle Prammatiche, potranno esigere durante il tempo che saranno in campagna il vitto per essi e per due tiracorda.

4. Niun Perito urbano, niun Console di campagna, niun Apprezzatore di fabbriche, o di legnami, o sia Capo-Maestro potrà esercitare il suo impiego, senza prima essere stato esaminato dalla Deputazione, da cui dipende il luogo di sua residenza, ed averne ottenuta la patente, per cui pagherà tarì dodeci.

XI. *Modo di tenersi l' esame degli Agrimensori.*

1. *Requisiti per essere ammesso all' esame.*

Attestato di probità, e di sufficiente comodità dato dal Magistrato del proprio paese: altro di aver appresa l' Aritmetica, e la Geometria pratica: ed altro di avere assistito con profitto presso qualche Agrimensore approvato.

Questi attestati si presenteranno al Priolo, dal quale verranno esaminati, e verificati in piena Deputazione.

2. *Esame teorico.*

Questo si farà alla presenza dell' intiera Deputazione. In esso ciascuno de' tre Esaminatori farà all' esaminando quelle domande, che crederà convenevoli, e adatte. L' esame non durerà più di un' ora, ed a pluralità di voti si deciderà se abbia le necessarie cognizioni teoriche.

3. *Esame pratico in campagna.*

I tre Esaminatori converranno di un giorno, in cui possino insieme recarsi in qualche vicina campagna, ove assegneranno all' esaminando una picciola porzione di terreno da misurare, e stimare. Se in questo secondo esame darà bastevoli pruove di capacità, e di esperienza, si darà l' ordine al Segretario di spedirgli l' attestato, e licenza corrispondente, che dovranno essere firmati dall' intera Deputazione.

4. *Dritti da pagarsi dal soggetto esaminato, ed approvato.*

Tarì dodeci a ciascunò de' tre Esaminatori, tarì sei al Segretario, e tarì ventiquattro alla Deputazione per la licenza, i quali tarì ventiquattro anderanno in conto delle spese della Deputazione.

XII. *Pene contro i violatori della legge.*

La multa di once quattro, stabilita in questo Piano contro i Notai in particolare, e contro gli Agrimensori, che mancheranno ai loro doveri; si ordina che si esigga generalmente, e senza eccezione da qualunque trasgressore di qualsisia articolo della Legge del 1809, e del presente Pia-

no ; e si riparta detta multa tra la Deputazione, e il denunciante. Nel caso però che si trattasse di falsità di pesi , o misure , rimarranno i rei anche soggetti alle pene straordinarie della Polizia Criminale , secondo l' indole e le circostanze della frode commessa.

Questo piano , contenendo le rettificazioni e provvedimenti , che sono stati ordinati in quei punti , ne' quali l' esperienza ha dimostrato essere opportuni per la più agevole , e regolare esecuzione de' principali oggetti della legge del 1809 , qualunque articolo della stessa legge , o di altra legge anteriore , qualunque consuetudine o privilegio , che fosse stato lasciato dall' ultima precedente legge nel suo vigore , s' intenda o regolato, o abolito , e stabilmente fissato, secondo la disposizione di queste Sovrane determinazioni.

Si danno delle dilucidazioni in riguardo alle facoltà che rimangono tuttavia attribuite alle Deputazioni metriche su' pesi , e misure , dopo la pubblicazione della legge de' 12 Dicembre 1816 in Sicilia.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 11 aprile 1840 (1).

Avendomi il Luogotenente generale informato di una disposizione data a sollecitudine della Deputazione metrica , io le fo conoscere quanto segue; e lo comunico a lei per suo regolamento ed esecuzione.

La risoluzione, se non ostante la pubblicazione della legge de'12 Dicembre 1816 in Sicilia , debba per lo Codice metrico riputarsi tuttavia coattivo il dritto de' pesi e misure , trovasi fin dal 19 giugno 1839 commessa all'avviso della Consulta di Sovrano comando.

Essa è della massima importanza, e più difficoltà di peso presenta per essere risoluta. In favore delle Deputazioni metriche per lo Codice metrico doppia facoltà era conceduta alle autorità metriche.

1° Parte scientifica — promuovere il novello sistema di pesi e misure, vigilare non venisse alterato , o diminuito.

2° Esercizio di giurisdizione in tutte le controversie e giurisdizione sulla materia. Oltre ciò per esso § II , cap. V , il peso , e la misura non erano liberi bensì coattivi.

Delle quali cose per la prima non è chi possa , finchè l' attuale Codice metrico sarà in vigore , contrastarne alle Deputazioni metriche l' esercizio.

Non così della parte giurisdizionale. Comunque conservata con l' art. 11 del decreto transitorio degli 11 ottobre 1817, pure con l' art. 29 delle istruzioni Sovrane applicabile nel 1819 per la formazione degli stati discussi comunali, sentivasi la necessità di segregare la parte giurisdizionale dalla scientifica , ed ordinavansi apposite istruzioni per conseguir le istruzioni che furono dimenticate.

(1) La presente Ministeriale fu diretta agl' Intendenti delle Provincie di Sicilia.

Sopraggiungeva in questo stato la legge de'12 Dicembre 1816 a regolare la materia. Essa col cap. 2 tit. 3 vi ha provveduto dando facoltà al 1° Eletto, sotto la immediazione del Sindaco, d'infligere e far riscuotere le multe nella flagranza, o di redigere il competente processo verbale, e provocarne la condanna presso le autorità competenti in fatto di controvvenzioni nei pesi, e misure.

Questo prodotto è uno dl quei proventi che forma rendita de' comuni preveduto dall' articolo 194 di detta legge.

A ciò si aggiungevano le disposizioni chiare e precise contenute nella legge istessa:

1° Di non essere coattivo il dritto di peso e misura, bensì di essere libero per chi voglia usare della misura pubblica.

2° Questo dritto non essere generale per tutti i comuni; bensì ai termini dell' art. 195 stabilirsi da ciascun Decurionato con tariffa corrispondente.

Da ciò vede bene V. E., gl'Intendenti per la esecuzione della legge medesima, derogatoria pegli articoli contemplati in essa delle disposizioni precedenti, aver bene adoperato quando in fatto di giurisdizione han dichiarato la legge attribuirla alle autorità amministrative comunali; e quando han pure fatto conoscere il provvento giurisdizionale per l'art. 196 della medesima pei pesi e misure non essere coattivo, bensì di chi ricorre o volontariamente, o rinviatovi dal giudice all'offizio pubblico.

Vuolsi però quà distinguere dritto di peso e misura provvento giurisdizionale secondo la legge, da campionatura e zecca; dacchè io credo doversi ripetere dalla confusione di queste due cose distinte la non retta intelligenza della materia.

I venditori debbono far uso di peso e misura zeccate. Presso noi pel decreto del 10 Gennaio 1832 avvi un' apposito uffizio e dritti appositi per la esecuzione della campionatura e zecca.

La legge de' 12 Dicembre 1816 nulla ha regolato su di ciò. Che anzi ha conservato salvo questo obbligo, dando nel § 2° dell' art, 58 la facoltà agli Eletti di multare i venditori, che usano pesi e misure non zeccati.

In ciò sono rimaste salve finora le facoltà delle Deputazioni metriche. Il dritto non coattivo di cui parla la legge è quello dei cittadini; io posso domandare che mi si dia il tale o tale altro comestibile col peso del venditore: posso pure domandare che il venditore me lo somministri col peso e con la misura dell' uffizio pubblico stabilito dal Comune tra suoi provventi giurisdizionali. Sarò così libero di pagare e non pagare questo dritto.

Indi a tutto ciò, prego V. E a non fare novità su quanto fin ora trovasi dagl' Intendenti stabilito in esecuzione della legge de' 12 Dicembre 1816, e limitarsi, poichè ha dato fuori una circolare, alle spiegazioni contenute nella presente.

Decreti , e Regolamenti riguardanti la istituzione , e servizio delle Guardie Urbane ne' Comuni dei Reali Dominii continentali, e di oltre il Faro.

Decreto relativo all' istituzione delle Guardie Urbane ne' Dominî continentali.

Napoli 21 novembre 1827.

FRANCESCO I.

EC. EC. EC.

Veduto il Real Decreto, e il regolamento de' 7 di aprile dell' anno corrente sulle guardie civiche , e le guardie comunali ;

Veduta la Reale ordinanza della Gendarmeria Reale de' 30 agosto di questo medesimo anno ;

Avendo Noi prese in particolare oggetto il disgravare i nostri amatissimi sudditi dal peso e dalla difficoltà di esazione della tassa personale fissata col detto nostro Decreto de' 7 aprile pel pagamento delle guardie comunali;

Ed avendo avuto pur presente quanto a Noi è stato rassegnato dalle diverse autorità Giudiziarie , ed Amministrative.

Volendo in pari tempo stabilire l' andamento della forza interna de' comuni in modo , che sia coordinato all' indole del servizio della Gendarmeria Reale secondo la divisata ordinanza ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Il decreto de' 7 di aprile , relativamente alle guardie comunali , e il regolamento annessovi restano rivocati.

2. Le guardie civiche sono diffinitivamente abolite nei nostri Reali dominî al di quà del Faro.

3. La forza interna di ciascun comune è regolata nel modo seguente.

4. In ogni comune vi sarà un numero corrispondente di Guardie Urbane , esclusi 1° i Capi-luoghi di Provincia , e di distretto , 2° i comuni di S. Maria di Capua , di Lucera , e di Trani , essendo residenza de' Tribunali , 3° le piazze militari.

5. Il servizio delle Guardie Urbane è gratuito.

6. Il di loro numero è fissato nelle proporzioni seguenti.

Ne' Comuni , le di cui popolazioni si elevano sino a 1000 anime , le guardie Urbane saranno 40 al *maximum*.

In quelli da 1001 a 2000 anime le dette Guardie saranno 90 al *maximum*.

In quelli da 2001 in sino a 5000 le Guardie medesime saranno 120 al *maximum*.

Negli altri Comuni da 5001 sino a qualsivoglia numero di anime tali Guardie saranno 200 al *maximum*.

Oltre le suddette quote ogni Comune avrà un supplemento, ossia riserva di Guardie Urbane che si calcolerà in ragione della quinta parte del numero dianzi determinato.

Tal supplimento servirà per rimpiazzare eventualmente le Guardie Urbane ordinarie ne' casi di malattia, di assenza, o di altro impedimento.

7. Se circostanze particolari esigessero di portarsi incremento alle suddette proporzioni, ne sarà avvanzato rapporto dalle autorità corrispondenti al nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale, che potrà darne l' autorizzazione.

8. Sono obbligati al servizio delle Guardie Urbane.

1° Gl' impiegati, non esclusi quelli di nomina regia (1).

2° I proprietari.

3° I capitalisti.

4° I negozianti.

5° I professori di arti liberali.

6° I capi artefici, gl' intraprenditori di opere, i maestri di bottega.

Nel solo caso, che in de' piccioli comuni non riuscisse a completarsi il numero stabilito delle Guardie Urbane con le sei classi indicate, vi si potrà supplire con quella degli agricoltori, che hanno fondi altrui in affitto, ed in deficienza di quest' ultimi con la classe degli operai i più idonei.

9. In ogni comune vi sarà un capo, ed un sotto-capo delle guardie urbane.

10. Per lo dettaglio di servizio le Guardie Urbane saranno sottoposte a' rispettivi capi e sotto-capi; e pei movimenti ed uso della forza saranno sottoposti a'Giudici Regi ne' capi-luoghi de'circondari, ed ai Sindaci nei comuni non capi-luoghi di circondario. Tutte le Guardie Urbane poi saranno secondo le rispettive giurisdizioni alla dipendenza del Prefetto di Polizia, degl' Intendenti, e dei Sottintendenti della Provincia di Napoli, i quali per tal ramo corrisponderanno col Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale.

11. Niun' altra autorità, eccetto quelle enunciate nell' articolo precedente, potrà disporre delle Guardie Urbane.

(1) Li Ricevitori del Registro, e bollo non debbonsi comprendere nel ruolo delle Guardie Urbane — (*Ministeriale de' 23 Aprile 1832*).

Un' urbano eletto Sindaco continua a godere li privilegi accordati alla forza di cui fa parte, senza però esser tenuto a prestar servizio. — (*Ministeriale de' 10 maggio 1834*).

Tutti coloro che sono compresi negli squadroni delle Guardie d'Onore sono esentati dall' obbligo di formar parte della Guardia Urbana. — (*Ministeriale dei 10 maggio 1834*).

Li venditori privilegiati de' generi di privativa, e li postieri del Lotto che assistono personalmente nei posti, e non già sostituiti da altri, o che ne abbiano fatta cessione sono esclusi dal servizio attivo della Guardia Urbana, e passati alla riserva. — (*Ministeriale dei 16 ottobre 1840*).

Sono pure esentati gl' individui della riserva durante il quinquennio del temporaneo congedamento — (*Real Rescritto dei 9 settembre 1842*).

12. Formeranno oggetto di servizio delle Guardie Urbane i seguenti disimpegni.

Esse :

1° Assisteranno giornalmente i Giudici Regi ne' capi-luoghi di circondarî, ed i Sindaci, o chi li rimpiazza, negli altri comuni.

2° Eseguiranno gli ordini di arresto rilasciabili in iscritto dalle additate autorità, ed eseguibili nel tenimento territoriale di ciascun comune.

3° Adempiranno ne' casi di bisogno alle disposizioni, che le autorità stesse potranno loro ingiungere (1) (2).

4° Arresteranno, e tradurranno subito all'autorità locale coloro, che si trovassero nella flagranza di reati.

5° Custodiranno i detenuti.

6° Coadjuveranno le operazioni della Gendarmeria Reale, laddove questa per disimpegni ne avesse uopo limitatamente ne' tenimenti de' rispettivi comuni.

13. Ne' casi straordinarî i guardaboschi de' comuni, degli stabilimenti pubblici, e de' luoghi pii così ecclesiastici, che laicali saranno obbligati a prêstar braccio forte alle Guardie Urbane, quando i Giudici Regî, ed i Sindaci rispettivamente designati nel § 1° dell' articolo 10 del presente decreto richiedessero tale cooperazione.

Ne' casi straordinarî poi di massima ed assoluta urgenza, le autorità stesse potranno dimandare anche il concorso de' guardaboschi de' particolari.

14. Le Guardie Urbane presteranno il servizio giornaliero nel posto di guardia di ciascun comune sotto gli ordini del Capo, e del Sotto-capo.

15. Niuna delle Guardie Urbane potrà esser chiamata a tal servizio, se non interceda l' intervallo di giorni dieci, inclusivamente tra l' una guardia, e l' altra.

16. Le guardie urbane in servizio porteranno il fucile con la baionetta corrispondente, e dovranno portare il distintivo della coccarda rossa al cappello. Rimarrà in di loro arbitrio di vestir giacca *bleu* con collaretto rosso, e di cingere il cangiarro.

Le armi suddette, ed i distintivi saranno a proprie spese.

17. È accordato alle Guardie Urbane il permesso di detenere e di asportare le armi espressate nell' articolo precedente, salve le seguenti limitazioni, e senza che tal permesso comprenda la licenza di caccia, per la quale dovranno uniformarsi a' regolamenti in vigore.

18. Il permesso delle armi in quanto alla detenzione valerà per due fucili con le baionette corrispondenti, e per lo cangiarro.

In quanto poi all' asportazione non potranno fuori servizio asportare le armi (3) :

(1) Ne' soli casi di preciso bisogno possono le autorità obbligare le Guardie Urbane ad uscire per servizio dal proprio territorio — (*Ministeriale de' 6 Gennajo 1830*).

(2) Quando le autorità locali, e specialmente i Giudici Regii hanno bisogno della forza urbana debbono farne la domanda in iscritto ai rispettivi capi della medesima — (*Ministeriale de' 14 Luglio 1830*).

(3) È permesso alle Guardie Urbane di asportare le armi fuori il territorio del proprio comune quante volte abbiano sempre servito con energia ed esattezza. Un tale permesso deve loro accordarsi dai funzionarii locali di polizia — (*Ministeriali dei 5 Novembre, e 10 Decembre 1841*).

1° Dalle ore 24 fino allo spuntar del sole.
2° Nelle fiere.
3° Ne' luoghi di pubblici spettacoli.
4° Negli uditori di giustizia.
5° Ne' luoghi di feste civili, nelle bettole, cantine, e qualsivoglia altro luogo di pubblica unione.
6° L'asportazione della baionetta fuori servizio è vietata in qualunque tempo, e luogo.

19. Il metodo per la scelta delle Guardie Urbane, e de'Capi, e Sotto-Capi, i di loro requisiti, il dettaglio di servizio, e di disciplina, ed i posti di guardia formano oggetto dell' annesso regolamento redatto di nostro ordine da'Ministri Segretarl di Stato di Grazia e Giustizia, della Guerra e Marina, degli Affari Interni, e della Polizia Generale, e da Noi approvato.

20. Il Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale, i Consiglieri Ministri di Stato, Ministri Segretarl di Stato delle Finanze, e di Grazia e Giustizia, ed i Ministri Segretarl di Stato della Guerra e Marina, e degli Affari Interni, ciascuno per la propria parte, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Regolamento per le Guardie Urbane ne' comuni de'dominî continentali.

TITOLO I.

Della scelta delle Guardie Urbane.

Art. 1. A cura del Prefetto di Polizia per lo Distretto di Napoli, dei Sottintendenti per gli altri tre Distretti della Provincia medesima, e degli Intendenti per le altre Provincie, i Decurionati si uniranno nelle forme consuete per proporre le Guardie Urbane ordinarie, e il di loro supplimento da elegersi nel numero corrispondente all'articolo 6°, e tra le classi designate nell'art. 8° del Real Decreto di questo giorno.

2. Le qualità che debbono concorrere per farsi la nuova nomina di Guardie Urbane, sono:

1° Età di anni 24 compiuti fino a 50.
2° Esenzione da reità politiche, e comuni. Beninteso, che nel genere di reità comuni si riterranno per esclusione quelle, che riguardano condanne espiate per misfatti commessi per furti di qualsivoglia specie, per falsità, per incendî, o per omicidî, laddove questi ultimi non sieno tra le classi de' non imputabili, degli involontarl, degli scusabili.

3. I verbali di tali proposte si redigeranno in doppio originale, di cui uno rimarrà presso il Decurionato, e l' altro sarà spedito rispettivamente alle autorità nominate nell' art. 1° di questo regolamento.

4. Ciascuna delle autorità suddette, esaminate le condizioni personali degl' individui proposti, le carte, che forse potranno esistere nelle rispettive officine sul di loro conto, ed esaurite le corrispondenti fedi di perquisizione, approverà le proposte de'Decurionati, qualora non abbia motivi in contrario.

In altro caso disporrà, che i Decurionati propongano nuovi individui per rimpiazzo di quelli, che abbiano meritata la disapprovazione.

Qualora l' autorità suddetta abbia motivi da non approvare in tutto, o in parte questa seconda proposta nominerà da se le Guardie Urbane.

5. Definita la scelta delle Guardie Urbane, le autorità summentovate invieranno sollecitamente a' Decurionati le patentiglie del tenor seguente:

» Provincia di... distretto di. . . circondario di. . . comune di. . . li. . . del mese di. . . 18. . . N. N. figlio di. . . di anni. . . di condizione. . . è nominato Guardia Urbana del comune suddetto. Egli è autorizzato a detenere due fucili con le baionette corrispondenti, ed un cangiarro, e ad asportare un fucile con la propria baionetta, ed il cangiarro. »

» Quest'autorizzazione non comprende la licenza di caccia, laddove non l' ottenga in conformità de'regolamenti in vigore. »

» L'asportazione è limitata dalle condizioni seguenti, cioè, 1° che fuori servizio non può far uso delle armi dalle ore 24 fino allo spuntar del sole: 2° nelle fiere; 3° nei luoghi di pubblici spettacoli; 4° negli uditori di giustizia; 5° ne' luoghi di feste civili, nelle bettole, cantine, o in qualsivoglia altro luogo di pubblica unione; 6° l' asportazione della baionetta fuori servizio è vietata in qualunque tempo, e luogo, « filiazione dell' individuo » firma dell' autorità nominata. . . Sigillo della stessa. »

Agl' individui delle civiche disciolte, i quali verranno annoverati nel ruolo delle Guardie Urbane, e che si trovassero di avere già depositata l'arma di loro proprietà, dovrà identicamente restituirsi l'arma medesima.

TITOLO II.

De'Capi, e Sotto-capi delle Guardie Urbane.

6. Ciascuna delle autorità contemplate nell'art. 1° di questo regolamento eleggerà in ogni comune due persone da disimpegnare le funzioni di Capo, e di Sotto-capo della Guardia Urbana, giusta l' art. 9° del Real Decreto. Una di esse, cioè il Capo avrà il comando della Guardia Urbana con la dipendenza prescritta nell'art. 10 dello stesso Real Decreto, e l'altra rimpiazzerà la prima ne'casi d' impedimento (1).

(1) Co' Reali rescritti de' 30 luglio e 26 settembre 1829 furono accordati a'Capi e Sotto-capi li seguenti distintivi; cioè cappello appuntato con coccarda rossa e ciappa di galloncino d' argento, giamberga a frak con collaretto rosso ornato nel lembo superiore con due gigli d' argento della dimensione di un' oncia, e tre linee di altezza pe'Capi, e di un' oncia pe' Sotto capi.

È stato pure permesso a' capi, e Sotto-capi di poter far uso della sciabla, o della spada fuori l' ambito del proprio comune — (*Real Rescritto degli 11 Decembre 1830*).

TITOLO III.

Del dettaglio di servizio delle Guardie Urbane.

7. Ne'comuni, ove le Guardie Urbane sono quaranta presteranno servizio giornaliere 4 uomini in ogni giorno; 9 ne'Comuni, ove le Guardie urbane sono fissate a novanta; e 12 in tutti gli altri Comuni, qualunque sia il numero delle Guardie Urbane, dovendo considerarsi per lo *maximum* della guardia giornaliera il numero di dodici.

8. Ogni comune avrà il posto di guardia corrispondente, ove saranno somministrati il letto di campo, l'olio, il fuoco e gli utensili di uso indispensabile, a carico del comune.

TITOLO IV.

Della disciplina delle Guardie Urbane.

9. Il servizio giornaliero delle Guardie Urbane s'intende calcolato in ore 24, nè esse potranno abbandonare il posto, se non sieno rilevate da quelle che debbon per ordine succeder loro.

10. Le Guardie Urbane, che mancassero di presentarsi al servizio giornaliero ne' giorni stabiliti, o ch' essendo già in servizio, si allontanassero dal posto senza permesso del Capo, o del Sotto-capo, si puniranno per la prima volta con due giorni consecutivi di guardia, e per la seconda volta con l' arresto da tre giorni fino a dieci nel posto di guardia a tenore della varietà de' casi (1).

Nel caso di ulterior mancanza l'individuo mancante sarà cassato dal ruolo delle Guardie Urbane, e decaderà per sempre dal favore di ottenere il permesso d'armi, e da caccia. Le autorità designate nell' articolo 1° del presente regolamento avranno particolar cura di far ritirare immediatamente la patentiglia degl' individui depennati, chiamandone strettamente responsabile il Capo rispettivo.

11. Le suddette punizioni s'infligeranno dal Capo della Guardia Urbana, facendone rapporto per intelligenza all' autorità locale. È anche nelle facoltà de'Capi delle Guardie Urbane di rappresentare alle autorità indicate nell' articolo primo di questo regolamento i motivi ragionevoli, e circostanziati, che potranno avere per far escludere dal ruolo di tali Guardie quegl' individui, che fossero immeritevoli di appartenervi.

(1) Con Real rescritto del 3 dicembre 1831 fu ordinato potersi gradualmente aumentare secondo le colpe degli Urbani fino ad un mese la detenzione nel corpo di guardia, ed indi devenirsi alla depennazione dal ruolo degli Urbani, ed in casi più rimarchevoli colla espiazione di non più che la cennata durata nel carcere pubblico.

La detenzione nel corpo di guardia può disporsi da' Capi-Urbani, li quali ne regoleranno la durata rendendone contemporaneamente informato l' Intendente e Sottintendente. Ove poi si tratta di detenzione nel carcere pubblico dovrà essere provocata dall' Intendente e Sottintendente. (*Ministeriale dei 14 dicembre 1831*).

12. In tutte le volte, che avverrà la depennazione, o la morte di qualche Guardia Urbana, se ne farà il rimpiazzo nei modi stabiliti col titolo 1° di questo regolamento.

13. Le Guardie Urbane non potranno allontanarsi dal Comune senza permesso del Capo il quale accorderà loro temporanea licenza per cause determinate.

14. Le Guardie Urbane dovranno esser messe in attività per lo primo giorno di febbrajo del prossimo anno 1828.

15. Le Guardie Urbane per lo permesso di un numero di armi maggiore di quello accordato con l'articolo 18 del succennato Real Decreto, dovranno conseguirne la corrispondente autorizzazione secondo i regolamenti in vigore (1). Senza tale autorizzazione incorreranno nelle pene prescritte dalle leggi.

16. Gl' individui appartenenti alle guardie civiche abolite, i quali non verranno compresi nel ruolo delle Guardie Urbane, dovranno depositare le armi rispettivamente presso la Prefettura di Polizia per lo primo Distretto di Napoli, presso le Sottintendenze per gli altri tre Distretti della provincia medesima, e presso le Intendenze per le altre Provincie.

Gl' Intendenti potranno farle rimanere temporaneamente presso i Sottintendenti.

Saranno esenti da tale obbligazione que' civici, i quali si trovano per lo rispettivo anno forniti del legale permesso d' armi, limitatamente però al numero delle medesime specificato nel permesso.

Gli altri civici, che non abbiano tal licenza, potranno fra lo spazio di tre mesi, computabili dal giorno 1° febbraio 1828, richiedere alle autorità medesime o la restituzione delle armi suddette, se nell' intervallo indicato abbiano ottenuto il permesso d' armi, o la vendita di esse a di loro beneficio. Questa vendita non potrà farsi che a persone provvedute del summentovato permesso, sempre con la limitazione del numero accordato al compratore.

Non sono contemplate in siffatte disposizioni le baionette; ma soltanto i fucili. Dopo i tre mesi tutte le armi de' civici, che non si fossero restituite, o vendute, s' invieranno alla Sala d' armi. Per le baionette di loro proprietà saranno corrisposti dal Governo carlini tre per ognuna.

Tutto ciò va inteso per le armi di proprietà de' civici, mentre per le armi, e per gli oggetti militari di Regia pertinenza, che fossero in potere de' civici, dovranno indistintamente depositarsi presso le accennate autorità, onde trasmettersi alla Sala d' armi.

---

(1) Con Ministeriale della Polizia Generale de' 20 Giugno 1832 sono stati facoltati gli Urbani ad inoltrare domanda di permessi d' armi in carta semplice, rilasciandosi loro li permessi senza il pagamento de' carlini due di dritto stabilito.

Pene che possono infliggersi agl' individui della Guardia Urbana che si ricusano di prestarsi al servizio.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 1 Decembre 1828.

Non sono infrequenti le occasioni di rilevare che qualche individuo della Guardia Urbana ricusa di prestarsi al servizio a cui tal forza è chiamata per effetto del Real Decreto de' 24 Novembre dello scorso anno.

Nell' oggetto che in siffatti casi resti serbato un temperamento uniforme, ella dopo di avere esaurito i convenevoli mezzi per farlo compenetrare de' doveri di buon suddito che l' assistono, si atterrà al sistema seguente.

Quando l'individuo della Guardia Urbana siasi costantemente denegato a prestare il servizio che gli spetta, si cancellerà dal ruolo della Guardia stessa, e gli si toglierà la patentiglia, e le armi. Dippiù sarà segnato nei registri de' petizionari de' permessi d' armi, come immeritevole per sempre di tal favore.

Nelle occasioni indicate mi si farà conoscere il nome dell'individuo depennato con tutte le indicazioni corrrispondenti, onde anche se ne tenga conto in questo Ministero sul registro de' petizionari de' permessi d' armi.

Dippiù negl' informi relativi a delle cariche alle quali si aspira, si farà sempre menzione se il petizionario siasi forse negato al servizio urbano.

Distintivi a' Capi, e Sotto capi della Guardia Urbana.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 30 Luglio 1829.

Nel Consiglio ordinario di Stato de' 21 di questo mese S. M. dietro mio rapporto, ha avuta la degnazione di accordare ai Capi e Sotto capi delle Guardie Urbane i distintivi del cappello appuntato con coccarda rossa, ed il collaretto rosso, ornato nel lembo superiore con due gigli di argento, cioè della dimensione di un' oncia e tre linee di altezza pe' Capi, e di un' oncia pe'Sotto capi. Nel Real Nome le partecipo tali Sovrane determinazioni per sua intelligenza, e per manifestarlo ai Capi e Sotto capi della Guardia Urbana, ai quali farà sentire, che questi tratti della Real beneficenza inverso di essi debbono sempreppiù infervorarli a ben corrispondere allo scopo della loro istituzione.

Sull' uniforme e su' distintivi de' Capi , e Sotto-capi delle Guardie Urbane.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 26 settembre 1829.

Dopo la Sovrana determinazione del 21 di luglio ultimo , colla quale si accordò ai Capí o Sotto-capi delle Guardie Urbane l'onorifico distintivo del cappello appuntato con coccarda rossa, e del collarino rosso con due gigli di argento, si promosse il dubbio se i suddetti Capi e Sotto-capi potessero vestire l' uniforme lungo , e porre un galloncino per sostegno della coccarda.

S. M. alla quale ho rassegnato il dubbio suddetto nel Consiglio ordinario di Stato del 18 corrente mese , mentre si è compiaciuta di dichiarare che è sempre più contenta de'servigi che si prestano dalle Guardie Urbane , e della zelante ed operosa devozione ch' esse spiegano verso il Real Trono; ha avuta la degnazione di permettere ai Capi e Sotto-capi delle Guardie Urbane di poter far uso di giamberga a frak, e di galloncino di argento da servire da ciappa alla coccarda del cappello, accordata loro con precedente Sovrana determinazione relativa al cappello , alla coccarda , ed al collaretto rosso con due gigli d'argento pel Capi e Sotto-capi suddetti.

Ha comandato la M. S. in pari tempo , che si badasse , e s' inculcasse con ogni cura, acciò da detti Capi e Sotto-capi, e Guardie Urbane non si degeneri in abusi di alcun altro distintivo , e specialmente che da nessuno di essi si faccia mai uso di montura militare , con dovere le dette Guardie Urbane far uso di cappello tondo.

Nel Real Nome le partecipo tali Sovrani voleri per l' esatto adempimento, e per le corrispondenti comunicazioni.

Ne' soli casi di bisogno possono le Guardie Urbane obbligarsi ad oltrepassare i limiti del tenimento del proprio Comune per disimpegni di servizio.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE

Napoli 6 Gennajo 1830.

Ho frequenti occasioni di osservare, che si facciano alle Guardie Urbane oltrepassare i limiti del tenimento del proprio Comune per disimpegni di servizio.

Mi è uopo rammentarle , che le obbligazioni di tal forza si trovano limitate nel perimetro del territorio del Comune , al quale appartengono, giusta le norme contenute nell' art. 12 del Real decreto de'24 di novembre 1827 , e non vi sarebbe che una sola eccezione implicitamente desumibile dal n. 3. del citato articolo, ove sta detto che le Guardie Urbane

adempiranno ne'casi di bisogno alle disposizioni che le autorità stesse potranno loro ingiungere.

Ma, ella, vede bene che in tale eccezione vien contemplata qualche cosa di preciso bisogno, in cui per l'urgenza convenisse indispensabilmente far uscire le Guardie Urbane dal proprio territorio. Non mai però deve ciò trarsi in regola di disposizioni ordinarie, e di servizio periodico; anche perchè è uopo considerarsi, che le Guardie Urbane servono gratuitamente; che vi sono tra esse degl' individui, i quali col mestiere, e coll' industria debbono provvedere al sostentamento proprio, e delle famiglie; e che si oppone alle intenzioni di S. M. (D. G.) il render loro soverchiamente gravoso il peso del servizio.

Quindi le raccomando a voler portare tutta la sua attenzione, onde si osservino precisamente le regole ingiunte col suddetto Real decreto. Nel caso di abuso qualunque, ella me ne dirigerà rapporto.

Le autorità locali, ed i Giudici Regii avendo uopo della forza urbana debbono farne la domanda in iscritto ai rispettivi Capi della medesima.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 14 Luglio 1830.

Eransi elevate delle osservazioni sugl' inconvenienti che potevano derivare dal sistema, che taluni Giudici Regii, e Sindaci solevano adoprare nei casi di aver uopo della forza Urbana, specialmente in adempimento del n. 3. art. 12 del Real Decreto dei 24 di Novembre 1827, richiedendo oralmente il concorso della forza suddetta.

Quindi mi sono messo d' accordo con S. E. il Ministro di Grazia, e Giustizia, e si è convenuto; che da oggi innanzi quando le autorità locali, e specialmente i Giudici Regii, hanno uopo della forza indicata pei bisogni risultanti dal succitato n. 3. debbano farne la domanda in iscritto ai rispettivi Capi della medesima. Già il prelodato Ministro ha comunicato le analoghe disposizioni ai Procuratori Generali del Re presso le Gran Corti Criminali per la parte che riguarda i Giudici Regii.

Ella poi ne resta prevenuta per darne comunicazione alle altre autorità subordinate, e per farne curare l' osservanza.

I Capi, e Sotto capi delle Guardie Urbane sono facoltati a far uso della sciabla, o della spada fuori l' ambito del proprio Comune.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 11 Decembre 1830.

Con determinazione Sovrana del 1° di questo mese S. M. si è degnata autorizzare i Capi, e Sotto capi delle Guardie Urbane a poter far uso della sciabla, o della spada fuori l' ambito del proprio Comune.

Nel Real Nome le partecipo tal Sovrano volere per lo convenevole adempimento, e comunicazione.

Misure disciplinari contro gli Urbani durante il Cordone Sanitario.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 3 Dicembre 1831.

Essendosi riconosciuta la necessità di adottarsi delle misure disciplinari più rigorose per le Guardie Urbane, attesa l'importanza del servizio che prestano principalmente nei momenti attuali del Cordono Sanitario, S. M. dietro mia proposta si è degnata risolvere nel Consiglio ordinario di Stato de'12 Novembre, che per le mancanze prevedute nell'articolo 10 del regolamento vigente la detenzione nel corpo di guardia, aumentando gradualmente secondo le colpe degli Urbani, possa farsi giungere fino alla durata di un mese e non più, dopo della quale epoca devenirsi alla depennazione dal ruolo degli Urbani, privando l'individuo del permesso d'armi, ed in casi più rimarchevoli colla espiazione di non più che per la cennata durata nel carcere pubblico.

Nel Real Nome glielo comunico per l'adempimento.

Misure disciplinari contro gli Urbani.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 14 Dicembre 1831.

In continuazione del Sovrano rescritto dei 3 corrente num. 8107, le partecipo per suo governo, che ove si tratti di detenzione nel corpo di guardia pegli Urbani manchevoli nel servizio, potranno gli stessi Capi Urbani comminarla, o regolarne la durata; rendendone contemporaneamente informato l' Intendente nel capo Distretto, ed i Sottintendenti pegli altri distretti.

Ove poi si tratti di detenzione nel carcere pubblico, dovranno i Capi

Urbani provocarla dai Sottintendenti nei Distretti non capiluoghi di Provincia, o dagl'Intendenti nel primo Distretto.

I Ricevitori del registro e bollo non si debbono comprendere nei ruoli delle Guardie Urbane.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 23 Aprile 1832.

Ho avuto luogo di osservare, che laddove un Ricevitore del Registro e Bollo si assentasse dal proprio posto, gli affari civili, e commerciali resterebbero inceppati, sia perchè le contrattazioni, i giudizii pendenti, e gli atti che ne derivano, non potrebbero essere registrati, come pure perchè lo smercio della carta bollata soffrirebbe un ristagno. Ad ovviare tal'inconvenienti, stimo opportuno di non farsi ulteriormente comprendere nei ruoli delle Guardie Urbane siffatta classe d'impiegati. Si servirà in conseguenza di dare in assunto le disposizioni necessarie.

Agli Urbani è accordato gratuitamente il permesso d' armi, e sono autorizzati ad inoltrarne domanda in carta semplice.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 20 Giugno 1832.

In più occasioni ho avuto luogo a rimarcare degli utili servigi renduti dalla Guardia Urbana, che oltre di essere laboriosi, e gratuiti, diventano pure talvolta compromessivi.

Prendendo in considerazione la suddetta forza, vengo a manifestarle che ogni individuo della medesima rimane facoltato a potere inoltrare dimanda di permesso d'armi in carta semplice; e gli sarà rilasciato un tale permesso senza il pagamento de'carlini due di dritto stabilito.

Possono i Sindaci richiedere la forza della Guardia Urbana a' termini dell' articolo 56 della legge sull' amministrazione civile.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 18 Dicembre 1833.

Erasi promosso il dubbio, se ne'Capi-luoghi de'Circondari, salva l'attribuzione accordata ai Giudici di essi dall'articolo 10 del decreto organico delle Guardie Urbane del 24 Novembre 1827, possano i Sindaci indipendentemente da' Giudici stessi richiedere direttamente tal forza, come quella ch' è interna ne' Comuni, prendendo gli ordini dall' Intendente o Sottintendente quando le circostanze ne diano il tempo, e disponendone dar subito conto dell' ordinato movimento all' autorità rispettiva. Or avendo comunicato siffatta quistione al Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale, egli con officiale del 28 Novembre prossimo decorso mi ha risposto, di averla risoluta per l'affermativa, a' termini dell' articolo 56 § 4 della legge dell' amministrazione civile del 12 Dicembre 1816.

Se un Guardia Urbano è eletto Sindaco ritiene le prerogative di Urbano senza l' obbligo di prestar servizio.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 10 Maggio 1834.

È sorto il dubbio in taluni comuni, se un Urbano debba o pur nò continuare a prestar servizio nella Guardia Urbana, subito che venga prescelto alla carica di Sindaco.

La dignità di capo dell' amministrazione comunale essendo al certo maggiore di quella di Urbano, è ragionevole, che chi è eletto Sindaco continui a godere i privilegi accordati alla forza di cui fa parte, senza però essere tenuto a prestar servizio.

Ne la prevengo quindi per l' uso di risulta.

I Capi e Sotto-capi delle Guardie Urbane, se sono chiamati a far parte delle Guardie di Onore, non possono lasciare il servizio delle prime funzioni senza il permesso del Ministro della Polizia.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 17 Luglio 1854.

Coll'art. 1° del Sovrano Decreto de' 10 Maggio ultimo per la completa ed uniforme organizzazione degli squadroni delle Guardie d'Onore si prescrive, che chiunque delle colà indicate classi possegga un cavallo da sella dovrà far parte dello squadrone della Provincia, nella quale tien domicilio.

Coll' art. 3° poi dello stesso Decreto si soggiunge, che tutti coloro, che son compresi negli squadroni medesimi vengono esentati dall' obbligo di appartenere alla Guardia d'Interna Sicurezza, ed alla Guardia Urbana.

Or da siffatta disposizione derivando, che varî Capi e Sotto-capi Urbani dovrebbero comprendersi nelle Guardie d'Onore, e quindi esentati dall' obbligo di appartenere alla Guardia Urbana, difficile sarebbe il divenirsi al rimpiazzo de' medesimi, mi son trovato nel dovere di tutto rassegnare alla Sovrana intelligenza.

S. M. con risoluzione presa in Palermo a 7 corrente si è degnata ordinare, che i Capi Urbani e Sotto-capi non possano lasciare il loro servizio nelle Guardie Urbane, nè passare negli squadroni delle Guardie d' Onore delle Provincie senza espresso permesso del Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale.

Nel Real Nome glielo partecipo per suo governo, e disposizioni di risulta.

Gl' impiegati de' dazî indiretti, e delle varie Regie sono esenti dalle Guardie Urbane.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 28 gennojo 1859.

Dovendo gl' impiegati de' dazî indiretti e delle varie Regìe esercitare una continuata ed esatta sorveglianza per prevenire, e reprimere le frodi di clandestine immissioni, specialmente pel ramo de' sali, e tabacchi; S. E. il Ministro Segretario di stato delle Finanze mi ha fatto delle premure, acciò i medesimi venissero esclusi dalla Guardia Urbana, onde non essere distolti dall' adempimento de' loro doveri.

Io quindi la prego a voler disporre l' occorente per la esclusione degl' impiegati suddetti dal servizio della Guardia Urbana, tenendomene riscontrato.

Esenzione de' postieri de' Lotti dal servizio attivo della Guardia Urbana.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 16 ottobre 1840.

A secondare le giuste premure di S. E. il Ministro delle Finanze, disporrà ella che venga applicato ai Postieri de'Regi Lotti quanto con Ministeriale de' 16 agosto del passato anno, n° 4637, fu prescritto pe' venditori privilegiati de' generi di privativa, di rimanere cioè esclusi dal servizio attivo della Guardia Urbana, e passati alla riserva, ben inteso i Postieri titolari, e che assistano personalmente nei posti, e non già sostituiti da altri, o che ne abbiano fatta cessione.

S' inculca agl'individui della Guardia Urbana di far uso in servizio de' distintivi dell' arma, onde agl' insulti e vie di fatto contro di essi sia dato il carattere grave che si conviene.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 27 novembre 1840.

S. E. il Ministro di Grazia, è Giustizia mi ha diretto un pregevole foglio del tenor che segue.

Agl'insulti, e vie di fatto contro gli agenti della Guardia Urbana in servizio non è dato talora il carattere grave, che gli conviene, per la qualità degli offesi, giacchè non appariva la medesima nella attualità del servizio.

A dissipare qualunque dubbio per l' avvenire, ed assicurare i riguardi dovuti agli agenti della pubblica forza, è bene che gl' individui della Guardia Urbana in servizio facciano uso di distintivi dell'arma, a norma della Sovrana determinazione, cho V. E. si compiacque manifestarmi in ottobre 1829.

Essendo quindi necessario non meno che onorevole, che le Guardie Urbane portino i distintivi del loro uffizio, allorchè sono in servizio, la prego inculcare l' uniformarvisi, e curare che possibilmente si adempia.

Alle Guardie Urbane è permesso di portare le armi fuori il territorio del proprio Comune quante volte abbiano sempre servito con energia, ed esattezza.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 5 Novembre 1841.

Da taluno delle Guardie Urbane del Regno si è implorato il permesso di portare le armi fuori del territorio del proprio Comune, affin di avvalersene per difendersi da malfattori, dai quali sono insidiati per la persecuzione che loro fanno. I diversi ed importanti servizii renduti da tal forza avvalorano l'inchiesta; e d'altra parte volendo io rimunerarla da un canto, ed eccitarne lo zelo a favore della pubblica tranquillità dall'altra, tutelando i componenti di essa dalla particolare vendetta dei facinorosi e latitanti, mi sono avvisato aderire alla domanda, quante volte però coloro, i quali bramino godere tale facoltà, uscendo dal rispettivo Comune, ed anco dalla Provincia, abbiano servito sempre con energia ed esattezza per modo da non richiamare osservazione in contrario.

La prego quindi di autorizzare i Giudici Regii di Circondario a rilasciare i corrispondenti permessi in iscritto, additandovi la data della concessione, i luoghi nei quali se ne vorrà far uso, ed il tempo che dovranno valere, in proporzione della distanza dei siti, e degli affari dell'individuo, cui sarà accordato.

Li permessi alle Guardie Urbane per asportare le armi fuori del proprio Comune, o Provincia si accordano dai Funzionarii locali di Polizia.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 10 Dicembre 1841.

È stato fatto il dubbio, se i permessi che si accordano, per effetto della circolare dei 5 Novembre ultimo, alle Guardie Urbane, per poter asportare le armi fuori del loro Comune o Provincia, debbano rilasciarsi da' Regii Giudici in tutti li circondarii, ovvero in quelli soltanto nei quali non vi siano Funzionari di Polizia ordinaria. Quindi sopra ciò mi è d'uopo chiarire che, siccome i Regii Giudici concedono gli additati permessi nella qualità di agenti di polizia ordinaria, ne consegue che nei luoghi in cui non esercitano siffatte funzioni, tale facoltà debbe attribuirsi ai Funzionarii di Polizia locali.

Gl'individui della riserva, durante il quinquennio del temporaneo congedamento non debbono far parte della Guardia Urbana.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Napoli 9 Settembre 1842.

Le fo noto, per sua intelligenza, e governo, che in seguito di dubbio elevato dal Direttore del Ministero, e Real Segreteria di Stato della Guerra, e Marina, Sua Maestà il Re N. S. si è degnata dichiarare che gl'individui della riserva, perchè considerati come militari durante il quinquennio del temporaneo congedamento, e dovendo essere pronti a marciare ad ogni chiamata, non debbano far parte della Guardia Urbana.

Real decreto contenente la soppressione ne' comuni de' Reali Dominî oltre il faro de'sorvegliatori, e la istituzione delle Guardie Urbane.

Palermo 4 Novembre 1838.

FERDINANDO II,

EC. EC. EC.

Veduto il nostro Real Decreto dei 2 giugno 1833 col quale fu istituita una forza pagana nei nostri Reali Dominî di quà del Faro sotto le denominazioni di sorvegliatori con l'incarico della notturna perlustrazione nel recinto dei comuni;

Veduta la necessità di sostituire alla succennata forza, altra che meglio organnizzata, sia adatta a vegliare non solo la notte ma di continuo, e per ogni dove, in modo speciale al mantenimento della pubblica tranquillità;

Considerando, che le Guardie Urbane nei nostri Dominî continentali istituite col decreto dei 24 dicembre 1827 han prestato, e prestano tuttavia utili servizi, sia col coadjuvare le operazioni della Gendarmeria Reale, sia operando isolatamente a tutela dell'ordine, e della sicurezza pubblica;

Volendo, che unica in tutto il Regno sia la forza comunale, cui vengano affidati tali importanti incarichi, e nello stesso piede organizzata;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di stato della Polizia generale;

Udito il Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La forza dei sorvegliatori istituita nei nostri Reali Dominî al di quà del Faro col Real decreto dei 2 giugno 1833 è abolita.

2. In rimpiazzo di tal forza sarà organizzata una Guardia Urbana in ogni Comune separatamente, esclusi i Capiluoghi di Provincie; perchè o avvi in essi la presenza di forza del Real Esercito, o la Gendarmeria Reale vi è più numerosa, o fissa in modo da non esservene uopo; ben inteso il nostro Ministro della Polizia Generale nei casi di eccezione, e là dove ne fosse il bisogno, è facoltato a permetterne l'organizzazione.

3. Il numero delle Guardie Urbane è fissato nelle proporzioni seguenti.

Ne'Comuni di 1000 a 1500 abitanti il contingente delle Guardie Urbane sarà di 60; in quelli da 1500 a 2500 sarà di 90; da 2500 a 3500 sarà di 120; da 3500 a 4500 sarà di 160; da 4500 a 5500 sarà di 200; e da 5500 a 6000 in sopra non potrà oltrepassare il num. di 250.

4. Sono obbligati al servizio delle Guardie Urbane i proprietari, i capitalisti, i negozianti, i professori di arti liberali, i capi artefici, gli intraprenditori di opere, i maestri di bottega.

Allorchè nei piccoli Comuni non riuscisse a completarsi il numero delle Guardie Urbane con le sette classi indicate, vi si potrà supplire con quella degli agricoltori, che hanno fondi altrui in affitto, ed in deficienza di questi ultimi, con la classe degli operai.

5. Ogni Comune avrà un Capo, un Sotto-capo, e dei primi guardie; quest'ultimi per comandare i posti di vigilanza, le pattuglie di perlustrazione, ed i piccoli distaccamenti per incarichi, e spedizioni nel proprio tenimento; mentre i grandi distaccamenti esser debbono comandati dal Capo, o Sotto-capo in persona. Se sortirà dal Comune uno di questi due, l'altro dovrà rimanervi per badare al servizio nell'interno di esso.

6. Pei movimenti, o uso della forza le Guardie Urbane saranno sottoposte, nei Capi-luoghi di Circondario ai Giudici Regi, e nei Comuni non Capi-luoghi di Circondario a'Sindaci. Dipenderanno poi in generale dagli Intendenti, e Sottintendenti per le Provincie di Messina, Catania, Noto, Caltanissetta, Girgenti, e Trapani, o dal Capo di Polizia di Palermo pei Comuni di quel primo Distretto, non che dai Sottintendenti di Termini, Corleone, o Cefalù pei Distretti rispettivi.

7. Formeranno oggetto di servizio delle Guardie Urbane i seguenti disimpegni: 1° assisteranno giornalmente i Giudici Regi nei Capi-luoghi di Circondario, ed i Sindaci, o chi li rimpiazza negli altri Comuni; 2° eseguiranno gli ordini di arresto rilasciabili in iscritto dalle additate autorità, ed ajuteranno la Gendarmeria all'adempimento dei mandati di arresto, o li adempiranno esse medesime nei casi di assenza della prima, o che ne riceveranno la richiesta dalle autorità, eseguibili sempre nel tenimento di ciascun Comune; 3° adempiranno nei casi di bisogno alle disposizioni, che le autorità stesse potranno loro ingiungere; 4° arresteranno, e tradurranno subito all'autorità locale coloro, che si trovassero nella flagranza di reati; 5° custodiranno i detenuti; 6° coadjuveranno le operazioni della Gendarmeria Reale, laddove questa per disimpegni ne avesse uopo, sempre però nel territorio dei rispettivi Comuni.

8. Le Guardie Urbane presteranno il servizio giornaliero in un posto di

guardia, che verrà denominato posto di buon ordine, e che sarà situato in un luogo più centrale di ciascun Comune, rimanendo a carico del Comune medesimo di fornirlo di un letto di campo, di olio pel lume notturno, di fuoco l'inverno, e degli utensili di uso indispensabile. Questo posto di guardia, che terrà sull'alto della porta lo Stemma Reale, somministrerà giornalmente la forza occorrevole a compiere i varî disimpegni di che è menzione nell'articolo precedente; dovendo il servizio non oltrepassare il periodo di ventiquattro ore, ed essere regolato in modo da non richiamare i medesimi individui alla guardia, se non che dopo lo intervallo di dieci giorni almeno.

9. Le Guardie Urbane in servizio porteranno il fucile con la bajonetta corrispondente, ed il distintivo della coccarda rossa al cappello.

Rimarrà in di loro arbitrio di vestire giacca *bleu* col collaretto rosso, e di cingere il cangiarro; come altresì sarà in arbitrio dei Capi, e Sotto-capi di vestire abito *bleu* con collaretto rosso nel quale vi sarà il distintivo di due gigli ricamati in oro pei Capi, e di uno pei Sotto-capi, e di far uso del cappello a tre punte con coccarda rossa.

10. È accordato alle Guardie Urbane il permesso di tenere un sol fucile, ed asportarlo anche fuori servizio, meno nei casi seguenti: 1° dalle ore ventiquattro sino allo spuntar del sole: 2° nelle fiere: 3° ne' luoghi di pubblici spettacoli: 4° negli uditorî di giustizia: 5° nei luoghi di feste civili, nelle bettole, cantine, ed in qualsivoglia altro luogo di pubblica unione.

L'asportazione della bajonetta fuori servizio è vietata in qualunque tempo, e luogo.

11. Il Capo di Polizia pei Comuni del Distretto di Palermo, i Sottintendenti di Termini, Cefalù e Corleone, gl'Intendenti ed i Sottintendenti per le altre sei Provincie e Distretti, assistiti dagli Uffiziali di Gendarmeria laddove conviene, e da' funzionarî di polizia locale, cioè dai giudici e Sindaci, formeranno al più presto gli allistamenti delle Guardie Urbane dalle quali dovranno poi prescegliersi i primi guardie, e li spediranno al nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale per l'approvazione. I Comandanti di Provincie prenderanno ingerenza nella prima formazione, e però si uniranno rispettivamente nel disimpegno al Capo di Polizia di Palermo, a' tre Sottintendenti di questa Provincia, ed agli Intendenti. E nel tratto successivo potranno vegliare, in buon accordo colle autorità medesime, che esse Guardie Urbane adempiano esattamente all'oggetto dell'istituzione, e che più che in ogni altra corporazione regni fra loro ordine, regolarità, e disciplina nei disimpegni, che verranno loro affidati dalle autorità da cui, giusta l'articolo 7° sono dipendenti, mantengano lungi dall'abuso un contegno tranquillo, e imponente.

12. Le qualità, che debbono concorrere per essere nominato Guardia Urbana sono: 1° età di anni 24 sino a 50; 2° esenzione da reità politiche, e comuni; ben inteso, che ne' genere di reità comuni si debbono considerare le condanne espiate per misfatti, o delitti di furti di qualsivoglia specie, di falsità, d'incendî, e di omicidî, laddove quest'ultimi non sieno degli involontarî, e scusabili; 3° di buona morale, e di buona opinione.

13. Definita la scelta delle Guarlie Urbane, le antorità summentovate

rimetteranno sollecitamente una patentiglia agli individui qualificati meritevoli di far parte della suddetta forza.

14. I Capi, e Sotto-capi delle Guardie Urbane saranno proposti in una terna segreta biografica pe' Comuni del Distretto di Palermo dal Capo di Polizia, per gli altri Distretti di quella Provincia dai rispettivi Sottintendenti, e per le altre Provincie dagli Intendenti; sentendo, ma elegendo a proprio giudizio, i Sottintendenti, e verranno nominati dal nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale, mercè una Ministeriale. La di loro proposta dovrà essere basata non solo su i requisiti specificati per le semplici guardie nell' art. 12 del presente decreto, ma eziandio sulla notorietà della loro regolare condotta in tutti i tempi, e di essere forniti della convenevole attitudine, ed influenza.

Le loro funzioni sono incompatibili con le cariche di Sindaco, ed eletto, di esattore comunale, di supplente giudiziario, e di cancelliere comunale.

15. I Capi, e Sotto-capi urbani sono principalmente incaricati della conservazione della tranquillità pubblica nei Comuni rispettivi e territorî. Veglieranno con particolarità alla sicurezza delle strade, onde impedire, che sieno infestate da ladri, facinorosi, crassatori. E come nei casi, che presteranno utili servizî avran essi diritto a domande di rimunerazioni, d'impieghi, e di decorazioni; così sono fatti essi Capi, e Sotto-capi risponsabili con la loro nomina di ogni alterazione all' ordine, ed alla tranquillità dei proprî Comuni, e tenimento, dell' apparizione di ladri, e facinorosi, e di ogni misfatto, che commetter vi si possa, laddove i rei non venissero scoverti, ed assicurati alla giustizia; e quindi saran puniti con misure amministrative al caso adattate, poichè si tratta di pubblica utilità.

16. Un regolamento sarà emesso dal nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale per mantenere la disciplina fra le Guardie Urbane, e per raffrenarne gli abusi.

17. Queglino tra gli aboliti sorvegliatori, che avranno i requisiti indicati nell' art. 12 verranno compresi, e nominati nel ruolo delle Guardie Urbane.

18. Le medesime saranno in ciascun Comune organizzate nel più breve tempo possibile, dovendo le autorità chiamate a tal disimpegno occuparsene immediatamente, dopo la comunicazione del presente decreto, e con la maggiore speditezza.

19. I nostri Ministri Segretarî di Stato della Polizia Generale, e degli Affari Interni, ed il nostro Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale in Sicilia, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Regolamento per le Guardie Urbane de' Reali Dominî oltre il Faro.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DELLA POLIZIA GENERALE.

In conformità dell' articolo 16 del Real decreto de' 4 novembre 1838 emette per le Guardie Urbane de' Reali Dominî oltre il Faro, il seguente regolamento.

TITOLO I.

Patentiglie ed armi.

Art. 1. Definita la scelta delle Guardie Urbane, a norma degli articoli 11 e 12 del citato Real decreto, le autorità in essi indicate invieranno sollecitamente alle rispettive autorità locali di polizia le patentiglie del tenor seguente :

Provincia di .... Distretto di .... Circondario di .... Comune di .... li .... del mese di .... 18 .... N. N. figlio di .... di anni .... di condizione .... è nominato Guardia Urbana del Comune suddetto. Egli è autorizzato a detenere un fucile colla bajonetta corrispondente, ed un cangiarro, e ad asportare il fucile con la propria bajonetta ed il cangiarro.

Quest' autorizzazione non comprende la licenza di caccia, laddove non l' ottenga in conformità dei regolamenti in vigore.

L' asportazione è limitata dalle seguenti condizioni, cioè : 1° che fuori servizio non può fare uso delle armi dalle ore 24 sino allo spuntar del sole ; 2° nelle fiere; 3° nei luoghi di pubblici spettacoli; 4° negli uditorî di giustizia ; 5° ne' luoghi di feste civili, nelle bettole, cantine, o in qualsivoglia altro luogo di pubblica unione ; 6° l' asportazione della bajonetta fuori servizio è vietata in qualunque tempo e luogo.—Filiazione dell' individuo.—Firma dell' autorità nominata.—Sigillo della stessa.

2. Quelli tra gl' individui dell' abolita forza de' sorvegliatori, i quali verranno annoverati nel ruolo delle Guardie Urbane, e che si trovassero di avere già depositata l' arma di loro proprietà, otterranno identicamente la restituzione dell' arma medesima.

TITOLO II.

Dettaglio di servizio.

3. Ne' Comuni, ove le Guardie Urbane sono sessanta, presteranno servizio giornaliero sei uomini in ogni giorno, e ne' Comuni nei quali il contingente sarà maggiore, secondo la graduazione indicata nell' articolo 3° del citato Real decreto, il numero degli individui che monteranno di guardia in ciascun giorno sarà il decimo del numero totale di esso.

4. Oltre le suddette quote, ogni Comune avrà un supplemento, ossia riserva di Guardia Urbana, che si calcolerà in ragione della quinta parte del numero determinato nel suddetto articolo 3.°

5. Tale supplemento servirà per rimpiazzare eventualmente le Guardie Urbane ordinarie ne' casi di malattia, di assenza, o di altro leggittimo impedimento.

6. Se circostanze particolari esigessero di portarsi incremento alle suddette proporzioni, ne sarà avanzato rapporto dalle autorità corrispondenti al nostro Ministero della Polizia Generale per averne l'autorizzazione.

7. Ogni Comune avrà il posto di guardia corrispondente, ove saranno somministrati il letto di campo, l'olio, il fuoco, e gli utensili d'uso indispensabili a carico del Comune.

8. Il servizio giornaliero delle Guardie Urbane s'intende per l'intero periodo delle ore 24, nè esse potranno abbandonare il posto, se non sieno rilevate da quelle che debbono per ordine succeder loro. Questo servizio sarà regolato in modo da non richiamare i medesimi individui alla guardia se non che dopo l'intervallo di dieci giorni almeno.

TITOLO III.

Disciplina.

9. Le Guardie Urbane che mancassero di presentarsi al servizio giornaliero ne' giorni stabiliti, o che essendo già in servizio si allontanassero dal posto senza permesso del Capo, o del Sotto-capo, saranno puniti per la prima volta con due giorni consecutivi di guardia, e per la seconda volta colla prigionia nel posto di guardia di tre giorni, aumentandosi questa gradualmente sino alla durata di quindici giorni e non più, secondo le colpe in cui incorreranno, potendo gli stessi Capi Urbani comminarla, e regolarne la durata, rendendone contemporaneamente informato l'Intendente pel primo Distretto, i Sottintendenti per gli altri Distretti, ed il Prefetto di Polizia pel Distretto di Palermo. Dopo la qual'epoca se si recidiverà in mancamenti, sarà depennato il colpevole dal ruolo degli Urbani, rimanendo benanch' escluso dal beneficio del permesso d'armi.

Nei casi poi più rimarchevoli, la prigionia, che non mai oltrepasserà il tempo indicato, sarà espiata nel carcere pubblico; ed in questo caso dovranno i Capi Urbani provocarla dai Sottintendenti dei Distretti, o dall'Intendente pel primo Distretto o dal Prefetto pel Distretto di Palermo.

Infine le autorità designate nell' articolo undecimo del citato Real decreto avranno particolar cura di far ritirare immediatamente la patentiglia degl'individui depennati, chiamandone strettamente responsabile il Capo rispettivo.

10. Le suddette punizioni s'infliggeranno dal Capo della Guardia Urbana, facendone rapporto per intelligenza dell' autorità locale. È anche nella facoltà de' Capi delle Guardie Urbane di rappresentare alle autorità indicate nell' articolo undecimo del detto Real Decreto i motivi ragionevoli, e circostanziati che potranno avere per far escludere dal ruolo di tali Urbani quegli individui, che fossero immeritevoli di appartenervi.

11. Ogni qualvolta avverrà la depennazione o la morte di un Guardiaurbano ne sarà fatto il rimpiazzo a proposta delle rispettive autorità locali di Polizia.

12. Le Guardie Urbane non potranno allontanarsi dal Comune senza

permesso del Capo rispettivo, il quale concederà loro temporanea licenza per causa determinata.

15. Potranno disporre delle Guardie Urbane, le sole autorità (esclusa ogni altra) che sono enunciate nell' articolo 6. dello stesso Real Decreto.

TITOLO IV.

Armi da tenersi.

14. Per lo permesso di un numero d' armi maggiore di quello accordato cogli articoli 9 e 10 dello enunciato Real Decreto, dovranno le Guardie Urbane conseguirne la corrispondente autorizzazione, a norma dei regolamenti in vigore. Senza tale autorizzazione incorreranno nelle pene prescritte dalle leggi.

Decreti, Istruzioni, Reali Rescritti, e Ministeriali pe' Reali dominii oltre il Faro relativi 1.° alla liquidazione de' compensi dovuti a' proprietarii di officii, e dazii aboliti, ed a creditori bimestranti; 2.° alla verifica de' titoli originarii del così detto debito perpetuo, e di altri debiti della Tesoreria Generale di Sicilia; 3.° alla liquidazione delle rendite fiscali, e di Regio Patronato a peso de' Comuni.

Si permette alle Università d'impiegare gli avanzi del civico patrimonio alla ricompra del dazio di tarì sei a quintale sull'olio che si produce nel territorio del comune.

Palermo 23 Aprile 1796.

Con Real dispaccio de 9 corrente Aprile venuto per la via di Azienda, mi è stato scritto così « Eccellentissimo Signore » Il Re ha tenuto in seria considerazione l'interessante affare dell'annona di codesta Capitale „ e li varî articoli di essa, tra quali il più importante che è quello della panizazione: ha ravvisato che il solo Senato ha proposto assolutamente l'abolizione dell'attuale sistema della libera panizazione, che da più di dieci anni è in pratica, con rimettersi in piedi la privativa, ed il partito, per sostenere il quale proponeva mezzi non conducenti. Gli altri poi come S. E. il Presidente della Gran Corte, quello del Tribunale del Real Patrimonio, la Giunta Consultiva di codesto Regno, e l'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, ed altri soggetti, intesi sull'assunto, hanno opinato in sostegno dell'attuale libera panizazione; se non che varî sono stati tra loro circa l'espediente da prendersi per far sì, che vi fosse un'argine opposto alli monopolii, ed all'avidità dei negozianti di grano, da quali dipende il prezzo del pane, essendo questo sempre in proporzione del prezzo dei grani. Tra tutti gli espedienti proposti, ha trovato plausibile S. M. quello suggerito da V. E. di fare aprire in più luoghi della Città venti forni di concorrenza, invitando li proprietarî a mantenere di loro conto tali forni, con l'obbligo di panizare secondo ricaderà lo scandaglio del prodotto aggiungendosi oltre le spese, un tanto per cento di lucro sulle somme che impiegheranno, ed a condizione ancora di dover-

si obbligare a mantenere aperti tali forni per lo corso di un anno intero, e di avvisare preventivamente se vogliono continuare o nò per l'anno seguente, avendo rappresentato l'E. V. di aver posto in pratica un tale espediente in Maggio dell' anno scorso con felice successo, ed avendo fatto presente ancora che vi sono tra li ricchi proprietarl di coloro che a ciò si prestano; riflettendo che a questo modo il resto dei liberi venditori dovrà limitarsi allo stesso scandaglio dei forni di concorrenza, o a poco più, quindi è venuta in risolvere, e comanda S. M. che fra lo spazio di due mesi vegga V. E. di rinvenire tali proprietarl che con le suddette condizioni dall' E. V. proposte, vogliano aprire li cennati forni di concorrenza e di darne subito conto, acciò in vista di quello sarà per riferire, possa deliberare S. M. se debba prendersi altro espediente; relativamente poi agli altri due articoli di annona, che sono l' olio, ed i latticinii S. M. vuole, che V. E. dica con quali fondi potrebbe il Senato sostenere il partito, qualora S. M. lo approvasse. Incaricando all' E. V. di riflettere, e proporre se anzi convenisse meglio il sistema della libertà combinabile col prezzo regolare, e con la pubblica soddisfazione. Per ciò che riguarda la carne, che è l'altro articolo di annona posto in esame, S. M. ha veduto che tutti sono stati di uniforme sentimento di farsi rimanere l' attuale sistema del partito sostenuto da una *celonna*, e regolato da una particolare deputazione, e non essendo occorsa cosa in contrario, ordina S. M. che non si faccia novità alcuna su tal particolare: ma è sua Real volontà che si faccia il divieto penale, secondo le leggi Sicule di macellarsi le vacche gravide, e che si sostenga il regolamento stabilito in questa Capitale, in cui si evita il macello delle vacche atte a generare, ed i giovenchi; nella intelligenza che per lo canale della Segreteria di Guerra si sono date le disposizioni per venirsi a transazione pel macello col fondo dei lucri, e di separazione affinchè per quel canale si assista; e finalmente avendo ravvisato S. M. da una rappresentanza del Consultore D. Giacinto Dragonetti che per promuovere la piantagione delle olive, ed avere in conseguenza maggior prodotto di olio, contribuisca molto l' alleviamento dei dazii su tal genere, e particolarmente di abolire quello di tarl sei per ogni quintale, senza perdita del Regio Erario con agevolare le Università alla ricompra del dazio sudetto, come già trovasi disposto; a condizione però che resti sempre nell' arbitrio di S. M. d' imporlo di nuovo, quando le piaccia, con la restituzione delle somme pagate, dandosi il permesso alle Università d' impiegare in tale ricompra gli avanzi del civico patrimonio di ciascuna Università, la M. S. si è compiaciuta di permettere, che tali avanzi s' impieghino nelle anzidette ricompre. Comunico a V. E. nel Real Nome queste Sovrane determinazioni pel puntuale adempimento. Napoli ec. Ed io partecipo a V. S. queste Sovrane determinazioni per sua intelligenza, e governo; e perchè avendo che rappresentare, lo faccia. Nostro Signore la feliciti. Filippo Lopez Arcivescovo Presidente. (1)

---

(1) Dispaccio diretto al Tribunale del Real Patrimonio.

Istruzioni per la liquidazione di compensi doruti per officii aboliti in Sicilia, approvate con Real Rescritto de' 10 marzo 1819.

Sua Maestà, le di cui provvide cure son rivolte alla riforma de' diversi sistemi della pubblica Amministrazione di questa parte de' suoi Reali dominl, sulla considerazione, che ogni buon ordine amministrativo dipenda principalmente da una saggia distribuzione degl' impieghi, ha veduto colla sua saggezza, che a misura, che le riforme amministrative, e giudiziarie avranno luogo, dovranno tutti i poteri rientrare nel di loro centro, e che per conseguenza gl' impieghi, e gli officl ch' emanano dall' organizzazione de' novelli sistemi dovranno esser provveduti in persone fornite di corrispondente attitudine al loro disimpegno, di morale, e di pubblica opinione. Or siccome alcuni degli antichi officl si trovavano per diverse cause alienati e conceduti a de' particolari, la M. S. ha considerato, che se da una parte il bisogno dell' ordine pubblico reclama lo stabilimento dei nuovi sistemi, e l' abolizione degli antichi officl; dall' altra la giustizia esige, che ai possessori degli officl, a misura che saranno aboliti, sia accordato il conveniente proporzionato compenso. Al quale effetto per l' esame de' titoli di concessione, e per la liquidazione dei rispettivi compensi d' assegnarsi a' possessori, si è degnata di emanare le seguenti istruzioni con Rescritto dei 10 marzo 1819.

1. Il compenso, che in forza delle leggi in osservanza fosse dovuto a' possessori; degli officl aboliti, o d' abolirsi coll' organizzazione de' nuovi sistemi amministrativi, o giudiziarl, non sarà dato, che dopo prodotto il titolo dal possessore e dopochè un tal titolo sarà stato esaminato, e riconosciuto legittimo, e che per legge il compenso anzidetto fosse dovuto.

2. L' esame, e l' ammissione del titolo sarà fatta dalla Gran Corte dei conti, come una Commessione a ciò delegata.

3. I compensi d' assegnarsi saran proporzionati agli averi annessi agli officl. Gli averi possono consistere in soldi ed in provventi, ossiano lucri. Pe' soldi non si farà liquidazione, ma saranno calcolati come si trovano stabiliti. I provventi, ed i lucri saranno liquidati colla seguente operazione.

Si farà un coacervo del fruttato de' due decennl precedenti a gennaio del 1812, cioè da gennaio 1792 a dicembre 1811, e ne sarà calcolata la quantità media.

Nel coacervo de' provventi de' due decennl, non saranno inclusi i provventi abusivi, non sostenuti dalle pandette, e regolamenti in vigore; intendendosi per regolamenti in vigore quelli soltanto, che fossero stati da S. M. approvati.

Liquidati nel modo già detto i proventi, ne sarà dedotta la terza parte per ragione di spesa di amministrazione, responsabilità, e lavoro personale.

A' due terzi che ne risultano, sarà aggiunto il soldo nel caso che vi sia.

Sarà questa la regola da osservarsi per la liquidazione del compenso in rendita annuale d' assegnarsi in tutto, o in parte a' possessori degli officl aboliti, e d' abolirsi. L' assegnamento in beneficio de' possessori sarà per-

petuo, o temporaneo secondo i diversi casi previsti nelle presenti istruzioni.

La relazione per la liquidazione sarà fatta dalla Real Conservatoria, da cui sarà trasmessa con rapporto motivato alla Gran Corte de' conti; la quale dietro la requisitoria del Pubblico Ministero, emetterà la definitiva liquidazione, confermando, annullando, o modificando le posizioni della relazione della Conservatoria, secondo le regole del dritto.

4. Pegli officî di già aboliti, i possessori, i quali per le leggi in osservanza hanno dritto di reclamare il compenso, saran tenuti di presentare alla Gran Corte dei conti, fra il termine di due mesi a contare dal dì primo di maggio 1819, i titoli di concessione colle rispettive domande di ammissione.

Pegli officî che saranno pel tratto successivo aboliti, il termine de' due mesi incomincerà a decorrere dal giorno in cui sarà pubblicata l' abolizione.

5. La Gran Corte de' conti dovrà pronunziare sull' ammissione de' titoli, fra il termine di altri due mesi a contare dal giorno in cui sarà stata presentata la domanda dalla parte.

6. La Real Conservatoria dovrà fare la relazione di liquidazione, e trasmetterla alla G. C. dei conti fra il termine di due mesi, a contare dal giorno in cui sarà stato pronunziato il giudizio di ammissione del titolo.

7. Gli uffizî pei quali, secondo le leggi sarà dovuto ai particolari il compenso, possono essere o perpetui, o vitalizî ad una o più vite. Si gli uni, che gli altri avran potuto essere conceduti; 1° *mediante lo sborso effettivo del prezzo*; 2° *per causa remuneratoria*; 3° *per causa meramente gratuita*; 4° *per causa mista.*

Le concessioni remuneratorie debbono esser distinte in due classi, in remuneratorie vere, e miste. La concessione remuneratoria vera è quella in cui i servizî, e le altre cause onerose, o compensative siano state non solo distintamente enarrate, ma che siano benanche approssimativamente corrispondenti al valor dell' officio. La concessione remuneratoria mista è quella in cui i servizî siano stati vagamente enunciati, e con parole che vanno piuttosto di stile.

Le concessioni a causa mista son quelle in cui saranno simultaneamente concorse delle cause onerose, e gratuite.

Gli attuali possessori possono ripetere il loro titolo, o da concessione fatta direttamente dal Governo, o per compra dei primi concessionarî.

Per ciascuna classe di uffizî di sopra contemplati saranno assegnati dei rispettivi compensi, secondo le regole che verranno stabilite coi seguenti articoli.

La G. C. dei conti dopo l' esame del titolo nel pronunziare l' ammissione del medesimo, determinerà la classe a cui l' officio appartiene, da servir di norma alla relazione della Real Conservatoria per la liquidazione del compenso.

8. Ai possessori degli officî conceduti a perpetuità, mediante lo sborso effettivo, e reale del prezzo, sarà assegnata una rendita perpetua corrispondente agli averi, ch' erano annessi all' officio, da liquidarsi nel modo, che si è detto di sopra.

9. Pegli officî conceduti con perpetuità per cause rimuneratorie vere, giusta la definizione data nel § 2° dell' art. 7. sarà ai possessori assegnata

una rendita perpetua eguale agli otto decimi della rendita, liquidata nel modo già detto.

10. Pegli uffizi conceduti con perpetuità a causa remuneratoria mista, cioè che i servizi siano stati vagamente enunciati sarà ai possessori assegnata una rendita perpetua corrispondente a sei decime parti della rendita liquidata, secondo la regola generale delle liquidazioni, stabilita nell' articolo 3.°

11. Pegli uffizi venduti a vita, mediante lo sborso effettivo del prezzo, sarà assegnata durante la vita del possessore la rendita liquidata come sopra.

12. Pegli uffici venduti a più vite collo sborso effettivo del prezzo, la rendita dovrà assegnarsi all' attuale possessore; e se rimangono ancora vite concedute ai suoi successori, per quante vite sono state contemplate nell' atto di concessione.

Per successori s' intendono quelle persone nominate, o designate nell' atto di concessione; ed in caso di silenzio, quelle, che fra i rispettivi eredi si trovano le più grandi di età, malgrado che fosse stata conceduta la facoltà di nominare.

13. Pegli uffici conceduti, ad una, o più vite per causa mista di prezzo sborsato, e di servizi distintamente enarrati, sarà la rendita assegnata nel seguente modo.

Si farà prima la liquidazione della rendita dell' ufficio depurata del terzo, secondo la regola generale stabilita coll' articolo 3°, e si calcolerà la somma degl' interessi del 10 per 100 sul prezzo effettivamente sborsato, se per una vita, e dell' otto per più vite. Saran quindi dedotti i detti interessi, e dal reliquato ne saran prese otto decime parti.

Fatte queste operazioni la rendita vitalizia d' assegnarsi alla classe dei possessori degli uffici contemplati nel presente articolo per una, o più vite, sarà composta dagli interessi del 10, e dell' otto per cento calcolati sul prezzo effettivo sborsato, e delle suddette otto decime parti del reliquato.

Qualora la somma degl' interessi sia eguale, o maggiore alla somma liquidata del compenso, per cui non potrà essere istituita l' enunciata sottrazione, in questo caso la rendita vitalizia d' assegnarsi consisterà nei soli interessi, come sopra ragionati.

I possessori degli uffici conceduti a causa interamente remuneratoria ad una, o più vite, cioè per servizi, o per altre cause onerose distintamente enunciate, e che siano al valore dell' uffizio approssimativamente corrispondenti, riceveranno per una o più vite gli otto decimi della rendita liquidata secondo l' articolo 3.°

14. Se poi l' ufficio ad una, o più vite fosse stato conceduto a causa mista di prezzo sborsato, e di servizi enunciati vagamente, e con termini generali, il compenso dei possessori sarà una rendita vitalizia d' assegnarsi per una, o più vite, secondo la natura dell' ufficio, calcolata colla regola, e colle operazioni stabilite nell' articolo precedente, con una differenza, che dal reliquato in vece di prendersi otto decime parti, ne saran prese quattro decime.

15. Pegli uffici conceduti ad una, o più vite, per causa remunerato-

ria mista, cioè che i servizi non sieno stati enunciati, che in termini generali, e vaghi, il compenso d'assegnarsi durante la vita, o le vite delle persone contemplate nella concessione, consisterà in una rendita vitalizia corrispondente a sei decime parti della somma degli averi, liquidata, e depurata ai termini dell'articolo 3.°

16. Ai possessori di uffici conceduti per causa meramente gratuita a perpetuità, o più vite, sarà assegnato a perpetuità, o durante le vite contemplate, quattro decime parti del compenso, che sarebbe stato loro dovuto, se la concessione fosse stata fatta con sborso affettivo di prezzo. Detto compenso delle quattro decime sarà perpetuo, o per le vite contemplate.

17. Ai possessori limitatamente di quelli uffizi, ch'erano della classe dei vendibili, conceduti per una sola vita per causa meramente gratuita, sarà loro dato un' altro impiego nella nuova organizzazione, e dove non potranno esservi destinati, verrà loro assegnato durante la loro vita, cinque decimi, o sia la metà della rendita vitalizia, liquidata nel modo detto nell' articolo 3°.

18. Pei possessori degli uffici acquistati da persone, alle quali fossero stati dal Governo conceduti, sarà osservato quanto segue.

1° Se i primi concessionari avessero ricevuto gli uffizi tanto collo sborso effettivo del prezzo, quanto per causa remuneratoria vera, e coll' espressa facoltà di alienarli, in questo caso gli attuali possessori saran considerati, come i primi concessionari. Qualora poi nell' atto di concessione non fosse accordata la facoltà di alienarli, gli attuali possessori saranno considerati pel prezzo da essi effettivamente sborsato ai concessionari del Governo, senza tenersi conto del maggior fruttato dell' uffizio.

2° Qualora ai primi concessionari fosse stato l'uffizio accordato per causa meramente gratuita, o mista senza facoltà di alienarlo, in questo caso gli attuali possessori saranno considerati, come se per la loro vita soltanto avessero gratuitamente ricevuto l' uffizio.

19. Il Procuratore Generale presso la G. C. dei conti dovrà far riconoscere al Ministero residente presso il Luogotenente Generale tutte le liquidazioni, che dalla Gran Corte saranno state fatte, indicando il capitolo delle istruzioni su di cui sono fondate.

20. Il Ministero suddetto dovrà trasmettere mese per mese gli stati delle liquidazioni della G. C. dei conti colle opportune avvertenze nella colonna di osservazioni, e col suo preciso, e dettagliato parere, per essere sottoposti all' approvazione di S. M.

21. Liquidati, ed assegnati i compensi ai rispettivi possessori, saranno considerati come rendite annuali perpetue, o vitalizie, secondo la diversa loro durata, e quindi faranno parte del debito perpetuo, e temporaneo dello Stato, e soggette agli stessi pesi.

22. Dopochè la G. C. dei conti avrà ammesso, e classificato il titolo, il Ministero presso il Luogotenente Generale sarà autorizzato di ordinare in favore dei rispettivi possessori dei pagamenti a conto di quelle somme che giudicherà prudenzialmente di poter essere liquidate, ed indi assegnate a titolo di compenso.

23. Il Ministero suddetto dovrà fare inserire nei giornali le presenti

istruzioni, affinchè ciascuno interessato possa eseguire quanto vi si prescrive per ottenere il compenso che gli spetta.

Norme da osservarsi per la liquidazione dei compensi dovuti ai possessori degli aboliti dritti di navigazione (1).

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 21 aprile 1819.

Ho letto il di lei rapporto del dì 1° di questo mese, che versa sopra affari relativi alla navigazione di commercio di cotesti dominî.

Io mi riserbo di rassegnarlo a S. M. nel prossimo Consiglio, e di manifestarle le Sovrane risoluzioni. Intanto V. E. nella fine del rapporto mi ha fatto parola della liquidazione de' compensi dovuti ai possessori degli aboliti dritti di navigazione, ed a questo proposito ha fatto osservare di essere scorso il quatrimestre fissato dalla legge del 30 luglio 1818 senza essersi neppure principiata la liquidazione, per cui nel mentre ha fatto conoscere il dubbio promosso da cotesta Direzione circa l' autorità, che deve procedere per la liquidazione suddetta, ha manifestato il suo avviso di farsi i pagamenti a buon conto per eguagliarsi dopo la definitiva liquidazione.

Io avendo esaminato una tal questione; ho riflettutò, che i compensi dovuti ai possessori degli aboliti dritti di navigazione debbono esser liquidati secondo le regole generali prescritte nelle istruzioni emanate da S. M. le quali riguardando gli officî aboliti, e d' abolirsi comprendono ancora quelli aboliti coll' enunciata legge del 30 luglio 1818. Ho trovato poi sensatissimo il di lei avviso di farsi in favore de' proprietarî de' pagamenti a buon conto per aversene ragione dopo la diffinitiva liquidazione.

In conseguenza V. E. si servirà di dare quelle disposizioni, che crederà convenienti, onde le liquidazioni dei compensi spettanti ai possessori degli aboliti dritti di navigazione sieno eseguite secondo le regole prescritte nelle generali istruzioni a quest' uopo formate, e che pendenti le liquidazioni suddette sieno fatti ai rispettivi possessori de'pagamenti a conto, secondochè saranno dettati dalla di lei prudenza.

Sul compenso da assegnarsi a' creditori bimestranti, ed a tutti gli altri proprietari degli aboliti dazî sull' importazione, ed esportazione de' generi cereali da'Dominî oltre il Faro.

Nel decreto de' 21 giugno 1819 che regola la libera importazione, ed esportazione de' generi cereali da'Dominî oltre il Faro fu disposto quanto segue in riguardo al compenso da assegnarsi a'creditori bimestranti, ed a tutti gli altri proprietarî degli aboliti dazî.

(1) Ministeriale diretta al Ministro presso il Luogotenente generale in Sicilia.

» *Art. 18.* Il trasporto de'grani, orzi, legumi, semole, e paste lavorate da un luogo all'altro di que'nostri Dominî per la via di mare sarà in ogni tempo libero ed esente dal pagamento de'dazî, come finora lo è stato per la via di terra; previe però le consuete licenze, e cautele. Una siffatta disposizione sarà anche comune alle Isole adiacenti alla Sicilia.

» *19.* In conseguenza dell'articolo precedente dal dì primo del prossimo mese di luglio restano aboliti i dazî di tarì tre, e di tarì due per salma, che rispettivamente finora sono stati riscossi per conto dei bimestranti. Restano parimente aboliti il dazio di tarì uno a salma, che è stato solito di pagarsi a private persone nella estrazione per infra del caricatoio di Girgenti, e gli altri di grana 10. 2 a salma da quello di Licata, e di grana quindici a salma dal caricatoio di Termini.

» Resta finalmente abolito lo stabilimento, ch'era in vigore, di non potersi immettere nelle Isole adiacenti alla Sicilia altra quantità di grani, e legumi se non quella, che si soleva concedere alle medesime per la di loro dotazione.

» *20.* Ai bimestranti, ed a tutti gli altri proprietarî dei suddetti aboliti dazî saranno assegnati i corrispondenti compensi in una nuova rendita perpetua, previa l'ammissione del titolo, e la liquidazione, a norma delle istruzioni dei 17 di marzo 1819 da Noi emanate, per compensi degli uffizî aboliti, o da abolirsi; salva la modificazione contenuta nell'articolo seguente.

» *21.* La rendita da assegnarsi in compenso ai possessori suddetti dovrà esser liquidata sul coacervo della percezione fatta nel decennio, che precede il dì primo di gennaio di questo anno. Dal risultamento, in vece di dedursi la terza parte, ne saran dedotte soltanto le spese di amministrazione, che si facevano per conto dei proprietarî.

Soluzione di dubbî elevati su di alcuni articoli delle istruzioni emesse per la liquidazione dei compensi da assegnarsi a coloro, che han perduto, o perderanno officî per effetto dei nuovi sistemi.

MINISTERO DI STATO INCARICATO PROVVISORIAMENTE DELLE FUNZIONI DI LUOGOTENENTE GENERALE.

Palermo 26 giugno 1819 (1).

In seguito de'dubbî da lei mossi con rapporto dei 14 del passato mese di aprile circa i seguenti articoli delle istruzioni emesse per la liquidazione de' compensi da assegnarsi a coloro che han perduto, o perderanno gli officî per effetto de' nuovi sistemi cioè: 1° se nel farsi il coacervo de' frutti di un officio posseduto meno di due decennî si debba stare alla regola prescritta; 2° se in tale coacervo si debba soltanto tener conto dei lucri approvati da S. M., o vi si debbano includere i provventi riconosciuti, e stabiliti con appuntamenti dell'abolito Tribunale del Real Patrimonio, o con biglietti Vice Regî; 3° come si debba fissare la deduzione della terza parte

(1) Ministeriale diretta al Conservatore Generale.

de' provventi liquidati ove si tratta di officl che trovansi dati in affitto, e 4° quale ritenzione debba farsi per dazl su' compensi da assegnarsi. Il Ministero di Stato dopo di avere inteso sullo assunto il Regio Procuratore Generale presso la G. C. de' conti, ha risoluto, uniformemente al di cosui parere, che qualora alcuno degli attuali possessori degli officl aboliti, o da a' o'irsi lo sia stato per un tempo minore de' due decennl prescritti nelle cennate istruzioni, in tale caso dovranno aggiungersi nella coacervazione i frutti o provventi del tempo antecedente, che mancherà a compire i due decennl, ancorchè un altro abbia posseduto l' officio in tale tempo.

Che riguardo al secondo dubbio si riferisca quali sono i provventi de'detti officl che si riscuotevano in forza di appuntamenti de'Tribunali, o di biglietti Viceregl.

Che non ha luogo il terzo dubbio, atteso che ai termini delle istruzioni non è ammessa nella coacervazione la somma delle pigioni degli officl dati in affitto, ma la stessa dovrà farsi de' frutti, e provventi da' medesimi percepiti; e nel caso poi, che per la natura degli officl, e per altre circostanze non potrà aversi legale notizia de' provventi suddetti, allora se ne faccia rapporto particolare, adducendosi i motivi delle difficoltà che s'incontreranno.

Per quello poi che riguarda l'ultimo dubbio, non potendosi fissare la ritenzione su' compensi per essere la stessa variabile, si accenni in fine della liquidazione, che a' termini delle istruzioni dovrà farsi, che la somma media la quale sarà per risultarne, sarà soggetta al peso dei dazl, giusta gli stati discussi.

Io quindi le partecipo tutto ciò per sua intelligenza, e regolamento

---

Decreto relativo all'abolizione degli officî di Protonotaro del Regno, e della Camera Reginale, non che quello della Segreteria del Regno de' Reali Dominî oltre il Faro.

Napoli 20 luglio 1819.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. A contare dal dì 1° di settembre di questo anno, l'officio di Protonotaro del Regno ne'nostri Dominl oltre il Faro, e quello di Protonotaro così detto della Camera Reginale negli stessi Dominl, rimangono aboliti.

2. Le attribuzioni de' suddetti offici, che possono essere compatibili col l'attuale ordine di cose, dalla detta epoca in poi verranno esercitate dal nostro Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia, nel modo ch'esercita le attribuzioni dell' officio di Gran Protonotario di questa parte de'Reali Dominl fin da che l' officio medesimo si estinse negli anni già scorsi.

3. A contare dal detto dì primo di settembre, rimane parimente abolito l'officio della Segreteria del Regno nei nostri Dominî oltre il Faro.

4. Tutti i nostri Segretarî di Stato Ministri ed il Ministro di Stato esercente provvisoriamente le funzioni di nostro Luogotenente Generale nei Reali Dominî oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Si dichiara, che nelle disposizioni del Real Decreto del 20 luglio 1819 contenente l' abolizione degli officî di Protonotaio in Sicilia sono compresi anche gli officî di Luogotenente, di Protonotaro, e di coadiutori (1).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Napoli 19 agosto 1819.

Affinchè non cada alcun dubbio sulla retta intelligenza, ed esatta esecuzione del Real Decreto de' 20 luglio ultimo, contenente l' abolizione degli officî di Protonotaio in cotesti Reali dominî, S. M. si è degnata dichiarare, che nelle disposizioni dell' enunciato decreto sono compresi anche gli officî di Luogotenente, di Protonotaro, e di coadiutori, i qual debbono rimanere pure aboliti dal 1° settembre in poi.

Nel Real Nome partecipo tutto ciò a cotesto Ministero per l' uso conveniente.

Liquidazione de' crediti a carico de' Comuni — Norme ad osservarsi. Articoli estratti dal Titolo IV del Regolamento approvato col Real Decreto dei 10 di Novembre 1819.

Debiti de' comuni, e condizioni necessarie per soddisfarli.

Art. 71. I creditori de' comuni per mutui, per censi di qualunque specie, per ogni altro contratto nel quale il comune si pretenda obbligato, o derivanti da ordini dati dalle Autorità Amministrative, debbono essere liquidati dai rispettivi Consigli d' Intendenza.

72. I creditori sono obbligati tra lo spazio di mesi sei di presentare i titoli de' loro crediti. A tale oggetto si aprirà un registro in ciascuna Intendenza in cui sarà notato il nome del creditore, quello del comune contro di cui si chiede la liquidazione, i documenti che si esibiscono, e l' epoca in cui si presentano. Questo notamento sarà eseguito alla presenza del Segretario Generale che lo firmerà immediatamente dopo, senza lasciare spazio in bianco.

(1) Real Rescritto diretto al Ministro presso il Luogotenente generale in Sicilia.

73. I Consigli d'Intendenza nel corso di un'anno debbono liquidare tutti i creditori de' comuni, sentiti gl' interessati. Della decisione de' Consigli d'Intendenza si può tra un mese appellare nella Gran Corte de'Conti, la quale deve pronunziare diffinitivamente nei quattro mesi successivi.

74. È riserbato al Luogotenente Generale di prorogare, ove il bisogno lo esigesse, il termine fissato nell'articolo precedente, purchè la proroga non oltrepassi sei mesi.

75. I creditori che sono in possesso di esigere, continueranno ad esserlo provvisoriamente sino alla liquidazione. Quelli poi che mancassero di questo possesso da cinque anni a questa parte, non avranno diritto a reclamare alcun pagamento se non dopo la liquidazione diffinitiva.

76. Sono esenti dall'obbligo della liquidazione i soli creditori che hanno in loro favore le sentenze de'Tribunali competenti passate in giudicato, e che sono nell'attuale possesso di esigere.

77. Tutt i debiti de' comuni che non saranno liquidati nel modo prescritto per colpa de' creditori, o per mancanza di titoli, sono dichiarati estinti di diritto.

Abolizione di tutti li dritti e gli offici di tratte e portolanie, come ancora di qualsivoglia altro dritto d' immissione, o di estrazione doganale, e norme da seguirsi per la liquidazione de' compensi spettanti a' godenti, e possessori di tali dritti.

Fra gli altri articoli contenuti nel Real decreto de' 30 novembre 1824 vi è il seguente.

Art. 21. Dal dì primo di gennajo 1825 non saranno riscossi nelle dogane de' nostri Dominî al di là del Faro altri dazî d' importazione e di estrazione, che quelli notati nelle tariffe, ed ogni altra esazione sarà vietata e punita come reato di concussione pubblica.

In conseguenza restano aboliti ne' nostri Dominî al di là del Faro tutti i dritti e gli officî di tratte e portolanie, come ancora i dritti qualsivogliano d' immissione o di estrazione doganali appartenenti tanto alle dogane exbaronali, comuni, e corpi amministrativi, quanto a' possessori d' impieghi Regî, o d' impieghi e dritti vendibili, salvo i soli dazî civici che si riscuotono per l'interno consumo del Comune. Dal nostro Regio Erario in seguito di liquidazione ed in vista di giusti titoli saranno accordati i compensi spettanti a' possessori, a' termini delle generali istruzioni emanate sotto la data de' 17 di marzo 1819 per le liquidazioni ed assegnazioni de' compensi.

Restano in conseguenza aboliti i permessi e le lettere di tratte e portolanie, del pari che tutti gli emolumenti ed i dritti di qualunque natura esatti per lo addietro dagl' impiegati di tutti i diversi rami già riuniti alle dogane.

Il nostro Luogotenente generale, malgrado che i particolari non sieno più obbligati come per lo addietro, a riporre ne' così detti caricatoi i cereali destinati all'esportazione, farà un regolamento per eseguirsi localmente l'esportazione senza bisogno di ordini superiori, avendo però riguardo a porre in salvo la fede pubblica e l'interesse de' privati.

Nella liquidazione de' dritti debbonsi distinguere quelli propriamente detti signorili, da quelli provenienti da impieghi, diritti, ed uffici Regi aboliti; e quindi sono i primi a liquidarsi colle norme della legge parlamentaria del 1812; ed i secondi, secondo il prescritto nelle Reali istruzioni del 17 Marzo 1819.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 Agosto 1825 (1).

Rassegnato al Re il rapporto dell'E. V. de' 25 Novembre dell'anno passato sulle istanze del Principe di Pantelleria per essere indennizzato di taluni diritti che riscuoteva nel Comuno di Marsala in seguito di una concessione fatta a Ludovico di Requisenz dal Re Martino di Aragona, e che gli son venuti meno in conseguenza dei nuovi sistemi, la M. S. intesa la Consulta di cotesta parte dei Reali Domini, ha osservato che competa al Principe di Pantelleria una indennità pei dritti suddetti sin dal giorno che gliene venne impedita la percezione: che questi diritti però debbano classificarsi, e definirsi affinchè sieno distinti quelli propriamente detti *signorili* contemplati dal Parlamento di cotesta Isola del 1812 da quegli altri provvenienti da impieghi, diritti, ed uffici Regi aboliti, o contemplati nell'articolo 21 del Real Decreto del 30 Novembre 1824; che la compensazione dei primi debba liquidarsi colle norme prescritte dalla detta legge parlamentaria del 1812 siccome quella dei secondi debba regolarsi colle Reali Istruzioni del 17 Marzo 1819; che la indennizzazione dei dritti signorili debba gravitare a carico del comune di Marsala, da cui è stato chiesto lo affrancamento; e la indennizzazione dei diritti provvenienti da uffici Regi, ed altri come sopra, debba corrispondersi dall'Erario, a di cui beneficio furono essi aboliti; ed ha in conseguenza ordinato nel Consiglio di Stato ordinario del 21 corrente, che il Principe di Pantelleria adisca i Magistrati rispettivamente competenti, giusta la di sopra classificazione di diritti, per farsene la liquidazione, ed ottenerne il compenso secondo le marcate regole.

Nel Real Nome lo partecipo all'E. V. perchè si serva farne l'uso conveniente.

---

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

Si accorda un termine di altri tre mesi ai granatarî onde implorare il corrispondente compenso.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 24 Settembre 1825 (1).

Ho posto sotto gli occhi di S. M. i rapporti di V. E., ne'quali presenta il dubbio, se i così detti granatarî dopo la pubblicazione de'due decreti de'21 Giugno 1819 relativi, uno ai caricatori, e l'altro al libero commercio de' cereali di Sicilia, possano continuare nelle percezioni dei loro antichi diritti; e propone insieme l'E. V. in favore de' detti granatarî una dispensa del termine già scorso sin da Dicembre 1819, onde implorare il corrispondente compenso.

E la M. S. nel Consiglio di Stato ordinario de'19 di questo mese ha dichiarato essere stati i dritti de'granatarî aboliti dai summentovati Decreti, e nel tempo stesso per sua Sovrana Clemenza uniformandosi al parere di V. E. si è degnata accordare la dispensa di cui è parola per altri tre mesi improrogabilmente.

Di Sovrano volere lo fo noto a V. E. per l'uso conveniente.

Si proroga a tutto Aprile 1826 il termine a potere i proprietarî dei dritti aboliti col decreto del 30 Novembre 1824 presentare i loro titoli alla G. C. dei conti.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 15 Novembre 1825 (2).

In veduta delle circostanze manifestate da V. E. col rapporto de' 12 dello scorso Settembre 3° carico n.° 2376, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de'28 del caduto Ottobre si è degnata ordinare che il termine di due mesi risultante dalle istruzioni de'17 Marzo 1819 a potere i proprietarî dei dritti ultimamente aboliti col Decreto de' 30 Novembre 1824 presentare i loro titoli a cotesta G. C. de' conti, sia prorogato sino a tutto Aprile del venturo anno.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana determinazione per l'uso conveniente.

---

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.
(2) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

Per la reluizione del dazio di tari sei a quintale sull' olio che si produce nel territorio debbono li Comuni pagare il capitale al possessore del dazio prelevando la somma necessaria dagli avanzi delle rendite comunali, ed in mancanza con danaro preso a mutuo. Si condonano le once cento dovute all' Erario per il jus luendi.

MINISTERO DELLE FINANZE

Napoli 4 Marzo 1826.

Dal rapporto di V. E. de' 22 del passato dicembre 3° carico N. 2621, e dalle carte annessevi si ha: che essendosi i proprietari di oliveti nel comune di Gallodoro, dopo il 1818, sottratti per la via di fatto, e senza la precedente reluizione dal pagamento del dazio di tarì sei agli eredi del fu D. Giovanni Napoli proprietari dello stesso, cotesta Gran Corte dei Conti ha in forma di avviso deliberato, che si faccia eseguire la disposizione dell' ex Direttore Generale del demanio de' 16 dicembre 1824. per la riscossione del detto dazio dall' epoca corrente alla data suddetta in poi, e sino che non sarà eseguita la ricompra del dazio stesso, e che riguardo agli arretrati adiscano gli anzidetti eredi l' autorità giudiziaria.

Rassegnato tutto ciò a S. M. insieme con tutti gli antecedenti che riguardano la reluizione del detto dazio in Sicilia, e il modo di eseguirla compresa l' ultima Sovrana determinazione dei 12 Giugno 1825 pel comune di Caltavuturo; la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 25 del caduto Febbrajo trovando regolare il suddetto avviso della Gran Corte dei Conti pegli eredi del fu D. Giovanni Napoli si è degnata di approvarlo.

Volendo poi S. M. facilitare la reluizione del detto dazio nel comune di Gallodoro, rilascia le once cento che erano solite pagarsi al Fisco per lo jus luendi; e vuole che nel tratto successivo la cessione del jus luendi sia fatta senza la retribuzione allo Erario delle cento once. Quanto al capitale da rendersi al possessore del diritto, sia nel caso in discorso del comune di Gallodoro, sia in casi simili è volere della M. S., che debba esser pagato dall' avanzo delle rendite comunali se vi sieno, o con denaro preso a mutuo da estinguersi con la continuazione del dazio per dato numero d' anni che sarà necessario al pagamento della sorte e degl' interessi.

Nel Real Nome partecipo a V. E. queste Sovrane determinazioni per l' uso conveniente(1).

---

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

Si dichiara che il compenso ai proprietarî delle dogane di terra, e segrezie abolite con le Leggi del 1812 e 1813 debba liquidarsi col sistema prescritto in dette leggi, cogli articoli 20, e 21 del Real decreto del 21 giugno 1819, e che in ciò sia competente a procedere la G. C. de'conti.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 9 Agosto 1826 (1).

Uniformandosi S. M. all' avviso emesso dalla Consulta de' Reali Dominî oltre il Faro sull' articolo in quistione di cui tratta il rapporto di V. E. de' 16 del passato aprile 3° carico n.° 891; cioè se il compenso a' proprietarî delle dogane di terra, e segrezie abolite con leggi del 1812, o 1813 debba liquidarsi colle norme stabilite di proposito dalle leggi medesime, come ha sostenuto la famiglia Vigo di Acireale; o pure con i metodi prescritti dalle istruzioni de' 17 marzo 1819, e qual ne sia il magistrato competente, si è degnata ordinare, che per lo compenso, di cui trattasi, debbasi osservare il sistema prescritto dalle leggi del 1812, e 1813, degli articoli 20, 21 del Real Decreto de' 21 giugno 1819, e che in quanto al Magistrato sia competente a procedere la G. C. de' conti, come una Commessione a ciò delegata, secondo che nelle Reali istruzioni de' 17 marzo venne inculcato.

Nal Real Nome lo partecipo a V. E. per l' uso conveniente.

Si prescrive il modo come liquidarsi il compenso spettante a quei possessori di officî aboliti, che non possono contare l' intero ventennio designato dalle istruzioni del 17 marzo 1819.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 18 ottobre 1826 (2).

Avendo la G. C. dei conti, come fu da V. E. palesato col rapporto degli 11 luglio 1825, 2° carico numero 2099, chiesta la norma di suo regolamento nel caso, come era avvenuto pel Cavaliere D. Antonino Maria Tommasi, già possessore dell' officio di credenziere della porta de' Greci in cotesta capitale, che non potendo un possessore di officio abolito, contare l' intero ventennio, designato dalle istruzioni de' 17 marzo 1819 per coacervarne il fruttato, nè potendo in altro modo giustificare i proventi che con le pensioni risultanti dagli atti di affitto, non si renderebbe la liquidazione perfettamente eseguibile ai termini delle dette istruzioni:

(1) Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.
(2) Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

volle S. M. rimettere quest' affare alla discussione, ed avviso della Consulta de' Reali Domini oltre il Faro.

Avendo la Consulta emesso già il suo avviso, S. M. uniformandosi allo stesso nel Consiglio ordinario di Stato de' 9 del corrente si è degnata ordinare:

1. Che nella liquidazione del fruttato prescritta con l' art. 39 delle Istruzioni de'17 marzo 1819, si possa tener conto non che delle percezioni economiche, ma ben' anco delle gabbellazioni, maggiormente dove mancano le prime.

2. Che ove non possa farsi il coacervo d'un ventennio giusta le dette istruzioni sia lecito coacervarsi un decennio uniformemente al Real Decreto de' 21 Giugno 1819.

3. Che facendosi coacervo sulle gabbellazioni, non debba aver luogo la deduzione del terzo per gli officî, che non avevano annessa responsabilità; e per quelli, che portavano responsabilità, la detta deduzione debba farsi in una sola rata alla detta responsabilità corrispondente.

4. Che la liquidazione reclamata dagli eredi del Cavaliere Tommasi possa lasciarsi giusta i detti principî sulle due gabbellazioni prossime alla vendita dell' officio fattagli dalla R. C. che si sono esibiti, deducendosi da essa non già un terzo ma una sola rata del medesimo, proporzionata alla responsabilità che indossava.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana determinazione per l' uso conveniente.

Ed io lo partecipo a lei per l'uso di risulta, ed in riscontro del rapporto del di lei predecessore de' 2 dicembre 1824.

Modo come liquidarsi il compenso spettante al Principe di Trabia, per l'abolito officio di Maestro Notajo della Gran Corte di Sicilia.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 18 ottobre 1826 (1).

Rilevasi dal rapporto di V. E. de' 27 ottobre 1824, 2° carico, num. 2341, che cotesta Gran Corte de' conti è stata perplessa, se nel valutare il compenso spettante al Principe di Trabia per l' abolito officio di Maestro Notajo della Gran Corte di Sicilia, venduto a'di lui autori dalla Regia Gran Corte a perpetuità, e col patto della ricompra per scudi 64,000, e col rilascio del resto in grazia di circostanze e di servigi vagamente enunciati, debba l' anzidetto officio venir compreso fra quelli, che le Reali istruzioni del 17 marzo 1819 considerano di prima classe, o pure riportato nel numero di quelli, che le istruzioni medesime qualificano di quarta classe. D' altronde ha la stessa G. C. de' conti fatto osservare, che le dette istruzioni mentre all' articolo 13 stabiliscono la regola con la quale valutarsi il com-

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

penso degli offici conceduti a vita per causa mista di prezzo effettivamente sborsato, e di servizi vagamente enunciati, nessuna regola assegnano per quelli della stessa classe conceduti a perpetuità, com' è l' officio di cui trattasi.

V. E. trovando ragionevole la difficoltà per la mancanza della regola ha creduto senza alcun dubbio, che il suddetto officio debba riferirsi alla quarta classe di cui parlano le Istruzioni.

Il Cavalier D. Ignazio Bosco tanto a suo nome, che a nome di altri comproprietari dell' indicato officio con una supplica presentata in questo Ministero non ha fatto alcuna opposizione, che l' officio stesso sia considerato della quarta classe, e che il compenso ne venga stabilito con le regole dell' art. 14 delle Istruzioni, combinato quanto a' dettagli di operazione con l' antecedente articolo 13, perchè rimosso qualunque equivoco si stia alla letterale, e testuale prescrizione dell' articolo stesso, secondo la quale ci mostra, che la rendita perpetua da assegnarsi in compenso dell' officio anzidetto esser debba in ragion composta degl' interessi del prezzo effettivamente sborsato calcolati al 5 per 100 trattandosi di atto perpetuo, e di quattro decimi del reliquato, quando ve ne abbia dopo fatta la deduzione di tal' interessi dalla somma, che rappresenti il medio ritratto netto dell' officio.

Sua Maestà a cui è stato il tutto rassegnato dopo avere inteso il parere della Consulta de' Reali Domini oltre il Faro, si è degnata ordinare nel Consiglio ordinario di Stato de'9 del corrente, che la G. C. de' conti liquidi il compenso dovuto al ricorrente, considerato l' officio, come di quarta classe, ed in conseguenza ai termini dell' art. 14 delle Istruzioni Sovranamente approvate nel 1819; dichiarando al M. S. sin d'allora che pervenuta cosiffatta liquidazione, si riserba di dare le sue Sovrane risoluzioni sull'assunto, giacchè trovandosi nelle Istruzioni suddette messo il caso della regola da serbarsi per la liquidazione dei compensi degli offici venduti a perpetuità, col patto espresso, e non presunto della ricompra, rimane al Fisco la doppia via di scegliere l' una dello esercizio del patto, e l' altra della liquidazione per l' officio abolito a causa di pubblica utilità.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana determinazione per l' uso conveniente.

Sono accordate a D. Giuseppe Giojeni onze 300 annue per compenso dell' officio di Tesoriere della Città di Catania, giusta un atto di gabellazione da lui presentato per soli anni dieci.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 18 Novembre 1826 (1).

Uniformandosi S. M. allo avviso emesso dalla Consulta de' Reali Domini oltre il Faro intorno alla maniera di valutare il compenso spettante a D. Giuseppe Giojeni, nipote ed erede del defunto Cavaliere dello stesso nome, per lo abolito uffizio di Tesoriere della città di Catania, nella cir-

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

costanza di non avere il medesimo altri elementi per giustificare l' antico fruttato del detto ufficio, che l'atto di gabbellazione fattane al dottor D. Michele Zappalà per onze 300 annue dal 1806. al 1816 quando era l'ufficio incorporato al Fisco per debito del mentovato cavaliere; si è degnata ordinare che per norma da tenersi ne'casi, in cui non vi sieno elementi voluti dalle Istruzioni del 17 Marzo 1819 per valutarsi il compenso dovuto a' possessori degli aboliti uffici, si osservi quella indicata col Sovrano Rescritto de'18 Ottobre ultimo occasionalmente a'ricorsi degli eredi del defunto Cavaliere D. Antonino Tommasi; e che in conseguenza per la valutazione del compenso dovuto a D. Giuseppe Giojeni nipote ed erede del fu Cavaliere Giojeni, possessore vitalizio del succennato ufficio di Tesoriere della Città di Catania, si prenda per base la gabbellazione fattane al dottor D. Michele Zappalà per onze 300 annue, deducendosi da essa, non già un terzo, ma quella rata del terzo proporzionata alla responsabilità annessa all'ufficio medesimo.

Nel Real Nome partecipo ciò a V. E. per l'uso conveniente in riscontro al di lei rapporto de'2 Ottobre 1825, 2° carico n°. 7481.

Elevandosi dalla Reale Scrivania dei dubbî sugli elementi delle liquidazioni per compensi di officî aboliti, che esigano esame, e conoscenza di giudice, la G. C. de' conti, sulla domanda della parte debba provvedere come di dritto.

REAL SEGRETERIA E MINISTERO DI STATO, PRESSO IL LUOGOTENENTE GENERALE DE' REALI DOMINJ AL DI LA' DEL FARO.

Palermo 14 Febbraio 1828 (1).

Mi è stato fatto presente l'appuntamento di cotesto Consiglio di Tesoreria emesso sul di lei rapporto, con cui ha chiesto degli schiarimenti pel modo di formare le liquidazioni sui compensi da darsi ai possessori di officî aboliti, e relativamente alla quota corrispondente alla responsabilità degli officî aboliti da dedursi a carico del Cavaliere D. Giuseppe Giojeni, e del Cavaliere D. Francesco Paternò Castello sulla rendita di lordo, che potrebbe ai medesimi assegnarsi pei rispettivi officî aboliti, e sulla eguale deduzione da farsi a carico di altri possessori di officî aboliti che sieno nello stesso caso dei mentovati due Cavalieri; ed ho conosciuto, che il Consiglio ha rilevato che la Scrivania di Razione nella specie, e nei casi simili, nei quali non concorrono tutti tre gli oggetti contemplati nell' articolo 3° delle Istruzioni del 17 marzo 1819 non può attribuire ad alcuno di essi distintamente la quota di diminuzione, e che deve la parte cui interessa informarsi per via della G. Corte dei conti degli elementi della deduzione da farsi dalla Scrivania medesima.

Ho ponderato del pari quanto in proposito ha manifestato il Procura-

(1) Ministeriale diretta al Consiglio di Tesoreria di Sicilia.

tore Generale della G. C. dei conti, e quindi uniformandomi al parere del Consiglio di Tesoreria avvalorato dal Procuratore Generale surriferito; vengo ad ordinare, che il Regio Scrivano di Razione qualora sorgeranno dei dubbi sugli elementi delle liquidazioni per compensi di offici aboliti, che esiggano esame e conoscenza di giudice, come è nel caso in quistione quello di fissare la rata corrispondente alla risponsabilità degli offici, deducibile dal compenso, sospenda i lavori ulteriori della liquidazione, proponga l'occorrente per mezzo dell'enunciato Procuratore Generale presso la G. C. dei conti alla stessa G. C. dei conti, perchè la medesima sulla domanda della parte interessata provveda come di dritto.

Partecipo ciò a cotesto Consiglio per l'uso corrispondente in pari data, e ne prevengo lei per l'uso corrispondente.

—

Massime da osservarsi dalla G. Corte de' conti nella liquidazione di compensi degli offici aboliti in riguardo alla deduzione per risponsabilità.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 14 febbraio 1829 (1).

Le istanze del Cavaliere D. Francesco Paternò Castello, su delle quali fu interloquito da V. E. nel suo rapporto de' 9 ottobre 1828 terzo carico n. 4016 essendo dirette a due cose cioè, che la G. C. de' conti possa correggere l'equivoco preso da lei stessa nell'ammessione del titolo dell'indicato Cavaliere al compenso per lo abolito officio di Credenziere di prima mano nella Gran Dogana di Palermo; e che nella liquidazione di tal compenso non sia fatta alcuna detrazione per cessata responsabilità, non essendo stata annessa al detto officio responsabilità veruna: la Consulta dei Reali Domini oltre il Faro dalla M. S. espressamente incaricata ha sul primo articolo considerato, che tanto se si riguarda alla materia, quanto se il procedimento, le Istruzioni de' 17 marzo 1819 non furono intese ad elargare le naturali attribuzioni della G. C. de' conti, ma ad affidare alla stessa come ad un consesso qualunque di funzionari finanzieri un esame puramente economico, e governativo, i cui atti non sono, che semplici lavori di preparazione, ai quali S. M. ha riserbato a se stessa indiminuita la facoltà di assentire in tutto, o in parte liberamente; oltre di che la natura stessa del procedimento fissato nelle suddette Istruzioni altamente reclama, che un equivoco preso nel primo stadio cioè nella classificazione dell'officio sia riformato prontamente, e prima che sopra falsa base si avesse a dar opera ai lunghi andamenti della liquidazione e a tutte le altre operazioni di risulta.

Sul secondo articolo poi ha fatto osservare la Consulta che avendo S. M. sopra avvisi della Consulta stessa fissata la regola di non dovere nelle liquidazioni di cui trattasi aver luogo deduzione alcuna per respon-

(1) Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

sabilità tutte le volte, che si avverì di non essersene trovata annessa veruna all'officio sotto liquidazione, non dee per tale responsabilità intendersi quella risultante dal fondamentale dovere insito essenzialmente a qualsivoglia officio, od incombenza cioè di bene agire, ma quell'altra sebbene tutta propria di taluni offici, i quali sia per la loro stessa natura sia per disposizione positiva di legge portano seco loro annessa una responsabilità pecuniaria.

Uniformandosi pertanto S. M. alle suddette considerazioni della Consulta ed al parere, che in conseguenza delle stesse ha la Consulta medesima rassegnato, si è degnata di prendere le seguenti determinazioni:

1° Che sia la Gran Corte de'conti autorizzata a riesaminare, ed a correggere ove bisogni il parere da essa già profferito nell'interesse del Cavalier D. Francesco Paternò Castello sull'ammessione del titolo al compenso per l'abolito officio di Credenziere di prima mano della Gran Dogana di Palermo, e propriamente nell'assegnarne la classe ai termini delle Istruzioni de'17 marzo 1819.

2° Che sia fatto in tal congiuntura ricordo alla Gran Corte de'conti della regola riguardante la deduzione a motivo di cessata risponsabilità, dettata dalle Istruzioni medesime de'17 marzo 1819, ed insiememente della retta intelligenza da darsi a cotesta regola, come resta di sopra spiegato nelle considerazioni della Consulta.

Nel Real Nome partecipo a V. E. queste Sovrane determinazioni per l'uso conveniente di sua parte.

Si dichiara quali autorità sieno competenti a pronunciare sulle quistioni e richiami, che avrebbero potuto nascere per causa delle percezioni di cespiti venduti dal R. Erario, aboliti in dritto ma non in fatto.

Palermo marzo 1829 (1).

REAL SEGRETERIA E MINISTERO DI STATO PRESSO IL LUOGOTENENTE GENERALE DE' REALI DOMINI AL DI LA' DEL FARO.

In data d'oggi stesso ho scritto agl' Intendenti la seguente circolare.

» Col Real Rescritto de'4 marzo 1826 comunicato a Lei nel dì 12 maggio di quell'anno si compiacque la Maestà Sua approvare il parere profferito da questa G. Corte de'conti in proposito alla percezione, in favore della famiglia Napoli, di certo dazio di tarì 6 sull'estrazione dell'olio da torchi del comune di Gallodoro. Questo parere altro non faceva principalmente che riferirsi ad un officio avanzato dalla cessata Direzione Generale del pubblico demanio in data de'16 dicembre 1824, ove esponeansi le disposizioni da essa date per garantire la riscossione dell'enunciata imposta all'attuale possessore. Per lo che implicitamente vennero

(1) Ministeriale diretta al Procuratore Generale presso la G. C. de'conti di Sicilia.

approvate da S. M. le idee presentate in quell'ufficio, le quali tendevano a mantenere per via dell'ordine amministrativo i dritti del proprietario del dazio: eccettuandosi bensì da S. M. sulla proposizione della G. Corte gli arretrati fino all'epoca delle date disposizioni dal Demanio; per le quali sarà adibita l'autorità giudiziaria.

» Applicando ora la dichiarazione del prelodato Sovrano Rescritto agli altri casi simili di cespiti venduti dal Regio Erario aboliti di dritto, ma non in fatto, è da considerare, che i proprietari sino alla restituzione de'capitali debbono riputarsi come rivestiti dalle ragioni della Regia Corte ad essi tramandate. Laonde all'infuori della riscossione degli arretrati fino all'epoca sopra indicata, pe' quali si ricorrerà all'ordine giudiziario, la garenzia, come ancora la conoscenza delle quistioni e dei richiami, che potranno aver luogo per causa dell'attuale percezione si appartiene all'ordine amministrativo.

» Le serva ciò di regolamento. »

Comunico ciò à cotesta Gran Corte per sua intelligenza e regolamento.

—

Sul compenso da fissarsi in favore di D. Giuseppe Nicolò Salvadore, facultandosi lo stesso ad avvalersi degli atti di gabbella a far liquidare i frutti del perduto officio di Maestro Notaro delle ventidue gabbelle patrimoniali in Messina, non ostante l'interruzione durante il ventennio.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 11 Settembre 1830 (1).

Ho rassegnato a S. M. lo avviso emesso dalla Consulta de'Reali Dominî oltre il Faro in ordine alla dimanda di D. Giuseppe Nicolò Salvadore, oggetto del rapporto di V. E. de' 14 del passato Giugno, 2° carico n.° 2984, onde fissarsi in di lui favore il compenso dello abolit'officio di Maestro Notaro delle ventidue gabbelle patrimoniali in Messina, supplendosi alla mancanza di documenti giustificanti la quantità de' frutti percepiti in un ventennio, cioè dal 1792 al 1811 a' termini delle Reali Istruzioni de' 17 Marzo 1819, cogli atti di gabbelle, giusta il Real Rescritto de' 18 Ottobre 1826 occasionalmente alla simile domanda del Cavaliere D. Antonino Maria Tommasi, su di che il Regio Procuratore Generale di cotesta G. C. de' conti propose di potersi applicare quelle disposizioni che risultano dal suddetto Sovrano Rescritto, nella prevenzione che negli atti di locazione presentati dal Salvadore mancano due anni, calcolata l'epoca del detto ventennio, ed avvi una interruzione di sei anni.

La M. S. uniformandosi all'avviso della Consulta medesima si è degnata ordinare, che il suddetto di Salvadore, ai termini del riferito Real Rescritto de' 18 Ottobre 1826, possa per la succennata dimanda avvalersi degli atti di gabella a far liquidare i frutti del detto impiego, mercè il coacervo minore del ventennio cui può ben soddisfare con gli atti di stato

(1) Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

continuato dal 1794 al 1809, senza che si attendano le interruzioni degli anni sei, e la mancanza de' due anni per compiere il ventennio.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

—

Si stabiliscono le massime come procedersi nel fissarsi il compenso pegli aboliti diritti a favore degli acquirenti di essi da' concessionarî, ai quali non era stata data facoltà di alienarli.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 10 novembre 1830 (1).

Nell' articolo 18 delle Reali Istruzioni del 17 marzo 1819, che servon di regola alla liquidazione dei compensi pegli ufficî, e diritti aboliti sta detto così:

Pei possessori degli officî acquistati da persone alle quali fossero stati dal Governo conceduti; sarà osservato quanto segue. — Se i primi concessionarî avessero ricevuti gli ufficî tanto collo sborso effettivo del prezzo, quanto per causa rimuneratoria vera colla espressa facoltà d' alienarli, in questo caso gli attuali possessori saran considerati come i primi concessionarî (calcolandosi cioè il compenso sul coacervo dell' annuo ammontare giusta il principio generale, e subordinatamente alle regole stabilite nelle Istruzioni medesime). Qualora poi nell' atto di concessione non fosse stata accordata la facoltà d' alienarli, gli attuali possessori saranno considerati pel prezzo da essi effettivamente sborsato ai concessionarî del Governo, senza tenersi conto del maggior fruttato dell' officio.

Nella circostanza d' essersi dovuto liquidare il compenso spettante al Principe di Montevago per l'abolito dritto di piccioli tre a salma sulle estrazioni dei cereali dal caricatojo di Termini, che i di lui autori avevano comprato nel 1556, pel capitale di onze 350 dai primi cessionarî del Governo, al quali non vedevasi accordata facoltà di alienare, fu dalla Controloria Generale contro il fatto della Scrivania di Razione elevato il dubbio, s' essendosi detto nell' ultimo periodo del succennato articolo di dover essere possessori siffatti considerati pel prezzo da loro effettivamente sborsato ai cessionarî del Governo senza tenersi conto del maggior fruttato, siasi inteso esprimere con queste ultime parole, che allor si debba il compenso ragguagliare al prezzo sborsato, quando il coacervo del prodotto dell' ufficio o diritto abolito dia un risultato maggiore, ed all' opposto debba aver luogo la liquidazione secondo il fruttato, quando questo dia un risultamento minore.

L'Agente del contenzioso mettendo in veduta le ragioni che avrebbero potuto dirsi pro, e contra, si rimase in certo modo indeciso. Ma la G. C. de' conti giudicando non esservi luogo ad interpetrazione, e di doversi in conseguenza stare alla lettera del succennato articolo, deliberò in forma di avviso il 9 aprile 1828, che il compenso spettante al Principe di Monteva-

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

go per l' anzidetto abolito dritto si rimanesse liquidato per l' annua somma perpetua di onze diciassette e tarì quindici, equivalente ai frutti in ragione del 5 per 100, delle onze 350 di capitale sborsato, da conseguirla dal 1° gennaio 1825 in poi, epoca dell' abolizione del dritto di cui trattasi.

Dietro il rapporto fattone da V. E. a' 15 gennaio 1829, 2° carico, n° 239, essendo stato da S. M. incaricata la Consulta dei Reali Domini oltre il Faro di discutere la quistione, e di dare il suo avviso, i componenti la medesima si scissero in due eguali parti, delle quali una opinava per la sussistenza del dubbio, l' altra per l' insussistenza.

Rimesso quindi di Real ordine l'affare alla Consulta Generale del Regno per esame ed avviso, la medesima contro le considerazioni ed il parere del minor numero dei suoi componenti a maggioranza di voti ha opinato che pel Principe di Montevago, uno dei possessori che comprarono dai primi cessionari del Governo, i quali non avevano avuta accordata facoltà al compenso per l' abolito dritto di piccioli tre a salma sull' estrazione dei cereali del caricatojo di Termini, debba venir fissato per lo prezzo effettivamente pagato senza attendersi per nulla quale e quanta sia stata la rendita percepita dal suddetto dritto abolito. Rassegnato a S. M. tutto l' anzidetto nel Consiglio ordinario di Stato de' 26 del caduto ottobre, la M. S. riconoscendo uniforme alle benefiche Sovrane intenzioni che hanno regolato le Istruzioni per lo compenso degli uffici e dritti aboliti, l' avviso della maggioranza della Consulta del Regno, si è degnata d' approvarlo non solamente nel caso in questione del Principe di Montevago, ma ancora in tutti gli altri simili.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l' uso conveniente, riservandomi di farle tenere la copia conforme del corrispondente Real decreto, concernente il compenso del detto principe.

Si ordina che la liquidazione del compenso spettante a Monsignor D. Gaetano Trigona per l' abolito officio di Maestro Notaro della Corte Capitaniale di Piazza si esegua sul rivelo della rendita del detto officio.
Si dichiara però, che per altri casi debba starsi alle regole dettate nelle istruzioni del 17 marzo 1819.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 28 Settembre 1831 (1).

In veduta delle particolari circostanze indicate nel rapporto di V. E. de' 2 del passato maggio 3° carico, numero 1793, per cui si renderebbe impossibile lo eseguire sul coacervo del fruttato dell'abolito officio di Maestro Notaro della Corte Capitaniale di Piazza, come prescrivono le Istruzioni de' 17 marzo 1819, la liquidazione del compenso spettante a Monsignor D. Gaetano Trigona proprietario dell'officio anzidetto; ed in veduta delle riflessioni,

(1). R. Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

che ha l'E. V. portate nel rapporto medesimo ; S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 10 del corrente, uniformandosi al parere di S. A. R. il Luogotenente Generale, si è degnata permettere, che la liquidazione di cui trattasi sia eseguita sul rivelo della rendita del detto officio, fatto dagli autori di Monsignor Trigona. Vuole però la M. S. che in tutti altri casi avvenire si stia alla regola.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

Si prescrive, che pel Barone D. Giacomo Dolce possessore degli aboliti offici di Maestro Notaro, e depositario delle curie civili e criminali la liquidazione si esegua sul coacervo di un decennio.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 10 marzo 1832 (1).

Nel liquidarsi il compenso spettante al Barone D. Giacomo Dolce qual possessore degli aboliti offici di Maestro Notaro e depositario delle curie civile e criminale di Palermo, si sono incontrati, come viene di riferire V. E. col suo rapporto de' 27 del passato dicembre 3° carico num. 1729, i seguenti dubbi.

1° Se non potendo egli mettere a calcolo per la maestra notaria civile un ventennio di percezione, ma un solo decennio, e questo stesso mancante del fruttato di quattro anni, ne' quali l'Erario tenne incorporato l'officio, possa la liquidazione eseguirsi sul coacervo di dieci anni in vece di venti, e compiersi questo stesso con lo stato di affitto, che pei detti quattro anni ne fissò lo Erario per onze trecento sessanta annue.

2° Se per la maestra notaria criminale, giustificando egli la percezione dell'officio con contratto di affitto, che comprendono lo spazio di anni diciassette e mesi tre, interrotto solo intermediamente di un mese, possa con ciò intendersi supplito il coacervo del prodotto di un ventennio ordinato dalle Reali Istruzioni de' 17 marzo 1819.

Dalle osservazioni fatte dal Regio Procuratore Generale presso la Gran Corte de' conti, e dalla Commessione consultiva, non che dalle altre aggiuntevi da V. E. risultando applicabili al caso le Sovrane determinazioni contenute ne'Reali Rescritti de' 18 ottobre 1826 e degli 11 settembre 1830, occasionalmente alla liquidazione de' compensi in favore degli eredi del Cavaliere D. Antonino Maria Tomasi, ed in favore di D. Giuseppe Niccolò Salvadore : S. M. conformemente al parere di S. A. R. il Luogotenente generale si è degnata nel dì 1° del corrente approvare, che per l'officio di Maestro Notaro della curia civile, già posseduto dal Barone D. Giacomo Dolce, si riduca il coacervo ad un decennio, e si compia questo con lo stato pe' quattro anni di affitto, che ne avea fissato l'abolito Tribunale del Real Patrimonio, allorchè l'officio medesimo fu incorporato; e che per l'of-

(1) Rescritto comunicato al Luogotenente Generale in Sicilia.

ficio della curia criminale si permetta la liquidazione sul coacervo minore dal ventennio, quale risulta da' diciassette anni e tre mesi non continui.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l' uso conveniente.

Sulla istituzione in Sicilia del Gran Libro del debito pubblico, e della Cassa di Ammortizzazione, ed il dettaglio delle rendite da iscriversi in quello.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 28 Giugno 1832 (1).

Sua Maestà il Re nostro Augusto Signore fermo nel proponimento di volere adottare delle misure che valgano a rendere migliore la sorte dei creditori dello Stato in Sicilia, assicurando loro per lo avvenire la puntuale percezione delle rendite od il soddisfacimento dei rispettivi crediti arretrati in modo tale che possa riuscire ancora utile alla economia commerciale dell' Isola colla introduzione dei nuovi valori in circolazione, nell' atto in cui ha provveduto al servizio corrente di quella Tesoreria generale per l' anno 1832; mercè lo stato di variazione dello stato discusso della Tesoreria generale medesima, che si è degnata di approvare, ha rivolto la sua speciale attenzione ad investigare i mezzi che fossero adatti al conseguimento dello scopo propostosi.

Avendo preso quindi S. M. in esame la situazione di quella Tesoreria generale, e ritenuto il Real Decreto dei 31 luglio 1828 col quale pei crediti arretrati sino al 1827 cumulati fu ordinato di ridursi in capitale, e di costituirsi ai rispettivi creditori una rendita al 4 per 100, oltre la depurazione della fondiaria, si è fatta la M. S. a considerare:

Che non essendosi tuttora realizzata la costituzione della rendita nel 1828 prescritta pei crediti arretrati sino al 1827 a cagione di non essersi ancor compite le liquidazioni, convenga ora pur provvedere ai crediti cumulati sino al 1831: onde soddisfare completamente gli arretrati tutti che sino a tale epoca figurano.

Che all' oggetto di riuscire più vantaggioso tanto agl' interessi dei creditori, quanto a quelli della Tesoreria generale il provvedimento da adottarsi sia conveniente di ricorrere alla consolidazione dei crediti, onde ciascun creditore abbia una rendita di natura tale, che possa esser negoziata e messa in circolazione, e quindi ammortizzata.

Che per ottenere siffatto scopo, opportuna riesca la creazione di un Gran Libro del debito pubblico ove potessero iscriversi delle rendite suscettibili di essere vendute, trasferite, e scontate; accompagnata dalla destinazione, dal che oltre a tanti altri ne risulterebbe in prò della Tesoreria generale anche il vantaggio, che, mentre si provvederà da una parte al puntual pagamento dei creditori, si otterrà dall' altra il beneficio di ammortizzare in un determinato periodo di anni quella parte degli attuali debiti,

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

ch' è suscettibile di essere estinta; e così verranno mano mano a diminuirsi i pesi della Tesoreria generale medesima.

Che sia anche conveniente di estendere siffatti vantaggi alle antiche rendite dei creditori dello Stato, le quali costituiscono l' attuale debito perpetuo di Sicilia, onde restando soltanto immobilizzate, perchè inalienabili quelle fra tali rendite che si appartengono ai corpi morali, e religiosi, possono essere messe in libera circolazione le altre le quali sono di pertinenza di particolari possessori.

Che sia del pari conveniente di estendere anche i vantaggi medesimi alle rendite finora assegnate ed a quelle da assegnarsi ai possessori di uffici aboliti, onde possano pure queste essere messe in libera circolazione.

Che per realizzarsi questa utilissima operazione nel venturo anno 1833 sia affatto indispensabile che a contare dal dì 1 gennaio dell' anno medesimo, fosse assegnato un fondo inviolabile ed intangibile tanto per provvedere al sicuro semestrale pagamento delle rendite iscritte al Gran Libro del debito pubblico, quanto per assicurarne l' annuale ammortizzazione nella somma corrispondente all' ammontare dell' uno per cento del capitale nominale di quelle da ammortizzarsi.

Che per procedersi all' assegnazione di siffatto speciale inviolabile fondo sia imprescindibile di prendere contemporaneamente in esame ed occuparsi dello stato discusso di quella Tesoreria generale per lo suddetto anno 1833, onde siano con anticipazione adottate le opportune misure per lo sicuro soddisfacimento di tutti gli impegni cui va la medesima obbligata, tenendosi all' uopo presenti le nuove risorse, che possono derivare da una migliore, e più accurata amministrazione dei varî cespiti, che ne costituiscono la parte attiva, e li risparmî tutti e le riduzioni che possano essere compatibili col buono andamento del servizio nei varî rami di spese.

Che, oltre ai vantaggi infine dipendenti dalla negoziazione di rendite iscritte al Gran Libro del debito pubblico, convenga procurarne ancora degli altri ai creditori degli arretrati circa il modo secondo il quale dovrà valutarsi la rendita da costituirsi in loro pro, onde risarcirli alla meglio del ritardo finora sofferto nella percezione dei loro averi.

Premesse e ritenute siffatte considerazioni, ha S. M. nel Consiglio di Stato dei 22 e 27 marzo e 14 aprile 1832 nella somma saggezza ordinato:

1· Che sia istituito in Sicilia e propriamente in Palermo pei Reali Dominî oltre il Faro un Gran Libro del debito pubblico consolidato il quale sarà distinto dal Gran Libro di Napoli. In esso saranno iscritte le rendite dei creditori dello Stato qui appresso specificate, con rilasciarsi ad ognuno di essi per l' ammontare della rispettiva rendita un' estratto d' iscrizione mediante il quale potrà riscuotere semestralmente la rendita, ed anche negoziarla, e venderla in tutto, od in parte facendone eseguire il trasferimento sullo stesso Gran Libro.

2. Che sia istituita anche in Palermo una Cassa di Ammortizzazione la quale sarà esclusivamente incaricata dell'ammortizzazione delle rendite consolidate impiegandovi il fondo, che sarà all'uopo assegnato nell'annua somma equivalente all' uno per cento pel capitale nominale al cinque per cento delle rendite medesime d' ammortizzarsi, e le annualità ancora delle rendite che si anderanno gradatamente con questo mezzo acquistando.

3. Che sieno iscritte nel Gran Libro del debito pubblico di Sicilia previa l'esibizione dei rispettivi titoli : 1°. le antiche rendite dei creditori dello Stato , le quali costituiscono l'attuale debito perpetuo di Sicilia ; 2° le rendite le quali si trovano assegnate a titolo perpetuo , e non di vitalizio in seguito delle liquidazioni fatte degli officî e dritti aboliti , in conformità delle Istruzioni dei 17 marzo 1819 ; e 3° finalmente le rendite che anche a titolo perpetuo , e non vitalizio saranno con le stesse regole di liquidazione assegnate ai possessori di uffizî e dritti aboliti.

Sarà però defalcato , come attualmente si pratica , lo ammontare della fondiaria in principale , additativa , e delle strade , e sarà riconosciuto per ogni once cinque di rendita qualunque ne sia l'origine , un credito di once cento di capitale.

4. Che essendosi nello stato di variazione per l'anno 1832 ammessi i fondi pel pagamento di un solo semestre di arretrati, riferibili allo stesso anno 1832 , sia liquidato e consolidato ancora :

1. Il debito risultante dagli arretrati delle rendite dei sopraddetti creditori dello Stato a tutto dicembre dello scorso anno 1831, e l'ammontare di un semestre delle rendite medesime del corrente anno 1832.

2. Il debito risultante dagli arretrati delle rendite assegnate ai possessori di ufficî e dritti aboliti , e l'ammontare di un semestre delle rendite istesse del corrente anno 1832.

3. Il debito rappresentato da'biglietti di credito di prima emissione relativo alle ultime cinque scadenze non soddisfatte.

4. Il debito verso particolari creditori da qualunque siasi causa proveniente , riferibile ad arretrati per esercizî chiusi sino a tutto l'anno 1830. Che sia pure consolidato il debito della finanza di Sicilia verso quella di Napoli per cause antecedenti al 1828 non esclusi i così detti biglietti di credito di prima emissione, che la Tesoreria di Napoli al presente tiene nel suo portafoglio, salvo a S. M. il risolvere pel debito dal 1828 in poi, se convenga alla Tesoreria di Napoli il consolidarlo, a'termini della Sovrana risoluzione de' 22 marzo 1832 comunicata con altro Real Rescritto dei 28 Aprile prossimo passato.

5. Che per tutti quanti l'enunciati debiti contemplati nell'articolo precedente si assegni a' rispettivi creditori una rendita perpetua al cinque per cento senza alcuna imposizione , o ritenuta di sorta , restando in questa parte derogato ; per quanto è riferibile agli arretrati a tutto il 1827 a quel che fu disposto nel Decreto del 21 luglio 1828 , ond' essere maggiormente favorita la condizione de' creditori medesimi , in pro de' quali a' termini di quel decreto , come sopra è stato accennato , avrebbe dovuto soltanto costituirsi una rendita al quattro per cento oltre la depurazione della fondiaria.

6. Che le partite di tali debiti arretrati sino alla somma di once dieci inclusivamente siano escluse dalla consolidazione , e sieno pagate in contanti nel corrente anno 1832 , a qual' uopo sono stati ammessi i fondi corrispondenti nello stato di variazione per questo stesso anno di già approvato.

7. Che per siffatta liquidazione , e consolidazione , come ancora per lo trasferimento delle antiche rendite, e di quelle de' possessori degli officî aboliti al conto corrente del Gran Libro del debito pubblico, i credi-

tori dello Stato non debbano soggiacere, nè a spesa alcuna, nè ad alcuna riduzione dei loro crediti.

8. Che un fondo speciale inviolabile, sia destinato per far fronte di semestre in semestre al pagamento delle rendite iscritte al Gran Libro del debito pubblico e per assicurare l'ammortizzazione di quella parte di esso, che sarà suscettibile di essere ammortizzata.

9. Che tutte le rendite iscritte al Gran Libro del debito pubblico di Sicilia non siano soggette, nè a sequestri, nè ad alcun altro impedimento.

10. Che il Ministero di Stato presso S. A. R. il Luogotenente Generale in Sicilia, ritenute le sopra enunciale Sovrane risoluzioni come basi fondamentali per la creazione di un Gran Libro del debito pubblico in quell'Isola, presenti nel più breve termine possibile, alla prelodata S. A. R. onde essere poi col suo parere rassegnati alla Sovrana approvazione di S. M. li corrispondenti dettagliati progetti per la completa e sollecita realizzazione di cotale istituzione, e si occupi parimente degli altri analoghi progetti da rassegnarsi pure alla Sovrana approvazione di S. M., previo sempre il parere di S. A. R. circa l'organizzazione dell'officio del Gran Libro del debito pubblico e dell'officio della Cassa di ammortizzazione.

11. Che uniformemente all'altra Sovrana risoluzione de'27 Marzo 1832, comunicata con Rescritto de'28 Aprile ultimo, sia fin da ora compilato, ed indi rimesso alla Sovrana approvazione col parere di S. A. R. il Luogotenente Generale il progetto di Stato Discusso per l'anno 1833, nel quale rimanga diffinitivamente stabilito il fondo da servire inviolabilmente così al pagamento dei semestri, come all'acquisto delle rendite d'ammortizzarsi.

12. Che S. A. R. il Luogotenente Generale in fine faccia prontamente redigere, e rimetta pure accompagnati col suo parere per la Sovrana approvazione di S. M., tutti i regolamenti di ordine e di servizio interno relativi all'amministrazione del Gran Libro del debito pubblico e della Cassa di ammortizzazione in Sicilia, onde dal primo Luglio 1833 possa effettuirsi il pagamento del primo semestre delle rendite consolidate che saranno tutte iscritte al Gran Libro del debito pubblico con godimento dal primo Gennaio dell'anno medesimo.

Nel Real Nome partecipo a V. E. tutte le anzidette Sovrane determinazioni di S. M. per lo esatto adempimento.

Decreto prescrivente la liquidazione delle rendite fiscali, e di Regio Patronato dovute dai Comuni de' Reali Domini oltre il Faro.

Napoli 12 marzo 1833.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Veduto il decreto de' 10 novembre 1819, e le Istruzioni col medesimo approvate per l'Amministrazione civile della Sicilia colle quali al Titolo IV è prescritto il modo come debbano liquidarsi, e soddisfarsi i debiti dei comuni, e come debbano gli stessi restar prescritti;

Volendo provvedere egualmete alla liquidazione delle rendite fiscali, e di Regio Patronato dovute dai comuni anzidetti;

Veduto il rapporto del Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il Conte di Siracusa nostro Luogotenente Generale nei Reali Dominî oltre il Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari di Sicilia presso la nostra Real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Nel termine di un anno decorrendo dalla pubblicazione del presente Decreto, le rendite fiscali, e di Regio Patronato dovute da' comuni de' Reali dominî oltre il faro saranno liquidate del pari, come si sono liquidate quelle de' particolari in esecuzione del succennato Decreto di novembre 1819 (1).

2. Per eseguirsi questa liquidazione non sarà necesssaria la esibizione de' titoli originarî, bastando il giustificarsi la percezione ed il quasi possesso della rendita per lo tempo legittimo a prescriverla, a' termini della nostra Sovrana determinazione de' 22 di aprile 1822.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato pegli affari di Sicilia presso la nostra Real Persona, ed il Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il Contedi Siracusa nostro Luogotenente Generale ne' Reali Dominî oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

—

(1) Il termine di un anno stabilito per la liquidazione delle rendite fiscali, e di Regio Patronato fu prorogato a tutto agosto 1835 con decreto de' 13 ottobre 1834.

Si dichiara che la competenza a procedere nello stabilire il compenso ai proprietari delle abolite Segrezie e Dogane di Nicosia non che di altre simili sia della G. C. de' conti.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO PRESSO IL LUOGOTENENTE GENERALE NEI REALI DOMINI AL DI LA' DEL FARO.

Palermo 11 Luglio 1833. (1)

Ho portato alla decisione di S. A. R. il parere della Commessione consultiva rassegnato sulla questione da lei elevata, se debba o no prendere ingerenza la G. C. dei conti nello stabilire il compenso domandato da D. Giovanni la Valle qual uno dei comproprietari dell'abolite Segrezie, e Dogane di Nicosia.

Ed essendosi dalla lodata A. S. trovato fondato il parere anzidetto, uniformandosi allo stesso nel Consiglio de' 29 giugno ora scorso, si è degnata dichiarare, che tanto nel caso in esame, quanto in tutti i simili la competenza a procedere è della nominata G. C. de' conti.

D'ordine della prelodata A. S. quindi partecipo a lei questa sua Real decisione per l'uso corrispondente.

Decreto con cui si determina, che se fra due mesi dalla pubblicazione dello stesso non siensi presentate alla G. C. dei conti le domande di liquidazione per dritti di offici aboliti, decaderanno dal loro dritto coloro, che per legge potrebbero domandarla.

Napoli 29 Novembre 1833.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Vedute le due leggi dei 30 luglio 1818 e dei 25 febbraio 1826 sulla navigazione, veduto l'articolo delle istruzioni dei 17 marzo 1819 così concepito: per gli offici di già aboliti, i possessori, i quali per le leggi in osservanza hanno diritto di reclamare il compenso, saranno tenuti di presentare alla G. C. de' conti fra il termine di due mesi a contare dal dì 1° di maggio 1819 i titoli di concessione colle rispettive domande di ammissione;

Per gli offici che saranno pel tratto successivo aboliti, il termine di

(1) Decisione di S. A R. il Luogotenente Generale di Sicilia comunicata al Procuratore generale presso la G. C. de' conti.

due mesi incomincerà a decorrere dal giorno in cui sarà pubblicata l'abolizione ;

Veduto il rapporto del Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il Conte di Siracusa nostro Luogotenente Generale nei Reali Dominî oltre il Faro ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato pegli Affari di Sicilia presso la nostra Real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Se fra due mesi dalla pubblicazione del presente decreto non siensi presentati alla G. C. de' conti i titoli, e le domande per liquidazione ai termini del trascritto art. quarto delle istruzioni dei 17 marzo 1819, decaderanno dal loro dritto coloro che potrebbero domandarla per legge.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato pegli Affari di Sicilia presso la nostra Real Persona, ed il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato pressso il Conte di Siracusa Luogotenente Generale nei Reali Dominî oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto che instituisce in Palermo una Commessione di magistrati, e di funzionarî amministrativi, incaricata di verificare i titoli originarî del così detto debito perpetuo, e di altri debiti di quella general Tesoreria, da servire allo stabilimento del Gran Libro e della Cassa di Ammortizzazione nei Dominî oltre il Faro.

Roma 24 marzo 1834.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Vedute le Sovrane nostre determinazioni de' 7 e 22 del caduto gennaio, colle quali in proposito dell' istituzione in Sicilia di un Gran Libro del debito pubblico e della corrispondente Cassa di Ammortizzazione, abbiamo fissato quali delle diverse specie di debito di quella nostra Tesoreria Generale, compresi gli arretrati a tutto l' anno 1833, esser dovranno consolidate e ridotte in annue rendite inscritte sull' anzidetto Gran Libro, e quali all'incontro, per non gravar que' nostri Reali Dominî della consolidazione di un debito pubblico più esteso, esser dovranno con altri mezzi, già da Noi ugualmente approvati, soddisfatte in annue rate sino all' estinzione ;

Considerando che per inscriver le une sul detto Gran Libro, ed andar pagando il capitale delle altre, sia ben regolare e necessario, anche sull' esempio di ciò che in caso simile fu praticato ne' nostri Reali Dominî di quà del Faro, che sieno prima esaminati e verificati i titoli di credito, e liquidate le quantità ;

Veduto il rapporto del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il Conte di Siracusa nostro Luogotenente Generale ne' Reali Domini oltre il Faro;

Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato pegli Affari di Sicilia presso la nostra Real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario,

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Una Commessione composta di Magistrati e di Funzionari Amministrativi è da Noi instituita in Palermo per esaminare e verificare i titoli originari ed originali del così detto debito perpetuo, e degli altri debiti della Tesoreria Generale di Sicilia, escluso quello del milione d'once, e per liquidar gli arretrati a tutto l'anno 1833.

L'originale biglietto di credito di prima emissione varrà per titolo originario a chi ne è possessore.

2. Nominiamo membri della suddetta Commissione;

il Presidente della G. C. de' conti Commendatore D. Mariano Cannizzaro, che vi farà da Presidente;

il Consigliere della Suprema Corte di Giustizia D. Salvatore Batolo;

il Direttor Generale de' rami e diritti diversi Principe di Altomonte

il Vicepresidente della G. C. civile D. Niccola Gerbino;

il Giudice della G. C. Civile D. Gioacchino Lumia e Scaglia;

il Consigliere della Suprema Corte di Giustizia Cavalier D. Paolo Stazzone, che vi terrà le parti di pubblico Ministero.

3. A supplire coloro tra i suddetti componenti, che non sono rivestiti delle funzioni di Presidente e di pubblico Ministero, nominiamo;

il Razionale Consigliere supplente della G. C. dei conti Barone dottor D. Silvestro Politi;

il Giudice di Tribunal Civile D. Pasquale di Benedetto.

4. Il Cancelliere sarà a proposta della Commessione, ed a scelta del Luogotenente Generale.

5. È accordato agl' interessati tutto il mese di Agosto del corrente anno per presentare alla Commessione i titoli e i documenti che le bisognano per lo adempimento di quanto prescrivesi nell'articolo 1° (1).

Elasso questo termine, per coloro che non avranno curato di presentarli, s' intenderà o di non aver essi avuto giammai verun diritto di credito, o di averlo rinunziato.

Ci riserbiamo di accordare delle riabilitazioni in vista di supplica, accompagnata da motivato rapporto che ci sarà rimesso dal nostro Luogotenente Generale.

6. Circa al modo come esercitar la Commessione le sue attribuzioni, saranno osservate le norme stabilite nell' annesso regolamento da Noi approvato.

7. Il nostro Ministro Segretario di Stato pegli Affari di Sicilia presso la nostra Real Persona, ed il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il Conte di Siracusa nostro Luogotenente Generale

(1) Con Decreto de' 18 Agosto 1834 fu prorogato a tutto Dicembre dell' anno stesso il termine alla presentazione de' titoli, e documenti.

ne'Reali Domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Regolamento per la Commessione istituita per esaminare e verificare i titoli originari ed originali del debito perpetuo e degli altri debiti della Tesoreria Generale di Sicilia , e per liquidare gli arretrati.

Roma 24 Marzo 1834.

Art. 1. La Commessione dovendo assicurarsi della legittimità e quantità de'crediti di qualunque natura, compresi gli arretrati, a misura che ne riceverà i rispettivi titoli , si occuperà colla maggiore sollecitudine e diligenza possibile ad esaminarli e verificarli.

Ed ammettendo i titoli prescritti dall'articolo 1° del Real Decreto di questa stessa data , escluderà le ricerche e pruove estrinseche , le informazioni , o altri indizi con cui gl' interessati volessero supplirvi.

2. Baderà bene a quelle partite di debito , sia annuo , sia quantitativo, che per mancanza de'legali titoli soprindicati potranno essere annullate. Al quale oggetto porterà una diligenza particolare su i titoli di credito già liquidati, che i titolari non abbian curato di ritirare.

3. Laddove esistessero delle liquidazioni già fatte , la Commessione dovrà rivestirle della sua approvazione qualora non v' incontrasse difficoltà. Non terrà però mai conto delle liquidazioni o sia computazioni presuntive che eransi fatte nel 1827.

4. Verificherà se i creditori o gli aventi causa dagli stessi fossero debitori del Tesoro; ed in questo caso ne dichiarerà ella stessa la compensazione nella concorrente quantità.

Terrà a quest' oggetto presente un notamento de'debitori verso l'amministraziono dello stralcio, ed un notamento altresì degli arretrati di fondiaria , o dipendenti da altra causa posteriore al 1825.

5. Qualunque esame e verifica di titolo , e qualunque liquidazione di quantità saranno compiuti innanti l'intera Commessione, e nè sarà presa determinazione a pluralità di voti.

6. Colui fra i componenti che vi sostiene le parti di pubblico Ministero , dovrà essere inteso e dar le sue conclusioni su tutte le dimande e proposizioni di cui la Commessione si occupa.

7. Laddove trovasse la Commessione quistionabile la validità o legittimità del titolo di credito , o la quantità del credito stesso , rinvierà le parti a provvedersi innanzi l'autorità competente.

Proroga a tutto decembre 1834 del termine per presentarsi da' creditori della Tesoreria generale in Sicilia i titoli e documenti necessarii alla Commissione all' uopo istituita.

Napoli 18 Agosto 1834.

FERDINANDO II,

EC. EC. EC.

Veduto il rapporto del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il *Conte di Siracusa* nostro Luogotenente generale nei Reali Dominii oltre il Faro.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia presso la nostra Real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato :

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il termine a tutto Agosto del corrente anno, che era stato da Noi accordato coll' art. 5 del Decreto de' 24 dello scorso Marzo a' creditori della nostra Tesoreria generale in Sicilia per presentare i titoli, e i documenti necessarii alla Commissione all' uopo istituita per lo adempimento di quanto prescrivesi nell' articolo primo del Decreto medesimo, è da Noi prorogato a tutto il mese di Decembre di questo anno.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra Real Persona, ed il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il Conte di Siracusa nostro Luogotenente Generale ne' Reali Dominii oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Si dichiara che per la liquidazione del compenso spettante a' proprietari della dogana di terra di Aci-Reale non sia assolutamente necessaria l' esibizione de' libretti del collettore doganale, ma possa la G. C. de' conti eseguirla con le regole generali di dritto tenendosi ragione de' contratti di fitto, delle apoche pubbliche, e del certificato del detentore, e cassiere di quella dogana.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI DI SICILIA.

Napoli 30 agosto 1834 (1).

Ho rassegnato a S. M. insieme con l'avviso della Consulta dei Reali Domini oltre il Faro il rapporto di V. E. dei 10 gennaio dell'anno scorso ripartimento delle finanze 3. carico, num 119, concernente le regole da osservarsi dalla G. Corte de'conti eseguir dovendo per adempimento del so-

(1) Real rescritto al Luogotenente generale in Sicilia

vrano Rescritto de' 9 agosto 1826 la liquidazione del compenso spettante a D. Giustiniano Vigo e compagni, quali proprietari dell' abolita dogana di terra di Aci-reale nella circostanza di non potersi, a giustificazione del coacervo decennale dei frutti, prescritto dalle Reali Istruzioni de' 17 marzo 1819, esibire i libri di dettaglio della perceziono tenuta in economia per li primi otto anni perchè rimasti presso l' estinto collettore, potendovisi però supplire con libri del detentore, e cassiere di quella ex-segrezia che con pubbliche apoche ne ricevea colui i versamenti, e ne passava le somme agli interessati, e negli ultimi due anni con l'atto di gabbella, che n' esiste.

La M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 19 del corrente si è degnata dichiarare che per la liquidazione di cui trattasi, non sia assolutamente necessaria l' esibizione dei libretti del collettore doganale, che per la di lui morte più non esistono, ma che possa la liquidaziono anzidetta ben eseguirsi dalla G. C. de' conti con le regole generali di dritto, tenendosi ragione non che dei contratti di fitto, e delle apoche pubbliche, ma altresì del certificato del detentore e cassiere di quella dogana cavato dai suoi libri e dai ricorrenti Vigo esibito.

Vuole al tempo stesso S. M. che eseguita la detta liquidazione, si trasmettano per la Sovrana approvazione le deliberazioni della G. C. dei conti, tanto sull' ammissione del titolo, quanto per la detta liquidazione.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l' uso conveniente.

Nella liquidazione de' compensi pegli offici aboliti di Maestro Notaro debbono calcolarsi li tarì sei per ogni centinajo di onze, che tali Maestri Notari esigevano per ricevere, stipulare e scrivere qualunque fidejussione, qualora per legge tale dritto era ricevuto.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI DI SICILIA.

Napoli 18 Novembre 1834 (1).

Rassegnati a S. M. i rapporti di cotesto Real Governo de'24 novembre 1831, 15 ottobre 1832, e 13 ottobre 1834, ripartimento delle Finanze, 3° carico, num. 4782, 3149, e 3960 non che il parere della Consulta dei Reali Dominî oltre il Faro, sul dubbio da gran tempo elevato, se i tarì sei per ogni centinajo d'onze che esigevano i Maestri Notari nel ricevere, stipulare, e scrivere le fidejussioni, dovessero in tutto o in parte escludersi dal calcolo dei proventi nella liquidazione dei compensi spettanti ai proprietarî di quelli officî aboliti, indipendentemente dalla deduzione ordinata dall' articolo 3° delle Reali istruzioni de' 17 marzo 1819 per ragion di spesa di amministrazione, di responsabilità, e di lavoro personale; la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 16 del corrente si è degnata ordinare, che nella liquidazione dei compensi in favore de' possessori degli abo-

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

liti offici di Maestro Notaro debbasi adempire quanto è prescritto nell' articolo 3° delle suddette Istruzioni, senza escludersi dal calcolo de' proventi nè in tutto, nè in parte i tarì sei per ogni centinajo d' onze, che tali Maestri Notari esigevano per ricevere, stipulare e scrivere qualunque fidejussione; purchè i suddetti tarì sei da includersi nel calcolo a beneficio de' possessori provengano da mallevaria, che per natura di officio, o per disposizione di legge era ricevuta.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l' uso conveniente.

Proroga di altri due mesi al termine accordato col Decreto dei 18 Agosto 1834 per presentarsi dai creditori della Tesoreria Generale di Sicilia i titoli, e documenti necessarî alla Commissione all' uopo instituita.

Napoli 29 Decembre 1834.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Veduto il rapporto del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il *Conte di Siracusa* nostro Luogotenente Generale ne' Reali dominii oltre il Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia presso la nostra Real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1° Il termine da Noi accordato coll'art. 5 del Decreto dei 24 dello scorso Marzo, e poi col Decreto dei 18 Agosto ultimo prorogato a tutto lo spirante Decembre, per potere i creditori della nostra Tesoreria generale in Sicilia presentare i loro titoli originarii, ed originali alla Commissione all' uopo instituita, è da noi prorogato ad altri due mesi ultimi e perentorii.

Art. 2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia presso la nostra Real Persona, ed il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il Conte di Siracusa nostro Luogotenente Generale nei Reali Dominii oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Si permette, che la liquidazione del compenso domandato da D. Agatino Fraso e Giorgio per l'abolito officio di Portolanoto di Augusta, in mancanza di altri elementi, si esegua sul rivelo della rendita fattone nel 1811.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI DI SICILIA.

Napoli 31 Dicembre 1834 (1).

Ho rassegnato a S. M. il rapporto di V. E. dei 20 dello scorso novembre, ripartimento finanze, 3° carico, num. 4416, riguardanti i dati su dei quali potersi basare la liquidazione del compenso domandato da D. Agatino Fraso e Giorgio per l'abolito officio di Portolanoto di Augusta nella circostanza di mancare a costui gli elementi per giustificarne il fruttato del coacervo ventennale.

La M. S. considerando che ammessi coi Sovrani Rescritti dei 9 ottobre e 18 Novembre 1826, occasionalmente ai ricorsi degli eredi dei Cavalieri Tomasi e Gioeni gl'istrumenti di fitto per la giustificazione dell'annua rendita di officio abolito, può con più sicurezza ammettersi il rivelo fatto nel 1811 come elemento meno sospetto; si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato dei 29 dello spirante per grazia particolare, che si proceda pel ricorrente Fraso alla liquidazione di compenso, di cui trattasi sul rivelo della rendita fatto nel 1811.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

——

Nella liquidazione de' compensi pegli offici alienati col patto della ricompra deve aggiugnersi la riserba dell'esercizio di tal patto in qualunque tempo se ne voglia far uso.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI DI SICILIA

Napoli 14 Gennajo 1835 (2).

Rassegnatosi da me a S. M. il rapporto di V. E. dei 14 del caduto dicembre ripartimento finanze 3° carico, num. 4653 non che il parere antecedentemente dato dalla Consulta dei Reali Domini oltre il Faro, sul dubbio se nelle liquidazioni ed approvazioni dei compensi spettanti ai proprietarî degli officî aboliti giusta le Reali istruzioni dei 17 Marzo 1819 potesse, e convenisse apporsi la clausola di restar salva all'Erario la facoltà della ricompra, e se la esistenza di tal patto fosse operativa per liquidare i compensi di quest'ultimi officî diversamente dagli altri alienati senza di un tal patto, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato degli 11 del corrente, si è degnata dichiarare che la liquidazione del compenso pegli officî

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.
(2) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

alienati col patto della ricompra debba farsi nel modo stesso come quella di tutti gli altri alienati senza tal patto , aggiungendosi però pe' primi la riserba dell' esercizio del patto della ricompra in qualunque tempo se ne voglia far uso.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

Sul modo , come iscriversi nel Gran Libro del debito pubblico le partite di rendite risultanti da liquidazione di compensi per officî aboliti, e che furono alienati col patto della ricompra.

MINISTERO E REAL SECRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI DI SICILIA.

Napoli 17 Gennaio 1835 (1).

Con Rescritto de' 14 del corrente ho comunicato a V. E. la Sovrana determinazione conforme a ciò che era stato proposto da cotesto Real Governo di aggiungersi nelle liquidazioni dei compensi pegli officî alienati col patto della ricompra la riserba dell' esercizio di tal patto in qualunque tempo se ne voglia far uso. Dopo ciò anderò a sottomettere alla Sovrana approvazione quelle liquidazioni che pel dubbio già definito eran rimaste sospese.

Intanto a me sembra che in conseguenza di tale Sovrana determinazione non potranno inscriversi in partite libere e commerciabili, quando sarà attivato il Gran Libro, le rendite risultanti da liquidazioni fatte ed approvate con la detta riserba, poichè altrimenti si renderebbe inutile attesa la natura ed il privilegio delle partite inscritte sul Gran Libro. Or se V. E. concorrerà in questa mia idea , potrà servirsene per quelle misure che nella sua saggezza crederà più convenienti a doversi adottare.

Sulla reluizione del dazio de' tarì sei a quintale sull' olio.

INTENDENZA DELLA PROVINCIA DI MESSINA.

Messina 14 Gennaro 1836.

Il Principe di Maletto possessore del dazio di tarì sei a quintal^e sull' olio che si produce nelli territorî delli comuni di Venetico , S. Martino , Roccella , e Mazzarrà appartenenti a questa Valle , venuto in cognizione che alcuni di essi comuni reluire volevano tale dazio in esecuzione de' Sovrani ordini , offrendo al possessore il capitale erogato per lo acquisto fattone dal Regio Erario, con sua supplica domandò da S. M. (D. G.) ordini di mas-

(1) Ministeriale diretta al Luogotenente Generale in Sicilia.

sima per essere legge ai Decurionati ed alle Autorità Amministrative, che nella reluizione del detto dazio, il capitale da restituirsi al proprietario, non fosse l'originario erogato, ma quello bensì risultante dalla rendita attuale.

Trasmessa a me dal Governo tale supplica con Ministeriale del 31 Dicembre 1834. ripartimento dell'Interno carico 1° num°. 6076 per dire l'occorrente, mi son fatto il dovere di rassegnare in risposta, che per le diverse ragioni nel rapporto addotte in caso di reluizione del detto dazio il capitale dovesse essere quello originario dal Regio Erario percepito nell' atto della vendita potendosi solamente aggiungere tutte le altre somme che li proprietari avessero potuto pagare al Regio Erario *in causam pretii* posteriormente alla vendita, e che non doveva essere accolta la domanda del Principe di Maletto di calcolarsi il prezzo sulla rendita attuale.

Dal Governo intanto con Ministeriale del 4 dell' andante mese ripartimento dell' Interno, carico 1° n° 3 mi è stato scritto il seguente.

« Si è tenuta ragione nel Consiglio de' 29 Dicembre ultimo del di lei rapporto del 10 Gennaro scorso anno il quale tratta delle lagnanze del Principe di Maletto avverso li comuni di Venetico, S. Martino, Roccella e Mazzarrà circa l'affrancazione del dazio di tarì sei a quintale sulla estrazione degli olii, venduto ai suoi autori dalla Regia Corte ».

« Si è parimente tenuto presente il parere dato all' uopo dal Procuratore Generale presso la Gran Corte de' conti, il quale ha fatto le seguenti considerazioni ».

« Il dazio de' tarì sei a quintale sulla estrazione dell' olio delle ulive imposto dal Parlamento del 1638 e ceduto a S. M. perpetuamente colla facoltà di alienarlo, fù dichiarato reluibile dai comuni fin dal 1796 allorquando con Real dispaccio del 25 Aprile di quell' anno si permise loro d' impiegare l' avanzo del rispettivo patrimonio, nel ricomprare un tal dazio dalla Regia Corte venduto. Nè questa facoltà fù limitata alle sole vendite, nelle quali fosse permessa la cessione *del jus luendi* ma a tutte le vendite fatte, indipendentemente dai patti convenuti in contratto ».

« Posteriormente il Parlamento del 1815 abolì generalmente il detto dazio, ma per non offendere li diritti di coloro che l' aveano legittimamente comprato cessò esso interamente in quei comuni in cui si apparteneva all' Erario, e per quei comuni in cui apparteneva ai particolari fù dichiarato di esservi costoro mantenuti in possesso finchè i comuni l' avessero reluito ».

« Ciò premesso ben si scorge che per reluirsi dai comuni il dazio di cui si tratta non si dee ricercare se nei contratti di compra a favore dei particolari siasi o no convenuto il patto della ricompra ed a favore di chi: dapoicchè la facoltà di reluirlo è stata data ai comuni in forza di una legge superiore ai contratti. E se questa legge abolendo il dazio potè rescindere i contratti stipulati, con più di ragione non ostante qualunque patto in contrario convenuto negli stessi, potè designare il modo come i possessori dovessero essere indennizzati della cosa comprata ».

« Il patto adunque contenuto nel contratto di compra a favore del Principe di Maletto non può venire in opposizione, nè formare ostacolo alla esecuzione del dispaccio del 25 Aprile 1796 e della legge del 1815 che diedero facoltà ai comuni di ricomprare il dazio a di loro favore ».

« Di più osserva il Procuratore Generale, che se il Principe di Maletto

per qualche tempo fù per le vie di fatto privato della esazione del dazio anzidetto senza un legittimo motivo, egli ha tutto il diritto di essere indennizzato dai comuni, perchè la legge prescrisse di dovere i possessori essere mantenuti nel possesso del dazio fino a che fossero reintegrati del capitale impiegato nella compra ».

« Ma questo credito del Principe di Maletto non può formare oggetto di esame economico bisognando la conoscenza delle circostanze de' patti e lo esame de' documenti. Egli dunque potrebbe sperimentare i suoi diritti come qualunque creditore de' comuni »

« Finalmente fa il Procuratore anzidetto considerare che irregolare è la pretesa del Principe di Maletto di fissarsi la indennizzazione dovutagli sopra un coacervo, e non già ricavarsi dalla forma convenuta nell'atto di compra.

« Le leggi e i regolamenti che egli accenna circa i compensi per gli uffici pubblici non sono applicabili ove si tratta di conservare al possessore la rendita che coll' esercizio del diritto o dell' officio abolito percepiva, ma di ricomprare la cosa alienata.

« Le parole compenso, e ricompra hanno un senso differentissimo tra di loro. La idea di compenso nata colla legge del 1812. e stabilita colle istruzioni del 17. marzo 1819 non presenta la nozione di rescindere i contratti, ma di conservare bensì a favore de' possessori della cosa abolita la rendita, ch' essi godevano quando ne erano in possesso; e ciò coll' equivalente surrogato in rendita a carico della Tesoreria Generale. Dovendo quindi conoscersi quanto era la rendita dell' ufficio o del diritto cessato per assegnare al possessore la equivalente, era ben giusto il ricorrersi al coacervo come più sicuro elemento di conoscere l' annuo valore di un cespite, che ha dato una rendita variabile »

« La ricompra all' incontro è un fatto per lo quale si annulla assolutamente il contratto precedente, e ritorna al venditore, ed al compratore la cosa, che rispettivamente possedeano prima della vendita, cioè la cosa venduta al primo, ed il prezzo impiegatosi al secondo; e perciò quando il Real dispiaccio del 1796 e la legge del 1815 diedero facoltà ai comuni di reluire e di ricomprare il dazio, non poterono intendere di farsi ciò diversamente che colla restituzione del prezzo »

« Conchiude quindi il Procuratore Generale che la dimanda del Principe di Maletto è contraria alla legge e non merita di essere accolta »

« Se poi insorgono quistioni circa alla quantità del capitale impiegato nella compra o egli insista nelle sue pretese potrà far definire lo quistioni dai giudici competenti »

« Or S. E. il Luogotenente Generale trovando ben ragionate le considerazioni, e le distinzioni rilevate dal Procuratore Generale anzidetto ha risoluto che debbano adottarsi ed uniformemente al suo avviso possa provvedersi sulle istanze del Principe di Maletto; manifestando a lei come ho fatto le suddette dichiarazioni, onde regolarsi in tal modo per le disposizioni di risulta sulle suppliche del ricorrente Principe »

« Nel comunicare a lei questa superiore disposizione le trasmetto altra supplica presentata dal Principe anzidetto per l' uso corrispondente»

Ed io partecipo a lei siffatta risoluzione del Governo per la corri-

spondente intelligenza, e perchè il Decurionato, nel proporre la reluizione del detto dazio, che tuttora sussiste in cotesto comune la eseguisse in tutte le sue parti.

—

Sono abilitati i possessori delle abolite tratte sulle vettovaglie di Trapani, Alcamo, Castellammare e Mazara, e delle Segrezie di Castrogiovanni a presentare i loro titoli nella G. C. de' conti non ostante la perenzione del termine.

MINISTERO DI STATO PEGLI AFFARI DI SICILIA.

Napoli 12 marzo 1836 (1).

S. M. cui ho rassegnato il rapporto di V. E. de' 21 dello scorso gennajo, finanze, 3° carico, n. 214, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato de' 7 del corrente, tenuto in Capodimonte, di abilitare i possessori delle abolite tratte sulle vettovaglie di Trapani, Alcamo, Castellammare, e Mazara, e delle Segrezie di Castrogiovanni, dei quali è parola nella delibeberazione di cotesta G. C. de' conti de' 23 febbraio 1835, e nelle quattro deliberazioni della Commessione per la verifica dei titoli dei creditori dello Stato in pari data de' 13 ottobre dello stesso anno a presentare i loro titoli nella G. C. dei conti non ostante la perenzione del termine per ottenere la liquidazione del compenso, giusta le istruzioni de' 17 marzo 1819; e si è compiaciuta altresì ordinare, che a titolo di a buonconti si continui il pagamento, come per lo passato per soli sei mesi, entro i quali dovranno curare ess' interessati il compimento delle loro liquidazioni.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l' uso conveniente.

==

Non sono ammessibili i certificati di commessi in mancanza di registri, ed altri documenti per valutarsi l'effettiva percezione di alcuni dritti appartenenti all'abolito officio di Maestro Notaro del Senato di Palermo, possa bensì ricorrersi al rivelo del 1811.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO PEGLI AFFARI DI SICILIA.

Napoli 18 Marzo 1836 (2).

Avendo cotesta G. C. dei conti domandato norma su quali elementi, e giustificazioni valutare l' effettiva percezione di alcuni diritti appartenenti all'abolito officio di Maestro Notaro del Senato di Palermo, che sebbene certi nella sostanza, non ha potuto il proprietario Marchese di S. Antonino giustificarne la quantità sul modo stabilito dalle Reali Istruzioni

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.
(2) Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

de' 17 Marzo 1819; non altro esibendo in mancanza di registri, e di altri validi documenti, che de' certificati dei commessi poggiati sui calcoli approssimativi, e proporzionati alla quantità dei negozî. V. E. con rapporto de' 15 dello scorso Ottobre, ripartimento delle Finanze 3° carico, n.° 3856 ne ha provocato gli oracoli di S. M.

Incaricata la Consulta dei Reali Dominî oltre il Faro di discutere sull' oggetto, e di dare il suo avviso, ha osservato che le suddette istruzioni enunciando i mezzi di liquidazione non ammettono i certificati dei commessi, i quali altronde darebbero una latitudine troppo nociva ai Reali interessi, ed è stata perciò di parere che nella liquidazione di cui trattasi si dovessero osservare le istruzioni, ed i regolamenti in vigore, salvo che il Re nell' appoggio dei suoi poteri altrimenti non giudicasse.

S. M. a cui ho tutto ciò rassegnato nel Consiglio ordinario di Stato dei 14 del corrente, tenuto in Capodimonte, si è degnata dichiarare che i certificati de' commessi non sieno ammessibili nella liquidazione in discorso: ma che cotesta G. C. de' conti, in difetto de' mezzi enunciati nelle istruzioni di Marzo 1819, potrà tener presente ciò che fu disposto pel Cavaliere D. Giuseppe Gioeni col Real Rescritto dei 18 Novembre 1826; per D. Giustiniano Vigo col Real Rescritto de' 20 Agosto 1834; e per D. Agatino Fraso, e Giorgio col Real Rescritto dei 31 Dicembre dello stesso anno.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l' uso conveniente.

I creditori per rendite fisse, invariabili, perpetue, che hanno legalizzato il loro titolo debbono essere assentati fra i creditori dello Stato, quantunque le rendite provvenissero da aboliti officî.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI DI SICILIA.

Napoli 22 ottobre 1836 (1).

Elevato costì il dubbio, come fu da V. E. manifestato col rapporto de' 9 giugno di quest' anno, se mai il Barone, e la Baronessa Fucilino, la Collegiata di s. Lorenzo in Trapani, il monastero di s. Giuliano in Palermo, e D. Vincenzo Scavo, e Priore comproprietario dell' abolito officio di Maestro Giustiziere fossero dispensati, conforme lo furono pel Sovrano rescritto do' 3 luglio 1822 altri condomini dello stesso officio, dallo adiro la Gran Corte de' conti per la liquidazione ai termini delle istruzioni de' 17 marzo 1819 dell' annua loro rendita, che sebbene anticamente consistente nella percezione dei proventi del detto officio era poi stata incamerata questa alla Regia Corte convertita in annua somma fissa pell' Erario; la Consulta de' Reali Dominî oltre il faro, ch'è stata da S. M. incaricata di discutere l' oggetto, e di daro il suo avviso, ha considerato, che quando non si tratta di liquidazione di proventi variabili, ma di una

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

prestazione fissa superflua si rende la liquidazione del quantitativo . che nel caso in quistione , abbenchè originariamente fossero stati comprati i proventi , che l' officio somministrava , e venne in seguito convertito il capitale in una soggiogazione, che dopo la Sovrana risoluzione contenuta nel succennato Rescritto de' 3 luglio 1822 non può più rivocarsi in dubbio , che tali prestazioni dovute dall' Erario , quantunque provenienti da offici aboliti van considerate come tralignanti da quella classe e rientrati fra le rendite e soggiogazioni che furono nel 1783 soggettate alla ribassa, e per le quali non fu mai intenzione del Legislatore che imperassero le istruzioni di marzo 1819 , e che in fine la enunciata Sovrana risoluzione sia applicabile non solo alla rendita in discorso , ma ad ogni altra fissa , invariabile , perpetua , comunque in origine proveniente da qualche abolito officio; S. M. cui ho tutto ciò rassegnato, uniformandosi allo avviso della Consulta, si è degnata ordinaro nel Consiglio ordinario di Stato de'12 del corrente , che i ricorrenti Fucilino , Colloggiata di s. Lorenzo in Trapani, monastero di s. Giuliano in Palermo , e D. Vincenzo Scavo e Prioro , avendo già legittimato il loro titolo sieno assentati per le loro rispettive quote fra' creditori dello Stato , e che laddove trattasi di simili creditori di rendite fisse , invariabili , perpetue sia per modo di massima la stessa regola applicata.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l' uso conveniente.

— —

Si permette farsi la liquidazione del fruttato dei cespiti aboliti sulla base dei riveli in difetto di altri elementi , per la coacervazione del ventennio o decennio.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 15 Maggio 1838 (1).

Il predecessore di V. E. con rapporto de' 30 ottobre 1837 , trattando del modo di procedersi alla liquidazione del compenso chiesto dal Barone D. Biandano Falco , proprietario dell' abolito officio del Maestro Notaro della Corte Capitaniale di Nicosia , dal quale non potevano giustificarsene i proventi , per essere state incendiate nelle vicende del 1820 , le carte che vi dovevan servire di elemento ai termini delle Reali Istruzioni del 17 marzo 1819 , proponeva uniformemente all' avviso del Procuratore generale presso cotesta G. C. dei conti , ed in seguito dei rapporti del Controloro generale , di potersi dispensare alla legge della coacervazione dei frutti, con tenersi per base della liquidazione in discorso la rendita dal proprietario rivelata.

La Consulta dei Reali Domini al di là del Faro , da S. M. incaricata di discutere la quistione , e dare il suo parere sull' oggetto , è stata di avviso di potersi dalla G. C. dei conti venire alla liquidazione del compenso chiesto dal Barone Falco , per la perdita dell' ufficio di Maestro Notaio della Corte Capitaniale di Nicosia, tenendo presenti le istruzioni del 17 mar-

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

zo 1819, ed il decreto del 21 giugno dello stesso anno, ed avendo per base di quella gli ultimi riveli fatti dal reclamante, come suppletori ai documenti che avrebbe dovuto produrre, e non esistenti perchè distrutti da un' incendio, salvo l' esame ulteriore quando saranno rassegnate alla Sovrana approvazione le deliberazioni sull' ammissione, e liquidazione del titolo.

Essendosi tutto rassegnato al Re N. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 9 di questo mese, si è S. M. degnata approvare l' avviso della Consulta. il che nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l' uso conveniente.

—

Sulla soddisfazione del debito pubblico di Sicilia.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 23 Novembre 1841 (1).

S. M. vuole, che il debito pubblico della Sicilia tutto si debba pagare, e che tutte le reste s' invertano a sorteggio per togliere i debiti nell' ordine seguente:

1° particolari,
2° uffizi aboliti,
3° Tesoreria di Napoli,
4° diversi particolari per l' altra parte del debito perpetuo,
5° corpi morali.

Nel Real Nome comunico a V. E. questi Sovrani ordini, dichiarandole, che la loro materiale intelligenza è la seguente:

Tutto il debito pubblico si dee pagare mercè sorteggio.

Si destineranno al pagamento del debito pubblico, oltre l' attuale dotazione portata nello stato discusso, ogni resta dello stato discusso che si verificherà nel chiudersi ogni esercizio;

I pagamenti a ciascheduna categoria di creditori avranno luogo nel seguente ordine successivo. Si pagheranno in primo luogo i creditori del così detto debito quantitativo, questa essendo la intelligenza della parola *particolari*; in secondo luogo i creditori per uffici aboliti, cioè a dire quelli tra essi, che non sono stati finora liquidati, a' quali sarà rimborsato il capitale; poichè quelli già liquidati fanno parte del debito perpetuo, in terzo luogo la Tesoreria Generale di Napoli pel suo credito arretrato, dovendosi intendere *arretrato* il suo credito sino a tutto il 1831, essendochè il credito posteriore, che costituisce il credito *corrente*, dovrà seguitare a pagarsi colle solite cambiali mensuali di ducati trentamila; in quarto luogo i creditori particolari del debito perpetuo; in quinto luogo i corpi morali creditori del debito perpetuo. A' quali creditori della 4ª e 5ª categoria dovranno rimborsarsi i capitali, e frattanto pagarsi la rendita come attualmente si sta facendo.

V. E. ritenendo queste semplici spiegazioni formerà, e mi rimetterà

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

al più presto possibile un progetto di regolamento atto a mettere in esecuzione le suddette Sovrane risoluzioni, il quale progetto di regolamento, o piano di esecuzione dovrà essere prima da quì approvato per indi mettersi in pratica.

— —

Si danno delle prescrizioni per la sollecita liquidazione dei crediti, e debiti delle Provincie, e de' comuni di Sicilia verso quella Tesoreria Generale; e s'incarica la Commissione di revisione per la disamina dei reclami che si produrranno avverso la liquidazione.

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M. NE' REALI DOMINII OLTRE IL FARO.

Palermo 8 dicembre 1841.

S. M. D. G. tenute presenti le risoluzioni Sovrane del 11 luglio e 15 ottobre 1835, colle quali, prendendosi in considerazione i voti de' Consigli Provinciali di Messina e Catania, ordinava che si affrettasse la liquidazione del debito della Real Tesoreria Generale verso le Valli per la tassa additativa e facultativa, colla prescrizione, onde rendersi effettiva la responsabilità, di assegnarsi un termine per lo compimento della detta liquidazione, scorso il quale si rassegnasse a S. M. a carico di quali agenti finanzieri fosse imputabile il ritardo; tenuti presenti i Sovrani Rescritti de' 9 marzo, e 17 aprile 1841, coi quali si era disposto che una Commessione liquidatrice composta di Funzionarii Finanzieri ed Amministrativi si fosse stabilita in Palermo per recare ad effetto la ordinata liquidazione.

Avendo osservato che per gli ordini del 5 febbrajo 1841, dati di Sovrano comando dal Ministero delle Finanze alla Tesoreria di Sicilia, questa si trova di aver pronta una liquidazione, giusta il rapporto del Controloro generale del 18 novembre prossimo passato colle tre annesse dimostrazioni sommarie e complessive per tutte le Provincie.

Risulterebbe dalla prima che pel periodo dal 1820 al 1824, salvi gli introiti e versamenti particolari fatti dalla Commissione de' crediti antiquati in tempo posteriore fino al 1840 e riferibili a quel periodo, il credito delle Provincie è liquidato in somma determinata.

La seconda relativa al fondo comune dimostra per gli esercizî dal 1826 al 1837 le somme esatte, i versamenti fatti, e le reste a tutto decembre 1840, che costituiscono il debito della Tesoreria.

La terza finalmente relativa al fondo speciale dimostra le somme introitate per gli esercizî del 1826 al 1839, i versamenti fatti, e le reste di debito a tutto dicembre 1840.

In tale stato il Re S. N., nelle conferenze tenute pei due ripartimenti delle Finanze, e degli Affari Interni, i giorni 21 e 28 Novembre prossimo passato, ha trovato necessario di ordinare che la Tesoreria generale rimetta senza indugio, diviso per Provincie, il lavoro sui risultamenti che ha presentati, completato anche per quello che è relativo alla Commessione de' crediti antiquati.

Pervenute le dimostrazioni, provincia per provincia, per mezzo del ripartimento degli Affari Interni, S. M. ordina che il Luogotenente generale le rimetta ai rispettivi Intendenti, perchè, al più tardi per la fine del prossimo febbrajo, ciascuno ove avesse reclami o osservazioni a controporre alle liquidazioni dalla Real Tesoreria formate, li facesse giungere al Pubblico Ministero presso la Commessione di Revisione, già dalla M. S. creata presso la Tesoreria generale, ad oggetto che dalla detta Commessione nel termine perentorio di due mesi, rimangano ultimatamente diffiniti i crediti alle Provincie dovuti.

Nello stesso tempo è piaciuto a S. M. di prescrivere, che la Commessione medesima è autorizzata a ricevere e discutere i reclami che per mezzo degl' Intendenti le perverranno sui debiti dei comuni posteriori al 1825, per macino in accollo, dovendo dal suo avviso rimaner diffinito, se vi fosse luogo ad alcuna giusta riduzione dei detti debiti per le peculiari circostanze della tenuta amministrazione.

Al Ministro degli Affari Interni verranno poi proposti per la Sovrana approvazione dai rispettivi Intendenti, tra quattro mesi dopo l' avviso della Commessione, i mezzi come soddisfarsi con effetto il debito che sarà dichiarato a carico dei comuni. Di queste proposizioni gli stessi Intendenti ne terranno inteso il Tesoriere generale.

Finalmente ha comandato la M. S. che ove i comuni stessi si trovino legalmente creditori della Tesoreria per aver fatto riconoscere ed ammettere i loro titoli dalla Commessione stabilita col Real Decreto de' 24 marzo 1834, allora la somma del loro credito rispettivo debba prima di tutto compensarsi col loro debito; e pel rimanente soltanto resteranno a proporsi nel termine sopra indicato i mezzi della prescritta soddisfazione.

Nel Real Nome le comunico le presenti Sovrane determinazioni per lo corrispondente adempimento.

S' istituisce una Commissione di revisione per la liquidazione dei debiti della Tesoreria di Sicilia; e dettansi delle norme per la estinzione di essi annualmente previo sorteggio.

LUOGOTENENZA GENERALE DI S. M. NE' REALI DOMINI OLTRE IL FARO.

Palermo 8 decembre 1841.

Nelle conferenze de'6, 10, e 12 di novembre prossimo S. M. (D. G.), tenute presenti le risoluzioni Sovrane dei 7 e 12 gennaio 1834, il Real Decreto de'24 marzo dello stesso anno, ed il Real Rescritto dei 23 novembre 1840 ha avuto la degnazione di adottare pe' pagamenti dei creditori dello Stato le seguenti determinazione.

1. Il Ministro delle Finanze preparerà tutto, perchè al più presto segua la disamina in Consiglio di Stato sulle istruzioni pei compensi degli uffici, e dritti aboliti.

2. Sarà dato perentorio alla Prima Camera della Gran Corte de'con-

ti, perchè ritenute le istruzioni, compia in sei mesi tutte le liquidazioni in qualunque modo pendenti.

3. Altro perentorio sarà dato alla Commessione dei titoli originarì, ed originali, perchè per tutto giugno 1842 compia lo esame e verifica di tutti i titoli ad essa presentati, rimanendo discaricata dalla liquidazione degli arretrati.

4. Nello stesso locale della Tesoreria invece della Commessione dei crediti antiquati e delle realizzazioni vi sarà una Commessione di revisione composta dal Procuratore generale cav. Craxi Presidente, dai Consiglieri della Gran Corte de' conti Barone D. Silvestro Politi, e D. Giovanni Rocco, e dal Consigliere d'Intendenza Barone D. Mauro Turrisi; pubblico Ministero l'Agente nel Contenzioso; Sostituto il Procuratore del Re del Tribunale civile di Palermo D. Giuseppe Ferrigni.

5. La liquidazione degli arretrati sui titoli ammessi, e verificati si farà dalla Scrivania di Razione, come di regola, col controllo della Controloria generale; e la stessa Tesoreria sui notamenti formati sulle scritture della Commessione dei crediti antiquati per l'epoca anteriore al 1825, e sulle notizie dell'officina d'introito pei crediti della Tesoreria per l'epoca posteriore, non solo contro coloro a favore dei quali il credito è stato ammesso e verificato, ma contro i cessionarii posteriori al 1834 sino all'attuale possessore, opererà le compensazioni per le concorrenti quantità.

6. Dei risultamenti delle liquidazioni per serie, in corrispondenza dei titoli verificati, ed ammessi, e delle compensazioni effettuate, saranno formati tanti piani quante sono le serie, sul modello stesso di quelli che si trovano fatti per gli arretrati dal 1816 ad agosto 1824, specialmente pel milione, e pei scudi 300.000.

Tali piani saranno sottomessi alla Commessione mentovata nell'art. 4, ed ove la detta Commessione dichiarerà sopra un'esame sommario di ciascun piano, così di quelli già formati sino al 1824, che di quelli da formarsi dalla Tesoreria Generale nello stesso modo da settembre 1825 a dicembre 1833, non aver nulla da osservare sugli stessi, allora ritorneranno alla Scrivania di Razione quelli che comprendono i corpi morali.

Per questi dal 1 di gennaio 1842 ragguagliandosi alle rispettive somme la rendita del 2 per 100, la detta rendita senza nessuna ulteriore menzione del capitale sarà scritta nei registri delle serie corrispondenti pei corpi morali.

7. Se tali rendite arretrate si trovassero già vendute con legali corrispondenti autorizzazioni ai particolari, ed i regolari contratti si trovassero già notificati alla Tesoreria, la rendita al 2 per 100, come sopra, anderà ad aumentare la serie corrispondente del debito verso i particolari.

8. Di tutte le partite di rendite a favore dei particolari, in corrispondenza delle rispettive serie, sarà rilasciato dalla Tesoreria certificato conforme a quel che risulta dai registri della Regia Scrivania di Razione, giusta lo annesso modello.

Su tali certificati da rilasciarsi in unica volta sarà apposto un bollo a secco che si romperà dopo compiuta la consegna. Essi potranno trasferirsi con girate in dorso, ma rimarranno a carico dei giratarii i vincoli ed affezioni sulle rendite esistenti ai termini del dritto comune.

Le frazioni di rendita minori di ducati cinque non saranno riportate nel certificati, e saranno al 5 per 100 rimborsate subito in contante.

9. Sarà riportato nello Stato discusso un capitolo di esito annuale di ducati 120,000 per rimborsare al 5 per 100 nei primi cinque giorni dell'anno susseguente ducati 6000 di rendita sorteggiata tra tutte le serie o porzioni di serie per le quali si troveranno rilasciati certificati.

10. I certificati che saranno in tal modo rimborsati, si ritireranno dalle parti, e pubblicamente da anno in anno saranno dati alle fiamme, e l'analogo processo vebale verrà inserito nel giornale officiale delle Due Sicilie, ed in quello di Palermo.

L'annullamento corrispondente seguirà nelle scritture del Tesoro per memoria, ma la somma della rendita, che annualmente si paga non sarà mai diminuita, per riportarsi in aumento della somma destinata all'annuo rimborso della rendita rimanente.

11 Del pari tutti gli avanzi dell'anno precedente formeranno anche aumento ai ducati 120000 fissati come *minimum* della somma destinata pel rimborso summentovato.

12. Le rendite che dalla liquidazione degli officii aboliti risulteranno in favore dei particolari o dei corpi morali, anderanno ad aumentare rispettivamente le corrispondenti serie del così detto debito perpetuo, e confondersi col medesimo per essere soggette alle stesse disposizioni.

13. Pei certificati delle rendite a favore dei particolari, compiuta tutta la liquidazione degli officii aboliti, ove si trovasse già rotto il bollo a secco, come si è prescritto nell'art. 8, sarà formato altro bollo a secco che si romperà egualmente dopo la consegna dei detti certificati, da eseguirsi anche in unica volta.

Per le rendite a favore de' corpi morali, che rimangono sempre inalienabili non sarà rilasciato titolo alcuno, senza che ciò impedisca che a suo tempo potranno ancora essere rimborsate.

14. Un'altro capitolo di esito annuale di ducati 80000 sarà riportato nello Stato discusso dell'anno 1842 e seguenti.

Con questo sarà provveduto nelle scadenze de' 15 aprile, 15 agosto, e 15 dicembre di ogni anno al pagamento dei boni che il Tesoriere generale formerà sulla parte dei piani, giusta l' art. 6, relativi ai debiti quantitativi verso i particolari.

L'anno delle scadenze de' boni verrà stabilito in conseguenza d'un sorteggio generale colle norme di quello fatto nel 1841, in maniera che al più tardi nei primi quattro mesi del 1843, i boni tutti dei debiti quantititativi verso i particolari si trovano consegnati a chi spettano.

15. Terminato il pagamento dei debiti quantitativi dipendenti dagli arretrati di rendita sino a dicembre 1833, i ducati 80000 andranno a formare aumento ai ducati 120,000 destinati al rimborso della rendita perpetua verso i particolari.

Resta poi anche provveduto che tra i debiti quantitativi che dovranno pagarsi, come i precedenti, e dopo i medesimi, cogli annui ducati 80000 dovranno comprendersi gli arretrati di annualità di cui potranno risultare creditori i possessori di ufficii e diritti aboliti, compiutane la liquidazione, e deduzione fatta degli abuonconti forse ricevuti.

16. Con la consegna dei boni scadibili giusta i risultamenti del sorteggio, non intendendosi rivocato a favore de' possessori de' medesimi ciò che fu disposto col Real Rescritto dei 23 agosto 1837, sarà in libertà dei possessori stessi, senza tener conto delle scadenze, di offrirli in cauzione, come numerario, o in pagamento di dazii doganali alla ragionata del 50 per 100.

17. Perchè nel prossimo anno 1842 possa aver luogo il pagamento dei ducati 80000 a favore dei creditori particolari quantitativi, il totale delle somme risultanti dalla liquidazione fatta per gli arretrati sino ad agosto 1824, che sono i più antichi su cui nulla rimanga ad osservare alla Commessione di revisione, sarà diviso in serie o porzione di serie da 20 a 30000 ducati l' una, e le tre favorite dalla sorte saranno pagate nell' ordine progressivo, come si estrarranno dall' urna, il 15 aprile, 15 agosto e 15 dicembre 1842. Quelle che rimangono rientreranno nel sorteggio generale alla fine di dicembre 1842.

18. Tutte le disamine sulle legalità delle vendite fatte dai corpi morali degli arretrati ad essi dovuti, giusta lo articolo 7, saranno inappellabilmente diffinite dalla Commessione di revisione con tre votanti, oltre il Pubblico Ministero.

19. Tutte le precedenti disposizioni contrarie alle presenti rimangono rivocate.

Nel Real Nome partecipo a lei tali Sovrane determinazioni per intelligenza, ed uso che convenga.

La liquidazione de' compensi dovuti per aboliti diritti feudali, e segrezie in Sicilia è confidata alla Gran Corte de' conti coll' aggiunzione di Consiglieri, ed Avvocato Generale a ciò solamente delegati.

Palermo 11 decembre 1841.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Visto quanto da Noi fu disposto con l' art. 1 del nostro Real decreto de 19 decembre 1838.

Visti i quadri trasmessi dagl' Intendenti delle Provincie de' nostri Reali domini al di là del Faro, in esecuzione del cennato Real decreto, nei quali particolarmente comune per comune sono notati non solo i vari aboliti diritti, che vi si riscuotono, o vi si esercitano, ma altresì molti soprusi ed angherie ex-feudali in danno delle persone, delle proprietà, e del libero esercizio delle industrie.

Tenuti presenti i vari richiami che in proposito ci sono stati rassegnati dal detto anno 1838 in poi, e, non è guari, allorchè abbiamo discorse le Provincie di Sicilia.

Volendo Noi porre un termine a sì grave inconveniente, emanando le nostre diffinitive risoluzioni, onde migliorare ad un tempo lo stato della proprietà, e dell'agricoltura, facendola riscattare da' vincoli, pesi e prestanze che tuttora ne rendono deteriore la condizione;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Inteso il nostro Consiglio di Stato ordinario.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. A contare dalla pubblicazione del presente decreto cesserà in tutte le Provincie della Sicilia la riscossione, e l'esercizio di qualsiasi diritto ed abuso feudale, che già senza compenso fu abolito, e che, non ostante l'abolizione seguitane, tuttavia sussiste a favore di qualsivogliano ex-fendatari, corporazioni morali, ed aventi causa da essi.

Gl' Intendenti delle Provincie sotto la loro risponsabilità cureranno la esatta esecuzione di queste disposizioni.

Ove sorgesse qualche dubbio nell' applicare a' casi speciali le disposizioni suddette, gl' Intendenti ne faranno subito rapporto al nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni.

Art. 2. Per quei casi soltanto, pe' quali potesse darsi luogo a compenso, quando però non siavi, o non possa esservi controversia sul titolo, la Gran Corte de' conti, con l'aggiunzione di Consiglieri, ed Avvocato generale a ciò solamente delegati, liquiderà tal compenso colle norme delle Istruzioni approvate col Real rescritto de' 10 marzo 1819 per gli offici aboliti di Sicilia.

La stessa Gran Corte nel fare la liquidazione avviserà, secondo le materie, se il compenso debba essere a carico dei comuni oppure della Finanza.

Le liquidazioni in discorso saranno a noi rassegnate, secondo le rispettive incompense dal Ministro degli Affari Interni, o da quello delle Finanze.

Art. 3. Le dimande di compenso non potranno essere presentate innanzi alla detta Gran Corte de' conti, nel caso dell' articolo precedente, se non nell' improrogabile termine di mesi tre pe' privati, e di sei pe'corpi morali, a contare dalla pubblicazione del presente decreto. Scorso questo termine, non saranno più ammessibili, e cesserà immediatamente la riscossione de' diritti dei quali trattasi, per coloro che non le avessero presentate.

Prodotte che saranno le indicate dimande nel tempo utile, la Gran Corte procederà alla liquidazione dalla data di ciascuna produzione nel termine improrogabile di mesi otto.

Art. 4. Allorchè potesse esservi controversia sul titolo, tanto pel caso contemplato nell' art. 1.° che in quello del 2.° il giudizio apparterrà ai competenti magistrati a' termini dell'art. 2 del nostro Decreto del 19 di dicembre 1838, a quale effetto il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, comunicherà al Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia i quadri rimessi dagl' Intendenti.

Tali controversie debbono essere introdotte innanzi a' detti Magistrati a contare dalla pubblicazione del presente decreto nel termine improrogabile di mesi tre pe' privati, e di sei pei corpi morali. Scorso questo

termine non saranno più ammessibili, e cesserà immediatamente la riscossione, e l'esercizio de' dritti de' quali trattasi, senza potersi mai affacciare pretensioni per compenso.

Art. 5. Tanto le cause indicate nel precedente articolo, che quelle le quali or pendono pel medesimo obbietto di feudali controversie, sono dichiarate urgenti. A tale oggetto i giudizi debbono diffinitivamente essere compiuti, qualunque ne siano gli stadi, nel termine di mesi due per ciascuno stadio.

Il Pubblico Ministero di ogni Tribunale o Corte assumendo la difesa de' comuni, come parte principale, senza escludere l'assistenza di qualunque interessato, farà di ufficio iscrivere nel ruolo le indicate cause, onde senza indugio a sua istanza ed a preferenza fossero trattate. La spedizione, e l'intimazione delle sentenze, o decisioni parimente si farà a cura del Ministero pubblico. L'anticipazione di tali spese si farà momentaneamente dal Ricevitore del registro per esserne rivaluto sulla tassa che ne farà il detto Ministero pubblico, la quale sarà esecutiva contro della parte che sarà rimasta succumbente; salva a questa di farsene rivalere dall'avversario qualora nell'ultimo stadio del giudizio rimanesse vincitrice.

Art. 6. Qualora nel giudizio diffinitivo restasse assodato il titolo, si debbe fare la dimanda di compenso, ove potesse essere dovuto, innanzi alla Gran Corte indicata, nel termine, e collo norme sopra espresse.

Art. 7. Se mai presso la Gran Corte indicata insorgesse quistione sul titolo, oppure la Gran Corte istessa credesse elevarla d'ufficio, la liquidazione resterà sospesa, e le parti si provvederanno innanzi a Tribunali competenti, a secondo di quanto è stabilito ne' tre precedenti articoli.

Art. 8. Per le decime prediali dovute alle chiese, ed a qualunque altra persona, come altresì per tutti que'diritti, redditi e prestazioni territoriali perpetue ex-feudali, che con varii nomi si riscuotono dagli ex-feudatarii e da altri in pregiudizio dell'agricoltura, e con vincoli alle proprietà, ne permettiamo a' possessori de' fondi che tali gravezze soffrono, la commutazione in canoni in danaro enfiteutici redimibili, ed anche il riscatto colle norme adottate ne' nostri Dominii continentali, a seconda dei due decreti de' 20 di giugno 1808, e 17 di gennaio 1810 (1) che rendiamo comuni ai nostri Dominii al di là del Faro. Da siffatta disposizione s'intendono eccettuati i canoni enfiteutici, a' termini del titolo 9 delle leggi civili.

Restano del pari eccettuate dalle soprascritte disposizioni le decime domenicali, e sacramentali dovute alla Chiesa, che non potranno commutarsi in canoni enfiteutici in danaro redimibili, o riscattarsi, se non coll'annuenza del titolare, e dopo che inteso il Direttore Generale de' rami, e dritti diversi ne accorderemo la nostra Sovrana autorizzazione.

I capitali de' riscatti verranno tosto impiegati in acquisto di rendita o altro, in vantaggio dell'Amministrazione ecclesiastica cui appartengono.

Art. 9. Tutto ciò che ne' precedenti articoli è stabilito pe' diritti, e prestazioni feudali, è applicabile a'diritti compresi nelle così dette Segrezie.

Art. 10. Ci riserbiamo di prendere in tutta considerazione i servigii di quegli Intendenti, Pubblici Ministeri, e Magistrati di sopra indicati che più

(1) Li due enunciati Decreti sono trascritti nelle pag. 620, e 659 del primo Volume.

si distingueranno per celerità, e per zelo nello adempire gl' incarichi che loro abbiamo affidato.

Art. 11. I nostri Ministri Segretarii di Stato di Grazia, e Giustizia, degli Affari Interni, degli Affari Ecclesiastici, e delle Finanze, ed il nostro Luogotenente Generale in Sicilia, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

La Gran Corte de' conti delegata è la sola incaricata qual Commissione liquidatrice per la liquidazione de' diritti compresi nelle così dette Segrezie senza distinzione di epoche, e dipendenti dalle Dogane interne, ed esterne.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 29 marzo 1842.

Il Decreto degli 11 decembre 1841 stabilisce una Commissione delegata alla liquidazione de' compensi dovuti per aboliti diritti feudali, in quei casi soltanto ne' quali possa darsi luogo a compenso: ed all' art. 9 dichiara che tutto ciò che nel decreto stesso è stabilito per diritti, e per le prestazioni feudali, è applicabile ai diritti compresi nelle così dette Segrezie.

Intanto la Commissione delegata, per deliberazione presa nel 18 febbrajo ultimo, moveva dubbio se tra i diritti compresi nelle così dette Segrezie, dovessero o pur nò comprendersi ugualmente, e senza distinzione di epoche, quelli dipendenti dalle dogane interne ed esterne.

Su di ciò il Procurator Generale della Gran Corte de' conti ha manifestato varie osservazioni, ed ha tra l' altro considerato, che la giurisdizione data alla Commissione delegata, non è parte di quella che aveva la G. C. de' conti, tal che questa debba spogliarsene per rivestirne l' altra: ma è una giurisdizione nuova affatto, e limitata a ricevere le dimande per taluni diritti in esercizio, e liquidare quei compensi, cui la Gran Corte ordinaria non era più abilitata.

Ed a convalidare siffatta idea lo stesso Procurator Generale ha fatto rilevare che il termine stabilito dal detto decreto per le dimande di compenso, non è affatto una elargazione dei termini assegnati per le dimande da prodursi alla Gran Corte de' conti ordinaria, già trascorsi fin dal 1833, perlocchè sono decaduti da ogni diritto a compenso coloro che non produssero le dimande; ma è un termine nuovo stabilito per la esecuzione di un affare tutto nuovo: che laddove altrimenti s' intendesse la cosa, gravi danni il Regio Erario ne risentirebbe.

Or rassegnato essendosi il tutto al Re (N. S.) nel Consiglio ordinario di Stato del 14 di questo mese, la M. S. ha nell' alta sua saggezza ordinato.

1. Che per le liquidazioni de' compensamenti de' diritti, ed abusi feudali stati aboliti, o compresi nelle così dette Segrezie, proceder debba la Gran Corte delegata per Real decreto degli 11 decembre 1841. E che la

Gran Corte dei conti ordinaria debba a quella trasmettere tutte le dimande ricevute a tal uopo, se ancora ne abbia, ove non peranco sieno state definitivamente giudicate.

2. Che sia subito proposto alla risoluzione della M. S. il parere della Consulta sui dubbii elevati dal Procurator Generale Cumia per la interpetrazione delle Istruzioni approvate col Real rescritto de' 10 marzo 1819, e ciò per chiarimento della Gran Corte delegata nella liquidazione de' compensamenti.

Nel Real Nome quindi partecipo a lei siffatta Sovrana determinazione per lo analogo adempimento nella parte che la riguarda, nella intelligenza che tutti coloro i quali sono decaduti dal diritto a compenso per non avere presentato le dimande alla Gran Corte de' conti ordinaria nel termine prescritto, e già trascorso sin dal 1833 non possono, nè debbono intendersi a ciò riabilitati pel decreto degli 11 decembre 1841 il quale stabilisce un termine novello per un'affare tutto nuovo.

Le carte pendenti per compensamenti compresi nelle così dette Segrezie senza distinzione di quelli dipendenti dalle dogane esterne, ed interne debbono passare alla Corte delegata.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 28 Aprile 1842.

Ho rassegnato al Re N. S. l'avviso di cotesta Commessione liquidatrice del dì 8 corrente mese, per lo quale ha deliberato di richiamarsi a cura, e diligenza del Ministero pubblico della Gran Corte de'Conti tutte le carte pendenti per compensamenti compresi nelle così dette Segrezie, senza distinzione di quelli dipendenti dalle dogane esterne, ed interne conformemente alla Sovrana risoluzione del 14 marzo ultimo; e la M. S. si è degnata di approvarlo.

Nel Real Nome le comunico questa Sovrana Risoluzione per lo adempimento.

Le carte tutte relative a' compensamenti passar debbono alla Gran Corte de' conti delegata.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 24 Maggio 1842 (1).

Ha formato oggetto di Sovrana Risoluziono il suo rapporto del 13 maggio col quale V. E. facendo conoscere che dopo il Real Decreto degli 11 Decembre 1841 le carte pei compensamenti degli offizi, diritti, e Se-

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale di S. M. nei Reali Dominii oltre il Faro.

grezie abolite si trovano divise nella Gran Corte de' conti tra la prima Camera, e la Gran Corte delegata, proponeva di decidersi a quali delle due doveva commettersi la ripartizione degli abbuonconti pel corrente anno 1842.

Si è considerato che trovandosi stabilito nello articolo 2 delle Istruzioni del 10 Marzo 1819 per la liquidazione degli offizi aboliti essere la Gran Corte de' conti una Commessione a ciò delegata.

Che trovandosi già stabilita una Commessione nel seno della Gran Corte de' conti per procedere alla liquidazione de' compensamenti pei diritti feudali aboliti, e per tutt' altro dalle Segrezie dipendenti.

Viste le Risoluzioni Sovrane di Decembre 1841, e le altre del 29 Marzo, e 13 Maggio 1842.

Non convenendo, per l' analogia che vi è tra i diritti che debbono compensarsi, dividere tra due Commessioni liquidatrici la stessa delegazione.

S. M. (D. G.) ha ordinato che le carte tutte relative ai compensamenti passino alla Gran Corte de'conti delegata con Real Decreto degli 11 Decembre 1841.

Nel Real Nome le partecipo la suddetta Sovrana deliberazione acciocchè l' E. V. la comunichi tanto alla Corte dei conti ordinaria, che alla Corte dei conti delegata per lo esatto adempimento.

Le liquidazioni de' compensi che restano a farsi debbono eseguirsi secondo le norme dettate nelle Istruzioni de' 10 Marzo 1819.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 9 Settembre 1842.

Le Istruzioni emanate con Rescritto de' 10 Marzo 1819 stabilirono le norme circa le liquidazioni de' compensi per gli uffici aboliti, e incardinati al Regio Erario.

Un dubbio elevato nel 1837 nella liquidazione dei compensi pe' granatari della tratte de' cereali diede luogo ad avvisi diversi, per Sovrano comandamento richiesti prima alla Consulta de' Reali Dominî oltre il Faro, e quindi alla Consulta Generale.

Or questi avvisi da me rassegnati al Re N. S. di unita ad opinioni, e pareri diversi su tale pendenza raccolti, han determinato la Maestà Sua nella conferenza del dì 30 Agosto ultimo di ordinare, che le istruzioni emanate col Rescritto de' 10 Marzo 1819 abbiano il loro pieno vigore per tutto ciò che resta a farsi.

Nel Rel Nome partecipo a lei siffatta Sovrana Risoluzione per lo analogo adempimento nella parte che la riguarda.

La liquidazione del compenso per l' abolito dazio sugli olii deve sperimentarsi come di diritto, secondo li patti contenuti nel titolo originario contra il Regio Eraio, se da questo si ripete il dazio abolito, o contra il comune, se questo l' abbia distratto a suo profitto.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 9 Marzo 1844.

Con supplica umiliata a S. M. D. Michele Plucchinotta, uno de' condomini del dazio sugli olii del comune di Modica, si è doluto che n' abbia ella pronunziato la cessazione, prima che gliene sia stato dato compenso.

Or avendo rassegnato a S. M. questa doglianza del Plucchinotta, la M. S. in data de'27 Febbrajo ultimo, ha ordinato che il supplicante debba sperimentare come di dritto la liquidazione, secondo i patti contenuti nel titolo originario; o contra il Regio Erario, se da questo si ripete il dazio abolito, o contra il comune,' se questo l' abbia distratto a suo profitto. E per l' effetto ha ordinato la M. S. che la disciolta G. C. delegata si riunisca di nuovo per questo caso, e decida.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione perchè ne abbia conoscenza.

Decreti, Reali Rescritti, e Ministeriali riguardanti i trattamenti di ritiro degl' impiegati civili e militari, e le pensioni delle loro vedove, ed orfani.

Gli anni di servizio che si prestano dagl'individui soprannumerarii della Compagnia di dotazione delle quattro Isole adjacenti alla Sicilia sono da mettersi a calcolo nei casi di giubilazione.

MINISTERO DELLA GUERRA E MARINA.

Napoli 18 giugno 1815.

Il Re uniformandosi alla proposta del Comandante generale dei Reali Eserciti si è degnato approvare che le Compagnie di dotazione delle quattro Isole adjacenti a questo Regno abbiano ciascuna il seguente numero di soldati soprannumerarî: cioè quella di Favignano 24, quella di Pantelleria l'istesso numero di 24, e siccome per le Isole di Ustica e Lipari vi è una sola Compagnia di dotazione; così vuole S. M. che ciascuna delle dette Isole abbia 12 soldati soprannumerarî. Ha dichiarato poi la M. S. che gli anni di servizio che si presteranno da tali soldati soprannumerarî dovranno essere calcolati come servizii di piazza effettivi, allorchè i medesimi usciranno dalla Compagnia per godere dei vantaggi della giubilazione, ed intero soldo dopo 30 anni di servizio. Finalmente siccome non esistono in Pantelleria soldati soprannumerarî, così vuole S. M. che vi siano arrollati da tali li 23 individui proposti dal Comandante di quell'Isola, e descritti nell' annesso notamento.

Nel Real Nome partecipo tutto ciò a S. A. R. perchè ec.

Decreto che fissa il sistema pe' trattamenti di ritiro degli impiegati civili e le pensioni delle loro vedove, ed orfani.

Portici 3 maggio 1816.

FERDINANDO IV.

EC. EC. EC.

Volendo Noi rendere uniforme la liquidazione de' trattamenti di giubilazione, e dei soldi di ritiro degl' impiegati civili e militari dello Stato, e delle pensioni e sussidi delle loro vedove ed orfani;

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. A contare dal dì 1 di luglio del corrente anno, le leggi e decreti pubblicati in tempo della occupazione militare in data de' 19 di novembre 1808, de' 4 di gennaio, e de' 20 di dicembre 1810, e dei 4 di agosto 1812, o qualunque altra legge, decreto o ministeriale instruzione ordinante la ritenzione del 2 e mezzo per cento su' soldi degl' impiegati civili, ed i modi di liquidazione delle pensioni di ritiro e vedovili, cesseranno di essere in osservanza. Siccome ancora cesseranno dal dì 1 di luglio in poi di essere in osservanza le leggi e statuti emanati in Napoli prima dell' occupazione di questo Regno, e durante la nostra permanenza in Sicilia, riguardante il monte delle vedove dell' armata di terra e di mare, e tutti e quali si vogliano ordini e stabilimenti di pensioni di vedove, orfani e ritirati dal Real servizio.

2. Sarà in vece eretta dal detto dì 1 di luglio una nuova amministrazione sotto il nome di Monte delle vedove e di ritirati.

3. Tutti gl' impiegati tanto civili che militari i quali ricevono soldi di nostro Regio conto, tanto dalla general Tesoreria, quanto dalle altre Amministrazioni, avranno dritto alla pensione di ritiro sul detto monte dal dì 1 di luglio del corrente anno 1816.

Vi avranno anche dritto i soldati e bassi uffiziali dei corpi dell' armata di terra e di mare, quantunque in vece di soldo mensuale sieno pagati in prest giornaliero; e la liquidazione ne sarà fatta colle seguenti proporzioni di anni di servizio continuato e non interrotto per dimessioni e riammessioni; cioè:

dopo venti anni ed un giorno, qualunque sia l' età dell' impiegato, avrà dritto ad una pensione di ritiro di giustizia eguale al terzo del suo soldo;

dopo venticinque ed un giorno, alla metà;
dopo trenta anni ed un giorno, a due terzi;
dopo trentacinque anni ed un giorno, a cinque sesti;
dopo quarant' anni ed un giorno, alla totalità.

Il primo soldo che si è percepito dallo Stato, e pei soldati e bassi uffiziali della nostra armata di terra e di mare il primo giorno della per-

cezione del prest fissa l'epoca dalla quale si contano gli anni di servizio, quante volte questo soldo o prest giornaliero sia stato soggetto alla ritenzione del 2 % per 100, o vi sarebbe stato soggetto, se la ritenzione fosse stata instituita anteriormente all' occupazione militare.

4. Pegli attuali impiegati gli anni di servizio con soldo percepiti precedentemente alla occupazione militare, possono cumularsi con quelli durante la detta occupazione, purchè sieno stati riconfermati nell' esercizio delle loro funzioni dopo il nostro ritorno nella Capitale.

Coloro che prima erano impiegati, e che nel tempo della occupazione militare o non vollero prestar servizio, o furono senza propria colpa congedati, e che dopo il nostro ritorno abbiam rimessi in attività di servizio, sono considerati come non mai rimossi legalmente dalle proprie cariche.

5. Per compensare la fedeltà de' nostri impiegati tanto civili che militari nati nel Regno di Napoli, i quali durante l'occupazione militare di questo Regno ci han prestato servizio in Sicilia, o altrove per nostra speciale commessione, e vi abbiano perdurato sino alla fine della guerra, facendo ritorno nel Regno di Napoli dopo il dì 23 di maggio 1815, vogliamo che ciascun anno di servizio compreso tra il corso degli 11 febbraio 1806, ed il 23 di maggio 1815, sia per essi nella liquidazione delle pensioni di ritiro, e in caso di loro morte, della pensione vedovile delle loro mogli, contato per anni due.

6. Con altro nostro Decreto sul rapporto del nostro Consiglio Supremo di Guerra, e del nostro Ministro di Marina, ci riserbiamo di formare pe' nostri uffiziali, soldati, bassi uffiziali e marinai della nostra armata una proporzione o sia scala di diminuzione di anni di servizio, richiesti a conseguire il ritiro per campagne di guerra viva, ferite e mutilazioni sofferte in servizio di guerra.

7. Le vedove degl' impiegati civili e militari di terra e di mare e de' soldati e bassi uffiziali, quanto volte la di loro vedovanza succeda dal 1° di luglio in poi, hanno dritto ad una pensione eguale alla sesta parte sul soldo dei loro mariti, purchè sieno morti dopo 20 anni ed un giorno di servizio con soldo, e pe' soldati e bassi uffiziali, con prest soggetto a ritenzione o la pensione avrà come sottintesa la condizione, durante lo stato vedovile, e col peso di mantenere i figli.

La condizione de' venti anni di servizio del defunto marito sarà dispensata per quelle vedove militari soltanto, i di cui mariti sieno morti per ferita ricevuta combattendo contro il nemico, o nell' esercizio della forza pubblica contro i malfattori.

Le vedove militari non potranno altrimenti ottenere la pensione, che producendo la nostra Real licenza di matrimonio.

Per liquidare la pensione di quelle vedove, i cui mariti saranno morti in pensione di ritiro, si prenderà per base quel soldo stesso su cui fu liquidata la pensione del defunto.

8. Allorchè la vedova passerà a seconde nozze o cesserà di vivere, la sua pensione sarà distribuita a porzioni eguali fra i figli maschi e le femmine, a' primi fino all' età di diciotto anni, ed alle seconde durante lo stato nubile: e maritandosi, sarà loro dal Gran Libro pagato, sopra uno stato di distribuzione straordinaria un' annata della quota della pen-

sione di cui si troveranno godendo, oltre le rate già maturate: e resterà indi estinta.

Se l'impiegato lascerà dei figli a cui la madre sia premorta, avranno lo stesso dritto che si è detto nel paragrafo precedente, quando la vedova passa a seconde nozze.

9. Il soldo che si prenderà per base nella fissazione delle pensioni, sarà l'ultimo goduto, sia per la fissazione delle pensioni di ritiro, sia per le vedovanze, quante volte sia stato percepito per due anni continui: in caso diverso si prenderà per base il soldo precedente.

Sono eccettuati da questa regola i nostri benemeriti sudditi enunciati nell'articolo 5°, pe' quali nella liquidazione della pensione di ritiro o di vedovanza delle loro mogli, sarà preso per base il soldo che godono, non ostante che non l'avessero goduto pel corso di due anni.

10. Non saranno poste a calcolo per le pensioni di ritiro e vedovanze le gratificazioni, rappresentanze, indennità, pigioni di casa, ed altre pensioni inscritte su i fondi generali del Gran Libro, o proventi di qualunque natura.

In conseguenza di questo principio, nelle liquidazioni di ritiro de' nostri Ambasciadori, Ministri Plenipotenziarî, Inviati straordinarî, Residenti ed Incaricati di affari nell'estero, e delle pensioni di vedovanza delle loro mogli, non potrà esser preso per base il loro soldo intero, ma ne sarà presa per base la sola terza parte, considerandosi le altre due terze parti come una specie d'indennità di rappresentanza.

Se alcuno impiegato per nostra special grazia si troverà godendo di due soldi, la pensione sarà liquidata sul soldo maggiore.

Sarà soltanto dispensato a questa regola per que' nostri benemeriti sudditi enunciati nell'art. 5° pe' quali saranno presi per base i due soldi dei quali per nostra special grazia stanno godendo.

Per la liquidazione della pensione di ritiro de' soldati e bassi uffiziali e per la vedovanza delle mogli sarà preso per base il loro prest giornaliero in denaro, escluso il pane, vestiario e massa, ed ogni altra aggregazione sotto qualunque nome.

11. Per sottomettere la liquidazione delle pensioni ad un sistema di esame che ne assicuri compiutamente la regolarità, ordiniamo che la petizione ne sia indirizzata al Ministro nelle di cui attribuzioni l'impiegato starà servendo, munita de' documenti comprovanti le condizioni richieste dal presente nostro decreto. Fattane la liquidazione della pensione corrispondente, il Ministro rispettivo la rimetterà co' documenti anzidetti, per mezzo del Procuratore generale alla nostra Corte dei conti, la quale apporrà in piedi della liquidazione il suo parere e senza rinviarla al Ministro rispettivo, la indrizzerà al nostro Ministro di Finanze, per esser sottomessa alla nostra Sovrana approvazione. Non sarà esatto dagl' impiegati della nostra Corte dei conti alcuna sorta di dritto per la sopradetta revisione di liquidazione.

12. La ritenzione del 2 1/2 per 100, che in oggi si fa in virtù delle disposizioni in vigore sopra tutti i soldi civili, si estenderà dal 1° del prossimo mese di luglio a tutti i soldi della nostra armata di terra e di mare di modo che il prodotto di questa ritenzione sarà dal detto dì 1 di luglio il fondo unico e speciale di tutte le pensioni di ritiro e vedovanze.

I Gendarmi e loro bassi uffiziali, ricevendo soldi mensili, rilasceranno

sopra gli stessi il 2 e 1/2 per cento, siccome lo rilasceranno egualmente i marinai di pianta fissa, e tutti gl' impiegati di ogni classe, militari, civili ed amministrativi della nostra Real Marina.

I bassi uffiziali e soldati così di terra come di mare, i quali in vece di soldo mensile ricevono prest giornaliero, rilasceranno sulla massa di biancheria e calzatura grana due e mezzo al mese, o sia grana trenta all' anno, che terrà luogo di ritenzione del due e mezzo per cento, mediante la quale saranno essi ammessi alla pensione di ritiro di giustizia, e le loro vedove, alla pensione di vedovanza, secondo le proporzioni prescritte nell' art. 3.°

13. Il nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze formerà le instruzioni che regoleranno il modo come eseguirsi la ritenzione del due e mezzo per cento, e versarsi nella Cassa di Ammortizzazione, la quale è da Noi incaricata dell' introito ed amministraziane dei fondi delle vedove e ritirati, e di somministrare alla Direzione del Gran Libro le somme necessarie al pagamento delle pensioni di giustizia di detto Monte, tenendone scrittura a parte col titolo sopra indicato di Monte delle vedove e ritirati.

Il detto nostro Ministro delle Finanze ci presenterà in ogni quadrimestre lo stato di situazione di detto monte.

14. Tutti i ritiri, vedovanze, assegnazioni ad orfani sin oggi da noi concedute, tanto ad individui del ramo civile del Regno di Napoli, quanto del militare in Napoli ed in Sicilia, o che sieno maggiori, o che sieno minori delle proporzioni stabilite col presente decreto, si rimarranno come sono, non dovendo il nuovo Monte avere il suo cominciamento che dal sopradetto dì 1° di luglio in poi.

15. Vogliamo però per la regolarità della scrittura del Gran Libro, che dallo stesso dì primo di luglio tutte le pensioni le quali sono state inscritte su de' suoi fondi generali per ritiri e vedovanze civili e militari, sieno passate al nuovo Monte e pagate colle somme che saranno somministrate dalla Cassa di Ammortizzazione, siccome con altro nostro decreto sarà da Noi stabilito.

16. Se il fondo di tale ritenzione non sarà sufficiente al pagamento delle pensioni anzidette, la nostra general Tesoreria farà degl' impronti alla Cassa di Ammortizzazione, e ne sarà dalla stessa rimborsata, allorchè vi sarà capimento: e quando vi fosse sopravvanzo, sarà riunito ai fondi generali della detta Cassa di Ammortizzazione.

17. Le pensioni dovendo essere considerate come puramente alimentarie, saranno esenti in ogni tempo e circostanze così dalla ritenzione del due e mezzo per cento, che da qualunque altra imposizione e ritenzione.

Saranno ancora esenti da sequestri ad istanza de' creditori de' pensionisti, purchè il credito non abbia causa di pigione di casa o generi di vitto accredenzati.

18. I ritiri e vedovanze degl' impiegati della nostra Real Casa e de' nostri siti Reali, i di cui soldi sono pagati o dalla Tesoreria della nostra Real Casa, o dalle Amministrazioni dei nostri siti Reali o dalla nostra cassa privata, saranno pagati dalle stesse Amministrazioni, in di cui beneficio si stanno facendo le ritenzioni del due e mezzo per cento, secondo gli stabilimenti di già da Noi approvati, cosicchè i detti impiegati sono considerati

per le pensioni di ritiri e vedovanze come una classe a parte degl' impiegati civili e militari dello Stato.

19. Tutti i nostri Ministri e Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto portante il metodo per fissare i ritiri, e le pensioni vedovili pegl' individui di marina.

Napoli 6 Settembre 1816.

FERDINANDO IV.

EC. EC. EC.

Visto l'art. 6° del nostro Decreto de' 3 Maggio dell'anno corrente col quale ci siamo riserbati di fissare pegli uffiziali, bassi uffiziali, soldati, e marinai della nostra marina una proporzione, o sia scala di diminuzione degli anni di servizio richiesti onde conseguirsi il ritiro;

Volendo applicare il detto Decreto alle particolari circostanze, ed a quanto sempre si è praticato nella nostra marina, specialmente per la valutazione degli anni di servizio;

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato della Marina;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Ogni anno di servizio che prestano gl' individui della nostra Reale marina sarà valutato per diciotto mesi.

2. Pei particolari accidenti che possono aver luogo esclusivamente nel servizio della nostra marina, vi sarà una scala di diminuzione di servizio, applicabile agl' individui dell' armata navale, non solamente per campagne di guerra, ferite, e mutilazioni sofferte in servizio di guerra, ma eziandio per inutilizzazioni prodotte da disgrazie accidentali, nell' esercizio effettivo dei propri impieghi, sia a bordo dei Reali legni di guerra, sia negli arsenali, o cantieri della nostra marina.

3. Gl' individui dell' armata navale che si renderanno inutili per le ragioni indicate nell' articolo precedente, saranno distinti in due classi.

Nella prima classe dovranno comprendersi coloro che si renderanno assolutamente inutili ad ogni servizio per causa di mutilazioni sofferte in azioni di guerra, o per disgraziato accidente in effettivo servizio a bordo dei nostri legni, negli arsenali di marina, o cantieri.

Nella seconda classe dovranno considerarsi coloro che per ferite riportate in guerra, o per motivo delle suddette cause accidentali non fossero più utili al servizio attivo.

4. Gl' individui della prima classe descritti nel precedente articolo avranno diritto al ritiro conservando il di loro intero soldo quando avessere compito venti anni di servizio; quando ne contassero meno di venti anni, ne conserveranno la metà.

5. Degl' individui poi appartenenti alla seconda classe, che non hanno mutilazione di membri, quell' i quali contano meno di venti anni di servizio, godranno del soldo di ritiro, equivalente al terzo del soldo da essi percepito in attività ; e quelli che hanno compito venti anni di servizio, saranno considerati colla gradazione fissata nell' articolo 3° del nostro decreto dei 3 di Maggio ultimo con doversi per loro valutare il servizio prestato con un' aumento di cinque anni sul numero di anni voluto in detto articolo , per accordarsi la metà, due terzi , cinque sesti, ed intero.

6. Ad oggetto che rimanga preveduta ogni particolare circostanza, che possa verificarsi nel servizio dell' armata di mare , ed assicurare la sussistenza delle vedove dei benemeriti individui di questo ramo, che cessano di vivere nell' esercizio del di loro impiego, verrà dispensata la condizione di venti anni di servizio prescritta nell' articolo 7° del citato nostro decreto dei 3 di Maggio , non solamente per le vedove d' individui della nostra marina , che sono morti combattendo contro il nemico , e nell' esercizio della forza pubblica contro i malfattori, ma eziandio di coloro i quali trovandosi nell' esercizio effettivo dei propri impieghi, cesseranno di vivere per accidenti disgraziati a bordo de' nostri legni , negli arsenali , e cantieri , o per naufragio.

7. Alle vedove d' individui dell' armata di mare , i quali sieno cessati di vivere per le cause espresse nel precedente articolo , e che avessero compito venti anni di servizio, in vece del sesto, si accorda la terza parte del soldo di cui godevano i defunti loro mariti.

8. Il nostro Segretario di Stato di Marina , e quello delle Finanze sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto.

Decreto che prescrive come debbansi calcolare le campagne o ferite negli anni di servizio militare , per dar luogo alle pensioni di ritiro.

Napoli 12 dicembre 1816.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Visto il decreto del dì 3 di maggio 1816 sul Monte delle vedove , e de' ritirati ;

Visto l' articolo 6 di tal decreto sulla proporzione , o sia scala di diminuzione di anni di servizio richiesti a conseguire il ritiro per campagna viva , ferite , e mutilazioni sofferte in guerra ;

Visto il decreto de' 5 di agosto 1815 relativamente all' anzianità degli uffiziali del disciolto esercito ;

Visto in fine l' art. 4 dell' enunciato decreto de' 3 di maggio 1816 concernente a cumulare gli anni di servizio ;

Visto il rapporto della Direzione generale provvisoria della Guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Ogni campagna dà dritto all' aumento di un anno di servizio, e quindi ad un eguale diminuzione sul numero prescritto per ottenere il ritiro.

Ogni campagna conta per un anno, sia che costi di dodici mesi o meno, sia complicata o no di accidenti di guerra.

2. La perdita dell' uso, o l' amputazione di un membro, il leucoma incurabile, o sia la perdita della vista indebolita al massimo grado per le fatiche della guerra, daranno dritto a contarsi il servizio per anni venti, se ve ne avrà impiegati meno: che se poi gli avrà sorpassati, sarà considerato per cinque anni di più il suo servizio, oltre la scala fissata.

3. Le ferite riportate in guerra che avranno prodotta la mutilazione, e lo storpio di due membri, e la privazione della vista totale cagionata da ferite in guerra daran dritto al ritiro con soldo intero, qualunque sieno gli anni di servizio militare.

4. Ogni ferita che sia per se stessa o per gli accidenti pericolosa di vita darà dritto a sei mesi di aumento.

5. Qualunque circostanza delle sopraindicate riunite agli anni di servizio, non daranno mai dritto a pretendere un soldo maggiore del maximum prescritto dalla legge.

6. Allorchè dovrà stabilirsi il soldo di ritiro per tutti i militari che al momento della pubblicazione del presente decreto si troveranno in attività di servizio ne' nostri Stati, saranno valutate le campagne o ferite fatte, o riportate al nostro Real servizio prima dell' occupazione militare del Regno di Napoli, o posteriormente durante la nostra permanenza in Sicila, per que' militari che hanno fatto parte del nostro esercito.

7. Sarà pure ammessa e considerata per quelli che servivano nell' occupazione la campagna del 1814 cogli alleati contro la Francia.

8. Le pensioni per ordini, e medaglie saranno calcolate al di più di quanto competerà per lo ritiro.

9: La Direzione generale provvisoria della Guerra, ed il nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto che determina come debba ripartirsi la pensione vedovile nel caso che un impiegato lasci una seconda moglie, e de' figli del primo, e secondo letto.

Napoli 27 giugno 1817.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Visti gli articoli 7° ed 8° del nostro Real Decreto del 3 di maggio 1816 dove si stabilisce la regola delle pensioni da accordarsi alle vedove degl' impiegati civili e militari;

Considerando che ne' detti due articoli non si è preveduto il caso in cui un impiegato, morendo lasci una moglie di seconde nozze con de' figli nati dal primo, e secondo letto;

E volendo che anche nel predetto caso siavi una norma sicura da seguire;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Allorchè un impiegato civile o militare cesserà di vivere lasciando superstiti la seconda moglie, e de' figli nati tanto dal primo quanto dal secondo letto, la pensione spettante alla vedova sarà divisa in due parti eguali, di cui una si apparterrà alla vedova, e l' altra metà sarà divisa in capita ai figli del primo e del secondo letto ai maschi sino all' età di anni 18, ed alle femine durante lo stato nubile.

2. In tutto il resto, sia per lo passaggio delle figlie a marito, sia per la premorienza della madre, o qualunque altra circostanza, sarà strettamente seguita la regola stabilita nel precitato decreto de'3 di maggio 1816.

3. Tutti i nostri Ministri e Segretari di Stato sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto.

Norme a seguirsi nel calcolare li anni di servizio de' Militari che contassero un' interruzione per le passate vicende.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 2 Agosto 1817.

S. M. cui ho rassegnato il di lei rapporto de' 28 giugno ultimo sul dubbio insorto nel Dipartimento della Guerra, e della Marina intorno alla norma da seguirsi nel calcolar gli anni di servizio de'militari che contassero un' interruzione per le passate vicende, ha la M. S. nel Consi-

glio de' 28 luglio prossimo passato Sovranamente deciso che il proposto dubbio è letteralmente risoluto dalla legge de' 3 maggio 1816. articolo 3 §. 2. in cui è detto, che per aver dritto a pensione o soldo di ritiro bisogna aver prestato un servizio di venti anni *continuato, e non interrotto per dimissione , e riammissione*, che debbon quindi intendersi colpiti da questa prescrizione della legge , — 1° Quegl' impiegati militari o civili che nell' anno 1799. furono dimessi da S. M. — 2°. Quegli che diedero la loro dimissione rinunziando al servizio di Sua Maestà — 3.° Quegli che per effetto di condanna cessarono di servire ; e generalmente tutti coloro, che dopo le vicende del 1799. non furono da S. M. riammessi al suo Real servizio. Che all'opposto non ne debbono esser colpiti — 1° Coloro, che senza aver data, o ricevuta intera dimissione, e senza aver subìta alcuna condanna, dopo il fausto ritorno di S. M. furono ammessi al servizio con gradi inferiori a quelli che aveano , quando nella riammissione sia stato spiegato, senza interruzione di servizio, o furono ammessi al godimento del sussidio — 2.° Coloro finalmente, che dopo una dimissione , o una condanna fossero stati pienamente riabilitati da S. M. con dichiarazione espressa di dover esser reintegrati ne'loro antichi dritti, ed onori.

Nel Real Nome le partecipo queste Sovrane risoluzioni per sua intelligenza , e governo (1).

Sono a considerarsi come non mai rimossi legalmente dalle proprie cariche coloro i quali messi fuori d' impiego senza loro colpa in tempo della occupazione militare furono prima del ritorno di S. M. reintegrati nelle cariche che occupavano.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 16 Agosto 1817.

Ho sottoposto al Re il di lei rapporto de' 26 dello scorso mese di Luglio concernenti i dubbi proposti da cotesta Gran Corte de' conti , relativamente alla interpetrazione dell' articolo 4. § 2°. del decreto de' 3. di Maggio 1816, che dice « Coloro, che prima erano impiegati, e che nel » tempo dell'occupazione militare o non vollero prestar servizio, o furo» no senza propria colpa congedati ; e che dopo il nostro ritorno abbia» mo rimessi in attività di servizio , sono considerati come non mai ri» mossi legalmente dalle proprie cariche », e la M. S. nel Consiglio dei 12 del corrente si è degnata di approvare quanto da cotesta Gran Corte si è proposto , cioè che il citato § 2.° dell' articolo 4 sia applicabile anche a coloro , i quali messi fuori d' impiego senza lor colpa in tempo della occupazione militare, furono prima del suo fausto ritorno reintegrati nelle cariche che occupavano —

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana benefica disposizione ,

(1) Real Rescritto diretto al Procurator Generale della G. Corte de' conti di Napoli.

perchè ne disponga l'adempimento nello esame delle liquidazioni delle pensioni del Monte delle vedove e de' ritirati. (1).

Nelle liquidazioni delle pensioni degl' impiegati salariati da' comuni gli anni di servizio debbon calcolarsi dal giorno del godimento del primo soldo, ch'è stato soggetto alla ritenzione, o vi sarebbe stato, s'essa avesse avuto luogo precedentemente.

I pagamenti di tali pensioni debbon eseguirsi da ogni comune particolarmente, senza che siavi bisogno di stabilire una cassa centrale nel capo-luogo della Provincia, ed i fondi necessarî all' oggetto debbon prendersi da quelli destinati pegli esiti ammessi negli stati discussi.

Avviso della Commessione de' Presidenti della G. Corte de' conti di Napoli dato il dì 7 febbraio 1818, ed approvato il 21 dello stesso mese ed anno.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Essendosi promossi dall' Intendente della prima Calabria Ulteriore i seguenti dubbî circa la liquidazione delle pensioni degl' impiegti salariati dai Comuni : 1° se gli anni di servizio necessarî, onde ottenersi la pensione debban calcolarsi dal giorno, in cui ha cominciato ad aver luogo la ritenzione del due e mezzo per cento, ovvero da quello del cominciamento dell' esercizio dell' impiego con soldo ; 2° se le somme, che ritraggonsi da tale ritenzione, debbon versarsi da ogni comune in una cassa centrale nel capo-luogo della Provincia, per ivi formarsi un Monte di pensioni, ovvero rimanere nelle rispettive casse comunali, eseguendosi dalle stesse i pagamenti ai pensionarî ; 3° con qual mezzo supplirsi alle somme necessarie per le pensioni liquidate nel caso, che i fondi derivati dalle ritenzioni non sieno bastevoli a' pagamenti ;

La Commessione

Considerando che coll' articolo 154 della legge de' 12 dicembre 1816 son rendute comuni agl' impiegati dell'amministrazione civile le disposizioni del decreto de'3 maggio dell'anno medesimo in ciò che riguarda i titoli onde ottenere le pensioni del ritiro ;

Che coll' articolo 3° dell' indicato decreto trovasi stabilito, che gli anni di servizio necessarî per ottenere la pensione si numerano dal giorno del godimento del primo soldo, quante volte questo sia stato soggetto alla ritenzione, o vi sarebbe stato, se la stessa si fosse precedentemente stabilita ;

Che con queste norme quindi sia a risolversi il primo dubbio promosso ;

(1) Real Rescritto diretto al Proccuratore Generale della G. Corte de' conti di Napoli.

Considerando sul secondo dubbio che lo stabilimento di una cassa centrale per le pensioni di ogni Provincia, oltre di richiedere molta spesa, degl' individui necessari a portarne la scrittura, racchiude vari inconvenienti per la moltiplicità degli atti, onde farvi seguire i versamenti dalle casse particolari, e per l'obbligo in cui sarebbero i pensionari, per lo più vecchi, e miserabili, a recarsi anche da lontani paesi nel capo-luogo, o a costituirvi un procuratore per ricevere i pagamenti ;

Che il metodo quindi da seguirsi, come più semplice, ed adatto alla circostanza, sia quello di fars' i pagamenti particolarmente da ogni comune, a di cui beneficio ha avuto luogo la ritenzione del due e mezzo per cento, inserendone i corrispondenti articoli nello stato discusso;

Che ciò sembra chiaramente prescritto cogli articoli 3 e 10 del decreto de' 14 ottobre 1811, che fu il primo ad attribuire ai salariati de' comuni il dritto alla pensione, ed a stabilire su' loro soldi la ritenzione anzidetta, il qual decreto non è stato in questa parte derogato dalla legge pubblicata posteriormente ;

Considerando sul terzo dubbio, che non dovendo formarsi da ogni Comune pe' cennati pagamenti un fondo a parte derivante dalle ritenzioni, ma bensì eseguirsi su quelli destinati pegli esiti ammessi nello stato discusso, sembra ozioso l'esame del mezzo a tenersi per supplire alle somme necessarie all' oggetto, nel caso che il prodotto delle ritenzioni non sia sufficiente ;

È di avviso

Che gli anni di servizio necessari per le pensioni in esame debban computarsi dal giorno del godimento del soldo, ch' è stato soggetto alla ritenzione, o che vi sarebbe stato, se essa avesse avuto luogo precedentemente ;

Che senza stabilirsi una cassa centrale nel capo-luogo di ogni Provincia pe' pagamenti di tali pensioni, debban gli stessi eseguirsi da ogni comune particolarmente, sui fondi destinati pegli esiti ammessi nello stato discusso ; dove dovranno inserirsi gli articoli corrispondenti ;

Che sia superfluo l'esame del dubbio proposto in terzo luogo.

Approvato con Ministeriale del dì 21 febbraio 1818.

——

Decreto relativo agli averi dei corrieri ordinarii della Posta.

Napoli 30 Marzo 1818.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Vista la nostra decisione dei 19 di gennajo ultimo

Considerando che gli averi dei corrieri ordinarl della posta sono eventuali, e non compresi nelle determinazioni generali del nostro decreto dei 3 di maggio 1816, con cui furono fissate le regole per aversi dritto alle liquidazioni delle pensioni di ritiro e vedovile;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Gli averi de' corrieri ordinarl della posta, fino alla somma di ducati venti al mese, saranno considerati come soldo di Regio conto, e saranno soggetti alla ritenuta del 2 e mezzo per cento pel Monte delle vedove e dei ritirati.

2. L' enunciata somma di ducati venti al mese servirà per detti corrieri di base alla liquidazione dei loro ritiri, o vedovanze.

3. Il nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto relativo ai militari figli di truppa, che derivando da famiglie del Regno, sono nati in paesi stranieri.

Napoli 26 Giugno 1818.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Capitan Generale Comandante in Capo;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. I militari figli di truppa derivanti da famiglie Napolitane, quantunque procreati altrove, che ci hanno servito con qualunque grado in Sicilia durante l' occupazione militare, saranno considerati come nati nel Regno di Napoli, e godranno degli stessi beneficii dell'aumento degli anni, e

della dispensa dell' ultimo soldo per mesi ventiquattro, accordati a coloro, che nati effettivamente ne' Domini al di qua del Faro, ci hanno colà servito durante l' occupazione suddetta.

2. Il Nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze, ed il Capitan Generale Comandante in capo dell' Armata, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto sul modo di calcolare gli anni di servizio per alcune classi di militari.

Napoli 28 Luglio 1818.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Avendo Noi col decreto dei 3 di Maggio 1816 stabilito le norme da osservarsi per le pensioni di ritiro dei militari, e degli impiegati civili;

Volendo estendere favorevolmente l' articolo 3° a vantaggio di quei militari, che per effetto delle passate vicende politiche soffrono qualche interruzione ne' loro servigi, per cui sono reputati di servizio interrotto, e non continuato;

Convenendo d'altronde, che questo tratto di nostra munificenza abbia delle limitazioni, che saranno in seguito indicate;

Sulla proposizione del nostro Capitan Generale organizzatore del ramo militare;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Per quei militari, che prima del 1799 erano al nostro servizio, e che avendo cessato di esserlo per gli avvenimenti politici di quell'epoca, furono posteriormente impiegati dagli occupatori di questo regno e dopo il nostro felice ritorno vennero da Noi confermati nei rispettivi impieghi per l' ammessione soltanto al ritiro, gli anni intermedi saranno valutati senza interruzione di servizio.

2. Pei militari, che ci seguirono in Sicilia, e che prima del nostro ritorno avendo ottenuta la loro dimissione, fecero ritorno in questi nostri Domini; o che fossero stati impiegati dagli occupatori di questi Domini, o che nol fossero stati, nel passaggio al ritiro saranno loro parimente valutati gli anni di servizio senza interruzione.

3. Agl' individui enunciati nei soprascritti due articoli non sarà calcolato l' aumento degli anni per meriti, di campagne, ferite ec. ec. contratti nel tempo, che non erano al nostro servizio; ma soltanto si terrà conto del corso regolare del tempo: come ancora non sarà tenuto conto degli anni, che mai avessero intermediamente tral nostro servizio, e quello degli occupatori, passato al servizio di estere potenze; congiungendosi

soltanto, per coloro, che saranno in queste circostanze, gli anni precedentemente al 1799 impiegati al nostro servizio con quegli posteriormente al 1806 al servizio dell'occupazione.

4. Gl'individui contemplati nel 1° e 2° articolo non potranno domandare il ritiro, se non dopo compiti i 60 anni di età.

5. Pei militari, che sono ritornati con Noi da Sicilia, o sono colà rimasi, il decreto de' 3 Maggio 1816 resta letteralmente nel suo pieno vigore; e per conseguenza la condizione dell'età di 60 anni compiuti non è per loro richiesta.

6. Il presente Decreto sarà applicabile ancora all'armata di mare.

7. Il nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze, il Segretario di Stato per la Marina, il Ministero esistente presso il nostro Luogotenente Generale ne'Dominî oltre il Faro, ed il Capitan generale organizzatore del ramo militare, sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente Decreto.

La pensione vedovile è a dividersi tra la vedova, e li figli anche quando la vedova viva separatamente da' figli.

Napoli 31 Agosto 1818.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Visto l'articolo 1° del Nostro Real Decreto de' 27 di giugno 1817 col quale ordinammo che la pensione spettante alla vedova di seconde nozze di un' impiegato civile o militare morto con aver lasciato figli del primo e del secondo letto fosse divisa una metà alla vedova, e l'altra metà fosse suddivisa in capita tra' figli del primo e del secondo letto.

Volendo estendere questa disposizione anche alle vedove e figli del primo letto che non dimorassero insieme.

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro delle Finanze.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L'articolo 1° del Decreto de'27 di Giugno 1817 concernente il modo di ripartire la pensione vedovile tra la vedova di seconde nozze ed i figli del di lui defunto marito, è applicabile anche al caso in cui una vedova del primo letto viva separatamente dai figli.

Art. 2. Tutt' i nostri Ministri e Segretarî di Stato, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Decreto sul modo di regolare le pensioni di ritiro degli Uffiziali addetti alle piazze.

Napoli 11 Febbrajo 1819.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Visto il decreto de' 3 di maggio 1816 relativo alle pensioni di ritiro;
Viste le tariffe de' soldi militari de' 15 di Ottobre 1816;
Sulla proposizione del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze, e del Capitan generale organizzatore del ramo militare.
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le pensioni di ritiro degli ufiziali addetti alle piazze, o in proprietà o al seguito saranno calcolate sul soldo semplice del rispettivo grado militare, a' termini del Decreto de' 3 di maggio 1816; quante volte però costoro nel passare al ritiro stieno godendo, o abbiano per lo innanzi goduto un soldo eguale o maggiore del soldo semplice attribuito dalle tariffe al loro grado.

In caso diverso si ragguaglierà sul soldo maggiore che avranno potuto godere anteriormente, stando alle piazze o in altre destinazioni.

2. Tutte le disposizioni e decreti in opposizione al presente sono abrogati.

3. Il nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro di Finanze, il Ministero di Stato esercente provvisoriamente le funzioni di nostro Luogotenente generale ne' Reali Dominj oltre il Faro, ed il Capitan generale comandante in capo dell'armata sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto.

La liquidazione delle pensioni di ritiro per li soldati ammessi nella Casa degl' Invalidi dev' eseguirsi a'termini della legge vigente, con che però si abbiano per base gli anni di servizio, ed il soldo di tariffa corrispondente al grado che ciascuno aveva nell'atto che fu ammesso nella Casa suddetta.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 3 Marzo 1819.

Il Supremo Comando Militare nel parteciparmi che alcuni uffiziali, e soldati ammessi nella Real Casa degl'Invalidi hanno domandato di ottenere la pensione di ritiro, ha chiesto il mio avviso sul dubbio se tali pensioni debbano liquidarsi sulla passata, o nuova legge. In riscontro ho manifestato al

Supremo Comando che io non incontrava difficoltà per farsi le liquidazioni generalmente per gli ammessi nella Casa degl' Invalidi ai termini della legge vigente, con che però si abbiano per base gli anni di servizio, ed il soldo di tariffa corrispondente al grado, che ciascuno avea nell'atto che fu ammesso nella Casa suddetta. Io nel prevenirla, Signor Procuratore Generale, di tali risoluzioni per sua intelligenza, la incarico di dare le convenienti disposizioni per la parte che le riguarda, perchè a misura che perverranno in cotesta Gran Corte le liquidazioni delle pensioni di cui è parola sieno discusse sulle regole sopraccennate (1).

In riguardo alle pensioni vedovili debbono considerarsi come perdonati tutti li Uffiziali ammogliati prima del 1796 senza Real permesso, tanto se li medesimi ebbero, quanto se non ebbero un' attrasso d' impiego dall' anno 1796 al 1798.

Napoli li 2 Aprile 1819.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC

Considerando che molti antichi uffiziali prima del 1796. si ammogliarono senza Real permesso.

Considerando che a' medesimi fu imposta la pena dell' attrasso del primo ascenso.

Volendo d'altronde eliminare qualunque dubbio potesse sorgere nella liquidazione delle pensioni vedovili delle mogli superstiti dei suddetti uffiziali.

Sulla proposizione del nostro Capitan Generale Comandante in Capo dell'Armata.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Per l'oggetto delle pensioni vedovili debbono considerarsi come perdonati tutti gli uffiziali ammogliati prima del 1796 senza Real permesso, tanto se i medesimi ebbero, quanto se non ebbero un attrasso d' impiego dall' anno 1796 al 1798.

Art. 2. Il nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle Finanze, il Ministero esistente presso il Luogotenente Generale nei Domini oltre il Faro, ed il Capitan Generale Comandante in Capo dell' Armata, sono incaricati ciascuno per la sua parte della esecuzione del presente decreto.

---

(1) Minist. diretta al Procuratore Generale della G. Corte de' conti di Napoli.

Le pensioni alle vedove degl' impiegati si liquidano sulla base del penultimo soldo se per due anni il defunto non avesse goduto dell' ultimo ; purchè però il penultimo non fosse di somma maggiore : se ne eccettuano gli emigrati.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 26 maggio 1819.

Ho umiliato a S. M. nel Consiglio de'17 del corrente il di lei rapporto de' 26 aprile ultimo num. 28 , riguardante la quistione insorta tra cotesta Gran Corte e il Ministero di Grazia e Giustizia nella liquidazione della pensione stabilita a favore di D. Maria Giuseppa Alfano vedova di D. Nicola Savino già impiegato nell' archivio della Camera Notarile di s. Maria, e la Maestà Sua si è degnata dichiarare , che nel caso l' ultimo soldo non siasi goduto per due anni , si debba liquidare sulla base del penultimo, qualora questo sia minore dell' ultimo; e dove sia maggiore liquidarsi sull' ultimo. Ha poi ordinato la M. S. , che da questa disposizione , eccettuar si debbano gli emigrati , qualora per alcuni di essi si verificasse la suddetta circostanza di non aver goduto per due anni l'ultimo soldo, e se il penultimo fosse maggiore dovendosi prendere per base in tal caso solo il penultimo, ancorchè maggiore dell' ultimo.

Nel Real Nome quindi le partecipo questa Sovrana determinazione per sua intelligenza , ed adempimento che ne risulta.

La regola da adottarsi nella liquidazione delle pensioni degli Uffiziali dev' essere quella che deriva dalle disposizioni contenute nel decreto degli 11 Febbrajo 1819.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 3 Luglio 1819.

Con pregiatissimo foglio de' 31 maggio ultimo 2° ripartimento 4. sezione n° 2738 si compiacque V. E. riscontrare il mio della data de' 10 di marzo n° 455, e dinotarmi , che la pensione di ritiro a favore del Colonnello D. Tommaso Pover era stata fissata a ducati 1140, avutosi presente l' articolo 11 delle disposizioni generali annesse al decreto de' 15 di ottobre 1816 , contenente la tariffa de' soldi degli Uffiziali tutti dell' Armata , non che i decreti dei 4 di giugno 1817 e la Ministeriale da me direttale nel dì 8 Agosto 1818. Dalla lettura quindi di detto foglio, e dei decreti in esso citati , come dalla ministeriale degli 8 Agosto ho avuto luogo a fare le seguenti osservazioni — 1° Che l' articolo 11° delle disposizioni generali sopraccennate non sia applicabile al caso in questione

per la ragione, che in esso si parla degli Uffiziali che dall'attività passano al ritiro, vale a dire di quegli Uffiziali che si trovano godendo il soldo di attività dalle tariffe assegnato per ciascun grado. Or il Signor Pover in gennajo 1818, epoca della sua destinazione al ritiro, si trovava godendo non già il soldo di tariffa in ducati 95 al mese, ma quello bensì di ducati 70, come dunque si potrebbe dedurre di doversi prendere per base della pensione il primo soldo, anzichè il secondo di cui era in possesso all'epoca suddetta? 2° Il decreto dei 4 di giugno 1817, più chiaramente ancora si oppone alla circostanza del signor Pover; basta leggere, dopo le considerazioni che vi sono premesse, l'articolo 1° solamente per non rimanere nel benchè minimo dubbio sull'intenzione avuta da S. M. nel sanzionare le disposizioni in esso contenute, chiaramente si rileva di aver voluto la M. S. facendo uso della sua connaturale clemenza, prendere in considerazione gli Uffiziali solamente rimasti in questa parte dei Suoi Reali Dominî durante l'epoca dell'occupazione militare senza aver prestato servizio, con eguagliare la loro sorte a quella di tutti gli altri Uffiziali dell'Armata attiva, secondo i gradi rispettivi in caso di destinazione al ritiro, mentre senza l'emanazione del decreto summentovato, gli Uffiziali suddetti ripristinati negli antichi gradi dopo lo scrutinio, e destinati indi al ritiro si sarebbero trovati nella posizione di avere una pensione minore di quella sarebbe spettata ad un Uffiziale di egual grado dell'Armata attiva, giacchè dovendosi la pensione per gli Uffiziali di qualunque arma basare sul soldo semplice di tariffa, senza tenersi conto del soprassoldo, e trovandosi il soldo semplice antico minore dell'attuale, mentre al contrario il soprassoldo allora era maggiore del presente, ne sarebbe per esempio avvenuto, che di due capitani uno avrebbe avuto la pensione di ducati 360 annui, e l'altro, cioe quello dell'Armata attiva, la pensione annua di ducati 480. Or come si potrebbe applicare il decreto dei 4 giugno al Colonnello Pover senza cambiarsi l'esistenza dei fatti che tutto al contrario concorrono nella persona del colonnello suddetto? — Il medesimo durante l'occupazione militare è stato sempre in Sicilia, dove continuando la sua carriera militare arrivò ad avere il grado ed il soldo di cui in gennaio 1818, si trovava di godere, mentre gli Uffiziali rimasti in Napoli, senza aver preso servizio, si trovarono all'epoca del fausto ritorno di S. M. molto indietro in ordine di grado agli Uffiziali che avevano seguito la M. S. in Sicilia — 3° Finalmente colla Ministeriale degli 8 Agosto io convenni con cotesto Supremo Comando, che nel devenirsi alla liquidazione delle pensioni di ritiro, a favore degli Uffiziali del reggimento Guarnigion di Linea, si potea prendere per base il soldo semplice della tariffa in vece del semplice soldo antico, per la ragione che la massa degli averi degli Uffiziali suddetti componendosi di soldo e soprassoldo si trovava secondo gli antichi stabilimenti maggiore il soprassoldo, e minore il soldo a fronte dei soldi, e soprassoldi attuali. Or qui non si tratta di composizione di averi, ma di semplice soldo, o per meglio dire di assegnamento, giacchè il Colonnello Pover di altro non godeva che della sola somma chiamato soldo di ducati 70 al mese. È chiaro dunque che non essendovi luogo a decomposizione di averi non si possa sostenere che il soldo semplice delle tariffe abbia ad esser piuttosto la base della pensione, anzichè il soldo sul piede an-

tico. Essendomi quindi creduto in dovere di umiliare tali considerazioni a S. M. nel Consiglio dei 27 di maggio ultimo, la M. S. si degnò ordinarmi di passarle a conoscenza del Supremo Comando, e nel tempo stesso fargli sentire nel suo Real Nome di essere sua Sovrana intenzione, che tanto nel caso presente, quanto in tutti gli altri casi simili, la regola da adottarsi per la liquidazione delle pensioni debba esser quella che deriva dalle disposizioni contenute nel decreto degli 11 di febbraio corrente anno. Nel partecipare quindi di Sovrano comando quanto sopra all' E. V. per sua intelligenza, ed adempimento di risulta, qui annessa le respingo la liquidazione formata a favore del Colonnello Pover, perchè possa farne l' uso conveniente (1).

Decreto che provvede ai trattamenti di giubilazione e ritiro degl' impiegati civili de' Domini oltre il faro, ed alle pensioni delle loro vedove ed orfani.

Napoli 27 Novembre 1819.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Considerando che col decreto de' 3 di maggio 1816 fu da Noi provveduto ai mezzi onde assicurare i trattamenti di giubilazione e di ritiro agl' impiegati militari del nostro Regno delle due Sicilie, ed insiememente agl' impiegati civili dello Stato de' nostri Domini al di quà del Faro, come pure le pensioni, e sussidi delle loro vedove ed orfani;

Volendo con simili mezzi provvedere a' fondi onde assicurare i medesimi trattamenti agl' impiegati civili dello Stato ne' nostri Domini al di là del Faro:

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I mezzi da servir di fondo pe' trattamenti di giubilazione e di ritiro degl' impiegati civili dello Stato ne'nostri Domini al di là del Faro, non che per le pensioni e sussidi delle loro vedove ed orfani, saranno raccolti da una ritenzione del due e mezzo per cento sui loro soldi, in quel modo medesimo che si pratica in questa parte de' nostri Domini.

2. A contare perciò dal dì 1° di Gennaio dell' entrante anno 1820, su tutti i soldi che si pagano agl' impiegati civili dello Stato ne' nostri Domini ai di là del Faro da quella nostra Tesoreria, sia direttamente, che

(1) Real Rescritto diretto al Capitan General, Principe Nugent.

indirettamente per mezzo delle particolari Amministrazioni, sarà fatta una ritenzione del due e mezzo per cento.

3. I prodotti delle mentovate ritenzioni saranno versati nella Tesoreria di Palermo, che dovrà tenerne un conto a parte.

4. Il Ministero di Stato residente presso il nostro Luogotenente generale è autorizzato a prescrivere provvisoriamente una istruzione pratica sul modo come eseguirsi le mentovate ritenzioni sopra i soldi che si pagano agli impiegati tanto in Palermo, che nelle Valli, ed i versamenti delle medesime in quella Tesoreria nel conto a parto: per indi, dopo che saranno organizzate le Amministrazioni Finanziere, stabilirsi con un regolamento da Noi approvato il modo diffinitivo com' eseguirsi una tale operazione.

5. Ci riserbiamo con un altro nostro decreto di determinare le regole che dovranno osservarsi nelle liquidazioni de' trattamenti di giubilazioni e di ritiro, cui avranno dritto gl'impiegati, e delle pensioni e sussidi che dovranno essere accordati alle di loro vedove ed orfani: dichiarando che le regole da osservarsi nella fissazione degli anni di servizio, e degli altri elementi che entrar debbono nella liquidazione de' soldi di ritiro, delle pensioni e sussidi, saranno simili a quelle stabilite tanto col nostro decreto de' 3 di maggio 1816, quanto colle altre posteriori disposizioni da Noi emanate sull' assunto, onde tali trattamenti sieno uniformi negli uni, e negli altri nostri Domini.

6. Il nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze, e il Ministero esistente presso il nostro Luogotenente generale nei Domini al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Nella liquidazione delle pensioni l'antico soprassoldo deve considerarsi come unito al soldo.

MINISTERO DELLE FINANZE

Napoli 22 Aprile 1820.

Dal Supremo Comando militare con foglio de'15 del corrente mi vien comunicato il seguente Real Rescritto—Nel Consiglio del 24 Marzo prossimo passato si è compiaciuta S. M. di approvare là massima, che nelle liquidazioni delle pensioni, l'antico soprassoldo sia considerato come unito al soldo — Ed io lo partecipo a lei, Signor Procurator Generale, per l'adempimento che ne risulta. (1).

---

(1) Real Rescritto diretto al Procurator Generale della G. Corte de' conti di Napoli.

Nel calcolo degli anni di servizio per la liquidazione delle pensioni degli Uffiziali deve comprendersi il tempo relativo al servizio prestato nell'antico Battaglione degl' Invalidi di Napoli dismesso nel 1807.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Napoli 17 Dicembre 1821.

Il Tenente D. Giuseppe Carnavet ha esposto, che la Gran Corte de' Conti nell' esaminare la liquidazione della sua pensione di ritiro stabilita in questa Real Segreteria è stata di avviso di doversi detrarre dal complesso degli anni di suo servizio il tempo decorso dal 1795 al 1799. in cui fu addetto al Battaglione degl' Invalidi In Napoli, e ciò sulla supposiziono, che quel servizio non era riputato attivo — Debbo a questo riflesso manifestarle, signor Procurator Generale, ch il Battaglione degl' Invalidi di Napoli allorchè esisteva prestava lo stesso servizio, al quale è stato, ed è addetto il Reggimento degl' Invalidi di Sicilia, cioè quello di tener guarnigione nelle Isole, ne' Forti, ed in talune Piazze; qual servizio è stato sempre considerato come ogni altro servizio di Truppa attiva, tanto vero che gl' individui degl' Invalidi hanno avuto degli ascensi nello stesso Corpo, e alla occasione hanno fatto passaggio in altri Corpi — Ciò premesso, io la interesso a disporre, che sia contemplato nel calcolo degli anni di servizio del Tenente Carnavet il tempo relativo al servizio prestato nell'antico Battaglione degl' Invalidi di Napoli dismesso nel 1807 (1).

Li anni di dimora fatta in Palermo da antichi impiegati, quantunque non avessero ivi occupato essi impieghi sono a considerarsi come se avessero prestato effettivo servizio.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 23 Gennaio 1822.

Avendo rassegnato a Sua Maestà (D. G.) il di lei rapporto de' 27 dello scorso mese di Novembre, 1° Ripartimento, n.° 28, col quale faceva conoscere i dubbi incontratisi in cotesta Gran Corte nella discussione della liquidazione stabilita nella Real Segreteria di Stato di Grazia, e Giustizia a favore della vedova del defunto Giudice della Gran Corte Criminale D. Luigi Antonio Calvello, la M. S. nel Consiglio di Stato de' 17 del corrente mese, si è degnata risolvere, che gli anni che dimorò il Giudice suddetto in Palermo senza prestare un servizio attivo, ma percependo solo un mensile sussidio accordatogli per non aver potuto ottenere un' impiego competente in quei Reali Domini, sieno considerati come se avesse prestato servizio effettivo, e che la stessa regola si abbia da osservare in altri casi ove le stesse circostanze concorrano.

(1) Ministeriale diretta al Procurator Generale presso la G. Corte de' Conti di Napoli.

Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana Determinazione per l'adempimento di risulta (1).

Norme a seguirsi per la liquidazione delle pensioni a favore delle vedove, o figli di coloro che erano in godimento di pensioni accordate da S. M. pria del 1806, e che hanno cessato di vivere.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 9 Marzo 1822.

Per sua intelligenza ed uso di risulta la prevengo di aver con questa data comunicato il seguente Real Rescritto a tutte le Reali Segreterie di Stato.« Dopo che per effetto delle disposizioni emanate nel tempo della militare occupazione venne sospeso il pagamento di tutte le pensioni accordate da S. M. (D. G.) pria del 1806, fu con Decreto de'5 Gennaio dell'anno 1807 istituita una Commissione, la quale venne incaricata di proporre, quali delle pensioni suddette esser dovevano ripristinate a seconda delle norme che allora furon date, quali diminuite, e quali finalmente escluse da ogni ripristinazione. I titolari che avendo adita la Commissione suddetta ottennero o l'intero, o parte delle loro pensioni vennero iscritti sul Gran Libro colle condizioni di nubilità, viduità, o età minore, che la Commissione credè regolare d'imporvi desumendole dai dispacci di concessione. Inscritte sul Gran Libro queste pensioni figuraron sempre in varie classi sulla scrittura di quell'Amministrazione sotto la denominazione di antiche; e finalmente per effetto di una nuova classificazione di quella scrittura, eseguitasi in forza delle disposizioni contenute nei decreti de' 3, e 6 Maggio 1816 tutte le suddette antiche pensioni vennero inscritte sui fondi del monte delle vedove, e de' ritirati. Le pensioni medesime che eran per la maggior parte concesse ad impiegati di S. M. (D. G.) ritirati dal Real servizio prima del 1806, ed a vedove, ed orfane di uffiziali degli antichi Banchi, ed altri impiegati pubblici, e militari dell'esercito antico della M. S. furon pagate senza alcun ostacolo sino al 1818 da' fondi suddetti. In questa epoca il Direttore del Gran Libro osservò che ai termini del Decreto de' 3 Maggio 1816 in tutte le pensioni che iscrivonsi su' fondi del Monte delle vedove, considerar si deve come sottintesa la condizione, o di nubilità, o di viduità, o di età minore, e che qualora una vedova o un impiegato muoja trovandosi percependo una pensione sui fondi suddetti, lascia un dritto ai figli superstiti di ottenere nuova pensione. Quindi promosso il dubbio, se le pensioni antiche, di cui si è fatto parola, passate sul Monte delle vedove aveano acquistato il carattere delle pensioni di detto Monte: nel caso negativo ne dimandò una dichiarazione e nel caso affermativo fece osservare che non potean pagarsi che colle condizioni di nubilità, di viduità, o di età minore ai termini del Decreto de' 3 Maggio

(1) Real Rescritto diretto al Procurator Generale presso la G. Corte de' conti di Napoli.

1816, e che ai termini del Decreto medesimo lasciavano un dritto ai figli de' titolari di reclamare la concessione di nuove pensioni.

Questo dubbio fu risoluto nel Consiglio dei 13 Agosto 1818, e s ordinò al Gran Libro che tutte le pensioni che gravitavano prima sù fondi generali del Gran Libro, e che per effetto delle disposizioni contenute nei decreti dei 3, e 6 Maggio 1816, furono trasportate sul Monte delle vedove, e dei ritirati, si fossero pagate come si pagavano prima che vi passassero, cioè colle condizioni espresse ne' decreti, e senza alcuna condizione quando ne' decreti non vi era espressa; prendendosi però nota nei registri di quella Direzione, che il passaggio di tali pensioni s'intendea fatto per semplice comodo, e regolarità di scrittura, e che per conseguenza in caso di morte le dette pensioni non davano dritto a' successori di reclamare liquidazione di nuove pensioni, giacchè esser doveano considerate come pensioni di Grazia.

Questa risoluzione sebbene allora non portò che si fossero avanzati de' reclami, ora però che si è incominciata a verificar la morte de' pensionisti godenti, molti se ne son umiliati al Real Trono, e tra gli altri si son veduti quelli delle vedove, o degli orfani di alcuni impiegati, i quali dopo aver servito per lungo stadio di tempo la M. S. ottennero infine dei soldi di ritiro, i quali per le vicende dei tempi inscritti sul Gran Libro venivano considerati per la succennata determinazione come meri assegni di grazia, togliendo alle loro vedove, ed orfani, mancanti il più delle volte de' mezzi di sussistenza, il dritto di ottenere una pensione. Avendo ciò richiamato la mia considerazione mi son creduto in dovere di rassegnare il tutto dettagliatamente a S. M. nel Consiglio di Stato de' 25 dello scorso mese di Gennaio, e la M. S. si è degnata risolvere sull'oggetto quanto siegue.— Si è degnata S. M. ordinare che qualora si verifichi la morte di qualche vedova, o impiegato ritirato che ottenne la pensione pria del 1806, e quindi ne ebbe, dopo la istituzione della Commissione del Debito Pubblico, l'iscrizione sul Gran Libro, e che la pensione medesima seguendo tutti i cambiamenti sulle scritture del Gran Libro, figuri ora per semplice comodo di scrittura sul Monte delle vedove, e dei ritirati, si possa dai superstiti figli del defunto oppure dalla vedova avanzare domanda per ottenere una pensione alimentaria e che su tal dimanda dopo essersi consultata per mezzo di questa Real Segreteria la Commissione de' Presidenti della Gran Corte de' conti, ed osservato l'occorrente dalle carte esistenti nel Gran Libro, e da quelle che furon presentate alla già Commissione del Debito Pubblico, ne sia umiliato rapporto a S. M. per definirsi, se la pensione che godevasi o dalla vedova, o dal defunto impiegato considerar si possa come di Grazia, o di Giustizia. Se la pensione sarà definita come di Giustizia allora tutte le carte saranno inviate alla Segreteria da cui dipendeva il defunto impiegato, ed in quella sarà stabilita la corrispondente liquidazione, per essere discussa dalla Gran Corte de'conti a'termini del decreto de'3 Maggio 1816; se poi di Grazia sarà definita, allora la M. S. si degnerà sulle particolari circostanze de' ricorrenti di provvedere come meglio stimerà.

Io mi dò quindi l'onoro di parteciparle nel Real Nome queste Sovrane determinazioni per sua intelligenza, ed uso di risulta » (1).

(1) Real Rescritto diretto al Procurator Generale della G. C. dei conti di Napoli.

Le vedove de' militari che contrassero matrimonio dopo essere passati al ritiro, sono ammesse al beneficio della liquidazione della pensione vedovile a' termini della legge, purchè vi sia concorso il Sovrano permesso al matrimonio.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 11 Gennajo 1823.

Per sua intelligenza ed adempimento di risulta da sua parte la prevengo di aver con questa data comunicato il seguente Real Rescritto a S. E. il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina « Il passato Di-
» rettore di cotesta Real Segreteria in Marzo ultimo promosse il dubbio se
» la vedova di un militare che avea contratto matrimonio dopo essere già
» passato al ritiro, potea essere ammessa al beneficio del Monte delle vedo-
» ve. Dopo essersi consultato sull' assunto la Commissione dei Presidenti della
» Gran Corte de' conti avendone rassegnato rapporto a S. M., la M. S.
» in seguito di parere del Consiglio ordinario di Stato de'25 di Novembre
» dello scorso anno, si è degnata risolvere da Venezia in data de' 23 Di-
» cembre prossimo passato che le vedove di quei militari che contrassero
» matrimoni dopo essere già passati al ritiro, siano ammesse al beneficio
» di ottenere le liquidazioni delle pensioni vedovili ai termini della legge,
» purchè però vi sia concorso il Sovrano permesso al matrimonio, condi-
» zione indispensabile per darsi dritto a vedovanze militari.
» Nel Real Nome partecipo quindi all' E. V. questa Sovrana determi-
» nazione, perchè si serva farne l' uso di risulta (1)

—

Decreto per la liquidazione de' trattamenti di ritiro, pensioni, e sussidi pegli impiegati civili in Sicilia.

Napoli 25 gennaio 1823.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Visto il nostro decreto de' 27 novembre 1819, con cui fu stabilita la ritenzione del due e mezzo per cento su' soldi degl' impiegati civili dello Stato in Sicilia, la quale ritenzione trovasi in osservanza dal dì primo di gennaio 1820, e costituisce il fondo pe trattamenti di ritiro de' mentovati impiegati civili dello Stato, del pari che per le pensioni, e pe' sussidi delle loro vedove, ed orfani;

(1) Real Rescritto diretto al Procurator Generale della G. Corte de' conti di Napoli.

Volendo determin re le regole da osservarsi nelle liquidazioni tanto de' trattamenti di ritiro in pro degli Impiegati civili dello Stato in Sicilia, quanto delle pensioni o de' sussidi, che dovranno essere accordati alle di loro vedove, ed orfani;

Visto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato pegli Affari di Sicilia presso Noi residente;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario:

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I prodotti della ritenzione del duo e mezzo per cento su tutti soldi, che si pagano agl' individui dello Stato in Sicilia da quella Tesoreria Generale, tanto direttamente, quanto indirettamente per mezzo delle particolari Amministrazioni, costituiscono il fondo del monte delle vedove, e de' ritirati civili della Sicilia.

2. Le somme già versate nella Tesoreria Generale in Sicilia dal dì primo di gennaio 1820, e quelle da versarsi in avvenire per causa della ritenzione, formeranno un conto a parte, sotto titolo di *monte di vedove, e di ritirati.* La suddetta Tesoreria Generale in ogni quadrimestre presenterà al nostro Luogotenente Generale lo stato di posizione del detto monte, e questi ne rassegnerà a Noi i risultamenti.

3. Tutti gl' Impiegati civili dello Stato, su' soldi dei quali, a mente del nostro Decreto de' 27 novembre 1819, avrà avuto luogo la ritenzione del due e mezzo per cento, hanno diritto alla pensione di ritiro sul detto monte; e la liquidazione ne sarà fatta colle seguenti proporzioni di anni di servizio continuato, e non interrotto per dimissione, o riammissione, salvo il prescritto nell' art. 5°.

Dopo venti anni ed un giorno, qualunque sia l'età dell'impiegato, si avrà diritto ad una pensione di ritiro di giustizia eguale al terzo del suo soldo:
dopo venticinque anni ed un giorno, alla metà;
dopo trenta anni ed un giorno, a due terzi;
dopo trentacinque anni ed un giorno, a cinque sesti;
dopo quarant' anni ed un giorno, alla totalità.

4. Il primo soldo, che si è percepito dallo Stato, fissa l' epoca dalla quale si contano gli anni di servizio; e l' ultimo soldo goduto fissa la base della pensione di ritiro, quantevolte sia stato percepito per due anni continui: in caso diverso si prenderà per base il soldo precedente.

5. A tutti quelli fra gli attuali Impiegati civili dello Stato, i quali appartenevano a tale classe prima dello stabilimento delle nuove istituzioni, e godono soldo sul quale si è fatta la ritenzione del due e mezzo per cento, a seconda del Real Decreto de' 27 di novembre 1819, accordiamo la diminuzione di anni cinque nel calcolo degli anni di servizio, tal che, compito il periodo di anni quindici, potranno conseguire la pensione di un terzo del soldo, e così successivamente.

6. Le vedove degl' Impiegati civili dello Stato quantevolte la loro vedovanza sia avvenuta dal dì primo di Gennaio 1820 in poi, hanno diritto ad una pensione eguale alla sesta parte del soldo de' loro mariti; purchè sieno morti dopo venti anni ed un giorno di servizio con soldo. La pensione avrà come sottintesa la condizione *durante lo stato vedovile, e col peso di mantenere i figli.*

7. Le prescrizioni contenute nell' art. 4° del presente decreto saranno applicabili alla liquidazione delle pensioni vedovili, e degli assegnamenti degli orfani; e quantevolte si tratti di vedove e di orfani degli Impiegati contemplati nell' articolo 5°, saranno ancora applicabili le prescrizioni in esso art. 5° contenute.

8. La condizione degli anni di servizio del defunto marito, a' termini degli articoli 6° e 7°, sarà dispensata per quelle vedove i di cui mariti sieno morti per ferite ricevute nello esercizio della forza pubblica contro malfattori, o avverso i contrabbandieri.

9. Per liquidare la pensione di quelle vedove, i cui mariti saranno morti in pensione di ritiro, si prenderà per base il soldo stesso su cui fu liquidata la pensione del defunto.

10. Allorchè la vedova passerà a seconde nozze o cesserà di vivere, la sua pensione sarà distribuita a porzioni eguali fra i figli maschi, e le femine; ai primi fino all' età di diciotto anni, ed alle seconde durante lo stato nubile. Maritandosi queste, sarà loro pagata un' annata della quota della pensione, di cui si troveranno godendo, oltre le rate già maturate; e la pensione rimarrà estinta nella quota suddetta.

11. Se un' Impiegato civile morendo lasci de' figli, cui sia premorta la madre, avranno questi lo stesso diritto alla pensione, come quando la vedova passa a seconde nozze, a' termini dell' articolo precedente.

12. Qualora la vedova viva separatamente da' figli, la pensione ad essa spettante sarà divisa in due parti eguali, di cui una si apparterrà alla vedova, e l' altra sarà divisa in capita a' figli, a' termini dell' articolo 10 del presente decreto.

13. Allorchè un' Impiegato civile cesserà di vivere lasciando superstiti la seconda moglie, e de' figli tanto del primo, quanto del secondo letto, la pensione vedovile sarà parimente divisa in due parti eguali, come nell' articolo precedente, e la parte de' figli sarà divisa per capita a quelli del primo, e del secondo letto, a' termini dell' art. 10 del presente decreto.

14. Le prescrizioni contenute negli articoli 10 e 11 tanto per lo passaggio delle figlie a marito, quanto per la premorienza della madre, saranno adattabili a' casi espressi ne' due altri articoli 12 e 13 del presente decreto.

15. Non saranno poste a calcolo per le pensioni di ritiro, e vedovili le gratificazioni, rappresentanze, indennità, pigioni di casa, nè altre pensioni o proventi di qualunque natura.

Se alcun' Impiegato per nostra special grazia si troverà godendo di due soldi, la pensione sarà liquidata sul soldo maggiore.

16. Le pensioni di ritiro e vedovili sono considerate come puramente alimentarie, e saranno esenti in ogni tempo, e circostanza così della ritenzione del due e mezzo per cento, come da qualunque altra imposizione, e ritenzione. Saranno ancora esenti da sequestri ad istanza de' creditori de' pensionisti, purchè il credito non abbia causa da pigione di casa, o da generi di vitto accredenzati.

17. I pensionisti dello Stato detenuti per cause civili non perdono il diritto al pagamento della pensione: la perdono bensì per cause criminali dal giorno in cui sieno stati condannati.

18. Il Tesoriere Generale quando conoscerà, che un pensionista sia detenuto per causa civile, non arresterà il corso al pagamento della di lui pensione: ma quando conoscerà, che il pensionista sia detenuto per causa criminale, ne farà rapporto al nostro Luogotenente generale, da cui attenderà gli ordini della cancellazione della pensione senza ritardare intanto il pagamento della stessa.

19. Il Luogotenente Generale sul rapporto del Tesoriere prenderà notizia del giorno in cui il pensionista detenuto per causa criminale sarà stato condannato, e quindi passerà gli ordini per cancellarsi la di lui pensione.

20. Presso la Tesoreria Generale sarà formato un ruolo di tutte le pensioni di ritiro, ed altro delle pensioni vedovili, e dei sussidi degli orfani, con tutte le opportune osservazioni.

21. La liquidazione delle pensioni sarà fatta colle seguenti formalità:

1° La petizione sarà indirizzata al nostro Luogotenente Generale, e verrà accompagnata da' documenti comprovanti le condizioni richieste dal presente decreto.

2° Il Luogotenente Generale rimetterà la petizione, e i documenti al capo dell'Amministrazione, nelle di cui attribuzioni l'Impiegato abbia servito, o starà servendo, coll'incarico di fare la liquidazione, e di fissare la pensione corrispondente.

3° Quindi dallo stesso Luogotenente Generale la petizione, i documenti, e la liquidazione saranno rimessi per mezzo del Regio Procurator Generale alla Gran Corte dei conti, la quale apporrà in piedi della liquidazione il suo parere. Dopo ciò il Luogotenente Generale rimetterà tutto l'espediente al Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia presso Noi residente per essere sottomesso alla nostra Sovrana approvazione.

Non sarà esatto dagl' Impiegati presso l'Amministrazione, nè da quelli della Gran Corte de' conti diritto veruno per la formazione, e revisione della liquidazione.

22. Tutte le pensioni di ritiro, e vedovili, ed assegnazioni ad orfani sin oggi da noi concedute, o che sieno maggiori, o che sieno minori delle proporzioni stabilite col presente Decreto, si rimarranno come sono, e senza alcuna alterazione: saranno però passate al nuovo Monte, e pagate colle somme, che costituiscono il fondo del medesimo Monte, ai termini dell' articolo 1. del presente decreto.

23. Se i prodotti delle ritenzioni che costituiscono il fondo del Monte non saranno sufficienti al pagamento delle pensioni, la General Tesoreria di Sicilia farà degli improntì al conto a parte del Monte, e ne sarà dallo stesso rimborsata, allorchè vi sarà capimento; e quando vi fosse sopravanzo, se ne farà rapporto al termine di ogni anno, e si attenderanno le nostre disposizioni.

24. I certificati di esistenza, e tutti gli altri documenti, che debbono esibirsi da' pensionisti dello Stato per la riscossione delle loro rispettive pensioni di qualunque classe, e somma essi sieno, saranno esenti dalle formalità del registro.

25. La stessa esenzione è accordata alle carte, che saranno presentate per la riscossione degli assegnamenti, sussidi, o soccorsi, che pagansi tanto dalla Tesoreria generale, quanto dalle Amministrazioni pubbliche, e comunali.

26. I certificati di esistenza, e gli altri documenti necessarî all' assento delle pensioni presso la Tesoreria Generale, ed il primo pagamento saranno soggetti senza eccezione alla formalità del registro.

27. Il Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato pegli Affari di Sicilia presso Noi residente, ed il nostro Luogotenente Generale in Sicilia sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto.

Nella liquidazione delle pensioni de' corrieri dell' Amministrazione generale delle poste, ogni anno di servizio deve valutarsi per quindici mesi.

Napoli 20 Ottobre 1823.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Visto il nostro decreto de' 3 Maggio 1816 relativo alle pensioni vedovili, e di ritiro, ed agli anni di servizio per le liquidazioni delle pensioni;

Considerando i disagi, e i pericoli a cui van soggetti i corrieri delle poste nei viaggi, e nelle corse;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Ogni anno di esercizio, che prestano i corrieri della Generale Amministrazione delle poste, sarà valutato per quindici mesi nella liquidazione delle pensioni, a cui si può aver dritto in occasione di ritiro, o di morte, ferme però rimanendo tutte le altre prescrizioni contenute nell' anzidetto decreto de' 3 Maggio 1816.

2. Il nostro Ministro Consigliere Segretario di Stato delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto approvante un regolamento che stabilisce le norme per assoggettarsi alla ritenuta del due, e mezzo per cento i soldi di alcune classi d' impiegati, perchè possano aver dritto alla pensione di ritiro.

Napoli 8 Marzo 1824.

FERDINANDO I.

EC. EC. EC.

Visto il nostro Real decreto de' 3 di Maggio 1816, con cui fu disposto che tutti gl' Impiegati civili e militari i quali ricevono soldi di nostro

Regio conto tanto dalla General Tesoreria, quanto dalle altre Amministrazioni, rilasciar dovessero il due e mezzo per cento su'loro soldi a beneficio della Tesoreria Generale, onde poter godere della pensione di ritiro sul Monte delle vedove e de' ritirati;

Considerando che per talune classi d'impiegati i quali appartengono al ramo degli Affari Interni, e non ricevono soldi direttamente dalla Tesoreria, del pari che pe' giudici di circondario non vi sia un sistema uniforme, che regoli il versamento del menzionato importo del due e mezzo per cento;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze, e del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue,

Art. 1. Rimanendo fermo il principio stabilito coll'enunciato Real Decreto de' 3 di maggio 1816, che tutti gl'Impiegati che ricevono soldi di Regio conto, sia dalla Tesoreria Generale, sia dalle altre Amministrazioni, debbano esser soggetti alla ritenuta del due e mezzo per cento onde aver dritto alla pensione di ritiro, saranno parimente sottoposti ad una tale ritenuta le seguenti classi d'impiegati.

1° Reali licei e collegi;
2° Amministrazione delle prigioni della capitale;
3° Archivio generale;
4° Sopraintendenza generale di salute;
5° Giudici di circondario.

2. Per l'esecuzione dell'articolo precedente resta approvato l'annesso regolamento, con cui sono stabilite le norme secondo le quali la ritenuta del due e mezzo per cento a carico delle enunciate classi d'impiegati dovrà avere il suo effetto, tanto per l'epoca da oggi in avanti, quanto per tutto il tempo passato.

3. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

——

Regolamento per lo versamento del due e mezzo per cento alla generale Tesoreria da farsi dalle seguenti classi d'Impiegati, in esecuzione del Real Decreto degli di 8 Marzo 1824.

Trovandosi stabilito col suddetto Real Decreto, che le seguenti classi d'impiegati appartenenti al ramo degli Affari Interni debbano rilasciare sopra i rispettivi soldi l'importo del due e mezzo per cento a beneficio della Tesoreria Generale tanto per l'epoca da oggi in avanti, quanto per tutto il tempo passato, onde aver dritto alla pensione di ritiro sul Monte delle vedove e de' ritirati, cioè:

1° Reali licei e collegi;
2° Amministrazione delle prigioni della Capitale;
3° Archivio generale;
4° Soprintendenza generale di salute;
5° Giudici di circondario;

E dovendo i due Segretarî di Stato Ministri degli Affari Interni e delle Finanze sorvegliare alla puntuale esecuzione di siffatti pagamenti, resta determinato ciò che segue.

Art. 1. Per gl' Impiegati de'Reali licei e collegi il Ministro degli Affari Interni passerà alla Regia Scrivania di Razione un notamento distinto di essi coll' indicazione de' soldi che ciascuno percepisce, affinchè quella officina possa stabilirne l' assiento per sola memoria della ritenuta del due e mezzo per cento.

L'importo di una tale ritenuta, per que' licei e collegi cui la Tesoreria somministra un supplimento, sarà detratto dalla stessa Regia Scrivania di Razione alla fine di ciascun mese su tale supplimento, e versato corrispondentemente al Tesoriere Generale. Per gli altri licei e collegi poi, a quali la Tesoreria non corrisponde supplimento alcuno, la Scrivania di Razione passerà notizia al detto Tesoriere nella fine di ciascun mese della somma a riscuotersi, onde possa costui ripeterne l' ammontare direttamente dagli stessi stabilimenti.

Ed affinchè le operazioni vadano assicurate, il Ministero degli Affari Interni darà parimente notizia alla Scrivania di Razione di tutti i movimenti che potranno aver luogo per questa classe d' impiegati; ciò in quanto all' epoca corrente in poi. Relativamente poi al tempo passato, lo stesso Ministero degli Affari Interni farà conoscere la data della nomina di ciascuno di essi, affinchè dalla sudetta Scrivania di Razione possa liquidarsi il loro dare rispettivamente per l' oggetto enunciato della ritenuta del due e mezzo per cento.

2. Per gl' Impiegati delle prigioni della Capitale si continuerà lo stesso sistema vigente, cioè di pagarsi i loro soldi con ordinativi di abbuonconto e di saldo sulla seconda classe, e di liquidarsene l' ammontare in fine di ogni trimestre. La Regia Scrivania di Razione riterrà il due e mezzo per cento rilevato dagli assienti, e ne libererà l'ammontare al Tesoriere Generale.

3. Per gl'Impiegati nel Grande Archivio siccome i soldi di questi sono pagati promiscuamente da' fondi del Governo e da quelli particolari dell'Archivio, nè si dispone del credito riportato nello stato discusso degli Affari Interni per questo Stabilimento in proporzione del bisogno mensuale de' soldi, ma in vece si libera per dodicesimi, così rimane stabilito che il Ministero degli Affari Interni trasmetterà al Regio Scrivano di Razione il ruolo degli attuali impiegati nel Grande Archivio, e che a misura che avverranno dei movimenti, gliene darà conoscenza. In vista di tali notizie il detto funzionario riterrà l' importo del due e mezzo per cento sulla rata mensuale che dal Dipartimento suddetto viene all' uopo ordinanzata.

4. Per quanto riguarda la Sopraintendenza Generale di Salute, il Regio Scrivano di Razione trasmetterà al Ministro degli Affari Interni il notamento degl' Impiegati suddetti secondo i primi elementi ricevuti, per farvi praticare quelle rettifiche che avessero potuto aver luogo sin ora. Dopo di ciò ne sarà stabilito l'analogo assiento nella suddetta Regia Scrivania di Razione, la quale in fine di ciascun mese passerà notizia alla Tesoreria Generale d' introito dell' ammontare delle suddette ritenute, affinchè il Tesoriere Generale possa sorvegliarne e ripeterne il pagamento.

Per quanto riguarda l' arretrato, S. E. il Ministro degli Affari Inter-

ni passerà gli ordini opportuni al Sopraintendente generale di salute, affinchè ne faccia subito seguire il pagamento alla General Tesoreria.

5. Rimane finalmente stabilito, in rapporto ai Giudici di Circondario, che il Tesoriere generale trasmetterà al Ministro degli Affari Interni il notamento di ciò che avrebbe dovuto introitare sin ora per la suddetta ritenuta del due e mezzo per cento, secondo le notizie rilevate dalla corrispondenza tenuta cogli Intendenti delle Provincie per quest' oggetto, restando a cura del suddetto Ministro degli Affari Interni di ordinare a'rispettivi cassieri comunali il pronto versamento di ciò che hanno dovuto incassare per l'oggetto enunciato del due e mezzo per cento.

Lo stesso sarà praticato in avvenire qualora succeda del ritardo nei pagamenti.

Nella liquidazione delle pensioni per gl' Impiegati degli antichi Arrendamenti deve tenersi conto degli anni di servizio prestato in detti Arrendamenti a similitudine degl' Impiegati nelli antichi Banchi.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 27 Marzo 1824.

Ho umiliato a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 24 del corrente il di lei rapporto de' 27 del prossimo scorso mese n.° 28; concernente i dubbi proposti da cotesta Gran Corte relativamente al servizio prestato dagl' impiegati degli antichi Arrendamenti prima dell' incamerazione dei medesimi; e la M. S. si è degnata di approvare quanto da cotesta G. C. si è proposto, cioè che per gl' Impiegati degli antichi Arrendamenti in occasione di liquidazione di pensioni si debba tener conto degli anni di servizio prestato in detti Arrendamenti a similitudine degl' Impiegati negli antichi Banchi.

Nel Real Nome le partecipo, Signore, questa Sovrana benefica disposizione, perchè ne disponga l'adempimento di risulta nell' esame delle liquidazioni delle pensioni del Monte delle vedove, e de' ritirati (a).

(a) Real Rescitto diretto al Procurator Generale della G. C. de' conti di Napoli.

La liquidazione delle pensioni per li Uffiziali al ritiro debbe eseguirsi sull' intero soldo semplice, e non già su di una quota di esso; e non potrà ottenersi se non si documentino tutti li requisiti voluti dalla legge, ed in ispecialità l' età di anni 60.

MINISTERO DELLA GUERRA E MARINA.

Napoli 27 Aprile 1824.

Ho rassegnato al Re il rapporto di cotesta Gran Corte de' conti (1° ripartimento n.° 28) sul dubbio alla medesima insorto, relativo al soldo sul quale si dee liquidare la pensione di ritiro al Capitan di Vascello D. Lorenzo Robertl che si trovava alla quarta classe; e S. M. nel Consiglio di Stato de'20 del corrente si è degnata di ordinare, che la liquidazione della suddetta pensione debba farsi al Roberti sull' intero soldo semplice che godeva, e non già su di una quota dello stesso, come è quello che percepiscono gli Uffiziali di 3.a e 4.a Classe; e che niuno Uffiziale di quarta Classe potrà ottenere dalla M. S. il ritiro, se non abbia documentati tutti li requisiti voluti dalla legge, e precisamente quello di avere li 60 anni di età.

Nel Real Nome lo partecipo a cotesta Gran Corte per l'uso che risulta di sua parte (a).

Si rivoca il Real Rescritto dei 25 di Gennaio 1822, e si danno nuove norme in riguardo alle pensioni delle vedove, e figli di coloro, che erano in godimento di pensioni accordate da S. M. pria del 1806, e che hanno cessato di vivere.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 3 Gennaio 1825.

Nel Consiglio ordinario di Stato de' 27 del decorso mese ed anno mi son creduto nel dovere di rassegnare un rapporto a S. M. in ordine a rendere più spedita la risoluzione delle domande, che vengon prodotte dalle vedove, o dai figli di quegli antichi pensionisti i quali pocanzi iscritti sul Gran Libro sui fondi del monte delle vedove e dei ritirati, coll' osservazione di non dover le loro pensioni dar dritto a successione; la M. S. si è quindi degnata rivocare la Sovrana risoluzione emessa sull' oggetto nel Consiglio de' 25 Gennaio 1822. comunicata a cotest'Amministrazione con Rescritto dei 9 di Marzo dell' anno medesimo n° 538, cioè di farsi esaminare i casi volta per volta dalla Commessione dei Presidenti di cotesta Gran Corte de' Conti per umiliarsi in seguito alle decisioni Sovrane; ordinando in pari tempo che delle dimande delle vedove, e de' figli de' sopradetti individui da ora innanzi ne sia fatto l' esame in questa Real Segreteria e Ministero di Stato dietro

(a) Real Rescritto diretto al Procurator Generale della G. C. de'conti di Napoli

le analoghe notizie da prendersi sia dalla Direzione Generale del Gran Libro sia da altre Amministrazioni; e quindi che dalla stessa Real Segreteria si rassegni alla M. S. volta per volta il corrispondente rapporto.

Nel Real Nome partecipo quindi a lei Signor Procuratore Generale, siffatta Sovrana risoluzione per l'uso conveniente, ed in continuazione del mentovato Rescritto de' 9 Marzo 1822, n.° 538 (1).

Elenco di tutti i Corpi, e classe d'individui, che formano parte dell'armata di mare, e che sono ammessi al godimento delle pensioni di ritiro.

MINISTERO DELLA GUERRA E MARINA.

Napoli 18 Maggio 1825.

Ad oggetto di allontanare ogni dubbio che potesse mai sorgere presso cotesta Gran Corte de' conti nel procedersi alla liquidazione delle pensioni sulla distinzione degl' individui che formano parte dell' Armata di Mare, onde sieno ammessi a godere delle Sovrane degnazioni comprese nei Reali Decreti de' 3 Maggio, e 6 Settembre 1816, ho l' onore di rimetterle quì avvolto un elenco di tutt' i corpi, e classi d'individui che a tenore dei principî stabiliti nel Real Decreto de' 7 Ottobre 1823, devono considerarsi come facendo parte dell' Armata di Mare (2).

---

(1) Real Rescritto diretto al Procuratore Generale presso la G. C. de' conti di Napoli.
(2) Ministeriale diretta al Procurator Generale della G. C. de' conti di Napoli.

Elenco di tutte le Classi, e Corpi d'Individui, che per essere addetti al servizio della Real Marina, a norma delle 21 Tabelle annesse al Real Decreto de' 7 Ottobre 1823, formano complessivamente il personale che compone l'Armata di Mare.

Numero progressivo delle tabelle del Real Decreto dei 7 Ottobre 1823, alle quali si deve aver relazione.	Indicazione de' Corpi, e Classe d'individui che compongono l'armata di mare
1	Ministero
2	Ufficiali di Guerra
3	Corpo Reale de' Marinari Cannonieri
4	Parco di Artiglieria, ed Artefici Cannonieri
5	Battaglione Real Marina
6	Genio Militare Idraulico
7	Genio Marittimo
8	Corpo Amministrativo
9	Impiegati negli Ospedali
10	Cappellani naviganti
11	Chirurgi naviganti
12	Piloti
13	Sotto Ufficiali di mare
14	Marinari di pianta fissa
15	Artefici di Arsenali, di pianta fissa
16	Corpo Telegrafico.
17	Porti e Navigazione di Commercio
18	Bagni de' condannati
19	Dipendenze subalterne del Ministero.
20	Guardamagazzini
21	Guardaroba

Per gl' impiegati dell' Officio Topografico, che hanno rilasciato il due e mezzo per cento sugli antichi soldi, li quali sono ora divisi in soldi, e soprassoldi. deve continuarsi la stessa ritenuta, e la liquidazione della pensione deve farsi sulli soldi, e soprassoldi cumulati insieme.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 28 Maggio 1825.

Da sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina sotto la data de' 19 del corrente mi vien comunicato un Real Rescritto del tenor seguente.

» Rassegnatosi alla decisione di S. M. il dubbio insorto, cioè, se la ritenuta del due e mezzo per cento dovesse gravitare soltanto sull' importo del soldo attuale che percepiscono gl' impiegati nell' officio Topografico, ovvero sul soprassoldo benanche, che forma la differenza, tra l' antico, ed il nuovo soldo dei medesimi, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 13 aprile prossimo passato, si è degnata approvare la esecuzione di siffatta ritenuta ancora sul soprassoldo, per quei soli impiegati dell' Officio Topografico che abbian pagato il due e mezzo per cento sui soldi istessi, che oggi son divisi in soldi e soprappiù di soldo; e di doversi quest' ultimo calcolare, cumulandosi col soldo in caso di liquidazione della pensione di ritiro o vedovile, come trovasi prescritto pei Capitan Tenenti di Artiglieria e Genio colla terza nota della Tabella n° 1. delle vigenti tariffe generali dell' Armata.

» Nel Real Nome ho l' onore di comunicare a V. E. siffatta Sovrana decisione per l' adempimento che da sua parte ne risulta. »

Io glielo partecipo per sua intelligenza ed adempimento di risulta nella parte che la rigurda (1).

Decreto circa il modo di stabilire l' anzianità de' militari, che dal ritiro passano all' attività.

Napoli 8 ottobre 1825.

FRANCESCO I.

EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Ad ogni militare che dal ritiro ritorna all' attività di servi-

(1) Real Rescritto diretto al Procurator Generale della Gran Corte dei conti di Napoli.

zio nel Real esercito, o che già vi sia ritornato, non sarà considerata altra anzianità, se non che quella che gli compete pel solo tempo che ha servito attivamente prima di passare al ritiro, e dopo esserne stato richiamato; non dovendosi porre a calcolo il tempo pel quale rimase al ritiro, se questo sia stato da lui chiesto, o se gli sia stato dato a proposizione de' propri superiori per motivi di condotta. Qualora poi fosse stato ritirato senza alcuna sua dimanda, e senza che la sua condotta vi abbia dato motivo, la di lui antichità dovrà considerarsi senza alcuna interruzione, come se non fosse mai passato al ritiro.

2. Gli Ufiziali ritirati che sono da oggi in poi richiamati all'attività non possono conservare il grado ottenuto in contemplazione del ritiro, nè tampoco per la sola onorificenza. Quelli però che già sono ritornati all' attività colla graduazione di onore che ottennero nel passare al ritiro, la conserveranno per semplice onorificenza, e senza che possa in modo alcuno pregiudicare gli altri Uffiziali.

3. Quando a Noi piacesse di richiamare, per grazia speciale, dal ritiro all' attività un militare collo stesso grado che ottenne in contemplazione del ritiro, o concedere la proprietà dell' impiego ad un' Uffiziale onorario, l' antichità del suo grado debbe esser calcolata dal giorno in cui Noi gli avremo accordata la grazia suddetta; e lo stesso s' intende per quelli che mentre trovavansi in una delle indicate posizioni, hanno già ottenuto una simile grazia.

4. Allorchè un'Uffiziale richiamato dal ritiro all' attività ritornasse per la seconda volta al ritiro, si procedera ad una seconda liquidazione per la pensione che potrà spettargli, nella quale gli anni di servizio saranno calcolati colle stesse norme stabilite cogli articoli precedenti per la fissazione dell' antichità.

5. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze ed il nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

——

Non deve riguardarsi negl' impiegati come interruzione di servizio la sospensione temporanea dalle cariche rispettive, sia per ragione di scrutinio, sia per misura amministrativa disciplinare, sia per qualunque altra causa.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 12 Ottobre 1825.

Sua Maestà, cui ho umiliato le suppliche del Razionale D. Niccola Russola, si è benignata dichiarare nel Consiglio ordinario di Stato dei 3 del corrente, che il tempo decorso dal giorno in cui egli fu sospeso dalle funzioni della di lui carica, fino a quello dei 21 giugno 1822; nel quale d' ordine Sovrano, venne ripristinato nelle funzioni medesime, non debba essergli imputato per interrompimento di servizio nella liquidazione della pensione di ritiro; estendendo la M. S. una tale dichiarazione a tutti gli

altri individui ancora sospesi temporaneamente dai rispettivi impieghi, e quindi ripristinati, sia per ragione di scrutinio, sia per misura amministrativa disciplinare, sia per qualunque altra causa.

Nel Real Nome, io le comunico, signor Procuratore Generale, siffatta risoluzione Sovrana per sua intelligenza e governo (1).

Decreto dettante le norme da serbarsi nella liquidazione di pensioni nel caso in cui si riunissero più periodi di attività.

Napoli 17 Novembre 1825.

FRANCESCO I.

EC. EC. EC.

Volendo stabilire una norma da serbarsi nelle liquidazioni di pensioni così civili che militari, ne' casi in cui un' individuo riunisca più periodi di attività framezzati da un periodo di ritiro;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Nelle liquidazioni delle pensioni di ritiro a norma della legge de' 3 di maggio 1816, allorchè sarà riconosciuto da' documenti analoghi, che un impiegato, sia civile, sia militare, sia stato altra volta ritirato sulle basi della legge medesima, e quindi richiamato all' attività, il tempo intermedio a' due periodi di servizio attivo non sarà posto a calcolo; stabilendosi la novella pensione unicamente sugli anni di servizio prestato e prima e dopo del periodo di non attività.

2. La disposizione di massima contenuta nell' articolo precedente sarà considerata come parte integrale della soprammentovata legge de' 3 di Maggio 1816.

3. Tutti i nostri Ministri Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

---

(1) Real Rescritto diretto al Procurator Generale della Gran Corte dei conti di Napoli.

Per le liquidazioni delle pensioni degl' impiegati sì civili che militari, li quali destinati una volta al ritiro sono richiamati all' attività, e poscia sono nuovamente pel ritiro designati, debbonsi osservare le norme dettate ne' Decreti degli 8 Ottobre, e 17 Novembre 1825.

MINISTERO DELLE REALI FINANZE.

Napoli 5 luglio 1826.

Per sua intelligenza ed uso di risulta la prevengo che con questa data ho diretto a S. E. il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marine il Real Rescritto del tenor che siegue.

« In seguito dell' uffizio che V. E. si servì dirigere a questa Real Segreteria in data de' 31 di Marzo ultimo 3.° Ripartimento 2° carico n.° 611, in ordine al modo come eseguirsi il Real Decreto de' 15 Novembre 1825 che stabilisce le norme, secondo le quali sono da calcolarsi gli anni di servizio di quegl' individui, che destinati una volta al ritiro sono richiamati all' attività, e poscia sono nuovamente pe 'l ritiro designati', io rassegnai rapporto a S. M. sull' oggetto — La M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 19 dell' ora scorso mese di giugno tenendo presente che pe' militari si trova già stabilita la massima suddetta con Real Decreto degli 8 Ottobre 1825, con delle norme adattabili ai militari stessi che non veggonsi indicate nell' enunciato Real Decreto de' 17 Novembre ultimo, e considerando altresì che regole di disciplina ben diverse esistono per gl' impiegati civili, e pei militari, si è degnata determinare che rimanendo in vigore ambi gli anzidetti Reali Decreti quello degli 8 ottobre 1825, sono per regolare le liquidazioni de' militari, e l'altro de' 17 novembre dello stesso anno quello soltanto degl' impiegati civili.

» Nel Real Nome le partecipo quindi siffatta sovrana determinazione per sua intelligenza ed uso di risulta, prevenendola di averne fatta analoga comunicazione al Procurator generale della Gran Corte de' conti.» (1).

Gl' Impiegati nell' Orfanotrofio militare di nomina Ministeriale, i quali lasciano il due e mezzo per cento sulli loro soldi hanno diritto alla pensione di ritiro, e le di loro vedove al Monte vedovile.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 23 Agosto 1826.

Con Real Decreto dei 22 Maggio 1821, dopo essersi provveduto alla organizzazione dell' Amministrazione dell' Orfanotrofio militare, tutti gl' impiegati di essa, non escluso l' usciere, furon nominati da S. M. e su i soldi rispettivamente loro assegnati venne praticata, fin d' allora, la ritenuta del due e mezzo per cento che fu versata alla Generale Tesoreria.

(1) Real Rescritto diretto al Procurator Generale presso la Gran Corte dei conti di Napoli.

Con altro Real Decreto dei 2 Aprile 1822, avendo subìto delle modificazioni l' Amministrazione suddetta, fu determinato che alcuni impieghi sarebbero stati di nomina Regia, e gli altri del Ministro della Guerra e Marina, qual prescrizione produsse la conseguenza che diversi impieghi i quali pria erano stati nominati da S. M. col mentovato Real Decreto dei 22 Maggio 1821, rimasero a degl' impieghi di nomina Ministeriale. Or coll' articolo 11° del detto Real Decreto del 2 Aprile 1822 fu prescritto che gli individui muniti di nomina Regia avrebbero al pari di tutti gli altri impiegati dello Stato lasciato il due e mezzo per cento su i loro soldi a favore del Monte delle vedove e dei ritirati, e che gli altri non avrebbero fatto questo rilascio, e per conseguenza non avrebbero avuto dritto al ritiro con pensione, nè le loro famiglie al Monte vedovile. L' Amministrazione dell' Orfanotrofio militare ha però sempre creduto che siffatta massima non potea riguardare gl' impiegati antichi dell' Amministrazione che col Decreto dei 22 Maggio 1821 furon muniti di nomina Regia, e che di poi rimasero a degl' impieghi di nomina Ministeriale, ma sibbene quegli individui non mai nominati dal Re, che avrebbero successivamente ottenuto delle piazze riserbate alla elezione del Ministro. Perciò su i soldi degli anzidetti antichi impiegati già una volta nominati dal Re, comunque rimasti poi ad occupare degl' impieghi di nomina del Ministro, si proseguì a praticare sui loro soldi la ritenuta del due e mezzo per cento. Occorrendo però, che tal interpetrazione data dall' Amministrazione dell' Orfanotrofio militare all' articolo 11° del Decreto dei 2 Aprile 1822 fosse stata sanzionata da Sua Maestà, S. E. il Ministro della Guerra e Marina ne ha sottoposto rapporto alle Sovrane decisioni. La M. S. quindi si è degnata risolvere nell' ordinario Consiglio di Stato degli 8 corrente mese, che siccome tutti gl' impiegati sì con nomina Regia, che con nomina Ministeriale, i quali lasciano il due e mezzo per cento, han diritto alla pensione di ritiro, e le loro vedove al Monte vedovile, così lo stesso regolamento deve applicarsi agl' impiegati dell' Orfanotrofio Militare; comandando in pari tempo Sua Maestà che se nel servizio degl' impiegati medesimi vi sia intervallo di tempo, in cui non si sia fatto il rilascio del due e mezzo per cento siano obbligati a rifare tale arretrato, per indi entrare nel dritto di poter percepire la pensione di ritiro, e le loro vedove quella del Monte vedovile.

Nel Real Nome le partecipo quindi siffatta Sovrana determinazione per sua intelligenza ed adempimento di risulta nella parte che la riguarda (1).

---

(1) Real Rescritto diretto al Procurator Generale della G. C. dei conti di Napoli.

Nella liquidazione delle pensioni di ritiro degl'Impiegati di Casa Reale o delle loro vedove, sono da calcolarsi li anni di servizio da essi prestati precedentemente in altri rami dello Stato.

MINISTERO DI CASA REALE.

Napoli 18 Ottobre 1826.

Varî individui attualmente impiegati nella Casa Reale vantano de' servizî precedentemente resi in altri rami attenenti allo Stato. Ne'casi di ritiro o di morte di tali individui avviene spesse volte che il numero degli anni di servizio dall' epòca della loro ammissione nella Casa Reale, non dà dritto ad essi o alle loro famiglie a quella pensione che sarebbe dovuta, se i loro servizî fossero stati resi sempre alla Casa Reale: d' altronde nulla possono essi e per loro i superstiti pretendere dalla Tesoreria Generale perchè lasciarono i loro antichi impieghi in altri rami dello Stato. S. M. con la sua connaturale clemenza volendo stabilmente ovviare ad un tale inconveniente si è degnata risolvere, che nel liquidarsi la pensione di ritiro, o di vedovanza per quell' impiegati, che da altri rami dello Stato sono passati a servire nella Casa Reale si tenga conto non solo de' servizî resi nella Real Casa medesima, ma pur anche di quelli prestati allo Stato, per effetto de' quali avrebbero avuto dritto alla liquidazione di pensione, e che alla totalità del numero di anni di loro servizî si adottino le disposizioni del Real Decreto dei 26 Luglio 1817 relativo al monte vedovile, e dei ritirati della Real Casa. E siccome può lo stesso avverarsi per altri impiegati che dalla stessa Casa Reale sieno passati in altre dipendenze riguardanti lo Stato, così ha la M. S. parimente risoluto, che nella liquidazione delle rispettive pensioni in conformità della legge de' 3 Maggio 1816, si pongano a calcolo anche gli anni di servizî prestati precedentemente alla Casa Reale.

Nel Real Nome ne prevengo l'E. V. per sua intelligenza e perchè si serva farne l'uso che convenga.

Le sanatorie per le interruzioni di servizio sono solamente valide per le liquidazioni delle pensioni di ritiro, e vedovili e non già per gli ascensi.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 22 Ottobre 1828.

S. M. il Re N. S., nel Consiglio ordinario di Stato de' 22 del prossimo passato mese, si è degnata di palesare essere sua Sovrana volontà, che le sanatorie per l'interruzione di servizio, che la M. S. accorda, debbano per massima esser valide solamente per le liquidazioni delle pensioni di ritiro, e vedovili, e non già per gli ascensi.

Il Real Rescritto de' 22 Ottobre 1828 per le sanatorie sull' interruzione di servizio deve valere per tutti gl' impiegati militari, e civili, e per tutti i tempi.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 5 Maggio 1829.

Umiliato a S. M. il Re N. S. il dubbio elevato dal Comando Generale del Reale Esercito, se cioè il Real Rescritto de' 22 di Ottobre ultimo, con cui la M. S. si degnò palesare essere sua Sovrana volontà, che le sanatorie che si accordano per l' interruzione di servizio, debbano per massima essere valide solamente per le liquidazioni delle pensioni di ritiro, e vedovili, e non già per gli ascensi, debba avere effetto retroattivo o pure dall' epoca della sua emanazione; S. M. nel Consiglio ordinario di Stato dei 14 del prossimo passato mese, uniformandosi al parere del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato essere sua Sovrana intenzione, che il suindicato Real Rescritto debba valere per tutti i militari, e civili, e per tutti i tempi.

Nel Real Nome mi dò l' onore di parteciparlo a V. E. onde si compiaccia diramare una tale Sovrana risoluzione, in ciò che può interessare il ramo civile, nella maniera che giudichi a proposito (1).

La ritenuta di sei mesi per l' ascenso a nuovo impiego, non è di ostacolo nel calcolo della liquidazione della pensione, poicchè danaro che il Tesoro ritiene nello stesso mentre che l' esita.

MINISTERO DELLA GUERRA E MARINA

Napoli 24 ottobre 1829.

Sui dubbi insorti in cotesta Gran Corte relativamente alla pensione stabilita in questa Real Segreteria a favore di D. Rachele Sanzone vedova del Guardiano d' Artiglieria D. Giovanni Rey, da lei manifestatimi col pregevol foglio del 25 settembre ultimo scorso 1° ripartimento n° 28. ho l'onore di farle osservare, che con la Tariffa n° 51 in vigore è attribuito al grado di Guardiano di Artiglieria il soldo di ducati 12, e su questo appunto fu basata la liquidazione alla vedova suddetta, quantunque il suo consorte non l' avesse percepito, non per fatto proprio, ma per effetto delle prescrizioni del Decreto del 15 dicembre 1825, che stabilisce la ritenuta dei 6 mesi di soldo a carico di coloro che sono promossi a novelli impieghi. Il defunto Rey apparteneva all'armata, che seguì S. M. in Sicilia, e quindi non era necessaria la condizione della percezione del soldo per due anni consecutivi. Riguardo poi alla ritenuta di

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

sei mesi per l'ascenso a nuovo impiego, è risoluto che questa non è di ostacolo nel calcolo della liquidazione della pensione perchè denaro che il Tesoro ritiene nello stesso mentre che l'esita. Finalmente i Guardiani d'Artiglieria non devono considerarsi sotto Uffiziali, perchè essi vanno sotto la rubrica di Uffiziali isolati, e per tali sono riconosciuti nelle riviste de' Commessari di Guerra allorchè passano al ritiro; tanto ciò vero, che a norma dell' Articolo 145. dell' Ordinanza amministrativa militare si fanno anche per essi le partecipazioni del domicilio. La pensione dunque della vedova in discorso è stata calcolata sul soldo di tariffa pei Guardiani di Artiglieria com' era regolare di farsi. Credo in tal modo di aver soddisfatte le di lei premure, che si è compiaciuta manifestarmi col mentovato suo foglio. (1).

Le Vedove degli Uffiziali che contrassero matrimonio ecclesiasticamente e senza il debito permesso, e che non adempirono posteriormente alle condizioni del Decreto de' 12 Gennaio 1825, sono escluse dal beneficio della pensione vedovile.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 18 Novembre 1829.

Da S. E. il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina; sotto la data de' 13. del corrente, mi è stato comunicato un Real Rescritto del tenore che segue. »

» Il Tenente de' Cavalleggieri della Guardia Reale D. Tommaso d'Ambra avendo nel 1818. contratto matrimonio ecclesiasticamente, e senza il debito permesso, con D. Vincenza de Ritis, implorò con altri Uffiziali, di essere contemplato nell' amnistia accordata col Real Decreto de' 12 gennaio 1825. S. M. il Re prendendo in benigna considerazione la domanda nel Consiglio ordinario di Stato de' 30 Ottobre 1827. si degnò permettere che gli anzidetti conjugi avessero adempito agli atti dello stato civile, e che pubblicato il loro matrimonio di coscienza producesse in seguito gli effetti civili. Comandò altresì di prendersi gli ordini della M. S. sull' articolo della pensione in caso di vedovanza. Il matrimonio di cui si ragiona è stato con effetti celebrato, secondo il disposto della legge, il di 29 Aprile 1828. Trapassato il suddetto Uffiziale la di lui vedova de Ritis ricorse, con supplica pervenuta dalle Sacre Mani, per ottenere la pensione di giustizia, ma siccome nella celebrazione di detto matrimonio, giusta le prescrizioni del citato Decreto, mancava una delle due condizioni, cioè l'adempimento degli atti civili prima della pubblicazione del Decreto stesso, così questo Ministero non potè far dritto alla domanda. Avendo fatto presente a S. M. quanto precede; ed avendole rassegnato ancora che in pari circostanze della postulante si trovano un immenso numero d' individui dell' armata, pei quali ha già la M. S. pronunziato l' adempimento degli atti civili ai ris-

(1) Ministeriale diretta al Procurator Generale della G. Corte de' conti di Napoli.

pettivi imenei celebrati ecclesiasticamente, con l'uguale prescrizione di prendersi i Sovrani ordini sull'articolo della pensione; la supplicai a voler decidere in massima il caso di sopra espresso, onde possa servire di norma in tutti gli altri che vi hanno rapporto; S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 18 Ottobre prossimo passato si è degnata dichiarare per massima, che le vedove di simili matrimoni sono escluse dal beneficio della pensione vedovile: salvo il caso in cui S. M. per ispecial grazia, non voglia compiacersi dare a taluna di esse qualche sovvenzione. Nel Real Nome comunico a V. E. tal Sovrana determinazione per sua opportuna intelligenza ed uso di risultamento nella parte che le riguarda.»

Ed io glielo partecipo, Sig. Procurator generale, per sua intelligenza ed uso di risultamento (1).

Gli anni passati nell' Accademia militare debbonsi calcolare nella liquidazione delle pensioni di ritiro degli Uffiziali.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 3 Luglio 1830.

Da Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina, sotto la data de' 28 del prossimo passato mese mi è stato comunicato un Real Rescritto del tenor che segue.

» Destinato al ritiro il Capitano d'Artiglieria D. Luigi Leoni, si stabilì in questo Ministero la liquidazione della di lui pensione sul soldo intero del grado cui gli dava dritto il compiuto periodo di 40 anni di servizio, calcolato dalla percezione del primo soldo ricevuto di Regio conto, ed in seguito di rassegna mensile, dal mese di giugno 1794 qual convittore della Reale Accademia militare. Rimessa alla Gran Corte dei conti la detta liquidazione opinò di non ammettersi gli anni passati nel citato Stabilimento, e propose di fissarsi la spettanza a cinque sesti, spettanza che S. M. (D. G.) si degnò approvare con Decreto del 17 Settembre dello scorso anno. Contro tale deliberazione il detto Capitano reclamò; reclami che fatti noti all'E. V. che intese sul proposito la Gran Corte dei conti, la quale non volle rivenire dall'opinione in cui era incorsa, si conobbe la necessità di rassegnare rapporto a S. M. per una decisione di massima. E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato dei 19 corrente uniformandosi al parere del Comando Generale dell'Esercito, si è degnata decidere in massima che gli anni passati nell'Accademia Militare siano calcolati nella liquidazione delle pensioni di ritiro.

» Nel Real Nome partecipo all'E. V. tal Sovrana decisione per l'uso di risultamento nella parte che le riguarda, pregandola di darne comunicazione alla Gran Corte dei Conti per sua norma ed intelligenza, e di far correre la liquidazione ed il progetto di Decreto a favore del summentovato Capitano Leoni, come fu stabilito da questo Ministero. »

(1) Real Rescritto diretto al Proc. Generale presso la G. Corte de' conti di Napoli.

Nel parteciparle, signor Procuratore Generale, un tale Reale Rescritto per sua intelligenza ed uso di risultamento, le trasmetto la liquidazione della pensione di ritiro del Capitano D. Luigi Leoni, perchè cotesta Gran Corte ne disponga la corrispondente rettifica a tenore degli ordini Sovrani (1).

Sanatorie alle interruzioni di servizio di taluni Uffiziali, e Soldati dell' Armata.

MINISTERO DI GUERRA E MARINA.

Napoli 16 Ottobre 1830.

Nel Consiglio ordinario di Stato de' 15 dello scorso Settembre S. M. il Re N. S. nell'emettere le sue Sovrane risoluzioni su diverse domande d'individui per ottenere le sanatorie alle interruzioni sofferte nel corso de' loro servizî, si degnò ordinare che si fosse proposta una massima per servir di norma nelle proposizioni di simili dimande da inoltrarsi nel tratto successivo. Essendosi adunque rassegnato al Real Trono un' analogo rapporto, la M. S. nell' altro Consiglio ordinario di Stato dei 12 dell' andante, si è degnata manifestare essere suo Sovrano volere, che nel darsi corso a tali dimande, si tenga presente di concedersi la sanatoria, purchè la interruzione non oltrepassi il periodo di sei mesi a quegl' individui che avessero lasciato il servizio pei seguenti motivi, cioè:

1.° Per impegno compiuto.
2.° Per regolare riforma
3.° Per loro richiesta
4.° Come inutili
5.° Perchè esteri
6.° Per l' abolizione dei Corpi in cui servivano.
7.° Perchè non idonei al servizio particolare dell' arma, o del Corpo cui appartenevano. E che deve poi negarsi. 1.° Agli Uffiziali dimissionati a propria richiesta, per qualunque siasi motivo e poi riammessi. 2.° A sotto-Uffiziali e Soldati che presero servizio fra rivoltosi di Palermo, passandovi da altri Corpi, o ritornando al servizio militare dopo esserne stati congedati. 3.° A coloro che si allontanarono da' rispettivi corpi come sbandati nel 1815, o nel 1821. 4.° A quelli che dopo un regolare congedo sono ritornati al servizio come cambî, sul riflesso che costoro han ricevuto un compenso. 5.° A coloro che nel corso del loro servire avessero riportate delle note poco favorevoli sulla loro condotta. 6.° Finalmente agl' individui congedati regolarmente, e poi riammessi con premio d' ingaggio.

---

(1) Real Rescritto diretto al Procuratore Generale presso la G. C. dei conti di Napoli.

Se lo stato di esuberanza porti interruzione di servizio.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 12 Marzo 1831 (1).

Rassegnato a S. M. il rapporto di cotesto Governo de'30 dello scorso dicembre 2° carico, num. 6823 concernente il dubbio elevato se il soldo di cui gode D. Benedetto Todaro nell'attuale condizione di esuberante dell'Amministrazione de' dazi indiretti debba andar soggetto alla ritenuta del 2, e ½ per cento pel monte vedovile, e di ritiro, e nel caso affermativo, se tale suo stato di esuberanza porti interruzione nel calcolo dei suoi anni di servizio;

La M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de'5 del corrente si è degnata dichiarare, che il suddetto Todaro pagar debba il 2, e ½ per cento e non soffrire interruzione di servizio.

Nel Real Nome lo partecipo all' E. V. per l' uso conveniente.

Non sono colpiti dal divieto della cumulazione di più soldi di conto Regio. i Cattedratici, ed altri Professori letterari, non che i Maestri di arti liberali.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 16 Marzo 1831.

Nel Consiglio ordinario di Stato dei 4 del corrente: ho rassegnato a S. M. che anteriormente al Real Decreto degli 11 gennaio del corrente anno, comunque si trovasse sanzionato il principio di non potersi godere più di un soldo di conto Regio, pure da tale norma erano stati esentati, come classi privilegiate, i Cattedratici ed altri professori letterari, non che i maestri di arti liberali: che intanto il citato Real decreto degli 11 gennaio avendo stabilito il divieto delle cumulazioni, in termini generali, la Tesoreria aveva assoggettato al medesimo anche le enunciate classi d' individui, lo che aveva dato luogo a dei reclami per parte degl'interessati, i quali imploravano per essi quella stessa esenzione di cui avevano goduto anteriormente a gennaio ultimo. E la M. S. considerando nell'alta Sua saggezza, che i motivi pei quali altre volte ai Cattedratici, ed ai maestri scientifici in generale, e di belle arti fu concessa la eccezione al principio inibitivo delle cumulazioni, deggiono ancora in oggi militare, trattandosi di classi da considerarsi in ogni tempo per la natura delle loro funzioni come privilegiate, si è degnata ordinare che non sieno essi colpiti dal divieto delle cumulazioni stabilito col Real Decreto degli 11 gennaio del corrente anno, partecipandosi la ritenuta separatamente sopra ciascuna delle di loro

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

speltanze, a meno che però i diversi averi non promanino dalla stessa Tesoreria generale, nel qual caso le ritenute debbano aver luogo sul cumulo de' diversi averi riuniti.

Nel Real Nome le comunico, Signore, questa Sovrana decisione, perchè ne curi da sua parte il debito adempimento.

Le pensioni di ritiro degl' Impiegati Amministrativi debbonsi liquidare sull' ultimo soldo goduto per oltre due anni, sia che fosse maggiore, o minore del penultimo

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 30 Aprile 1831.

S' è domandato se la pensione di ritiro sollecitata da qualche impiegato amministrativo ai termini del Real Decreto de' 3 Maggio 1816 debba liquidarsi sul soldo di somma maggiore goduto sino a Decembre 1830, oppure su quello ridotto dalle recenti disposizioni.

Questo dubbio trovasi risoluto da una Sovrana determinazione contenuta nel Rescritto de' 26 Maggio 1819 con cui si prescrive, che ove l'ultimo soldo non siasi goduto per più di due anni, la pensione debb' essere liquidata sulla base del penultimo, qualora questo sia minore dell' ultimo, e dove sia maggiore, la liquidazione dev' esser fatta sull' ultimo soldo.

Glielo partecipo, Signor Intendente, perchè nella liquidazione delle pensioni, di cui è questione, si serbi la cennata regola.

Nella liquidazione delle pensioni di giustizia a favore delle vedove d' impiegati non possonsi cumulare più soldi che godevano per Sovrane autorizzazioni li di loro mariti.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

Napoli 30 Giugno 1831.

S. M. D. G. nel Consiglio di Stato ordinario de' 30 dello spirante mese di Giugno si è degnata ordinare, che ne' casi di liquidazione di pensione di giustizia a favore di vedove d' impiegati, li quali per Sovrane autorizzazioni godevano di più soldi, si stia strettamente al Real Decreto degli 11 Gennajo dell' anno corrente, circa al divieto delle cumulazioni; e ciò per punto di massima, senza che occorra farne proposizione alla M. S.

Ed io nel portare tal Sovrana determinazione alla di lei conoscenza, la prego rimanerne nell' intelligenza per norma, ed uso di risulta.

Se il ritardo alla liquidazione delle pensioni di ritiro degl' impiegati civili, o militari, o delle loro vedove derivi da loro colpa non possono pretendere che un'anno di arretrati, come altronde tutti li arretrati quantevolte derivasse il ritardo dalle ritualità necessarie.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 29 Ottobre 1831.

Le pensioni di giustizia che accordansi sul Gran Libro a vedove ed orfani d' impiegati, così civili che Militari, vengono concesse col godimento dal dì immediato a quello della morte dei mariti, o genitori rispettivi. Or tale indicazione obbligava spesse volte quell' Amministrazione a pagare più annate al concessionario, dacchè le pensioni venivano accordate molti anni dopo la verificata morte degli autori dei titolari, senza conoscersi se tale ritardo occasionato fosse per fatto dei concessionarii, ovvero per le ritualità necessarie a riempirsi nelle liquidazioni delle pensioni. Avendo io quindi su di ciò rassegnato rapporto a S. M. onde ottenere per punto di massima i Sovrani oracoli sull' assunto; la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 18 agosto ultimo si è degnata dichiarare, che quando gli arretrati in discorso eccedano l' anno, allora veduto si fosse se vi sia stata colpa nel ritardo del pensionista, ovverò nò; non dovendosi nel primo caso, più di un anno di arretrati, nel secondo, tutti gli arretrati stessi; con rimanere però da siffatta disposizione esclusi i minori, i quali non potendo soffrir nocumento dalla colpa di coloro, che gli rappresentano legalmente, debbono in ogni caso avere il pagamento di tutti gli arretrati.

Nel Real Nome le partecipo, signor Procuratore generale siffatta Sovrana risoluzione per intelligenza, e perchè possa esser tenuta presente nei casi in cui questa Real Segreteria credesse consultare cotesta Gran Corte per venire a giorno della colpabilità o non colpabilità delle parti (1).

Per la liquidazione delle pensioni di ritiro, o vedovili basta l'esibizione dello stato di servizio per gli Uffiziali, e le filiazioni de' Sotto-Uffiziali, e Soldati, in vece del certificato del primo soldo, o prest percepito.

MINISTERO DELLA GUERRA E MARINA.

Napoli 10 Decembre 1831.

Sua Maestà il Re (N. S.) nel Consiglio Ordinario di Stato del 6 dello stante, ha approvato in massima, che nelle liquidazioni delle pensioni sì di ritiro, che vedovili, per quell'individui i quali han principiato la loro Militare carriera nell'epoca dell'occupazione militare valer debbono per certificato di primo soldo o prest percepito gli stati di servizio per gli Uffiziali,

(1) Real Rescritto diretto al Procuratore Generale della G. C. dei conti di Napoli.

e le filiazioni pei sotto-uffiziali e soldati. Ha del pari comandato. 1.° Di farsi prima praticare tutte le possibili diligenze, tanto nel Grande Archivio del Regno, e della Gran Corte de' conti, quanto negli Archivi particolari militari onde conoscersi con accerto il primo soldo o prest percepito dall' individuo cui dovrassi liquidare la pensione od alla sua vedova. 2.° Di doversi nel caso negativo presentare alle autorità incaricate della compilazione degli stati di servizio il brevetto per coloro, che avessero principiato a servire da Uffiziali, e la prima ammessione pe' Soldati, ed in mancanza di tali carte i certificati di scienza privata. 3.° D' ingiungersi ai Consigli di Amministrazione dei Corpi di controllare come meglio si può e con tutt' i mezzi che credono le filiazioni degl' Individui prima di rilasciarle. 4.° Finalmente d' ordinarsi alle autorità incaricate della compilazione degli stati di servizio di portare la massima loro attenzione sulla legalità de' documenti che li vengono presentati restando a loro responsabilità l'esattezza e la regolarità di essi stati di servizio.

Nel Real Nome mi do l' onore di prevenire lei Signor Procurator Generale per le analoghe disposizioni di risultamento nella parte che la riguarda (1).

Il favore di calcolarsi per un' anno, e mezzo ogni anno di servizio prestato dagli Uffiziali, Bassi Uffiziali, soldati, e marinari della Real Marina, nella liquidazione delle pensioni di ritiro, è limitato soltanto a coloro che sono obbligati allo imbarco.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 14 Dicembre 1831.

Per effetto della legge de' 3 Maggio 1816 riguardante la nuova sistemazione delle pensioni di giustizia degl' Impiegati così Civili, che Militari, venne stabilito con Real Decreto de' 6 Settembre dello stesso una proporzione, o sia scala di diminuzione di servizio a favore degli Uffiziali, Bassi Uffiziali, soldati, e marinari della Real Marina, sulla considerazione che questi navigando prestano un servizio pieno d' incomodo e di pericoli, e perciò meritevoli di un compensamento straordinario. Intanto per le liquidazioni delle pensioni di ritiro di simile natura, che hanno avuto luogo dall' anno 1816. sino al presente, si è adottato la massima che gli impiegati tutti del ramo di Marina, ancorchè non menzionati nel su riferito Decreto, e non destinati affatto a navigare, come sono molti Uffiziali dell'Amministrazione, taluni Commissari, e gli ordinatori, sono stati trattati come naviganti, e quindi ogni anno di servizio è stato ad essi calcolato per un' anno e mezzo. Avendo ciò richiamato la mia considerazione, mi sono creduto in dovere di rassegnare il tutto a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 6 del corrente; e la M. S. si è degnata comandare di conser-

(1) Real Rescritto diretto al Procurator Generale presso la G. C. de' conti di Napoli.

varsi questo privilegio solamente a coloro che sono obbligati allo imbarco. Nel Real Nome le partecipo, Signor Procuratore generale, tale Sovrana determinazione per intelligenza, ed uso di risultamento da sua parte, e di cotesta Gran Corte (1).

Decreto risguardante la valutazione degli anni di servizio degl' individui della Real Marina.

Napoli 17 Aprile 1832.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Visto l' articolo primo del Real Decreto de'6 di Settembre 1816, col quale si prescrive che ogni anno di servizio che prestano tutti gli individui della nostra Real Marina sia valutato per diciotto mesi;

Volendo che una tal concessione sia soltanto per coloro che prestano servizio effettivo sopra i nostri Reali Legni da guerra;

Vista la nostra Sovrana determinazione de'6 di dicembre 1831 emessa su di tale oggetto per mezzo della nostra Segreteria di Stato delle Finanze;

Sulla preposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato,

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Ferma restando la precrizione contenuta nel suddetto articolo primo del nostro Real Decreto dei 6 Settembre 1816 a favore degl'individui di tutte le classi della nostra Real Marina che ne sono in possesso, fino a' 5 di Dicembre 1831, da' 6 dello stesso mese, epoca dell' accennata nostra Sovrana determinazione, tutti gl' individui che imbarcheranno sopra i nostri Reali Legni da guerra per dotazione de'medesimi, o per servizio da prestarvi, pel solo tempo del loro imbarco, ogni anno di servizio sarà valutato per diciotto mesi nella liquidazione della corrispondente pensione di ritiro o vedovile: nella intelligenza che l' anno d' imbarco incominciato e non finito sarà valutato per un' anno intiero, e produrrà parimente l' aumento di sei mesi.

2. Sarà contestato l' indicato servizio nella liquidazione della pensione di ritiro o vedovile con certificati del Maggior Generale e dell' Intendente Generale della nostra Real Marina; derivanti da' ruoli d'imbarco e dagli ordini di sbarco che dovranno esser citati ne' certificati medesimi.

3. Non godranno dello indicato aumento i marinari di nuova leva,

(1) Real Rescritto diretto al Procuratore Generale presso la Gran Corte dei conti di Napoli.

a'quali, a tenore del mentovato Real Decreto de'6 Settembre 1816, nelle liquidazioni delle suddette pensioni si continuerà a valutare il loro servizio effettivo che presteranno senza verun aumento.

4. Agl'interpetri, segnalatori ed allievi telegrafici, per causa de' pericoli e delle straordinarie privazioni, alle quali sono soggetti nel disimpegno de' rispettivi incarichi, sarà nelle liquidazioni di sopra indicate valutato per quindici mesi ogni anno di servizio che presteranno.

5. Tutte le prescrizioni contenute nel suddetto Real Decreto de' 6 di settembre 1816, che non sono contrarie al presente nostro Real Decreto, continueranno ad avere pieno vigore.

6. I nostri Ministri Segretari di Stato della Guerra, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il disposto nel Real Rescritto de' 10 Luglio 1826 relativo alla remora del semestre, deve restare nel suo pieno vigore, ed essere applicato anche agl' individui finora passati, o che passeranno dal seguito, o da una classe minore di Piazza ad una maggiore.

MINISTERO DELLE FINANZE

Napoli 28 Aprile 1832.

Da Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina sotto la data de' 3, dello scorso mese, mi è stato comunicato un Real Rescritto del tenor che segue.

« Sua Maestà il Re (N. S.) nel Consiglio ordinario di Stato de' 29 Febbrajo ora scorso, si è degnata approvare che il Sovrano Rescritto del 10 Luglio 1826 portante le norme da tenersi sull' applicazione dell' articolo 2.° del Real Decreto de' 5 Dicembre 1825, relativo alla remora del semestre resti nel suo pieno vigore; e che sia senza interruzione applicato anche agl' individui finora passati, o che passeranno dal seguito, o da una classe minore di Piazza, ad una maggiore dovendosi considerare i Comandi, e gl' Impieghi titolari di Piazza come destinazioni ammovibili, e perciò non soggette per gl' individui che vi passano col proprio grado, alla ritenuta dei sei mesi sul loro soldo, ma bensì per lo avvenire farsi eseguire puntualmente per essi il Real Decreto del dì 11. Febbrajo 1819. che prescrive il modo come stabilirsi le liquidazioni di ritiro. Nel Real Nomo ho l' onore di partecipare a V. E. siffatta Sovrana determinazione pel dovuto adempimento che da sua parte ne risulta. »

Ed io glielo partecipo, Signor Procuratore Generale, per intelligenza d uso di risultamento nella parte, che concerne cotesta Gran Corte in quanto alla esatta esecuzione del Real Decreto degli 11. Febbrajo 1819. (1).

---

(1) Real Rescritto diretto al Procurator Generale presso la G. Corte de' conti di Napoli.

L' importare della differenza tra il nuovo, e l'antico soldo accordata a titolo di soprassoldo, è soggetta alla ritenuta del due e mezzo per cento, deve mettersi a calcolo nella liquidazione delle pensioni di ritiro, e vedovile.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 20 Giugno 1832 (1).

D. Salvadore Judica secondo che ricavasi dal rapporto di cotesto Ministero dei 24 ottobre 1831, 1° carico, num. 3878, godeva qual Procuratore Fiscale del Tribunale dell' Erario il soldo di once 480 annue.

Nominato all' istituzione di cotesta Gran Corte de' conti Cancelliere della stessa con soldo minore, furongli con Sovrano Rescritto de' 27 maggio 1818 accordate a titolo di soprassoldo once 110, 20 annue, importare della differenza tra il nuovo, ed il vecchio soldo, sotto la condizione di dover le medesime cessare tostocchè sarebbe stato promosso a carica, che uguagliato, o sorpassato avesse il primo di lui soldo di once 480.

Eletto indi razionale Consigliere supplente della stessa Gran Corte con once 610 annue di averi cioè once 200 come soldo, once 180 per le funzioni di Consigliere supplente, ed once 230 per gratificazione del lavoro su i conti, si è dato ora a pretendere, che essendo la parte di tali averi chiamata propriamente soldo minore del soldo antico di once 480 non si sia ancora verificata la condizione imposta col succennato Rescritto dei 27 maggio 1818 e gli sia quindi dovuta la continuazione delle once 110, 20 di soprassoldo, anche perchè non potendo nel caso di liquidazione di pensione di ritiro, o vedovile andare in calcolo pei regolamenti vigenti gli altri suoi averi attuali, che non sono a titolo di soldo verrebbero egli, e la sua famiglia a risentirne un positivo pregiudizio.

Rassegnato questo a S. M. nel Consiglio de' 9 corrente; la M. S. considerando, che i due particolari averi, di cui gode il ricorrente per le funzioni di Consigliere supplente, e pel lavoro su i conti, sebbene non portino il titolo di soldo, possono per loro indole nel conto di lui particolare venir considerati come tale quanto alla parte che serva a formare il pieno delle once 480 annue di suo antico soldo, si è degnata in conformità del parere di S. A. R. il Luogotenente Generale, e della Consulta dei Reali Domini oltre il Faro, dichiarare, che non annuisce alla dimandata continuazione del soprassoldo di once 110, 20 annue.

Ha trovato però la M. S. ben giusto, ed ha quindi ordinato, che avvenendo il caso della liquidazione della pensione di ritiro, o vedovile, alle once 200 di attuale soldo del ricorrente, si riuniscano, e mettano ancora in calcolo altre once 280 dell' ammontare delle altre sue pertinenze attuali dipendenti dalle funzioni di supplente, e dal lavoro su i conti con che però sopra queste once 280 debba gravitare la ritenuta del due e mezzo per cento dal dì in cui egli n' è stato in percezione, accordandogli S. M. pe-

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

gli arretrati di tale ritenuta la dilazione di un anno a rate mensili su' i di lui averi.

Infine la M. S. ha dichiarato, che la presente Sovrana disposizione abbia ad aver forza di massima, e di regola generale applicabile a tutti quegli altri impiegati, che fossero per ritrovarsi in caso, per indole, e circostanze simili a quello nella presente Reale determinazione contemplato.

Gli anni di servizio prestati dai soldati soprannumeri della Compagnia di dotazione di Pantelleria debbono essere calcolati nel passare al ritiro, sebbene non avessero essi percepito in quel tempo alcun prest.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 30 Giugno 1832.

Da S. E. il Ministro Segretario di Stato di Guerra e Marina sotto la data de' 23 del corrente, mi è stato comunicato un Real Rescritto del tenor che segue.

» Si è rassegnata al Re (N. S.) una dimanda del 2° Tenente D. Pietro Salsedo del 3° Battaglione Cacciatori, diretta ad ottenere che gli anni di servizio da lui renduti come soldato soprannumero della Compagnia di dotazione di Pantelleria gli siano calcolati nel passare al ritiro, sebbene non avesse percepito in quel tempo alcun prest, e ciò in vista del Real Dispaccio dei 18 Gennaio 1815, col quale si disse che gli anni di servizio prestati dagli accennati soldati soprannumeri doveano essere valutati come servizî di Piazza effettivi per godere de' vantaggi della giubilazione; e la M. S. nella conferenza de'9 dello andante volendo, che il succitato Dispaccio debba ritenersi come una eccezione alla legge de' 3 Maggio 1816 a favore delle Compagnie di dotazione, si è degnata annuire alla dimanda del Salsedo.

» Nel Real Nome mi dò l'onore di manifestare ciò a V. E. per le analoghe disposizioni di risultamento ».

Ed io glielo partecipo, Signor Procuratore Generale, per intelligenza ed uso analogo di risultamento da sua parte, non che di cotesta Gran Corte.

(a) Real Rescritto diretto al Proccuratore Generale presso la Gran Corte de' Conti di Napoli.

Decreto, che esclude dal beneficio dell' aumento dei sei mesi per ogni anno d' imbarco quegl' individui della Real Marina, che se ne rendano immeritevoli per dimostrata poca buona volontà di navigare, ed oscitanza, o per punizioni.

Napoli 19 Agosto 1832.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Veduto il nostro Real decreto del dì 17 di aprile ultimo, col quale venne prescritto che tutti gl' individui che imbarcheranno sopra i Reali Legni da Guerra per dotazione dei medesimi, o per servizio da prestarvi, pel solo tempo del di loro imbarco, ogni anno di servizio sia valutato per diciotto mesi nella corrispondente pensione di ritiro, volendo, che tale benefica concessione sia intesa a spingere sempre più la emulazione degl' individui della nostra Armata di mare a ben servire imbarcati, ed a serbare quella rigorosa disciplina, che non è mai abbastanza raccomandata sopra i Legni da guerra;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra, e Marina;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Qualunque individuo della nostra Real Marina, il quale disbarcherà da' legni della stessa per dimostrata poca buona volontà di navigare, ed oscitanza, ovvero per punizione, dovrà perdere il beneficio dell' aumento di sei mesi per ogni anno, che gli sarebbe spettato dal giorno dell' ultimo suo imbarco fino a quello del disbarco.

2. I nostri Ministri Segretari di Stato della Guerra, e Marina, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto che vieta agl' impiegati della Real Casa, ed a quelli dello Stato di aspirare alle vicendevoli cariche.

Napoli 8 Novembre 1832.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Visto il decreto de' 9 di settembre 1832, con cui abbiamo soppresso il Ministero e Real Segreteria di Stato di Casa Reale e degli Ordini cavallereschi;

Volendo che resti in avvenire interamente segregata l'Amministrazione della nostra Real Casa da quella dello Stato;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sarà vietato a qualunque impiegato della nostra Real Casa, e di quella degl'individui della nostra Real Famiglia che hanno Amministrazione separata, di aspirare ad impieghi dello Stato, e viceversa a qualunque impiegato dello Stato di aspirare ad impieghi di Casa Reale.

2. In caso che il bene del nostro Real servizio lo esigesse, Noi dispenseremo a questa regola, che inibisce un tal passaggio; ma dovrà l'individuo rinunciare allora all'impiego che ha coverto per lo innanzi, onde resti illesa la massima di non poter cumulare due impieghi dei due diversi rami.

3. Le semplici cariche di Gentiluomini di Camera e Maggiordomi di settimana senza soldo essendo tutte onorifiche, non saranno d'impedimento a coloro, che ne fossero rivestiti di potere aspirare ad impieghi dello Stato.

4. I soli militari, che saranno chiamati ad impieghi nella nostra Real Casa, conserveranno il grado ed il soldo dal ramo di Guerra o Marina, e godranno il dippiù dal ramo di Casa Reale; qualora all'impiego che in essa hanno ottenuto vi fosse annesso un soldo maggiore.

5. Tutti coloro che avranno liquidato la loro pensione di ritiro per impiego esercitato nel ramo dello Stato, venendo promossi ad impieghi di Casa Reale dovranno rinunciare la loro pensione di ritiro per mettersi in possesso del loro soldo, e così viceversa pe'ritirati di Casa Reale, che venissero attivati in impieghi dello Stato.

6. Sarà salvo a costoro il dritto di cumulare gli anni di servizio prestati ne' due diversi rami, e liquidare nuovamente la loro pensione sul soldo maggiore da essi loro goduto almeno per due anni.

7. Le presenti disposizioni avranno la loro piena esecuzione da oggi innanzi, senza aver forza retroattiva.

8. Tutti i nostri Ministri Segretarî di Stato, ed il Ministro esistente presso il nostro Luogotenente Generale ne'Reali Dominî oltre il Faro sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto.

La assegnazioni per pensioni vedovili, e di giubilazione sono da liquidarsi sul maggior soldo goduto dagl' impiegati.

Palermo 13 giugno 1833.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO PRESSO IL LUOGOTENENTE GENERALE.

Secondo gli ordini stabiliti per le pensioni di ritiro e vedovili, l'assegnamento che spetta all'impiegato giubilato, o alla vedova, ed ai figliuoli del morto, si deve ragionare sul semplice soldo.

Accadendo però, che un pubblico impiegato, il quale una volta godeva soldo maggiore, ne abbia al tempo della giubilazione, o della morte uno minore, e goda la differenza a titolo di soprassoldo, S. M. provvide il giorno 8 giugno 1832 togliendone occasione, da un fatto particolare, che debba soffrirsi la ritennta del 2 e 1/2 per cento su' soprassoldi di questa natura, e che in tali casi la pensione sia liquidata su tutti gli averi corrispondenti al soldo goduto una volta.

La qual Sovrana determinazione dovendosi comunicare a tutte le pubbliche Amministrazioni per ordine dato da S. A. R. nel Consiglio del 30 Aprile scorso; io ne rendo lei consapevole, perchè all'uopo le serva di regola.

Non vi è interruzione nè di servizio nè di soldo per taluni impiegati ai quali fu accordato a titolo di gratificazione una somma maggiore di quella che pria percepivano come soldo.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO PEGLI AFFARI DI SICILIA.

Napoli 28 giugno 1833 (1).

Ho rassegnato al Re il rapporto de' 4 marzo ultimo 1° carico del ripartimento di Grazia, e Giustizia numero 611, che è relativo alla deliberazione della Gran Corte de'conti sulla dimanda di D. Enrico Simoncini, e D. Michele de Beaumont, Uffiziali di cotesto Ministero di Stato, tendente ad ottenere la sanatoria per lo periodo nel quale ciascuno di loro trovandosi in percezione di soldo di once sei al mese, come Uffiziali soprannumeri, ed ottenuto al 1820 un'ascenso provvisorio percepirono a titolo di gratificazione, con continuazione del servizio, tanto quello che prima avevano come soldo, come l'altra parte, che fu loro accordata per effetto del cennato ascenso.

E S. M., attesa la circostanza particolare del caso, nel Consiglio ordinario di Stato de' 25 del detto mese corrente si è degnata approvare, che non vi sia stata interruzione, nè di servizio, nè di soldo pei ricorrenti.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana determinazione, perchè si serva farne l'uso conveniente.

---

(1) Real rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

La rata della pensione che godono i figli di un defunto impiegato si estingue a misura che le figlie nubili si danno a marito, e i maschi pervengono all' età maggiore, e ciò tanto per le pensioni di Giustizia, che di Grazia.

REAL SEGRETERIA E MINISTERO DI STATO PRESSO IL LUOGOTENENTE GENERALE.

Palermo 1 agosto 1833.

Fatto da me presente a S. A. R. il Luogotenente generale il rapporto del Regio Scrivano di Razione de'20 maggio ultimo, e la di lei rimostranza de' 23 giugno scorso, non che lo avviso di cotesta Gran Corte profferito nella seduta de' 17 luglio caduto sulla dimanda di D. Marianna Bajona per ottenere, stante la morte della di lei sorella D. Maria Stella Bajona, lo assento dell' intera pensione di grazia da S. M. loro assegnata con Real Decreto de' 9 aprile 1823 per servigi resi dal defunto Razionale del R. Patrimonio D. Zeferino Bajona loro padre, l' A. S. R. tenendo mente al Real decreto de'25 gennajo 1823 col quale viene stabilito, che le pensioni di giustizia, che si accordano ai figli del defunto sono divise in rate eguali, e le rate si estinguono a misura, che le figlie nubili si danno a marito, ed i maschi pervengono all' età maggiore, ciò che ancor intendesi nel caso di morte de' pensionisti, ha nella sua saggezza riflettuto, che tanto più una siffatta regola debba venir applicata nelle pensioni di grazia, e quindi si è degnata di prescrivere di non esser luogo alla dimanda.

D' ordine dell' A. S. R. lo partecipo a lei per l' uso corrispondente.

La regola della immobilizzazione della dote per li Militari, deve anche valere per li assimilati

MINISTERO DELLA GUERRA E MARINA.

Napoli 28 Agosto 1833.

Sulle suppliche di D. Nicola de Simone 1° Chirurgo degli Spedali Militari e del 2. Commesso degli Ospedali Messi e D. Angelo Maria Paulillo dirette ad ottenere il permesso di poter contrarre matrimonio senza l' immobilizzazione della dote sul riflesso di non essere a loro applicabile il prescritto da' Reali Decreti del 7 Gennaio 1815 e 13 Aprile 1828., S. M. il Re (N. S.) con risoluzione del 18 andante si è degnata ordinare che la regola della immobilizzazione della dote dovesse valere per li assimilati

Il sottoscritto nel partecipare ciò al suo Signor Collega, si dà l'onore di prevenirlo del pari, che per le cure del 3° ripartimento si sono date le convenienti prevenzioni a tutte le autorità interessate alla intelligenza di siffatta determinazione Sovrana, con indicarsi le officine del Ramo di guerra

delle quali gl'impiegati sono assimilati ai gradi militari (ciocchè si rileva al margine) e si è poi soggiunto ai Ministri delle Finanze, Grazia e Giustizia, ed Ecclesiastico, che per gli Uffiziali di questa Real Segreteria e Ministero di Stato non essendovi verun Decreto che li assimili a gradi militari non sono compresi nella summentovata Risoluzione Sovrana.

L'Impiegato cui fu accordata una somma per pareggiare l' antico suo soldo diminuito per ragion di riforma e l' abbia ottenuto o a titolo di soprassoldo, o di gratificazione debba pagare sulla medesima la ritenuta dal 2 e ½ per cento, ed indi liquidandosi la pensione di ritiro, o vedovile debba mettersi a calcolo non che il nuovo soldo, ma pure la differenza sull' antico.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO PEGLI AFFARI DI SICILIA.

Napoli 14 settembre 1833 (1).

Nella circostanza di essersi dovuta liquidare la pensione di giustizia in favore di D. Maria Gioacchina Mazza, vedova di D. Antonino Bevilacqua impiegato in cotesta Direzione generale de' dazi indiretti, fu elevato il dubbio, se trattandosi di un' impiegato, che per ragion di riforma fu passato da un soldo maggiore ad un minore, e che per Sovrana degnazione ebbe conservata la differenza a titolo di gratificazione, ed indennità personale, possa, compiuti gli anni di servizio secondo la legge, rimanendo esso tuttavia in quella posizione, mettersi a calcolo insieme col soldo l' indicata gratificazione, ed indennità nella liquidazione della sua pensione di ritiro, o di quella della di lui vedova;

Volle S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 5 novembre 1832 che lo affare si fosse esaminato per vedere, se lo esempio potesse menare a conseguenza, e riproposto si fosse, tanto pel caso particolare che per la massima.

Proposto quindi nel Consiglio de' Ministri il rapporto di V. E. de' 9 dello scorso maggio, ripartimento delle Finanze, 2° carico, num. 2474, che trattava della materia anche sul punto di vista da S. M. indicato, ed esaminato ivi lo affare nel senso de' Sovrani voleri, fu nel Consiglio considerato, che quando S. M. per sua Real Clemenza conserva ad un impiegato a titolo di soprassoldo, o di gratificazione il dippiù, che per effetto di riforma verrebbe a mancargli dall'antico soldo mostra con ciò esser Sovrana intenzione, che nessun detrimento quegli soffrisse dalle ordinate riforme; e siccome danno egli soffrirebbe, se compiti gli anni di servizio non fosse calcolata sull' antico soldo la pensione di ritiro, o la pensione vedovile, così il Consiglio rese parere a questi principî conforme.

S. M., cui ho tutto ciò rassegnato nel Consiglio ordinario di Stato dei

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

25 caduto Agosto, mentre che si è degnata provvedere al caso in particolare della suddetta vedova Mazza, si è benignata quanto alla massima dichiarare ed ordinare, che l'impiegato cui fu accordata una somma per pareggiare l'antico suo soldo, diminuito per ragion di riforma, sia che tal somma l'abbia ricevuto a titolo di soprassoldo o di gratificazione, debba pagare sulla medesima il 2, e ½ per cento; e compiti gli anni di servizio corrispondenti liquidar si debba la sua pensione di ritiro, o la pensione vedovile, mettendo in calcolo non che il nuovo soldo, ma pure la somma con cui fu pareggiato l'antico.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

Soluzione di taluni dubbî elevati sul fondo in cui sono da iscriversi alcune pensioni di grazia accordate a de' militari, ed esenzioni dalla ritenuta del decimo per quelle fino alla somma di annui ducati centoventi.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 30 Agosto 1834.

La prevengo per intelligenza ed uso analogo di risultamento, nella parte che concerne tanto lei direttamente, quanto cotesta Gran Corte, non che la Commessione de' Presidenti, in riscontro dell' avviso dalla medesima pronunziato, giusta il di lei rapporto del 22. Gennajo ultimo numero 11110; di avere con la stessa data di oggi comunicato al Direttore Generale del Gran Libro un Reale Rescritto del tenor seguente.

» In seguito di Reale Rescritto del 2. Ottobre 1832 n°. 2164. col quale fu « ordinato doversi inscrivere sul fondo delle pensioni di grazia taluni indi« vidui benchè militari, ai quali erano state accordate le pensioni di an« nui ducati 36 per ciascuno, senza forma di liquidazione, e di serbarsi « la stessa regola pel tratto successivo; Ella con rapporto del 27 dello « stesso mese n° 2239 elevò i seguenti due dubbi.

« 1° Se tali Sovrane determinazioni riguardar dovessero anche taluni « pensionisti della specie, i quali sebbene avessero per se dei decreti di data « anteriore, pure non era ancor seguita la corrispondente iscrizione sul « Gran Libro, per non essersi presentati ancora gli opportuni documenti.

« 2° Se dovessero gl' individui da inscriversi sul fondo di grazia, an« dar esenti dalla ritenuta del decimo, come lo sono i pensionisti mili« tari iscritti sul fondo del due e mezzo per 100, le cui pensioni non « eccedono i ducati 120 annui.

« Rimessa la soluzione di siffatti dubbi allo esame della Commissione dei « Presidenti della Gran Corte de' conti, la medesima ha opinato sul pri« mo che pei Militari, le di cui liquidazioni si trovarono ancora imper« fette all' epoca della Sovrana risoluzione del 2. ottobre 1832, le pen« sioni debbano essere inscritte sui fondi Militari. E la M. S. cui ho ras« segnato l'affare nel Consiglio ordinario di Stato del 25 cadente mese « si è degnata uniformavisi.

» La discussione poi sui ragionamenti della Commessione, relativi

al secondo dubbio, ha portato di doversi suddividere l'oggetto, ed umiliarsi a S. M; implorandosi le Sovrane determinazioni sù seguenti due punti.

» 1° Se le pensioni delle quali trattasi non eccedenti gli annui ducati 120; debbano, o no, andar soggette al decimo per la ragione che vanno inscritte su' fondi di grazia.

» 2° Se verificandosi la morte de'pensionisti di tal fatta, abbiano i loro eredi dritto a succedere senza altro nella pensione, quando i rispettivi autori avevano compito il periodo di anni 20 ed un giorno di servizio, allorchè passarono al ritiro; ovvero occorra una Sovrana risoluzione volta per volta?

» E la M. S. nel suddetto Consiglio di Stato sul primo punto si è degnata ordinare, che siano esenti queste tenui pensioni dalla ritenuta del decimo, a similitudine di ciò che praticasi per tutte le pensioni Militari al di sotto di annui ducati 120 iscritte sui fondi di giustizia.

» E sul secondo ha S. M. prescritto che volta per volta, le si debba rassegnare rapporto per le sue Sovrane risoluzioni, onde serbar la regola che le pensioni di grazia non dan dritto a successione.

» Nel Real Nome le comunico, Signor Direttore Generale, tutte le suenunciate Reali determinazioni, incaricandola di curarne lo esatto adempimento nella parte che lo riguarda (1).

Le pensione vedovili si debbono corrispondere dal giorno della morte dell' impiegato.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 4 Ottobre 1834.

Le pensioni vedovili si debbono corrispondere dal giorno della morte dell' impiegato, quando ha cessato di percepire il soldo, che godeva.

Le sia ciò di riscontro al quesito fattone con rapporto de' 27 Settembre ultimo.

Nei casi di pensioni vedovili, o di ritiro non debbono andar compresi tra gli anni di servizio quelli per lo decorrimento dei quali siasi percepita gratificazione (2).

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DEGLI AFFARI DI SICILIA.

Napoli 6 Maggio 1835.

Nel rapporto di V. E. dei 26 maggio 1834 ripartimento delle Finanze, 2° carico, num. 2652 proponevasi il caso di D. Salvadore La-Rosa. — Destinato costui nel 1819 a servire da Ispettore Controloro del-

(1) Real Rescritto diretto al Procurator Generale della G. Corte de' conti di Napoli.

(2) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

l' Amministrazione generale dei rami e dritti diversi per la Valle di Palermo con un' annua assegnazione di once 200 a titolo di gratificazione, perchè non si era ancora stabilito l'organico di quell' Amministrazione, non altrimenti potè venirvi diffinitivamente nominato, e aver convertito lo stesso assegnamento da gratificazione in soldo, che dopo parecchi anni, in cui ebbero luogo i decreti organico, e nominativo su l' anzidetta Amministrazione. — Intendendo egli, che la ritardata organizzazione privar non lo dovesse del beneficio dell' antichità del suo servizio, chiedeva, che si fosse da ora dichiarato, che nel caso di pensione di ritiro, o vedovile il cominciamento degli anni di suo servizio si fosse computato dal dì in cui fu posto a servire con l' assegnamento a titolo di gratificazione, pronto egli essendo a rimborsare in un anno la Tesoreria generale della ritenuta del due e mezzo per cento non soddisfatta in quell' intervallo.

Incaricata la Consulta Generale del Regno di discutere sull'oggetto in generale, e di dare il suo avviso, è stata di parere coerentemente al prescritto do'decreti dei 3 maggio 1816, 27 novembre 1819, e 25 gennaio 1823 che nei casi di pensioni di ritiro, o vedovili non debbano andar compresi fra gli anni di servizio, quelli per lo decorso dei quali siasi percepita una gratificazione.

S. M. cui ho tutto ciò rassegnato nel Consiglio ordinario di Stato dei 4 del corrente, uniformandosi all' avviso della Consulta Generale del Regno ha ordinato per massima in conformità delle prescrizioni de' succennati Decreti, che nei casi di pensioni vedovili, o di ritiro non debbano andar compresi tra gli anni di servizio quelli per lo decorrimento dei quali siasi percepita gratificazione.

Rescrivendo poi nella specie si è degnata manifestare, che qualora circostanze particolari concorrano in qualche impiegato, per le quali vi sia ragione di fare eccezione all' enunciata massima, non possa presentarsene la dimanda pria che il caso avvenga di doversi liquidare la sua pensione di ritiro, o vedovile.

Nel Real Nome lo partecipo a V E. per l' uso conveniente.

Gl' individui che hanno compito li anni dodici di servizio nell'armata, e che invece del congedo ottengono il passaggio alla forza doganale in premio della loro buona condotta, avranno dritto alla cumulazione del servizio nella liquidazione della pensione di ritiro.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 22 Settembre 1835.

Surta quistione se gl'individui de' Reali Eserciti che fossero congedati per passare al servizio della Forza Armata Doganale, incorressero nella interruzione di servizio, a causa che pei vigenti regolamenti de' Dazi Indiretti eglino non percepiscono soldo se non dal giorno in cui cominciano a prestar servizio in quel ramo; S. M. nel Consiglio ordinario di Stato

del 7 del corrente ha dichiarato, che il soldato congedato il quale dopo l'ottenuto congedo passa alla Forza Doganale, non ha dritto alla cumulazione di servizio; vuole quindi che accordandosi congedi non si meta la clausola per passare alla Forza Doganale. Laddove però gl'individui che han compiuto gli anni 12 di servizio bramassero di passare alla Forza Doganale in premio della loro buona condotta, e viste le piazze vacanti che esistano, otterranno in vece del congedo il foglio di passaggio, previa Sovrana autorizzazione, allora avran dritto alla cumulazione di servizio; con che dovranno presentarsi alla Forza Doganale per prendere il nuovo servizio nel termine stabilito dai regolamenti.

Nel Real Nome lo partecipo, Signore, tale Sovrana decisione per intelligenza ed uso analogo di risultamento nella parte che la riguarda.

La Gran Corte de' conti non può emettere deliberazioni su' dritti di pensioni che possono competere agl'impiegati, priacchè non si presentasse il caso alla liquidazione.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO PEGLI AFFARI DI SICILIA.

Napoli 16 Gennaio 1836 (1).

Avendo D. Francesco Urbano Uffiziale di carico di questa Real Segreteria e Ministero di Stato, domandato di dichiararsi che lo intervallo per lui decorso senza godimento di soldo dal 25 Gennaio 1813 epoca della sospenisone della Soprintendenza generale delle strade, in cui egli allora serviva, al 14 Agosto 1815 quando rientrò al godimento del soldo in cotesto Ministero, non formi nel computo degli anni di suo servizio interruzione alcuna; cotesta Gran Corte dei conti con deliberazione de' 26 Novembre 1834 di cui V. E. rimise la copia con rapporto de' 12 Febbraio del caduto anno, segretariato num. 416, considerando che nello articolo 3° del Real Decreto de' 25 Gennaio 1823 è contemplato, come operativo d'interruzione di servizio il solo caso della dimissione, e della riammessione; che non per questa causa, ma per essere stata soppressa la suddetta Soprintendenza cessò Urbano di godere il soldo; che per essere stato da S. M. dichiarato, nell'atto stesso di sciogliernlo da quel servizio, che lo avrebbe all' opportunità considerato in altro impiego, come poi infatti avvenne, debba egli in quello intervallo esser riguardato come in attenzione di destino secondo il principio da S. M. benignamente adottato in casi simili; che in conseguenza di tal principio si son fatti simili intervalli comprendere nel calcolo degli anni di servizio, anche per quelli il cui impiego cessato, era di sua natura temporaneo, dovrebbe ciò con più ragione aver luogo pel ricorrente il cui impiego sospeso era dalla classe de' permanenti, e che per tutte queste ragioni non può quell'intervallo essere per lui considerato come interrompente il corso del suo servizio; è stata di avviso

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente generale in Sicilia.

che la domanda del ricorrente come regolare e ben fondata meritar possa la Sovrana accoglienza.

S. M. cui ho ciò rassegnato nel Consiglio ordinario di Stato de' 10 del corrente, si è degnata dichiarare che terrà in benigna considerazione le ragioni adottate dalla Gran Corte de' conti, e gli esempi che si allegano, allorchè sarà il caso di doversi liquidare la pensione di giustizia, ordinando nel tempo stesso che la G. Corte de' conti sia d'oggi innanzi vietata di emettere simili preventive deliberazioni.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

Il disposto nel Real Decreto dei 17 Gennaio 1825 è applicabile a quei militari, li quali prima dello scioglimento dell' Armata del 1822 si trovavano di aver contratto matrimonio civilmente, ed ecclesiasticamente senza il Real permesso, e che poi furono messi al godimento del sussidio, ma che oggi richiamati trovansi servendo nel Real Esercito. Per li Uffiziali ammogliati poi nell' epoca che si trovavano al sussidio, deve per essi valere la regola generale, che si applica a coloro che essendosi prima ammogliati passano posteriormente al servizio militare.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 6 Aprile 1836.

Da S. E. il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina mi è stato comunicato sotto la data dei 24 dell'ora scorso mese un Real Rescritto del tenor che segue.

« Ho sottoposto a S. M. il Re (D. G.). 1° Se il perdono emanato da S. M. Francesco I. di g. m. col Decreto del 17 gennaio 1825 con cui furono condonati tutti i matrimonî contratti dai militari civilmente ed ecclesiasticamente senza permesso, sia applicabile a quei militari i quali prima dello scioglimento dell' Armata del 1822 si trovavano di aver contratto matrimonio nella guisa anzidetta, e che poi non compresi, furono messi al godimento del sussidio; ma che oggi richiamati dalla Sovrana Clemenza trovansi servendo nel Real Esercito. 2° Se sia benanche applicabile il detto Decreto del 1825 a quei militari, che non compresi nel Reale Esercito per le vicende del 1820 contrassero matrimonio in tale posizione, e che poi sono stati richiamati nel Reale Esercito. E la M. S. analogamente al parere da me dato confermato dal Consiglio dei Ministri, con decisione del 20 stante ha ordinato, che il disposto nell'articolo 1° del Real Decreto del 17 Gennajo 1825 sia applicabile a quei Militari i quali prima dello scioglimento dell' armata del 1822 si trovavano di aver contratto matrimonio civilmente ed ecclesiasticamente senza il Real permesso, e che poi non compresi, furono messi al godimento del sussidio, ma che oggi richiamati trovansi servendo nel Real Esercito; e che per gli uffiziali ammogliati nell' epoca che si trovavano al sussidio, debba valere per essi la regola generale che si applica a coloro ch' essendosi prima ammogliati passano posteriormente al servizio militare.

« Nel Real Nome lo manifesto a V. E. per intelligenza ed uso analogo di risultamento, e perchè si compiaccia darne conoscenza alla Gran Corte de' Conti. »

Ed io glielo partecipo Signor Procuratore Generale, pel corrispondente adempimento nella parte che la riguarda (1).

La liquidazione delle pensioni degl' impiegati di Casa Reale ammessi pria di Gennajo 1834 deve eseguirsi colle norme dettate nel Decreto de' 16 Luglio 1817; per quelli poi ammessi dopo detta epoca, e dal servizio di Casa Reale passati in altre Amministrazioni dello Stato, la liquidazione deve procedere in conformità del Decreto de' 3 Maggio 1816, e per gl' impiegati di Sicilia secondo il Decreto de' 25 Gennajo 1823.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 20 Maggio 1836.

Ho rassegnato a sua Maestà (D. G.) i dubbi insorti in ordine alle pensioni di giustizia a favore degl' individui impiegati nelle Amministrazioni dei beni ceduti alle Finanze dalla Real Casa con Sovrana risoluzione delli 8 Novembre 1833 per i casi verificati dopo quell' epoca, e propriamente dal 1 Gennaio 1834. I dubbi erano i seguenti.

1.° Se doveansi regolare le liquidazioni sulle norme particolari prescritte col Decreto dei 16 Luglio 1817 per le pensioni degl' individui di Casa Reale, o su quelle generali del Decreto dei 3 maggio 1816 per tutti gl' impiegati dello Stato, ai quali sono oggi assimilati quelli delle anzidette Amministrazioni.

2.° Se le liquidazioni stabilite dalle rispettive Amministrazioni doveano essere rivedute e formalmente giudicate dalla Gran Corte dei conti, come tutte le altre, o solo dal Ministero di Finanze amministrativamente come praticava la Real Casa, salva sempre però la deffinitiva Sovrana approvazione.

3.° Se comunque concedute da S. M. (D. G.) le pensioni vedovili di giustizia ed i soldi di ritiro sia coll' un metodo o coll' altro, sarebbero state esse iscritte sul Gran Libro come tutte le pensioni, o pel riflesso che la massima parte dei godenti dimora oltre il Faro fosse valuto meglio, che le pensioni e soldi di ritiro si fossero pagati dalle rispettive Amministrazioni in seguito di Sovrani Rescritti, e sul conto a parte della ritenuta del due o mezzo per cento.

La M. S. tenuti presenti gli avvisi del Luogotenente Generale, della Commissione dei Presidenti della Gran Corte dei conti, e della Consulta Generale del Regno, non che le osservazioni del Ministero sull' oggetto, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato dei 10 Maggio andante risolvere.

1° Che si debba il Real Decreto dei 16 luglio 1817 applicare a tutti

(1) Real Rescritto diretto al Procuratore Generale presso la Gran Corte de' conti.

coloro che all'epoca della cessione erano nelle Amministrazioni dei beni ceduti come impiegati di Casa Reale: ma che per gli altri ammessi dopo il 1 gennaio 1834 o che potessero entrarvi nel tratto successivo, debbano aver pieno vigore i dettami generali del Real Decreto dei 3 Maggio 1816 salvo sempre l'osservanza del Real Decreto del 25 gennaio 1823, per i sudditi Siciliani —

2° Che la Gran Corte dei conti proceda alla liquidazione delle pensioni suddette secondo le forme ordinarie come per tutte le altre.

3° Finalmente, che le pensioni approvate dalla M. S. in vista delle regolari liquidazioni della Gran Corte dei conti, sieno pagate dalle rispettive Amministrazioni.

Nel Real Nome comunico a lei tal Sovrana risoluzione, perchè ne rimanga intesa per l'uso conveniente, di riscontro al suo officio dei 13 novembre 1831. (1)

Sono esentate talune Vedove d'impiegati dell'Amministrazione della Ficuzza dall'esibizione della Real licenza del matrimonio per la liquidazione della pensione vedovile.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 1 Ottobre 1836.

Dovendosi procedere alla formale liquidazione delle pensioni vedovili a favore di D. Nunzia Andronico vedova di D. Pietro Lugaro Razionale di Ficuzza, e di Maria Parrino vedova di Michele Palumbo guardabosco di dett'Amministrazione, alle quali fra gli altri documenti da presentarsi manca la esibizione della Real licenza di matrimonio espressamente prescritta col Decreto del 16 Luglio 1817, ho rassegnato a S. M. (D. G.) che le suddette vedove erano al presente nel caso d'implorare questa Real dispensa dall'esibizione della licenza di matrimonio, ed ho supplicato la M. S. a degnarsi dichiarare se voleva per grazia accordar la detta dispensa per quei matrimoni contratti prima del summenzionato Real Decreto del 16 Luglio 1817, come furon quelli delle anzidette vedove, e nello stesso modo che si era degnata praticare per organo della sua Real Casa quando le tre Amministrazioni dalla stessa dipendevano; non essendovi dubbio per quelle vedove che non la presentassero sol perchè si trovavano già maritate prima che fossero i rispettivi mariti impiegati in una di quelle Amministrazioni. S. M. nel Consiglio ordinario di Stato nel 26 prossimo passato mese di Settembre, si è degnata accordare la grazia della dispensa di essa Real licenza di matrimonio alle due vedove ricorrenti.

Nel Real Nome glielo partecipo in prosieguo di quanto le partecipai per tutt'i casi delle pensioni di giustizia delle suddette Amministrazioni col Sovrano Rescritto del 18 Maggio andante anno n°. 474 (2).

(1) Real Rescritto diretto al Procurator Generale presso la Gran Corte dei conti di Napoli.

(2). Real Rescritto diretto al Procurator Generale presso la Gran Corte dei conti di Napoli.

Non costituisce interruzione di servizio nella liquidazione della pensione la mancanza di esercizio per un' impedimento qualunque indipendente dalla volontà o colpa di un impiegato. Alla mancanza del titolo del primo impiego può supplirsi co' documenti del soldo goduto.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 14 Gennaio 1837.

Col rapporto de' 12 Novembre ultimo num. 7055 si elevarono da lei i seguenti dubbi ;

1° Se un impiegato nel passsggio da un impiego ad un altro sia rimasto qualche mese senza esercizio , debba ciò costituire o pur no interruzione di servizio.

2° Se nell' assoluta mancanza dei titoli del primo impiego, sia per essersi dispersi, sia per ignorarsi in qual luogo questi si ritrovano, possa supplirsi co' documenti contestanti il pagamento de' soldi.

In quanto al primo io debbo rammentarle , che dall' articolo 3° del Real Decreto del 8 maggio 1816 vien prescritto, di non calcolarsi gli anni di servizio pegli impiegati che fossero stati destituiti , ovvero si fossero volontariamente dimessi dalla' carica. Or di un individuo il quale per una disposizione amministrativa , o per un impedimento qualunque non abbia potuto prendere immediatamente possesso del novello impiego conferitogli , non può dirsi che vi sia interruzione di servizio , perch' egli non fu mai destituito , nè rinunziò all' impiego precedente. E da siffatta ragione mossero diversi Rescritti co' quali fu provveduto, di non doversi considerare interruzione di servizio per coloro che non già per loro colpa , ma bensì per l' economia dell' amministrazione rimasero per qualche tempo fuori d' impiego. Quindi per gl' impiegati comunali , che si trovano negl' indicati casi , non vi è interruzione di servizio.

Pel secondo le osservo , che tutto giorno avvengono de' casi simili per gl' impiegati delle pubbliche Amministrazioni finanziere , e specialmente pei militari , e nella mancanza de' titoli di nomina , si è sempre ammesso in supplemento la giustificazione legale del primo soldo ricevuto dall'impiegato , che anzi S. M. lo ha espressamente prescritto pe' militari.

Premesso ciò , com' ella ha opinato , potrebbe supplirsi co' documenti del primo soldo goduto da un' impiegato comunale, alla mancanza del titolo della prima di lui nomina.

Il beneficio del quinquennio accordato dall' art. 5 del decreto de' 25 gennaio 1823 agli antichi impiegati è applicabile anche a quelli che contano un numero di anni di servizio con soldo sufficienti per aver dritto alla pensione.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
PER GLI AFFARI DI SICILIA.

Napoli 8 luglio 1837 (1).

Col rapporto de' 23 marzo ultimo, ripartimento delle Finanze, 2° carico, num. 1653, ha V. E. accompagnate le osservazioni, che in adempimento del Sovrano Rescritto de' 12 novembre 1836 si son presentate da cotesta Gran Corte in proposito del sistema da essa tenuto, applicando nelle liquidazioni delle pensioni di ritiro, e vedovili anche agl' impiegati, i quali contar potevano gli anni di servizio con soldo sin dalla loro entrata al servizio, il beneficio del quinquennio accordato dall' art. 5 del Real decreto de' 25 gennaio 1823, sistema che la medesima Corte non crederebbe ormai il caso di doversi alterare per le ragioni di convenienza, che vien d' addurre.

S. M., cui ne ho dato conto nel Consiglio ordinario di Stato de'3 del corrente si è degnata dichiarare, che resta intesa delle osservazioni della Gran Corte de' conti, e poichè molti hanno ricevuta la loro pensione secondo l' estesa intelligenza data al detto decreto de' 25 gennaio 1823, e pochissimi ne restano a cui rimane il dritto al beneficio del quinquennio, si è degnata ugualmente la M. S. ordinare, che il citato decreto continui a ricevere l' estesa intelligenza, che finora gli si è data.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l' uso di risulta.

È dovuta la pensione di giustizia alle vedove degl' impiegati che si trovavano nelle Amministrazioni de' beni di Casa Reale in Sicilia al primo Gennaio 1834, qualunque sia stato il tempo del servizio renduto da' loro mariti, quando però in questo siano concorse le circostanze stabilite nell' art. 6 del Real Decreto de' 16 Luglio 1817.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 18 Ottobre 1837

Una decisione Sovrana del 10 Maggio 1836 prescrisse di applicarsi il Real Decreto del 16 Luglio 1817 per i soldi di ritiro, e le pensioni vedovili riguardanti gli antichi impiegati delle Amministrazioni dei beni ceduti dalla Real Casa alle Finanze dal 1° del 1834 in poi. Or il Real Decreto del 16 Luglio 1817 accorda fra le altre cose alle vedove di quegl' impiegati le pensioni di giustizia, qualunque sia il tempo del servizio de' defunti mariti spo-

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

sati però con Real licenza. Pur non ostante, elevatosi un dubbio circa la interpetrazione dei precitati ordini, di Sovrano comando ne fu commessa la soluzione alla Consulta Generale del Regno. E questa, tenendo presente il precedente suo parere del 26 Marzo 1836, all' unanimità nella sessione del 27 Settembre 1837 ha opinato.

« Che possa S. M. degnarsi confirmare alle vedove degl'impiegati, che « si trovavano nelle Amministrazioni de' beni di Casa Reale in Sicilia al « primo Gennaio 1834 in cui furono ceduti alle Reali Finanze, che sia « loro pagata la pensione di giustizia qualunque sia stato il tempo di servi- « zio renduto da' loro mariti, quando però in questo siano concorse le « circostanze nell' articolo 6° di quel Decreto stabilite, dovendosi la liquida- « zione ed il pagamento eseguire a' termini del Real Rescritto de' 20 Mag- « gio 1836.

Nel Real Nome lo comunico a cotesta Gran Corte per sua opportuna norma nelle liquidazioni a favore delle vedove di cui si tratta (1).

Nelle proposte di pensioni in favore d' impiegati comunali si debbono spedire i documenti necessari

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 Aprile 1858.

Mi è occorso di osservare che nel proporsi da qualche Intendente le pensioni in favore degl'impiegati comunali si manca di spedire i documenti essenziali a provare gli estremi voluti dal Real Decreto dei 3 maggio 1816; ciò che porta un ritardo nel disbrigo di tali affari a danno degli interessati.

Desidero perciò ch' ella d' oggi innanzi nello inviare a questo Ministero i suoi rapporti pegli affari in parola, vi unisca per ciascuno la domanda della parte, i documenti tenuti presenti dal Decurionato nella liquidazione, la deliberazione di questo Collegio, e l' avviso del Consiglio d' Intendenza chiamato a discutere la liquidazione suddetta a' termini dell' art. 158 della legge dei 12 dicembre 1816.

Documenti necessarii per le liquidazioni delle pensioni di giustizia.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 26 Febbrajo 1859.

Liquidazioni per pensioni di giustizia pervengono tuttavia in questo Real Ministero, stabilite sulle antiche forme costà in uso, e poichè io ebbi l' onore di trasmettere con officio dei 20 di Settembre 1838 taluni modelli

(1) Real Rescritto diretto al Procurator Generale presso la Gran Corte de' conti di Napoli.

delle liquidazioni che in questa parte dei Reali Dominî han luogo, con preghiera di farli anche in Sicilia adottare, così mi vedo oggi nella necessità di nuovamente dirigermi all' E. V. perchè voglia compiacersi dare nuovi, e positivi ordini, onde l'uniformità di questo interessante ramo di servizio non soffra ulteriore ritardo.

Ed in tale occasione non credo superfluo di rimetterle un notamento portante la distinta de' documenti che in appoggio alle dette liquidazioni sono richiesti.

Elenco de' documenti che si richieggono, in appoggio delle liquidazioni per pensioni di giustizia.

Per le pensioni di ritiro

1.° Fede di nascita del ricorrente.
2.° Certificato del primo soldo goduto di Regio conto.
3.° Idem dell' ultimo goduto per più di due anni.
4.° Stato dei servizî dimostrante la non interruzione.

Per le pensioni vedovili.

1.° Fede di nascita della vedova.
2.° Fede del matrimonio.
3.° Fede di morte del marito.
4.° Documenti dimostranti il servizio del defunto, prestato con soldo di Regio conto pel decorso di anni venti compiuti.

Per le pensioni degli orfani.

1.° Fede di nascita degli orfani,
2.° Fede del matrimonio dei genitori.
3.° Fede di morte dei medesimi,
4.° Atto di notorietà dimostrante il numero dei figli superstiti che protrebbero aver diritto alla pensione,
5.° Certificato de' servizî prestati dal defunto pel corso di più di anni venti con soldo di Regio conto.

N. B. Tutti gli anzidetti documenti debbono essere regolarmente legalizzati, e quelli dello Stato Civile vidimati dall' Intendente della Provincia.

Non debbonsi soggettare le vedove degl' impiegati defunti al peso di pagare a prò della Real Tesoreria il 2 1/2 per cento non soddisfatto per qualche anno, sul soldo o gratificazione da essi goduta.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 12 marzo 1839 (1).

Nel Consiglio ordinario di Stato del 4 del corrente mese ho fatto presente al Re N. S. i fatti, e le circostanze tutte, che riguardano la condizione apposta da cotesta Gran Corte de' conti nella liquidazione della pensione di giustizia già da S. M. approvata nell' altro ordinario Consiglio di Stato del 9 maggio 1838 in annue once 40 a favore di D. Grazia Orfanello, vedova di D. Biagio Gulotta, ch' era Uffiziale di carico nell' ora abolito Real Ministero di Stato in Palermo, condizione per la quale avrebbesi dovuto sulla detta pensione ritenere il 2 e 1/2 per cento non pagato dal defunto Gulotta pel tempo in cui percepì averi a titolo di gratificazione, e non di soldo.

Ho parimente rassegnato alla M. S. lo avviso, che il Parquet di questa Gran Corte de'conti nel senso del Real Rescritto degli 11 gennaio 1834, ed in conformità degli usi e delle regole, che ne'Reali continentali Dominî sono in osservanza, ha emesso di doversi, cioè accordare a D. Grazia Orfanello la enunciata pensione di giustizia prosciolta dal peso di pagarsi da essa alla Tesoreria generale il 2 e 1/2 per cento sulla gratificazione goduta dal defonto marito dal 14 febbraio 1820 sino a 17 marzo 1826.

Ed essendosi S. M. degnata di approvare nel caso l' avviso del Parquet di questa Gran Corte de' conti, io nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l' uso conveniente, riserbandomi di trasmetterle il corrispondente decreto.

Alle donzelle orfane degl' impiegati, qualora per legge competa il diritto della pensione, si appartiene pur l' altro dell' annata di pensione, andando a marito.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 4 Giugno 1839.

S. M. (D. G.) uniformemente all' avviso emesso dalla Consulta Generale del Regno si è degnata determinare, che alle donzelle orfane degl' impiegati, qualora per legge competa il diritto della pensione, si appartiene pur l' altro dell' annata di pensione, andando a marito, giusta l'art. 8° del

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

Real Decreto dei 3 di Maggio 1816, comunque non ne abbiamo ottenuto ancora la materiale esecuzione.

Trattandosi di una Sovrana determinazione di massima per le orfane degl' impiegati tutti dello Stato, e riguardando perciò quelle anche degl' impiegati in cotesta parte dei Reali Dominî, alle quali si riferisce l'articolo 10 del Real Decreto dei 25 Gennaio 1823, portante le regole per le pensioni di giustizia a carico di cotesta Tesoreria Generale, io nel Real Nome la partecipo a V. E. per sua intelligenza, ed uso conveniente (1).

——

Le disposizioni del decreto de' 28 luglio 1818 riguardanti le liquidazioni delle pensioni de' militari non sono applicabili agl' impiegati civili, e quindi non possono ricongiugnersi i due interrotti periodi di servizio nella liquidazione.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 18 Giugno 1839.

La liquidazione della pensione di ritiro del testè giubilato vice Presidente D. Tommaso de Vargas Macciucca diè luogo a replicati esami della Gran Corte dei conti, e della Consulta de' Reali Dominî di quà dal Faro, poichè erasi divisato di proporre in favore del medesimo cinque sesti di soldo, adunando per lui i trentotto anni di servizio da lui prestati nella magistratura in due diversi periodi, il primo dal 1788 al 1798, e l' altro dal 1808 al 1836; comechè interrotti dal non breve intervallo trascorso dal 1799 al 1808, intervallo, in cui il signor Vargas rimase senza soldo, ed impiego.

Siccome a questo divisamento di ricongiungere nella liquidazione i due interrotti periodi, il Ministero delle Finanze di mio carico apertamente, e fortemente opponevasi, e siccome alle evidenti ragioni dal Ministero stesso rilevate, io mi uniformai pienamente, tanto per la impossibilità di applicare al caso in disputa, il decreto de' 28 luglio 1818, che riguarda unicamente i militari, quanto nella ferma decisione in cui questa Real Segreteria è di non portare la menoma eccezione alle regole nascenti dal decreto de' 3 maggio 1816, costantemente osservate, di doversi le liquidazioni basare sopra gli anni di servizio *continuato, e non interrotto per dimissioni, e riammissioni*, così mi avvisai, che i meriti, ed i requisiti di Vargas, i suoi lunghi ed onoratissimi servizî, e quelli de' suoi illustri maggiori, potessero fargli meritare sui ruoli provvisorî della Real Tesoreria la differenza fra la metà del soldo a cui gli dan dritto i ventott' anni di servizio dal 1808 al 1836, e i cinque sesti, che risultano dal preteso cumulo degli anni di due interrotti servizî, di maniera che le considerazioni e i riguardi, di cui sembravami egli degno punto non alterassero in fatto di liquidazione di pensione di giustizia, le regole, e le massime, che conviensi rigorosa-

(1) Real Rescritto diretto al Luogotenente Generale in Sicilia.

mente rispettare. Laonde tali fermate, e decise intenzioni manifestate avendo al Signor Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia, nel cui Ministero erasi compilata la liquidazione, che avea dato luogo alle discussioni, ed alle opposizioni accennate, ed agli avvisi della Consulta, e prese avendo il medesimo Signor Segretario di Stato le Sovrane risoluzioni del Re N. S. nell'ordinario Consiglio di Stato de'4 del corrente mese, è piaciuto alla M. S. risolvere, che la pensione di giustizia di D. Tommaso de Vargas Macciucca, resti approvata per la somma equivalente alla metà del soldo, e che pel dippiù fino ai pretesi cinque sesti di soldo, venga egli inscritto sul ruolo provvisorio della Real Tesoreria generale.

Avendo di tutto ciò data notizia alla Gran Corte dei conti, perchè bene informata dello affare, resti avvertita, che in altri casi ulteriori di liquidazioni di pensioni invano pretenderebbesi applicare alle pensioni civili, le disposizioni del Decreto de' 28 Luglio 1818, dettate esclusivamente per i militari, credo opportuno di farne intesa anche lei, per la parte, che può riguardarla.

La liquidazione delle pensioni di ritiro de' Musicanti nativi de' Reali Domini che servono ne' Corpi Svizzeri dev' eseguirsi con le norme del Real Decreto de' 3 Maggio 1816, e non con quelle stabilite nelle Capitolazioni

MINISTERO DELLE FINANZE

Napoli 26 Giugno 1839.

Il Direttore della Real Segreteria e Ministero di Stato di Guerra e Marina ha comunicato con Real Rescritto de' 22. del prossimo scorso mese di aver rassegnato a Sua Maestà (D. G.) il dubbio sorto, se gl' individui nativi di questi Reali Domini che servono ne'Corpi Svizzeri come Musicanti, debbano andar considerati nelle liquidazioni delle loro pensioni di ritiro con le norme stabilite nelle Capitolazioni, o con quelle del Real Decreto de' 3. Maggio 1816: e la M. S. considerando che il permesso dato a' Corpi Svizzeri di ammettere i Musicanti Nazionali, è una eccezione alle Capitolazioni da essi Corpi implorata, ed una agevolazione Sovranamente accordata nel loro interesse, perlocchè non vi è alcun diritto di Capitolazione, si è degnata sotto la data de' 2 dello stesso esternare che pe' cennati individui debbono i servizi loro essere calcolati a seconda della legge de' 3. Maggio 1816. appunto perchè non vi è per essi diritto di Capitolazione.

Ed io glielo partecipo per le analoghe disposizioni di risultamento per la parte che la riguarda. (1)

---

(1) Real Rescritto diretto al Procurator Generale della G. Corte de' conti di Napoli.

Agl' impiegati comunali di Sicilia debbonsi computare per anni di servizio quelli precedenti al 1820, ed alla ritenuta non pagata del due e mezzo per cento dal 1820 al 1823 debbono supplire con doppia ritenuta per quattro anni.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 24 Luglio 1839 (1).

Dopo la emanazione del Real Decreto de' 10 Novembre 1819, che rese comune alla Sicilia il precedente de' 3 Maggio 1816 circa il modo di calcolare le pensioni di ritiro e vedovile, si dispose per successivo decreto dei 27 Novembre detto anno 1819, che tutti gl' impiegati civili avessero sofferto sui rispettivi soldi la ritenuta del due e mezzo per cento.

Ma così fatte disposizioni si rimasero in cotesta Isola inesegnite fino al 1823, quando il Ministero di cotesta parte de'Reali Domini promosse il dubbio, se doveano mandarsi ad effetto le determinazioni di sopra enunciate, il che fu risoluto affermativamente nel Novembre dell' anno stesso.

Rimaste così le cose, in Settembre 1829 lo stesso Ministero rilevò, che per gl'impiegati del comune di Palermo la ritenuta era cominciata non dal 1820, ma sibbene dal 1824, e che perciò era giusto nella mira d'indennizzare quella cassa di soggettare i medesimi a doppia ritenuta per quattro anni.

Interrogata la Consulta su tale proposta, fu d'avviso negativo, ma col Real Rescritto de' 19 Settembre 1830 venne dichiarato, che per tutti gli impiegati comunali nei Reali Domini ulteriori doveano computarsi gli anni di servizio dal giorno della seguita ritenzione. Dopo ciò la Gran Corte elevò i seguenti dubbi:

1° Gli anni di servizio degl' impiegati comunali precedenti alla ordinata ritenuta poteano riattaccarsi a quelli in cui la ritenuta medesima avea avuto luogo, ovvero doveasi agli stretti sensi del Real Rescritto calcolare per le pensioni il solo tempo, nel quale erasi rilasciato il due e mezzo per cento?

2° Se per la inosservanza delle disposizioni de' Reali Decreti del 1819 fino al 1824, la quale per altro non era provvenuta per fatto degli impiegati, eravi luogo a supplicare S. M. di soggettarli a doppia ritenuta per quattro anni intermedi dal 1820 al 1824?

Sul primo però riflettea fra le altre cose, che standosi agli stretti termini del Rescritto, nessuno degl' impiegati avrebbe avuto dritto a pensione, e le rispettive famiglie per la morte de'loro capi rimaneano abbandonate e derelitte.

E sul secondo rilevava, che non essendovi colpa degl' impiegati di non essersi eseguita la ritenuta, e che perciò null' altro dovea badarsi che rinfrancare la cassa comunale dell' introito mancato per quattro anni; l'espe-

(1) Real Rescritto diretto al Procuratore generale presso la Gran Corte dei conti di Sicilia.

diente suggerito meritava alcuna accoglienza , onde equipararsi la sorte degl' impiegati dello Stato.

Siffatta proposta appoggiata dal Luogotenente generale rimase irrisoluta : ma per clamore delle vedove sopra tutto vennero da quel funzionario nel 1838 sollecitate le opportune risoluzioni. Tenutesi però presenti le prescrizioni Sovrane di equipararsi in tutto , e per tutto la Sicilia alle disposizioni amministrative vigenti in questa parte de' Reali Dominî si volle sul proposito sentire la Commessione de' Presidenti della Gran Corte dei conti di Napoli.

Questo Collegio adottando, e facendo sue le considerazioni portate dalla Gran Corte di Palermo , ed a dippiù osservando d' essere consentaneo ai Sovrani comandi di livellarsi la sorte degl' impiegati della Sicilia ulteriore a quella degl' impiegati ne' Dominî continentali ha portato avviso :

1° Dichiararsi, che per gl' impiegati comunali dei Reali Dominî al di là del Faro debbano computarsi per anni di servizio anche quelli anteriori al 1820.

2° Che i medesimi non avendo sofferta ritenuta dal 1820 al 1823 vi suppliscano con doppia ritenuta pel corso di quattro anni, onde avere dritto a cumulare li quattr' anni intermedî dal 1820 al 1823 cogli altri anni del loro servizio.

Essendosi S. M. nel Consiglio ordinario di Stato dei 24 Giugno scorso uniformata a siffatto parere , nel Real Nome le partecipo tali Sovrane determinazioni per opportuna intelligenza di cotesta Gran Corte , e perchè le serva di norma nella occorrenza.

Indicazioni de' documenti da presentarsi per la liquidazione delle pensioni a favore degl' impiegati comunali.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 12 Ottobre 1839.

Non ostante le premure che le feci con official circolare del 7 Aprile dello scorso anno , perchè le proposte di pensione in favore degl' impiegati comunali , e degl' individui a loro superstiti fossero accompagnati da documenti atti a pruovare gli estremi voluti dalla legge de' 3 Maggio 1816, pure in prosieguo ho avuto occasione di rilevare che gl' incartamenti relativi non mi vengono completamente spediti.

Ad evitare gl' inconvenienti che porta seco una omessione siffatta, la quale ridonda a danno della classe più infelice , io le raccomando vivamente di unire ai rapporti relativi le rispettive deliberazioni decurionali con gli avvisi del Consiglio d' Intendenza , e con tutt' i documenti pei quali le une, e le altre sono state impartite.

E perchè potesse allontanarsi qualunque dubbiezza intorno a' suddetti documenti, io loro rammento.

1° Che per le pensioni di ritiro agl' impiegati è necessario la nomina

all' impiego col primo soldo, o un documento che lo dimostri chiaramente, un certificato del servizio non interrotto, del rilascio del 2 1/2 per cento e del soldo goduto negli ultimi due anni. Un attestato che assicuri d'essere l'impiegato nell' esercizio del suo impiego, e di non poterlo menare avanti per età, o per salute.

2° Che per le pensioni alle vedove sono necessari: Gli estratti dell' atto dello stato civile relativi al loro matrimonio ed alla morte del marito, ovvero le fedi del Parroco per tutto ciò che ha rapporto all' epoca anteriore al primo Gennaio 1809.

Il certificato per assicurare la nomina, e il primo soldo goduto, la non interruzione del servizio, il rilascio del due e mezzo per cento, e lo ammontare del soldo degli ultimi due anni.

3° Che per le pensioni degli orfani bisognano: gli estratti di atti di morte de' loro genitori, non che l'atto del matrimonio solennizzato fra questi ultimi, comprnovato per mezzo del Parroco, se ha avuto luogo prima del 1809, o degli atti dello stato civile per l'epoca posteriore; un certificato dell' epoca precisa del primo soldo goduto dal defunto genitore, della non interruzione del suo servizio, del rilascio del due e mezzo per cento, e del soldo goduto negli ultimi due anni; un'atto di notorietà per dimostrare il numero de' figli lasciati superstiti dal defunto impiegato, il loro sesso, e lo stato nubile delle femine; gli atti di nascita de' figli maschi, e gli estratti di matrimonio delle figlie femine qualora fossero passate a marito.

Gl' impiegati che ottengono la libertà provvisoria debbono godere la metà del soldo durante il biennio di esperimento.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 5 novembre 1839 (1).

È surto il dubbio se gl' impiegati che ottengono la libertà provvisoria debbano o no godere la rata di soldo durante il biennio di esperimento.

Avendo inteso all'uopo la Commessione dei Presidenti presso la Gran Corte de' conti, la medesima è stata di avviso, che gl'impiegati che ottengono la libertà provvisoria debbano godere la metà del soldo durante il tempo dello esperimento.

Essendomi io uniformato a tal divisamento, mi dò l' onore di parteciparlo a V. E. perchè si serva darne comunicazione per l' uso di risulta tanto alle officine della Real Tesoreria, quanto a tutte le Amministrazioni finanziere di cotesta parte de' Reali Domini.

---

(1) Ministeriale diretta al Luogotenente Generale in Sicilia.

I marinari della flottiglia Trapanese disarmata, che hanno gli anni di servizio per la pensione di ritiro, ne riceveranno l' equivalenza sul ruolo provvisorio senza forma di liquidazione, ed a titolo di pensione di grazia: coloro poi che non avranno compiuto il primo periodo per li anni di servizio saranno arrullati, se il vogliono tra li 700 marinari di nuova leva per compiere gli anni di servizio, onde aver diritto alla pensione.

MINISTERO DELLE FINANZE

Napoli 27 Novembre 1839

Ho umiliato a S. M. il Re (D. G.) ch' essendo stati congedati i marinari appartenenti a' legni della flottiglia Trapanese disarmati, hanno essi implorato de' provvedimenti, onde non restar privi di mezzi di sussistenza. Le ho altresì rassegnato, che gli averi corrisposti a' detti individui, essendo stati loro assegnati dall' inclito Avo della M. S. con Real Dispaccio del 2. Dicembre 1810 epoca anteriore alla legge delle pensioni, non andarono soggetti alla ritenuta del due e mezzo per 100 di tal che, a quelli fra essi, i quali per gli anni di servizio avrebbero dritto alla pensione di ritiro, non può essere applicabile la legge anzidetta; e che d' altronde sono degni della Sovrana munificenza per le loro circostanze. E S. M. con risoluzione del 22. corrente si è benignata ordinare, che coloro fra gl' individui già spediti dalla flottiglia menzionata, i quali hanno gli anni di servizio per la pensione di ritiro, ne ricevano la equivalenza sul ruolo provvisorio senza forma di liquidazione, ed a titolo di pensione di grazia; che gli altri non ancora giunti al primo periodo fissato per la pensione vengano arrollati, qualora il vogliono, tra i 700 marinari di nuova leva fissa, o avendone i requisiti nel Real Corpo dei Cannonieri marinari, con riunire i primi servizi a quelli che renderanno in seguito per la liquidazione delle pensioni di ritiro; e che le stesse considerazioni abbiano gli altri Trapanesi, che trovansi tuttavia servendo su i Reali legni, i quali dovranno da ora essere rispediti per togliersi siffatte anomalie di pianta e di averi, equipaggiandosi i legni istessi quante volte converrà tenerli in armamento, con uomini presi dai quadri organici, e con quelli fra gli anzidetti Trapanesi, che vogliano o possano entrarvi.

Nel Real Nome glielo partecipo per l'uso convenevole.

Norme da osservarsi in riguardo al pagamento delle pensioni dovute a' Sotto-Uffiziali, e Soldati de' Cannonieri marinari in pendenza dell' approvazione della liquidazione.

MINISTERO DI GUERRA E MARINA.

Napoli 30 Gennaio 1840.

Sua Maestà avendo preso in considerazione che pel servizio, cui è destinato il Corpo Reale de'Cannonieri, e Marinari sia d' uopo, che si apporti una modificazione alla Sovrana determinazione degli 8 Aprile 1837. N.° 715 applicata al Corpo suddetto, ha comandato quanto segue.

Che i Sotto Uffiziali in giù del medesimo passando al ritiro restino al Corpo fino a che non perverrà allo stesso la partecipazione dell' invio alla Gran Corte dei conti delle liquidazioni delle pensioni di giustizia stabilite pei menzionati individui.

Che in vista della contemporanea comunicazione a farsi dal Ministero di Stato di Marina al Consiglio di Amministrazione dell' anzidetto Corpo pel canale dello Ispettore del Personale, nella quale verrà indicata la rata mensile delle pensioni, il Corpo citato pagherà a ciascuno dei detti ritirati il mese di prest rispettivo per gratificazione a tenore dell'"art. 146 di cui si parla nella citata Sovrana decisione, e metterà in bassa gli individui ritirati, e procederà nei modi stabiliti al loro rimpiazzo.

Che le pensioni per detti ritirati principieranno a decorrere a loro favore dal giorno in cui saranno aggiustati, e licenziati dal Corpo istesso, il quale corrisponderà ai medesimi fino a che non saranno le loro pensioni diffinitivamente inscritte sul Gran Libro del Debito Pubblico, due terze parti delle rispettive rate mensili delle stesse.

Che iscritte che saranno le cennate pensioni il Corpo sarà dal Gran Libro rivaluto dello ammontare delle anticipazioni fatte ai ritirati, ed a ciascuno di costoro sarà pagato dallo stesso Gran Libro la rimanente terza parte.

Che qualora le pensioni mensili inscritte fossero minori delle due terze parti di quelle, che furono stabilite dal Ministero di Stato di Marina, in tal caso, il Corpo sarà rimborsato dal Gran Libro della differenza in più data al ritirato dalle rate delle stesse pensioni corrispondenti al quinto di ciascun bimestre fino alla totale soddisfazione.

E che in fine tutte le liquidazioni delle pensioni di giustizia di già stabilite pei suindicati individui, e quelle che anderanno a farsi in seguito, sieno disbrigato subito, ed in preferenza delle altre; dovendosi per quegli individui, pei quali si sono finora trasmesse le liquidazioni delle loro pensioni alla Gran Corte dei conti, e non ancora Sovranamente accordate, praticare quanto di sopra si è prescritto.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. affinchè si serva farne l' uso che conviene, nella prevenzione di essersi trasmesso all' Ispettore del Personale e lo stato nominativo dei ritirati testè cennato.

——

Non compete dritto agl' impiegati comunali dismessi dal servizio, alle vedove, o figli d' impiegati, ai quali non ispetta pensione, alla restituzione delle somme pagate pel due e mezzo per cento su' soldi.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 4 Luglio 1840.

Si è elevato dubbio se possa farsi dritto alle domande degl'impiegati comunali dismessi dal servizio, o di qualche vedova o figlio d' impiegato, a' quali non ispetta pensione alcuna, di restituirsi loro le somme pagate pel contributo del duo e mezzo per cento.

A quel funziouario che l' ha promosso mi è occorso di farc osservare, che ciascuno impiegato paga il due e mezzo per cento sul suo soldo, e dalla massa di siffatto contributo si forma un monte pe' ritirati, e per le vedove di quegl' impiegati, i quali dopo un terminato periodo di anni di servizio abbiano ottenuto il ritiro, ovvero per la loro morte abbiano lasciati superstiti moglie o figli.

E poichè molti trapassano o prima di compiere il periodo degli anni richiesto dalla legge, ovvero non rimangono moglie nè figli, sia per non essersi maritati, sia per la premorienza di quelli, sia per la maggioro età de' maschi, e sia finalmente per ritrovarsi le figlie collocate in matrimonio, non conseguono in tali casi alcuna pensiono, ed il contributo pagato da essi non viene restituito, ma serve per formare i fondi da quali pagar si debbono gli altri impiegati, o alle loro vedove, e figli a' quali spetta la pensione di ritiro, o vedovile.

Ciò premesso, considerando cho pagata una contribuziono stabilita dalla legge non puossi di questa ripetersene la restituzione, se non nei casi previsti espressamente da quella, e che nella legge e ne' regolamenti per le pensioni non viene in alcun caso ordinata la restituzione dell' esatto, è evidento che i reclamanti non abbiau alcun dritto a pretenderla.

In questa conformità si servirà ella di provvedere le domande di tal natura.

Avvenendo la morte, ed il passaggio a seconde nozze di una Vedova di un impiegato, la pensione che costei cessa di godere deve a' termini del Decreto de' 3 Maggio 1816 ripartirsi a rate eguali tra i figli del primo, e del secondo letto, de' quali i maschi che in quel tempo non hanno oltrepassato li anni 18, e le femine non maritate.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 16 Settembre 1840.

Essendo stato promosso quesito sulla esecuzione del Real Decreto del 27 Giugno 1817. che tratta de' casi in cui la pensione vedovile dee ripartirsi fra la vedova ed i figli tanto del 1°. quanto del 2°. letto, S. M. (D.

G) uniformemente al parere emesso dalla Consulta Generale del Regno, si è degnata determinare, che avvenendo il caso della morte della vedova in seconde nozze, ovvero del passaggio della medesima a marito, la pensione che costei cessa di godere, debba ai termini del Decreto de' 3 Maggio 1816. ripartirsi a rate uguali tra i figli del primo e del secondo letto, de' quali i maschi non abbiano in quel tempo oltrepassata la età di anni 18. e le femine non siansi maritate. Ha inoltre la M. S. determinato che riguardo all'aumento di pensione liquidato dal Real Ministero di Stato di Guerra e Marina a favore de'tre orfani D. Raffaele, D. Luigi, e D. Teresa la Monica, essendosi verificato che gli altri due orfani D. Baldassarre, e D. Francesco la Monica aveano oltrepassata la età di anni 18 allorchè la vedova D. Marianna Botti passò a seconde nozze, si dia corso allo avviso pronunziato dalla Gran Corte de' conti sulla liquidazione istessa in data del 28 gennaio 1839.

Nel Real Nome le partecipo le enunciate Sovrane determinazioni per intelligenza, e per lo adempimento corrispondente nella parte che può risguardarla, in riscontro al suo rapporto del 1°. Febbraio 1840 (1).

Non possonsi in caso di pensione di ritiro gli anni di servizio prestati nel ramo militare, dal quale un' individuo a propria domanda fu dismesso, congiungere a quelli, che dopo qualche intervallo l'individuo stesso ha prestato in altro ramo.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 16 Ottobre 1840.

In occasione della dimanda di D. Giovanni Pace di potere in caso di pensione di ritiro riunire gli anni di due diversi servigi prestati in epoche diverse, prima cioè dal 1798 al 1816 nelle Reali truppe, e quindi nella forza attiva doganale dei Reali Domini al di là del Faro dal 1825 in quà, è stato fatto il quesito, se i servigi prestati nel ramo militare da un'individuo, che dal servizio militare a propria dimanda fu dismesso, si possano ai servigi congiungere, che dopo qualche intervallo l' individuo stesso ha prestato in altro ramo.

Varî pareri sono stati profferiti su tal quesito, e da ultimo dalla Consulta Generale del Regno; e Sua Maestà il Re (N. S.) cui il tutto è stato rassegnato nel Consiglio ordinario di Stato del primo andante mese, considerando che de Pace, essendosi congedato dal servizio militare non ha conservato il dritto a valutarne gli anni, non ha trovato luogo ad annuire alla dimanda di cui trattasi.

Or potendo siffatta Sovrana determinazione servire di massima in casi simili, o analoghi, io nel Real Nome la partecipo a lei per sua intelligenza e governo.

(1) Real Rescritto diretto al Procurator Generale dalla Gran Corte de' conti di Napoli.

Li anni di servizio degli Alunni, che sono negl' Istituti di educazione militare incominciano a decorrere dal giorno, che usciranno dagl' Istituti stessi, e saranno incardinati ai Corpi.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 20 febbrajo 1841.

Il Direttore della Real Segreteria di Guerra e Marina ha partecipato con Real Rescritto de' 15 del corrente, che S. M. (D. G.) considerando che gli Istituti di Educazione Militare sono Stabilimenti di Educazione, e non Corpi dove si presta servizio, in data de' 12 stante si è degnata ordinare, che gli Alunni che da ora innanzi saranno ammessi ne' medesimi Stabilimenti, incominceranno a contare i loro anni di servizio dal giorno che usciranno dal Real Collegio Militare, e saranno incardinati ai Corpi. Ed io le comunico tal Sovrana decisione per le analoghe disposizioni di risultamento nella parte che la riguarda; rimanendo con ciò abrogata per gli Alunni suddetti la Sovrana decisione, emessa nel Consiglio ordinario di Stato de' 19 giugno 1830, in virtù della quale quelli a piazza franca contavano gli anni di servizio dal giorno della loro ammissione in Collegio (1).

=—

Non può procedersi dalla G. Corte de' conti a liquidazioni novelle per rettificare pensioni già accordate senza una espressa autorizzazione Sovrana.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 27 ottobre 1841.

Ho rassegnato a S. M. la nuova liquidazione di pensione di giustizia discussa da cotesta Gran Corte a favore dell' antico Pilota della Real Marina Benigno de Cesare; e la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato dei 16 del corrente si è degnata accordare al suddetto individuo la pensione di annui ducati 84 invece di quella di ducati 56, che gli si trovava concessa con Real Decreto de' 7 febbrajo 1825.

Nel parteciparle nel Real Nome tal Sovrana decisione per sua intelligenza, e governo, vengo a manifestarle, a riscontro del suo rapporto del 18 settembre n.° 28, che trovo saggia la sua proposizione, che avvenendo d' oggi innanzi il caso di documenti che si producono per giustificare servizi di maggior durata, e procedere a liquidazioni novelle per rettificare pensioni già accordate, in tali casi la Gran Corte de' conti nel ricevere le liquidazioni novelle, e pria di passare al loro esame provochi per

(1) Real Rescritto diretto al Procurator Generale della G. Corte de' conti di Napoli.

mezzo di questo Real Ministero le autorizzazioni Sovrane per riesaminare le già approvate liquidazioni (1).

Li assegnamenti de' Cappellani Sacramentali non debbono andare sottoposti a ritenzione di sorte alcuna, e non hanno perciò dritto a pensione.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 27 aprile 1842.

La Consulta Generale del Regno, chiamata per Sovrano comando ad emettere il suo avviso sul dubbio, se in forza della legge del 12 dicembre 1816 i Cappellani Sacramentali abbiano dritto a pensione di ritiro proporzionatamente allo assegno di che godono a carico de' fondi comunali; avendo considerato che per la legge istessa non ve ne hanno i Parrochi e Sottoparrocchi; ha opinato che non debbano i rispettivi assegnamenti dei Cappellani Sacramentali andare sottoposti a ritenzione di sorta alcuna e quindi dar loro dritto a pensione.

Essendosi S. M. degnata di approvare un'avviso siffatto, nel Real Nome glielo partecipo per l' uso convenevole di risultamento.

Decreto contenente novelle prescrizioni circa le pensioni di ritiro da accordarsi agl' impiegati civili, e militari.

Napoli 4 giugno 1842.

FERDINANDO II.

EC. EC. EC.

Veduto il Real Decreto de' 3 di maggio 1816.

Considerando che le pensioni di ritiro hanno per unico oggetto di accordare agl' impiegati ne' diversi Uffizii dello Stato, ed agli Uffiziali di terra, e di mare una onorata sussistenza, quando o l'età, o gravi infermità impediscono loro di proseguire il servizio dello Stato.

Considerando avere una trista esperienza confermato, che spesse volte questo benefizio si rivolge in un calcolo di particolare interesse, privando

(1) Real Rescritto diretto al Procurator Generale della G. Corte de' conti di Napoli.

lo Stato di coloro, che sono ancora in grado di prestare utili servizii.

Essendo dovere del Governo porre un termine a questo abuso,

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiam risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. A contare dalla pubblicazione del presente decreto rimane vietato di accogliersi domande di pensioni di ritiro, se prima non si giustifichi di essersi oltrepassata l'età di anni sessantacinque per gl'impiegati civili, e di anni sessanta pe' militari.

2. Coloro i quali malgrado di non essere giunti all'età di sopra enunciata, si rendessero per mali cronici incapaci di servire ulteriormente, potranno avanzare motivata domanda al Ministro da cui dipendono, il quale, praticate le debite investigazioni sulla verità dell'esposto, rassegnerà la domanda alle Nostre Sovrane risoluzioni, per determinarsi se abbiasi ad accordare il ritiro dispensando all'età, attesa l'assoluta incapacità al servizio attivo, ovvero destinarsi il ricorrente ad altro impiego che richiegga minore attività, e lavoro.

3. Tutte le disposizioni, che si trovano emesse con precedenti Reali Decreti, e Sovrane disposizioni relativamente alle pensioni di ritiro, e vedovili, rimangono nel loro vigore per la parte nella quale non si oppongono alle prescrizioni del presente decreto.

4. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio dei Ministri, tutti i nostri Ministri Segretarii di Stato, il nostro Luogotenente generale ne' nostri Reali Dominii al di là del Faro, ed il Maresciallo di campo Direttore del nostro Ministero, e Real Segreteria di Stato della Guerra, e Marina sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Sono da osservarsi per le pensioni di ritiro degli impiegati comunali le prescrizioni del Decreto del 1. giugno 1842.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 7 dicembre 1842.

Nella liquidazione di pensioni di ritiro a carico de' comuni, conviene ch' Ella si attenga strettamente alle prescrizioni del Real Decreto del 1 giugno 1842. Quindi qualora l'impiegato municipale, che domanda la giubilazione abbia compiuto gli anni sessantacinque di sua età fa mestieri di unire alle altre carte richieste l'atto di sua nascita. Che se poi tal circostanza non sussistesse, tenuto presente l'art. 2 del citato Real Decreto, dev'Ella prima di dar luogo alla liquidazione dirigere a questo Real Ministero un motivato rapporto per definirsi, se questa debba aver corso.

Nell'uno caso, e nell'altro baderà di unire all'incartamento da inviare la domanda dell'interessato colla indicazione della data certa nella quale è stata presentata.

Li avvisi de' Consigli d' Intendenza per liquidazione di pensioni a carico dei comuni non sono soggetti a bollo, e registro.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Napoli 20 maggio 1843.

Sul dubbio elevato se gli avvisi delli Consigli d' Intendenza per la liquidazione delle pensioni a carico dei comuni debbano andare soggetti al bollo, ed al registro; la Commissione de'Presidenti della Gran Corte de'conti ha portato avviso, cui il Ministro delle Finanze si è perfettamente uniformato, che ne debbono essere esenti, come qualunque atto dei Consigli che a semplice avviso si riduca; ma che debbono a queste formalità andar soggette le sole copie, e spedizioni di tali avvisi, quando vengano richieste dalle parti.

Le partecipo ciò per opportuna intelligenza, ed uso di risulta.

Gli Uffiziali immobilizzati godendo soldo e non pensione, ed essendo soggetti alla ritenuta del 2 e mezzo per cento, debbono come gli altri Uffiziali del Real Esercito godere per le loro famiglie della pensione vedovile.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 15 luglio 1843.

Nato il dubbio se gli Uffiziali immobilizzati e pagati a carico della Finanza, correr dovessero pei matrimonî la sorte de'ritirati, il Re N. S. ordinò che questo dubbio si discutesse in Consiglio de' Ministri; ed il Consiglio de' Ministri, raccolte avendo opportune dilucidazioni fu di avviso, che gli Uffiziali immobilizzati, godendo soldo e non pensione, ed essendo soggetti alla ritenuta del due e mezzo per cento dovessero, come gli altri Uffiziali del Real Esercito, godere per le loro famiglie della pensione vedovile.

Or tale avviso essendo stato rassegnato a S. M. dal Presidente Interino del Consiglio de'Ministri, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato dei 30 giugno si è degnata di approvarlo.

Io quindi le comunico siffatta Sovrana risoluzione per sua intelligenza, ed uso di risultamento (1).

---

(1) Real Rescritto diretto al Procurator Generale presso la G. Corte de' conti di Napoli.

Gl' impiegati delle Officine della Real Commessione di beneficenza di nomina Regia sono considerati per la liquidazione della pensione in favor loro, e delle famiglie ai termini della legge, pagando sui loro soldi il due, e mezzo per cento dall' anno 1841 in avanti.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 30 Marzo 1844.

S. E. il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri mi fa sapere, di aver rassegnato al Re N. S. nel Consiglio ordinario di Stato degli 11 corrente la dimanda della Real Commissione di Beneficenza perchè gl' impiegati delle sue officine, come di nomina Regia, rilasciassero il due e mezzo per cento sui rispettivi loro soldi, al pari di tutti gli altri impiegati dello Stato, per acquistar così il dritto alla pensione di Giustizia, e di aver la M. S. ordinato che gl' impiegati della Real Commessione di Beneficenza da S. M. nominati colla pianta organica, approvata col Real Decreto dei 31 gennaro 1841, sieno considerati per la liquidazione delle pensioni in favore loro e delle famiglie ai termini della legge, pagando sui loro soldi il due e mezzo per cento dall' anno 1841 in avanti.

La rendo di ciò intesa per lo adempimento nella parte che la riguarda (1).

Il tempo in cui gl' individui delle Reali Guardie del Corpo a cavallo rimangono al servizio in questa Compagnia dev' essere loro calcolato pel di loro passaggio al ritiro, o per la pensione vedovile, malgrado che non percepiscono alcun soldo.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 5 Marzo 1845.

Un Rescritto Reale del tenor seguente, dato a' 26 febbrajo 1845 mi vien diretto dal Real Dipartimento di Guerra e Marina.

« Sua Maestà il Re (D. G.) considerando, che gl'individui delle Rea-

(1) Real Rescritto diretto al Procurator Generale presso la G. Corte dei conti di Napoli.

» li Guardie del Corpo a Cavallo, chiamati a far parte della Compagnia
» ai termini del Real Decreto organico del 19 Marzo 1843, prestano un
» servizio attivo tanto in Corte, che nei Campi, ha ordinato, che in ec-
» cezione all'articolo 3.° del Real Decreto dei 3 Maggio 1816, il tempo
» durante il quale essi rimangono nella cennata Compagnia venga posto
» a calcolo pel di loro passaggio al ritiro, o per la pensione vedovile mal-
» grado che non percepiscono alcun soldo. »

E questa Sovrana prescrizione or io le comunico, Signore, per sua intelligenza, e per l'uso di risultamento nella parte che la risguarda (1).

FINE DEL SECONDO VOLUME.

(1) Real Rescritto diretto al Procurator Generale della Gran Corte dei conti di Napoli.